

99

ATTI PARLAMENTARI
DELLA
CAMERA DEI SENATORI



ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

Legislatura XXII^a — 1^a Sessione 1904-906

VI
21 GIU 14 LUG. 1906
3413-4183



ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

1906

CXXIII.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Corte dei conti — Congedi — Annunzio di una proposta di aggiunta all' art. 32 del regolamento del Senato — Osservazioni del senatore Cefaly sull' ordine del giorno, e risposta del Presidente — Il Senato approva l' inversione dell' ordine del giorno proposta dal senatore Cefaly — Presentazione di disegni di legge — Si riprende la discussione del disegno di legge: « Fondazione di un Politecnico nella città di Torino » (N. 144-A) — Si approvano senza discussione il nuovo art. 11 concordato tra l' Ufficio centrale ed il ministro dell' istruzione pubblica, e, dopo brevi osservazioni dei senatori Cerruti V., relatore, Veronese e Blaserna, il nuovo art. 15 proposto dall' Ufficio centrale d' accordo col ministro dell' istruzione pubblica — Il senatore Finali propone un emendamento all' art. 17, ed il relatore, senatore Cerruti V., chiede, e il Senato consente, che sia sospesa la discussione di questo articolo, perchè l' Ufficio centrale possa produrne un altro testo — Dopo discussione, alla quale prendono parte il senatore Finali, che propone un emendamento, i senatori Cavalli, Roux, e Cerruti V., relatore, ed il ministro del tesoro, si sospende l' esame dell' art. 18 — Tornando all' art. 17, se ne approva la nuova formola proposta dall' Ufficio centrale — Sull' art. 19 parlano i senatori Veronese, Dini, Siacci, Cerruti V., relatore, ed il ministro dell' istruzione pubblica — Si approva l' articolo ed un ordine del giorno proposto dal senatore Dini — Si approva poi l' art. 18 nella nuova redazione dell' Ufficio centrale — L' art. 20 è approvato con una modificazione dell' Ufficio centrale, e l' art. 21, ultimo del disegno, con due emendamenti, proposti l' uno dal senatore Roux, e l' altro dal senatore Mosso, dopo osservazioni e dichiarazioni dei senatori Cerruti V., relatore, Casana dell' Ufficio centrale, e del ministro dell' istruzione pubblica — Il Senato approva un ordine del giorno proposto dall' Ufficio centrale e modificato dal ministro dell' istruzione pubblica — Domanda del senatore Veronese, alla quale si associa il senatore Cerruti V., relatore, e risposta del ministro dell' istruzione pubblica — Si rinvia allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Disposizioni sugli esami nelle scuole medie » (N. 278) — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore della Calabria » (N. 252) — Parlano nella discussione generale i senatori Pisa e Barracco G. — Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva — Presentazione di disegni di legge.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, del tesoro e della guerra.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di due comunicazioni pervenute dalla Corte dei conti.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

« Roma, 20 giugno 1906.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese, non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« FINALI ».

« Roma, 20 giugno 1906.

« In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, io sottoscritto ho l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti durante la seconda quindicina del mese di maggio u. s.

« Il Presidente
« FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questi messaggi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato di aver ricevuto una proposta di aggiunta all'art. 32 del nostro regolamento.

Questa proposta, secondo il regolamento stesso, sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Pasolini-Zanelli domanda un congedo di 25 giorni per ragioni di salute.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Incidente sull'ordine del giorno.

CEFALY. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY. Il disegno di legge sulle Calabrie era ieri l'altro segnato al primo posto dopo la legge del Politecnico; ieri è stato posposto all'altra legge sull'abolizione del sequestro preventivo, ed oggi si trova al quarto posto dell'ordine del giorno. Pregherei la Presidenza ed il Senato di volerlo rimettere al posto in cui

si trovava ieri l'altro, acciò la discussione di esso possa aver luogo nella tornata di domani.

PRESIDENTE. Il disegno di legge per le Calabrie sarebbe rimasto allo stesso posto che aveva in origine nell'ordine del giorno, se il ministro di grazia e giustizia, il quale desiderava che venisse prima discusso quello sul sequestro preventivo dei giornali non avesse fatta preghiera speciale alla Presidenza di una piccola inversione dell'ordine del giorno; quanto al disegno di legge sugli esami delle scuole medie, è stato fatto precedere nell'ordine del giorno perchè si tratta di una proroga della massima urgenza.

CEFALY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Se si trattasse di due leggi che non portassero discussione, non avrei difficoltà a consentire, ma mi pare che su quella per l'abolizione del sequestro preventivo dei giornali già vi sieno degli iscritti e quindi v'è la possibilità che avvenga ciò che si sta verificando nella discussione del Politecnico di Torino. Ora, che i disegni di legge sul Politecnico di Torino e sull'abolizione del sequestro preventivo si approvino oggi o si approvino fra otto giorni, il ritardo non porta conseguenze di sorta; in Calabria invece, sospese dal settembre le esazioni delle sovrimposte, vi sono migliaia d'impiegati e d'insegnanti a cui non si pagano gli stipendi, vi sono pubbliche amministrazioni di comuni e provincie che non funzionano e v'è perfino qualche comune che non imposta le lettere per mancanza di francobolli. Il Governo so ch'è premurosissimo di veder approvata dal Senato la legge sulle Calabrie e so che il ministro del tesoro ha disposto, che la Cassa dei depositi e prestiti, appena promulgata questa legge, mandi subito l'importo delle sovrimposte non esatte ai comuni ed alle provincie e che la Cassa dei depositi e prestiti è pronta a farlo.

Se si vuol far precedere alla legge sulle Calabrie la leggina riguardante gli esami, che, lo riconosco, ha vero carattere d'urgenza, non mi vi appongo, ma per quella sul sequestro preventivo dei giornali insisto a che venga dopo.

PRESIDENTE. Osservo che la discussione del disegno di legge sulla Calabria potrà cominciare oggi stesso o al più tardi domani. Io ho cre-

duto di poter aderire al desiderio del ministro guardasigilli, trattandosi di un disegno di legge che forse non richiederà lunga discussione. Ad ogni modo io interrogo il Senato se voglia consentire alla proposta dell'onor. Cefaly, il quale desidera che si discuta prima il disegno di legge sulla Calabria e poi quello sul sequestro preventivo dei giornali. Coloro che approvano questa inversione dell'ordine del giorno, favoriscano di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di disegni di legge.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati, l'uno per « Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie Stato » e l'altro per « Provvedimenti per l'esercizio della ferrovia Vicenza-Treviso-Padova-Bassano di proprietà dello Stato ». Chiedo l'urgenza per entrambi i disegni di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno trasmessi agli Uffici. Se non si fanno opposizioni, li dichiaro d'urgenza, secondo la richiesta dell'onorevole ministro.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« **Fondazione di un Politecnico nella città di Torino** » (N. 144-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « **Fondazione di un Politecnico nella città di Torino** ».

Come il Senato ricorderà, ieri due articoli vennero sospesi, cioè l'11 ed il 15.

L'articolo 11, concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro, ora suonerebbe così:

« Art. 11.

« Nel mese di giugno di ogni anno, il Consiglio di amministrazione, sentito il direttore, compila e trasmette per l'approvazione il bilancio preventivo per l'anno scolastico seguente

al ministro della pubblica istruzione, il quale provvede con decisione motivata. Se il ministro non provvede entro il mese di agosto successivo, il bilancio s'intende approvato ».

Il secondo comma rimane quale è.

Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti questa nuova redazione dell'art. 11 concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'art. 15, che pure era rimasto in sospenso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Cerruti.

CERRUTI V., *relatore*. L'Ufficio centrale d'accordo col ministro ha formulato l'articolo 15 in maniera da tener conto delle osservazioni fatte ieri sera nella lunga discussione avvenuta, principalmente riguardo alla nomina degli assistenti.

Invio al banco della Presidenza la nuova formula dell'art. 15.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato della nuova redazione concordata tra l'Ufficio centrale e l'onor. ministro relativamente a questo art. 15.

Art. 15.

« La nomina degli incaricati è fatta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio didattico e col parere favorevole del medesimo.

« La nomina degli assistenti è fatta dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'insegnante della materia.

« Spetta pure al Consiglio di amministrazione la nomina del personale non insegnante.

« Il personale non insegnante ha i medesimi diritti e doveri degli impiegati di egual grado dello Stato e riceve gli aumenti dello stipendio a norma di legge.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Ringrazio l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro di avere accolta la mia proposta, del resto ispirata al principio della distinzione fra il professore, che propone l'assistente, e il Consiglio didattico. Anzi debbo dire che se io mi sono opposto ieri sera al rinvio

della seduta, ciò è stato perchè temevo che si rinnovasse la discussione sopra un tema che era stato già lungamente trattato, e ritenendo che la discussione fosse matura.

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. Veramente il collega Veronese mi ha prevenuto, avendo detto esattamente quello che volevo dire anche io. Tengo in ogni modo a ringraziare l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale della loro condiscendenza e tengo pure a dichiarare che io sono persuaso che con questa disposizione gli studi procederanno assai meglio, e un vero vantaggio sarà portato all'Istituto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 16.

Art. 16.

La ritenuta ordinaria per la tassa di ricchezza mobile sugli stipendi del personale sarà per cura dell'amministrazione del Politecnico versata all'Erario e rimarrà invece a suo beneficio la ritenuta per le pensioni.

(Approvato).

Art. 17.

Rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e contratti dell'amministrazione del R. Politecnico sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti delle amministrazioni dello Stato.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'art. 4.

(Approvato).

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Mi dispiace di dover occupare, benchè per brevi istanti, il Senato, di una questione non di natura didattica, come quelle finora trattate. Ma per effetto della votazione già avvenuta dell'art. 4 con un'aggiunta, viene in questo art. 17 una incongruenza, la quale non credo che possa passare, perchè sarebbe una grave offesa ad un principio fondamentale

del giure finanziario e di pubblica amministrazione.

Io credo che questa incongruenza sia avvenuta inavvertitamente; epperò spero che l'Ufficio centrale vorrà accogliere l'emendamento che le proporrò, in seguito a brevi osservazioni.

Non faccio la stessa preghiera all'onorevole ministro, perchè il progetto ministeriale non conteneva il difetto che mi ha mosso a chiedere la parola.

Questo art. 17 determina speciali condizioni a riguardo del Politecnico di Torino, rispetto all'applicazione di tasse e di imposte. Esso si compone di due parti. La prima riguarda la tassa del bollo e registro ed è detto che per tutti gli atti e contratti dell'amministrazione del Politecnico si osserveranno le norme stabilite per gli atti e contratti dell'amministrazione dello Stato. Il progetto ministeriale concorda perfettamente con quello che ora propone l'Ufficio centrale, e non ho nulla a dire.

Ma viene l'altro alinea. Nel progetto ministeriale si diceva: « non sarà applicata l'imposta di ricchezza mobile ai proventi di cui all'art. 4 »; l'Ufficio centrale propone che si dica: « saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'art. 4 ». In quanto all'esenzione anche dalla tassa di manomorta non ho niente a ridire, l'accetto; ma non credo che oggi si possa mantenere l'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di mano morta a tutti i proventi dell'articolo 4. Nel progetto ministeriale i proventi considerati quali erano? Erano il contributo dello Stato, il contributo della provincia, il contributo del comune e l'importo delle tasse devolute al Politecnico; e siccome il Politecnico adempie una funzione dello Stato, si vede la ragione per cui su questi contributi e proventi lo Stato non abbia a percepire sia l'imposta di ricchezza mobile, che la tassa di manomorta. Ma l'Ufficio centrale ha fatto un'aggiunta: vale a dire che nel novare nell'art. 4 i proventi del Politecnico mette: « i lasciti, le donazioni e i contributi di altri enti e di privati ».

Ora questo non è ammissibile; e che? forse sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i lasciti, le donazioni a favore delle opere pie, a favore degli

ospedali, dei ricoveri di mendicizia, dei collegi di arte e di educazione? No: e vogliamo noi stabilire un nuovo e diverso principio, senza una ragione sufficiente, a favore di questo ente che andiamo a creare?

Io credo che abuserei del tempo del Senato svolgendo più largamente queste considerazioni, le quali avrebbero soddisfazione se invece della locuzione proposta dall'Ufficio centrale che dice: « saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di mano morta i proventi di cui all'art. 4 », si dicesse: « saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di mano morta i proventi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 4 ».

Io spero che messa innanzi la ragione del mio emendamento in questo modo, esso non debba incontrare presso l'Ufficio centrale e presso l'onorevole ministro, di cui io ripiglierei ora la disposizione da lui proposta, alcuna opposizione.

CERRUTI V., *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V., *relatore*. Dinanzi all'osservazione fatta da una persona così autorevole come il senatore Finali mi trovo un po' imbarazzato. Soltanto per mia istruzione vorrei chiedergli uno schiarimento. Nel progetto ministeriale figurava anche il contributo della Camera di commercio di Torino, contributo che noi abbiamo tolto perchè quella Camera di commercio non si è ancora pronunciata sulla continuazione del contributo medesimo, ma certamente appena istituito il Politecnico non dubito che quella Camera rinnoverà al nuovo Istituto il concorso pecuniario, che soleva corrispondere al Museo industriale.

Quale trattamento verrà fatto al contributo della Camera di commercio in caso di riconferma? Nel progetto ministeriale esso andava esente da tassa, ed esente da tassa resterebbe anche col testo proposto dall'Ufficio centrale per il secondo comma dell'articolo 17 (ora 16): ma la cosa sarà ancorà possibile, quando prevalessesse il concetto dell'onorevole Finali?

FINALI. Non posso ragionare intorno ad ipotesi, posso ragionare soltanto intorno al disegno di legge com'è presentato.

Le mie considerazioni non riguardano proprio un contributo del genere di quello delle Camere di commercio, che può essere consi-

derato della stessa natura di quello dei comuni e delle provincie; enti minori, ma partecipi alla natura dello Stato.

CERRUTI V., *relatore*. Allora ci si potrebbe mettere d'accordo separando il n. 5 dell'art. 4 in due parti: vale a dire per quanto concerne « i lasciti e le donazioni » de' privati l'Ufficio centrale aderisce alla proposta Finali; ma rimane ferma la disposizione proposta dall'Ufficio medesimo per quanto concerne gli ulteriori contributi degli enti, i quali enti potrebbero anche essere così del comune come la provincia, qualora aumentassero il contributo attuale.

FINALI. È difficile accomodare queste cose; come facciamo noi a dire: dividiamo il numero 5 dell'art. 4 in due, dal momento che abbiamo già votato l'art. 4, il quale comprende soltanto il numero 5?

Voci. Si potrà fare nel coordinamento.

FINALI. A me ciò non pare cosa possibile; eppoi io vorrei che non solo i lasciti ma anche i contributi privati fossero soggetti ad imposta; noi non possiamo introdurre un sistema, del quale non vi è esempio riguardo ad alcuno degli istituti di beneficenza esistenti nel Regno.

PRESIDENTE. Abbiamo la bontà di mandarmi una proposta scritta.

CERRUTI V., *relatore*. Bisognerebbe concederci un momento di tempo per poterla concretare.

PRESIDENTE. Sospenderemo allora per un momento la votazione di quest'art. 17 affinché l'Ufficio centrale e i proponenti possano formulare una nuova redazione dell'articolo e procederemo alla discussione dell'art. 18 che leggo:

Art. 18.

Gli atti e contratti che sono di competenza del Consiglio d'amministrazione, non vanno soggetti al riscontro preventivo della Corte dei conti, nè occorre per essi il parere del Consiglio di Stato.

Alla fine di ogni anno scolastico, ne' modi e termini che saranno fissati dal regolamento, verrà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti al Ministero della pubblica istruzione, il quale lo comunica, con le sue osservazioni, alla Corte de' conti.

La Corte de' conti giudica di tale conto consuntivo con giurisdizione contenziosa e in caso di richiamo o di appello, lo giudica a Sezioni riunite.

Il carico delle pensioni per il personale che abbia servito parte allo Stato e parte al Politecnico, sarà ripartito tra l'uno e l'altro in proporzione della durata de' servizi resi allo Stato e al Politecnico.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Qui, premetto, non ho occasione di richiamare all'osservanza di un principio generale di finanza, o di pubblica amministrazione; ma di richiamare bensì l'attenzione del Senato, e prima dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale, intorno a ciò che è scritto in una serie di leggi che da più di 40 anni si sono fatte in Italia, a cominciare dalle leggi del 1865, quando una parte dei servizi dei lavori pubblici passò dallo Stato alle provincie. Allora si stabilì la ragione o la proporzione nella quale le pensioni dovevano fare carico ai vari enti, Stato o provincie ai quali questi funzionari avevano prestato servizio; e fu quella dell'ammontare degli stipendi rispettivamente corrisposti.

Poi è venuta una serie di leggi, specialmente riguardanti l'istruzione pubblica, nelle quali fu costantemente stabilito, per un principio di equità così evidente che non ha bisogno di dimostrazione, che il riparto fra la provincia, il comune e lo Stato, per rispetto a servizi resi all'uno e all'altro si facesse in ragione dell'ammontare degli stipendi. Ora perchè venire questa volta, in questo disegno di legge, ad abbandonare un principio equo seguito finora, che è quello di ripartire tra i vari enti a cui fu prestato il servizio l'onere delle pensioni, in ragione dell'ammontare degli stipendi corrisposti dall'uno e dell'altro: ammontare di stipendi a cui risponde la ritenuta per le pensioni? Io mi permetto proprio di pregare l'onorevole ministro, perchè anche nel progetto ministeriale c'è scritto questa novità, non suggerita da alcun buon principio nè pratico nè legale, di vedere se potesse accettare un emendamento semplicissimo che consisterebbe in questo: invece di dire « sarà il carico delle pensioni ripartito tra l'uno e l'altro in proporzione della durata del servizio », si dica

« in proporzione dell'ammontare degli stipendi percepiti dallo Stato e dal Politecnico ».

CERRUTI V., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V., *relatore*. Mi dispiace su questo punto di non essere d'accordo coll'onorevole senatore Finali...

FINALI. Perchè?

CERRUTI V., *relatore*. Dirò subito il perchè. La disposizione che figura tanto nel disegno di legge ministeriale quanto nel disegno dell'Ufficio centrale, circa il carico delle pensioni, è stata pensatamente messa nella forma criticata dall'onor. Finali. È un altro modo con cui lo Stato viene in aiuto del Politecnico indirettamente, oltrechè con la concessione delle tasse. Vale a dire, si è adottato per criterio nella ripartizione delle pensioni fra Stato e Politecnico il tempo e non la somma degli stipendi, perchè ora che il Politecnico andrà a funzionare, dal momento che siamo entrati nel concetto della fusione e non della soppressione, il Politecnico si troverà ad avere un personale che ha già prestato lunghi servizi allo Stato, e passa nel Politecnico col massimo degli stipendi. Quindi, in caso di liquidazione delle pensioni, il carico che verrebbe addossato al Politecnico sarebbe nei primi anni assai ragguardevole; mentre se la liquidazione verrà fatta in proporzione della durata del servizio presso lo Stato e il Politecnico, naturalmente l'onere gravante nei primi anni sul Politecnico per le pensioni riuscirà di molto ridotto. Eppure, malgrado questa riduzione (con un calcolo un po' laborioso, del resto semplice nel suo concetto) risulta che il Politecnico dovrà accantonare 30,000 lire all'anno per far fronte al carico delle pensioni; se invece dovesse adottarsi il criterio caldeggiato dal senatore Finali, per alte considerazioni, delle quali io apprezzo grandemente l'importanza, credo che questo onere sarebbe assai maggiore; non ne posso dire ora la cifra esatta, perchè bisognerebbe rifare dei calcoli piuttosto prolissi, dei quali non si può, per la complessività, divinare il risultato preciso così su due piedi, ma certamente sarebbe un onere assai maggiore di 40,000 lire.

Due giorni or sono, quando si è cominciata la discussione di questo progetto di legge, l'onorevole Volterra ha detto: badate, voi create un

Politecnico, ma i mezzi che gli date sono troppo esigui rispetto al fine grande da raggiungere.

Togliendo dai cespiti che avrà il Politecnico, quel di più che si richiede per far fronte all'onere delle pensioni, col criterio dell'onore. Finali certamente il Politecnico, massime nei primi anni, si troverà in condizioni assai gravi. Lo capisco, sarà una novità rispetto alle consuetudini seguite finora, ma è un modo per rendere attuabile il Politecnico.

Ragioni quindi di ordine finanziario nell'interesse del Politecnico mi fanno insistere, e come anche l'Ufficio centrale, perchè questo comma sia conservato tal quale, pur rendendo omaggio alle alte considerazioni svolte dall'onorevole senatore Finali.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Mi dispiace di non essere in questo fortunato, cioè ad ottenere l'assenso dell'Ufficio centrale; ma le ragioni messe innanzi dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, mi pare che siano ragioni di tornaconto, nelle quali esulano interamente le ragioni del principio.

Io mi sono sforzato di dire in poche parole che la ragione logica, la ragione dell'equità vuole che il riparto di questi oneri sia in ragione dell'ammontare degli stipendi, anche per la correlativa ragione che le ritenute in conto pensioni seguono l'ammontare degli stipendi. Ma le ragioni che vi ha detto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, le potevano dire tutti gli enti, ai quali passarono le amministrazioni degli istituti, lo poteva dire lo Stato, quando son venuti parecchi istituti scolastici, o provinciali o comunali a sollecitarlo. Ma nessuno si è mai sognato di impugnare l'applicazione di una regola la quale si impone per l'evidente sua equità.

La ragione che ha addotto l'onorevole relatore è questa sola: che nei primi anni il Politecnico avrà un onere maggiore per le pensioni. Ma se noi dobbiamo fare le leggi raccomandandole a questi argomenti, non so più con qual criterio direttivo le esamineremo.

Se volete, io consento più facilmente ad accrescere il contributo dello Stato che a fare un'offesa ad un principio che è scritto in tutte le leggi dello Stato, e non vedo la ragione di abbandonarlo ora.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Finali di formulare per iscritto la sua proposta,

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Come parevami giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Finali in riguardo della ricchezza mobile all'art. 16, parmi non egualmente attendibile la di lui proposta in opposizione a quella fatta dall'Ufficio centrale, mentre, in questo caso, ritengo doversi accettare che la pensione sia appunto da liquidarsi come viene stabilito in questo secondo comma dell'art. 17.

Certo l'autorità del senatore Finali è tale, che io debbo e sento di poterlo considerare come mio maestro e donno; ma penso che in tale questione non sia esatta la sua interpretazione per le altre applicazioni della legge.

E crederei precisamente di non ingannarmi che vi sieno parecchie convenzioni d'assegno delle pensioni in proporzione del servizio prestato in diversi uffici, tenendone conto nella liquidazione per l'ultimo ufficio.

CERRUTI V., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI V., *relatore*. Sono dispiacentissimo di dover insistere nel proporre che sia tenuto fermo il testo dell'Ufficio centrale e tanto più sono dispiacente in quanto si tratta di andare contro l'opinione tanto autorevole di un uomo al quale io debbo grande deferenza.

Ma l'onorevole senatore Finali dice: Voi avete seguito un criterio di tornaconto. Sì, ma non di tornaconto basso; imperocchè qual cosa noi volevamo ottenere? Volevamo ottenere che si fondasse il Politecnico e che esso avesse mezzi adeguati per poter vivere.

Ci siamo un po', come si suol dire, arrampicati sui vetri, ed abbiamo cercato di raccogliere da varie fonti i mezzi per far vivere questa nobile istituzione.

Se avessimo potuto ottenere dal Governo che invece di consolidare il suo concorso nella somma di trecento e tante mila lire, quanto è il contributo che dà già attualmente per stipendi, dotazioni, ecc.; se avessimo ottenuto, dico, almeno un cinquantamila lire in più, certamente l'Ufficio centrale avrebbe adottato per le pensioni un testo conforme a quello caldeggiato dall'onorevole Finali. Ma non so adesso

se il nuovo ministro del tesoro vorrà essere più generoso del suo predecessore.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Molto difficile!!

CERRUTI V., *relatore*. Se egli ci dicesse: va bene, mi impegno di far dare all'Istituto cinquantamila lire di più, ci potremmo mettere d'accordo coll'onor. Finali ed adottare il testo che egli propone.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Mi permetto di aggiungere una sola considerazione a quelle fatte dal nostro collega Finali.

La verità è che sempre nel nostro diritto di pensione fu calcolata la pensione, dovuta alla fine di una carriera, in proporzione dei servizi resi, in diversi uffici, dal pensionando; dunque quando si dice « per la durata del servizio » non si dice cosa perfettamente esatta. In principio le ritenute sono minori, perchè minori sono gli stipendi, e il pubblico funzionario non presta ancora quei servizi che presterà più tardi verso la fine della sua carriera; ed il diritto di pensione si è sempre valutato in proporzione degli stipendi che furono percepiti dal funzionario e delle diverse opere prestate sotto le diverse amministrazioni.

Non ho certamente bisogno di portare la mia parola in sostegno delle teorie, riconosciute legislativamente dallo Stato italiano, ed illustrate oggi autorevolmente dal senatore Finali, ma io voglio rivolgere un'altra considerazione all'Ufficio centrale.

Se voi lasciate la *durata* del servizio a base del riparto delle quote di pensione, può avvenire questo caso, che un professore di Politecnico insegni in quell'Istituto per 15 o 20 anni come incaricato o come assistente; passando poi in un ufficio governativo con promozione di stipendio e di grado, la sua pensione sarà valutata in ragione dell'ultimo stipendio percepito. Allora si dovrà tornare sotto l'antico regime, proporzionando la pensione alla durata del servizio o allo stipendio percepito e alle ritenute lasciate? Mantenendo a base del riparto della pensione la durata del servizio, potrebbe accadere che, avendo avuto per 15 o 20 anni un funzionario nel vostro Politecnico a stipendio inferiore, quando passa ad un altro Istituto governativo con stipendio su-

periore, voi dovrete pagare una quota di pensione maggiore di quella che non paghereste col principio sempre sancito dalla legge. Ecco perchè io credo che nell'inizio sarà verissimo che ne verrà qualche danno al Politecnico, ma in prosieguo di tempo, quando i funzionari del Politecnico passeranno ad altri Istituti, col criterio del riparto del carico della pensione in proporzione degli stipendi percepiti dalle varie amministrazioni - criterio adottato sempre dalle nostre leggi - il Politecnico ci guadagnerà.

In vista di questo risultato che, se per il momento può presentare un vantaggio, per l'avvenire può produrre un danno, sono d'avviso che non si debba derogare dal principio comune, sancito in tutte le leggi sulle pensioni, e che per il vantaggio momentaneo non si sacrifichi l'avvenire del carico delle pensioni per gli insegnanti del Politecnico.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Anzitutto debbo togliere all'onor. relatore l'illusione - se pur egli l'abbia avuta - che possa il presente ministro del tesoro consentire ad una dotazione maggiore, per il Politecnico di Torino. (*ilarità*).

BLASERNA. Fu una semplice illusione, un modo di dire.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Ritengo anche io che sia stato un semplice modo di dire, e perciò passo oltre.

La questione in fondo è questa. Effettivamente, quando fu redatto il disegno di legge dal precedente Ministero, s'intese dare al Politecnico un ulteriore beneficio finanziario, in maniera implicita, calcolando cioè le pensioni nel modo che abbiamo inteso.

D'altro canto le ossercazioni del senatore Finali sono esatissime: per continua e coerente massima legislativa le pensioni sono state sempre calcolate - quando concorrono diversi coefficienti - sull'entità degli stipendi anzichè sulla durata.

Non nascondo che l'eccezione rappresenterebbe oggi una novità pericolosa. Nella ristretta cerchia quindi del mio ufficio di ministro del tesoro, dovrei aderire senz'altro alle conclusioni del senatore Finali. Però non posso fare a meno di rappresentare al Senato che effettivamente,

nell'intento di favorire il Politecnico, il mio predecessore aderì all'eccezione.

Dato ciò, non potrei che rimettermi alla sapienza del Senato.

Qui sono in campo due tendenze: da un canto un equo favore al Politecnico, che si verrebbe ad armare di nuovi mezzi; dall'altro il principio generale, che dovrebbe esser tenuto fermo, come ha detto il senatore Finali. Il Senato nella sua saviezza deciderà.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Il carico delle pensioni per il personale che abbia servito in parte allo Stato e in parte al Politecnico sarà ripartito fra l'uno e l'altro in proporzione dell'ammontare degli stipendi percipiti dallo Stato e dal Politecnico...

CERRUTI V., *relatore*. Io pregherei il Senato di lasciare un po' di tempo all'Ufficio centrale per combinare una formula dell'articolo nella quale si tenga conto delle obiezioni dei senatori Finali e Roux.

PRESIDENTE. Sta bene; l'art. 18 è sospeso.

Ora do lettura della nuova formula proposta dall'Ufficio centrale per il secondo comma dell'art. 17; essa è così concepita: « Saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'art. 4, ad eccezione dei lasciti e delle donazioni dei privati. Mi pare che questa formula corrisponda al concetto del senatore Finali.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Io ringrazio chi ha studiata questa formula conciliativa, però mi permetto di osservare che per render completa l'eccezione bisognerebbe dire: « lasciti, donazioni e contributi di privati ».

CERRUTI V., *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Allora dopo la proposta fatta in cui tutti sono concordi, l'art. 17, rimasto in sospeso suonerebbe così:

Art. 17.

Rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e contratti dell'amministrazione del Regio Politecnico sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti dell'amministrazione dello Stato.

Saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di mano-morta i proventi di cui all'art. 4 ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi di privati.

Chi intende di approvare questo art. 17 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 19 di cui do lettura:

Art. 19.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio di Stato, saranno dati tutti i provvedimenti occorrenti per la esecuzione della presente legge e stabilito il piano organico del personale.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Il progetto di legge ministeriale proponeva l'art. 19, col quale dava facoltà al ministro della pubblica istruzione e a quello di agricoltura, industria e commercio di mettere in disponibilità i professori della scuola di applicazione e del museo industriale. Ora questa disposizione era evidentemente contraria non solo allo spirito di umanità verso i professori che avevano servito la scuola di applicazione o il Museo industriale per tanti anni, ma eziandio contraria alla legge Casati.

L'art. 105 di questa legge dice infatti: le qualità di professore ordinario e di dottore aggregato conferite in una Università, a norme della legge sono a vita, e coloro che ne sono investiti non possono essere, salvo i casi di cui all'art. 106, nè sospesi, nè rimossi, nè come che sia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi se non per le cause e con le forme infrascritte.

Ora l'art. 106 tratta di cause molto diverse da quella della fusione di due istituti. Ora a me pare che un articolo come questo (che veniva a violare così apertamente i diritti dei nostri professori ordinari), non poteva uscire che dalla testa della nostra Minerva.

Io comprendo benissimo quale era lo scopo di quest'articolo. Ho già accennato alle difficoltà alle quali si è trovato di fronte l'Ufficio centrale per riedificare il Politecnico sopra la scuola di applicazione e il museo industriale. Si trat-

tava di fare un Politecnico cercando di tenere conto delle condizioni locali, si trattava adunque di edificare non un nuovo edificio, ma di ridurre ed unire due edifici già cadenti; mentre con questo articolo si buttavano giù i muri maestri. Abbiamo degli articoli fondamentali di legge di cui, anche per il personale, bisogna tenere conto: tanto è vero che l'Ufficio centrale, non per queste ragioni, ma per altre di convenienza, ha detto: è una disposizione draconiana quella di mettere il personale in disponibilità e mandarlo in parte a casa e servirsi di quello che resta come meglio pare.

CERRUTI, *relatore*. Nella relazione l'ho detto.

VERONESE. Sì, è vero, l'Ufficio centrale ha fatto quest'osservazione; però l'Ufficio centrale sostiene un'altra tesi e propone un altro articolo 19 in sostituzione di quello ministeriale.

L'Ufficio centrale dice: « con regolamento da approvarsi con decreto Reale sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione saranno dati tutti i provvedimenti occorrenti all'esecuzione della presente legge e stabilito il piano organico del personale ».

E l'art. 10 dice: « Salvo le disposizioni speciali della presente legge, si intendono estese al Politecnico di Torino le leggi attuali sulla istruzione superiore ». Badiamo bene che anche la legge Casati è subordinata quindi alle disposizioni di questa legge.

Bisogna quindi che la legge sia molto chiara rispetto al personale. La relazione dell'Ufficio centrale vuole rispettati i diritti acquisiti, ma su ciò è chiaro l'articolo da esso proposto? Corrisponde esso ai concetti esposti dal relatore? Dicendo che con regolamento da approvarsi si farà il piano organico del personale, non è mica detto che siano salvaguardati i diritti acquisiti dai professori, come certo è nell'intendimento dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale dice: noi teniamo il personale, ma intendiamo che gli insegnamenti siano accoppiati diversamente. Questo credo che sia una questione giuridica nella quale non mi permetto di entrare e di sollevare io quando gli interessati tacciono. Credo che ad un professore nominato per una data materia non se ne possa fargli insegnare un'altra senza il suo consenso. Secondo l'art. 73 della legge Casati citato nella relazione, il professore può fare dei corsi liberi in ogni materia nella propria Fa-

coltà, ma questo dipende da lui, e la Facoltà non può obbligarlo a farlo.

Insomma (e qui ci sono dei giuristi) a me pare che l'articolo così come è redatto lasci qualche dubbio. Infatti col regolamento si farà il piano organico del personale, e il piano organico del personale potrà essere mutato secondo questa legge quando si vorrà, e poichè le disposizioni della legge Casati, secondo l'art. 10 non sono estese al Politecnico se non in quanto non siano contrarie alle disposizioni speciali di questa legge, così è lecito chiedere se i diritti dei professori secondo le leggi vigenti saranno rispettati.

Pregherai l'Ufficio centrale, se crede, di aggiungere qualche cosa a questo articolo, perchè questi diritti siano rispettati, come esso pure vuole, in modo che non nasca in avvenire dubbio; basterebbe aggiungere all'articolo 19 « salvi i diritti acquisiti degli insegnanti ».

CERRUTI V., *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V., *relatore*. Pregherai l'onor. Veronese di considerare che la legge contiene due parti.

Vi è la parte permanente che deve regolare la vita del Politecnico nelle sue condizioni normali, ed allora si capisce la ragione dell'art. 18. Naturalmente nelle condizioni normali il Politecnico avrà un certo determinato organico del personale; questo non significa però che sarà l'organico materialmente in vigore nei primi anni della sua vita, nel periodo transitorio. Poi ci sono due articoli d'indole transitoria che regolano il passaggio del Politecnico dalle condizioni attuali a quelle che saranno poi le norme nel futuro.

Intanto esaminiamo un po' bene la parte, diciamo così, permanente. In questa parte è assicurato che i professori del Politecnico avranno gli stessi privilegi, gli stessi stipendi dei professori universitari; su questo non ci può essere dubbio, e sono estesi a loro favore le disposizioni della legge 13 novembre 1859.

Veniamo ai professori attuali. Anche a questi è fatta, per così dire, una posizione di favore.

L'onor. Veronese ha criticato tanto l'art. 19 del disegno ministeriale, che ora non figura più nel nostro disegno di legge e ne ha accusato acerbamente il Ministero dell'istruzione

pubblica. Ma gli debbo dichiarare che il Ministero dell'istruzione pubblica non ha avuto alcuna colpa. Per la conoscenza che ho della storia di questo disegno di legge posso dargliene formale assicurazione. Il senatore Veronese deve anche riflettere che il disegno ministeriale contemplava uno stato di cose diverso da quello che è poi venuto fuori. Quel disegno considerava il caso della soppressione della Scuola degli ingegneri e del Museo; concessa la soppressione, si cadeva sotto l'impero della legge del '63 relativa ai collocamenti in disponibilità del personale, causati da soppressione di uffici o da riduzione di ruoli organici. Sarà stato un articolo draconiano l'art. 19 del disegno ministeriale (per questo l'Ufficio centrale pensò di abolirlo), ma per abolirlo si dovette modificare sostanzialmente l'art. 1 della legge, sostituendo al concetto della soppressione quello della fusione.

Adottato il concetto della fusione, che cosa ne deriva? Che il personale attualmente in ufficio rimane tutto al suo posto; ma di ciò riparleremo in occasione dell'art. 20, per spiegare una disposizione transitoria relativa al personale insegnante. E non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare non facendo il prof. Veronese proposta concreta...

VERONESE. Relativamente ai nuovi professori osservo che questo articolo 19 dà adito ai Consigli di amministrazione e didattico di fare la proposta di un nuovo regolamento, e quando si fa un piano organico del personale, si possono anche introdurre dei mutamenti, non tenendo conto dei diritti acquisiti, i quali dovrebbero essere garantiti dalla legge Casati.

CERRUTI V., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI V., *relatore*. — Prego il senatore Veronese di osservare che attualmente tutte le Scuole degl'ingegneri del Regno hanno un organico che può mutare col tempo, ma col mutare del ruolo organico rimane salva la condizione giuridica dei professori: i diritti che questi hanno restano gli stessi. Potrei citare l'esempio della Scuola degl'ingegneri di Roma. Non mi ricordo più quante volte ne fu mutato il piano organico. Anche il mio amico e vicino senatore Blaserna quante mai volte ha fatto modificare l'organico dell'Istituto che egli di-

rige; ma i diritti delle singole persone rimasero sempre illesi.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Io in verità non divido gli entusiasmi dei colleghi, che hanno parlato nei giorni precedenti, per questa legge; e mi duole che doveri di ufficio mi abbiano impedito di essere presente nelle sedute scorse, perchè avrei voluto esporre al Senato i miei timori.

Fra questi ve ne è uno che certo espose ieri anche il collega Veronese, e al quale egli intendeva di rimediare con la sua proposta; poichè nel resoconto sommario di ieri leggo che egli fece la proposta di modificare l'art. 2 dicendo che il Politecnico avrebbe potuto valersi dei corsi di matematica pura dati nella Facoltà di scienze, quando essi corrispondano ai fini del Politecnico stesso.

Se quest'articolo ci fosse stato io avrei visto scomparire il più grave dei miei timori, perchè credo che da questo distacco della Facoltà di scienze dal Politecnico ne debba venire un danno e all'insegnamento scientifico e a quello tecnico; temo cioè che l'insegnamento scientifico per futuri ingegneri abbia a venire soverchiamente abbassato con danno poi anche degli insegnamenti puramente tecnici.

Mi resta ora questo dubbio: con lo stabilire che tutti gli insegnamenti si debbano dare nel Politecnico, tanto quelli propedeutici di matematica pura, quanto quelli puramente tecnici, i giovani che abbiano fatto un primo biennio nelle Università, potranno essere ammessi al terzo anno del Politecnico?

Non vorrei che, fatto il regolamento, il Politecnico di Torino avesse a chiudere le sue porte a tutti gli studenti che vengono dalle altre Università italiane, e che questi giovani fossero costretti ad andare tutti fin dal principio al Politecnico di Torino, o a quello di Milano, o a quello di Roma quando sarà istituito, e così vuotarsi completamente le Facoltà matematiche del Regno, costringendo spesso con questo anche i giovani e le loro famiglie a disagi non pochi.

L'onorevole relatore ieri, rispondendo al collega Veronese, ha detto che intendeva che quanto egli richiedeva fosse cosa di regolamento: mi pare allora che si potrebbe dir qui una parola che accennasse come nel regola-

mento saranno stabilite le norme pel passaggio dalle Università al Politecnico e viceversa. Così sarebbe ammesso il principio che gli studi puramente scientifici si possono fare anche nelle Università.

L'Università di Torino farà quello che vorrà, ma le altre Università debbono pure essere tutelate. Una semplice dichiarazione del relatore mi contenterebbe poco: io vorrei che vi fosse una disposizione speciale in quest'articolo che stabilisse quel principio. Dove si dice che « con regolamento saranno dati i provvedimenti occorrenti per la esecuzione della presente legge è stabilito il piano organico del personale », desidererei che fosse aggiunto un comma che dicesse: « nello stesso regolamento saranno stabilite le norme pel passaggio dalle Facoltà di scienze universitarie al Politecnico o viceversa, con corsi abbreviati ». Chiedo all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale se acconsentirebbero a questa aggiunta.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. A me pare che il dubbio sollevato dall'onor. Dini non abbia ragione di essere. Come è detto nell'articolo 10, ultimo alinea, nel silenzio della legge tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti sono estese anche al Politecnico; fra queste disposizioni vi è il diritto di passaggio dal secondo biennio delle Facoltà di scienze alle Scuole di applicazione. L'Istituto nuovo, per quanto autonomo, non cessa di essere istituto di Stato a cui si applicano tutte le norme degli istituti di Stato, quindi non vi può essere ombra di dubbio che non solo gli alunni che escono dal primo biennio dalla scuola di scienze, ma anche tutti quelli che escono dall'Accademia militare, dalla Scuola di applicazione d'artiglieria o genio, potranno far passaggio al Politecnico con le norme comuni. Il richiamare espressamente quella disposizione soltanto, potrebbe poi far nascere dei dubbi sulla estensione di altre disposizioni legislative e regolamentari. Il Politecnico è un istituto di Stato che dà diplomi di Stato come tutte le altre scuole di applicazione, e ad esso si dovranno applicare tutte le norme legislative e regolamentari che non sono da questa legge espressamente escluse.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Se effettivamente le cose fossero così chiare come ha detto l'onorevole ministro, tanto io che l'onorevole Dini accetteremmo le sue dichiarazioni; ma il fatto è che anche l'articolo 10 lascia il dubbio se effettivamente queste disposizioni di cui parla l'onorevole ministro attualmente, saranno anche in vigore dopo l'approvazione di questa legge. Perchè l'art. 10 dice così: « salve le disposizioni speciali della presente legge e secondo le norme del regolamento ecc. ».

Dunque quando si tratta di applicare un articolo di legge o di regolamento bisognerà vedere se le disposizioni di questa legge, con le norme del regolamento che sarà fatto, siano o no in contraddizione. Se sono in contraddizione valgono le disposizioni della legge sul Politecnico, e secondo le norme del regolamento.

Dunque credo che non sia così chiaro che i giovani del primo biennio della Facoltà di scienze potranno senza altro essere iscritti al Politecnico di Torino. Il Politecnico può dire: in base alla mia legge e al mio regolamento mi oppongo alla iscrizione di un giovane che provenga dalle Facoltà di scienze e non abbia i requisiti che io desidero.

Se l'onorevole ministro mi persuade che effettivamente le leggi attuali e i regolamenti sono salvi anche con l'art. 10 io aderirò volentieri; altrimenti continuerò a credere che queste cose debbano essere chiarite in questa legge e quindi dovrò associarmi alla proposta del senatore Dini.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. La preoccupazione del senatore Veronese è fondata sulle parole dell'art. 10 « salve le disposizioni speciali della presente legge e secondo le norme del regolamento ».

Egli cioè interpreta le parole « secondo le norme del regolamento » nel senso che nel regolamento si possa diminuire forza alle disposizioni della legge. Ora evidentemente non ne è questo il significato.

Le norme del regolamento non potranno che stabilire il modo come le disposizioni speciali

della presente legge si applicheranno al Politecnico.

Le preoccupazioni, in sè giuste, dei senatori Dini e Veronese non hanno ragione d'essere, ripeto, di fronte al testo della legge; mentre lo scrivere esplicitamente in un articolo di questa legge l'estensione di una particolare disposizione legislativa può essere pericoloso per la ragione che ho accennata.

DINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI. Mi dispiace di non potermi dichiarare tranquillo in seguito alle spiegazioni dell'onorevole ministro. L'art. 10 dice « Salve le disposizioni speciali della presente legge, ecc. ». Nel primo comma non si parla che di funzioni accademiche didattiche e disciplinari, e nel secondo comma si parla soltanto in genere delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, cioè di disposizioni d'ordine generale. Quella che io chiedo invece è una disposizione speciale.

I giovani del primo biennio delle varie Facoltà di scienze sono stati finora ammessi ai Politecnici, e non si deve con un tratto di penna o con un articolo che non si capisce, togliere un diritto ai giovani di tutte le Università italiane. Così si vuotano tutte le Facoltà di scienze, si abbassa, ripeto, l'insegnamento della matematica pura, e si fa il danno della scienza che poi si ripercuoterà anche sulla istruzione tecnica superiore che ha bisogno di un solido fondamento di cultura scientifica dato con larghe vedute.

Diciamo dunque chiaramente che i giovani restano liberi di seguire in qualunque Università i corsi di matematica pura, e saranno poi ammessi al Politecnico di Torino sia che vengano da Pisa o da Bologna, o da Pavia, o da Padova, insomma da qualunque Facoltà di scienze italiana come si è fatto finora. Non vedo perchè non si debba stabilire nella legge il principio che questo diritto è conservato.

CERRUTI V., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI V., *relatore*. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, io come relatore dell'Ufficio centrale non avrei altro da dire, perchè non potrei aggiungere nulla alle ragioni di ordine giuridico addotte dall'onorevole ministro.

All'onor. senatore Dini non porterò che un argomento di fatto. Poichè la legge concede al Politecnico le tasse, l'amministrazione del Politecnico è interessata ad accogliere i giovani che vi affluiranno dalle varie Facoltà di scienze del Regno.

Non so donde sorga il timore espresso dall'onor. Dini; l'amministrazione del Politecnico da un lato non ha alcun interesse ad escludere i giovani che vi si vogliono iscrivere, dall'altro non lo potrebbe fare per forza di leggi e di regolamenti. La preoccupazione del senatore Dini avrebbe ragione di manifestarsi, qualora essa potesse raggiungere l'effetto di impedire la formazione del Politecnico, perchè coll'opporvi ad aggregare al Politecnico anche gli studi propedeutici del primo biennio delle Facoltà di scienze, in sostanza egli mira a mandare all'aria la istituzione del Politecnico.

Io invece insisto nella tesi: se il Politecnico si vuole, deve essere completo con tutti i cinque anni di studio, e non si può accettare nessuna combinazione ibrida tra Facoltà e Politecnico. Si possono ammettere, come è stato detto anche nella relazione premessa al disegno di legge, degli accomodamenti fra il Politecnico e la Facoltà di scienze, relativamente alla sede materiale dove si terranno i corsi ed alla scelta degli insegnanti, ma il Politecnico deve avere i suoi cinque anni completi.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENTE. Stando alle disposizioni del Regolamento, il quale dice che non si può parlare più di due volte sullo stesso argomento, io non potrei concedere la parola all'onorevole Dini. Tuttavia, se egli crede, potrebbe formulare la sua proposta e io mi farò in dovere di porla ai voti.

Del resto mi rimetto al Senato.

DINI. La mia proposta è questa: « In questo regolamento saranno stabilite anche le norme pel passaggio dalla Facoltà di scienze al Politecnico e viceversa, con abbreviazione di corsi ».

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. È utile che io dichiarassi espressamente che, se non accetto l'emendamento dell'onorevole Dini, è perchè lo ritengo superfluo, e non

credo che vi possa essere dubbio sul principio che egli sostiene.

SIACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIACCI. Io dubito di quello che ha testè asserito l'onorevole ministro, cioè credo che col nuovo ordinamento di questo Politecnico possa essere precluso il passaggio ad esso dei giovani che avranno fatto il primo biennio in Università diverse da quella di Torino. Ricordo che il senatore D'Ovidio nella discussione di ieri ha letto un ordine del giorno votato dalla Facoltà di scienze di Torino con cui essa dichiara di essere pronta a variare il regolamento della Facoltà stessa per parecchie materie del primo biennio, ed in particolar modo della meccanica razionale, la quale dal terzo anno passerebbe al secondo. Ora, se nelle altre Università non si adotta la stessa innovazione di far passare la meccanica razionale al secondo anno, io domando, come farà un giovane il quale esce da una di queste altre Università, per esempio dal primo biennio dell'Università di Roma, come farà ad essere ammesso al Politecnico di Torino? Si presenterebbe al terzo anno del Politecnico senza conoscere la meccanica razionale, che, come tutti sanno, è il fondamento di tutte le scienze applicate che si insegnano nel Politecnico dal terzo anno in poi. Dunque questa difficoltà esiste realmente. Un giovane il quale non esca dall'Università di Torino ed abbia fatto il primo biennio in un'altra Università non potrà assolutamente essere ammesso in quei corsi perchè gli mancherà, se vuole andare al terzo anno, la meccanica razionale che non ha fatto dalla Università, da cui esce.

Però questa non è questione nuova; vi è già un altro Politecnico in Italia che si trova nelle condizioni in cui si troverà il Politecnico di Torino, ed è il Politecnico di Milano. Anche là la meccanica razionale si insegna nel secondo anno. Ebbene, i giovani che vogliono andare là debbono rassegnarsi a perdere un anno, se hanno fatto il primo biennio in una Università. E se non vogliono fare questo sacrificio, vanno in un'altra scuola di applicazione, a Napoli, a Roma o in qualche altro sito. Dunque non è una difficoltà nè grande nè nuova quella che presenta l'onor. Dini. Se i giovani che escono da Università diverse da quella di Torino non

potranno essere ammessi al Politecnico di Torino, potranno sempre essere ammessi in altre scuole d'applicazione.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Io ho domandato la parola per chiarire una cosa. Se l'Ufficio centrale ed anche il ministro intendono che sia estesa senz'altro la legge Casati alle scuole di applicazione, c'è l'art. 132, il quale stabilisce che gli studenti hanno la libertà nella scelta degli esami e dei corsi. Allora, in base a questo articolo, possono essere senz'altro ammessi al Politecnico i giovani provenienti dal primo biennio delle Facoltà di scienze in virtù dell'art. 53 della legge Casati. E qualunque cosa si dica io ritengo che nessuna legge abbia abrogato questa facoltà degli studenti, anche nelle scuole d'applicazione, regolate, come osservai ieri, da decreti e regolamenti in aperta contraddizione colla legge Casati. Ad ogni modo io mi associo all'ordine del giorno dell'onor. Dini.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Dopo le dichiarazioni così esplicite dell'onor. ministro e dell'Ufficio centrale, ho pensato di convertire nel seguente ordine del giorno la mia proposta:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro e dell'Ufficio centrale che nel regolamento saranno stabilite le norme per il passaggio dei giovani dalle Facoltà di scienze al Politecnico di Torino, e viceversa; e passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno dell'onor. Dini è appoggiato, ben inteso che s'intendono ritirate le proposte concordate tra l'onorevole Dini e l'onorevole Veronese.

Chi appoggia quest'ordine del giorno, è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Prima di quest'ordine del giorno, pongo ai voti l'art. 19, che rileggo:

Art. 19.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio di Stato, sa-

ranno dati tutti i provvedimenti occorrenti per la esecuzione della presente legge e stabilito il piano organico del personale.

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora viene l'ordine del giorno concordato tra gli onorevoli Dini, Veronese, l'Ufficio centrale e il ministro, del quale do lettura:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro e dell'Ufficio centrale, che nel regolamento saranno stabilite le norme per il passaggio dei giovani dalle Facoltà di scienze al Politecnico e viceversa, e passa all'ordine del giorno ».

Chi approva quest'ordine del giorno, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora debbo dar lettura dell'emendamento concordato fra l'Ufficio centrale e il ministro relativamente all'art. 18 che era rimasto sospeso, che è del tenore seguente:

« Il carico delle pensioni per il personale che per la fusione di cui all'articolo 1 passerà al Politecnico, sarà ripartito fra l'uno e l'altro in proporzione della durata dei servizi resi allo Stato e al Politecnico.

« In ogni altro caso il carico delle pensioni sarà ripartito in proporzione degli stipendi pagati dallo Stato e dal Politecnico ».

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. La prima parte di questo articolo, del quale son grato all'Ufficio centrale, a rigore, starebbe forse meglio tra le disposizioni transitorie; ma per spirito di concordia acconsento nella proposta com'è formulata dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora vuol dire che ella ritira la sua proposta e per amore di concordia si associa alla proposta dell'Ufficio centrale.

Quindi pongo ai voti l'articolo 18 così concordato.

Chi intende di approvarlo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'art. 19 è stato già approvato. Ora passiamo alle *Disposizioni transitorie*:

Art. 20.

Gli insegnamenti che ora esistono nella Scuola degli ingegneri e nel Museo industriale, all'atto della fusione de' due Istituti saranno coordinati, ripartendo tra i professori in carica i quali insegnano discipline affini, la materia de' corsi rispettivi in guisa da togliere duplicazioni e sovrapposizioni.

Con lo stesso criterio si procederà nella ripartizione de' Gabinetti e laboratori scientifici e tecnici e del relativo materiale, nonché nella designazione di quelli fra gli insegnanti ai quali spetterà la direzione delle esperienze e delle analisi in servizio de' privati e delle pubbliche amministrazioni.

Il personale non insegnante, che per la fusione de' due Istituti risultasse superfluo ai bisogni del Politecnico e non avesse anzianità sufficiente per il collocamento a riposo, sarà nominato a posti equivalenti presso il Ministero, dal quale dipende.

CERRUTI V., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V., *relatore*. D'accordo col ministro, l'Ufficio centrale rinuncia all'ultimo comma dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Resta dunque l'articolo 20, così come è, meno l'ultimo comma.

Chi intende di approvare questo articolo così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

Nell'anno scolastico immediatamente successivo alla pubblicazione della presente legge le funzioni di direttore del Politecnico e di presidente del Consiglio di amministrazione saranno adempiute da un commissario Regio.

Egli provvederà, d'accordo col Consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio didattico, alla esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente ed alle proposte per il Regolamento e per il piano organico del personale, di cui all'art. 19.

ROUX. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX. All'ultimo articolo mi rincresce di domandare all'Ufficio centrale la breve mutazione di una frase. Qui è detto: « le funzioni

del Politecnico e del Consiglio d'amministrazione saranno adempiute da un commissario Regio». Veramente questa frase di commissario Regio messa così indeterminatamente crea una carica nuova, perchè non può paragonarsi ai commissari Regi istituiti dalla legge comunale e provinciale, sotto i quali si sciogliono anche tutti gli altri corpi consulenti, mentre qui invece i corpi consulenti, cioè i Consigli didattico e amministrativo, restano in funzione. Solamente qui c'è un commissario con la funzione di direttore di Politecnico e di presidente di Consiglio d'amministrazione. Ora io pregherei l'Ufficio centrale di voler accettare una modesta correzione che consiste nel dire: « le funzioni di direttore di Politecnico e di presidente del Consiglio d'amministrazione saranno affidate ad un unico commissario nominato con decreto Reale su proposta dei ministri d'istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio ». Quel commissario Regio che non si sapeva che cosa era, chi era e da chi era nominato è molto meglio che sia definito con precisione; perciò si disponga che esso venga nominato, per l'autorità che deve avere specialmente nei primordi di questo Istituto, dai due Ministeri, i quali fino ad oggi hanno avuto la sorveglianza e la tutela sopra il Museo industriale e sopra la scuola d'applicazione degli ingegneri, che con questa legge vengono a unificarsi nel solo unico Istituto.

CERRUTI V., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V., *relatore*. L'Ufficio centrale accoglie di buon grado la correzione proposta dall'onor. Roux all'art. 21.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro l'accetta?

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti questo articolo così modificato...

MOSSO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MOSSO. In quest'ultimo articolo si vede ancora una traccia che ricorda il concetto primitivo al quale fu informato tutto il progetto di legge, che cioè il Consiglio di amministrazione avesse una prevalenza anche nella parte scientifica e didattica. Abbiamo visto infatti che esso nominava gli incaricati e gli assistenti passando

sopra il Consiglio dei professori. Ora qui c'è un ultimo ricordo di questo concetto che a me non pare molto scientifico e che certo non risponde più a tutto il sistema della legge come fu formulata. Ancora in principio della seduta si è riconosciuta la necessità di dare maggiore influenza al Consiglio dei professori.

In quest'ultimo articolo veniamo a distruggere ciò che si è fatto. Quando si tratterà di dare vita a questo grande istituto e di stabilire come debba farsi la fusione tra i due istituti, quale sia l'indirizzo da darsi al Politecnico, come si debbano fare i laboratori, come debba essere scelto il personale, come debbano essere istituiti gli esercizi pratici, tutto ciò insomma di cui si tratterà nel primo anno, è essenzialmente una questione didattica e scientifica, perciò io pregnerai l'onorevole ministro e la Commissione centrale di levare da quest'ultimo articolo una espressione che lascia supporre un contrasto, un disaccordo tra il Consiglio d'amministrazione e il Consiglio didattico. Invece di dire: « che il commissario Regio provvederà d'accordo col Consiglio d'amministrazione e sentito il Consiglio didattico », propongo si dica semplice mente: « provvederà d'accordo col Consiglio d'amministrazione e col Consiglio didattico ».

CERRUTI V., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI V., *relatore*. Debbo spiegare le ragioni della forma data all'attuale art. 19. L'articolo come ammetterà benissimo il senatore Mosso, tocca molti interessi dei professori, cioè tanto quelli relativi alla ripartizione degli insegnamenti, quanto quelli relativi ai laboratori, e a tutti gli altri mezzi di lavoro e di studio. Ora, se noi poniamo il commissario Regio, che dovrà provvedere alla ripartizione degli insegnamenti, del materiale scientifico e dei laboratori, ecc. alle prese col Consiglio didattico, in modo che se le sue proposte non sono accettate dal Consiglio didattico, non possa far nulla, egli si troverà in una condizione assai imbarazzante. Fin da ora si può prevedere che gli verranno dal Consiglio didattico delle opposizioni ostinate: ciò è nella natura umana. Le disposizioni dell'art. 19, che pure secondo l'avviso dell'Ufficio centrale son ragionevolissime ed indispensabili, perchè il Politecnico possa presto funzionare normalmente, nondimeno ur-

tano contro, non dirò interessi sostanziali, ma contro abitudini inveterate.

M' insegna l' onor. Mosso che l' attentare ad abitudini che durano da 20 a 30 anni, non è impresa da pigliarsi a gabbo: figuriamoci quanti e quali malumori troveranno eco nel seno del Consiglio didattico: se il commissario Regio dovesse acconciarsi al beneplacito del Consiglio didattico, sarebbe ben presto ridotto all' impotenza, e l' art. 19 resterebbe lettera morta. Per tutti i motivi che ho enumerati, l' Ufficio centrale resta fermo nel mantenere la formula: « sentito il Consiglio didattico ».

MOSSO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MOSSO. La proposta mia fu ispirata da una altra considerazione.

Amesso che l' opera del commissario Regio debba durare un solo anno, essa diviene inutile se non ha l' appoggio dei professori perchè, dopo un anno, il commissario andrà via e tutto finirà. Perciò prego l' onorevole relatore di badare, che l' obbiezione sua complica ancora di più la questione, poichè dopo un anno, andandosene il commissario Regio, si torna a far tutto da capo.

Per evitare questo inconveniente, è necessario di accogliere la mia proposta.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Sono persuaso che il senatore Mosso, il quale ha seguito con interesse questa discussione, si convincerà della giustezza delle ragioni che ha già esposto il relatore, quando voglia soffermarsi sopra l' art. 19. Questo articolo dà sicuro affidamento che tutte queste disposizioni passeranno sotto l' avviso del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio di Stato; quindi non vi è a temere in nessun modo che possa essere menomata la considerazione in cui deve essere tenuto il Consiglio didattico. Ma d' altra parte per le ragioni già dette dal relatore, è evidente che il commissario Regio debba bensì presentare le sue proposte, sentito il Consiglio didattico, ma senza esser soggetto a dei responsi i quali, siccome trarrebbero origine da interessi, diciamo pur solo di amor proprio delle persone, rischierebbero d' incaglierne l' opera. Per la legittima tutela dei diritti degli insegnanti abbiamo i termini dell' art. 19, e d' altra parte è necessario

che il commissario Regio possa fare le sue proposte con discreta libertà d' azione. Pregherei il senatore Mosso di aderire alla proposta dell' Ufficio centrale.

MOSSO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MOSSO. Ebbene propongo che si dica nell' articolo « sentito il Consiglio d' amministrazione e quello didattico ». Così questo commissario Regio avrà realmente un potere.

CERRUTI V., *relatore*. L' Ufficio centrale acconsente alla forma proposta dal senatore Mosso.

PRESIDENTE. Ora rileggo l' articolo con le modificazioni proposte dai senatori Mosso e Roux e accettate dall' Ufficio centrale:

Art. 21.

Nell' anno scolastico immediatamente successivo alla pubblicazione della presente legge le funzioni di direttore del Politecnico e di presidente del Consiglio di amministrazione saranno affidate ad un unico Commissario nominato con decreto reale su proposta dei ministri di istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio. Egli provvederà, sentito il Consiglio d' amministrazione ed il Consiglio didattico, alla esecuzione delle disposizioni dell' articolo precedente ed alle proposte per il Regolamento e per il piano organico del personale, di cui all' articolo 19.

Chi intende di approvarlo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Il Senato ricorda che è rimasto in sospenso l' ordine del giorno presentato dall' Ufficio centrale, poichè fu stabilito di porlo in discussione dopo esaurita quella del disegno di legge. L' ordine del giorno è concepito in questi termini:

« Il Senato invita il Governo ad estendere, con speciali disegni di legge, il principio dell' autonomia, nel senso e nei modi stabiliti col disegno di legge per il Politecnico di Torino, alle altre Scuole d' ingegneria del Regno, quando ne siano assicurati i mezzi necessari al loro sviluppo ».

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. D'accordo con l'Ufficio centrale proporrei che da questo ordine del giorno venissero tolte le parole « nel senso e nei modi stabiliti col disegno di legge per il Politecnico di Torino ».

Effettivamente l'applicazione e il principio dell'autonomia ai diversi istituti deve avvenire in conformità delle speciali condizioni degli istituti medesimi.

Nel caso di Torino, abbiamo la costituzione di un nuovo ente il quale sorge dalla fusione di due enti preesistenti: il Museo industriale e Scuola di applicazione. Molte delle disposizioni contenute in questo disegno di legge si risentono naturalmente della origine del nuovo Politecnico.

Per queste ragioni e per altre che sono evidenti e che ometto per brevità, pregherei il Senato di approvare l'ordine del giorno testè letto dal Presidente con la soppressione da me accennata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Veronese.

VERONESE. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, io poco devo aggiungere, inquantochè intendevo precisamente di fare le stesse osservazioni, vale a dire che questo progetto ha un aspetto generale ed un aspetto puramente locale, e che le disposizioni di legge che hanno attinenza alle circostanze particolari per cui è stata fatta la fusione fra la scuola d'applicazione e il museo non si possono estendere ad altre scuole. Io accetto, favorevole come sono al principio dell'autonomia, che spero possa essere esteso fra breve a tutti i noti Istituti superiori, accetto la soppressione proposta dall'onorevole ministro, d'accordo col l'Ufficio centrale. Vorrei però che l'onorevole ministro assicurasse il Senato che, come dispone l'art. 4 di questa legge su quanto concerne i proventi del Politecnico, che le tasse universitarie, ora devolute al Politecnico non hanno nulla a che fare con i modi diversi con i quali l'autonomia si può esplicare, ma saranno pure devolute alle altre scuole d'applicazione, le quali potranno tener conto di quest'affidamento, onde quando siano soddisfatte certe condizioni locali, anche lo Stato assicurerà a queste scuole le tasse d'immatricolazione e quelle d'iscrizione.

Mi pare del resto giusto che si debba dare

affidamento alle altre scuole che quando sieno adempite certe condizioni si debbano mantenere le stesse concessioni, altrimenti si adotterebbero due pesi e due misure e sarebbe inutile di estendere l'autonomia senza fornire i mezzi necessari per quella concorrenza utile che dobbiamo sperare s'inizi tra le varie scuole.

Su questo punto pregherei l'onorevole ministro di rassicurarmi, perchè altrimenti questa autonomia e questa eguaglianza, sotto un certo punto di vista necessarie e giuste, verrebbero a mancare.

CERRUTI V., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V., *relatore*. Debbo dichiarare a nome dell'Ufficio centrale che l'ordine del giorno da esso proposto era precisamente nel senso desiderato dall'onorevole senatore Veronese e quindi l'Ufficio centrale non potrebbe che appoggiare la proposta da lui fatta.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Io ho proposto di cancellare dall'ordine del giorno quelle parole appunto per evitare poi questioni sulla possibilità e sulla convenienza della estensione d'una o d'altra disposizione di questo disegno di legge ad altri istituti. Devo aggiungere che noi ci siamo trovati dinanzi ad un progetto di legge presentato da un Governo precedente di cui abbiamo ben volentieri accettato l'eredità; ma impegni precisi specialmente di natura finanziaria, in occasione di un ordine del giorno, noi, lo dico a nome mio e a nome specialmente del collega del tesoro che me ne dà l'incarico, non siamo in condizione di poterli assumere.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE Il ministro della pubblica istruzione ha proposto di cancellare dall'ordine del giorno le parole « nel senso e nei modi stabiliti col disegno di legge per il Politecnico di Torino ».

Quindi l'ordine del giorno suonerebbe così:
« Il Senato invita il Governo ad estendere con speciali disegni di legge, il principio della autonomia alle altre scuole di ingegneria del Regno quando ne siano assicurati i mezzi necessari al loro pieno sviluppo ».

Chi intende di approvare questo ordine del giorno così modificato, favorisca di alzarsi.

(Approvato).

CERRUTI V., *relatore*. domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V., *relatore*. L'Ufficio centrale dopo l'ampia discussione che vi è stata su questo disegno di legge, desidera d'essere autorizzato a farne il coordinamento, impegnandosi di presentare il suo nuovo lavoro nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Cerruti.

Egli chiede la facoltà, a nome dell'Ufficio centrale, di coordinare il disegno di legge testè discusso, coordinamento che s'impegna di presentare nella seduta di domani prima della votazione.

Se non vi è opposizione, questa proposta si intende approvata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Disposizioni sugli esami nelle scuole medie » (N. 278).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sugli esami nelle scuole medie ».

Prego l'onorevole senatore segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

« È prorogato all'anno scolastico corrente la disposizione transitoria del regolamento 13 ottobre 1904, n. 598, relativa alla dispensa dei candidati alla licenza dalle scuole medie ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore della Calabria e conversione in legge dei Regi decreti 11, 15 e 22 febbraio 1906, nn. 69, 70 e 71, concernenti la sospensione della riscossione della 1ª rata delle due imposte fondiari nei comuni della

Calabria danneggiati dal terremoto e la inclusione di nuovi comuni nell'elenco dei danneggiati » (N. 252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore della Calabria ».

Domando al Senato se intende dispensare dalla lettura del progetto di legge composto di 98 articoli.

Se non si fanno opposizioni, questa proposta si intenderà accolta.

Debbo però leggere a riguardo di questo disegno di legge una lettera inviata dal Presidente della Camera.

« In seguito alla nota 30 maggio p. p., con la quale l'E. V. mi comunicava talune inesattezze tipografiche incorse nella stampa del disegno di legge a favore della Calabria e rilevate dalla Commissione speciale del Senato, feci premura di richiamare su ciò l'attenzione dell'onorevole relatore, il quale, avendo diligentemente riscontrato tutto il testo della legge, mi avverte che debbono essere infatti introdotte nel testo approvato le seguenti correzioni:

Art. 1, riga 2: Dopo le parole *17 dicembre 1905, n. 506* aggiungere e *n. 633*;

Art. 1, riga 7: Dopo le parole *sui fabbricati urbani e rustici della 5*, e prima delle parole *rata della ricchezza mobile*, togliere la parola *e 6*;

Art. 1, riga 1: Dopo le parole *e la sospensione viene estesa alla prima*, e prima delle parole *rata sulle imposte dei terreni*, togliere il numero *2*;

Art. 6, ultima riga: Sostituire alle parole *all'articolo precedente* le parole *agli articoli precedenti*;

Art. 73, ultimo comma: Sostituire nella frase *di cui all'articolo precedente* alla parola *precedente* il numero *84*;

Art. 74, 1ª e 2ª riga: Alle parole *di cui ai due articoli precedenti* sostituire e *di cui all'articolo precedente*;

Tabella A bis: Nella finca dei numeri delle strade sostituire, per la strada della Marina di Catanzaro, n. 2.

« In questo elenco che contiene la enumerazione dei comuni danneggiati dai terremoti del settembre 1905, ai quali sono applicate le di-

sposizioni del Regio decreto 22 settembre 1905, n. 500, occorrono le seguenti correzioni:

Nocera Terinese invece di *Nocera Tirinese* (Provincia di Catanzaro);

Petilia Policastro invece di *Petilia, Policastro*, sopprimendo la virgola (ivi);

Soveria Mannelli invece di *Soveria, Mannelli*, sopprimendo la virgola (ivi);

Marano Marchesato invece di *Marano, Marchesato*, sopprimendo la virgola (Provincia di Cosenza);

S. Sosti invece di *Sosto* (Provincia di Cosenza);

Molochio, Monasterace invece di *Molochio Monasterace*, aggiungendo la virgola (Provincia di Reggio Calabria);

Casignana invece di *Casignano* (ivi).

« Per maggiore regolarità, stimo opportuno trasmettere all'E. V. un altro esemplare del testo approvato dalla Camera, nel quale sono stati corretti gli errori materiali incorsi nella stampa di esso.

« Il Presidente
« G. BIANCHERI ».

Do atto al Presidente della Camera dei deputati di questa comunicazione e si provvederà alle opportune correzioni.

Ed ora dichiaro aperta la discussione generale.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Un progetto di legge dell'importanza di questo che sta oggi davanti al Senato e che si risolve in un atto di grande e tardiva giustizia, di dovuta riparazione ad una delle regioni d'Italia più disgraziate, a mio modesto avviso, non può passare sotto silenzio in Senato.

Siccome scorgo che non c'è nessun oratore iscritto, ho l'ardire di presentare qualche osservazione, dolente che persone più competenti di me non possano farlo e con maggiore preparazione.

Come il Senato sa, si tratta di un progetto di legge che, malgrado consti di una serie numerosa e importante di provvedimenti, si può scindere nettamente in due parti.

La prima parte riguarda quei provvedimenti che il Governo ha già preso in parte e deve oggi completare con questa legge a favore dei danneggiati del terremoto; la seconda parte

invece abbraccia tutta una serie di provvedimenti intesi a riparare ad antiche, pur troppo, e radicate imperfezioni nelle condizioni sociali, nelle condizioni agrarie di quella provincia.

L'immane disgrazia che ha colpito la nostra Calabria ha provocato uno scoppio di spontaneo slancio di solidarietà fraterna in tutta Italia e ci ha portato le prove morali e materiali della simpatia di tutte le nazioni civili. Oltre a ciò fu motivo finalmente per richiamare l'attenzione del Governo, per interrompere quella inerzia, durata ormai troppo lungo tempo, nel pensare ai bisogni di quella regione così disgraziata che, dopo quasi cinquant'anni dacchè fu redenta dal mal governo dei Borboni si trova pressochè in identiche circostanze, o anche (pur troppo è la verità) in peggiori circostanze di quando fu lasciata da quel Governo che lo statista inglese ha caratterizzato così duramente come se fosse la negazione di Dio. Fatto sta che le cifre sole dell'emigrazione provano lo stato di desolazione in cui si trova quella vasta regione. Ogni anno cresce la schiera dei diseredati che lascia quelle campagne un giorno così floride ed abitate; ed il Governo, appunto mentre provvedeva a questo immane disastro del terremoto, si è deciso finalmente a cercare dei rimedi radicali anche a questo stato di cose ormai inveterato; e qui basti solo l'accennarli, perchè il volerli analizzare uno per uno, equivarrebbe dal canto mio ad abusare soverchiamente della pazienza del Senato.

Avanti tutto, le opere pubbliche, e per ciò viabilità, sistemazione idraulica, ferrovie, porti, bonifiche, e in aggiunta alle somme già stanziato dal legislatore in passato, a questo titolo, si assegnano altri 119 milioni e un terzo.

È una somma ragguardevole, è una somma che dovrebbe contribuire fortemente al risveglio agricolo e industriale, al risveglio sociale di quella regione; e vi è solo da sperare che sia giustamente ed efficacemente impiegata e che si possa per questa erogazione, se non raggiungere, per lo meno avvicinarsi a quell'ideale racchiuso nella formula del massimo risultato col minimo mezzo. Certo che la viabilità è il primo dei bisogni di quella disgraziata regione. Senza viabilità non c'è la possibilità di portarla a contatto ed a livello con le altre provincie dell'Italia meridionale e col mondo civile.

V'è poi una serie di provvedimenti che è distinta sotto due titoli, e che, a mio modo di vedere, potrebbe invece essere unita sotto un titolo solo, vale a dire, « credito agrario e provvedimenti per l'agricoltura ».

Francamente il credito agrario, se non erro, ha uno scopo unico, ed evidente, quello del beneficio dell'agricoltura; non comprendo perciò questa distinzione; a meno che si sia voluto farla sistematicamente, non certo per ragione intrinseca. Credito agrario e provvedimenti per l'agricoltura, secondo me, andavano uniti, poichè si tende ad un solo scopo con due modi diversi. Per l'agricoltura si parla di catetre ambulanti, poderi dimostrativi, e di premi di costruzione delle case coloniche. Questi tre provvedimenti non possono certo incontrare critica veruna, sono provvedimenti che potranno dare utilissimi risultati. Quanto poi al credito agrario, mi riservo di aggiungere qualche osservazione, quando avrò finito la disamina così rapida di tutta questa serie di provvedimenti per la Calabria.

Finalmente si viene ai provvedimenti reclamati da lungo tempo in Calabria ed in altre regioni d'Italia, relativi al rimboschimento. Rimboschire significa fertilizzare plaghe rimaste incolte per la spensieratezza colpevole di coloro che hanno spogliato le nostre montagne dei loro tesori. Rimboschire significa quindi richiamare il lavoro e la possibilità dell'esistenza in quelle plaghe fra quelle popolazioni oggi tanto decimate. Non occorre che io aggiunga verbo per ripetere qui il mio concetto di testè. Se queste somme destinate al rimboschimento saranno erogate con tutta quella saviezza, con tutte quelle cautele che sono necessarie, daranno certo decuplicato il loro valore nei vantaggi che ne ritrarrà la Calabria.

Si viene poi alle scuole professionali. Basta il titolo solo per dimostrare l'ottimo intento del legislatore stesso, quantunque quest'ottimo intento troverà delle difficoltà maggiori su questo terreno già inaridito della Calabria, che non presenterà quella facilità di sviluppo alle scuole professionali che si potrebbe trovare in provincie già più progredite. Ad ogni modo conviene pure d'iniziare il lavoro anche là dove la terra non è ancora stata mossa, e i propositi del Governo, se spinti e continuati seriamente, potranno dare buoni frutti anche sotto questo

rapporto. Da ultimo c'è un capitolo, che sotto alcune parole di carattere generale, racchiude degli importantissimi provvedimenti: il capitolo si intitola « altri provvedimenti tributari », e questi altri provvedimenti tributari sono tutti di grande importanza, ed alcuni meritano certo senz'altro l'approvazione del Senato, cioè quelli che pensano a necessarie limitazioni in alcuni tributi locali, a far sì che non si peggiori di più la condizione delle popolazioni rurali, ancora rimaste attaccate al suolo nativo, facendo loro pagare su quote che sono al di sotto del minimo imponibile e rappresentano la mera possibilità della sussistenza per ogni popolo civile.

Vi è poi il provvedimento cardinale che ha suscitato gravi discussioni in paese ed è quello relativo all'abolizione, per lo meno transitoria, sino a che sia praticato il nuovo catasto, del 30 per cento dell'imposta erariale per tutti quei proprietari che hanno un imponibile complessivo non superiore a L. 6000. Io non vorrò certo far ritardar troppo i lavori del Senato per esaminare a fondo questa misura che ha trovato fautori fervidi ed altrettanto fervidi avversari, e mi permetterò solo di far riflettere al Senato che in questo progetto per le Calabrie questa misura è presentata in forma più isolata che nell'altro progetto che pende ora davanti al Parlamento e che riguarda i provvedimenti d'indole generale per il Mezzogiorno d'Italia.

In quel progetto che pende ancora davanti al Parlamento si è rannodata l'esenzione dalla fondiaria con l'obbligo pei proprietari di certi benefici speciali, di certe facilitazioni per la vita dei loro lavoratori: una disposizione uguale od analoga in questo progetto non esiste. Benchè si approfitti di queste esenzioni per devolverle a vantaggio indiretto degli agricoltori con altri mezzi, non è però incluso l'obbligo nel proprietario di aiutare i propri subordinati agricoli. Non voglio addentrarmi in questa questione tanto complessa che potrà essere discussa meglio prossimamente, e siccome cerco anche di essere più breve possibile per la ragione che in complesso approvo il progetto di legge pel concetto direttivo che lo informa, malgrado le mende di cui non va esente. Non intendo perciò ora di approfondire questo argomento e lascio, al caso, di aggiungere quei chiarimenti che crederanno agli autorevoli rappresentanti del Governo che vedo presenti.

Certo che questa disposizione andrà studiata nell'applicazione sua e che potrà essere migliorata da un doppio punto di vista, sia nelle prescrizioni regolamentari sia anche nell'applicazione effettiva. Quest'applicazione si prolungherà per lunghi anni: io desidero agli autorevoli amici che siedono ora al Governo che vi stiano lungamente ma non credo che essi medesimi si possano fare l'illusione di restarvi il tempo sufficiente per seguire fino alla fine nei suoi effetti il disegno di legge oggi in discussione.

Per me questo è uno dei maggiori motivi di inquietudine, perchè il modo di applicare questa legge, lo ripeto, avrà influenza non piccola sui suoi risultati.

E vengo all'ultimo punto, a quello del credito agrario che mi sono riservato ancora di toccare. Fin dal 1901, se la memoria non mi fa errare nella data, allorchè si discusse d'uno dei primi progetti di credito agrario in questa aula (si trattava di un progetto di credito agrario per l'Italia meridionale e per la Sardegna, affidato al valido patrocinio della Cassa di risparmio del Banco di Napoli), fin d'allora non potei esimermi dal manifestare i miei dubbi sull'efficacia di quel provvedimento da cui molti si attendevano un grande sollievo per l'agricoltura del Mezzogiorno. Purtroppo gli eventi finora mi hanno dato ragione, e mi basti citare tre o quattro cifre che mi sono venute sott'occhio in questi ultimi giorni.

Non parlerò delle coscienziosissime relazioni del comm. Miraglia direttore del Banco di Napoli, che ha preso molto a cuore il credito agrario, il quale ogni anno ne pubblica i resoconti; parlerò solo di due o tre dati che mi son capitati sott'occhi, esposti da persona molto competente, i quali mostrano la quasi inanità del credito agrario, finora, nelle provincie meridionali. Dunque nel 4° anno di esercizio malgrado che il Banco di Napoli vi abbia messo tutte le premure e tutto lo zelo possibile passando anche i limiti, a mio modo di vedere, (perchè pur d'allargare il credito agrario, pur di farlo allignare, ha adottato per la propaganda un sistema che è usato di solito dagli esportatori commercianti esteri, quello cioè di mandare dei *commis voyageurs*, degli agenti speciali, ad offrire questo credito agrario, sistema che io mi permetto di non trovare il

migliore) malgrado lo zelo dell'onor. Miraglia per la propaganda a favore del credito agrario, nel 4° anno di esercizio il Credito agrario non ha potuto ancora fare di più di due milioni di affari in tutta l'Italia meridionale e nell'isola di Sardegna; anzi siamo più vicini ad 1,900,000 lire che ai 2,000,000. Peggio ancora; questi 2,000,000 sono quasi nulla se teniamo presente che la media del valore del solo raccolto granario delle provincie meridionali e della Sardegna è di circa 260,000,000 annui. Non parlo del vino, dei latticini, dell'olio ecc. Su 260,000,000 di raccolto, solo in grano, abbiamo una cifra di credito agrario di 1,900,000 lire. Domando al Senato se questo può avere recato un utile sensibile alla agricoltura della parte d'Italia più importante per noi in questo ramo ossia all'Italia Meridionale e alla Sardegna; è semplicemente una raschiatura. Si noti poi che su questo 1,900,000 lire di operazioni di credito agrario vi sono 900,000 lire di avalli degli amministratori degli enti intermedi, ossia per poter piazzare in credito agrario questo 1,900,000 lire si è dovuta ottenere la garanzia per 900,000 lire dagli amministratori degli istituti intermediari. È un credito agrario *sui generis*, che per la metà è mutato in credito chirografario; è proprio, pur troppo, un meschino esperimento quello fatto finora.

Ciò che dissi (voi lo comprendete) si riflette in gravissimo dubbio riguardo a quanto può attendersi almeno per qualche tempo riguardo a questo provvedimento del credito agrario per la disgraziata Calabria. Ciò tanto più che (come oggi stesso mi confermava un collega che è nato in Calabria e ben la conosce) se si analizza la proprietà in Calabria, essa per la serie dei mali da cui è stata afflitta da lunghi anni, si trova in queste condizioni.

Vi predominano la grande e la grandissima proprietà; la media proprietà va disgraziatamente ogni di più languendo e scomparendo; quasi scomparsa intieramente è la piccola proprietà che è passata in gran parte nelle mani del fisco.

La condizione di cose è tutt'altro che favorevole a una larga applicazione del credito agrario nel senso che intende il legislatore italiano, cioè per l'alleviamento delle condizioni delle classi lavoratrici, ne può riescire di serio

ostacolo a quella desolazione che va aumentando ogni anno l'emigrazione da quei paesi.

Dico dunque che solo questi dati da me esposti fanno nascere dei gravi dubbi sulla prossima efficacia di questo credito agrario che dovrebbe sanare tanti mali e che pur troppo non lo potrà.

E qui proprio mi permetta il Senato che io non trattenga una parola di sorpresa verso coloro che si ostinano a vantare, ad esagerare i benefizi ottenibili dal credito agrario in ogni ambiente italiano, prendendo solo ad esempio ciò che è accaduto nella Scozia e nella Germania. Sono due ambienti diversissimi dal nostro, e specie da quello della Calabria.

Gli agricoltori della Scozia e della Germania sono ben più evoluti dei disgraziati contadini calabresi che ancora restano in quella provincia e non hanno già valicato l'oceano.

Tenuto conto di queste condizioni, comprenderete che il credito agrario, ottima istituzione in sé, troverà in Calabria delle difficoltà enormi per il suo sviluppo quale tutti lo desideriamo. Anche a questo proposito io debbo ripetere la riflessione e la raccomandazione, in quanto possa valere, al Governo, perchè voglia con tutti i mezzi possibili vegliarne alla migliore esecuzione.

Non pretendo che si facciano maraviglie, tanto più dopo aver visto ciò che è accaduto nell'Italia meridionale in genere e nella Sardegna, malgrado le cure grandi del direttore generale Miraglia; ma però richiamo l'attenzione del Governo sulla necessità di adottare tutti i provvedimenti che valgano a rendere meno lento e più efficace questo influsso del credito agrario. E ciò (me lo insegnano i colleghi) si potrà fare fomentando il sorgere di quelle associazioni intermedie che, essendo oggi troppo rare, renderebbero quasi impossibile l'applicazione del credito agrario in regioni così povere come sono le Calabrie.

Ciò detto non voglio tediare ulteriormente il Senato; ripeto che darò di gran cuore il mio voto favorevole a questo progetto di legge solo perchè ripara ad una grande ingiustizia, solo perchè mostra la ferma volontà dello Stato di voler finalmente pensare alla sorte infelicissima che finora è stata riservata a quella nobile regione italiana che non è di altro colpevole se non che di non aver fatto abbastanza ru-

more e frastuono per far sapere che languiva di fame. (*Approvazioni*).

BARRACCO G. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARRACCO G., *della Commissione speciale*. L'esposizione fatta dal nostro collega Pisa con tanta benevolenza delle disposizioni di questo disegno di legge mi ha recato grandissima soddisfazione, perchè agevolerà molto il voto favorevole al progetto stesso.

In quanto al Credito agrario, contro il quale pare che egli abbia più specialmente rivolto le sue censure, io devo dire che il Credito agrario, quale l'ha esercitato e lo esercita il Banco di Napoli, deve rimanere sterile di risultati non fosse altro per la tradizione del danno di quei mutui che faceva prima che fosse rimaneggiato. Cotali mutui erano veramente rovinosi, perchè addormentavano colla loro lunga scadenza i mutuatari. Parecchi grandi proprietari delle provincie meridionali hanno fatto debiti, e contando sull'ammortamento in 50 anni dei debiti contratti, non hanno pensato a soddisfarne in tempo gl'interessi, ed hanno finito per essere espropriati.

Ora questa tradizione ha reso sospettosi gli attuali Calabresi, che avrebbero potuto giovare del Credito agrario quale è stato raffazzonato e quale l'esercita ora il Banco di Napoli. Io poi prego l'onor. Pisa di riflettere che il Credito agrario istituito dalla legge è del tutto diverso dal precedente, e mira appunto a sollevare e ad aiutare i piccoli agricoltori, mentre la grande proprietà non ha bisogno di ricorrervi. Quali funzioni esso eserciti per questo progetto di legge è detto negli art. 53, 54, 55. Esso tende a favorire l'istruzione pratica agricola, e a concedere mutui per l'acquisto di semente, di concimi e cose simili. È evidente come queste funzioni siano totalmente diverse da quelle esercitate prima, e sfuggano alle critiche dell'onor. Pisa. Per esempio, all'art. 55 è detto: « alla fine di ogni esercizio gli avanzi eventuali dei contributi, dopo soddisfatti tutti gli oneri della sezione temporanea, saranno ripartiti in eguali proporzioni fra le tre Sedi, e serviranno per la ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera e via via.

L'art. 48 poi dice: « Il patrimonio iniziale di ciascuna sede (e queste sedi saranno i tre capiluoghi di provincia) sarà impiegato prin-

cialmente in prestiti in denaro agli agricoltori per i seguenti oggetti; 1° per la raccolta; 2° per la coltivazione; 3° per le sementi, 4° per i concimi; 5° per le materie anticrittogamiche insetticide e simili; 6° per dotare i fondi di scorte vive e morte, di macchine ed attrezzi rurali, e così via via, senza che io annoii il Senato specificando ulteriormente questi scopi ai quali tende l'Istituto. Egli ha delle attribuzioni limitate, e limitate appunto allo scopo che sta a cuore all'onor. Pisa; cioè di aiutare la piccola proprietà.

L'onor. Pisa, in principio del suo discorso parlava dell'abbinamento di due ordini di disposizioni, quelle per riparare ai danni prodotti dal terremoto, e quelle ulteriori che servono a sollevare le condizioni economiche estremamente depresse delle tre provincie calabresi. Ma questo abbinamento (ripeto la parola adottata pure nella relazione dell'onor. Casana) è una conseguenza logica di tutto quello che avvenne dopo la sciagura del terremoto. Infatti subito dopo i deputati di quelle provincie, che meglio conoscevano i bisogni del luogo natio si riunirono e deliberarono di proporre un disegno di legge includendovi tutti gli espedienti che essi credettero atti ad attenuare tanta sventura, e ne fu redattore uno dei maggiori figli di quella terra, l'onor. Chimirri.

Le disposizioni che presentarono al Governo di allora furono con affettuosa premura accettate dal Ministero e così, migliorandole sempre più, la Camera ha potuto, a grande maggioranza, votare un ottimo disegno di legge, disegno il quale provvede ai danni già patiti e cerca poi tutti i mezzi per infondere vita nuova all'agricoltura della Calabria.

Esso è un progetto eminentemente armonico, perchè aggrega un nuovo Istituto, che chiama Sezione temporanea, all'Istituto, che poi dovrà essere durevole, di credito agrario.

Questa Sezione temporanea serve a riparare ai danni del passato, e dovrà fare dei mutui di favore ai proprietari le cui case sono state o distrutte, o fortemente danneggiate. Dopo adempiuto al suo compito, essa chiude le sue operazioni e i residui di tali operazioni vengono versati all'Istituto di credito agrario, di guisa che in fondo l'Istituto di credito agrario ha le sue radici in questa Sezione temporanea della quale parlo.

Or come si costituisce il capitale iniziale della Sezione temporanea? Si costituisce con un primo capitale che lo Stato fornisce con tre milioni per conto suo, e con tre milioni che si prelevano dalle somme versate dalla beneficenza pubblica. Quando si è avuto questo capitale di 6 milioni, la Sezione temporanea è autorizzata ad emettere cartelle per cinque volte il suo capitale, cartelle che saranno riconosciute e garantite dallo Stato, accettate dagli istituti, negoziabili in Borsa, ecc., ecc.

Questa Sezione temporanea concede ad un interesse mite ai privati le somme necessarie alla ricostruzione delle case distrutte o danneggiate dal terremoto.

L'emissione delle cartelle è al saggio di 3.75 e l'interesse per i mutuatari è del 2.75 per cento. In 30 anni si estinguono questi 30 milioni di debiti contratti, ed a tal uopo lo Stato assegna alla Sezione per 30 anni un milione l'anno, sia per rivalerla della differenza fra il saggio d'emissione delle cartelle al 3.75 e l'interesse mite del 2.75 richiesto ai mutuatari, oltre che per le perdite eventuali; ma, come vedete, resta un gran margine, il quale per disposizione della legge deve essere versato al Credito agrario, ciò che assicura veramente la vita di quest'ultimo istituto.

Vediamo ora come si forma l'Istituto permanente di credito agrario. Esso, che deve servire principalmente per l'agricoltura, per quella agricoltura vagheggiata dall'onorevole Pisa, si forma in questa maniera. Così apparirà come sieno armoniche le disposizioni della legge. Conformemente alla legge per il Mezzogiorno, che sta dinanzi alla Camera, nelle provincie calabresi le rendite sui terreni che non oltrepassano le 6 mila lire pagheranno una tassa erariale diminuita del 30 per cento.

Lo Stato assegna a ciascuna delle tre sedi che costituiscono l'Istituto una somma corrispondente alla metà dell'imposta sui terreni di ciascuna provincia iscritta nei ruoli del 1905. Questa imposta è di 4 milioni. Sulla metà, cioè 2 milioni, lo Stato autorizza la Cassa dei depositi e prestiti, con gradualità delegazioni, ad anticipare le somme necessarie per quei fini che il credito agrario deve compiere; e queste anticipazioni sono riscattabili in 25 anni. Perciò si tratta di trovare il modo come rivalere lo Stato di questa somma di 2 milioni. Eb-

bene, qui io ammiro la sapienza socialmente provvida di questa legge.

Le fortune superiori a 6 mila lire di reddito non hanno il beneficio della riduzione del 30 per cento. Questo 30 per cento sulle rendite superiori a lire 6 mila si calcola essere il 25 per cento di tutta l'imposta erariale.

Cotal somma però questa legge non la destina alle remote e generali consumazioni dello Stato, ma la iscrive nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, e se ne serve per estinguere in 25 anni il debito, che il nuovo Istituto ha contratto per favorire e promuovere l'agricoltura. Sicchè in certa maniera sono i maggiori censiti coloro che in virtù della presente legge alimentano l'Istituto di credito agrario, e favoriscono la piccola e la media coltura. Io trovo in cosiffatta disposizione un finissimo tratto di sapienza civile e sociale.

Un grande proprietario, escluso dal beneficio della riduzione del 30 per cento della sua imposta territoriale, dovrebbe esser contento di veder destinato a così nobile, equo ed umano scopo il superchio del suo reddito.

Per sommi capi ho esposto qual'è il congegno dell'Istituto di credito, che ha tre sedi nelle tre provincie calabresi, ed una sezione temporanea nella sede di Catanzaro, congegno a cui l'onor. Pisa ha più specialmente rivolte le sue critiche.

Quanto poi a quel che egli dice, che, cioè, i provvedimenti durano per un periodo di tempo troppo lungo, io rispondo: se questo periodo si commisura ai desiderii, certamente è troppo lungo, ma se si commisura alla serietà dei propositi, è un tempo assai breve. Infatti, come volete mai rimboschire, rettificare i corsi dei fiumi, costruire delle strade ferrate sia pure a sezione ridotta, fare strade comunali e provinciali, bonificare, eseguire insomma tutti questi lavori di così indiscutibile necessità, in meno di 18 anni? I senatori, gente pratica di amministrazione, non possono ignorare che quando si indice un'asta ogni amministrazione segna nella sua scheda segreta un massimo ed un minimo, e le offerte che scendono al disotto del minimo vengono rifiutate come non serie. Ora io dico: se con questa legge si volessero eseguire tanti lavori in minor tempo che 18 anni, per me sparirebbe la serietà della proposta. La legge invece ripartisce questi lavori con grande

accuratezza e grande studio. Ad esempio, vi è una strada che completa quella del Jonio, e che costa due milioni. Nei primi cinque anni questa strada non apparisce, apparisce negli ultimi. Le bonifiche invece sono nei primi anni. Tutto insomma è coordinato secondo i bisogni e l'urgenza maggiore o minore delle opere.

Si lagnava poi l'onor. senatore Pisa della grande proprietà come causa dello spopolamento di quelle contrade, e della crescente emigrazione. Ma la colpa è invece della malaria. Quando l'aria sarà risanata per effetto delle bonifiche, del rimboschimento e di tutti i provvedimenti di questo disegno di legge, crescerà la popolazione, ed i nostri emigranti ritorneranno nella lor patria, della quale non si sono mai dimenticati, ed ove di tempo in tempo ritornano, riportandovi i loro risparmi, che servono alla costruzione di modeste e nitide casette per loro e per le proprie famiglie.

E qui voglio toccare dei tanto proverbiali latifondi. Il latifondo — si dice — è una sventura. Infatti lo stesso Plinio scrisse: *latifundia perdidere Italiam*. Però bisogna, prima di ogni cosa, interpretare questa frase di Plinio nel suo vero significato. Dopo che l'Italia si spopolò per le guerre civili e servili, decadde, e segno della rada popolazione e della decadenza fu il latifondo.

Plinio volendo dire che tutte quelle calamità distrussero l'Italia, indicò l'effetto come causa e si servì del susseguente come antecedente. Insomma in quella frase non vi è che la figura rettorica che gli antichi chiamarono *proteron ysteron*.

Il latifondo feudale è diverso dal Pliniano, perchè l'inalienabilità e la indivisibilità, erano come il suo scudo, e si capisce perciò che questo latifondo dovesse vivere di vita rigogliosa. Ma quando le leggi francesi hanno abolita la feudalità, quando il Codice civile ha stabilito tutto quello che sapete intorno alla successioni, il latifondo è stato ferito a morte; ogni 20 o 25 anni, al mutarsi delle generazioni, si spezza inesorabilmente.

Si frazona anche per altre cause oltre le successioni, perchè spogliato oramai della sua inviolabilità. Ad esempio i proprietari che si addormentarono sulle rosee promesse dei Banchi di Napoli e di Sicilia, lasciarono i loro latifondi ai creditori o alle Banche. Per cui io

dico che il latifondo, che chiamerò feudale, è stato ferito a morte dal Codice francese, e si può dire di lui quello che disse Virgilio del cervo ferito: *Haeret lateri letalis arundo*.

Ma il latifondo, che io chiamerò *pliniano*, quello che viene dalla popolazione rada e dalla malaria, quello, se non si vince la malaria, e non si aumenta la popolazione, non finirà. Supponete che intorno ai latifondi, in grazia di tutti i provvedimenti di questa legge, sorgano delle case rurali come sono proposte, supponete che la cattiva aria finisca e tornino in patria, senza cercarli altrove, gli emigranti, allora quelle plaghe che ora paiono desolate, e che circondano i latifondi, diverrebbero come le terre vesuviane intorno alla città di Napoli, e la coltura s'intensificherebbe. Finchè non vi sono braccia e non vi sono consumatori, non avremo mai la cultura intensiva. E passo ad altro argomento.

Questa legge ha un altro grande vantaggio, e me lo ricorda la presenza del senatore Cadolini, poichè stabilisce 119 milioni per la costruzione di strade, porti e via discorrendo. Essa comprende la costruzione di 4 linee di ferrovie a sezione ridotta, e se avrà l'onore del vostro suffragio, inizierà un sistema indispensabile per la Calabria e per tutta l'Italia meridionale, cioè il sistema delle ferrovie a scartamento ridotto.

Ora vi è una falsa opinione, un falso amor proprio in certe popolazioni, che respingono la ferrovia a scartamento ridotto, parendo loro poco nobile di fronte a quella a scartamento ordinario. Ma non è possibile in quelle contrade abbondare in ferrovie normali.

Le linee che si potevano eseguire furono eseguite, e cioè la Tirrena e la linea ionica, e poi la traversa da Santa Eufemia a Catanzaro.

Ma notisi che per una rara eccezione in quel luogo, tra i due golfi di Santa Eufemia e Squillace, pare che una mano di ferro abbia stretto l'Appennino e non solo lo abbia depresso, ma ravvicinato i due mari. Tanto è vero che da Tiriolo gli ho visti anche io. Dalla non considerevole altura di questo stragolamento si vedono i due mari. I Genovesi proposero al governo borbonico nel secolo XVIII di tagliare un canale fra un golfo a l'altro, ma il Governo non accettò la proposta.

Dunque non vi è che quel luogo dove ha potuto essere costruita a sezione normale la Santa Eufemia-Catanzaro la quale funziona tutti i giorni con le due grandi linee ionica e tirrena.

Questa legge provvede alle ferrovie complementari e ne decreta la costruzione di quattro con la spesa di 12 milioni, quando al 1910 non si presentassero società private per costruirle loro. Ora queste ferrovie complementari sollecitano prima di tutto l'offerta delle società costruttrici ed esonerano per conseguenza il Governo da queste spese, e quando il Governo le dovesse fare, è tanto minore il dispendio.

Nel progetto di legge, queste ferrovie costruite eventualmente dallo Stato costerebbero 12 milioni e sono 244 chilometri. Invece una ferrovia a sezione normale contemplata da leggi precedenti, che per la valle del Savuto andava da Rogliano al mar Tirreno era preventivata in 57 milioni!

Insomma in Italia nella plaga piana fra Torino e Bologna ci sono 3000 chilometri di ferrovie complementari e in Calabria non ve n'è neppure uno, e si che in Calabria il sistema dello scartamento ridotto è una necessità, perchè tutta la regione non è in fondo che il dorso dell'Appennino con le sue pendici ad oriente e ad occidente.

Io mi son voluto trattenermi a lungo su questo argomento delle strade ferrate complementari per due ragioni; prima perchè come diceva poc' anzi, è la prima volta che entrano nella nostra regione trionfalmente le strade a sezione ridotta, e poi perchè (il nostro relatore lo sa meglio di me) abbiamo avuto un assedio da quelle provincie e da quei comuni non solo per piccoli tronchi di strade ordinarie i quali hanno poca importanza, ma pure si è insistito molto perchè una di queste ferrovie complementari, cioè quella da Gioiosa a Gioia Tauro, non sia a sezione ridotta come nella legge, ma a sezione ordinaria.

Questa parte del mio discorso è più rivolta ai miei conterranei che al Senato. Noi non abbiamo voluto che la legge della quale finora ho fatto l'elogio e che è stata con mirabile concordia votata dalla Camera dei deputati, ed è tanto desiderata dalle provincie interessate, per un qualche piccolo mutamento dovesse ritornare a Montecitorio,

fuor della queta nell'aura che trema.

Io ritengo che possiamo con tranquilla coscienza votare una legge che provvede anche ad aumentare con tre nuovi ruoli il personale forestale, quello delle cattedre ambulanti, e quello necessario alle tante opere pubbliche da compiersi in 18 anni.

I vecchi, come sono io, naturalmente hanno fretta, ma io non mi lamento dei 18 anni.

Alla mia età non ispero di vedere la nuova felicità di tempi che questa legge promette al mio paese, (*commosso*), ma non importa; vi sono le giovani generazioni che ne godranno, e forse anche sottoterra le mie relique si commuoveranno di gioia. (*Approvazioni vivissime — L'oratore è molto commosso*).

Poichè ho la parola, ed in occasione così solenne ho l'onore di far parte, solo calabrese, di questa Commissione, permettetemi che ricordi con viva riconoscenza tutto quello che i Reali hanno fatto in questa emergenza, (*approvazione vivissima*), come il Re sia accorso subito, desideroso di dividere i pericoli e i disagi, come si sia inerpicato per balze senza strade sul dorso di un umile giumento (*approvazioni vivissime*); e finalmente, non contento dei provvedimenti dati, dopo poche settimane, sia ritornato sul luogo per vedere se i suoi ordini fossero stati eseguiti, accompagnato questa volta dalla pietosa Regina (*applausi vivissimi*). La cui apparizione sui luoghi del disastro fu come un improvviso, caldo raggio di sole dopo l'atra tempesta. (*Nuovi applausi*).

Tanti infelici sono rimasti sotto le rovine, ma i loro orfani furono con materna cura raccolti, allevati, educati, da una gentile principessa, rampollo della medesima stirpe, figlia di quella Santa Donna che nel 1870 con la sola fama delle sue virtù disarmava i rivoluzionari più scapigliati. (*Applausi vivissimi*).

Ma qui mi arresto, perchè non potrei tutte annoverare le benemerienze antiche e nuove di questa gloriosa e benedetta Casa che ci governa. (*Approvazioni universali*).

È argomento troppo vasto e sconfinato, *series longissima rerum*. (*Applausi vivissimi e prolungati — Moltissimi senatori si recano a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Presentazione di disegni di legge.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1905-906;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-1906 e per i residui degli esercizi 1904-905 e retro;

Provvedimenti per la partecipazione del Ministero predetto alla Esposizione internazionale di Milano del 1906 e per le maggiori spese durante l'esposizione.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1905-1906.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, i quali saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Fondazione di un Politecnico nella città di Torino (N. 144).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Disposizioni sugli esami nelle scuole medie (N. 278).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore della Calabria e conversione in legge dei Regi decreti 11, 15 e 22 febbraio 1906, nn. 69, 70 e 71, concernenti la sospensione della riscossione della 1^a rata

delle due imposte fondiari nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto e la inclusione di nuovi comuni nell'elenco dei danneggiati (N. 252 - *Seguito*);

Abolizione del sequestro preventivo dei giornali (N. 260);

Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, e di quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, sui provvedimenti a favore della marina mercantile (N. 234);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 luglio 1905, n. 400, per i provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e dagli uragani (N. 275);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 272);

Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo (N. 269);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N.270);

Concessione a favore della Cassa Pia di Previdenza dell'Associazione della stampa italiana in Roma (N. 265).

IV. Discussione di una proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LVII - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 26 giugno 1906 (ore 11.45).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXXIV.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1906

Presidenza del Presidente **CANONICO**.

Sommario. — *Sunto di petizioni* — Il senatore Cerruti V., relatore, riferisce sul coordinamento del disegno di legge: « *Fondazione di un Politecnico nella città di Torino* » (N. 144-A), che non dà luogo ad osservazioni — *Votazione a scrutinio segreto* — Si continua la discussione generale del disegno di legge: « *Provvedimenti a favore della Calabria* » (N. 252) — Parlano i senatori Cefaly, e Casana, relatore — *Discorsi del ministro del tesoro e del ministro dei lavori pubblici; repliche del senatore Pisa, del ministro dei lavori pubblici, e del senatore Cefaly* — Il Senato approva i tre ordini del giorno proposti dalla Commissione — La discussione generale è chiusa — *Annunzio di un disegno di legge d'iniziativa di un senatore* — *Chiusura e risultato di votazione* — *Ripresa la discussione, si inizia l'esame degli articoli, che sono approvati senza osservazioni sino all'art. 29* — *Sull'art. 30 parlano il senatore Sonnino ed il ministro dei lavori pubblici* — *L'art. 30 è approvato* — *Quindi, senza discussione, si approvano tutti gli altri articoli* — *Raccomandazione del senatore Blaserna, alla quale si associa il senatore Casana, relatore, e risposta del ministro dei lavori pubblici* — *Si approvano gli allegati e le tabelle, ed il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, della marina e della guerra.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« N. 206. Ranieri Simonelli e molti cittadini pisani fanno voti al Senato perchè sia provveduto al riscatto della ferrovia Livorno-Vada ».

Coordinamento del disegno di legge: « Fondazione di un Politecnico nella città di Torino » (N. 144-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

La relazione sul coordinamento del disegno di legge relativo alla fondazione di un Politecnico nella città di Torino.

L'onorevole Cerruti, relatore, ha facoltà di parlare.

CERRUTI, relatore. In esecuzione dell'incarico ricevuto dal Senato l'Ufficio centrale ha provveduto al coordinamento della legge sul Politecnico da fondarsi in Torino: e in verità vi ha trovato poche cose da notare o da correggere.

Prima di tutto agli art. 18 e 20 dove era citato l'art. 19, poichè per la soppressione del-

l'art. 13, l'art. 19 è diventato 18, bisogna sostituire 18 a 19.

Una seconda correzione è stata portata all'art. 14; l'articolo nel testo approvato diceva: « la nomina degli assistenti è fatta dal Consiglio d'amministrazione su proposta dell'insegnante della materia »; naturalmente poichè le materie insegnate sono più d'una, pare più corretto adottare il numero plurale dicendo: « la nomina ecc. è fatta su proposta degli insegnanti delle rispettive materie ».

Al penultimo comma dell'art. 17 esisteva una lacuna.

Il testo approvato portava: « il carico delle pensioni per il personale che per la fusione di cui all'art. 1 passerà al Politecnico, sarà ripartito tra l'uno e l'altro in proporzione » ecc.; evidentemente vi fu dimenticata la parola « Stato ». La formula corretta deve dunque essere: « il carico delle pensioni per il personale che passerà dallo Stato al Politecnico » ecc.

All'art. 20 poi il testo approvato è: « sentito il Consiglio d'amministrazione e il Consiglio didattico » ecc.

Poichè i Consigli sono due ed hanno mansioni diverse e si radunano separatamente sembrò più corretto sostituire: « *sentiti* » ecc.

Resta un'ultima osservazione che deve dipendere da un errore di stampa. All'art. 14 invece di: « e col parere favorevole del medesimo » bisogna porre « o col parere favorevole del medesimo ».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il coordinamento si intende approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge e dell'altro approvato nella tornata di ieri per « Disposizioni sugli esami delle scuole medie ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per la votazione.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge « Provvedimenti a favore della Calabria, e conversione in legge dei Regi decreti 11, 15 e 22 febbraio 1903, n. 69, 70 e 71, concernenti la sospensione della riscossione della

prima rata delle due imposte fondiari nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto e la inclusione di nuovi comuni nell'elenco dei danneggiati » (N. 252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la Calabria ».

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Cefaly.

CEFALY. È veramente patriottica e grandemente bella la dimostrazione di solidarietà e di umanità che l'Italia ha data e sta dando nell'accorrere in sollievo dei figli suoi colpiti dalla sventura.

Cominciando dai Sovrani e venendo all'esercito, ai tre Governi, che si sono succeduti dal settembre ad oggi e che sono stati l'uno più premuroso dell'altro a presentare, migliorare e far approvare l'attuale disegno di legge, e poi allo slancio ammirevole ed emozionante della pubblica carità ed a questo inno concorde di generosi sentimenti, che si solleva dal Parlamento, è tutto uno spettacolo nobilissimo, che fa bene al cuore e ci fa sentire alteri e lieti di essere italiani.

Senonchè anche in questo momento di consolante soddisfazione io devo richiamare l'attenzione del Governo sopra una nota persistentemente dolorosa: la regione calabrese continua ad essere funestata dai terremoti. Comuni, che prima non erano stati danneggiati, oggi pare lo sieno e gravemente. Mi si assicura che il ministro delle finanze abbia chiesto informazioni ai prefetti ed agli intendenti di finanza per accertare l'entità dei danni verificatisi in questi ultimi giorni e specialmente colle scosse del 16 giugno.

Se risultasse al Governo che comuni, non compresi nell'elenco dei danneggiati, perchè in settembre non furono danneggiati, ora lo sieno, e lo sieno più degli altri o quanto gli altri compresi nell'elenco, non è giusto che tali comuni non debbano beneficiare della legge in votazione, solo perchè i danni si sono verificati nel mese di giugno e non in quello di settembre.

Tra tanta gara a pro dei sofferenti non soccorrere tutti i danneggiati sarebbe una trascuratezza la quale, per quanto scusabile, avrebbe

l'aria d'una ingiustizia stridente, perchè potrebbero esservi comuni limitrofi meno danneggiati e compresi, ed altri più danneggiati ed esclusi dai benefici.

Io comprendo che non sia per ora il caso nè di modificare la legge, nè di modificare gli elenchi, che ne fanno parte integrale; ma se il Governo accertasse che vi sono comuni duramente colpiti ed esclusi, o gli risultasse che ve ne sono altri per i quali negli elenchi non è compresa alcuna provvidenza, solo perchè le domande fossero state tardive o fossero tardivamente arrivate alla Commissione parlamentare, io prego il Governo che cerchi d'evitare siffatte ingiustizie e tenga nella migliore possibile considerazione questi casi per apportarvi riparo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

CASANA, *relatore*. Nella relazione io ho creduto di incominciare col mettere in evidenza le considerazioni che spontaneamente venivano suggerite dal ricordo del doloroso disastro cui la legge si riferisce, e dai fatti nobili e confortanti che vi susseguirono: ma un altro ordine di considerazioni può occorrere che non è meno importante, ed esse traggono origine soprattutto da un esame retrospettivo di tutta l'azione del Governo e del Parlamento in una lunga serie di anni, si potrebbe dire dal principio del risorgimento, esame che l'oggetto della presente legge richiama alla mente. È un fatto iudubbio che, in tutta la penisola, i bisogni ai quali si sarebbe dovuto provvedere erano, a cagione di un passato a tutti noto, immensi; dal Governo e dal Parlamento, dovrei aggiungere dal paese che ebbe l'abnegazione di sopportare gli ingenti sacrifici necessari, si andò faticosamente mettendosi ogni giorno meglio in grado di potere man mano provvedere a quelle esigenze; e questa considerazione retrospettiva riesce doverosa di fronte al fatto che nel paese esiste, e si va da molti alimentando, un sentimento profondo di malcontento, di disgusto, che non è giustificato.

È certo che molte cose rimangono ancora a fare, e che vi sono delle regioni meno favorite per condizioni locali, o per circostanze da attribuirsi ad un passato di diversa natura, le quali hanno il diritto che ad esse si pensi e che per esse si provveda; ma non sarebbe giusto non riconoscere che l'Italia è andata man mano avanzandosi per quella via: è anzi

bello e confortante il vedere che il paese, tosto dopo avere con grandi sacrifici ricostrutta la compagine finanziaria, si è avviato per quella strada ogni volta più coraggiosamente. Si è cominciato con passo timido, è vero, ma volonteroso, rispetto alla Sardegna, mediante le leggi del 1897 e del 1902, ed è anzi a sperare che per quell'isola si provveda ora maggiormente; poi si passò alla Basilicata, e con questo disegno di legge alle Calabrie. È senza dubbio doloroso che l'eccitamento a considerare i grandi bisogni di quelle regioni sia venuto da un disastro paragonabile per gravità a quello del 1783; ma voi, o egregi colleghi, avete pure dalla parola alata dell'egregio senatore, che per l'ingegno ed il cuore altamente elevati tutti amiamo, sentito rievocare la manifestazione così bella di solidarietà fraterna cui quel disastro diede occasione: essa fu una calda manifestazione, partita da tutte le parti d'Italia, da tutti gli Italiani di oltre monte e di oltre mare; ed in cui l'azione filantropica di una Augusta Principessa e l'accorrere replicato sui luoghi degli amatissimi Sovrani, in mezzo al dolore, dà del ricordo del disastro il profondo e vivo conforto per la grande solidarietà fra gli Italiani tutti, fra i Reali ed il popolo.

Mentre, per l'esattezza che deve tenere il relatore, informo che il fondo già raccolto a favore delle vittime di quell'infortunio si accrebbe testè di lire 650 mila versate dagli Italiani dell'Argentina, raggiungendo così l'egregia somma di 7 milioni e 130 mila lire; io piglio volentieri l'occasione per mandare (certo di interpretare il pensiero del Senato ed il pensiero di tutta Italia) un saluto ai nostri compatriotti di oltre mare nell'Argentina che anche in questa dolorosa circostanza si dimostrarono fratelli amorosi.

Il plauso che ha seguito le parole dette ieri dal senatore Barracco non è stato soltanto il plauso mosso dalla venerazione che si ha per lui; io credo potere affermare che a quel sentimento si aggiungeva il favore che il progetto di legge incontra in questa aula quale ha già incontrato nell'altro ramo del Parlamento; la parte del relatore dovrebbe essere quindi in questo momento limitatissima e modesta: ed infatti poco aggiungerò.

Questa legge è sintesi di doverosi riguardi verso una nobile regione, e, come ho cercato

di dimostrare a proposito delle strade ordinarie, è di tardiva giustizia con l'adempimento di impegni da tempo assunti; essa inoltre contiene con savia previdenza il germe che dovrà essere fecondo di rigenerazione economica: questa legge pertanto non può non avere il voto favorevole di tutto il Senato. Ma alla Commissione toccava il compito di esaminare la legge, facendo astrazione dal sentimento, sottoponendo agli egregi colleghi tutto ciò che l'esame minuto ed accurato della legge poteva suggerire.

Ora in quell'esame, di cui il relatore ha cercato, quanto meglio sapeva, dare ragione, sarebbero risultate mende e necessità di correzioni, delle quali alcuna era tale da impensierire la Commissione.

La convinzione per altro che una parte di quei provvedimenti è di tale urgenza da far persino riflettere se, a 10 mesi dal disastro, esse non giungano fin troppo tardi, ed il manifesto carattere politico insito nella pronta approvazione della legge, fecero sì che la Commissione non credette assolutamente di assumersi la responsabilità di dare occasione a qualsiasi ritardo nell'inizio dell'attuazione di quei provvedimenti.

E qui mi piace dar lode all'onorevole ministro dei lavori pubblici, il quale, benchè da poco tempo insediato al posto, ha già preso in considerazione alcune riflessioni, che interprete dell'Ufficio centrale, il relatore ha esposto nella relazione; e si è affrettato a disporre perchè si provveda allo studio del regolamento, che deve dar norma per le ricostruzioni di quella regione: giacchè è intuitivo che il primo dovere, dopo aver soccorso alle persone, è quello di far sì che in quella regione, fatalmente esposta a commozioni telluriche, le costruzioni sieno così fatte da attenuare le conseguenze di tal natura di disastri.

Parimenti mi consta che già si sono date disposizioni dai relativi ministri per gli studi intorno alla regolamentazione dell'Istituto di credito agrario e della sezione temporanea. E ciò è di conforto per la Commissione e per tutti coloro che, avendo studiato il disegno di legge, sentivano la preoccupazione per l'eccessivo ritardo avvenire di quelle disposizioni regolamentari.

Ciò non esclude tuttavia che rimangano nella relazione, come specchio del pensiero

della Commissione, parecchie raccomandazioni, le quali, amiamo sperare, gli onorevoli ministri vorranno tenere presenti. Oltre alle raccomandazioni, di cui si potrà tener conto nell'attuazione dei regolamenti, la Commissione altre ne rivolge che essa riassunse in tre speciali ordini del giorno; questi rappresentano la parte più sostanziale delle osservazioni della Commissione.

Il senatore Pisa, diligente come è sempre nell'esame dei disegni di legge, espose parecchie osservazioni; ispirandosi tuttavia al sentimento patriottico che lo anima, dichiarava di approvare il disegno di legge, e pregava anzi il Senato di volere dare il voto favorevole.

L'osservazione del senatore Pisa, riguardo all'istituto di credito agrario ed alle disposizioni per l'agricoltura, ha realmente qualche fondamento, poichè è vero che la legge riguarda soprattutto la proprietà agraria. Ma è bene tener presente non solo che quelle disposizioni a favore della proprietà agraria finiscono per ripercuotersi a vantaggio della stessa classe lavoratrice, ma ancora che nella legge vi sono puranco delle disposizioni speciali a favore dei lavoratori, e ciò soprattutto sotto l'aspetto delle case coloniche, ivi grandemente favorite; talchè si potrà riparare ad uno dei più grandi inconvenienti che si verificano nella generalità delle provincie meridionali, dove i lavoranti si trovano in una condizione molto triste riguardo alle abitazioni. Infatti, per la consuetudine di concentrarsi nei centri urbani, da un lato vi sono naturalmente male alloggiati, perchè gli edifici urbani per lavoratori difficilmente rispondono anche solo alle più elementari esigenze dell'igiene e dall'altro lato restano, per qualunque esplicazione del loro lavoro, costretti ad un lungo percorso anche solo per recarsi sul luogo del lavoro. E quindi le case coloniche, largamente favorite da questo disegno di legge, rappresentano un indiscutibile vantaggio per i lavoratori.

Sono inoltre le disposizioni relative all'acqua potabile, e quelle altre più direttamente utili ai lavoratori, che si trasferissero nelle Calabrie per lavorarvi, in quanto che saranno esenti, essi e le loro famiglie, dalle tasse di focatico e di famiglia.

Ma, se al sentimento giusto d'interessamento per i lavoratori espresso dal senatore Pisa, que-

ste disposizioni non possono ancora sembrare sufficienti, lo prego di riflettere che per ripristinare doveri della società verso i lavoratori della terra in genere, e, nel caso speciale, verso i lavoratori di quelle regioni, dove più specialmente si sente che occorre per essi qualche cosa, evidentemente la disposizione deve essere di carattere generale; ed è appunto ispirandosi a questo concetto che è stato portato dinanzi all'altro ramo del Parlamento uno speciale disegno di legge per provvedimenti a favore delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna, nel quale sono contemplate precisamente delle particolari disposizioni di riguardo per i lavoratori.

Il senatore Pisa, nel suo diligente, per quanto rapido, esame del disegno di legge, ha espresso il timore che il credito agrario non dia quei risultati che generalmente si sperano da esso. La questione del credito agrario è senza dubbio molto grave perchè è verissimo che è molto più facile aspirare all'effetto, che dal Credito agrario si vorrebbe ottenere, che non il riuscire a vederne la traduzione in atto. Ma non mancano nemmeno nel nostro paese gli esempi di Credito agrario che si svolge in condizioni molto utili e molto favorevoli. Io ebbi da un egregio collega indicazioni sul consorzio cooperativo agrario di Mantova, dove la sua azione si esplica in 14 comuni del primo e secondo mandamento di quella provincia. Questo Consorzio pratica il Credito agrario in questa maniera. Tutti i soci hanno diritto a delle anticipazioni in natura, per le quali essi rilasciano delle cambiali a sei mesi, prorogabili a dieci mesi, al 4 e mezzo per cento, e queste cambiali sono avallate dalla Direzione del Consorzio stesso, e scontate dalla Banca Mutua Popolare: questo Consorzio agrario dà dei risultati splendidi.

Io prendo occasione da questo esempio, per rivolgere uno speciale invito ai rappresentanti del Governo.

Nelle regioni meridionali un complesso di circostanze, sulle quali è inutile soffermarci, ha malauguratamente creato un sentimento di diffidenza, pel quale, non esistendo la fiducia reciproca, il concetto della cooperazione e dell'associazione in consorzio, che altrove è così fecondo di bene, e, nello svolgimento della vita moderna, rappresenta il fattore principale di vantaggi grandissimi, non trova fautori, e così

viene a mancare quella molla potente che altrove dà ottimi frutti.

Io vorrei pertanto che il Governo ponesse a ciò tutta la sua attenzione, affinchè, per quanto da lui dipende, abbia ad adoperarsi per promuovere il più che è possibile lo stimolo verso la cooperazione, e la unione in consorzio.

Per ciò fare, siccome si tratta soprattutto di dissipare delle prevenzioni, delle preoccupazioni, delle diffidenze, è necessario che il Governo voglia porre una cura speciale affinchè tutti i funzionari di quelle regioni siano anzitutto persone animate da tal fuoco sacro da sapere ispirare quei concetti, ma in questa loro opera siano assecondati dal Governo; sieno inoltre austeramente corretti nella loro condotta politica ed amministrativa, ed anche in ciò rigidamente assecondati dal Governo, per modo da infondere poco alla volta in quelle popolazioni una fondata fiducia nella azione giudiziaria ed amministrativa, per modo che dall'alto il concetto della giustizia possa scendere ed irradiare nella fiducia reciproca fra persona e persona.

Ho toccato un argomento molto delicato e non vi insisto, ma è certo che con l'attenzione continua, e dal Governo assecondata, di tutti i funzionari di quelle regioni, si potrà mano a mano ristabilire la fiducia del leggendario mugnaio, e far svanire qualsiasi preoccupazione che in quelle cooperative, in quei consorzi possano esservi poi delle vittime sopraffatte.

Io non avrei da aggiungere altro in tesi generale, salvochè associarmi all'invito che è stato rivolto dal senatore Cefaly, in relazione all'incirca col cenno dell'ultima parte della relazione.

Molte sono le petizioni giunte al Senato da comuni che ritenevano dover essere anch'essi compresi fra i danneggiati, od invocavano delle aggiunte nelle diverse tabelle: all'elenco che fa già parte della relazione, io ho il dovere di far seguire l'accento ad alcune altre, giunte posteriormente.

Il comune di Ianitroli, con deliberazione del 4 giugno 1906, aderisce al voto di altri comuni rispetto alla ferrovia Gioiosa-Piana di Palmi, con diramazione per Palmi e Rosarno. Il comune di Cortale domanda l'aggiunta nella tabella della strada Cortale-Filadelfia di congiungimento col porto di Pizzo. Il comune di Roc-

caforte del Greco invoca la inclusione nella tabella *A bis* per il tratto di strada Roccaforte-Croce di S. Lorenzo. Il comune di Mileto vorrebbe incluse nella tabella le due strade Mileto-Fromina e S. Giovanni-Comparni; ed il comune di Gimigliano, appoggiato da un voto del Consiglio provinciale di Catanzaro dell'aprile, domanda che sieno incluse nelle tabelle *C* e *D* le due strade Gimigliano Giardinetto e Gimigliano-Tiriolo.

E finalmente il comune di Casabona, con deliberazione del 2 corrente giugno, domanda di essere incluso fra i comuni danneggiati. Oltre a ciò, aggiunge alcune osservazioni a riguardo della legge, e fra queste vi è fatta una raccomandazione che merita di essere rilevata. Vi si raccomanda al Governo che nella sistemazione idraulica, la quale è parte notevole delle disposizioni del disegno di legge, si voglia provvedere a fare dei bacini montani di irrigazione.

Il relatore non può a meno di associarsi a questo voto. Senza alcun dubbio i bacini montani di irrigazione non possono dare quella irrigazione ampia e normale, che si può avere ai piedi delle alpi, dove sorgenti e corsi di acque perenni danno il mezzo di fare un'agricoltura tutta a base di irrigazione; ma nelle regioni meridionali, il potere nei periodi di grande siccità dare almeno quella irrigazione che valga a temperare i danni della siccità stessa, costituirebbe una risorsa providenziale.

In questo senso io credo che l'osservazione contenuta nella deliberazione del comune di Casabona meriti tutta l'attenzione del Governo.

Completata in questo modo la enumerazione delle petizioni, perchè di queste ultime non era stato possibile fare inclusione nella relazione inquantochè giunte troppo tardi, io credo non inopportuno richiamare, fin da ora, l'attenzione del Senato su di un altro punto che si può giudicare soltanto tenendo conto di quanto è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento a proposito della disposizione dell'articolo, che ora è 94, col quale si estendono ai comuni danneggiati della provincia di Messina parecchie disposizioni del disegno di legge.

Il testo dell'articolo nel disegno di legge, com'è venuto al Senato, parla degli articoli 1, 2, 4, 5, 11 e 92.

Ora è accaduto che innanzi alla Camera dei

deputati, nella seduta del 6 aprile, si approvò come art. 11 quello che è poi diventato 12; questo nei due primi commi dice: « La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1°, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

« Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro nel quale sarà iscritto apposito capitolo, nella spesa straordinaria ».

Quando poi nella successiva seduta del 7 aprile si discusse l'art. 94, che allora era 93, ed un deputato chiamò l'attenzione sulla necessità della estensione di quella disposizione ai comuni della provincia di Messina, ed il Governo e la Camera annuirono, si parlò naturalmente dell'art. 11, mentre questo divenne poi 12 in seguito al coordinamento. Se non che, nella trasmissione del disegno di legge dalla Camera dei deputati al Senato, l'articolo è giunto con l'indicazione di art. 11 e non di art. 12.

Nella trasmissione erano pure occorsi altri errori; ma quelli erano essenzialmente errori tipografici, pei quali il testo, lasciato com'era, non avrebbe avuto senso, mentre invece colle correzioni prendeva il senso giusto. Ed è di questi errori che l'onorevole Presidente del Senato ha dato già un accenno al Senato e che, mano mano si passerà agli articoli, saranno messi in evidenza.

Quello invece, intorno a cui ho intrattenuto il Senato, può esso ancora essere considerato come un semplice errore materiale, come una svista tipografica?

La Commissione non crede che si possa andare tanto oltre, e ne dirò le ragioni. L'articolo 11, ora incluso, non è un articolo in quelle disposizioni ozioso, perchè è l'articolo il quale prescrive che tutte le ricostruzioni dei comuni danneggiati abbiano ad essere fatte secondo le norme del regolamento da emanare. È evidente che anche per i comuni della provincia di Messina questa disposizione è indispensabile. Per contro l'altro articolo che, secondo lo spirito della deliberazione della Camera dei deputati, dovrebbe essere incluso, porta all'erario un aggravio, di una certa importanza. La situazione è quindi tale che la Commissione, se

avesse avuto a ritoccare il disegno di legge, senza alcun dubbio avrebbe aggiunto l'art. 12, ma avrebbe pur lasciato l'art. 11.

Siccome per le considerazioni di grande urgenza e del carattere politico dell'approvazione di questo disegno di legge, si escluse di far tardare in qualsiasi modo l'approvazione del disegno di legge, rinunciando a molte altre modificazioni che sarebbero state opportune, la Commissione ha ritenuto che anche in questo caso occorra rassegnarsi a lasciare il testo del disegno di legge quale è avanti al Senato.

Nella relazione, interprete del pensiero della Commissione, il relatore ha, d'altra parte, fatto presente come possa essere il caso che il Governo del Re abbia con legge successiva a provvedere ad altre disposizioni; ne consegue essere da augurarsi che coll'occasione egli voglia prendere in considerazione ciò che è indubbiamente un concetto di equità; è evidente infatti che le stesse considerazioni, per le quali ai comuni danneggiati della Calabria fu dato il vantaggio di godere del beneficio dell'anticipazione da parte delle Casse di depositi e prestiti col concorso della metà dell'annualità a carico del tesoro, conducono ad accordare uguale beneficio ai comuni danneggiati della provincia di Messina.

Con questo credo di avere esaurito la parte generale del compito che mi spettava e mi riservo in occasione di ciascun articolo di dare le maggiori spiegazioni che potranno essere del caso (*Approvazioni*).

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. La relazione perspicua dell'Ufficio centrale, ribadita dalla viva voce dell'onor. Casana, e l'andamento della discussione tutta, nella quale sono state così notevoli la disamina critica del senatore Pisa, e le nobili invocazioni del senatore Barracco, mi dispensano da lunghe parole.

È evidente che in quest'aula, come già nell'altro ramo del Parlamento, il consenso al presente disegno di legge non può essere che facile e pronto.

Farò brevi osservazioni per la parte che più direttamente si riferisce al mio ufficio, lasciando per il resto la parola al mio collega.

Ci troviamo di fronte ad un progetto complesso, diceva bene l'onorevole senatore Barracco; un progetto armonico, nel quale le condizioni di una regione nobilissima d'Italia, che tanto ha sofferto, sono in una maniera complessa ed armonica tolte ad esame; nel quale quindi non solo per la viabilità, per l'istruzione, per il credito, ma per tutte le economie rurali in genere, e specialmente per i tributi, una serie di disposizioni, tra loro collegate, sono presentate in un modo speciale. Di due serie di questioni si è discusso: per il credito agrario cioè e per la parte propriamente tributaria.

Quanto al credito agrario, può essere sembrato in apparenza che un tal quale dissenso vi sia stato fra l'onor. Pisa e il senatore Barracco; ma, ripeto, questo non sarebbe stata che una apparenza, perchè in sostanza si è visto che l'altro hanno riconosciuto due cose: la difficoltà di istituire il credito agrario e la necessità di favorirlo quanto più si possa.

È vero quello che diceva il senatore Pisa: il credito agrario nel Mezzogiorno non ha fatto buona prova. Le comunicazioni che viene facendo il direttore del Banco di Napoli lo confermano. Ma ciò non può indurci ad altra conclusione che a quella di fare il possibile perchè, rimosse le cause del male, il rimedio sia più efficace.

Evidentemente, diceva bene il senatore Pisa, molte illusioni si fanno sul credito agrario; non solo il Mezzogiorno, ma gran parte dell'Italia non si trova nelle condizioni della Scozia e della Germania; però da questa affermazione all'altra ci corre tanto, che il senatore Pisa non vorrà certo dedurne che questa parte del disegno di legge si debba stralciare. Io vorrei che le speranze del senatore Barracco fossero rapidamente tradotte in atto; veramente, come diceva il senatore Casana, bisogna spingere le popolazioni. L'azione del Governo non può essere indifferente: occorre, perciò, affidare l'esecuzione della legge a funzionari capaci. Tutto ciò vuol dire che, essendo il problema difficile, gli sforzi di tutti debbono essere quanto più è possibile energici: noi non dobbiamo disperare. Certamente la causa principale per cui nel Mezzogiorno il credito agrario non si è sviluppato come dovrebbe, si deve attribuire alla condizione della proprietà, di quella proprietà che, diceva

l'onor. Pisa, è in gran parte ristretta in poche mani ed è assai oberata dal credito ipotecario. Ma l'onor. Barracco faceva osservare che questo modo di distribuire la proprietà è effetto di cause complesse, alle quali questo disegno di legge cerca porre rimedio, ed altri disegni di legge dovranno seguire per ripararvi definitivamente. Ad ogni modo ciò non toglie che questo, di cui ci occupiamo, debba considerarsi come un passo avanti, dal quale deriveranno molti e benefici risultati.

Per il credito agrario occorre la creazione di istituti intermedi. Quello che il senatore Pisa osservava per il Banco di Napoli è giusto, ma non bisogna dimenticare che si tratta di un grande istituto operante in una vasta plaga. Il concetto di questo disegno di legge, come quello della Basilicata, è di frazionare e rendere più accessibile il credito agrario; speriamo che in questo modo si faccia un notevole passo avanti. Siamo tutti vigili, Governo e Parlamento, per procedere con altre proposte.

Quanto al concetto fondamentale del credito agrario, come è organizzato in questo disegno di legge, non posso fare a meno di notare con compiacimento quello che ha rilevato il senatore Barracco.

Nel concetto del presente disegno di legge la istituzione del credito agrario si viene ad integrare con la riduzione dell'imposta fondiaria; è una specie di lotta fra grossi e piccoli, alla quale tutti i proprietari hanno dato un sapore bellissimo di spontaneità, ed io rendo omaggio al sentimento, col quale il senatore Barracco, che appartiene ad una di quelle classi, contro cui il senso volgare ordinariamente lancia ingiuste accuse, ha volontariamente dichiarato di aderire a ciò che ha l'apparenza di mutualità coatta.

Ed ora passo all'altra parte che più si riferisce a me, la parte tributaria.

Noi abbiamo la riduzione del trenta per cento; questo è nel testo del disegno di legge intimamente connesso con l'applicazione del catasto.

Il Senato sa come il concetto di accordare sgravi sia stato legislativamente sanzionato nella Basilicata. Il lavoro del catasto in quella regione era così avanti due anni fa da permettere una valutazione abbastanza precisa, in modo da poter determinare la riduzione: nelle altre provincie non si è così avanti da poter

avere una media presuntiva esatta. La Calabria è quella regione del Mezzogiorno in cui questo calcolo approssimativo si può fare più esattamente, anche perchè, in esecuzione di una legge di due anni fa, in qualche parte della Calabria, specialmente della provincia di Reggio, si hanno elementi su cui la presunzione si possa fondare. Certamente questa applicazione anticipata del catasto ha sostanzialmente il valore di una attribuzione del peso fondiario, ed in ciò consiste la maggiore giustificazione del provvedimento. Il concetto dal quale siamo partiti e partiamo è che in quelle provincie, essendo molto grave l'onere tributario, bisogna alleggerirlo.

Che cosa accadrà a catasto compiuto? Mi riporto a due domande, diverse apparentemente, ma in sostanza quasi uguali, rivolte dal senatore Pisa e contenute nella relazione scritta del relatore, vale a dire: questa riduzione, e in genere il gruppo di esenzioni tributarie compreso nella legge, fino a quando durerà?

Distinguiamo.

Per la riduzione del 30 per cento della fondiaria la risposta è semplice. Parlando di anticipazione di catasto, si ammonisce che la riduzione durerà fino a catasto fatto, e potrei non aggiungere altro; ma mostrerei di essere cattivo profeta se non dicessi essere convinto che, prima di compiersi il catasto in Calabria e in tutta l'Italia Meridionale, verranno altri provvedimenti legislativi sul modo stesso di operare il catasto e trattare l'imposta fondiaria, i quali daranno a questa materia un assetto definitivo. Accettiamo il provvedimento che, come è proposto nominalmente, e subordinato alla applicazione del catasto, in fatto segna un alleggerimento di imposta. Diverso è il caso delle altre esenzioni, quelle degli art. 85, 87 e 92, su cui in particolare l'Ufficio centrale ha richiamato l'attenzione del Senato, proponendo un apposito ordine del giorno.

In fondo, o io mi inganno, o espongo fedelmente il concetto dell'Ufficio centrale: esso è stato mosso da un principio di correttezza costituzionale. Noi abbiamo un precetto generale fondamentale nel nostro diritto pubblico che ci insegna dover essere i tributi eguali per tutti; soltanto in via di circostanze eccezionali si può consentire una diversità di trattamento. Ora l'Ufficio centrale dice: voi fate, per queste

regioni, eccezioni che sono informate a un ben inteso concetto dell'uguaglianza, ma fino a quando fate queste eccezioni? Stabilite un termine. Lo stesso Ufficio centrale ha notato che nella legge per la Basilicata il termine non è stabilito, per lo stesso motivo per cui non è stato prefisso in questo disegno di legge. Le ragioni sono evidenti: noi prendiamo dei provvedimenti di carattere economico che hanno lo scopo di stimolare le attività economiche in quelle contrade, attività già da lungo tempo disperse; diamo tempo al tempo. Queste sono leggi di carattere sperimentale, leggi sui risultati delle quali il tempo solo può dare ammaestramenti. Posso volentieri aderire al concetto dell'Ufficio centrale, vale a dire che si debba dare un'esenzione temporanea, ma per ispirarmi a questo criterio non posso accettare fin da ora alcuna limitazione di tempo. Accolgo quindi l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale con questa esplicita dichiarazione, che non intendo che questo disegno di legge si possa interpretare come in contraddizione ai principi fondamentali del nostro diritto pubblico, ma che si debba lasciare operare il tempo per vedere se e come e quando la legge possa raggiungere i suoi fini.

Un'altra osservazione è stata fatta dall'onorevole relatore, a proposito dei comuni della provincia di Messina, per un errore materiale che è incorso nel testo, quale dalla Camera dei deputati è stato comunicato al Senato. Forse si potrebbe considerare che, trattandosi di un errore meramente materiale, la ricerca della materialità dell'errore possa andare anche al di là della mera correttezza tipografica. Io però non posso intavolare una questione simile: comprendo il concetto a cui si è ispirato l'Ufficio centrale, comprendo che il Senato dica: con l'autorità del Presidente della Camera dei deputati a noi viene come approvato dalla Camera stessa un testo che è errato; non troviamo alcuna incongruenza logica, se un errore ci è stato nella genesi; se la Camera non ha cercato di mettere il testo in armonia delle proprie deliberazioni, noi non possiamo che prestar fede a questo testo, quantunque diverso dal concetto che lo ha ispirato. Io faccio omaggio a questa interpretazione, ma assicuro il Senato che il Governo avrà cura di presentare al più presto un disegno di legge

particolare, il quale rettifichi in sostanza l'errore.

Un'ultima osservazione ha fatto l'onorevole Cefaly, a cui si è unito anche l'onor. Casana. Vi sono parecchi comuni in Calabria che sono stati danneggiati, probabilmente per cause sismiche in seguito al terremoto, comuni che non si possono comprendere in questa legge per due motivi: uno elementare, accennato da entrambi gli oratori, che non si deve ritardare di un minuto l'approvazione di questi provvedimenti; l'altro che non abbiamo tutti gli elementi per valutare se e come e quando questi danni meritino un trattamento favorevole da parte del Governo. Gli onorevoli senatori possono però essere sicuri della benevolenza del Governo, la quale non è altro che un atto di giustizia. Dopo ciò, cedendo la parola al ministro dei lavori pubblici, non posso che ringraziare il Senato della cortese attenzione prestatami, traendone auspicii per l'approvazione unanime di questa legge, che conforterà quelle provincie e mostrerà ad esse come il Senato del Regno sia unito in un'idea di fratellanza e di concordia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli senatori, l'Ufficio centrale ha proposto due ordini del giorno, con uno dei quali esso chiede che un'apposita Commissione studi sollecitamente quali provvedimenti d'indole tecnica sia necessario di adottare per preservare quelle disgraziate contrade dal pericolo e dal danno di fatti sismici così gravi come quelli seguiti l'anno decorso.

L'onorevole relatore ha avuto la cortesia di notare che era stato mio primo pensiero di nominare sollecitamente una Commissione che studiasse, secondo il desiderio del Senato, quali provvedimenti fossero più opportuni per prevenire danni così gravi come quelli che il recente terremoto ha prodotto; ed io posso assicurare il Senato che la Commissione, facendo tesoro delle esperienze e dei fatti accertati in occasione del disastro di Casamicciola, come della esperienza di un lontano paese dell'Oriente, il Giappone, che più volte è stato anch'esso tormentato da terremoti, attende con alacrità allo studio di tali questioni, e potrà presto presentare il risultato dei suoi studi.

Un secondo ordine del giorno è stato proposto dall'Ufficio centrale, con cui si invita il Governo a disporre che nello studio dei progetti per il rinsaldamento dei monti e per la sistemazione idraulica delle Calabrie sia tenuta presente la utilità delle acque per la fertilizzazione della terra, e si provveda quindi ad una buona irrigazione.

Una eguale raccomandazione fu fatta per la legge sulla Basilicata, e il regolamento che il Governo ha studiato per la esecuzione di quella legge ha tenuto conto dell'opportuno suggerimento di tentare, per quanto sia possibile in una condizione molto diversa da quella dell'Alta Italia, di cui i bacini montani si possono sistemare con criteri tecnici affatto diversi da quelli delle nostre regioni meridionali, che le acque potessero essere destinate alla irrigazione.

Io assicuro l'Ufficio centrale che nello studio del regolamento per l'esecuzione di questa legge si cercherà di seguire lo stesso concetto.

Molte raccomandazioni ha poi fatto l'Ufficio centrale nel corso della discussione. Non ho bisogno di dire che il Governo ne terrà conto perchè questa legge abbia un'attuazione completa e rapida, socialmente e politicamente tale quale la pensarono coloro che posero mano a questo disegno e che sperano di attuarlo col consenso unanime dei due rami del Parlamento.

Ce ne dà affidamento l'ordine degli stanziamenti, come fu notato ieri dal senatore Barracco, poichè mentre il primitivo disegno distribuiva gli stanziamenti in 25 esercizi, il Governo che ci ha preceduto accettò che gli stanziamenti nella somma di 119 milioni fossero distribuiti in 18 esercizi, tenendo conto della diversa qualità delle opere, della necessità di fare progetti accurati, del tempo e della spesa, perchè non accadesse che quando gli ultimi stanziamenti venissero, fossero già frustrati gli effetti delle opere antecedentemente compiute.

Io noterò alcuni dati di fatto perchè il Senato si persuada della grande importanza economico-sociale ed anche politica di questa legge. Le Calabrie verranno dotate non soltanto di una rete stradale di 2600 chilometri, di nuove strade ordinarie, ma altresì di quelle ferrovie a scartamento ridotto che le popolazioni considerano quasi come una ingiuria al loro buon nome, ma che il senatore Barracco ha avuto

ieri il merito di difendere a viso aperto e che io stimo mio dovere difendere ancora una volta, perchè quelle popolazioni si persuadano che nulla di meglio di ciò si poteva fare a loro vantaggio.

Gia in tutti i Congressi dal 1875 fino a quello di Pietroburgo del 1892, questo metodo di costruzione di ferrovie a scartamento ridotto ha trovato sempre più caldi fautori. Soprattutto nelle provincie meridionali, dove grandi sono le accidentalità del terreno, è solo per questa via, che porta un risparmio notevole di spesa, che si può dotare una regione di ferrovie che rendono più facili gli scambi e il movimento economico del paese.

Infatti non è esatto che le ferrovie a scartamento ridotto abbiano tale limitazione di potenzialità da non poter servire ai bisogni della popolazione e ad un traffico anche ricco e potente.

Poichè, lasciando da parte gli Stati stranieri, abbiamo degli esempi nostrani meritevoli di molta attenzione. Così la linea Bari-Barletta ha 42,000 viaggiatori e 8000 tonnellate di merci in un mese; la linea Napoli-Nola-Baiano ha un milione di viaggiatori e 8000 tonnellate di merci. E quando si consideri che nel Belgio vi sono ferrovie a scartamento ridotto le quali danno un prodotto di 52,000 franchi a chilometro per il solo traffico viaggiatori, vi è ragione di confortarsi pensando che queste linee possono servire ad un traffico anche assai importante.

E se inconvenienti vi sono, principale quello dei trasbordi, bisogna pure notare che i mezzi tecnici di cui disponiamo sono tali, che si può calcolare in una spesa da 15 a 25 centesimi per ogni tonnellata di cui si debba operare il trasbordo.

Ora io credo che bene il disegno di legge abbia adottato questo metodo di costruzione, pensando che anche la Francia recentemente con una legge la quale provvide alle ferrovie della Bretagna, ha creduto opportuno di ricorrere a queste ferrovie sia per il risparmio della spesa, sia per la sollecita costruzione. Sicchè rinnovo i ringraziamenti all'onorevole senatore Barracco e spero che alla Calabria giungano le parole del senatore Barracco e giunga anche la parola mia, che sono nativo di quella Basilicata a cui pure appartengono

quelle ferrovie a scartamento ridotto, perchè quelle popolazioni si persuadano che meglio non poteva provvedersi ai loro vitali interessi.

Questo disegno di legge non provvede soltanto alla viabilità, ma a tutte le altre necessità della vita economica della Calabria, in quanto che per le bonifiche, ad esempio, e richiamo l'attenzione del Senato a questo riguardo, gli stanziamenti furono aumentati di 8,800,000 lire, e con questi aumenti di stanziamento si provvede ad altre 18 nuove bonifiche, le quali sono della più grande importanza per i bisogni reali della Calabria.

E in quanto ai porti, assolutamente trascurati, perfino quelli che hanno una funzione economica di grandissima importanza, come il porto di Cotrone il quale certo nei riguardi commerciali deve essere considerato della stessa importanza di quello di Taranto nei riguardi militari, quanto al porto di Scilla, famoso per antica fama e per i pericoli che presenta, quanto al porto di Paola a cui metterà capo la linea Cosenza-Paola, o non si era provveduto in modo adeguato, o non si era provveduto punto fino ad oggi, si provvede ora, con questo disegno di legge, il quale anche in questa materia risponde ai veri bisogni della regione.

Credo, onorevoli senatori, che questo disegno di legge meriti il vostro unanime suffragio e che sia destinato a produrre i più felici effetti nelle regioni calabresi. Io spero che l'esecuzione risponda ai propositi del Governo e del Parlamento, e che quando anche non sia possibile, giusta il suggerimento del relatore, di costituire degli uffici autonomi che abbiano unicamente il fine di provvedere all'attuazione di questa legge, poichè questo potrebbe parere in qualche contrasto col testo dell'articolo 43 del progetto che stiamo discutendo, credo che i mezzi di cui la legge ha dotato il Governo, e gli strumenti che gli ha offerti, lo potranno mettere in grado di attuare questa provvida legge.

Difficoltà certo sorgeranno, e difficoltà non lieve sarà quella dello spopolamento. È questo un problema di grave importanza, lo spopolamento della Basilicata e della Calabria che rende non facile l'attuazione di questa legge, ma spero che larghe correnti determinate da ragioni economiche o sociali si riverseranno in quel paese in modo che al tempo opportuno

non mancheranno le masse di uomini necessarie a condurre a termine queste opere.

Nell'adempimento di queste opere il Governo s'ispirerà al concetto di sanare i guai, non già del latifondo feudale già distrutto dalla legge sulla feudalità e da quella delle divisioni ereditarie, ma di quel latifondo che, come diceva il senatore Barracco, è effetto della malaria e dello spopolamento. Se noi creeremo una nuova vita economica e sociale tale da richiamare ancora alla patria coloro che sono andati via non perchè non sentissero vivo, profondo e vibrante l'affetto della loro terra nativa, ma perchè dure difficili e talvolta impossibili condizioni presentava la vita in quella terra che li aveva visti nascere e che non bastava ad alimentarli, se potremo ripopolare questa contrada e vincere la malaria colla lotta immane che da qualche anno si combatte in quelle regioni contro il terribile flagello, credo che avremo distrutto il latifondo e aperto un nuovo e più felice avvenire per le terre meridionali.

Perchè, onorevoli senatori, io per questa parte sono più ottimista di quello che non siano alcuni, poichè quando io considero non le condizioni presenti del nostro paese rispetto a quelle di altri paesi della Europa civile, ma considero quelle che erano 46 anni or sono e quelle che oggi sono, sento vibrare di entusiasmo il mio cuore di italiano, perchè pochi paesi al mondo, pochi popoli accorti e fortunati in così breve tempo hanno potuto compiere tanto cammino, e me ne consolo pensando che 46 anni hanno saldato il sentimento di fraternità nazionale, in ogni occasione, per quanto più tragica sia, sentiamo più vivo e forte questo sentimento della comune fratellanza.

Il nord ed il sud non rappresentano che espressioni geografiche, punti cardinali, ma non distinzioni nel sentimento del cuore (*bene, approvazioni*) perchè tutti sentiamo di appartenere alla medesima e grande famiglia (*approvazioni*) e quando penso che noi abbiamo cementato così la nostra unità politica, e che tuttora l'andiamo cementando, creando questa grande unità economica e sociale, quando ricordo quei giorni tristi in cui il Sovrano, sempre sintesi ed espressione di tutti i sentimenti che vibrano nei cuori italiani (*approvazioni*) si recava colà esponendosi ad ogni pericolo, non

curante di sè, ma solo curante di portare una parola consolatrice e confortatrice in quelle nostre regioni, quando penso che accanto a lui era l'Augusta Donna (*vive approvazioni*), che è la sua dolce compagna e che è apparsa come una visione luminosa di pace e di amore fra quelle genti che purtroppo ben altre dinastie ricordavano, ed altre tristi glorie (*vivissime approvazioni*) allora nel mio cuore di italiano sento che l'avvenire della nostra patria sarà più lieto e felice di quello che tanti purtroppo non credono, io sento che noi possiamo confidare nell'avvenire di questo paese; possiamo confidarvi perchè lì in quella terra non solo il Sovrano portò la sua parola confortatrice, ma quell'esercito, che è veramente il cuore e l'anima della nazione, ha dato anche in quell'occasione un'altra prova del sentimento di abnegazione e di virtù che lo anima.

Permettetemi in questo momento che io mi abbandoni a questo pensiero, a questo sentimento, e mandi un saluto all'esercito che tante prove di abnegazione ha dato. (*Vive approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisa.

PISA. La squisita cortesia con cui l'Ufficio centrale e gli onorevoli ministri hanno creduto di toccare qualche appunto da me mosso a questo disegno di legge, pel quale ho però apertamente dichiarato che darò il mio voto, mi obbliga ad alcune parole di breve risposta.

L'onor. senatore Barracco, molto giustamente ha concentrato una parte del suo discorso per accentuare l'importanza della effettuazione delle ferrovie a scartamento ridotto nella Calabria; e l'onor. ministro, colla sua autorevole parola, ha aggiunto oggi l'esortazione a tutte le provincie italiane indistintamente, l'esortazione a che vogliano riflettere d'ora innanzi all'utilità somma per noi, data la conformazione speciale del nostro paese, di questa specie di ferrovie che disgraziatamente finora abbiamo quasi respinto con disdegno. Io concordo pienamente nelle loro idee e mi congratulo vivamente che oggi nel Senato italiano si sia potuto udire una doppia voce concorde, una dal banco del Governo, l'altra da autorevolissima persona tra noi, su quest'argomento di vitale importanza per l'Italia.

Soggiungo all'onorevole e venerando Bar-

racco che quanto egli disse sulla viabilità porta ad accentuare un altro fatto: ed è quello che, disgraziatamente in Calabria consta la deficienza delle vie ordinarie, delle strade comunali e delle strade provinciali. Perfino nell'accenno fatto dall'onorevole collega al viaggio paterno di S. M. il Re dovette indicare che fu costretto al mulo per raggiungere uno dei centri danneggiati, e perciò sembra a me plausibile, ovvia ed evidente la necessità che, non contemporaneamente colle costruzioni ferroviarie, ma, avanti tutto, si ponga mano a mettere quel paese in condizioni normali di civiltà ordinaria, perchè senza una rete sufficiente di vie comunali e provinciali non potrà servire certamente qualsiasi rete ferroviaria sia pure a scartamento ridotto. Ed un confronto che viene spontaneamente alla bocca è quello della circolazione del sangue nel corpo umano; non è supponibile anche nello stato preembrionale di poter vivere col solo sistema arterioso senza il sistema venoso. Come volete voi che rinasca la vita in quelle provincie, in quelle regioni, se prima colla massima urgenza non si ponga mano alla costruzione delle vie ordinarie di comunicazioni pei rotabili che la rendano meno distante dal mondo civilizzato? Perciò io credo che l'onor. ministro dei lavori pubblici, il quale non è entrato, e fece bene, in questi dettagli, nell'esecuzione di questa legge, per quanto riguarda alla viabilità, avrà già presente, e certo terrà nel massimo conto, questo concetto.

Si parlò per la Calabria, riassumendo le disgraziate sue condizioni, dei due fenomeni peggiori: lo spopolamento e la malaria; e sono certo queste le due piaghe più difficili da curare e quelle che richiederanno i più lunghi sforzi, l'una essendo collegata coll'altra. La malaria è in gran parte cagione dello spopolamento, e lo spopolamento è destinato fatalmente a perdurare finchè la malaria continuerà a rendere quei paesi non abitabili.

Non è poi facile di trovare il modo di superare insieme, come sarebbe necessario, questi due ostacoli.

Certo che mi sembra avanti tutto urgente questa questione della malaria nel senso dell'effettuazione delle bonifiche. Certo le bonifiche sono lavori che richiedono lunghissimo tempo, ma raccomando per quanto sta in me all'onorevole ministro dei lavori pubblici, nel-

l'effettuazione di questa legge, che egli avrà l'onore di iniziare, di vedere, per quanto sia possibile, di convergere il massimo sforzo nella bonifica di tutta la parte che è resa inabitabile della Calabria.

E vengo alla questione del credito agrario, in cui fui male inteso, ma in cui vi è qualche divergenza, specialmente coi colleghi dell'Ufficio centrale, non dico coll'onorevole ministro, perchè mi è parso di comprendere che nell'insieme siamo perfettamente di accordo. Osservava l'onorevole senatore Barracco che per quanto riguarda il credito agrario si possono tenere in considerazione anche i vantaggi che recherà la sezione autonoma per i mutui ipotecari. Mi permetta l'onorevole collega, ma ci è una distinzione cardinale come funzione fra il credito agrario ed il mutuo ipotecario. Si tratta di una sezione che è annessa al credito agrario, ma non una funzione del credito agrario. Gli appunti che mossi, in questo proposito ieri, al disegno di legge, non erano certo rivolti alla sezione che riguarda il mutuo ipotecario, ma al credito agrario per sè, e per quelle ragioni che non starò qui a ripetere, e per la difficoltà enorme della sua utilizzazione con lo stato attuale della provincia. E me ne ha dato pienamente ragione l'onorevole collega Barracco stesso, accennando allo stato della proprietà, confermando quanto esposi ieri sulle condizioni della proprietà in Calabria. Predominano la grandissima e la grande proprietà; la media, purtroppo, va rendendosi ogni giorno minore e la piccola è quasi scomparsa.

Ora la funzione del credito agrario è tanto più utile e tanto più facile appunto quando trova per esplicarsi la media e la piccola proprietà. C'è qui in questo stato di cose una difficoltà sostanziale che non possiamo immediatamente affrontare. Speriamo molto lentamente di poter ricostituire la media e la piccola proprietà, ma comprende il Senato che non è opera certo di brevi anni. Soggiunse oggi il collega Casana che occorre del fuoco sacro nei funzionari che saranno inviati in quelle provincie anche in riguardo all'applicazione del credito agrario.

Dico francamente che il fuoco sacro io lo apprezzo in ogni funzione e lo apprezzerò tanto maggiormente nei funzionari che saranno adde-
detti a quelle regioni, ma fuoco sacro senza

combustibile non è possibile che abbia efficacia... Ora per quanto sacro possano averlo questi eccellenti funzionari che spediremo colà, che potranno certo spingere le cose al punto che il credito agrario esista se non ve ne sono le condizioni necessarie.

Si citò il fatto di Mantova: il fatto di Mantova non è isolato; vi sono in Italia degli altri casi di buon andamento di credito agrario per mezzo appunto di consorzi agrari, di società cooperative agrarie, che sono le vere associazioni oggi indicate per poter procedere alla pratica, utile affettuazione del credito agrario.

Appunto ieri insistei nel raccomandare all'onor. ministro del tesoro, che mi pare abbia fatto buon viso alla mia idea, nel raccomandare ai membri del Governo di far tutto il possibile per agevolare, per incoraggiare il sorgere di questi corpi intermedi, consorzi agrari, società cooperative agrarie e rurali, corpi senza dei quali non è possibile di poter menomamente far agire il credito agrario, non dico solo in Calabria, ma anche in altre regioni d'Italia meno desolate della Calabria medesima. E concludo, brevemente associandomi, poichè si è già toccato tal'argomento, associandomi ripeto, in modo speciale a due degli ordini del giorno presentati dall'Ufficio centrale. Riguardo al primo, il più importante, sul quale ha già mostrato il suo assenso l'onor. ministro dei lavori pubblici, quello che riguarda il sistema di costruzione, francamente io credo che pesi una delle censure più gravi che si possano muovere al Governo italiano.

Tutti sanno che in occasione di altri disastri successi molti anni fa sotto il regime borbonico, si escogitarono delle misure di precauzione nelle costruzioni sotto l'impressione della grave disgrazia che colpì quelle popolazioni; ma a poco a poco si dimenticò la sciagura e con essa i rimedi necessari ed indispensabili, che si sarebbero dovuti attuare.

Io poi che per obbligo di ufficio ho vissuto qualche anno in un paese dell'estremo oriente, cui oggi acceanò l'onorevole ministro dei lavori pubblici, paese dove i terremoti gravi sono il fenomeno di quasi tutti i giorni, io, dico, posso portare personale testimonianza.

Ho dovuto convincermi che quel paese che fino ad ora, cioè fino all'ultima sua guerra, fu considerato da noi come in uno stato di civiltà in-

feriore alla nostra, per quanto riguardava la tutela della vita umana e della proprietà pubblica, ho dovuto convincermi, dico, che esso era di gran lunga superiore a noi, in quanto che il Giappone, istruito dalle catastrofi di lunghi e lunghi anni, da secoli costruisce le sue case in modo da premunirsi in gran parte dai terremoti o per lo meno da scemarne gli effetti disastrosi.

Do quindi pieno appoggio a quest'ordine del giorno, e spero che il ministro dei lavori pubblici, facendo onore alle sue promesse, accelererà l'azione del Governo per compensare la inerzia di molti altri Governi che hanno preceduto l'attuale. Ed appoggio anche pienamente l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, che riguarda il regime delle acque, perchè se abbiamo un mezzo possibile di richiamo della popolazione in quelle plaghe, o per lo meno di ostacolo alla continuazione dell'esodo, esso consiste quasi esclusivamente nel miglioramento dell'agricoltura e specialmente dei terreni per toglierne la malaria: ciò che si otterrà col drenaggio.

Sicchè l'agricoltura col drenaggio e con una ben istituita irrigazione, che sarà una conseguenza di questo regime delle acque, ritornerà a rifiorire in quelle plaghe desolate.

Concludo col ripetere che di gran cuore do il mio voto a questo progetto di legge, soprattutto per il concetto direttivo che lo ha informato, di doverosa solidarietà tra tutte le provincie d'Italia. (*Approvazioni vivissime*).

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
L'onor. Pisa ha portato in questa discussione una nota assai simpatica.

Egli mi ha incitato ad affrettare il più possibile i lavori della Commissione incaricata di studiare i sistemi più opportuni per la costruzione di case nei luoghi purtroppo così sciaguratamente e frequentemente colpiti dal terremoto. Ma l'onor. Pisa consentirà con me nel riconoscere che io non ho bisogno di incitamenti. Infatti io stesso ho già nominato la Commissione, prima ancora che questo disegno di legge fosse discusso e votato dal Senato. Appena questo disegno di legge sarà convertito in legge non si indugerà in altri studi, ma

si porrà subito mano alle riedificazioni. E, come ho dichiarato, la Commissione farà tesoro degli esperimenti compiuti nel Giappone, circa i metodi di costruzione che contro il terremoto si usano in questo paese. È vero che furono compiuti studi dopo il grande terremoto della fine del secolo decimottavo; è vero che abbiamo l'esperienza di Casamicciola, ma molti gravi dubbi rimangono ancora intorno ai materiali e ad altri argomenti di indole esclusivamente tecnica.

Posso assicurare l'onor. Pisa che la Commissione continua con molto zelo nei suoi studi e io spero di poterne far conoscere il risultato il più sollecitamente che sarà possibile, per porre poi subito mano alle opere necessarie. Passo ora agli altri due punti trattati dal senatore Pisa. Egli ha detto: « Se volete liberare il paese dalla malaria cominciate a por mano alle opere di bonifica, che sono le più importanti ». Ed io consento nella sua opinione. Comprendo anche la ragione del suo scetticismo: purtroppo i lavori pubblici sono gravati di molti e molti milioni di residui per le opere di bonifica, e il senatore Pisa teme che anche per le bonifiche della Calabria possiamo incorrere nel medesimo inconveniente, poichè i milioni sono stanziati, ed i danari aspettano nelle Casse la loro destinazione, ed intanto i lavori non si cominciano. Ma il senatore Pisa sa la causa di tutto ciò. Noi non abbiamo personale tecnico sufficiente per provvedere a questi lavori. I progetti per le opere di bonifica sono forse i progetti più complicati e difficili e con questo disegno di legge si provvede appunto ad aumentare di un certo numero d'ingegneri il personale del Genio civile, affinchè questo possa preparare l'esecuzione di tali opere.

Confidi l'onor. senatore Pisa nella mia energia, perchè saranno banditi i concorsi e si procederà il più sollecitamente possibile.

Inquanto alla viabilità, fu la prima e più grave preoccupazione del Governo; come dicevo poco innanzi il problema della viabilità, rispetto alla Calabria, è stato esaminato in tutta la sua estensione poichè lo Stato si è preso l'obbligo di costruire, col semplice contributo di un quarto delle provincie, tutte le strade dipendenti dalle leggi 27 giugno 1869, del 30 maggio 1875, e 23 luglio 1881, e provvedere alle costruzioni stradali di accesso alle stazioni fer-

roviarie, agli approdi e porti, al completamento delle comunali obbligatorie iniziate ed ora sospese, ed alle costruzioni delle strade necessarie per allacciare quei comuni che erano isolati dal mondo, che purtroppo sono molti in Italia, e non solo nella Calabria, dopo 45 anni di vita nazionale. Tutto questo complesso di opere, comprese quelle della strada Margherita, che si vuol completare verso il Ionio, costituisce una rete stradale di 2600 chilometri.

Come vede il senatore Pisa, è un programma assai vasto e completo che il Governo ha inteso di tracciare, indipendentemente dalle questioni ferroviarie. Poichè, come egli dice benissimo, è inutile costruire le ferrovie quando mancano le strade, e soggiungo anzi che è inutile costruire le ferrovie quando sboccano al mare senza avere un porto.

Sono problemi complessi che in questa legge sono stati considerati nel loro insieme organico con provvedimenti opportuni.

Spero che il senatore Pisa riconoscerà che anche sotto questo rispetto il disegno di legge corrisponde ai suoi desiderati, e posso assicurarlo che mi tarda di por mano alle opere nella legge previste (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge per la Calabria.

CEFALY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY. Mi corre l'obbligo di ringraziare il Governo, che ha benevolmente accolto ciò che io mi permisi di chiedergli, e l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, che ha confortato col suo autorevole appoggio la mia raccomandazione. Confido quindi che, allorchè il Governo avrà accertato omissioni da dover riparare negli elenchi, sia dei comuni danneggiati dal terremoto, sia delle opere pubbliche proposte, e non ne trovasse modo nel regolamento, vorrà giovare di quelle leggine, che nell'esecuzione

della presente legge occorrerà di presentare, e delle quali anche oggi stesso per bocca dell'onorevole ministro e dell'onorevole Casana, relatore dell'Ufficio centrale, si è riconosciuta la necessità.

PRESIDENTE. Prima di chiudere la discussione generale, leggo gli ordini del giorno proposti dalla Commissione per porli ai voti.

I.

Il Senato invita il Governo a provvedere immediatamente per quella parte del regolamento che deve imporre le necessarie cautele di stabilità contro i terremoti in tutte le nuove costruzioni o riparazioni notevoli di fabbricati nelle località ad essi soggette; e pel rimanente a tener conto delle osservazioni esposte al riguardo nella relazione della Commissione.

(Approvato).

II.

Il Senato, come già per la Basilicata, ripete l'invito al Governo affinché disponga che nello studio dei progetti per il rinsaldamento dei monti e per la sistemazione idraulica nella Calabria, sia tenuta presente la grande utilità della destinazione delle acque alla fertilizzazione delle terre e sia posto, dovunque si possa, l'inizio di un sistema d'irrigazione.

(Approvato).

III.

Il Senato, in omaggio alle disposizioni statutarie, invita il Governo a provvedere con appositi progetti di legge, a che, accordato alle esenzioni tributarie stabilite dalle leggi speciali per la Basilicata e la Calabria un lungo periodo di tempo, esse non abbiano a continuare oltre il termine suddetto, senza la sanzione di nuove leggi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Fondazione di un Politecnico nella città di Torino:

Senatori votanti	90
Favorevoli	84
Contrari	6

Il Senato approva.

Disposizioni sugli esami nelle scuole medie:

Senatori votanti	90
Favorevoli	80
Contrari	10

Il Senato approva.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che mi è pervenuto un disegno di legge d'iniziativa di un nostro collega.

Secondo le norme di procedura del nostro regolamento, sarà trasmesso agli Uffici, affinché ne autorizzino la lettura.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli del progetto di legge sui provvedimenti a favore della Calabria. Leggerò gli articoli avendo cura di correggere gli errori di stampa comunicati ieri al Senato dalla Presidenza della Camera dei deputati.

TITOLO I.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto.

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 22 settembre e 17 dicembre 1905, nn. 506 e 633, coi quali fu sospesa, nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto compresi nell'annesso elenco, la riscossione della 5^a rata delle imposte sui terreni e sui fabbricati urbani e rustici, della 5^a rata della ricchezza mobile iscritta nei ruoli del 1905, e i Regi decreti 11, 15 e 22 febbraio del 1906, nn. 69, 70 e 71, con cui si includono nuovi comuni nell'elenco dei danneggiati e la sospensione viene estesa alla 1^a rata delle imposte sui terreni e sui fabbricati urbani

e rustici iscritti nel ruolo del 1906, tanto per la parte erariale quanto per le sovrimposte provinciali e comunali, confermando le altre disposizioni contenute nei detti decreti, in quanto non sia disposto diversamente dalla presente legge.

La sospensione è estesa, nei comuni sopradetti, anche alle rate successive della imposta e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati iscritte nei ruoli del 1906.

Le rate d'imposte fondiariae e delle relative sovrimposte provinciali e comunali sospese e non comprese negli sgravi definitivi, saranno ripartite in quarantotto rate uguali e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 e 1914.

La quinta e sesta rata d'imposta di ricchezza mobile, iscritte nei ruoli del 1905 e sospese, verranno ripartite e pagate insieme alle sei rate, che andranno a scadere nel 1907.

(Approvato).

Art. 2.

È confermata la sospensione accordata ai ricevitori provinciali e agli esattori comunali delle imposte coi Regi decreti sopra menzionati dell'obbligo di versare alla Cassa dei depositi e prestiti ed alla sezione autonoma di Credito comunale e provinciale le rate bimestrali delle delegazioni 1905 e 1906 dei prestiti contratti dai comuni e dalle provincie con i predetti Istituti.

La detta sospensione è estesa alle rate di sovrimposte, sospese a termine dell'articolo precedente.

Le quote di sovrimposte sospese o abbuonate, vincolate alla Cassa depositi e prestiti e alla sezione autonoma di Credito provinciale e comunale a garanzia di mutui, saranno ripartite, col carico dei relativi interessi, in non più di quarantotto rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall'anno 1907.

(Approvato).

Art. 3.

Nei comuni danneggiati è concesso l'esonero della 5^a e 6^a rata d'imposta e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati urbani e rustici iscritte

nei ruoli del 1905, e delle rate successive iscritte nei ruoli del 1906 a tutti i contribuenti, il cui imponibile complessivo non supera le lire 5000.

Il Tesoro rimborserà alle provincie e ai comuni l'ammontare delle sovrimposte abbunate.

(Approvato).

Art. 4.

Il termine per domandare la revisione straordinaria dei redditi incerti e variabili di categoria *B* e *C*, soggetti all'imposta di ricchezza mobile agli effetti del 1906, accordato dal decreto 22 settembre 1905, è prorogato, e le domande sono ammissibili fino al trentesimo giorno dopo la pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Sono approvate le disposizioni date col Regio decreto del 22 settembre 1905 per l'accertamento dei danni causati dal terremoto dell'8 settembre 1905 e sono pure approvate le disposizioni impartite:

a) perchè gli sgravi d'imposta da concedersi a favore dei contribuenti danneggiati ai termini degli articoli 19 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136 e 4 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *F*, per l'imposta sui fabbricati, e Regi decreti 8 agosto 1833 e 10 giugno 1817 per l'imposta sui terreni, vigenti il primo in Sicilia e il secondo nelle provincie napoletane, fossero estese, con decorrenza dal giorno del terremoto, ai fabbricati, sia rustici che urbani, non distrutti, ma resi inadatti al loro uso per necessità di straordinarie riparazioni;

b) perchè ai proprietari di fabbricati nè distrutti nè resi inservibili, ma deteriorati nel valore locativo, a causa del terremoto, fosse accordata d'ufficio la revisione parziale del reddito, per qualunque diminuzione e con effetto dal giorno in cui avvenne il terremoto.

(Approvato).

Art. 6.

È accordata l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali relativi agli oggetti ammessi dal

Governo del Re all'introduzione nello Stato a daziato in sospenso, inviati da stranieri ed Italiani residenti all'estero in dono ai Calabresi danneggiati dal terremoto, di cui agli articoli precedenti.

(Approvato).

Art. 7.

In aumento alle assegnazioni precedentemente fatte, è autorizzata l'assegnazione di 13,500,000 lire per integrare i mezzi necessari al pagamento delle spese fatte od impegnate dallo Stato, occorrenti per soccorsi in alimenti, in indumenti e in denaro, ai danneggiati dal terremoto dell'8 settembre decorso nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per sgombramento di macerie, costruzioni di baracche, provviste di legname e riparazioni urgenti alle case pericolanti.

(Approvato).

Art. 8.

Al conto consuntivo del bilancio per l'esercizio 1906-907, sarà allegato un conto generale della erogazione delle somme di cui nell'articolo precedente e di quelle raccolte dalla pubblica e privata beneficenza a sollievo dei danneggiati dal terremoto.

(Approvato).

Art. 9.

Le baracche e le case costruite a spese dello Stato nei comuni danneggiati dal terremoto saranno concesse ad uso gratuito per ventinove anni a famiglie di lavoratori poveri, preferendo quelle che presentemente le abitano.

Le concessioni si fanno per sorteggio nei modi che saranno indicati dal regolamento. I concessionari devono provvedere alla manutenzione.

Venendo meno la famiglia del concessionario, la riconcessione sarà fatta nel modo sopraindicato.

(Approvato).

Art. 10.

È data facoltà ai comuni, qualunque sia il numero dei loro abitanti, di fare, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, un piano regolatore delle costru-

zioni, con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni, nei limiti del piano regolatore, deliberate dall'amministrazione comunale e approvate dalla Giunta provinciale, sono dichiarate di pubblica utilità, ma dovranno effettuarsi entro cinque anni dal giorno della loro approvazione.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi nei modi legali.

Le indennità per le espropriazioni dovranno essere determinate in base alla condizione, in cui i beni espropriati si trovavano nel settembre 1905 prima del terremoto e secondo le norme indicate nel successivo art. 31.

(Approvato).

Art. 11.

Col regolamento, di cui nell'art. 96, saranno determinate le norme di costruzione e di restauro riconosciute necessarie per la sicurezza degli edifici nei comuni danneggiati.

(Approvato).

Art. 12.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 1°, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà iscritto apposito capitolo, nella spesa straordinaria.

Per le anticipazioni di cui nel presente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, nè il decreto Reale di autorizzazione prescritto dalle norme che regolano la Cassa predetta.

(Approvato).

Art. 13.

Le provincie e i comuni, anche nello interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti

morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per riparare i danni a loro causati dal terremoto, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, nei limiti strettamente necessari.

Questi mutui saranno ammortizzabili in 50 anni e le relative annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, saranno per metà a carico dell'ente mutuatario e per metà a carico dello Stato.

L'ammontare complessivo dei mutui considerati nel presente articolo non potrà superare la somma di 5 milioni di lire.

Per le spese a carico dello Stato saranno fatte le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 14.

La Cassa dei depositi e prestiti e la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, sono autorizzate a concedere alle provincie ed ai comuni della Calabria, prestiti ammortizzabili nel periodo massimo di 50 anni, sia per trasformare debiti contratti dai detti enti con la stessa Cassa depositi o con la Sezione comunale e provinciale, fino a tutto l'anno 1905, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati, a tutto l'anno suddetto.

(Approvato).

Art. 15.

Le delegazioni da rilasciarsi a favore della Cassa depositi e prestiti e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, in corrispondenza alla annualità dei prestiti concessi ai comuni della Calabria, potranno essere fatte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile, anche sul provento del dazio consumo, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato A della legge 24 dicembre 1896, n. 551.

(Approvato).

Art. 16.

È autorizzata la spesa di L. 5,000,000, per le ricostruzioni e riparazioni delle chiese, dei locali della Corte di appello di Catanzaro, delle caserme, degli stabilimenti carcerari, delle scuole di proprietà comunali gravemente danneggiate o distrutte e di altri edifici pubblici

dello Stato e dell'edificio del Collegio Italo-Albanese di S. Adriano distrutti o danneggiati dal terremoto.

Tale spesa sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, ripartita in dieci esercizi a cominciare dal 1906-1907.

(Approvato).

Art. 17.

Alla sede dell'Istituto di credito agrario da istituirsi in Catanzaro sarà annessa una Sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati allo scopo di procurare ad essi i mezzi per le ricostruzioni e le riparazioni dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto.

I mutui suddetti sono ammortizzabili in 30 anni. Al pagamento delle annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, i mutuatari contribuiranno nella misura del 2.75 per cento sull'ammontare del capitale mutuato, rimanendo il resto a carico dell'Istituto sovventore.

A rinfancare l'Istituto della differenza, e garantirlo dalle possibili perdite, il Tesoro gli verserà annualmente per 30 anni la somma di L. 1,000,000 da iscriversi sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 18.

Le Casse di risparmio, gl'Istituti di credito fondiario e gl'Istituti ordinari e cooperativi di credito potranno far mutui ai privati alle stesse condizioni e per l'oggetto indicato nell'art. 17 a mezzo della Sezione temporanea annessa alla Sede di Catanzaro, che rimborserà la differenza delle annualità in misura non superiore al 2.50 per cento.

(Approvato).

Art. 19.

I mutui ipotecari saranno rimborsati col sistema delle semestralità costanti comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento.

Le rate semestrali saranno pagate il 1° luglio e il 1° gennaio di ciascun anno e per tutta la durata del mutuo.

In caso di mancato pagamento delle rate decorrerà sulle stesse l'interesse di mora in una misura non superiore al 4 per cento.

(Approvato).

Art. 20.

La somma consentita a mutuo dovrà dall'Istituto mutuante, qualora non si tratti di costruzioni o riparazioni già eseguite a cura e spese del proprietario, essere somministrata in più rate, a incominciare dalla data del contratto, e successivamente a misura che progrediscono i lavori di costruzione o di riparazione dell'edificio. In questo caso gl'interessi sulle somme effettivamente anticipate saranno pagati dal mutuatario nella ragione del due per cento.

Quando sarà compiuta la somministrazione di tutta la somma data a mutuo, ad essa sarà aggiunta e capitalizzata la parte degl'interessi dovuti dal mutuatario ed eventualmente non pagati.

Il periodo di ammortamento dei mutui somministrati in più rate incomincia dalla data dell'ultima somministrazione; ma nella durata massima del mutuo, stabilita nell'art. 17, dovrà comprendersi il tempo in cui sono state fatte le somministrazioni rateali.

(Approvato).

Art. 21.

Gl'Istituti sovventori, i quali esercitano il Credito fondiario, hanno facoltà di compiere le operazioni di cui nella presente legge, derogandosi per esse alle disposizioni della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646.

(Approvato).

Art. 22.

I privati, che vorranno fruire delle disposizioni della presente legge, dovranno presentare la domanda di mutuo, corredata dei documenti giustificativi, alle direzioni delle rispettive sedi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Le Sedi dovranno fornire gratuitamente istruzioni e moduli ai richiedenti ed esamineranno la regolarità dei documenti esibiti a corredo della domanda.

Qualora non sia possibile la dimostrazione, a tenore del Codice civile, del legittimo possesso del fabbricato distrutto o danneggiato, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª).

(Approvato).

Art. 23.

Le domande di mutui saranno trasmesse alla Sezione temporanea annessa alla Sede di Catanzaro e sottoposte al Consiglio d'amministrazione.

Non saranno accordati mutui di favore se non a coloro che si obbligheranno di costruire o ricostruire le case danneggiate osservando le norme prescritte dal regolamento per la sicurezza e la stabilità degli edifici.

(Approvato).

Art. 24.

Tutti i contratti relativi ai mutui dovranno essere stipulati non più tardi di sei mesi dalla data della loro concessione, sotto pena di decadenza.

Quando sia pattuita la somministrazione reale del mutuo, la medesima dovrà effettuarsi in un termine non maggiore di due anni dalla stipulazione del contratto.

(Approvato).

Art. 25.

Le iscrizioni ipotecarie che saranno prese a garanzia dei mutui, di cui all'art. 17 della presente legge, avranno priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari, la cui iscrizione verrà ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovrà essere dai proprietari notificata la domanda di mutuo, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione della casa ipotecata. Tale opposizione sarà risolta secondo le norme stabilite dal regolamento.

Se i proprietari dei fabbricati distrutti o danneggiati, sopra i quali esistano iscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alla

ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il creditore ipotecario, adempite le formalità che saranno dal regolamento prescritte, avrà diritto di valersi delle disposizioni della presente legge per eseguire nel suo interesse la ricostruzione o le riparazioni occorrenti.

Uguale diritto spetterà all'usufruttuario in caso di negligenza da parte del proprietario.

(Approvato).

Art. 26.

Il contributo dello Stato di che all'art. 17, quello del Banco di Napoli ed eventualmente di altri Istituti e le operazioni di mutuo fatte dalla Sezione temporanea, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, e le cartelle emesse sono esenti dalla tassa di negoziazione, e soggette al bollo di cent. 10 per ogni titolo.

Le ipoteche da inscrivere a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari, e tutti gli atti che possono occorrere all'esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

(Approvato).

Art. 27.

Possono valersi dei benefici della presente legge i proprietari e, nei limiti dell'art. 25, gli usufruttuari degli stabili danneggiati o distrutti e i creditori ipotecari.

Sono nulle le cessioni dei mutui concessi per la costruzione o per la ricostruzione dei fabbricati.

Il mutuo sarà commisurato all'importanza e capacità del fabbricato distrutto o danneggiato, salve le modificazioni riconosciute necessarie per assicurarne la stabilità. Volendo il proprietario dargli maggiore ampiezza ed importanza, il mutuo sarà concesso nella misura del valore, che aveva l'edificio danneggiato.

Col regolamento, di cui all'art. 96, saranno stabilite le norme per la determinazione del valore della casa distrutta, del tipo da adottare e della somma occorrente per la sua ricostruzione.

(Approvato).

Art. 28.

Per il procedimento d'espropriazione in caso di mancato pagamento dei mutui concessi ai danneggiati dal terremoto, si seguiranno le disposizioni contenute negli art. 6 a 21 della legge 4 giugno 1896, n. 183.

(Approvato).

Art. 29.

Col previo parere di una Commissione da nominarsi per decreto Reale, il Governo del Re, per ragioni di sicurezza e d'igiene, può ordinare e fare eseguire, a sue spese, la demolizione dei fabbricati situati in luoghi riconosciuti permanentemente pericolosi, e determinare, sentiti il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa e la detta Commissione, le nuove località, ove saranno ricostruiti i centri abitati.

Quando i fabbricati siano ricostruiti a spese dello Stato giusta l'art. 7, passano in proprietà di esso i materiali e le aree dei fabbricati demoliti.

Sono applicabili anche in questi casi le disposizioni precedenti.

(Approvato).

TITOLO II.

Opere pubbliche.

Art. 30.

Per provvedere alle opere pubbliche nelle provincie calabresi, relative alla viabilità ordinaria, alla sistemazione idraulica, alle bonifiche, ai porti e alle ferrovie complementari è autorizzata, in aggiunta alle somme già assegnate da leggi preesistenti, la spesa straordinaria di L. 119,380,000, così ripartita:

a) lire 37,400,000 per completare le strade provinciali sovvenute, indicate nella tabella *A-bis* annessa alla presente legge, e contemplate nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521, e 23 luglio 1881, n. 333;

b) lire 2,000,000 per la costruzione dei tronchi da Rossano a Cariati ed al fiume Nicà a completamento della strada provinciale Margherita lungo il litorale Jonico;

c) lire 10,086,000 per completare e sistemare le strade comunali obbligatorie già iniziate sotto l'impero della legge 30 agosto 1868, n. 4613, ed elencate nella tabella *B*;

d) lire 3,557,000 per la costruzione di strade comunali occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati, specificati nella tabella *C*;

e) lire 6,700,000, per la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti di cui nella legge 8 luglio 1903, n. 312, ed elencate nella tabella *D*;

f) lire 23,600,000 per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua;

g) lire 8,880,000 per l'esecuzione delle bonifiche indicate nella tabella *E* annessa alla presente legge;

h) lire 6,700,000 per la costruzione delle opere marittime, specificate nell'allegata tabella *F*;

i) lire 3,465,000 per lavori di consolidamento di frane che minacciano gli abitati iscritti nella tabella *G*.

k) lire 12,000,000 per le ferrovie complementari indicate nell'articolo 36.

È inoltre autorizzata la spesa straordinaria di lire 5,000,000, per concedere sussidi ai comuni per fornirsi di acqua potabile.

Gli stanziamenti relativi alle dette spese, da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, vengono determinati per il periodo finanziario dal 1906-907 al 1923-24, in conformità delle tabelle *H* ed *I* annesse alla presente legge.

Con la legge di approvazione del bilancio, la spesa indicata per ciascuna categoria di opere nella detta tabella sarà annualmente ripartita in distinti capitoli fra le varie opere della stessa categoria, sieno esse autorizzate dalla presente legge o da leggi precedenti.

SONNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO. Avrei potuto prendere la parola nella discussione generale, ma siccome si tratta di una modesta domanda e di una raccomandazione che debbo rivolgere, ho creduto di parlarne a proposito di questo articolo 30 che riguarda le opere pubbliche.

Sebbene non direttamente interessato, ho avuto occasione di conoscere e di apprezzare gli inconvenienti dell'isolamento in cui si trova Cosenza. Essa è tagliata fuori da ogni diretta comunicazione con la linea Mediterranea.

L'onorevole ministro poco fa diceva: con questa legge si provvederà all'allacciamento della Cosenza-Paola; ma io vi faccio osservare che non è con questa legge che vi si provvede, bensì con una anteriore.

Leggo nella relazione che tal lavoro fu previsto con legge 9 luglio 1905 e che per la ultimazione di quest'ultimo tratto si concedevano 8 mesi di tempo per trovare chi volesse costruirlo, dopo i quali doveva il Governo compiere l'opera direttamente. Ora questi 8 mesi scadevano il 9 marzo 1906. Sono quindi passati altri tre mesi, ed io vorrei domandare all'onorevole ministro se si sono cominciati i lavori, se sono sul punto di cominciare, oppure se si debbano attendere nuovi studi. Questi avrebbero dovuto essere già completati, una volta che l'opera era destinata all'industria privata sin da un anno fa.

La breve raccomandazione che vorrei svolgere è sui lavori di difesa del fiume Crati.

Questo fiume percorre una estensione abbastanza lunga, creando una bella e fertile vallata, però incolta a causa di paludamenti che generano anche la malaria. Da molto tempo si parla della bonifica di quei luoghi, ed or sono 15 anni fu fatta un'arginatura ed anche un lungo fosso collettore il quale passa sotto gli affluenti di sinistra del detto fiume. Ma è avvenuto, che ogniquale volta cadevano delle piogge forti, queste opere erano distrutte; anzi nel 1898 per tre volte una fortissima palafitta costruita a valle del confluyente Cucchiati fu distrutta.

Scoraggito di questo risultato, il Genio civile ha abbandonato i lavori. Ed ora si domanda se invece di fare un'arginatura non convenga abbandonare tale sistema e provvedere con delle colmate, tanto più che a destra gli affluenti vengono con molta precipitazione portando acqua e terra abbondantissima e spingono sempre il fiume verso la sinistra dove c'è l'argine che vorrebbe invano violentare il corso del fiume.

In quelle contrade dicono che questo progetto fu fatto da un certo ingegnere Miceli, credo, nipote del nostro collega, ma molte persone competenti e l'esperienza stessa hanno dimostrato che il sistema non è buono; il progetto non risponde alle esigenze della natura. Quindi raccomanderei al ministro di prendere in esame anche questa questione e senza ri-

guardi personali veda se non sia il caso di abbandonare completamente il progetto antico, che ha già costato tanto e inutilmente all'Erario; perchè, come ripeto, non è, e con ragione, ritenuto soddisfacente.

Il signor Miceli occupa un'importante posizione nel Genio civile. Badi dunque l'onorevole ministro che non si mantenga il progetto solo per riguardo all'autore, perchè purtroppo non sarebbe la prima volta che questo accade in Italia.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
L'onorevole senatore Sonnino comprende benissimo che io non sono in grado di esprimere alcun giudizio, e tanto meno un giudizio reciso, sulla opportunità di seguire il progetto dell'ingegnere Miceli, che è fra i più intelligenti funzionari del Genio civile, o un progetto diverso. Se egli solleva una questione tecnica io la rimetterò ai Corpi competenti, interrogherò il Consiglio superiore dei lavori pubblici e niente altro posso fare all'infuori di questo, perchè non assumerei mai la responsabilità di decidere su una questione tanto grave.

Quanto alla necessità di procedere subito alla costruzione della linea Cosenza-Paola io non ho detto che a questa costruzione si giungesse mediante la legge, ma che per effetto della costruzione di questa linea il porto di Paola richiamerà una grande parte del traffico e quindi deve essere in condizioni di servirlo. La Direzione delle ferrovie dello Stato ha già proceduto agli studi opportuni di guisa che si potrà, spero, sollecitamente provvedere alla costruzione. Non farà certo l'onorevole Sonnino rimprovero a me, che solo da venti giorni mi trovo a questo posto di non aver preso ancora un provvedimento che si doveva prendere da tre mesi. Perchè io posso addossarmi i miei peccati, ma non ho intenzione di addossarmi quegli degli altri, se mai altri ha peccato. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'art. 30.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 31.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili da espropriare sarà determinata nel modo indicato dalla legge 2 agosto 1897, n. 382, per la Sardegna.

(Approvato).

Art. 32.

La costruzione delle strade contemplate agli articoli 34 e 35 della presente legge è fatta a cura dello Stato il quale provvederà altresì alla manutenzione di ciascun tronco o tratto stradale durante il primo biennio dal collaudo dei lavori.

Nel bilancio dei lavori pubblici verrà annualmente iscritto, in apposito capitolo, lo stanziamento occorrente per provvedere alle spese di manutenzione di che trattasi.

Alle rispettive collaudazioni dovranno intervenire le Amministrazioni interessate; però la consegna di esse, per gli effetti della manutenzione, non avrà luogo che allo scadere del biennio di cui sopra.

(Approvato).

Art. 33.

La gestione degli appalti in corso alla pubblicazione della presente legge a cura delle provincie, sarà da queste proseguita. Però anche pei lavori contemplati in detti appalti sono applicabili le disposizioni dell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 34.

Sono ridotte alla metà le quote di contributo nelle spese per la esecuzione delle strade di 2^a e 3^a serie dipendenti dalle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521 e per quelle di cui nella legge 23 luglio 1881, n. 333.

La riduzione dei contributi sarà applicata su tutte le spese pagate dopo la pubblicazione della presente legge riferibilmente ai lavori che si troveranno allora in corso di esecuzione, oppure da iniziare.

La spesa occorrente per la costruzione dei tronchi Rossano-Cariati-fiume Nicà a completamento della strada provinciale Margherita lungo il litorale Jonico viene per tre quarti sostenuta dallo Stato e per un quarto posta a carico delle provincie interessate.

Il Governo del Re, su voto favorevole del Consiglio provinciale e del Consiglio superiore dei lavori pubblici potrà, nei limiti delle somme autorizzate, introdurre varianti nelle strade elencate nelle citate leggi, per metterle in relazione con lo sviluppo successivo delle reti di strade ordinarie e di ferrovie.

Il Governo del Re provvederà con Regio decreto alla revisione della classificazione delle strade nazionali delle tre provincie calabresi, entro tre anni dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 35.

La spesa pel completamento delle strade comunali obbligatorie già iniziate, di cui nella tabella B della presente legge, quella per la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni o frazioni isolati, di cui nella tabella C, e quella per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti, elencate nella tabella D, è ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle provincie.

(Approvato).

Art. 36.

Se entro il 31 dicembre 1910 non siano state concesse all'industria privata, verranno costruite direttamente dallo Stato a sezione ridotta di metri 0.95, le ferrovie complementari:

1° la Santa Venere-Monteleone-Serra-Mongiana con diramazione a Soverato;

2° il prolungamento della Rogliano all'incontro della ferrovia Sant'Eufemia-Catanzaro;

3° la linea Gioiosa-Piana di Palmi a Gioia Tauro;

4° il tronco dalle Saline di Lungro alla ferrovia Jonica.

(Approvato).

Art. 37.

L'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua delle Calabrie, comprese le opere di rimboschimento e di rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegate e coordinate colle opere medesime, è fatta a cura dello Stato.

I progetti esecutivi di tali opere saranno approvati nei modi stabiliti all'art. 40, testo unico, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

La spesa relativa viene ripartita in ragione di cinque sestimi a carico dello Stato, e di un sesto a carico della provincia o delle provincie interessate.

Gli enti morali ed i privati, che ritrarranno vantaggi dai detti lavori saranno esenti dal contributo prescritto dalle vigenti leggi.

Le arginature dei tronchi di pianura dei corsi d'acqua eseguite in forza della presente legge saranno classificate in seconda categoria agli effetti delle vigenti leggi sulle opere pubbliche.

I limiti delle opere da comprendersi nella seconda categoria saranno determinati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Le opere o parti di opere non comprese in detta seconda categoria sono classificate fra le opere idrauliche della 3^a categoria, ed alla loro manutenzione provvederà il Consorzio degli interessati da costituirsi ad iniziativa del prefetto della provincia, ai sensi dell'art. 38 del citato testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche.

È fatta però eccezione per quelle opere o parti di opere principalmente intese a difendere abitati, le quali sono classificate in 5^a categoria, ed alla cui manutenzione provvederanno i comuni interessati, nel modo stabilito dall'art. 10 del predetto testo unico.

(Approvato).

Art. 38.

Tanto per le opere di bonifica di prima categoria da eseguirsi in Calabria in virtù delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333, quanto per le altre con-

template nella tabella *E* annessa alla presente legge, i contributi fissati dall'art. 6 della prima delle indicate leggi, sono così modificati:

7 decimi a carico dello Stato;

1 decimo a carico delle provincie;

2 decimi a carico dei proprietari interessati che li verseranno in dieci rate annuali a far tempo dall'anno successivo al completamento dei lavori.

Qualora però, connessi e coordinati alle opere di bonifica ed in dipendenza dell'art. 7 della predetta legge 22 marzo 1900, testo unico, venissero eseguiti lavori di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura e dei loro bacini montani, la spesa per l'esecuzione dei lavori medesimi verrà ripartita per cinque sestimi a carico dello Stato e per un sesto a carico della provincia o provincie interessate, e ad essi saranno in tutto da applicarsi le disposizioni del precedente articolo.

(Approvato).

Art. 39.

Le opere di bonifica di prima categoria da eseguirsi in Calabria, in dipendenza delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333 verranno ultimate entro l'esercizio finanziario 1921-1922.

La spesa complessiva stanziata per le dette opere di bonifica resta invariata e gli stanziamenti annui, stabiliti come dalla tabella *H*, saranno ripartiti fra le varie opere con la legge d'approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 40.

Le opere marittime, di cui alla tabella *F* annessa alla presente legge, sono costruite a spese dello Stato.

Delle dette opere quelle indicate ai numeri 5 e 6, 7 e 8 della tabella medesima sono classificate nella 3^a classe della 2^a categoria per tutti gli altri effetti della vigente legge 2 aprile 1885 (testo unico), n. 3095, sui porti, spiagge e fari.

(Approvato).

Art. 41.

Le opere strettamente necessarie per il consolidamento delle frane minaccianti la sicurezza

dell'abitato dei comuni, indicati nella tabella G, vengono eseguite a cura e spesa dello Stato.

La manutenzione di tali opere resta però a carico dei comuni interessati, i quali vi potranno provvedere in modo analogo a quanto è stabilito dall'art. 10, testo unico, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvate con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Il Governo del Re, ove se ne manifesti la convenienza economica, potrà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, sostituire lo spostamento totale o parziale dell'abitato ai corrispondenti lavori di consolidamento delle frane che lo minacciano.

(Approvato).

Art. 42.

È autorizzata la spesa di 5 milioni a favore dei comuni per provvedere alla condotta di acque potabili.

Ai comuni, che inizieranno e completeranno i relativi lavori entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, viene accordato un sussidio pari alla metà degli interessi e della quota di ammortamento sui mutui, contratti a questo scopo.

Della somma di 5 milioni come sopra autorizzata, un milione sarà destinato a sussidiare i comuni, che hanno eseguito la condotta di acque potabili prima della promulgazione della presente legge, con le norme che saranno prescritte nel regolamento.

(Approvato).

Art. 43.

Per la esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, contemplate sia da leggi precedenti che dalla presente legge, fatta astrazione dalla costruzione delle nuove linee ferroviarie per la quale si provvede dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, verranno istituiti appositi uffici di sezione distaccati, alla dipendenza degli ingegneri capi del Genio civile delle provincie ed in quelle località che saranno determinate con decreto ministeriale.

A tale uopo, nel ruolo organico del personale del R. Corpo del Genio civile, sono introdotte,

a decorrere dal 1° luglio 1906, le seguenti modificazioni in aumento :

1° n. 8 posti di ingegnere di 1 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 4000	L. 32,000
2° n. 8 posti di ingegnere di 2 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 3500	» 28,000
3° n. 8 posti di ingegnere di 3 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 3000	» 24,000
4° n. 4 posti di aiutante principale con lo stipendio annuo di lire 3500	» 14,000
5° n. 10 posti di aiutante di 1 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 3000	» 30,000
6° n. 10 posti di aiutante di 2 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 2400	» 24,000
7° n. 8 posti di aiutante di 3 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 1800	» 14,400
8° n. 8 posti di ufficiali d'ordine di 2 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 1500	» 12,000
	<u>L. 178,400</u>

La somma annua di lire 178,400 sarà prelevata dai fondi stanziati per le opere, dai quali verranno pure prelevati gli assegni agli assistenti, da assumersi in temporaneo servizio per la durata dei singoli lavori.

Il personale addetto agli uffici sopramenzionati non potrà essere diminuito durante il corso dei lavori.

(Approvato).

Art. 44.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere dilazioni senza decorrenza di interessi al pagamento delle somme dovute allo Stato dalle tre provincie e dai comuni di Calabria e maturate dal 30 giugno 1901 fino al 31 dicembre 1905, per quote di rimborso o di contributo nelle opere considerate nella legge 8 dicembre 1901, n. 497.

La concessione sarà fatta ripartendo il pagamento in un numero di anni da stabilirsi coi criteri indicati dall'articolo 2 della legge predetta.

(Approvato).

TITOLO III.

Credito agrario.

Art. 45.

È costituito un Istituto per l'esercizio del credito agrario nelle Calabrie con sede a Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Potranno crearsi agenzie nei capoluoghi di circondario.

L'Istituto ha carattere di ente morale autonomo, e s'intitolerà Istituto di credito « Vittorio Emanuele III ».

Esso ha per iscopo di esercitare il credito agrario nelle tre provincie calabresi nelle forme indicate negli articoli 52 e 53 e sotto l'osservanza delle norme e con le guarentigie stabilite dalle leggi vigenti e dal regolamento speciale da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

Alla sede di Catanzaro sarà annessa la sezione temporanea di che all'art. 17 per la concessione di mutui di favore ai privati per la ricostruzione e riparazione delle case danneggiate o distrutte dal terremoto.

(Approvato).

Art. 46.

Alla formazione del capitale di ciascuna sede verrà destinata una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli pel 1905. Tale somma sarà, su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, mercè anticipazioni, da estinguersi con l'interesse del 4 per cento, entro 25 anni.

Andranno in aumento del patrimonio iniziale gli avanzi dei contributi versati annualmente dalla sezione temporanea, dopo soddisfatti gli oneri che le incombono.

(Approvato).

Art. 47.

Il trenta per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie calabresi sulle rendite imponibili superiori a lire seimila, verrà iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo sarà destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli

interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dall'articolo precedente.

Estinte le anticipazioni, la parte di tributo erariale indicata nel primo comma di questo articolo sarà ogni anno, per ciascuna provincia, versata ad aumento del capitale della rispettiva Cassa di credito agrario.

Se, col compimento del nuovo catasto, venga meno, in tutto o in parte, nelle provincie calabresi il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvederà iscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute.

(Approvato)

Art. 48.

I proventi ordinari dell'Istituto sono:

1° gl'interessi sulle operazioni di credito agrario;

2° i frutti dell'impiego temporaneo dei fondi patrimoniali non investiti.

Dopo dedotte le spese di amministrazione gli utili saranno ripartiti come appresso: quattro decimi saranno destinati a formare il fondo di riserva, tre decimi saranno assegnati a un fondo di sussidi e premi da concedersi ad istituzioni agrarie, costruzioni di case coloniche e stalle nelle tre provincie calabresi e tre decimi saranno impiegati in sussidi agli ospedali e ai ricoveri di mendicizia, delle provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

(Approvato).

Art. 49.

Il Consiglio di amministrazione delle Sedi si compone di un presidente e sei consiglieri. Il presidente e due consiglieri saranno nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, due consiglieri dai rispettivi Consigli provinciali e due dalle Camere di commercio di ciascuna provincia, fuori del proprio seno, con le norme dettate dell'art. 41 della legge comunale e provinciale (testo unico) sopra una lista di 40 nomi scelti fra i maggiori censiti ed agricoltori provetti.

Il presidente dura in ufficio 4 anni e non può essere rinominato se non dopo un anno; i membri elettivi durano in ufficio quattro

anni, si rinnovano per metà ogni due anni, la prima volta mediante sorteggio, e non sono rieleggibili, se non dopo un triennio di intervallo.

Le funzioni sono gratuite.

I componenti del Consiglio di amministrazione non sono eleggibili all'ufficio di deputato al Parlamento, di consigliere provinciale, di membro della Giunta amministrativa nella provincia, se non abbiano da sei mesi almeno cessato di far parte del Consiglio di amministrazione.

Le Sedi e la Sezione temporanea avranno direttori stipendiati nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il servizio di Cassa sarà fatto gratuitamente dalle succursali del Banco di Napoli. Il bilancio delle Sedi col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui saranno pubblicati gratuitamente nel Bollettino di ciascuna Prefettura.

(Approvato).

Art. 50.

Il Consiglio di amministrazione della Sezione temporanea si compone di un presidente nominato con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio e di 8 consiglieri.

Ne fanno parte gli ingegneri capi del Genio civile delle tre provincie calabresi e l'avvocato erariale residente in Catanzaro, tre delegati tecnici dei Consigli di amministrazione delle tre sedi di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e un delegato del Banco di Napoli.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione della Sezione temporanea sono applicabili le norme prescritte nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 51.

Il direttore della Sezione temporanea è coadiuvato da un ufficio tecnico legale.

(Approvato).

Art. 52.

L'organico e il regolamento dell'Istituto e della Sezione temporanea saranno preparati dai componenti i tre Consigli di amministra-

zione adunati in assemblea generale presso la sede di Catanzaro ed approvati con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 53.

Il patrimonio iniziale di ciascuna sede sarà impiegato principalmente in prestiti in denaro agli agricoltori per i seguenti oggetti:

1° per la raccolta;

2° per la coltivazione;

3° per le sementi;

4° per i concimi;

5° per le materie anticrittogamiche insetticide e simili;

6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere accordati a ciascun richiedente in somma superiore a lire 1000, nè avere durata maggiore di un anno.

I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l'acquisto di macchine possono giungere, i primi a L. 2000, per la durata di due anni; i secondi a lire 3000, per la durata di tre anni.

L'interesse sui prestiti non potrà essere superiore al 5 per cento.

(Approvato).

Art. 54.

L'Istituto può fare anticipazioni, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, ai Consorzi agrari e alle Casse agrarie debitamente costituite, che si propongono l'esercizio di una o più delle operazioni seguenti:

1° acquistare per conto proprio o di terzi per distribuirli ai soci, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, curative o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;

2° fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

3° fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato, con nolo da

stabilirsi in apposita tariffa approvata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio;

4° partecipare con altre Società o con privati al commercio per la vendita ed esportazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio

5° fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere la conoscenza dell'uso razionale dei concimi, promuovere, agevolare, e tutelare, in qualsiasi guisa, gli interessi agricoli locali, con scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.

(Approvato).

Art. 55.

Alla fine di ogni esercizio gli avanzi eventuali dei contributi, dopo soddisfatti tutti gli oneri della Sezione temporanea, saranno ripartiti in eguali proporzioni fra le tre sedi dell'Istituto agrario e saranno adibiti in operazioni di credito:

1° per la costruzione di case coloniche;

2° per la costruzione di stalle;

3° per la costruzione di strade poderali e per la dotazione di acqua potabile ai fondi da colonizzare, mediante pozzi, utilizzazione di sorgenti o anche cisterne razionali;

4° per la ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera e per impianto di oliveti e frutteti.

Codesti mutui saranno fatti al saggio di interesse non superiore al 4 per cento e il capitale mutuato deve essere restituito a rate e in un tempo non maggiore di 10 anni.

Nei primi tre anni il mutuatario pagherà i soli interessi, negli anni successivi vi si agguincerà la rata di ammortamento.

(Approvato).

Art. 56.

Il patrimonio della Sezione temporanea si compone:

1° della somma di tre milioni da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro in tre esercizi, a cominciare dall'esercizio 1906-907;

2° della somma di tre milioni prelevata dal fondo elargito dalla beneficenza privata, versato alla Banca d'Italia;

3° della somma di lire 4,500,000 concessa a titolo di concorso dal Banco di Napoli, che saranno versate in 30 annualità a far tempo dal corrente esercizio;

4° dell'eventuale contributo di altri Istituti.
(Approvato).

Art. 57.

La Sezione temporanea ha facoltà di emettere cartelle fino a 5 volte la dotazione dei 6 milioni, di che al n. 1° e 2° dell'articolo 56, al saggio del 3.75 per cento nei limiti e in corrispondenza dei mutui creati in virtù dell'art. 17.

La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio, le Società d'assicurazione e gl'Istituti d'emissione sono autorizzati ad acquistare le dette cartelle, le quali sono pure ammesse nelle operazioni di pegno.

(Approvato).

Art. 58.

Il capitale iniziale di 6 milioni sarà impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e formerà, insieme ai frutti, il fondo di garanzia.
(Approvato).

Art. 59.

La Sezione temporanea si uniformerà nelle operazioni, che compie, alle disposizioni delle leggi sul Credito fondiario e godrà tutte le agevolazioni e i privilegi nelle medesime contenute.

Scaduto il termine per la concessione dei mutui, la Sezione temporanea funzionerà come istituto liquidatore fino al ricupero dei mutui concessi.

Compiuta la liquidazione, le attività residuali saranno divise in parti uguali fra le tre Sedi e versate in aumento del patrimonio rispettivo.

(Approvato)

Art. 60.

Per i primi cinque anni dalla costituzione dell'Istituto sarà stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di L. 30,000 per concorrere nelle spese di amministrazione in ragione di L. 10,000 per ciascuna delle tre Sedi (N. 1 della tabella A).
(Approvato).

Art. 61.

È stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di L. 10,000 all'anno per ogni provincia (n. 2 della tabella A) per sussidi ai Consorzi agrari e alle Casse agrarie costituite nella forma di società in nome collettivo a responsabilità illimitata.

(Approvato).

TITOLO IV.

Provvedimenti per l'agricoltura.

Art. 62.

In ciascuna delle tre provincie delle Calabrie è istituita una cattedra ambulante di agricoltura da specializzarsi a seconda dei bisogni locali, e con sede e giurisdizione da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ogni cattedra sarà costituita da un professore dirigente, da due assistenti e da sorveglianti esperti.

In ogni circondario sarà costituito, ove non esiste, un podere dimostrativo, di superficie non minore di 10 ettari, nel quale si eseguiranno, a titolo di esempio, opere di bonificazione e prove colturali, con indirizzo economico su piante la cui coltivazione sia ritenuta tale da essere incoraggiata e diffusa.

Nei poderi dimostrativi meglio adatti saranno impiantati vivai di viti americane.

I poderi dimostrativi saranno diretti da un assistente o sorvegliante della cattedra ambulante.

Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti, mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel caso che il fondo ne sia sprovvisto ovvero che i fabbricati ivi esistenti non sieno suscettibili di utile trasformazione.

I terreni per i poderi dimostrativi, ove non fosse possibile e conveniente servirsi di quelli appartenenti al demanio dello Stato o delle amministrazioni locali, il Governo potrà acquistarli, oppure espropriarli, per ragione di pubblica utilità, valendosi delle disposizioni dell'articolo 27 della legge 27 agosto 1897, n. 382.

In ogni provincia vi saranno stazioni di monta e uno o più depositi di macchine e di attrezzi rurali.

La prima costituzione, di tali stazioni e depositi sarà fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La successiva manutenzione e il rifornimento di tali stazioni e depositi sarà a carico della Cassa provinciale di credito agrario.

Le rendite nette dei poderi dimostrativi saranno destinate al progressivo incremento dei poderi stessi e delle istituzioni annesse.

Le piante e i semi prodotti nei poderi dimostrativi saranno gratuitamente distribuiti a coloro che coltivano personalmente i loro terreni, ed a prezzi ridotti agli altri.

(Approvato).

Art. 63.

Nei comuni dove saranno i poderi dimostrativi delle cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e sarà in facoltà del Ministero di agricoltura di dichiarare non necessari i campi sperimentali municipali.

Il direttore del podere sarà anche il direttore tecnico del Monte frumentario.

Le retribuzioni dei direttori, degli assistenti e dei sorveglianti esperti delle cattedre ambulanti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Al funzionamento dei poderi dimostrativi sarà provveduto con regolamento.

(Approvato).

Art. 64.

Ai proprietari delle case coloniche che saranno costruite dopo la pubblicazione della presente legge potrà essere dato dal Ministero di agricoltura, nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio, come alla tabella A, n. 11, un premio di costruzione non superiore ad un quarto del costo effettivo di ciascun fabbricato, risultante da un atto di collaudazione fatto per incarico del Ministero di agricoltura da uno dei direttori e degli assistenti delle cattedre ambulanti di agricoltura delle singole provincie e da un ingegnere del Genio civile o delle miniere.

In ogni caso il premio di costruzione non potrà superare le lire 1500.

Le case coloniche e gli altri fabbricati devono corrispondere alle esigenze economiche, tecniche ed igieniche dell'azienda agraria, e offrire attendibile garanzia di solidità e di resistenza ai movimenti sismici non straordinari.

La somma per i premi che non fosse assegnata durante un esercizio, sarà aggiunta allo stanziamento dell'esercizio futuro; e nel caso che il numero dei fabbricati costruiti risultasse superiore ai premi disponibili, questi saranno conferiti per ordine cronologico dalla accettazione delle domande per parte del Ministero di agricoltura.

Le norme per la presentazione delle domande e dei documenti di corredo per l'ammissione al godimento dei premi, e le modalità di costruzione dei fabbricati saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 65.

Alle spese necessarie per l'aumento del personale tecnico ed amministrativo, incaricato della esecuzione delle disposizioni contemplate nel presente titolo a favore dell'agricoltura, sarà provveduto con le somme indicate al numero 14 della tabella A.

(Approvato).

Art. 66.

Il contributo del Governo a ciascuna delle scuole pratiche di agricoltura di Catanzaro e Cosenza è elevato a lire 14,000. Al maggiore assegno si provvederà con le somme iscritte al n. 15 della tabella A.

Con la somma indicata al n. 16 della detta tabella, saranno concessi i sussidi ad altri istituti d'insegnamento agrario esistenti nelle provincie calabresi.

(Approvato).

TITOLO V.

Rimboschimenti e conservazione dei boschi e regolamento del pascolo.

Art. 67.

Agli effetti della presente legge sarà proposto il vincolo forestale, tenuto conto degli elenchi esistenti, su tutti i terreni che hanno

bisogno di rinsaldamento per impedire le frane o quando, comunque, interessa di rimboscarli o di regolarvi il pascolo per il regime idraulico dei corsi d'acqua o per ragioni igieniche ed economiche.

Le proposte fatte, previo l'accertamento, ove occorra, delle condizioni dei luoghi, dalle ispezioni forestali di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria, entro due anni dalla promulgazione della presente legge, saranno sottoposte, per la definitiva decisione, ad una Commissione provinciale composta del presidente o vice-presidente del tribunale, dell'ispettore forestale, d'un ingegnere del Genio civile e da due delegati del Consiglio provinciale scelti fuori del suo seno nei modi indicati nell'articolo 49 e quindi riportate in apposito elenco.

Sino all'approvazione dei nuovi elenchi restano in vigore quelli esistenti.

(Approvato).

Art. 68.

Reso così definitivo l'elenco, saranno tracciati, a cura dell'ispezione forestale, i limiti del fondo vincolato sulle carte dell'Istituto geografico militare in scala di 1:10,000, ed a cura della Commissione provinciale verrà trasmessa ad ogni comune copia dell'elenco riguardante i terreni vincolati, con le unite tavole, compresi nella giurisdizione del suo territorio.

(Approvato).

Art. 69.

I contributi della provincia e dei comuni stabiliti prima della pubblicazione della presente legge, per il mantenimento delle guardie forestali provinciali, non potranno essere aumentati. Se insufficienti per far fronte alle spese di sorveglianza o per accrescere il numero degli agenti, sarà provveduto pel di più col fondo di cui al n. 17 della tabella A.

L'aver frequentato con profitto il corso dell'insegnamento forestale nella scuola pratica di agricoltura sarà titolo di preferenza per la nomina a sorvegliante forestale.

(Approvato).

Art. 70.

I boschi esistenti, e quelli di nuova formazione, soggetti al vincolo forestale, non po-

tranno essere sottoposti a taglio generale o parziale, prima che abbiano raggiunto la loro maturità economica.

Per qualunque taglio di boschi esistenti di proprietà della provincia, dei comuni e degli enti morali, il rispettivo proprietario dovrà presentare domanda alla Commissione provinciale, che farà accertare dall'ispezione forestale la maturità economica di cui sopra, e compilare il relativo progetto di taglio, a spese del proprietario. Il progetto sarà indi sottoposto al Ministero di agricoltura per l'esame e l'approvazione, che dovrà essere data nel termine non maggiore di tre mesi.

Per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprietà privata basterà l'autorizzazione della Commissione suddetta, la quale, su proposta dell'ispezione forestale e tenuto conto della buona conservazione e del miglioramento del bosco, prescriverà all'uopo le condizioni e cautele che riputerà necessarie, a spese del proprietario.

La spesa delle ispezioni tecniche pel taglio dei boschi dei privati è a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 71.

Qualora il proprietario di un fondo vincolato intenda destinarlo ad uso agrario, deve dimostrarne la convenienza con speciale domanda alla Commissione provinciale, che potrà concedere il permesso, sotto l'osservanza delle condizioni atte ad assicurare la stabilità del suolo e il buon regime delle acque a mezzo di quelle opere che saranno ritenute necessarie. La decisione della Commissione non sarà esecutiva se non dopo l'approvazione del Ministero di agricoltura.

(Approvato).

Art. 72.

Nei boschi vincolati sottoposti al taglio generale o parziale, o distrutti dagl'incendi, non sarà permesso il pascolo senza l'autorizzazione scritta dell'ispettore forestale, e questa non potrà essere in alcun caso concessa se le giovani piante e i nuovi virgulti non abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non risentire alcun danno dal pascolo.

Le infrazioni alle disposizioni di questo e dei

due articoli precedenti saranno punite con le pene sancite dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 3ª).

(Approvato).

Art. 73.

Oltre all'esenzione dall'imposta fondiaria di cui all'articolo 84, sono stabiliti i premi seguenti:

fino a L. 100 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto, con buon esito da accertarsi mediante sopralluogo dell'ispettore forestale non meno di cinque anni dopo il piantamento o la seminagione;

fino a L. 50 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.

Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio.

Annualmente la Commissione provinciale stabilirà la somma complessiva dei detti premi, prelevandola dallo stanziamento di cui al n. 17 della tabella A.

L'amministrazione somministrerà gratuitamente semine e piantine.

I proprietari, ai quali sia stato conferito il premio, dovranno, sotto pena di decadenza dall'esenzione dell'imposta fondiaria, di cui all'articolo 84, assoggettarsi all'osservanza di un piano di coltura e di conservazione che sarà preparato dall'ispezione forestale. La decadenza sarà pronunziata dalla Commissione provinciale su proposta dell'ispezione forestale.

(Approvato).

Art. 74.

Uguale esenzione e premi, di cui nell'articolo precedente, sono accordati a quei proprietari, che potranno dimostrare alla Commissione provinciale di avere rimboschito terreni da un tempo non anteriore ai cinque anni.

(Approvato).

Art. 75.

Ai fini del rimboschimento dei terreni privati, ove ne sia riconosciuta la necessità, potrà il Ministero di agricoltura, sulla proposta della Commissione provinciale, avvalersi delle dispo-

sizioni contenute nella legge 1° marzo 1888, n. 5238. Occorrendo, in applicazione della suddetta legge, procedere ad espropriazioni o concedere indennità, si provvederà nei limiti delle somme assegnate al n. 17 della tabella A.

(Approvato).

Art. 76.

Colla somma annuale stabilita al n. 17 della tabella A il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvederà direttamente al rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato, provinciali e comunali, siano questi ultimi patrimoniali o demaniali ex-feudali, compresi nella zona vincolata, e di tutti i terreni dei privati acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a pascoli montani. Si provvederà pure colla stessa somma alla costruzione di case di guardia, delle siepi o delle stradelle, che saranno necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi.

La spesa sarà ripartita per cinque sestimi a carico dello Stato e per un sesto a carico della provincia per la quale è obbligatoria.

Tutti i terreni da rimboschirsi a cura del Governo, provinciali e comunali, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali e quelli acquistati o espropriati a scopo di rimboschimento, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, delle foreste demaniali inalienabili. Della rendita netta dei terreni delle provincie e dei comuni sarà ad essi attribuita una quota rispondente alla rendita che si percepiva precedentemente dagli enti proprietari.

A tale effetto il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvederà a suo tempo al reparto della rendita netta, di cui sopra ai termini del regolamento.

(Approvato).

Art. 77.

La Commissione provinciale provvede per mezzo della ispezione forestale allo studio ed alla compilazione dei progetti esecutivi delle opere di rinsaldamento e di rimboschimento, comprese quelle di sistemazione forestale dei bacini o terreni montani, che siano collegate e coordinate colle opere di sistemazione idrau-

lica e al miglioramento dei pascoli nelle terre dello Stato, delle provincie e dei comuni, giusta le norme contenute nel regolamento di che all'art. 96. La direzione e la esecuzione dei lavori è affidata all'amministrazione forestale.

(Approvato).

Art. 78.

È autorizzata la spesa annua di L. 45,300 per aumentare, in aggiunta agli organici attuali, il personale forestale tecnico e quello di sorveglianza occorrente per l'applicazione del titolo V della presente legge, compresa la istituzione di un ufficio di ispezione forestale a Reggio Calabria pel servizio di questa provincia.

(Approvato).

TITOLO VI.

Scuole professionali.

Art. 79.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a partire dall'esercizio finanziario 1906-907 e nei successivi, è portato un aumento di L. 100,000 per provvedere al miglioramento ed ampliamento dell'istruzione professionale nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

(Approvato).

Art. 80.

Con la somma di che all'articolo precedente sarà aumentato almeno di L. 5000 il contributo governativo annuale per ciascuna delle scuole di arti e mestieri di Catanzaro, di Cosenza e della scuola d'arte applicata all'industria di Reggio Calabria.

Le dette scuole saranno, con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, trasformate e riordinate, in base alla legge 13 novembre 1859, n. 3725, ed agli ordinamenti vigenti per le scuole industriali di ugual grado.

Viene concesso il sussidio annuo di L. 10,000 per la scuola di setificio e tintoria da istituirsi nell'orfanotrofio femminile della Stella in Catanzaro; un sussidio di L. 2000 alla scuola di tessitoria all'orfanotrofio femminile di Cosenza

e un maggior sussidio annuo di L. 1500 alla scuola d'intaglio e di disegno applicato alle arti di Fuscaldo.

La somma residuale dello stanziamento sarà impiegata per costruire i nuovi laboratori necessari per la scuola di setificio, per l'ampliamento di edifici, per istituzione di officine e per acquisto di materiale nelle scuole di arti e mestieri di Catanzaro e Cosenza, e della scuola di arte industriale di Reggio Calabria; e, successivamente, per contributo governativo all'impianto ed al mantenimento di scuole industriali e commerciali e di scuole di arti e mestieri in altri comuni delle provincie suddette.

Lo Statuto di queste nuove scuole sarà approvato con decreto Reale sopra proposta del ministro predetto.

Si provvederà pure con detta somma alla sorveglianza sulle scuole industriali e commerciali delle tre provincie per mezzo di un ispettore locale da nominarsi per concorso, aggregandolo agli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale.

(Approvato).

Art. 81.

Sul bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio saranno, inoltre, stanziare lire 5000 annue, a partire dall'esercizio 1906-1907, per borse di studio e per borse di perfezionamento tecnico all'interno ed all'estero, da erogarsi, secondo le norme in vigore per le borse di pratica commerciale e di perfezionamento tecnico, a favore di giovani licenziati dalle scuole industriali e commerciali delle tre provincie sopra nominate.

(Approvato).

TITOLO VII.

Altri provvedimenti tributari.

Art. 82.

Nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, a datare dal 1° gennaio 1907 e fino a quando non vengano in ciascuna provincia o ciascun circondario compiute le operazioni del nuovo catasto in esecuzione della legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3^a, 21 gen-

naio 1897, n. 23, e 7 luglio 1901, n. 321, l'imposta erariale sui terreni è ridotta del 30 per cento a favore dei contribuenti iscritti nei ruoli della rispettiva provincia per un imponibile complessivo non superiore a L. 6000.

Le sovrimposte provinciale e comunale continueranno ad essere commisurate e ripartite in base al contingente attuale dell'imposta senza riguardo alla riduzione concessa con la presente legge. Ove le sovrimposte sorpassassero il limite legale non possono elevarsi al di là della somma iscritta sul bilancio in esercizio al tempo della pubblicazione dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 83.

Fino a quando non sia attuato il nuovo catasto e a cominciare dal 1° gennaio 1907, i fabbricati i quali siano da considerarsi rurali, ai termini dell'art. 15 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, saranno esenti anche dall'imposta sui terreni, purchè siano censiti con estimo proprio.

Le somme sgravate non saranno reimposte ma andranno in diminuzione del contingente.

(Approvato).

Art. 84.

I terreni privati sottoposti dai loro proprietari a rimboschimento saranno esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte comunale e provinciale per anni 30 quando si tratti di boschi di alto fusto e per anni 15 quando si tratti di cedui e di terreni resi saldi con l'inerbamento e con i pascoli montani. L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione, ma andrà in diminuzione del contingente.

Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte e corredata da un certificato dell'Ispezione forestale, comprovante l'eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno considerato. L'Ispezione forestale è tenuta a rilasciare tale certificato, praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo, a spese dello Stato, da imputarsi a carico delle somme assegnate al n. 17 della tabella A, e desumendo i dati dai registri catastali.

(Approvato).

Art. 85.

I terreni destinati per campi sperimentali municipali, per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, nonchè gli edifici per magazzini delle Casse provinciali e dei Monti frumentari, per abitazioni e stazioni di monta, dei poderi sperimentali sono esenti dalle imposte erariali e relative sovrimposte sui terreni e sui fabbricati. L'imposta sui terreni sgravati non darà luogo a reimposizione e l'importo di essa andrà in diminuzione del contingente.

(Approvato).

Art. 86.

I terreni guadagnati sugli attuali alvei dei fiumi e dei torrenti saranno per quindici anni esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte provinciale e comunale.

Non appena i detti terreni saranno messi in coltura, dovrà esserne fatta denuncia all'agenzia delle imposte, e dal primo anno in cui la coltura sarà stata attuata decorrerà il termine di esenzione.

(Approvato).

Art. 87.

Saranno esenti dalla tassa di famiglia o di focatico i lavoratori e le loro famiglie che prenderanno dimora stabile nelle terre da essi coltivate.

Saranno pure esenti dalla tassa sul bestiame i buoi da lavoro, le vacche e i cavalli da tiro adibiti alla coltivazione del fondo, in numero complessivo non maggiore di sei. L'esenzione non si estende ai cavalli da sella e da carrozza.

(Approvato).

Art. 88.

Per la durata di un ventennio il Governo potrà concedere gratuitamente le derivazioni da tutti i corsi di acque pubbliche della Calabria.

La gratuità delle concessioni è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che l'acqua derivata sia adoperata per uso di irrigazione o potabile;

b) che la forza motrice sviluppata sia adoperata per trazione o per nuovi impianti industriali;

c) che l'ente concessionario debba espropriare a suo carico coi privilegi della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, tutte le derivazioni parziali di privata proprietà ultratrentennale che, per la nuova derivazione complessiva, venissero a cessare in tutto o in parte. Agli aventi diritto il concessionario potrà dare un compenso pecuniario o una quantità di energia commisurata all'utenza media in acqua o in energia usufruita dall'espropriato nell'ultimo quinquennio.

Gli atti di concessione dovranno stabilire il prezzo massimo che gli utenti dovranno pagare al concessionario sia per l'acqua potabile, sia per l'acqua irrigua.

Gli stessi atti conterranno pure disposizioni di decadenza per i casi nei quali il concessionario non dia principio entro un determinato periodo di tempo tanto alla costruzione, quanto all'esercizio delle opere di derivazione.

(Approvato).

Art. 89.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile per un decennio, limitatamente all'esercizio industriale, le Società, i Consorzi e i privati che ottenessero la derivazione delle acque fluviali di cui all'art. 88 e usassero della forza motrice prodotta dalle suddette derivazioni per l'esercizio di nuovi opifici industriali.

Tale esenzione non competerà a quegli opifici esistenti che trasformassero i loro motori, usando dell'accennata nuova forza motrice.

(Approvato).

Art. 90.

Per gli opifici tecnicamente organizzati, che s'impianteranno nel territorio delle provincie contemplate dalla presente legge entro dieci anni dalla sua pubblicazione, è concessa per un decennio dalla loro attivazione l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

Per lo stesso periodo di tempo gli opifici ed i terreni che ne fanno parte integrante saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte.

(Approvato).

Art. 91.

Per gli opifici attualmente esistenti, che si ampliarono o si trasformarono, non si potrà per il decennio, di cui all'articolo precedente, apportare, in considerazione di questi ampliamenti e di queste trasformazioni, aumenti di sorta agli accertamenti stabiliti per le imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati, e saranno esentate dall'imposta prediale le maggiori estensioni di terreno che agli opifici stessi venissero aggregate.

(Approvato).

Art. 92.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile:

a) i redditi e i maggiori profitti che i proprietari e i coltivatori, isolatamente o associati, ritraggono da manipolazione, trasformazione e miglioramento dei prodotti dei loro fondi, semprechè la trasformazione di prodotti non assuma i caratteri di un'industria speciale;

b) i redditi che il proprietario del fondo percepisce per il valore delle scorte vive o morte, comunque assegnate al fondo, giusta la consuetudine locale.

(Approvato).

Art. 93.

Per gli edifici che saranno ricostruiti o straordinariamente riparati a causa dei danni, di cui al capoverso a) dell'art. 5, nei comuni danneggiati delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, l'imposta comincerà a decorrere dopo cinque anni dal giorno in cui il fabbricato sarà divenuto atto all'uso o all'abitazione.

Parimenti pei fabbricati pei quali in relazione ai danni, di cui al capoverso b) dell'art. 5, si è fatto luogo alla revisione parziale in diminuzione, non si potrà procedere a revisione parziale in aumento se non nel quinto anno successivo a quello in cui ebbe luogo la riduzione del reddito.

(Approvato).

Art. 94.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 4, 5, 11 e 92 della presente legge sono estese ai comuni danneggiati dal terremoto della provincia di Messina, che saranno designati con decreto Reale.

Le somme d'imposte della quinta e sesta rata del 1905, sospese negli altri comuni della anzidetta provincia, saranno ripartite in sei rate e pagate con le tre ultime che andranno a scadere nel 1906 e con le tre prime del 1907.

(Approvato).

Art. 95.

Il Governo è autorizzato, qualora la provincia di Cosenza amministratrice della fondazione scolastica Pezzullo lo creda conveniente, a stipulare una convenzione da approvarsi con decreto Reale, per l'acquisto del Palazzo Borgia di proprietà della detta fondazione e sito in Roma, piazza S. Pietro in Vincoli.

(Approvato).

Art. 96.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il regolamento per la esecuzione di essa, da approvare con decreto Reale promosso dai ministri dell'interno, dell'agricoltura, industria e commercio, del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 97.

Le facilitazioni concesse dalla presente legge ai comuni per la formazione di piani regolatori, per le espropriazioni, per la costruzione e manutenzione di strade e opere pubbliche e per la fornitura di acque potabili possono essere estese con decreto Reale ai Corpi morali che per iscopo di beneficenza si propongano la costruzione di nuovi abitati nel territorio dei comuni danneggiati dal terremoto.

(Approvato).

Art. 98.

Ai comuni delle Calabrie maggiormente infestati dalla malaria, saranno distribuiti annualmente e gratuitamente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di vendita di L. 25,000, la qual somma sarà prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze, riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.

La detta distribuzione gratuita verrà fatta dopo che saranno spese le somme stanziare per l'identico scopo nei bilanci dei comuni.

(Approvato).

ALLEGATO N. 1.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281 sulla riscossione delle imposte dirette;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 10 luglio 1902, n. 296, per l'esecuzione del detto testo unico;

Visto il testo unico di legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

Visto il regolamento 3 novembre 1894, n. 493, per l'esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'applicazione della imposta sui fabbricati ed il relativo regolamento 24 agosto 1877, n. 4024, modificato dal Regio decreto 3 agosto 1888, n. 5613;

Vista la legge 18 luglio 1905, n. 251;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pel tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei comuni danneggiati dai terremoti del settembre 1905, che saranno indicati con decreto ministeriale, è sospesa la riscossione della quinta rata delle imposte sui terreni e sui redditi di ricchezza mobile e la quinta e sesta rata delle imposte sui fabbricati urbani e rustici iscritte nei ruoli del 1905, tanto per la parte erariale, quanto per le sovrimposte provinciali e comunali.

È sospeso del pari negli stessi limiti e proporzioni per gli esattori dei detti comuni e per i ricevitori delle provincie danneggiate l'obbligo di versare alla Cassa depositi e prestiti ed alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale le rate bimestrali delle delegazioni 1905 di prestiti contratti dai comuni e dalle provincie con i predetti Istituti.

Art. 2.

Le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali sospese e non comprese negli sgravi definitivi, saranno ripartite in trenta rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni 1907, 1908, 1909, 1910 e 1911.

Le quote di sovrimposta sospese o abbuonate, vincolate alla Cassa depositi e prestiti ed alla sezione autonoma di Credito comunale e provinciale a garanzia di mutui, saranno ripartite, col carico dei relativi interessi, in non più di trenta rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall'anno 1907.

Art. 3.

Ai contribuenti privati per redditi incerti e variabili di categoria B e C nei comuni danneggiati dai terremoti di cui all'articolo 1, è accordato il diritto di chiedere, entro un mese dalla data della pubblicazione del presente, una revisione straordinaria del loro reddito agli effetti dello sgravio per l'imposta del 1906, senza pregiudizio di quella ordinaria che già avessero domandato.

Art. 4.

In quanto ai fabbricati urbani la sospensione di cui all'articolo 1 acquisterà titolo di definitivo sgravio dal giorno della distruzione totale o parziale delle costruzioni.

Per le case rurali che furono distrutte o rese inservibili sarà concesso d'ufficio lo sgravio proporzionale delle imposte, giusta le norme catastali vigenti.

Art. 5.

Ai proprietari di fabbricati urbani non distrutti, nè resi inservibili, ma deteriorati soltanto nel valore locativo in causa del terremoto, sarà eseguita di ufficio la revisione parziale del

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1906

reddito per qualunque diminuzione e con effetto dal giorno in cui avvenne il terremoto.

Art. 6.

Per i procedimenti ed i termini per gli sgravi e le revisioni straordinarie, si applicheranno le rispettive vigenti disposizioni in materia.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia addì 22 settembre 1905.

VITTORIO EMANUELE

A. FORTIS — A. MAJORANA — CARCANO.

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei comuni danneggiati dai terremoti del settembre 1905, ai quali si sono applicate le disposizioni del Regio decreto 22 settembre 1905, n. 506.

Provincia di Catanzaro.

Acquaro, Amaroni, Amato, Andale, Arena, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Caraffa, Cardinale, Carlipoli, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerenza, Cerva, Cessaniti, Chiaravalle, Cicala, Cirò, Conflenti, Cortale, Cotrone, Crichi (Simeri), Cropani, Curinga, Cutro, Dasà, Davoli, Decollatura, Dinami, Drapia, Fabrizia, Falerna, Feroletto, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Fossato, Francavilla, Francica, Gagliato, Gasperina, Gerocarne, Gimigliano, Girifalco, Gizzeria, Guardavalle, Iacurso, Ionadi, Ioppolo, Isca, Limbadi, Magisano, Maida, Maierato, Marcedusa, Marcellinara, Martirano, Mesuraca, Miglierina, Mileto, Mongiana, Montauro, Monteleone, Montepaone, Monterosso, Motta S. Lucia, Nardo di Pace, Nicastro, Nicotera, Nocera Terinese, Olivadi, Palermi, Parghelia, Pentone, Petilia Policastro, Petrizzi, Petronà, Pianopoli, Piscopio, Pizzo, Pizzoni, Platania, Polia, Ricadi, Roccabernarda, Rombiolo, Sambiasi, S. Andrea, S. Calogero, S. Costantino, S. Floro, S. Gregorio, S. Mango, S. Nicola da Crissa, S. Onofrio, S. Pietro Apostolo, S. Pietro a Maida, S. Sostene, S. Vito all' Ionio, Santa Caterina, Satriano, Scandale, Sellia, Serra S. Bruno, Serrastretta, Sersale, Settingiano, Simbario, Soriano, Sorbo, Soverato, Soveria, Soveria Mannelli, Spadola, Spillinga, Squillace, Staletti, Stefanaceni, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Tropea, Valleflorita, Vallelonga, Vazzanno, Zambrone, Zungri.

Provincia di Cosenza.

Acquappesa, Aiello, Altomonte, Amantea, Aprigliano, Attilia, Belmonte Calabro, Belsito, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Bocchigliero, Bonifati, Bonvicino, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cerzeto, Cervicati, Cetraro, Cleto, Colosimi, Corigliano

Calabro, Cosenza, Diamante, Dipignano, Dománico, Fagnano Castello, Falconara Albanese, Figline Vegliaturo, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grimaldi, Guardia Piemontese, Lago, Lappano, Lattarico, Longobardi, Longobucco, Lungro, Luzzi, Malito, Malvito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Motafallone, Orsomarso, Panettieri, Paola, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rogiano Gravina, Rogliano, Rossano, Rovito, Rose, Rota Greca, S. Benedetto Ullano, S. Donato di Ninea, S. Fili, S. Lucido, Sanginetto, S. Marco Argentano, S. Martino Finita, S. Pietro in Amantea, S. Pietro in Guarano, S. Sosti, S. Stefano di Rogliano, Santa Sofia, S. Vincenzo La Corte, Sant'Agata di Esaro, S. Caterina Albanese, Scigliano, Serra d'Aiello, Serrapedace, Spezzano Grande, Spezzano Piccolo, Terrati, Torano Castello, Trenta, Zumpano.

Provincia di Reggio Calabria.

Agnana, Africo, Anoina, Bagnara, Bianco, Bivongi, Bovalino, Bruzzano, Calanna, Camini, Campo, Candidoni, Cannitello, Canolo, Caraffa, Caridà, Casignana, Cataforio, Catona, Caulonia, Ciminà, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianova, Feroletto, Fiumara, Galatro, Gallico, Gallina, Gerace, Giffone, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Grotteria, Iatrinoli, Laganadi, Laureana, Mammola, Maropati, Melicuccà, Molochio, Monasterace, Motta San Giovanni, Oppido, Palizzi, Palmi, Pazzano, Placanica, Plati, Podargoni, Polistena, Precacore, Radicena, Reggio Calabria, Riace, Rizziconi, Roccaforte, Roccella, Rosali, Rosarno, Salice, Sambatello, S. Giorgio, S. Pier Fedele, San Procopio, S. Roberto, S. Stefano, Sant'Agata Del Bianco, S. Alessio, Santa Cristina, Santa Eufemia, Scido, Scilla, Seminara, Serrata, Sinopoli, Stignano, Stilo, Terranova, Tresilico, Varapodio, Villa S. Giovanni, Villa S. Giuseppe.

ALLEGATO N. 3.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto 22 settembre 1905, n. 506, contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del settembre 1905;

Visti i decreti ministeriali 6 e 17 ottobre, 16 novembre, 1 e 2 dicembre 1905, coi quali furono determinati i Comuni danneggiati;

Visto il Regio decreto 17 dicembre 1905, n. 633 (parte principale);

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pel tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, indicati nei decreti ministeriali 6 e 17 ottobre, 16 novembre, 1 e 2 dicembre 1905, la sospensione delle imposte e sovrimposte provinciali e comunali sui fabbricati e sui terreni concessa ai sensi dei Regi decreti 22 settembre 1905 e 17 dicembre 1905, è estesa anche alla prima rata 1906 delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

Art. 2.

È sospeso negli stessi limiti e proporzioni, per gli esattori dei detti comuni e per i rice-

vitori delle provincie danneggiate, l'obbligo di versare alla Cassa depositi e prestiti ed alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale la rata bimestrale delle delegazioni 1906 dei prestiti contratti dai comuni e dalle provincie con i predetti Istituti.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti all'infuori delle norme ordinarie è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE

SIDNEY SONNINO

A. SALANDRA

L. LUZZATTI.

Visto - *Il Guardasigilli*: E. SACCHI.

ALLEGATO N. 4.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto 22 settembre 1905, n. 506, contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del settembre 1905;

Visti i decreti ministeriali 6 e 17 ottobre, 16 novembre, 1 e 2 dicembre 1905, coi quali furono determinati i comuni danneggiati;

Visto il Regio decreto 17 dicembre 1905, n. 633;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pel tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad aggiungere nell'elenco annesso al progetto di legge contenente «Provvedimenti a favore della Calabria», presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1905, i seguenti comuni:

Provincia di Cosenza: Acri, Campana, Mairà, San Demetrio Corone, Vaccarizzo.

Provincia di Reggio Calabria: Brancaleone, Siderno, Bova.

Provincia di Catanzaro: Melissa, Zagarise.

Art. 2.

Nei comuni di cui all'articolo 1, è sospesa la riscossione della prima rata 1906 delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

Art. 3.

È sospeso negli stessi limiti e proporzioni, per gli esattori dei detti comuni e per i ricevitori delle provincie danneggiate, l'obbligo di versare alla Cassa depositi e prestiti ed alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale la rata bimestrale delle delegazioni 1906 dei prestiti contratti dai comuni e dalle provincie con i predetti Istituti.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti, all'infuori delle norme ordinarie, è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 2, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE

SIDNEY SONNINO

A. SALANDRA

L. LUZZATTI.

Visto - *Il Guardasigilli*: E. SACCHI.

ALLEGATO N. 5.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto 22 settembre 1905, n. 506, contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del settembre 1905;

Visti i decreti ministeriali 6 e 17 ottobre, 16 novembre, 1 e 2 dicembre 1905, coi quali furono determinati i comuni danneggiati;

Visti i Regi decreti 17 dicembre 1905, n. 633, e 11 e 15 febbraio 1906;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pel tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad aggiungere nell'elenco annesso al progetto di legge contenente «Provvedimenti a favore della Calabria», presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1905, i seguenti comuni:

Provincia di Catanzaro: Strongoli e Albi.

Provincia di Cosenza: Scalea, Verbicaro, Acquaformosa, Cariati, Calopezzati, San Lorenzo del Vallo.

Art. 2.

Nei comuni di cui all'articolo 1 è sospesa la riscossione della prima rata 1906 delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

Art. 3.

È sospeso, negli stessi limiti e proporzioni, per gli esattori dei detti comuni e per i ricevitori delle provincie danneggiate l'obbligo di versare alla Cassa depositi e prestiti ed alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale la rata bimestrale delle delegazioni 1906 dei prestiti contratti dai comuni e dalle provincie con i predetti Istituti.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti, all'infuori delle norme ordinarie, è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 2, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE

SIDNEY SONNINO

A. SALANDRA

L. LUZZATTI

Visto - *Il Guardasigilli*: E. SACCHI.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1906

TABELLA A.

Numero d'ordine	OGGETTO DELLA SPESA	E S E R C I Z I O					
		1906-907	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911	1912 al 1925-926
	TITOLO III						
	Credito agrario.						
1	Concorsi nelle spese di amministrazione di L. 10,000 per ciascuna Cassa provinciale	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2	Sussidi ai Consorzi agrari in ragione di L. 10,000 per ogni provincia	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	TITOLO IV						
	Provvedimenti per l'agricoltura.						
3	Acquisto di poderi dimostrativi di 10 o più ettari ciascuno	30,000	30,000	30,000	30,000	—	—
4	Costruzione di case coloniche, stalle, magazzini pei poderi dimostrativi e costruzione di locali per tre stazioni di monta	60,000	80,000	80,000	80,000	—	—
5	Acquisto degli animali riproduttori per le stazioni di monta	—	8,000	8,000	8,000	—	—
6	Acquisto di macchine, attrezzi e scorte nei poderi	10,000	10,000	10,000	—	—	—
7	Capitale circolante per i detti poderi	5,000	5,000	5,000	—	—	—
8	Stipendi al personale delle Cattedre:						
	3 direttori a L. 4,000 L. 12,000						
	3 assistenti di 1 ^a cl. a » 2,000 » 6,000						
	3 assistenti di 2 ^a cl. a » 1,500 » 4,500						
	Totale L. 22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
9	Sorveglianti esperti	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
10	Indennità di trasferta al personale delle Cattedre per conferenze, visite, ecc.	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	<i>Da riportarsi</i>	208,500	236,500	236,500	221,500	103,500	103,500

Segue TABELLA A.

Numero d'ordine	OGGETTO DELLA SPESA	ESERCIZIO					
		1906-907	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911	1912 al 1925-926
	<i>Riporto</i> . . .	208,500	236,500	236,500	221,500	103,500	103,500
11	Premi per la costruzione di case coloniche . . .	—	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
12	Profilassi e cura antimalarica	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
13	Studi e progetti per la utilizzazione delle acque a scopo agrario	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
14	Aumento di personale tecnico e amministrativo incaricato della esecuzione dei provvedimenti a favore dell'agricoltura, e compensi alle Commissioni:						
	a) Personale:						
	1 Ispettore di 1 ^a classe a L. 5,000 L. 5,000						
	1 id. di 2 ^a » » 4,000 » 4,000						
	1 assistente di 1 ^a » » 3,000 » 3,000						
	1 » di 2 ^a » » 2,500 » 2,000						
	1 » di 3 ^a » » 2,200 » 2,200						
	1 Ufficiale d'ordine di 2 ^a classe » 1,800 » 1,800						
	1 Disegnatore » 1,500 » 1,500						
	L. 20,000						
	b) Commissioni:						
	Compensi e indennità » 15,000						
	L. 35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
15	Maggiore contributo del Governo alle scuole pratiche di agricoltura di Catanzaro e Cosenza .	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750
	» Restauri ed ampliamenti ai fabbricati delle scuole suddette	45,000	—	—	—	—	—
16	Per sussidi ad altri Istituti di istruzione agraria esistenti	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350
TITOLO V							
Rimboschimenti e conservazione dei boschi.							
17	Rimboschimenti eseguiti direttamente dalle Ispezioni forestali nei terreni demaniali o patrimoniali, premi per rimboschimenti eseguiti da privati e ogni altra spesa inerente	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	250,000
	<i>Da riportarsi</i>	411,500	424,500	424,500	409,500	291,500	441,500

Segue TABELLA **A.**

Numero d'ordine	OGGETTO DELLA SPESA	ESERCIZIO					1912 al 1925-926
		1906-907	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911	
	<i>Riporto . . .</i>	411,500	424,500	424,500	409,500	291,500	441,500
18	Aumento di personale tecnico e del personale di custodia nei ruoli dell'Amministrazione forestale dello Stato:						
	1 Ispettore di 3 ^a classe a L. 3,000. . . L. 3,000						
	5 Sottospettori di 1 ^a cl. » 2,500. . » 12,500						
	5 » di 2 ^a » » 2,000. . » 10,000						
	6 » di 3 ^a » » 1,500. . » 9,000						
	12 Sorveglianti. . . » 900. . » 10,800						
	L. <u>45,300</u>	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300
	TITOLO VI						
	Scuole professionali.						
19	Aumento del contributo annuo governativo alle tre scuole di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; sussidio annuo alla scuola di setificio e tintoria in Catanzaro, alla scuola di tessitoria nell'orfanotrofio femminile di Cosenza e alla scuola di Fuscaldo, impianto del setificio, ampliamento di edifici, istituzione di officine, acquisto di materiale nelle scuole industriali di Catanzaro, Cosenza e Reggio e contributo all'impianto e al mantenimento di nuove scuole industriali e commerciali e di scuole di arti e mestieri in altri centri minori, borse per perfezionamento tecnico in opifici italiani e stranieri per i migliori licenziati dalle scuole industriali e d'arti e mestieri delle tre provincie	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	<i>Totale generale per ogni esercizio . . .</i>	456,500	569,800	569,800	554,800	436,800	586,800

Somma dei primi cinque anni L. 2,688,000

Somma degli ultimi quindici anni » 8,802,000

Totale L. 11,490,000

Fondo assegnato alla sezione temporanea dell'Istituto di Credito agrario. L. 3,000,000

TABELLA **A** bis.

Strade provinciali sovvenute autorizzate con le leggi 27 giugno 1869, n. 5147;
30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333.

Numero		PROVINCIA	INDICAZIONE DELLA STRADA
d'ordine	della strada		
			Legge 27 giugno 1869, n. 5147.
1	8	Cosenza	Strada da Belvedere per Sant'Agata e Lungro alle Saline di Lungro.
2	9	Id.	Strada dalla nazionale fra Cosenza e San Giovanni in Fiore per Longobucco e Rossano.
3	14	Catanzaro	Strada da Catanzaro a Chiaravalle.
4	15	Id.	Strada da Monteleone a Metramo sotto Rosarno.
5	16	Reggio Calabria	Strada da Laureana per Radicena sotto Bagnara.
6	17	Id.	Strada dalla nazionale fra Gerace e Gioia, per Canolo, Agnano e Siderno, alla marina.
			Legge 30 maggio 1875, n. 2521.
7	6	Catanzaro	Strada da Nicastro alla marina di Sant'Eufemia.
8	7	Id.	Strada da un punto della nazionale n. 36 (ora 62) presso Soveria Mannelli, alla nazionale n. 61 presso Santa Severina.
9	8	Cosenza	Strada da S. Giovanni in Fiore a Cariati.
10	22	Reggio Calabria	Strada dalla traversa di Plati a Bagaladi.
11	23	Catanzaro	Strada da Chiaravalle a Guardavalle.
12	25	Id.	Strada da Porto Santa Venere, per Briatico, fino a raggiungere la provinciale di Tropea.
13	28	Cosenza	Strada da Mormanno, per Papisidero, a Scalea.
14	29	Id.	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita.
15	60	Catanzaro	Strada dalla marina di Catanzaro, per Vattiato a Cutro.
			Legge 23 luglio 1881, n. 333.
16	84	Catanzaro	Strada dalla provinciale Nicastro-Sant'Eufemia presso il torrente Bagni, all'incontro della Tirrena al ponte sul Savuto.
17	85	Id.	Strada dalla nazionale Silana alla stazione ferroviaria di Cirò (tronchi dalla nazionale Silana a Zinca, e da Umbriatico alla stazione di Cirò).
18	86	Id.	Strada dalla provinciale di serie Chiaravalle-Catanzaro, presso il torrente Alessi, a Soverato.

Segue TABELLA **A** bis.

Numero		PROVINCIA	INDICAZIONE DELLA STRADA
d'ordine	della strada		
19	87	Catanzaro	Strada dalla nazionale n. 56, presso il Piè della Sala, alla stazione ferroviaria di Simmeri.
20	88	Id.	Strada dalla nazionale delle Calabrie all'incontro della strada di Curinga, per i pressi di Maida, Borgia, San Floro e Catanzaro.
21	90	Id.	Strada dalla nazionale delle Calabrie, presso il ponte Angitola e territori di Francavilla e Filadelfia a Polia ed Olivadi sulla provinciale di serie Chiaravalle-Catanzaro.
22	92	Id.	Strada da Mileto a Dinami.
23	93	Catanzaro e Cosenza . .	Strada dal porto di Cotrone per la serra di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati.
24	94	Id.	Strada da Nocera per S. Magno, Martirano, Conflenti, Motta, Santa Lucia, Pedivigliano, Scigliano e Carpanzano alla nazionale delle Calabrie.
25	95	Reggio Calabria	Compimento della provinciale Jonica da Reggio Calabria all'incontro della provinciale di serie Chiaravalle-Guardavalle.
26	110	Cosenza	Strada dalla marina di Cetraro, nei pressi di Fagnano, di Roggiano e la stazione di Tarsia, alla nazionale presso Spezzano Albanese (tronchi dalla marina di Cetraro alla crocevia Guaglianone).
27	111	Id.	Strada da Cosenza, per Aprigliano ed Acqua del Prete, alla provinciale Coraci-Nazionale Silana presso Acqua del Corvo, con diramazione da Aprigliano a Pian del Lago.
28	112	Id.	Strada dalla marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie, per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano.
29	113	Id.	Strada da Cosenza, per Cerisano, a Fiumefreddo.
30	114	Id.	Strada da Coraci sulla nazionale per Scigliano, per i pressi di Altilia, Malito, Grimaldi, Aiello e Serra di Aiello alla ferrovia Eboli-Reggio.
31	115	Id.	Strada dalla stazione ferroviaria Rende San Fili, passando per San Pietro e Castiglione, alla nazionale Silana.
32	116	Id.	Strada dalla provinciale presso Cropalati alla stazione ferroviaria di Mirto-Crosia.
33	117	Id.	Strada dalla provinciale Rotonda-Valsinni (provincia di Potenza) nei pressi di Oriolo (Cosenza) alla stazione di Amendolara (Cosenza).
34	118	Id.	Strada litoranea Tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (tronchi dalla sponda sinistra del fiume Castrocucco all'abitato di Praia d'Aieta, e dalla marina di Scalea al confine di Catanzaro).

Segue TABELLA **A** bis.

Numero		PROVINCIA	INDICAZIONE DELLA STRADA
d'ordine	della strada		
35	218	Reggio Calabria . . .	Strada da Platì alla stazione di Bovalino.
36	219	Id. . . .	Strada da Africo alla stazione di Bianconuovo.
37	220	Id. . . .	Completamento delle strade dalla Marina di Gioiosa a Mammola e Catalisano a Grotteria; e da Limina per Giffone e Galatro alla provinciale Laureana-Radicena e Melicuccio-Rosarno (tronchi da Giffone alla provinciale predetta).
38	221	Id. . . .	Completamento della strada da Bovalino a S. Luca, Montalto, Nardello, Santo Stefano, ai molini di Calanna, Sotira, Petto Gallico, Villa San Giuseppe ed alla nazionale (tronchi da Bovalino a San Luca, e dalle Cambarie alla nazionale) e diramazione dai molini di Calanna, Sambatello e Gallico al ponte sul Torbido presso Reggio.

TABELLA B.

Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare o sistemare.

N. d'ordine	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
Provincia di Catanzaro.		
1	Andali e Belcastro . . .	Consortile.
2	Arena	Verso Serra S. Bruno.
3	Brognaturo e Spadola . .	Consortile.
4	Caraffa e Girifalco . . .	Consortile alla provinciale Borgia-Maida.
5	Casabona	Per la frazione Zinca-2 ^o tronco.
6	Catanzaro	Dalla frazione di Santa Maria alla stazione ferroviaria omonima.
7	Cessaniti	Per le frazioni S. Cono e S. Marco.
8	Id.	Per Mantineo.
9	Conflenti	Verso Motta Santa Lucia e verso Decollatura.
10	Cotrone	Per la frazione Capo Colonna.
11	Cropani, Sersale e Cerva	Consortile.
12	Dasà	Verso Arena.
13	Drapia	Per la Consortile di Tropea e per Gasponi.
14	Falerna	Per la Stazione omonima passando la frazione di Castiglione.
15	Filogaso	Verso S. Nicola.
16	Id.	Verso Vazzano.
17	Francica	Alla strada provinciale Monteleone-Metramo.
18	Joppolo	Verso Nicotera.
19	Limbadi	Alla nazionale n. 62 verso Rosarno.
20	Mileto	Alle frazioni Paravati e Comparni ed alla nazionale n. 62.
21	Monteleone	Alla provinciale Santa-Venere-Briatico-2 ^o tronco.
22	Motta S. Lucia	Verso Conflenti con diramazione per Decollatura.
23	Nardo di Pace	Alla frazione Ragonà.
24	Nicastro	Per la frazione Fronti verso Serrastretta.
25	Piscopio	Alla strada provinciale Monteleone-Metramo.
26	Pizzoni	Verso Vazzano e Soriano.
27	Polia	Verso Pizzo al Ponte Angitola e per accesso alla stazione di Francavilla Angitola.

Segue TABELLA B.

N. d'ordine	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
28	Ricadi	Per la frazione Brivadi.
	Id.	Ponte sul torrente Vaticano.
	Id.	Per le frazioni Barbalaconi e Lampazzoni.
29	Rocca di Neto	Per Belvedere Spinello.
30	San Calogero	Dalla frazione Calimera alla Nazionale n. 62 verso Rosarno.
	Id.	Da San Calogero a Rombiolo.
	Id.	Verso Mileto.
31	S. Nicola da Crissa	Verso Vallelonga.
	Id.	Verso Filogaso.
32	Sansostene	Per la stazione ferroviaria omonima.
33	Soveria Simeri e Zagarise	Consortile.
34	Spilinga	Alla frazione Panaia e verso Ricadi.
35	Tiriolo	Per la frazione Sarrottino.
36	Zambrone	Per le frazioni Daffinà e Daffinacello.
	Id.	Per Briatico.
Provincia di Cosenza.		
1	Aieta	Da Aieta alla provinciale Tirrena diretta alla stazione di Praia.
2	Altilia	Da Altilia a Malito.
3	Altomonte	Da Altomonte alla provinciale 110.
4	Belmonte	Da Belmonte alla marina, attraversando la provinciale Tirrena.
5	Bisignano	Da Bisignano al limite verso S. Sofia d'Epiro.
6	Bocchigliero	Da Bocchigliero alla provinciale n. 8.
7	Bonifati	Da Bonifati alla provinciale Tirrena ed alla stazione ferroviaria.
8	Carolei	Da Carolei al limite verso Mendicino.
9	Cassano all'Jonio	Da Cassano alla provinciale del Pollino.
10	Castroregio	Da Castroregio alla provinciale n. 117.
11	Cierzeto	Da Cierzeto verso Mongrassano e S. Martino di Finita.
12	Cleto	Da Cleto alla provinciale Serra d'Aiello-Grimaldi.
13	Corigliano Calabro	Da Corigliano verso Acri.
14	Grisolia Cipollina	Da Grisolia alla provinciale Tirrena ed alla stazione ferroviaria.

Segue TABELLA **B.**

N. d'ordine	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
15	Lattarico	Da Lattarico al limite verso Montalto.
	Id.	Dalla comunale Lattarico-Montalto alla provinciale Valle Crati.
16	Longobardi	Da Longobardi alla marina ed alla stazione ferroviaria.
17	Lungro.	Da Lungro alla provinciale n. 8.
18	Majerà	Da Majerà alla provinciale n. 118 ed alla stazione ferroviaria.
19	Malvito	Da Malvito alla comunale di Santa Caterina.
	Id.	Da Malvito alla comunale-Mottafollone-San Sosti.
20	Mangone	Da Mangone verso Santo Stefano.
21	Marano Marchesato . .	Da Marano Marchesato alla comunale di Rende.
22	Mendicino.	Da Mendicino al limite verso Carolei.
23	Mongrassano	Da Mongrassano verso Cerzeto.
24	Montalto Uffugo . . .	Da Montalto al limite verso Lattarico.
25	Montegiordano	Da Montegiordano alla stazione ferroviaria omonima.
26	Orsomarso	Da Orsomarso alla provinciale Tirrena ed alla stazione ferroviaria.
27	Pedace.	Da Pedace alla frazione Perito ed alla stazione ferroviaria.
28	Pietrapaola	Da Pietrapaola alla stazione ferroviaria omonima.
29	Rose	Da Rose alla stazione ferroviaria omonima.
30	S. Donato Ninea	Dalla provinciale Lungro-Belvedere alla comunale di Altomonte.
	Id.	Da S. Donato Ninea alla provinciale Lungro-Belvedere.
31	S. Gineto.	Da S. Gineto alla provinciale Lungro-Belvedere.
32	S. Giorgio Albanese . .	Da S. Giorgio alla provinciale Margherita.
33	S. Martino di Finita . .	Da S. Martino al limite verso Rota Greca.
34	S. Vincenzo La Costa .	Da S. Vincenzo al limite verso San Fili.
35	Trebisacce	Dalla stazione di Trebisacce al torrente Pagliaro.
36	Verbicaro.	Da Verbicaro alla provinciale Tirrena ed alla stazione ferroviaria.
37	Villapiana	Da Villapiana alla stazione di Torre Cerchiara.
Provincia di Reggio Calabria.		
1	Antonimina a Gerace .	Consortile Gerace-Bagni-Antonimina.
2	Bagnara	Da Solano inferiore alla provinciale Tirrena.
3	Bivongi	Da Bivongi a Pazzana.
	Id.	Dalla piazza Santa Maria nell'abitato di Bivongi alla nazionale 66.
4	Bova	Da Bova superiore alla provinciale Jonica.

Segue TABELLA B.

N. d'ordine	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
5	Brancaleone	Da Brancaleone alla litorale Jonica.
6	Bruzzano Zeffirio	Dalla frazione Motticella, per Bruzzano, alla provinciale Jonica.
7	Cannitello	Dall'abitato di Cannitello alla provinciale Tirrena diretta a Reggio.
	Id.	Dall'abitato di Cannitello alla frazione di Porticello.
8	Cataforio	Da S. Sperato alla frazione Mosorrofa.
9	Caulonia	a) Dalla frazione S. Nicola, per Caulonia, alla stazione di Caulonia. b) Dalla frazione Campoli e Ursini, per Caulonia, alla stazione di Caulonia.
10	Condofuri	Da Condofuri alla stazione ferroviaria di Amendolea.
11	Gerace, Agnano e Canolo.	Consortile dalla nazionale n. 67 verso Gerace.
12	Martone	Da Martone alla provinciale n. 220.
13	Monasterace	Da Monasterace alla provinciale litoranea Jonica.
14	Montebello Jonico	Da Fossato a Montebello, indi alla provinciale litoranea Jonica.
15	Motta S. Giovanni	Da Motta alla frazione Lazzaro.
16	Oppido Mamertino	Da Oppido alla provinciale Santa-Cristina-Platì per Piminaro.
	Id.	Dalla frazione Menignadi alla stazione ferroviaria di Gioia Tauro.
17	Palizzi	Da Palizzi alla provinciale Jonica.
18	Placanica e Stignano.	Consortile da Placanica e Stignano diretta alla stazione di Caulonia.
19	Portigliola	Da Portigliola alla provinciale Jonica.
20	Riace	Da Riace alla provinciale Jonica.
21	Rosali	Da Rosali a Villa San Giuseppe.
22	Reggio Calabria, Cataforio e Cardeto	Consortile Reggio-Cataforio-Cardeto.
23	Sant'Ilario	Da Sant'Ilario alla frazione Condoianni.
24	S. Ilario Ciminà	Consortile S. Ilario-Ciminà diretta alla provinciale Jonica.
25	Santa Cristina d'Aspromonte, Scido-Casoletto e Delianova	Consortile dalla provinciale Tirrena a Scido-Casoletto e Delianova.
26	Scilla	Da Solano Superiore a Scilla. Da Piazza San Rocco alla provinciale Tirrena. Dai piani del Fondaco a Solano.
27	S. Giovanni di Gerace	Da S. Giovanni di Gerace alla provinciale n. 220.
28	Staiti	Da Staiti alla provinciale litorale Jonica.
29	Stignano, Riace, Camini, Stilo	Da Stignano, per Riace e Camini, alla nazionale n. 66 diretta a Stilo.

TABELLA C.

Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati.

N. d'ordine	COMUNI	INDICAZIONE DEI TRONCHI
Provincia di Catanzaro.		
1	Albi.	Alla provinciale n. 7.
2	Briatico	Alla frazione Villa Lapa.
3	Cessaniti	Dalla frazione di San Marco, per San Cono, alla obbligatoria Briatico-Zungri.
»	Id.	Dalla frazione di Pannaconi alla frazione Paradisoni.
4	Carfizzi	Alla consortile San Nicola dell'Alto.
5	Conflenti	Verso Martirano.
6	Crichi Simeri	Dalla frazione Simeri alla consortile Soveria-Zagarise.
7	Dinami	Per la frazione Monsoreto.
8	Fabrizia	Per Nardo di Pace verso Caulonia.
9	Feroletto Antico	Per la frazione Feroli e Polverini.
10	Id.	Per la frazione Galli e Vajolo.
11	Filandari	Alla frazione Arzonna e Scaliti.
12	Filadelfia	Per la frazione Montesano alla nazionale n. 62.
13	Gerocarne	Per Soriano.
»	Id.	Per la frazione di Ciano.
14	Joppolo	Alle frazioni Caroniti, Coccorino e Coccorinello.
15	Magisano	Dalla frazione Vincolise alla provinciale n. 7.
16	Martirano.	Verso Conflenti.
17	Id.	Per la frazione San Giovanni.
18	Monteleone	Dalla frazione Vena di Mezzo all'abitato di Cessaniti.
19	Nardo di Pace	Alla frazione San Toderò.
20	Nicotera	Alla frazione Preitoni.
»	Id.	Da detta frazione verso Joppolo.
21	Petilia Policastro	Dalla comunale obbligatoria che si congiunge alla provinciale n. 7 alla frazione Pagliarelle.
22	Petronà	Dalla frazione Arietta alla provinciale n. 7.
23	Ricadi	Dalla frazione Ciaramiti alla strada Ricadi-Tropea.
24	Rombiolo	Alla frazione Paravati.
»	Id.	Dalla frazione Pernocari verso Filandari.
25	Sorbo San Basile	Alla frazione Maranise e Soveria.

Segue TABELLA **C**.

N. d'ordine	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
26	Zambrone	Per la frazione San Giovanni.
27	Zungri	Dalla frazione Papaglionti alla provinciale Tropea-Monteleone.
Provincia di Cosenza.		
1	Alessandria del Carretto	Da Alessandria al limite del territorio verso Albidona.
2	Altilia	Dalla frazione Maione alla provinciale n. 114.
3	Bianchi	Allacciamento delle frazioni Cenzo, Palimedo e Serra di Piro.
4	Castroregio	Allacciamento della frazione Farneda.
5	Colosimi	Allacciamento delle frazioni Rizzuti, Gigliotti, Arcuri, Volponi, Trearie e Coraci.
6	Lago	Da Lago alla frazione Laghitello.
7	Mongrassano	Dalla frazione Serra di Leo alla comunale Mongrassano-San Marco.
8	Parenti	Dalla frazione Grotti alla provinciale n. 10.
9	Papasidero	Dalla frazione Avena alla Provinciale n. 28.
10	Pedivigliano	Da Pedivigliano alla frazione Pittarella.
11	Rogliano	Dalla frazione Saliano alla provinciale n. 27.
12	Scigliano	Allacciamento delle frazioni Cupani, Serra Petrisi e Lupia.
13	Altomonte	Da Altomonte alla provinciale Lungro-Nazionale n. 57.
14	S. Sofia d'Epiro	Da Santa Sofia alla provinciale Acri-S. Demetrio.
Provincia di Reggio Calabria.		
1	Africo	Dall'abitato di Africo alla frazione Casalnuovo.
2	Bova Roghudi	Da Bova a Roghudi.
3	Calanna	Da Calanna alla provinciale n. 221.
4	Id.	Da Calanna alle frazioni Mesa e Milanese.
5	Cataforio	Dalla frazione Mosorrofa alla frazione Salvatore.
6	Podargoni e Reggio	Da Podargoni, per la frazione Schindilifà, a Cerasi.
7	Palizzi e Staiti	Da Palizzi, per Pietrapennata, a Staiti.

TABELLA D.

Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti.

N. d'ordine	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
Provincia di Catanzaro.		
1	Belvedere Spinello . . .	Per Rocca di Neto.
2	Briatico	Da Paradisoni alla provinciale Santa Venere-Briatico.
3	Caraffa	Da Carafa alla stazione di Settignano.
4	Casabona	Da Casabona alla stazione di Strongoli.
5	Isola Capo Rizzuto . . .	Da Isola alle Castella, per S. Leonardo alla stazione omonima.
6	Joppolo	Per la stazione omonima.
7	Marcedusa	Alla consortile Andali-Belcastro per accedere alla stazione di Botricello.
8	Nardo di Pace	Da Nardo di Pace, per Caulonia, alla stazione di Caulonia.
9	Parghelia	Per le frazioni Fitili e Zaccanopoli verso Zungri.
10	Pianopoli	Dalla comunale obbligatoria alla stazione di Feroletto Antico.
11	Rocca Bernarda	Da Rocca Bernarda alla provinciale Rogliano-Parenti-Cutro per la stazione di Cutro.
12	Serrastretta	Per le frazioni Angoli, San Michele, Migliuso Migliosina per dare lo sbocco alla stazione ferroviaria di Marcellinara.
13	Id.	Dall'obbligatoria Nicastro-Rosario, Accaria, Immacolata e Palmatico, onde dare accesso alla stazione di Nicastro.
14	Id.	Verso Platania e Nicastro e per accesso alla stazione di Nicastro.
15	Settingiano	Per la stazione omonima.
16	Ricadi	Per la stazione omonima.
Provincia di Cosenza.		
1	Acquappesa	Dalla provinciale 118 alla stazione omonima ed allo scalo marittimo.
2	Belmonte	Allacciamento delle frazioni Annunziata, Vadi e Regostoli.
3	Belvedere Marittimo . . .	Allacciamento delle frazioni Malafarina e Laise.
4	Bonifati	Allacciamento della frazione Torrevecchia.
5	Buonvicino	Da Buonvicino alla provinciale 118 ed alla stazione di Diamante.
6	Caloveto	Da Caloveto alla provinciale 116.
7	Campana	Dalla provinciale n. 8 alla stazione ferroviaria di Campana.

Segue TABELLA D.

N. d'ordine	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
8	Cariati	Da Terravecchia alla provinciale n. 8.
9	Carolei	Dalla frazione Pantano lungo alla comunale Carolei-Mendicino.
10	Cetraro	Dalla provinciale n. 110 alla stazione ferroviaria di Cetraro.
11	Cleto	Allacciamento della frazione Savuto.
12	Cosenza	Allacciamento delle frazioni Portapiana e San Francesco.
13	Crosia	Da Crosia alla provinciale n. 116.
14	Diamante	Da Diamante allo scalo marittimo ed alla stazione ferroviaria.
15	Dipignano	Allacciamento delle frazioni Capocasale, Basso, Viziosi e Petrone
16	Domanico	Allacciamento della frazione Motta.
17	Fagnano Castello	Dalla frazione Santa Laura alla provinciale n. 110.
18	Falconara Albanese	Da Falconara alla provinciale n. 118.
19	Fiumefreddo	Dalla frazione di San Biagio alla provinciale n. 113.
20	Fuscaldo	Allacciamento delle frazioni di San Pietro, Pesco e Cariglio.
21	Id.	Dalla provinciale n. 112 alla stazione omonima.
22	Grisolia Cipollina	Dalla frazione Cipollina alla provinciale n. 118.
23	Guardia Piemontese	Da Guardia alla stazione ferroviaria omonima.
24	Lappano	Dalla frazione Altavilla alla provinciale n. 115.
25	Majerà	Da Majerà alla frazione Brasi.
26	Mandatoriccio	Da Mandatoriccio alla stazione ferroviaria di Campana.
27	Marano Principato	Allacciamento delle frazioni Moretti, Coralli e Savagli.
28	Montalto	Allacciamento delle frazioni Santa Maria, Commicelle e Berarda.
29	Nocara	Da Nocara alla provinciale n. 29.
30	Paternò Calabro	Allacciamento delle frazioni Casale di Basso e Capore.
31	Pedace	Allacciamento delle frazioni Jatta e Santa Maria.
32	Plataci	Da Plataci a Villapiana.
33	Rota Greca	Dalla comunale Lattarico-Montalto alla provinciale n. 112.
34	S. Benedetto Ullano	Dalla comunale Lattarico-Montalto alla provinciale Valle Crati.
35	S. Marco Argentano	Da San Marco Argentano alla provinciale n. 110.
36	San Martino	Da San Martino alla frazione di Santa Maria delle Grotte.
37	S. Stefano di Rogliano	Da San Stefano alla nazionale n. 62.
38	Santa Sofia d'Epiro	Dalla comunale di S. ^a Sofia-Bisignano alla staz. di Mongrassano.
39	Scalaceli	Da Scalaceli alla provinciale n. 8.
40	Id.	Dalla frazione San Morello alla provinciale n. 8.

Segue TABELLA **D**.

N. d'ordine	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
41	Scalea	Dalla frazione San Nicola Arcella a Scalea.
42	Torano Castello.	Dalla frazione Sartana alla comunale Torano-Stazione ferrov.
43	Zumpano	Dalla frazione Motta a Zumpano.
Provincia di Reggio Calabria.		
1	Catona	Dalla frazione Tratti alla stazione ferroviaria di Catona.
2	Cinquefrondi.	Dalla provinciale n. 16 al tratto Polistena-Melicucca, diretta alla stazione ferroviaria di Rosarno.
3	Condofuri.	Dalla frazione Galliciani alla strada di Condofuri-Amendolea.
4	Ferruzzano	Da Ferruzzano alla provinciale n. 95.
5	Gallina.	Di accesso alla stazione ferroviaria di San Gregorio.
6	Id.	Da Valanidi per le frazioni di San Giuseppe, Oliveti, S. Nicola a Trucco.
7	Id.	Da Gallina alla frazione Arma. Da Ravagnese al torrente Valanidi. Dal ponte Sant'Agata a Gallina.
8	Gallico.	Dalla frazione Santa Domenica, per Gallico, alla stazione ferroviaria omonima.
9	Maropati	Dalla frazione Tritanti alla provinciale n. 16.
10	Melito Porto Salvo	Dalla frazione Pentidattile alla provinciale n. 95.
11	Pellaro.	Dalla frazione Quattronari alla stazione ferroviaria di Pellaro.
12	Reggio Calabria	<p>a) Dalla borgata Vito Superiore a Vito Inferiore diretta alla stazione ferroviaria ed al porto di Reggio.</p> <p>b) Dalla borgata Orti Superiore alla comunale Archi e quindi alla stazione ferroviaria ed al porto.</p> <p>c) Dalla borgata Vineo a Pavigliana e Cannavò alla comunale Spirito Santo, diretta alla stazione ferroviaria ed al porto.</p> <p>d) Dalle borgate Botte Limbone, Eremo alla comunale Eremo-Cimitero di Condera e per la comunale Reggio-Campi alla stazione ferroviaria ed al porto.</p> <p>e) Dalla borgata Verlupo a Tripino e quindi per la comunale Reggio-Campi alla stazione ferroviaria ed al porto.</p> <p>f) Dalla borgata Carmine alla comunale Archi e quindi alla stazione ferroviaria ed al porto.</p>
13	Villa San Giovanni	Dalla frazione Pezzo Inferiore alla provinciale Tirrena, diretta alla stazione ferroviaria di Villa San Giovanni.

TABELLA ^o E.

Opere di bonifica non contemplate in leggi precedenti.

N. d'ordine	PROVINCIA	INDICAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA
1	Catanzaro	Terreni paludosi fra l'Assi ed il fiume Soverato.
2	Id.	Terreni fra il fiume Alli e la punta delle Castella.
3	Id.	Territori fra i corsi d'acqua Passovecchio e Neto, compresi i terreni paludosi della bassa valle del Neto.
4	Id.	Terreni fra il torrente Lipuda ed il confine con la provincia di Cosenza.
5	Id.	Terreni deficienti di scolo lungo le vallate di Messina e del Marepotamo.
6	Id.	Terreni fra Capo Suvero ed il confine con la provincia di Cosenza.
7	Cosenza	Paludi alle foci del Savuto e dell'Oлива, confine con la provincia di Catanzaro e la punta di Corica.
8	Id.	Pantani litoranei e plaghe pantanose fra la punta di Corica ed il torrente San Francesco.
9	Id.	Pantani litoranei e plaghe pantanose tra il torrente San Francesco ed il torrente Aron.
10	Id.	Pantani litoranei e plaghe pantanose tra il torrente Aron e la fumara di Diamante.
11	Id.	Basse valli dei torrenti compresi tra il fiume Nicà ed il fiume Trionto.
12	Id.	Basse valli dei torrenti compresi tra il Trionto ed il Cino.
13	Reggio Calabria	Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco vallivo del torrente Stilaro.
14	Id.	Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco vallivo del torrente Laverde.
15	Id.	Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco vallivo del torrente Bonamico.
16	Id.	Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco vallivo del torrente Amendolea.
17	Id.	Terreni paludosi in sponda destra del torrente Assi.
18	Id.	Pantano delle Saline.

TABELLA F.

Opere marittime non contemplate in leggi precedenti.

N. d'ordine	PROVINCIA	INDICAZIONE DELLE OPERE MARITTIME
1	Catanzaro	Porto di Cotrone - Riparazione di danni ed opere di sistemazione.
2	Reggio Calabria	Porto di Reggio Calabria - Ampliamento del porto e sistemazione ferroviaria.
3	Id.	Porto di Villa S. Giovanni - Prolungamento delle difese.
4	Id.	Porto di Scilla - Sistemazione di approdi ed opere di miglioramento.
5	Catanzaro	Pontili di approdo, boa di ormeggio ed accessori alle rade di Pizzo e di Sant' Eufemia, alle spiagge di Tropea, di Soverato e di Catanzaro Marina.
6	Cosenza	Opere di approdo, boa di ormeggio ed accessori alla spiaggia di Paola.
7	Id.	Pontili di approdo, boa di ormeggio ed accessori alla spiaggia fra Diamante e Cirella ed alle spiagge di Rossano e Trebisacce.
8	Reggio Calabria	Pontili di approdo, boe di ormeggio ed accessori alle spiagge di Gioia Tauro, di Siderno e di Roccella Jonica.

TABELLA G.

Consolidamento di frane minaccianti abitati.

Consolidamento di frane minaccianti i seguenti abitati:

a) In provincia di Catanzaro:

Badolato — Borgia — Caraffa — Catanzaro — Cirò — Conflenti — Feroletto Antico — Girifalco — Gizzeria — Petrizzi — Polia — Policastro — San Nicola da Crissa — Satriano.

b) In provincia di Cosenza:

Acquappesa — Acri — Aiello — Albidona — Amantea — Aprigliano — Bisignano — Bofati — Cassano all'Jonio — Castrovillari — Cerzeto — Lago — Longobardi — Longo-

bucco — Luzzi — Marano Marchesato — Marano Principato — Monte Giordano — Oriolo — Rota Greca — S. Benedetto Ullano — San Donato Ninea — San Fili — San Gineto — San Martino di Finita — Scigliano — Verbicaro.

c) In provincia di Reggio Calabria:

Bruzzano — Canolo — Casignano — Caulonia — Condofuri — Mammola — Palizzi — Poddargoni — Precacore — Reggio Calabria (frazione Vito) — San Giovanni di Gerace — Sant'Ilario — San Lorenzo — San Pierfedele — Santo Stefano — Sinopoli.

Riparto degli stanziamenti relativi alle spese occo

Indicazione delle opere	Spesa autorizzata	Stanziamenti fatti a tutto il 1905-06	Stanzia						
			1906-07	1907-08	1908-09	1909-910	1910-11	1911-12	19
Spese autorizzate dalle legg'									
30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333; 14 luglio 1889, n. 6280; 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico); 7 luglio 1902, n. 333; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293 e 9 luglio 1905, n. 413.									
Strade nazionali e provinciali	13,877,000	1,441,000	2,150,500	1,830,000	410,000	410,000	410,000	400,000	
Bonifiche	20,576,250	2,290,000	700,000	700,000	1,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,
Porti	3,800,000	2,111,000	299,500	170,000	290,000	290,000	290,000	280,000	
Strade ferrate	32,000,000	2,500,000	»	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,
	70,253,250	8,342,000	3,150,000	3,200,000	2,200,000	2,900,000	2,900,000	3,880,000	3,
Spese autorizzate dalla presente legge.									
Costruzione di strade provinciali	37,400,000	»	500,000	350,000	1,100,000	800,000	1,950,000	2,120,000	1,
Completamento della strada litoranea Ionica (tronchi Rossano-Cariati-Fiume-Nicà) . .	2,000,000	»	»	»	»	»	»	»	
Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare o sistemare	10,086,000	»	50,000	150,000	150,000	150,000	500,000	500,000	
Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati	3,557,000	»	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Strade comunali di accesso alle stazioni	6,700,000	»	50,000	100,000	150,000	150,000	250,000	250,000	
Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua	23,600,000	»	50,000	200,000	400,000	400,000	600,000	600,000	
Bonifiche	8,880,000	»	100,000	200,000	500,000	300,000	400,000	400,000	
Porti ed opere marittime . . .	6,700,000	»	100,000	150,000	1,000,000	800,000	1,200,000	1,000,000	1.
Consolidamento di frane minaccianti abitati	3,465,000	»	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000	
Strade ferrate	12,000,000	»	»	»	»	»	500,000	500,000	1
Sussidi per fornire di acqua potabile i Comuni	5,000,000	»	50,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	
	119,388,000	»	1,000,000	1,450,000	3,600,000	2,900,000	5,800,000	5,820,000	6
	189,641,250	8,342,000	4,150,000	4,650,000	5,800,000	5,800,000	8,700,000	9,700,000	10

e gli esercizi finanziari dal 1906-907 al 1923-924.

e negli esercizi finanziari											Totali degli stanziamenti da fare
14	1914-15	1915-16	1916-17	1917-18	1918-19	1819-20	1920-21	1921-22	1922-23	1923-24	
,000	550,000	550,000	550,000	550,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	525,500	12,436,000
,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	586,250	»	»	18,286,250
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,689,000
,000	2,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	4,100,000	3,400,000	»	»	»	»	29,500,000
,000	4,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	6,200,000	5,500,000	2,100,000	1,186,250	600,000	525,500	61,911,250
,0,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,750,000	3,013,750	3,150,000	2,885,750	37,400,000
,0,000	500,000	500,000	500,000	400,000	»	»	»	»	»	»	2,000,000
,0,000	600,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	800,000	900,000	900,000	886,000	10,086,000
,0,000	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000	350,000	350,000	400,000	400,000	357,000	3,557,000
,0,000	350,000	400,000	400,000	400,000	400,000	450,000	700,000	700,000	700,000	700,000	6,700,000
,0,000	1,400,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,600,000	1,900,000	2,300,000	2,400,000	2,400,000	2,250,000	23,600,000
,0,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100,000	100,000	100,000	1,300,000	1,350,000	1,630,000	8,880,000
50,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,700,000
50,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	250,000	300,000	350,000	350,000	315,000	3,465,000
00,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,300,000	1,200,000	1,300,000	1,300,000	300,000	»	»	12,000,000
50,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	350,000	400,000	550,000	550,000	450,000	5,000,000
00,000	7,600,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	7,200,000	7,900,000	9,000,000	9,913,750	9,800,000	9,473,750	119,388,000
50,000	11,850,000	13,350,000	13,350,000	13,350,000	13,400,000	13,400,000	11,100,000	11,100,000	10,400,000	9,999,250	181,299,250

TABELLA **K.**

Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua.

a) In provincia di Catanzaro:

Fiume Savuto ed affluenti, Fiume Angitola, Torrente Piazzì, Rio Sant'Anna, Torrente Trainiti, Fiumara Spartaro e Cerasia, Fiumara di Muria, Torrente Mammella, Fiume Mesima, Fiume Assi, Fiume Ancinale, Fiumara di Soverato, Fiume Corace, Fiumarella di Catanzaro, Fiume Alli, Fiume Simmeri, Fiume Crocchio, Fiume Tacina, Fiume Esaro, Torrente Pignataro, Torrenti Passovecchio Ponticello e Falao, Fiume Neto e Fiumara Nicà.

b) In provincia di Cosenza:

Fiume Lao, Torrente Abatemarco, Fiumara Aron, Torrente Bagni di Guardia, Fiume di Mare, Torrente Vardano, Fiume Cordari, Torrente Verre Belmonte, Torrente Santa Maria, Fiume Oliva, Fiume Savuto, Fiume Neto, Fiume Nicà, Fiume Trionto, Torrente Coserie, Torrente Colognati, Torrente Civo, Torrente Coriglianeto, Torrente Malfrancato, Fiumarella San Mauro,

Fiume Crati, Torrente Cardona, Fiume Busento, Torrente Muccone, Torrente Turbolo, Fiume Esaro, Fiume Coscile, Torrente Tiro, Torrente Raganello, Torrente Caldanello, Torrente Sattanasso, Torrente Saraceno, Fiumara del Ferro e Torrente Canna.

c) In provincia di Reggio Calabria:

Fiume Petrace, Torrente Sfalasà o Covala, Torrente Zagarella, Torrente Santa Trada, Torrente Solaro, Torrente Catona, Torrente Gallico, Torrente Scacciotti, Torrente Annunziata, Torrente Calopinace, Torrente Sant'Agata, Torrente Valanidi, Torrente Macellari, Torrente San Giovanni, Fiumara di Pellaro, Torrente San Vincenzo o di Lazzaro, Torrente Molaro o delle Saline, Torrente Sant'Elia, Torrente Melito, Torrente Amendolea, Torrente Laverde, Torrente Buonamico, Torrente Coreri, Torrente Novito o di Siderno, Torrente di Gerace, Torrente Turbolo, Torrente Messina o Romanò, Torrente Stilaro e fiume Assi.

TABELLA I.

Maggiore spesa da autorizzare per esecuzione di opere pubbliche in Calabria
ripartita per Provincie.

Num. d'ordine	TITOLO DELLA SPESA	Provincia di			Totale
		Catanzaro	Cosenza	Reggio	
1	Strade provinciali sovvenute	14,200,000	12,740,000	10,460,030	37,400,000
2	Completamento della strada litoranea Jonica (tronchi Rossano-Cariati-Fiume Nicà)	200,000	1,800,000	»	2,000,000
3	Strade comunali obbligatorie, già iniziate, da ultimare o sistemare	1,751,000	4,299,000	4,036,000	10,086,000
4	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i Comuni o le frazioni di Comuni ora isolati	1,344,000	943,000	1,270,000	3,557,000
5	Strade comunali di accesso alle stazioni	1,337,000	3,539,000	1,824,000	6,700,000
6	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi di acqua	7,280,000	8,215,000	8,105,000	23,600,000
7	Bonifiche	3,500,000	3,700,000	1,680,000	8,880,000
8	Porti ed opere marittime	2,100,000	1,000,000	3,600,000	6,700,000
9	Consolidamento di frane minaccianti abitati	1,149,000	1,892,000	424,000	3,465,000
10	Sussidi per la fornitura di acqua potabile ai Comuni	1,525,000	1,820,000	1,655,000	5,000,000
		34,386,000	39,948,000	33,054,000	107,388,000

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. Ho voluto lasciar passare tutta la sfilata degli articoli, perchè non ho voluto fermare in nessun modo la discussione di questa legge così importante. Ma adesso, che siamo arrivati alla fine, vorrei esprimere un desiderio e fare un voto al Governo.

Nel 1894, come voi sapete, la Calabria fu funestata da un terribile terremoto. Il Governo di allora nominò una Commissione con l'incarico di andare a studiare le condizioni del terreno e di esaminare tutto l'andamento di quel terribile fenomeno.

La Commissione era composta degli uomini più competenti che noi abbiamo in Italia, e fece una relazione veramente magistrale, come di rado se ne vedono. Ebbene, quando il lavoro era terminato, si sentirono dire che il Ministero non aveva i fondi per pubblicarlo, e quella relazione non è stata mai pubblicata. (*Commenti*)...

CAVALLI. E hanno pubblicata quella delle ferrovie!

BLASERNA ...L'anno scorso quando si ripeté quel flagello, furono nominate tre Commissioni, le quali per fortuna compresero che era loro interesse e interesse della scienza di riunirsi insieme e di fare un unico lavoro, perchè era evidente che sarebbe stato superfluo studiare il terremoto sotto punti di vista diversi.

Ora anche questa Commissione ha fatto un lavoro molto notevole, ma finora non è stata pubblicata la relazione.

Di più, essa ha fatto delle proposte concrete, perchè in Calabria si erigesse un osservatorio geodinamico permanente per studiare regolarmente questi fenomeni. Finora in Calabria non abbiamo che tre o quattro piccoli osservatorii privati, i quali non hanno nè il personale nè gli strumenti necessari per fare delle osservazioni geodinamiche. Si tratterebbe di creare a Monteleone un centro di studi simile agli altri quattro o cinque che già abbiamo nelle altre parti d'Italia.

Per far ciò, occorre naturalmente una spesa, ma non grande; di questi Osservatorii ne abbiamo uno a Rocca di Papa, e possiamo vedere facilmente a quanto ammonta la piccola spesa. D'altronde vi è di mezzo il decoro del paese,

perchè noi non siamo in grado, al giorno di oggi, di poter seguire questi fenomeni con la dovuta attenzione. Io vorrei quindi raccomandare al Governo di tener presente questo voto della sua Commissione e di eseguire una buona volta quello che le Commissioni propongono. Quando avviene una disgrazia qualunque, nel primo momento tutti vogliono che tutto si faccia; due mesi dopo tutto è dimenticato e non si fa più niente.

Ora io vorrei raccomandare all'onorevole ministro di volere riferire anche ai suoi colleghi competenti, e sopra tutto al ministro di agricoltura, industria e commercio da cui questi Osservatorii dipendono, e di voler fare in modo che il voto della commissione sia esaudito. (*Approvazioni*).

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. L'autorità del senatore Blaserna non avrebbe bisogno della conferma da parte di alcun altro; e non è certamente per aggiungervi il voto mio personale, che non avrebbe alcun valore, ma come interprete del sentimento della Commissione, che io ho preso la parola per appoggiare con tutto l'animo la proposta fatta dal senatore Blaserna.

L'Italia che ha il triste privilegio dei fenomeni tellurici, tante volte così disastrosi, dovrebbe almeno dimostrare in modo palese che nel campo scientifico non trascura i maggiori studi possibili intorno al doloroso fenomeno.

Di questi studi noi abbiamo sentito dal senatore Blaserna che se ne sono fatti ed autorevolmente, senonchè essi non furono resi pubblici; sentiamo pure che gli osservatori mancano o sono deficienti di dotazioni; a nome della Commissione mi associo pertanto nel pregare l'onorevole ministro di rivolgersi anche ai colleghi, talchè da ciascuno, in ragione di competenza, si disponga, per una parte a dare notorietà a quanto si è fatto in quel campo, e dall'altra a fornire tutti i mezzi possibili perchè il valore scientifico di egregi scienziati, ed in quest'aula ne possediamo parecchi in quel genere di studi competentissimi, possa dare tutto il maggior frutto ad incremento del prestigio e del posto d'onore che l'Italia merita nel campo scientifico.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.

Io mi renderò interprete del desiderio del senatore Blaserna presso gli altri colleghi miei da cui più direttamente dipende il servizio geodinamico, e lo farò tanto più volentieri in quanto ho sempre pensato che fosse necessario coordinare gli studi di questi osservatori del nostro paese, facendo in modo che gli uni servissero da controllo agli studi e alle osservazioni degli altri. Non siamo riccamente dotati di questi istituti, e quei pochi che ci sono sono così deficienti di personale e anche di mezzi che non rispondono alle esigenze odierne della scienza, quindi insisterò perchè si provveda alla istituzione di un osservatorio che giustamente il senatore Blaserna designa come più opportunamente da collocare a Monteleone, e fare in maniera che sia dotato sufficientemente.

Farò ancora ciò che mi sarà possibile per assecondare l'altro desiderio del senatore Blaserna cioè la pubblicazione dei rapporti di queste Commissioni; non so quali difficoltà ci siano e non so a quanto possa ammontare la spesa di queste pubblicazioni, ma dinanzi ad un così grande interesse scientifico tutte le considerazioni divengono secondarie, ed insisterò presso i colleghi miei perchè siano pubblicate le relazioni delle due autorevoli Commissioni di cui mi ha parlato l'onor. Blaserna.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Ringrazio l'onorevole ministro delle parole che egli ha pronunciato e ringrazio in pari tempo l'Ufficio centrale dell'appoggio che ha voluto dare a queste mie proposte. Posso dire riguardo alla geodinamica che le condizioni nostre non sono così cattive, come forse l'onorevole ministro crede.

Abbiamo 5 osservatori, fra cui uno a Pavia, uno a Salò, uno a Rocca di Papa, uno ad Ischia e questo fu il primo istituito, e uno a Catania i quali funzionano bene e sono dotati di strumenti che io non esito a dichiarare che in questo momento sono i migliori che esistono al mondo.

L'Italia ha saputo prendere il primato in fatto di strumenti geodinamici e questo è così vero, che quando si trattò di studiare questi fenomeni, noi abbiamo allora, 20 anni addietro, scoperto con grande nostra meraviglia che vi era

un paese il quale ci aveva preceduto, ed era il Giappone.

Nel Giappone esisteva già un servizio geodinamico molto bene organizzato.

Noi l'abbiamo preso come modello, ma posso dire che l'abbiamo notevolmente migliorato, e questo è così vero, che l'illustre astronomo Milne, inglese, che aveva nel Giappone organizzato quel servizio, essendo venuto a visitare l'Italia, riconobbe che i nostri strumenti erano notevolmente migliori dei suoi, e ne fece delle larghe ordinazioni, perchè aveva desiderio di impiantare qualche cosa di simile in Inghilterra.

L'Inghilterra ha preso la cosa caldamente, come fa quando prende in mano una cosa, e sotto la presidenza di Lord Kelvin si è stabilito un Comitato che studia questi impianti ed ha deliberato di adoprare i nostri modelli.

Giacchè parliamo di questa materia, io avrei da fare un'altra raccomandazione al Governo, ed è forse per la raccomandazione che sto per fare che l'onorevole ministro ha giudicato piuttosto male questi nostri osservatori.

A Napoli noi non abbiamo niente, l'Osservatorio vesuviano è un bello edificio, ma dentro non c'è niente. (*Si ride*).

E la ragione in parte, se mi è permesso di dirlo, viene da ciò, che negli ultimi anni della sua vita il senatore Palmieri, che ne era il direttore, e che è morto all'età di 85 anni, non si interessava gran che dell'indirizzo moderno, che sarebbe stato necessario di dare all'Osservatorio stesso.

Allora si disse che sarebbe molto meglio di aspettare a riformare l'osservatorio, quando vi fosse nominato il suo successore; perchè così si sarebbero potuti completare i diversi servizi annessi all'Osservatorio Vesuviano. Però fino al giorno d'oggi nulla è stato fatto.

Io perciò raccomando alla benevolenza del Governo questo Osservatorio, perchè si è visto specialmente negli ultimi tempi l'importanza che esso ha. Forse sarà necessario di applicarvi dei mutamenti forti, ma io non credo che il Governo si rifiuterà di farli.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io devo dichiarare all'onor. Blaserna che, avendo

avuto occasione altra volta, come ministro dell'istruzione pubblica, di conoscere le condizioni reali dell'Osservatorio Vesuviano, ed avendo constatato anche io che negli ultimi anni non si sono di gran lunga mutate mi son fatto autorizzare dai miei colleghi a portare un aumento a questo scopo, e con disegno di legge che presenteremo oggi o domani alla Camera dei deputati si cercherà di provvedere non soltanto alla riparazione dei fabbricati dell'Osservatorio ma anche alla dotazione del materiale scientifico e degli strumenti necessari, affinchè detto Osservatorio risponda alla sua missione scientifica.

Innanzi a tutto il mondo scientifico, credo doloroso che questo grande Osservatorio non sia dotato di tutti gli strumenti necessari perchè possa rispondere a tutte le esigenze scientifiche.

Io devo poi fare un'altra osservazione ed è che nell'Osservatorio geodinamico di Ischia, manca il personale adatto per fare le osservazioni. A questi strumenti occorre la continua assistenza di un personale tecnico per fare tutte le osservazioni necessarie e queste osservazioni devono avere carattere continuativo ed essere fatte da un personale scientifico.

Il direttore di questo Osservatorio si è doluto con me di non avere il personale necessario per fare queste osservazioni, quindi io mi permetto di fare osservare all'onor. Blaserna che non basta avere gli strumenti, ma bisogna anche avere un personale tecnico che sappia adoperarli, ed io spero con questo disegno di legge di poter provvedere con quella larghezza che è doverosa quando si tratta di una cosa di così grande importanza. (*Approvazioni*).

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Io ringrazio ancora una volta l'onor. ministro della sue buone intenzioni e prendo atto di questa promessa che ci fa; più farà e più piacere ne avrò, e credo che con me ne avranno piacere tutti quelli che s'interessano allo stato attuale della nostra scienza e desiderano vederla fiorire.

PRESIDENTE. Esaurita così la discussione di questo disegno di legge, io prego la Commissione e per essa il suo relatore di volere avere la cura di verificare che nel testo del disegno di legge che verrà stampato nel reso-

conto ufficiale siano inserite tutte le modificazioni o meglio le correzioni che sono state indicate dalla Presidenza della Camera dei deputati.

CASANA, *relatore*. Sarà mia cura di farlo.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Domani alle ore 10.30 riunione degli Uffici, ed alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Provvedimenti a favore della Calabria e conversione in legge dei Regi decreti 11, 15 e 22 febbraio 1906, nn. 69, 70 e 71, concernenti la sospensione della riscossione della 1ª rata delle due imposte fondiari nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto e la inclusione di nuovi comuni nell'elenco dei danneggiati (N. 252).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Abolizione del sequestro preventivo dei giornali (N. 260);

Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, e di quella della legge 16 maggio 1901, n. 176, sui provvedimenti a favore della marina mercantile (N. 234);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 272).

Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 luglio 1905, n. 400, per i provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e dagli uragani (N. 275);

Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo (N. 269);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 270);

Concessione a favore della Cassa Pia di Previdenza dell'Associazione della stampa italiana in Roma (N. 265).

III. Discussione di una proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LVII - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa 27 giugno 1906 (ore 12.25).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 22 GIUGNO 1906

Fondazione di un Politecnico nella città di Torino

Art. 1.

La R. Scuola d'applicazione per gl'ingegneri e il Museo industriale italiano di Torino sono fusi in un unico Istituto di istruzione tecnica superiore col nome di R. Politecnico di Torino. Esso è costituito e riconosciuto come ente morale autonomo sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il R. Politecnico di Torino ha per fine:

1° di fornire la completa istruzione scientifica, tecnica ed artistica necessaria per le professioni di architetto e di ingegnere;

2° di promuovere gli studi atti a favorire il progresso industriale e commerciale della Nazione mediante collezioni, laboratori e corsi di perfezionamento di industrie speciali.

Art. 3.

Passano in proprietà del R. Politecnico con tutti i diritti, oneri e condizioni relative:

1° gli stabili presentemente adibiti alla Scuola d'applicazione per gl'ingegneri ed al Museo industriale;

2° il materiale scientifico e non scientifico de' due Istituti;

3° i capitali di cui il Museo si trova attualmente in possesso.

Art. 4.

Sono messi inoltre a disposizione del R. Politecnico, per raggiungere i fini e sostenere gli oneri, che gli sono deferiti dalla presente legge, i proventi sotto enumerati:

1° contributo governativo di annue lire

303,593.98 corrispondente al totale degli stanziamenti per dotazioni, stipendi del personale di ruolo co' relativi aumenti quinquennali e sessennali, e assegni al personale straordinario della R. Scuola d'applicazione per gli ingegneri e del R. Museo industriale italiano al 1° luglio 1906;

2° contributo della Provincia di Torino di annue lire 35,000;

3° contributo del Comune di Torino di annue lire 35,000;

4° le tasse di studio governative (esclusa quella di diploma), le tasse interne, i diritti di segreteria e le somme introitate per esperienze in servizio dei privati e delle pubbliche amministrazioni;

5° i lasciti, le donazioni e gli ulteriori contributi di enti o di privati.

Per quanto concerne la destinazione dei proventi delle tasse scolastiche non sono applicabili al R. Politecnico gli articoli 4 e 5 della legge 28 maggio 1903, n. 224.

Art. 5.

Il R. Politecnico provvederà:

1° all'amministrazione dei fondi e proventi di cui all'articolo precedente;

2° al pagamento degli stipendi del personale con i relativi aumenti, nonchè all'onere delle pensioni;

3° alla conservazione delle collezioni e del materiale scientifico ed al loro incremento;

4° alla manutenzione, conservazione ed incremento degli stabili ad esso destinati;

5° e infine a tutte le spese di qualunque natura necessarie per ottenere i fini indicati nell'art. 2.

Art. 6.

Il R. Politecnico ha un Direttore, un Consiglio di amministrazione ed un Consiglio didattico.

Il Direttore è nominato con Decreto Reale su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è composto:
del direttore del Politecnico;
di due delegati del Ministero dell'istruzione pubblica;

di un delegato del Ministero di agricoltura industria e commercio;

di un delegato della R. Accademia delle Scienze di Torino;

di due delegati della provincia di Torino;
di due delegati del comune di Torino.

Il Presidente è scelto tra i componenti il Consiglio ed è nominato con Decreto Reale su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'agricoltura, industria e commercio.

Art. 8

Il Regolamento in esecuzione della presente legge stabilirà le norme per dare un'equa rappresentanza nel Consiglio di amministrazione ad altri enti, i quali concorressero con assegni fissi ad aumentare la dotazione del Politecnico.

Ad eccezione del direttore del Politecnico nessuno può appartenere contemporaneamente ai due Consigli di cui all'art. 6.

Non possono similmente appartenere insieme al Consiglio di amministrazione coloro tra i quali esistono le incompatibilità di cui all'art. 24 della legge comunale e provinciale.

Art. 9.

Il Consiglio didattico è costituito dagli insegnanti del Politecnico ed è presieduto dal Direttore.

Art. 10.

Salve le disposizioni speciali della presente legge e secondo le norme del regolamento di cui all'art. 18, il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente esercitano nel Politecnico le funzioni amministrative, il Consiglio didattico ed il Direttore le funzioni accademiche,

didattiche e disciplinari che dalle leggi e dai Regolamenti per l'istruzione superiore sono affidate al Consiglio accademico ed al Rettore delle Università, ai Consigli di Facoltà ed ai loro Presidi.

Colle medesime riserve si intendono estese al Politecnico di Torino tutte le altre disposizioni delle leggi e dei regolamenti che governano l'istruzione superiore.

Art. 11.

Nel mese di giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore, compila e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo per l'anno scolastico seguente, al ministro della pubblica istruzione il quale provvede con decisione motivata. Se il ministro non provvede entro il mese di agosto successivo, il bilancio s'intende approvato.

Col bilancio si possono istituire nuovi corsi. Quando i nuovi corsi dovessero condurre a nuovi diplomi, l'istituzione non potrà farsi che con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione pubblica.

Art. 12.

Per il conferimento delle Cattedre a professori ordinari e straordinari saranno seguite le norme delle leggi e dei regolamenti per l'istruzione superiore.

I professori del Politecnico sono equiparati ai professori del medesimo grado delle R. Università e nominati con le medesime forme: godono de' medesimi stipendi coi relativi aumenti ed hanno i medesimi diritti e doveri.

Art. 13.

In occasione di nuove nomine di professori potranno dal Consiglio d'amministrazione essere loro assegnati emolumenti personali per titoli speciali. Di questi emolumenti non si terrà conto nè per gli aumenti di cui agli articoli 5 e 12, nè per la liquidazione delle pensioni.

Art. 14.

La nomina degli incaricati è fatta dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Consiglio didattico o col parere favorevole del medesimo.

La nomina degli assistenti è fatta dal Consiglio d'amministrazione su proposta degli insegnanti delle rispettive materie.

Spetta pure al Consiglio d'amministrazione la nomina del personale non insegnante.

Il personale non insegnante ha i medesimi diritti e i medesimi doveri che g'impiegati di egual grado dello Stato e riceve gli aumenti dello stipendio a norma di legge.

Art. 15.

La ritenuta ordinaria per la tassa di ricchezza mobile sugli stipendi del personale sarà per cura dell'Amministrazione del Politecnico versata all'Erario e rimarrà invece a suo beneficio la ritenuta per le pensioni.

Art. 16.

Rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e contratti dell'Amministrazione del R. Politecnico sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti delle amministrazioni dello Stato.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'art. 4, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e contributi dei privati.

Art. 17.

Gli atti e contratti che sono di competenza del Consiglio d'amministrazione, non vanno soggetti al riscontro preventivo della Corte dei conti, nè occorre per essi il parere del Consiglio di Stato.

Alla fine di ogni anno scolastico, ne' modi e termini che saranno fissati dal regolamento verrà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti al Ministero della pubblica istruzione, il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni, alla Corte de' conti.

La Corte de' conti giudica di tale conto consuntivo con giurisdizione contenziosa e in caso di richiamo o di appello, lo giudica a Sezioni riunite.

Il carico delle pensioni per il personale, che per la fusione di cui all'art. 1 passerà dallo Stato al Politecnico, sarà ripartito tra l'uno e

l'altro in proporzione della durata dei servizi resi allo Stato ed al Politecnico.

In ogni altro caso il carico delle pensioni sarà ripartito in proporzione degli stipendi pagati dallo Stato e dal Politecnico.

Art. 18.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio di Stato, saranno dati tutti i provvedimenti occorrenti per la esecuzione della presente legge e stabilito il piano organico del personale.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Gli insegnamenti che ora esistono nella Scuola degli ingegneri e nel Museo industriale, all'atto della fusione de' due istituti, saranno coordinati, ripartendo tra i professori in carica i quali insegnano discipline affini, la materia de' corsi rispettivi in guisa da togliere duplicazioni e sovrapposizioni.

Collo stesso criterio si procederà nella ripartizione dei Gabinetti e laboratori scientifici e tecnici e del relativo materiale, nonchè nella designazione di quelli fra gli insegnanti ai quali spetterà la direzione delle esperienze e delle analisi in servizio de' privati e delle pubbliche amministrazioni.

Art. 20.

Nell'anno scolastico immediatamente successivo alla pubblicazione della presente legge le funzioni di Direttore del Politecnico e di Presidente del Consiglio di amministrazione saranno affidate ad un unico Commissario nominato con decreto Reale su proposta dei ministri d'istruzione e di agricoltura, industria e commercio. Egli provvederà, sentiti il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio didattico, alla esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente ed alle proposte per il Regolamento e per il piano organico del personale, di cui all'art. 18.

CXXV.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Lettura di una proposta di aggiunta al regolamento del Senato, presentata dal senatore Arcoleo — Dopo osservazioni dei senatori Borgatta e Melodia si stabilisce di fissare il giorno per lo svolgimento di questa proposta allorchè sarà presente il senatore Arcoleo — Votazione a scrutinio segreto — Si discute il disegno di legge: « Abolizione del sequestro preventivo dei giornali » (N. 260) — Parlano nella discussione generale i senatori Pierantoni, Parpaglia, Lucchini, relatore, Roux, ed il ministro di grazia, giustizia, e dei culti — Osservazioni del senatore Arcoleo cui risponde il ministro di grazia, giustizia e dei culti — Chiusa la discussione generale, si approvano senza osservazione i due articoli del disegno di legge — Su dimanda del proponente, si fissa il giorno 28 giugno per lo svolgimento della proposta del senatore Arcoleo — Approvazione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318 e di quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176 sui provvedimenti a favore della marina mercantile » (N. 234) e rinvio allo scrutinio segreto dei progetti di legge: « Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo » (N. 269) e « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 272) — Il ministro della guerra ringrazia l'Ufficio centrale che esaminò e riferì favorevolmente sul disegno di legge N. 269 — Incidente sull'ordine del giorno provocato dal senatore Astengo, cui risponde il Presidente — Si approva il disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 luglio 1906, n. 400, per i provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e dagli urogani » (N. 275) — Nella discussione del disegno di legge: « Concessione a favore della Cassa pia di previdenza dell'Associazione della stampa italiana in Roma » (268), parlano i senatori Borgatta, Astengo, Roux, relatore, ed il ministro di grazia, giustizia e dei culti — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Lettura di una proposta di aggiunta all'art. 32, capo V, del regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Seguendo la procedura stabilita dal nostro regolamento, debbo annunziare al Senato che la proposta di aggiunta all'art. 32 del nostro regolamento, annunziata in altra seduta, fu trasmessa agli Uffici, i quali ne autorizzarono la lettura. Essa fu presentata dal

collega Arcoleo e si riduce ad un articolo unico, che è così concepito:

« Il Senato nomina a squittinio segreto una Commissione permanente, composta di cinque membri, per le eventuali riforme al regolamento ».

Seguendo sempre la stessa procedura stabilita dal regolamento, si deve ora fissare il giorno in cui essa deve essere svolta.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Credo di interpretare il pensiero dell'ora assente collega Arcoleo, pregando il Senato di mandare questa proposta alla stessa Commissione che ha già riferito sulla proposta Casana.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Avendo l'onore di presiedere la Commissione ricordata dal senatore Borgatta, io sarei lietissimo, anche a nome dei miei colleghi, di accettare questo rinvio, ma prego il Senato di osservare che la proposta non è stata ancora nè svolta nè presa in considerazione. Ora io non credo che si possa mandare ad una Commissione una mozione non ancora presa in considerazione.

Prego quindi il Presidente di voler rimandare la questione a quando sarà presente l'onorevole Arcoleo, che ne è il proponente.

PRESIDENTE. Questa è appunto la mia opinione. Secondo l'art. 82 del nostro regolamento, il Senato per ora non può che fissare il giorno in cui la mozione debba essere svolta; dopo poi il Senato delibererà se essa debba esser presa oppur no in considerazione. Questa è la procedura stabilita dal nostro regolamento. Non resta dunque altro che fissare il giorno per lo svolgimento di questa mozione. Ma, per far ciò, aspetteremo che sia presente l'onor. Arcoleo.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per provvedimenti per la Calabria, che fu approvato ieri per alzata e seduta.** Prego quindi l'onorevole segretario senatore Taverna, di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Abolizione del sequestro preventivo dei giornali » (N. 260).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione del sequestro preventivo dei giornali ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 260).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERANTONI. Signori senatori, io non farò un discorso, nè potrei farlo essendo stato nei giorni passati infermo, onde fui impedito di prender parte alla discussione di altre leggi, sulle quali avevo mente di parlare. Ora dirò brevi pensieri. Io sono favorevole a questo disegno di legge, perchè, antico fautore della libertà della stampa, non ne paventai le offese in un tempo in cui fui bersaglio ad una colleganza di gente che poi si pentì di aver voluto offendermi. Allora provai quello che è dimostrato, che gli eccessi e le ingiuste offese fanno male più all'ingiuriante che a cui sono rivolte le ingiurie. (*Bene*).

Pertanto prima di dare il mio voto favorevole alla legge debbo fare due osservazioni. L'una è questa: che il titolo affermato da due dei fattori del potere legislativo mi sorprende; perchè per quanto vi sia sempre tempo ad imparare è la prima volta che io sento che vi sia nella legge della stampa la sanzione di un sequestro preventivo. In secondo luogo dubito che la legge sia completa.

Dimostrerò con brevi parole queste due proposizioni.

Lo sapete, senza che io ne ricordi le prove storiche che la stampa fu temuta dai potenti, combattuta dalla Chiesa e dai governi. L'uso di questo potente mezzo della diffusione e conservazione del pensiero, il più grande attributo dell'uomo, sorse con due forme, che furono il privilegio della concessione e il flagello della censura.

La rivoluzione francese con la dichiarazione dei diritti dell'uomo proclamò la facoltà di ciascuno di far stampare le sue opinioni. Tutte le leggi proibitive furono abolite. Il regime della libertà assoluta fu subito ristretto dalla legge 28 germinale. Il Direttorio e l'Impero vollero

mettere i freni alla stampa. Alla caduta dell'Impero la stampa riprese un momento la sua piena libertà; ma presto sorsero leggi preventive. Nel 1819 la censura fu abolita, si proclamò solamente il principio repressivo; però nelle leggi posteriori s'introdussero di frequente provvedimenti preventivi, ma non si impedì il fatale andare del pensiero e delle istituzioni politiche. La storia della Francia è un grande cimitero di governi ed un grande arsenale di leggi politiche.

È bella la tradizione italiana, di cui va reso grande onore al Parlamento subalpino e specialmente al Conte di Cavour, che disse sempre e in momenti difficili: non toccate la libertà della stampa. La legislazione che regola l'uso di questo prezioso diritto in tutti i paesi reca guarantee date al potere inquirente per proteggere il diritto di ciascuno e reprimere gli abusi. L'art. 40, di cui si vuole l'abolizione, nelle sue parole esclude persino l'ombra di contenere una disposizione preventiva. Leggiamolo: *Al momento della pubblicazione del giornale il gerente farà consegnare la copia da lui sottoscritta in minuta all'ufficio dell'avvocato fiscale generale e dello avvocato fiscale o del giudice di mandamento secondo la distinzione stabilita dall'articolo 39.*

QUEST'OBBLIGO NON POTRÀ SOSPENDERE O RITARDARE LA SPEDIZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL GIORNALE O PERIODICO.

Dove dunque un sequestro preventivo? Questa sanzione fu indicata come una garanzia data a tre magistrati di ottenere per l'adempimento dei loro doveri, la serie dei giornali pubblicati.

Ciascuno sa una cosa elementare: che il reato di stampa si consuma con la pubblicazione. Sarebbe stata sanzione preventiva quella che avesse detto: che col solo visto del magistrato la pubblicazione potesse farsi. Questo articolo nella pratica fece il suo tempo per una ragione semplicissima. Quando le industrie erano povere ed era povera anche l'arte tipografica, quando i costumi della libertà non erano divulgati, assai tenue era il numero dei giornali. Ma oggi la stampa è numerosa, varia, diversa nei fini, nei manifesti, si estende in tutte le parti dello Stato, dalle grandi città alle umili terre; spessissimo assume le forme una crittogramma politica che invade i piccoli centri, specialmente nei periodi elettorali.

Chi conosce l'azione con la quale si svolge la pubblicazione della stampa, sa che manca la possibilità di un ordine di sequestro che impedisca la diffusione dei giornali. Infatti taluni giornali escono a mezzanotte, altri alle tre del mattino, ed altri alle sei e alle sette della sera. I magistrati hanno il diritto di prendere il riposo dopo il durato lavoro dell'ufficio. Essi conoscono il tenore dei giornali quando nella Direzione o nelle pubbliche vendite rimangono le copie non vendute.

Secondo la legge della stampa di azione punitiva il Pubblico Ministero se ordinava il sequestro doveva in pari tempo iniziare l'azione penale.

Invece taluni pubblici ministeri non di rado procedettero arbitrariamente: essendo tuttora alla dipendenza del potere esecutivo in tempi, nei quali non ancora il costume della libertà aveva preso grande impero nella società, ordinarono sequestri, sottrassero alla circolazione piccole centinaia di giornali, ma poi non promossero le accuse. Quindi non la legge, ma l'abuso si è voluto correggere. Non vo' tacere che talvolta alcuni giornali impopolari senza uno scopo politico o letterario, da questi abusi del pubblico ministero ritrassero un momentaneo vantaggio economico, perchè gli avidi di curiosità pagarono e ricercarono il numero del giornale che poco prima avevano rifiutato nell'atto che l'ebbero offerto dai terribili strilloni che sono la parte più molesta della stampa, soltanto per conoscere il frutto proibito (*Si vide*).

Oggi la stampa ha buoni scrittori, ha un'associazione bene ordinata, è fatta segno a molte simpatie e serve splendidamente alle lotte dei partiti. Per le cose dette è certo che sia infondata la qualificazione data a questa legge come abolitiva del sequestro preventivo. Questa parola errata non farà cambiare la verità delle cose (*Bene*).

Ed ora passo al secondo punto, e richiamo l'attenzione del Senato e del mio amico, il ministro guardasigilli, a considerare che la legge si limita soltanto all'Editto della stampa del 26 marzo 1848. Tutti i colleghi e l'onorevole ministro sanno esservi altre leggi, quella dei 26 febbraio 1852, l'altra 20 giugno 1858, altre leggi che complementano il detto Editto. Ricordo la legge del 6 maggio 1877, la legge del 16 lu-

glio del 1894, che riguarda la istigazione a delinquere, l'apologia dei reati per mezzo della stampa.

Queste leggi non sono contemplate in questa riforma. Pare pertanto a me che la procedura che rimuove abusi contro la stampa sarà certamente applicata in tutte le materie, le quali compiono quello che si chiama la legge della libertà e della repressione della stampa medesima. Dette queste cose, conchiudo col dire che darò il voto favorevole a questo disegno di legge.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Io do volentieri il mio voto a questa legge.

È indubitato che l'editto Albertino del 26 marzo 1848 sulla stampa subì una serie di modificazioni, può dirsi che per due terzi fu modificato. Alcune di queste modificazioni presentano un carattere d'inasprimento sotto la preoccupazione di pericoli e sono determinate da avvenimenti notevoli. L'attentato Orsini suggerì la legge del 1888: i moti di Sicilia e della Lunigiana, la legge Crispi del 1894: i tumulti di Lombardia, il decreto-legge del 22 giugno del 1899, l'efferato assassinio del Re Umberto, il disegno di legge Gianturco. Ma questi due ultimi caddero fortunatamente, e prevalse il buon senso nel ritenere che coi provvedimenti *ab irato* non si provvede alla difesa del Sovrano e alla sicurezza del paese, mentre si reca grave offesa alla libertà.

Si parla sempre di reati di stampa, ma io credo che un reato di stampa, giuridicamente, non esiste, eccetto quelle contravvenzioni dotate per regolare la stampa periodica, nel modo di funzionare. La stampa non è che un mezzo per commettere il reato. Il reato sussiste per se stesso, esso è, e non può essere che la lesione di un diritto garantito dalla legge penale, e la stampa è mezzo per commetterlo.

Il reato si può consumare egualmente o colla viva voce, o collo scritto, o con qualunque altro mezzo meccanico con cui si possa manifestare. Certa cosa è che consumato per mezzo della stampa, specialmente periodica, diventa più pericoloso e dannoso, e così deve dirsi che la stampa aggrava il reato, ma non lo crea, ed è giusto che sia più grave la punizione, attesi

i danni e pericoli che porta la rapida diffusione della stampa periodica.

L'editto sulla stampa fu pubblicato collo Statuto negli antichi Stati Sardi, si proclamò la libertà della stampa, grande conquista civile, ma quasi diffidando della libertà, si sentì il bisogno di affermare subito, *gli abusi saranno repressi*, e così la formula abusata *libertà non licenza*. Ed è pur giusto riconoscere che anche in appresso a sbalzi si manifesta il concetto di reprimere e prevenire temuti abusi.

Ma col progredire del tempo si constatò che ai temuti mali e danni che può portare la stampa, appresta rimedio la stampa stessa, e ne è la medicina e cura migliore, diventata più efficace quanto più si è diffusa. Ora la stampa non è il monopolio di uno o più individui, o di uno o più partiti, e alle false affermazioni si contrappongono le smentite, le calunnie si sfatano, le gesuitiche insinuazioni si mascherano, si discute di tutto e di tutti, ed in tal modo la verità si fa strada. Il cattivo seme della stampa malsana si spande. Conseguenza di questo ragionamento è che la misura di un sequestro preventivo, non è giustificato come mezzo per tutelare i dritti della società o dei cittadini. La piaga prodotta dalla stampa non si cura col sequestro, che impedisce la discussione nella stampa stessa, che è la vera cura.

Veramente se si esamina l'editto del 26 marzo 1848, non si riscontra consentita la facoltà di un sequestro preventivo. L'art. 38 è così scritto: « Immediatamente dopo l'istanza o la querela; il giudice istruttore può ordinare il sequestro degli scritti e stampati che vi abbiano dato luogo ». Secondo questa disposizione il sequestro non può, nè deve, precedere l'iniziarsi della procedura penale, ma è, ne direi, una conseguenza, e negli articoli precedenti è detto da chi e come si devono promuovere le istanze e le querele.

Ma v'ha di più. Secondo il ricordato articolo 58, la facoltà del sequestro è consentita al Giudice istruttore, è un vero atto di penale procedura. E ciò è notevole nel concetto giuridico. L'editto del '48, per quante direi diffidenze mostrasse sulla libertà della stampa, non volle affidare la facoltà di ordinare il sequestro al Pubblico Ministero, che è pur magistrato, ma con diverse mansioni, ed è organo del potere esecutivo e politico, lo affidò al Giudice istrut-

tore, magistrato indipendente. Ma ripeto si è riconosciuta la necessità di togliere questa maniera di sequestro che può tornare pericolosa e dannosa, ma non certo utile al fine per cui si era stabilita. Ed il tempo, il buon senso, la civile educazione progredita ne fece giustizia, dappoichè, come osservò l'onorevole Lucchini nella sua perspicua relazione, i sequestri da alcuni anni sono diventati rari.

Nella magistratura e presso gli ufficiali del Pubblico Ministero è penetrato il concetto che i sequestri non giovano alla giustizia ed al pubblico interesse. Il sequestro acuisce la morbosa curiosità dei cittadini, per conoscere il vietato, l'immaginazione vola e spera conoscere gravi rivelazioni, scandali e peggio, e il sequestro qualche volta dà campo a speculazione, perchè si vende per 50 il numero del giornale che si sarebbe venduto per 5. E poi pubblicandosi i giornali nelle ore notturne od all'alba, il sequestro sarebbe irrisorio; si chiuderebbe la stalla dopo fuggiti i buoi. Coi mezzi rapidi della stampa il sequestro, come mezzo per impedire la divulgazione, è un assurdo.

Queste considerazioni si impongono per riconoscere la necessità del disegno di legge in esame.

Vi ha chi sostiene la necessità del sequestro perchè lo stampato deve considerarsi come mezzo per commettere il reato e quindi devesi ritenere *corpo di reato*. Ma basta osservare che non tutto ciò che si è potuto adibire per commettere un reato deve sequestrarsi; si devono solo sequestrare quegli oggetti che servono ad accertare il reato e determinarne l'indole e la natura, o per accertare la responsabilità del voluto autore. Ma per gli stampati e specie per i giornali, non è il caso. La prova del reato, il mezzo col quale si è commesso, e se si vuole il corpo del reato, il Pubblico Ministero lo ha nella copia che deve essere consegnata nei modi di legge, e colla garanzia della firma del gerente, e poi è così facile procurarne una copia. Così il sequestro, come mezzo per accertare il reato od il colpevole, è inutile.

Ma col non volere il sequestro non si dice nè si vuol dire che se esiste veramente un reato debba essere impunito. Il processo si inizierà ed avrà il suo corso nei modi e forme volute dal Codice di procedura penale, e deve desiderarsi che abbia corso sollecito, come ne-

cessario mezzo di difesa sociale e di riparazione.

Si dice, e non senza fondamento, che avvengono dei fatti e momenti gravi in cui la pubblicazione degli stampati, la rapida e larga diffusione per mezzo dei giornali può essere causa di pericoli; vi sono momenti in cui una parte del paese si trova in pieno stato di sovra eccitazione, di esaltazione direi morbosa per cause di indole diverse economiche e politiche, in questi casi la stampa soffiando alimenta il fuoco e può destare il fatale incendio. Dico che questo sarebbe caso eccezionale, e ad ogni modo, se vi sarà la stampa che assume questo triste e malvagio compito, vi sarà la stampa onesta che, ispirata a sentimenti di giustizia e di patriottismo paralizzerà tale opera insana, e in questi casi strani e di grave pericolo non mancano al governo altri mezzi. È troppo saputo che la libertà ha i suoi pericoli e gravi, ma non bisogna sacrificarla a possibili timori. Contro certe arti abbiamo veduto per esperienza che insorge il buon senso ed il coraggio degli onesti.

Per queste brevi considerazioni, e per le altre che da molto e da lungo tempo furono ripetute, io do di buon grado favorevole il mio voto a questo disegno di legge. Osservo solo che con questa legge nell'alinea dell'art. 1° si consente il termine di 24 ore dal sequestro per iniziare il processo penale, mentre secondo il ricordato art. 58 dell'editto del 26 marzo 1848 il processo dovrebbe iniziarsi prima od almeno contemporaneamente, dappoichè il processo è che giustifica il sequestro. Evidentemente in questo caso preventivo sarebbe affidata la facoltà del sequestro al Pubblico Ministero, e ciò come dissi non è conforme alla legge del 1848 che pure nacque circondata di timori e diffidenze, non risponde ai dettami giuridici dalle norme del rito penale. L'azione penale e la procedura si dovrebbero iniziare almeno contemporaneamente, ed affidarsi al magistrato, al giudice coll'obbligo di svolgere e portare a termine sollecitamente il giudizio. La sollecitudine del giudizio penale è il vero correttivo agli abusi.

Mi sono permesso di fare queste osservazioni senza fare alcuna formale proposta, anche perchè non abbia l'aria di voler indirettamente ostacolare l'approvazione del disegno di

legge. Richiamo solo su ciò l'attenzione dell'Ufficio centrale e del suo valente relatore, e specialmente mi rivolgo all'illustre giureconsulto ministro di grazia e giustizia. Vedano se sia il caso e la opportunità di introdurre emendamenti, ed in ogni modo attendo almeno tranquillanti chiarimenti. Ebbi sempre fede nella libertà, e non l'ho perduta anche in momenti difficili, e pur vecchio serbo questa fede, e voto la legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini, relatore.

LUCCHINI, *relatore*. Onorevoli senatori, io devo confessarvi che mai, come in questo caso, parlerò improvvisando e non già perchè non abbia l'abitudine di apparecchiarmi, che anzi, quando posso, faccio di tutto e pongo ogni studio per non lasciarmi cogliere alla sprovvista, ma il presente caso per me è nuovo.

Tanto nella discussione alla Camera che precedette l'approvazione di questo disegno di legge, quanto nei precedenti parlamentari che lo ispirarono, non ho trovato una voce la quale combattesse il principio dell'abolizione del sequestro preventivo. Nella stessa discussione ripeto che ebbe luogo alla Camera dei deputati, quantunque vi abbiano preso parte molti oratori e valentissimi, non c'è stato un discorso di opposizione. Io dunque avrei potuto immaginare gli argomenti di opposizione e, per quel poco che ho potuto, nella mia relazione ho fatto cenno anche di qualcheduno di questi. Ho visto soltanto un articolo di giornale che portava la firma del marchese Crispolti, il quale è certamente uno dei pubblicisti clericali di maggior valore, che faceva apprezzamenti poco benevoli sulla mia relazione, però anche in questo articolo non si combatteva il progetto di legge domandandone la reiezione, ma si diceva che forse sarebbe stato più opportuno trovare qualche modificazione alla legge esistente.

Quando io lessi questo articolo del marchese Crispolti ho dovuto domandare a me stesso, ma quello che desidera l'autore di questo articolo è possibile? E francamente ho dovuto rispondere no, perchè, è inutile illudersi, non si può conciliare la libertà della stampa con un sequestro preventivo, questa è la verità. C'è una contraddizione che non lo consente. Il sequestro preventivo, volere o volare, è un rimasuglio di censura e la libertà di stampa, se

deve essere libertà, non può venire subordinata ad eccezioni, perchè la eccezione può divenire logicamente madre dell'arbitrio repressivo.

Del resto prova più evidente che un rimedio, un correttivo efficace e logico, non si poteva trovare è che uomini di altissimo ingegno, in quasi 60 anni dacchè abbiamo la libertà di stampa, studiarono con amore l'argomento e fecero anche proposte in Parlamento, ma tutte queste proposte in che si risolvevano? Che ci fosse da parte del Pubblico Ministero, da parte del magistrato inquirente, l'obbligo di portare la causa dinanzi ai suoi giudici nel più breve termine di tempo possibile. Or dunque gli argomenti di opposizione, quei pochi che c'erano io ho creduto di accennarli sommariamente nella mia relazione, ed oggi stesso, onorevoli colleghi, debbo con mio grande piacere constatare che i due egregi oratori che hanno parlato, hanno parlato tutt'altro che per combattere il principio della abolizione del sequestro, anzi al contrario si dichiararono francamente favorevoli alla soppressione del sequestro e spiegarono le ragioni per cui questa abolizione fosse così generalmente desiderata. Era tanta desiderata, o signori, questa abolizione del sequestro preventivo che lo stesso presidente dell'Associazione della stampa, il deputato Barzilai, parlando alla Camera si è compiaciuto di aver trovato tanta concordia di opinione fra giornali di colore assolutamente diverso. Per esempio domandano l'approvazione di questo progetto la *Perseveranza* e il *Secolo*, il *Corriere della Sera* e l'*Avanti*.

Dunque sulla opportunità di approvare questo progetto di legge io credo che non sia proprio il caso di dubitare.

Difetti della legge.

L'egregio senatore Pierantoni può trovarmi subito con lui consenziente. Si può discutere sul titolo, si può discutere anche sopra qualche altra cosa, per esempio, sulla citazione di un certo articolo del Codice penale, il quale per dire il vero, non ha nulla a che fare coll'oggetto pel quale viene citato, cioè l'art. 338. C'è anche un altro difetto in questa legge secondo me, ed è quello dell'art. 2, del quale dirò poche parole; ma sono difetti poi che meritino veramente di respingere o di modificare il progetto di legge quale ci è venuto dalla

Camera? Non lo credo; francamente non lo credo.

La citazione di questo art. 338 può essere, non so, una esuberanza, una inutilità, ma non guasta per niente, e l'art. 2 io credo che lo si debba interpretare restrittivamente e su ciò richiamo l'attenzione dell'onor. ministro, perchè colla sua parola molto autorevole venga in aiuto alla parola povera del relatore.

Ecco quale è il dubbio che a me sorge:

L'art. 2 dice: « Qualunque disposizione contraria alla presente legge è abrogata ».

È la solita formula, ma in questo caso di sequestro preventivo, dico io, bisognerebbe pure un po' preoccuparsi perchè di sequestri, in fatto preventivi, si parla anche nel Codice di procedura civile e nel Codice civile. Ora è evidente che nei Codici si parla di materia diversa affatto dai giornali, ma l'equivoco può sempre avvenire. Facciamo, per esempio, l'ipotesi seguente: (il caso non è nuovo, se ben ricordo, e non è neanche antico) un editore poco scrupoloso imita perfettamente la edizione di un libro in voga. Copertina, disegno, figure, caratteri, ecc., tutto è perfettamente eguale, e poi mette in vendita il libro.

In questo caso, dico io, non si potrà procedere al sequestro? Mi ripugnerebbe il crederlo, se c'è contestazione sulla proprietà, dico io, sarà questione di provocare una decisione sommaria, una ordinanza del giudice competente, ma non sarà vietato di sequestrare l'opera contraffatta.

A me pare che non potranno sorgere dubbi, perchè, ripeto, siamo in materia del tutto diversa e la confusione non è possibile; tuttavia, se l'egregio ministro esporrà francamente la sua opinione anche in proposito non sarà male, perchè si può sempre trovare un giudice il quale di fronte all'art. 2 che draconianamente dice: « Mai in nessun caso si può procedere ad un sequestro preventivo »; o per imperizia, o per paura, si astenga di concedere questa gran tutela, che è tutela della proprietà privata.

Io non voglio annoiare maggiormente il Senato confutando argomenti che non trovarono eco in questa Assemblea, e confido che il Senato approverà questo progetto di legge.

Il senatore Parpaglia con sobrie ed efficaci considerazioni ha parlato di una questione molto delicata, se cioè l'abolizione del sequestro, in

occasioni eccezionali, quando ci fossero sommovimenti, quando la pubblica opinione fosse superlativamente eccitata, potesse creare qualche pericolo.

Il senatore Parpaglia a mio avviso ha risposto esaurientemente dissipando le paure degli eventuali avversari di questa legge io, poi, aggiungerò che data l'ipotesi di sovraccitazione degli animi e di sommovimenti popolari, non mancano nelle nostre leggi altri rimedi più generali forse, se volete, ma anche più efficaci per impedire ai giornali di soffiare nel fuoco e di eccitare la guerra civile.

Dette queste poche cose io spero che il Senato darà il suo voto favorevole a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il senatore Roux ha facoltà di parlare.

ROUX. Come il Senato comprende non avrei certamente domandato la parola in questa discussione, che ha carattere per me quasi personale, se l'egregio relatore non avesse toccato un'altra questione che esce fuori dalla questione veramente giornalistica, da quella del sequestro dei giornali, degli stampati, e di tutte le manifestazioni del pensiero, contemplati nell'editto sulla stampa del 26 marzo 1848. Lo scrupolo dell'egregio relatore ha un fondamento a prima vista; badate, egli diceva, abrogando ogni disposizione contraria al divieto del sequestro preventivo, voi incorrete nel pericolo di nuocere anche a sequestri autorizzati e resi necessari da altre leggi. Ora questo scrupolo può forse legittimare la definizione scorretta di questa legge, che s'intitola dal sequestro preventivo, ma non ha ragion d'essere.

Bisogna adunque ricordare che noi abbiamo alcune leggi, e citerò precisamente la legge sulla proprietà letteraria alla quale alludeva l'egregio relatore, noi abbiamo la legge sulla proprietà letteraria che autorizza un sequestro preservativo di tutte le copie contraffatte delle edizioni di un libro, anche se non è ancora cominciato il procedimento civile e penale. Ora, e spero che il ministro guardasigilli vorrà suffragare il modesto avviso di chi ha l'onore di parlare, io credo che si possa distinguere bene ed affermare con sicurezza che un sequestro non ha che fare con l'altro; che anche una volta stabilita l'abolizione del sequestro preventivo degli stampati contem-

plati dall'editto del 1848, non deve nè può per questo assolutamente riceverne offesa il diritto della proprietà letteraria, che consente il sequestro conservativo delle copie pubblicate in contraffazione dei diritti di proprietà.

Io mi prevalgo poi dell'occasione che ho la parola per tranquillare anche un pochino, e parrà strano dal canto mio, per tranquillare, ripeto, anche un pochino l'animo dell'egregio collega Parpaglia. Egli ha osservato che, fatta la eccezione al divieto del sequestro, cioè ammesso il sequestro per gli stampati e gli oggetti che si riconoscessero offensivi del buon costume o del pudore, il disegno dice che allora entro il termine di 24 ore si dovrà dal giudice istruttore o dal pubblico ministero promuovere l'opportuno procedimento penale per citazione direttissima; mentre a lui pare che il procedimento dovrebbe precedere o almeno accompagnare il sequestro. Ora cominciamo a notare che questa è una disposizione eccezionale; dunque non entra nella regola comune.

Il volere in questo caso che il procedimento vada di pari passo, seppure non debba andare prima del sequestro, mi parrebbe veramente troppo rigoroso. Tale sequestro, se non erro, è già stabilito dalla stessa legge di pubblica sicurezza, senza bisogno di procedimento preventivo. Questa legge, a tutela della moralità, molte volte vuole che anche senza procedimento siano, sottratte dal dominio pubblico, dalla vista pubblica oggetti e stampati che offendono la moralità; e perciò io credo che questa disposizione, e per la sua eccezionalità e perchè riguarda un argomento che non è precisamente di stampa periodica, possa benissimo conciliarsi con la disposizione che il processo venga anche nelle 24 ore dopo del sequestro, ossia della sottrazione al pubblico dominio di stampe che offendono la moralità, il buon costume od il pudore.

Dopo queste dichiarazioni, alle quali sarò lieto se l'onorevole ministro guardasigilli vorrà dare una parola di suffragio, io non mi dilungo a patrocinare l'approvazione di questa legge, la quale, approvata unanimemente dai migliori giuristi, approvata e suffragata da eloquenti discorsi nell'altro ramo del Parlamento, preannunciata, domandata da tutti i principali uomini politici che vennero dopo l'unione della nostra Italia, giunge a coronare finalmente un voto

che è generale in quanti vogliono, insieme colla libertà del pensiero, la libertà della stampa.

Il *Courrier* nel suo magnifico opuscolo *Le pamphlet des pamphlets*, scriveva: « chiunque ha qualche cosa da dire, lo dica e lo stampi apertamente; se dice la verità, è una verità acquisita al pubblico, se dice una menzogna, è una menzogna che il pubblico può cancellare con la stampa stessa ». Ricordiamo questo consiglio, che ha l'età di oltre 60 anni, e fu di uno dei più grandi pubblicisti del secolo scorso, e non abbiamo paura della libertà, specie della libertà di stampa. Onde io mi auguro che il Senato dia unanime il suo voto a questo progetto di legge.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il disegno di legge che trovasi davanti al Senato è la conseguenza di uno dei due metodi che possono adottarsi nella riforma degli istituti esistenti. I due metodi sono quello dei ritocchi parziali e quello delle riforme generali e radicali. Il presente disegno di legge ha accettato il primo dei due metodi, ha proceduto, cioè, ad un semplice ritocco dell'editto sulla stampa, sembrando al proponente che tale editto invecchiato in questa parte, convenisse riformare con nuove disposizioni. Ecco perchè il disegno di legge di altro non si occupa. Avrebbe potuto desiderarsi di svecchiare una buona volta tutto l'editto della stampa, dappoichè tra le osservazioni, oltre quelle dell'onorevole Pierantoni, che ad esso si potrebbero fare ci sarebbe anche questa, che a poco a poco esso è stato così crivellato indirettamente da riforme che non esiste più non solo nella sua integrità ma nella maggior parte delle sue disposizioni. Ad ogni modo il sistema che si è voluto seguire è un altro ed io non debbo giudicarlo in questo momento.

Io dovrei difendere il disegno di legge qualora vi fosse in Senato un'opposizione, ma fortunatamente per esso questa opposizione non c'è. Mi parrebbe perciò veramente superfluo far l'elogio del principio fondamentale del disegno di legge e delle sue due singole disposizioni. Laonde mi consentirà il Senato, anche per non fargli perdere quel tempo che più utilmente si potrebbe impiegare in altre discussioni, di limi-

tarmi a rispondere alle osservazioni fatte, senza bisogno di ricorrere ad una apologia di esso, che, secondo me, sarebbe assolutamente fuori di luogo.

Incomincio dall'ultima parte, quella che si riferisce all'art. 2. Chieggo il permesso al Senato di fare la genesi di quest'articolo, per dimostrare meglio quale sia il suo significato e la sua portata giuridica.

Si contese se il sequestro preventivo (e verrà poi a rispondere sul titolo all'onor. Pierantoni) fosse stabilito dall'editto sulla stampa, ovvero se al sequestro preventivo si potesse procedere in virtù delle disposizioni generali del Codice di procedura penale. Si sosteneva da alcuni che fosse completamente inutile una legge sull'abolizione del sequestro preventivo appunto perchè, anche abolito questo sequestro, disposto dall'editto sulla stampa, sarebbe rimasto sempre il diritto all'autorità giudiziaria di procedere al sequestro in virtù di alcuni articoli del Codice di procedura penale: ciò che, secondo me, non era esatto, anche per le ragioni addotte incidentalmente dall'onorevole senatore Parpaglia. Il sequestro preventivo, stabilito dal Codice di procedura penale, è cosa diversa da quello previsto dall'editto sulla stampa, all'art. 58. La dizione di questo articolo preciso e tassativo, che non può dar luogo a dubbi di sorta, prova che al sequestro si procede in virtù della legge sulla stampa. È vero che nel Codice di procedura penale è previsto anche il sequestro, ma mentre secondo il diritto comune si procede a sequestro di ciò che è corpo di reato, in materia di stampa si procede al sequestro della materia del reato medesimo, vale a dire del giornale. Questa è la differenza che passa tra il sequestro del giornale ed il sequestro degli altri corpi di reato; mentre il sequestro dei corpi di reato si fa allo scopo di procurarsi una prova del reato, il sequestro del giornale ha per oggetto la materia del reato stesso, e si fa nel momento in cui il giornale viene pubblicato, cioè dopo che la prima copia è stata inviata all'autorità giudiziaria, la quale non avrebbe bisogno di sequestrare il giornale per procurarsi la prova del commesso reato.

Così il sequestro del giornale, esplicitamente disposto dall'editto sulla stampa, non sembra sia giustificato da alcuna disposizione del Codice di procedura penale. Ed allora quando nel

primo ramo del Parlamento si accolse questo principio e si sospettò che potesse sorgere il dubbio se, abolito il sequestro preventivo previsto dall'editto sulla stampa, potesse risorgere questo stesso sequestro in base alle disposizioni del Codice di procedura penale, si pensò d'inserire l'art. 2, il quale dichiara che qualunque disposizione contraria alla presente legge è abrogata. Così, in virtù di quest'art. 2, che abroga tutte le disposizioni contrarie, s'intenderebbero in ogni evento necessariamente abrogate, tanto le disposizioni del Codice di procedura penale, quanto quelle dell'editto della stampa.

Questa la genesi dell'articolo 2 del disegno di legge.

E vengo ora al dubbio espresso dal relatore dell'Ufficio, il quale dubbio l'ha risolto egli medesimo, e parmi che da parte del Governo non si potrebbe esprimere un'opinione diversa da quella dell'Ufficio centrale; senonchè siccome mi è stata chiesta una spiegazione, son pronto a darla, affermando che non è possibile confondere il sequestro preventivo, previsto da questa legge in abrogazione di un articolo dell'editto sulla stampa, con altre disposizioni che regolano casi completamente diversi in materia civile ed industriale. Il sequestro in quest'ultimo caso, e precisamente in quello indicato dal senatore Roux, sarebbe conservativo o preventivo ma in forza di un'altra legge, quella, cioè, della proprietà letteraria. Qualora si trattasse di contraffazione, vi è oltre l'azione del risarcimento dei danni, la facoltà del sequestro delle copie dell'opera contraffatta. Ma non sarebbe mai possibile confondere l'una cosa con l'altra. Non è nemmeno concepibile il sospetto che il magistrato voglia assimilare il caso della contraffazione, al caso del reato consumato per mezzo della stampa, e quindi non permettere di procedere al sequestro perchè il sequestro preventivo in materia di stampa è abolito e qualunque disposizione contraria alla legge sul sequestro preventivo è abrogata. Laonde credo che su questo punto siamo facilmente intesi poichè nessun pericolo presenta l'art. 2 limitato a quanto concerne il sequestro preventivo, previsto dalla legge sulla stampa: confido che le spiegazioni che modestamente ho potuto dare al relatore potranno tranquillizzare la coscienza del Senato.

Vengo ora ad altre piccole osservazioni, e

le chiamo piccole perchè in sostanza non offendono menomamente il concetto del disegno di legge, nè sono ispirate da desiderio di opposizione, ma piuttosto dal concetto lodevole di chiarirne ancora di più il significato.

Sono perfettamente d'accordo col relatore, che avrebbe potuto farsi a meno di indicare l'art. 338 del Codice penale, perchè sarebbe bastato l'ar. 339. Infatti l'art. 238 prevede il caso degli atti commessi in offesa al pudore ed al buon costume, mentre è soltanto l'art. 339 che prevede il caso delle offese al pudore prodotte e determinate esclusivamente da stampati, incisioni, ecc. Dunque l'art. 338, come fu osservato da un valente oratore dell'altro ramo del Parlamento, poteva non essere citato. Ma una superfluità non intacca il fondamento della legge e del resto si può supporre che la legge abbia voluto fare richiamo all'art. 338 per congiungere alle offese al pudore fatte mediante stampati, incisioni, ecc. anche la apologia dei reati previsti dalla disposizione dell'art. 338. Credo tutto al più che la indicazione dell'art. 338, in ogni ipotesi, non potrebbe costituire che una semplice superfluità.

Vengo ora al senatore Pierantoni, il quale faceva la questione del titolo, del *nomen iuris*. Sono d'accordo con lui che la frase « abolizione del sequestro preventivo » non è la più propria e la più adatta per significare il contenuto del progetto di legge, però non è nemmeno così strana come si vuole supporre. Per sequestro preventivo, nel senso di questa legge, bisogna intendere il sequestro il quale non è la conseguenza dell'accertamento del reato esistente, ma è invece la conseguenza della opinione che si ha che possa costituire reato ciò che per il momento non è stato accertato come tale: in altri termini è il sequestro che precede il procedimento e la condanna. Ed ecco come viene la possibilità del titolo di sequestro preventivo. Io certamente non ricorderò al senatore Pierantoni quale giuridicamente possa essere il momento consumativo del reato di stampa. Il momento consumativo del reato di stampa è quello in cui si consegna la prima copia all'autorità giudiziaria, o è invece quell'altro in cui si dà pubblicità al giornale, e quindi avviene la diffusione?

Se il momento consumativo del reato di stampa è quest'ultimo, come pare che la giu-

risprudenza intenda, allora il sequestro fatto prima della pubblicità è sequestro di prevenzione, perchè è anteriore alla consumazione del reato e la previene. Col sequestro si evita che, mediante la pubblicità, si compia quel reato che trova il suo momento consumativo nella pubblicazione e diffusione. Se invece l'atto consumativo del reato di stampa si vuol supporre che stia nella consegna della prima copia all'autorità giudiziaria, ed allora il sequestro è sempre preventivo in quanto precede il procedimento e la condanna. Ma, comunque sia, siccome il titolo non fa parte sostanziale della legge, così può benissimo rimanere il titolo com'è, senza che possa influire menomamente sul contenuto della legge stessa, la quale in sostanza abolisce uno strumento che diminuisce la libertà di stampa che il legislatore vuole piena ed assoluta, salvo a punirne le infrazioni. Spero che il senatore Pierantoni non insisterà nella sua osservazione.

Verrebbe l'ultima questione, quella delle 24 ore, sollevata dal senatore Parpaglia.

Veramente nel secondo capoverso dell'articolo 1° è detto: « È fatta eccezione al divieto del sequestro della edizione per gli stampati ed oggetti che si riconoscessero offensivi del buon costume o del pudore ai sensi degli articoli 338 e 339 del Codice penale, nel qual caso entro il termine di 24 ore si dovrà, dal Giudice istruttore o dal Pubblico Ministero, promuovere l'opportuno procedimento penale per citazione direttissima ».

Il senatore Parpaglia dice che il procedimento dovrebbe essere immediato e non dovrebbe seguire a distanza la pubblicazione.

Prima di tutto io osservo che il termine di 24 ore, giuridicamente, e direi quasi giudiziariamente, è il termine più breve che si possa concepire. Esso significa il termine più rapido possibile. E si aggiunga che il termine di 24 ore è un termine massimo, non minimo, di guisa che l'obbligo dato al magistrato è di procedere immediatamente quando gli s'ingiunge di procedere in un termine non al di là di 24 ore.

Del resto io credo che nessuna modificazione si potrebbe fare a questo capoverso dell'art. 1° perchè anche quando non si desse al procuratore del re un termine qualsiasi sarebbe peggio. Il non accordare un termine sarebbe contrario

all'istessa tesi sostenuta dal senatore Parpaglia, e sarebbe minore garanzia.

Credo che dopo queste spiegazioni il senatore Parpaglia attingerà la convinzione che il presente progetto di legge si possa votare. E, siccome non vi hanno oppositori in Senato, non credo che sia il caso di difenderlo ulteriormente; soltanto dirò che esso produce un grande beneficio.

Abbiamo avuto fin d'ora il sequestro preventivo, ma il numero di giudizi celebrati, il numero dei processi, corrisponde al numero dei sequestri? Qui è questione di statistica; si sono fatti i sequestri ma non si sono poi portati innanzi all'autorità giudiziaria; e questo secondo me costituisce uno scandalo. Io credo che sia sempre maggiore malleveria abolire il sequestro e punire senza eccezioni i reati di stampa, procedendo immediatamente per azione direttissima: allora la pena diventa più esemplare e più efficace: procedere ai sequestri, i quali spesso sono a danno dell'industria, senza che poi venga l'adeguata pena a consacrare giudiziariamente la reità del giornalista, è un'offesa alla libertà senza essere un trionfo della legge penale.

Anche da questo punto di vista merita il disegno di legge il suffragio del Senato, e quindi concludo pregando il Senato a votarlo.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ho domandato la parola soltanto per rivolgere una domanda al signor ministro, alla quale mi ha dato occasione l'ultimo inciso del suo breve ed eloquente discorso. Egli ha detto che una prova della bontà di questa legge è precisamente che i processi non sono mai andati innanzi.

È vero; una statistica al riguardo non si è potuta mai fare. Io ho fatto parte della statistica giudiziaria, ma non si è mai potuto sapere il numero dei processi in incubazione.

Io non so se la disposizione riguardante il buon costume sia provvida, efficace e concreta. Lascio da parte ad ogni modo questo dubbio.

Hanno messo un termine. Non voglio discutere se sia massimo o minimo. L'articolo impone l'obbligo di procedere. Ora ogni obbligo implica una sanzione: non parlo del magistrato irresponsabile, ma del pubblico ministero, come organo del potere esecutivo. Se il processo non

si fa, come si provvede? È un obbligo senza sanzione, e seguiranno a trastullarsi con processi che non vanno innanzi. Sarebbe meglio sopprimere ogni ipotesi di sequestro preventivo; è inutile parlare di obblighi, quando non vi è la sanzione: concetto arditissimo è invero questo di una responsabilità e di un'azione di danno di fronte al pubblico ministero, ma si può tentare e lo sottopongo all'attenzione del ministro.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Noi non abbiamo leggi che regolino la responsabilità degli impiegati in genere e dei magistrati in ispecie, di guisa che si dovrebbe inaugurare un sistema nuovo se si volesse inserire nel disegno di legge la sanzione che riguarda la mancanza o il ritardo per il Pubblico Ministero a promuovere dentro il termine stabilito l'opportuno procedimento penale; nè sarebbe conveniente di straripare discutere un nuovo sistema, specialmente perchè in materia giudiziaria sanzioni non ve ne sono a danno, nè del magistrato inquirente, nè del giudicante.

Nello stato attuale della legislazione, e aggiungerò anche dei nostri costumi giudiziari, io non posso che promettere che da parte del guardasigilli si farà sapere che questa è una di quelle disposizioni alle quali non si può impunemente contravvenire, perchè, per quanto non vi sia sanzione, ogni ufficiale del Pubblico Ministero deve sentire nella sua coscienza come se la sanzione vi fosse; non potrei fare altro e non potrei dare risposta migliore.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ringrazio l'onor. ministro di grazia e giustizia della concessione, che mi ha fatto, riconoscendo la inesattezza del titolo dato alla legge. Se io avessi proposto un emendamento, potrei accettare la sua istanza di non insistere, ma non ho fatto che la semplice dimostrazione che l'idea del sequestro preventivo non corrisponde nè al testo nè all'origine dello Editto. Se dovessi darne maggiore dimostrazione, ricorderei il tempo passato, quando esercitando il dovere d'insegnare ai giovani la legge sulla stampa, ricordavo che dal 1819 al 1828 sino al 1835, specie per le dichiarazioni

del ministro francese, il Persil, si dichiarò sempre che la sanzione dell'art. 42 imitata dalla legge francese, era una semplice garanzia data al pubblico ministero e alle altre autorità locali, di avere io sotto i loro occhi i giornali, che erano pubblicati nella capitale o nella provincia o nel mandamento, per dare modo di vedere se contenessero reati o contravvenzioni.

Io non ho fatto proposta di emendazione, perchè l'art. 42 va abrogato. Credo quindi che l'onor. ministro possa essere contento di avere io detto di dar voto favorevole alla legge, tanto più che siamo d'accordo sullo scopo della medesima.

L'abuso dei sequestri non seguiti da accuse penali, che spesso avevano la possibilità dell'assoluzione, furono un tempo abbondanti; potrei ricordare un'epoca dolorosa, in cui un pubblico ministero, che ebbe grandi onori dal Governo, arrivò in un sequestro a prendere non solo i pochi giornali che erano rimasti inventuti, ma perfino a confiscare i caratteri della tipografia.

Oggi di sequestri se ne fanno pochi, la stampa ha grande libertà, il paese è educato a questa specie di tallone di Achille. Votiamo quindi la legge, con la speranza che la stampa continui a mantenere la dignità della forma nello attrito di opinioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Non si può procedere al sequestro della edizione degli stampati e di tutte le manifestazioni del pensiero, contemplate nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, se non per sentenza definitiva del magistrato. Tuttavia il giudice istruttore ed il Pubblico Ministero potranno sequestrare tre esemplari degli stampati o degli oggetti incriminati, ove sia stato omissso il deposito prescritto dagli articoli 7 e 42 dell'Editto sulla stampa.

È fatta eccezione al divieto del sequestro della edizione per gli stampati ed oggetti che si riconoscessero offensivi del buon costume o del pudore, a' sensi degli articoli 338 e 339 del

Codice penale, nel qual caso entro il termine di ventiquattro ore si dovrà dal giudice istruttore o dal Pubblico Ministero promuovere l'opportuno procedimento penale per citazione direttissima.

(Approvato).

Art. 2.

Qualunque disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per la proposta del senatore Arcoleo.

PRESIDENTE. Poichè vedo presente il senatore Arcoleo, gli dirò che gli Uffici hanno ammesso alla lettura la sua proposta di riforma al regolamento, ed io ne ho dato già l'annuncio pubblicamente.

Domando al senatore Arcoleo, a termini dell'art. 82 del regolamento, quando intenda svolgere la sua proposta.

ARCOLEO. Se il Senato consente, si potrebbe svolgere questa mia proposta di legge nella seduta di giovedì 28 corrente.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, e di quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, sui provvedimenti a favore della marina mercantile » (N. 234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge che ha per titolo: « Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, e di quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, sui provvedimenti a favore della marina mercantile ».

Prego l'onorevole senatore segretario Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato n. 234).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318 sui provvedimenti a favore della marina mercantile, e quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176 concernente i provvedimenti stessi, sono, colle modificazioni di cui negli articoli seguenti, prorogate fino al 30 giugno 1908.

(Approvato).

Art. 2.

Il compenso di costruzione concesso dall'articolo IX della legge 16 maggio 1901, n. 176 alle navi varate dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1907 nella misura di lire 40 a tonnellata di stazza lorda per le navi a scafo metallico - piroscafi non inferiori a 400 tonnellate e velieri non inferiori a 100 tonnellate - e di lire 10 alle navi in legno - velieri non inferiori a 100 tonnellate - è esteso alle navi stesse che sieno varate dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

(Approvato).

Art. 3.

Il totale generale degli stanziamenti per gl'impegni passati e futuri non potrà mai superare gli otto milioni all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908.

Entro i limiti di questi stanziamenti i compensi fissati dalla legge 16 maggio 1901 n. 176 per le navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899 - ad eccezione delle 16,000 tonnellate di stazza lorda del cantiere di Palermo, di cui all'art. 2 della legge stessa - potranno esser concessi, per ciascuno degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908, ad una quantità indeterminata di tonnellate di stazza lorda.

I residui degli stanziamenti, accertati alla fine dell'esercizio 1905-906 e dell'esercizio 1906-1907, saranno impiegati esclusivamente nel pagamento dei compensi per navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899 - eccettuate sempre le 16,000 tonnellate di Palermo - le quali mantengono una velocità media non inferiore a 15 miglia e mezzo all'ora in una corsa

di dodici ore. Le navi dovranno durante tale prova avere a bordo tutte le dotazioni fisse e quelle di consumo al completo, i viveri e l'acqua potabile prescritti per un viaggio transatlantico ed in ragione del numero massimo dei passeggeri che esse possono trasportare.

I residui degli stanziamenti, accertati alla fine dell'esercizio 1907-908, saranno portati in economia, previa deduzione dell'ammontare di quei compensi daziari, di costruzione e di riparazione, al cui pagamento non siasi potuto provvedere, per ragioni amministrative o di contabilità o per altro motivo qualsiasi, entro il 30 giugno 1908.

ROUX, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX, *relatore*. Io ho una semplice correzione da proporre. Il relatore, dopo aver detto di riprodurre tutto il disegno di legge perchè nel testo presentato al Senato erano citati i numeri arabi invece dei numeri romani, come è veramente nel testo, sarebbe caduto egli stesso in errore al capoverso primo di questo articolo 2°. Nel citato capoverso dove dice: « di cui all'art. 2 della legge stessa » si tratta semplicemente di mettere invece della cifra 2 in carattere arabo, un II in carattere romano.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo con la correzione testè indicata dal relatore.

(Approvato).

Art. 4.

Il compenso di costruzione per gli scafi delle navi mercantili stabilito dall'art. 2 della legge 23 luglio 1896, n. 318 e riservato dall'art. II della legge 16 maggio 1901, n. 176 alle navi dichiarate al 30 settembre 1899 ed ai piroscafi del cantiere di Palermo dichiarati al 28 novembre 1899, limitatamente questi a 16,000 tonnellate di stazza lorda, nonchè il compenso daziario stabilito dall'art. VI della legge 16 maggio 1901, n. 176 per gli scafi delle navi di costruzione nazionale dichiarate dopo il 30 settembre 1899 non saranno dovuti se le navi non siano state varate entro il 30 giugno 1908.

Parimente, non saranno dovuti i compensi di costruzione di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 luglio 1896 n. 318 se le macchine, le caldaie

e gli apparecchi ausiliari non sieno stati collocati a bordo entro il 30 giugno 1908.

Il compenso stabilito dall'articolo III, comma secondo della legge 16 maggio 1901, n. 176, per le riparazioni agli scafi, alle macchine, alle caldaie ed agli apparecchi ausiliari delle navi mercantili, nazionali e straniere non sarà dovuto se i lavori siano stati incominciati posteriormente al 30 giugno 1908; sarà invece valutato in ragione del materiale metallico impiegato al 30 giugno 1908 per i lavori in corso di esecuzione alla stessa data. Per gli oggetti di dotazione e di ricambio non sarà dovuto alcun compenso se non siano stati collocati a bordo entro il 30 giugno 1908.

I materiali introdotti dall'estero in temporanea franchigia dei dazi per i casi nei quali dalla legge 16 maggio 1901, n. 176, è concesso tale trattamento, e che al 30 giugno 1908 non sieno stati effettivamente impiegati nei lavori ai quali erano destinati, saranno assoggettati al pagamento del dazio doganale di importazione, salvo peraltro il disposto delle leggi 19 aprile 1872, n. 759, (serie 2^a) e 30 maggio 1878, n. 4390 (serie 2^a) e, per quanto riguarda l'esenzione daziaria, il disposto del decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3086.

Saranno pure assoggettate al pagamento del dazio doganale di importazione le macchine e le caldaie importate dall'estero nel caso contemplato dall'articolo VII, comma terzo, della citata legge, e che al 30 giugno 1908 non sieno state collocate a bordo.

(Approvato).

Art. 5.

L'articolo 11 della legge 23 luglio 1896, n. 318, è abrogato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo » (N. 269).

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro della guerra, se il Senato non ha difficoltà, si può discutere il disegno di legge che ha per titolo: « Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Alle disposizioni dell'art. 175 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato col Regio decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3^a), è aggiunto il seguente capoverso:

« Le disposizioni del presente articolo saranno altresì applicate agli ufficiali in congedo appartenenti a classi di leva ancora obbligate al servizio militare; essi, oltrechè nella pena del carcere militare, incorreranno nella dimissione dal grado ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Prima che si passi alla discussione dell'articolo unico di cui è composto questo disegno di legge, diretto a colmare una piccola lacuna della nostra legislazione militare, acconsenta il Senato che io ringrazi l'Ufficio centrale che lo ha esaminato e che si è compiaciuto di esortare il Senato ad approvarlo.

Mi è grato di esordire in quest'aula compiendo questo atto di doverosa cortesia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un articolo unico sarà rinviato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 272).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la discussione del disegno di legge:

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1906

Prego il senatore, segretario Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 128,180 e le diminuzioni di stanziamento

per egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura e straordinario - Personale straordinario ed avventizio di servizio - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . . . L.	16,200
» 3. Ministero - Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura e straordinario ed al personale straordinario di servizio (Spese fisse) . »	2,100
» 6. Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti »	4,000
» 16. Spese di stampa »	14,000
» 21. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio e loro famiglie »	500
» 22. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi indole e per lavori di copiatura, da corrisponderci agli impiegati, uscieri ed inservienti dell'amministrazione centrale. »	42,330
» 27. Pensioni ordinarie. »	11,000
» 32. Istruzione agraria - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse) »	350
» 40. Istruzione agraria - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Posti e borse di studio in istituti agrari all'interno ed all'estero - Viaggi d'istruzione - Conferenze - Sussidi al personale insegnante ed agli allievi delle scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura e di altri istituti d'insegnamento agrario - Sussidi alle vedove di professori degli istituti agrari dipendenti dal Ministero - Spese per Commissioni di esami »	12,000
» 43. Servizio zootecnico - Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Esposizioni relative - Ispezioni - Studi sperimentali sul bestiame - Consiglio zootecnico »	5,500
» 48. Spese per la entomologia e la crittogamia - Studi sperimentali - Trasporti. »	7,000
» 56-bis. Indennità di residenza in Roma al personale addetto al Museo ed Erbario coloniale istituito alla dipendenza del Regio Orto botanico in Roma (Spese fisse) »	250

Da riportarsi . . . L. 115,230

	Riporto . . . L.	115,230
Cap. n. 64. Indennità di residenza in Roma al personale addetto al bonificamento agrario ed alla colonizzazione dei beni demaniali del Regno (Spese fisse) . . . »		1,000
» 74. Servizio forestale - Spese per il mantenimento dell'Istituto forestale di Vallombrosa, ed altre relative all'insegnamento, ed alla diffusione dell'istruzione forestale - Trasporti . . . »		3,000
» 87. Servizio minerario - Indennità varie, ispezioni, libri, strumenti; sussidi a scuole minerarie - Trasporti »		3,000
» 97. Servizio meteorologico - Spese per gli studi sui fenomeni dell'alta atmosfera . . . »		5,000
» 124. Servizio pesi, misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse) . . . »		950
	Totale . . . L.	<u>128,180</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 2. Ministero - Personale dei ruoli speciali diversi, passato nell'organico dell'amministrazione centrale - Stipendi del personale stesso, che a mente dell'art. 7 della legge 28 dicembre 1902, n. 534, s'inscrivono provvisoriamente in uno speciale capitolo L.		18,300
» 7. Ministero - Spese d'ufficio »		8,800
» 17. Spese per la pubblicazione del <i>Bollettino ufficiale del Ministero</i> (Spesa d'ordine) e per la stampa dei riassunti ed estratti del <i>Bollettino</i> stesso, per diffondere le notizie aventi carattere di speciale utilità pratica . . . »		600
» 34. Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura, ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni, sussidi e spese di mantenimento degl'Istituti suddetti »		12,000
» 42. Sussidi e incoraggiamenti a consorzi agrari di acquisto, di produzione e di vendita. . . . »		7,000
» 52. Enotecnici all'interno ed all'estero - Direttori ed assistenti delle cantine sperimentali - Direttori degli oleifici sperimentali - Professori ambulanti di zootecnia e di caseificio - Direttori ed assistenti di vivai di viti americane - Personale (Spese fisse) »		1,500
» 55. Spese per l'attuazione dei provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, autorizzata colla legge 11 luglio 1904, n. 388 . . . »		500
» 56. Spese per il Museo agrario in Roma e per il Consiglio dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario . . . »		250
» 57. Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamento e premi per istituzioni di assistenza e previdenza mutua e cooperativa . . . »		5,000
	Da riportarsi . . . L.	<u>53,950</u>

	<i>Riporto.</i> . . . L.	53,950
Cap. n. 65. Bonificazione dell'Agro Romano - Spese per l'esecuzione dell'art. 18 della legge 13 dicembre 1903, n. 474 - Spese per la Commissione di vigilanza - Ispezioni - Descrizioni dei fondi - Compensi per ricerche e lavori compiuti da estranei - Pubblicazioni e acquisto di strumenti ed oggetti relativi al servizio. . . »		1,000
» 70. Servizio ippico - Incoraggiamento alla produzione cavallina - Premi alle cavalle destinate alla riproduzione - Sovvenzioni ad associazioni di allevatori - Cessione di stalloni e di cavalle a prezzi di favore a consorzi e privati - Esposizioni, concorsi ed altri incoraggiamenti - Visite agli stalloni privati. »		7,000
» 71. Servizio forestale - Stipendi, indennità ed assegni al personale (Spese fisse) »		5,500
» 73. Servizio forestale - Insegnamento nell'Istituto forestale di Vallombrosa - Personale (Spese fisse) »		1,500
» 79. Servizio forestale - Spese per l'applicazione della legge forestale, e della legge sui beni incolti dei comuni, locali, mobili, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti, industrie forestali »		3,000
» 81. Servizio forestale - Stipendi ed indennità al personale di custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse) »		1,000
» 83. Servizio minerario - Stipendi ed indennità al personale (Spese fisse) »		6,500
» 84. Servizio minerario - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse) »		300
» 85. Servizio minerario - Stipendi ed assegni al corpo dirigente ed insegante nella scuola mineraria di Caltanissetta (Spese fisse) »		300
» 92. Servizio geodinamico e meteorologico - Personale (Spese fisse) »		1,030
» 100. Stipendi al personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza (Spese fisse) »		4,000
» 101. Indennità di residenza in Roma al personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza (Spese fisse). »		500
» 102. Spese per la vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà - Retribuzioni e compensi per speciali lavori di revisione contabile agli impiegati dell'amministrazione provinciale - Spese per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti istituti »		2,000
» 104. Indennità di viaggio e soggiorno alla Commissione consultiva per il credito agrario ed al Consiglio della		
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	87,580

	<i>Riporto</i> . . . L.	87,580
	previdenza - Spese diverse per il servizio del credito e della previdenza »	1,000
Cap. n. 108.	Spese per l'esecuzione della legge (testo unico 31 gennaio 1904, n. 51) sugli infortuni degli operai sul lavoro - Ispezioni ordinarie e straordinarie (articoli 137 e seguenti del regolamento 13 marzo 1904, n. 141) - Retribuzioni e compensi al personale avventizio e dell'amministrazione provinciale, ed altre spese per lavori inerenti all'applicazione della legge - Spese di materiale e diverse »	3,500
» 109.	Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per la esecuzione della legge (testo unico 31 gennaio 1904, n. 51) sugli infortuni degli operai sul lavoro (Spesa obbligatoria) . . . »	11,000
» 117.	Camere di commercio italiane all'estero - Delegati commerciali - Agenzie commerciali italiane all'estero - Musei commerciali - Società di esplorazioni geografiche e commerciali ed altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici all'estero - Spese per le mostre campionarie ed altre simili - Borse di pratica commerciale. »	500
» 118.	Spese ed indennità per il Consiglio dell'industria e del commercio, per la Commissione del regime economico-doganale, per la Commissione permanente dei valori doganali, e per altri Consigli e Commissioni - Traduzioni e lavori diversi, congressi, inchieste industriali e commerciali - Ufficio d'informazioni commerciali. Acquisto di pubblicazioni riguardante il commercio e l'industria - Spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio »	1,000
» 123.	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Stipendi ed indennità fisse al personale per spese d'ufficio (Spese fisse) »	3,500
» 126.	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità ed indennizzi vari - Acquisto e riparazione di strumenti e di mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali - Fabbricazione di punzoni e spese per la bollatura di strumenti metrici - Riparazioni di locali. Comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici - Spese per imballaggi e trasporti. Contributo per la iscrizione degli operai addetti al laboratorio metrico centrale alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, e contributo per l'assicurazione di essi presso la Cassa nazionale per gli infortuni . . . »	1,000
	<i>Da riportare</i> . . . L.	109,080

	Riparto L.	109,080
Cap. n. 130. Spese ed indennità per l'ufficio del lavoro, per il Consiglio superiore e per il Comitato permanente del lavoro - Studi, congressi, inchieste, pubblicazioni, compensi ai cancellieri dei Collegi di probiviri per servizi di statistica, e copie di sentenze »		6,000
» 133. Proprietà industriale, letteraria ed artistica. Spese varie comprese quelle per compensi di traduzioni da lingue estere - Concorso dell'Italia al <i>bureau international</i> di Berna - Medaglia di presenza ai membri della Commissione permanente per la revisione dei reclami ed a quelli di altre eventuali Commissioni temporanee »		1,000
» 136. Acquisto di strumenti da disegno, contatori ed altre macchine - Spese per facchinaggio e spedizione di stampati per il servizio della statistica »		600
» 140. Spese per la Commissione tecnica dell'Economato generale e per quella di vigilanza per la stampa delle leggi e decreti in edizione ufficiale - Ispezione ai magazzini compartimentali - Indennità di missione e di funzioni. . . . »		1,000
» 141. Trasporti ed imballaggi, assistenza e cura nelle spedizioni degli stampati, assicurazioni di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrali e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale »		4,000
» 145. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397. Retribuzioni e compensi per studi e lavori compiuti da impiegati delle prefetture ed altre spese inerenti al servizio (Spesa obbligatoria) »		3,500
» 151. Colonizzazione all'interno »		1,000
» 152. Tenimento e poderi modello per il bonificamento agrario e la colonizzazione. . . . »		1,000
» 168. Sussidi ai facchini inabili delle soppresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno. . . . »		1,000
	Totale L.	<u>128,180</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Incidente sull'ordine del giorno.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Vedo che all'ordine del giorno è segnato da parecchi giorni il progetto di legge:

« Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ». Io vorrei pregare l'illustre nostro Presidente, se non si discute, di levare dall'ordine del giorno questo disegno di legge, e ciò per non obbligare quelli che vogliono parlare a sequestrarsi qui ogni giorno per vedere poi protratta di giorno in giorno la discussione di questo disegno di legge. Se si discute, bene, io, che mi sono iscritto per parlare sul medesimo, sarò al mio posto; ma se non si discute, meglio toglierlo per ora dall'ordine del giorno, e non obbligare così i senatori che devono parlare sul medesimo, a venire tutti i giorni in Senato per vedere se la discussione di questo disegno di legge si fa o non si fa.

PRESIDENTE. Io accetterei ben volentieri la preghiera dell'on. Astengo, ma è cosa assolutamente impossibile, perchè non si può mai sapere con precisione se i disegni di legge che sono segnati all'ordine del giorno possano essere discussi un giorno piuttosto che un altro; e quindi conviene che io tenga iscritto all'ordine del giorno questo disegno di legge.

Certo oggi, non essendo presente il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sarà impossibile che si possa discutere questo disegno di legge, ma non è improbabile che per lunedì la discussione possa aver luogo.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Capisco bene che oggi, non essendo presente l'onor. Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, non si può procedere alla discussione di questo progetto di legge, ma vorrei essere certo che per lunedì si discutesse; se no, tanto vale levarlo dall'ordine del giorno.

Sento dire dall'onorevole relatore che non si

discuterà mai; ma allora si dica chiaro se si vuole o non si vuole discutere.

PRESIDENTE. Ripeto che i progetti posti all'ordine del giorno seguono il loro turno, a meno che non ci siano circostanze straordinarie che lo facciano variare. Quando verrà il turno di questo disegno di legge, esso sarà discusso, se sarà presente l'onor. ministro dell'interno.

Approvazione del disegno di legge: *Edificazioni ed aggiunto alla legge 13 luglio 1905 n. 400 per i provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e dagli uragani* » (N. 275).

PRESIDENTE. Ora procediamo alla discussione del disegno di legge portante il n. 4 all'ordine del giorno, cioè: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 luglio 1904, n. 400 per i provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e dagli uragani ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 275).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire cinquecentomila (lire 500,000) da portarsi in aumento del fondo stanziato al capitolo 51 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-1906.

Detta somma, fino a lire duecentomila, sarà erogata in sovvenzioni ai comuni minori che si trovassero in eccezionali angustie finanziarie per le recenti pubbliche calamità.

(Approvato).

Art. 2.

Per le operazioni che la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare dagli articoli 9 e 20 della legge 13 luglio 1905, n. 400, è fissato l'interesse del 4 per cento netto.

Il concorso dello Stato autorizzato dal predetto art. 20, è esteso anche ai prestiti da concedersi a tenore dell'articolo 9 della legge stessa.

Per il pagamento del contributo dello Stato nella misura di un terzo degli interessi, sarà iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria, e commercio la somma di L. 60,000 a cominciare dall'esercizio 1905-906.

(Approvato).

Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Concessione a favore della Cassa Pia di previdenza dell'Associazione della stampa italiana in Roma. (N. 265). »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione a favore della Cassa pia di previdenza dell'Associazione della stampa italiana in Roma ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, alla Commissione amministrativa della Cassa Pia di previdenza dell'Associazione della stampa italiana in Roma, con statuto organico approvato con Regio decreto in data 30 novembre 1902, una tombola telegrafica nazionale oppure una lotteria a beneficio della Cassa medesima per l'ammontare di lire un milione e duecentomila ed a fissare la data dell'estrazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Sebbene non siano presenti i ministri direttamente interessati in questa legge, e poichè abbiamo il piacere di aver il ministro guardasigilli, io mi permetto di fare a proposito di questa legge, alcune osservazioni, sperando che il signor ministro di grazia e giustizia vorrà farle conoscere agli egregi suoi colleghi.

Prometto che io non intendo oppormi a questo disegno di legge a cui anzi darò il mio voto; ma io voglio richiamare l'attenzione del Senato, e specialmente del Governo su questa rifioritura di lotterie. Il Senato, e lo stesso ministro, ricorderanno, che anni sono, mi pare, a proposta del compianto Quintino Sella, si è fatta una legge appunto per mettere un freno a questo abuso di lotterie, e c'è stato un tempo in cui queste lotterie erano concesse molto più raramente che non ora.

Abbiamo, non è gran tempo, autorizzato una lotteria di parecchi milioni per l'esposizione di Milano; non sono ancora collocati i titoli di quella lotteria che adesso ne abbiamo già un'altra per un milione e mezzo circa. Ripeto che io non parlo per oppormi alla lotteria di cui è questione in questo disegno di legge, ma il ministro guardasigilli sa che alla Camera, or sono pochi giorni, si è approvato un disegno di legge per autorizzare un'altra lotteria per gli ospedali di Perugia e di Aquila. Oggi stesso alla Camera si deve discutere un altro disegno di legge per autorizzarne una pel comune di Vittorio. Sappiamo già che si sta per proporre altre per gli ospedali di Livorno e di Lecce. Se andiamo avanti di questo passo io non so più dove finiremo.

D'altronde la cosa diventa anche poco seria per sè stessa, perchè con tutte queste lotterie in aria, il beneficio degli enti a cui si fanno queste concessioni, rimarrà grandemente assottigliato e la maggior parte del denaro che si spilla alla borsa del popolo minuto, resterà nelle tasche degli'intermediari di queste emissioni.

Dunque io pregherei veramente il Governo di occuparsi di questo abuso che si va facendo delle concessioni di queste lotterie e vorrei invitarlo a cercare di mettervi una qualche remora.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Mi associo completamente a quanto ha detto l'onorevole Borgatta. La concessione di queste lotterie costituisce un danno anche per la finanza dello Stato, danno gravissimo, poichè chi compra i biglietti delle lotterie per economia non giuoca più al lotto. Il reddito del giuoco del lotto è quindi molto diminuito.

Ha quindi perfettamente ragione il senatore Borgatta, nel dire che sarebbe ora che il Gó-

verno pensasse a porre un freno a questa poco seria tendenza di far continue concessioni di lotterie.

ROUX, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, *relatore*. Io ringrazio di vero cuore l'onor. Borgatta di aver premesso alle sue osservazioni la dichiarazione che non aveva obiezioni da fare a questa speciale lotteria. E, dopo averlo ringraziato, e dopo aver concepito la speranza che questo disegno di legge non troverà ostacoli nel Senato, io potrei anche associarmi alle sue osservazioni. (*Si ride*).

Sicuro, io potrei associarmi alle sue osservazioni per riguardo a molte altre concessioni di lotterie, e ricordo benissimo di averle combattute anch'io.

Ma io dico per altro che queste stesse concessioni trovano il correttivo nella loro esecuzione.

Il Ministero del tesoro, al quale spetta specialmente la concessione di queste lotterie, forse in questi ultimi mesi per larghezza di cuore, per quella bontà che tutti riconosciamo nell'illustre ministro Luzzatti, ha concesso parecchie, forse troppe lotterie, a scopo di beneficenza.

Ma la verità è che pochissime di esse sono riuscite e rinsciranno ad andare in porto.

Il cattivo risultato di parecchie di queste lotterie è il maggior correttivo alla larghezza con cui si sono concesse e si concedono.

Ce ne sono parecchie che non hanno mai trovato nè acquirenti, nè *mediatori* come li chiamava l'onor. Borgatta.

Le lotterie che riescono, sono soltanto quelle che incontrano veramente il favore del pubblico, perchè hanno uno scopo ben chiaro e ben definito di pubblica e utile beneficenza. Senza di ciò, riesce inutile la concessione, perchè la lotteria non trova collocamento.

Con queste dichiarazioni io credo che la lotteria di cui discutiamo possa ancora ottenere questo favore (*Si ride*). Quanto alle altre, ci penseremo quando verranno. Se pure non dovranno pensarci i loro concessionari, crescendo sempre la difficoltà di collocarle. Con queste dichiarazioni, prego il Senato a dare il suo voto favorevole al progetto di legge.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Vista l'unanimità del consenso circa la raccomandazione di essere meno generosi nel concedere queste lotterie, e dico unanimità perchè anche il senatore Roux, relatore di questo disegno di legge, quando però sarà votato questo in discussione (*Ilarità prolungata*), crede che non se ne debbano presentare altri, non ho difficoltà a dichiarare che rappresenterò ai miei colleghi, specialmente ai ministri del tesoro e delle finanze, che sarebbero i soli interessati, i desideri del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. L'articolo unico del disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Non essendo presenti i ministri dell'interno e delle finanze, bisognerà rimandare la discussione degli altri progetti all'ordine del giorno.

Quello riflettente lo « scioglimento dei Consigli comunali e provinciali » sarà il primo a discutersi, dopo lo svolgimento delle interpellanze del senatore Carta-Mameli al ministro dell'interno.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge:

Provvedimenti a favore della Calabria e conversione in legge dei Regi decreti 11, 15 e 22 febbraio 1906, nn. 69, 70 e 71, concernenti la sospensione della riscossione della 1^a rata delle due imposte fondiari nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto e la inclusione dei nuovi comuni nell'elenco dei danneggiati:

Senatori votanti.	91
Favorevoli	87
Contrari	4

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Abolizione del sequestro preventivo dei giornali (N. 260);

Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, e di quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, sui provvedimenti a favore della marina mercantile (N. 234);

Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo (N. 269);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 272);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 luglio 1905, n. 400, per i provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e dagli uragani (N. 275);

Concessione a favore della Cassa Pia di previdenza dell'Associazione della stampa italiana in Roma (N. 265).

II. Interpellanza del senatore Carta-Mameli al ministro dell'interno sui gravi disordini avvenuti in Sardegna e sui provvedimenti di prevenzione e di repressione ivi adottati a tutela dell'ordine pubblico e della proprietà manomessa.

III. Interpellanza del senatore Carta-Mameli al ministro della pubblica istruzione per sapere

se è vero che fra gli eccitatori dei disordini di Cagliari vi siano alcuni professori delle scuole medie, e, in caso affermativo, quali provvedimenti siano stati presi a loro carico.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 270);

Autorizzazione di maggiori assegnazioni al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 per spese relative alla sanità pubblica (N. 289);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 135,968.74 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-9005, concernenti spese facoltative (N. 283);

Concorso dello Stato alla II Esposizione agricola siciliana che avrà luogo in Catania nel marzo 1907 (N. 277).


V. Discussione di una proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LVII - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 28 giugno 1906 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXXVI.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Omaggio — Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Comunicazione del Presidente in seguito alla quale il senatore Casana fa un invito accolto dal Presidente — Votazione a scrutinio segreto — Il Senato, su proposta del senatore Carnazza-Puglisi, consente l'inversione dell'ordine del giorno — Notizie chieste dal senatore Guala della salute del senatore Cambroy-Digny, e date dal Presidente — Il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, accetta l'interpellanza del senatore Colonna F., annunciata in altra seduta, salvo a stabilirne il giorno per lo svolgimento — Il senatore Carta-Mameli svolge la sua interpellanza al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sui gravi disordini in Sardegna e sui provvedimenti di prevenzione e di repressione ivi adottati a tutela dell'ordine pubblico e della proprietà manomessa — Intervengono nella discussione i senatori Parpaglio, De Sonnaz, Besozzi e Cavasola — Risposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Replicano i senatori Parpaglio, Besozzi e l'interpellante — Osservazioni del senatore Cadolini — L'interpellanza è esaurita — Il senatore Carta-Mameli svolge la sua interpellanza al ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se è vero che tra gli eccitatori dei disordini di Cagliari vi siano alcuni professori delle scuole medie, e, in caso affermativo, quali provvedimenti siano stati presi a loro carico — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica — L'interpellanza è esaurita — Si rinvia allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Concorso dello Stato alla seconda Esposizione agricola siciliana che avrà luogo in Catania nel marzo 1907 » (N. 277) — Presentazione di un disegno di legge — Si approva una proposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, intorno ai lavori del Senato — Chiusura e risultato di votazione — Approvazione dei disegni di legge N.º 289 e 283, per maggiori assegnazioni ed eccedenze d'impegni nel bilancio del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1904-905, 1905-906.

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, della pubblica istruzione, della marina e della guerra.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

L'onor. deputato conte Luchino Dal Verme, Roma: *La guerra nell'estremo Oriente 1904-1905.*

Il presidente della Società Reale di Napoli: *Rendiconto ed atti* di quella R. Accademia di scienze morali e politiche (gennaio a dicembre 1905 e vol. XXXVI).

L'onor. ministro degli affari esteri, Roma:

1° *L'annuario delle scuole italiane all'estero governate e sussidiate* (anno 1906);

2° *Elenco del personale di quell'Amministrazione centrale delle Ambasciate, Legazioni e Consolati del Regno d'Italia all'estero* (aprile 1906).

L'onor. senatore Cadolini, Roma: *Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione in Italia*.

Il presidente della Reale Accademia della Crusca, Firenze: *Atti di quella Reale Accademia per l'anno 1904-1905*.

Il rettore della R. Università di Cagliari: *Annuario di quella R. Università per l'anno scolastico 1905-1906*.

Il presidente della R. Deputazione provinciale di Firenze:

1° *Atti di quel Consiglio provinciale per gli anni 1903-904 e 1904-905*;

2° *Rendimento dei conti di quell'Amministrazione provinciale dell'anno 1904*;

3° *Bilancio preventivo di quella stessa Amministrazione per l'anno 1906*;

4° *Rendimento dei conti dell'Opera pia di quel manicomio dell'anno 1904*;

5° *Bilancio preventivo di quell'Opera pia per l'esercizio finanziario 1906*.

Il sig. Bernardo Tagliavia di Palermo:

1° Giovanni Meli, *Saggio bibliografico*;

2° *Elenco delle pubblicazioni periodiche possedute dalla Biblioteca nazionale di Palermo*.

L'onor. senatore Di Carpegna, Roma:

1° *Cattura di due « Cosmonettæ histriónicae »*.

2° *Catalogo degli uccelli esotici donati da S. M. il Re Vittorio Emanuele III al Museo zoologico della R. Università di Roma*;

3° *Catalogo e riferimento sulle specie di uccelli dell'isola di Borneo, mandati in dono da S. M. il Re al Museo zoologico della R. Università di Roma*;

4° *Una « Nyctea Scandiaca » (Linn.), due « Carpodacus Rubricilla » (Guldeust) e un « Tetraogallus Caspius (Gm.)*;

5° *Cattura di un « Venturone » (Chryso-mitris Citrinella Boie) nell'Agro romano*;

6° *Cattura di un « Tringa Canutus » (Piovanello maggiore) nell'Agro romano*;

7° *Sull'Avifauna della provincia di Pesaro Urbino*.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di una comunicazione pervenuta dalla Presidenza della Camera dei deputati.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le seguenti proposte di legge:

1° Costituzione in comune autonomo della frazione di Castelvecchio Calvisio;

2° Costituzione in comune autonomo della frazione di Rosazza;

3° Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Perugia ed Aquila;

4° Tombola telegrafica a beneficio della città di Vittorio;

d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 23 giugno 1906, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di questo illustre Consesso.

« Il Presidente

« G. BIANCHERI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa comunicazione.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Il Senato ricorda che appena ebbi notizie dell'infame attentato contro i Reali di Spagna per mezzo del nostro ministro degli esteri, mi feci interprete dei sentimenti di esecrazione del Senato.

Dal Ministero degli esteri ho ricevuto ieri, 24 corrente, una lettera del ministro di Stato spagnuolo, diretta fino dal 4 corrente all'ambasciatore italiano a Madrid, così concepita:

« Roma, 23 giugno 1906.

« Eccellenza,

« Il Regio ambasciatore a Madrid, cui mi affrettai di dare comunicazione del telegramma

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1906

di V. E., in data del 2 corr., mi ha rimesso copia di una lettera colla quale quel ministro di Stato esprime i sentimenti di gratitudine dei Sovrani di Spagna per il messaggio che V. Eccellenza, volle far loro pervenire in occasione dell'attentato del 31 maggio scorso, a nome suo e del Senato del Regno.

« Mi reco a premura di trasmettere tale documento all' E. V., mentre le rinnovo le espressioni della mia più alta considerazione.

« *Il Sottosegretario di Stato*
« POMPII ».

Ed ecco la lettera del Ministro spagnolo:

« Madrid, 4 junio 1906.

« Excmo Señor,

« Muy señor mio: En nombre de S. M. el Rey, mi Augusto Soberano, ruego á V. E. transmitir la expresion de su agradacimientto al Senado italiano por el interes que ha demostrado, así como á Su Augusta Esposa S. M. la Reina, por motivo del atentado de que, gracias á la Divina Providencia, han salido ilesas el dia 31 del pasado.

« Agradezca, etc.

« *P. A. El Subsecretario*
« E. DE CUEVA ».

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nà ha facoltà.

CASANA. Il confronto delle date delle due lettere di cui ha dato lettura il Presidente dimostra che qualche incidente è avvenuto, incidente che, per un argomento così importante, pare che realmente sarebbe stato desiderabile non avvenisse.

Io credo di farmi interprete del pensiero del Senato pregando il Presidente di compiacersi indagare come la cosa possa essere avvenuta.

PRESIDENTE. Ben volentieri accetto l'invito del senatore Casana ed è per questa considerazione che ho voluto citare la data della lettera del ministro di Stato e quella del giorno in cui mi pervenne, anzi ho aspettato a rispondere al Ministero degli esteri per dare prima comunicazione al Senato di questa lettera.

Non mancherò di scrivere al riguardo al Ministro degli affari esteri.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge che sono stati discussi nell'ultima tornata.**

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne si lasciano aperte.

Inversione dell'ordine del giorno.

CARNAZZA PUGLISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARNAZZA PUGLISI. Vorrei pregare il signor Presidente ed il Senato perchè fosse discusso, almeno dopo le interpellanze dell'onorevole Carta-Mameli, il progetto di legge per Concorso dello Stato alla II^a Esposizione agricola italiana che avrà luogo in Catania nel marzo 1907.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Carnazza Puglisi. Trattandosi di un disegno di legge che, probabilmente, non porterà discussione, se non si fanno opposizioni, sarà discusso subito dopo le interpellanze del senatore Carta-Mameli.

Così rimane stabilito.

Per il senatore Cambray-Digny.

GUALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALA. La malattia del nostro collega senatore Cambray-Digny, del quale lessi ieri il grave stato di salute, m'induce a pregare l'eccellentissimo nostro Presidente affinchè voglia o comunicare al Senato le notizie che già gli fossero pervenute in proposito, ovvero procurarsene con ogni sollecitudine, affinchè il Senato possa essere rassicurato intorno alle condizioni di salute del nostro illustre collega.

PRESIDENTE. Ho avuto cura questa mattina stessa di telegrafare al Prefetto di Firenze per domandargli notizie della salute del senatore Cambray-Digny; ed il Prefetto mi ha risposto con un telegramma che io ho fatto affiggere subito nelle sale del Senato, e che è del seguente tenore:

« Il senatore Cambray-Digny è stato colpito da emiplegia cerebrale. Le condizioni dell'infermo sono gravi.

« Non mancherò di comunicare al Senato le ulteriori notizie che mi perverranno ».

GUALA. Ringrazio e confido in un miglioramento nelle condizioni di salute del nostro collega.

PRESIDENTE. E questo è nel desiderio di tutti. (*Benissimo*).

**Per l'interpellanza
del senatore Colonna Fabrizio.**

PRESIDENTE. Prima di passare alla trattazione degli argomenti portati all'ordine del giorno, prego l'onor. Presidente del Consiglio di voler dichiarare se e quando intenda rispondere alla domanda di interpellanza del senatore Colonna Fabrizio, già annunciata in altra seduta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Io accetto l'interpellanza presentata dall'onorevole senatore Colonna Fabrizio; però non sarei ora in grado di poter indicare esattamente il giorno in cui potrò rispondere, perchè, come il Senato sa, sono impegnato nell'altro ramo del Parlamento, a cominciare dalla seduta di domani, per la legge del Mezzogiorno, per l'inchiesta sulla marina e, probabilmente, anche per il riscatto delle ferrovie meridionali.

Il Senato comprende che in argomenti così gravi io non posso mancare alle sedute della Camera elettiva, e quindi pregherei il senatore Colonna di consentire che la prima volta in cui verrò in Senato si stabilisca d'accordo il giorno nel quale la sua interpellanza sarà svolta.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio di aver accettato di rispondere alla mia interpellanza; esprimo soltanto il desiderio che lo svolgimento di essa non sia di troppo procrastinato; si tratta di una questione che, pure non essendo urgentissima, si riferisce a provvedimenti che non è possibile rimandare per lungo tempo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Io riconosco l'importanza dell'interpellanza e desidero che più presto essa sia svolta; ma indicare oggi il giorno mi è impossibile, perchè dipende da avvenimenti che io non posso prevedere.

COLONNA FABRIZIO. Sta bene e ringrazio.

Svolgimento della interpellanza del senatore Carta-Mameli al ministro dell'interno sui gravi disordini avvenuti in Sardegna e sui provvedimenti di prevenzione e di repressione ivi adottati a tutela dell'ordine pubblico e della proprietà manomessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carta-Mameli per lo svolgimento della sua interpellanza.

CARTA-MAMELI. Una città colta e civile, che vanta antiche tradizioni di gentilezza e di ossequio alla legge, fu per tre giorni lasciata in piena balia di un'orda di selvaggi, scarsa di numero, ma forte di audacia.

Vi riassumerò in brevi parole i fatti, poi esaminerò, sempre brevemente, il contegno delle Autorità, le cause del male e i rimedi possibili.

13 maggio, prima giornata: Comizio in Cagliari — soliti discorsi e consueta violenza. Si vota un ordine del giorno che comprende le materie più svariate, fra le altre l'eccitamento al sindaco di far cessare sollecitamente il rincaro dei viveri. E cominciano da quel momento i disordini nella città.

Seconda giornata: Sciopero generale; rifiuto di pagare nel mercato le tasse di posteggio; passeggiata trionfale dell'orda, la quale, traversando la via principale, la più bella della città e la più popolata, tanto per farsi la mano, rompe i tavoli e le seggiole di un caffè e si spinge verso la Manifattura dei tabacchi. Chiede che si facciano uscire le tabaccaie: le tabaccaie sono fatte uscire; e per tenersi in esercizio i dimostranti tirano sassate contro gli agenti di pubblica sicurezza.

Più in là c'era un cordone di carabinieri, e questo dava un certo fastidio ai dimostranti. Essi domandano che si facciano ritirare i carabinieri, e i carabinieri sono fatti ritirare: si riprende la passeggiata per la città con le bandiere rosse inalberate dalle tabaccaie e con grida poco ortodosse.

Si procede innanzi, si rompono i vetri e le vetrate dei Magazzini generali; si tenta di invadere la stazione delle ferrovie secondarie; si distrugge una stazione tramviaria suburbana e poi si torna quasi al punto di partenza, alla stazione delle ferrovie Reali, che è la stazione principale della città.

La stazione era occupata dalla forza; comincia la sassaiuola contro la forza; la sassaiuola cresce, si fanno i tre squilli, ma inutilmente; la sassaiuola aumenta ancora: 40 fra soldati, carabinieri e guardie sono feriti; e allora, non so se in seguito ad ordine o no (cosa che dati quei frangenti è di poca importanza) si fa fuoco, e due dei dimostranti rimangono morti sul terreno ed altri feriti.

Si noti una cosa; anche dopo che caddero due dei dimostranti la dimostrazione non cessò, ma continuò; questa folla, che io non voglio qualificare (l'ho già qualificata dianzi) si abbandonò ad atti di vero vandalismo; gettò botti di vino in mare, distrusse le rotaie del tram che giunge alla stazione ferroviaria, e le buttò nel mare.

Più tardi nuovo Comizio: oratori — insegnanti, avvocati e tre tabaccaie: protesta per gli *eccidii proletari*, ecc.

Gli onori delle due giornate o meglio delle tre giornate spettano alle tabaccaie, oratrici focose e instancabili vesillifere, le quali appartenendo ad una amministrazione dello Stato, naturalmente ebbero una parte vivissima nei disordini. Esse sono in mano dei socialisti. Il loro contegno piacque; e pare siano state chiamate *suggestive, geniali, capaci di un bel gesto*, secondo il linguaggio affliggente, che ora è in voga.

Vcci. È vero.

Intanto viene la notte, e torna una relativa calma. I vandali vanno a letto. Erano stanchi.

Terza giornata; nuovo Comizio, nuovi e soliti discorsi, un infinito ordine del giorno che comprende una infinità di materie: fra le altre noterò la soppressione delle celle frigorifere e le dimissioni del Consiglio comunale. E dopo si brucia una stazione suburbana della tramvia e i vagoni che conteneva, al canto della « Internazionale » e dell' « Inno dei lavoratori ».

Intanto la popolazione, stanca, comincia a reagire. Il terzo giorno si forma una numerosa dimostrazione che si incontra coi rivoltosi: avviene una colluttazione, i rivoltosi sono dispersi, e un cittadino affacciandosi ad una finestra, rivolge ai *dimostranti dell'ordine*, queste parole:

« Siccome siamo abbandonati, io vi invito, se compariscono di nuovo questi tali, di trovarvi tutti a qualunque ora in piazza Martiri, ognuno

col suo fucile o col suo revolver — e faremo fuoco noi ».

Situazione gravissima: la difesa sociale in sostanza era cessata e subentrava la difesa individuale, popolare. Intanto però il male si era diffuso nel Campidano di Cagliari. Il Campidano è una plaga che fa corona alla città di Cagliari, e comprende vari comuni, dove abbonda il ceto dei contadini proprietari, dove il terreno è stupendamente coltivato e c'è un benessere che è una eccezione nel malessere generale dell'isola.

Uno dei principali fattori di questa prosperità era il tram a vapore, il quale trasportava i prodotti alla banchina di Cagliari e alla stazione ferroviaria, che li avviava al Golfo degli Aranci per essere poi portati a Roma, a Milano, a Genova ecc., giornalmente. Dunque il Tram che arrecava tanto benessere si doveva distruggere, e fu distrutto; e furono incendiate le stazioni. E qui vi devo raccontare un fatto tipico.

La stazione di uno di cotesti comuni, Quartu S. Elena, era chiusa. Dentro c'erano 60 fra tramvieri ed operai armati di fucili che volevano difenderla, avendo saputo che parte dell'orda selvaggia di Cagliari veniva per distruggere ed incendiare la stazione. Siccome i malviventi di Quartu erano corsi nel giorno innanzi per aiutare quelli di Cagliari, così quelli di Cagliari venivano ora per aiutare quelli di Quartu: commovente *échange de bons possédés*. Arrivano 30 o 40 carabinieri a cavallo al comando di un ufficiale e circondano la stazione. Se volete dei particolari ve ne darò anche di più. Il tenente si fece dare le chiavi della stazione, fece sgombrare la stazione stessa e, in sostanza la lasciò in balia degli invasori che l'incendiarono e la distrussero.

I carabinieri continuarono a circondare la stazione che si distruggeva; essi, che hanno profondo il sentimento del dovere, debbono assistere immobili alla consumazione di un reato. Molti si mordevano le dita a sangue. I carabinieri erano andati là per rendere onoranza al rogo fiammeggiante della stazione, oppure per difendere gli incendiari da qualche attacco della popolazione? È un arduo problema che non saprei risolvere.

Fatto sta che i malviventi poterono continuare tranquillamente l'opera loro. E tutto distrussero col fuoco e coi picconi, tutto, compreso

il materiale rotabile e di esercizio. Fu un lavoro lungo, ma in quel genere fu un *bel lavoro, accurato e perfetto*.

Gli usi parlamentari non consentono di fare interpellanze con proiezioni; conseguentemente credete alla mia affermazione: non posso far altro. Per poter eseguire quel lavoro ci voleva veramente la guardia in difesa dei lavoratori. Infatti, in un Comune vicino, a Monserrato, tentarono pure questi malfattori di far la stessa opera, ma l'autorità non aveva preveduto e provveduto e non aveva mandata la forza pubblica per difenderli. E questi poveri saccheggiatori rimasero indifesi, e la parte sana della popolazione li aggredì e li fuggò. In parte quella stazione fu salva. Se la forza pubblica ci fosse stata, il delitto sarebbe stato compiuto a Monserrato come a Quartu Sant'Elena.

Il male, il disordine andò diffondendosi, e venne il turno dei caseifici. I caseifici rappresentano un aumento nel prezzo del latte a beneficio dei pastori, un aumento di produzione di formaggio fabbricato con sistemi razionali, e quindi un grande aumento di esportazione. E anche là atti barbarici.

Riassumendo: dico che il contegno dell'autorità fu, a mio avviso, deplorabile. Le autorità si mostrarono nulle nella prevenzione, ed anche, se è possibile, più nulle nella repressione. Non so se gli ordini siano partiti dal Ministero o no. Non lo so e non mi curo di saperlo: chiunque li abbia dati, non poteva far di peggio.

Evitare ogni conflitto a qualunque costo: questo, a detta di tutti, era l'ordine. Con quest'ordine tutto quanto accadde si spiega.

Se i carabinieri, le guardie, gli agenti della forza pubblica, insomma, dovevano avere il solo compito di servire di bersaglio ad una masnada di malviventi, l'autorità locale ha dovuto far questo conto: bastano cento bersagli. Mettiamo dunque avanti cento uomini; ma colla sassaiuola parecchi di questi bersagli si guasteranno presto: ci vogliono quindi i pezzi di ricambio. Mettiamone altri cento. Non v'è bisogno di altri rinforzi. Leggendo nei giornali i fatti di Cagliari (queste notizie non le ho soltanto desunte dai giornali, ma le ho anche raccolte con cura scrupolosa da testimoni oculari ed anche da non Sardi), leggendo nei giornali, dico, i fatti di Cagliari, mi pareva di rileggere le immortali pagine del

Manzoni, nelle quali sono descritti i tumulti per la carestia di Milano.

A me pare che le condizioni psicologiche delle autorità locali di Cagliari fossero peggiori di quelle nelle quali si trovava il gran cancelliere Ferrer. Questi, infatti, esortava il cocchiere di andare avanti con prudenza (*Adelante Pedro, si puedes ... con juicio*), ma ad ogni modo andava avanti. Le autorità di Cagliari invece andavano sempre indietro. Eppure il povero Ferrer aveva anche minori forze a sua disposizione di quelle delle autorità di Cagliari: una mano di alabardieri e di Michelletti.

Cause e rimedi. — Le cause di tutti questi disordini sono complesse. Un abbandono secolare, una storia di sangue e di dolori continui, un esaurimento morale e materiale han portato un malessere generale. Senza questo malessere generale, certamente questi fatti non sarebbero avvenuti, perchè la popolazione avrebbe reagito subito contro i perturbatori. In questa circostanza non ebbe voglia di reagire, a causa della antipatia che il Governo ha in Sardegna. (*Impressione*).

Questa è la verità.

Aggiungete che la Sardegna si trova ora in un periodo di trasformazione economica, quindi in un periodo di crisi; ed è noto che un organismo in crisi è più suscettivo e delicato di un organismo in condizioni normali.

Tante promesse con l'attendere corto! Tanti provvedimenti attesi invano, — perfino l'applicazione di una legge, quella del 1897, modificata con la successiva del 1902. Questa legge, intesa a migliorare le sorti dell'Isola, non fu applicata in gran parte perchè aveva il difetto, veramente non lieve, di essere inapplicabile. Sono passati nove anni, e le modificazioni per migliorarla non si sono ancora presentate al Parlamento. Fortunatamente l'onorevole presidente del Consiglio, nell'esposizione del programma del Governo, promise formalmente di presentare siffatte modificazioni.

Ora è un fatto che questa condizione di cose è molto grave, gravissima, anzi.

Coteste popolazioni, già così disciplinate, non hanno potuto assistere impassibili a questi eccessi senza un cambiamento psicologico. E questo cambiamento c'è stato.

Un collega egregio e competente, il senatore

Besozzi, mi dice che egli sperimentò che i soldati sardi sono soldati fieri e disciplinati, molto disciplinati, ed affezionatissimi ai loro superiori. Io, che non ho passioni regionali, e che mi sento anzitutto Italiano, dico senza esitazioni che il carattere del soldato sardo è la sintesi di quello di tutta la popolazione. Faccio appello ad un altro collega carissimo, all'amico senatore Cavasola, il quale potrà confermare le mie parole. Il senatore Cavasola, in principio della sua brillante carriera, fu in Sardegna a capo del circondario più difficile, comprese quelle popolazioni, fece del gran bene, ed oggi, dopo trent'anni, la sua memoria è ancora benedetta e venerata in Sardegna.

PARPAGLIA. È verissimo.

CARTA-MAMELI. Io chiedo quindi al senatore Cavasola se può confermare le mie parole sul carattere di popolazioni che di solito vengono tanto male dipinte.

È tempo di pensare ai rimedi. Io mi associo ai voti formulati dalla Deputazione sarda. A me importa specialmente che si provveda all'acceleramento del catasto, alle opere di bonifica ed a favorire la colonizzazione interna. Si dovevano costruire — e non furono costruiti — due immensi serbatoi che in seguito alla buona prova fatta in Spagna, nella Francia meridionale e in Algeria...

DURAND DE LA PENNE. A Caprera.

CARTA-MAMELI. ... permetterebbero la coltivazione degli ortaggi in una estesa plaga. Vengo forse a particolari non degni di questa aula, ma debbo dire che nell'inverno scorso, una non piccola parte degli ortaggi che sono stati consumati a Roma, provenivano dalla Sardegna, e se ne fece tale esportazione per varie parti del continente che rincararono i prezzi sul posto di produzione. Favorire quindi la produzione di questi ortaggi sarà un gran vantaggio.

Poi è necessario aumentare il personale della sicurezza pubblica. E quantunque non sia presente il ministro della guerra, io debbo dire che bisogna aumentare la guarnigione. In un'isola di 23,800 chilometri quadrati di superficie e che conta una popolazione di 800.000 abitanti, vi è un sol reggimento a Cagliari ed uno a Sassari. Questo è troppo poco; lo abbiamo visto nei passati giorni. Bisognerà aumentare

per lo meno di una brigata la guarnigione della Sardegna.

Ed ora che sono sul punto di finire, credo di interpretare il sentimento di tutto il Senato, mandando un cordiale saluto a quei poveri soldati, ai carabinieri ed agli agenti che furono esposti per tanto tempo agli insulti, ai vilipendi e alle sassate della folla e che non reagirono se non in rari casi, quando erano per essere sopraffatti. (*Approvazioni vivissime*).

Chiedo venia al Senato di avere seguito una forma che potrebbe parere leggiera nello svolgere la mia interpellanza sopra un argomento doloroso. Ma io ricordo a mia giustificazione il verso del poeta:

E trassi dallo sdegno il mesto riso.

(*Approvazioni vivissime*).

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Onorevoli colleghi, permettete che unisca la mia parola a quella autorevole del mio collega ed amico Carta-Mameli.

Veramente nell'accingermi a far ciò, potrei dubitare di sentirmi ripetere l'antica frase: *Sardi queruli*. Sì, è vero, *Sardi queruli fummo* e siamo, perchè i nostri lamenti non furono accolti e le nostre querele furono respinte. Ma parlando al nostro Senato questo pensiero non mi turba, sicuro che con benevola deferenza ascolta le nostre parole, le nostre querele e coopererà volentieri a riparare ai nostri danni.

Il collega Carta-Mameli vi ha presentato un quadro sintetico dei fatti luttuosi più gravi avvenuti in Sardegna. Io che mi trovavo nell'isola ne ho sentito profondamente il dolore e lo sdegno, e ne rimasi stranamente sorpreso e meravigliato. Come in Sardegna, in Cagliari, la città più evoluta dell'isola nel consorzio del vivere civile, si sono potuti consumare atti così selvaggi? Come e perchè si allargò il male in diversi comuni e nei bacini minerari? La risposta è complessa e difficile. Non parlo delle responsabilità di alcune autorità, dell'abbandono in cui per qualche giorno fu lasciato il paese. Dirò invece che a determinare questo movimento e questi fatti vi furono cause occasionali e cause permanenti, antiche, incancrenite di malessere economico e morale con un cumulo di speranze fallite, di delusioni patite. Avviene allora che il malcontento prende occa-

sione dal rincaro dei viveri e per cause permanenti si esplica in diverse forme strane. Ma ciò è frutto necessario, fatale, di non avere in tempo voluto tener conto delle vere cause del malessere, del disagio del paese. Avviene allora che la moltitudine si abbandona inconsultamente ad eccessi che sono la negazione di ogni concetto di benessere economico, ascolta solo la parola dell'odio e della rivolta la quale non può fruttificare che atti selvaggi, lagrime e sangue. Così si possono spiegare gli strani avvenimenti dell'isola.

Distruzione delle camere frigorifere, — è cosa strana ed incredibile — eppure avvenne in Cagliari, e fu quest'atto determinato dal pensiero, che questo mezzo di conservazione delle carni e dei pesci e di altri generi di consumo era un mezzo per conservare alto il prezzo dei viveri, facilitandone anche la esportazione; mancando questo mezzo ne conseguirà la necessità di vendere per non deperire e così la diminuzione dei prezzi.

Si distrugge una linea tramviaria che tanto ha concorso al rinascimento economico della parte meno sofferente dell'isola, perchè il tramvia toglie ai carrettieri il lavoro, perchè Cagliari accentra tutto, perchè è mezzo di lucro ad un industriale. È l'odio, la rivolta ossessionata che tutto vuol distruggere.

Guerra ai caseifici, mentre quest'industria fece risorgere in Sardegna l'industria armentizia delle pecore, alimentando una forte esportazione di formaggio. Crebbe notevolmente lo allevamento del bestiame ovino, perchè si aveva sicura la vendita del latte a prezzi soddisfacenti, si esportava il formaggio e veniva nell'isola tanta moneta. Ma la esportazione portò necessariamente il forte *rincarare del prezzo del formaggio*. E devo notare che si esportava anche ricotta salata, e mancava in tal modo il companatico del povero operaio agricolo: inoltre lo estendersi dell'industria armentizia portò per conseguenza di sottrarre all'agricoltura molta terra, perchè i proprietari stremati di forze per eccessivi balzelli, mancavano di mezzi per la coltura specialmente dei cereali, coltura esposta ai pericoli dell'intemperie così frequenti nell'isola, e l'operaio agricoltore era obbligato ad emigrare o nell'interno o all'estero. Quindi si vogliono distruggere i caseifici.

Questo è un fenomeno dello stato di evoluzione,

ma non sarebbe avvenuto se le condizioni dell'isola non fossero quali sono, se la proprietà non fosse gravata da enormi oneri ipotecari, e da schiaccianti imposte, se col vero credito agrario si fosse dato mezzo di rendere a coltura estese estensioni, se si fossero redente e bonificate vastissime zone di fertile terreno; l'evoluzione sarebbe avvenuta senza scosse. Le condizioni tristi di miseria di qualche comune spinsero la popolazione a chiedere anche la chiusura delle scuole!! perchè la fame sopra tutto incalza, e poi il frutto della scuola era quasi nullo, rimanendo l'analfabetismo desolantemente persistente.

Così questi fenomeni, per quanto selvaggi e strani, hanno una parvenza di giustificazione. Ma indubbiamente hanno fondamento in quel senso profondo di malessere che si sente nell'isola.

Nel 1896 ci fu un movimento serio perchè le condizioni si rendevano più gravi. I Consigli comunali e provinciali presero deliberazioni così accentuate da scuotere i sonni del Governo, e si riconobbe di esser tempo di pensare alla Sardegna, e si ottenne la legge del 1897, come specie di *omnibus* di diversi provvedimenti, proponendosi di dare mezzi per mutui agrari, e pensare alla costruzione di opere pubbliche, specialmente per regolare i corsi d'acqua e bonifiche. Si dovea supporre che una legge alla quale mancava la necessaria preparazione, non avrebbe risposto a tutti i desiderati. Ma nessuno si sarebbe immaginato la delusione che avvenne nella sua attuazione, per difetti intrinseci della legge stessa, tanto che non si peritò dichiararla una canzonatura.

E per averne una fugace idea mi permetto di richiamare l'attenzione vostra ad alcuni fatti. Nella legge del 1897 erano indicate specialmente le opere idrauliche e di bonifica, vi era unita la sua tabella e per ciascuna delle opere erano assegnate le somme frazionate anche in centinaia di lire.

Dopo tre anni, nel 1890, interpellai qui in Senato il ministro dei lavori pubblici sulle opere idrauliche del fiume Tirso, il più importante dell'isola, ed ebbi dall'onor. Lacava la risposta che gli studi erano al termine e nella prossima campagna si sarebbero iniziati i lavori; quella risposta mi fu data nel maggio, così era da ritenere che i lavori sarebbero stati ini-

ziati nel novembre, tempo in cui si iniziano generalmente i lavori. Un anno dopo, visto che nulla si era fatto e che era lungo lo attendere, rivolsi la stessa interpellanza all'onor. Giusso, allora ministro dei lavori pubblici, e ne ebbi la franca e dolorosa risposta che non si era potuto dare inizio alle opere, nè si poteva ancora, perchè mancavano gli studi, e le cifre indicate nella legge erano stabilite senza uno studio neppure di massima, anzi dovette confessare che le somme stanziare per le opere volute erano insufficienti, ed io potrei dire cervelotiche; e prendeva impegno di accelerare gli studi e di provvedere perchè la legge avesse attuazione.

Passarono ancora anni.

Nel 1902, con apposita legge, si credette correggere gli errori e riempire le lacune della legge precedente del 1897. Ma anche questa legge emendatrice fallì al suo scopo, se pure non fu una correzione *in peius* per alcune parti e per alcune opere idrauliche e di bonifiche.

La legge per la Sardegna fu il primo rozzo canovaccio sul quale si è tessuto e ricamato il sistema di leggi di carattere regionale e si capisce perchè fu la prima, fu imperfetta, e ne mostrò nella pratica i difetti e l'inattuabilità.

In appresso su quel canovaccio si è lavorata la legge per la Basilicata, e questa riuscì di molto migliorata, più organica, valendosi dell'esperimento fatto sulla Sardegna. Nè occorre che io richiami le disposizioni delle due leggi; si rileva nella legge per la Basilicata lo studio accurato delle condizioni di quella regione, dei provvedimenti necessari. Ma pure anche quella legge ha le sue imperfezioni, i suoi vizi che si manifestano nell'attuazione; tanto che dobbiamo discutere presto alcune modificazioni; ma certamente da una all'altra legge vi fu un gran progresso.

In questi giorni abbiamo discusso e votato la legge per la Calabria e questa segna anche un crescente progresso sulle precedenti; vi si scorge lo studio accurato di mente illuminata e pratica delle condizioni di quella regione e degli svariati bisogni.

Ho letto l'elaborata relazione dell'Ufficio centrale per quest'ultima legge ed ho assistito religiosamente e con vivo interesse alla discussione, perchè chi soffre è attratto a partecipare

ai dolori degli altri sofferenti; più che nol sia il gaudente.

Ho ascoltato il discorso splendido, coscienzioso e patriottico del venerando senatore Barracco, come con uguale interesse ho ascoltato il discorso dell'onorevole ministro dei lavori pubblici. Da tutti i discorsi emerge che veramente quella legge rappresenta un'armonia organica per provvedere ai diversi bisogni dai tributi al catasto, al credito agrario, alla viabilità ferroviaria e rotabile, alle opere d'inalveamento dei corsi d'acqua e bonifiche, ed alle opere portuarie. Tutto l'insieme del problema fu preso in esame. E debbo notare che per le opere tutte portuali si è provveduto con speciale disposizione ed apposita tabella, e nella relazione ai due rami del Parlamento e nella discussione si dà ragione degli speciali provvedimenti per gli approdi. Riconobbe il ministro che le ferrovie che portano al mare sono inutili se non si dà alle navi sicuro rifugio. Io raccomando questo concetto nel fissare i criteri della nuova legge, pensi il ministro ad alcuni porti, tra i quali quello di Bosa, che vanta diritti speciali od uno speciale trattamento..

Gli onorevoli Barracco e Pisa ed il ministro dei lavori pubblici nella discussione della legge per le Calabrie hanno magnificato, mi si passi la parola, l'utilità e l'importanza degli sbarramenti montani, perchè in tal modo si creano vastissimi bacini che valgono a difendere il piano dalle inondazioni disastrose, e serbano l'acqua da destinarsi per l'irrigazione. E nella legge del 1897 si stabiliva la costruzione di questi bacini pel fiume Tirso, allo scopo di rendere irrigabile la vasta estensione di molte migliaia di ettari di terreno, nelle più favorevoli condizioni, e destinarli ad una coltura veramente intensiva. Ad ogni modo è mestieri pensare a regolare il corso delle acque e redimere e bonificare vaste plaghe paludose.

Io non voglio ulteriormente abusare della deferente attenzione del Senato; non voglio entrare nei dettagli sulle disposizioni della legge che promise il ministro di presentare. Mi associo di buon grado alle proposte fatte dai deputati dell'isola. Raccomando però vivamente che abbia a norma la legge per la Basilicata e le Calabrie, si studi il problema in tutte le sue cause col lume dell'esperienza, dolorosamente

fatta delle nostre leggi del 1897 e 1902, e si provveda agli svariati bisogni.

Io non voglio emettere giudizio sull'opera delle autorità, specialmente politiche di Cagliari, sulle colpe e responsabilità di funzionari o privati. Son sicuro che chi è a capo del Governo lo farà e saprà punire se vi sono colpe; come darà affidamento che i luttuosi avvenimenti causati da inconsulto abbandono non si ripeteranno.

Le condizioni dell'isola per gli ultimi fatti hanno richiamato l'attenzione benevola, dirò affettuosa, della stampa senza distinzione di colore, e da tutti si riconobbe la necessità di provvedere per riparare i troppo durati mali, e io sento il bisogno concludendo di dire una parola di ringraziamento.

Sono fatti dolorosi, lacrimevoli, ma speriamo nella legge promessa, nella giustizia riparatrice, e ritenete, o signori, che il Sardo non è ingrato. (*Approvazioni vivissime*).

DE SONNAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SONNAZ. Non ho l'onore di essere sardo, ma però desidero, dopo l'interessante interpellanza del mio amico e collega l'onor. Carta-Mameli, raccomandare vivamente all'onorevole ministro dell'interno ed al Governo, di occuparsi seriamente della nobile isola della Sardegna, non con parole sole, ma con fatti e leggi savie pel suo risveglio economico. Nuove inchieste paiono inutili; già fin troppo se ne sono fatte da molti anni. La Sardegna dovrebbe essera ricondotta all'antica prosperità, all'antica ricchezza dell'epoca romana, allorquando era il granaio di Roma comprendendo circa 3,000,000 di abitanti. Ora ne ha poco più di 800,000. Eppure è alle porte di Roma.

Sventuratamente in questo momento si deve constatare che la Sardegna da un mezzo secolo non ha fatto verun progresso economico, ed era più felice, quasi, come Regno di Sardegna, che come provincia della grande Italia. Infatti, ora, in più regioni regna la malaria; talvolta le foreste vennero distrutte per ricavarne il solo valore delle ceneri degli alberi e la piccola proprietà scompare schiacciata dalle tasse. La Sardegna è la regione d'Italia in cui la percentuale degli abitanti per chilometri quadrati è la più debole. Perchè il Governo non dovrebbe tentare di av-

viare in Sardegna una parte della nostra numerosa emigrazione di contadini?

Cosa invoca, in primo luogo, la Sardegna? l'attenuazione del fiscalismo, che ha espropriato tante e tante terre, ed ha impinguato, ben inutilmente, il dominio dello Stato, che lascia incolte le terre confiscate. In molte relazioni è menzionato il numero spaventevole delle devoluzioni seguite in Sardegna.

Lo Stato restituisca questi campicelli ai poveri antichi proprietari, o li dia a cooperative che si impongano di coltivare le terre abbandonate. Ma se si continua nel sistema attuale di espropriazione dei piccoli proprietari, si giungerà a fare della Sardegna un immenso latifondo demaniale, in cui domineranno i danni della fillossera, dei falliti raccolti, delle crisi di tariffe con una usura che alcune volte è salita al 600 per cento.

Quando si pon mente a tale funestissima situazione è facile indovinare lo stato di animo delle oneste e buone popolazioni sarde sparse fra le desolate campagne dell'isola.

Si prendano anche dal Governo serii provvedimenti igienici per diminuire la malaria che funesta tante regioni sarde. Lo sviluppo della istruzione primaria, come pure della viabilità, dovrebbe attirare l'attenzione del Governo. Si potrebbero menzionare altri provvedimenti; ma questi sembrano i principali.

La Sardegna diede all'Italia una pleiade di distinte personalità politiche. Ministri insigni, parlamentari ed alti funzionari dello Stato; ed inoltre una schiera di eroici generali, ufficiali e soldati in tutte le guerre dell'Indipendenza nazionale. L'Italia avrebbe quindi lo stretto dovere, per segno di riconoscenza, di occuparsi seriamente della Sardegna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Besozzi.

BESOZZI. Dirò solo due parole per confermare quanto ha detto il collega Carta-Mameli. Non vi è popolazione che, data la sua istruzione ed il coefficiente economico che ha, sia più encomiabile per sentimento italiano, per l'affetto alle patrie istituzioni e per coscienza del suo essere; perchè come individuo il sardo è fedele, tenace e non ha prevenzioni.

La Sardegna va curata, ma va curata con rimedi radicali; ed anzitutto il Governo non s'illuda sulle disposizioni fino ad ora prese, e che

dalla Camera possano essere escogitate e proposte in una adunanza testè tenuta dai deputati sardi, se non incomincia da capo.

Ho esaminato le condizioni della Sardegna, l'ho visitata a passo a passo, ho visto le coltivazioni lombarde, quelle che chiamerò interne, e mi sono convinto che là dove c'è l'acqua, la bonifica, la zona è un paradiso; dove non c'è bonifica è un deserto. Ora bisogna incominciare dal bonificare, dal correggere il corso dei fiumi, perchè è solo con questo mezzo che si toglierà la malaria, le quale impedisce alla popolazione locale, alle colonie rurali del continente di stabilirsi nelle zone propizie alla coltivazione. Mi ricordo che mi fu detto come una colonia vicentina, ed un'altra ligure non abbiano potuto rimanere che per soli pochi mesi non resistendo causa la malaria.

Epperò, ripeto, la prima cosa a provvedere è quella di correggere tutto l'andamento delle acque e di bonificare. Ora il Governo deve capire che non sono le piccole misure, le quali possono cambiare la situazione, ma bisogna che il Governo faccia un'operazione finanziaria per stabilire una data somma e fondo perduto, da spendersi annualmente in base al lavoro fattibile, dalla quale somma ricaverà gli interessi quando la terra darà quello che deve dare, ed incominci decisa mente il lavoro al più presto.

Il collega Carta-Mameli ha parlato del sentimento militare dei soldati. Io racconterò un breve episodio.

Allorchè io comandava il corpo d'armata di Roma, in Sardegna teneva presidio la brigata Modena, che già aveva avuto a Torino quando ero comandante di quel corpo d'armata: il reclutamento sardo era piuttosto esteso, alla chiamata per l'istruzione del 1902 tutti questi sardi sono accorsi alle armi vestiti dei loro fantastici e simpatici costumi tre giorni prima, e si presentarono col loro schioppo, allegri, vispi, felici di ritornare nella famiglia reggimentale a cui avevano appartenuto, e volendo addimostrire ai loro colleghi il sentimento che li animava; cosa veramente commuovente!

Quanto alla questione dell'aumento della guarnigione, accennato dall'onor. Carta-Mameli, dirò che bisogna anzitutto stabilire un principio; non bisogna plasmare lo stesso organismo in tutte le regioni varie d'Italia. La Sardegna ha bisogno di un organismo speciale,

quello dei battaglioni presidiari, lasciando libera del servizio territoriale la brigata di fanteria, poichè in taluni presidi malarici non conviene fare cambio di distaccamenti per ragioni igieniche.

D'altra parte nei tre anni che ho comandato il corpo d'armata di Roma posso dire che le mie truppe di fanteria in Sardegna frazionate in numerosi distaccamenti, assorbite dal servizio carcerario non potevano fare le istruzioni volute. Quindi si devono formare dei battaglioni presidiari. Abbiamo già in embrione questa istituzione con speciali compagnie e distaccamenti in talune località, come Oristano, Castiadas ed altri dove dominano le febbri e dove bisogna mantenere permanentemente gli stessi individui già acclimatati, poichè, purtroppo, i nuovi arrivati, prendono la febbre. Una ragione del necessario aumento della forza in Sardegna è quella dei 14 o 15 stabilimenti carcerari, fra grandi e piccoli, e colonie agrarie di carcerati a cui bisogna provvedere per la sicurezza.

Mi rincresce che non sia presente il ministro della guerra, ma egli potrà trovare i miei rapporti fatti nel 1902-903 su questo argomento, rapporti che interessano anche la difesa e la mobilitazione.

Io che conosco l'onor. presidente del Consiglio da tempo e che so delle escursioni fatte da lui sulle Alpi, come un baldo giovanotto, lo consiglio a fare una corsa in Sardegna per vedere le cose coi propri occhi. La mia escursione in Sardegna l'ho compiuta in 22 giorni ma non avevo l'automobile; ora egli la potrà fare in minor tempo. Gli darei io l'itinerario. E solo in questo modo si renderà conto della situazione in Sardegna.

Ed ora mi permetta l'onor. Giolitti di fare una raccomandazione. La Sardegna fino dai tempi del Regno Sardo era una regione dove si mandavano quegli impiegati che si volevano punire. Così si è fatto anche col Regno d'Italia. Consiglio di abbandonare questo sistema.

In Sardegna, e nelle isole in generale, si devono mandare invece i migliori impiegati possibili e massime in questo momento poi ci vuole gente che conosca bene l'agricoltura, l'industria; che sappia dare un vero indirizzo alla nuova vita sarda, perchè sono persuaso che in pochi anni la Sardegna diventerà un paese florido, ricco e darà quello che deve dare,

come e forse meglio, delle altre provincie d'Italia, perchè la sua terra ha tesori nelle viscere ed alla superficie. (*Bene*).

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Parrebbe scortesia grande da parte mia il non tenere l'invito che mi ha rivolto così direttamente l'onor. Carta-Mameli; e se fosse semplice scortesia verso di lui non dispererei di averne perdono per la gentilezza sua. Ma io non posso per intimo sentimento non mostrarmi sensibile, come sono, a un ricordo così vivo e toccante del periodo migliore della mia carriera negli anni giovanili.

È vero, io fui in Sardegna; fui e sono grande ammiratore del carattere sardo. Io credo che le popolazioni d'Italia, per quella esperienza che direttamente ne ho fatta, non abbiano sotto questo aspetto molto da invidiare le une alle altre perchè ricche tutte di ottime qualità. Ma la Sardegna eccelle per il sentimento della dignità individuale che io ho trovato altissimo nel gentiluomo come nel contadino, dal più alto di ogni luogo al più umile. Eccelle per la religione della parola, per la quale anche colui che è perseguito dalla legge penale si vergognerebbe di mentire, altrochè (e questo non lo dico a caso, nè senza amara riflessione) altrochè in tribunale, perchè non si ha fede purtroppo negli organi della giustizia.

Intorno ai fatti ultimamente avvenuti e che hanno dato luogo ad analisi e ad esposizioni così dolorose come quelle fatte dai senatori Carta-Mameli e Parpaglia, io non posso nulla aggiungere nè togliere. Non conosco direttamente i fatti. Posso soltanto, per la conoscenza che ho di quelle popolazioni esporre a voi, onorevoli colleghi, una considerazione intima che per me fu la più grave che mi ispirassero quei fatti.

Io ho conosciuta la Sardegna, sia pure parecchi anni addietro, dove il rispetto al principio d'autorità e a tutte le sue emanazioni, a tutte le sue incarnazioni, era qualche cosa che sorprende anche chi vi andava come me dalle vecchie provincie.

Ora la ribellione così aperta non solo agli organi del Governo e agli agenti della Polizia, ma a tutto l'ordine costituito in Sardegna ha rappresentato agli occhi miei una enorme rivoluzione compiuta nello spirito delle popola-

zioni; ed è questo che ha fatto impressione a me assai più di tutte le rotture di vetri, e assai più dell'incendio stesso di una stazione di ferrovia.

Ho veduto qualche cosa che crollava dinanzi ai miei occhi, e nei miei ricordi e nella mia coscienza, qualche cosa di assai più grave che non il danno materiale che si recava col vandalismo per le strade. Dunque come e perchè è avvenuto tutto questo?

Permettano gli onorevoli colleghi che hanno intrattenuto il Senato su di questo particolare, che io dica che dalle parole loro non ho veduto spuntare alcuna iniziale spiegazione. Periodo di transizione, hanno detto. Sì, sta bene; ma qui c'è qualche cosa di più. Paese che ha sofferto a lungo, paese nel quale la miseria è stata più dura e più duramente sopportata per lunghi anni e trascurata. Sì, sia pure, anche questo è vero. Ma allora non sarebbe stato precisamente in quella zona dove, a confessione stessa di lor signori, è migliore la condizione economica, che si potesse da questo male produrre lo scoppio. Non si distrugge il tramway di Cagliari-Quartu Sant'Elena per miseria, quando appunto di tutto il Campidano, che è la regione meglio costituita economicamente della Sardegna, Quarto Sant'Elena era il paese più ricco e più florido, e me ne appello a loro.

Dunque c'è qualche cosa d'altro; e questo qualche cosa d'altro certamente con maggiore ampiezza di mezzi lo cercherà il ministro dell'interno. Potrebbe darsi che questo qualche cosa d'altro, e precisamente rispetto a Cagliari, venisse fuori dal contrasto e dalle gare di partiti locali. È storia antica e di tutto il mondo, lo sappiamo bene, quella del rincaro dei viveri, che suscita le moltitudini, e porta alle rivoluzioni. Ma non basta il costo del pesce e della verdura a spiegare i fatti di Cagliari; l'eccitamento dev'essere venuto da fuori di questo campo meschino; la plebe non si sarebbe ancora agitata nè mossa a ruina se forse non c'era chi la sobillasse, e molto probabilmente non per ragioni di alte divisioni politiche, ma per ragioni locali.

A me, non del luogo, e privo di notizie dirette, sicure, controllate come dovrebbero essere per affermare e specificare in quest'Aula, non lice dire di più; ma io sento che non sono lontano dal vero, e mi auguro che il ministro

dell'interno, pur cercando la responsabilità dei funzionari alti e bassi, che siano stati inferiori al compito loro in quell'ora difficile, io mi auguro che il ministro cerchi pure se altre responsabilità cittadine siano scoperte in quel brutto frangente.

Ma fuori di Cagliari la cosa è diversa. Nell'interno dell'isola vediamo che le ire delle moltitudini si riversano contro i caseifici. Il caseificio rappresenta in oggi un grande progresso industriale agricolo in Sardegna; rappresenta effettivamente il ritorno di una industria tradizionale all'antica floridezza. Io vecchio ricordo i tempi nei quali il formaggio di Sardegna era pregiato su tutti i mercati del continente e obbligatorio nelle razioni dei soldati, sostituito poi nei contratti della marina da quello di Olanda.

È fuori di dubbio per me che l'ira contro i caseifici rappresenta un conflitto di interessi locali, non di partiti ma di veri interessi materiali. Ecco un episodio nuovo, secondo me, delle antichissime divisioni di classe e di interessi così marcate nelle parti centrali dell'isola fra agricoltori e pastori.

Io mi ci sono trovato di fronte e li ricordo. Ricordo che in taluni comuni dove le divisioni tra agricoltori e pastori erano acutissime, se non si arrivava a distruggere il caseificio che allora non esisteva, si arrivava all'organizzazione della grassazione in banda armata per vendetta di parte o per distruggere una preminenza di questo genere. E allora la violenza non è effetto della miseria, la distruzione del caseificio è effetto di un interesse speciale, particolare che viene direttamente a contrasto con un interesse più progredito, dal quale teme o risente un danno che non si rassegna a sopportare. Allora la distruzione disgraziatamente è molto difficile ad evitare altrimenti che colla forza, se c'è, che impedisca il conflitto aperto.

Certamente però quello sviluppo contro il quale è avvenuta l'insurrezione è di grande aiuto al paese che fra tutti è il più mancante di moneta. Non c'è altro paese in tutta Italia così povero di danaro quanto la Sardegna. Ora che in Sardegna si insorga e si distruggano i mezzi di una incipiente esportazione, è tutto ciò che di più antieconomico si possa immaginare. E quindi per questa parte il compito del Governo è molto semplice, in quanto esso deve,

a qualunque costo, difendere questi interessi nuovi che presto si faranno sentire come interessi generali e benefici del paese.

Io non credo questo il momento opportuno per trattare dei diversi argomenti di indole politica e sociale della Sardegna: intorno a che verranno proposte di provvedimenti. Soltanto mi permetto alcune aggiunte a ciò che hanno detto gli onorevoli colleghi, per il timore dell'arrivo all'ultima ora di qualcuna di quelle leggi mastodontiche che il Senato non ha tempo di studiare e di approfondire. È stato detto che quella del 1897 non è stata applicata, e dissero entrambi i miei colleghi, non fu applicata perchè non applicabile. E per vero in gran parte assolutamente non solo non è applicata, ma io credo che nemmeno coi ritocchi diventerà una legge provvida. Intanto per il credito agrario, per il quale credito la legge sulla Sardegna fu la prima ad inventare la Cassa provinciale che poi abbiamo trasportata nella legge sulla Basilicata e in quella sulle Calabrie, c'è questa enorme differenza di trattamento che richiede qualche cosa più di un ritocco, dato che si ritenga utile di conservarla. Per la Basilicata, e ancor meglio poi per le Calabrie, le Casse provinciali sono costituite con una anticipazione governativa; per la Sardegna, se si ha da costituire la Cassa, che là si chiamò ademprivile, e che corrisponderebbe perfettamente alle Casse provinciali della Basilicata e delle Calabrie, bisogna che siano le provincie di Cagliari e di Sassari che costituiscono il fondo iniziale col domandarlo in prestito alla Cassa depositi e prestiti, che lo darà loro sopra delegazione della loro sovrainposta all'interesse del 3.50 per cento stabilito dalla legge stessa.

È mai possibile che in quella condizione nella quale si trova la proprietà immobiliare in Sardegna, le provincie sovrimpongano per altrettante decine di migliaia di lire per ciascuna quanto occorre per far fronte colla sovrainposta alle quote di interesse e di ammortamento verso la Cassa depositi e prestiti del denaro da prendere a mutuo per creare il Credito agrario? Ciò è assolutamente impossibile.

Dunque se volete qualche cosa di veramente utile bisogna rimettere nel calderone la legge del 1897 e rifarla di sana pianta.

Altra prova: il lavoro delle bonifiche. Su

questo argomento sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Besozzi, essere questo il lavoro più urgente per l'Isola; molto più urgente che quello dei serbatoi, che io accetto in teoria, ma che considero come il compimento del sistema idraulico. La correzione dei fiumi, la difesa del Campidano dalle alluvioni del Tirso, da quelle alluvioni che portano via addirittura le capanne, i tuguri, gli ovili, tutto, di maniera che vi trovate poi con intiere popolazioni che restano allo scoperto e in mezzo all'acqua, si impongono per prime.

Il primo lavoro, adunque, è quello delle bonifiche. Ma sul serio si può fare un lavoro utile in Sardegna con quella legge per correggere i fiumi, governare le acque e rimediare alla malaria che, all'infuori di talune plaghe dell'Adriatico è la più infesta che ci sia in Italia? Specialmente nei dintorni di Siniscola, di Orsoi, di Oristano stesso la malaria è tutto ciò che vi può essere di più acuto, di più violento. Ebbene, la famosa legge distribuisce 4 o 5 milioni per le bonifiche e sapete in quanto tempo? In quelle tabelle or ora citate sono distribuiti in 40 anni! I lavori sono divisi in due ventenni. Io parlo per reminiscenze, perchè io non sapeva di dover parlare, di essere così gentilmente invitato dall'amico Carta-Mameli a parlare; ma ricordo perchè, altra volta, me ne sono occupato deplorando questo stato di cose. In questa condizione è assolutamente *una instauratio ab imis*, che occorre nei provvedimenti d'indole sociale ed economica in Sardegna. E se io mi sono permesso di parlarne e di insistere un po' su questo punto e su questa questione, improvvisando, è principalmente per pregare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno a volersene preoccupare il giorno in cui studierà per mettere in carta le sue proposte per la Sardegna, le quali devono partire da un concetto assolutamente diverso da quello dominante e seguito finora.

L'onor. Besozzi ha ricordato poco fa il numero degli stabilimenti carcerari che sono in Sardegna. Ebbene, su questo particolare mi sovviene, e credo valga la pena di dirlo, mi sovviene, ripeto, di essermi occupato altra volta degli stabilimenti carcerari della Sardegna, i quali avrebbero potuto essere di un grandissimo aiuto in quei lavori di bonifica e anche nel dare il primo colpo alle terre incolte.

In quale maniera? Vi sono due o tre tenimenti in Sardegna dove i condannati lavorano le terre che secondo il concetto primo di chi aveva ideato di applicare i condannati a quella lavorazione dovrebbero da gran tempo a quest'ora essere stati distribuiti in lotti e dati in enfiteusi alle coltivazioni libere, od essere venduti ed i condannati passare altrove. Ma non c'è verso. Vi hanno due o tre tenute che sono forse le sole tenute moderne delle rispettive zone: per esempio Cuguttu. La tenuta di Cuguttu è diventata una delizia, un modello, tanto che i condannati domandano la grazia, quando finiscono la pena, di restar là. È un vastissimo tenimento che avrebbe potuto benissimo a quest'ora essere spezzato e ceduto e quei condannati dovrebbero essere passati a lavorare altrove. Si tentò di fare qualche cosa di simile a Bitti. Si fece una colonia penitenziaria mobile in uno dei territori ex ademprivili ora del demanio comunale. Ma quando la colonia incominciò ad avere dei prodotti, ad essere remunerativa, non c'è più stato verso di farla andar via, di farla passare altrove. Si capisce che così avvenga: il direttore ci mette dell'amor proprio a restare ed aumentare i prodotti; l'Amministrazione ci tiene ad avere un'azienda che invece di essere passiva frutta qualche cosa al bilancio. Però, in questa maniera non si utilizza dal punto di vista vero l'opera del condannato che per redimere se stesso e la terra pericolosa dovrebbe anche rischiare un poco di più del galantuomo che stenta la vita per dare il pane ai suoi figli.

Dunque c'è tutto un insieme di provvedimenti a fare, tra i quali io, discostandomi forse in ciò da tutti quelli che hanno trattato di questo argomento qui e fuori di qui, non ne vorrei uno che è raccomandato. Io prego caldamente l'onor. ministro di non seguire il consiglio della colonizzazione interna della Sardegna, se non guardando prima quali sieno i coloni da creare; perchè io non crederei che dopo tanti anni di abbandono e di vita stentata, le terre della Sardegna invece che ai Sardi dovessero essere date a coloni di altre regioni che ne hanno tante in continente da coltivare.

Questa è un'idea mia personale, ma io non credo mancare ad alcun sentimento di solidarietà e di fraternità dicendo che anzitutto le terre di Sardegna devono essere assegnate ai Sardi. Io trovo giusto che quei Sardi ai quali

sono stati tolti gli antichi diritti sui terreni ademprivili, i quali sono stati privati in nome di una riforma economica liberale che tendeva a svincolare le terre ed a metterle in commercio, di quel tanto che nella loro condizione o di coltivatori o di pastori primitivi assicurava loro i mezzi di vita, non abbiano poi da essere spostati ad altri coloni di altre regioni nella divisione possibile delle terre. Le quali del resto sono ben poche; perchè al giorno d'oggi i famosi avanzi dei beni ademprivili rappresentano assai più granito che non terra vegetale.

Dopo ciò io non ho altro da aggiungere e ringrazio il collega Carta-Mameli che mi ha dato l'occasione di offrire una testimonianza del mio affetto all'Isola. (*Approvazioni*).

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Io ho domandato la parola, prima per ringraziare gli onorevoli colleghi che hanno parlato dopo di me, poi per fare una raccomandazione all'onor. Presidente del Consiglio; e infine per riparare ad una omissione.

Io ho serbato il silenzio su un punto grave, e il mio silenzio potrebbe essere interpretato male.

Come ha accennato il collega Cavasola, si dibatte a Cagliari anche una questione municipale. Io non sono qui nè per accusare nè difendere il Municipio di Cagliari. Solo mi pare ingiusto che si accusi il Municipio se non è avvenuto il rinvilio dei prezzi nel mercato. È assurda tale pretesa e si può scusare soltanto se viene da persone che sono fornite di una solida e robusta ignoranza in materia economica. Vi sono leggi economiche tanto inflessibili quanto le leggi fisiche. Domandare al comune di Cagliari che faccia rinvilire i prezzi è come se si domandasse all'onor. Cocco Ortu, attuale ministro dell'agricoltura, di far piovere quando c'è siccità o di far cessare la pioggia quando ha piovuto troppo.

La raccomandazione che io volevo fare all'onor. Presidente del Consiglio è che egli faccia in modo che le leggi per la Sardegna siano presentate al più presto dai suoi colleghi.

Poi un'altra raccomandazione.

Noi non dobbiamo illuderci: l'assoluta tranquillità in Sardegna ancora non c'è, ed io prego l'onor. Presidente del Consiglio di non fidarsi

troppo, di avere una mano di ferro per la tutela dell'ordine, una mano di ferro, sia pure coperta di velluto. Badi però che io al velluto non ci tengo. E forse non ci tiene neanche Lei. (*Approvazioni*).

E dopo queste poche parole ho finito.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo ora la discussione dell'interpellanza del senatore Carta-Mameli. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Gli oratori che hanno parlato fino ad ora si occuparono essenzialmente di tre cose: l'onor. Carta-Mameli e l'onor. Parpaglia dei fatti; gli altri esaminarono principalmente le cause dei fatti medesimi, e suggerirono anche i possibili rimedi.

Quanto ai fatti, il Senato sa bene che essi avvennero molto tempo prima che io fossi assunto al Governo; non sono quindi in grado di dare particolareggiate informazioni su ciò che in quel momento sia stato fatto. Occorre notare però anche questa circostanza disgraziata, che cioè in quel momento non era il prefetto in Cagliari, poichè egli giunse sul luogo alcuni giorni dopo i dolorosi avvenimenti. Quel prefetto è un funzionario molto distinto, e io sono certo che sull'azione che egli svolgerà a Cagliari si può avere piena fiducia.

Certo è che i fatti non potevano essere più deplorabili, e non v'è nessuno qui dentro, io credo, che possa sospettare od anche dubitare che il Governo non sia il primo a deplorarli. Io credo che ora ciò che può interessare soprattutto è di esaminare le cause che hanno potuto produrli, ed i rimedi possibili.

È certo che la Sardegna, come hanno notato quasi tutti gli oratori che hanno parlato prima di me, e specialmente il senatore Cavasola, è stata per molto tempo in condizioni di abbandono.

Il senatore De Sonnaz dubita che al tempo del Governo Sardo le condizioni della Sardegna fossero migliori di quelle che siano ora. Io credo, invece, che in Sardegna vi sia stato un notevole progresso. Forse allora la miseria non era nemmeno conosciuta dagli abitanti, perchè quando un paese è in istato veramente depresso economicamente e moralmente (non moralmente nel senso di carattere, ma nel senso di mancanza di istruzione), esso non si rende nemmeno ragione dello stato di miseria in cui si trova.

Quando comincia il progresso e si sviluppa l'istruzione, quando la popolazione gira il mondo, vede altri paesi in condizioni sostanzialmente diverse da quelle del suo paese nativo, sorge allora lo stato di malcontento più grave, che produce dei guai, ma che è una grande spinta al progresso.

E che attualmente la Sardegna si trovi in un momento molto difficile, lo hanno rilevato il senatore Carta-Mameli ed altri, poichè essi osservarono che la lotta recente avvenne contro gli strumenti di progresso: è stata una specie di lotta della barbarie contro il progresso. Quando vediamo che si distrugge il tramway, perchè serve ad aiutare l'esportazione dei prodotti, la quale forma una risorsa per la Sardegna; quando vediamo che si distruggono i caseifici, perchè, permettendo di utilizzare meglio il latte, ne aumentano il prezzo; quando vediamo che si distruggono gli apparecchi frigoriferi, perchè, conservando i prodotti, rendono più facile portarli all'estero, dobbiamo riconoscere che ci siamo trovati in una specie di lotta della tendenza selvaggia contro un primo e grande progresso economico.

Che in Sardegna si traversi un periodo di trasformazione sociale io ho avuto occasione di constatarlo anche esaminando le condizioni delle miniere.

Sono stati frequenti — ed il Senato lo ricorda — i conflitti fra operai delle miniere, proprietari e forza pubblica, e le condizioni delle miniere sono fra di loro disperate, onde io ho ritenuto opportuno di proporre un'inchiesta parlamentare, che, spero, sarà approvata dalla Camera elettiva e dal Senato, affinchè rappresentanti dei due rami del Parlamento si rechino sul luogo, ed esaminino a fondo le condizioni in cui queste miniere sono esercitate, le condizioni dei lavo-

ratori, e vedano qual parte della legislazione esistente occorra modificare.

Certo che alla Sardegna occorrono provvedimenti eccezionali, e questo è stato riconosciuto non solo dai vari Governi che si sono succeduti, ma anche dai due rami del Parlamento. È stata ricordata dagli oratori, e specialmente dai senatori Carta-Mameli e Parpaglia, la legge del 1887, la quale è stata modificata poi dalla legge del 1892. Come ben disse il senatore Parpaglia, la legge del 1887 fu un primo tentativo di legislazione speciale per una regione, ma questo tentativo non ha avuto ancora esito felice, e non si può far a meno di riconoscerlo. La legge del 1892 ha cercato di modificare e perfezionare quella precedente, ma non vi è riuscita, e sono il primo a convenirne.

Continuando in questi studi delle condizioni delle regioni locali, si è fatta la legge per la Basilicata e poi quella per le Calabrie, che il Senato ha votato due giorni or sono; ora prendo impegno, che, nei provvedimenti della Sardegna, ai quali ho accennato nelle dichiarazioni del Governo, terrò conto, fin dove sarà possibile, dei progressi che si sono fatti nel campo legislativo in quelle due leggi per la Basilicata e la Calabria; dico fin dove è possibile, perchè le condizioni della Sardegna sono molto diverse, e quindi la legislazione deve tener conto di questa diversità di condizione.

È stato detto che una delle cause dei disordini sono state forse le competizioni locali, ed io non lo posso negare per i rapporti che ho avuto occasione di esaminare, ed ammetto che anche questo elemento abbia potuto avere influenza, ma in realtà la causa fondamentale è stata l'aumento dei prezzi prodotto dal miglioramento economico della esportazione. Certo è che pretendere che il municipio di Cagliari possa far ribassare i prezzi, come con ragione osserva il senatore Carta Mameli, sarebbe esagerato. Non si può negare però che anche il municipio qualche provvedimento possa prendere, e difatti lo ha preso. I forni normali, stabiliti dal comune, hanno avuto per effetto di ribassare discretamente, ed in modo sensibile, il prezzo del pane che serve per le classi meno agiate, ed è certo che un municipio intelligente deve procurare fin dove è possibile, che i generi di prima necessità non formino oggetto d'illecite speculazioni, e non siano portati al

di là del giusto prezzo. Similmente il municipio ha provveduto perchè i mercati pubblici potessero essere organizzati in modo da avere una legittima concorrenza, evitando così quello che in linguaggio comune si chiama bagarinaggio, e cioè accordo illegittimo per alzare i prezzi al di là del giusto e dell'equo.

Veniamo ora a parlare principalmente dei rimedi singoli, che sono stati dai diversi oratori accennati. I senatori Carta-Mameli e De Sonnaz hanno parlato della necessità di accelerare il catasto, e in questo convengo pienamente, perchè il catasto della Sardegna era uno dei peggiori che esistessero in Italia. Basti dire che il rilevamento geometrico era stato fatto per larghe zone, e le suddivisioni delle proprietà erano fatte a vista, così che v'erano degli errori colossali, errori i quali hanno avuto delle conseguenze anche abbastanza strane. Molti beni invero si dicono devoluti al demanio. Ora io ricordo, fino da quando ero nell'amministrazione delle finanze, alcuni di questi casi di devoluzione. Vi era un proprietario il quale possedeva ottanta ettari di terreno, ed al quale il catasto ne aveva attribuiti cento. Questo proprietario dopo aver venduto i suoi 80 ettari, figurava ancora come proprietario di 20 ettari di terreno; quando poi egli sopra questi beni inesistenti non pagava l'imposta, l'esattore li devolveva al demanio.

Se si cercasse di fare la colonizzazione interna, prendendo per base questi beni così devoluti al demanio si andrebbe incontro a conseguenze gravi. È necessario quindi di accelerare il catasto in Sardegna, perchè non si può contestare che l'onere complessivo della imposta fondiaria, che grava sulla Sardegna, è al di là della misura equa, e di questo si è tenuto conto quando nell'altro ramo del Parlamento è stata presentata una legge speciale, che concede alle provincie meridionali, alla Sicilia e alla Sardegna un ribasso sull'imposta fondiaria. Questa legge è stata discussa dall'altro ramo del Parlamento, ed il Senato vedrà che un condono di tal genere è conforme ad equità e giustizia; ma sarà inoltre necessario accelerare la formazione del catasto, perchè serve a ripartire equamente il contingente dell'imposta erariale, è cioè a ripartire con giustizia quella provinciale, e nell'interno dei comuni anche le sovrimposte comunali.

Si è parlato molto, come uno dei rimedi

principali, delle opere di bonifica, ed in questo io concordo pienamente. Credo che in Sardegna la cosa più urgente sia la bonifica, perchè quando si hanno grandi zone malariche nelle quali l'operaio che va a lavorare rischia la vita, evidentemente non vi può essere progresso agricolo importante.

La bonifica darà all'agricoltura delle terre che potranno essere fertilissime. Per queste opere di bonifica notò il senatore Cavasola che gli stanziamenti sono stati fatti con una dilazione eccessiva. Sarà uno dei punti da considerare nella legge che ci proponiamo di studiare per la Sardegna, ma intanto credo sarebbe già molto, se si trovasse modo di spendere subito le somme stanziare, e che finora non si è riusciti a spendere. E a questo proposito ricordo che vi sono delle cooperative (e qui vengo ad un argomento che è stato trattato ultimamente dal senatore Cavasola), di operai della Romagna i quali si propongono di andare a lavorare in queste bonifiche, perchè sul posto non si trovano operai veramente atti a tal genere di lavoro.

Ed io credo che in questo senso possa essere molto utile quella opera che allude ad una colonizzazione interna, cioè a trasportare lavoratori dai paesi dove la mano d'opera abbonda in quei luoghi dove scarseggia. E ritengo che se anche in quei terreni bonificati si trovasse poi modo di stabilire un'immigrazione interna, non sarebbe un male, perchè si tratterebbe di terre che attualmente non sono in nessun modo coltivate, e quindi non vi sarebbe alcun danno per la popolazione locale, se qualcuno andasse sul posto e coltivasse intensivamente le terre stesse.

Questo è un problema da risolversi in seguito, ma in quanto alle bonifiche sarà necessità assoluta di trasportare la mano d'opera da altrove, se si vuole dare impulso a quest'opera, che è la più urgente di tutte.

Si è parlato di costruzione di serbatoi per la irrigazione. Credo anche io che essi porteranno un grande progresso, ma propendo a credere col senatore Cavasola che le opere di bonifica sieno di una urgenza la più immediata.

I serbatoi potranno essere invece il mezzo per avere l'irrigazione e per coltivare quelle terre che si riuscirà a bonificare.

Ad ogni modo è questione di tecnica nella

quale, lo devo confessare, parlo un po' superficialmente, perchè non è materia mia.

Il mio collega ministro dei lavori pubblici esaminerà questo problema, terrà conto delle considerazioni che si sono svolte ora, e nel progetto di legge che si dovrà presentare, proporrà quelle soluzioni che ai tecnici sembreranno le migliori. La sapienza del Senato poi emenderà quello che in questo nostro disegno ci potrà essere di errato. Certo si è che la bonifica che tende a rendere salubre l'aria fa l'impressione a tutti di cosa della urgenza più immediata.

Si è parlato dal senatore Carta-Mameli della necessità di aumentare la forza della pubblica sicurezza.

Il Senato sa che io ho sempre creduto necessario, in modo assoluto, di avere nelle mani tanta forza quanta occorra per mantenere sempre, e in tutte le circostanze l'ordine pubblico.

Ho proposto diverse leggi per aumentare le guardie di pubblica sicurezza e il numero dei carabinieri. Disgraziatamente le leggi hanno fissato un numero, ma il reclutamento non ce lo ha dato; ed io ho proposto già all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge, che tende a migliorare le condizioni delle guardie di pubblica sicurezza delle quali oggi mancano 2200.

È stato proposto dal mio predecessore anche un disegno di legge per migliorare le condizioni dei carabinieri, dei quali mancano all'incirca 5000.

L'esperienza ci dirà se i provvedimenti proposti sieno sufficienti, giacchè nell'ipotesi contraria non esiterei un istante a rivolgermi al Parlamento per avere dei mezzi maggiori; perchè effettivamente quando manca un numero così cospicuo di guardie e di carabinieri diventa assai difficile l'opera del ministro dell'interno.

Appena adunque avrò il mezzo di provvedere, non mancherò di rinforzare i servizi di pubblica sicurezza nella Sardegna.

Si è parlato anche, tanto dal senatore Carta-Mameli, quanto dal senatore Besozzi, della guarnigione esistente in Sardegna, su di che richiamerò l'attenzione del mio collega ministro della guerra.

Ma il senatore Besozzi è troppo pratico di questo argomento per non comprendere la

grande difficoltà, che vi sarà a togliere una brigata da un'altra parte d'Italia per mandarla in Sardegna. Se si può consigliare, come è necessario, un perfezionamento, come mi pare abbia accennato il senatore Besozzi, un modo migliore cioè di ripartire e di provvedere all'istruzione del soldato, sono certo che il mio collega il ministro della guerra non mancherà di farlo.

Il senatore Cavasola (riparo a una dimenticanza fatta prima), ha parlato anche degli stabilimenti carcerari, nel senso che i condannati dovrebbero servire per la coltivazione delle terre incolte. Ora in quest'argomento egli predica ad un convertito.

Sono stato proprio io a proporre una legge speciale per autorizzare l'Amministrazione delle carceri a destinare i condannati al lavoro all'aperto, e fino dal 1893 io aveva cominciato ad organizzare in Sardegna questi stabilimenti, precisamente allo scopo indicato oggi dal senatore Cavasola, vale a dire di portare i condannati sopra un terreno incolto, e di valersi dell'opera loro, non soltanto per coltivare il terreno, ma anche per costruire le case popolari, per fare le opere di bonifica, di drenaggio e via dicendo, salvo, quando quel terreno fosse ridotto a perfetta coltura, di consegnarlo al Demanio, perchè lo vendesse, destinando lo stabilimento carcerario alla coltivazione di un'altra zona di terra. Questo il mio proposito, che fu abbandonato intieramente.

Due anni fa io ripresi a studiare il problema, e siccome aveva incontrato un ostacolo nella legge penale, che non consentiva di destinare al lavoro all'aperto i condannati, se non a certe condizioni molto restrittive, proposi al Parlamento, il quale l'approvò, una legge che dà una latitudine molto maggiore, per adoperare questi condannati. Io ho sempre creduto, invero, anche dal punto di vista della possibile emendazione del condannato, essere assai meglio che il condannato a un certo numero di anni di carcere, sia tenuto sul campo a lavorare, e non perda l'abitudine del lavoro, perchè tornando a casa, sia un uomo valido, anzichè chiuderlo in una camera e ridurlo ad un essere inutile avvezzo soltanto all'ozio.

Io credo con questo di avere molto sommarientemente, ma con piena sincerità di propositi,

risposto alle interpellanze che mi sono state rivolte.

Il senatore Carta-Mameli ha terminato con un plauso ed un saluto all'esercito ed ai funzionari della pubblica sicurezza, che in Sardegna, come in tutte le altre occasioni simili, hanno dato prova di un elevato sentimento del loro dovere. Io lo ringrazio di questo plauso a persone così benemerite, che dipendono dal Ministero dell'interno e dal Ministero della guerra, e mi vi associo con tutto il cuore. (*Approvazioni*).

Mi consentano poi i due senatori Carta-Mameli e Parpaglia di volgere a mia volta una parola di caldo augurio alla Sardegna, affinché essa risorga e giunga in breve numero di anni ad essere al livello delle più progredite regioni d'Italia. (*Approvazioni vivissime*).

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Debbo anzitutto ringraziare i colleghi De Sonnaz, Besozzi e Cavasola che presero parte a questa discussione; questa è la prova migliore che i lamenti, i reclami dell'Isola sono sentiti in questo Consesso con amore premuroso.

L'onorevole ministro ha enunciato abbastanza chiaramente il suo pensiero sui criteri ai quali sarà informata la legge direi di riforma delle leggi precedenti per la Sardegna, ha in modo speciale parlato delle bonifiche che hanno intima connessione col risorgimento agricolo ed economico anche nei rapporti della colonizzazione interna. I danni della malaria sono gravissimi. A conferma dirò al Senato che la visita nell'ultima leva ha dato questo risultato: iscritti 1735, dichiarati idonei di 1ª categoria 379, di 2ª 135, inabili 659 dei quali 350 per difetti organici a causa di denutrizione e malaria.

Esposte queste cifre dolorose non occorre che faccia dei commenti, sono troppo eloquenti. La miseria e la malaria producono e produrranno i tristi effetti.

E ricordi l'onorevole ministro che come indice dello stato della piccola proprietà in Sardegna a causa delle eccessive imposte è il numero delle subaste promosse dagli esattori e dai privati. Nè si creda rimedio il condono del 30 per cento dell'imposta erariale quale è proposto nella legge che si discute nell'altro ramo del Parlamento.

Io credo che le opere di bonifica debbano coordinarsi con quelle idrauliche per regolare il corso dei fiumi e specialmente del Tirso in Sardegna, quando le acque con le frequenti inondazioni allagano il piano, nei punti più depressi le acque si fermano, s'impaludano, si perde la terra e s'infetta l'aria. Se non si pensa a regolare il corso delle acque verranno perdute le opere di bonifica sia per colmate o per drenaggio.

Io penso altresì che a correggere il corso delle acque ad evitare i gravi danni delle inondazioni gioveranno gli sbarramenti montani; con tale mezzo in adatta località si formeranno grandissimi bacini quasi piccoli laghi che raccoglieranno la esuberanza delle acque vernali per utilizzarle nella stagione estiva. In opere di tale natura lo studio deve essere coordinato e quello che più importa è necessario stabilire la spesa necessaria all'importanza dell'opera.

Sono lieto delle dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, che nello studio della legge per la Sardegna, terrà per norma le leggi per la Basilicata e le Calabrie, studiando il problema nel suo complesso non solo ma anche analiticamente specialmente per le opere idrauliche comprese quelle per i porti, tenendo conto delle tristi condizioni finanziarie dei Comuni.

L'onorevole ministro manda alla nostra Isola un caldo saluto ed un augurio di benessere e di felicità. Io gli sono grato e di cuore ringrazio, e l'augurio si tradurrà in fatto, se il Governo, penetrato delle speciali condizioni presenterà una legge veramente benefica e praticamente utile.

BESOZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BESOZZI. Mi permetto di dire all'onor. ministro dell'interno che la questione che ho fatto sulla sistemazione della forza militare in Sardegna è questa: che realmente bisogna aumentare la forza, ma in un modo diverso da quello che si usa per le altre regioni. Bisogna persuadersi che non tutte le regioni possano avere la medesima organizzazione.

In Sardegna la migliore costituzione è quella di fare i battaglioni presidiari, per esempio uno a Tempio, uno a Cagliari, uno a Sassari, composti di soldati sardi, e scelti fra quelli della ferma breve, meno resistenti alle fatiche. Così non si pregiudica il reclutamento dei corpi mobilizza-

bili e dalla naturale acclimatazione si evitano malati e morti.

Si deve lasciare la brigata di fanteria a svolgere le sue istruzioni regolamentari. Di più propongo che si formi uno squadrone locale sardo, con cavalli sardi ed in tempo di guerra si sdoppi; i sardi che possiedono il proprio cavallo ammessi con retribuzione speciale.

Per l'artiglieria propongo una formazione speciale in modo da sdoppiarla all'atto della mobilitazione, e che si aggiunga una batteria da montagna, sdoppiabile all'atto della mobilitazione, e di cui la Sardegna ha veramente bisogno.

Finalmente, poichè l'onor. ministro ha parlato della difficoltà del reclutamento dei carabinieri prenderò questa occasione per accennare che era mia intenzione, quando si fosse discusso il bilancio della guerra, di pregarlo a migliorare la condizione dei *carabinieri effettivi* che di fronte agli *aggiunti* attuali si trovano in una condizione inferiore: perchè l'aggiunto sta bene perchè è inamovibile dalle stazioni, invece i carabinieri effettivi, ed in specie quelli nelle grandi città o sedi di legione, come ad esempio quelli nelle alte sedi delle Legioni, sono sempre in viaggio e colla cassetta alla mano. Sicchè, oltre al continuo essere in moto, ne va di mezzo lo sciupio del vestiario, le piccole spese personali assai maggiori, essendo il soprassoldo assai scarso. Sarebbe una leggina che potrebbe farsi quando si vuole, od anche fare una semplice variazione di bilancio a riguardo delle indennità.

È poi necessario mettere il tenente-colonnello a disposizione del comandante della legione e senza comando di divisione. *Ad latus* del comandante della Legione egli potrà coadiuvare il colonnello nelle ispezioni, ed allora la Legione funzionerà bene. So delle difficoltà che s'incontrano nel reclutamento e potrei rimontare a farne la storia fin al 1860-61, all'epoca del brigantaggio. Allora come ora la questione è stata quella di non aver saputo offrire ai carabinieri una vita modesta, ma comoda, modificando e migliorando le loro paghe e soprassoldi. Faccio voti che l'onor. ministro dell'interno metta ogni sua cura in questa questione e vedrà che si troverà contento; ed il paese gliene darà plauso.

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Ringrazio vivamente l'onorevole Presidente del Consiglio delle buone parole e delle buone promesse, e sono sicuro che alle parole vorrà far seguire i fatti.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Alcune brevi osservazioni.

Le bonifiche sono certamente le opere più necessarie per la Sardegna, perchè, come accennava l'onor. Parpaglia, dipende dalle condizioni malariche la condizione fisica della popolazione: cioè la malaria ha per effetto che, per la maggior parte, i chiamati alla leva non sono accettati nell'esercito. Se non che, rispetto all'esecuzione delle opere di bonificazione, bisogna che il Ministero abbia un'idea ben chiara di ciò che convien fare. Secondo la legge del 1899, ogni bonifica deve compiersi in 20 o più anni; ma quella legge dovrebbe essere modificata. Se il Governo vuole ottenere buoni risultati, deve incominciare una o due o tre opere e compierle in 3 o 4 anni. Allorchè di queste si raccoglieranno i frutti se ne incominceranno altre, e così di seguito. In somma conviene procedere in modo che le opere si compiano rapidissimamente, affinchè le popolazioni ne raccolgano progressivamente i benefici. Con tale sistema si otterrà una grandissima economia, imperocchè, allorquando una bonifica si fa in lungo periodo di anni, si deve sostenere una rilevante spesa di manutenzione, che invece si risparmia se la si compie in breve periodo di tempo. Allorchè l'opera è compiuta, la spesa di manutenzione è sostenuta coi frutti della terra redenta. Se il ministro dei lavori pubblici, modificata la legge, potrà seguire questa norma, tra 4 o 5 anni si comincerà a raccogliere i benefici delle prime opere eseguite.

Riguardo ai serbatoi hanno ragione gli onorevoli Presidente del Consiglio e Cavasola. Sono opere magnifiche, ma devono venire dopo le bonifiche: prima bisogna conquistare, redimere i terreni per renderli più tardi irrigui.

Che poi i serbatoi (opere costosissime) possano servire a frenare le piene dei fiumi non è esatto, perchè il serbatoio è fatto per raccogliere una certa quantità di acqua e impiegarla nella irrigazione; ma se allorchè il serbatoio è riempito, avvengono copiose piogge, le acque scorrono come prima per lo sfioratore, e inondano le terre inferiori. Dunque il serbatoio di irriga-

zione o di acqua potabile, non ha niente a che fare con le opere che si richiedono per frenare le piene dei fiumi, e di cui abbiamo un ammirabile esempio nella valle superiore del Rodano.

Siffatte opere, e cioè le piccole serre montane, sono sparse qua e là in tutte le valli minori, e servono a rallentare il corso delle acque e l'ingrossare dei torrenti. Sarà sempre utile ricorrere a tali provvedimenti, per governare il deflusso delle acque, e così attenuare le piene dei fiumi; ma siffatte opere di ritenuta, come ho già detto, non hanno nulla che fare coi serbatoi di irrigazione.

La Sardegna fu oggetto di preoccupazione anche dei Ministeri passati; ma questi, con la legge del 1899, commisero il grave errore di voler eseguire tutte le bonifiche ad un tempo, il che equivale a non raccoglierne i frutti se non dopo 20 o 25 anni. Se con una nuova legge sarà stabilito che, invece di impiegare i fondi in tante opere ad un tempo senza finirne alcuna, si debbano iniziare progressivamente e compierle con la massima sollecitudine, il Ministero renderà un grande servizio all'Italia e specialmente alla Sardegna.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Svolgimento della interpellanza del senatore Carta-Mameli al ministro della pubblica istruzione per sapere se è vero che fra gli eccitatori dei disordini di Cagliari vi siano alcuni professori delle scuole medie, e, in caso affermativo, quali provvedimenti siano stati presi a loro carico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca un'altra interpellanza del senatore Carta-Mameli al ministro della pubblica istruzione per sapere se è vero che fra gli eccitatori dei disordini di Cagliari vi siano alcuni professori delle scuole medie e in caso affermativo quali provvedimenti siano stati presi a loro carico.

Essendo presente l'onor. ministro della pubblica istruzione, do facoltà di parlare al senatore Carta-Mameli per lo svolgimento della sua interpellanza.

CARTA-MAMELI. Io ho molta stima in generale del personale insegnante delle scuole medie. Conosco, fra i professori, uomini valorosi e che fanno opera educatrice proficua. Però ne

conosco anche degli altri che sono un elemento deleterio ed antisociale. Non voglio condannare gl'insegnanti delle scuole medie di Cagliari: tutt'altro. Anzi sulla gran maggioranza di essi sono sicuro che possiamo contare, ma so che v'ha una minoranza, la quale rende un triste servizio al paese. Io prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di voler procedere ad una inchiesta severa per vedere quale sia stato il contegno di questi maestri e quale influenza essi abbiano potuto avere nello svolgimento successivo dei dolorosi avvenimenti di Cagliari - avvenimenti che ivi, come altrove, sono preparati da spostati ed eseguiti da gente incosciente... o troppo cosciente. L'onorevole ministro, mi pare di sentirlo, dirà: « Ma procede l'autorità giudiziaria; lasciamola fare ».

È una cosa l'azione dell'autorità giudiziaria e altra quella dell'amministrazione. Uno di questi maestri è stato tratto in arresto e si istruisce il processo: ma ciò non basta, perchè un insegnante può fare opera deleteria senza commettere un reato e in questo caso l'onor. ministro lo sa, si ha da procedere a termini degli articoli 8, 9, 10 e seguenti della legge del 1905 sullo stato giuridico degli insegnanti, relativi alle penalità. Io confido nella energia dell'onor. ministro perchè faccia dal canto suo tutto quanto è necessario per liberare, se è possibile, quel paese da certi cattivi elementi. Comprendo che gli altri paesi che dovrebbero riceverli avrebbero ragione di non esser contenti. In ogni modo io raccomando energia all'onor. ministro della pubblica istruzione e da lui attendo una parola che mi rassicuri. (*Approvazioni*).

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Risponderò brevemente all'interpellanza che brevemente l'onor. Carta-Mameli ha svolto.

L'onor. Carta-Mameli m'interpella per sapere anzitutto se è vero che fra gli eccitatori dei disordini di Cagliari vi siano alcuni professori delle scuole medie. Purtroppo due professori delle scuole medie furono accusati di aver partecipato come eccitatori a quei deplorabili fatti: l'uno, un professore d'istituto tecnico, l'altro un professore delle scuole normali. Il professore dell'istituto tecnico il professor Guidi, venne im-

putato di accuse specifiche, soprattutto di aver contribuito ad eccitare le masse popolari nel giorno 14 maggio, seguente a quello in cui avvenne il deplorato conflitto fra la forza e gli scioperanti. Queste accuse furono così precise che diedero occasione ad una denuncia all'autorità giudiziaria la quale spiccò mandato di cattura e il professore fu arrestato. Il Ministero dal canto suo sospese il professore in attesa del giudizio dell'autorità giudiziaria. Esaurito questo l'amministrazione della pubblica istruzione dovrà per conto suo procedere in via disciplinare.

Quanto all'altro insegnante fatti specifici a suo carico non risultarono; però debbo dichiarare che l'opinione pubblica gli è sfavorevole, e l'impressione che ho ricevuto dalla lettura dei rapporti sul suo contegno, non è certo buona. Io ho già provveduto a che per l'anno venturo sia traslocato, e attendo nuovi elementi per vedere se il caso di prendere altre misure.

Ringrazio poi l'onor. Carta-Mameli il quale con la sua interpellanza mi dà l'occasione di esprimere tutto il mio vivo dolore nel constatare questo perturbamento morale per il quale avviene che si trovino fra gli eccitatori delle più pericolose passioni popolari proprio coloro a cui lo Stato ha affidato la missione nobile e delicata d'istruire e di educare (*Approvazioni*).

Io dal canto mio assicuro l'onor. Carta-Mameli che farò tutto quanto debbo, nei limiti consentiti dalla legge, perchè se fatti simili si verificano, non passino impuniti. (*Benissimo*).

CARTA-MAMELI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA-MAMELI. Ringrazio vivamente il ministro dell'istruzione pubblica della risposta che mi ha dato. Vedo con piacere che procede per una via sicura, e che intanto ha cominciato bene la sua azione di Ministro allontanando da Cagliari l'insegnante di cui si è parlato...

Voci... L'anno venturo però.

CARTA-MAMELI... Sarà questione di aspettare due o tre mesi, ma il trasferimento avverrà.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, anche questa interpellanza è così esaurita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Concorso dello Stato alla seconda Esposizione agricola siciliana che avrà luogo in Catania nel marzo 1907 » (N. 277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge che ha per titolo: « Concorso dello Stato alla seconda Esposizione agricola siciliana che avrà luogo in Catania nel marzo 1907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 100,000 quale concorso dello Stato alla seconda Esposizione agraria siciliana che si terrà in Catania nella primavera del 1907.

Tale somma, esente da ogni tassa, verrà iscritta per L. 50,000 al capitolo n. 160-ter nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906 e per le restanti L. 50,000 al corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di disegno di legge di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. A nome del mio collega del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Convalidazione dei decreti Reali con cui furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio finanziario 1905-906 durante le ferie pasquali del 1906 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e inviato alla Commissione di finanze.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io vorrei rivolgere una preghiera al Senato. Domani sono impegnato in modo assoluto nell'altro ramo del Parlamento per la discussione importantissima della legge sul Mezzogiorno, sulla quale io dovrò parlare. Siccome mi pare che del disegno di legge che ci sta ora dinanzi, che è di grande importanza, non possa esaurirsene la discussione nella seduta odierna, così pregherei di rimandarla al primo giorno in cui io potrò intervenire alle sedute del Senato.

PRESIDENTE Il Senato ha udito la proposta dell'onor. Presidente del Consiglio. La metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Ora proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Abolizione del sequestro preventivo dei giornali;

Senatori votanti	84
Favorevoli	56
Contrari	28

Il Senato approva.

Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, e di quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, sui provvedimenti a favore della marina mercantile;

Senatori votanti	84
Favorevoli	80
Contrari	4

Il Senato approva.

Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Senatori votanti	84
Favorevoli	81
Contrari	3

Il Senato approva.

Approvazioni di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906;

Senatori votanti	84
Favorevoli	79
Contrari	5

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 luglio 1905, n. 400, per i provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e dagli uragani;

Senatori votanti	84
Favorevoli	80
Contrari	4

Il Senato approva.

Concessione a favore della Cassa Pia di previdenza dell'Associazione della stampa italiana in Roma;

Senatori votanti	84
Favorevoli	72
Contrari	12

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiori assegnazioni al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 per spese relative alla sanità pubblica » (N. 289).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiori assegnamenti al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 per spese relative alla sanità pubblica ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 284,000 per la preparazione delle difese sanitarie del paese contro il pericolo di una epidemia colerica.

Tale somma è ripartita nel modo seguente:

Lire 40,000 sono portate in aumento al capitolo n. 66 « Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto e preparazione del materiale profilattico » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906, e lire 244,000 sono iscritte ad uno speciale capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione medesimo col n. 155-ter e con la denominazione: « Spese di materiale, di personale, di locali e di qualsiasi altra natura per i provvedimenti profilattici, intesi a prevenire il pericolo di un'epidemia colerica ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, verrà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Eccedenze di impegni per la somma di L. 135,968,74 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905 concernenti spese facoltative » (N. 283).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la discussione del seguente disegno di legge: « Eccedenze di impegni per la somma di L. 135,968,74 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905 concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 283).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 18,897.91, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1345.18, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 23 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 33,076.64, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 31 « Pensioni ordinarie (Spese fisse) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 8473.39, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 49 « Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 6388 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 51 bis, « Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9167.72, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 54 « Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1332.94 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 70 « Spese, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero - Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zootiatrica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3335.29 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 99 « Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1996.93, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 110 « Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4041.82 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 111 « Premi d'ingaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 44,198.57, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 117 « Provvista e riparazione di vestiario, di biancheria e libri per le carceri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2767.40, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 118 « Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 946.95 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 132 « Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con Regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Stante l'ora tarda, rinvieremo il seguito dello svolgimento dell'ordine del giorno a domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

ALLE ORE 10.30 — RIUNIONE DEGLI UFFICI

I. Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 292 - *urgenza*);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Castelvecchio Calvisio (N. 298);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Rosazza (N. 299);

Tombola telegrafica a favore degli Ospedali civili di Perugia ed Aquila (N. 300);

Tombola a beneficio della città di Vittorio (N. 301).

II. Per l'ammissione alla lettura di una proposta di legge d'iniziativa del senatore De Marinis.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA

I. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concorso dello Stato alla II^a Esposizione agricola siciliana che avrà luogo in Catania nel marzo 1907 (N. 277);

Autorizzazione di maggiori assegnazioni al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 per spese relative alla sanità pubblica (N. 289);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 135,968.74 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative (N. 283).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 270);

Classificazione fra le strade nazionali delle strade Istonia, Frentana, Salaria e Marsico Sarentina (N. 290);

Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio e Padova-Bassano, di proprietà dello Stato (N. 293 - *urgenza*);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

III. Discussione di una proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LVII - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa 30 giugno 1906 (ore 10.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXVII.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1906

Presidenza del Presidente **CANONICO.**

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto — Comunicazione del Presidente — Si discute lo « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 279) — Parlano il ministro delle finanze, e i senatori Colombo, relatore, e Manassei — I capitoli del bilancio sono poi approvati senza osservazioni, come anche i riassunti per titoli e per categorie — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Sul disegno di legge: « Classificazione fra le strade nazionali delle strade Istonia, Frentana, Salaria e Marsico Sarentina » N. 290), parlano i senatori Cefaly, Mezzanotte, relatore, ed il sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici — L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio e Padova-Bassano di proprietà dello Stato » (N. 297) — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il ministro delle finanze ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Ignazio Boncompagni-Ludovisi domanda un congedo per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concorso dello Stato alla II^a esposizione agricola siciliana che avrà luogo in Catania nel marzo 1907 (N. 277);

Autorizzazione di maggiori assegnazioni al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 per spese relative alla sanità pubblica (N. 289);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 135,968.74 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative (N. 283).

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Devo far presente al Senato che per i progetti di legge che erano stamani iscritti all'ordine del giorno degli Uffici, non

si sono potuti costituire gli Uffici centrali, perchè in due Uffici mancò il numero legale, anzi in uno di essi non è intervenuto alcun senatore. Siccome vi è una legge d'urgenza che riguarda « Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie dello Stato », pregherei i colleghi, che appartengono al terzo e quinto Ufficio, di avere la compiacenza di adunarsi oggi stesso per nominare il loro rappresentante nell'Ufficio centrale.

Devo pure avvertire che i tre Uffici che si sono trovati in numero, hanno autorizzato la lettura di una proposta di legge d'iniziativa del senatore De Marinis.

Ora, secondo il nostro regolamento, si dovrebbe procedere alla lettura di questo progetto di legge, ma, siccome il senatore De Marinis è partito, così credo opportuno rimettere la lettura a quando il nostro collega sarà presente.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 270).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. È la prima volta che ho l'onore di parlare davanti a quest'alta Assemblea e lo faccio con grato animo esprimendo alla Commissione, all'eminente suo relatore e all'intero Senato, di cui l'Ufficio centrale e il relatore sono la voce, la riconoscenza dell'intera Amministrazione della quale sono a capo per la benevola sollecitudine che nella sua relazione l'Ufficio centrale ha dimostrato per l'Amministrazione finanziaria mettendone in rilievo l'importanza, mettendone in rilievo le necessità, e segnalando le beneme-

renze dell'amministrazione stessa verso la causa pubblica.

Risponderò poi brevemente alle varie questioni che la relazione della Commissione ha trattato e sulle quali espressamente ha mostrato il desiderio che il ministro esprima la sua opinione.

E prima di tutto m'intratterò brevemente sulla grossa questione del personale dei servizi tecnici, sul quale il senatore Colombo domandò schiarimenti e ha fatto osservazioni con una competenza tanto maggiore in quanto che è presidente del Consiglio tecnico dei tabacchi, il corpo consultivo più importante dell'amministrazione delle private e che dà il contributo di un'opera così apprezzata all'amministrazione medesima.

Egli ha mostrato come sia grave la questione del personale nelle aziende tecniche, ed è poi questione gravissima in quelle dei tabacchi e delle saline, dove si presenta con carattere di tanta gravità, di tanta urgenza da reclamare una pronta soluzione nell'interesse delle finanze dello Stato. Ivi infatti si verifica ciò che non si verifica negli altri rami dell'amministrazione, in cui pur vi sono lamentele vive, e in taluna parte anche giuste, da parte degli impiegati che reclamano successivi miglioramenti, ma dove si verifica però questo fatto, che ogni volta che si apre il concorso per un posto, vi sono dieci concorrenti. Invece circa gli impiegati dei monopoli si verifica il fatto opposto e cioè la quasi completa diserzione dei concorsi.

Noterò solo al riguardo, come negli ultimi tre concorsi per quattro ufficiali tecnici delle coltivazioni dei tabacchi, per i quali non si richiedeva che il diploma in agraria, non si presentarono che tre concorrenti, per sei ufficiali tecnici delle manifatture non si presentò che un concorrente e si è ritirato anche questo, per quattro posti di ufficiali tecnici nelle saline non si è presentato alcun concorrente. E fa riscontro a questa diserzione dei concorsi il sintomo non meno grave del passaggio del personale dei monopoli all'industria privata: un ingegnere è passato al servizio della città di Modena, uno al servizio del municipio di Milano, uno è emigrato nell'America del Nord, uno nell'America del Sud in cerca di posizioni più vantaggiose; tutto ciò perchè evidentemente son troppo scarse le retribuzioni iniziali di questi

impiegati ed è scarsissimo l'allettamento di una carriera, la quale ha sopportato dal 1891 ad oggi larghe e profonde riduzioni di organico, precisamente mentre la libera industria va remunerando sempre più liberalmente i suoi impiegati.

Il Ministero ha cercato, nei limiti del possibile, di temperare questa condizione di cose così grave, e sulla quale ha così eloquentemente richiamato l'attenzione del ministro e del Senato il senatore Colombo, e cerca di provvedere in via indiretta, per mezzo di qualche compenso per lavoro straordinario, a rendere meno ristretta la condizione di questi funzionari. Ma urge di provvedere e prometto che si provvederà.

L'attuale condizione dei lavori parlamentari non mi permette di dare subito una soluzione a questo problema urgentissimo. Il Consiglio tecnico dei tabacchi sta preparando un progetto di organico, che mi sottoporrà quanto prima, il quale, insieme agli altri miglioramenti nei trattamenti, porta anche l'istituzione di speciali servizi tecnici presso il Ministero, per dar luogo a quello che giustamente l'onorevole relatore considera come una condizione essenziale per il buon andamento dei servizi, e cioè che anche gli ufficiali ed impiegati tecnici possano giungere ai sommi gradi della carriera. Io sono in massima favorevole a questo concetto espresso dall'Ufficio centrale, e quanto alle ragioni che lo suffragano non avrei che ripetere quelle eloquentemente esposte dal relatore.

Circa il modo e la misura con cui questi concetti potranno essere attuati, credo che il Senato stesso, nel quale a una grande esperienza si associa una grande prudenza, diffiderebbe di me se oggi senz'altro accettassi dei progetti che non conosco ancora interamente, perchè non ho ancora potuto studiarli nei loro dettagli.

Io prendo l'impegno, non solo di studiare, ma di cercare di risolvere questo problema d'accordo col mio collega del tesoro che, fortunatamente, ha occupato il posto che io ora occupo, e quindi è perfettamente conscio delle necessità finanziarie, e sarà perciò, io spero, meno inesorabile di quanto sogliono essere di solito i ministri del tesoro quando si tratta di allargare un po' i cordoni della borsa.

Un altro punto importantissimo, su cui la relazione dell'Ufficio centrale ha richiamato l'attenzione del ministro, è quello che si attiene alla riforma delle legge sulle derivazioni di acque pubbliche.

La condizione di cose che esisteva, quando si fece la legge del 1884, è mutata; i progressi industriali scientifici e la trasmissione delle forze a grande distanza hanno creato un insieme di condizioni che differisce totalmente da quello a cui ha provveduto il legislatore d'allora.

Non entrerò nelle molte e gravi questioni che la riforma di questa legge sulle derivazioni può sollevare o risollevarle; mi limiterò ad alcune osservazioni sui vari punti trattati nella relazione della Commissione. Ed intanto comincio col dire che per mio conto non sarei favorevole a trasferire alle provincie il diritto di disporre delle derivazioni di acque pubbliche; si tratta di un grande demanio pubblico nazionale e non vedo la ragione che debba essere trasferito alle provincie proprio quando il trasporto delle forze a grandi distanze permette di utilizzarlo anche fuori dell'ambito ristretto della provincia. Questo mi porta a parlare delle vive insistenze che da ogni parte si fanno perchè sieno riconosciuti i diritti delle regioni presso le quali queste forze si formano quando si tratta di fare concessioni di derivazioni.

Certamente io sono il primo ad apprezzare le ragioni per le quali si reclama una preferenza a favore delle località dove le forze idrauliche si formano. Si tratta di località che da secoli hanno concorso alla sistemazione dei fiumi, che ne sopportano tutti i danni che la violenza delle acque o delle piene può arrecare: vi sono là dei notevoli interessi da salvaguardare; ma nello stesso tempo mi parrebbe eccessivo accordare a questi enti locali una ragione di preferenza assoluta, perchè quivi possono mancare le condizioni reali per l'utilizzazione di queste forze, e può mancare quell'ambiente adatto al far sorgere le industrie e gli opifici relativi. Sarebbe un andare contro agli interessi generali del paese il voler immobilizzare le forze là dove non vi è modo possibile di poter trarne profitto. Nullameno è certo che un titolo di preferenza può esser riconosciuto a tali regioni, ma si deve spiegare, secondo me, solo quando concorre o una

assoluta parità di condizioni o almeno uno stato tale di cose che si avvicini a questa parità.

Tanto per mettere innanzi un'idea, più che per fermare una linea di condotta e una soluzione, si potrebbe cominciare col far partecipare gli enti locali al vantaggio del canone e se i canoni dovessero essere elevati, come è verosimile che lo siano, il beneficio di questi comuni ed enti potrebbe essere notevole; e più notevole ancora sarebbe se per caso dovesse prevalere l'idea da taluno ventilata di aggiudicare per asta pubblica anche queste derivazioni di acque.

In ogni modo io mi impegno non solo a studiare ma a presentare un disegno di legge su questa materia al riaprirsi dei lavori parlamentari; disegno di legge nel quale mi sarà scorta preziosa il disegno di legge già approvate dal Senato del Regno, che non ebbe corso ulteriore e che rappresentava già un immenso miglioramento sulle condizioni della legge del 1884, benchè abbia alla sua volta bisogno, per il rapido svolgersi delle industrie, di un qualche mutamento.

Infine la relazione della Commissione del Senato accenna agl'inconvenienti che derivano dalla concessione di acque da un doppio ordine di sospensioni; sospensioni che dipendono dall'eventuale utilizzazione che può fare lo Stato a scopo di trazione ferroviaria, e sospensioni che dipendono dalla tolleranza dello Stato per la non esatta ed immediata osservanza degli obblighi e dei termini portati dai capitolati a carico dei concessionari. Circa il primo ordine di sospensioni, esse vanno facendosi sempre più rare e su questo non potrei dare risposta più ampia, perchè si tratta di un genere di ritardo che dipende da provvedimenti presi dal Ministero dei lavori pubblici più che da quello delle finanze.

Se lo Stato crede di fare una un'utilizzazione diretta delle forze idrauliche, il Ministero delle finanze non può avere ragione d'opporci a che delle riserve sieno fatte.

Credo anche io che quest'ordine di riserve debba farsi sempre meno frequente, perchè sorge sempre più legittimo e forte il dubbio sulla convenienza assoluta di preferire la trazione elettrica a quella a vapore, e sopra tutto perchè so che sono in corso degli studi e delle esperienze per applicare alla trazione delle fer-

rovie, alla produzione del vapore nelle locomotive gli olii minerali pesanti che sembra possano dare risultati convenientissimi.

Circa l'altro ordine di ritardi trarrò il maggior profitto dalle osservazioni della Commissione e procurerò che proroghe e ritardi siano concessi nel minor numero di casi possibile e col massimo rigore; perchè realmente è solo a questo modo che si possono impedire quegli abusi e quegli accaparramenti, i quali talvolta sono semplicemente un titolo e un pretesto per far sì che non abbiano libero corso le istruttorie e il procedimento delle concessioni.

Dirò infine, sempre a riguardo di questo tema delle concessioni di acque pubbliche, che se sono così vivi i dibattiti sui vari punti che presenta il problema della riforma e se l'opera dell'Amministrazione è troppo cauta e lenta in natura io credo che dipenda principalmente da ciò che nel sistema attuale della nostra legge sulle derivazioni di acque pubbliche le concessioni si possono pressochè considerare perpetue, almeno di fatto. Ne viene per conseguenza che qualunque errore iniziale nelle condizioni delle concessioni è un errore grosso in quanto diventa irreparabile e perpetuo. Tutti gli errori sarebbero piccoli se fossero transitori e rimediabili. Quindi uno dei criteri che deve pure presiedere alla revisione di questa legge del 1884 deve essere di risalire ai principii fondamentali della demanialità dando alle concessioni una temporaneità calcolata sul periodo in cui il concessionario può fare l'ammortamento di tutto il suo impianto; bene inteso che questo periodo dovrebbe essere calcolato nel modo più largo, non nei termini del rigore contabile ma della equità più tollerante appunto per non scoraggiare i capitali che debbono applicarsi a queste grandi iniziative.

Sopra un altro punto la relazione della Commissione di finanze domanda chiarimenti al ministro: desidera cioè da lui informazioni sugli studi compiuti nel Laboratorio chimico delle gabelle in relazione alla eventuale moderazione del dazio sulla benzina.

Osserva giustamente la Commissione che oramai il servizio automobilistico è diventato non solo diffusissimo per ragione di lusso e di sport, ma ha anche applicazioni grandissime di utilità pubblica ed è divenuto un mezzo che accenna a rendere dei benefici sempre maggiori

anche dal punto di vista di vari servizi pubblici.

Perciò sarebbe sommamente desiderabile poter ridurre, a favore dell'industria automobilistica, il dazio sulla benzina che ora è gravata dal forte dazio di 48 lire al quintale, eguale a quello sul petrolio.

In genere l'Amministrazione finanziaria sarebbe favorevole alla diminuzione del dazio sulla benzina, perchè se ne riprometterebbe tra breve un incremento di consumo e di reddito, quando fosse garantita che essa potesse servire solo a scopo di forza motrice e non potesse essere adoperata come mezzo illuminante facendo concorrenza agli altri mezzi che sono così notevolmente tassati ed anche al petrolio il quale sopporta un tributo enormemente oneroso.

Perciò si sono fatti gli studi presso il laboratorio centrale delle gabelle, quegli studi di cui la relazione della Commissione domanda conto. Io posso dire all'onorevole relatore ed al Senato che questi studi hanno condotto ad ottimi risultati, vale a dire si è riuscito a trovare un denaturante che mescolato con la benzina fa sì che essa non può più assolutamente servire come mezzo illuminante; e quindi da questo punto di vista l'Amministrazione finanziaria sarebbe intieramente tranquilla.

Ma rimane un dubbio, e cioè se questo denaturante non sia tale da avere degli effetti che lo rendano meno proprio al servizio della trazione; se per il suo odore, o per i depositi che può lasciare, o per le eventuali erosioni che possa fare nei delicatissimi meccanismi degli automobili presenti inconvenienti tali da non garantire da questo lato i consumatori. L'ufficio tecnico delle gabelle ha fatto esperienze in piccolo, con una o due automobili che ha potuto avere a sua disposizione; ma trattasi di cosa troppo importante perchè queste esperienze possano servire di fondamento ad una modificazione della legislazione; onde si sta pensando ad un accordo con qualche grande società sportiva, perchè non solo faccia degli esperimenti su vasta scala, ma in condizioni tali che di questi esperimenti si possano raccogliere notizie precise.

Pure sopra un altro punto la relazione della Commissione domanda di conoscere il pensiero del ministro, sulla convenienza cioè di avvisare se non sia il caso di mettere una tassa

su certi prodotti, in altra parola, sul carburo di calcio, donde si trae l'acetilene che fa concorrenza agli altri mezzi illuminanti, tutti più o meno tassati.

Su questo punto l'amministrazione finanziaria è perfettamente convinta della opportunità di mettere una moderata, anzi una moderatissima tassa su questo carburo di calcio, perchè non vi è nessuna ragione che debba andare immune da tributo un mezzo illuminante, il quale pur non essendo un mezzo d'illuminazione di lusso, indubbiamente rappresenta un lusso di fronte a quello più popolare fra tutti i mezzi d'illuminazione che è il petrolio, gravato da un'ingente gabella.

Certamente sarà una tassa questa che non darà grossi proventi; da calcoli fatti dall'amministrazione risulta che si producono in Italia 270 mila quintali di carburo di calcio all'anno, di cui un terzo è destinato all'esportazione e quindi andrebbe esente da tassa, un terzo è impiegato in usi industriali o per illuminazione pubblica, e anche questo sarebbe esente da tassa: resterebbero 90 o 95 mila quintali che soli potrebbero essere colpiti da tassa, onde certo il provento non può essere grande, ma sarebbe sempre un concorso prezioso al bilancio, soprattutto quando nei servizi finanziari occorrono delle riforme che sarebbe necessario poter compensare con qualche nuovo provento. In realtà si aggiunge poi un'altra considerazione che consiglia di mettere un piccolo tributo su questo prodotto illuminante, e si è che da parecchi anni i suoi prezzi sono in continuo e sensibile ribasso: da 42 lire al quintale si è arrivati a 30, e per l'esportazione a 17.

Convieni però anche avvertire che se il consumo del carburo di calcio va continuamente aumentando, aumenta però in ragione decrescente, il favore del pubblico non lo accompagna troppo; sono pochi coloro che l'utilizzano per l'illuminazione di locali interni, serve quasi sempre per illuminare i luoghi aperti.

Detto ciò, debbo avvertire che l'Amministrazione non crede peraltro opportuno di fare un provvedimento speciale per questa materia, ma crede conveniente di trattare tale questione della imponibilità del carburo di calcio in occasione di una riforma più completa delle tasse che riguardano i mezzi di illuminazione, di una

riforma che risolva le varie questioni (o almeno le più importanti di esse), che vertono sulla applicazione di queste tasse tra i contribuenti e l'Amministrazione, e che furono messe in rilievo in una precedente relazione dell'Ufficio centrale.

Io prometto che darò opera a preparare un progetto di legge col quale si riveda questa materia delle tasse di illuminazione, e si risolvano quelle varie questioni che attendono da tempo la loro soluzione e che intanto sono ragione di continui conflitti fra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Le principali di queste questioni, come sa l'onorevole relatore della Commissione, che ha una competenza così profonda in questa materia, riguardano la tassazione dell'energia elettrica nei consumi *à forfait* — come debba perequarsi la tassa sul gas a quella sulla energia elettrica dopo la diffusione delle reticelle Auer, che ora sono applicate all'ottantacinque per cento delle fiamme a gas — con che proporzione debba essere tassata l'energia elettrica consumata per riscaldamento in confronto a quella usata per l'illuminazione, e come infine si debba risolvere la questione tanto dibattuta tra industriali e Amministrazione finanziaria se cioè quando la legge esenta l'elettricità ad uso riscaldamento negli stabilimenti industriali, si debba esentare l'elettricità in quanto sia indispensabile un riscaldamento elettrico, o si debba esentare sempre, quando di fatto la si usi, benchè sia possibile servirsi di un mezzo di riscaldamento anche diverso; se non sia, in altre parole, condizione precisa per ottenere la esenzione il dovere necessariamente impiegare l'elettricità per il riscaldamento.

Così io ho brevemente risposto alle varie questioni su cui la relazione della Commissione ha provocato il mio avviso, e conchiudo come ho cominciato, ringraziando vivamente il relatore e il Senato della benevola sollecitudine che in tale importante e pregevolissimo documento ha mostrato per l'Amministrazione finanziaria. Io faccio a me e ad essa l'augurio sincero, l'augurio che consigli e incitamenti così autorevoli siano per noi di sprone a rendere l'Amministrazione stessa sempre più benemerita del paese, a renderla sempre più degna di quelle belle tradizioni che hanno saputo creare intorno ad essa i suoi servigi, i suoi meriti e l'opera amorosa

ed assidua di tutti gli uomini migliori che sono stati l'onore del Parlamento italiano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

COLOMBO, *relatore*. A nome della Commissione di finanze e a nome mio personale io sono molto grato all'onorevole ministro delle esaurienti risposte che ha voluto dare alle considerazioni svolte nella Commissione di finanze.

Sulla questione che l'onorevole ministro ha trattato da ultimo della perequazione nella tassazione dei mezzi di illuminazione, io credo con lui che non si tratti tanto di tassare per ragioni fiscali un determinato fattore di luce, quanto di perequare la tassazione, e di rivedere la materia per introdurre tutte quelle modificazioni che siano la conseguenza delle modificazioni avvenute per il progresso industriale nell'utilizzazione delle diverse sostanze atte a dar luce. Le diverse circostanze accennate dall'onorevole ministro corrispondono appunto con quelle sulle quali la Commissione di finanze ha chiamato l'anno scorso e richiamò quest'anno l'attenzione dell'Amministrazione delle finanze; e quindi sono lieto che l'onorevole ministro abbia mostrato di volersene occupare.

L'onorevole ministro poi ha avuto la cortesia di fare dichiarazioni veramente chiare e soddisfacenti sull'importante questione del personale della Direzione generale delle private. Io non ridirò le ragioni che militano in favore di un rimaneggiamento di organico: rimaneggiamento ispirato al principio di fare una parte conveniente negli Uffici centrali all'elemento tecnico che ha una importanza così grande nelle industrie dipendenti dalla Direzione generale delle private, e di offrire al personale tecnico una carriera possibile. Questa del personale tecnico è una questione che invade, si può dire, tutte le amministrazioni dello Stato. Io ho parlato, nella relazione della Commissione delle finanze, del personale tecnico dei tabacchi, dei sali, ed anche degli uffici tecnici; ma avrei potuto dire lo stesso anche del personale ferroviario.

Io posso assicurare l'onorevole ministro e il Senato, che quando le amministrazioni ferroviarie domandano del personale alle Scuole di applicazione, stentano molto a trovarlo; eppure la carriera delle ferrovie è più seducente, è più

larga, offre campi più vasti per l'avvenire che non quella carriera ristrettissima delle private dei tabacchi, dei sali, e anche degli uffici tecnici. Ora, pare a me che se l'elemento tecnico ha una importanza così preponderante in questi diversi servizi ai quali ho alluso, bisogna cercar di fare concorrenza alle aziende private e mettere il personale in condizioni tali da poterlo affezionare al servizio e trarne tutto quel profitto che l'amministrazione ha il bisogno e il diritto di esigere. Io spero dunque che i propositi manifestati dall'onorevole ministro abbiano a tradursi in atto fra breve, e che da una parte non vadano più deserti i concorsi e dall'altra cessi l'agitazione che tiene da qualche tempo sospesa una classe così importante dell'amministrazione.

Poichè mi trovo a discorrere delle private, desidererei chiamar l'attenzione dell'onorevole ministro su un'altra importante questione. Voglio parlare dell'elemento scientifico e sperimentale così necessario al progresso delle aziende tecniche della Direzione generale delle private, e della necessità che si provveda più largamente che non si faccia ora allo sviluppo dei relativi laboratori e istituti di prova e al personale occorrente per dirigerli.

Ormai la questione dei tabacchi è collegata con tante questioni scientifiche, così di clinica come di botanica, che non è più possibile risolverle empiricamente oppure con mezzi e personale scientifico impari alla loro importanza. Così le coltivazioni di tabacchi da una parte, che hanno un valore così grande per l'economia nazionale, e dall'altra parte la scelta dei tabacchi e la confezione dei sigari e dei trinciati, si fondano sopra procedimenti il cui successo dipende anzitutto da un'altra direzione scientifica che ne ispiri e ne coordini le operazioni.

Io confido dunque che l'onorevole ministro, il quale si è già preoccupato di quest'importante questione, troverà modo di influire sul suo collega del tesoro, il quale, come l'onorevole ministro ben disse, tiene, come è suo dovere del resto, serrati i cordoni della borsa, perchè apra questi cordoni nell'interesse dell'azienda delle private, che è pure uno dei più vitali interessi non solo delle finanze dello Stato, ma anche, e in grandissima misura, dell'agricoltura e quindi dell'economia nazionale.

L'onorevole ministro ha avuto la cortesia di occuparsi delle diverse osservazioni che la Commissione permanente di finanza ha fatto in merito al problema della derivazione delle acque ed alla necessità di una nuova legge per regolare questa materia.

Il Senato vanta una buona tradizione in questa materia, poichè esiste ne' suoi atti una relazione sopra un disegno di legge, presentato direttamente al Senato, per modificare la legge sulle derivazioni di acque pubbliche, nella quale relazione fu svolta largamente, e con criteri molto equi, tutta la grave questione.

L'onorevole ministro ha espresso chiarissimamente il suo modo di vedere sopra le aspirazioni manifestate in questi ultimi tempi nei due rami del Parlamento, relative alla concessione delle derivazioni d'acqua agli enti locali, alle provincie, ai comuni, con assoluta prelazione sulle domande della grande industria. L'onorevole ministro ha molto saggiamente osservato che si tratta di una proprietà del Demanio, e che non è sempre conveniente di trasferire questa proprietà dall'ente Stato ad un altro ente pubblico.

Io sono perfettamente d'accordo con lui su questo argomento; anzi gli sono veramente grato di aver espresso con tanta chiarezza il suo pensiero, e spero che il prossimo disegno di legge che l'onorevole ministro ha promesso di ripresentare alla riapertura dei nostri lavori, sanzioni questi corretti principii che ha enunciato.

C'è però un punto sul quale avrei sperato una dichiarazione più precisa, quello delle lunghe sospensive frapposte dallo Stato alle concessioni domandate dall'industria privata, nella vista di farle invece servire ai bisogni dello Stato, specialmente per la trazione sulle ferrovie.

Io pure credo che lo Stato abbia il diritto di valersi delle forze idrauliche sue per i suoi bisogni, quindi per l'applicazione alle ferrovie, quando quest'applicazione sia naturalmente e chiaramente indicata; non trovo quindi nulla di contrario ai principii generali della pubblica economia che lo Stato dica: prima di concedere questa derivazione agli industriali che me la domandano, io voglio vedere se non possa farne uso io stesso.

Questo è infatti sempre avvenuto dal tempo

della circolare Afan de Rivera; ma ciò che io domando è, che questo diritto di prelazione abbia un limite di tempo. Io non rammento se ne ho parlato nella relazione della Commissione di finanze, ma posso citare due casi: in un caso una domanda di concessione è stata trattenuta, per un'eventuale e non determinata applicazione a un gruppo di ferrovie, sette anni sono, ed è sospesa tuttora; in un altro caso l'Amministrazione ha dichiarato addirittura che sospendeva la domanda per cinque anni, non essendoci neppure le linee cui applicare la forza, poi dopo i cinque anni ha dichiarato di prolungare la sospensione per un altro termine.

Ora io dico: è giusto che lo Stato lasci inoperose così lungo tempo delle ingenti forze di acqua per un obiettivo indeterminato e lontano? O non è più equo che stabilisca un termine, decorso il quale la concessione torni ai privati che l'hanno domandata? Questo termine v'era effettivamente nel disegno di legge che il Senato ha già esaminato, ed era stato fissato a tre anni.

Io sento anche il bisogno di aggiungere che questa applicazione alla trazione ferroviaria dell'energia elettrica ha forse destato, nel mio modo di vedere, delle speranze più larghe di quelle che l'esperienza ha sinora dimostrate attendibili. L'esperienza di questi ultimi anni, benchè non si sian fatti dappertutto i conti precisi, ha già insegnato molto su questo riguardo. Io quindi confido che un nuovo disegno di legge sulle derivazioni terrà un più ragionevole conto anche della possibilità di applicazioni che una volta parevano illimitate.

Se l'industria italiana ha fatto progressi giganteschi in questi ultimi anni, lo deve soprattutto all'utilizzazione delle forze idrauliche. Per l'abbondanza di queste forze, noi, da ultimi che eravamo in Europa, ci avviamo a diventare fra i primi paesi industriali, perchè abbiamo una sorgente di forza ancora ben lontana dall'esaurimento, una sorgente di forza sulla quale le industrie nazionali dovrebbero poter sicuramente contare, se lo Stato saprà ridurre al minimo gli ostacoli amministrativi e fiscali che si oppongono alla sua utilizzazione.

Ringrazio finalmente l'onorevole ministro per avermi risposto in merito ai lavori del laboratorio delle Gabelle, sulla questione se e come si possa fare una distinzione tra le benzine e

i petroli, e quindi se e come si possa ribassare il dazio sulle benzine, cosa reclamata ormai da tutti, perchè, come bene osservava l'onorevole ministro, dal campo dello *sport* l'applicazione della benzina come sorgente di forza è passata al campo della sua utilizzazione per l'industria dei trasporti. Certamente la benzina non costituisce ora la maggiore spesa dell'automobilismo; ma è una spesa importante, e dal pagare la benzina 80 lire al quintale al pagarla trenta (come avverrebbe se il dazio fosse levato completamente), vi è una differenza assai notevole. Ma io ero andato anche più in là. Io dicevo: supponiamo che questo denaturante del quale il ministro ha parlato non abbia le qualità richieste, cioè sia tale da creare ostacoli all'applicazione della benzina alla trazione, perchè, invece di seguire il principio di sgravare completamente del dazio la benzina e lasciare aggravato il petrolio, non si seguirebbe la via di sgravare l'uno e l'altro fino ad un certo limite? Invece di ridurre a zero il dazio sulla benzina e lasciare il dazio del petrolio a 49 lire, perchè non si potrebbe fare il tentativo di ridurre tanto il dazio sulla benzina quanto quello del petrolio a 24 o 30 lire? L'onorevole ministro mi dirà: ma allora dove va a finire il cespite così importante del dazio sul petrolio? Io credo (potrò però anche ingannarmi), che vi sarà bensì una qualche diminuzione di questo cespite nel primo anno e fors'anche nel secondo; ma questa diminuzione tenderà a scomparire in seguito, perchè è un fatto che il petrolio è ancora l'unico mezzo d'illuminazione per le classi povere, ed è probabile che la diminuzione di 24 o di 30 centesimi sul chilogramma di petrolio, produrrà un aumento del consumo.

E io non perderei la speranza che questo aumento di consumo sia tale da invogliare il ministro a ridurre ancora di più la tassa, con beneficio enorme di quelle classi alle quali è rivolta oggi così legittimamente la sollecitudine del Governo.

Non pretendo con questo di domandare al ministro di entrare nel mio ordine di idee; ma temo che sia difficile di trovare un denaturante conveniente. Infatti la proprietà per cui la benzina serve come sorgente di forza motrice, è quella di essere combustibile; ora, se noi rendiamo impossibile l'applicazione della benzina come materiale illuminante, mi pare difficile

di riuscire a lasciarle la proprietà combustibile onde poterla adoperare per le macchine; poichè, come ben disse il ministro, questo denaturante potrebbe o emanare un odore disaggiante, o lasciare depositi, o corrodere e mettere presto fuori servizio le macchine. Certo, io mi rallegrerei se questo denaturante fosse veramente scevro di inconvenienti e permettesse di sgravare la benzina, lasciando aggravato il petrolio; ma se tale non fosse, io vorrei incoraggiare l'onor. ministro a seguire l'altra strada, e fare una riduzione parziale generale, entro quei limiti che egli credesse conveniente, in maniera che l'esperimento possa servire a illuminare l'amministrazione su quel che si dovrebbe fare poi. Questo sarà uno dei grandi sgravi che interesseranno tutto il paese, e per cui il ministro troverà certo l'approvazione generale.

Posto ciò, non mi resta che esprimere di nuovo la nostra gratitudine al ministro delle finanze per la benevolenza con la quale ha voluto accogliere le nostre osservazioni. (*Approvazioni*).

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Pronuncierò brevi parole in risposta a quanto ha voluto cortesemente dire il relatore della Commissione di finanze, limitandomi ai due punti più importanti sui quali si è soffermato.

Per le concessioni di acque pubbliche ha lamentato il fatto che gli *impegni* che prende lo Stato, cui quali sospende le concessioni stesse per gli eventuali servizi ferroviari, durano troppo tempo, e pongono un lungo imbarazzo alla definizione delle domande dell'industria privata, ed allo svolgimento dei relativi impianti.

Costituendo le acque pubbliche un demanio dello Stato, lo Stato nel significato suo generale, nell'insieme delle sue Amministrazioni, ha il diritto di riservarle a sè; prima di farne concessione a privati, è evidente che lo Stato proprietario ha per il primo diritto di disporne.

Se lo Stato fosse tutto concentrato nell'Amministrazione della quale io sono a capo, potrei dare una risposta risolutiva e prendere impegni per le raccomandazioni che mi fa il relatore, ma non è così. Questi «fermi», come si dice

nel linguaggio comune, si pongono sulle domande di concessione di acque pubbliche dall'Amministrazione che sovrintende al servizio delle ferrovie dello Stato, cioè dall'Amministrazione dei lavori pubblici, ed è difficile ad un ministro delle finanze, il quale rappresenta solo in parte le ragioni e l'amministrazione di questo demanio pubblico, opporre una negativa alla persistenza delle domande da parte dell'Amministrazione più direttamente interessata a che le forze sieno riservate. È vero che queste sospensioni di concessioni durano molti e molti anni, ma conviene riconoscere anche che effettivamente non si è mai attivata su larga scala la trazione elettrica sulle ferrovie, e si comprende perciò che, se una riserva era naturale e legittima, la riserva potesse e possa tuttora durare, poichè non si è ancora cominciato questa trasformazione della trazione, la quale forse peraltro, come dice il senatore Colombo, non si effettuerà mai perchè varie ragioni possono scongiurarne la convenienza.

Certo sarei lietissimo che fosse stabilito un termine, come era nel progetto del Senato su cui ha riferito il senatore Adamoli, un termine dopo il quale le concessioni fossero libere, ma finchè una disposizione di legge in questo senso non vi sia, comprenderà il Senato come difficilmente il ministro delle finanze possa avere autorità di opporsi ad una riserva che viene domandata in nome di un interesse pubblico, così alto, così eminente come quello del servizio ferroviario.

L'onor. relatore della Commissione si è anche occupato dello sgravio della benzina e ha fatto osservare che se per regioni, diremo così, tecniche era difficile potere sgravare la benzina, sarebbe stato il caso a pensare ad un sgravio almeno parziale del petrolio con cui la benzina è accomunata nella tariffa doganale.

Di ragioni di principio, non ve ne può essere alcuna contro questa proposta. Anzi il Senato ha sentito come nelle dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio quando si è presentato col nuovo Ministero, esso abbia dichiarato che uno dei punti del suo programma è appunto quello di sgravare i consumi popolari: nessuna obiezione di principio, quindi anzi perfetto consenso con l'onor. Colombo, circa questo punto.

Voglia il Senato però considerare, che es-

sendo una diminuzione di questo dazio una delle concessioni che noi potremmo fare nelle convenzioni commerciali che si stanno trattando con la Russia e con la Rumenia interessate a questo sgravio dei petroli, è naturale che il Governo possa essere esitante ad entrare nella via di fare uno sgravio intieramente gratuito, mentre può essere vicina la possibilità di farlo con qualche corrispettivo.

Del resto non vi è che da compiacersi che a questo punto, e cioè sulla convenienza e sulla equità di diminuire il dazio sul petrolio si sia formato una specie di principio intorno a cui si raccoglie il comune consenso dei vari partiti e che quindi non appena svanite le dette ragioni di convenienza, e persistendo le buone condizioni del bilancio, possa vedersi presto tale riforma attuata.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. L'onor. ministro nel suo brillante discorso non ha fatto alcuna allusione alla questione del catasto, questione importantissima della quale si occupa il relatore e sopra a cui fa queste giuste osservazioni: « La Commissione di finanze non può che far voti perchè questa grande operazione (cioè il nuovo catasto) sia sollecitata e compiuta nel più breve periodo di tempo con stanziamenti sufficienti in bilancio ». Ed aggiunge ancora: « è più che mai evidente la necessità di arrivare al più presto ad una definitiva e generale perequazione ».

Io veramente avrei desiderato qualche dichiarazione del ministro intorno a questa grave questione appunto per sentirla discutere da uomini così competenti come sono e il ministro e l'onorevole relatore.

Il riordinamento della imposta fondiaria impleca e coinvolge la questione tributaria sulle terre, questione grave, questione importantissima. Noi abbiamo chiesto e desiderato il riordinamento della imposta fino dal giorno in cui si è fatta l'unificazione italiana. Sono oramai passati 46 anni e da quel tempo possiamo dire di desiderarla. Nel 1864 fu fatto un conguaglio con cui si aggiustarono all'ingrosso gli interessi dei vari compartimenti, ma la perequazione non fu votata se non nel 1885 e questa legge purtroppo è rimasta inadempita per 51 provincie, ammesso che nelle 18 provincie che hanno chiesto l'acceleramento, siano com-

piuti i lavori. Dunque abbiamo atteso 20 anni, con la spesa di 112 milioni, e non abbiamo avuto la perequazione che in circa 18 provincie. Sopra queste basi dovremo aspettare 35 o 40 anni per averla ancora nelle altre provincie mancanti.

Questo stato di cose sicuramente per le provincie che non hanno avuto l'acceleramento perchè mancavano i mezzi necessari per improntare il capitale, è una condizione spiacevole non solo ma tremenda. E qui è necessario che il Governo ci rassicuri e ci dica quali sono i suoi propositi per trovare i mezzi con cui eseguire questo acceleramento anche nelle provincie che non l'hanno richiesto e che sono quelle gravatissime.

Questa questione si sollevò nel 1904 anche nella Camera dei Deputati ed appunto in occasione della discussione del bilancio delle finanze. L'onorevole ministro del tesoro, *interim* delle finanze, nominò una Commissione competentissima, presieduta dall'onorevole collega Di Prampero, con l'incarico di studiare i metodi più spediti per l'esecuzione dei lavori e per la procedura dei reclami.

Ora dei risultati dei lavori di quella Commissione non ne abbiamo avuta alcuna notizia. E sopra quei lavori noi facevamo tanto assegnamento.

Ma non sono sufficienti piccoli ritocchi sul regolamento o sulla legge del 1886; se vogliamo vederla attuata, è necessario riformare tutto il regolamento e cambiarne le basi.

Si dice che oggi, incominciati i lavori catastali con un sistema non si può procedere in un modo diverso. Ora questo è da studiarsi, è da discutere, perchè nulla vieterebbe che i lavori catastali che si stanno facendo si facessero in due stadi.

Nel primo stadio si facessero quelli che interessano il sistema tributario, e in un secondo stadio si facessero quelli che interessano lo stato giuridico.

Su per giù in Prussia fu seguito questo sistema e la Prussia fece il suo catasto tributario in cinque anni con un sistema molto più pratico; lo fece per circondari con tariffe circondariali; e con questo mezzo poté eseguirlo con economia e con sollecitudine. Invece noi facciamo delle tariffe comunali e le tariffe comunali sono a migliaia. Dico questo per-

chè credo che sia sufficiente un solo cenno. In ogni modo gli agricoltori che non sono tecnici ne matematici, ma che sono tecnici quando si tratta di pagare i contributi, hanno visto con dispiacere convertito in una tesi di matematica un problema economico come quello della perequazione.

Gli agricoltori nelle loro adunanze hanno espresso i loro voti ed hanno accennato alla necessità di proseguire i lavori con altri criteri, e appunto come in Prussia, prendendo a base la particella di proprietà anzichè la particella di coltura.

Naturalmente la particella di proprietà si valuta con molta più sollecitudine, e la particella di coltura richiede uno sminuzzamento tale di lavoro da non finire più.

Intanto è la valutazione dei fondi che precisamente interessa all'estimo e al sistema tributario.

La valutazione delle particelle di coltura interessa piuttosto l'accertamento della proprietà. Ora io credo che nell'interesse dell'agricoltura la legge del 1886 che ha avuto due finalità, quella di sistemare l'imposta e quella di accertare la proprietà, gli agricoltori devono desiderare che anzitutto si effettui per quanto riguarda lo scopo tributario; lasciando in seconda linea lo scopo dell'accertamento della proprietà il quale si può sempre raggiungere nel secondo stadio.

Ho espresso queste idee soprattutto nel desiderio che l'onorevole ministro porti su questa questione che non si può certo risolvere incidentalmente in occasione del bilancio, i suoi studi, ed a tempo opportuno ce ne dica i risultati. E terminerò avvertendo che l'imposta fondiaria e la sovrimposta — non dico una cosa nuova, ma una cosa vecchia che ha bisogno di essere ripetuta specialmente nelle aule dove le leggi si fanno — in molte provincie schiacciano la proprietà e l'agricoltura.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Debbo anzitutto chiedere scusa al Senato e alla Commissione se non ho rilevato nella relazione la parte che si riferiva al catasto; ma non l'ho fatto, perchè su questo tema del catasto ampiamente si discusse recentemente alla Camera, in occa-

sione della legge sul Mezzogiorno, ed ho pensato che anche al Senato potesse essere quello il campo e l'occasione più propria per una discussione di questo genere. In ogni modo sono lieto che il senatore Manassei mi abbia richiamato su questo tema per dargli, sulle osservazioni da lui fatte, alcune brevi risposte.

Il senatore Manassei lamenta che le operazioni del catasto procedono lentissime. È un fatto che questa operazione è venuta a costare otto volte di più di quel che non si è preveduto, e che esigerà un tempo per lo meno triplo di quel che in origine si era valutato. Nei riguardi però delle singole provincie che si lamentano di non aver ancora avuto il nuovo catasto, bisogna un po' avvertire che la colpa non è tutta della legge e del Governo, ma in buona parte è delle stesse provincie.

La legge del 1886 con un procedimento, secondo me, lodevole e giustissimo e che toglieva di mezzo ogni possibilità di parzialità e di preferenze a favore di una provincia piuttosto che di un'altra, rimise alle stesse provincie la facoltà di domandare l'acceleramento e di ottenere il compimento dei lavori in 7 anni. Alcune provincie hanno fatto uso di questa facoltà, e tra quelle dell'Italia centrale vi è stata precisamente Ancona, che da tempo si giova già del nuovo catasto con tariffe sensibilmente ridotte. Le altre provincie non hanno fatto questa domanda.

È a presumersi che non l'abbiano fatta perchè credevano di non avervi interesse, perchè non credevano che il disgravio finale valesse la pena di affrontare la piccola spesa cui dovevano andare incontro. Dico piccola spesa perchè si risolveva in poco, in quanto che le somme occorrenti erano dalle provincie semplicemente anticipate, e restituite poi dal Governo ad operazione compiuta e non era quindi nemmeno difficile alle provincie procurarsene la sovvenzione da qualche Istituto, perchè quando un credito ha la garanzia del Governo, si trova facilmente chi lo sconti.

Ma successivamente, nel 1904, si è offerta un'altra occasione alle provincie e circondari di chiedere l'acceleramento del catasto; si è fatta una legge con la quale è stata data facoltà ai circondari di chiederlo separatamente, circondario per circondario; anche qui per altro quasi tutti i circondaari hanno trascurato

di servirsi di questo diritto di acceleramento. Qui stesso, nella provincia di Roma, nella quale pure secondo alcuni si presume che abbia ad avere un disgravio fortissimo, non vi è stato nessuno dei circondari, benchè i comuni sieno stati espressamente interpellati dalla Prefettura se volevano chiedere l'acceleramento, non ve ne è stato nessuno in cui si sia potuto raccogliere la maggioranza dei due terzi dei comuni.

Questo ho detto tanto per limitare nei suoi veri confini la censura e il lamento dell'onor. senatore Manassei, il quale ha poi mostrato di ritenere che dipenda dall'indole troppo minuta e precisa dei lavori del catasto, se le operazioni non si compiono con la celerità che sarebbe stata desiderabile. Io non divido il suo modo di vedere, quando egli dice che coi lavori del nostro catasto si è convertita in una questione matematica una questione che doveva essere tutta di ordine economico.

Credo che la precisione delle operazioni e la precisione delle mappe sia sommamente desiderabile e che questa parte del rilevamento debba esser fatta con la massima esattezza, perchè è quella destinata a produrre i risultati più benefici tra i molti che si attendono dal catasto, vale a dire l'accertamento preciso della proprietà. Nè crederei che sarebbe possibile ottenere una maggiore celerità seguendo il procedimento a cui accennava l'onor. Manassei, di dividere in due stadi le operazioni: uno stadio inteso a raggiungere i risultati di ordine estimativo e fiscale che può dare il catasto, e renderlo completo agli effetti tributari, e un altro stadio inteso a dare al catasto gli effetti giuridici.

Purtroppo questi due stadi per noi non esistono; la legge, così come è, lascia interamente da parte gli effetti giuridici del catasto che con l'articolo 8 della legge del 1886 sono riservati ad un progetto di legge ulteriore non ancora presentato. Tutte le operazioni che si compiono oggi sono operazioni tali che sono assolutamente indispensabili così agli effetti

tributari come agli effetti dell'accertamento giuridico della proprietà, perchè si risolvono nel rilevamento, nella qualificazione, classazione e nel classamento, nella formazione delle mappe, ecc. tutte operazioni indispensabili così agli effetti fiscali come agli effetti giuridici.

L'onor. Manassei ha fatto però una proposta apprezzabilissima e che è seriamente da studiarsi; se, cioè, nell'ulteriore corso dei lavori catastali potesse essere conveniente, allo scopo di una maggiore celerità, abbandonare il rigoroso sistema particellare per abbracciare quello per masse di proprietà. In quest'ordine di idee non sono lontano dalle vedute dell'onor. Manassei: io credo che voler fare un catasto rigorosamente particellare sia cosa che complica le operazioni e le renda troppe minute ed incerte dal punto di vista della valutazione del reddito. E una ragione di questo possono farsela facilmente tutti coloro che hanno la fortuna di possedere dei terreni: ciascuno di essi potrebbe tosto calcolare quale è il reddito complessivo delle sue proprietà, ma sarebbe invece imbarazzatissimo se volesse attribuire un reddito a ciascuna particella di cultura da lui posseduta. In questo senso posso raccogliere il pensiero e la raccomandazione dell'onor. Manassei. Egli comprenderà bene peraltro che si tratta di una questione troppo vasta, fissata in una legge fondamentale ed organica, di una materia intorno alla quale si sono affaticati gli ingegni più robusti e gli uomini più esperti nel campo dell'amministrazione, cominciando dall'illustre senatore Messedaglia che ha legato il suo nome a questa riforma: quindi le osservazioni, le proposte e le risposte che ho fatto, le ho fatte con la massima riserva più come espressione di tendenza individuale che come programma preciso della mia azione ministeriale. (*Approva-*
zioni).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali di amministrazione.*Ministero.*

1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	2,146,700 »
2	Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	295,330 »
3	Assegni agli ufficiali d'ordine a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari	16,900 »
4	Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari	62,000 »
5	Personale straordinario del Ministero - Indennità di residenza in Roma	12,000 »
6	Spese d'ufficio	107,200 »
7	Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e paghe agli operai che vi sono addetti	52,000 »
8	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale	36,600 »

2,728,730 »

Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei canali Cavour.

9	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour (Spese fisse)	4,344,749 »
10	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	22,400 »
11	Assegni agli ufficiali d'ordine a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari	17,400 »

Da riportarsi 4,384,549 »

	<i>Riporto</i>	4,384,549 »
12	Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari	102,140 »
13	Personale straordinario delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma	2,500 »
14	Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili)	329,000 »
15	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	108,900 »
	<i>Servizi diversi.</i>	<u>4,927,089 »</u>
16	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal Segretariato generale	10,000 »
17	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendente dal Segretariato generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio	35,000 »
18	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'amministrazione delle finanze e loro famiglie	113,500 »
19	Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria (Spesa obbligatoria)	27,000 »
20	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	4,000 »
21	Spese postali	20,000 »
22	Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali e stampati d'uso promiscuo	165,000 »
23	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	890,000 »
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dalla zecca di Roma (Spesa d'ordine)	14,500 »
25	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (Spesa d'ordine)	2,000 »
26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	<u>1,281,000 »</u>

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1906

	<i>Riporto</i>	1,281,000 »
27	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale	86,000 »
28	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	15,000 »
29	Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale	49,000 »
30	Compensi per lavori straordinari al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza	10,000 »
31	Spese casuali	25,000 »
31 bis	Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle private, giusta l'articolo 63 del regolamento approvato col Regio decreto 29 agosto 1897, n. 512	105,140 »
		1,571,140 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
32	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	12,183,000 »
33	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a' termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	155,000 »
		12,338,000 »
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
34	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse)	2,405,510 »
35	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	18,930 »
36	Spesa pel Consiglio superiore dei lavori geodetici	500 »
37	Retribuzioni del personale tecnico straordinario addetto alla formazione e conservazione del nuovo catasto e retribuzioni, mercedi, soprassoldi e rimborso spese di viaggio al personale subalterno straordinario ed agli inservienti per lavori di campagna (Spesa obbligatoria)	3,618,860 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,043,800 »

	<i>Riporto</i>	6,043,800 »
37 <i>bis</i>	Indennità di missione al personale tecnico di ruolo e al personale tecnico straordinario (Spesa obbligatoria)	1,200,000 »
37 <i>ter</i>	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per gl' impiegati tecnici straordinari del catasto e dei servizi tecnici (Spesa obbligatoria)	70,000 »
37 <i>quater</i>	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale e per le Giunte tecniche provinciali (Spesa obbligatoria)	220,000 »
38	Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi occorrenti pei lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto	200,000 »
39	Spese d' ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, istrumenti e materiale diverso, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali d' ufficio, trasporti e spese diverse per la formazione e conservazione del nuovo catasto	200,480 »
39 <i>bis</i>	Provvista di registri e stampati per l'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari	92,000 »
40	Personale straordinario dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici - Indennità di residenza in Roma	10,000 »
41	Assegni al personale straordinario degli uffici tecnici di finanza	125,000 »
41 <i>bis</i>	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e straordinario degli uffici tecnici di finanza	460,000 »
42	Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna del catasto	20,000 »
43	Spese di ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli uffici tecnici di finanza	36,000 »
44	Compensi per lavori straordinari al personale dell'amministrazione provinciale del catasto e degli uffici tecnici di finanza	6,000 »
45	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici catastali e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse)	43,000 »
		8,726,280 »
	<i>Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari.</i>	
	Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari.	
46	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,693,484 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,693,484 »

	<i>Riporto</i>	1,693,484 »
47	Personale di ruolo dell'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	11,500 »
48	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Idem)	56,000 »
49	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Idem)	65,229 »
50	Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio. (Spesa d'ordine)	5,697,000 »
51	Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 - (Spesa obbligatoria)	860,000 »
52	Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio	57,450 »
53	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse dei servizi dipendenti dalla Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari	60,000 »
54	Indennità di tramutamento al personale della amministrazione esterna del demanio	28,000 »
55	Indennità agli ispettori (Spese fisse)	200,000 »
56	Indennità ai volontari dell'amministrazione demaniale	25,000 »
57	Spese per la compilazione delle statistiche periodiche delle tasse sugli affari, del debito ipotecario, del Demanio e dell'Asse ecclesiastico, per la formazione del massimario generale, per studi di legislazione comparata e per traduzioni all'uopo occorrenti	7,000 »
58	Premi e spese per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli, carta bollata e marche e dei furti a danno dell'Amministrazione demaniale. Premi per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari e compensi alle guardie di finanza ed agenti della forza pubblica	6,000 »
59	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'amministrazione centrale	5,800 »
59 <i>bis</i>	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'amministrazione provinciale	6,200 »
60	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	582,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	9,360,663 »

	<i>Riporto</i>	9,360,663 »
61	Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative	45,000 »
62	Provvista di registri e stampati per gli uffici provinciali del demanio.	150,000 »
63	Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria)	78,000 »
64	Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (Spesa obbligatoria)	25,000 »
65	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	3,680,000 »
66	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem)	820,000 »
67	Contribuzioni fondiariae sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria e d'ordine).	4,350,000 »
68	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e spese per lavori di sicurezza negli uffici demaniali posti in locali di proprietà privata	819,748 »
69	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spesa obbligatoria)	220,000 »
70	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,112,000 »
71	Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili (Spesa obbligatoria)	75,000 »
72	Compensi al personale provinciale di ruolo e straordinario	3,000 »
73	Fitto di locali (Spese fisse)	330,000 »
		23,068,411 »
	Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).	
74	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)	160,720 »
	<i>Da riportarsi</i>	160,720 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1906

	<i>Riporto</i>	160,720 »
75	Spese d'ufficio e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori	17,710 »
76	Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	10,000 »
77	Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Spesa obbligatoria)	330,000 »
78	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse)	24,600 »
79	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria e d'ordine)	264,000 »
80	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	9,000 »
81	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	12,000 »
		828,030 »
	Asse ecclesiastico.	
82 (a)	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	16,000 »
84	Spese di amministrazione	47,500 »
85	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	180,000 »
86	Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	180,000 »
87	Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria e d'ordine)	425,000 »
88	Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	110,000 »
		958,500 »
	Cassa Nazionale di previdenza per gli operai.	
89	Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	33,250 »

(a) Il capitolo n. 83 venne soppresso.

<i>Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto.</i>		
90	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	4,739,000 »
91	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto - Indennità di residenza in Roma (Idem).	20,360 »
92	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	240,000 »
93	Indennità di tramutamento al personale della amministrazione esterna delle imposte dirette	30,000 »
94	Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate alle agenzie delle imposte dirette e compenso per eventuali maggiori spese di ufficio (Spese fisse)	135,000 »
95	Inservienti delle agenzie delle imposte - Indennità di residenza in Roma	450 »
96	Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	90,000 »
97	Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale provinciale alla dipendenza della Direzione generale	3,000 »
98	Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, ed altre spese minute diverse occorrenti per il servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette	50,000 »
98 bis	Provvista di stampati, libri e registri diversi in servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette	120,000 »
99	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato con R. D. 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 62 del regolamento relativo (Spesa obbligatoria e d'ordine)	40,000 »
100	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni degli avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	92,540 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,560,350 »

	<i>Riporto</i>	5,560,350 »
101	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette	24,000 »
101 <i>bis</i>	Spese per la gestione delle esattorie (Spesa obbligatoria)	3,000 »
102	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	40,000 »
103	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	60,000 »
104	Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	530,000 »
105	Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Art. 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine)	200,000 »
105 <i>bis</i>	Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	30,000 »
106	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	9,800,000 »
107	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria).	280,000 »
108	Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	110,000 »
109	Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (Spese fisse)	222,000 »
		16,859,350 »

Amministrazione delle Gabelle.

Spese generali.

110	Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza	15,610,752 »
111	Personale degli ispettori, sotto ispettori, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma	3,490 »
112	Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Art. 1 della legge 19 giugno 1902, n. 186.	860,000 »
113	Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza	1,955,000 »
114	Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza	525,000 »
115	Compensi alla guardia di finanza, agli impiegati, agenti ed operai dell'Amministrazione esterna delle gabelle	5,000 »
116	Sussidi alla guardia di finanza, ad agenti ed operai della Amministrazione delle gabelle	1,000 »
117	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza	22,000 »
118	Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza	953,500 »
119	Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460 (Spesa obbligatoria).	50,000 »
120	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento e spese di acquisto dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza	225,000 »
121	Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria	550,000 »
122	Provvista e manutenzione di biciclette e relativi accessori per il servizio delle brigate volanti delle guardie di finanza	25,000 »
123	Indennità di tramutamento al personale civile dell'amministrazione esterna delle gabelle	33,000 »
124	Provvista di stampati e registri per i servizi delle gabelle	108,500 »
125	Personale di ruolo dei laboratori chimici delle gabelle - (Spese fisse)	128,990 »
	<i>Da riportarsi</i>	21,056,232 »

	<i>Riporto</i>	21,056,232 »
126	Personale dei laboratori chimici delle gabelle - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	6,860 »
127	Spese di materiale, assegni ed indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese pei laboratori chimici delle gabelle	65,000 »
128	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria; compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	30,000 »
129	Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem)	30,000 »
130	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, compensi e premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388	50,000 »
131	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (Spesa obbligatoria)	120,000 »
132	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	625,000 »
		21,983,092 »
	<i>Tasse di fabbricazione.</i>	
133	Personale di ruolo (Spese fisse)	591,507 »
134	Personale di ruolo delle tasse di fabbricazione - Indennità di residenza in Roma (Idem)	5,538 »
135	Indennità di viaggio e di soggiorno e competenze ai membri delle Commissioni (Spesa obbligatoria)	480,000 »
136	Compensi per lavori straordinari per impiegati dell'Amministrazione provinciale; nonchè per lavori straordinari eseguiti nell'interesse delle gabelle da impiegati dipendenti da altre amministrazioni	8,000 »
137	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri; e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (Spesa d'ordine)	110,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,195,045 »

	<i>Riporto</i>	1,195,045 »
138	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcolici esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)	2,400,000 »
139	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine)	25,000 »
140	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e mercedi al personale straordinario incaricato della vigilanza nelle officine di gas-luce e di energia elettrica e dell'applicazione e riparazione di congegni meccanici; spese per misure di previdenza a favore del personale medesimo ed altre diverse relative alle tasse di fabbricazione	266,500 »
141	Personale straordinario delle tasse di fabbricazione - Indennità di residenza in Roma	350 »
142	Fitto di locali (Spese fisse)	3,000 »
		3,889,895 »
	<i>Dogane.</i>	
143	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,894,875 »
144	Personale di ruolo delle dogane - Indennità di residenza in Roma (Idem)	47,112 »
145	Spese d'ufficio ed indennità (Idem)	102,150 »
146	Compenso agli agenti doganali per servizi disagiati e di notturna e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate	260,000 »
147	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	12,000 »
148	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane istituito col regio decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (serie 3 ^a), e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'amministrazione - Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione, eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di provincia	13,500 »
149	Traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane - Indennità di residenza in Roma	550 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,330,187 »

	<i>Riporto</i>	4,330,187 »
150	Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane	160,000 »
151	Costruzione di caselli doganali, manutenzione, sistemazione e ampliamento dei locali delle dogane	135,000 »
152	Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	23,000 »
153	Spese pel collegio dei periti; pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degl'impiegati doganali e per la Commissione del regime economico doganale	52,000 »
154	Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio e compensi per lavori straordinari eseguiti dagli impiegati dell'amministrazione provinciale	10,000 »
155	Acquisto di libri e abbonamento a pubblicazioni periodiche e a giornali italiani e forestieri e spese per la loro conservazione	12,000 »
156	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria).	1,700,000 »
157	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897, e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine)	830,000 »
158	Fitto di locali (Spese fisse)	115,000 »
		7,367,187 »
	<i>Dazio di consumo.</i>	
159	Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, e spese per la vigilanza sulla riscossione del dazio consumo affidato ai comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di soggiorno e competenze delle Commissioni (Leggi 8 agosto 1895, n. 481, 14 luglio 1898, n. 302 e 23 gennaio 1902, n. 25)	30,000 »
160	Compensi al personale dell'Amministrazione provinciale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del dazio consumo, compresi i comuni di Roma e di Napoli	8,000 »
161	Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Art. 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (Spesa obbligatoria)	18,932,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	18,970,000 »

	<i>Riporto</i>	18,970,000 »
162	Sussidio annuo ai Comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Articolo 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25	1,187,242 25
163	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)	5,660,724 75
164	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
164 <i>bis</i>	Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al Comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 (Spesa obbligatoria)	150,000 »
		25,967,967 01
	<i>Amministrazione delle Privative.</i>	
	<i>Spese generali.</i>	
165	Personale di ruolo degli ispettori centrali delle privative (Spese fisse).	28,000 »
166	Personale di ruolo degli ispettori centrali delle privative - Indennità di residenza in Roma (Idem)	2,040 »
167	Sussidi al personale operaio in servizio dell'Amministrazione esterna delle privative, agli operai che hanno appartenuto all'Amministrazione medesima e ai superstiti di questi	8,500 »
168	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando	25,000 »
169	Provvista di registri e stampati per i servizi delle privative	60,000 »
170	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	12,000 »
171	Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem)	30,000 »
		165,540 »
	<i>Servizio del Lotto.</i>	
172	Personale di ruolo (Spese fisse)	629,222 »
173	Personale di ruolo del lotto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	12,500 »
174	Spese d'ufficio (Idem)	17,400 »
	<i>Da riportarsi</i>	659,122 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1906

	<i>Riporto</i>	659,122 »
175	Indennità, mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per il funzionamento degli archivi segreti e dei magazzini del lotto, medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi; indennità di missione ed altre speciali per le funzioni di controllo; visite medico-fiscali e concorso obbligatorio per costituzione di doti ad alcuni Istituti di beneficenza in Napoli	68,960 »
176	Personale straordinario del lotto - Indennità di residenza in Roma	250 »
177	Compensi ad impiegati dell'Amministrazione provinciale e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda del lotto.	9,000 »
178	Acquisto di macchine, di materiale, mobili e di articoli vari, vestiario agli inservienti, spese d'illuminazione, di trasporti ed altre	16,600 »
179	Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi. (Spesa obbligatoria)	170,000 »
180	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine)	5,500,000 »
181	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	35,100,000 »
182	Fitto di locali (Spese fisse)	18,960 »
		41,542,892 »
	<i>Tabacchi.</i>	
183	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse)	499,459 »
184	Personale delle coltivazioni dei tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,200 »
185	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse)	917,956 »
186	Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	17,800 »
187	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta	130,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,566,415 »

	<i>Riporto</i>	1,566,415 »
188	Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria).	9,600,000 »
189	Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese fisse e obbligatorie)	1,500,000 »
190	Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obblig.).	900,000 »
191	Compensi ad impiegati dell'amministrazione provinciale, ad agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori subalterni e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi	24,000 »
192	Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi	30,000 »
193	Spese inerenti alle coltivazioni e ai campi sperimentali, al servizio didattico e sperimentale del regio Istituto di Scafati, ed a studi per nuovi centri di coltura, per mercede ad operai, compensi ai proprietari dei campi sperimentali, premi e sovvenzioni ai coloni dei campi suddetti ed a collettività di piccoli coltivatori in nuovi centri di produzione, affitto di terreni e di locali e costruzioni di capannoni per la cura dei tabacchi; acquisto e trasporto di macchine, mobili, utensili ed attrezzi, concimi e semi; indennità di missione, spese di libri, pubblicazioni, carte topografiche ed altre diverse e minute	90,000 »
194	Assegni e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative (Spesa obblig.).	40,000 »
195	Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria)	27,000,000 »
196	Spese dell'agenzia governativa e delle sue succursali negli Stati Uniti dell'America del Nord per l'acquisto dei tabacchi	40,000 »
197	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (Spesa obbligatoria)	1,250,000 »
198 (a)	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione dei magazzini dei tabacchi grezzi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture (Spesa obbligatoria)	2,545,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	44,585,415 »

(a) Il capitolo 199 fu soppresso.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1906

	<i>Riporto</i>	44,585,415 »
200	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi	450,000 »
201	Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di assistenza medica e medicinali; di visite medico collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di mantenimento degli incunaboli ed asili infantili ed altre per le coltivazioni, nei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed agli uffici suddetti	125,000 »
202	Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse)	80,000 »
		45,240,415 »
	Sali.	
203	Personale di ruolo delle saline (Spese fisse)	103,200 »
204	Personale di ruolo delle saline - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	250 »
205	Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai ammalati, indennizzi per infortuni sul lavoro, contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia del personale suddetto e alla Cassa sociale di mutuo soccorso per gli operai della Salina di Lungro (Spesa obbligatoria)	1,020,000 »
206	Pensione degli operai delle saline (Spesa fissa e obbligatoria)	100,000 »
207	Agenti subalterni delle saline - Indennità di residenza in Roma	250 »
208	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine).	1,365,000 »
209	Indennità di tramutamento, di giro ed di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei sali - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale - Agenti subalterni ed operai pel servizio dei sali, e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta	28,100 »
210	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria)	450,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,066,800 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1906

	<i>Riperto</i>	3,066,800 »
211	Compra dei sali (Spesa obbligatoria)	1,144,500 »
212	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nelle saline e nei magazzini di deposito del sale (Spesa obbligatoria)	2,295,000 »
213	Spese d'ufficio, di assistenza medica e medicinali e spese diverse occorrenti al servizio delle saline per canoni d'acqua e di manutenzioni stradali, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; illuminazione, riscaldamento, sorveglianza, custodia e nettezza dei locali; assicurazioni incendi, sovrimposte; acquisto di libri e stampati speciali, abbonamento a pubblicazioni periodiche, spese per traduzioni ed altre minute	35,000 »
214	Compensi ad impiegati dell'amministrazione provinciale, ad agenti subalterni, ad operai e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda dei sali; competenze e indennità di viaggio ai membri del Consiglio tecnico dei sali	10,000 »
215	Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo (Spesa obbligatoria)	115,000 »
216	Spese per otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Spesa obbligatoria)	15,000 »
217	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Spesa d'ordine)	280,000 »
		<hr/> 6,961,300 » <hr/>
	<i>Tabacchi e sali (Spese promiscue).</i>	
218	Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	241,600 »
219	Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,570 »
220	Indennità ai magazzinieri di deposito dei sali e tabacchi per spese di scritturazione (Idem)	40,000 »
221	Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	655,000 »
222	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese d'ufficio (Spese fisse)	95,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 1,033,170 » <hr/>

	<i>Riporto</i>	1,033,170 »
223	Compensi agli impiegati ed agli agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni agli impiegati dell'amministrazione provinciale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del servizio di deposito e vendita dei sali e tabacchi	5,500 »
224	Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza per i servizi di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.	16,000 »
225	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei gestori degli uffici suddetti (Spesa d'ordine)	3,845,000 »
226	Acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da peso, attrezzi, mobili, ecc.; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi occorrenti al trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini; canoni per acqua, comunicazioni telegrafiche e telefoniche ed altre spese per la gestione dei magazzini di deposito e vendita delle private	55,000 »
227	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato e valore a prezzo di vendita di quello dato per compenso ai rivenditori di generi di privata che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria)	65,000 »
228	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	3,000 »
229	Fitto di locali (Spese fisse)	160,000 »
		5,182,670 »
	Chinino.	
230	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali (Spesa obbligatoria)	1,080,000 »
231	Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita (Spesa obbligatoria)	80,000 »
232	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine)	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,280,000 »

	<i>Riporto</i>	1,280,000 »
233	Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, articolo 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209 (Spesa obbligatoria)	170,000 »
234	Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		1,450,000 »
 TITOLO II. Spesa straordinaria <hr style="width: 10%; margin: auto;"/>		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali di amministrazione.		
<i>Servizi diversi.</i>		
235	Stipendio agl' impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	173,932 »
236	Impiegati fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,936 »
237	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	15,000 »
238 (a)	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	16,320 »
240	Spese per la manutenzione straordinaria del palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro	22,000 »
		231,188 »
 Spese per servizi speciali.		
<i>Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.</i>		
<i>Servizi diversi del Demanio e delle tasse sugli affari.</i>		
241	Acquisti eventuali di stabili	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	60,000 »

(a) Il capitolo n. 239 venne soppresso.

LEGISLATURA XXI. — I SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1906

	<i>Riporto</i>	60,000 »
242	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	5,000 »
243	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli	23,800 »
244	Fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (articolo 6, legge 3 marzo 1904, n. 68 e articolo 49, regolamento 16 luglio 1904, n. 458).	<i>per memoria</i>
	Asse ecclesiastico.	93,800 »
245	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico	5,000 »
246	Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	60,000 »
247	Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	32,000 »
248	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	180,000 »
	Beni delle confraternite romane.	277,000 »
249	Spese di indemaniamiento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,400 »
250	Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	1,100 »
251	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	1,500 »
		4,000 »
	<i>Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto.</i>	
252	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine)	2,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,000 »

	<i>Riporto</i>	2,000 »
253	Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria)	2,000 »
254	Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo Catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23 (Spesa obbligatoria)	3,168,000 »
(a)		<hr/> 3,172,000 » <hr/>
<i>Amministrazione delle gabelle.</i>		
256	Sistemazione generale del fabbricato detto Malapaga ad uso di caserma principale delle guardie di finanza in Genova (Legge 9 luglio 1905, n. 396)	50,000 »
257	Rimborso al comune di Catania della spesa per l'ampliamento della tettoia metallica di quella dogana (Legge 2 luglio 1905, n. 322) .	26,700 »
258	Acquisto del fabbricato ad uso della caserma della guardia di finanza, al confine di Piaggio Valmara (Novara)	16,000 »
259	Costruzione di un edificio ad uso di caserma delle guardie di finanza in Bognanco Dentro (Novara)	30,000 »
260	Costruzione di un edificio ad uso di caserma delle guardie di finanza in Cavargna (Como)	30,000 »
261	Costruzione di un edificio ad uso di dogana nel porto di Siracusa .	30,000 »
262	Costruzione di un ufficio ad uso di caserma delle guardie di finanza in S. Nazario (Como)	30,000 »
263	Lavori di sistemazione ed ampliamento della caserma della brigata stanziale delle guardie di finanza in Barletta (Bari)	10,000 »
264	Lavori di ampliamento dei locali ad uso di caserma delle guardie di finanza in Caprile (Belluno)	9,000 »
265	Ampliamento dell'edificio ad uso di laboratorio chimico delle gabelle in Genova	22,000 »
266	Lavori di ampliamento della caserma delle guardie di finanza in Macagno Superiore (Como)	7,000 »
267	Acquisto di area per la costruzione di un edificio ad uso della sezione doganale di Pontebba (Udine)	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 270,700 » <hr/>

(a) Il capitolo n. 255 è stato soppresso.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1906

	<i>Riporto</i>	270,700 »
268	Costruzione di un edificio ad uso di caserma delle guardie di finanza in Erbezzo (Verona)	30,000
269	Costruzione di una nuova cancellata di chiusura al varco doganale di S. Francesco nel porto di Bari.	7,000 »
270	Opere di costruzione dell'edificio ad uso di caserma delle guardie di finanza in Massoliveri (Siracusa)	6,000 »
271	Costruzione di 53 casotti di rifugio per le guardie lungo la spiaggia della provincia di Messina	20,000 »
		333,700 »
	<i>Amministrazione delle private.</i>	
272	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	142,000 »
273	Prorata al Municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Ottava annualità)	12,000 »
274	Costruzione di un edificio nella città di Bari da destinarsi ad uso di manifattura dei tabacchi - Legge 9 luglio 1905, n. 409 (Seconda rata)	100,000 »
275	Rimborso al comune di Catania della spesa per costruzione di locali occorrenti all'ampliamento della manifattura dei tabacchi - Legge 2 luglio 1905, n. 332 (Prima rata)	82,750 »
		336,750 »
	CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	<i>Estinzione di debiti.</i>	
276	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	35,000 »
277	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	25,000 »
		60,000 »

Partite che si compensano nell'Entrata.

278	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	32,000 »
279	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spese d'ordine)	680,000 »
280	Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spese d'ordine)	<i>per memoria</i>
		712,000 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

281	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,865,348 22
-----	--	--------------

DAZIO DI CONSUMO.

Comune di Napoli.

282	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298 e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351	13,215,000 »
283	Personale civile per la riscossione del dazio	519,205 »
284	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio	638,000 »
285	Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre	50,070 »
286	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre	37,950 »
287	Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	32,700 »
288	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, ed altre	80,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	14,572,925 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1906

	<i>Riporto</i>	14,572,925 »
289	Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale	10,000 »
290	Restituzione di diritti indebitamente esatti	39,000 »
291	Fitto di locali per gli uffici e le caserme	30,000 »
		14,651,925 »
Comune di Roma.		
292	Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3 ^a) e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320	15,000,000 »
293	Personale civile per la riscossione del dazio	517,174 »
294	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio	406,300 »
295	Personale per la riscossione del dazio consumo - Indennità di residenza in Roma	102,060 »
296	Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre	52,325 »
297	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante ed altre	51,075 »
298	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	26,800 »
299	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre	44,000 »
300	Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale	5,000 »
301	Restituzione di diritti indebitamente esatti	80,000 »
302	Fitto di locali per gli uffici e le caserme	47,000 »
		16,331,734 »
	Totale delle partite di giro	32,849,007 22

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Spese generali di amministrazione.**

Ministero	2,728,730 »
Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour	4,927,089 »
Servizi diversi	1,571,140 »
Debito vitalizio	12,338,000 »
	<hr/>
	21,564,959 »

Spese per servizi speciali.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	8,726,280 »
Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari:	
<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari</i>	23,068,411 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>	828,030 »
<i>Asse ecclesiastico</i>	958,500 »
<i>Cassa nazionale di previdenza per gli operai</i>	33,250 »
Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto	16,859,350 »
Amministrazione delle gabelle:	
<i>Spese generali</i>	21,983,092 »
<i>Tasse di fabbricazione</i>	3,889,895 »
	<hr/>
<i>Da riportarsi</i>	76,346,808 »

	<i>Riporto</i>	76,346,803 »
<i>Dogane</i>		7,367,187 »
<i>Dazio di consumo</i>		25,967,967 01
Amministrazione delle private:		
<i>Spese generali</i>		165,540 »
<i>Servizio del lotto</i>		41,542,892 »
<i>Tabacchi</i>		45,240,415 »
<i>Sali</i>		6,961,300
<i>Tabacchi e Sali (Spese promiscue)</i>		5,182,670 »
<i>Chinino</i>		1,450,000 »
		<hr/> 210,224,779 01
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria		<hr/> 231,789,738 01

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali di amministrazione.

Servizi diversi	231,188 »
-----------------	-----------

Spese per servizi speciali.

Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari:

<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari</i>	93,800 »
<i>Asse ecclesiastico</i>	277,000 »
<i>Beni delle confraternite romane</i>	4,000 »
	<hr/> 374,800 »
<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	374,800 »
Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto		3,172,000 »
Amministrazione delle gabelle		333,700 »
Amministrazione delle privative		336,750 »
		<u>4,217,250 »</u>
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria		<u>4,448,438 »</u>
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti		60,000 »
Partite che si compensano nell'Entrata		712,000 »
		<u>772,000 »</u>
TOTALE della categoria III della parte straordinaria		<u>772,000 »</u>
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria		<u>5,220,438 »</u>
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		<u>237,010,176 01</u>
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		<u>32,849,007 22</u>
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		236,238,176 01
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)		772,000 »
	Totale spese reali	<u>237,010,176 01</u>
Categoria IV. — Partite di giro		<u>32,849,007 22</u>
	TOTALE GENERALE	<u>269,859,183 23</u>

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico col quale si approvano i diversi capitoli testè letti.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Questo disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Discussione del disegno di legge: « Classificazione fra le strade nazionali delle strade Istonia, Frentana, Salaria e Marsico-Sarentina » (N. 290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Classificazione fra le strade nazionali delle strade Istonia, Frentana, Salaria e Marsico-Sarentina ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono classificate fra le strade nazionali ed aggiunte all'elenco approvato con Regio decreto 23 marzo 1884, n. 2197, le seguenti strade provinciali:

1° strada Salaria, dalla strada nazionale n. 47 presso Antrodoco, in provincia di Aquila, fino alla stazione ferroviaria di Ascoli Piceno;

2° strada Frentana, dalla stazione ferroviaria di S. Vito Chietino, in provincia di Chieti, fino alla strada nazionale n. 51 presso Roccaraso, in provincia di Aquila;

3° strada Marsico-Sarentina, dalla stazione ferroviaria di Cerchio fino alla strada nazionale n. 51 presso Alfedena, in provincia di Aquila;

4° strada Istonia, dalla stazione ferroviaria

di Vasto, in provincia di Chieti, fino alla strada nazionale n. 52, in provincia di Campobasso.

Le indicate strade avranno rispettivamente i numeri 47 *bis*, 51 *bis*, 51 *ter* e 52 *bis*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Nel mese passato, a proposito di una leggina, che portava l'aggravio di due o tre milioni per opere pubbliche in diverse provincie del regno, avvenne qui una discussione, promossa dal collega senatore Cadolini, alla quale parteciparono diversi oratori, tra cui l'onor. Mezzanotte, relatore del presente disegno di legge. Uno degli oratori, l'onor. Borgatta, lamentava che nelle Calabrie vi erano strade costruite e poi abbandonate; citava un recente libro del colonnello Barone, e si meravigliava che perfino le provincie, le quali hanno un ufficio tecnico e devono avere, secondo lui, finanze robuste, potessero venir meno all'obbligo della manutenzione, perlocchè le strade, abbandonate, venivano a perdersi.

Si fece osservare all'onor. Borgatta che le provincie meridionali si trovano in ispeciali gravi condizioni. Esse, che vivono di un solo cespite, cioè, della sovrimposta fondiaria, la quale è portata al limite estremo legale, non possono — massime dopo le ultime leggi — assolutamente oltrepassarlo, e quindi non hanno la possibilità di accrescere le loro entrate, che restano quali erano nei tempi andati. Anzi se si volesse bene esaminare la situazione vera, si troverebbe che le difficili contingenze, che attraversa la proprietà fondiaria, rendono anche minori tali entrate. Ma ammesso che sieno quelle di prima, perchè maggiori — ripeto — non possono essere, sono in aumento invece — ed aumento notevolissimo — le spese, e principalmente:

quelle per gl'Istituti d'istruzione e di beneficenza, sussidiati o dotati dalle provincie;

quelle pel mantenimento dei trovatelli, per le mercedi aumentate alle balie e perchè i nuovi tempi hanno richiesto impianti di brefotrofi ed altri mezzi di allevamento più evoluti;

quelle pel mantenimento dei matti, che riescono addirittura disastrose agli erari provinciali;

quelle, infine, pel mantenimento delle strade, che si dicono insufficienti, e lo sono.

Senonchè si badi bene: le strade, costruite dalle provincie calabresi, sono molte. Non saranno sufficienti, perchè quella regione ne era affatto sprovvista; ma v'è qualche provincia, che in costruzioni stradali ha speso in meno di un quarantennio parecchie diecine di milioni, e la manutenzione di esse costituisce un peso non indifferente. A queste strade si sono aggiunte quelle che con l'apertura delle linee ferroviarie all'esercizio, o per fare economie nei tempi in cui la finanza dello Stato non era florida, si è creduto di cedere alle provincie per la manutenzione; ed è evidente che tale sopraccarico di peso supera la potenzialità finanziaria di questo ente amministrativo, artificiale, che chiamiamo provincia, al quale s'impongono obblighi sproporzionati ai mezzi che gli si concedono. Dunque, o meno strade, o più mezzi.

Ma le strade si dicono da tutti necessarie e l'onorevole Cadolini, fervente sostenitore di questo principalissimo coefficiente di civiltà e di progresso, e che ora mi dispiace di non vedere presente, diceva esser necessario dichiarare nazionali le strade appenniniche e quelle che transitano per lunghe zone deserte senza precipuo scopo di allacciare direttamente un centro all'altro.

A queste considerazioni dell'onorevole Cadolini si fece plauso da tutti, ed il ministro, onorevole Carmine, ripetutamente si dichiarò anch'egli favorevole, e fece dichiarazioni pienamente soddisfacenti.

Ora l'onorevole Carmine non è più ministro, ma vi è a capo del Ministero dei lavori pubblici, per nostra fortuna, un uomo non secondo ad alcuno per conoscenza ed amore alle provincie meridionali e per capacità di affrontare gravi e complessi problemi e di risolverli con sollecitudine e poderoso ingegno. Desidererei sapere come la pensi a questo riguardo il nuovo ministro, al quale intanto do lode, perchè fa dichiarare nazionali le quattro strade dell'Abruzzo aquilano e chietino, e lo incoraggio ad andare avanti ed a fare di più.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono particolarmente lieto di potermi dichiarare in questa prima volta, che ho l'onore di porgere i miei ossequi al Senato del Regno, di potermi dichiarare quasi pienamente d'accordo con l'onor. senatore Cefaly. Dico quasi pienamente d'accordo, nel senso che non può prendere impegno il Governo di modificare la base fondamentale della legislazione in questa materia, vale a dire la legge organica del 1865, pei caratteri delle strade nazionali. Sono però d'accordo con lui nel senso, non tanto di un nuovo indirizzo, quanto di una tendenza o di una interpretazione meno angusta e più equa di quella legge. Con questa interpretazione più larga si potrà raggiungere quasi in massima parte il proposito messo innanzi dall'onor. Cefaly: e difatti la legge del 1902 per la provincia di Potenza, del 1904 per la Basilicata, e la più recente legge per le Calabrie stanno a dimostrare questa più favorevole applicazione della legge del '65, per una revisione degli elenchi formati col decreto del 1884, 22 anni fa. Certo è che molte strade delle 90 incluse in quel decreto sono state cancellate a causa di quelle costruzioni ferroviarie che testè ricordava l'onor. Cefaly, attraversanti vie nazionali; ed ancora non se ne è aggiunta una di più, quando i bisogni crescenti porterebbero, e porteranno certo ad allargare alquanto gli elenchi fissati nel 1884.

Intanto, oltre le leggi di cui ho avuto l'onore di far cenno, il Senato vede come questa legge include nell'elenco delle nazionali altre quattro strade; ed inoltre è già presentato alla Camera dei deputati un altro progetto di legge per includervene alcune altre della provincia di Avellino, di Campobasso e di Benevento: e sembra che potrà non essere ritardato ancora un altro disegno di legge per quattro strade della provincia di Teramo, alle quali è stato riconosciuto il carattere di nazionalità dai corpi tecnici.

Ove risultassero dagli studi e dall'istruttoria tecnica altre strade le quali presentino il carattere di nazionalità, il carattere cioè di grandi strade attraversanti le principali catene degli Appennini, il Governo adotterà anche per esse i provvedimenti opportuni. Per questo io credo e ripeto che noi siamo quasi totalmente d'accordo, pel caso che gli studi in corso, e che saranno diligentemente compiuti, ci mettano

in condizione di soddisfare nel senso espresso alle aspirazioni del senatore Cefaly, che ho sentite condivise da altri onorevoli senatori.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Io sono lieto di quanto ha detto il sottosegretario di Stato in seguito alle osservazioni fatte dal mio amico Cefaly, perchè effettivamente quello che disse l'onorevole Cefaly trova molta ragione nei fatti, e noi vediamo che se in questo argomento si è dovuto andare più adagio che non fosse stato il caso, è stato per la questione generale del Demanio; perchè vi sono moltissime strade le quali hanno il carattere di nazionalità e non ancora sono state dichiarate tali.

Io potrei qui accennare ad una strada di Udine, potrei accennare a strade del Teramano e ad altre strade, le quali importerebbero una spesa di circa un milione di lire annue. Si deve ancora andare adagio, ma occorre che si vada innanzi.

Ora ciò che dice l'onorevole mio amico Cefaly è troppo regolare, perchè se la legge dice che le strade che attraversano le Alpi e gli Appennini sono strade nazionali, occorre che si dia questa qualifica a quelle strade le quali si trovano in siffatte condizioni. Quanto al disegno di legge che noi abbiamo qui presente, esso esce da ogni questione: si tratta di strade che appartengono a contrade, le quali non hanno un metro di strada nazionale o di ferrovia interna. È singolare, singolarissimo che si sono dovuti far passare circa 30 anni per ottenere finalmente la dichiarazione della nazionalità di queste strade in una provincia che non ha nè un metro di ferrovia interna, nè un metro di strada nazionale.

Ora io mi unisco di tutto cuore a quanto ha detto l'onorevole mio collega Cefaly, e raccomandando vivissimamente all'onorevole sottosegretario di Stato di voler far penetrare nelle aule opportune i desideri che esso ha esposto.

CEFALY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY. Ho domandato la parola per ringraziare l'onorevole sotto-segretario di Stato delle dichiarazioni fattemi. Tanto da parte mia che dell'onore. Mezzanotte non si possono certamente pretendere dichiarazioni di nazionalità di strade, contrarie allo spirito delle leggi sui lavori pub-

blici. Io insisto che debbano essere dichiarate nazionali le strade appenniniche e quelle che, percorrendo lunghe e vaste zone, anche in pianura, servano di sbocco alle strade comunali e provinciali, per metterle tutte in comunicazione tra di loro, perchè queste mi pare abbiano i caratteri delle vie nazionali e la dichiarazione della loro nazionalità risponda ad esigenze ineluttabili di buona amministrazione.

Il Governo non ha solamente accolto benevolmente questa mia raccomandazione, ma ha annunciato altresì di avere alle studio due nuove leggi, con le quali si dichiareranno nazionali altre strade provinciali: io non ho quindi che ad esserne pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio, e Padova-Bassano di proprietà dello Stato » (N. 293).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio, e Padova-Bassano di proprietà dello Stato ».

Prego il senatore, segretario Arrivabene, di dar lettura del progetto di legge:

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 293).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1906 lo Stato assume l'esercizio delle ferrovie Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio e Padova-Bassano, di proprietà dello Stato, ora esercitate dalla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in base a contratto che scade il 30 giugno 1906.

Per l'esercizio e l'amministrazione delle ferrovie stesse si applicano le norme, disposizioni

e condizioni stabilite dalla legge 22 aprile 1905, n. 137, e dalle leggi successive riguardanti la rete ferroviaria esercitata dallo Stato.

(Approvato)

Art. 2.

Con i fondi assegnati dalle leggi 22 aprile 1905, n. 137 e 19 aprile 1903, n. 127, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a provvedere:

a) alle spese indicate nell'art. 9 lettere a) ed e) della legge 22 aprile 1905, n. 137, in quanto occorrono per le ferrovie di cui al precedente art. 1;

b) all'acquisto del materiale mobile e di officina e delle provviste di proprietà della Società Veneta, a sensi dell'art. 25 del contratto 29 agosto 1896 approvato col R. decreto 9 dicembre 1897, n. 539.

(Approvato).

Art. 3.

Il personale stabile ed in prova al servizio della Società Veneta al 30 giugno 1906, il quale si trovava al 16 marzo 1906 addetto all'esercizio locale delle tre linee indicate al precedente art. 1, sarà col 1° luglio 1906, previa domanda individuale del personale stesso, passato alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con i propri obblighi e diritti, stipendio o paga e competenze accessorie, di cui godeva al 16 marzo 1906, salvo all'Amministrazione stessa di stabilirne le qualifiche.

Analogamente sarà passata alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una parte del personale stabile e in prova addetto agli uffici centrali della Società Veneta e di quello addetto al servizio locale promiscuo delle tre linee di proprietà dello Stato e delle altre esercitate dalla Società stessa.

Una Commissione, composta di due delegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di due delegati della Società Veneta, con un Presidente nominato dal ministro dei lavori pubblici, procederà all'accertamento del personale in servizio locale delle tre linee a sensi del primo comma del presente articolo, all'esame delle domande e al riparto del personale

degli uffici centrali e di servizio promiscuo di cui al secondo comma.

L'operato di questa Commissione sarà definitivo ed irrevocabile.

(Approvato).

Art. 4.

Gli agenti, passati in conformità del precedente articolo alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, saranno iscritti al nuovo Istituto di previdenza creato con la legge 29 marzo 1900, n. 101.

Il tempo impiegato in servizio delle ferrovie esercitate dalla Società Veneta potrà essere valutato nel periodo di compartecipazione a sensi dell'art. 56 dello Statuto approvato col R. decreto 31 gennaio 1901, n. 70.

La Società Veneta verserà all'Istituto, per conto degli agenti, e agli effetti del disposto dell'art. 56 dello Statuto precitato, la somma costituente la loro partita individuale, liquidata al 30 giugno 1906 in base alle disposizioni che regolano le rispettive istituzioni di previdenza.

(Approvato):

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Concorso dello Stato alla II^a Esposizione agricola siciliana che avrà luogo in Catania nel marzo 1907:

Senatori votanti	83
Favorevoli	76
Contrari	7

Il Senato approva.

Autorizzazione di maggiori assegnazioni al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 per spese relative alla sanità pubblica:

Senatori votanti	83
Favorevoli	74
Contrari	9

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 125,968.74 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905 concernenti spese facoltative :

Senatori votanti	83
Favorevoli	73
Contrari	10

Il Senato approva.

Ora l'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali »; ma, come il Senato ricorda, su domanda del Presidente del Consiglio, questa discussione è stata rimandata a quando il Presidente del Consiglio stesso potrà presenziarla.

All'ordine del giorno vi sarebbe poi ancora la discussione di una proposta di aggiunta al Regolamento del Senato, ma non essendo presente il proponente, che è l'onor. Casana, è necessario rimandare anche questa discussione.

Do quindi lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 270);

Classificazione fra le strade nazionali delle strade Istonia, Frentana, Salaria e Marsico Sarentina (N. 209);

Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio e Padova-Bassano, di proprietà dello Stato (N. 293).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 117,200.91 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1904-1905, concernenti spese facoltative (N. 282);

Approvazione di maggiori assegnazioni in L. 77,321.50 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 286);

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 5,663.62 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 287);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 7,045.47 verificatesi sulla assegnazione del capitolo 60 - Pensioni ordinarie - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 284);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-906 e per i residui degli esercizi 1904-905 e *retro*. - Provvedimenti per le partecipazioni del Ministero predetto alla Esposizione internazionale di Milano del 1906 e per le maggiori spese durante l'Esposizione medesima (N. 295);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 69,195.77 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative (N. 280);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 182,845.06 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative (N. 281);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 58,338.07 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative (N. 285);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 288);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 294);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 296);

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1906

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-1906 (N. 297);

Scioglimento di Consigli provinciali e comunali (N. 247).

III. Discussione di una proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LVII - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 1º luglio 1906 (ore 9).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.





CXXVIII.

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge — Approvazione di tre disegni di legge per eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni nei bilanci dei Ministeri dell'istruzione pubblica, dell'interno e della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905» (N. 282, 286, 287) — Discussione del disegno di legge: «Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 7045.47 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 60 «Pensioni ordinarie», dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1904-905» (N. 284) — Il senatore Cadolini fa una raccomandazione, che è accolta dal sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione di sette disegni di legge per maggiori assegnazioni ed eccedenze d'impegni nei bilanci dei Ministeri delle finanze, di grazia, giustizia e dei culti e della marina per l'esercizio finanziario 1904-905 e nei bilanci dei Ministeri della marina, del tesoro e della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906 e del Ministero delle poste e dei telegrafi anche per i residui degli esercizi 1904-905 e retro, e per partecipazioni del Ministero delle poste e dei telegrafi all'Esposizione di Milano del 1906 e per le maggiori spese durante l'Esposizione medesima» (N. 285, 281, 280, 288, 294, 296, 295) — Discussione del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906» (N. 297) — Parlano nella discussione generale il senatore Dini, relatore, ed i sottosegretari di Stato alla istruzione pubblica ed al tesoro — Gli articoli del disegno di legge sono approvati tutti senza osservazioni — Chiusura di votazione — Risposta del Presidente intorno all'ordine del giorno del Senato, che è approvato, dopo osservazioni del senatore Melodia — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle poste e telegrafi, e dei lavori pubblici, ed i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, e per il tesoro.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge approvati nella seduta di ieri:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-1907;

Classificazione fra le strade nazionali delle strade Istonia, Frentana, Salaria e Marsico-Sarentina;

Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio e Padova-Bassano, di proprietà dello Stato.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

Presentazione di disegni di legge.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato tre disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati; il primo riguarda la « Costruzione delle strade ferrate complementari della Sicilia »; il secondo « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova »; il terzo « Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per il Real Corpo del Genio civile ».

Prego il Senato di volerli dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

Se non si fanno opposizioni, s'intenderà accordata l'urgenza richiesta dal ministro.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 117,200.91 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1904-905 concernenti spese facoltative » (N. 282).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 117,200.91 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 282).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 525.30 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 6 « Consiglio superiore di pubblica istruzione e lavori straordinari per la segreteria - Indennità e compensi - Consulenza legale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 4815.40 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 7 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 173.50 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 9 « Ministero - Spese di manutenzione ed adattamento di locali dell'amministrazione centrale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 594.93 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 18 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 58,619.23 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 21 « Pensioni ordinarie » (Spese fisse)

dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 311.74 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 56 « Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale - Compensi al personale straordinario e retribuzioni per eventuali servizi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 64.22 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 65 « Biblioteche governative - Fondo comune per maggiori spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 2021.04 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 85 « Monumenti - Dotazione regionale per le Marche, Umbria e provincia di Teramo - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese di ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 38.68 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 88 « Monumenti - Dotazione regionale per la Sicilia - Spese per la manutenzione e

conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite di personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 3.63 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 90 « Monumenti - Fondo comune per le dotazioni regionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 383.94 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 129 « Indennità e compensi per le ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione secondaria e classica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 31,720.63 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 142 « Istituti tecnici e nautici - Scuole nautiche e scuole speciali - Personale (Spese fisse) - Rimunerazioni ed assegni per duplicazioni di classi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 315.94 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 147 « Sussidi ad istituti tecnici e nautici, a scuole nautiche e speciali, a società e circoli filologici e stenografici e ad altre istituzioni consimili: acquisto di materiale didat-

tico destinato, a titolo di sussidio, ad istituti industriali e professionali - Spese per laboratori di legislazione doganale annesse alle cattedre corrispondenti negli istituti tecnici di Roma e di Genova, ed altre spese a vantaggio dell'istruzione tecnica e nautica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata la maggiore iscrizione di lire 6170.44 nell'assegnazione del capitolo n. 165 « Scuole normali e complementari - Materiale - Fitto del locale per la Regia scuola normale di San Pietro al Natisone » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-1905, ma ne sono annullati gl'impegni relativi.

La suddetta somma sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel conto consuntivo dell'esercizio 1905-1906 (residui di anni precedenti).

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 675.63 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 174 « Spese per le ispezioni e remunerazioni per eventuali servizi straordinari prestati a vantaggio della istruzione magistrale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 233.93 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 194 « Educatori femminili - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per supplenze » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 14.06 verificatasi nell'assegnazione del

cap. n. 196 « Educatori femminili - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 999.32 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 210 « Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 9192.98 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 213 « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per supplenze » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 77.63 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 216 « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie, classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali: Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 248.74 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 217 « Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società

ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Compensi ai membri ed ai segretari delle Commissioni per concorsi a cattedre nelle scuole normali di ginnastica ed ai membri e segretario della Commissione italiana per l'educazione fisica - Indennità e compensi per ispezioni e missioni in servizio dell'educazione fisica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni in L. 77,321.50 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-1905 » (N. 286).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni in L. 77,321.50 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 286).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 756.85, iscritta al capitolo n. 152-A: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 7: Ministero - Spese d'ufficio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 868.25, iscritta al capitolo n. 152-B: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 29: Spese di liti (spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 240, iscritta al capitolo n. 152-C: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 38: Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 84: iscritta al capitolo n. 152-D: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 46: Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 13,538.42, iscritta al capitolo n. 152-E: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 49 - Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni, verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 10,902.34, inscritta al capitolo n. 152-F: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 57: *Dispensari celtici - Spese e concorsi per funzionamento, arredi, mobili, ecc.* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3983.32, inscritta al capitolo n. 152-G: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 58 - *Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, al Consiglio superiore di sanità ed ai Consigli provinciali sanitari* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 100.25, inscritta al capitolo n. 152-H: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 63: *Spese varie per i servizi della sanità pubblica, medaglie ai benemeriti della salute pubblica*, dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1903-1904 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 385.70, inscritta al capitolo n. 152-I: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 66: *Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della

spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 180, inscritta al capitolo n. 152-J: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 68: *Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento e spese varie* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 187.55, inscritta al capitolo n. 152-K: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 74: *Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 96.30, inscritta al capitolo n. 152-L: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 75: *Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse)* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 323.76, inscritta al capitolo n. 152-M: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 76: *Spese ed assegni per la visita veterinaria nei porti* - dello stato di previsione della

spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1944.73, iscritta al capitolo n. 152-N: « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 79: *Funzionari ed impiegati di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse)* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze dcatesi nel'im conegniifitop, evr consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3.47 iscritta al capitolo n. 152-O: « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 80: *Funzionari ed impiegati di sicurezza pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2700, iscritta al capitolo n. 152-P: « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 95. *Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per delegazioni distaccate (Spese fisse)* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 100, iscritta al cap. n. 152-Q: « Eccedenza

d'impegni verificatesi al cap. n. 98: *Gratificazioni e compensi ai RR. carabinieri*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,498.10, iscritta al cap. n. 152-R: « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. n. 99: *Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i RR. carabinieri*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 465.27, iscritta al cap. n. 152-S: « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. n. 104: *Manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei RR. carabinieri*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 280.50, iscritta al cap. n. 152-T: « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. n. 105: *Carceri - personale di direzione, d'amministrazione e tecnico* (Spese fisse), dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 140.99, inscritta al cap. n. 152-U: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. n. 108: *Carceri - Indennità di alloggio*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 150, inscritta al cap. n. 152-V: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. n. 110: *Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato)

Art. 23.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 8,690.90, inscritta al cap. n. 152-W: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. n. 119: *Carceri - Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 857.60, inscritta al cap. 152-X: « Eccedenza d'impegni verificatasi nel cap. n. 122: *Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 44.09, inscritta al cap. n. 152-Y: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. n. 131: *Fotografie dei malfattori più pericolosi*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 28,799.11, inscritta al cap. n. 152-Z: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. n. 147: *Sicurezza pubblica - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai RR. carabinieri*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 5,663.62 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 287).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 5,663.62 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5663.62 inscritta al cap. n. 58-ter « Saldo delle contabilità relative al cap. n. 21: *Corpo e servizio sanitario*, dello stato di previsione della

spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 7,045.47 verificatasi sulla assegnazione del capitolo 60 - Pensioni ordinarie - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1904-905 » (N. 284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 7,045.47 verificatasi sulla assegnazione del capitolo 60 - Pensioni ordinarie - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1904-905 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 7,045.47 verificatasi sulla assegnazione del cap. n. 60: « *Pensioni ordinarie* (Spese fisse) », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1904-905.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Noi siamo di frequente chiamati come oggi a discutere disegni di legge, per approvazione di *eccedenze di impegni* concernenti il consuntivo dell'esercizio precedente, che talvolta si riducono a poche lire. Ora io domando: di queste *eccedenze di impegni* formanti oggetto di moltissime leggi non si potrebbe fare una

legge sola? Unendole tutte insieme si formerebbe, per così dire, una legge di postumo assetamento.

Le eccedenze di impegni, che in conclusione sono spese già impegnate, prese ad una ad una, non danno quasi mai, nè possono dare luogo ad osservazioni, e tanto meno essere respinte; prese tutte unite acquistano molta importanza finanziaria, perchè possono dare occasione ad un giudizio complessivo intorno all'indirizzo dell'Amministrazione, ed al controllo esercitato dal Ministero del tesoro per frenare le spese di tutti i dicasteri.

Io esorto il Governo ad esaminare se non fosse il caso d'introdurre nella legge di contabilità una modificazione al duplice scopo, di abbreviare i nostri lavori, evitando tante relazioni e votazioni che veramente appaiono inutili, e di risparmiare molte spese di stampa rispondenti ad una semplice formalità. Tale riforma raggiungerebbe altresì il fine di rendere più efficace il sindacato parlamentare sull'opera del Governo.

Le *eccedenze d'impegni* concernenti il consuntivo dell'esercizio precedente - e forse anche le *maggiori assegnazioni* sul bilancio in corso - a mio avviso dovrebbero essere proposte in un solo disegno di legge, il quale acquisterebbe una particolare importanza, e procurerebbe un risparmio di lavoro materiale dei nostri Uffici e una diminuzione di spese.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anzitutto è la prima volta che ho l'onore di venire in questo illustre Consesso e mi sia lecito portare il mio riverente saluto ai signori senatori e al venerato Presidente che soprainvende ai lavori stessi.

Il senatore Cadolini ha sollevato una questione gravissima. In apparenza sembra una questione di forma mentre è di sostanza e di legalità, ed egli stesso l'ha intraveduto perchè ha accennato alla legge di contabilità la quale, se si accogliessero i suggerimenti del senatore Cadolini, dovrebbe essere modificata.

Ora io non posso nella modesta posizione in cui mi trovo discutere col senatore Cadolini sopra una questione tanto grave. Non mi resta che riferirne al ministro, il quale studierà con

amore la proposta che viene da un illustre senatore come l'onor. Cadolini, e certamente la prenderà in considerazione e, se occorreranno delle proposte, le farà al Senato ed alla Camera dei deputati.

CADOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ringrazio l'onor. mio amico, il sottosegretario di Stato, delle benevoli dichiarazioni, confidando che egli si compiacerà di fare uffici abbastanza insistenti presso il ministro, perchè voglia intraprendere gli opportuni studi sopra questa questione che non è di lieve importanza.

L'onor. sottosegretario di Stato ha ricordato che quanto ora si fa è voluto dalla legge. È appunto per ciò che io stesso non ho taciuto che occorre modificare la legge di contabilità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-906 e per i residui degli esercizi 1904-905 e retro. — Provvedimenti per le partecipazioni del Ministero predetto alla Esposizione internazionale di Milano del 1906 e per le maggiori spese durante l'Esposizione medesima» (N. 295).

PRESIDENTE. Passeremo ora al disegno di legge iscritto al numero 5 dell'ordine del giorno: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti in alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1905-906 e per i residui degli esercizi 1904-905 e retro. — Provvedimenti per le partecipazioni del Ministero predetto alla Esposizione internazionale di Milano del 1906 e per le maggiori spese durante l'Esposizione medesima».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dal disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge.

(V. Stampato n. 295).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata l'iscrizione in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1905-906 della somma di L. 320,448.40 per provvedere alle spese della partecipazione del Ministero delle poste e dei telegrafi all'Esposizione internazionale di Milano nel 1906, ed alle spese per il maggiore lavoro occorrente al regolare funzionamento dei servizi, durante l'Esposizione medesima.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 904,500 fra le quali figurano le lire 320,448.40 di cui al precedente articolo, e le diminuzioni di stanziamento, per egual somma, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-1906, indicati nella tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 150,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1905-906, indicati nella tabella B, annessa alla presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1905-1906 e per i residui degli esercizi 1904-1905 e retro.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 2.	Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) L.	3,000 »
» 4.	Personale di manutenzione e di sorveglianza delle linee (Spese fisse) »	11,000 »
» 6.	Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo e per eventuali indennità ai sensi degli art. 118 e 126 del regolamento organico vigente »	400,000 »
» 7.	Assistenti ed assimilati - Operai ed allievi meccanici - Avventizi per le feste »	18,000 »
» 10.	Indennità di tramutamento »	7,000 »
» 17.	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti . »	8,000 »
» 29.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria »	7,000 »
» 56.	Spese d'esercizio e di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche »	65,000 »
» 63.	Assegni delle direzioni, degli uffici di prima classe e degli ispettori di sezione e distrettuali - Spese per illuminazione, riscaldamento, per oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci . »	1,500 »
» 84.	Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) »	20,000 »
» 87-quinquies.	Retribuzioni, indennità e spese di qualsiasi natura per l'esercizio e la manutenzione della rete telefonica urbana di Venezia »	10,000 »
» 87-ix.	Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 5 « Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904. »	20 »
» 87-x.	Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 5 « Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-1905. »	20,954.10
	Da riportare . . L.	571,474.10

	<i>Riporto</i> . . . L.	571,474.10
Cap. n. 87-XI.	Ecceденza d'impegni verificatasi, al capitolo n. 6 « Retribuzione agli assistenti, agli allievi fattorini ed altre retribuzioni diverse » dello stato di pre- visione della spesa per l'esercizio finanziario 1904- 1905 »	267.75
» 87-XII.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 8 « Indennità per tramutamenti, missioni, visite d'i- spezione ed altre indennità diverse » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905. »	365 —
» 87-XIII.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 9 « Indennità per servizio prestato in tempo di notte » dello stato di previsione della spesa per l'eser- cizio finanziario 1904-905 »	1,566.30
» 87-XIV.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 16 « Spese causali » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 . . . »	3,650.38
» 87-XV.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 32 « Spese variabili pel trasporto della corrispondenza e dei pacchi (Spesa d'ordine) » dello stato di pre- visione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 »	549.43
» 87-XVI.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 33 « Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marit- timi » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 »	3,840.07
» 87-XVII.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 34 « Retribuzioni ai fattorini telegrafici (Spesa d'or- dine) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1902-903 »	69.37
» 87-XVIII.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 41 « Spese d'esercizio e di manutenzione degli uffici telegrafici e telefonici » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905. »	42.75
» 87-XIX.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 49 « Assegni fissi per spese inerenti al servizio (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905 »	399.96
» 87-XX.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 58 « Servizio postale e commerciale marittimo » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio fi- nanziario 1904-905 »	1,826.49
— —	Spese per la partecipazione del Ministero delle poste e dei telegrafi all'esposizione internazionale di Milano nel 1906 e per il maggior lavoro occor- rente al regolare funzionamento dei servizi durante l'Esposizione medesima »	320,448.40
	<i>Da riportare</i> . . L.	904,500 —

Riporto . . . L. 904,500 —

La detta spesa si decompone negli elementi seguenti:

a) Spese per la partecipazione del Ministero delle poste e dei telegrafi all'Esposizione L. 38,698.40

b) Spesa per l'impianto e l'esercizio di uffici postali e telegrafici e di uffici telefonici nel recinto dell'Esposizione » 23,550 —

c) Spese per l'aumento di personale in sostituzione temporanea ed invii in missione, occorrenti per il funzionamento degli uffici predetti e pel maggior lavoro che si verificherà in Milano durante l'Esposizione . . . » 248,200 —

Totale . . . L. 320,448.40

Totale degli aumenti . . . L. 904,500 —

Diminuzioni di stanziamenti.

Cap. n. 1. Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) L.	135,000
» 12. Indennità per visite d'ispezione »	65,000
» 15. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) »	2,000
» 22. Spese per gli stampati, moduli, registri e buste con indirizzo stampato per uso esclusivo dell'Amministrazione centrale per la stampa del <i>Bollettino ufficiale</i> e relativi supplementi; per la stampa della relazione statistica annuale; istruzioni, regolamenti e tabelle di variazioni »	18,000
» 27. Bollo straordinario di cambiali (Spesa d'ordine) . . . »	1,000
» 32. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali delle poste (Spese fisse) »	15,000
» 32-bis. Retribuzioni straordinarie agli agenti rurali delle poste »	5,000
» 33. Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero (Spese fisse) »	22,000
» 34. Servizio di procacciato - Retribuzioni ordinarie e straordinarie per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi »	20,000
» 37. Quote spettanti alle Società esercenti ferrovie o tramvie per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi - Trasporto in ferrovia di corrispondenze non contenute nei compartimenti gratuiti assegnati dalle convenzioni (Spesa obbligatoria) . . . »	35,000
	<u>318,000</u>
Da riportare	318,000

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1906

	Riporto . . .	318,000
Cap. n. 41.	Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi »	2,000
» 43.	Spese di costruzione e di mantenimento delle vetture postali dei furgoncini ed altri veicoli per trasporto delle corrispondenze e dei pacchi . . . »	50,000
» 61.	Personale degli uffici postali e telegrafici di 2 ^a e 3 ^a classe »	120,000
» 62.	Spese di pigione (Spese fisse) »	2,000
» 64.	Indennità ai cassieri provinciali, ai capi degli uffici dei vaglia e dei risparmi, ed agli impiegati di ruolo che hanno qualità di contabili di denaro e di materia »	12,000
» 65.	Acquisto e manutenzione di mobili per gli uffici ed assicurazioni contro gli incendi - Acquisto di materiali, fitto temporaneo di locali e spese per esami »	20,000
» 68.	Crediti di amministrazioni estere - Cambio per l'acquisto dell'oro (Spesa obbligatoria) »	170,000
» 69.	Rimborsi e bonificazioni diverse (Spesa d'ordine) »	110,500
» 87-octies.	Spese per il VI Congresso dell'Unione postale universale da tenersi in Roma nell'aprile 1906 »	100,000
	Totale delle diminuzioni . . . L.	<u>904,500</u>

TABELLA B.

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1905-906.

Cap. n. 11.	Indennità per missioni all'estero ed all'interno . . L.	90,000
» 13.	Indennità diverse. »	50,000
» 25.	Spese d'ufficio (amministrazione centrale) »	5,000
» 55.	Spese d'esercizio e di manutenzione degli uffici telegrafici e telefonici »	5,000
	Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.	<u>150,000</u>

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 69,195.77 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1904-905 concernenti spese facoltative » (N. 280).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 69,195.77 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario legge*:

(V. Stampato n. 280).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,365.27, verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 5 « Spese d'ufficio (Ministero) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1904-1905.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 18,802.63, verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 15 « Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,841.82, verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 16 « Indennità di tramutamento agli

impiegati ed al personale di basso servizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 35,186.05, verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 21 « Stampe di testo, registri e stampati per gli Uffici centrali, provinciali ed esecutivi finanziari, carta e cartoni per involgere e formare scatole per tabacchi lavorati, registri pel giuoco del lotto » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di L. 182,845.06 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti sull'esercizio finanziario 1904-905 concernenti spese facoltative ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 182,845.06 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, sull'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario legge*.

(V. Stampato N. 281).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 27,708.75, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 17 « Pensioni ordinarie (Spese fisse) »,

dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 30,629,32, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 40 « Servizio semaforico - Personale, spese d'ufficio e pigioni (Spese fisse) », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 58,338.07 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1904-905 concernenti spese facoltative ».

PRESIDENTE. Viene ora il disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 58,338.07 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1904-905 concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge.

(V. Stampato N. 285).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 31,915.06, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 21 « Pensioni ordinarie (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 150,930, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 23 « Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 288).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,038,000 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 5. Ministero - Spese varie d'ufficio L.	5,000
» 6. Acquisto di libri e periodici »	6,000
» 9. Spese di stampa »	6,000
» 11. Pubblicazioni ufficiali e periodiche »	5,000
» 12. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per ufficiali ed impiegati (Spesa d'ordine) »	2,500
» 15. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti »	8,000
» 18. Gratificazioni ai personali civili e militari di bassa forza »	18,000
» 19. Spese di trasferta e di missione del personale della marina militare, della marina mercantile e del personale civile »	65,000
» 20. Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie . . . »	1,500
» 23. Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) . . . »	200,000
» 24. Pensioni ordinarie (Personale lavorante) »	65,000
» 28. Personale d'ordine e personale avventizio delle capitanerie di porto »	6,500
» 31. Indennità, compensi speciali e sussidi per la marina mercantile »	12,000
» 32. Arredamenti, retribuzioni e spese varie della marina mercantile »	8,000
» 39. Corpo di Commissariato militare marittimo »	8,000
» 41. Ufficiali di posizione ausiliaria (Spese fisse) »	5,000
» 44. Corpo Reale Equipaggi - Soprassoldi e spese varie . . . »	20,000
» 54. Materiali di consumo per le Regie navi »	100,000
» 65. Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino (Spese fisse) »	20,000
» 67. Disegnatori della Regia marina (Spese fisse) »	6,500
» 68. Indennità e spese d'ufficio ai personali civili della Regia marina »	10,000
» 70. Spese per trasporti di materiali »	20,000
» 71. Costruzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare »	90,000
» 72. Acquisti ed impianti di macchinari, attrezzi, ecc. occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi. Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro (Materiali e mano d'opera) »	350,000
Totale L.	<u>1,038,000</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 1. Ministero - Personale assegnato in base alla legge 11 luglio 1904, n. 353 - Ufficio di stato maggiore - Ufficio di revisione (Spese fisse)	L.	10,000
» 10. Provvista di carta e oggetti vari di cancelleria . . . »		2,000
» 17. Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti alla Amministrazione della marina e loro famiglie »		2,000
» 25. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . »		5,000
» 34. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria) »		5,000
» 42. Corpo Reale Equipaggi - Paghe alla bassa forza . . . »		65,000
» 45. Corpo Reale Equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria) »		70,000
» 46. Difese locali delle piazze marittime - Personale (Spese fisse) »		6,000
» 50. Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione. Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari »		33,000
» 52. Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) »		50,000
» 53. Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione »		50,000
» 55. Viveri a bordo ed a terra »		60,000
» 56. Servizio ospedaliero per i militari del Corpo Reale Equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale) (Spese varie) »		6,000
» 66. Personale civile tecnico (Spese fisse). »		8,000
» 73. Combustibili ed altri generi di consumo per gli stabilimenti marittimi e mano d'opera per l'esercizio degli arsenali »		350,000
» 74. Mano d'opera per la costruzione e la manutenzione degli scafi, apparati motori e pel materiale di artiglieria »		40,000
» 75. Materiale per la costruzione di nuove navi, e manutenzione delle navi esistenti, scafi, motori, armi . . . »		180,000
» 80. Costruzioni navali (Fondo complementare che si stanziava in base alla legge 13 giugno 1901). Stanziamento da ripartirsi esclusivamente fra le navi enumerate all'articolo 3 della presente legge »		96,000
Totale		<u>L. 1,038,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906** ».
(N. 294).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori**

assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

Ne dò lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 23,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906 indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamenti su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1905-906.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	90 bis	Retribuzioni e compensi agl' impiegati ed al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro per lavori e prestazioni straordinarie, compensi alle Commissioni di esami ed alla Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 L.	5,000
»	94.	Indennità di tramutamento agl' impiegati ed al personale di basso servizio, e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agl' impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	3,000
»	101.	Spese di stampa »	15,000
		Totale L.	<u>23,000</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	60.	Personale dell' Ispettorato generale (Spese fisse) . L.	6,000
»	63.	Indennità di missione agl' ispettori dell' Ispettorato generale ed al personale addetto all' Ispettorato medesimo o da esso delegato »	3,000
»	65.	Personale di ruolo - Avvocature erariali (Spese fisse) »	6,000
»	77.	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, del magazziniere dell'officina carte-valori e della tesoreria di Massaua »	5,000
»	106.	Indennità di missione per le ispezioni alle ragionerie delle Intendenze di finanza e per le operazioni dipendenti dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materiali e merci di proprietà dello Stato. »	2,000
»	112.	Spese casuali »	1,000
		Totale L.	<u>23,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 296).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 296).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 2,402,000 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzato il pagamento sui capitoli nn. 16 « Corpi di fanteria », 17 « Corpi di cavalleria », e 18 « Armi e servizi di artiglieria e genio », delle somme di lire 36,000, 9000 e 15,000 a titolo di sovvenzione alle masse rancio dei corpi rispettivamente bilanciati nei capitoli stessi.

(Approvato).

Art. 3.

Le somme che alla chiusura dell'esercizio 1905-906 risultassero in economia sui capitoli della parte ordinaria dello stato di previsione predetto, saranno ripartite fra i capitoli della parte straordinaria, ed iscritte nel conto competenza di questi ultimi col rendiconto consuntivo.

(Approvato).

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906.

Maggiori assegnazioni.	
Cap. n. 3.	Gratificazioni e compensi agli impiegati ed al personale inferiore dell'Amministrazione centrale L. 12,000
» 6.	Spese di stampa, e spese per le biblioteche militari per le pubblicazioni militari periodiche ed altre . . » 4,000
» 13.	Pensioni ordinarie (Spese fisse) » 500,000
» 14.	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) » 10,000
» 15.	Stati maggiori ed ispettorati » 480,000
» 18.	Armi e servizi d'artiglieria e genio » 105,000
» 22.	Corpo invalidi e veterani » 18,000
» 24.	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per servizi amministrativi . » 105,000
» 29.	Personale della giustizia militare » 5,000
» 31.	Indennità eventuali e indennità di residenza in Roma per gli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti » 400,000
» 35.	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari, ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari » 58,000
» 36.	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione . . » 30,000
» 37.	Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli » 200,000
» 39.	Materiale e lavori del genio militare » 300,000
» 40.	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (Spese fisse) » 100,000
» 44.	Spese di liti e per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria). » 30,000
» 47.	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi » 45,000
	Totale L. <u>2,402,000</u>

Diminuzioni di stanziamento.	
Cap. n. 1.	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . L. 30,000
» 16.	Corpi di fanteria » 1,800,000
» 23.	Corpo e servizio sanitario » 40,000
» 27.	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena » 30,000
» 30.	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri Reali) (Spese fisse) . . . » 30,000
» 32.	Vestiario e corredo alle truppe. Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere » 106,000
» 33.	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa » 366,000
	Totale L. <u>2,402,000</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906» (N. 297).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 297).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. Permetta il Senato che io dica due sole parole per richiamare la sua attenzione e quella del Governo su questo disegno di legge.

Con esso si chiedono degli storni nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per L. 171,000; cioè 171,000 lire di aumenti su alcuni capitoli complessivamente compensati da altrettante diminuzioni su altri, e si chiedono inoltre nientemeno che L. 2,590,144.97 di altri aumenti non compensati da nessuna diminuzione.

Questi aumenti pel bilancio dell'istruzione non sono cosa eccezionale, ma sono cosa di tutti gli anni; non derivano da nuove leggi, da circostanze eccezionali, ma sono aumenti agli ordinari stanziamenti del bilancio.

Nell'esercizio 1897-98, senza tener conto delle centinaia, si ebbero eccedenze per L. 1,061,000; nel 1898-99 per L. 758,000; nel 1899-900 per L. 1,371,000; nel 1900-01 per L. 1,439,000; nel 1901-02 per L. 1,249,000; nel 1902-03 per L. 2,012,000; nel 1903-04 per L. 719,000 dopo di avere fatta una legge per maggiori assegnazioni di L. 1,579,000, ossia in tutto eccedenze per circa L. 2,300,000; nel 1904-05 furono fatte maggiori assegnazioni alla fine dell'esercizio per L. 1,459,000 e oggi abbiamo votate per lo stesso esercizio altre eccedenze per L. 117,000;

e ora infine noi abbiamo pel 1905-906 gli storni per L. 171,000 e poi un aumento effettivo di spese per oltre due milioni e mezzo.

Questo dimostra che i bilanci del Ministero di pubblica istruzione non sono fatti a dovere.

La Commissione di finanza tutti gli anni viene al Senato a dire al Governo la stessa cosa: mettete in regola i bilanci della pubblica istruzione, essa dice, perchè gli stanziamenti non corrispondono a quello che dovrebbero essere; e mai non si provvede!

L'anno passato la Commissione di finanze è arrivata a chiamare nel suo seno il ministro del tesoro e quello della pubblica istruzione, ed ha fatto loro rilevare che il tale stanziamento avrebbe richiesto il tale aumento, il tale altro avrebbe richiesto il tale altro aumento, e così via. Il ministro del tesoro ha fatto qualche riserva, ma entrambi hanno dovuto convenire che il bilancio della pubblica istruzione dovesse essere riformato in quasi tutti i capitoli.

Per esempio, nel bilancio si assegnano 50 mila lire per i trasferimenti; che cosa volete fare con questa somma quando gli insegnanti delle varie scuole sono migliaia e migliaia, e traslochi ogni anno se ne fanno in gran copia? E ora appunto dovete chiedere altre 70,000 lire di maggiore spesa per i trasferimenti. Così pure per i concorsi universitari e spese per missioni il bilancio porta sole lire 75,000. Ma l'anno scorso ci furono più di 80 concorsi e promozioni, e ogni concorso in media costa da 1400 a 1500 lire, e per di più vi sono varie missioni, alcune anche permanenti; come dunque poteva bastare quella somma di sole 75,000 lire? E così ora siete costretti a chiedere altre 80,000 lire! Così quasi tutte le classi aggiunte delle scuole secondarie, le supplenze ecc., sono fuori bilancio; e pure l'anno passato le eccedenze su questi titoli rappresentavano già oltre un milione e 150 mila lire!

Quest'anno vi è stato il nuovo regolamento sugli esami, che ha portato un maggior numero d'iscritti alle prime classi ginnasiali; quasi ha raddoppiato le iscrizioni; quindi le prime classi ginnasiali se gli anni decorsi venivano raddoppiate, quest'anno hanno dovuto essere triplicate, e queste sono spese che si potevano ben prevedere fino da quando il bilancio fu fatto; e pure soltanto ora si viene a chiedere un milione e trecentomila lire di mag-

giori assegnazioni per questo! E così potrei ricordare una massa di altri capitoli che sono nello stesso caso.

Ma è ammissibile che si faccia il bilancio in questo modo? Poiché il bilancio nuovo non è peranco votato ed io credo che col progetto presentato alla Camera non si sia provveduto per l'aumento altro che ad una piccola parte degli stanziamenti, prego il Governo di portarvi la sua attenzione affinché a novembre, se solo allora dovremo discutere il bilancio, si abbia alla fine un bilancio che corrisponda alla realtà.

Continuando in questo modo si scredita tutto. Ci sono indennità di trasferimenti fatti parecchi mesi fa non ancora pagate; ci sono i professori venuti a Roma pei concorsi nell'ottobre scorso e che ancora devono essere pagati. Ed ora, dovendosi procedere a nuovi concorsi ho inteso io dei professori che hanno detto: intendiamoci; noi scriveremo al Ministero che se non ci pagano non andremo a prendere parte ai lavori delle nuove commissioni. È ammissibile che siamo ridotti a questo nel Ministero della pubblica istruzione?

Si metta dunque una buona volta questo bilancio nelle condizioni normali nelle quali sono tutti gli altri bilanci. Facendo tutte le economie sì, ma tenendo conto ad un tempo dei progressi continui che ha l'istruzione, si assegni ad ogni capitolo lo stanziamento necessario.

Gli altri ministeri presentano nel corso dell'esercizio dei progetti di storni, aumenti sotto un titolo e diminuzioni su altri, e bene si comprende come ciò possa avvenire anche coi preventivi fatti bene. Al Ministero dell'istruzione pubblica, invece, coi preventivi non si provvede mai in regola; tutto si rimette ai consuntivi; e solo quando l'esercizio sta per finire si chiedono sempre aumenti, ed anche notevolissimi. Sono cose che non credo debbano continuare a tollerarsi, ed io faccio viva preghiera al Governo perchè voglia provvedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

CIUFFELLI, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica.* Le osservazioni e le raccomandazioni che ha fatte l'illustre senatore Dini, dapprima nella relazione su questo disegno di legge ed ora più ampiamente al Senato, sono così giuste, corrispondono così esattamente al

vero, sono ispirate da criteri di così buona e retta amministrazione, che il Ministero dell'istruzione pubblica non può che accettarle, non può anzi che aderirvi pienamente. Queste eccedenze, come l'onor. senatore Dini ha rammentato, non rappresentano un male nuovo, sono anzi troppo vecchie e troppe volte lamentate.

Anche nell'esercizio passato 1904-905, ne abbiamo avuto un esempio in una domanda di maggiore spesa di quasi 5,000,000 di lire, cioè di L. 4.774,000. Circa la metà di simili eccedenze dipendono dalle supplenze, dal rapido accrescersi cioè della popolazione scolastica, per cui, ad esempio, quest'anno le classi aggiunte, le quali erano 1275 l'anno scorso, sono diventate 1527 con un aumento di 252 ed una maggiore spesa di quasi 500,000 lire.

Non è facile sempre valutare queste supplenze e precisare l'eccedenza che potrà venirne; ma, indipendentemente da esse, la causa principale di queste eccedenze sta nella ristrettezza originaria di molti stanziamenti, i quali sebbene siano in continuo aumento, e l'onor. Dini lo deve riconoscere, pure sono stati mantenuti in limiti troppo ristretti di fronte allo sviluppo dell'istruzione e della coltura nel nostro paese. Io pure convengo che questo sistema produce irregolarità e danni e deve essere abbandonato; interpreto anzi i sentimenti ed i propositi dell'onor. ministro che, essendo impegnato nell'altro ramo del Parlamento, ho momentaneamente io l'onore di rappresentare dinanzi al Senato, interpreto, dicevo, i suoi propositi, assicurando che questo sistema sarà da lui abbandonato, come del resto hanno negli ultimi tempi cercato di fare i suoi predecessori.

L'onorevole Boselli, il ministro che presentò questo disegno di legge, nella relazione che lo accompagnava all'altro ramo del Parlamento aggiunse una nota, nella quale tracciava alcuni criteri, ricordava quale doveva essere la sollecitudine, quali le cure da usarsi sia nelle amministrazioni provinciali, che in quella centrale, perchè non si ripetessero i fatti che con tanta evidenza l'onorevole senatore Dini ha esposto, e che portano anche ritardo di mesi e mesi nei pagamenti alle persone cui sono dovuti rimborsi ed assegni. E io non dubito, e ne farò speciali raccomandazioni, e lo stesso ministro le farà sicuramente, che anche queste norme dettagliate

verranno seguite. Sicchè, tra gli aumenti nelle previsioni del bilancio e una più accurata amministrazione, io spero che in gran parte possano essere rimosse le ragioni di lamento.

L'onor. senatore Dini ha già accennato che si è apportato ora nella previsione del bilancio per l'esercizio in cui tra pochi giorni entreremo, esercizio che probabilmente sarà soltanto provvisorio, un sensibile aumento non dipendente da nuove leggi, e che dimostra pure come non sempre si possa ottenere quanto si chiede perchè si tratta di aumenti considerevoli di milioni.

A me basta infatti ricordare che nel bilancio nuovo, in confronto di quello che sta per chiudersi, vi sarà un aumento di 5 milioni e 300 mila lire, dei quali soltanto una parte dipende da nuove leggi, mentre il rimanente e cioè 2 milioni e 300 mila sono per maggiori assegnazioni in confronto delle vecchie; e mezzo milione di aumento è appunto stabilito per le supplenze. Ho detto questo come esempio, come arra delle disposizioni che ha il ministro della pubblica istruzione e nelle quali confido converrà anche il ministro del tesoro.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io assicuro l'onorevole senatore Dini che riferirò al ministro le sue osservazioni che ritengo giuste e in parte fondate, e stia certo che saranno prese tutte quelle disposizioni che il bilancio permetterà perchè ci si possa mantenere nella linea da lui tracciata.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Ringrazio il sottosegretario per l'istruzione pubblica e quello del tesoro delle loro dichiarazioni.

Al rappresentante poi del ministro del Tesoro, carissimo amico Fasce, dichiaro che stia sicuro che le mie osservazioni non in parte ma in tutto sono fondate; anzi noi ripetiamo ogni anno le stesse cose. Si cerchi di fare economia per quanto è possibile, lo voglio io pure; ma se si vogliono i servizi si devono dare le somme necessarie, e queste si devono dare quando è il momento opportuno; cioè si devono assegnare nel bilancio senza ricorrere alle maggiori assegnazioni, che si fanno sempre dopo di avere tenuto per

un anno il Ministero nella impossibilità di procedere regolarmente.

Il carissimo amico Ciuffelli ha detto che nel bilancio del nuovo esercizio molte delle somme necessarie sono state iscritte; lo credo anche io, quantunque non abbia ancora potuto esaminare dettagliatamente il bilancio, ma certo non sono state iscritte tutte quelle che occorrono, per modo che, ammesso pure che nel nuovo bilancio preventivo ci siano molte assegnazioni nuove, non credo che si sia ancora arrivati a inscrivere nel bilancio tutte le somme necessarie, e un altro anno se non si provvede avremo pure le maggiori assegnazioni o le eccedenze.

Si è tenuto abbandonato il bilancio della pubblica istruzione per anni ed anni non aggiungendovi altro che le somme derivanti da leggi, senza volere mai provvedere all'incremento dei servizi, al crescere dei bisogni dell'istruzione; si insisteva dal tesoro nel dire: variate pure gli stanziamenti, ma non oltrepassate il limite del bilancio; se in alcuni capitoli portate somme in più, in altri capitoli dovete portare complessivamente la stessa somma in meno, dimodoché non venga un aumento nel bilancio. Così molte assegnazioni del bilancio restavano insufficienti e quindi bisognava sempre ricorrere alle maggiori assegnazioni o alle eccedenze.

Ora, poichè nel bilancio di quest'anno, per alcune maggiori assegnazioni si è provveduto, ma certo non si è provenuto per tutte, prego il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione affinché voglia ancora esaminare meglio la cosa, e se, come ne sono convinto, occorrerà di segnare nel prossimo bilancio nuove assegnazioni, vi si segnino prima di approvarlo, onde non dover venire ancora una volta a chiedere delle somme così spaventevoli per maggiori assegnazioni; e onde non avvenga più lo sconcio di gente che presta il proprio servizio e che non è pagata, proprio ad uso turco.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 171,000 e le diminuzioni di stanziamento

per egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906, indicate nella tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 30,000 per provvedere all'acquisto della casa adiacente e retrostante al Museo di Siracusa per il collocamento

delle collezioni che non trovano posto nei locali del Museo medesimo.

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 2,590,144.97 ai capitoli dello stato di previsione predetto, indicate nella tabella B annessa alla presente legge, compresa in essa la spesa di lire 30,000 di cui al precedente art. 2.

(Approvato).

TABELLA A.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	2. Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). L.	3,400
»	3. Compensi al personale dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari di carattere generale e compensi al personale di servizio per il maggiore orario serale »	27,000
»	28. Regi ispettori scolastici - Personale - Rimunerazioni per supplenze e compensi per eventuali servizi straordinari »	2,000
»	32. Regie Università - Personale (Spese fisse) - Stipendi ai professori ordinari e straordinari e retribuzioni agli incaricati di materie obbligatorie, giusta la tabella allegata - Retribuzioni per supplenze agli insegnanti in aspettativa - Assegno ai dottori collegiati della R. Università di Bologna »	(a)
»	33. Regie Università - Personale (Spese fisse) - Retribuzioni agli incaricati di materie complementari e compensi per le conferenze nelle scuole di magistero »	40,000
»	64. Biblioteche governative - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »	500
»	73. Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Dotazioni ai musei di antichità, alle gallerie ed ai musei medioevali del Regno - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti d'antichità e d'arte - Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali: riscaldamento ed illuminazione - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio. »	9,000
»	101. Accademie ed istituti di belle arti - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale d'arte moderna - Assegni, indennità e remunerazioni per servizi straordinari. »	3,000
»	104. Accademie ed istituti di belle arti - Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Supplemento alle dotazioni e altre spese a vantaggio degli istituti predetti. »	5,000
	<i>Da riportare</i> . . . L.	89,900

(a) Si unisce la nuova tabella del personale insegnante nelle Regie Università.

	<i>Riporto</i> . . . L.	89,900
Cap. n. 109. Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio - Retribuzioni per supplenze ad insegnanti ed impiegati in attività di servizio, temporaneamente assenti . . . »		6,000
» 119. Compensi di lavori straordinari per le segreterie della Giunta superiore e delle Commissioni permanenti per le antichità e belle arti »		500
» 132. Fondazioni scolastiche a vantaggio dell'istruzione secondaria classica - Assegni per posti di studio liceali »		3,000
» 136. Indennità e compensi per le ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione secondaria classica. . . . »		15,000
» 150. Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche e scuole speciali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		2,000
» 158. Scuole tecniche - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »		3,000
» 163. Indennità e compensi per incarichi, ispezioni e missioni in servizio degli istituti tecnici e nautici e delle scuole tecniche. »		15,000
» 178. Spese per le ispezioni e remunerazioni per eventuali servizi straordinari prestati a vantaggio dell'istruzione magistrale »		13,000
» 203. Educatori femminili - Personale (Spese fisse) - Stipendi; remunerazioni per supplenze al personale in aspettativa »		3,000
» 215. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460) (Spesa obbligatoria). »		17,000
» 219. Compensi ai funzionari che prestano opera straordinaria per le Commissioni dei concorsi a posti gratuiti, ad uffici di ruolo e per le promozioni del personale degli istituti femminili di educazione e dei collegi e degli istituti per sordo-muti »		3,000
» 226. Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »		600
	Totale . . . L.	<u>171,000</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	1. Ministero - Personale (Spese fisse) L.	16,000
»	25. Regi provveditori agli studi - Personale - Rimunerazioni per supplenze e compensi per eventuali servizi straordinari »	1,000
»	27. Regi ispettori scolastici - Personale (Spese fisse) . . . »	10,000
»	38. Regie Università ed altri istituti universitari - Stabilimenti scientifici e segreterie delle Regie Università - Indennità e retribuzioni per incarichi eventuali e per supplenze ad insegnanti ed impiegati in attività di servizio temporaneamente impediti di esercitare il loro ufficio »	40,000
»	41. Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »	16,500
»	78. Monumenti - Personale (Spese fisse) »	15,000
»	98. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Paghe a lavoranti straordinari e remunerazioni eventuali al personale di ruolo. »	3,000
»	108. Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) - Stipendi; remunerazioni per supplenze ad insegnanti ed impiegati in aspettativa »	6,000
»	116. Aiuti ad Istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti e concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali »	5,000
»	118. Giunta superiore e Commissioni permanenti per le antichità e belle arti - Indennità »	500
»	131. Spese per la stampa, compilazione e spedizione dei temi della licenza ginnasiale e liceale - Indennità e compensi ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di cattedre vacanti e ai membri della Commissione per l'avanzamento del personale delle scuole classiche - Indennità e compensi ai commissari per la licenza ginnasiale e liceale. »	16,000
»	154. Spese concernenti la licenza dagli Istituti tecnici e nautici e la compilazione, la stampa e la spedizione dei temi - Compensi ed indennità ai commissari per la licenza dagli Istituti tecnici e nautici e dalle scuole tecniche; indennità e compensi ai membri delle Commissioni giudicatrici di concorsi ad uffici direttivi ed a cattedre vacanti, ai membri della Commissione per gli avanzamenti del personale insegnante degli Istituti tecnici e nautici e delle scuole tecniche . . . »	10,000
»	164. Indennità per ispezioni dei Regi provveditori agli studi alle Scuole tecniche sussidiale dallo Stato »	2,000
	<i>Da riportare</i> L.	141,000

 LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1906

	<i>Riporto</i> . . . L.	141.000
Cap. n. 177. Spese concernenti la licenza e la gara d'onore nelle Scuole normali, e compensi alle Commissioni per la licenza e la gara predette - Compensi ai membri e ai segretari delle Commissioni pei concorsi a cattedre nelle Scuole normali e complementari, e per le promozioni del personale insegnante delle scuole medesime. »		4,000
» 210. Istituti dei sordo-muti - Personale - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio e remunerazioni per eventuali servizi straordinari . . . »		3,000
» 217. Concorso dello Stato per il pagamento degl'interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifizii destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere; come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo, secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260 (Spesa obbligatoria) »		17,000
» 303. Concorso nelle spese del Congresso internazionale di scienze storiche. »		6,000
	Totale . . . L.	<u>171,000</u>

TABELLA B.

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906.

Cap. n.	4. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti. L.	8,000 »
»	6. Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità - Consulenza legale. »	26,000 »
»	8. Ministero - Spese d'ufficio »	30,000 »
»	12. Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale in attività di servizio. »	2,000 »
»	13. Ispezioni e missioni diverse ordinate dal Ministero: indennità alla Commissione consultiva ed alle Commissioni esaminatrici per concorsi nel personale dirigente ed amministrativo - Spese per missioni all'estero e Congressi. »	8,000 »
»	14. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	70,000 »
»	18. Spese di stampa »	25,000 »
»	19. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria »	2,000 »
»	33. Regie Università - Personale (Spese fisse) - Retribuzioni agl'incaricati di materie complementari e compensi per le conferenze nelle Scuole di magistero »	46,000 »
»	44. Regie Università ed altri Istituti universitari - Supplemento alle dotazioni ed altre spese a vantaggio delle Regie Università e degl'Istituti universitari - Ricerche sperimentali. »	50,000 »
»	45. Indennità ai membri di Commissioni esaminatrici per le nomine e promozioni del personale delle Regie Università e degli altri Istituti universitari - Compensi e indennità per incarichi, ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione superiore. »	80,000 »
»	46. Compensi per lavori di segreteria e spese inerenti per i concorsi a cattedre universitarie . . . »	3,000 »
»	60. Istituti e Corpi scientifici e letterari - Supplemento di assegni e di dotazioni per maggiori spese imprevedute ed assegni eventuali »	4,500 »
»	61. Biblioteche governative - Personale (Spese fisse) »	26,000 »
»	62. Biblioteche governative - Personale - Assegni, remunerazioni e compensi per incarichi straordinari »	4,500 »
	Da riportarsi . . . L.	385,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904 906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1906

	<i>Riporto</i> . . . L.	385.000 »
Cap. n. 68.	Compensi e indennità alle Commissioni esaminatrici per l'ammissione e le promozioni degl' impiegati delle biblioteche; indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali in servizio delle biblioteche »	2,000 »
» 71.	Musei, gallerie e scavi di antichità - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Indennità e remunerazioni per eventuali servizi straordinari. »	14,700 »
» 74.	Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti d'antichità e d'arte - Fondo comune per maggiori spese urgenti e non prevedute che potessero occorrere »	30,000 »
» 76.	Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati: spese d'ufficio; indennità varie - Rimborso di spesa per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi »	5,000 »
» 80.	Monumenti - Indennità e remunerazioni per eventuali servizi straordinari. »	8,800 »
» 89.	Monumenti - Dotazione regionale per le provincie di Roma, Aquila e Chieti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per la compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori. »	15,000 »
Cap. n. 93.	Monumenti - Fondo comune per le dotazioni regionali »	30,000 »
» 94.	Vestiario per il personale di custodia e di servizio dei monumenti »	7,000 »
» 120.	Sussidi al personale in attività di servizio degli uffici e degli istituti dipendenti dall'amministrazione per le antichità e belle arti »	1,500 »
» 121.	Indennità e compensi per ispezioni, missioni ed incarichi in servizio delle antichità e belle arti . »	8,000 »
» 125.	Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello delle classi aggiunte - Retribuzioni per supplenze ad insegnanti in aspettativa; compensi per maggiore orario ai professori di lettere latine e greche nei licei. »	299,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	806,000 »

	<i>Riporto</i> L.	806,000 »
Cap. n. 126.	Regi ginnasi e licei - Personale - Compensi per lavori di scritturazione nei licei delle principali città; remunerazioni per supplenze ad insegnanti in attività di servizio temporaneamente assenti; remunerazioni per servizi straordinari eventuali »	110,000 »
» 129.	Regi ginnasi e licei - Dotazioni pel mantenimento dei gabinetti scientifici e delle biblioteche nei Regi licei e nei ginnasi - Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana e per il ginnasio femminile di Roma - Manutenzione dei casamenti, acquisto e manutenzione dei mobili dei licei ginnasiali di Napoli, non annessi a convitto »	8,750 »
» 140.	Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi, per i figli degl'insegnanti - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente assente e remunerazioni per servizi straordinari eventuali »	10,000 »
» 141.	Sussidi al personale in attività di servizio dei convitti nazionali e del convitto « Principe di Napoli » in Assisi. »	1,500 »
» 144.	Convitti nazionali compresi quelli delle provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febr. 1861 e convitto « Principe di Napoli » in Assisi - Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento »	180,000 »
» 148.	Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche e scuole speciali - Personale (Spese fisse) - Stipendi; assegni, indennità e retribuzioni al personale di ruolo e a quello per le classi aggiunte - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e per supplenze ad insegnanti in aspettativa »	291,000 »
» 153.	Sussidi ad istituti tecnici e nautici, a scuole nautiche e speciali, a Società e Circoli filologici e stenografici, e ad altre istituzioni consimili; acquisto di materiale didattico destinato, a titolo di sussidio, ad istituti industriali e professionali - Spese per laboratori di legislazione doganale annessi alle cattedre corrispondenti negli istituti tecnici di Roma e di Genova »	5,000 »
» 155.	Scuole tecniche - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni, indennità e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello delle classi aggiunte - Rimunerazioni per insegnamenti speciali nelle scuole a tipo agricolo, industriale e commerciale e remunerazioni per supplenze ad insegnanti in aspettativa »	515,000 »
	<i>Da riportarsi</i> L.	1,927,250 »

	<i>Riporto</i> . . .	L. 1,927,250 »
Cap. n. 159.	Scuole tecniche - Sussidi a provincie, a comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche. »	25,000 »
» 165.	Scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni, indennità e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello per le classi aggiunte - Rimunerazioni per insegnamenti e servizi speciali e per supplenze ad insegnanti in aspettativa. »	202,000 »
» 166.	Scuole normali e complementari - Personale - Compensi per lavori di segreteria nelle scuole normali delle principali città e rimunerazioni per supplenze ad insegnanti in attività di servizio, temporaneamente assenti - Rimunerazioni per eventuali servizi straordinari. »	20,000 »
» 180.	Indennità e compensi per missioni, ispezioni straordinarie ed incarichi in servizio dell'istruzione primaria - Indennità ai membri delle Commissioni per i servizi dell'istruzione stessa »	15,000 »
» 181.	Compensi di lavori straordinari di segreteria per le Commissioni in servizio della istruzione primaria. »	500 »
» 182.	Compensi per la compilazione e la revisione presso il Ministero della statistica di cui all'articolo 30 delle legge 8 luglio 1904, n. 407 - Compensi di lavori straordinari occorrenti per la liquidazione ed il pagamento del concorso dello Stato nell'aumento di stipendio degli insegnanti elementari in dipendenza della legge 11 aprile 1886, n. 3798 e 8 luglio 1904, n. 407. »	32,000 »
» 187.	Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni ed altri enti morali e ad altre istituzioni che mantengono scuole elementari »	2,040 »
» 194.	Spese e compensi d'opera straordinaria in servizio dell'ufficio tecnico per la revisione dei progetti di costruzione e riparazione degli edifici scolastici »	1,400 »
» 204.	Educatori femminili - Personale - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente assente e rimunerazioni per eventuali servizi straordinari. »	3,000 »
» 207.	Sussidi per il riordinamento di istituti di educazione femminile »	31,000 »
» 216.	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusi-	

Da riportarsi . . . L. 2,259,190 »

	<i>Riporto</i> . . . L. 2,259,190 »
	vamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati Corpi morali - Onere del Governo secondo l'articolo 3 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260 (Spesa obbligatoria »
Cap. n. 218. Indennità per le spese d'ispezioni e missioni in servizio degli Istituti femminili di educazione dei Collegi e degli Istituti per sordo-muti - Compensi ai membri delle Commissioni per concorsi a posti gratuiti, ad uffici di ruolo e per le promozioni del personale insegnante negli istituti predetti. . . »	44,000 »
» 220. Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino - Personale (Spese fisse) Stipendi e remunerazioni »	2,500 »
» 224. Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie, classiche e tecniche, negli istituti tecnici, nelle scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse) - Retribuzioni per supplenze ad insegnanti in attività di servizio temporaneamente assenti e remunerazioni per eventuali servizi straordinari. »	12,200 »
» 227. Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Compensi ai membri delle Commissioni per concorsi a cattedre nelle scuole normali di ginnastica ed ai membri della Commissione italiana per l'educazione fisica - Indennità e compensi per ispezioni e missioni in servizio dell'educazione fisica »	15,000 »
» 230. Compensi ai funzionari per il lavoro straordinario occorrente alla compilazione, stampa e spedizione dei temi della licenza delle scuole medie, e per il servizio straordinario che prestano presso le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di uffici e cattedre vacanti e per l'avanzamento del personale delle scuole medesime e le Commissioni per la licenza e la gara d'onore nelle scuole normali »	8,200 »
» 236. Impegni per compensi e mercedi a personale avventizio già assunto a carico dei capitoli « Spese d'ufficio del Ministero » e « Manutenzione ed adattamento di locali dell'amministrazione centrale » per provvedere a normali bisogni dell'amministrazione centrale. »	15,000 »
	500 »

Da riportare. . . . L. 2,356,590 »

	<i>Riporto</i> . . . L. 2,356,590 »
Cap. n. 265-bis. Regia Università di Roma - Ex-scuola diplomatica coloniale - Spese per il personale insegnante fino ad ora adibito alla scuola stessa . »	2,265.25
» 265-ter. Regia Università di Roma - Ex-scuola diplomatica coloniale - Indennità di residenza in Roma »	58.31
» 288. Impegni per paghe ad operai assunti in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi, dei monumenti e di altri istituti artistici di Roma. . . »	18,000 »
» 292 ⁵ . Acquisto della casa adiacente e retrostante al Museo di Siracusa, per il collocamento delle collezioni che non trovano posto nei locali di cui esso dispone »	30,000 »
» 293-ter. Compensi per opera straordinaria al personale addetto ai lavori per la prima applicazione delle leggi sullo stato giuridico e sul miglioramento economico del personale delle scuole medie, per le relative operazioni contabili di pagamento e per eventuali lavori di copiatura a cottimo . . . »	30,000 »
» 293-quater. Spese, indennità e compensi per la Commissione incaricata della compilazione del regolamento per l'applicazione delle leggi 8 aprile 1906, numeri 141 e 142, sullo stato giuridico ed economico del personale delle scuole classiche, tecniche e normali »	7,000 »
» 298-bis. Rimborso al Banco di Napoli dei sussidi corrisposti agli insegnanti elementari bisognosi che subiscono danni dall'eruzione del Vesuvio. . . »	2,000 »
» 304. Impegni già assunti per aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni . . . »	7,500 »
» 305 bis. Somma dovuta in seguito a sentenza del tribunale di Napoli al « Secondo Gruppo delle Opere Pie » di quella città, per fitto arretrato dei locali, dove ha sede la Regia scuola tecnica « Salvator Rosa » e per gl'interessi e spese relative . . . »	9,451.66
» 305 ⁴ . Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 2 « Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905. . . . »	14.11
» 305 ⁵ . Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 7 « Ministero (Spese d'ufficio) » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1904-905 e retro . . »	270.60
» 305 ⁶ . Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 8 « Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905. »	97.30
» 305 ⁷ . Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 13 « Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1904-905 e retro »	123.51

Da riportarsi . . . L. 2,463,370.74

	<i>Riporto</i> . . . L. 2,463,370.74	
Cap. n. 305 ⁸ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 25 « Regi provveditori agli studi - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905 . . . »	102.53
» 305 ⁹ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 32 « Regie Università - Personale (Spese fisse) » - Stipendi ai professori ordinari e straordinari e retribuzioni agli incaricati di materie obbligatorie - Retribuzioni per supplenze agli insegnamenti dai medesimi impartiti - Assegno ai dottori collegiati della R. Università di Bologna » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1904-905 e retro »	8,531.73
» 305 ¹⁰ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 34 « Regi Istituti universitari - Personale (Spese fisse) » - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e per supplenze » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905 »	3,000 »
» 305 ¹¹ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 35 « Stabilimenti scientifici delle Regie Università - Personale (Spese fisse) - Stipendi ed assegni al personale di ruolo e retribuzioni per supplenze » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905.	604.98
» 305 ¹² .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 36 « Segreterie universitarie - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni, indennità e retribuzioni iscritti nel ruolo organico » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905 »	200 »
» 305 ¹³ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 38 « Regie Università ed altri Istituti universitari - Stabilimenti scientifici e segreterie delle Regie Università - Indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Spese da sostenersi coi fondi provenienti dai diritti di segreteria (art. 132 e 151 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 26 ottobre 1903, n. 465) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905 »	1,430 »
» 305 ¹⁴ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 43 « Regie Università ed altri Istituti universitari - Supplemento alle dotazioni ed altre spese a vantaggio delle Regie Università e degli Istituti universitari - Ricerche sperimentali » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1904-905 e retro . . . »	45,831.90
» 305 ¹⁵ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 14 « Indennità ai membri di Commissioni esaminatrici per le nomine e promozioni del personale delle Regie Università e degli Istituti universitari - Compensi per lavori di segreteria e spese inerenti per i con-	

Da riportarsi . . . L. 2,523,074.88

	<i>Riporto</i> . . .	L. 2,523,074.88
	corsi a cattedre universitarie; compensi e indennità per incarichi, ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione superiore» dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905. »	1,323.80
Cap. n. 305 ¹⁶ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 65 « Biblioteche governative - Fondo comune per maggiori spese impreviste » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1904-905 e retro. . . »	21,088.99
» 305 ¹⁷ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 43 « Musei, gallerie e scavi di antichità - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario - Rimunerazioni per eventuali servizi straordinari » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-904 »	1,862.50
» 305 ¹⁸ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 90 « Monumenti - Fondo comune per dotazioni regionali » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1904-905 e retro »	15,117.22
» 305 ¹⁹ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 97 « Accademie ed Istituti di belle arti - Regia Calcografia di Roma - Galleria nazionale d'arte moderna - Personale (Spese fisse) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e rimunerazioni per servizi straordinari » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1904-905 e retro »	1,050 »
» 305 ²⁰ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 99 « Accademie ed Istituti di belle arti - Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia Calcografia di Roma - Galleria nazionale d'arte moderna - Dotazioni » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1904-905 e retro »	5,224.24
» 305 ²¹ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 106 « Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni per supplenze » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905 »	125 »
» 305 ²² .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. num. 113 « Aiuti ad Istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti e concorso ad Esposizioni artistiche estere e nazionali » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905 »	0.10
» 305 ²³ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. num. 117 « Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) -	

Da riportarsi . . . L. 2,568,871.73

	<i>Riporto</i> . . .	L. 2,568,871.73
	Stipendi, remunerazioni per supplenze; compensi per maggiore orario ai professori di lettere latine e greche nei licei » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905. »	5,116.68
Cap. n. 305 ²⁴ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. num. 118 « Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) - Rimunerazioni ed assegni per duplicazioni di classi » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905 »	656.33
» 305 ²⁵ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. num. 119 « Regi ginnasi e licei - Personale - Compensi per lavori di scritturazione nei licei delle provinciali città e remunerazioni per servizi straordinari eventuali » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905. »	510 »
» 305 ²⁶ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. num. 120 « Sussidi al personale dei Regi ginnasi e licei in attività di servizio, ed aiuti al personale di prima nomina » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905 »	466.21
» 305 ²⁷ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. num. 122 « Regi ginnasi e licei - Dotazioni pel mantenimento dei gabinetti scientifici e delle biblioteche nei Regi licei e nei ginnasi - Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana e per il ginnasio femminile di Roma - Manutenzione dei casamenti, acquisto e manutenzione dei mobili nei licei ginnasiali di Napoli, non annessi a convitto » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905. »	555 »
» 305 ²⁸ .	Saldo degli impegni riguardanti il cap. num. 125 « Fondazioni scolastiche a vantaggio dell'istruzione secondaria classica, assegni per posti di studio liceale » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905. »	60 »
» 305 ²⁹ .	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 129 « Indennità e compensi per le ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione secondaria classica » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1904-905 e retro »	335.55
» 305 ³⁰ .	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 141 « Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche e scuole speciali - Personale (Spese fisse) - Stipendi; remunerazioni per supplenze; indennità di maggior orario ad insegnanti effettivi e ad incaricati » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1904-905 e retro »	509 »

Da riportarsi . . . L. 2,577,080 50

Riporto . . . L. 2,577,080.50

Cap. n. 305 ³¹ .	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 142 « Istituti tecnici e nautici - Scuole nautiche e scuole speciali - Personale (Spese fisse) - Rimunerazioni ed assegni per duplicazioni di classi » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905 »	442 »
» 305 ³² .	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 143 « Istituti tecnici e nautici - Scuole nautiche e scuole speciali - Personale (Spese fisse) - Assegni e remunerazioni per insegnamenti speciali e per servizi straordinari eventuali » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1904-905 e retro . »	420 »
» 305 ³³ .	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 148 « Spese concernenti la licenza dagli istituti tecnici e nautici e la compilazione, la stampa e la spedizione dei temi - Compensi ed indennità ai commissari per la licenza dagli istituti tecnici e nautici e dalle scuole tecniche; indennità e compensi ai membri delle Commissioni giudicatrici di concorsi ad uffici direttivi ed a cattedre vacanti, ai membri della Commissione per gli avanzamenti del personale insegnante degli istituti tecnici e nautici e delle scuole tecniche, ed ai funzionari che prestano servizio straordinario per le Commissioni medesime » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905. »	657.20
» 305 ³⁴ .	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 149 « Scuole tecniche - Personale (Spese fisse) - Stipendi; remunerazioni per supplenze » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905 »	1,870.81
» 305 ³⁵ .	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 150 « Scuole tecniche - Personale (Spese fisse) - Rimunerazioni ed assegni per duplicazioni di classi » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1904-905 e retro »	541.88
» 305 ³⁶ .	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 151 « Scuole tecniche - Personale (Spese fisse) - Compensi per gli insegnamenti speciali istituiti nelle scuole a tipo agricolo, industriale e commerciale e remunerazioni per servizi straordinari eventuali » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1904-905 e retro »	910 »
» 305 ³⁷ .	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 92 « Scuole tecniche - Sussidi a scuole mantenute da provincie, da comuni e da altri corpi morali, acquisto di materiale scolastico destinato a titolo di sussidio a scuole tecniche governative » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-904 »	200 »

Da riportarsi . . . L. 2,582,122.39

Riporto . . . L. 2,582,122.39

Cap. n. 305 ³⁸ .	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 95 « Indennità per ispezioni e missioni presso gli istituti tecnici e nautici e presso le scuole tecniche » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-904 »	44 »
» 305 ³⁹ .	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 159 « Indennità per ispezioni dei Regi provveditori agli studi, alle scuole tecniche sussidiate dallo Stato » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905 »	60 »
» 305 ⁴⁰ .	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 160 « Scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905 »	1,092.23
» 305 ⁴¹ .	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 161 « Scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse) - Rimunerazioni ed assegni per duplicazioni di classi » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905. »	270 »
» 305 ⁴² .	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 162 « Scuole normali e complementari - Personale - Compensi e remunerazioni per i maestri e le maestre delle classi elementari di tirocinio annesse alle scuole normali; per le coadiutrici alle maestre giardiniere; per gli insegnanti di lavoro manuale e per gli addetti a lavori di segreteria nelle scuole normali delle principali città - Assegno supplementare ad insegnanti di agraria - Rimunerazioni per eventuali servizi straordinari » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905 »	5,786 »
» 305 ⁴³ .	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 165 « Scuole normali e complementari - Materiale - Fitto del locale per la Regia scuola normale di S. Pietro al Natisone » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1904-905 e retro . . . »	270.35
» 305 ⁴⁴ .	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 182 « Sussidi e spese per l'istruzione elementare e per gli asili d'infanzia nelle provincie napolitane (articolo 25 del decreto luogotenenziale 15 febbraio 1861, n. 251) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905 »	500 »
	Totale . . . L.	<u>2,590,144.97</u>

ALLEGATO

Stipendi dei professori ordinari e straordinari e retribuzioni dei professori incaricati delle materie obbligatorie nelle Regie Università.

Regie Università	Facoltà di giurisprudenza			Facoltà di medicina e chirurgia			Facoltà di filosofia e lettere			Facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali			Scuola di applicazione			Scuola di farmacia			Scuola di medicina veterinaria			Scuola agraria			Totale																							
	Professori ordinari	Professori straordinari	Professori incaricati di materie obbligatorie	Professori ordinari	Professori straordinari	Professori incaricati di materie obbligatorie	Professori ordinari	Professori straordinari	Professori incaricati di materie obbligatorie	Professori ordinari	Professori straordinari	Professori incaricati di materie obbligatorie	Professori ordinari	Professori straordinari	Professori incaricati di materie obbligatorie	Professori ordinari	Professori straordinari	Professori incaricati di materie obbligatorie	Professori ordinari	Professori straordinari	Professori incaricati di materie obbligatorie	Professori ordinari	Professori straordinari	Professori incaricati di materie obbligatorie	Professori ordinari	Professori straordinari	Professori incaricati di materie obbligatorie																					
Bologna	75,000	3,000	3,750	70,000	9,000	1,250	65,000	»	3,750	60,000	6,000	2,500	»	»	»	5,000	»	5,050	15,000	6,000	10,000	»	»	»	290,000	24,000	26,300																					
Cagliari	40,000	18,000	5,000	40,000	18,000	1,250	»	»	»	30,000	9,000	1,250	»	»	»	»	3,000	1,250	»	»	»	»	»	»	»	»	110,000	48,000	8,750																			
Catania	55,000	12,000	5,000	55,000	12,000	4,500	45,000	9,500	3,750	55,000	9,000	8,750	»	»	»	5,000	»	2,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	215,000	42,500	24,500																		
Genova	50,000	15,000	5,000	50,000	18,500	2,500	40,000	3,500	5,000	45,000	19,000	3,750	»	»	»	»	»	3,750	»	»	»	»	»	»	»	»	»	190,000	56,000	23,750																		
Messina	50,000	12,500	6,250	55,000	12,000	3,750	50,000	6,000	3,750	55,000	9,000	9,500	»	»	»	5,000	»	2,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	215,000	39,500	25,750																		
Modena	55,000	»	8,750	55,000	12,500	2,500	»	»	»	30,000	3,000	5,750	»	»	»	5,000	»	2,500	15,000	7,000	5,600	»	»	»	»	»	»	160,000	22,500	25,100																		
Napoli	80,000	»	3,750	105,000	28,000	2,000	70,000	3,500	1,250	105,000	3,500	1,250	»	»	»	5,000	»	5,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	365,000	35,000	13,250																		
Padova	65,000	»	6,250	70,000	6,500	1,000	65,000	3,000	1,250	60,000	16,000	1,250	25,000	12,500	10,000	5,000	»	3,300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	290,000	38,000	23,050																		
Palermo	55,000	13,000	6,250	60,000	16,000	3,750	55,000	9,000	4,500	60,000	13,000	6,250	30,000	9,000	7,500	5,000	3,000	2,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	265,000	63,000	30,750																		
Parma	55,000	6,000	6,250	55,000	9,500	1,250	»	»	»	40,000	3,500	3,250	»	»	»	5,000	»	1,250	15,000	6,000	1,000	»	»	»	»	»	»	170,000	25,000	13,000																		
Pavia	70,000	»	5,000	65,000	6,000	1,000	50,000	12,500	»	55,000	6,500	1,250	»	»	»	»	»	3,750	5,000	»	2,250	»	»	»	»	»	»	245,000	25,000	13,250																		
Pisa	65,000	»	6,250	65,000	9,000	1,250	60,000	6,000	1,250	60,000	7,200	6,250	»	»	»	»	»	2,500	5,000	»	2,500	15,000	6,000	3,750	15,000	»	5,150	285,000	28,200	28,900																		
Roma	80,000	3,500	5,000	65,000	30,000	»	115,000	9,500	»	80,000	6,500	3,750	»	»	»	5,000	»	4,300	»	»	»	5,000	»	6,500	350,000	49,500	19,550																					
Sassari	40,000	18,000	5,000	40,000	27,000	2,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	80,000	51,000	7,500																		
Siena	45,000	9,000	7,500	65,000	18,000	1,250	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,000	»	2,050	»	»	»	»	»	»	»	»	»	115,000	27,000	10,800																		
Torino	60,000	10,500	6,250	65,000	15,500	2,500	70,000	6,500	»	70,000	3,000	1,250	»	»	»	5,000	»	2,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	270,000	35,500	12,500																		
																							3,615,000	609,700	306,700																							
																							4,531,400																									

PRESIDENTE. Questo disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Avvertenza del Presidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porterebbe la discussione del disegno di legge: « Scioglimento di Consigli provinciali e comunali », la quale è, per ora, sospesa; si dovrebbe anche discutere l'aggiunta al Regolamento del Senato.

Ora mi pare che l'altra proposta dell'onorevole senatore Arcoleo, essendo strettamente collegata all'aggiunta presentata dal senatore Casana e da altri 46 senatori si dovrebbe discutere unitamente a questa.

Quindi non essendo presente l'onor. Arcoleo, io proporrei che la discussione di questa proposta fosse rimandata alla tornata di domani.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Io pregherei l'onorevole Presidente di volermi far sapere se la sua proposta sia quella di rimandare a domani la discussione della mozione presentata da 47 nostri colleghi, assieme allo svolgimento per la presa in considerazione della proposta Arcoleo; oppure se sia quella di rimandare la discussione della prima proposta a quando sarà discussa quella del senatore Arcoleo; vale a dire dopo che questa proposta sarà passata per la trafila degli Uffici e sarà messa in discussione.

Nel primo caso io, a nome della Commissione, mi dichiaro prontissimo ad attendere fino a domani; ma, se si tratta di abbinare le due proposte, io mi permetterei, a nome della Commissione, che ho l'onore di presiedere, di fare alcune riserve.

PRESIDENTE. Siamo perfettamente d'accordo, perchè si tratta di una questione di procedura.

Domani si svolgerà prima la proposta del senatore Arcoleo, che il Senato ha acconsentito fosse svolta il giorno 28; poi si delibererà anche

sulla proposta Casana firmata da altri 46 senatori.

MELODIA. Sta bene; la Commissione è agli ordini del Senato e del Presidente.

PRESIDENTE. Allora, non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	80
Favorevoli	73
Contrari	7

Il Senato approva.

Classificazione fra le strade nazionali delle strade Istonia, Frentana Salaria e Marsico Sarentina:

Senatori votanti	80
Favorevoli	76
Contrari	4

Il Senato approva.

Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio e Padova-Bassano, di proprietà dello Stato:

Senatori votanti	80
Favorevoli	76
Contrari	4

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'istruzione pubblica, poste e telegrafi, finanze, grazia e giustizia, e marina, per l'esercizio finanziario 1904-905 (Nn. 282-284-280-281-285);

Approvazione di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nei conti consuntivi dei Ministeri dell'interno e della guerra, per l'esercizio finanziario 1904-905 (Nn. 286 e 287);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-1906 e per i residui degli esercizi 1904-905 e *retro*. — Provvedimenti per le partecipazioni del Ministero predetto alla Esposizione internazionale di Milano del 1906 e per le maggiori spese durante l'Esposizione medesima (N. 295);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della marina, del tesoro, della guerra e dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1905-906 (Nn. 288-294-296 e 297).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al titolo IV - Opere pubbliche - della legge 31 marzo 1904, n. 140 portante provvedimenti a favore della provincia di Basilicata (N. 241);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

III. Svolgimento di una proposta di aggiunta al Regolamento del Senato d'iniziativa del senatore Arcoleo.

IV. Discussione di una proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LVII - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 16.40).

Licenziato per la stampa 2 luglio 1906 (ore 11.20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



CXXIX

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Congedi — Comunicazione di un telegramma sulla salute del senatore Cambroy-Digny — Votazione a scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al titolo quarto " Opere Pubbliche " della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore della provincia di Basilicata » (N. 241) — Parlano nella discussione generale i senatori Cavasola, relatore, e Cadolini, ai quali risponde il ministro dei lavori pubblici — Si approvano poi, senza osservazioni, gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Il senatore Arcoleo svolge una proposta di aggiunta all'art. 32 (Capo V) del Regolamento del Senato, la quale è presa in considerazione — Dopo osservazioni dei senatori Casana, Astengo, e del Presidente, e dopo dichiarazioni del senatore Melodia, è rimandata all'esame dall'Ufficio centrale che ha riferito sulla modificazione del Regolamento proposta dal senatore Casana — Avvertenza del Presidente intorno ai lavori del Senato — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri della guerra e dei lavori pubblici.

ADAMOLI, *ff. di segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Messaggio**del Presidente della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura di un messaggio della Presidenza della Camera dei deputati.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno una proposta di legge per "Concorso dello Stato nella spesa pel monumento dei Mille sullo Scoglio di

Quarto", proposta di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 27 giugno 1906, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. BIANCHERI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa comunicazione.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno presentato domande di congedo: il senatore Lorenzini di venti giorni per ragioni di salute; il senatore Tajani di quaranta giorni per gli stessi motivi. Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

· **Per il senatore Cambray-Digny.**

PRESIDENTE. Ho il piacere di annunciare al Senato che ho ricevuto or ora il seguente confortante telegramma dal prefetto di Firenze:

« Nelle condizioni onorando senatore Digny continua lento progressivo miglioramento. Paralisi tende risolversi, stato forze confortevole. Ossequio. — *Prefetto, ANARRATONE* ».

Il Senato augura che questo miglioramento continui nella salute del nostro illustre e degno collega. (*Approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge che sono stati discussi ed approvati ieri per alzata e seduta.*

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di fare l'appello nominale.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onor. ministro della guerra ha facoltà di parlare.

VIGANO', *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge.

Il primo ha per titolo:

Organico dell'Amministrazione centrale della guerra;

Il secondo:

Modificazioni al testo unico della legge sull'ordinamento dell'esercito (Aumento di un maggior generale per il comando dell'Arma dei carabinieri Reali).

Il terzo:

Modificazioni alle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (Attribuzioni degli Ispettorati).

Prego il Senato di consentire che questi progetti di legge siano esaminati e discussi di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al sig. ministro della guerra della presentazione di questi tre disegni di legge che saranno trasmessi agli Uffici.

Il ministro ha chiesto che questi progetti siano dichiarati di urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al titolo quarto « Opere pubbliche » della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore della provincia di Basilicata » (N. 241).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al titolo IV « Opere pubbliche » della legge 31 marzo 1904 n. 140, portante provvedimenti a favore della provincia di Basilicata ».*

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(*V Stampato N. 241*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. La legge che viene per il suffragio del Senato, non ha per se stessa alcuna importanza. Come abbiamo cercato di chiarire nella nostra relazione, è una legge più che altro dichiarativa del carattere di utilità pubblica che s'intende acquistato da tutti i progetti di opere riguardanti la esecuzione della legge 31 marzo 1904 per la Basilicata, allo stesso modo come l'approvazione dei progetti delle strade comunali obbligatorie comunali, per le strade di serie, per le bonifiche che implicano la dichiarazione di pubblica utilità.

Nella legge votata e che è in attuazione, si teme possa ritenersi conferito questo carattere di utilità pubblica soltanto alle opere di sistemazione idraulica; quindi si è fatta questa legge che chiarisce e fa scomparire ogni dubbio. Tutti i progetti hanno lo stesso carattere, e l'Ufficio centrale non poteva che raccomandare al Senato l'approvazione di questa piccola modificazione, o meglio aggiunta, alla legge originale del 1904.

Però l'Ufficio centrale ha creduto opportuna l'occasione per raccomandare in modo specialissimo la maggiore attività, la maggiore energia di mezzi nella applicazione generale della legge, ben certo che a nessun ministro dei la-

veri pubblici una raccomandazione simile potea essere rivolta con maggior sicurezza di quella che sentiamo noi rivolgendola all'onor. Gianturco, di quei luoghi degna illustrazione.

Egli ne avrà senza dubbio la massima cura. Mi consenta peraltro l'onorevole ministro e mi consenta il Senato che, senza aver nessuna intenzione di ferire con allusioni la passata, e molto meno di muovere qualunque rimprovero all'amministrazione presente, perchè ancora mancherebbe ogni ragione per farlo, io constati che fino a questo momento, della legge 31 marzo 1904 per provvedimenti a favore della Basilicata, poco o nulla, per non dir nulla addirittura, è stato messo in pratica.

Vi sono delle questioni che richiedono studi, progetti che richiedono una lunga preparazione; ne conveniamo facilmente. Ma c'è pure una gran parte di lavoro che a quest'ora dovrebbe aver avuto un principio. Per esempio per le strade comunali, per le strade rotabili delle quali era rimasta interrotta l'esecuzione, esistono progetti da molto tempo pendenti; e per questa parte è lecito pensare e dire che qualche cosa di più in due anni si sarebbe dovuto fare. Per quanto mi consta, fino a questo momento l'Ufficio cui spetterebbe questa cura, non ha dato segno di attività risolutiva, neppure tanto da aver fissato definitivamente il piano dei lavori da eseguire.

Su questo particolare, per conseguenza, l'Ufficio centrale, in nome del Senato, raccomanda vivamente che s'impieghi la massima energia per passare alla esecuzione effettiva, senza della quale sarebbe inutile aver votato leggi come quella per la Basilicata, e più recentemente quella per le Calabrie, perchè finirebbero come quella della Sardegna, che, dopo otto anni dalla sua promulgazione, è sempre allo stesso punto di prima.

In modo particolare poi l'Ufficio centrale, prendendo occasione dall'articolo che la Camera dei deputati ha aggiunto al progetto di legge a favore del comune di Acerenza, per devolvere all'acquisto di acqua potabile per quel comune i sopravvanzi eventualmente disponibili dai sussidi concedutigli per la frana sua, l'Ufficio centrale, dico, ha ricordato che altra volta in quest'aula è stata fatta la storia dolorosa della frana di Campomaggiore. Frana avvenuta nientemeno

che nel febbraio 1885, per riparare alla quale il Parlamento ha già votato quattro leggi: ebbene, sono passati ventun'anni e Campomaggiore, piccolo comune di poco più di un migliaio di abitanti, è nelle stesse condizioni di rovina nelle quali si trovava all'indomani del 1885! Ora, quando si entra in una legislazione speciale, al fine di portare l'intervento dell'azione di Stato nei bisogni locali in quel modo diretto che si crede più efficace, non si può a meno di deplorare che siano passati più di vent'anni senza che l'amministrazione pubblica, armata di leggi che davano i mezzi materiali, e degli stanziamenti appositamente fatti in bilancio, sia stata capace di ricostruire un piccolo comunello!

Quello è un impegno d'onore ormai per lo Stato: io lo raccomando in modo particolare al ministro dei lavori pubblici, per quanto la esecuzione non sia da esso direttamente dipendente, ma perchè in oggi anche quella ricostruzione è incardinata nella legge generale della Basilicata e commessa principalmente alle cure del Commissariato civile di Potenza, che dipende più particolarmente dal Ministero dei lavori pubblici. E mi affretto ad aggiungere, per prevenire qualunque obiezione, che mi consta in modo positivo che in oggi il Commissariato ritiene che i fondi stanziati colle precedenti leggi e trasportati nella legge del 31 marzo 1904, non siano sufficienti.

A me non sta indicare il modo come riparare a tale deficienza se vi sia; mi basta dire che, dopo venti anni da che è stata promessa così solennemente la ricostruzione di quel piccolo paese, non sarebbe possibile venire meno all'impegno per la differenza di qualche diecina di migliaia di lire. Vi sono degli avanzi disponibili per risparmi fatti nella esecuzione della legge sul terremoto della Liguria, precisamente quella legge che era stata applicata al comune di Campomaggiore: vedrà a suo tempo il ministro del tesoro, se anche senza ricorrere a provvedimenti straordinari, non possa valersi dei residui disponibili di quei fondi destinati a siffatto scopo. A ciò provvederà il Governo come meglio crederà, purchè provveda.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Purtroppo, onorevoli senatori, la legge sulla Basilicata è ancora in un periodo preparatorio.

La Cassa provinciale non funziona ancora. I progetti che era necessario compilare per l'esecuzione delle opere non sono tutti compiuti, anzi potrei dire nella maggior parte non sono compiuti. Ma quest'ultima constatazione, che è la più grave, è la conseguenza di un fatto che ha carattere generale per tutta Italia, ed è la deficienza del personale.

In occasione del terremoto in Calabria il mio predecessore ha stimato opportuno, ed io avrei fatto altrettanto, di destinare alcuni ingegneri addetti all'ufficio di Potenza agli uffici della Calabria: io devo perciò concludere raccomandando il disegno di legge, già votato dalla Camera per l'aumento di 281 ingegneri del Genio civile, i quali rappresentano il minimo indispensabile perchè il ministro dei lavori pubblici possa esercitare l'azione sua in modo proficuo.

Io non ho potuto fare ciò che avrei desiderato, eseguire cioè la legge del 1905, la quale obbligava il Governo, quando non fosse stato possibile concedere all'industria privata le tre linee complementari della Basilicata, di provvedere alla costruzione diretta per mezzo dello Stato trascorso il 30 giugno 1906: mancano pochi giorni ed io non potrò adempiere agli obblighi della legge, perchè mancavano i progetti, ed ho dovuto rassegnarmi a rimandare a tempo, che spero non lontano, la presentazione del disegno di legge, tosto che saranno compilati i progetti stessi.

Dolorosissimo è poi il caso segnalato dall'onorevole Cavasola. Non esito a tributargli la mia profonda ammirazione per la tenacia posta nel chiedere la risoluzione di questa questione: egli l'ha chiesta prima come illustre e sapiente prefetto della mia provincia (voglio rendergli in quest'Aula la dovuta lode), l'ha continuata a chiedere in altri uffici, sempre tenace in quest'opera di redenzione, e l'ha chiesta anche più volte nelle aule parlamentari. Mi felicito con lui che con tanta e così ferma volontà intende compiere quest'opera di bene a favore di quel disgraziato comunello.

Io credo che poche volte nella storia di un paese in cui la voce del pubblico interesse si fa facilmente udire nelle aule parlamentari, è accaduto un caso come questo, che per porre

riparo ai danni di un comune di poche migliaia di abitanti si siano fatte quattro leggi, siano passati 20 anni e quel comune sia rimasto pur troppo nelle più misere condizioni. A ciò ha dato occasione la formula talvolta imprecisa delle leggi che abbiamo votato, la quale ha impedito che lo slancio del cuore vincessesse la rigida forma della legge.

Una cosa sola posso dichiarare all'onor. Cavasola, ed egli spero mi crederà: cercherò di passar sopra a tutte le difficoltà della pura forma, ed interpretando il pensiero del Parlamento, farò del mio meglio per giovare a quel comune.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Ringrazio con vivo sentimento di gratitudine personale l'onorevole ministro delle parole molto lusinghiere che ha rivolte a me; mi auguro di poter quanto prima ringraziarlo ancora più sentitamente della protezione che egli assumerà in vece mia del povero comune da me raccomandato.

Avevo già premesso che l'Ufficio centrale non aveva inteso affatto, perchè sarebbe stato illogico ed irrazionale, di muovere rimprovero all'attuale amministrazione del ritardo avvenuto nell'esecuzione della legge per la Basilicata; prendiamo atto ora per conto nostro delle dichiarazioni e delle promesse della maggiore energia dell'onorevole ministro e confidiamo che egli sia per accettare l'ordine del giorno che l'Ufficio centrale propone al Senato e che tende precisamente a confortarlo maggiormente, a incoraggiarlo a dare attuazione pratica e, quanto più possibile, pronta, ai suoi buoni propositi.

L'ordine del giorno che l'Ufficio centrale propone suonerebbe così: « Il Senato, convinto che i benefici morali ed economici derivanti dal mantenimento dei vecchi e nuovi impegni verso la Basilicata ricevano intensità e pregio dalla brevità del tempo di loro attuazione, confida che il Governo del Re spieghi ogni sua autorità e vigoria di mezzi per la più pronta esecuzione della legge 31 marzo 1904 e per la definitiva ricostruzione del comune di Campomaggiore ».

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Il pensiero espresso nell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale risponde così perspicuamente a ciò che io stimo dovere preciso del Governo nell'esecuzione della legge per la Basilicata, che non avrei difficoltà di accettarlo...

SCIALOJA. Ma...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*... Il *ma* che l'onor. Scialoja mi consiglia di pronunziare è un *ma* che la prudenza impone, ed io credo che gli stessi *ma* che io pronunzio pronunzierebbe egli se fosse al mio posto. Infatti la questione dell'ordine dei lavori è una delle questioni più gravi. Vi sono tante specie di lavori: strade, acquedotti, ferrovie e la questione dell'ordine dei lavori è della più alta importanza perchè più volte è accaduto che sbocconcellando i lavori e gli stanziamenti in diversi periodi, quando si è arrivati ad eseguire le ultime opere, le prime già erano divenute inutili.

Certo, se si cominciassero a sbocconcellare gli stanziamenti e si volesse por mano da per tutto, in tutte le parti della Basilicata, ne verrebbe una grande dispersione di forze con risultati molto discutibili.

Esiste una Commissione la quale riassume in sé molti e vari poteri e che appunto si occupa di questa questione, e l'ha studiata a fondo. Io amerei che l'Ufficio centrale confidasse nell'opera di questa Commissione e confidasse anche un poco nell'opera mia; noi cercheremo di compiere i lavori nel più breve tempo, ma dovremo tener conto degli stanziamenti e della necessità di non disperdere le forze.

Nello stabilire quest'ordine di precedenza va tenuto conto di molti coefficienti; ci sono domande di quasi tutti i comuni, e ognuno di essi vorrebbe la precedenza, mentre d'altra parte non hanno una chiara idea di quello che convenga fare, se convenga dare la precedenza agli acquedotti, alle ferrovie o alle strade; e tutte queste sono questioni da risolversi caso per caso, tenendo conto della realtà e della necessità, e che non potrebbero da una formula troppo generica ricevere alcun sussidio.

Io pregherei quindi l'Ufficio centrale di contentarsi di queste mie dichiarazioni perchè, pur consentendo nel concetto informatore dell'ordine del giorno, si potrebbe vulnerare la libertà di azione di quella Commissione con lo stabilire l'ordine dei lavori.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. L'onorevole ministro ha detto assai bene che il frazionamento dei lavori produce molti inconvenienti. Primo inconveniente si è quello di dover attendere un lungo periodo d'anni prima di raccogliere il frutto dei lavori lentamente eseguiti. Un altro inconveniente deriva dalla dispersione del personale tecnico, imperocchè allorquando tutti i lavori si cominciano nello stesso tempo, naturalmente ci vuole un personale tecnico infinito, il quale costa una rilevante spesa e produce un risultato così tenue quanto è tenue l'avanzamento dei lavori, impedito dalla tenuità degli stanziamenti.

Tutti i lavori procedono insieme e nessuno viene mai a termine, poichè il Ministero, essendo vincolato da stanziamenti ripartiti in piccole particelle su multiformi lavori, è costretto a farli eseguire tutti nello stesso tempo.

Se l'onorevole ministro ha riconosciuto siffatti inconvenienti, con quel saldo convincimento che è dettato da un sano criterio, e fortificato dall'intelligenza maschia e vigorosa che egli possiede, deve persuadersi della necessità di presentare un disegno di legge inteso a modificare la ripartizione delle spese, raccogliendole su pochi capitoli. Deve avere il coraggio di fare aspettare alcuni, per raccogliere le forze sui lavori più importanti al fine di vederli compiuti in breve periodo d'anni.

Anche la Commissione di cui il ministro ha parlato, non può far miracoli, dovendo essa pure soggiacere al vizio fondamentale della legge, che ripartì in tante piccole frazioni gli stanziamenti.

La mia conclusione è questa, che se l'onorevole ministro vuol raggiungere il fine lodevolissimo che si propone, deve presentare un nuovo disegno di legge, inteso a ripartire l'intera somma fra pochi lavori per dedicare a questi tutte la sua energia. Il risultato sarà questo, che invece di compiere tutti i lavori alla fine del lungo periodo stabilito dalla legge, i lavori sorgeranno progressivamente.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Io non vorrei essere stato causa che la discussione di questo piccolo progetto di legge dilagasse al di là di quanto fosse strettamente necessario.

L'Ufficio centrale per mezzo mio ha fatto una raccomandazione tendente ad affrettare l'esecuzione della legge 31 maggio 1904, senza alcuna intenzione di indicare all'Amministrazione più l'una che l'altra via da seguire. Il ministro non può essere menomamente limitato nella libertà sua da apprezzamenti, nè da ciò che abbiamo esposto nella relazione, nè da ciò che ho detto io oggi in nome dell'Ufficio centrale, nè da ciò che esprime l'ordine del giorno che abbiamo proposto. Mi permetto, per stabilire i termini precisi della questione anche a proposito di quanto ha detto or ora l'onorevole Cadolini, di insistere un momento su di ciò. L'ordine dei lavori è fuor di dubbio il programma fondamentale di tutta la esecuzione della legge del 31 marzo 1904; quindi non solamente è giustissimo che il Governo lo componga in quel modo che lo creda più efficace, sia rispetto ai bisogni come rispetto ai mezzi, ma la formazione del programma dei lavori, mi permettano tutti di dirlo, non richiede nè una dispersione su tutta la vastissima superficie della Basilicata del personale tecnico, nè un frazionamento degli stanziamenti, i quali, forse sono già anche troppo frazionati nella legge, dove ad ogni modo sono distribuiti per categoria di lavori e di bisogni.

Non chiediamo niente di ciò. Invece diciamo che il piano regolatore dei lavori, che è pure richiesto dal regolamento per l'esecuzione della legge sulla Basilicata, doveva essere fatto d'accordo tra il Commissariato civile che risiede a Potenza e il ministro dei lavori pubblici, e a quest'ora dovrebbe essere stato formato. Questo del piano regolatore ossia del programma, è un lavoro di studi, in gran parte tecnici e finanziari, ma tutti governati principalmente dalla logica delle cose, dalla valutazione delle necessità progressive, dello stato degli studi precedenti già apprezzabili.

Noi abbiamo detto che ci consta che in due anni non si è arrivati a concretare il piano dei lavori, ma noi intendiamo pure che il ministro abbia, col sussidio di quegli uffici tecnici dei quali creda valersi, la massima libertà nello stabilire quel piano. Faccia pure secondo il suo apprezzamento, però bisogna che se ne esca in qualche modo, perchè, per qualunque opera che si voglia compiere, per qualunque azione si voglia spiegare è necessario farsi un programma.

Dirò ancora a proposito delle riserve colle quali l'onorevole ministro ha creduto di dover accettare il nostro ordine del giorno, che io veramente, benchè non ne veda una ragione speciale, perchè, ripeto, la nostra proposta non ha alcuna espressione che precisi, o indichi, o limiti in un modo qualunque l'azione della pubblica amministrazione, nella speranza che egli vi si acconci, sarei d'accordo coi colleghi dell'Ufficio centrale di fare quest'aggiunta: « Il Senato convinto che i benefici morali ed economici derivanti dal mantenimento dei vecchi e nuovi impegni verso la Basilicata, ricevano intensità e pregio dalla brevità del tempo di loro attuazione, prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, e confida che il Governo del Re spieghi ogni sua autorità e vigoria di mezzi per la più pronta esecuzione della legge 31 marzo 1904 e per la definitiva ricostruzione del comune di Campomaggiore ».

Mi pare che in questa maniera sia tolta anche la possibilità di qualunque dubbia interpretazione.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno così modificato dall'Ufficio centrale perchè, prendendo atto delle dichiarazioni che ho fatto, l'Ufficio centrale mostra di rendersi conto delle difficoltà pratiche alle quali il Governo va incontro.

E poichè ho ripreso la parola mi consenta il Senato che io accenni ad un'altra difficoltà che offre l'esecuzione della legge sulla Basilicata e che incontrerà anche l'esecuzione della legge per la Calabria. Questa difficoltà deriva dallo spopolamento di quella regione per cui la mano d'opera, purtroppo, non è proporzionata alla mole dei lavori che noi dovremo compiere.

Io spero che si riuscirà di promuovere l'immigrazione interna, che ci metta in grado di agire con vigoria e con sollecitudine; non posso però dissimularmi che questa della mancanza della mano d'opera sarà una difficoltà non lieve, per l'esecuzione di questa legge.

Ringrazio l'Ufficio centrale di aver preso atto di queste mie dichiarazioni, e son certo non dubiterà della mia buona volontà, perchè

così la legge della Basilicata, come quella della Calabria abbiano pronta esecuzione.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dall'onorevole ministro, che è del tenore seguente:

« Il Senato, convinto che i benefici morali ed economici derivanti dal mantenimento dei vecchi e nuovi impegni verso la Basilicata ricevano intensità e pregio dalla brevità del tempo di loro attuazione, prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, e confida che il Governo del Re spieghi ogni sua autorità e vigoria di mezzi per la più pronta esecuzione della legge 31 marzo 1904 e per la definitiva ricostruzione del comune di Campomaggiore ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. È approvato.

Ora dichiaro chiusa la discussione generale di questo disegno di legge.

Passiamo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono estese alle opere contemplate dagli articoli 51 lettera c) e 56 della legge 31 marzo 1904, n. 140 le disposizioni dell'art. 47 della legge medesima.

Parimenti sono estese alle opere contemplate dagli articoli 49 e 51 lettere a) e b) e 54 le disposizioni della seconda parte dell'art. 47 sopradetto.

(Approvato).

Art. 2.

È prorogata di un anno, dalla promulgazione della presente legge, la facoltà concessa al Governo del Re per la revisione della classificazione delle strade nazionali, di cui nell'articolo 55 della legge suaccennata.

(Approvato).

Art. 3.

Gli eventuali residui disponibili della somma concessa al comune di Acerenza con l'art. 1 della legge 7 luglio 1901, n. 325 e con l'art. 4 della legge stessa modificato dall'ultimo capoverso dell'art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140, saranno adibiti a provvista di acqua potabile nello stesso Comune.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Svolgimento di una proposta di aggiunta all'articolo 32 (Capo V) del Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Svolgimento di una proposta di aggiunta al regolamento del Senato, d'iniziativa del senatore Arcoleo ».

L'aggiunta che il senatore Arcoleo propone è questa: « Il Senato nomina a squittinio segreto una Commissione permanente composta di cinque membri per le eventuali riforme al regolamento ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Comincio col rendere sentite lodi all'onor. Casana, che a capo di una schiera eletta di colleghi, ha fatto una proposta a tutti nota, per ovviare ad alcuni inconvenienti e ritemperare di più l'ordine dei nostri lavori. Noi desideriamo che il Senato abbia una serie di lavori tali da poter dissipare qualsiasi dubbio che noi si lavori meno dell'altro ramo del Parlamento, e se il numero delle tornate è esiguo, vorremo sperare che la parte qualitativa compensi la parte quantitativa; quindi, sotto questo punto di vista, non avremo noi a deplorare che il numero delle tornate sia inferiore a quelle dell'altro ramo del Parlamento. Però se siamo unanimi nello scopo, divergiamo nei mezzi.

Debbo altra sentita lode all'Ufficio centrale, che, con grande sollecitudine, ha presentato una relazione e spero che si mettano d'accordo fra loro i 47 autorevoli colleghi che propongono la prima quindicina e l'Ufficio centrale che propone la seconda quindicina di ogni mese per le nostre adunanze.

Io mi astengo dall'entrare in merito, finchè non avvenga questa unanimità di consenso; ma non entro in merito su questa proposta, anche perchè mi riservo di discuterla quando venga la proposta di aggiunta da parte dell'Ufficio centrale.

Ho presentato una mozione semplicissima, ed è che il Senato venga nel proposito di stabilire una Commissione permanente per le eventuali modifiche del suo regolamento.

È molto arduo, spesso pericoloso, il sistema

di proporre degli emendamenti o dei ritocchi parziali ai regolamenti; materia difficilissima fino al punto che, nell'altro ramo del Parlamento, il regolamento portò l'aggettivo di provvisorio dal 1848 fino al 1900, vale a dire ebbe mezzo secolo di vita transitoria. — Lo stesso Senato è stato sempre restio a ritoccare il regolamento, perchè è parso che la tradizione sia il miglior sistema. Ora è certo che parecchie volte è sorto il bisogno di qualche modifica per colmare qualche lacuna. Altra volta se ne presentò l'occasione in una materia difficilissima, quella della convalida della nomina dei senatori, altra volta si fece qualche osservazione rispetto ad una materia anche importante, quella della chiusura della discussione generale, dopo la quale, parlato il ministro, non possono più gli interpellanti o quelli che hanno preso parte nella discussione generale, domandare la parola; cosicchè si reputa acquiescente qualsiasi oratore, e questo è un altro inconveniente. Così, ad esempio, vige da noi il sistema antico di reputare più intelligente il caso che distribuisce in Uffici il Senato, anzichè quello della scelta volontaria degli individui per appartenere a quei determinati gruppi che rappresentano alcune speciali competenze, come si fa in parecchi Senati stranieri. Questo accenno, non per entrare in merito, ma per far rilevare la gravità e la varietà delle modifiche che possono apportarsi al regolamento.

Io non intendo di far altro che seguire le orme dell'Ufficio centrale, il quale ha proposto nella relazione che, prima di cominciare i lavori parlamentari della futura Sessione, si stabilisca una Commissione permanente, per il regolamento. L'Ufficio centrale ha emesso un desiderio, ha espresso un pensiero, e siccome le Assemblee non votano nè pensieri, nè desideri, è naturale che l'ultimo per autorità di quest'Assemblea faccia il tentativo di indurre o sedurre l'Ufficio centrale perchè traduca il suo desiderio in un'aggiunta all'articolo, e accetti come sua la mia proposta, che è ben diversa da quella dell'Ufficio centrale, e cioè che fin da ora il Senato deliberi la nomina di una Commissione permanente; così questo inciso si può aggiungere all'articolo corrispondente del nostro regolamento.

Mi astengo da qualsiasi altra osservazione ri-

guardo alla proposta dello stesso Ufficio centrale, e invece desidero, o che il Senato faccia buon viso alla mia proposta votandola, ovvero, e sarebbe meglio, la rimandi all'Ufficio centrale stesso perchè, con la sua maggiore autorità, la presenti al Senato.

Se questa proposta poi assorba o no la proposta di aggiunta dell'Ufficio centrale, non spetta a me deciderlo, ma al Senato, volendomi io astenere per ora da ogni questione di merito.

PRESIDENTE. Dopo lo svolgimento dato dal senatore Arcoleo alla sua proposta, il Senato deve ora deliberare, senza discussione, se la proposta debba esser presa in considerazione oppure no, o rimandata a tempo indeterminato.

Può però prendere la parola un solo oratore contro la presa in considerazione, salvo al proponente il diritto di replicare.

Nessuno chiedendo di parlare, non mi resta che domandare al Senato se la proposta debba esser presa in considerazione.

Coloro che intendono che la proposta sia presa in considerazione favoriscano alzarsi.

La proposta è presa in considerazione.

Ora devesi deliberare se la proposta debba essere inviata all'esame degli Uffici, oppure a quello di una Commissione speciale.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Mi permetterei di pregare il Senato di mandare la mia proposta allo stesso Ufficio centrale che ha esaminato la proposta del senatore Casana; così si abbrevierebbe la procedura.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Mi permetto di esporre al Senato un dubbio al quale la saggezza del nostro Presidente risponderà. Il concetto del senatore Arcoleo è molto gentile verso le persone che compongono l'Ufficio centrale. Ora parmi che per ben interpretare il pensiero del senatore Arcoleo sarebbe forse meglio di mandare la sua proposta ad una Commissione speciale, rimanendo l'invito dello stesso senatore Arcoleo al Presidente del Senato che, nel formare la Commissione tenga in conto le persone che hanno composto l'Ufficio centrale.

Faccio questa osservazione, perchè altrimenti resterebbero le due proposte strettamente

connesse, ciò che non può essere, poichè una ha già percorso tutto lo stadio della procedura prescritta dal regolamento attuale, mentre l'altra ha ancora da percorrerlo.

Questa osservazione sottopongo alla saggezza del nostro illustre Presidente, perchè a me parrebbe che senza mandare l'attuale proposta allo stesso Ufficio centrale, potrebbe il pensiero gentile del senatore Arcoleo rimanere ugualmente attuato in relazione al voto da lui esposto, quando si affidasse al Presidente del Senato l'incarico di nominare una Commissione per esaminare la sua proposta.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. La mia proposta era un atto di cortesia e anche una conseguenza logica del mio ragionamento. Se l'Ufficio centrale desidera una Commissione permanente, mi pare che esso, con la sua autorità, potrebbe benissimo tradurre in atto questa proposta e farla sua; ma il nominare un'altra Commissione, significa allungare la procedura e quindi allontanarci dallo scopo, poichè lo scopo principale per cui propongo una Commissione permanente è quello di evitare le Commissioni e gli inconvenienti che ne derivano; infatti, mentre l'onorevole Casana fu così sollecito a presentare la sua proposta, oramai siamo al 28 giugno e ancora non si è deliberato su di essa.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Io ho esposto soltanto un dubbio e, secondo il senatore Arcoleo, pare che il mio dubbio non abbia fondamento. Se così è, accetto anche io la proposta del senatore Arcoleo.

Io aveva dubitato che l'Ufficio centrale, il quale è stato costituito per un determinato scopo, non potesse essere investito senz'altro dell'esame di una proposta successiva.

Ma se ciò si può fare, non vi è ragione di sollevare eccezioni alla proposta del senatore Arcoleo, che, come ho detto, è ispirata ad un sentimento gentile verso l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il dubbio del senatore Casana era più che legittimo, ma in sostanza a me sembra che l'aggiunta del senatore Arcoleo possa essere inviata all'Ufficio centrale che propone le modificazioni al regolamento. Perciò se

non vi sono osservazioni in contrario rimarrà così stabilito.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione della proposta in aggiunta al regolamento del Senato presentata dal senatore Casana e da altri 46 senatori, ma io debbo domandare se, dopo ciò che si è stabilito or ora, l'Ufficio centrale creda effettivamente di poter intraprendere questa discussione, o se prima non voglia occuparsi della proposta fatta dal senatore Arcoleo, la quale s'incastra intimamente con la proposta dell'Ufficio centrale.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io proporrei, come ha detto benissimo l'onorevole nostro Presidente, poichè una proposta s'incastra nell'altra, di far tutta una discussione a tempo debito.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Sono obbligato a ripetere oggi quello che dissi ieri. L'Ufficio centrale è gratissimo al senatore Arcoleo per la proposta da lui fatta, è grato al Senato che l'ha accolta, accetta di studiarla; ma, se le parole del senatore Astengo vogliono significare che bisognerà rimandare la proposta firmata dal senatore Casana e da altri colleghi, alla Commissione permanente che potrebbe esser nominata dal Senato, io non potrei entrare in quest'ordine di idee.

Voci: No, non è così.

MELODIA. Allora sta bene, e ci riserviamo in una prossima tornata di presentare la relazione anche sulla proposta del senatore Arcoleo.

PRESIDENTE. Dunque resta così stabilito.

L'ordine del giorno per oggi è esaurito. Avverto che sabato si aduneranno gli Uffici nelle ore antimeridiane ed alle 15 vi sarà seduta pubblica per la discussione dei due disegni di legge per gli esercizi provvisorii, ed eventualmente di altri progetti di legge.

Prego il Senato di conferirmi la facoltà di ricevere direttamente dal Governo i progetti di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato e del fondo per l'emigrazione.

Coloro che intendono di concedermi questa facoltà sono pregati di alzarsi.

(È concessa).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori segretari di procedere allo scrutinio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'istruzione pubblica, poste e telegrafi, finanze, grazia e giustizia, e marina, per l'esercizio finanziario 1904-905 (Nn. 282-284-280-281-285):

Senatori votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nei conti consuntivi dei Ministeri dell'interno e della guerra, per l'esercizio finanziario 1904 e 1905 (Nn. 286 e 287):

Senatori votanti	71
Favorevoli	65
Contrari	6

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-1906 e per i residui degli esercizi 1904-905 e *retro*. Provvedimenti per le partecipazioni del Ministero predetto alla Esposizione internazionale di Milano del 1906 e per le maggiori spese durante l'Esposizione medesima:

Senatori votanti	71
Favorevoli	67
Contrari	4

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della marina, del tesoro, della guerra e dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	71
Favorevoli	65
Contrari	6

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1906 (ore 10.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

ORDINE DEL GIORNO

Venerdì 29 giugno 1906.

ALLE ORE 17.

Comunicazioni del Governo.

CXXX.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Comunicazioni del Governo e presentazione del disegno di legge relativo alla conversione della rendita — Su proposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, approvata dal Senato, il Presidente nomina una Commissione con l'incarico di riferire immediatamente sul detto disegno di legge — A tal uopo si sospende la seduta, la quale ripresa poco dopo, si procede subito alla discussione della « Conversione dei consolidati 5 per cento lordo e 4 per cento netto » (N. 312) — Il senatore Finali, a nome della Commissione, riferisce sul disegno di legge — Nella discussione generale, parla il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Votazione a scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 17.15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, i ministri del tesoro, delle finanze, della guerra, dei lavori pubblici, della grazia, giustizia e dei culti, delle poste e dei telegrafi.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

**Comunicazioni del Governo
e presentazione di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno. (Segni di attenzione)*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato oggi stesso dall'altro ramo del Parlamento, per la conversione dei consolidati 5 per cento lordo e 4 per cento netto.

Come ebbi già l'onore di dire nell'altro ramo del Parlamento, la presentazione di questo di-

segno di legge assicura che tutto è preparato per compiere la grande operazione.

Io pregherei il Senato di voler discutere immediatamente questo disegno di legge perchè nell'interesse del pubblico credito è necessario che questa legge possa essere immediatamente pubblicata, per evitare speculazioni e giuochi di Borsa, che potrebbero nuocere al credito pubblico.

Io pregherei il Senato di voler anche delegare al suo Presidente la nomina della Commissione che dovrà riferire su questo disegno di legge. (*Approvazioni vivissine, applausi*).

(Il progetto di legge è subito distribuito ai signori senatori).

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge.

Come il Senato ha udito, il Presidente del Consiglio propone di discutere subito questo progetto e di deferirne l'esame ad una Commissione da nominarsi dalla Presidenza del Senato.

Se non vi sono osservazioni, queste proposte s'intendono approvate.

Allora chiamo a far parte della Commissione incaricata dell'esame di questo progetto di legge i signori senatori Finali, Blaserna, Casana, Cavasola, Mezzanotte, Rattazzi e Sani.

Prego la Commissione di radunarsi, per riferire subito intorno a questo progetto di legge.

Invito il Senato a voler sospendere la seduta per una mezz'ora in attesa della relazione ed i signori senatori a non allontanarsi dall'aula, essendo assolutamente necessario che questo disegno di legge sia oggi stesso votato a scrutinio segreto.

La seduta è sospesa ore (17.50).

(Moltissimi senatori si recano al banco del Governo per congratularsi col presidente del Consiglio e col ministro del tesoro).

La seduta è ripresa alle ore 18.30.

Discussione del disegno di legge: « Conversione dei consolidati 5 per cento lordo e 4 per cento netto » (N. 312).

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge testè presentato dal Presidente del Consiglio.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 312).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge. Ha facoltà di parlare il presidente e relatore della Commissione speciale.

FINALI, *relatore*. La Commissione, onorata dal Presidente dell'incarico di esaminare questo grave ed urgente progetto di legge, se ne è occupata immediatamente; e alla lettura del progetto ha sentito il bisogno di render plauso al Governo, il quale, compiendo il meditato pensiero e l'opera di parecchi anni e di parecchi ministri che si succedettero nella direzione del tesoro, ha presentato un provvedimento, il quale è destinato a recare un beneficio alla finanza del Paese, ed è aspettato dalla pubblica opinione.

A me è toccato, per la benevolenza dei colleghi, l'onore di riferirne al Senato con voto favorevole.

Mi si consenta di ricordare che fui collabo-

ratore dell'uomo, il quale nella storia della finanza italiana e della sua restaurazione ha lasciato un alto nome, forse il primo per merito, voglio dire Quintino Sella.

Alla fine del 1864 le condizioni finanziarie erano tali, che, per assicurare il pagamento della cedola che scadeva al primo gennaio, egli fu costretto ad alienare della rendita 5 per cento, che allora non aveva ritenuta, ad un saggio inferiore al 50 per cento.

Da quella condizione di cose alla odierna, quale progresso, quale grandezza di sacrificio, quanta perseveranza di propositi vi debbono essere stati nel Governo e nel Parlamento, e quanta virtù nella massa dei contribuenti ed in tutto il popolo italiano! (*Approvazioni vivissime*).

Gl'Italiani possono consolarsi e andare orgogliosi, perchè un paese che in un non lunghissimo termine ha saputo mutar tanto le proprie condizioni da potere oggi tranquillamente affrontare un'operazione così importante, è un paese del cui prospero e grande avvenire nessuno può ragionevolmente dubitare. (*Approvazioni vivissime*).

Ciò premesso, consentito tale ricordo a me che da molto tempo mi trovo nella pubblica amministrazione, a dimostrare tutta la grandezza del cammino felicemente percorso, la Commissione ha esaminato il disegno di legge il quale, come è chiaramente detto, riguarda solo la conversione dei titoli 5 e 4 per cento netto, ed ha riconosciuto che le condizioni della conversione sono eque e ben determinate: equità e determinatezza sono qualità essenziali per evitare molte incertezze e molte incongruenze.

La Commissione ha poi riconosciuto che le clausole nuove che accompagnano il progetto di legge, e quelle che mantengono le disposizioni della legge del 1903 sono savie, acconce ed opportune.

Crede che anche il trapasso dal 3.75 al 3.50 per cento sia molto opportuno ed agevoli l'operazione senza grandi scosse.

Prende atto che l'operazione porterà un immediato alleviamento al bilancio di 20 milioni, il quale si eleverà più tardi a 40 milioni.

Con queste brevi considerazioni, esprimendo la soddisfazione che si sia potuto in pace e con tranquillità e sicurezza, compiere una così grande operazione, propongo al Senato, in nome

della Commissione, di volere approvare il progetto di legge. (*Approvazioni generali. Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Rivolgo una parola di caldo ringraziamento alla Commissione, la quale, con la sua grande autorità, dà a questo disegno di legge un'impronta di serietà e di sincerità che gioverà molto al credito pubblico; e ringrazio vivamente il Senato di avere accolto la proposta del Governo, circa il modo di discussione di questo importante disegno di legge.

Anch'io ricordo, come il senatore Finali, i tempi in cui Quintino Sella, del quale egli era collaboratore, ed io uno degli ultimi discepoli, lavorando personalmente presso di lui, dovette emettere buoni del Tesoro al 12 per cento per far fronte ai bisogni immediati. Ora le condizioni dell'Italia, fortunatamente, ci mettono al primo livello dei popoli civili, e spero che questa operazione confermerà il grande credito che l'Italia gode nel mondo. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad estinguere i titoli delle rendite consolidate 5 per cento lordo e 4 per cento netto iscritte nel Gran Libro del Debito pubblico, offrendo ai portatori il rimborso di lire cento, oppure il pagamento dell'intera cedola, a due lire, decorrente dal 1° luglio 1906 e di scadenza al 1° gennaio 1907, e il cambio delle attuali rendite 5 per cento lordo e 4 per cento netto con titoli di nuova creazione a pagamento semestrale.

Questi titoli avranno le cedole scadenti dal 1° luglio 1907 fino al 1° gennaio 1912 col frutto esente da ogni imposta presente e futura, e le cedole scadenti nei semestri successivi, a cominciare dal 1° luglio 1912, col frutto calcolato in ragione di L. 3.50 per cento, del pari esente da ogni imposta presente e futura.

I nuovi titoli di consolidato, da emettere per la presente conversione, non saranno convertibili in altra rendita a minore interesse fino a tutto l'anno 1920.

(Approvato).

Art. 2.

I possessori delle rendite consolidate 5 per cento lordo e 4 per cento netto, i quali, nel termine di *sei* giorni, decorribili dalla data che sarà fissata per decreto Reale, non abbiano dichiarato, nei modi da stabilirsi nel decreto medesimo, di chiedere il rimborso del capitale, saranno ritenuti come accettanti il cambio delle loro rendite consolidate 5 e 4 per cento nel nuovo titolo, di cui all'articolo 1.

I titoli 5 e 4 per cento, per i quali sia stata accettata la conversione, saranno ritirati contro rilascio dei nuovi titoli corrispondenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

(Approvato).

Art. 3.

I titoli dei consolidati 5 e 4 per cento, dei quali sia chiesto il rimborso, dovranno essere presentati e consegnati, verso ritiro di ricevuta, nei luoghi e nei modi che saranno stabiliti nel detto decreto Reale.

La data, a partire della quale sarà effettuato tale rimborso, verrà fissata con speciale decreto del ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Unitamente al capitale da rimborsare, sarà corrisposto l'interesse su di esso decorso, nella ragione annua di 4 per cento netto, a tutto il giorno anteriore a quello fissato per il rimborso.

(Approvato).

Art. 4.

È stabilito il passaggio gratuito del bollo italiano dai titoli di rendita 5 per cento lordo e 4 per cento netto ai nuovi titoli di rendita da rilasciarsi, a tenore dell'art. 1, per effetto della conversione.

Le spese per il bollo, al quale fossero eventualmente assoggettati i nuovi titoli da darsi in cambio dei titoli 5 per cento lordo e 4 per cento netto, già regolarmente bollati all'estero,

da rilasciarsi ai loro possessori residenti all'estero, saranno interamente a carico del tesoro italiano.

(Approvato).

Art. 5.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad alienare i titoli delle rendite 4 e 5 per cento consegnatigli per il rimborso, o i titoli che ad essi sostituirà direttamente per effetto della conversione, allo scopo di provvedere i mezzi necessari.

Allo stesso scopo, il ministro del tesoro potrà valersi, temporaneamente, delle giacenze di cassa e delle altre disponibilità di tesoreria, in quanto non occorran per i pagamenti ordinari, e dei mezzi che, per tutte le esigenze della operazione potranno essergli assicurati dagli Istituti di emissione, dagli Istituti di credito e di risparmio nazionali, e da Istituti e Banche estere.

Il ministro del tesoro fisserà le norme speciali intese a regolare la partecipazione degli Istituti di emissione alle operazioni di conversione.

(Approvato).

Art. 6.

A tutte le spese ed erogazioni occorrenti per le operazioni finanziarie e amministrative da compiersi per effetto della presente legge, all'infuori dei rimborsi di cui all'articolo precedente, e inclusa quella per la fabbricazione e l'allestimento del nuovo titolo, sarà provveduto utilizzando gli avanzi di bilancio dell'esercizio 1905-06 e 1906-07, e con mezzi ordinari di tesoreria.

(Approvato).

Art. 7.

Gli articoli 9, 10 e 11 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per la conversione del consolidato 4.50 in consolidato 3.50 per cento, sono applicabili alle operazioni di conversione e di rimborso, da compiersi per effetto della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

È autorizzata la iscrizione, nella parte straordinaria del bilancio dell'entrata e nella parte

straordinaria del bilancio della spesa del tesoro, per gli esercizi 1905-906 e 1906-907, dei capitoli necessari per le operazioni da compiersi per effetto della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Sui risultati e sulle spese della conversione ordinata con questa legge sarà presentata al Parlamento una particolareggiata relazione.

(Approvato).

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di fare l'appello nominale per la votazione.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

Presentazione di due disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento: uno per: «Provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e la Sardegna», l'altro per: «Modificazioni all'articolo 58 della legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica».

Per il primo dei due progetti chiedo l'urgenza e che ne sia deferito l'esame ad una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente.

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio della presentazione di questi due progetti di legge. Per il primo progetto il Presidente del Consiglio ha chiesto l'urgenza, e la nomina di una Commissione speciale.

Non essendovi osservazioni, le domande del presidente del Consiglio si intendono approvate. Nella seduta di domani comunicherò al Senato i nomi dei componenti la Commissione.

L'altro disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge: Conversione dei consolidati 5 per cento lordo e 4 per cento netto.

Senatori votanti	77
Favorevoli	74
Contrari	3

Il Senato approva. (*Applausi*).

Ora leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore 10.30, Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1906 degli stati di previsione dell'entrata e della

spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1906 (N. 310 - *urgenza*);

Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1906 del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 311-*urgenza*).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Modificazioni al titolo IV - Opere pubbliche - della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore della provincia di Basilicata (N. 241).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate (N. 23-*bis*-B);

Tombola telegrafica a favore degli Ospedali civili di Perugia ed Aquila (N. 300);

Tombola a beneficio della città di Vittorio (N. 301);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1906 (ore 10,40).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXXXI.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Congedi — Nomina di Commissione — Presentazione di un disegno di legge — Discussione del disegno di legge: «Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1906 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1906-1907 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1906» (N. 310) — Parlano nella discussione i senatori Veronese e Finali, relatore, ed il ministro dell'istruzione pubblica — Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1906 del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-1907» (N. 311) — votazione a scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge — Nella discussione generale del disegno di legge: «Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate» (N. 28-bis B), parlano il relatore, senatore Casana, ed il ministro dei lavori pubblici — Senza osservazioni si approvano gli articoli da 1 a 15 — Gli articoli 16 e 17 sono approvati dopo osservazioni e dichiarazioni del relatore e dei ministri dei lavori pubblici e delle finanze — Sono approvati senza discussione gli articoli dal 18 al 24, l'articolo 25 dopo osservazioni del senatore Casana, relatore, e senza osservazioni gli articoli 26 e 27 ultimo del disegno di legge — Chiusura e risultato di votazione — Si discute il disegno di legge: «Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Perugia ed Aquila» (N. 300) — Parlano il ministro delle finanze ed il senatore Todaro, relatore — L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Tombola a beneficio della città di Vittorio» (N. 301) — votazione a scrutinio segreto — Chiusura e risultato di votazione — Il Presidente comunica un telegramma relativo alla salute del senatore Cambrey-Digny; fa poi avvertenze circa i lavori del Senato.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro, e della pubblica istruzione; interviene più tardi il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere al Senato una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, già approvata dalla Camera dei deputati per « Aggregazione del comune di S. Pietro Avellana al mandamento di Carovilli ».

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. BIANCHERI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Petrella domanda un congedo per gravi motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni questo congedo s'intende accordato.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. In seguito alla deliberazione del Senato, ho chiamato a far parte della Commissione che deve riferire sopra i provvedimenti per il Mezzogiorno i senatori: Barracco Giovanni, Carafa D'Andria, Cavasola, Di San Giuliano, Guala, Melodia, Parpaglia, Vacchelli e Cadolini.

Ho creduto bene di comporre la Commissione di nove senatori, sia perchè il progetto di legge è importante, sia perchè, forse, sarà necessario nominare due relatori per sollecitarne l'esame.

Presentazione di un disegno di legge.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per la « Classificazione di Porto Torres in prima categoria nei riguardi della navigazione ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso agli Uffici.

Discussione del disegno di legge: « Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1906 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1906 » (N. 310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1906 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1906 ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 310).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. A proposito della raccomandazione che la nostra Commissione di finanze fa al ministro della pubblica istruzione, intorno alla tabella che con un articolo aggiuntivo la Giunta generale del bilancio della Camera vuole che sia annessa al bilancio dell'istruzione pubblica, devo osservare che l'anno scorso, a proposito di una legge per eccedenze d'impegni, il Senato ha lungamente discusso questa questione, ed io ho avuto l'onore di prendervi parte appoggiando appunto la proposta fatta dalla Commissione di finanze, di cui allora parmi fosse relatore l'onor. Dini.

La legge comprendeva un certo articolo che faceva obbligo al Governo di annettere sempre questa tabella al bilancio della pubblica istruzione, e di non modificare le somme che con legge speciale.

Allora il Senato decise di sopprimere l'articolo, dopo molte considerazioni che furono accettate anche dal ministro della pubblica istruzione d'allora, l'onor. Bianchi.

Ora, certamente, il rimettere ancora la questione innanzi, con l'annettere la tabella al bilancio, porta degli inconvenienti, che andranno ad aumentare quel malessere che tutti già riconoscono esservi nella nostra istruzione superiore; e quindi io mi associo completamente alla nostra Commissione di finanze per pregare il ministro della pubblica istruzione di occuparsi di questa grave questione e di presentare quei provvedimenti legislativi che vengono raccomandati dalla stessa Commissione.

Comprendo benissimo che la Giunta generale del bilancio si preoccupi delle spese per il personale delle nostre Università, che vanno sempre aumentando e non sempre secondo le necessità del solo insegnamento; ma io credo che questo dipenda appunto dai mali da cui è afflitta la nostra istruzione superiore, alla quale, una buona volta, il Governo deve pensare seriamente, se non vuole che la piaga diventi cancrenosa.

Confido che l'onor. ministro della pubblica istruzione, che si è occupato altra volta di questo grave problema dell'istruzione superiore, vorrà infine presentare un progetto di riordinamento preoccupandosi pure della condizione del personale, affine di evitare che gli aumenti di spesa per l'istruzione superiore non sieno coordinati a criteri generali e non ben definiti; altri-

menti renderemo sempre più difficile questo grave problema che non si è potuto ancora risolvere.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. La questione sollevata dall'onor. Commissione di finanze e alla quale si è riferito l'onor. senatore Veronese, si richiama ad un conflitto sorto fra la Camera ed il Senato l'anno scorso, e che si risolse conformemente all'opinione manifestata dalla Commissione di finanze del Senato.

Si trattava della tabella degli insegnanti universitari, la quale, annessa dal Governo alla legge del bilancio con carattere di tabella dimostrativa, venne interpretata dalla Camera dei deputati in senso ben differente. La Commissione di finanze e il Senato con essa non credettero di potere accedere a quell'ordine di idee, irrigidendo le cifre stabilite per ogni Facoltà e distribuite fra le singole categorie di insegnanti, e volle restituire alla tabella il suo originario carattere.

La questione è risorta improvvisamente quest'anno sotto una forma diversa, avendo la Giunta del bilancio della Camera introdotto nel bilancio di previsione un articolo speciale che giustamente ha provocato le considerazioni e la proposta della Commissione di finanze, la quale invita il Governo a provvedere tosto con uno speciale disegno di legge.

Io devo apertamente dichiarare che condivido l'ordine di idee e le preoccupazioni della Commissione di finanze. Credo io pure che quello renderebbe estremamente malagevole il funzionamento delle nostre Università, e dovrei anche dire impossibile, se lo si interpretasse così come pur esso sembra significare; imperocchè esso condurrebbe a non permettere l'uso di nessuna somma iscritta nelle relative tabelle dei professori ordinari, straordinari o incaricati, se non per la categoria degli insegnanti nella cui tabella la somma è iscritta.

Cosicchè se per esempio si rendesse vacante una cattedra di ordinario di diritto civile, non si potrebbe servirsi di quella somma per provvedere a quell'insegnamento con uno straordinario o con un incaricato. E se a questo estremo

non si giungesse, ciò avverrebbe solo per una benigna interpretazione. In ogni modo l'articolo togliendo all'amministrazione ogni libertà di movimenti, mentre il vero scopo da raggiungersi era soltanto quello di fissare una somma complessiva che non possa essere oltrepassata, ha giustamente preoccupato la Commissione di finanze e l'ha condotta alla proposta e all'invito che essa rivolge al Governo. Io, aderendo a tale ordine d'idee, vorrei poter assumere l'impegno preciso che mi si chiede di presentare immediatamente un disegno di legge nel senso indicato, se avessi la sicurezza di poterlo mantenere.

Ma le condizioni attuali dei lavori parlamentari, non mi danno questa sicurezza; mi fanno anzi considerare ciò come non possibile. Per questo faccio alla Commissione di finanze e al Senato questa dichiarazione: che io farò il possibile perchè il voto da essa espresso possa essere realizzato nel miglior modo; dal canto mio prego di voler dare a quell'invito il significato di una viva raccomandazione, della quale io terrò il maggior conto, tanto più, ripeto, che mi trovo nello stesso ordine di idee espresse dalla Commissione di finanze.

FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *relatore*. La Commissione di finanze è grata all'onor. ministro delle dichiarazioni che ha fatto, accompagnandole con una esposizione di motivi che la Commissione stessa, nel fare la sua proposta, non poteva fare nè più eloquenti, nè più evidenti.

La Commissione prende atto della promessa del ministro, la quale non deve cadere a vuoto e non deve essere sterile. La dichiarazione del Ministro la Commissione la intende in questo senso; che se fosse impossibile al ministro di ottenere la riforma o la eliminazione di quell'articolo 3 della legge di bilancio in questo scorcio di sessione, farebbe la proposta alla ripresa dei lavori parlamentari.

Prendiamo quindi atto della sua dichiarazione in questo senso.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Fino a che non siano rispettivamente adottati in legge gli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e non oltre il 31 dicembre 1906, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 30 novembre 1905 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresì delle note di variazioni presentate sino al 12 maggio 1906 e delle variazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio colle relazioni presentate alla Camera dei deputati fino a tutto il 26 giugno 1906, che il Governo fa proprie.

(Approvato).

Art. 2.

Qualora entro il 30 giugno 1906 non sia per legge determinata l'assegnazione straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1906-907, il Governo del Re sarà autorizzato ad assumere impegni di spese straordinarie a carico del bilancio stesso, in ragione delle singole assegnazioni proposte per le spese stesse nel complessivo importo di L. 16,000,000, col disegno di legge n. 314, presentato alla Camera dei deputati il 7 dicembre 1905, ed entro i limiti della quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio.

Identica facoltà, nei medesimi termini e limitazioni, è accordata al Governo del Re per rispetto alla spesa di L. 1,700,000, da inserirsi nello stato di previsione della marina, presentata alla Camera col disegno n. 341 il giorno 15 dicembre 1905, concernente la spedizione militare in Cina.

Durante lo stesso periodo, saranno conservate in vigore le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 della legge n. 151 del 5 maggio 1901, e quelle di cui all'articolo unico della legge n. 307 del 7 luglio 1902, per tutte le armi e materiali da alienarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Pei prelevamenti dai fondi di riserva il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio, giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.

(Approvato).

Art. 4.

Nulla sarà innovato fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, nonchè negli stipendi ed assegnamenti a qualsiasi titolo approvati per i vari Ministeri e le amministrazioni dipendenti con le leggi dei bilanci di previsione 1905-906 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1906 del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N 311).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1906 del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

Fino a che non siano rispettivamente adottati in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 e non oltre il mese di dicembre 1906, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e a pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo stesso, che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e obbligazioni anteriori in conformità dei detti

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1906

stati di previsione presentati alla Camera dei Deputati il 23 marzo 1906, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge, quale risulta approvato dalla Giunta generale del bilancio e che il Governo fa proprio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedente di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Mariotti Filippo di procedere all'appello nominale per la votazione dei disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta, e dell'altro approvato giovedì per « Modificazioni all'art. 4 - Opere pubbliche - della legge 31 marzo 1904, N. 140, portante provvedimenti a favore della provincia di Basilicata ».

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i tre seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'interno, per soprassoldi e indennità ai Reali carabinieri;

Modificazioni all'organico dei funzionari di pubblica sicurezza e del corpo delle guardie di città e miglioramenti economici;

Modificazioni ai ruoli organici ed agli stipendi dei funzionari ed impiegati dell'amministrazione provinciale dell'interno.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione di questi tre disegni di legge i quali saranno trasmessi per ragioni di competenza alla Commissione di finanze.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti quattro disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 39,864.22 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1,081,300.96 verificatesi sulla assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative;

Estensione della legge 19 maggio 1904, n. 185, a tutte le provincie, ed aggiunte alle disposizioni vigenti per la Cassa di depositi e prestiti.

Cessione e riscatto di canoni e di altri oneri reali.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi quattro disegni di legge, dei quali, i primi due saranno trasmessi per il relativo esame alla Commissione di finanze, e gli altri due saranno trasmessi agli Uffici.

Prego intanto gli onorevoli senatori, di non allontanarsi dall'aula perchè più tardi sarà fatta un'altra votazione pel disegno di legge che ora verrà in discussione e pel quale scadano i termini oggi stesso.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate » (N. 28-bis B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di San Giuseppe, di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 23 bis B).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

CASANA, *relatore*. Dopo che era stata distribuita la relazione su questo disegno di legge, è giunta al Senato, e fu trasmessa all'Ufficio

centrale, una regolare petizione dell'Unione italiana delle ferrovie d'interesse locale e di tramvie, sede in Milano. Essa per conseguenza impone l'obbligo che si abbia intorno alla medesima da riferire.

Quella petizione tocca due argomenti: uno concerne l'articolo 16, l'altro concerne l'articolo 25 della legge. Io prego il Senato di voler consentire che intorno alle osservazioni fatte in quella petizione il relatore esponga l'oggetto della petizione stessa in occasione degli articoli. Ma un'altra circostanza occorre che il relatore rilevi. Il Senato sa che questo disegno di legge è passato per una serie di fasi abbastanza caratteristiche. Fin dal 1905 fu oggetto dello studio dell'Ufficio centrale, di cui abbiamo l'onore di essere la continuazione, un disegno di legge presentato il 19 dicembre 1904 col n. 23 A e col titolo: « Modificazioni ed aggiunte alle leggi 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F), 27 dicembre 1896, n. 561 e 9 giugno 1901, n. 220, per la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate ».

Era un disegno di legge che mirava ad introdurre nella legislazione ferroviaria una serie di modificazioni concernenti tanto le costruzioni, quanto l'esercizio, allo scopo di modernizzarla in relazione ai progressi tecnici ed alla maggiore familiarità presa dalle popolazioni con quel mezzo di trasporto; ed in esso si dava l'autorizzazione alla formazione di un testo unico.

Sembrò allora all'Ufficio centrale che non potesse ammettersi questa facoltà di testo unico, senzachè il Parlamento avesse sviscerato prima i diversi punti per i quali molte disposizioni dovevano essere abrogate, altre modificate.

Ed in questo senso l'Ufficio centrale modificò ampiamente il testo del disegno di legge. Se non che, più tardi il ministro, ritenendo che alcune disposizioni fossero di urgenza, presentò il 9 maggio 1905 un disegno di legge, che era in gran parte uno stralcio del lavoro fatto dall'Ufficio centrale, e portava il n. 23-bis. Il Senato intraprese la discussione di quel disegno di legge e l'approvò, se non erro, nel giugno del 1905. Passato innanzi all'altro ramo del Parlamento non fu oggetto di discussione che nel maggio di quest'anno: ed ora ci ritorna con qualche modificazione.

Nel disegno di legge che l'Ufficio centrale

aveva contrapposto al primitivo progetto, presentato dal Ministero, l'Ufficio centrale aveva creduto di prendere in considerazione la convenienza che anche alle tramvie, entro determinati limiti, potessero essere concesse sovvenzioni chilometriche, ed aveva perciò incluso un articolo speciale al riguardo. Nello stralcio, questa disposizione spari, e tuttavia nell'occasione che quello stralcio di legge venne innanzi al Senato per la discussione, l'Ufficio centrale ribadì la sua convinzione, che dal momento che si estendeva l'ammissione dello svolgimento sopra strade ordinarie anche alle ferrovie, diveniva logico che si accordassero sovvenzioni chilometriche anche alle tramvie. E questo concetto fu accolto dal Governo più tardi nel disegno di legge dei provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e la Sardegna, che è ora innanzi al Senato. Ed infatti la questione d'indole generale fu dinanzi all'altro ramo del Parlamento risolta a proposito di quel disegno di legge.

Il ministro contrappose un'osservazione rispetto alla quale l'Ufficio centrale deve esso pure inchinarsi; egli disse che quelle disposizioni erano state incluse fra i provvedimenti a favore delle provincie meridionali per riparare alle difficoltà di sviluppo che quei mezzi di trasporto cotanto utili incontravano nelle regioni, per le quali appunto l'attenzione del Governo e del Parlamento era rivolta a promuovere una vita economica più rigogliosa e più florida, come è nel sentimento e nel desiderio di tutti gli Italiani. L'estendere quelle disposizioni fin da ora in tutta Italia menomerebbe le risorse allo scopo, che sono più specialmente necessarie dove è più vivamente sentita l'urgenza di dare impulso a quei mezzi economici e molto efficaci di trasporto, epperò il ministro invitò a non insistere per quella estensione; egli tuttavia accettò nell'altro ramo del Parlamento un ordine del giorno, col quale s'invitava il Governo a provvedere più tardi con una legge al fine di favorire tutte le nuove tramvie mediante sovvenzioni chilometriche. Ho detto che l'Ufficio centrale s'inchina innanzi alla saviezza delle osservazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento dal ministro: esso ha però dato l'incarico al relatore di ricordare al ministro che, se non immediatamente, per ragioni esposte, per altro a suo tempo e non troppo

tardi, debba il Governo presentare tale disegno di legge che metta anche le altre regioni in grado di ottenere un più facile sviluppo delle tramvie interurbane.

Riservandomi di dare ragione della petizione, di cui ho fatto parola poco prima, quando si discuteranno gli articoli 16 e 27, non mi resta che pregare il Senato di dare voto favorevole a questa legge, che per un concorso di circostanze ha fin troppo tardato a venire innanzi alla discussione del Senato e che è urgente sia sanzionata oggi stesso per la decorrenza dal 1° luglio di cui all'art. 16. (*Approvazioni*).

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
L'onor. senatore Casana ha rifatto la storia di questo disegno di legge, notando come dal piano organico originale che conteneva una riforma completa del titolo V della legge sui lavori pubblici, si sia staccata la parte più essenziale, e più urgente: il che ha prodotto in alcun punto qualche disarmonia e qualche ripetizione. Ma la utilità e l'urgenza dei provvedimenti consigliano, io credo, l'approvazione rapida, oggi stesso, del disegno di legge. In quanto alla raccomandazione che il senatore Casana mi ha rivolto a nome dell'Ufficio centrale, sono lieto di dirgli che è proposito del Governo di estendere l'applicazione della legge il più largamente che sia possibile, quando i mezzi di bilancio lo consentiranno: ma nelle condizioni attuali del bilancio non era possibile fare un passo che poteva anche essere gravido di pericoli per la finanza; onde ci siamo contentati di provvedere alla viabilità in quei paesi che difettano di viabilità ordinaria e di ferrovie. Abbiamo fatto il primo passo; quando avremo i mezzi necessari, procederemo a farne un altro assai più rapido e sicuro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Le ferrovie pubbliche si dividono in principali e secondarie.

Sono principali quelle che risultano di speciale importanza in base ai seguenti criteri:

la estensione attraverso il Regno;

l'entità di traffico;

il congiungimento di centri notevoli di popolazione fra loro ovvero con porti importanti marittimi, lacuali o fluviali;

l'allacciamento a ferrovie estere;

le considerazioni d'indole militare.

Secondarie sono tutte le altre; e ad esse si applicano, in quanto non è derogato colla presente legge, le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle ferrovie economiche, le quali saranno d'ora innanzi considerate come secondarie.

Nelle disposizioni dei regolamenti speciali le ferrovie secondarie saranno distinte in due classi, secondarie propriamente dette e locali, in correlazione alla loro importanza ed alle loro condizioni particolari.

Le ferrovie private della seconda categoria, di cui all'articolo 207 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F), sono parificate per le norme di costruzione e d'esercizio alle ferrovie locali in quanto concernono la sicurezza delle persone e delle cose e della pubblica igiene.

(Approvato).

Art. 2.

Le ferrovie principali hanno sede propria; le secondarie possono essere stabilite anche su strade ordinarie pubbliche alla condizione che si lasci una zona sufficiente per il carreggio, ed in ogni modo non mai inferiore a quattro metri dalla linea di massima sporgenza del materiale mobile.

Detta zona potrà in caso di ostacoli speciali, come ponti, brevi traverse di abitato e simili, ridursi anche ad una larghezza minore dei limiti sopraindicati, purchè si rispettino le cautele che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 8.

Gli enti proprietari della strada ordinaria, sulla quale lo Stato conceda di stabilire una ferrovia, non possono opporsi alla imposizione di quella servitù passiva; ma essi hanno diritto al rimborso delle maggiori eventuali spese di manutenzione dei rispettivi tratti di strada ordinaria.

Tutte le spese per assicurare il transito durante i lavori, e quelle di adattamento e di si-

stemazione definitiva della strada ordinaria, comprese quelle di allargamento o di parziale deviazione che possano occorrere per la occupazione della sede stradale colla ferrovia, sono a carico del concessionario.

Gli allargamenti e le parziali deviazioni delle strade ordinarie, che possano occorrere per l'adattamento della sede di una ferrovia, in quanto servono all'ordinario carreggio, passano senz'altro in proprietà dell'ente proprietario della strada ordinaria.

In caso di mancato accordo col concessionario riguardo alle maggiori eventuali spese di manutenzione di cui nel primo capoverso di quest'articolo, l'importo di quelle spese è determinato da tre arbitri inappellabili, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo dal presidente della Corte d'appello territoriale.

Intorno alle contestazioni fra il concessionario e l'ente proprietario della strada in ordine ai lavori da eseguirsi per garantire il transito ordinario, decide il prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile della provincia, ed in mancanza di pronta attuazione dei provvedimenti da parte del concessionario, si provvede d'ufficio ai termini dell'articolo 260 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F). In tal caso l'importo delle relative note sarà riscosso con le norme ed i privilegi delle pubbliche imposte.

(Approvato).

Art. 3.

Le sovvenzioni chilometriche, che il Governo del Re è autorizzato a concedere per costruzione ed esercizio di ferrovie, possono essere assegnate qualunque sia il sistema di trazione, o la misura dello scartamento, quand'anche ottenuta con interposizione di binario ad altro esistente, nonchè per le ferrovie o per i tratti di ferrovie che siano stabilite su strade ordinarie, quantunque senza sede separata.

Le ferrovie sovvenzionate debbono, sempre quando è possibile, allacciarsi alle ferrovie esistenti. Nel caso di ferrovie secondarie a scartamento diverso, e qualora il Governo non creda di prescrivere la interposizione dello scartamento minore, s'intenderà soddisfatta la condizione dell'allacciamento quando il binario della ferrovia secondaria giunga fino al piazzale della

stazione della ferrovia esistente, in modo da rendere possibile il trasbordo diretto delle merci.

Salvo disposizioni diverse derivanti da precedenti leggi speciali, nella determinazione della sovvenzione si terrà conto della minore spesa derivante dalla utilizzazione totale o parziale delle strade ordinarie e degl'impianti ferroviari esistenti, e si dovrà accertare che col tracciato proposto si venga a fare, delle strade ordinarie, il maggior uso possibile nei rispetti tecnici ed economici.

Il concessionario di una ferrovia sovvenzionata ha l'obbligo di trasmettere al Ministero dei lavori pubblici, entro due anni dall'apertura dell'esercizio, il conto di liquidazione totale dei lavori di costruzione.

(Approvato).

Art. 4.

L'esercente di una ferrovia pubblica, salvo il diritto di preferenza di cui all'articolo 270 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, non può opporsi alle diramazioni, purchè da stazioni o fermate, di altre ferrovie pubbliche, le quali, sia pure mediante la interposizione di uno scartamento diverso, servano ad unirle ad altra ferrovia pubblica od a prossimi centri di popolazione, od altrimenti valgano ad allacciarla con porti e approdi marittimi, lacuali o fluviali, ogniqualvolta questi raccordi ed allacciamenti formino oggetto o sieno condizione di una concessione del Governo.

L'esercente della ferrovia, alla quale è imposto il raccordo, dovrà eseguirne la parte compresa entro i confini di quella ferrovia a spese del richiedente; ed a carico di questi sono tutti gli adattamenti delle stazioni, del corpo stradale e della soprastruttura, che si rendessero necessari per effetto di quei raccordi ed allacciamenti, non meno che l'adempimento di tutte quelle prescrizioni che saranno stabilite dal ministro dei lavori pubblici a tutela e garanzia della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.

Le eventuali contestazioni che sorgessero nella liquidazione delle spese qui contemplate saranno deferite per la loro soluzione a tre arbitri inappellabili nominati come all'art. 2.

(Approvato).

Art. 5.

L'esercente di una ferrovia pubblica, ogni volta che lo permettano la sicurezza e regolarità dell'esercizio, è tenuto a consentire, alle stesse condizioni di cui nell'articolo precedente, al raccordo con tramvie a trazione meccanica e con stabilimenti commerciali ed industriali, i cui concessionari, proprietari o esercenti ne facciano domanda e dichiarino di sottomettersi alle condizioni di uno speciale capitolato-tipo, redatto dal Ministero dei lavori pubblici, secondo speciali norme fissate dal regolamento di cui all'art. 26.

La stessa disposizione è applicabile anche agli stabilimenti governativi.

Art. 6.

I binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali, qualora debbano attraversare terreni di proprietà di terzi, sono equiparati alle ferrovie private di seconda categoria, e, quando debbano servire a tramvie o ad importanti stabilimenti commerciali ed industriali, possono dal Governo essere dichiarati opere di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Nel caso che un binario di raccordo od allacciamento sia stato costruito con dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della detta legge sulle espropriazioni, o con l'applicazione dell'articolo 208 della legge sulle opere pubbliche, il Governo può renderne promiscuo l'uso con altri stabilimenti, in mancanza d'accordo, da tre arbitri inappellabili, nominati ai termini dell'articolo 2.

Sui binari di raccordo costruiti con dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge sulle espropriazioni può il Governo, in caso di necessità riconosciuta, ordinare un servizio pubblico per merci con tariffe non superiori a quelle della ferrovia alla quale i binari si allacciano.

I binari di raccordo possono essere stabiliti su strade ordinarie col consenso degli enti proprietari. In caso di dissenso decide il ministro dei lavori pubblici per le strade provinciali, comunali e vicinali; per le strade nazionali è ammesso il ricorso in via gerarchica, sul quale verranno sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 7.

Gli obblighi di cui nei precedenti articoli sono estesi ai concessionari di tramvie a trazione meccanica.

(Approvato).

Art. 8.

I lavori e le opere d'arte di una ferrovia e delle sue dipendenze debbono essere eseguiti secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, saranno stabiliti la sagoma della luce della strada e la sagoma-limite del materiale rotabile, i limiti delle pendenze, i raggi minimi delle curve, le condizioni tecniche dell'armamento e della soprastruttura, ed in genere le principali modalità del corpo stradale e delle opere d'arte, secondo la categoria della strada ferrata ed il sistema di trazione.

Nel detto regolamento sarà pure stabilita la distanza minima necessaria dalla linea di massima sporgenza del materiale mobile agli ostacoli fissi che possano esistere lungo la strada.

(Approvato).

Art. 9.

Le ferrovie principali sono separate dalle proprietà laterali e dalle strade ordinarie con siepi vive, muri od altra specie di chiusura stabile e permanente, dove le condizioni della ferrovia non siano tali da impedire l'accesso delle persone e degli animali.

È però in facoltà del ministro dei lavori pubblici di concedere, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, di cui all'articolo 8, la soppressione totale o parziale delle chiusure in quei tratti nei quali ciò sia compatibile con la sicurezza dell'esercizio.

Sulle ferrovie secondarie la chiusura è d'obbligo nelle località ove il bestiame è brado, nei tratti prossimi ai luoghi abitati, e nelle stazioni; per i tratti stabiliti su strade rotabili può essere accordato l'esonero dall'obbligo della chiusura, quando il binario sia collocato a livello del suolo stradale in modo da recare il minor possibile ostacolo per l'ordinario carreggio.

Per le ferrovie pubbliche le chiusure sono stabilite nello esclusivo interesse della ferrovia.
(Approvato).

Art. 10.

Le ferrovie principali, dove intersecano a raso strade ordinarie pubbliche o private, debbono essere munite di cancelli, sbarre od altri mezzi di chiusura manovrati sul posto o a distanza.

A lato di queste chiusure possono stabilirsi girandole o cancelli equivalenti per il transito dei pedoni.

I passi pedonali possono essere munite di chiusure a girandola o di cancelli equivalenti.

I passaggi a livello privati possono essere munite di chiusure con chiave, da tenersi in consegna dall'utente sotto la sua responsabilità.

Sulle ferrovie secondarie le chiusure dei passaggi a livello non sono richieste che alla intersecazione con le strade carreggiabili di primaria importanza, e nei tratti che non presentano sufficiente visuale libera.

Anche sulle ferrovie principali, secondo norme da stabilirsi nel regolamento, il ministro dei lavori pubblici può autorizzare che siano lasciati aperti i passaggi a livello in corrispondenza a strade poco frequentate od a strade private.

I passaggi a livello non munite di chiusura devono essere messi in evidenza con qualche indicazione fissa; ed è sempre in facoltà del ministro dei lavori pubblici di prescriberne la chiusura per ragioni speciali di sicurezza pubblica.

(Approvato).

Art. 11.

La velocità dei treni può giungere al limite massimo compatibile con le condizioni tecniche della linea, col tipo del materiale rotabile e coi mezzi di frenatura.

Nei tratti non munite di chiusura o nei quali le condizioni della strada non bastano ad impedire l'accesso delle persone o degli animali, la velocità di corsa deve essere limitata, tenendo conto delle speciali condizioni locali, e non può in nessun caso superare i 60 chilometri all'ora per i treni con freni continui ed i 45 chilometri per gli altri.

Eguale limitazione di velocità è prescritta

per i tratti con passaggi a livello permanentemente aperti.

Per i tratti di ferrovia secondaria stabiliti su strade ordinarie, senza sede separata, la velocità massima di corsa non deve in nessun caso essere superiore a 40 chilometri all'ora quando i treni sieno munite di freni continui; altrimenti non deve essere superiore a 25 chilometri. Eguali limiti di velocità s'intendono estesi anche alle tramvie a trazione meccanica.

(Approvato).

Art. 12.

Lungo le ferrovie secondarie non è richiesta la costruzione di caselli per guardiani e cantonieri, quando il personale possa essere alloggiato in vicinanza della ferrovia.

In casi eccezionali può essere ammesso l'uso di edifici privati per i caselli, le stazioni e le fermate e per qualsiasi altro servizio ferroviario.

(Approvato).

Art. 13.

Le ferrovie debbono essere munite di telegrafo o di telefono o di altri simili mezzi di comunicazione fra le stazioni, e di segnali che per numero e per natura corrispondano alle esigenze dell'esercizio; le condutture relative sono per gli effetti fiscali considerate come mezzi d'opera.

Sulle ferrovie secondarie a scartamento ridotto potrà il ministro dei lavori pubblici autorizzare la soppressione dell'uso dei segnali di protezione delle stazioni, quando si provveda con speciali cautele alla sicurezza della circolazione.

Tale autorizzazione potrà essere data dal ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro della guerra, anche per le ferrovie secondarie a scartamento ordinario, e per stazioni o fermate delle ferrovie principali che non debbano provvedere al servizio di movimento dei treni.

(Approvato).

Art. 14.

Le ferrovie debbono essere provvedute del personale necessario per assicurare un regolare servizio.

Il personale destinato a funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio deve essere riconosciuto idoneo secondo le norme stabilite con speciale regolamento.

Lungo le ferrovie principali deve essere distribuito il personale di mantenimento, di custodia e di sorveglianza nella quantità necessaria per assicurare la libera circolazione dei treni.

La sorveglianza e la custodia delle ferrovie secondarie può essere affidata al personale di mantenimento, con l'obbligo di visitare la linea almeno una volta al giorno.

Il personale deve essere di nazionalità italiana, salve le eccezioni che, per giustificati motivi, siano approvate dal Governo.

(Approvato).

Art. 15.

Ai prodotti dei treni, esclusivamente composti di carrozze delle classi inferiori, organizzati con l'annuenza del ministro dei lavori pubblici per servizi suburbani delle grandi città e dei centri agricoli, per servizi locali ed in occasione di mercati d'importanza o per trasporto di operai e lavoratori della terra, si applica, sui prezzi di trasporto, la tassa erariale per i trasporti a piccola velocità.

Uguale facilitazione è accordata per i biglietti di abbonamento settimanale o festivo pel trasporto degli operai e dei lavoratori della terra.

Le suddette disposizioni si applicano anche alle ferrovie esercitate dallo Stato.

(Approvato).

Art. 16.

A cominciare dal 1° luglio 1906, la tassa di bollo di centesimi 50 stabilita dall'art. 66, ultimo comma, del testo unico della legge del bollo approvato col Regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, è sostituita da una tassa di bollo proporzionale all'importo dei biglietti o riscontri per l'abbonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori e per i riscontri per le merci nella misura di 1.50 per cento, quando si tratti di trasporti a grande velocità, e del mezzo per cento quando si tratti di trasporti a piccola velocità.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Mi sono riservato di dire delle osservazioni dell'Unione Italiana delle ferrovie di interesse locale e di tramvie, in quanto si riferiscono all'art. 16.

L'art. 16, come il Senato ha inteso, concerne l'adozione della tassa di bollo proporzionale all'importo dei biglietti, o riscontri per l'abbonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori e per i riscontri per le merci nella misura dell'uno e cinquanta per cento.

Nel corrispondente articolo del primitivo disegno di legge quello della tassa proporzionale sostituiva pure la tassa di bollo di cinque centesimi. Le vicende della discussione tra l'Ufficio centrale ed il ministro condussero a sopprimere quella parte, lasciando che al riguardo durassero le disposizioni delle leggi allora esistenti.

L'Unione Italiana delle ferrovie economiche di interesse locale e di tramvie si preoccupa perchè teme che il silenzio dell'articolo intorno a quella tassa di bollo possa colpire le ferrovie, le quali, in virtù di altre leggi, già approfittarono di quella trasformazione di tassa di bollo. Ora sembra all'Ufficio centrale che il silenzio intorno alla disposizione non modifichi per nulla le disposizioni preesistenti, e che, per conseguenza, non abbia fondamento l'esposta preoccupazione.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Io non ho nessuna difficoltà di dichiarare al Senato che consento pienamente nell'interpretazione che l'onor. relatore ha dato alle disposizioni legislative da lui citate nel senso di eliminare il dubbio che quelle ferrovie alle quali la legge del 1901 aveva concesso queste facilitazioni fiscali non debbano continuare a goderle, perciò solo che è caduta, per così dire, la disposizione principale a cui il beneficio era per esse collegato.

In altre parole l'art. 1 della legge del 1901 stabiliva che il beneficio di questa riduzione fiscale era consentita alle linee private comprese nelle Società Mediterranea, Adriatica e Sicula.

Poteva pensarsi che cessasse questo beneficio per esse, per aver cessato di vivere queste Società, come Società esercenti: avendo poi l'art. 16 di cui ora discutiamo una disposizione per la quale questo nuovo beneficio viene concesso dal 1° luglio 1906, potrebbe sorgere il dubbio che il beneficio avesse nel frattempo cessato di sussistere per le altre società private.

Ma mi pare giusta, razionale ed equa l'interpretazione del relatore, perchè la concessione era stata data per la natura del servizio che le Società prestavano, e non vi è ragione di toglierla alle linee da esse esercitate, per difficoltà che sarebbero semplicemente letterali, e che sono vinte dalle considerazioni di sostanza che hanno determinato il legislatore di allora nel darle.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io mi associo pienamente alle considerazioni fatte dal collega delle finanze. Io credo che bastino, ad assicurare il Senato e a dileguare i dubbi del relatore, le disposizioni generali per il tema di abrogazione della legge.

Non vi è incompatibilità fra le disposizioni della legge precedente e questa, e non vi è derogazione espressa; credo quindi che i magistrati che saranno chiamati ad applicare queste disposizioni, per quanto le dichiarazioni nostre non costituiscano un'interpretazione autentica, interpreteranno la legge nel senso che questa è rimasta in vigore per la parte non modificata dalla legge che discutiamo.

Come il Senato sa benissimo, la legge del 1901 stabilì l'esercizio economico delle tre Reti fino al 30 giugno 1905: con una disposizione finale ammise che si potesse, con speciali accordi, ordinare l'esercizio economico delle ferrovie anche per linee diverse da quelle ivi comprese. Più tardi coll'articolo 17 della legge 9 luglio 1905 fu prorogata di un anno, che scade proprio oggi, la legge del 1° luglio 1905 e poichè si disse: sono mantenute in vigore dal 1° luglio 1905 fino al 30 giugno 1906 le disposizioni, ecc., solo ragioni di suprema urgenza, hanno indotto me, che da un solo mese ho la responsabilità del Governo, a non indugiare intorno a qualche particolare tecnico, a qual-

che disarmonia, a qualche ripetizione che in questa legge vi è; perchè le disarmonie e le ripetizioni sono le conseguenze della storia abbastanza intricata di questo progetto di cui ha fatto così lucida narrazione il relatore, e per cui è accaduto che qualche disposizione si comprende già nella legge del 9 luglio 1905; ma tutto ciò nulla toglie al lato, non dirò tecnico, ma della sua effettuabilità pratica, sicchè confido che il Senato vorrà dare un voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 16.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

I concessionari di ferrovie esistenti od in corso di costruzione, i quali intendano fruire dei benefici speciali accordati dai precedenti articoli, debbono applicare corrispondenti riduzioni di tariffe e facilitazioni nei trasporti, fra le quali sono prescritte le seguenti:

a) istituzione di biglietti d'abbonamento settimanale e festivo per gli operai e per i lavoratori della terra, per zone, sulla base di quella massima riduzione delle tariffe normali che dal Governo sarà riconosciuta possibile caso per caso all'atto dell'applicazione della presente legge alle ferrovie esistenti od in corso di costruzione;

b) trasporto gratuito, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, dei prodotti della campagna, della stalla, e della pesca che i campagnuoli e pescatori portino con loro allo scopo di vendita diretta sul mercato o sul luogo del consumo, alla condizione che per ciascun viaggiatore il peso complessivo degli oggetti non superi i trenta chilogrammi; e trasporto pure gratuito dei recipienti vuoti di ritorno;

c) trasporto gratuito nello stesso limite di peso degli attrezzi rurali che i coltivatori ed i braccianti portano seco per loro uso nella coltivazione della terra, e degli arnesi che i pescatori portino con loro per la pesca.

Le norme per la istituzione dei biglietti di abbonamento e per i trasporti di cui si tratta nelle lettere b e c, la natura ed il numero dei treni destinati a tali trasporti, la designazione dei prodotti e degli attrezzi rurali e da pesca ammessi al trasporto gratuito, nonchè le rela-

tive condizioni per i recipienti vuoti di ritorno, saranno stabilite per regolamento.

I concessionari di nuove ferrovie i quali vogliono fruire sin dall'inizio dei benefici speciali qui disposti, dovranno accettare le tariffe ridotte che saranno prescritte negli atti di concessione. E se di questi benefici vogliono usufruire in seguito, valgono per essi le disposizioni come per le ferrovie esistenti od in corso di costruzione.

Le facilitazioni contemplate nelle lettere *a*, *b* e *c*, sono obbligatorie per l'Amministrazione delle ferrovie di Stato in quella misura che sarà stabilita per decreto Reale dai ministri competenti.

Per le altre ferrovie, la misura massima della riduzione sarà quella indicata nell'art. 5 della legge 9 giugno 1901, n. 220.

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Il testo dell'art. 16, che accorda la trasformazione fiscale ivi indicata, potrebbe a prima vista far supporre che l'applicazione di essa abbia ad essere fatta incondizionatamente; lo spirito della legge, invece, quale risulta più specialmente dalle prime parole dell'art. 17, in cui si accennano le condizioni in base alle quali potrebbero i concessionari delle ferrovie godere dei benefici speciali accordati dai precedenti articoli, farebbe supporre che anche la disposizione dell'art. 16 sia subordinata all'adempimento di quelle condizioni. Il relatore, a nome dell'Ufficio centrale, crede che non sia inopportuno che il ministro esprima il suo avviso al riguardo.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io credo che la risposta al quesito fatto dall'onorevole Casana sia in questo articolo 17. L'art. 17 conformemente alle dichiarazioni che si leggono nella relazione preparatoria di questo disegno di legge, dice categoricamente che questi benefici non si accordano se non a condizione che i concessionari e gli esercenti di ferrovie debbano applicare corrispondenti riduzioni di tariffe e facilitazioni di trasporto, fra le quali sono prescritte: istituzioni di biglietti di abbonamento per gli operai e lavo-

ratori della terra ecc...; trasporto gratuito dei prodotti della campagna, della stalla e della pesca ecc.; trasporto gratuito degli attrezzi rurali ecc. E lo dice con una frase che forse avrebbe potuto essere più limpida, ma, ripeto, la brevità del termine perentorio non consentiva di andare troppo per il sottile, la frase è questa: « i concessionari delle ferrovie esistenti od in corso di costruzione i quali intendano fruire dei benefici speciali accordati dai precedenti articoli », ed uno dei precedenti articoli è appunto il 16 che muta la tassa di bollo di 50 centesimi in una tassa proporzionata fissata con criterio diverso, per renderla meno grave. Per quanto non competa a me d'interpretare autenticamente le leggi e neppure all'onorevole relatore, poichè è tutto il Parlamento che deve interpretarle, credo di potere rassicurare l'onor. Casana nel senso che il successivo articolo risponde interamente al pensiero suo. Perchè questa legge non avrebbe alcuna giustificazione se tendesse solo a migliorare le condizioni degli esercenti; ma la giustificazione sua sta in ciò, che, mentre esonera gli esercenti dagli obblighi che avrebbero per la legge del 1885, richiede delle concessioni speciali di cui si fa parola nell'articolo 17; di guisa che la tassa proporzionale viene ad essere un corrispettivo di quei nuovi oneri che vengono addossati agli esercenti.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'art. 17; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sulle ferrovie. Rileggo l'articolo 18.

Art. 18.

Per le ferrovie secondarie esercitate dallo Stato, o di sua proprietà ed esercitate da im-

prese private, sono mantenute in vigore le disposizioni della legge 9 giugno 1901, n. 220, colla modificazione della tassa stabilita all'art. 16 della presente legge.

Al limite di lire 10,000, stabilito nell'art. 1 della citata legge 9 giugno 1901, è sostituito quello di lire 7000, di prodotto per viaggiatori, bagagli, cani e biciclette, quando le riduzioni disposte con l'articolo 5 della legge stessa riguardino soltanto le relative tariffe. In questo caso la riduzione di tali tariffe può essere portata, nella media dei ribassi unitari, fino al 30, al 35 e al 40 per cento, secondochè il prodotto lordo medio per viaggiatori, bagagli, cani e biciclette è superiore a lire 5500 al chilometro, ovvero sta fra le lire 5500 e 4000, od è inferiore a lire 4000.

(Approvato).

Art. 19.

Alle ferrovie secondarie concesse all'industria privata e da essa esercitate, sono applicabili le disposizioni dell'articolo precedente, purchè queste ferrovie non mettano in diretta comunicazione gli stessi centri serviti direttamente da altre ferrovie di proprietà dello Stato e da esso esercitate, alle quali non sia stato applicato il servizio economico.

L'applicazione delle suddette disposizioni in relazione al servizio economico di quelle ferrovie è subordinata alle seguenti disposizioni:

a) che si adottino i massimi di riduzione delle tariffe per viaggiatori, bagagli, cani e biciclette di cui all'articolo precedente, tenendo in esse conto delle riduzioni di tariffe e facilitazioni dell'articolo 17;

b) che fermo in ogni caso l'obbligo all'aumento, con una coppia almeno, del numero di treni risultante dalla concessione, sia rispettivamente per l'orario estivo e per l'orario invernale accresciuto di una coppia il numero dei treni più elevato dell'esercizio precedente;

c) che l'esercente si obblighi a versare allo Stato, a titolo di speciale compartecipazione, il 10 per cento del maggiore prodotto che si otterrà in confronto a quello medio, aumentato del 25 per cento, dei tre anni di più alto reddito nel quinquennio anteriore alla riduzione della tassa erariale.

È in facoltà del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro, a richiesta

dell'esercente di una ferrovia secondaria, il cui prodotto sia compreso nei limiti dell'articolo precedente, di applicarne le disposizioni a quella ferrovia, anche quando taluna delle modalità del servizio economico non possa per esigenze militari esservi applicata.

(Approvato).

Art. 20.

Il ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Comitato superiore delle strade ferrate, provvederà alla compilazione di un elenco di tutte le ferrovie pubbliche esistenti, in corso di costruzione e già concesse, classificandole secondo le disposizioni dell'art. 1 della presente legge.

L'elenco sarà pubblicato entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, sulla *Gazzetta Ufficiale*, coll'assegnazione di tre mesi di tempo agli interessati per le loro osservazioni. Dopodichè, sentito sulle medesime il Comitato superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato, la classificazione verrà stabilita con decreto reale a cura del ministro dei lavori pubblici.

Nell'atto di concessione di ciascuna nuova ferrovia s'indica la categoria alla quale è assegnata.

Per variazione di classificazione che potesse occorrere per qualche ferrovia, il ministro dei lavori pubblici provvede promuovendo il relativo decreto reale colla procedura prevista dai precedenti capoversi.

(Approvato).

Art. 21.

Ogni amministrazione deve stabilire e sottoporre all'approvazione del ministro dei lavori pubblici le norme per un equo trattamento del personale, nonchè le pene disciplinari e le formalità per la loro applicazione, con disposizioni analoghe a quelle che valgono per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 18 della legge 22 aprile 1905, n. 137, ferme restando le disposizioni delle vigenti leggi per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro.

Salvo il disposto dell'articolo seguente esse devono inscrivere alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia de-

gli operai il personale stabile ed in prova addetto all'esercizio al quale possa applicarsi l'art. 8 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387. Al personale stabile ed in prova rimanente sarà assicurata una rendita vitalizia presso la Cassa nazionale medesima in conformità delle norme da questa stabilita per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

Per le iscrizioni a periodi abbreviati, per l'accertamento della invalidità, per la liquidazione della rendita vitalizia in caso di licenziamento per inabilità al lavoro, relativamente al personale a cui si applica l'art. 8 della predetta legge, e per le assicurazioni del rimanente personale saranno stipulate apposite convenzioni fra le Amministrazioni ferroviarie e la Cassa nazionale di previdenza.

Il contributo a carico delle Amministrazioni, nei versamenti da farsi alla Cassa nazionale per conto degli iscritti nei ruoli degli operai e per conto degli assicurati, non potrà essere inferiore al 4 per cento delle paghe per i primi, e al 6 per cento degli stipendi, assegni ed indennità per i secondi. Le ritenute a carico degli iscritti e degli assicurati da versarsi alla Cassa non potranno essere rispettivamente superiori alle percentuali predette.

Gl'iscritti alla Cassa nazionale addetti ai servizi attivi, potranno chiedere la chiusura e la liquidazione del conto individuale appena abbiano compiuti i 55 anni d'età.

(Approvato).

Art. 22.

Sono esonerate dall'osservanza del disposto del primo capoverso dell'articolo precedente le Amministrazioni ferroviarie le quali istituiscano Casse proprie di invalidità e di vecchiaia con statuti formulati dalle Amministrazioni stesse e approvati dal Governo.

L'approvazione governativa deve essere richiesta entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, qualora si tratti di Amministrazioni nuove, entro sei mesi dalla loro costituzione, ed è accordata mediante decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Gli statuti devono contenere, con le altre norme:

a) la determinazione delle ritenute a carico del personale e del contributo a carico delle Amministrazioni ferroviarie, con l'osservanza dei limiti stabiliti per la ritenuta e per il contributo dall'articolo precedente, secondochè si tratti di agenti considerati come operai o del rimanente personale;

b) l'obbligo di formare a periodi non superiori ad un quinquennio un bilancio tecnico e di modificare gl'impegni o le entrate, se ed in quanto sia necessario in base ai risultati del bilancio stesso;

c) le disposizioni relative agli eventuali assegni agli eredi degli agenti premorti, in conformità alle disposizioni dell'articolo 14 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, sulla Cassa nazionale di previdenza.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni ferroviarie le quali, alla data della pubblicazione della presente legge, abbiano già istituito Casse proprie che provvedano all'assegnazione al personale stabile di pensioni d'invalidità e di vecchiaia. A queste Casse dovrà essere iscritto anche il personale in prova. Perciò se gli statuti di dette Casse non siano stati approvati dal Governo, o se non contengano norme rispondenti a quelle indicate nel presente articolo, le amministrazioni ferroviarie devono, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, domandare, nel primo caso, l'approvazione degli statuti, nel secondo, l'approvazione delle modificazioni necessarie per rendere gli statuti conformi alle norme predette.

Nell'uno e nell'altro caso l'approvazione sarà concessa alle stesse condizioni e con la stessa procedura stabilite per l'approvazione degli statuti delle Casse di nuova istituzione.

(Approvato)

Art. 23.

L'esercente deve avere in ogni tempo, lungo la linea, una provvista di combustibile sufficiente almeno per quattro mesi sulle linee principali, e per due mesi sulle linee secondarie. Il ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro della guerra, ha facoltà per qualsiasi ferrovia di estendere nell'atto di concessione quest'obbligo a quattro mesi.

Quando il Governo stimasse di ordinare provviste maggiori, l'esercente dovrà ottemperarvi, salvo gli eventuali compensi.

(Approvato).

Art. 24.

L'esercente deve accordare tutte le possibili facilitazioni agli ufficiali ed al personale del Regio esercito e della Regia marina incaricati dalle rispettive amministrazioni di studiare le condizioni di esercizio della ferrovia nell'interesse militare.

Compatibilmente con le esigenze del servizio ordinario, deve anche mettere a disposizione dell'autorità militare carrozze e carri per esercitare le truppe nelle operazioni di carico e scarico. L'epoca e la durata di tali esercitazioni sono stabilite d'accordo fra l'autorità militare e l'esercente.

Questi deve pure prestare all'autorità militare tutto il concorso che gli è richiesto al fine di predisporre gli orari e le norme per i trasporti in tempo di guerra e nel periodo di preparazione, nonchè in qualunque altro caso di necessità pubblica a richiesta dell'autorità competente.

(Approvato).

Art. 25.

Durante la mobilitazione e in tempo di guerra il Comando supremo dell'esercito ha diritto di prescrivere che siano posti a sua disposizione tutti i mezzi che giudichi necessari per l'esecuzione di trasporti militari, di ordinare che questi siano eseguiti in conformità delle disposizioni date, di stabilire le norme da osservarsi nel servizio ferroviario, e di limitare o sopprimere il servizio per il pubblico secondo le esigenze dei trasporti occorrenti nell'interesse militare.

Durante la mobilitazione dell'esercito e in tempo di guerra, l'esercente deve continuare la gestione delle strade ferrate con gli stessi organi come nei tempi ordinari, e la relativa responsabilità non ha altra limitazione, tranne quella che potesse derivare dall'uso delle sopraindicate facoltà per parte dell'autorità militare.

Nelle anzidette circostanze, il Comando supremo dell'esercito ha anche il diritto di fare

direttamente l'esercizio di quelle linee che, a suo giudizio, si trovassero in condizioni da richiedere la sostituzione dell'esercizio militare a quello civile. In questo caso per tali linee viene tenuto un conto dei prodotti dei trasporti per servizio militare e un altro di quelli per servizio pubblico, ed i prodotti complessivi, sotto deduzione delle spese vive sostenute dall'autorità militare, sono versati mensilmente nelle casse dello Stato, che rimborserà l'esercente delle spese vive da lui eventualmente sostenute. L'esercente non ha diritto ad altri compensi.

Per ragioni di ordine pubblico, le facoltà, di cui nei comma precedenti, possono essere in qualunque tempo conferite all'autorità militare con decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno, della guerra e dei lavori pubblici.

Quando per misura di ordine pubblico o per la difesa dello Stato, il Governo o il comando supremo dell'esercito ordinassero la temporanea sospensione dell'esercizio e facessero in qualunque modo interrompere una ferrovia, la spesa dei lavori per la interruzione e quelle per il completo ristabilimento della linea è a carico dello Stato, senza che l'esercente possa pretendere risarcimento di danni.

CASANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. Sciolgo la riserva che avevo fatta riguardo all'ultima osservazione di cui era oggetto la petizione della Società di cui ho parlato dianzi.

In quella petizione si fa un'osservazione intorno alla disposizione di questo art. 25, dove nella supposizione di mobilitazione dell'esercito, e in tempo di guerra, si dice: « In questo caso per tali linee viene tenuto un conto dei prodotti dei trasporti per servizio militare e un altro di quelli per servizio pubblico, ed i prodotti complessivi, sotto deduzione delle spese vive sostenute dall'autorità militare, sono versati mensilmente nelle casse dello Stato, che rimborserà l'esercente delle spese vive da lui eventualmente sostenute. L'esercente non ha diritto ad altri compensi ».

La petizione osserva che per queste disposizioni, mentre sarebbe la Società esercente rimborsata delle spese vive, verrebbe a perdere il sopravanzo che potrebbe venire dalla

differenza tra il prodotto lordo e le spese di esercizio; sopravanzo il quale rappresenterebbe, per così dire, l'utile dell'esercizio della ferrovia: invoca a quel riguardo una modificazione dell'articolo.

L'Ufficio centrale, mentre non disconosce che effettivamente in quel caso la Società perderebbe il beneficio degli utili dell'esercizio nel frattempo, crede tuttavia che in nessun modo si debba modificare l'articolo; e ciò per la considerazione che, se per una parte può sembrare grave alla Società esercente questa perdita di utili, è anche da osservare che quegli utili, nel caso doloroso di guerra o di mobilitazione (che vuol dire qualche cosa di simile alla condizione della guerra), trarrebbero origine da una circostanza malaugurata, alla quale è interessata tutta la nazione e rappresenta un interesse generale.

Oltre a questa considerazione, direi di principii, occorrono due altre considerazioni pratiche.

La prima consiste nella difficoltà grandissima di conteggiare quanta parte del maggior traffico nel servizio pubblico trarrebbe pure origine dal fatto militare; e la seconda sta in ciò, che eventualità di quella natura sono così straordinariamente eccezionali e così strettamente legate all'esistenza nazionale, da mettere fuori dubbio che tutti si debbano prestare alle necessità e alle contingenze del momento; purchè non abbia danno, nessuno deve poter fare osservazioni in contrario.

Per tutto questo complesso di considerazioni l'Ufficio centrale crede che non sia il caso di modificare il testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'art. 25.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 26.

Con regolamenti da approvarsi per decreto reale, previo parere del Comitato superiore delle strade ferrate e del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme da osservarsi per l'esercizio delle diverse categorie di ferrovie in armonia della presente e delle altre leggi esistenti, le misure d'ordine concernenti i viaggiatori e le persone estranee al servizio, le

norme per la riscossione delle tasse e delle spese accessorie, le disposizioni riflettenti la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio, nonchè i dati statistici che le diverse amministrazioni ferroviarie e tramviarie dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici.

I regolamenti potranno comminare ammende fino a L. 2000 per le contravvenzioni in essi contemplate.

(Approvato).

Art. 27.

Le disposizioni degli articoli 25, 26, 27, e 28 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, non sono applicate alle ferrovie secondarie su strade ordinarie di cui all'art. 2 della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà fra poco a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo ora il risultato delle votazioni fatte in principio di seduta per i seguenti disegni di legge:

Modificazioni al titolo IV (Opere pubbliche) della legge 31 marzo 1904, n. 140 portante provvedimenti a favore della provincia di Basilicata;

Senatori votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	3
Astenuto	1

Il Senato approva.

Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1906 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1906;

Senatori votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	3
Astenuto	1

Il Senato approva.

Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1906 del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907;

Senatori votanti	70
Favorevoli	67
Contrari	2
Astenuto	1

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Perugia ed Aquila » (N. 300).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Perugia ed Aquila ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa, alle Amministrazioni degli ospedali civili di Perugia ed Aquila una tombola telegrafica a favore dei rispettivi ospedali per l'ammontare di lire 900,000 ed a fissare la data dell'estrazione purchè non oltre il 30 giugno 1908.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Crederei di mancare di riguardo al Senato se non rilevassi un'osservazione che in occasione di un analogo progetto di legge di questa natura, quando io mi trovavo impegnato alla Camera dei deputati, venne qui fatta dall'onor. senatore Borgatta, il quale rilevò l'eccessiva frequenza di queste concessioni di tombole. In realtà io assomando il Ministero delle finanze ho trovata stabilita la tradizione che il Ministero medesimo si disinteressava dei progetti di iniziativa parlamentare per queste tombole e per queste lotterie.

Attualmente però il numero di queste domande d'iniziativa parlamentare per tombole e

lotterie si va moltiplicando, e perciò il Governo è venuto nella determinazione di porre un rimedio a questa, diremo così, disordinata facoltà di proposte che finiscono col cumulare, col sovrapporre l'una all'altra tali tombole con danno stesso di coloro che le hanno domandate ed ottenute.

È fermo proposito del Governo, alla riapertura dei lavori parlamentari di presentare un progetto di legge col quale, riprendendo un pensiero già concretato alcuni anni fa in un altro progetto che non potè essere condotto in porto, si stabilirebbe che non possono essere concesse in un anno più di una o due tombole, e in ogni modo non oltre l'ammontare di un milione o milione e mezzo di lire di biglietti.

Fatta questa riserva, avverto che la riserva medesima si applicherebbe anche alle tombole in corso di approvazione e a quelle già autorizzate. Infatti, benchè queste tombole si siano tanto moltiplicate, è da avvertirsi che rimane al Ministero delle finanze il diritto di regolarne l'emissione e la scadenza in modo che si può determinarla in guisa che soltanto una o due all'anno vengano a gravare, diremo così, sul mercato ed a far concorrenza al monopolio del lotto.

Devo però anche avvertire che queste tombole e lotterie esercitano una concorrenza poco sensibile a danno del monopolio, finchè i biglietti sono tenuti al disopra della mezza lira. Ad ogni modo, se procedessimo con l'attuale sistema nel quale tutti i giorni un deputato viene a proporre una nuova lotteria, andremmo a creare una inestricabile confusione di emissioni anche sul mercato dove devono essere evitate con danno delle stesse lotterie che vennero concesse. Però assicuro che col riaprirsi dei lavori parlamentari sarà presentato un progetto di legge che regolerà la materia delle lotterie da concedersi e di quelle già concesse.

TODARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO, *relatore*. Io ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni che ha fatto, perchè credo che rispondano al sentimento del Senato. Tutti gli Uffici che hanno esaminato questi progetti di legge concernenti le tombole si sono dichiarati contrari. E se hanno nominato membri dell'Ufficio centrale i senatori che si erano di-

chiarati favorevoli, lo hanno fatto in considerazione soltanto che si tratta di due enti veramente degni di soccorso. Perchè così l'ospedale di Aquila come quello di Perugia versano in condizioni miserrime ed essi non possono essere soccorsi in altro modo; di più agli oneri che già gravavano l'amministrazione si è aggiunto ora il rapido aumento degli ammalati.

Per queste considerazioni, l'Ufficio centrale è venuto nella decisione di raccomandare al Senato di dare voto favorevole a questo disegno di legge per la concessione di una tombola telegrafica a favore degli ospedali di Perugia e di Aquila.

Circa poi il disegno di legge relativo alla concessione di una tombola a beneficio della città di Vittorio, e ne parlo qui per non riprendere la parola più tardi, dirò che non si tratta d'altro che di trasformare la concessione già fatta di una lotteria, in una tombola a favore di questo comune, le cui condizioni sono veramente deprecabili e degne di soccorso.

Nel tempo stesso però l'Ufficio centrale raccomanda al ministro di porre un freno a questo abuso nelle concessioni di tombole e di lotterie. E non aggiungo altro; solo ringrazio di nuovo l'onorevole ministro delle finanze delle dichiarazioni che ha fatto e raccomando ancora una volta al Senato di votare favorevolmente questi due disegni di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola a beneficio della città di Vittorio » (N. 301).

PRESIDENTE. Ora viene l'altro disegno di legge: « Tombola a beneficio della città di Vittorio ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

La lotteria nazionale di un milione di biglietti, da lire una cadauno, concessa alla città di Vittorio con la legge 28 giugno 1892, n. 313,

è convertita in tombola telegrafica con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, e il piano relativo dovrà essere approvato dal Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Dichiaro aperto la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e anche questo disegno di legge, di un solo articolo, sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei vari disegni di legge oggi discussi.

Prego il senatore segretario Mariotti di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI F., segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate:

Senatori votanti	71
Favorevoli	66
Contrari	4
Astenuti	1

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore degli Ospedali civili di Perugia ed Aquila:

Senatori votanti	71
Favorevoli	57
Contrari	13
Astenuti	1

Il Senato approva.

Tombola a beneficio della città di Vittorio:

Senatori votanti	71
Favorevoli	54
Contrari	16
Astenuti	1

Il Senato approva.

Per la salute del senatore Cambray-Digny.

PRESIDENTE. Sono lieto di dare una notizia consolante al Senato. In questo momento ricevo un telegramma dal prefetto di Firenze, Anarratone, a cui avevo chiesto notizie, a nome del Senato, della salute del senatore Cambray-Digny.

Il telegramma è così concepito: « Condizioni generali senatore Digny sempre migliori, intelligenza piena, anche le forze riprendono; se non sopravviene nuova crisi può dirsi scongiurato pericolo ».

A nome del Senato mi compiaccio di questa consolante notizia ed auguro che le previsioni abbiano a verificarsi. (*Bene*).

Avvertenza del Presidente sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, avverto che il Senato è convocato per giovedì 5 luglio. L'ordine del giorno, che verrà distribuito a suo tempo, oltre la discussione di alcuni progetti di legge, porterà anche lo svolgimento della interpellanza del senatore Morin relativa all'inchiesta sulla marina.

Pregherei il Senato di autorizzarmi a ricevere i disegni di legge che dal Ministero o dalla Camera elettiva venissero inviati al Senato in questo frattempo. Se non si fanno osservazioni resta così stabilito.

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 5 luglio 1906 (ore 11.20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

ORDINE DEL GIORNO

Giovedì 5 luglio 1906.

ALLE ORE 10.30

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione dei Decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1905-906 N. (302);

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno (N. 317);

Maggiori stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'interno per soprassoldi e indennità ai Reali carabinieri (N. 318);

Modificazione all'organico dei funzionari di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di città e miglioramenti economici (N. 319);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2,760,860.32 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso (N. 279);

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per il Real Corpo del Genio civile (N. 304-*urgenza*);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

II. Interpellanza del senatore Morin al Presidente del Consiglio ed al ministro della marina sugli apprezzamenti e sulle intenzioni del Governo circa le conclusioni e le proposte della Commissione d'inchiesta sulla Marina.

CXXXII.

TORNATA DEL 5 LUGLIO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Messaggi della Presidenza della Camera dei Deputati, e dei ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio — Nomina di commissario — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione dei decreti Reali con i quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1905-1906 » (N. 302) — Presentazione di disegni di legge — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno » (N. 317) — Parlano, nella discussione generale, il senatore Astengo, e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Senza osservazioni si approvano i due articoli del disegno di legge e la relativa tabella — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'interno per soprassoldi e indennità ai Reali carabinieri » (N. 318) — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'organico dei funzionari di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di città e miglioramenti economici » (N. 319) — Parlano nella discussione generale il senatore Astengo e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Senza osservazioni si approvano i 5 articoli del disegno di legge e la relativa tabella — Inversione dell'ordine del giorno — Il senatore Morin svolge la sua interpellanza al ministro della marina sugli apprezzamenti e sulle intenzioni del Governo circa le conclusioni della Commissione d'inchiesta sulla Marina — Il seguito della discussione è rinviato alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della marina, della pubblica istruzione, della guerra, dei lavori pubblici, e delle finanze.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« N. 207. La Camera di commercio ed arti della provincia di Teramo, fa voti al Senato per la sollecita approvazione del disegno di legge: Riscatto delle strade ferrate Meridionali e liquidazione della gestione della rete Adriatica.

« 208. Il Sindaco ed alcuni consiglieri del comune di Piedicavallo fanno voti al Senato in merito al disegno di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Rosazza.

« 209. Il Sindaco del comune di S. Pietro Avellana fa voti al Senato per la sollecita approvazione del disegno di legge: Aggregazione del comune di S. Pietro Avellana al mandamento di Carovilli ».

Messaggi del Presidente della Camera dei deputati e dei ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di alcuni messaggi del Presidente dell'altra Camera e dei ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« Roma, 4 luglio 1904.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le seguenti proposte di legge, d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 3 luglio 1906, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso:

Separazione dei comuni di Lunamatrona, Collinas ed altri dal mandamento di Mogoro e aggregazione dei medesimi a quello di Sanluri;

Tombola telegrafica a favore dei regi ospedali riuniti di Livorno;

Conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale;

Impianto di fili aerei di trasporto;

Sull'esercizio della professione di ragioniere.

« Il Presidente della Camera dei deputati

« G. BIANCHERI ».

« Roma, 3 luglio 1906.

« In conformità dell'autorizzazione di cui fu investita cotesta Ecc.ma Presidenza nella seduta del 30 giugno scorso, mi onoro di rassegnare qui acclusi tre progetti di legge stati approvati dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 dello scorso mese, riguardanti maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli degli stati di previsione dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della marina.

« Il Ministro

« A. MAJORANA ».

« Roma addì 3 luglio 1906.

« Eccellenza,

« In conformità delle disposizioni comunicate dalla E. V. mi onoro di trasmettere il disegno di

legge: « Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli », già approvato dalla Camera dei deputati. Con particolare osservanza.

« Il Ministro

« F. COCCO-ORTU ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera dei deputati ed ai ministri del tesoro, e di agricoltura, industria e commercio di queste comunicazioni. A questi progetti di legge sarà dato corso a termini del regolamento.

Nomina di Commissario.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, avendo il senatore Giovanni Barracco declinato l'incarico di far parte della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge sui provvedimenti per il Mezzogiorno, ho nominato in sua vece il senatore De Cupis.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Convalidazione dei Decreti Reali con i quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del seguente disegno di legge: « Convalidazione dei Decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Do lettura di questo disegno di legge.

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal « Fondo di riserva per le spese impreviste », inscritto al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

Tabella dei decreti Reali di approvazione delle prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste eseguite nel periodo di vacanze parlamentari 8 aprile-2 maggio 1906.

Data e numero dei decreti (a)	Capitoli del bilancio ai quali vennero inserite le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		Ministero degli affari esteri.	
22 aprile 1906, n. 156	27	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari; viaggi di destinazione e di traslocazione.	40,000 »
		Ministero della pubblica istruzione.	
19 aprile 1906, n. 153	305 ^{ter}	Concorso dello Stato nelle spese per il VI Congresso internazionale di chimica applicata da tenersi in Roma nella primavera 1906	10,000 »
		Ministero dell' interno.	
15 aprile 1906, n. 118	51	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi	80,000 »
		Ministero delle poste e dei telegrafi.	
19 aprile 1906, n. 147	11	Indennità per missioni all'estero ed all'interno. . . .	10,000 »
		Ministero di agricoltura, industria e commercio.	
19 aprile 1906, n. 154	25	Ispezioni e missioni diverse all'interno ed all'estero nell'interesse del Ministero e rappresentanze a congressi e ad esposizioni.	10,000 »
22 aprile 1906, n. 155	130	Spese ed indennità per l'ufficio del lavoro, per il Consiglio superiore e per il Comitato permanente del lavoro - Studi, congressi, inchieste e pubblicazioni, compensi ai cancellieri dei Collegi probiviri per servizi di statistica e copia di sentenza.	5,000 »

(a) Pei singoli Reali decreti veggasi stampato n. 427 della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno » (N. 317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 317 .

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io non farò perdere che due minuti al Senato: mi compiaccio di questo progetto e lo voterò con tutto il piacere; ma vorrei richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio sulle osservazioni che feci in occasione del bilancio dell'interno quando era Presidente del Consiglio l'onor. Sonnino. Tra le altre cose dissi che in seguito allo svolgimento dato assai bene dall'onor. Giolitti alla legge sulla beneficenza, credo che una divisione sola nel Ministero per questo importante servizio non sia sufficiente, e l'onor. ministro che ha una pratica così profonda in tutti i servizi pubblici credo se ne persuaderà facilmente. Io credo che bisognerà in seguito istituire una direzione generale della beneficenza. Ad ogni modo facevo osservare che quattro ispettori della beneficenza per 44,000 Opere pie, con l'obbligo di ispezionare anche una volta ogni due anni i manicomi sono insufficienti, tanto è vero che nessun manicomio è stato finora mai ispezionato. Richiamai allora l'attenzione del Governo, e richiamo ora quella del Presidente del Consiglio su questa deficienza.

Ad ogni modo mi compiaccio grandemente che col presente disegno di legge siano stati aumentati i consiglieri e i ragionieri di prefettura; ma credo che non bastino ancora. Del resto Ella vedrà nella sua grande esperienza

quello che sarà necessario; e me ne rimetto a Lei.

Una domanda vorrei ancora fare; gli scrivani delle prefetture sono compresi in questo progetto di legge? Se no, parmi sarebbe utile accordare ad essi qualche altro miglioramento, onde possano decentemente vivere. Altre volte ho richiamata l'attenzione del Senato su questa disgraziata classe, e si è fatto già qualche cosa, ma è ancora troppo poco, e li raccomando perciò alla benevolenza del Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comincio dal rispondere all'ultima osservazione del senatore Astengo, e gli osservo che all'articolo 1 di questo disegno di legge è detto che, nei limiti della spesa di lire 88,300, il Governo del Re è autorizzato ad emanare provvedimenti intesi a migliorare la carriera degli scrivani e degli uscieri delle prefetture. Non posso affermare che con tale somma si possano sistemarli, come essi desiderano, ma un piccolo passo si potrà fare; del resto, ho trovato questo disegno di legge già presentato e l'ho mantenuto. Aggiungo poi a questo riguardo che due anni or sono, su proposta mia, furono già assegnate altre 60,000 lire in più per migliorare le loro condizioni, ed a mio avviso sarebbe miglior sistema - e, quando ho potuto, ho cercato di farlo prevalere - che le prefetture, invece di prendere per scrivani dei giovani, e farne degli spostati, preferissero prendere dei pensionati, specialmente militari, perchè, chi ha una pensione, se guadagna ancora 80 o 90 lire al mese, può avere una discreta condizione di vita. Questi pensionati inoltre presentano garanzie maggiori che non giovani usciti dalle scuole ginnasiali o tecniche.

Quanto poi alla prima parte delle osservazioni dell'onor. Astengo, gli faccio notare che in questo disegno di legge non si parla affatto del personale del Ministero. Nel disegno, come era stato presentato, vi era qualche modificazione, ma a me parve opportuno di lasciar da parte il personale del Ministero, e provvedere con tutti i fondi disponibili alle ragionerie ed ai consigli di prefettura, che richiedevano provvedimenti più urgenti.

Nel personale del Ministero il senatore Astengo ritiene utile una direzione generale per la beneficenza; ma scindere troppo i servizi può essere eccessivo: in ogni modo è una cosa da studiare. Io credo, del resto, che la direzione generale dei servizi amministrativi, quando abbia alla testa un funzionario capace, possa benissimo rispondere al suo fine. L'onorevole Astengo suggeriva di aumentare il numero degli ispettori; ma egli ricorderà che fino a due anni or sono non ve ne era alcuno, è una carica che ho istituito io. Essi però non debbono ispezionare tutte le 30 o 40 mila opere pie, ma esercitare un controllo sull'andamento dei servizi di vigilanza delle opere pie, di beneficenza, demandati alle prefetture, ed ispezionare le istituzioni di beneficenza soltanto nei casi d'importanza eccezionale, le ispezioni sulle opere pie di minore importanza essendo fatte dalle prefetture col proprio personale. In ogni modo, se vi sarà bisogno di un numero maggiore di ispettori, non mancherò di proporlo.

ASTENGO. Ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Al ruolo organico del personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno sono apportati, con effetto dal 1° luglio 1906, gli aumenti e le diminuzioni risultanti dall'unita tabella A;

e nei limiti della spesa di lire 88,300 il Governo del Re, giusta la legge 11 luglio 1904, n. 372, è autorizzato ad emanare provvedimenti intesi a migliorare la carriera degli scrivani e degli uscieri delle Prefetture.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione del precedente articolo, il Governo del Re è autorizzato ad aumentare la dotazione del cap. n. 39 nel bilancio 1906-907 del Ministero dell'interno di lire 649,300.

Alla complessiva spesa di lire 649,300 si provvederà per la somma di lire 537,800 mediante economie consolidate in altri capitoli del bilancio come all'annessa tabella, e per la rimanenza di lire 111,500 con una maggiore assegnazione.

TABELLA indicante le economie sul bilancio del Ministero dell'interno.

- L. 8,200 sul cap. n. 1 (per vacanze posti)
- » 13,000 sul cap. n. 3 (per soppressione posti)
- » 25,000 sul cap. n. 14.
- » 37,100 sul cap. n. 39 (per diminuzione sessenni)
- » 4,500 sul cap. n. 39 (per vacanze posti)
- » 400,000 sul cap. n. 127
- » 50,000 sul cap. n. 132.

L. 537,800

(Approvato).

Ruolo organico dell'Amministrazione provinciale.

GRADI	Classi	Ruolo organico attualmente in vigore			Nuovo ruolo organico proposto			DIFFERENZA				OSSERVAZIONI
		Numero dei posti	Stipendio annuo		Numero dei posti	Stipendio annuo		Aumento		Diminuzione		
			individuale	per classe		individuale	per classe	Numero dei posti	Spesa	Numero dei posti	Spesa	
Carriera amministrativa.												
<i>Personale dei Consiglieri.</i>												
Sottoprefetti Consiglieri e Commissari distrettuali	1 ^a	85	5,000	425,000	99	5,000	495,000	14	70,000	»	»	
	2 ^a	85	4,500	382,500	99	4,500	445,500	14	63,000	»	»	
	3 ^a	85	4,000	340,000	101	4,000	404,000	16	64,000	»	»	
	4 ^a	85	3,500	297,500	101	3,500	353,500	16	56,000	»	»	
			340		1,445,000	400		1,698,000	60	253,000	»	»
Carriera di ragioneria.												
Ragionieri	1 ^a	10	5,000	50,000	20	5,000	100,000	10	50,000	»	»	Col titolo di Ragioniere capo di 1 ^a classe.
	2 ^a	15	4,500	67,500	49	4,500	220,500	34	153,000	»	»	Id. id. di 2 ^a id.
	3 ^a	35	4,000	140,000	40	4,000	160,000	5	20,000	»	»	Col titolo di Ragioniere di 1 ^a classe.
	4 ^a	55	3,500	192,500	40	3,500	140,000	»	»	15	52,500	Id. id. di 2 ^a id.
	5 ^a	66	3,000	198,000	50	3,000	150,000	»	»	16	48,000	Id. id. di 3 ^a id.
Vice ragionieri.	1 ^a	100	2,500	250,000	126	2,500	315,000	26	65,000	»	»	
	2 ^a	134	2,000	268,000	160	2,000	320,000	26	52,000	»	»	
	3 ^a	176	1,500	264,000	176	1,500	264,000	»	»	»	»	
		591		1,430,000	661		1,669,500	101	340,000	31	100,500	Maggiore spesa, lire 239,500.
Carriera d'ordine.												
Archivisti.	1 ^a	14	3,500	49,000	24	3,500	84,000	10	35,000	»	»	
	2 ^a	64	3,000	192,000	54	3,000	162,000	»	»	10	30,000	
Ufficiali d'ordine	1 ^a	25	2,500	62,500	70	2,500	175,000	45	112,500	»	»	
	2 ^a	103	2,000	206,000	140	2,000	280,000	37	74,000	»	»	
	3 ^a	260	1,500	390,000	178	1,500	267,000	»	»	82	123,000	
		466		899,500	466		968,000	92	221,500	92	153,000	Maggiore spesa, lire 68,500. Dalla predetta somma si deve dedurre l'economia di lire 36,950, risultante dalla cessazione al 1° luglio 1906 degli aumenti sessennali in conseguenza del nuovo organico e pertanto la maggiore spesa si riduce a lire 31,550.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati per « Autorizzazione di spesa per opere pubbliche, e variazioni di residui di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali;

Modificazione alla tariffa generale dei dazi doganali nella parte relativa all'applicazione della sovratassa dell'alcool ai vini importati dall'estero;

Provvedimenti in favore delle R. guardie di finanza.

A nome del mio collega, ministro del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi progetti di

legge, i quali saranno trasmessi, per ragioni di competenza, alla Commissione di finanze.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'interno per soprassoldi e indennità ai RR. Carabinieri ». (N. 318).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Maggiori stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'interno per soprassoldi e indennità ai RR. Carabinieri ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 500,000 (cinquecentomila), da aggiungersi per L. 300,000 (trecentomila) al capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, avente la denominazione: « Contributo al Ministero della guerra per aumento della forza organica dei Reali carabinieri — Concessione di nuove rafferme con premio e di soprassoldi ai militari dell'arma stessa », e per L. 200,000 (duecentomila) al capitolo del bilancio medesimo che ha per titolo « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'organico dei funzionari di pubblica sicurezza e del Corpo delle Guardie di città e miglioramenti economici » (N. 319).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'organico dei funzionari di pubblica sicurezza del Corpo delle Guardie di città e miglioramenti economici ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 319).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ancora poche parole su questo progetto di legge. Certo è che l'onor. Giolitti da molti anni ha sempre migliorate le condizioni del personale della pubblica sicurezza, ed io gliene do alta lode, perchè se l'amministrazione ha grandemente migliorato, lo dobbiamo soltanto a lui. Ma il progetto di legge che io voto con piacere, credo non basti, io lo accetto come un acconto di quel tanto che occorrerà ancora di fare per sistemare definitivamente questa amministrazione con vantaggio di quanti vi appartengono. Per esempio con la tabella annessa al progetto di legge si parla della creazione di 15 commissari capi, ma non dice che attribuzioni avranno; forse lo dirà il regolamento che sarà emanato per l'esecuzione di questa legge.

A me pare che si siano un poco dimenticati quei disgraziati ufficiali d'ordine che appartenevano al personale dei delegati, che hanno ragione di essere i più avviliti di tutto il personale. Costoro entrarono nell'amministrazione, in seguito a concorso, per la nomina a delegati. Nel 1902 si videro troncata la carriera guadagnata, e retrocessi ad ufficiali d'ordine, solo perchè si è ridotto l'organico dei delegati; mi pare che sarebbe giusto di fare qualche cosa anche per questi disgraziati, che sono oramai pochissimi; almeno si conceda loro il titolo di archivista. Così pure bisognerebbe, almeno, col nuovo regolamento, ammettere senza limiti di età ai concorsi per delegati gli impiegati di ordine che abbiano i titoli di studi richiesti, come si fa con gli ufficiali delle guardie. Per chi è già nell'amministrazione della pubblica sicurezza non ha ragione di essere, parmi, il limite di età che impedisce a chi ne ha i mezzi di migliorare la carriera.

Si sono anche, mi sembra, dimenticati gli agenti ausiliari che pure hanno comuni con gli straordinari la disciplina e l'obbligo di ferma e di riafferma, nonchè l'equiparamento dei gradi. Da ciò è sorto un malcontento che si è propagato fra la massa delle guardie semplici, che malamente informate della portata del

presente disegno di legge, non hanno in gran parte apprezzato il reale vantaggio del premio di riafferma, del premio all'anzianità di servizio, e dell'aumento di paga che pur esse sono chiamate a conseguire.

Io spero che alle deficienze si riparerà col nuovo regolamento nel quale sarebbe desiderabile che si fissassero anche per i funzionari le norme di liquidazione delle pensioni, giacchè pare che pel periodo di servizio prestato tra il 25° anno e il 35° anno, si stia adottando un criterio illogicamente fiscale; cioè che a vece di liquidare i trentacinquesimi sulle prime duemila lire di stipendio ed i proporzionali cinquantaduesimi e frazioni sulle rimanenti per quanti sono gli anni di servizio (essendosi colla legge 29 dicembre 1904 spostata la base col portarsi il limite massimo di servizio necessario per la intera pensione di quattro quinti sulla media degli stipendi degli ultimi tre anni, da 40 a 35 anni), ora si vorrebbero liquidare, a quarantesimi e a sessantesimi. Tale sistema porta inoltre ad anomalie come questa: un funzionario avente lo stipendio di 4000 lire collocato a riposo dopo 34 anni e 6 mesi di servizio ha diritto a conseguire i quattro quinti (L. 3250 di pensione), mentre ad un altro con lo stesso stipendio, e col servizio minore di un solo giorno spetterebbe la pensione di L. 2830! Quindi, ripeto, sarebbe necessario di provvedere almeno col regolamento a far cessare queste anomalie, che il legislatore certo non ha voluto.

Nel riordinamento del Corpo delle guardie, lo dissi recentemente nella discussione del bilancio, vi è qualche cosa che non va. Furono istituiti gli ufficiali, ma non si seppero assegnare loro funzioni ben definite. Per fare quello che fanno adesso, sono troppi, per fare quello che dovrebbero, sono pochi.

Il relatore onor. Codronchi, che è un sagace osservatore di tutto ciò che specialmente riguarda la pubblica sicurezza, non si è mai lasciato sfuggire l'occasione per esprimere al Senato la sua opinione sulla necessità di istituire un agente unico per la pubblica sicurezza; e io divido ampiamente il suo concetto.

Queste sono le modeste osservazioni che desideravo di fare, e sarò lieto se l'onor. Presidente del Consiglio vorrà esaminarle con benevola considerazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Risponderò brevemente alle osservazioni rivoltemi dall'onorevole senatore Astengo.

La prima di esse, più che una osservazione sembrami un quesito. Egli domanda quali attribuzioni avranno i vice-questori, che si istituiscono con la legge che è ora davanti al Senato.

Credo che il titolo stesso lo indichi chiaramente. Essi sono destinati a sostituire i questori, tutte le volte che essi mancano; nell'interno dell'Ufficio poi, essi saranno i capi dell'Amministrazione alla diretta dipendenza del questore stesso.

L'istituzione di questo nuovo grado è parsa indispensabile, specialmente per le grandi questure, dove il questore è distratto da servizi specialissimi e delicatissimi, ai quali deve attendere di persona. Inoltre il questore, può trovarsi anche malato, assente, in congedo. In tutti questi casi non v'era nessuno che avesse autorità sul complesso del personale, ma si dava la reggenza ad un funzionario il quale veniva così a trovarsi al disopra dei suoi colleghi, senza avere autorità sufficiente sopra di loro.

Certamente l'istituzione dei vice-questori è poi un miglioramento per tutta la carriera dei funzionari di pubblica sicurezza. Sono infatti quindici posti nuovi abbastanza bene retribuiti, i quali costituiscono una speranza di più per tutti coloro che entrano nella carriera della pubblica sicurezza.

L'onor. Astengo ha poi osservato che erano stati dimenticati gli ufficiali d'ordine e specialmente quelli che erano stati passati in quella categoria dal grado, che precedentemente occupavano, di delegati. L'onor. Astengo sa benissimo che in quella circostanza furono passati ufficiali d'ordine quei delegati che non erano idonei a coprire la loro carica. L'Amministrazione si trovava nel bivio di mandarli via o di destinarli ad un ufficio per il quale fossero adatti. Parve più umano il passarli ufficiali d'ordine.

Ora io non potrei assumere l'impegno di rimettere questi funzionari nella loro antica carica di delegati. Furono infatti tolti da quel

grado, perchè non potevano coprirlo a dovere, ed ora, dopo qualche anno, la loro forza fisica ed intellettuale non potrà certamente essere cresciuta. Circa poi al loro progresso in carriera, essi sono ammessi, come tutti gli ufficiali d'ordine, a concorrere ai posti di archivista, quando abbiano i titoli richiesti dal regolamento. Non vedrei quindi una ragione plausibile per fare nella stessa categoria un trattamento migliore a coloro, che vi furono messi soltanto per un senso di compassione, anzichè a coloro che vi entrarono con tutte le garanzie stabilite per quella carriera. Se vi sarà modo di far qualche cosa per loro, stia pur certo l'onorevole Astengo che lo farò volentieri, ma assumermi l'impegno di far loro un trattamento diverso da quello dei loro colleghi, non posso in alcun modo.

L'onor. Astengo propose che a questi ufficiali d'ordine si concedesse il beneficio di ammetterli a concorrere ai posti di delegato senza tener conto dei limiti di età. Ora io ho bisogno che i delegati di pubblica sicurezza siano gente vigorosa ed energica. Se ammettessi a far da delegati coloro, che, come ufficiali d'ordine, sono già in età avanzata, finirei per avere dei delegati che non servirebbero; e si renderebbe anche a loro un cattivo servizio. Questi ufficiali d'ordine probabilmente supererebbero l'esame, è vero, ma non basta che un funzionario conosca le leggi, bisogna che sappia scendere in piazza a fare i servizi richiesti dal suo ufficio.

L'onor. Astengo parlò anche degli agenti ausiliari e disse che in mezzo ad essi era sorto un malcontento. Questi agenti ebbero torto poichè le loro condizioni furono molto migliorate con la precedente legge; posso aggiungere che coloro che ho saputo essersi lamentati li ho immediatamente trasferiti, e così farò con tutti quelli che manifestassero il loro malcontento contro il Governo. (*Approvazioni*). Chi si trova male nella carriera, ha diritto soltanto di dare le sue dimissioni, ma non quello di brontolare contro il Governo. (*Bene, vivissime approvazioni*).

Aggiungerò, affinchè il Senato non creda che vi sia nulla di grave in quelle voci che furono sparse intorno a guardie di pubblica sicurezza che protestavano e che avevano fatto memoriali ecc., aggiungerò, dico, che quelle voci

sono intieramente false. Al Ministero dell'interno non è giunto nemmeno una protesta e neppure una domanda. Mi sono soltanto giunte due lettere anonime, come ho già detto nell'altro ramo del Parlamento, lettere che evidentemente non provenivano nè da funzionari, nè da guardie di pubblica sicurezza, poichè contenevano tali sciocchezze, che neppure l'ultima guardia poteva dire. V'era detto fra l'altro che bisogna usare molti riguardi agli agenti di pubblica sicurezza perchè essi hanno grandi segreti di Stato nelle mani. (*ilarità*). Il Senato ben comprende che quelle lettere non provenivano dalle guardie, ma da qualche ozioso che si divertiva a mandare anonimi. Del resto non vi fu proprio nulla, e deploro altamente che vi siano stati dei giornali che abbiano accolto quelle voci, e deploro soprattutto che abbiano insistito a mettere in giro queste voci, quando erano state ufficialmente smentite.

Il senatore Astengo mi fece una osservazione speciale riguardo alla liquidazione delle pensioni, inquantochè la mancanza di pochi giorni, anche di un giorno solo, al termine dei 35 anni richiesti per avere il massimo della pensione, può produrre la perdita di L. 200.

Questo avviene per tutte le liquidazioni delle pensioni, poichè le leggi a questo riguardo hanno dei termini fissi ed infatti coloro che sono giunti a sei mesi ed un giorno, guadagnano un anno, coloro a cui manca un giorno per raggiungere i sei mesi lo perdono. Egli mi suggeriva di riparare a ciò col regolamento, ma sono dolente di non poterlo fare.

Non è in facoltà del Governo di modificare in alcuna maniera le disposizioni di legge relative alle pensioni, ed una disposizione regolamentare non potrebbe avere alcuno effetto. Del resto ricordo al senatore Astengo ed al Senato che in materia di pensioni il personale di pubblica sicurezza ebbe miglioramenti con l'ultima legge da me proposta, inquantochè, invece di aver il massimo della pensione a 40 anni, lo otterranno ai 35, giacchè, trattandosi di una carriera molto più faticosa delle altre, il legislatore riconobbe l'opportunità di abbreviare il termine.

In ultimo il senatore Astengo ha accennato di volo alla grave questione dell'agente unico, che significherebbe sopprimere i carabinieri, il Corpo delle guardie di città, e tutte le guardie

municipali. Si tratta di cosa grave; bisogna andare adagio.

Il Corpo dei carabinieri funziona ottimamente, e fonderlo con altri Corpi sarebbe un passo indietro; posso assicurare del resto che ora le guardie di città rendono servizi utilissimi, e le guardie municipali corrispondono a servizi di indole così locale, che, sopprimerle, per far assumere dallo Stato tutte le piccole contravvenzioni ai regolamenti municipali, sarebbe più male che bene.

Aggiungo poi che vi sono città in cui il servizio delle guardie municipali non è inferiore a quello degli altri agenti. Cito, ad esempio, la città di Torino, ove le guardie municipali aiutano la pubblica sicurezza, e cooperano al servizio delle guardie di città.

Non nego che il problema si possa studiare, ma non posso assumere l'impegno di risolverlo a breve scadenza.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Sono lieto di aver provocato le spiegazioni dell'onor. Presidente del Consiglio. Io non ho chiesto di modificare con un regolamento la legge sulle pensioni, ma dissi che a questa legge è stata data una interpretazione erronea, ingiusta. In quanto alla mia proposta di studiare se non convenga di addivenire alla istituzione di un agente unico per il servizio di sicurezza, io non ho detto di sopprimere i carabinieri, ma osservai che delle guardie di città attuali se ne potevano fare, quanto meno, due Corpi, uno in divisa, militarizzato, e l'altro in borghese. L'onor. Giolitti mi insegna che chi rende migliori servizi alla polizia sono le guardie in borghese; quelle in divisa servono solo per le dimostrazioni in piazza. Comprendo che per gli ausiliari si è fatto qualche cosa; ma l'onor. ministro vedrà, nella sua grande equità, se col tempo, non vi sia da studiare ancora qualche miglioramento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Alle tabelle C e D allegate alla legge 29 dicembre 1904, n. 686, con cui vennero stabiliti gli organici dei funzionari ed impiegati di pub-

blica sicurezza e delle guardie di città, sono sostituite le tabelle *E* ed *F* allegate alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Ai graduati e alle guardie di città, dopo compiuta la prima ferma di cinque anni, è concesso per la prima rafferma un premio di lire 500 ed altro premio di lire 500 è concesso per la seconda rafferma, colle modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Ai graduati e alle guardie di città i quali, dopo aver abbandonato il servizio, vi fossero riammessi, non sarà, per gli effetti del suddetto premio, tenuto conto del servizio anteriormente prestato e la riammissione sarà considerata come nuova ammissione.

Per l'esercizio finanziario 1906-907 la spesa è stabilita in lire 650,000. Per gli esercizi successivi, la somma occorrente sarà stabilita, di volta in volta, ed iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 3.

È istituita pel Corpo delle guardie di città una medaglia al merito di servizio. Avranno diritto a conseguirla e a fregiarsene i graduati e le guardie di città che abbiano prestato quindici anni di servizio effettivo nel Corpo.

A tale medaglia è annesso l'annuo soprassoldo di lire cento, che sarà goduto da coloro che l'abbiano ottenuta, fino a quando facciano parte del Corpo.

Avranno altresì diritto di conseguire e di fregiarsi di tale medaglia gli ufficiali, dopo venti anni di effettivo servizio nel Corpo, ma ad essi non è dovuto il soprassoldo.

La spesa relativa sarà prelevata dalle economie sul fondo delle paghe delle guardie.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto del Ministero del tesoro, saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907, le variazioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad apportare ai regolamenti 30 aprile 1905, n. 216, e 21 maggio 1905, n. 232, per i funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e per il Corpo delle guardie di città ed ai relativi allegati, tutte quelle modificazioni ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie.

(Approvato).

ALLEGATO E.

Organico nuovo.

GRADO	Classe	Stipendio	N. dei posti	Spesa
Ispettore Comandante	»	6,000	1	6,000
Vice-Ispettori Comandanti	»	4,400	6	26,400
Comandanti	1ª	3,500	18	63,000
Id.	2ª	2,800	20	56,000
Id.	3ª	2,200	25	55,000
			70	
Marescialli	1ª	1,800	75	135,000
Id.	2ª	1,600	150	240,000
Brigadieri	»	1,450	400	580,000
Sottobrigadieri	»	1,300	500	650,000
Guardie scelte	»	1,150	1,300	1,495,000
Guardie	»	1,100	7,330	8,063,000
Allievi	»	750	300	225,000
Agenti ausiliari	1ª	1,200	200	240,000
Id.	2ª	1,100	300	330,000
Agenti sedentari	»	1,200	300	360,000
			10,855	12,524,400

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1906

ALLEGATO F.

Organico nuovo.

GRADO	Classe	Stipendio	N. dei posti	Spesa
Ispettori generali	1 ^a	7,000	3	21,000
Id.	2 ^a	6,000	3	18,000
Questori	1 ^a	7,000	7	49,000
Id.	2 ^a	6,000	8	48,000
Vice-Questori.	»	5,500	15	82,500
Commissari	1 ^a	5,000	45	225,000
Id.	2 ^a	4,500	55	247,500
Id.	3 ^a	4,000	60	240,000
Id.	4 ^a	3,500	65	227,500
Vice-Commissari	1 ^a	3,000	50	150,000
Id.	2 ^a	2,500	45	112,500
Id.	3 ^a	2,000	40	80,000
Delegati	1 ^a	3,000	400	1,200,000
Id.	2 ^a	2,500	450	1,125,000
Id.	3 ^a	2,000	455	910,000
			1,701	
Archivisti	1 ^a	3,500	10	35,000
Id.	2 ^a	3,000	20	60,000
Id.	3 ^a	2,500	30	75,000
Ufficiali d'ordine	1 ^a	2,000	110	220,000
Id.	2 ^a	1,500	120	180,000
Id.	3 ^a	1,300	150	195,000
			440	5,501,000

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1906

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Organico dei veterinari governativi di confine e di porto ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora, se il Senato lo consente, essendo presente l'onorevole ministro della marina, invertiremo l'ordine del giorno e procederemo alla discussione dell'interpellanza del senatore Morin.

Non facendosi osservazioni, l'inversione è consentita.

Svolgimento della interpellanza del senatore Morin al Presidente del Consiglio ed al ministro della marina sugli apprezzamenti e sulle intenzioni del Governo circa le conclusioni e le proposte della Commissione d'inchiesta sulla Marina.

PRESIDENTE. La domanda d'interpellanza del senatore Morin è così formulata: « Chiedo d'interpellare il Presidente del Consiglio ed il ministro della marina sugli apprezzamenti e sulle intenzioni del Governo circa le conclusioni e le proposte della Commissione d'inchiesta sulla Marina ».

L'onorevole senatore Morin ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

MORIN. (*Vivi segni di attenzione*). Onorevoli colleghi,

Mai come nella presente occasione ho desiderato che la mia parola risuonasse in quest'Aula con forma degna di voi, con chiarezza e con efficacia tali da riuscire a conquistare la vostra persuasione. Perché l'argomento sul quale devo intrattenervi è importantissimo per sè medesimo, e lo è ancor più per l'emozione che hanno su-

scitato nel Paese le varie quistioni che con esso si connettono.

La Commissione d'inchiesta sulla Marina, dopo due anni di lavoro, ha reso conto delle sue indagini, ed ha formulato i suoi giudizi e le sue proposte con una relazione, la quale è apparsa come una dolorosa rivelazione di gravi mali, da cui sarebbe affetto tutto il complesso organismo militare marittimo.

In questo documento manca quasi completamente ogni accenno al buono, che pure, in qualche parte, la Commissione dovrebbe aver trovato, perchè non v'è istituzione, per cattiva che sia, che non ne abbia; forse per la ragione che essa ha considerato quale suo precipuo compito, non tanto di occuparsi di ciò che, a suo giudizio, era soddisfacente, quanto di andar in cerca di ciò che avrebbe potuto trovare difettoso, per proporre gli opportuni rimedi.

Come è riuscita la Commissione in questo compito? È quello che mi propongo di esaminare, facendo appello il più brevemente che potrò alla vostra benevola attenzione, compatibilmente con la vastità del soggetto che mi trovo dinanzi.

E, in primo luogo, non posso dispensarmi dal fare qualche osservazione sul modo in cui la Commissione risultò composta.

La legge che la istituiva determinava che essa venisse formata con sei membri eletti da ognuno dei due rami del Parlamento e cinque membri di nomina governativa. Tale composizione non poteva, a mio giudizio, essere meglio stabilita; e sarebbe risultata perfetta, se il Governo, valendosi della facoltà conferitagli, avesse fatto cadere la sua scelta su cinque uomini di speciale e sperimentata competenza nei servizi della Marina, o in quelli che con essa hanno relazione od analogia.

Questi uomini avrebbero sempre costituito, in seno alla Commissione, una esigua minoranza; nè vi sarebbe mai stato da temere che i loro voti prevalessero, se anche si avesse voluto supporli inclinati all'ottimismo e alla parzialità verso la Marina. Ma intanto eglino, in una certa misura e in determinati campi, avrebbero potuto costituire una specie di guida per gli altri, e le loro cognizioni e la loro esperienza sarebbero risultate opportune nell'apprezzamento e nella discussione dei vari fatti e delle

molteplici quistioni che caddero sotto l'esame della Commissione.

Una simile norma è sempre rigorosamente seguita in Inghilterra, in quell'Inghilterra che viene tanto spesso citata in materia di inchieste sui pubblici servizi, e non sempre con piena e precisa cognizione dei fatti.

Ma il Governo, per ragioni che mi spiego, giudicò più opportuno procedere nelle nomine che da esso dipendevano con altri criteri.

Del modo in cui questa completa esclusione d'ogni elemento tecnico dal seno della Commissione abbia influito sulla sua competenza generale appaiono frequenti e non dubbie manifestazioni a chi prenda ad analizzare i volumi della ponderosa relazione. Ma evidentemente io non posso fare questa analisi in un discorso. Occorrerebbe, per tale compito, un libro, e potrei anche scriverlo; ma penso che quando l'avessi finito, probabilmente la relazione e l'inchiesta sarebbero già dimenticate, e nessuno lo leggerebbe.

Dovendo intrattenervi per un tempo necessariamente breve, terrò un altro metodo. Mi limiterò a citare qualche esempio, scegliendolo fra i casi più semplici, quelli che si riferiscono ai soggetti più a portata delle cognizioni generali del pubblico; e, se avrò dimostrato che, in questi casi, la Commissione si è formata inesatte nozioni e ha emesso apprezzamenti fallaci, potrete bene *a fortiori* credere che, molto spesso, essa ha pure imperfettamente afferrato le specialissime e complicate quistioni relative all'ordinamento dei Corpi della Marina e delle forze navali, alla formazione, alla rinnovazione e all'istruzione degli equipaggi, alle costruzioni, alle artiglierie; in una parola, ai molteplici servizi tecnici di vario genere, nei quali ha dovuto inevitabilmente, in una certa misura, addentrarsi, perchè lo assumere una precisa cognizione di essi era una necessità inseparabile dall'adempimento della sua missione.

Di alcune cose la Commissione ha dichiarato di non essersi potuta occupare, per mancanza di tempo. Fra queste è il servizio delle armi subacquee. Peccato! Le mie viscere paterne si sarebbero commosse nell'apprendere il suo giudizio su tutta la materia relativa a questo delicato servizio, del quale ho avuto l'onore di essere il fondatore, trentadue anni or sono, per speciale incarico ricevutone dal compianto

Saint-Bon, e che d'allora in poi ho sempre seguito con particolare amore.

Ma, chi sa? Forse qualche membro della Commissione mi avrebbe anche dimostrato che non ne capisco niente! (*Si ride*).

Ciò premesso, entro, senz'altro, nell'argomento, e comincio dal togliere un esempio dalla Relazione preliminare.

Uno dei servizi più importanti e delicati degli arsenali è quello relativo alla ricezione dei materiali. All'esame di questi materiali è preposta una Commissione, che si chiama *Giunta di ricezione*, ed è composta di un capitano di fregata, o un tenente colonnello ingegnere, che la presiede, di un capitano ingegnere e di un tenente di vascello, possibilmente specialista, i quali vi rappresentano rispettivamente i due grandi rami del servizio del materiale: costruzioni navali, e artiglieria e armamenti; infine, di un capitano commissario, al quale è affidata la parte amministrativa e contabile.

La Commissione d'inchiesta ha mosso delle obiezioni alla composizione di questa Giunta, e udite quali difetti vi ha trovati. Leggo, perchè non vorrei correre il rischio di variare una parola, citando a memoria: « insufficiente garanzia di competenza tecnica negli ufficiali che la compongono; in ciascuna Giunta il solo membro che abbia una parziale cultura tecnica è l'ufficiale commissario perito, il quale ha seguito un corso di merceologia all'istituto Sommeiller di Torino ».

Sicchè, secondo la Commissione, se occorre esaminare una partita degli svariati materiali destinati alla formazione dello scafo di una nave, uno degli innumerevoli apparati, meccanismi e oggetti di complemento, dei quali essa deve venir provveduta, l'ufficiale competente per questo esame non è l'ingegnere navale; e così non è competente il tenente di vascello, se si tratta di verificare materiale relativo all'artiglieria o alle armi subacquee. No, l'ufficiale intelligente della materia di cui la Giunta è chiamata ad occuparsi è sempre ed esclusivamente il commissario, il quale avrebbe acquistata questa formidabile competenza presso l'istituto Sommeiller di Torino. (*Si ride*).

Io non so chi sia il direttore dell'istituto Sommeiller; ma, se fossi al suo posto, e se realmente gli studi ai quali presiedessi avessero la virtù di creare degli enciclopedici di questa forza, tutto,

al mondo, non sarebbe altro che vilissima polvere dinanzi all'orgoglio mio!

Ma, mi chiederete, come mai la Commissione è potuta cadere in questo curioso ed ameno equivoco? Ve lo spiego subito.

È un fatto che il Ministero della Marina manda ogni anno, un certo numero di commissari all'istituto Sommeiller, perchè vi si istruiscano in merceologia; ma questi ufficiali sono destinati a far da periti, non nelle giunte di ricezione degli arsenali, ma nelle forniture per il Corpo Reale equipaggi, che cogli arsenali non hanno nulla da vedere, e consistono in oggetti di corredo e viveri.

E passo ad un secondo esempio, che ricavo dalla Relazione generale.

Questa relazione comincia col trattare la questione del rapporto fra la forza del Corpo Reale Equipaggi e le navi, e del miglior modo di passare dagli armamenti limitati del tempo di pace agli armamenti massimi, da raggiungersi in caso di mobilitazione generale. È una questione complessa ed ardua in tutte le marine, una questione intorno alla quale, da noi, tutti i Ministeri si sono sempre affaticati, e della quale la soluzione idealmente ottima non è conseguibile, perchè urterebbe contro un'impossibilità finanziaria. La Commissione ha creduto di risolverla; ma io credo che voi sarete indotti a dubitare fortemente della bontà della sua soluzione, quando vi avrò lette poche righe della relazione che si riferiscono al modo nel quale, secondo i suoi criteri, dovrebbero venir impiegati gli uomini richiamati dal congedo illimitato. Ecco come, a questo proposito, si esprime l'egregio relatore:

«La guerra sta per dichiararsi. Le classi congedate sono state richiamate in tempo utile e sono accorse. Importa che fra i richiamati, gli uomini delle classi più giovani, e fra questi i migliori, sieno destinati a porre sul piede di guerra le difese costiere e ai servizi dei porti di guerra. I migliori fra gli uomini in servizio attivo sono imbarcati sulle navi di prima linea ed occorre rinsanguare con i migliori fra i richiamati il personale delle difese, il cui servizio alle batterie e agli sbarramenti richiede competenza tecnica, un morale altissimo, e specialmente per i servizi notturni, sangue freddo e vigore fisico».

Queste frasi dimostrano che la Commissione d'inchiesta, dopo due anni di lavoro, non si è

accorta che il servizio delle difese costiere è affidato a un personale completamente separato e diverso dal personale navigante, che porta anche uno speciale distintivo sulla divisa; che la Commissione non ha appreso che questo personale, reclutato fra gli elementi meno marini del Corpo Reale equipaggi, è destinato al servizio di armi e di apparati, per la massima parte, completamente differenti da quelli che s'impiegano a bordo; che la Commissione non ha capito che, quando ha luogo la mobilitazione, le navi della squadra sono già in armamento, con equipaggi completi, e pronte alla guerra, perchè questo è il loro stato normale, che i richiamati delle classi più giovani appartenenti alla categoria *naviganti*, i quali hanno ancor fresca l'istruzione ricevuta a bordo, si mandano a completare gli equipaggi delle navi in riserva e a formare quelli delle navi in disponibilità, e che infine a rinforzare le difese costiere vanno i richiamati della categoria *costieri*, che appunto presso queste difese sono stati istruiti.

Il modo nel quale la Commissione ha inteso la distribuzione dei richiamati del Corpo Reale Equipaggi sarebbe analogo a quello che stabilisse per l'artiglieria terrestre che, appena dichiarata la mobilitazione, gli uomini già sotto le armi ai reggimenti da costa e da fortezza passassero subito a completare il personale delle batterie da campagna, e che i richiamati dell'artiglieria da campagna andassero alle compagnie da costa e da fortezza.

Se li figurano i due egregi generali che facevano parte della Commissione d'inchiesta, gli artiglieri più pratici del servizio dei cannoni delle torri corazzate di Spezia e di Taranto, al momento della mobilitazione, mandati a condurre pariglie di cavalli alle batterie da campagna? Ebbene è una disposizione di questo genere applicata alla Marina, a cui egli hanno, senza avvedersene, accordata l'alta autorità della loro adesione.

Io potrei continuare ancora per molto tempo a citare esempi di questo genere. I volumi della Relazione, per la pesca di queste perle, sono un mare più fecondo del mar Rosso e del golfo Persico! (*Ilarità*).

Ma ho ancora da parlare di molte altre cose; devo perciò limitarmi a questi due, i quali (se converrete con me) sono caratteristici.

E passo ad un'accusa che la Commissione

muove all'Amministrazione della Marina in modo così reciso e perentorio che quasi si direbbe che fosse fondata.

Ecco che cosa è scritto nella relazione generale circa i rapporti di quest'Amministrazione coi consessi consultivi e gl'istituti di riscontro:

« Nei fatti esposti finora, è fra le caratteristiche dominanti la ripugnanza dell'Amministrazione della marina per l'intervento dei corpi consultivi prescritto dalle leggi e dai regolamenti. Queste prescrizioni sono anzi eluse o addirittura non applicate, mentre i pareri emessi sono spesso non tenuti in conto. Siffatta antipatia si è anche talvolta manifestata con espressioni aspre, e tali da meravigliare, quando si consideri la elevata posizione di chi parlava, e dei consessi di cui parlava ».

O io m'inganno, o in quest'ultima frase nebulosa esiste un'allusione alla mia persona, e probabilmente al discorso che ho avuto l'onore di pronunciare in quest'Aula l'anno scorso; nel quale esposi e deplorai gli inconvenienti dei troppi pareri da chiedersi e dei troppi riscontri da subire, con parole, non aspre, ma esprimenti un mio profondo convincimento, e che mi è parso abbiano incontrato la vostra benevola approvazione.

M'incombe quindi uno speciale obbligo di giustificarmi a tale riguardo, e procederò a questa giustificazione col sistema più sicuro, quello delle cifre.

Ho fatto compilare un elenco di tutte le questioni sulle quali è stato chiesto il parere del Consiglio superiore di Marina durante il periodo di tempo in cui sono stato a capo dell'Amministrazione marittima, dal giugno 1900 all'ottobre 1903, con l'indicazione dell'esito che questi pareri hanno avuto. Eccone il riassunto:

I pareri domandati furono 927. Vedete se si può dire che, in quel periodo di tempo, vi sia stato in Italia un uomo più consigliato di me! E che io abbia accolto con deferenza questi pareri, ve lo prova il fatto che, di essi, 914 furono integralmente accolti, 3 lo furono solo in parte, 8 non ebbero seguito, perchè, per sopravvenute circostanze, non si attuarono più i provvedimenti ai quali si riferivano, 2 soli furono respinti, e lo furono perchè il Consiglio di Stato si pronunciò contro di essi.

E ogni qual volta le questioni dovevano essere sottoposte all'esame del Consiglio di Stato,

non ho mai mancato di presentarle ad esso, e, meno che in rarissime e speciali circostanze, ho sempre tenuto conto dell'avviso di quell'alto Consesso.

ASTENGO. È vero...

MORIN. Credo che i casi in cui il parere del Consiglio di Stato non venne seguito, durante la mia amministrazione, non sieno più di due o tre; e questi casi si sono prodotti perchè vi era dissidio fra il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di Marina, e io credetti di dovermi attenere alle vedute di quest'ultimo.

E voi capirete bene che, quando il Consiglio superiore di Marina dice bianco e il Consiglio di Stato dice nero, è ben difficile che il disgraziato ministro possa decidere grigio, per procurare di contentarli tutti e due; perchè raramente avviene che la questione circa la quale si deve prendere una risoluzione si presti ad una soluzione, dirò così, neutrale.

Ora io mi chiedo: come mai quegli ottimi impiegati del Tesoro, che, sotto gli ordini della Commissione d'inchiesta, hanno compiuto un enorme lavoro, lavoro subalterno bensì, ma non per questo meno meritorio; come mai quegli alacri impiegati che, per tanti mesi, hanno rovistato negli archivi del Ministero della Marina con uno zelo superiore ad ogni elogio, non constatarono questi fatti? Come mai non riconobbero che tutti i numerosi decreti relativi a contratti stipulati durante la mia Amministrazione sono registrati alla Corte dei Conti senza la formola *udito il Consiglio dei ministri*, ciò che prova che, su di essi, si era, non solo consultato il Consiglio di Stato, ma se ne era pure accolto il parere? Come mai non notarono che al Consiglio di Stato era sempre devoluto il giudizio dei reclami dei fornitori contro le multe loro inflitte, e generalmente senza nemmeno esprimere in proposito gli apprezzamenti dell'Amministrazione?

Che si debba proprio supporre che quegli egregi funzionari portassero sul naso degli occhiali fatati, i quali facessero loro vedere, confusi di vivida luce, quei soli documenti che avrebbero potuto, in qualche modo, prestarsi ad osservazioni sfavorevoli all'Amministrazione della Marina, e ottenebrassero tutti gli altri? Non lo crederò mai.

Ma, comunque ciò sia, dopo queste mie documentate ragioni, non dubito che voi mi con-

sidererete abbastanza autorizzato ad applicare all'asserzione della Commissione d'inchiesta il leggiadro eufemismo col quale, nel corretto linguaggio parlamentare, si suole qualificare tutto ciò che non è conforme alla verità, e a dichiarare che quest'asserzione fu inesatta.

Ma è ormai tempo che mi occupi di quelli fra gli appunti fatti dalla Commissione all'Amministrazione della Marina che, esagerati poi dall'opinione pubblica, hanno prodotto la maggiore sensazione nel paese, gli appunti che si riferiscono alle corazze, ai cannoni e ai proiettili.

Le censure della Commissione circa le corazze sono queste: non aver sempre adottato i migliori tipi, aver usato con troppa parsimonia delle prove di tiro nelle collaudazioni, aver pagato alla Ditta fornitrice prezzi troppo alti.

La critica relativa ai tipi si riferisce solamente al caso delle piastre brevettate di Terni, destinate, in base ai contratti del 1899 e 1903, alla corazzatura di alcune nostre navi, mentre, secondo la Commissione, si sarebbero dovute adottare, già da quel tempo, le piastre Krupp.

Su questa questione ho già avuto l'onore di intrattenere lungamente il Senato nella discussione che ebbe luogo l'anno scorso. Non farò ora che brevemente ripetere quanto dissi in quell'occasione.

La casa Krupp perfeziona continuamente i suoi procedimenti, assicurandosi sempre, per ogni successivo miglioramento, i diritti di privativa; e le corazze della sua ultima fabbricazione non sono esattamente le stesse di quelle che produceva al tempo in cui si trattava per i nostri contratti del 1889 e del 1903. Ma, anche ammesso che, già a quel tempo, esse fossero superiori a tutte le altre, per giudicare con esatto criterio del valore di tale superiorità, bisogna tener conto delle considerazioni che vado ad esporvi.

Il carattere distintivo delle piastre brevettate di Terni è questo: che, sotto l'azione del tiro, esse sono soggette a fendersi, ma lasciano penetrare il proiettile forse meno, ma non certamente più delle corazze Krupp. Cosicché, se è vero che, con un tiro concentrato sopra un bersaglio sperimentale, è più facile distruggere una piastra brevettata che non una piastra Krupp, non è men vero che, in un tiro di combattimento, nel quale evidentemente non vi è alcuna probabilità che molti proiettili vadano a

battere in due o tre metri quadrati, ma invece è verosimile che la totalità dei colpi ricevuti risulti irregolarmente distribuita su di un'estesa superficie, una nave coperta di piastre brevettate si può, con ragione, considerare non inferiormente corazzata a una nave protetta da piastre Krupp.

Ma le corazze brevettate per le navi *Vittorio Emanuele* e *Regina Elena* costano L. 11,800,000, mentre quelle Krupp delle navi di eguale tipo *Roma* e *Napoli* ammontano a lire 13,200,000. Differenza lire 1,400,000; lire 700,000 per nave; la quale, unita all'economia derivante dal non eccedere, senza necessità, in prove di tiro, vi dirò poi quale utilità può portare.

In tutti i contratti per forniture di corazze, l'Amministrazione della Marina si è sempre riservato il diritto di provare al tiro una piastra per ogni lotto, variabile da quindici a venti di esse; ma, in passato, non si è mai valsa con grande larghezza di questo diritto, l'esercizio del quale è assai costoso; perchè, in tutti i lotti accettati, la piastra provata si paga, ma naturalmente non si può impiegare.

A questo proposito, ha dato argomento ad un interrogatorio a cui sono stato sottoposto dalla Commissione, il fatto che non accolsi la proposta, deliberata a maggioranza dal Consiglio superiore di Marina, di adottare, per alcune specie di piastre, nella clausola del contratto del 1903 relativa alle norme di collaudazione, invece della formola sempre usata in passato, e anche dopo: « l'Amministrazione della Marina si riserva la facoltà di provare col cannone una piastra per ogni lotto », un'espressione che dicesse: « si proverà una piastra per ogni lotto ».

Ora la convenienza di una locuzione, che, mentre lega la Società fornitrice, non vincola l'Amministrazione della Marina, pur riservandole ogni diritto, è così vantaggiosa che io non ho mai capito perchè sia stata tanto discussa.

Il sistema di collaudazione che si è seguito fino ad un tempo assai recente è quello di provare col cannone solamente alcune piastre di campione, e poi di assicurarsi della perfetta similitudine di tutte le altre a questi prototipi, seguendone accuratamente la lavorazione, e sottoponendole a saggi di natura chimica e meccanica.

È il sistema che si segue in Inghilterra. Quantunque avessi già informazioni sicure a

questo riguardo, pure, a prova della mia asserzione, mi sono procurato, da fonte attendibilissima, i seguenti dati relativi ad alcune delle ultime navi costruite in quel paese.

Eccoli: per due corazzate e tre incrociatori, sono state fornite complessivamente 1073 piastre, delle quali furono provate col cannone solo sei, cioè una ogni 178.

A questi esempi di navi inglesi posso aggiungere quello della corazzata giapponese, di recentissima costruzione, *Kashima*, per la quale le piastre fornite furono 350 e le provate due, una ogni 175.

Vedete con quanta parsimonia usa le prove di tiro la marina inglese, che pure è tanto larga nello spendere, e come alla stessa riserva si attenga la marina giapponese, la quale ha dato quell'altissima prova di sé che tutti abbiamo ammirato.

Da noi invece, la Commissione d'inchiesta vorrebbe che la prova di tiro fosse stabilita almeno ogni 30 piastre da consegnarsi. Ciò, per una nave del tipo *Vittorio Emanuele*, che ha circa 2400 tonnellate di corazze, importerebbe l'obbligo di provare 80 tonnellate di piastre, con una spesa che non credo di valutare esageratamente, facendola ascendere a circa mezzo milione.

Ma, perchè sia bene intesa la natura delle prove col cannone, e ridotto al suo giusto valore il fatto, che sembra disastroso, delle piastre che, in queste prove, risultano forate, devo pur dire brevemente com'è che tali prove si eseguono.

Esse hanno luogo col cannone situato a poche decine di metri dalla piastra da sperimentarsi, e con tiro perfettamente normale alla superficie di questa. Il cannone è generalmente quello che ha un calibro all'incirca uguale allo spessore della piastra.

In tali condizioni, usando la più forte carica che il cannone può sopportare, e imprimendo perciò al proietto la massima velocità, si forerebbe certamente la corazza, qualunque fosse il grado di perfezione della sua manifattura. S'impiega invece la carica capace di imprimere al proietto la velocità necessaria per perforare quasi completamente la piastra, senza però giungere ad oltrepassarla, cimentandola così all'estrema resistenza che essa può fornire.

Ora, non occorre essere tecnici, per comprendere come, in un esperimento di tal natura, basta talvolta uno scarto di pochi metri nella velocità iniziale del proietto, oppure una lievissima differenza nella sua qualità, o in quella della piastra, perchè questa sia forata, o non lo sia; ma sarebbe eccessivo il giudizio che portasse a concludere che la piastra la quale ha resistito alla perforazione è superlativamente buona, e che quella che venne forata non vale proprio nulla.

Probabilmente la differenza fra le due è ben poca cosa, e risulta quasi trascurabile, quando venga commisurata alle condizioni pratiche del combattimento; le quali sono assai diverse da quelle dell'esperimento, e per la distanza del tiro, che è sempre assai maggiore, e specialmente poi per l'incidenza del proietto, la quale, a meno di un caso singolarissimo, non ha mai luogo in modo esattamente perpendicolare alla piastra.

Dopo quanto ho avuto l'onore di esporvi, io credo che voi riterrete con me che si può fare sicuro assegnamento sulla bontà della corazzatura delle nostre navi che hanno corazze brevettate, delle quali non si sono provate col tiro che poche piastre di campione, limitandosi, per le altre, ad assicurarsi coi saggi chimici e meccanici della loro similitudine al prototipo.

Ma, intanto, la differenza di costo fra la corazzatura di una nave del tipo *Vittorio Emanuele*, eseguita con piastre brevettate provate al cannone nella proporzione usata in Inghilterra, e quella fatta con piastre Krupp provate una ogni 30, non risulterebbe inferiore a L. 1,200,000, e con questa somma economizzata sulla costruzione di un *Vittorio Emanuele* si possono avere due grosse torpediniere d'alto mare.

Sicchè, partendo sempre dalla considerazione di base che gli assegnamenti di cui la Marina dispone sono determinati *a priori* in quanto il Tesoro può accordarle, la quistione del paragone fra quello che si è fatto e ciò che, secondo la Commissione, si sarebbe dovuto fare dev'essere posta in questi termini: se risulta maggiore la forza della flotta aggiungendo ad ogni nave corazzata secondo i criteri seguiti in passato, due torpediniere, oppure se essa è più grande

con queste torpediniere di meno e le navi corazzate secondo i criterii della Commissione.

Io ritengo che la nostra armata risulterebbe, in complesso, più forte nel primo caso. Posso aggiungere che, fino a quando sono rimasto nel servizio attivo, avrei potuto in caso di guerra, esser chiamato ad esercitare una parte cospicua nell'impiego delle nostre forze marittime, mentre un tale compito non sarebbe mai toccato ad alcuno dei membri della Commissione (*Ilarità. Approvazioni*). Perchè in Italia, e solo in Italia, talvolta avviene che commissioni esclusivamente composte di uomini non tecnici siano destinate ad esaminare e a giudicare l'opera dei tecnici; ma non è mai avvenuto, almeno finora, che i non tecnici si sostituiscano ai tecnici nell'azione. (*Approvazioni*).

Se vi pare che questa considerazione abbia qualche valore, tenetene conto a vantaggio della tesi che sostengo.

In quanto alla mia personale responsabilità nel non aver adottato le corazze Krupp nel contratto del 1903, poichè la Commissione d'inchiesta ascrive la massima parte delle deficienze che crede di aver riscontrato nell'Amministrazione marittima alla riluttanza dei ministri a seguire i pareri dei corpi consulenti, quantunque abbia già dimostrato con quanto fondamento, potrei dire che il Consiglio superiore di Marina, che esaminò ed approvò quel contratto, non espresse, nè direttamente, nè indirettamente l'avviso che si dovessero adottare le corazze Krupp.

Ora, come ho già dichiarato l'anno scorso, sono ben lungi dal disapprovare che, nel contratto del 1904 si siano adottate le corazze Krupp; e ciò, non tanto perchè i più larghi assegnamenti che il Ministero Fortis propose ed ottenne per le costruzioni navali resero più sopportabile per il bilancio della Marina tale maggiore spesa, quanto per la ragione che i recentissimi perfezionamenti introdotti nella fabbricazione di queste corazze ne hanno reso più assoluta e meno discutibile la superiorità. Ma quello di cui non potrò mai convincermi si è dell'utilità di sprecare circa mezzo milione per nave, largheggiando in modo prodigo in esperimenti non indispensabili.

E ora passo a parlare sulla questione dei prezzi, ai quali le censure della Commissione si estendono, senza eccezione, per l'intero pe-

riodo delle relazioni passate fra lo Stato e l'acciaieria di Terni, dalla fondazione di quello stabilimento fino al giorno d'oggi.

Come sia sorta la fabbrica di corazze di Terni è ben noto. Il suo impianto fa parte di quella vasta opera di emancipazione della Marina dall'industria straniera, alla quale il compianto Brin dedicò tutte le forze del suo vivace ingegno e tutte le risorse della sua multiforme attività, nel lungo periodo in cui rimase al potere dal 1884 al 1891.

Il sistema che Brin adottò per raggiungere il grandioso risultato che si era proposto fu il contrario di quello dell'industria di Stato, che adesso taluni preconizzano, ma che allora non aveva alcun autorevole sostenitore. Egli, con aiuti diretti e indiretti, promosse lo sviluppo e l'ampliamento di stabilimenti privati già esistenti, ne fece sorgere dei nuovi, e, in un tempo relativamente breve, ottenne che la nostra marina passasse dalle condizioni nelle quali si erano costruite le grandi navi *Italia* e *Lepanto*, prodotte bensì nei nostri cantieri, ma con lamiere, corazze, macchine, artiglierie, armi subacquee e meccanismi accessori provenienti dall'estero, ad uno stato di cose che ha permesso di avere le tre corazzate del tipo *Re Umberto*, sulle quali tutto è di produzione italiana.

Fu opera saggia quella di Brin? Questo solo dirò, che fu opera grandemente applaudita in quel tempo, e che io pure partecipai all'entusiasmo generale per essa. Ma quando, alla fine del 1893, assunsi il portafoglio della Marina nel gabinetto Crispi, col bilancio ridotto che le tristi condizioni di quel tempo imponevano, quando cominciai a provare le torture alle quali venivo periodicamente sottoposto tutte le volte che deputati e prefetti correvano affannati dal Presidente del Consiglio, a scongiurare la temuta chiusura di qualche stabilimento, per mancanza di lavoro, inclinai a credere che Brin fosse caduto nell'esagerazione, o, per lo meno, avesse troppo affrettato e forzato una evoluzione, che forse sarebbe stato più prudente incoraggiare bensì, ma lasciar compiere in modo più lento e spontaneo.

Sia comunque, tutti i successori di Brin hanno, più o meno, subito le conseguenze di quella situazione.

Io non posso, negli esigui limiti di questo

discorso, fare l'analisi e la discussione dei vari contratti stipulati con la Società di Terni. Sarò sintetico, e dividerò le relazioni passate tra il Ministero della Marina e l'acciaieria durante i 22 anni decorsi dal 1884 in due periodi: il periodo delle condizioni difficili di quello stabilimento, quando esso non dava dividendi e a mala pena si reggeva, e il periodo delle condizioni floride, che cominciò specialmente dopo le larghe forniture di corazze fatte per i sette incrociatori del tipo *Garibaldi*, venduti all'estero dai nostri cantieri privati.

Nel primo periodo, il Ministero non fu, in generale, molto insistente nel chiedere ribassi di prezzi che la Società non avrebbe potuto concedere senza andare al fallimento; ma (ciò che importa di conoscere), non pagò mai le corazze più, e spesso le pagò meno, di quanto sarebbero costate, se si fossero prese all'estero, mettendo a calcolo le spese di trasporto, il dazio doganale e l'aggio sull'oro, del quale la Commissione non ha mai tenuto conto, e che, quando io facevo parte del Ministero Crispi, si sono elevate sino al 16 per cento.

Nel secondo periodo, il Ministero si è continuamente sforzato di ottenere dei ribassi, e ne ha sempre conseguiti in tutti i contratti, ma non nella misura che sarebbe stata desiderabile, e che credo la Società avrebbe potuto concedere. Per costringerla a patti migliori, mancava la sola arma efficace, quella della concorrenza; e quest'arma manca più che mai ora, che la Terni fa parte del sindacato mondiale per la produzione delle corazze Krupp.

La Commissione censura il sistema delle anticipazioni concesse alla Società di Terni, dapprima con molta larghezza, nei contratti stipulati sotto l'Amministrazione Brin, e poi in proporzioni assai minori, con l'atto addizionale del 1894. Questo sistema vigeva anche per gli acquisti di artiglierie che si facevano dalla Casa Armstrong in Inghilterra, prima della fondazione dello stabilimento di Pozzuoli, ed è tuttora imposto dalla Casa Krupp, e senza le guarentigie ipotecarie che si sono prese per Terni.

Le condizioni che fa la Casa Armstrong, in Inghilterra, a tutti i suoi clienti, il Governo Britannico compreso, sono: Pagamento di un terzo alla firma del contratto, un terzo dopo l'esecuzione di metà della commessa, ed un terzo a lavoro finito. Le stesse condizioni sono richieste

dalla Casa Krupp, e il Ministero, con l'adesione del Consiglio di Stato, ha dovuto subirle anche col recente contratto del dicembre 1905 per fornitura di proietti, pagando lire 400,000, prima di avere uno solo di essi, e correndo tutti i rischi della perdita di questa somma in caso di rifiuto.

La Commissione propone che, d'ora innanzi, sia stabilito che occorra l'autorizzazione del Parlamento per concedere anticipazioni siffatte. Non avrei da fare alcuna obiezione contro l'accoglimento di questa proposta, che colpirà unicamente la ditta Krupp, la sola che oramai richiede al Ministero della Marina simili condizioni, e con la quale non è certo soddisfacente il trattare, per i patti leonini che, forte della rigogliosa prosperità di cui gode, essa impone ai suoi clienti.

Riguardo alla fornitura di corazze, la Commissione fa ancora queste proposte:

« Intraprendere e portare nel più breve termine possibile allo stadio esecutivo gli studi per l'impianto d'una acciaieria di Stato;

« Iniziare al più presto colle Ditte italiane ed estere, in possesso di mezzi adeguati, trattative per le forniture non ancora impegnate di corazze destinate a navi di prossima costruzione;

« Qualora non si possano ottenere prezzi equamente proporzionati al costo di produzione, procedere all'impianto dell'acciaieria di Stato, chiedendo in termine utile al Parlamento i poteri all'uopo necessari, e la riforma, ove occorra, delle disposizioni vigenti in materia di brevetti ».

La gara internazionale l'ha provata nel 1904 l'onor. Mirabello, e si è visto con quali risultati, d'altronde prevedibili; perchè, per l'impiego del procedimento Krupp, tutti gli stabilimenti produttori di corazze dipendono da questa Ditta, compresa la Società di Terni, che è entrata in accordi con essa fino dal 1902.

Rimane la soluzione dell'acciaieria di Stato; ma, per attuarla, indipendentemente da qualunque altra considerazione, occorre proprio la riforma delle disposizioni vigenti in materia di brevetti, perchè, con le leggi attuali, bisognerebbe sempre dipendere dai detentori dei diritti di privativa.

Vedremo come, d'ora innanzi, l'Amministrazione della Marina, forte dei consigli della Commissione, saprà trionfare di tutte queste

difficoltà, e se riuscirà a superarle, io sarò il primo ad applaudirla. (*L'oratore si riposa per qualche minuto. Molti senatori vanno a congratularsi con lui.*)

Presentazione di disegni di legge.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione.* Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati che ha per titolo: « Proroga dei termini fissati per la zona monumentale con la legge 8 luglio 1904, n. 320 sui provvedimenti per la città di Roma ».

Chiedo al Senato di dichiararlo d'urgenza.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge il quale sarà stampato e trasmesso agli Uffici. Se non si fanno osservazioni, l'urgenza si intende accordata.

VIGANÒ, *ministro della guerra.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, *ministro della guerra.* Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per titolo: « Modificazione alla legge sulle pensioni agli operai borghesi dipendenti dall'Amministrazione della guerra ».

Pregherei il Senato di esaminarlo e discuterlo con urgenza.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge.

Se non si fanno opposizioni, si intenderà ad esso accordata l'urgenza richiesta.

Ripresa dello svolgimento dell'interpellanza Morin.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora lo svolgimento dell'interpellanza dell'onor. Morin. L'onorevole Morin ha facoltà di continuare il suo discorso.

MORIN. Ho finito di parlare delle corazze; passo ora ad una scoperta fatta dalla Commissione, la quale ha impressionato grandemente il pubblico, e ha addirittura stupefatto tutto il personale della Marina, la scoperta che non vi sia

da fare sicuro assegnamento sui cannoni della nostra flotta.

E pure le artiglierie della marina italiana sono le artiglierie Armstrong, di fama mondiale, le stesse di cui è, per la massima parte, provvoluta la marina inglese, e delle quali sono esclusivamente armate le navi giapponesi; e quattro di quelle navi, due oltre alla *Kasuga* e alla *Nisshin*, costruite in Italia, avevano cannoni fabbricati proprio a Pozzuoli. E si potrà discutere e sofisticare sul numero dei proietti russi che hanno colpito le navi di costruzione italiana alla battaglia di Tsushima e sugli effetti da essi prodotti, quantunque le notizie autentiche comunicate, a questo riguardo, alla Camera dei deputati dall'onor. Mirabello siano ben confortanti, ma non si potrà certo negare che i cannoni giapponesi abbiano sparato di molto durante l'ultima guerra, e con buoni risultati.

Nè si potrà negare che la nostra marina, oltre a vigilare accuratamente sulla fabbricazione dei suoi cannoni e a controllarla a misura che progredisce, sottopone ogni pezzo a prove di tiro severissime, nelle quali sono anche impiegati proietti pesanti un quarto di più dei massimi proietti di servizio, e che, dopo le singole prove dei cannoni, assoggetta gli impianti di bordo a tiri di collaudazione nei quali si fa fuoco nelle condizioni più gravi, in quelle che più facilmente possono dar luogo ad avarie.

Come non si potrà negare che, nelle parecchie migliaia di tiri al bersaglio che si fanno ogni anno, mai, assolutamente mai, si lamenta un inconveniente di qualche entità.

Ma, per screditare l'intera artiglieria navale italiana, è bastato alla Commissione che siano stati accettati alcuni cannoni con difetti insignificanti, non implicanti nella maggior parte dei casi gli estremi del rifiuto, esigendo per maggior scrupolo, dalla Casa fornitrice delle lettere di guarentigia, colle quali essa si assoggettava, sulla semplice richiesta dell'Amministrazione, a riparare o cambiare l'arma, se si fosse in seguito riconosciuto necessario; è bastato il fatto di un cannoncino da 47 mm. scoppiato recentemente in prove di collaudazione, e circa il quale l'onorevole Mirabello ha dato le più ampie e soddisfacenti spiegazioni.

Rispetto a queste lettere di garanzia, non

diffendo in modo speciale la mia amministrazione. Esse sono 21, corrispondenti ognuna ad un pezzo, e si ripartiscono nel periodo di 25 anni decorso dal 1881 al 1906. E, in questo periodo, i cannoni forniti alla marina dalla Casa Armstrong furono 1039.

Ma, a rischio di dilungarmi troppo, ritengo utile citarvi uno dei casi di queste lettere di guarentigia avvenuto sotto la mia amministrazione, nel 1901. Si trattava di un cannone da 254 millimetri, destinato alla nave *Ferruccio*, il quale aveva, in un punto della superficie della camera, un piccolissimo difetto, quello che tecnicamente si chiama una paglia nell'acciaio. La Ditta fornitrice propose di rimediare al difetto con una lieve asportazione di metallo, che non menomava in alcun modo le qualità dell'arma. Il Ministero, uditi gli Uffici tecnici competenti, acconsentì, con riserva dei risultati delle prove, ed esigendo una lettera di garanzia; ma poi preferì di permettere che la Ditta vendesse questo cannone alla Casa Ansaldo, per l'incrociatore Argentino *Rivadavia*, e ne facesse un nuovo per la R. Marina.

Il *Rivadavia* fu quindi comprato dal Giappone e diventò il *Kasuga*, e il cannone oggetto della lettera di garanzia fu il solo che, per la sua speciale istallazione permettente una elevazione di 35°, riusciva a battere i forti più alti di Porto Arturo, e risultò uno dei più adoperati durante la guerra. Ora sarà forse consumato dal gran numero di colpi fatti, ma non ha mai dato il minimo segno di debolezza.

Dopo quanto vi ho detto, e non è tutto ciò che potrei dire ancora, lascio giudicare a voi se sieno giustificate queste gravi parole lanciate al pubblico nel capitolo V, *Cannoni*, della Relazione generale:

«Sopra questo argomento diremo poche parole, ed anzi avremmo preferito tacere. Ma bisogna pure garantire l'avvenire e garantire soprattutto la provvista considerevole di artiglieria che è ancora da farsi per adempiere al programma di costruzioni del 1905».

E basta dei cannoni; parlerò ora dei proietti. La Commissione ha trovato che ne mancano molti a completare le dotazioni regolamentari; ma essa ha considerato nel suo computo anche i bastimenti in costruzione ed in progetto, dei quali non è mai stato in uso di preparare il mu-

nizionamento in anticipazione, perchè diventi migliore invecchiando, come il vino, e non ha tenuto conto del fatto che le tabelle di munizionamento, che portano un grande aumento nelle dotazioni dei proietti d'acciaio, di cui ha riscontrato la deficienza, datano solo dal 1905.

Fino ad un tempo non molto lontano, non solo nella nostra, ma in tutte le altre marine, i proietti usati per agire contro le corazze erano, in massima parte, di ghisa indurita. Per raggiungere un maggiore effetto, or sono alcuni anni, si cominciarono a fabbricare proietti di acciaio di vario genere, e a sostituirli gradatamente ai proietti perforanti di ghisa, che, per le navi più recenti, non si sono più fabbricati.

Ma, se non è più dubbio che l'acciaio sia il metallo da usarsi per la fabbricazione dei proietti destinati al tiro contro le corazze, la determinazione del miglior tipo di questi proietti costituisce una delle quistioni più complesse ed astruse dell'artiglieria moderna, nel merito della quale non posso evidentemente addentrarmi nel breve quadro di un discorso parlamentare, e che, posso aggiungere, non pare che la Commissione abbia completamente capito, come non sembra che, nel breve tempo di due anni, abbia potuto rendersi familiari tanti altri difficili problemi tecnici. Questo solo vi dirò, che tale quistione è ben lungi da essere completamente risolta ora, e lo era anche meno alcuni anni or sono.

In tali condizioni, confesso che, nel periodo di tempo in cui fui ministro, dal 1900 al 1903 non affrettai troppo il completo rinnovamento delle dotazioni di proietti. Il rischio di spendere molti milioni in un materiale che poi, a breve intervallo, avrebbe dovuto essere un'altra volta cambiato mi ha alquanto trattenuto. Avrò forse peccato per eccessiva prudenza, ma non mi pare, considerando lo stadio in cui si trova ancora al presente la quistione di cui ho parlato.

Ma la Commissione d'inchiesta ha mosso a me lo speciale appunto di non avere, in una data circostanza, seguito una raccomandazione del Consiglio superiore di Marina, concernente l'acquisto di proietti da 203 mm. dalla Casa Krupp, e di avere invece, per ragione di economia, indetto una gara fra le ditte nazionali, col risultato di avere avuto proietti di prezzo molto minore, ma anche di qualità inferiore.

Lasciando da parte la considerazione che la superiorità dei proietti Krupp è ben lontana dall'essere, in pratica, così grande e prevalente come la Commissione crede, dirò che nella Relazione non è citata la sola ragione decisiva per la quale le trattative intavolate con la Casa Krupp, in omaggio al desiderio espresso dal Consiglio, non poterono condursi a conclusione. Questa ragione, che pure io ho insistentemente esposto nel mio interrogatorio, è che noi non avevamo bisogno che di 1070 granate perforanti da 203 mm., e solo questa quantità avremmo potuto pagare coi fondi stanziati in bilancio, e la Casa Krupp non volle acconsentire a fornirne meno di 2000.

Non parlo del prezzo esorbitante di queste granate, che era di lire 462 l'una, in tutto lire 924,000, della qual somma bisognava consegnare un terzo all'atto della firma del contratto, avendo, per sola guarentigia, la illimitata fiducia che la Casa Krupp reclama dai suoi committenti.

Si bandì invece una gara nazionale fra le Ditte Armstrong, Terni e Glisenti, e il Consiglio Superiore di marina, chiamato a pronunziarsi sull'esito di questa gara, relativamente alla quale gli si erano comunicati tutti i documenti, così si esprimeva:

« Visto il risultato della gara bandita fra le Ditte Armstrong (Pozzuoli), Acciaierie di Terni e Siderurgica Glisenti, alla quale presero parte solamente le due ultime, avendo la Ditta Armstrong rifiutato di concorrere;

« Udito il relatore viceammiraglio Gualterio;
« Ritenuto che, non solo tecnicamente, ma anche economicamente conviene affidare la fornitura delle granate alla Ditta Acciaierie di Terni, la quale, mentre offre dei prodotti superiori a quelli della Siderurgica Glisenti, chiede solo L. 290 per granata, in confronto di L. 350 domandate dalla Ditta Glisenti;

« Il Consiglio, all'unanimità, esprime parere favorevole alla stipulazione del contratto con la Società degli alti forni, fonderie ed acciaierie di Terni per la fornitura delle granate di cui trattasi ».

Di questa deliberazione così esplicita, in base alla quale fu aggiudicata la fornitura alla Terni, tenendo conto, tanto della qualità, quanto del prezzo, non è fatto alcun cenno nella relazione, nella quale si trova, invece, scritto questo:

« In quella gara, come nelle successive, Poz-

zuoli non concorse e Glisenti richiese prezzi tali da non essere accettati. Per cui rimase aggiudicataria della fornitura delle 1070 granate da 203 che in quel momento occorrevano, in aggiunta alle semiperforanti già commesse ad Armstrong, la Terni, malgrado l'inferiorità del suo proiettile manifestatasi nella gara di tiro avvenuta il 17 ottobre 1901, come sarà esposto. Il ministro del tempo, interrogato sui motivi della preferenza data in quella circostanza ai proiettili Terni sopra quelli Krupp, addusse principalmente motivi di economia. Diamo in nota le sue risposte in proposito ».

E sono difatti date in nota le mie risposte, ma non complete; ne è stata tolta tutta la parte essenziale, (*commenti*) quella, sulla quale come ho detto, ho insistito moltissimo nella mia deposizione, la parte che riguardava la pretesa della Casa Krupp di una commessa di almeno 2000 granate, il doppio all'incirca di quanto ci occorreva, e l'impossibilità di caricare sul competente capitolo del bilancio la spesa di quasi un milione che per essa sarebbe occorsa.

Così è presentato questo caso nella relazione, e non sono in essa infrequenti altre esposizioni fatte nello stesso modo. Giudicate voi queste inesattezze... Povera parola, quanti sinonimi bisogna darle! (*ilarità*).

E basta dei proietti; passiamo alle navi.

Nemmeno di esse la Commissione è soddisfatta. Il nostro tipo *Vittorio Emanuele*, che ha riscosso tante e così lusinghiere approvazioni fra i critici più competenti di tutto il mondo, non ha avuto la fortuna d'incontrare le sue simpatie.

Che vale, per essa, l'autorità di tutti questi giudici? Che vale l'eloquenza del fatto, oramai acquisito e incontestabile, che il *Vittorio Emanuele*, specialmente, per ciò che concerne la potenza e la sistemazione del suo armamento, abbia, in modo luminoso, precorsi gl'insegnamenti ricavati poi dalla guerra dell'Estremo Oriente? Che vale la considerazione che la stessa Marina inglese ci abbia dapprima seguito timidamente nei criterii di base di questo armamento, col tipo *King Edward*, per poi accettarli completamente ed oltrepassarli col tipo *Dreadnought*, com'è suo costume tutte le volte che si accorge che una via indicata da altri, e nella quale essa aveva esitato a porsi, è stata poi riconosciuta per buona? Per la Commissione,

il *Vittorio Emanuele* ha il difetto capitale e insanabile che il suo programma ed i suoi piani non vennero già di getto. (*Commenti*). Essi sono il risultato di lunghi studi fatti e rifatti, di risoluzioni varie di un problema difficilissimo, condotte a termine e poi scartate come non abbastanza perfette, di un lavoro enorme di limatura e di perfezionamento, che ha durato molti mesi, sotto due Ministeri, e, perchè non dirlo? sotto l'ispirazione personale di due ministri, l'onor. Bettòlo e io, i quali avevano posto ogni loro impegno e la più legittima delle ambizioni a dotare la nostra marina di un tipo di bastimento da battaglia che, per la sua genialità, la mettesse, come già era altra volta accaduto, alla testa delle costruzioni navali del mondo intero. (*Vive approvazioni*).

Sicchè, d'ora innanzi, dal vangelo della Commissione d'inchiesta resterà predicata alle turbe la nuovissima verità che le produzioni insigni dell'ingegno umano sono solamente quelle degli improvvisatori. (*Approvazioni, ilarità*). I grandi scienziati, i grandi letterati, i grandi artisti incontentabili con loro stessi, che hanno fatto e disfatto molto prima di aver raggiunto l'ideale che la loro mente accarezzava, non hanno prodotto che opere mediocri; la vera perfezione si trova unicamente nei sonetti a rime obbligate, declamati dai poeti estemporanei, pochi minuti dopo averne ricevuto il tema! (*Vive approvazioni*).

Ma, nella Relazione, le vicende che ha subito il progetto del *Vittorio Emanuele* sono narrate in maniera che, nel leggerne l'esposizione, si rimane quasi sotto l'impressione che i vari cambiamenti nei piani di massima della nave abbiano avuto luogo quando essa era già cominciata. Ora ciò assolutamente non è. Sì, è vero, si è fatto e rifatto nel lunghissimo periodo di studii che ha costato il *Vittorio Emanuele*, ma unicamente sulla carta. Si è sciupato molto materiale; ma (si rassicuri la Commissione) era tutto materiale di cancelleria. (*Ilarità*).

La Commissione ha espresso l'avviso che, non solo i piani di massima di una nave, ma tutti i disegni dei suoi particolari debbano essere studiati e pronti prima che se ne inizi la costruzione. E chi, essendo a capo dell'Amministrazione della Marina, non ha considerato come un ideale da raggiungersi questo desi-

derato? Ecco che cosa, a questo proposito, dicevo, in un discorso pronunciato il 14 maggio 1895, ad un banchetto offertomi dai miei elettori della Spezia, quando facevo parte del Ministero Crispi:

«... Perciò io credo conveniente che nessuna nuova nave venga posta in cantiere, se prima essa non sia studiata e disegnata nei suoi più minuti particolari...».

Tali sono sempre stati i miei propositi, e li ho rigorosamente seguiti ogni qual volta mi è stato possibile; ma, quando mi sono trovato di fronte a questa situazione, che gli arsenali domandavano lavoro di costruzione, ed erano bensì pronti i piani principali delle nuove navi, ma, per circostanze inevitabili, mancavano ancora, in parte, quelli dei particolari, bisognava bene iniziare i lavori; e ciò si poteva fare senza rischio, come si può cominciare a fabbricare un palazzo, anche quando non siano pronti i disegni degli stucchi che devono decorare i suoi salotti.

E il tipo *San Giorgio*, che sembra riscuotere tutta l'approvazione della Commissione, fu bensì disegnato senza alcuna importante variazione nel suo programma iniziale; ma, ahimè! quantunque abbia dei pregi che non disconosco, non rappresenta certo un passo innanzi rispetto al tipo *Vittorio Emanuele*, come costituisce invece un progresso la nave il cui programma venne messo a concorso nel giugno 1905.

E l'onor. Mirabello, che prima voleva dotare la Marina di cinque di questi incrociatori, ha fatto molto bene a rinunciare al quinto, e avrebbe fatto anche meglio, se avesse subordinato tutte le costruzioni di navi intraprese sotto il suo Ministero al programma del 1905.

Ma, ad ogni modo, anche per il *San Giorgio*, a differenza di quanto crede la Commissione, è avvenuto che, quando se ne è cominciata la costruzione, erano bensì pronti i piani indispensabili perchè essa potesse venire utilmente iniziata, ma si era ben lungi dall'aver tutta la serie dei disegni di dettaglio, la preparazione preventiva dei quali urta quasi sempre con una quantità di ostacoli e di difficoltà, di cui la Commissione non si è resa completamente conto, e che non credo che il più attivo, risoluto e tenace dei suoi membri riuscirebbe a superare meglio di quanto si è fatto finora.

Potrei continuare ancora lungamente a citare esempi di ciò che nella Relazione della Commissione d'inchiesta si trova d'inesatto e di erroneo; ma il mio discorso rischia di durare troppo; è tempo che lo avvii verso la conclusione. Prima, però, di finirlo, è doveroso che parli di quanto la Relazione contiene di giusto e di accettabile; perchè veramente molto di ciò esiste in essa. Però nulla di questo, ahimè! è nuovo.

La Commissione, nel formulare le sue belle proposte, non si è accorta che gran parte di esse erano già state attuate dagli uomini dei quali ha criticato l'opera, non ha tenuto alcun conto delle difficoltà che questi uomini hanno dovuto vincere, e qualche volta si è messa in contraddizione flagrante con parecchi dei suoi stessi postulati.

Mi duole che in questa parte del mio ragionamento dovrò parlare di più di mequanto non abbia fatto finora. L'io riesce difficile a maneggiarsi da chi non è presuntuoso; ma spero che non mi vorrete considerare tale, e mi userete indulgenza se, per necessità di difesa, sono costretto ad impiegarlo.

E poichè eravamo in tema di costruzioni navali, comincio dalla raccomandazione fatta nella Relazione d'impostare il più possibile bastimenti simili negli stessi cantieri.

A tale proposito, devo dichiarare che la Commissione si sarebbe accorta che il suo desiderio è stato da me precorso, se avesse notato che la *Napoli*, nave identica al *Vittorio Emanuele*, è stata impostata a Castellammare accanto a questo, e così la *Roma*, simile alla *Regina Elena*, fu, come quest'ultima, messa in costruzione alla Spezia.

Posso aggiungere che, per attuare queste mie disposizioni, ho dovuto non tener conto del vivo malcontento di coloro che in esse vedevano una menomazione d'importanza inflitta all'arsenale di Venezia, al quale si soleva, in passato, affidare anche la costruzione di grandi navi.

Ma il non far costruire navi di questo genere a quell'arsenale entrava nel progetto generale di specializzazione degli stabilimenti militari marittimi che la Commissione ora consiglia come cosa nuova, ma che ha sempre fatto parte integrale del programma da me seguito, quando sono stato al potere.

Difatti, nella distribuzione del lavoro ai vari arsenali e cantieri, ho inflessibilmente seguito questi criteri, non lasciandomene mai distrarre da raccomandazioni o lagnanze: Spezia, costruzione, allestimento e riparazioni di grandi navi; Castellammare, costruzione di grandi navi; Napoli, allestimento di grandi navi; Taranto, riparazioni in genere; Venezia, riparazione di navi medie e piccole, costruzione di sottomarini. E questo piano di specializzazione è quello stesso che sta seguendo ora l'onorevole Mirabello.

Nella relazione è consigliato di radiare le navi che non rappresentano più una forza effettiva apprezzabile in tempo di guerra. Ora ecco ciò che, a questo proposito, io dichiaravo ai miei elettori della Spezia nel 1895:

« Credo quindi che, senza esitazione, dobbiamo abbandonare quelle navi poco o punto utili, che assorbirebbero buona parte dei fondi di manutenzione, i quali, appunto perchè esigui devono venir concentrati sul materiale veramente valido ed efficace... ».

E ho sempre seguito questo criterio, anche più di altri ministri, ma non con l'esagerazione raccomandata dalla Commissione; la quale vorrebbe radiare fin d'ora navi che, per alcuni anni ancora, risulteranno validissime per impieghi secondari in guerra; come sarebbe, per esempio, quello della difesa dei porti militari, alcuni dei quali sono assai deficienti di fortificazioni.

Passando al personale, la relazione constata che gli ufficiali sono troppo numerosi, in proporzione degli imbarchi che si possono dar loro in tempo di pace.

Questo è vero per i gradi alti, e lo era ancor più in passato; e io era tanto convinto di tale verità che, nel 1894, ho ridotto il numero dei viceammiragli da 10 a 7, quello dei contrammiragli da 17 a 14, e ho sospeso gli aumenti nel numero dei capitani di vascello già preparati dalle amministrazioni antecedenti alla mia.

Non auguro ad alcuno dei membri della Commissione i dispiaceri che ho avuto per queste riduzioni (*si ride*), alle quali mi sono unicamente deciso per un sentimento altissimo del dovere. Lo stesso sentimento che m'indusse ad introdurre nel servizio degli arsenali tutte le semplificazioni derivanti dalla soppressione di direzioni di lavori superflue, dall'unificazione di officine

simili, dalla fusione di magazzini esistenti in doppio ed in triplo, da molte altre minori riforme, che si traducevano in diminuzione di personale e riduzione di organici; tutti provvedimenti non certo appropriati a formare la popolarità di un ministro.

La Commissione raccomanda di specializzare maggiormente, da un lato il servizio degli ufficiali imbarcati, dall'altro quello degli ufficiali che devono attendere ad incombenze tecniche negli arsenali; in modo che, tanto a bordo, quanto a terra, si possa conseguire quella stabilità nelle destinazioni, che è così necessaria per l'efficace rendimento dell'opera di tutti.

Nulla di più giusto. È questo un sistema che ho sempre messo in pratica per quanto ho potuto. Le prime disposizioni intese a dare ad una parte degli ufficiali di vascello la possibilità di venir promossi senza adempiere alle condizioni d'imbarco e a regolare la loro carriera comparvero nel progetto di legge da me presentato alla Camera dei deputati il 18 giugno 1895, che, per le intervenute vicende parlamentari, rimase allo stato di relazione, e non venne mai discusso. Queste disposizioni furono poi riprodotte nella legge Brin, votata nel 1898.

Un primo quadro organico degli ufficiali che possono avanzare senza soddisfare alle condizioni d'imbarco fu stabilito dall'onor. Bettòlo nel 1899, e questo quadro, quantunque certamente non eccessivo, non si poté mai completamente riempire, per la scarsezza degli aspiranti ad entrarvi, tanto che l'onor. Mirabello credette opportuno di ridurlo, togliendovi, con ispirazione che non potrei giudicare felice, l'unico posto di viceammiraglio che vi era.

La Commissione ha trovato un modo assai spiccio di tenere tale quadro nelle giuste proporzioni, e sempre completamente fornito, quello di passarvi d'ufficio quanti occorrono degli ufficiali naviganti; ma essa non si è reso conto dell'inerzia di questo provvedimento, il quale evidentemente non potrebbe venir preso che a carico di quegli ufficiali, di cui la scarsa attitudine al servizio di bordo risultasse provata da competenti rapporti, come attualmente si fa.

In quanto riguarda gli esercizi delle navi, non sarò certamente io che contraddirò l'asserzione che converrebbe che esse bruciassero più carbone; quantunque, a questo riguardo, non bisogna nemmeno cadere nella esagerazione,

specialmente per il delicatissimo naviglio torpediniere, se non si vuole inutilizzarlo in breve tempo. E per dimostrare quali sono sempre stati i miei propositi in questa importante materia, dirò che, nel 1901, quando col consolidamento del bilancio, ottenni un aumento di circa 8 milioni e mezzo, impiegai la parte principale di tale aumento a portare il capitolo *Carbone per la navigazione*, dalla somma di 3 milioni e mezzo, intorno alla quale si era mantenuto fino allora a 6 milioni e mezzo, cifra che non fu più superata, e che credo non si potrebbe oltrepassare, senza un aumento complessivo degli assegnamenti accordati alla Marina.

Ma erra la Commissione quando, in ciò che concerne il movimento delle navi, accorda una importanza prevalente alla navigazione, mentre la vera ed efficace istruzione e il forte allenamento delle squadre moderne stanno assai più, oltre che negli svariati esercizi delle armi, nella manovra.

A questo intento, valgono di più pochi giorni di difficili evoluzioni, eseguite a grande velocità e a distanze serrate, che parecchie traversate dell'Oceano con navi isolate; sulle quali, mancando l'antica, attiva e rude, occupazione del maneggio delle vele, che più non esistono, l'ufficiale di guardia non ha altro da fare che mantenersi in rotta e schivare i bastimenti che gli possano capitare sotto la prora; il servizio delle macchine, messe a un'andatura stabile, procede blando e tranquillo, e non si ha certamente nessuna difficoltà a vincere nell'esecuzione delle osservazioni astronomiche e dei relativi calcoli, che è capace di fare qualunque allievo del 3° anno dell'Accademia non rimandato agli esami. (*Si vide*).

Quando io comandavo la squadra, alcune delegazioni della Commissione d'inchiesta si recarono a bordo a parecchi dei bastimenti sotto ai miei ordini. Se lo avessero richiesto, io sarei stato ben onorato e lieto di far svolgere innanzi a loro uno dei vari programmi di manovra intensiva, con l'esecuzione dei quali avevo portato quella forza navale a un punto assai soddisfacente di allenamento e di perizia.

Eglino, anche senza appartenere alla nostra professione, avrebbero potuto vedere, in quelle manovre, eseguite alle massime velocità conseguibili, con le navi vicinissime le une alle al-

tre, quanta abilità, quale colpo d'occhio, quale calma di nervi si richiedono negli ufficiali che dirigono le singole navi, per maneggiarle con decisione, precisione e sicurezza, sotto il continuo pericolo che il menomo errore, o un momento di distrazione o di titubanza conduca ad una tremenda collisione e ad una catastrofe. E avrebbero potuto riconoscere quanta perizia, quant'ordine, quanta disciplina, quanto esercizio si richiedano nel servizio di macchina per tener le navi sempre esattamente al loro posto, per passare ad un tratto da una all'altra delle andature più diverse, secondo le esigenze delle evoluzioni, senza dar luogo ad inconvenienti ed a danni. E avrebbero potuto assistere a difficili e interessanti manovre eseguite dai cacciatorpediniere, sia da soli, sia in combinazione con le navi, in condizioni assai svariate, e quasi sempre accompagnate da rischi felicemente superati, con una preveggenza, una vigilanza e una perizia spinte ad un grado assai maggiore di quello richiesto dalle semplici esigenze dell'ordinaria navigazione.

Così sarei stato ben soddisfatto di far vedere ai delegati della Commissione gli esercizi generali di tiro al bersaglio, eseguiti in condizioni rappresentanti con grandissima approssimazione i casi del combattimento; e sono sicuro che eglino ne avrebbero riportato l'impressione la più lusinghiera sul servizio della nostra artiglieria navale.

E in questa circostanza non avrebbero avuto che da esprimere un semplice desiderio, perchè si ripetessero dinanzi a loro quanti tiri avessero voluto simili a quelli eseguiti nelle collaudazioni, sforzando cannoni e congegni all'limite massimo, senza alcuna avaria, con piena sicurezza e fiducia di tutto il personale destinato a questi servizi. (*Benissimo*).

E forse allora la Commissione non avrebbe pronunciato quelle severe parole sull'artiglieria navale italiana che si trovano nella Relazione.

La Commissione si è con ampiezza occupata della quistione dell'avanzamento, e si è dimostrata molto favorevole al sistema della scelta. Si tratta di un grave argomento che è stato, è e sarà eternamente discusso in tutte le Marine, come in tutti gli eserciti, senza che si giunga mai su di esso ad una conciliazione e ad una fusione di pensieri e d'intenti.

Io consento, in massima, con la Commissione, ma vi sono molti uomini di autorità e d'esperienza, che professano opinioni radicalmente contrarie, appoggiandole a ragioni, alle quali non si potrebbe negare un gran peso.

È in omaggio ai miei antichi e costanti convincimenti in questa materia, che il disegno di legge da me presentato alla Camera nel 1895 era informato ad una larga applicazione del principio dell'avanzamento a scelta. Questo disegno di legge, come ho già detto, non venne discusso. Diventò, invece, legge il progetto Brin del 1898, imitato dalla legge dell'Esercito, nel quale l'avanzamento a scelta è limitato ai gradi superiori a quello di capitano di fregata.

Sempre convinto della necessità di fornire alle più elette intelligenze e alle migliori attitudini un mezzo di farsi avanti, nel 1903 presentai alla Camera un nuovo progetto, inteso a modificare in questo senso la legge del 1898. Tale progetto non incontrò molte simpatie, e, nonostante la benevolenza che la Camera mi aveva sempre dimostrato, nonostante le dichiarazioni per me lusinghiere fatte dagli oratori che lo combatterono, esso venne approvato a debole maggioranza. È il progetto di legge che fu poi votato da questa assemblea sotto l'amministrazione dell'onor. Mirabello.

Adunque il criterio dell'avanzamento a scelta esiste a sufficienza nella legge vigente. Il regolamento che completa questa legge non potrebbe offrire maggiori guarentigie per la sua applicazione. Basti il dire che sui candidati alla promozione esso esige un giudizio preliminare da tutti quanti i superiori che, direttamente o indirettamente hanno potuto conoscersi e poi il giudizio definitivo degli enti più autorevoli che si possano costituire nella Marina, quali sono la Commissione suprema d'avanzamento e il Consiglio Superiore di marina.

Ma la Commissione d'inchiesta, basandosi sulla considerazione di qualche esempio, ha trovato che, ad onta di tutto ciò, le promozioni non procedono bene.

E che cosa si potrebbe, domando io, escogitare di meglio per conferire sicurezza e autorità al procedimento in base al quale hanno luogo le promozioni? Io non ne vedo altro, a meno che non fosse possibile far scendere il Paraclito a dirigere i lavori delle Commissioni d'avanzamento e ad illuminarne i responsi. E

qualora questa miracolosa discesa fosse possibile, non mi limiterei ad invocarla solamente sulle commissioni d'avanzamento! (*Si ride*).

Ho detto che la Commissione d'inchiesta più d'una volta ha formulato proposte e raccomandazioni che non risulterebbero in accordo con apprezzamenti e giudizi da essa stessa espressi. Citerò solo la più generale, se non la più flagrante, di queste contraddizioni.

Ecco alcune parole che leggo nella conclusione della Relazione generale.

« Sia confortato il funzionamento del vasto ordinamento della marina con istituti amministrativi e contabili semplificati, organici, la cui funzione sia separata da quelle tecniche e militari ed affidata ad una gerarchia civile. Sia rinvigorito lo spirito che deve animare tutto il complesso degli svariati servizi diretti alla difesa marittima con la sostituzione delle iniziative e responsabilità personali alle responsabilità collettive... ».

Adunque la Commissione vuole semplificati gli istituti amministrativi e contabili; e come intende conciliare queste utilissime semplificazioni col mantenimento degli attuali sindacati e controlli, che, in tutto il corso dei vari volumi della Relazione, essa, ben lungi dal condannare, dimostra che dovrebbero essere rinvigoriti ed aumentati? Vuole la sostituzione delle iniziative e delle responsabilità personali alle responsabilità collettive; e come concorda l'applicazione di un tale principio, veramente grande e fecondo, con l'azione dei vari consessi d'ogni genere, ai quali consiglia di accrescere autorità ed importanza? Questo è un mistero non spiegato nella Relazione.

Io, che veramente ho voluto applicare i sani criterii della responsabilità personale e della semplificazione amministrativa, ho attuato parecchie disposizioni intese a tale fine, quando ho potuto farlo, e ho combattuto, e tuttora combatto, a questo scopo; ma ahimè! oramai con ben poca probabilità di buon successo; poichè libero campo all'iniziativa personale e semplificazione amministrativa significano fiducia, e la fiducia non mi sembra proprio ciò che si voglia d'ora innanzi concedere all'amministrazione della Marina, almeno se dovessero trovar credito le proposte della Commissione d'inchiesta. (*Benissimo, approvazioni*).

E qui pongo fine al mio lungo discorso, non avendo detto che una piccola parte di quanto occorrerebbe dire sul soggetto intorno al quale ho ragionato. Ma, da quanto vi ho esposto, mi pare che risulti abbastanza dimostrato ciò che posso esprimere sommariamente così:

La Commissione d'inchiesta, nonostante il suo intelligente ed alacre lavoro, non si è resa padrona, come ha creduto, di tutta la completa compagine dell'organismo della Marina; non ha potuto prendere una sufficiente cognizione degli svariati e difficili servizi tecnici, sull'andamento dei quali si è pronunciata; ha generalmente esagerato, e non di rado errato nelle sue censure; la sua attenzione è stata molto più attratta dagli inconvenienti che ha creduto di scoprire, che dalle cose lodevoli, delle quali si è assai meno occupata; ha fatto parecchie proposte buone, ma non si è accorta che la maggior parte di esse erano già state attuate, nella misura concessa da difficoltà e da ostacoli, di cui essa non si era resa abbastanza conto; ha accarezzato vagamente l'ideale di sistemi più semplici e più efficaci di quelli ora in vigore nella Marina, senza avvedersi che la maggior parte delle sue stesse proposte speciali e concrete allontanavano questo ideale, e lo rendevano sempre più inafferrabile.

Io rendo piena giustizia ai lodevoli propositi di cui la Commissione è stata certamente animata, come ritengo che essa riconosca almeno le buone intenzioni dei ministri, all'amministrazione dei quali ha creduto di dover muovere osservazioni ed appunti. Sono anche disposto a credere che qualche buon frutto l'opera sua possa portarlo. Dopo tutto possono anche aver ragione i seguaci di quella scuola filosofica la quale insegna che non v'è male così grande da cui qualche bene non derivi. (*Si ride*).

Ma varrà questo buon frutto a compensare i tristi effetti di tutta l'agitazione per tanto tempo mantenuta, di tante immeritate censure fatte, dello sconforto e del discredito gettati sull'intera Marina? Giudicatelo voi.

Io concludo, e non formolo alcuna proposta. Non appartiene a me il farlo. Il Governo manifesterà i suoi apprezzamenti e i suoi propositi relativamente all'opera compiuta dalla Commissione d'inchiesta; e se voi sarete chiamati a prendere qualche deliberazione a tale riguardo, pronuncierete, come sempre, un'alta

e serena parola, una parola di patriottismo, di verità e di giustizia.

In quanto riguarda l'opera mia, posso dichiarare a fronte alta, che avrò potuto talvolta errare; ma che, amministrando in condizioni quasi sempre difficili, ho certamente portato nell'adempimento dei doveri che m'incombavano tutta quanta l'attività della mia qualsiasi intelligenza, tutti i sinceri ed onesti propositi d'una volontà fermamente decisa a fare il bene, tutta la rettitudine d'una coscienza intemerata. (*Approvazioni vivissime; applausi generali e prolungati anche dalla tribuna dei deputati. Molti senatori si affollano intorno all'oratore per congratularsi con lui.*)

PRESIDENTE. È ora iscritto a parlare l'onorevole senatore Palumbo.

(*Voci: A domani, a domani.*)

Allora, se non si fanno osservazioni, rimanderemo alla tornata di domani il seguito della presente discussione.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Istituzione dei farmacisti militari di complemento e modificazioni al quadro organico dei farmacisti militari effettivi (N. 291-*urgenza*).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Convalidazione dei decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1905-906 (N. 302);

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno (N. 317);

Maggiori stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'interno per soprassoldi e indennità ai Reali carabinieri (N. 318);

Modificazione all'organico dei funzionari di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di città e miglioramenti economici (N. 319);

III. Seguito dello svolgimento dell'interpellanza del senatore Morin al Presidente del Consiglio ed al ministro della marina sugli apprezzamenti e sulle intenzioni del Governo circa le conclusioni e le proposte della Commissione d'inchiesta sulla Marina.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 2,760,860.32 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio stesso (N. 279);

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 324);

Costituzione in un comune autonomo della frazione di Rosazza (N. 299);

Concorso dello Stato nella spesa pel monumento ai Mille sullo scoglio di Quarto (N. 306);

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per il Real Corpo del genio civile (N. 304-*urgenza*);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247);

V. Discussione di una proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LXV - *Documenti*).

VI. Discussione di una proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LVII - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 10 luglio 1906 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXXXIII.

TORNATA DEL 6 LUGLIO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Congedo — Si discute il disegno di legge: « Istituzione dei farmacisti militari di complemento e modificazioni al quadro organico dei farmacisti militari effettivi » (N. 291) — Non ha luogo discussione generale, e senza osservazioni si approvano i primi cinque articoli — L'articolo 6 è approvato con un emendamento proposto dal ministro della guerra, dopo osservazioni e dichiarazioni dei senatori Primerano, relatore, e Taverna, presidente dell'Ufficio centrale — Senza discussione si approvano gli altri articoli del disegno di legge, e l'articolo 13, con una correzione di un errore di stampa, indicato dal ministro della guerra — votazione a scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge — Seguito dell'interpellanza del senatore Morin al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed al ministro della marina sugli apprezzamenti e sulle intenzioni del Governo circa le conclusioni le e proposte della Commissione d'inchiesta sulla Marina — Parla il senatore Palumbo — Chiusura e risultato di votazione — Parla il senatore Baldissera, al quale risponde l'interpellante — Discorso del ministro della marina — Replica del senatore Morin — I senatori Codronchi, Colonna F., e Casana propongono un ordine del giorno, al quale il senatore Arcoleo presenta un emendamento — Il senatore Codronchi svolge l'ordine del giorno, che dopo osservazioni dei senatori Arcoleo, Sani, Colonna F. e del ministro della marina, è approvato all'unanimità — L'interpellanza è esaurita.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra e della marina ed il sottosegretario di Stato al tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Messaggio del Presidente
della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di un messaggio della Presidenza della Camera dei deputati.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale di Chieti », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella Seduta del 4 luglio 1906 con preghiera di volerla sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. BIANCHERI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa comunicazione.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Caetani di Sermonea chiede un congedo per motivi di famiglia. Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intenderà accordato.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione dei farmacisti militari di complemento e modificazioni al quadro organico dei farmacisti militari effettivi (N. 291).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Istituzione dei farmacisti militari di complemento e modificazioni al quadro organico dei farmacisti militari effettivi ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 291).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono istituiti i farmacisti militari di complemento.

(Approvato).

Art. 2.

I gradi, le classi e l'assimilazione di rango a grado militare dei farmacisti militari di complemento sono gli stessi che per i farmacisti militari effettivi.

I farmacisti militari di complemento, salvo la eccezione di cui al comma a) dell'art. 4, non potranno conseguire grado superiore a quello di farmacisti di prima classe.

(Approvato).

Art. 3.

I farmacisti di complemento, quando siano chiamati in servizio in tempo di pace, hanno diritto alla stessa indennità giornaliera di servizio stabilita dalla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito per gli ufficiali di complemento del grado al quale essi sono assimilati.

Quando invece siano chiamati sotto le armi in tempo di guerra dichiarata o in caso di mobilitazione dell'esercito, hanno diritto allo stipendio ed alle indennità stabilite per i farmacisti militari effettivi di pari classe.

Tutti, indistintamente, i farmacisti di complemento di nuova nomina sono considerati come provenienti dai plotoni allievi ufficiali, per gli effetti del comma a) della tabella V della legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito.

(Approvato).

Art. 4.

I farmacisti militari di complemento provengono:

a) dai farmacisti militari che cessano dal servizio effettivo, in seguito a volontaria dimissione, col grado che coprono all'atto della dimissione. La loro nomina a farmacisti militari di complemento avrà luogo, d'ufficio, se essi hanno tuttora obblighi di servizio militare, e, in seguito a loro domanda, se hanno oltrepassato il 39° anno di età, sempre che, beninteso, conservino la voluta idoneità;

b) dai militari di prima categoria, sotto le armi, laureati in chimica e farmacia o diplomati in farmacia, prima del loro arruolamento o anche durante il tempo che prestano servizio come militari di truppa.

Questi militari sono assegnati alle compagnie di sanità e, quando ne facciano domanda, potranno aspirare alla nomina a farmacisti di complemento di terza classe. Con atto ministeriale sarà determinata, tenuto conto dei rispettivi obblighi di ferma, la durata della loro permanenza nei gradi di truppa e quella del loro servizio come farmacista di complemento, come pure le condizioni pel passaggio ai singoli gradi di truppa o per la nomina a farmacista di complemento.

In caso di destituzione durante il servizio di prima nomina, essi dovranno compiere i loro obblighi di leva col grado di sergente.

I laureati in farmacia, volontari di un anno, vengono pure assegnati alle compagnie di sanità. Al termine dell'anno di servizio come militari di truppa essi possono, a loro domanda, aspirare alla nomina a farmacisti di complemento di 3ª classe.

In tale qualità hanno l'obbligo di prestare

tre mesi di servizio, alle condizioni di cui al precedente art 3;

c) dai militari di 1^a, 2^a e 3^a categoria in congedo illimitato e in congedo assoluto, laureati in chimica e farmacia o diplomati in farmacia, purchè compiano, anteriormente alla loro nomina, un breve periodo di servizio, della durata che sarà stabilita dal Ministero, presso un ospedale militare, qualora non abbiano già prestato servizio sotto le armi per almeno sei mesi, e ne facciano domanda, obbligandosi a compiere, dopo la loro nomina, un periodo di servizio di circa un mese;

d) dai riformati, quando la causa che diede luogo alla dichiarazione di riforma sia cessata, oppure, sussistendo ancora, sia di tal natura da non compromettere l'esercizio delle funzioni di farmacista militare. Le condizioni per la loro nomina a farmacisti militari di complemento sono le stesse che per i militari di cui al comma c) del presente articolo.

(Approvato).

Art. 5.

Le nomine, le promozioni e le cessazioni dal servizio nel personale dei farmacisti militari di complemento avvengono per decreto Reale.

(Approvato).

Art. 6.

Nessuno può rimanere nel personale dei farmacisti militari di complemento oltre il 60° anno d'età.

PRESIDENTE. Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onor. ministro della guerra.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Consenta il Senato che io lo preghi a portare la discussione di quest'art. 6, non con la forma che è stata letta in questo momento dall'onorevolissimo Presidente, ma bensì in quest'altra forma: « Nessuno può rimanere nel personale dei farmacisti militari sia effettivi sia di complemento oltre il 60° anno di età ». Domando, in altri termini, che quel limite di 60 anni che si vorrebbe stabilito per i farmacisti militari di complemento, sia anche applicato ai farmacisti effettivi.

Parrà strana questa mia domanda; sarà forse un caso inusitato e nuovo, nella procedura par-

lamentare, che un ministro domandi di modificare la dizione di un articolo contenuto in un progetto di legge che è stato approvato in una data forma dall'altro ramo del Parlamento, e che il ministro stesso ha presentato nella medesima forma al Senato; ma è anche strana la ragione di questa mia domanda, che deriva da un errore materiale occorso nella stampa del disegno di legge, sul quale fu portata la discussione nell'altra Camera.

Per questa legge esisteva, notisi, un progetto ministeriale presentato, dal mio predecessore alla Camera dei deputati; mentre la Commissione, che lo ha esaminato ha compilato, sullo stesso argomento, un controprogetto. Quando venne in discussione alla Camera questo disegno di legge, io ho dichiarato di abbandonare il progetto del mio predecessore; ed ho domandato che la discussione si facesse sul controprogetto della Commissione. Ora accadde che in questo controprogetto l'articolo 6 riuscì stampato nel modo testè letto dall'onorevolissimo Presidente, *unicamente per una materiale omissione di una frase*, omissione, notisi, che, nella discussione avvenuta alla Camera, nè la Commissione nè io abbiamo rilevato. Per contro la Commissione ed io eravamo d'accordo di dare a quest'art. 6 la forma che ora rileggo prima di presentarlo alla Presidenza: « Nessuno può rimanere nel personale dei farmacisti militari sia effettivi sia di complemento oltre il 60° anno di età ».

In essenza dunque io domando che si estenda il limite minimo di età per la cessazione del servizio attivo che si vorrebbe stabilito per i farmacisti di complemento, anche ai farmacisti effettivi.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro della guerra propone questa modificazione: « nessuno può rimanere nel personale dei farmacisti militari, sia effettivi, sia di complemento, oltre il sessantesimo anno di età ».

PRIMERANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRIMERANO, *relatore*. Non essendosi fatta discussione generale, io non aggiungerò nulla a ciò che ho scritto nella relazione che attesta la perfetta adesione della Commissione a questo disegno di legge, veramente provvido. Dirò soltanto due parole circa l'aggiunta che vor-

rebbe ora farvi l'onorevole ministro della guerra.

Non si tratta già di correggere un lieve errore tipografico, giacchè con questa aggiunta si dà all'art. 6 una portata che non risponde all'intestazione del progetto di legge, nè al progetto votato dalla Camera, nè a quello presentato dal ministro. Questo progetto di legge non riguarda che due cose: l'istituzione di farmacisti militari di complemento ed il miglioramento della carriera dei farmacisti militari effettivi. Esso non mira a modificare la legge che regola i limiti di età, la quale ubbidisce a due concetti principali. Uno, ed è forse secondario, è quello di regolare discretamente bene le promozioni e la carriera di tutti gli ufficiali in genere, l'altro, quello di assicurare bene i servizi, in modo che non restino in carica degli individui che per ragione di età non siano più completamente idonei a compiere l'opera loro. Ma, checchè sia di ciò, la proposta è stata fatta, ed io e la maggioranza dell'Ufficio centrale l'accettiamo, e solo preghiamo l'onorevole ministro della guerra di voler consentire che alla proposta sua si faccia questa aggiunta: « Il limite di età di 60 anni per i farmacisti militari tanto effettivi che di complemento, è applicabile fino al grado di farmacista capo »; per modo che ne verrebbero esclusi soli il farmacista ispettore ed il farmacista direttore, per i quali si manterrebbero i limiti di età stabiliti per essi e per gli ufficiali medici, giacchè per i farmacisti non si richiede un'attitudine fisica maggiore di quella richiesta per i medici.

In tal modo l'articolo sesto verrebbe modificato così: « Nessuno può rimanere nel personale dei farmacisti militari effettivi e di complemento oltre il 60° anno di età, fino al grado incluso di farmacista di prima classe ».

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Mi permetta l'onor. Primerano che io rammenti come nel febbraio del 1903 il Senato ha approvato un disegno di legge, che era stato presentato dal compianto ministro Ottolenghi, e che aveva per iscopo la istituzione dei farmacisti militari di complemento. In quell'occasione il Senato espresse il desiderio che questo disegno di legge fosse poi completato con un altro, in modo da otte-

nere che il corpo dei farmacisti fosse composto di persone così fisicamente valide da poter esercitare, con efficacia di lavoro la loro professione nelle farmacie militari dell'esercito mobilitato, ed in modo da ottenere che la carriera loro fosse notevolmente migliorata. Parve allora all'Ufficio centrale del Senato che si sarebbero potuti ottenere l'uno e l'altro risultato, stabilendo che il limite di età di 60 anni, che si era proposto per i farmacisti militari di complemento, fosse esteso ai farmacisti effettivi. Questo suggerimento dato dall'Ufficio centrale, secondo me, è ottimo; poichè bisogna tener presente che la professione di farmacista sciupa molto l'organismo. Ed in vero: è una professione che si esercita in un ambiente chiuso, impregnato continuamente di esalazioni di prodotti chimici, e cioè di acido solfidrico, di acidi minerali, di bromo, di iodio ecc., insomma di corpi semplici o di composti chimici, dei quali noi tutti, per gli studi fatti, rammentiamo gli effetti ingrati e dannosi che hanno sugli organi dell'olfatto, e sugli organi della respirazione.

Non più tardi di ieri sera il chiarissimo professore Celli mi parlava appunto di questo sciupio dell'organismo dei farmacisti; *tanto nomini*, conviene inchinarsi, non è vero, onor. Primerano? E di più, l'altro giorno l'egregio professore Calcagno, presidente della Società universitaria farmaceutica torinese, scrivendomi per espormi il desiderio dei farmacisti militari, perchè venisse fissato il limite di età per la cessazione del servizio, a 60 anni, aggiungeva: codesto è necessario in causa del grande sciupio dell'organismo che si verifica precocemente in chi esercita quella professione.

L'onor. Primerano ammette, è vero, il limite di 60 anni per tutti, ma lo vorrebbe assai più esteso per il farmacista direttore e per il farmacista ispettore. Ora, conviene ch'egli sappia che dal 1898 in poi sono andati a riposo, per loro domanda, otto farmacisti, e tutti avevano meno di 60 anni di età, ed in questi otto sono compresi più di un direttore e più di un ispettore. Non mi parrebbe quindi conveniente che fosse adottata la eccezione per questi due gradi, proposta dall'onor. Primerano.

Io mi permetto, per conseguenza, di pregare l'onor. senatore Primerano a non voler insistere sulla sua proposta. Noi siamo sempre indotti da natura a desiderare le cose piacevoli; ora,

siccome piacevolissima cosa sarebbe per me avere consenziente il senatore Primerano, cui professo grande deferenza, così io sono indotto a sperare che egli vorrà recedere dalla sua proposta.

PRIMERANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRIMERANO, *relatore*. Mi duole di non essere completamente consenziente con l'onorevole ministro. Il miglioramento alla carriera dei farmacisti militari effettivi si ottiene già abolendo la terza classe ed aumentando i posti delle classi superiori, perchè ciò produrrà certamente un acceleramento nelle promozioni, e lo stipendio di prima nomina sarà maggiore dell'attuale.

Francamente, non mi so persuadere come un farmacista Ispettore e un farmacista Direttore, a 60 anni, non possano più prestare utile servizio. Mi sembra pure vi sia una certa contraddizione tra l'idea di voler migliorare la carriera dei farmacisti militari effettivi e quella di abbreviarne la durata. Così facendo vi saranno maggiori pensioni, maggiori promozioni, ma non un miglioramento reale della carriera totale.

Mi rincresce di non poter aderire al desiderio espresso dal signor ministro per il quale ho la maggior deferenza.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Ho domandato la parola unicamente per aggiungere un raffronto con la carriera degli ufficiali medici.

Negli ufficiali medici il limite di età per il tenente colonnello è 58 anni, per il colonnello è di 62 anni; io propongo per i farmacisti il limite di 60 anni: è appunto un termine medio tra l'uno e l'altro dei gradi corrispondenti degli ufficiali medici.

PRIMERANO, *relatore*. L'ispettore di Sanità?

VIGANÒ, *ministro della guerra*. L'ispettore di Sanità è generale, mentre il farmacista ispettore è equiparato a colonnello.

Se si tiene conto dell'accennato maggiore sciupio della salute, non pare all'onor. Primerano che un limite medio fra i due gradi corrispondenti degli ufficiali medici converrebbe per i farmacisti? Mi permetta dunque l'onorevole Primerano che io lo ripregghi di consentire alla mia proposta.

TAVERNA. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Ho domandato la parola per una semplice dichiarazione.

Devo dichiarare che, pur rispettando ed apprezzando moltissimo le considerazioni svolte dal senatore Primerano, dopo le osservazioni fatte dal ministro della guerra, la maggioranza dell'Ufficio centrale non crede sia il caso d'insistere sulla primitiva opinione, e di conseguenza se ne rimette al Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito in che cosa consista la proposta del ministro della guerra.

Egli propone che l'articolo 6° sia modificato così:

« Nessuno può rimanere nel personale dei farmacisti militari, sia effettivo, sia di complemento, oltre il sessantesimo anno di età ».

Le parole che si aggiungerebbero all'articolo sarebbero: « sia effettivo, sia ».

Pongo ai voti l'art. 6 con la modificazione apportata dal ministro della guerra e consentita dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

Coloro i quali credono di approvare l'art. 6 così modificato, favoriscano di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

In tempo di pace i farmacisti militari di complemento che non abbiano oltrepassato il 39° anno d'età:

a) potranno tutti indistintamente essere chiamati in servizio col proprio grado e presso uno stabilimento sanitario militare, ogni qualvolta sia richiamata alle armi la rispettiva classe di nascita ascritta alla prima categoria;

b) se già la rispettiva classe di nascita fosse ascritta alla milizia mobile, potranno richiamarsi in servizio, come sopra, tutti indistintamente quelli che sono ascritti ai riparti di milizia mobile che si debbono costituire;

c) se già la rispettiva classe di nascita fosse ascritta alla milizia territoriale, potranno richiamarsi in servizio, come sopra, tutti indistintamente quelli che sono ascritti a riparti di milizia territoriale che si debbono costituire;

d) i farmacisti militari di complemento possono pure essere chiamati in servizio, previo

loro consenso, in qualsiasi altra circostanza e per qualunque tempo.

(Approvato).

Art. 8.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito e durante lo stato di guerra, tutti indistintamente i farmacisti militari di complemento sono costantemente a disposizione del Governo per essere chiamati in servizio.

(Approvato).

Art. 9.

Sia in tempo di pace che in tempo di guerra, la chiamata in servizio e il ricollocamento in congedo dei farmacisti militari di complemento hanno luogo per decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 10.

Per l'accertamento della idoneità alla promozione e per la perdita del grado dei farmacisti militari di complemento, come pure per tutte le norme disciplinari, si osserveranno le disposizioni relative ai farmacisti militari effettivi.

(Approvato).

Art. 11.

I concorsi, per l'ammissione nel personale dei farmacisti militari effettivi, verranno esclusivamente limitati ai farmacisti militari di complemento.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata la seguente modificazione alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra - testo unico approvato con Regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898 - modificato con leggi a. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904 e n. 347 del 9 luglio 1905.

Alla tabella n. XIX dei farmacisti militari sostituire la seguente:

- 1 Chimico farmacista ispettore;
- 1 Chimico farmacista direttore;
- 14 Farmacisti capi di 1^a classe;
- 20 Farmacisti capi di 2^a classe;
- 30 Farmacisti di 1^a classe;
- 30 Farmacisti di 2^a classe;

96 Totale.

(Approvato).

Art. 13.

Il numero, le classi, l'assimilazione di rango a grado militare e lo stipendio dei farmacisti militari, sia effettivi come di complemento, sono i seguenti:

Organico	CLASSI	Assimilazione di rango a grado militare	Stipendio
1	Chimico farmacista Ispettore	Colonnello	6,000
1	Chimico farmacista Direttore	Ten. Colonnello	5,000
14	Farmacista Capo di 1 ^a classe	Maggiore	4,000
20	Farmacista Capo di 2 ^a classe	Capitano	3,500
30	Farmacista di 1 ^a classe . . .	Capitano	3,000
30	Farmacista di 2 ^a classe . .	Tenente	2,500
30 circa (*)	Farmacista di complemento di 3 ^a classe	Sottonente	2,200

(*) Per circa 4 mesi dell'anno in media.

(Approvato).

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Devo pregare il Senato di consentire anche qui di correggere un secondo errore di stampa; dove è detto: «farmacista di complemento di terza classe L. 2200», si deve invece dire: «2000».

Spero che il Senato non avrà difficoltà che si faccia questa correzione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti l'articolo 13 con questa correzione.

(Approvato).

Art. 14.

La presente legge andrà in vigore a partire dal 1° luglio 1906.

Con decreto Reale saranno stabilite le norme da seguirsi nell'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Questa legge sarà ora votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale

per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge oggi discusso, e degli altri approvati ieri per alzata e seduta.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge per incarico del collega ministro degli affari esteri:

Approvazione del trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e la Repubblica dell'Equatore del 12 agosto 1902;

Approvazione della convenzione per la creazione di un istituto internazionale conclusa fra l'Italia ed altri Stati il 7 giugno 1905;

Approvazione del trattato di commercio, di dogana e di navigazione, concluso fra l'Italia e la Bulgaria il 13 gennaio 1906;

Esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso fra l'Italia e la repubblica di Nicaragua il 25 gennaio 1906;

Convalidazione dei Regi decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903 e del precedente trattato di commercio del 28 marzo 1883.

Prego il Senato di volerli inviare all'esame della Commissione dei trattati e di dichiararli d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione permanente dei trattati internazionali. Se non si fanno opposizioni, s'intenderà accordata l'urgenza richiesta.

Seguito della discussione sull'interpellanza del senatore Morin.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dell'interpellanza dell'onorevole Morin al Presidente del Consiglio ed al ministro della marina sugli apprezzamenti e sulle intenzioni del Governo circa le conclusioni e le proposte della Commissione d'inchiesta sulla marina.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Palumbo. PALUMBO. Onorevoli senatori. Dopo l'eloquente ed esauriente discorso fatto ieri dall'onor. Morin, dopo l'importante discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento, a me non resta che esporre poche e brevi considerazioni sulla questione che ha tanto interessato ed appassionato il Parlamento ed il Paese.

Dopo la turpe campagna che tanto offendeva ed esponeva al più ingiusto biasimo uomini e cose dell'azienda marittima, campagna insana tendente a scuotere le istituzioni e diretta per prima contro la Marina, perchè più vasto il suo bersaglio, esteso nel campo militare, politico, tecnico, industriale ed amministrativo, la deliberazione di una inchiesta sulla Marina, in principio erroneamente osteggiata, e la nomina delle egregie persone che dovevano comporla, fu un sollievo per l'animo nostro; poichè certamente, era legittimo sperare che dalle accurate indagini e dal coscienzioso esame, la verità sarebbe finalmente balzata fuori in luce ampia e serena, mettendo in rilievo la onestà delle persone e i difettosi sistemi amministrativi, gran parte dei quali da noi stessi rilevati, ed i rimedi necessari per eliminarli.

Il compendio del poderoso, dell'enorme lavoro fatto dalla Commissione d'inchiesta è nella relazione finale, la quale, disgraziatamente, lascia ancora nell'ombra persone e cose. Sì che il paese si domanda ancora perplessa: abbiamo o no una Marina militare? mentre la Marina dalla sua parte pensa con dolorosa amarezza: a che valsero i sacrifici lungamente sostenuti per tenere alto il nome della Marineria italiana in patria ed all'estero, con gli scarsi mezzi concessi? A che valsero tutte le affettuose cure prodigate per il bene fisico e morale, per la istruzione e la preparazione dei nostri equipaggi che tutto il mondo marinaro ci invidia? A che valsero i nobili esempi di abnegazione, e le giovani esistenze di tanti nostri compagni d'armi, caduti per la gloria e l'onore della nostra bandiera? A che valsero ancora l'opera e le idee dei nostri eminenti uomini di Stato, e le lotte da essi sostenute per emanciparsi dalla schiavitù straniera, per fare assorgere in Italia industrie colossali che raggiunsero in breve tempo il primato per eccellenza di prodotto e per bontà di lavorazione; che assicurarono lavoro a migliaia e migliaia

di cittadini, che avrebbero altrimenti forse in grossate le triste falangi della emigrazione? A nulla?

I difetti e gli errori di procedimento amministrativo, che noi ammettiamo, sono stati riscontrati dalla Commissione d'inchiesta nell'azienda della Marina, perchè all'esame di questo vasto organismo essa è stata obbligata di rivolgere i suoi studi ed apprezzamenti; ma, a mio credere, essi sono mali comuni a tutte le amministrazioni dello Stato, perchè tutte sono fondate sul falso principio della diffidenza, della sfiducia, di complicati ed inceppanti controlli burocratici; di qui gli esagerati e non sempre attuabili capitolati, di qui i rifiuti, le liti o l'accettazione dei generi a prezzi ridotti.

Molte delle irregolarità riscontrate dalla egregia Commissione non sfuggirono a coloro che ressero il Ministero della marina, i quali, come la Commissione ebbe campo di rilevare, non mancarono nei vari periodi delle rispettive amministrazioni, di proporre riforme, di operare modifiche tendenti a raggiungere i desiderati miglioramenti, in condizioni spesso difficili di eventi e di tempo.

L'ampia e sapiente discussione svoltasi in questi giorni, mi impone di non diffondermi in dettagli che mi farebbero abusare della vostra pazienza; ma mi pare non ovvio fermare il vostro pensiero sul fatto che quasi tutti i documenti, tutte le relazioni che potevano illuminare l'opera della Commissione, furono forniti dall'Amministrazione della marina, senza reticenze o preoccupazioni, non volendo nulla celare e tutta concorrere all'esame più severo di ogni responsabilità.

Questa franchezza con la quale sono state esposte le cose avrebbe fatto desiderare una esplicita dichiarazione da parte della relazione, ciò che non è stato fatto. Le discussioni fatte hanno confermato ciò che era di capitale importanza e che ci allietta sinceramente, la fiducia cioè che la nazione deve riporre nella sua Marina militare, indispensabile fattore della forza, della ricchezza, della dignità della patria.

La relazione giustamente fa molte proposte delle quali una parte è pienamente accettabile; talune di esse però dovrebbero essere dal ministro della Marina sottoposte all'esame di una Commissione tecnica, prima di poter essere considerate di possibile attuazione. Ciò che fin d'ora

però sento il dovere di combattere vivamente si è la riduzione del personale, specialmente del Corpo Reale equipaggi e quella così radicale delle unità combattenti.

Convengo che, forzati da necessità di bilancio, è preferibile una forza navale meno numerosa, ma perfettamente allenata e completamente rifornita, ma per le condizioni geografiche e politiche dell'Italia un limite minimo pur bisogna stabilirlo, ma non quello proposto dalla Commissione d'inchiesta, potendo ammettere per ora quello dato dal programma presentato da S. E. il ministro della Marina, quando si votò la legge sulle costruzioni navali.

Le navi più antiquate bisogna certamente eliminarle, ma a misura che potranno essere sostituite da navi moderne; si assumerebbe una grande responsabilità chi le sopprimesse, potendo esse, coi potenti armamenti e bene adoperate, costituire ancora batterie galleggianti utilissime per la difesa dei porti e delle coste.

Noi tutti desideriamo la pace stabile e duratura al sole della quale le risorse industriali, i commerci, i traffici, dovranno avere rigoglioso sviluppo, per cui l'incremento della marina mercantile s'impone e con esso quello della marina militare per la protezione della nostra Bandiera all'estero e dei nostri connazionali.

E prima di chiudere vorrei rivolgere una raccomandazione, che ritengo importante, all'onorevole ministro della marina; quella cioè che prima di ingolfarsi nel campo delle riforme proposte dalla Commissione d'inchiesta, invece delle grandi manovre, faccia eseguire, per quanto è possibile, un esercizio di completa mobilitazione, che potrebbe servire di base per accertarsi che tutti gli elementi e tutti i servizi funzionano inappuntabilmente ed anche per quelle innovazioni che sarà opportuno di apportare nel complesso organismo. Quindici giorni di completo assetto di guerra per la flotta e per le piazze marittime, darebbero a noi tale insegnamento da provvedere in tempo a tutte le deficienze e a tutti gli imprevisti.

E qui nel ringraziarvi, onorevoli Senatori, della benevola attenzione, mi è caro chiudere il breve mio dire con l'augurio sincero, che, dissipate le nubi e calmate le agitazioni di parte, la nostra Marina, validamente guidata, sorretta dalla pubblica stima e dal tesoro inesauro delle sue virtù, possa continuare

con rinnovata energia e con operosa fiducia il suo cammino ascensionale verso gli alti destini cui la sospingono le gloriose tradizioni del passato, esponente sicuro di una Patria grande, prospera e rispettata (*Vivissime approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione dei decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1905 906:

Senatori votanti	77
Favorevoli	73
Contrari	4

Il Senato approva.

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno:

Senatori votanti	77
Favorevoli	72
Contrari	5

Il Senato approva.

Maggiori stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'interno per soprassoldi e indennità ai Reali carabinieri:

Senatori votanti	76
Favorevoli	74
Contrari	2

Il Senato approva.

Modificazione all'organico dei funzionari di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di città e miglioramenti economici:

Senatori votanti	77
Favorevoli	74
Contrari	3

Il Senato approva.

Istituzione dei farmacisti militari di complemento e modificazioni al quadro organico dei farmacisti militari effettivi:

Senatori votanti	75
Favorevoli	72
Contrari	3

Il Senato approva.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora riprenderemo la discussione dell'interpellanza del senatore Morin e do facoltà di parlare all'onorevole Baldissera.

BALDISSERA. (*Segni di attenzione*). Attaccato nella sua amministrazione, l'onor. Morin, nel suo discorso di ieri, si è difeso attaccando a sua volta la Commissione inquirente; e ciò sta bene, anzi direi sta benissimo; però nel suo attacco, secondo me, è uscito di misura ricorrendo anche alla barzelletta. Io su questo terreno non lo seguirò perchè non mi pare adatto al luogo nè alla circostanza.

L'inchiesta sulla Marina voluta dal Parlamento e dal Governo è stata dalla Commissione inquirente eseguita bensì con molto impegno, e molto rigore anche, però nelle sue indagini e nei suoi giudizi pure, la Commissione, per quanto umanamente possibile, si mantenne obiettiva, mirando piuttosto al bene pubblico che non alle persone.

Il risultato del suo lavoro, lavoro di due anni, assiduo, spesso anzi affannoso, è quella serie lunghissima di critiche, di appunti, di addebiti e censure che si trovano comprese nelle cinque relazioni recentemente pubblicate e distribuite. Senonchè, si vuole che talune delle critiche fatte non siano pienamente fondate, e che nei suoi apprezzamenti la Commissione sia stata talvolta esagerata; e può essere. Avremo errato, ma è certo che si è posto ogni studio per non errare, tanto è vero che ogni nostra affermazione è largamente e pienamente documentata. Nulla si è detto a caso, nulla si è detto per mera voluttà di demolizione. Si aggiunge ancora che alcuni degli addebiti mossi dalla Commissione non siano stati contestati agli interessati, e questo è anche vero, ed è male forse. Alcuni non poterono essere contestati per difetto di tempo od altri impedimenti materiali; per altri fatti si è omessa la contestazione di proposito, perchè si ritenevano pienamente pro-

vati, da un complesso di testimonianze e di documenti.

Nessuno poi degli ex-commissari dell'inchiesta, per quanto io sappia, pretende all'infalibilità; in ogni modo io, per parte mia, ammetto che alcune delle nostre critiche possano essere chiarite, possano essere spiegate, anzi possano essere anche dimostrate fallaci; ma credo che di questi casi ce ne siano pochi, e che la massima parte dei rimarchi della Commissione nè sono stati, ne possono essere smentiti o distrutti e, forse, neppure attenuati; sono fatti che esistono, sono fatti accertati lungamente e accuratamente dalla Commissione; e lo stesso ministro della marina accentandone parecchi e mettendovi riparo, ne ha dimostrato la giustizia.

La Commissione incaricata di riconoscere i mali che si dicevano esistenti nell'Amministrazione della marina, ha fatto il suo dovere, ha esposto il risultato delle sue lunghe ricerche in modo esplicito, con molta franchezza, e non ha occultato nulla. Le relazioni presentate danno, a chi le voglia leggere, un'idea abbastanza esatta del vero stato di fatto della nostra azienda marinaresca. Tutto non è perfetto certamente: però, se la Commissione ha dovuto rilevare parecchie deficienze nell'Amministrazione della marina, in compenso essa ha potuto constatare, in modo non dubbio, che il personale della Marina, ufficiali ed equipaggio, sono veramente eccellenti per istruzione e per attitudine professionale; che il materiale è buono ed ispirante fiducia in coloro che lo devono adoperare; che le navi ultimamente costruite, tutte rispondono perfettamente bene alle esigenze di una moderna flotta, e che, infine, la Marina ben merita la fiducia e l'affetto del paese. Non ho altro da dire. (*Approvazioni*).

MORIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN. Se sorgo a parlare, non è certamente per rientrare nel merito dell'attuale discussione, replicando all'onor. collega Baldissera, ma per dichiarare che la parola barzelletta, della quale egli si è valso per qualificare taluni degli argomenti che ha svolto nel discorso di ieri, non è forse la più appropriata.

Io ho parlato in difesa dell'Amministrazione della marina e dell'opera mia di ministro, valendomi degli argomenti che ho creduto fossero adatti al soggetto che dovevo trattare, e della

forma che ho ritenuto più opportuna. Non mi è parso che il Senato abbia considerato questi argomenti come barzellette, e che abbia giudicato in alcun modo meno che conveniente le mie parole.

In quanto alla osservazione del senatore Baldissera circa la rettitudine degli intendimenti della Commissione d'inchiesta, mi permetto di dirgli che era superflua la sua affermazione; poichè questa rettitudine, nè da me, nè da altri è stata messa in dubbio; e tutti crediamo che il solo fine al quale la Commissione ha mirato è stato il bene della Marina e del Paese.

BALDISSERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALDISSERA. Nel discorso pronunziato ieri dall'onorevole Morin io ho creduto di vedere l'intenzione di gettare il discredito, il ridicolo sulle affermazioni della Commissione.

Se poi io mi sono ingannato, sono pronto a ritirare le mie osservazioni a proposito di tale discorso.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina (Vivi segni di attenzione)*. Dopo l'interpellanza così ampiamente svolta dall'onor. senatore Morin e le parole e i concetti espressi oggi dagli altri onorevoli oratori in quest'aula, il Senato non vorrà che io segua capitolo per capitolo tutte le proposte e le conclusioni, cui la Commissione d'inchiesta è giunta nella sua ponderosa Relazione: dirò tuttavia francamente il mio pensiero sull'importantissima questione, come già feci nel modo più spassionato e sereno alla Camera dei deputati.

Anzitutto mi sia lecito riaffermare qui che la pubblicazione frammentaria ed inesatta di alcuni brani della Relazione stessa comparsi su taluni giornali valse dolorosamente a suscitare nel Paese un'impressione sfavorevole ed ingiustificata a riguardo del personale, del materiale e dell'amministrazione in genere della Regia Marina.

Tale certamente non fu l'intenzione dell'onorevole Commissione d'inchiesta, ma l'impressione malauguratamente vi fu.

Dopo di ciò, entrerò in argomento, ed esaminerò sommariamente alcune delle principali

proposte dell'onorevole Commissione parlamentare.

Tra queste tratterò specialmente quelle riguardanti la *forza organica del Corpo Reale Equipaggi*, l'*ufficialità in genere* e la *costituzione organica del naviglio*, poichè tali argomenti furono per l'onorevole Commissione d'inchiesta, la base di quasi tutte le sue deduzioni, tendenti a raggiungere quella invocata proporzione fra i vari ordini di spese, da cui dovrebbero derivare tutte le economie indispensabili, per far fronte a gran parte dei maggiori assegnamenti che l'onorevole Commissione stessa, in alcuni rami del servizio, ritiene necessari.

L'onorevole Commissione prendendo per base una flotta composta di 21 navi da battaglia, dell'*Agordat* e del *Coatit* e del naviglio sottile, rileva che occorrono per l'armamento di essa circa 16,000 uomini e con un contingente complessivo di 26,000 uomini, la marina può e deve far fronte a tutti i servizi, riducendo l'organico della flotta con l'eliminazione di tutte le navi da battaglia di costruzione anteriore al 1893, radiando, se occorre, anche la terna *Sicilia*, *Re Umberto* e *Sardegna*.

A parte il concetto, che a me sembra indubbiamente fallace, di proporzionare l'organico del naviglio ad una forza numerica complessiva degli equipaggi, determinata aprioristicamente ed esclusivamente con criterio economico, basti accennare che anche, considerando la flotta presa dall'onorevole Commissione per base dei suoi ragionamenti, e ammesso pure che con la denominazione generica di naviglio sottile, la Commissione abbia voluto indicare i siluranti e gli attuali affonda-mine, occorrono per suo armamento in cifra tonda 18,000 e non già 16,000 uomini, come afferma la Commissione.

Ma v'ha di più. Io convengo pienamente nell'idea di dare un più coraggioso impulso alle radiazioni, ed al riguardo ho già presentato al Parlamento un disegno di legge inteso ad autorizzare il Governo ad alienare un certo numero di navi nel quadriennio dal 1906-907 al 1909-910. Ma non posso tuttavia accettare

integralmente il concetto dell'onorevole Commissione d'inchiesta, di radiare anche la parte più valida di quel complesso di unità meno moderne, destinate ad impieghi secondarii in guerra, come la difesa ravvicinata dei porti militari, le quali non sono, nè saranno nel quadriennio predetto ancora sostituite da altre unità.

Nè tanto meno potrei assumermi la responsabilità di radiare anche la terna *Sicilia*, *Re Umberto* e *Sardegna*, trattandosi di navi che sono oggidì in ottime condizioni, e che dispongono ancora di 19 miglia di velocità, di un armamento assai considerevole e di una discreta protezione.

Concludendo, la logica vuole che la costituzione organica della flotta sia commisurata agli obiettivi politici e militari ed alla potenzialità economica del Paese, e che in base ad essa sia determinato poi il fabbisogno strettamente indispensabile del personale necessario per armarla e di quello occorrente per tutti gli altri servizi, di alcuno dei quali l'onorevole Commissione non tenne conto, in guisa da garantire un regolare andamento di tutti i servizi in tempo di pace ed una pronta mobilitazione.

Perchè, onorevoli signori, non bisogna dimenticare che le piazze marittime e le stesse navi debbono e sono, sotto questo aspetto, da considerarsi come piazze di frontiera; e, come è noto, le navi della nostra squadra sono permanentemente armate con equipaggi al completo, pronte cioè per qualsiasi missione.

Ora, in base al programma navale già discusso ed approvato dal Parlamento, lo scorso anno con la legge dei maggiori assegnamenti, e che io chiamai un *minimum*, oltre il quale non è lecito discendere senza compromettere la difesa del Paese, e tenuto conto della legge di radiazioni testè da me presentata e che sarà sottoposta alla vostra approvazione, la forza organica della flotta è quella che risulta dallo specchio A che feci distribuire a voi, onorevoli colleghi, e che chiedo di allegare al mio discorso.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1906

SPECCHIO A.

Situazione della Flotta allorchè sarà compiuto il programma del 1905 ed effettuate le radiazioni proposte col disegno di legge presentato al Parlamento.

FLOTTA DA BATTAGLIA.

Navi da battaglia

Regina Margherita	Re Umberto
B. Brin	Sardegna
Regina Elena	Sicilia
Vittorio Emanuele	A. di Saint-Bon
Napoli	E. Filiberto
Roma	G. Garibaldi
Pisa	Varese
Amalfi	F. Ferruccio
S. Giorgio	C. Alberto
S. Marco	V. Pisani
A ***	

Navi esploratrici.

Piemonte	Coatit
Agordat	

Navi affonda mine.

Tripoli	Partenope
---------	-----------

Sommersibili.

Lombardia (nave appogg.)	Tricheco
Glauco	Narvalo
Squalo	n. 7 da costruirsi
Otaria	

Siluranti.

n. 28 Cacciatorpediniere	n. 7 Torped. di 1ª classe
» 42 Torped. d'alto mare	

Naviglio ausiliario della Flotta da battaglia.

Trinacria (nave osped.)	Vulcano (officina)
Bronte (carbonaia)	Tevere (cisterna)
Sterope (carbonaia)	C. di Milano (serv. teleg.)

NAVIGLIO COSTIERO, PER SERVIZI ALL'ESTERO
E PER SERVIZI AUSILIARI.

Navi guardacoste.

Italia (nave sc. torped. in pace)	F. Morosini
Lepanto (n. sc. cannon. in pace)	40 Torp. di 2ª cl. (antiq.)
Dandolo	Delfino (sottomarino)
A. Doria	

Navi per stazioni all'estero (a).

M. Polo	Governolo
Calabria	Puglia
Etruria	Curtatone
Liguria	Squadriglia sambuchi
Elba	

Navi per servizi nel Mediterraneo.

Caprera	G. Galilei
---------	------------

Naviglio ausiliario.

Volta	Ercole
Garigliano	Ciclope
Atlante	

Navi scuola (a).

Etna (Acc. navale)	F. Gioia (Scuola Mozzi)
Montebello (Sc. Macch.)	Palinuro »
A. Vespucci (Sc. Mozzi)	Miseno »

PROSPETTO INDICANTE GLI UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO
OCCORRENTI A TERRA E PER LE NAVI SOPRAINDICATE
IN CASO DI MOBILITAZIONE: (a)

	A bordo	A terra per le difese e per serv. dipart.	TOTALI
Capitani di vascello . . .	30	27	57
» di fregata	52	24	76
» di corvetta	67	12	79
Tenenti di vascello	339	69	408

(a) Le navi scuola e due delle navi per stazioni all'estero sono considerate disarmate in caso di mobilitazione.

Da calcoli inconfutabili e scrupolosi risulta che la forza di 28,000 uomini nella bassa forza è il minimo indispensabile per i servizi di quella flotta e della marina, sia in pace, sia in caso di pronta mobilitazione. E per lo Stato Maggiore ho inserito nella stessa tabella uno specchio da cui risulta il numero degli ufficiali di vascello occorrenti per le navi che in mobilitazione si dovranno armare e per i servizi a terra.

Ma, e ciò è importantissimo, le cifre dello specchio non tengono conto nè degli ufficiali che in caso di guerra dovranno imbarcare sulle navi del commercio noleggiate dalla Regia Marina, nè della percentuale in più degli ufficiali occorrenti per sostituire quelli che per diverse ragioni non fossero pronti all'atto della mobilitazione. A questo riguardo convien notare come la nostra Marina non possa fare che assai scarso assegnamento sugli ufficiali della Riserva navale per i gradi inferiori ed intermedi.

E qui permettetemi un breve confronto fra la nostra marina e la Giapponese, particolarmente adatto per le condizioni di analogia fra i due paesi, pel numero di arsenali, piazze marittime e porti militari. Esso risulta dal seguente specchio B, dal quale si ricava che il Giappone, il quale ebbe dalla prova del fuoco la

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1906

sanzione dei suoi buoni ordinamenti, pur con una flotta di circa 80,000 tonnellate inferiore alla nostra, entrò in campagna con 33,500 uo-

mini, ne richiamò in servizio inoltre 5284, ed aveva 1203 ufficiali di vascello, mentre noi ne abbiamo 970.

SPECCHIO B.

Raffronto numerico fra il personale militare delle flotte giapponese ed italiana

Arsenali-Piazze marittime - Porti militari	GIAPPONE						ITALIA													
	Yokosuka - Hure - Sasebo - Maitzuru - Takeshiki - Bako - Hoinate						Spezia - Napoli - Venezia - Taranto - Maddalena - Messina - Gaeta													
Fotta da battaglia .	Durante la guerra						Prevista dallo specchio A													
	Corazzate	Incrociatori corazzati	Navi minori	Caccia-torpediniere	Torpediniere	Tonnellaggio totale	Navi da battaglia	Navi guardacoste	Navi minori	Caccia-torpediniere	Torpediniere diverse	Tonnellaggio totale								
	7	8	22	19	83	255,000	21	5	13	28	101	334,321								
Personale	Personale in servizio attivo prima della guerra (Organico 1° gennaio 1904)									Personale in servizio attivo (Organico attuale)										
	Ammiragli	Vice ammiragli	Contro ammiragli	Capitani di vascello	Capitani di fregata	Capitani di corvetta	Tenenti di vascello	Sottotenenti di vascello	Guardiamar.	Totale	Ammiragli	Vice ammiragli	Contro ammiragli	Capitani di vascello	Capitani di fregata	Capitani di corvetta	Tenenti di vascello	Sottotenenti di vascello	Guardiamar.	Totale
Stato maggiore . . .	2	14	25	72	115	190	260	210	315	1203	1	7	14	58	70	75	410	160	175	970
Macchinisti.	»	»	4	14	43	28	98	68	98	353	»	»	1	1	5	20	70	103	62	262
Ingegneri	»	»	3	18	12	12	42	15	6	108	»	1	2	7	9	11	47	15	»	92
Medici	»	»	4	10	33	32	101	47	35	262	»	»	1	6	11	23	107	79	»	227
Commissari	»	»	3	8	37	43	100	26	15	232	»	»	1	6	16	21	120	100	16	280
Corpo R. Equipaggi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30	54	57	141
Bassa forza	33,513									Bassa forza (1906-07). 26,000										
Numero	Personale richiamato dalla riserva durante la guerra																			
	Ufficiali superiori	Ufficiali inferiori	Sotto ufficiali	Sotto capi e comuni	Totale															
	18	36	637	4,647	5,338															

Relativamente al personale di bassa forza, accetto di gran cuore le considerazioni e le conclusioni cui l'onor. Commissione è giunta, avendo già da tempo constatato direttamente la necessità di rafforzare le categorie dei cannonieri e degli specialisti e di migliorare le condizioni economiche di esse e dei sottufficiali in genere.

Il progetto di legge che ho presentato a tale riguardo è un passo considerevole ed è il massimo consentito dalle attuali condizioni del bilancio.

Quanto alle maggiori spese occorrenti per l'aumento del personale, già nella legge del 1905 venne preventivato, a partire dal 1908, un fondo di 2 milioni per l'aumento della forza organica del Corpo R. Equipaggi e per la manutenzione del naviglio.

Ora, data la prevalenza di unità nuove che tra breve costituiranno la flotta e la radiazione di quelle da me proposte, minori saranno le spese per la manutenzione, e per conseguenza potrà buona parte di detta somma essere destinata all'altro scopo. In ogni modo se sarà richiesto un altro piccolo sacrificio, anche per ottenere i miglioramenti raccomandati dalla stessa onor. Commissione d'inchiesta e che riguardano, oltre quelli già stabiliti per la bassa forza, il Corpo degli ufficiali macchinisti e degli ingegneri navali, relativamente ai quali consento in massima nelle proposte della onorevole Commissione, il Parlamento giudicherà sull'opportunità di concederlo.

Prima di lasciare l'argomento del personale mi sia consentito, signori, di rilevare come a riguardo dell'allenamento la Relazione è giunta a conclusioni che, a mio parere, suonano ingiustificata critica a me ed anche ai miei onorevoli predecessori.

Nessuno disconosce che il vero nodo della questione risiede negli assegni necessari per dare il massimo sviluppo al movimento delle navi ed alle esercitazioni, e l'ammiraglio onor. Palumbo nel suo pregevole studio riportato nel vol. V della relazione, arriva a dire che occorrerebbe si destinassero annualmente oltre 25 milioni per combustibili e lubrificanti per macchine motrici della forza navale.

Giustamente ha ricordato l'onor. Morin che egli portò lo stanziamento per combustibile da 3.5 milioni a 6 e mezzo, ed io a mia volta, uti-

lizzando ogni possibile economia in altri capitoli, senza diminuirne la potenzialità, portai un ulteriore, sebbene lieve, aumento di altre lire 300,000 alle cifre che per tale capitolo trovai stanziato in bilancio, curando in modo precipuo, e questo è l'importante, che la totalità della somma predetta venisse consumata a tale unico scopo.

Ora, o signori, siamo tutti talmente di accordo su tale argomento, che a pag. 41 della relazione, la stessa onor. Commissione d'inchiesta fa la seguente preziosa dichiarazione sopra la necessità di maggiori assegni, dicendo:

« La Commissione non esclude che possa giustamente venir chiesto in misura limitata qualche nuovo sacrificio alla Nazione, allo scopo preciso di provvedere all'allenamento ed alla istruzione della marina ».

La relazione però aggiunge subito che, fino a quando duri il *presente andamento* della nostra Marina, di ulteriori sacrifici non si debba parlare.

Ora io non posso lasciar passare inosservata questa frase generica che apre l'adito ad interpretazioni dubbie, in aperto contrasto con la fiducia della quale fui onorato fin qui dall'altro ramo del Parlamento e da voi stessi, onorevoli colleghi.

Signori! Fu sempre mia precipua cura, e più volte in quest'aula volli consacrato questo principio fondamentale, di mantenere le navi nostre nel massimo stato di efficienza marinaresca e militare. Ne sono prova la istituzione delle gare di tiro navali tra navi e squadre con premi in denaro e con altri vari di alto ordine morale, quali le coppe donate dal nostro amato Sovrano e dai Reali principi, l'adozione di metodi e di nuovi meccanismi per conseguire la massima perfezione nel tiro navale; le frequenti regate di lance che ovunque assicurano alla Marina italiana un incontestato primato; quelle del rifornimento del carbone, ed, in ordine più elevato, le esercitazioni compiute l'estate scorsa, cui prese parte quasi la totalità della nostra flotta, e dove in modo non dubbio fu constatata la resistenza, la capacità e l'allenamento effettivo dei nostri ufficiali e dei nostri equipaggi.

Quando io penso alle fatiche di coloro che con zelo indefesso, con assiduità e costanza ammirevoli lavorano senza tregua là sul mare

e sulle navi, ove palpita la vera anima della nostra marina, un sentimento di pena invade l'animo mio nel vedere tutto ciò giudicato nella relazione colla semplice frase di « debole risveglio »!

Con ciò non io certamente infirmerò il lodevolissimo concetto dell'onor. Commissione che cioè più ancora debba farsi, ed in modo assoluto; e il Senato può essere ben sicuro che ogni mia cura sarà dedicata a che l'allenamento del personale continui e più si accentui nel vigoroso indirizzo già in corso.

Signori! Tutti coloro che vivono sul mare trascorrono una vita laboriosa e di sacrificio che o non si conosce, o spesso non si apprezza sufficientemente; una vita, dico, nella quale una notte di ansia, una sola ora di pericolo, credete, non è mai compensata da mesi nè da anni di quella tranquillità comune a tutti coloro che del mare giudicano stando a terra (*Bene*).

E qui permettetemi, che, come già dissi alla Camera dei deputati, io esprima la convinzione che se l'onor. Commissione o parte di essa si fosse spinta sulle navi, avesse assistito ai tiri, alle esercitazioni, alle evoluzioni diurne e notturne, ad attacchi notturni di torpediniere, dove si temprano la fibra e l'anima della nostra giovane ufficialità e dei nostri equipaggi, il giudizio espresso sull'indirizzo della istruzione e dell'educazione, sull'attività e sull'allenamento della nostra gente sarebbero stati notevolmente diversi da quelli che figurano nella relazione.

Ed ora toccherò brevemente del *materiale da guerra*.

Per quanto riguarda le *corazze*, due sono le questioni su cui si aggirano gli appunti della Commissione: il prezzo e la qualità.

Circa il primo, dai dati ufficiali che si posseggono al Ministero, si concluderebbe che i prezzi delle corazze Terni sono stati in tutti i tempi in giusta corrispondenza coi prezzi praticati dagli stabilimenti dell'estero coi rispettivi Governi.

Risulterebbe soltanto una eccezione a riguardo degli Stati Uniti d'America e della Germania. Negli Stati Uniti il calmier dei prezzi fu la minaccia dell'acciaieria di Stato, quando il Senato votò un credito di 4,000,000 di dollari a tale scopo; ed, in Germania, l'importante fornitura di parecchie decine di migliaia di tonnellate

di corazze affidata con giustificata fiducia alla sola Casa Krupp.

Voi ben sapete, e lo ricordò l'onor. Morin nel suo discorso di ieri, che io poco dopo assunta la carica di ministro, cioè nel febbraio 1904, abbia indetta una gara internazionale per acquisto di corazze, gara per la quale delle 15 Ditte interpellate, alcune declinarono l'invito, dicendosi sovraccariche di lavoro, altre fecero offerte parziali e con prezzi superiori a quelli domandati dalla Terni.

A me non restò quindi che trattare con quest'ultima Ditta, e potetti farlo con perfetta conoscenza di causa, perchè per le molteplici informazioni assunte da persone competenti, sapeva i prezzi esteri, abbastanza approssimati sebbene non sufficientemente constatati, prezzi che io stesso comunicai all'onorevole Commissione d'inchiesta.

Ora la relazione generale dice che i prezzi del contratto da me concluso nel 1904 sono troppo elevati, ed in ciò siamo pienamente d'accordo; ma essa aggiunge che il Ministero avrebbe potuto ottenere condizioni migliori, perchè essa dice che la conoscenza dei prezzi all'estero costituiva per me *un'arma potente* per imporre alla « Terni » condizioni di favore a pro' della marina.

Onorevoli colleghi, lascio a voi giudicare il valore di una tale asserzione. Il dibattito e la discussione per i prezzi delle corazze Terni del nuovo tipo, cioè Krupp, furono lunghissimi e tenaci presso il Ministero, partecipandovi io personalmente con i capi di servizio più competenti; più di quanto si ottenne non era umanamente possibile conseguire in quelle condizioni. *Arma potente* sarebbe stata per me, come dissi alla Camera dei deputati, l'aver subito votati dal Parlamento i fondi per un'acciaieria di Stato, ma come potevo io allora, nel 1904, nell'urgenza di aver corazze buone per le nostre navi in costruzione ed in allestimento, e mentre pensavo di chiedere fondi per rinnovare il nostro naviglio così deficiente ed invecchiato, come era possibile, ripeto, che io chiedessi 20 o 25 milioni al Paese per fare un'acciaieria di Stato, la quale mi avrebbe dato le corazze al più presto dopo quattro anni?

Che gli attuali prezzi sieno troppo alti era dunque per me una verità risaputa fino da allora. E su tale riguardo importantissimo io,

riferendomi alle precise dichiarazioni da me fatte nell'altro ramo del Parlamento nelle sedute del 7 maggio e del 3 corrente, esprimo intanto la speranza che il suggerimento autorevole della Commissione d'inchiesta circa l'Acciaieria di Stato, e l'intendimento del Governo di prenderlo, occorrendo, nella massima considerazione, valgano a far ribassare notevolmente i prezzi nelle gare a cui si dovrà prossimamente addivenire per gli incrociatori *San Marco* e *San Giorgio*.

Quanto alla qualità, il Senato già sa che per le navi per la cui corazzatura non esisteva contratto, fu da me adottato il tipo Krupp, oggi riconosciuto il migliore e la cui fabbricazione in Italia ha dato recentemente ottimi risultati nelle prove di tiro al Muggiano.

In quanto ai collaudi, l'opportunità di scegliere corazze da provarsi al tiro, a lavoro compiuto, evidentemente è andata affermandosi a misura che si sono resi più delicati i processi di fabbricazione. E, sebbene all'estero si sia più larghi nella fiducia verso le Case costruttrici, io, specialmente in riflesso dei lunghi dibattiti avvenuti su tale argomento, credo di bene appormi dichiarandomi fautore, ma senza esagerazioni inutili e dispendiose, della necessità di frequenti prove al tiro, come ne fanno fede le numerose esperienze eseguite al Muggiano, da quando ebbi l'onore di coprire questo posto.

Però, per amore di esattezza, mi permetta l'onorevole Morin di fargli osservare come col provare al tiro una piastra su 30, secondo propose la Commissione d'inchiesta parlamentare (parlo della piastra Krupp), non si vada incontro nel caso delle navi tipo *Vittorio Emanuele* ad una spesa di mezzo milione com'egli asserì, ma ad una spesa di lire 220,000 circa, che è la trentesima parte del costo della corazzatura completa in lire sei milioni e seicentomila, compensata da altri obbiettivi che si raggiungono colle prove stesse e con l'avere disponibili le piastre provate per ulteriori esperimenti diversi.

In massima quindi sono qui di accordo col concetto espresso dall'onorevole Commissione d'inchiesta, concetto al quale, come essa stessa riconosce, io sempre mi attenni, che cioè in fatto di corazze, come di qualsiasi altro materiale destinato alla difesa ed all'armamento

delle navi, non si debba ad altro mirare se non ad ottenere tutto ciò che di meglio l'industria metallurgica possa dare, sempre però procurando, al tempo stesso, che i prezzi siano i più bassi possibili. Del resto questo concetto ebbi l'onore di esprimerlo in Senato nel maggio 1904.

Per quanto si riferisce ai *cannoni* in servizio sulle nostre navi, non ho che tre parole da dire: « essi sono ottimi ».

Circa la variabilità del tipo che si riscontra in essi, basterà osservare che ciò si verifica presso tutte le marine del mondo, alle quali come a noi si imposero le variazioni in ragione dei successivi rapidissimi progressi delle armi navali.

E per quanto si riferisce a pochi cannoni accettati in un lungo periodo di anni con lettere di garanzia, posso affermare al Senato, che ogni qual volta si trattò di porre rimedio ai leggeri difetti che in dette lettere erano specificati, la Casa Armstrong eseguì i lavori senza alcuna obbiezione e con piena soddisfazione della Regia Marina.

L'appunto di maggior rilievo riguarda quattro cannoni da 343 i cui difetti consistevano in tracce di erosione del tubo anima, di non grande importanza nel tiro e di nessun pericolo per la resistenza dei pezzi. Ma anche in questo la Marina agì con quella prudenza doverosa in chi, oltre ad avere una funzione amministrativa, accoppia quella politica e di governo, ed è giusto ricordare che il fatto avvenne in epoca nella quale era interesse supremo armare le coste e le navi. Furono perciò accettati due di quei cannoni con ribasso di prezzo, e due con impegno per la Casa di ritubarli quando la Marina avesse ciò ritenuto opportuno. Uno di essi fu già ritubato a spese della Casa.

Così avvenne anche per 14 cannoni da 254 che furono rinforzati in volata, poichè la Marina, data la lunghezza di essi, volle maggiormente garantirsi circa il definitivo assetto di tali pezzi.

Ciò detto, non posso a meno di far notare che i cannoni accettati con lettere di garanzia, già da vari anni in servizio, non dettero luogo ad alcun inconveniente, e posso assicurare il Senato, e con esso il Paese, che le nostre armi rispondono pienamente a tutte le esigenze della guerra; che esse sono del tipo più perfetto e

che si porrà ogni cura, come si fece fino ad ora, per acquistare sempre i materiali migliori che l'industria produce in fatto di artiglierie.

Sulla questione dei *proietti* la relazione dell'onorevole Commissione d'inchiesta viene a conclusioni che riflettono la quantità e la qualità di essi.

Circa la quantità, dice la Relazione a pagina 183, che « il munizionamento non solo è grandemente deficiente ma non si è per ora pensato di provvedervi ». Non posso esitare a dire che questa frase ha destato in me profonda e dolorosa sorpresa, dopo gli sforzi assidui, tenaci da me compiuti e dopo i risultati già conseguiti per dotare la Marina di ottimo munizionamento moderno, del quale difettava.

Infatti risulta all'onorevole Commissione:

1° che fino dai primi mesi del 1904 cioè prima ancora che la Commissione d'inchiesta venisse costituita, io portai con sollecitudine a compimento le pratiche intraprese dai miei onorevoli predecessori per l'ingente fornitura di oltre 16,000 proietti fra grosso, medio e piccolo calibro;

2° che sono state successivamente indette numerose gare internazionali per forniture di proietti e che sono in corso di consegna e di costruzione proietti di acciaio in numero superiore a 100,000 di piccolo calibro, 15,000 di medio calibro ed 8,000 circa di grosso calibro.

Infine, vorrà ricordare il Senato, che non fu l'onorevole Commissione d'inchiesta ma il Governo, presieduto dall'onor. Fortis, del quale io facevo parte, che presentò la legge sui maggiori assegnamenti, approvata il 2 luglio 1905 dal Parlamento, la quale comprendeva ben 17 milioni per il munizionamento.

Circa la qualità, la Marina con gare indette tra Case nazionali ed estere, condotte col massimo scrupolo, è oggi in condizioni di scegliere con piena cognizione di causa i suoi proietti.

Ora giova notare che la confezione dei proietti richiede procedimenti così speciali per ogni calibro, che non può affermarsi che, ad esempio, chi produce i migliori proietti da 152, abbia anche tale superiorità nella fabbricazione di proietti di calibro superiore.

E le gare internazionali di tiro testè eseguite al Muggiano contro piastre Krupp per l'accettazione dei proietti di miglior qualità, di medio e grosso calibro, confermano tale mia asserzione.

Difatti, nella gara per proietti da 152, superarono vittoriosamente la prova Case estere e nazionali che nell'ultima gara per la fornitura di proietti di grosso calibro rimasero soccombenti.

E il proietto della Casa Poldihutte che dette buoni risultati nella gara dei 203 si schiacciò contro la piastra in quella dei 305, mentre il proietto della Casa Firth, inglese, specializzata nella fabbricazione di proietti di grosso calibro, traversò francamente il bersaglio rimanendo intatto.

La Casa inglese fu vincitrice della gara e la Marina, nel grosso lotto di cui si tratta, economizzò, rispetto a quanto avrebbe speso se ne avesse data l'ordinazione alla Casa Krupp, 1,800,000 lire.

(A questo punto l'oratore dà lettura del seguente specchio delle economie conseguite dal 1905 al 1906 su alcuni contratti e da cui risulta una economia totale ottenuta di lire 4,124,730).

Specchio delle economie conseguite dal 1905 al 1906 su alcuni contratti.

		Economia
<i>Ordinazione 19 marzo 1905:</i>		
48 cannoni e 54 affusti da 47 mm.	L. 332,440	L. 70,950
<i>Ordinazione 15 luglio 1905:</i>		
60 cannoni con affusti da 76 mm.	» 904,255	» 245,745
<i>Ordinazione 12 marzo 1906:</i>		
3 cannoni da 305 mm.	» 768,000	» 53,580
<i>Trattative in corso:</i>		
Grosse artiglierie del S. Giorgio	» 4,114,800	» 457,200
<i>Contratto 16 agosto 1905:</i>		
Olio minerale (escludendo i rappresentanti e rivolgendosi direttamente alle Ditte produttrici).	» 174,629	» 39,291
<i>Offerta 15 settembre 1905:</i>		
Masselli per cannoni da 203 mm.	» 107,085	» 78,914
<i>Contratto 23 aprile 1906:</i>		
12,000 proiettili da 152 mm.	» 2,000,000	» 780,000
Con i prezzi dei contratti precedenti i materiali suddetti sarebbero costati.	L. 10,176,889	
Coi prezzi contrattuali	» 8,451,209	
	Economia	L. 1,725,680
Alla quale si aggiunge l'economia ottenuta per la macchina del S. Giorgio.	»	» 550,000
Per l'acquisto dei proiettili di grosso calibro dell'ultima gara si spenderà	L. 2,957,450	
Acquistati da Krupp gli stessi proiettili sarebbero costati, oltre il trasporto.	» 4,806,500	
D'onde un'economia su proiettili egualmente buoni e provati contro un'eccellente piastra Krupp di	»	» 1,849,050
Economia totale ottenuta mercè gare, buoni contratti, e per effetto della gara internazionale recentemente fatta per un grosso lotto di proiettili	»	L. 4,124,730

Ma prima che io abbandoni l'argomento dei cannoni e dei proiettili, lasciate che io aggiunga poche parole su due apprezzamenti per me incresciosissimi fatti dall'onorevole Commissione d'inchiesta. Intendo parlare delle due questioni Glisenti e Tempini, cui si è voluto dare un'importanza che mi ha sorpreso, e più mi sorprende e mi amareggia oggi, vedendo che sono rimaste per gli onorevoli membri della Commissione d'inchiesta nulle le spiegazioni esaurienti date ad essa, allorchè ne venni interrogato ed alla Camera dei deputati nelle sedute del 7 maggio e del 3 luglio corrente anno.

Io più di quanto dissi allora non saprei aggiungere; dirò soltanto che si fece un gran caso del cannoncino da 47 mm. scoppiato a Venezia: ora tale cannone apparteneva ad un lotto di due soli eguali, costruiti a puro titolo di esperimento, con metallo più duro di quello solitamente adoperato.

Il cannone scoppiò e l'esperimento finì; e non comprendo, quindi, cosa possa esserci da dire al riguardo.

Quanto alla questione della sostituzione o falsificazione delle barrette di prova di masselli, di cui è incolpata la Ditta Glisenti, ora pende un giudizio al tribunale di Brescia e a suo tempo ne conosceremo l'esito.

Quello che io posso ripetere si è che in questo caso, come sempre, gli interessi dell'Amministrazione da me diretta furono tutelati, e che nessuna parzialità fu usata verso la metallurgica Bresciana.

Quanto ai proiettili, è unico il caso in cui io, che fin dal 1904 affermai nel Parlamento il principio di nulla risparmiare pur di garantire l'ottima qualità del materiale da guerra, ho accettato per le buone ragioni che ora vi dirò, un materiale con ribasso di prezzo. Esso fu quello di 7000 granate da 57 che credetti ac-

quistare col ribasso del 25 per cento per un costo di circa 50,000 lire.

L'onorevole Commissione dette a questo fatto isolato, ed ingiustamente, importanza tale da caratterizzarlo, essa dice, come un sistema; ora non fu un sistema, ma una vera ed unica eccezione.

Onorevoli senatori, dovete sapere che questi proietti sono destinati contro il naviglio silurante, le cui lamiere non sorpassano neanche nelle torri lo spessore di 8 mm.

Io ero tanto sicuro che tali proietti rispondevano perfettamente alle esigenze del loro impiego in guerra, che ordinai testè alla Commissione permanente di prelevarne 20 a caso sulle 7000 granate in parola, e di provarle al tiro contro un bersaglio d'acciaio di spessore di 34 millimetri, cioè più di quattro volte superiore agli 8 mm.

Tutte le 20 granate passarono francamente il bersaglio e 16 di esse furono raccolte intatte; tre rotte contro i traversoni retrostanti al bersaglio ed una non si rinvenne.

(A questo punto l'oratore fa vedere al Senato due delle granate raccolte dopo aver perforato il bersaglio).

Riassumendo in ordine al personale ed al materiale parmi risulti che:

1° con la ricostituzione della divisione di navi e torpediniere di riserva a complemento della squadra attiva, con lo sviluppo dato agli armamenti navali ed alle esercitazioni, si è ottenuto il più efficiente allenamento del personale, che è possibile conseguire, con l'attuale potenzialità del bilancio;

2° che la nostra flotta ha cannoni ottimi, e la Marina dispone oggidì anche di corazze ottime fabbricate in Italia, pari alle migliori esistenti all'estero; e, quanto al prezzo, che è indubbiamente troppo alto, esso dovrà essere notevolmente diminuito;

3° che già abbiamo proietti buonissimi, di produzione italiana, e che per le successive e numerose gare internazionali recentemente compiute, presto ne avremo di ottimi pure fabbricati in paese, essendosi fatto l'obbligo alla Casa estera vincitrice d'impiantare in Italia uno stabilimento di produzione:

4° che ad ogni modo non si verrà mai meno alle gare internazionali, semprechè sarà ritenuto necessario ricorrervi.

Dovrei ora intrattenervi sugli intendimenti del Governo a riguardo di quanto ha riferito l'onorevole Commissione d'inchiesta in merito al servizio del rifornimento del carbone, a quello dei viveri, dei servizi amministrativi e contabili, allo sviluppo delle costruzioni ed, infine, dei collaudi; ma il Senato vorrà concedermi, che per non abusare della sua benevola attenzione, io riferendomi anche a quanto, a questo proposito, ebbi già ad esprimere nella tornata del 28 giugno dello scorso anno, riassuma qui brevemente il mio operato ed i miei proponimenti in ordine a tali argomenti.

Il servizio del rifornimento del carbone è da tempo avviato nel miglior modo compatibile con le prescrizioni legislative vigenti sulla contabilità generale dello Stato; una maggiore semplicità, una maggiore speditezza e maggiori vantaggi economici potranno ottenersi negli acquisti, quando questi potranno effettuarsi direttamente dalle miniere di produzione.

A tale criterio erano informate alcune delle modificazioni della legge sulla contabilità generale dello Stato che, d'accordo col Ministero della guerra, io avevo da tempo fatto studiare e riunire in uno speciale disegno di legge; però, esaminato questo disegno di legge dal collega del Tesoro, questi ha espresso il desiderio che le modificazioni da apportare alla legge di contabilità generale siano concretate in armonia ai bisogni comuni delle diverse amministrazioni dello Stato; onde è che, per non ritardare i benefici che la Marina trarrà indubbiamente acquistando il carbone nei luoghi stessi nei quali viene estratto dalle miniere, io non ho indugiato a presentare al Parlamento uno speciale progetto di legge alla Camera elettiva che spero otterrà anche la vostra approvazione.

In quanto alla fornitura dei viveri, l'appalto da un anno in vigore, e che scadrà nel luglio venturo, costituisce un innegabile miglioramento rispetto agli appalti precedenti e consente già una parziale applicazione di quel metodo di servizio diretto, come ebbi già occasione di dirvi nello scorso anno, che, non poteva essere assunto d'un tratto dalla Marina allo scadere dell'antico contratto, ma potrà esserlo indubbiamente dal 1° luglio 1907, in grazia delle misure già adottate e dei provvedimenti

progettati che attendono la sanzione parlamentare.

Dai progetti di legge che ho avuto l'onore di presentare al Parlamento, voi ben comprenderete, onorevoli colleghi, come io intenda dare un principio di attuazione ad una serie di riforme dell'Amministrazione centrale della Regia Marina che da tempo erano state studiate e preparate.

In tali riforme verranno con disposizioni legislative stabilite l'essenza e le attribuzioni dei Consessi consultivi che saranno tre:

1° Il *Comitato degli ammiragli*, un supremo Consesso che integrando le maggiori energie professionali, il prestigio delle maggiori autorità della marina, possa assicurare ad essa uno stabile indirizzo e quella migliore utilizzazione dei diversi organi che è nel desiderio di tutti;

2. Il *Consiglio superiore di marina*, un alto Consesso permanente che, posto a fianco del ministro, possa dare a questo il suo illuminato parere sulle varie importanti questioni inerenti all'amministrazione marittima in generale;

3. Un *Comitato per l'esame dei progetti di navi* il quale, oltre alle incombenze spettantigli per il suo stesso nome, possa stabilire i criteri informativi da seguire nello studio dei progetti per le costruzioni, grandi riparazioni, trasformazione di navi.

Un'altra riforma da attuarsi nell'Amministrazione centrale è quella per la quale i servizi tecnici saranno separati da quelli contabili, mediante la istituzione della *direzione generale dei servizi amministrativi e delle contabilità*, con la quale si provvederà pure al controllo delle spese finora attribuite all'*ufficio di revisione*; che conseguentemente verrà soppresso.

Ma ad una delle conclusioni della Commissione debbo dichiarare di non potermi associare ed è quella per la quale vorrebbe riunito l'Ufficio di Stato Maggiore alla Direzione generale del personale e servizio militare, costituendo così un *Comando dell'Ufficio di Stato Maggiore con l'alta direzione degli uffici concernenti i servizi militari ed il personale combattente*.

La Direzione generale del personale e servizio militare ha, invero, attribuzioni essenzialmente esecutive che riflettono la disciplina, la carriera ed i movimenti del personale, il fun-

zionamento delle scuole, le istruzioni ed i rapporti delle navi all'estero, l'Istituto idrografico, il Corpo R. equipaggi, ecc. L'Ufficio di Stato Maggiore invece ha, per precipuo compito, gli studi per la preparazione alla guerra. Non è possibile non riconoscere la differente natura di incombenze proprie dei due Uffici, e il volerli amalgamare, oltre che non costituirebbe un'appropriata applicazione del principio della distribuzione del lavoro, produrrebbe, a mio vedere, un'inevitabile confusione delle responsabilità e la paralisi di molti importanti servizi.

Io penso dunque, che la Direzione generale del personale e servizio militare e l'Ufficio di Stato Maggiore debbano essere conservati come due distinti uffici, in guisa che l'ammiraglio capo dell'Ufficio di Stato Maggiore, scevro dalle occupazioni del servizio corrente, possa esplicare una proficua azione serena e costante, come è richiesto dall'altissimo suo compito.

Già questo compito fu da me, di fatto, allargato, richiedendo al capo dell'Ufficio di Stato Maggiore una speciale e continua vigilanza sull'efficienza della flotta e delle singole navi da battaglia, siano esse armate, od in riserva, od in allestimento, e sull'allenamento degli Stati Maggiori e degli equipaggi. Ciò indipendentemente dalle altre mansioni dell'Ufficio stesso, che l'onor. Commissione riconosce determinate nel modo più ampio e soddisfacente, ma dice, soltanto in teoria; mentre in realtà a me consta che esse vengono espletate, compresa quella speciale, relativa al rifornimento dei depositi di carbone.

E fu appunto in armonia con tali concetti, che lo scorso anno, in occasione delle esercitazioni navali, imbarcai sulle navi delle due squadre operanti, oltre alcuni ufficiali dell'ufficio di Stato Maggiore, anche lo stesso ammiraglio capo dell'ufficio, quale facente parte della direzione superiore delle esercitazioni.

Ad ogni modo è mio fermo proponimento fare sì che tale ufficio assurga a quell'alto grado che io riconosco deve competergli e che corrisponde ai criteri svolti dalla Commissione d'inchiesta.

Sempre ebbi chiaro il concetto dell'importanza delle attribuzioni dell'ufficio di Stato Maggiore e specialmente del suo capo, e io penso che tale posto debba essere preferibilmente assegnato ad un ufficiale ammiraglio che per il

suo grado, per i comandi esercitati in mare, per il suo ingegno, per la pratica militare e marina e per altre doti richieste, affidi di saper coprire degnamente l'altissima carica.

Neppure potrei convenire con l'onor. Commissione circa l'opportunità di riunire in una sola le due Direzioni generali di artiglieria e delle costruzioni. A questa unificazione sembrami contrasti il criterio, ormai così generalizzato, della distribuzione e specializzazione del lavoro; ed inoltre se si tien conto delle ragioni che circa 30 anni fa determinarono la separazione dei due servizi, ragioni che oggi hanno senza dubbio acquistato una portata maggiore, parmi non occorra che io spenda altre parole per giustificare la convenienza di non alterare ora l'andamento di questi Uffici generali, ai quali sono commessi interessi di tanta importanza.

Un'altra delle proposte della Commissione d'inchiesta, alla quale non potrei fin da ora dare la mia incondizionata adesione, ma che mi riservo di porre tosto allo studio come essa merita, è quella di riunire in una sola le attuali due Direzioni dei lavori negli arsenali che sono quella delle costruzioni e quella di artiglieria.

È una questione ardua e complessa e finora controversa e poichè tocca il riordinamento degli arsenali, una soluzione prematura potrebbe produrre conseguenze gravi negli elementi dirigenti e nello svolgimento dei lavori.

È innegabile peraltro la opportunità di semplificare l'amministrazione e di migliorare il rendimento industriale dei nostri stabilimenti marittimi, ond'io procurerò di attuare quella soluzione che apparirà migliore ed ho fiducia che la ricerca di questa soluzione potrà essere sollecita, in quanto che il suo esame, che sarà devoluto ai Consessi consultivi, sarà grandemente agevolato dalla larga messe di studi e di proposte che già videro la luce a tale riguardo.

Anzi un lato del problema può considerarsi già risoluto, ed è quello relativo alla convenienza non dubbia, che sia sempre preposto un ufficiale ammiraglio a capo degli arsenali marittimi dello Stato.

Per quanto riguarda la materia delle forniture in genere, ho già accennato poc'anzi che è pressochè definitivamente concretato lo studio

in base al quale potranno fra breve essere presentate al Parlamento opportune modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato, e che, è oramai riconosciuto, è quella che maggiormente inceppa l'Amministrazione negli approvvigionamenti di materiali che occorrono per i lavori degli arsenali.

Frattanto, ho già disposto che, nei limiti ora consentiti dalla legge, ai rifornimenti dei materiali di consumo e di uso corrente, provvedano direttamente le autorità dipartimentali, ripartendo fra di esse in lotti le maggiori forniture, il carico delle quali non sarà così più accentrato al Ministero.

Per i collaudi già prescritti che siano usati massima oculatezza e rigore, e non siano risparmiate le prove giudicate necessarie ad assicurare l'assoluta bontà dei materiali. I collaudi più importanti, quali quelli dei cannoni, delle corazze, dei proietti rimangono riservati alla competenza della Commissione permanente, le cui attribuzioni e la cui responsabilità verranno determinate con speciale regolamento.

In grazia dei maggiori fondi accordati l'anno scorso dal Parlamento, mi fu possibile di imprimere un notevole impulso alle costruzioni navali e fu altresì migliorato l'andamento dei relativi servizi e si continuò ad allargare i mezzi di produzione dei nostri stabilimenti marittimi.

Molto cammino inoltre si è fatto per diminuire alcuni inconvenienti che in grado maggiore o minore esistono in tutte le Marine, in quanto riguarda la preparazione dei progetti, il processo dei lavori di esecuzione in relazione allo sviluppo degli studi per le singole sistemazioni, le modifiche, i ritardi cagionati da mancanze di disegni o da ritardate consegne di materiali. Simili inconvenienti presso di noi, lo si può affermare, esistono in minor misura che altrove, e da ora in poi, coi provvedimenti che si vanno prendendo, diminuiranno ancora.

Anche a riguardo della perfezione dei lavori ed ai risultati degli allestimenti, sebbene la Commissione si sia intrattenuta su alcuni inconvenienti avvertatisi per la *Puglia*, che invero furono tutt'altro che gravi, se si guarda ciò che spesso è avvenuto all'estero, non vi è certo da essere insoddisfatti, poichè l'opera dei nostri bravi ingegneri ha sempre corrisposto all'aspettativa.

E in quanto a costruzioni permettetemi, onorevoli colleghi, di soffermarmi alquanto sui due incrociatori corazzati *Pisa* ed *Amalfi* che, per unanimi deliberazioni prese in tre Consigli di ministri dei precedenti Ministeri, dei quali ebbi l'onore di far parte, le Ditte Orlando ed Odero costruiscono per conto della Regia Marina.

Le trattative fatte coi due stabilimenti succitati furono ispirate dal desiderio di rinvigorire nel più breve tempo possibile il nostro naviglio militare con due potenti unità; e, come ne dava facoltà la legge 2 luglio 1905 sui maggiori assegnamenti, fu d'uopo rivolgersi all'industria privata, in considerazione della mole dei lavori in corso nei nostri principali arsenali e cantieri.

Furono accettati i progetti presentati da quelle due Case, mercè i quali si aggiungevano alla nostra flotta due navi corrispondenti al tipo *San Giorgio*, la cui costruzione era stata decretata. Mediante, poi, opportune modificazioni consentite dallo stato dei lavori dei due incrociatori in discorso, fu possibile elevare la corazzatura di murata fino al ponte di coperta, sostituendo ai ridotti singoli formanti la base degli impianti centrali un unico ridotto corazzato che, mentre adempie al medesimo ufficio protettivo, vale ad assicurare una buona riserva di galleggiabilità e di stabilità. Con tale modifica le due navi si sono uniformate sempre più al tipo *San Giorgio*, così da ottenere la perfetta omogeneità in tutte le qualità fondamentali, e specialmente in quelle militari che caratterizzano i nostri incrociatori corazzati da 10,000 tonnellate, i quali inoltre, come già dissi altra volta in quest'aula, risultano benanco omogenei alle quattro corazzate del tipo *Vittorio Emanuele*.

La bontà della lavorazione dei suddetti incrociatori fu e rimane garantita, oltre che dalla reputata competenza delle case costruttrici, anche dai collaudi dei diversi materiali e dall'attiva ed efficace vigilanza che esercitano gli uffici tecnici di Genova e di Livorno. Inoltre, una speciale Commissione da me nominata espressamente e presieduta dall'ufficiale generale del Genio navale, Capo dell'ufficio tecnico del Ministero, ha testè proceduto ad un'accurata verifica dei collaudi e dei lavori ed ha constatata l'as-

soluta bontà dei materiali impiegati e la perfetta esecuzione sotto tutti i riguardi.

Il prezzo delle due navi fu giudicato dal Consiglio superiore di Marina equo ed accettabile, e tale risulta da tutti i calcoli fatti. E notisi che il pagamento avrà luogo soltanto all'atto della consegna e non a rate proporzionate all'andamento dei lavori, durante i tre anni di costruzione; onde l'importo degli interessi delle somme che deve anticipare il fornitore rappresenta una somma non indifferente che non è incorporata nel prezzo totale pattuito, e ciò a totale vantaggio dell'Amministrazione.

L'onor. Morin, anche in questa occasione, come già l'anno scorso, ha creduto ritornare sull'argomento del tipo « *San Giorgio* ». Poco avrei ora da aggiungere a quanto già dissi allora al Senato, tanto più che sarebbe fuori di luogo di entrare ora in una simile discussione.

Esaminato in via assoluta, il « *San Giorgio* » è un ottimo tipo di nave, che nel suo dislocamento riunisce al massimo grado le qualità di armamento, di protezione, di velocità di una moderna nave di battaglia perfettamente al corrente con tutti gli insegnamenti delle più recenti azioni navali; ed in via relativa, anche fatta astrazione dalla considerazione del costo, importa notare che con queste navi di dislocamento moderato, molto veloci e maneggevoli, adatte per la loro minore pescagione a valersi di eventuali porti di rifornimento a cui non potrebbero ricorrere navi di maggiore immersione, si viene a rispondere ad un immediato bisogno ed a colmare una lacuna.

Le flotte non possono essere composte solo di navi di elevatissimo tonnello, ed è fortuna per noi che, per tradizionale tendenza prettamente nazionale, si riesca ad avere grandi incrociatori con tutti i caratteri delle migliori navi di linea, al modo stesso come si conferiscono a queste i caratteri dei migliori incrociatori.

Ad ogni modo il Senato già sa che i futuri aumenti del naviglio si rivolgeranno verso navi molto potenti, come ebbi già ad esprimere in quest'aula fin dall'anno scorso; e difatti, in continuazione del mio programma, è previsto doversi provvedere tra non molto all'impostamento di una nave di prima classe di grande dislocamento e potentissimo armamento, sulla base di quanto è risultato dal concorso te-

nuto, e da me indetto, fra ufficiali superiori del Genio navale, del quale l'onor. Mcrin ha fatto cenno.

Da quanto ho avuto l'onore di esporvi, onorevoli Colleghi, in questa seconda parte del mio discorso, risulta:

1° Che il servizio per il rifornimento del carbone è da tempo avviato nel modo migliore consentito dall'attuale legge di contabilità generale dello Stato, ma che sostanziali miglioramenti potranno ottenersi se il Parlamento vorrà approvare il disegno di legge, già presentato, per il servizio diretto; il cui concetto era insito nelle modificazioni alla legge di contabilità già da tempo concretato dal Ministero della marina;

2° Che l'appalto in vigore per la fornitura dei viveri da me conchiuso, ha notevolmente migliorate le condizioni preesistenti in base all'antico contratto. Che il servizio diretto già funziona a Maddalena, a Napoli, parzialmente a Venezia e su molte navi, e la Marina è in grado di assumere al 1° luglio 1907 il servizio diretto unico, provvedendosi col progetto testè presentato da me al Parlamento, alla costruzione dei magazzini e dei panifici ancora mancanti;

3° che fu dato notevole impulso alle costruzioni navali e fu migliorato l'andamento dei servizi relativi, sia esigendo il completo studio dei progetti di navi, prima di iniziare i lavori, sia continuando ad allargare i mezzi di produzione degli arsenali e specialmente del cantiere di Castellammare;

4° che per i capitolati, la contabilità ed i contratti, furono da tempo attuate non poche delle proposte contenute nella relazione della Commissione d'inchiesta; che altre di esse sono direttamente connesse ai progetti di legge che attendono l'approvazione del Parlamento, e che altre, infine, saranno adottate appena mi sarà dato studiare, con la voluta ponderazione, le veramente pregevoli proposte della Commissione d'inchiesta su questo argomento. E che in materia di collaudi, di cannoni, di corazze e di proietti, l'Amministrazione provvede con tutte le desiderabili e possibili garanzie;

5° che circa gli ordinamenti generali e quelli degli stabilimenti marittimi, l'amministrazione credette suo dovere attendere i risultati della inchiesta parlamentare per conoscere le sue pro-

poste a riguardo, evitando così di emanare, in argomento di tanta importanza, disposizioni che avrebbero potuto essere suscettibili di variazione in breve volger di tempo: che fu inoltre presentato all'approvazione del Parlamento il progetto di legge relativo ai Corpi consultivi, rispondendo in massima alle proposte dell'onorevole Commissione.

Infine, poichè l'onorevole Commissione certamente non ebbe tempo di occuparsene e di riferirne, mi sia concesso mettere in rilievo lo sviluppo dato al ramo importantissimo delle armi subacquee, dei servizi elettrici e particolarmente a quello della radiotelegrafia, la quale, oltre a larghissima pratica applicazione sulle coste e sul nostro naviglio militare, fu oggetto di lunghi e perseveranti studi ed esperienze nel campo scientifico che ridondano a vero onore dei nostri ufficiali. (*Bene*).

Onorevoli Colleghi,

Assieme al presidente del Consiglio onorevole Giolitti, io accettai nel 1904 lealmente l'inchiesta parlamentare e lealmente ne agevolai le indagini, confortato sempre dal voto solenne con cui voi voleste affermare in quella occasione che essa era per la marina e non contro la marina.

Ciò non ha impedito che io esplicassi il modesto mio programma di lavoro che voi ben conoscete; ed ora che l'inchiesta è compiuta, ho col più largo senso di obiettività esaminate le proposte contenute nell'importante relazione, proposte a non poche delle quali in massima mi associo, pur osservando che una parte di esse fu già attuata.

E mi piace rilevare qui che, dalla relazione stessa e dalla discussione avvenuta nei due rami del Parlamento, una constatazione di fatto scaturisce, ed è che a carico del Corpo della Regia Marina nulla è risultato di men che corretto e rispettato (*Vivissime approvazioni*).

Io sento e riconosco l'appoggio che dall'onorevole Commissione mi viene in buon punto per sostenere ed attuare quelle riforme ritenute indispensabili alla nostra marina da guerra; e constato con vera soddisfazione che, tra gli altri benefici, uno indubbiamente fu già ottenuto, quello, cioè, che il Paese tutto prende parte vivissima a quanto riflette la marina mi-

litare, cosa che ognuno di noi ha sempre, e spesso invano, desiderato.

Ma nessuno più di voi sa quale sia l'importanza che il fattore morale ha nei Corpi militari, presidio della Patria in terra ed in mare; nessuno più di voi comprende come il tenere altissimo questo fattore morale sia condizione indispensabile per la vitale essenza della nostra armata, la quale, forte della propria coscienza, dopo un periodo così triste sopportato con salda disciplina non mai un solo istante smentitasi, attende da Voi una parola di fiducia e di conforto. (*Approvazioni vivissime su tutti i banchi*).

Io mi lusingo che questa parola vorrà pronunciare il Senato nel quale così vivi e intensi palpitano i ricordi del nostro Risorgimento, per la presenza stessa di tanti valorosi che con la mente e col braccio cooperarono alla unificazione della Patria nostra! (*Applausi. Molti senatori vanno a congratularsi col ministro*).

MORIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORIN. Mi consenta il Senato che dica pochissime parole per giustificarmi riguardo ad una accusa di inesattezza che mi è stata diretta dall'onor. ministro della marina, circa il computo della spesa alla quale si andrebbe incontro provando una piastra ogni trenta, per la corazzatura del tipo *Vittorio Emanuele*.

Il mio calcolo si basa su un computo, che ho ragione di ritenere molto approssimato, e che ho fatto eseguire quando io era comandante in capo del I dipartimento. Da questo calcolo risulterebbe che le spese di bersaglio, per l'esperimento di una corazza Krupp, ammonterebbero in media a 5500 lire per tonnellata. Provando una corazza ogni 30 della corazzatura di una nave del tipo *Vittorio Emanuele*, che ha 24,000 tonnellate di piastre, si verrebbe a provare la 30ª parte di 2400 tonnellate cioè 80 tonnellate; 80 moltiplicato per 5500 fa 440,000. Se vi è qualche collega che voglia rifare questa moltiplicazione pel caso che io l'avessi sbagliata, faccia pure. (*ilarità*).

Aggiungiamo a queste lire 440,000 le spese per la parte artiglieria, le spese di trasporto e qualche altra spesa accessoria, non direttamente valutabile, e si vedrà che se non si arriva al mezzo milione, ben vicino vi si è. Il mio calcolo

adunque, se non è esattissimo, è molto approssimato.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Dichiaro che terrò nella massima considerazione la raccomandazione del senatore Palumbo perchè si proceda a qualche esperimento generale di mobilitazione effettiva, subordinatamente ai mezzi disponibili, trattandosi di spesa evidentemente non lieve.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato, che è stato presentato un ordine del giorno dall'onorevole senatore Codronchi, al quale aderiscono i senatori Fabrizio Colonna e Casana.

L'ordine del giorno è concepito in questi termini: « Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del Governo, esprime la sua fede immutata nell'Armata nazionale e passa all'ordine del giorno ».

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io accetto l'ordine del giorno, ma invece di dire *esprime* vorrei si dicesse *conferma*.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Mi permetto di pregare il proponente di quest'ordine del giorno di aggiungervi: « e preso atto delle proposte della Commissione d'inchiesta ».

Farei tale aggiunta senza entrare in merito: ma non si può chiudere questa parentesi di due anni senza parlare di una Commissione che noi stessi abbiamo cooperato a nominare.

Si è fatto sempre così in tutti i Parlamenti, compreso il nostro.

CODRONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI. L'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare al Senato, e a cui hanno fatto adesione i senatori Colonna e Casana, non ha bisogno di commenti. A noi è sembrato che questa grande questione si dovesse risolvere con un voto, e non dovesse restringersi, come qualche volta è accaduto, ad un dialogo fra gl'interpellanti e l'onorevole mini-

stro. È necessario che il Senato, per tenere alta l'autorità sua, esprima il suo giudizio sopra questa questione che ha appassionato il Parlamento ed il paese. Non ho alcuna difficoltà di accettare la modificazione proposta dall'onorevole Astengo, e credo che gli onorevoli colleghi Colonna e Casana l'accetteranno essi pure.

Dichiaro invece francamente che non accetto la modificazione proposta dall'onorevole Arcoleo. (*Approvazioni*).

Io sopra questa questione mi debbo imporre il più grande riserbo; imperocchè, lo sanno tutti, appartenni alla Commissione d'inchiesta, dalla quale sono uscito da circa otto mesi; ma mi sembra non si debba parlare della Commissione in quest'ordine del giorno. Non l'ha fatto neppure la Camera dei deputati. È un fatto storico e non si commette nessuna sconvenienza a commentarlo. La Camera dei deputati, benchè fosse all'ordine del giorno la relazione della Commissione d'inchiesta, mentre qui non è all'ordine del giorno che l'interpellanza del senatore Morin, ha espresso la sua fiducia nel Governo e nella marina, ma non ha parlato della Commissione d'inchiesta. Abbiamo sentito molte censure alla Commissione d'inchiesta, lo stesso ministro ha accettato alcune conclusioni della Commissione stessa, ma con molte riserve: l'ha nobilmente difesa, come è suo costume, l'onorevole senatore Baldissera, ma se vogliamo sommare tutte le cose dette in quest'Assemblea sono state più le censure che le lodi. (*Approvazione*).

Ora non comprendo perchè si debbano aggiungere queste parole « Preso atto delle proposte della Commissione d'inchiesta ».

Badi, onorevole Arcoleo, al pericolo a cui ella va incontro con un'aggiunta che potrebbe non essere accettata dal Senato. (*Approvazioni*). Io conosco molti senatori che voteranno contro, e molti che domanderebbero la divisione. Ora il fatto di un'aggiunta di questa specie che fosse respinta, invece di una lode per la Commissione d'inchiesta, finirebbe per diventare il biasimo più severo. (*Approvazioni*). Limitiamoci dunque, o signori, a prendere atto delle dichiarazioni del Governo, limitiamoci a mandare un saluto e a tenere alto il prestigio dell'armata nazionale, alla quale è affidata tanta parte della sicurezza e dell'avvenire della patria. (*Benissimo, approvazioni, applausi*).

ARCOLEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Mi perdoni l'onorevole Codronchi; egli sa quanto rispetto io abbia per lui, egli sa come l'anno scorso io gli abbia fatto viva insistenza, anzi quasi costrizione, perchè rimanesse al posto che tanto degnamente teneva nella Commissione.

Non ho proposto quest'aggiunta per far plauso o entrare comunque in merito sulle proposte della Commissione; io soltanto ho proposta l'aggiunta perchè mi pare logico che quando il Presidente del Consiglio nell'altro ramo del Parlamento dichiara di tener conto delle proposte della Commissione, e su queste dichiarazioni si vota, quando qui dinanzi al Senato il ministro della marina esamina ad una ad una le proposte, noi non possiamo sopprimerne l'esistenza.

Noti bene, onorevole senatore Codronchi, io non ho accennato nè a plauso, nè a lode. Io ho detto soltanto: « il Senato, preso atto delle proposte della Commissione ». Ora di questa non si può tacere, perchè se una Commissione parlamentare ha il dovere di presentare una relazione, il Parlamento ha il dovere di prenderne atto. Sarà questione anche di respingere tutte le proposte o alcune soltanto, ma non può sopprimersi l'esistenza di una Commissione alla cui funzione il Senato ha cooperato. Commetteremmo una grave ingiustizia verso i nostri colleghi della Commissione: cui verremmo a dare un voto di biasimo che in questo caso non potremo dare oggi, senza una ampia discussione che non può essere sostituita da una semplice interpellanza fatta dall'onor. Morin. Dunque, ripeto, la mia aggiunta non implica biasimo o lode, ma questo solo concetto, che accettando le dichiarazioni del ministro e confermando la fiducia nella nostra marina, si prende insieme atto delle proposte che a noi sono state presentate. Mi dispiace di dovere insistere nella mia proposta. Credo inutile il voto per divisione, la mia aggiunta è imposta dalla logica, dalle buone consuetudini, ed anche dalla necessità che noi abbiamo di affermare che Governo e Assemblea devono tener conto delle proposte della Commissione, salvo ad accettarle o a respingerle.

Ma di questo non è il caso parlare oggi.

Io perciò credo che si vorrà ammettere quest'aggiunta, la quale nulla toglie al significato del nostro voto. (*Commenti — Conversazioni*).

SANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANI. Non ho preso parte a questa discussione per motivi che tutti gli onorevoli senatori capiranno facilmente; vale a dire perchè mi trovo nelle stesse condizioni del collega Codronchi, che anzi io sono uscito dalla Commissione d'inchiesta molto tempo prima di lui. Non è questo il momento di spiegarne dettagliatamente le ragioni: dirò solo che in parte la dimissione fu motivata da salute e in parte da apprezzamenti che non dividevo con i miei colleghi. Ora il Senato capirà bene che, se anche non voglio entrare nel merito dell'aggiunta proposta dall'onorevole senatore Arcoleo, mi associo però al senatore Codronchi e dichiaro che non voterei l'ordine del giorno ove la medesima dovesse farne parte.

COLONNA F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA FABRIZIO. Ho domandato la parola per una semplice dichiarazione, come firmatario dell'ordine del giorno insieme agli onorevoli Codronchi e Casana. Per quanto rispetto abbia all'autorevole opinione del senatore Arcoleo, verso il quale sono sempre stato deferentissimo, quest'oggi non posso seguirlo. Io, avendo avuto l'onore di presentare, assieme agli onorevoli Codronchi e Casana, l'ordine del giorno di chiusura a questa discussione, mi associo in tutto e per tutto alle dichiarazioni fatte dal collega Codronchi ed anche a quelle dell'onor. Sani, e prego l'onor. Arcoleo a non voler menomare in qualsiasi modo l'importanza di questo voto che noi diamo in onore della nostra Marina. (*Approvazioni*).

CODRONCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI. Non ho nulla da aggiungere; e non posso che tener ferme le dichiarazioni fatte e ripetere che non accetto l'aggiunta dell'onor. Arcoleo a cui, se l'antica amicizia potesse commuoverlo, farei la preghiera di volerla ritirare, nell'interesse stesso del fine che egli si propone.

PRESIDENTE. L'onor. Arcoleo insiste nell'aggiunta proposta?

ARCOLEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Io domando di sapere l'opinione del Governo, che non può dichiararsi estraneo ad una Commissione d'inchiesta, la cui opera fu oggetto di studi e provvedimenti.

In ogni modo servirà per sapere se l'accetta o la sconfessa. Non parlo di apprezzamenti che parvero o furono in parte eccessivi, ma di proposte precise e concrete; la risposta servirà a constatare i rapporti tra Governo e Commissione e l'emendamento avrà comunque raggiunto il suo scopo, anche se dovessi ritirarlo, per non turbare l'unanimità dei sentimenti di fiducia per la nostra marina.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Il Governo afferma che le sue dichiarazioni traspaiono lealmente e francamente dal discorso che io ho avuto l'onore di pronunciare poco fa.

Altre dichiarazioni non faccio, tanto più dopo quanto è stato detto con maggiore autorità della mia nell'altro ramo del Parlamento dall'onor. Presidente del Consiglio.

Facendo altrimenti potrei forse venir meno al mio dovere, se volessi cioè esprimere la mia opinione ed intervenire in quello che sta per decidere ora il Senato, a riguardo del corpo della Marina, di cui si è discusso, e al quale sento alto l'onore di appartenere. (*Approvazioni vivissime*).

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Udite la risposta e le dichiarazioni del Governo, non conformi a quelle fatte alla Camera: per non turbare l'unanime voto di fiducia nella Marina, ritiro il mio ordine del giorno. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'onor. Codronchi a cui si sono uniti i senatori Colonna Fabrizio e Casana. Lo rileggo:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del Governo, esprime la sua fede immutata nell'Armata nazionale e passa all'ordine del giorno ».

L'onor. Astengo aveva proposto che alla parola « esprime » si sostituisse la parola « conferma »; gli faccio però notare che la frase « esprime la sua fede immutata » include già la conferma in questa fede.

Gli domando perciò se insiste nella sua proposta.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL 6 LUGLIO 1906

ASTENGO. Non insisto: mi pareva che quella sostituzione esprimesse ancora di più il concetto del Senato, ma, dopo le spiegazioni dell'onor. Presidente, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'ordine del giorno testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato all'unanimità.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

ALLE ORE 10 30

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 2,760,860.32 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso (N. 279);

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 324).

Costituzione in comune autonomo della frazione di Rosazza (N. 299);

Concorso dello Stato nella spesa per monumento dei Mille sullo scoglio di Quarto (N. 306);

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per il Real Corpo del Genio civile (N. 304 - *urgenza*);

Cessione e riscatto di canoni e d'altri oneri reali (N. 323);

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Castelvecchio Calvisio (N. 298);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247);

Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 292 - *urgenza*).

II. Discussione di una proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LXV - *Documenti*).

III. Discussione di una proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LVII - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa l'11 luglio 1906 (ore 16).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



CXXXIV.

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge interpolatamente — Il senatore Pierantoni propone che il Senato esprima felicitazioni a S. A. R. il Duca degli Abruzzi per la compiuta ascensione del Ruvenzori — Il ministro della marina si associa, in nome del Governo, a tale proposta, che è approvata all'unanimità — Senza discussione sono approvati i disegni di legge nn. 279, 324, 299 e 306 — I senatori Cannizzaro e Mezzanotte, relatore, e il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, parlano nella discussione generale del disegno di legge: «Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per il R. Corpo del Genio civile» (N. 304) — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: «Cessione e riscatto di canoni e di altri oneri reali» (N. 323), e se ne approvano gli articoli senza discussione, dopo osservazioni dei senatori Colonna F. e di Camporeale, relatore, e del ministro del tesoro all'art. 2, e dopo una raccomandazione del relatore, accolta dal ministro del tesoro, all'art. 7 — Approvazione del disegno di legge: «Costituzione in comune autonomo della frazione di Castelvecchio Calvisio» (N. 298) — Congedo — Votazione a scrutinio segreto — Nomina di Commissioni — Discussione della proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LXV) — Parlano i senatori Arcoleo, Pierantoni, Melodia, presidente dell'Ufficio centrale e Casana, relatore — La proposta, con un emendamento del senatore Arcoleo, è approvata — Discussione della proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LVII) — Parlano i senatori Finali, Pierantoni, Arcoleo, che propone un ordine del giorno, Blaserna, Casana, relatore e Melodia, presidente dell'Ufficio centrale — L'ordine del giorno del senatore Arcoleo è approvato — Proposta del senatore Melodia — Il senatore Borgatta parla per un richiamo al regolamento — Avvertenza del Presidente — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della finanze, dell'agricoltura, industria e commercio, della guerra, dell'istruzione pubblica ed il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Presentazione di disegni di legge.

MAJORANA, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega degli affari esteri, un progetto di legge che ha per titolo: «Nuova proroga dei tribu-

nali misti (della riforma) in Egitto», già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Domando che questo progetto sia trasmesso di urgenza alla Commissione per i trattati.

Presento pure al Senato, a nome del ministro degli affari esteri, e per semplice comunicazione, una convenzione supplementare modificante gli art. 8 e 9 del trattato di amicizia, commercio e navigazione del 3 ottobre 1868 fra l'Italia e il Siam, firmato a Parigi l'8 aprile 1905, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 7 ottobre 1905.

Ho l'onore infine di presentare al Senato un progetto di legge, approvato dalla Camera dei deputati, per « Trasporto di fondi riguardanti le pensioni per l'esercizio finanziario 1905-906 dai bilanci del tesoro, delle finanze, e dei lavori pubblici a quelli degli affari esteri e dell'istruzione pubblica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Proposta del senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Onorevoli colleghi, Sua Altezza Reale Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi, ai 26 aprile 1894 veniva in quest'Aula a dare il giuramento di senatore.

Noi vivamente applaudimmo la sua presenza in questo ramo del Parlamento. Da quell'epoca in poi Egli ha portato la forza del suo ingegno, l'ardire, e la sapienza, che lo distinguono, dal Monte S. Elia nella Alascka alle regioni polari artiche, e il 18 giugno ha compiuto l'ascensione del Runsori o Ruvensori, montagna dell'Africa centrale la cui vetta finora non aveva conosciuto l'orma di persona umana.

La fortuna del nostro Principe fu meritata dalla sapiente preparazione, dalla preveggenza, e dall'ardire che fanno di lui il fortunato vincitore di gare tentate da altri famosi alpinisti e navigatori.

Io interpreto il sentimento di tutti i colleghi invitandoli ad esprimere la nostra ammirazione per la nuova gloria aggiunta alla sua vita forte ed operosa.

Il nostro Presidente sarà il messaggero delle nostre felicitazioni e del nostro saluto che si estendono al Cagni, al Sella, al Roccati e alle guide alpine che, agli ordini di lui, compirono l'audace impresa.

La Nazione ha già esultato per la notizia recata dalla stampa della capitale che un Principe di Casa Savoia abbia piantato sopra sì alte cime il tricolore italiano.

Però sia a me lecito dire che il nostro plauso, egregi colleghi, avrà un'eco vivissima nella regione degli Abruzzi che mi diede i natali, perchè il Duca con la propria persona, col vessillo italiano, ha fatto anche conoscere ad ignoti paesi la regione che Virgilio diceva per l'antico valore: *Genus acre virum*. Noi siamo montanari perchè la nostra regione appartiene a quella grande catena appenninica che molto assomiglia alle Alpi, e in cui sorgono maestosi verso le altezze del cielo il Morone, il Gran Sasso d'Italia e il gruppo della Majella.

Permettete che al sentimento altamente italiano io aggiunga quello speciale per l'onore che la forte impresa del Duca recò alla terra mia natale. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Io credo che il Senato vorrà plaudire alla proposta dell'onorevole Pierantoni verso il Principe di Casa Savoia, il quale dà l'esempio ad un tempo dei più nobili ardimenti e dei più nobili sacrifici. (*Approvazioni vivissime*).

MAJORANA A., ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA A., ministro del tesoro. A nome del Governo mi associo alle parole dell'onorevole Pierantoni e dell'onorevole Presidente in onore del Duca degli Abruzzi, il quale, seguendo le orme della sua illustre Casa, ha dato all'Italia un nuovo e splendido esempio di ardimento e di virtù. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se accetta la proposta dell'onor. Pierantoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

La proposta è approvata all'unanimità.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 2,760,860.32 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905, risultanti dal rendiconto generale consultivo dell'esercizio stesso » (N. 279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2,760,860.32 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi a voler dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1904-905 su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine nella complessiva somma di lire duemilionesettecentosessantamilaottocentosessanta e centesimi trentadue (L. 2,760,860.32), ripartita fra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Tabella delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1904-905 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Ministero delle finanze.

Cap. n. 45. Aggio di esazione ai contabili	L.	46,794.76
» 56. Restituzioni e rimborsi (Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari)	»	307,257.96
» 97. Restituzioni e rimborsi (Amministrazione imposte dirette e catasto)	»	1,823,676.37
» 163. Vincite al lotto	»	455,513.56
	L.	<u>2,633,242.65</u>

Ministero dell'istruzione pubblica.

Cap. n. 8. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari	L.	<u>523.90</u>
--	----	---------------

Ministero della guerra.

Cap. n. 24. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario	L.	123,157.50
» 39. Spese di giustizia penale militare	»	936.27
	L.	<u>127,093.77</u>

RIASSUNTO

Ministero delle finanze	L.	2,633,242.65
Ministero dell'istruzione pubblica	»	523.90
Ministero della guerra	»	127,093.77
	L.	<u>2,760,860.32</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e, trattandosi di un articolo unico, questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 324).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Approvazioni di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego il senatore segretario Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 324).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,696,000 e le diminuzioni di stanziamento per uguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1905-906, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 416,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1905-906, destinata a completare la dotazione riconosciuta insufficiente per il cap. 156 « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri ».

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	5. Spesa per la copiatura a cottimo L.	8,200
»	20. Ispezioni e missioni amministrative »	200,000
»	21. Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) »	1,500
»	22. Spese di posta (Spesa d'ordine) »	1,300
»	27. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio nell'amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato, degli archivi di Stato. . . »	1,000
»	31. Spese casuali »	10,000
»	33. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spese obbligatorie) . »	24,000
»	65. Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica »	10,000
»	66. Sussidi per provvedimenti profilattici in caso di epidemie e di epidemie - Spese per acquisto e preparazione del materiale profilattico »	10,000
»	89. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza e per trasferimento alle guardie di città »	50,000
»	108. Indennità di via e trasporto di indigenti per ragione di sicurezza pubblica, indennità di trasferta e trasferimento di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio di fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe »	50,000
»	132. Servizio delle manifatture carcerarie - Mercede ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie. . »	35,000
»	133. Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici, e retribuzione agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie »	6,000
	<i>Da riportarsi L.</i>	<u>407,000</u>

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 LUGLIO 1906

	<i>Riporto</i> . . . L.	407,000
Cap. n. 134. Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggio e trasporti - Minute spese per le lavorazioni »		5,000
» 156. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri »		1,284,000
	<i>Totale</i> . . . L.	<u>1,696,000</u>

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 6. Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti »		7,000
» 14. Funzioni pubbliche e feste governative »		10,000
» 34. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) »		17,000
» 56. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Spese varie per il loro funzionamento »		10,000
» 57. Medici provinciali - Personale (Spese fisse) »		10,000
» 84. Funzionari ed impiegati di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse) »		400,000
» 87. Guardie di città - Personale (Spese fisse) »		700,000
» 122. Carceri - Spese per esami e studi preparatori »		3,000
» 123. Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibili e stoviglie »		446,000
» 124. Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri per le carceri »		40,000
» 125. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri »		3,000
» 126. Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio. »		50,000
	<i>Totale</i> . . . L.	<u>1,696,000</u>

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Rosazza » (N. 299).

PRESIDENTE. Ora viene il progetto di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Rosazza.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi a voler dare lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 299).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Rosazza del comune di Piedicavallo in provincia di Novara è costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale alle disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini, per regolare i rapporti patrimoniali fra i due comuni, e per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nella spesa del monumento dei Mille sullo scoglio di Quarto » (N. 306).

PRESIDENTE. Segue ora nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge:

Concorso dello Stato nella spesa per monumento dei Mille sullo scoglio di Quarto.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, a voler dare lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 306).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Si autorizza il concorso dello Stato per la somma di L. 50,000 al monumento che, per iniziativa del comune di Genova, dovrà sorgere in Quarto al mare sullo scoglio dal quale parti la spedizione dei Mille.

(Approvato).

Art. 2.

Detta somma sarà stanziata sulla parte straordinaria del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907 e sarà versata alla tesoreria civica di Genova in aumento del fondo votato dal Comune e altrimenti raccolto dal Comitato presieduto dal sindaco.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato come gli altri a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per il R. Corpo del Genio civile » (N. 304).

PRESIDENTE. Viene ora la discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per il Real corpo del Genio civile.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, a voler dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 304).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO. In questo disegno di legge si contiene una modificazione del comma 1° dell'articolo che riguarda il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nell'articolo che lo sostituisce non vi è più aggiunto quel comma, il quale stabiliva che un certo numero di membri straordinari poteva essere aggiunto al Consiglio stesso.

È sorto perciò un dubbio. Siccome purtroppo il progetto di legge è fatto un po' a mosaico, vale a dire modifica alcuni comma degli articoli e ne lascia invece intatti degli altri; ciò ha dato luogo al dubbio che si rileva dalla relazione, perchè nella conclusione di essa si fanno delle riserve circa l'interpretazione di quel comma nel quale si parla della presenza di questi membri estranei nel Consiglio superiore. Si dubita insomma se quel comma che ad essi si riferisce rimanga inalterato o no. Il ministro aveva già promesso alla Commissione di dare spiegazioni tali da togliere ogni dubbio al riguardo, giacchè, secondo lui, confrontando i comma che rimangono con quelli che furono soppressi, si vede che quel comma che ammette l'esistenza di membri straordinari da nominarsi dal Governo a componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vi rimane in vigore.

Anche in un altro articolo, sorge il dubbio, di quando dovranno intervenire nel Consiglio i detti membri straordinari; tale dubbio è anche dovuto al modo di contare i comma che sono stati aboliti, e quelli che rimangono inalterati.

Io prego il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici a voler ripetere, a scanso di ogni equivoco, la dichiarazione che nulla è modificato riguardo alla facoltà che ha il Governo, di aggiungere membri straordinari al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dari, sottosegretario di Stato ai lavori pubblici.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche le ultime frasi della relazione risentono del dubbio accennato dal senatore Cannizzaro: senonchè l'art. 6, sul quale il dubbio cadrebbe, nella legge del 1882 era composto di quattro comma, nella legge del 1893 era composto di tre comma; ed oggi il disegno di legge dice così: «agli articoli 5 (*virgola*), 6 (*1° comma*), sono sostituiti i seguenti articoli: «6° *1° comma*: presso il Ministero, ecc.». Il che vuol dire che la modificazione di oggi non cade che, esplicitamente, sul primo comma. E siccome i comma sono quattro nella vecchia legge, tre nella legge del 1893, ed agli altri comma non si fa oggi nessun riferimento per nessuna variazione, sarebbe proprio gratuita la supposizione che i comma lasciati intatti potessero venire soppressi o variati.

I membri estranei al Consiglio superiore, quelli che per merito distinto si credette di potere aggregare per un biennio al Consiglio superiore, fanno parte non del primo comma, sibbene del secondo comma nella legge del 1883, e del terzo in quella del 1893. Pare quindi chiaro che l'attuale disegno di legge, come è stato approvato dalla Camera e come se ne chiede l'approvazione al Senato, non implichi affatto la soppressione del comma secondo e terzo della legge del 1893, la temuta soppressione cioè di quel paragrafo il quale ammette nel Consiglio superiore l'intervento di persone segnalate ed estranee ai funzionari dei lavori pubblici.

Spero che questa mia dichiarazione varrà a rimuovere ogni dubbio in contrario.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Sono lieto di quanto ha asserito l'onorevole sottosegretario di Stato perchè, come i colleghi sanno, la relazione è stata scritta in altro modo.

Sono lieto delle spiegazioni udite, che rappresentano l'opinione portata da colui che aveva l'obbligo di redigere la relazione, ed io mi dichiaro quindi soddisfatto anche a nome dei miei colleghi.

Vorrei richiamare l'attenzione del sottosegretario di Stato sopra una cosa che non è nella relazione, ossia sulla condizione di quei sei straordinari, i quali attendevano questa legge per entrare in uno stato normale. Io non so quale sia l'idea del Governo; però tengo a dichiarare che io ritengo che qualche cosa si debba fare per costoro, i quali sono stati nominati a quei posti, e dovrebbero ora trovare un collocamento diverso.

Ad ogni modo prego il sottosegretario di Stato di dirmi che cosa intende fare di costoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io credo che l'onorevole senatore Mezzanotte alluda al residuo, dirò così, di quel personale assunto nel 1903 in seguito a concorso per titoli e senza esami; e cioè 20 ingegneri, 10 disegnatori e 10 assistenti. Costoro furono assunti in servizio per un solo anno, poi mantenuti provvisoriamente come straordinari, ed attualmente sono rimasti 4 ingegneri, 8 disegnatori e 8 assistenti. Solo uno di questi 20 rimasti ha un'età inferiore ai 40 anni, tutti gli altri li hanno oltrepassati, e taluno non di poco. Essi chiedevano di essere assegnati al ruolo organico del genio civile: ma la questione, sia pel modo, sia pel tempo dell'assunzione loro, non era molto semplice.

Vero è che questi funzionari, i quali fecero buona prova, potranno meritare qualche riguardo; ma includerli così di straforo, quasi all'improvviso, nel ruolo organico, col sistema nostro delle pensioni, parve cosa non punto semplice e facile. Però il ministro ha dichiarato alla Camera che egli si propone di rivedere il ruolo degli straordinari per risolvere la loro posizione nel miglior modo che sarà possibile; ma egli non ha potuto accogliere la loro istanza di essere posti senza altro nel ruolo organico, perchè, fra le altre cose, le loro funzioni non sono perfettamente eguali a quelle del personale del Real Corpo del Genio civile. Per esempio, i disegnatori e gli assistenti, ai quali

pure deve porsi attenzione, per le qualifiche con cui sono entrati, difficilmente potrebbero essere inquadrati in una delle categorie proprie del Genio civile. È questione adunque che ora non è possibile risolvere, e molto meno a riguardo dei soli quattro ingegneri; ma sarà studiata con coscienza e con amore di giustizia, nel desiderio che questa gente non abbia ad esser messa sul lastrico.

Hanno fatto buon servizio, hanno dato buona prova, e qualche riguardo potrà essere loro usato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al ruolo organico dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato, in virtù dell'art. 2 della legge 25 giugno 1905, n. 270, con R. decreto 22 ottobre 1905, n. 532, sono aggiunti, dal 1° luglio 1906, i posti indicati nella tabella A annessa alla presente legge.

Con la stessa decorrenza il ruolo organico del personale del Corpo Reale del Genio civile è stabilito in conformità alla tabella B, pure annessa alla presente legge.

L'aumento di un decimo dello stipendio ai funzionari del ruolo transitorio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 marzo 1904, n. 66, sarà fatto per tutti ad ogni quadriennio.

(Approvato).

Art. 2.

La maggiore spesa annua di L. 871,200 sarà, per l'esercizio finanziario 1906-907, e per gli esercizi successivi prelevata dai fondi autorizzati: 1° dalle varie leggi per opere pubbliche straordinarie ed assegnati per imprevisti e per riserva delle opere stradali, di bonifica e portuali; 2° dalla legge per i provvedimenti a favore delle Calabrie; 3° dalla legge per aumento della spesa straordinaria consolidata del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1905-906 al 1920-921.

(Approvato).

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finan-

ziario 1906-907 saranno portate le variazioni stabilite dalla tabella C, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Agli articoli 10, 11, 20, 22, 33 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3^a), sono sostituiti i seguenti:

Art. 10. — A render valide le adunanze è necessaria la presenza della metà almeno del numero dei componenti il Consiglio o la Sezione, che hanno voto deliberativo.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti; decide il voto del presidente in caso di parità.

Art. 11. — Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed i presidenti di sezione sono scelti fra gl'ispettori superiori di prima classe, e vengono nominati per decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 20. — Gli ufficiali del Genio civile provvisti di stipendio non superiore a L. 8000 hanno diritto all'aumento di un decimo del loro stipendio dopo ogni periodo sessennale di servizio attivo, durante il quale lo stipendio stesso non sia stato aumentato, o lo sia stato in misura inferiore al decimo. L'aumento dello stipendio per altra causa, interrompe il sessennio in corso, e costituisce il punto di partenza dei nuovi aumenti sessennali, i quali però non potranno mai eccedere lo stipendio del grado o della classe superiore.

Lo stipendio degli aiutanti principali con gli aumenti sessennali può arrivare sino a L. 4200, e quello degli archivisti a L. 3000.

Art. 22. — Agl'ingegneri capi aggregati alle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici o preposti ai Compartimenti d'ispezione è corrisposto per il primo mese l'indennità di cui all'art. 21, e per il tempo successivo la metà di quella stabilita dall'art. 23, ed hanno diritto alle diarie, indennità, rimborsi di viaggio e spese d'ufficio corrispondenti al grado d'ispettore superiore.

Gl'ingegneri ordinari, pel tempo in cui sono destinati con decreto ministeriale alla reggenza di un ufficio, godono di una indennità annua di L. 500, ed hanno diritto alle diarie, indennità e rimborsi di viaggio corrispondenti al grado d'ingegnere capo.

Agli ufficiali del Genio civile che, per la direzione e sorveglianza di lavori straordinari compresi nel perimetro della città, sede dell'ufficio, e nel raggio di due chilometri dalla detta sede, debbono fare gite, sarà corrisposta una indennità giornaliera nella misura di un terzo di quella di cui all'art. 21.

Per le visite che nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore si eseguono dagli ufficiali del Genio civile dietro domanda di privati o di enti, che non siano provincie o comuni, si accrescono di un terzo le indennità di cui all'art. 21.

Art. 33. — I posti di ingegnere allievo sono conferiti in seguito a regolare concorso ai giovani che hanno ottenuto il diploma d'ingegnere civile nelle scuole di applicazione e negli istituti tecnici superiori, o politecnici o scuole superiori politecniche, e che non hanno superato il 30° anno di età.

Per gli ingegneri che alla data di apertura del concorso si trovino iscritti nel ruolo degli aiutanti, detto limite è prorogato al 40° anno di età.

Nessuno può presentarsi più di due volte all'esame di concorso.

(Approvato).

Art. 5.

Il secondo capoverso dell'art. 7 della legge 5 luglio 1882, n. 874, modificato dalla legge 15 giugno 1893, n. 294, è soppresso.

Agli articoli 5, 6 (1° comma), 24, 43, 45 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3^a), modificati dalla legge 15 giugno 1893, n. 294, sono sostituiti i seguenti:

Art. 5. — L'alta sorveglianza sui servizi affidati al Corpo reale del Genio civile è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici per mezzo degli ispettori superiori del Corpo stesso.

A questo fine sono costituiti per decreto Reale compartimenti d'ispezione, a ciascuno dei quali è preposto un ispettore superiore.

Possono pure essere ordinate ispezioni speciali.

Art. 6 (1° comma). — Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito un Consiglio superiore dei lavori pubblici con un presidente, tre presidenti di sezione, gli ispettori superiori del Genio civile in servizio attivo, gli ispet-

tori superiori tecnici del ruolo di vigilanza dell'ufficio speciale delle ferrovie presso il Ministero (istituito col Regio decreto 25 giugno 1905, n. 275) e quattro funzionari tecnici superiori dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, due dei quali in servizio attivo dell'Ispettorato centrale, nominati con decreto Reale, ogni biennio, in seguito a proposta del Comitato d'amministrazione delle ferrovie stesse.

Art. 24. — Gli ufficiali traslocati al Ministero, compresi gli aiutanti principali e gli archivisti, ed esclusi gli ispettori, godono, oltre alle indennità assegnate con leggi speciali agli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato con sede in Roma, la indennità di cui all'articolo 21, per il primo mese, e per il tempo successivo la metà dell'indennità mensile di cui all'articolo 23.

Gli ufficiali chiamati o inviati in temporanea missione presso il Ministero o presso altri uffici del Regno, non hanno invece altra indennità che quella stabilita dall'articolo 21.

Art. 43. — Gli ufficiali del Genio civile possono con decreto ministeriale essere distaccati temporaneamente a servizio di provincie, di comuni, consorzi od altri enti per lo studio e l'esecuzione di opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato, salve le disposizioni dell'articolo 54.

Detti ufficiali continuano a far parte del regio Corpo del Genio civile, conservando ogni diritto di anzianità, di sessenni, di promozioni, di collocamento a riposo, come se prestassero servizio attivo nei lavori dello Stato, ma rimangono fuori ruolo, in soprannumero, nel rispettivo grado e classe, senza stipendio.

Gli enti a servizio dei quali passano i detti ufficiali devono versare nelle casse dello Stato l'importo delle ritenute ordinarie per pensione, nella misura dovuta dagli ufficiali medesimi.

Al cessare dell'incarico il funzionario, per riprendere il posto che gli spetta nel ruolo, dovrà attendere che si verifichi la necessaria vacanza.

Art. 45. — Le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44 sono pure applicabili ai funzionari dell'Amministrazione centrale pei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 6.

È abrogato l'articolo 8 della legge 22 agosto 1895, n. 547. Agli articoli 7 e 9 della stessa legge sono sostituiti i seguenti:

Art. 7. — Le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono tre:

I. Della viabilità ordinaria e dei fabbricati;

II. Delle opere idrauliche terrestri e marittime;

III. Delle strade ferrate e delle tramvie.

Alle rispettive sezioni sono aggregati, con voto deliberativo, i direttori generali dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. Alla terza sezione sono pure aggregati gli ispettori superiori amministrativi dell'ufficio speciale delle ferrovie, istituito col Regio decreto 25 giugno 1905, n. 275, ed un funzionario superiore amministrativo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominato per un biennio per decreto Reale, quest'ultimo, in seguito a proposta del Comitato di amministrazione delle ferrovie stesse.

I membri aggregati intervengono anche, con voto deliberativo, alle adunanze generali del Consiglio, quando si tratta di affari concernenti i servizi cui sono addetti.

Alle sezioni possono essere aggregati ingegneri capi di 1^a classe con voto deliberativo.

Il regolamento determina quali affari debbano essere deliberati in adunanza generale. È sempre in facoltà del ministro dei lavori pubblici di esigere che un determinato affare sia trattato in adunanza generale.

Il Comitato superiore delle strade ferrate, istituito col Reale decreto 22 ottobre 1885, n. 3460 (serie 3^a), è soppresso; le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 9. — Per i provvedimenti relativi al personale del Genio civile, secondo le disposizioni dei regolamenti, è chiesto il voto consultivo di un Comitato, presieduto dal sottosegretario di Stato, e composto del presidente e dei presidenti effettivi di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dei direttori generali di ponti e strade, delle opere idrauliche e delle bonifiche e porti, e di quattro ispettori superiori preposti a Compartimenti, oltre a quelle altre persone che fossero designate da leggi speciali. Questi ultimi rimangono in carica due anni, e sono sostituiti due per ogni anno. Dopo il primo anno sono estratti a sorte i due che devono cessare dalle funzioni.

(Approvato).

Art. 7.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le varie disposizioni riguardanti l'ordinamento del Genio civile contenute nella presente legge ed in quelle del 23 luglio 1881, n. 337, 5 luglio 1882, n. 874, 15 giugno 1893, n. 294, 22 agosto 1895, n. 547, 7 luglio 1902, n. 333, 3 marzo 1904, n. 66, 8 luglio 1904, n. 357.

(Approvato).

TABELLA A.

Posti da aggiungere al ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con Regio decreto 22 ottobre 1905, n. 532.

GRADO E CLASSE	Stipendio individuale	Numero dei posti	Spesa totale
Personale di amministrazione.			
Segretari di 2 ^a classe	3,500	2	7,000
Id. 3 ^a id.	3,000	3	9,000
Vice-segretari di 1 ^a classe	2,500	5	12,500
Id. 2 ^a id.	2,000	5	10,000
Volontari	»	2	»
Carriera di ragioneria.			
Capi sezione di ragioneria di 1 ^a classe	5,000	1	50
Segretari di ragioneria di 1 ^a classe	4,000	4	16,000
Id. id. 2 ^a id.	3,500	1	3,500
Id. id. 3 ^a id.	3,000	2	6,000
Vice-segretari di ragioneria di 1 ^a classe.	2,500	2	5,000
Id. id. 2 ^a id.	2,000	2	4,000
Volontari.	»	1	»
Carriera d'ordine.			
Archivisti di 1 ^a classe	3,500	2	7,000
Id. 2 ^a id.	3,200	2	6,400
Id. 3 ^a id.	2,700	3	8,100
Ufficiali d'ordine di 1 ^a classe.	2,200	1	2,200
Id. 2 ^a id.	1,800	3	5,400
Id. 3 ^a id.	1,500	1	1,500
Personale di servizio.			
Uscieri	1,400	3	4,200
Id.	1,300	1	1,300
Id.	1,200	3	3,600
Id.	1,100	1	1,100
Id.	1,000	1	1,000
Inservienti	800	16	12,800
		67	132,600

TABELLA B.

Ruolo organico del personale del Corpo Reale del Genio civile.

GRADO	Classe	Numero	Stipendio	
			individuale	per classe
Personale superiore.				
Presidente del Consiglio superiore	»	1	12,000	12,000
Presidenti di Sezione del Consiglio superiore.	»	3	10,000	30,000
Ispettori superiori	1 ^a	13	9,000	117,000
Ispettori superiori	2 ^a	14	8,000	112,000
Ingegneri capi	1 ^a	42	6,000	252,000
Ingegneri capi	2 ^a	36	5,000	180,000
Ingegneri	1 ^a	125	4,000	500,000
Ingegneri	2 ^a	110	3,500	385,000
Ingegneri	3 ^a	95	3,000	285,000
Ingegneri allievi	»	45	2,000	90,000
Personale subalterno.				
Aiutanti principali	»	80	3,500	280,000
Aiutanti	1 ^a	196	3,000	588,000
Aiutanti	2 ^a	170	2,400	408,000
Aiutanti	3 ^a	140	1,800	252,000
Personale d'ordine.				
Archivisti	»	50	2,500	125,000
Ufficiali d'ordine	1 ^a	90	2,000	180,000
Ufficiali d'ordine	2 ^a	60	1,500	90,000
Ufficiali d'ordine	3 ^a	40	1,200	48,000
Personale di servizio.				
Inservienti.	»	70	1,200	84,000
Inservienti.	»	60	1,000	60,000
Inservienti.	»	30	900	27,000
		1470	4,105,000	

TABELLA C.

Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907.

Capitolo	DENOMINAZIONE	Somma
Aumenti.		
1	Ministero - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>)	+ 132,600
20	Genio civile - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>)	+ 738,600
	Totale degli aumenti . . L.	+ 871,200
Diminuzioni.		
74	Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (<i>Spese fisse</i>) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse	- 14,700
213	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	- 200,000
306	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere <i>a), b), c), d)</i> , dell'articolo 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'articolo 69 secondo comma della legge stessa	- 345,000
400	Maggiori spese imprevidite per le opere portuali autorizzate dalla legge 18 marzo 1904, n. 102, e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 25 febbraio 1900, n. 56; 20 giugno 1901, n. 292, e 10 gennaio 1902, n. 275	- 6,600
<i>(Fondi delle Calabrie).</i>		
342 D'	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 L.	158,400
342 P'	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere <i>a), b), c), d), e)</i> , dell'articolo 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica nelle provincie calabresi, in base al disposto dell'articolo 69 secondo comma della legge stessa »	20,000
		- 178,400
<i>(Fondi delle opere idrauliche).</i>		
227 bis	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a categoria (art. 2, lett. <i>a</i>) della legge L.	36,500
228 bis	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2 ^a categoria (art. 2, lett. <i>a</i>) della legge »	90,000
		- 124,500
	Totale delle diminuzioni . . . L.	- 871,200

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Cessione e riscatto di canoni e di altri oneri reali » (N. 323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Cessione e riscatto di canoni e di altri oneri reali ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dare lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 323).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono autorizzati ad acquistare per via di cessione le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri, anche commutati, gravanti su beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, decima, censo, albergo od altro simile, rendendoli ammortizzabili mediante emissione e consegna di cartelle nel modo indicato negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

La prestazione verrà capitalizzata sulla base del cento per cinque, e, se fosse dovuta in tutto o in parte in derrate, verrà capitalizzata sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni, secondo le mercuriali del luogo di pagamento o del mercato più vicino; consegnando al creditore tante cartelle del valore nominale di lire 100 ciascuna, fruttanti l'interesse del 3 e mezzo per cento, quante occorrono per rappresentare la prestazione capitalizzata sulla base del cento per cinque.

Gli interessi di queste cartelle saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Ove il capitale o l'eccedenza di esso sia inferiore all'importo di una cartella, saranno assegnate agli aventi diritto frazioni di cartelle, le quali rimarranno in deposito presso l'Istituto finchè non abbiano raggiunto il valore nomi-

nale di una cartella mediante la capitalizzazione dei relativi interessi.

Le prestazioni accessorie verranno capitalizzate a norma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1864, n. 1636.

COLONNA F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F. Ho domandato la parola per un semplice chiarimento che vorrei avere dal relatore su questo articolo 2. Ove è detto che la capitalizzazione per l'affrancazione dei canoni in natura si farà sulla base del prezzo medio delle derrate negli ultimi dieci anni, e secondo le mercuriali del luogo di pagamento o del mercato più vicino, desidererei sapere quali s'intendono per gli ultimi dieci anni; quelli precedenti all'operazione di cessione che si fa all'istituto?

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. A me pare chiaro che il dubbio sollevato dall'onor. Colonna F. va risolto nel senso che la mercuriale in base alla quale si fa la convenzione deve essere quella del decennio immediatamente precedente l'operazione di cessione che si fa all'istituto. Non è ragionevolmente concepibile che sia diversamente, perchè se l'operazione di cessione contemplata da questa legge si dovesse fare tra 10 o 20 anni, sarebbe assurdo che si dovesse prendere a base le mercuriali di prezzi riferentesi al decennio che precede l'approvazione di questa legge e perciò remote.

Il dubbio sollevato dall'onor. Colonna F. va risolto nel senso che devesi prendere a base le mercuriali del decennio precedente alla stipulazione dell'atto di cessione.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Mi associo completamente alle dichiarazioni dell'onor. relatore.

COLONNA F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F. Ringrazio, tanto l'onorevole ministro quanto l'onorevole relatore delle spiegazioni datemi, tanto più, che anche io era in quest'ordine d'idee; però siccome nell'articolo non è indicato il decennio, base di calcolo, ho

desiderato che risultasse almeno dalla discussione.

Non l'ho domandata per capriccio, ma perchè in altre leggi, ove è detto che questa capitalizzazione deve essere fatta in base all'ultimo decennio, l'interpretazione di siffatta clausola ha dato luogo a contestazioni; molti credevano che si trattasse del decennio precedente alla data della pubblicazione della legge, mentre si intendeva il decennio precedente all'operazione che si faceva.

Siamo perciò completamente d'accordo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti l'articolo 2°. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

L'annua prestazione sarà corrisposta all'Istituto e da questa così ripartita: lire 3 e mezzo per cento per l'interesse della cartella, lire 0.50 per cento a favore dell'Istituto per diritti di commissione; il resto per quota di ammortizzazione.

Le cartelle fondiari sono esenti dalla tassa di bollo e di negoziazione, e saranno pure esenti da qualsiasi tassa il contratto di cessione, le trascrizioni, le cancellazioni di ipoteche, le altre annotazioni sui registri ipotecari, le notificazioni ed in generale tutti gli atti connessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono autorizzati a prelevare il 5 per cento dei propri utili netti annuali per costituire un fondo destinato ad accrescere la quota di ammortamento delle prestazioni dovute rispettivamente, nelle provincie continentali dell'ex-Reame di Napoli ed in Sicilia.

(Approvato).

Art. 4.

Col pagamento dell'ultima annualità del debito, il fondo rimane affrancato e libero da ogni vincolo reale, e la corrispondente dichiarazione, da rilasciarsi dall'Istituto di credito fondiario nelle forme prescritte dal regolamento, dopo essere stata trascritta a cura dell'Istituto medesimo presso il competente ufficio delle ipoteche, servirà di titolo al debitore della presta-

zione per le volture censuarie e per la cancellazione di tutte le iscrizioni dipendenti dall'onere estinto.

(Approvato).

Art. 5.

La cessione del diritto a riscuotere la prestazione non comprende gli arretrati delle annualità non soddisfatte, le quali rimarranno, in confronto dell'Istituto cessionario, come credito personale del cedente, il quale conserverà i privilegi, che per la legge potessero competergli.

(Approvato).

Art. 6.

Il creditore che intende addivenire alla cessione deve dimostrare la piena proprietà dei diritti che vuole cedere.

Gli atti e documenti relativi saranno esenti dalla tassa di bollo e da ogni altro diritto erariale.

Qualora l'Istituto giudichi di accogliere la domanda, verrà stipulato il contratto di cessione coll'intervento del debitore della prestazione, e con la condizione che la consegna delle cartelle sarà fatta dietro presentazione da parte del cedente dei documenti che attestino la cancellazione delle trascrizioni, iscrizioni od annotazioni che esistessero sul diritto ceduto.

Tuttavia l'Istituto può consentire la consegna immediata delle cartelle, trattenendone tanta parte, a titolo di cauzione, quanta basti ad assicurare la cancellazione delle ipoteche iscritte sul diritto ceduto.

(Approvato).

Art. 7.

L'atto di cessione conterrà la indicazione del titolo, della prestazione e della situazione del fondo gravato, con le indicazioni di cui all'articolo 1979 del Codice civile.

L'atto stesso sarà annotato, senza spesa, nei registri censuari e trascritto nei registri dell'ufficio delle ipoteche, con esenzione dalla tassa ipotecaria e dalla tassa di bollo per i registri ipotecari.

L'atto di cessione sarà notificato per mezzo di usciere all'attuale possessore del fondo,

quante volte non sia intervenuto nella stipula del contratto.

L'acquiescenza a tale atto senza contraddizione, entro giorni 30 dalla sua notifica, così verso i cedenti, che verso l'Istituto cessionario, equivale a ricognizione del titolo pieno provante l'esistenza della enfiteusi e i diritti da essa derivanti.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. V'è un punto in questo articolo sul quale richiamo l'attenzione dell'onor. ministro per quando si dovrà redigere il regolamento. Il terzo comma dice che l'atto di cessione sarà notificato per mezzo di usciere a tutti i singoli interessati.

Sarebbe stato opportuno dire che *un estratto* di questo atto debba essere notificato ad ogni interessato; perchè molte volte l'atto di cessione rifletterà varie centinaia di partite e costituirà un volume. Anche posta la questione del costo, è da osservarsi che l'interessato meno facilmente potrà trovarvi la parte che lo riguarda.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Accolgo ben volentieri le raccomandazioni dell'onorevole relatore; è chiaro che, pei fini della legge debbono essere sollecite ed economiche queste operazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 7.

(Approvato).

Art. 8.

L'obbligazione di pagare la prestazione all'Istituto è indivisibile.

(Approvato).

Art. 9.

Nei rapporti coll'Istituto, il successore, a qualunque titolo, nel fondo gravato dalla prestazione ceduta, subentra in tutti i diritti e gli obblighi dell'autore.

(Approvato).

Art. 10.

Il debitore della prestazione può in ogni tempo redimere anticipatamente il fondo, pagando all'Istituto (anche in cartelle al valore nominale) il prezzo d'affrancazione a norma dell'art. 1564 del Codice civile, detratto l'ammontare delle quote di ammortizzazione comprese nelle annualità già pagate.

In tal caso pagherà all'Istituto, per una sola volta, una somma corrispondente all'intero diritto di commissione di centesimi 50 stabilito nell'art. 3, per ogni 100 lire del prezzo d'affrancazione pagato prima del termine.

(Approvato).

Art. 11.

Quando sullo stesso fondo coesistano enfiteusi e subenfiteusi, la cessione deve comprendere anche il diritto del subconcedente pel quale la cessione è obbligatoria.

La domanda di cessione fatta dal concedente all'Istituto di credito fondiario deve essere notificata al subconcedente per cura del concedente stesso.

Il subconcedente può arrestare la cessione del suo diritto, se, entro tre mesi dalla notificazione della domanda di cessione, procederà verso il concedente al riscatto del canone a norma dell'art. 1564 del Codice civile. In tal caso il pagamento del prezzo del riscatto potrà essere fatto in cartelle dell'Istituto al valore nominale.

(Approvato).

Art. 12.

Quando il subconcedente non ostacoli la cessione del suo credito, o quando la sua opposizione sia stata respinta dal magistrato, si procederà all'atto di cessione, al quale il subconcedente sarà invitato con atto di usciere, notificato 30 giorni prima, nel luogo del suo domicilio o della sua residenza.

Il canone e l'ammontare della differenza tra il canone ed il subcanone saranno capitalizzati a norma dell'art. 2, consegnandosi al concedente ed al subconcedente le corrispondenti cartelle in proporzione delle rispettive ragioni.

Se il subconcedente ricusa di ricevere il pagamento, si procederà alla offerta reale a norma di legge.

(Approvato).

Art. 13.

La riscossione delle prestazioni cedute all'Istituto fondiario sarà fatta per ruoli dagli esattori delle imposte dirette coi privilegi fiscali, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Gli esattori saranno retribuiti ad aggio dall'Istituto secondo le norme, colle condizioni e per gli effetti stabiliti dalle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

Art. 14.

In caso di devoluzione nei termini dell'articolo 1565 del Codice civile, ove l'Istituto non voglia conservare il fondo, questo sarà venduto col procedimento autorizzato dagli articoli 23 e seguenti della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª) sul credito fondiario.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. A nome anche del collega ministro di agricoltura, di quello dei lavori pubblici e di quello delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Istituzione di un Consorzio ed altri provvedimenti per l'industria zolfifera in Sicilia ».

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Io pregherei il Senato di voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge, il quale, per ragioni che è superfluo l'espore, è atteso colla massima aspettativa, e quindi il non approvarlo in questa sessione potrebbe portare una grave crisi.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Non solo non ho difficoltà che sia dichiarato di urgenza il progetto di legge, ma per rendere

più efficace l'ordine di idee svolto dall'onorevole Di Camporeale, io pregherei il Senato di voler deferire al suo illustre Presidente l'incarico di nominare una Commissione. Trattasi di provvedimenti di molta urgenza, perchè in Sicilia sta per scadere un ordine di cose e bisogna sostituirne un altro, ed oltre a quello che dispone il disegno di legge vi è bisogno di una serie di provvedimenti da parte del potere esecutivo.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Io sono siciliano e più di tutti riconosco l'urgenza di questi provvedimenti, ma noi siamo qui pronti a studiare tutti i progetti di legge che ci verranno presentati, e certo questo non potrà correre pericolo di non essere esaminato, perchè il Senato dovrà tenere le sue sedute durante tutta la settimana veniente. Noi siamo anche pronti a riunirci negli Uffici domattina.

Quanto alla Commissione non ho niente da osservare a che sia nominata dal Presidente.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge per il quale è stata proposta l'urgenza.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora chiedo al Senato se intende di accogliere la proposta che l'esame del progetto di legge sia deferito ad una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente.

Chi intende di approvarla è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Farò conoscere più tardi i nomi dei componenti la Commissione.

Approvazione del progetto di legge: « Costituzione in Comune autonomo della frazione di Castelvecchio Calvisio » (N. 298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Castelvecchio Calvisio ». Prego il senatore, segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario legge*.

(V. Stampato N. 298).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Castelvecchio Calvisio, che ora fa parte del comune di Carapelle-Calvisio, è separata ed eretta a comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Congedo.

È pervenuto alla Presidenza una domanda di congedo del senatore Giorgi per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei sette disegni di legge testè votati per alzata e seduta. Prego il senatore, segretario Taverna, a voler fare l'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che a comporre la Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge « Istituzione di un Consorzio ed altri provvedimenti per l'industria solfifera in Sicilia » ho chiamato i senatori Cannizzaro, Codronchi, Di Camporeale, Pagano-Guarnaschelli e Rattazzi.

Discussione della proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LXV).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione di una proposta di aggiunta al regolamento del Senato ». Ne do lettura.

Aggiunta all'art. 32 (Capo V).

Art. 32

Il Senato nomina a squittinio segreto una Commissione permanente, composta di cinque membri, per le eventuali riforme al regolamento.

L'onorevole senatore Arcoleo, che è il proponente, ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Ringrazio innanzi tutto l'Ufficio centrale di avermi ceduto la primogenitura, poichè veramente la proposta fatta dai quarantasette nostri colleghi precedeva la mia. Però, per un senso squisito di cortesia essi hanno creduto di tener conto della mia proposta e di allargarla. Io non ho nulla da aggiungere: accetto le modificazioni fatte dall'Ufficio centrale, il quale ha creduto di aumentare da cinque a sette i membri della Commissione permanente, aggiungendo anche che debba intervenire il Presidente, la cui autorevole presenza può essere nel tempo stesso, secondo le circostanze, di impulso e di freno.

Vi ha una breve modificazione che ho voluto aggiungere sostituendo all'ultimo comma, che è una riproduzione dell'identico articolo approvato dall'altro ramo del Parlamento, un inciso che mi pare indichi meglio il compito e i limiti della Commissione e prevede i due casi possibili, cioè la propria iniziativa della Commissione, o quella di ciascun membro del Senato.

L'aggiunta dice così: « Spetta ad essa l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di riforma al regolamento durante la Sessione ».

PIERANTONI. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

PIERANTONI. Nello Statuto è disciplinata l'azione delle leggi ordinarie che sorgono col concorso del Re e delle due Camere. Il Ministero rappresenta la Corona in Parlamento. Vi sono poi due leggi speciali, dette regolamenti, che si deliberano per la necessaria indipendenza dei due rami del Parlamento, una dalla Camera dei deputati e l'altra dal Senato.

Non è possibile l'azione costituzionale di alcuna delle due Assemblee senza che la Corona vi sia rappresentata. Nessuna discussione di provvedimenti e di norme riguardanti la legge

interna, «che regola l'azione» del Senato, è legale senza che sia almeno presente il ministro guardasigilli, che ha qui il dovere di difendere le prerogative dell'altra Assemblea e quelle della Corona da disposizioni che potrebbero addurre conflitti o violare alcuna sanzione dello Statuto.

Potrei ricordare i precedenti della Camera Subalpina e quelli delle altre legislature. Una sola eccezione è ammessa: quella della discussione del bilancio interno, nella quale non intervengono i ministri, ma i senatori che sono ministri.

Mi sappia dire il mio egregio amico il senatore Melodia se vi fu volta in cui il Senato abbia funzionato senza la presenza di un ministro. Ricorderò che l'ultima volta, in cui questo dovere ministeriale fu osservato, fu quella in cui alla chiesta riforma di alcune parti del Regolamento il presidente Saracco volle aggiungere l'altra di deferire ad una Commissione speciale l'esame delle materie contravvenzionali di cui fossero accusati i senatori. Anche allora fu invitato il ministro guardasigilli, che era l'onor. Gian-turco, a prender parte alla discussione.

Del rimanente ogni proposta relativa a modificazione di regolamento fu equiparata a proposta di legge, talchè ne fu autorizzata la lettura, fu presa in considerazione, fu mandata agli Uffici e fu oggetto di una relazione dell'Ufficio centrale.

Questa antica consuetudine, che vidi rispettata nei 22 anni che sono in questa Assemblea, è stata osservata al presente?

Dopo di ciò se il Senato vuole discutere senza la presenza di alcuno che rappresenti la Corona, farà cosa illegale.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Rispondo al senatore Pierantoni che tanto io, quanto il Senato, abbiamo seguito le di lui orme. Il collega Casana, a capo di molti altri, presentò un disegno di riforma al regolamento, ed il Senato ne votò la presa in considerazione. Il senatore Pierantoni tacque...

PIERANTONI. Ma io era assente.

ARCOLEO. La sua assenza valga per noi come ratifica. La presa in considerazione fu votata dal Senato senza che intervenisse alcun ministro. Perchè il senatore Pierantoni m'insegna che per qualsiasi progetto di riforma di

iniziativa dei deputati, o dei senatori, occorre la presenza di un ministro responsabile, e l'intervento dei ministri è necessario in tutta la procedura che costituisce lo svolgimento di tutti i disegni di legge, per i quali convengono i tre fattori: la Camera dei deputati, il Senato e la Corona. Quando al contrario si tratta di riforme al regolamento, così la Camera come il Senato esercitano più che una facoltà legislativa, una facoltà costituente. Un articolo dello Statuto dice che ciascuno dei rami del Parlamento stabilisce il proprio regolamento e le proprie attribuzioni: cioè a dire indipendentemente, e senza intervento di ministri responsabili.

Il ministro in questo caso non sarebbe che un semplice spettatore, perchè non potrebbe intervenire nella discussione, trattandosi di cosa che non riguarda la sua responsabilità, nè l'esercizio del potere esecutivo.

In ultimo il senatore Pierantoni ha fatto appello alle consuetudini ed al buon senso, ed io invece faccio appello allo Statuto ed all'avvenuta votazione del Senato, quando si deliberò la presa in considerazione della proposta Casana. E dopo ciò mi rimetto al Senato.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Il collega Arcoleo non può pretendere che io sia ogni giorno ed in tutte le ore presente al Senato, quando ho altri doveri da compiere. Egli sa poi che sono stato infermo. Nessuno più di me conosce l'acutezza dell'ingegno del mio amico, il quale sarebbe capace di farmi passare entro la cruna di un ago. (*ilarità*). Ma male si lotta contro regole certissime.

Nessuno può negare il diritto vigente confortato da circa settant'anni di durata, per cui sin dal primo momento che s'inaugurò il sistema rappresentativo, discutendosi il regolamento del Senato proposto dal conte Sclopis e da altri valorosi giuristi, intervenne alla discussione il ministro guardasigilli. Questo dovere nasce dallo Statuto che affida al Re e alle due Camere l'esercizio del potere legislativo.

Se per la indipendenza delle due Camere lo Statuto vuole che ciascuna di esse faccia il proprio regolamento, non vi ha sanzione contraria alla presenza dei ministri della Corona.

La diligenza del guardasigilli deve impedire l'urto dei due regolamenti o la violazione di alcuna prerogativa statutale. Voi lo sapete bene,

che per quanto lo Statuto dica regolamento, in sostanza si tratta di una legge autonoma. Il nostro regolamento è legge superiore persino alle leggi organiche dello Stato, tanto che stabilisce, per esempio, che il senatore, il quale è accusato, dando le dimissioni, è rinviato al potere giudiziario comune, sapendosi che il Senato ha giurisdizione superiore alle altre giurisdizioni.

Che il suo regolamento equivalga ad una legge è fatto certissimo. Il cittadino può denunciare alla IV^a Sezione del Consiglio di Stato e innanzi a tutte le magistrature, i regolamenti contrari alle leggi, ma non potrebbe denunciare il nostro.

Citerò un esempio, che l'amico Arcoleo certamente conosce. In Francia, nel regolamento delle assemblee, è sanzionato che il membro, che perturba l'ordine, dopo l'ammonimento può anche essere espulso per un dato periodo di giorni dall'assemblea e può essere privato con voto dell'assemblea dell'indennità o gettone di presenza.

Il Cassagnac ed il Baudry d'Ausson furono dalla Camera dei deputati posti fuori dell'aula e privati dell'indennità. Citarono il tesoriere della Camera, chiedendo che non si potesse per disposizione di regolamento negare il pagamento che la legge conferisce ai deputati. Le magistrature di Francia con quattro sentenze concordi decisero, che, benchè si usi la parola « regolamento » la disciplina dell'Assemblea è legge singolare e di tale importanza che soprasta alle altre.

Io invito il mio amico Arcoleo a citare un solo caso in cui si sia discussa una riforma del regolamento senza la presenza del ministro guardasigilli, ed io gli darò ragione.

Egli ha affermato che fu presa in considerazione la proposta del Casana e di altri senza la presenza dei ministri. Quest'assenza potrebbe essere un errore. Ma non per questo precedente il mio amico, dicendo che il senatore Pierantoni non era presente, può invocare un precedente che m'impedisca di raccomandare l'osservanza dello Statuto.

Io domando, questa proposta che giro ha fatto? Viene dagli Uffici?

Voci. Sì, sì.

PIERANTONI. Ebbe applicata la procedura delle leggi? Pel nostro regolamento queste

proposte riforme hanno tutte un carattere di legge; occorre la presenza dei rappresentanti della Corona.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto di parlare quasi per fatto personale quando il senatore Pierantoni mi ha fatto l'onore di nominarmi, solo perchè io, nella mia ignoranza, mi rivolgevo a lui così dotto, domandandogli quale legge rendeva indispensabile per la discussione di ogni riforma da apportarsi al regolamento, la presenza del ministro guardasigilli.

Egli ha fatto un bellissimo e dotto discorso, ma francamente non mi ha dimostrato per quale legge noi, oggi, per l'assenza del guardasigilli, non possiamo discutere questa proposta.

Mi permetto poi di fare osservare al senatore Pierantoni, e credo che il Senato dividerà la mia opinione, che qui si tratta di una questione di una semplicità tale che a me non pare che valga la pena di chiederne la sospensione, solo perchè è assente il ministro di grazia e giustizia.

Quale è la proposta Arcoleo, ossia quella che ora dobbiamo discutere? Che sia inserita nel nostro regolamento una disposizione per la quale, invece di nominarsi volta per volta una Commissione che studi ogni proposta di modificazione al regolamento, ne sia nominata una al principio di ogni sessione per far questi studi. A me pare si tratti di cosa così semplice, che può quasi paragonarsi a quelle deliberazioni che spesso prende il Senato, quando delibera che un disegno di legge, invece di seguire la procedura ordinaria, sia demandato ad una Commissione speciale.

Ora mi permetta il senatore Pierantoni che io, pur dichiarandomi profano nelle scienze giuridiche, possa dire che la discussione di questa proposta, che non fa che mutare semplicemente il sistema di procedura, stabilendo che si nominino una sola Commissione permanente in luogo di diverse da nominarsi caso per caso allo scopo di studiare ogni modificazione del nostro regolamento, non turbando nessun principio legislativo, non può essere sospesa per l'assenza del guardasigilli, e prego perciò il Senato di voler procedere nella discussione.

Presentazione di un disegno di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, per maggiori assegnazioni per il servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di agricoltura della presentazione di questo disegno di legge, che sarà passato alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione della proposta del senatore Arcoleo.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare; però la prego di essere, quanto più può, conciso.

PIERANTONI. Ella, onorevole Presidente, ha la responsabilità di questa questione.

Il mio buon amico, il senatore Melodia, sa che fra i senatori vi è un diritto di eguaglianza, ed io non mi credo superiore a nessuno, molto meno a lui che è il presidente dell'Ufficio centrale. Io non voglio insegnare a lui lo Statuto; chiedere tale lezione inopportuna sarebbe per parte sua troppa modestia, per parte mia un'ambizione.

Una volta che osservando il regolamento tutte le proposte che si fanno in ordine al nostro regolamento sono equiparate alla procedura dell'esame della legge...

MELODIA. Non c'è questo.

PIERANTONI. ... La cortesia e l'umiltà che vi distinguono nella parola, non vi manchi nel lasciar dire.

Questa proposta perchè è andata agli Uffici? Perchè si fece una relazione? Non sarebbero gli articoli votati come legge. Tutte le volte che si fecero mozioni per ottenere riforme al regolamento si riconobbe che bisognava consultare gli Uffici.

L'antica e costante consuetudine corrisponde al principio fondamentale dello Statuto che divide il potere legislativo tra il Re e le due Camere. Il Re è rappresentato dai ministri nelle due Assemblee.

La disposizione, per cui ciascuna delle due Camere deve fare separatamente il proprio regolamento, non deroga al principio fondamentale che la Corona debba essere sempre rappresentata.

Nell'ordine del giorno ho letto due cose: la proposta di una Commissione che per me è la cosa più innocente della terra; e una proposta di 47 senatori. Potrei dire che non ho veduto mai una proposta ch'è una vera votazione palese, per cui le minoranze sono già vinte. Questo non è corretto. Ma non volendo censurare i miei colleghi, invece proporrei che tanto la proposta della Commissione, quanto le altre fossero rinviate all'ora calma e mite del mese di novembre.

Ora è entrato nell'Aula il ministro di agricoltura, industria e commercio, che già fu ministro guardasigilli. Egli per caso è venuto a diminuire l'importanza dell'osservazione fatta: però prometto al mio amico Arcoleo uno scritto speciale su questo argomento. (*Bene*).

ARCOLEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Io non ho altro da aggiungere rispetto alla mia proposta abbastanza semplice; non devo che ringraziare l'Ufficio centrale di averla accettata e farmi l'augurio che il Senato voglia approvarla. Mi riservo, se occorre, di riprendere la parola quando verrà in discussione l'altra proposta, se l'Ufficio centrale crede insistere.

CASANA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. La proposta del senatore Arcoleo passata attraverso l'Ufficio centrale, prese una forma un po' diversa; a questa il senatore Arcoleo diede la sua adesione, e a sua volta propose una modificazione.

Dichiaro che l'Ufficio centrale accetta la proposta di modificazione che il senatore Arcoleo ha presentato; per conseguenza, se si tratta di passare ai voti, pregherei il Presidente di mettere in votazione la proposta dell'Ufficio centrale con la ultima modificazione del senatore Arcoleo.

PRESIDENTE. Allora leggerò tutto intero l'articolo proposto dall'Ufficio centrale e completato con la proposta del senatore Arcoleo.

« In principio di ogni sessione il Senato nomina a squittinio segreto ed a maggioranza

assoluta dei votanti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4, le seguenti Commissioni permanenti:

« Una Commissione per il regolamento interno, una Commissione di finanze, una Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, una Commissione per le petizioni, una Commissione di contabilità interna, una Commissione per i trattati internazionali, una Commissione per i decreti registrati con riserva, una Commissione per la biblioteca.

« La Commissione per il regolamento interno si compone di 7 membri compreso il Presidente del Senato che la presiede.

« Spetta ad essa l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di riforma al regolamento durante la sessione ».

Pongo ai voti questo articolo che sostituirà il primo comma dell'art. 32 del regolamento.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Questo articolo sarà poi votato a scrutinio

Discussione della proposta di aggiunta al regolamento del Senato (N. LVII - Documenti).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione della proposta di aggiunta al regolamento.

Si tratterebbe di un articolo aggiunto, che prenderebbe il n. 36 bis, che leggo:

Art. 36 bis.

Le adunanze del Senato si tengono di regola dal primo giorno feriale alla metà di ciascun mese, salvo a continuarle oltre quel limite fino ad esaurimento dell'ordine del giorno.

È però in facoltà del Presidente di fissare le adunanze anche fuori di quei periodi per motivi di vera urgenza, od altrimenti quando vi fossero stati impedimenti alla convocazione nel periodo normale; ma in questi casi la convocazione e l'ordine del giorno devono essere possibilmente partecipati ai senatori almeno tre giorni prima.

È aperta la discussione su questa proposta. Il senatore Finali ha facoltà di parlare.

FINALI. Io sperava e soprattutto desiderava vivamente che, dopo la votazione della proposta Arcoleo, questa proposta speciale e con-

creta di modificazioni al Regolamento, se non ritirata, fosse rimandata ad altra occasione, a quando cioè la Commissione per la riforma del Regolamento interno avesse potuto occuparsene: mi dispiace che questo non sia accaduto, per considerazioni obiettive e anche personali, perchè mi duole mettermi in opposizione con gli onorevoli componenti l'Ufficio centrale e col gran numero dei sottoscrittori della proposta, tutti rispettabili colleghi, fra i quali ho anche dei carissimi amici.

Dirò pochissime parole, le quali, o debbono avere un'efficacia tale da persuadere il Senato; o è inutile che mi dilungassi sull'argomento.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PIERANTONI. Domando di parlare.

FINALI. Mi dispiace da un pezzo che il Senato, a cui ho l'onore di appartenere da lungo tempo, onde sono divenuto anche per anzianità di nomina uno dei più vecchi di voi, mi dispiace, ripeto, che il Senato non segga tanto tempo quanto siede la Camera dei deputati; perchè, sebbene non vi sia nello Statuto alcuna disposizione a questo proposito, oltre quella che stabilisce che le sessioni delle due Camere comincino e finiscano nello stesso tempo, vi è, a mio avviso, implicito il concetto, ed il presupposto che le due Camere seggano nello stesso tempo; e il non accader questo non è scevro di inconvenienti. Lo sanno tutti i miei onorevoli colleghi, e lo sa specialmente la Commissione permanente di finanze, alla quale, con il mio amico e collega Blaserina, ho l'onore di appartenere da molto tempo.

Il fatto di non poter rinviare all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge, che potrebbe essere migliorato con una modificazione qualsiasi, è pieno di inconvenienti. È poi avvenuto più di una volta, che in circostanze gravissime, anche sotto l'aspetto politico, in momenti che hanno portato a crisi e a mutamenti ministeriali, il Senato non sedesse; la qual cosa ha nociuto, permettetemi di dirlo, al concetto politico che il Paese si forma del Parlamento nazionale.

Ora, se si va a stabilire che il Senato di regola siederà la seconda metà del mese, e lascerà che nella prima metà la Camera dei deputati vigili sola sull'andamento e sulla condotta del Governo, e provvegga all'opera legislativa,

non pare a me cosa che giovi, nè al prestigio delle istituzioni, nè nella dignità del Senato, e che possa essere dal Senato approvata.

Io non aggiungo altre parole; sono anche troppe quelle che ho detto; perchè, ripeto, certe considerazioni o si impongono per la loro evidenza, o è inutile raccomandarle con molte parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Sono certo che i numerosi colleghi che hanno dato il loro voto alla proposta iniziata dall'onor. Casana avranno tanta virtù da non credere che chi combatte la loro proposta voglia recare ad essi dispiacere. Tutti siamo qui animati dal sentimento di fare il meglio che si possa a mantenere alto il prestigio della nostra assemblea; onde vuolsi desiderare la più ampia larghezza di opinioni.

Non si può pretendere che un'assemblea, la quale non emana direttamente dal voto popolare, possa avere la stessa vitalità, la medesima energia che ha l'assemblea elettiva. Questa diminuzione di forze è comune a tutti gli Stati rappresentativi che adottarono il sistema bicamerale.

Ricorda ciascuno di voi quello che scrisse il conte di Cavour sulla formazione del Senato Subalpino, imitazione della Carta francese riveduta per l'esaltazione al trono di Luigi Filippo. Il grande statista, fautore del sistema delle due Camere, affinché l'impulso acceleratore fosse combinato con la forza moderatrice, volendo (ricordo testuali parole) che accanto alla molla che spinge fosse il pendolo che regola e rende il moto uniforme, dichiarò che per ottenere ciò non bastava scrivere nello Statuto che si hanno due Camere; ma bisognava fare che quella, il cui ufficio è di temperare l'azione dell'altra, possedesse una forza intrinseca tale da opporre una efficace resistenza all'altra, quando le passioni disordinate, gli impeti popolari potrebbero prevalere. Una Camera scelta dal potere esecutivo fra certe categorie determinate non potrebbe controbilanciare in nessun modo l'azione della Camera popolare.

Tanto ciò sembrò vero che nei momenti fortunosi dell'anno 1849, gli stessi senatori, che erano stati nominati dal Re a proposta dei ministri, quando si sperava la unione delle pro-

vincie dell'Alta Italia, domandarono la riforma dello Statuto in un paragrafo dell'indirizzo proposto dai senatori Balbi e Doria. Il nostro Senato è composto da 21 categorie, delle quali soltanto una categoria è rimasta abolita, quella dei vescovi, perchè non vi sono più vescovi di Stato.

Secondo il più recente elenco 348 sono i senatori che compongono la nostra assemblea, e sono ammiragli, generali, supremi magistrati dello Stato, sono largamente rappresentati il Consiglio di Stato, che ha oggi anche potere giurisdizionale, la Corte dei conti, la Corte di appello e la Corte di cassazione. Se si volesse assidua la presenza di questi dotti e autorevoli colleghi alle nostre sedute, le più alte funzioni della vita dello Stato rimarrebbero paralizzate; onde contro il testo dello Statuto, il quale comanda che la metà più uno dei senatori formi la maggioranza legale, in tanta dovizia di colleghi ci siamo accontentati di una media di 84 votanti e qualche volta anche di un numero minore.

Aggiungo anche un'altra considerazione: qui nel Senato sono rappresentate le alte dignità della scienza, a cui non ho l'onore di appartenere, perchè io ottenni la capacità senatoriale dalla vita passata in Montecitorio. Se tutti i professori abbandonassero le cliniche mediche e chirurgiche, le scuole di perfezionamento, gli Istituti superiori, non so quale sarebbe la sorte della coltura nazionale; onde i senatori professori fanno bene ad astenersi il più che possono dall'intervenire in Senato. Pertanto deploro che i professori per entrare in quest'aula abbiano bisogno del battesimo delle accademie (*ilarità*). Nulla dico poi degli agenti diplomatici; quelli a riposo parte vivono nelle loro terre a rivedere le antiche amicizie di gioventù, parte di essi sono assidui (qui vedo accanto a me il mio buon amico Alberto De Sonnaz); ma altri agenti diplomatici senatori sono in Parigi, in Inghilterra e possono anche essere nelle Americhe. Come adunque un'assemblea composta di alte dignità ufficiali vorrebbe avere una forte energia politica?

Il conte di Cavour aveva vaticinato che « non avrà mai un Senato di nomina Regia, per categorie di grandi dignità, una forza da contrapporre alla grande energia popolare ». Si aggiunga quello, che tutti gli scrittori avevano

insegnato e che l'esperienza ha dimostrato, che simiglianti assemblee sono sempre elette per prevalenza di maggioranze politiche, onde, quando alcune maggioranze tennero lungo tempo, ai primi attriti che sorgono contro i nuovi governanti di una evoluzione politica conviene fare quello che con la frase inglese si dice l'«*inforata*». Dunque bisogna prendere la nostra istituzione come essa è sino a quando non ne addimandiamo la riforma.

Vuolsi pure considerare che con la inferiorità del numero elettivo, e Goethe disse: *i numeri fanno il mondo*, mancano a noi le grandi cure locali, gli stimoli elettorali e i locali interessi, che muovono di continuo i deputati. E la prova esteriore si raccoglie dalla diversità dei regolamenti delle due assemblee quanto all'esercizio del sindacato politico. Nella Camera elettiva l'interpellanza è separata dall'interrogazione; appo noi non esiste questa distinzione.

Vi è poi da considerare, che non il potere legislativo è la sola azione importante della vita parlamentare: e qui sono d'accordo col senatore Finali quando ha detto che spesso ci rassegnamo a fare ufficio di registro, deplorando di doversi votare le leggi di finanza che vengono all'ultima ora quando il restituire una legge emendata non sarebbe più possibile.

L'altra grandiosa funzione del potere legislativo è il così detto potere di sindacato. Egregi colleghi ci hanno presentato una dolorosa statistica, la quale dimostra che le interpellanze proposte nel 1905 non sono state discusse neppure nel marzo o nel maggio del 1906. Spesso sentii dire dai colleghi, i quali le proposero, che le avevano proposte per fatti consumati sotto un Ministero di poi caduto. Si può fare l'elogio funebre ad un Ministero, ma non è clemente sindacarlo. (*Risa*).

Per quanto io non abbia il lungo servizio senatoriale del collega Finali, pure sono uno dei più vecchi senatori, perchè da 23 anni vivo in mezzo a voi che mi volete tutti un gran bene e me ne avete date certissime prove.

Ora io domando: È assolutamente necessario un lungo studio? Occorre una Commissione? Ovvero col presente regolamento molti danni non potrebbero essere corretti poichè il maggiore numero dei senatori deve esercitare uffici spettanti ad altre funzioni dello Stato? Perchè gli Uffici si debbono adunare periodicamente

prima della seduta pubblica, quando non possono intervenire molti magistrati, altri funzionari, molti professori ed altri ufficiali dello Stato? Si dovrebbe convocare il Senato ogni giorno o per il lavoro degli Uffici o per la riunione degli Uffici e per le sedute pubbliche. È possibile la consuetudine di iscrivere all'ordine del giorno una grande quantità di progetti di legge?

Voi spesso mi dite che io mi occupo di molte cose. Sì, me ne occupo con passione minore della competenza. Ma, quando vengono in discussione numerose leggi, come può un senatore studiarle una per una e parlare su di esse e poi attendere al lavoro della revisione dei discorsi? Non torna ciò dannoso alle nostre fibre e molti non rimuove dal dire?

Io penso che basterà la seduta diurna di mezz'ora, in cui i senatori verrebbero a proporre ed a svolgere in tempo opportuno le interpellanze, perchè si dica che il Senato ha fatto meglio il suo dovere. È necessario che nei momenti difficili il Senato possa dire la sua parola e che per la mancanza delle leggi non si paralizzi l'azione di sindacato e di consiglio.

È anche buona cosa il distrarre un po' i ministri dall'atmosfera di Montecitorio. Quanti ministri si rovinarono la salute per stare sempre a Montecitorio a rispondere alle interpellanze e ai fatti personali? (*Si ride*). Il Senato potrebbe essere per essi come una stazione climatica; una volta io chiamai il Senato i *Campi Elisi della politica* e ne ebbi le lodi dall'onor. Vigliani. (*Si ride*).

Gli Uffici siano adunque riuniti nelle ore possibili per l'adempimento de' doveri parlamentari e di stato. Si apra ogni giorno il Senato, affinchè ciascun senatore abbia il diritto di far annunziare alcuna interpellanza. Io discorrendo su questo antico tema di una maggior azione da ottenersi dal Senato citai l'esempio di altri paesi in cui persino quando sono prorogate le Camere rimane una Commissione di vigilanza a soccorrere il Presidente nei casi difficili. Non vediamo ogni giorno quanti fatti dolorosi succedono? Scioperi, conflitti sanguinosi, crisi frequenti.

In tutti questi casi il Senato quasi sempre è a domicilio. Ammiro il sentimento degli egregi colleghi, i quali si allontanano dalle loro case,

scendono dalle Alpi o vengono dalla Sicilia, e giustamente si sentono, direi, offesi o delusi quando appena giunti ascoltano la triste rituale formola: *Il Senato sarà convocato a domicilio*, ma non mi par giusto che si debba violare la disposizione dello Statuto, il quale vuole che le due Camere funzionino contemporaneamente, e che si voglia impedire il lavoro necessario di continuità. Il Senato deve dare prova di zelo, agire e reagire contro viete abitudini.

Prego quindi l'egregia Commissione di accettare la proposta Finali, logica ed anche assorbitiva, perchè, nominandosi una Commissione, che proporrà correzioni al regolamento, le sarà commesso l'ufficio di fare maggiori studi. A novembre potremo presentare emendamenti e meditare se si possa contentare la nobile ambizione di molti uomini di merito che vogliono prendere parte ai nostri lavori.

L'onor. Finali non ha bisogno di appoggio. Non ho voluto tacere la mia opinione conforme a quella da lui esposta, ho voluto del pari indicare quanto si potrebbe fare con lo stesso regolamento in vigore.

Arrivati ad un'ora tarda, prego l'umanità e la cortesia dei nostri colleghi di rimandare a novembre l'esame e la discussione delle riforme contentandosi ora della introduzione di una Commissione per la emendazione del regolamento.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Certo io non potevo essere confortato da maggior autorità di quella del senatore Finali, e dalla adesione dell'onorevole Pierantoni. Mi ero permesso di proporre un ordine del giorno il quale precisamente risponde alle parole dette dall'onor. Finali, e risponde anche a quanto ebbi l'onore di dire al Senato quando si trattò della presa in considerazione della proposta Casana.

Non vengo a dire già che la proposta votata dal Senato assorba quella dell'Ufficio centrale; mi parrebbe poco rispetto, poca deferenza e anche poca gratitudine agli egregi colleghi che hanno voluto presentare una proposta che invoca prestigio di cose, frequenza di persone, diligenza ed ordine nei lavori. In questo non possiamo essere che unanimi tutti. Se la proposta d'iniziativa dell'onor. Casana ha poi

prodotto presso l'Ufficio centrale, del quale egli è parte autorevole, un'altra proposta, la mia, che è stata votata dal Senato; se l'esame in merito può essere fatto in tempo più opportuno anche tenendo conto delle considerazioni che egli svolse a nome di 47 colleghi o che potrebbe svolgere oggi, perchè pregiudicare la cosa, oggi, con evidente pericolo di ripulsa?

La stessa Commissione permanente tenendo conto di queste considerazioni, potrebbe avvisare al modo migliore onde assicurare la diligenza nei nostri lavori.

Il mio ordine del giorno invitava dopo un plauso all'iniziativa dei nostri colleghi e dell'Ufficio centrale, un rinvio a tempo più opportuno, e quindi il Senato si riservava ogni ulteriore deliberazione. Io credo che questo possa anche garantire il giusto amor proprio e la considerazione che meritano l'Ufficio centrale e i colleghi. Del resto, sono sicuro che la Commissione permanente avviserà non solamente alla questione delle tornate che è puramente formale, ma alla questione più intima, che, dirò così, riguarda il Senato come corpo politico, non già nel senso di fabbricare o demolire ministeri, ma nel senso più alto di custodire le istituzioni, di dare le linee direttive, anche senza voti politici, al Governo, e assicurare gl'interessi del paese.

Anche noi siamo una rappresentanza che, se non attinge il suo valore all'urna ed ai comizi, lo deriva da una più serena visione dei bisogni del paese, dalla conoscenza più sicura dei rapporti tra le funzioni permanenti dello Stato e le attività mobili, fluttuanti, feconde della società. Ond'è che io mi auguro che il Senato abbia la coscienza di farsi valere di fronte al Governo e possa sfuggire alla dolorosa alternativa in cui siamo oggi sotto una legge fatale che incombe sui nostri lavori (come ha detto bene il collega Finali), vale a dire che dinanzi a un cumulo di progetti di legge, emendarli non si può, respingerli non si deve, e così tutta la nostra attività si svolge in una brusca alternativa tra lo stillicidio durante cinque mesi, e l'uragano estivo che irrompe poi nei mesi di giugno e luglio... (*benissimo — Approvazioni*) dovendo votare senza discutere e provvedendo così molto male alla nostra dignità e all'interesse stesso del Governo, che a noi dovrebbe chiedere una maggiore so-

lidarietà di sentimenti e di sindacato parlamentare.

È perciò che con questo augurio io spero che l'Ufficio centrale voglia accettare il mio ordine del giorno che, credo, possa conciliare tutte le opinioni e salvaguardare la dignità del Senato, che è dignità del Governo e del Parlamento. (*Benissimo — Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ora do lettura dell'ordine del giorno di cui ha testè parlato l'onorevole senatore Arcoleo e che è concepito in questi termini:

« Il Senato, plaudendo in massima all'iniziativa dei proponenti e all'opera dell'Ufficio centrale, nel comune intendimento di assicurare la frequenza e l'ordine dei suoi lavori, riserva ogni ulteriore deliberazione ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Blaserna.

BLASERNA. Signori senatori. Veramente dopo le autorevoli parole del mio amico e collega Finali, e quelle dei senatori Pierantoni e Arcoleo, io non ho più molte cose da dire; perchè dichiaro francamente, che concordo interamente col loro modo di vedere. Anzi, devo dire di più; io oggi sono rimasto sorpreso di vedere, che questa discussione era sorta; perchè dal momento che noi abbiamo nominato, o che vogliamo nominare una Commissione permanente, che dovrà occuparsi di questa e di altre questioni, mi pareva la cosa più naturale quella di aspettare che questa Commissione prima sia nata, esami poi il complesso delle questioni e presenti infine le sue conclusioni; questo mi pareva cosa tanto naturale, che, lo ripeto, sono rimasto sorpreso di vedere risorgere così all'improvviso una questione speciale.

Io pregherei dunque l'Ufficio centrale di volere accettare l'ordine del giorno che è stato presentato dal nostro collega Arcoleo, sul quale, mi pare, che tutti possiamo essere d'accordo.

Io per il primo sono stato lietamente sorpreso, quando ho visto una proposta firmata da quaranta e più dei nostri colleghi, molti dei quali non risiedono a Roma. Io mi sono detto: questa sarà una grande fortuna se molti dei nostri colleghi, che stanno fuori di Roma, si propongono di venire a prendere parte ai nostri lavori, intervenendo regolarmente alle sedute: questa prospettiva credo che debba far piacere a tutti. Ma in quanto alla soluzione del problema, la cosa vi parrà ben diversa, se vor-

rete rammentare quel che avete sentito dire oggi, e dal collega Finali e dal collega Arcoleo, e dal collega Pierantoni, i quali hanno portato degli argomenti così importanti, che certamente uno studio serio e profondo della questione merita di essere fatta; ed è a ciò che si provvede coll'ordine del giorno proposto dal collega Arcoleo.

Io pregherei quindi l'Ufficio centrale a voler accettare quest'ordine del giorno, perchè la nuova Commissione possa venire a novembre non solamente con una, ma forse con una serie di proposte su tutto il vasto problema del nostro regolamento interno.

L'ultima parola ancora che voglio dire è questa, che, naturalmente, i Regolamenti che potremo escogitare saranno belli e buoni, ma la cosa principale è di aver fiducia nel nostro Presidente, il quale saprà regolare i nostri lavori nel modo più conveniente.

Le circostanze sono così diverse da un mese all'altro, da una settimana all'altra, da un semestre all'altro, che un regolamento difficilmente le può prevedere. In fondo è proprio l'azione del Presidente quella nella quale bisogna aver fiducia, ed anche per questo concetto io prego il Senato a voler accogliere l'ordine del giorno del collega Arcoleo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casana.

CASANA, *relatore*. Debbo innanzitutto adempiere a un dovere verso il Senato, ed è quello di farmi interprete non solo del pensiero mio, ma del pensiero e del sentimento di tutti coloro i quali credettero con la proposta stata trasformata dall'Ufficio centrale, migliorandola, di rendere più facile l'adempimento del dovere senatoriale. Si ritenne che per essa le discussioni potrebbero avere il concorso di molte maggiori menti, le quali, a sempre maggior prestigio del Senato, potrebbero rendere ognor più nutrite e, per conseguenza più proficue, le discussioni nel campo legislativo; mentre nel campo politico, quanti più facilmente parteciperebbero ai lavori del Senato e gioverebbero a mantenervi quel sentimento caldo, alto, patriottico, che, senza dubbio, è in tutti noi, ma che malauguratamente, per la difficoltà per molti di noi di intervenire alle sedute, non si manifesta sempre così potente come potrebbe e dovrebbe.

È stato lamentato che purtroppo si vada a

mano a mano fuori di quest'aula diffondendo una tendenza per la quale il Senato non è tenuto in tutto quell'alto conto che merita; e mi è doloroso dover ricordare che di ciò vi è un esempio recentissimo. In una relazione, che non nomino, perchè porta i nomi di due carissimi tra i membri del Gabinetto, si parla di due progetti di legge, come se fossero già leggi, mentre uno di essi ancora deve avere la sanzione del Senato. Evidentemente quel funzionario che scrisse la relazione (alla quale i due ministri inavvertentemente diedero i loro nomi, senza fare attenzione a quella grave, per me gravissima, svista) ritenne che per il fatto solo che la legge in progetto era stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, si dovesse ritenere già quasi sanzionata...

Una voce: Sarà un errore del copista.

CASANA, *relatore*. ...Supponiamo anche che sia un errore del copista. E ritorno al mio concetto. Coloro che, residenti o non in Roma, avevano fatto la proposta, speravano che per lo meno nei primi mesi di ripresa annua, i lavori del Senato si sarebbero svolti con una certa regolarità, per modo che a tutti i senatori fosse dato intervenire alle sedute pubbliche.

È noto come sia avvenuto più volte che dei senatori, i quali volevano adempiere al primo loro dovere di prestare giuramento, ebbero occasione di venire due o tre volte a Roma per incontrarvi l'ingrata sorpresa di sapere che le sedute erano state interrotte precisamente il giorno prima.

Ora io mi faccio interprete di quegli egregi colleghi che fecero la proposta, per dichiarare che se essi la presentarono, perchè profondamente convinti della sua necessità, essi sottomettendola all'esame del Senato, sono pronti ad accettarne il sapiente giudizio.

Quando chi ha l'onore di parlare si trova a dover rilevare l'espressione di alti principii espressi da persone quali sono i senatori Finali, Pierantoni, Arcoleo e Blaserna, se non badasse che al sentimento personale, dopo la fatta dichiarazione potrebbe anche tacersi. Ma il relatore ha pure un altro dovere, quello di giustificare l'azione dell'Ufficio centrale. Ora l'Ufficio centrale non ha dimenticato che il Senato è tale corpo politico che, pur operando con maggiore ponderatezza, scevro dagli impulsi delle passioni, non per questo deve ri-

nunciare a quella energia politica che gli spetta e che deriva dall'essere composto di personaggi, i quali hanno consumato la loro esistenza in gran parte a servizio del Paese, dandogli tutto il valore del loro ingegno, tutto l'amore loro per la nostra patria.

Nè ciò è escluso, è anzi, secondo l'Ufficio centrale, favorito dalla proposta in esame, che mira a riparare ad un grave inconveniente.

Gettate uno sguardo alla tabella che ha seguito la prima proposta. Dal 4 al 22 marzo 1905 e dal 15 aprile all'11 maggio ad esempio, che sono epoche nelle quali il Senato non fu convocato, poteva un senatore fare qualcosa di più di quello che farebbe se la proposta fosse adottata?

Tutto questo dico a giustificazione dell'atto dell'Ufficio centrale, il quale, mentre accolse il concetto della normalità delle riunioni, volle però, con le disposizioni introdotte, che fosse in facoltà del Presidente di fissare il giorno delle adunanze, anche fuori di quei periodi di tempo, per motivi di urgenza o per la ripresa dei lavori parlamentari, dispensandolo in quei casi dal preavviso dei tre giorni, e credendo così di provvedere a tutte le possibili contingenze straordinarie, specialmente politiche.

Io avevo il dovere di spiegare i motivi per i quali l'Ufficio centrale secondò la domanda degli egregi senatori proponenti. Giunto però a questo punto, io dichiaro, d'incarico dei colleghi dell'Ufficio centrale, che non ci opponiamo affatto all'ordine del giorno proposto dall'onorevole senatore Arcoleo. Un sentimento solo aveva animato i proponenti, un sentimento solo aveva animato l'Ufficio centrale: quello di fare una proposta che essi credevano degna di essere sottoposta alla saviezza dei colleghi. I colleghi credono ora che sia bene rimandare alla stessa Commissione permanente, che si è testè deliberata, l'esame di quella proposta o di quell'altra che renda possibile dare un po' più di regolarità alle tornate del Senato, e l'Ufficio centrale si rimette, deferente, all'avviso dei colleghi. Mi sia concesso soltanto di pregare il senatore Blaserna di volere tener conto dell'atto di abnegazione che compie l'Ufficio centrale, perchè, se egli si è meravigliato che, dopo approvata la prima proposta, quella che discutiamo non sia passata subito alla Commissione permanente perchè la esa-

minasse, io all'una mia volta mi meraviglio che egli non abbia pensato che il sottrarre a una Commissione, che legalmente l'aveva esaminata, una proposta, per mandarla ad un'altra, non può evidentemente essere la cosa più gradita per l'amor proprio dei componenti la prima Commissione.

Ma, siccome qui non facciamo nessuna questione di amor proprio, e due soli sentimenti ci animano, il prestigio cioè del Senato e la deferenza verso i colleghi, così anche di questa osservazione prego l'amico Blaserna di non far caso, e dichiaro che l'Ufficio centrale accetta l'ordine del giorno del senatore Arcoleo. (*Benissimo*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione della proposta di aggiunta al regolamento.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Sono perfettamente d'accordo col mio collega Casana che la questione doveva essere così definita. Dal momento che si è nominata una Commissione, alla quale l'Ufficio centrale si è associato e che dovrà occuparsi in permanenza di tutte le questioni riflettenti il regolamento interno, mi pareva naturale che anche la proposta Casana fosse deferita all'esame di questa Commissione.

In ogni caso, io ringrazio il senatore Casana e l'Ufficio centrale, di aver accettato l'ordine del giorno, che rappresenta i desideri di noi tutti.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Il relatore ha già completamente ed esaurientemente risposto, ed ha dimostrato quale era l'intendimento dell'Ufficio centrale; solamente mi permetto di fare una domanda. Essendo stata votata la proposta del senatore Arcoleo nella quale è detto che ad ogni prin-

cipio di sessione viene nominata una Commissione permanente, domando se si creda che vi sia bisogno di un voto del Senato per dichiarare se si deve aspettare il principio della sessione futura, perchè queste disposizioni entrino in vigore, oppure che eccezionalmente si nominino ora la nuova Commissione.

Io credo che il Senato in un senso o nell'altro debba prendere un provvedimento.

A nome dell'Ufficio centrale, ringrazio poi il senatore Blaserna delle gentili parole a questo rivolte, confermate pienamente, quando egli, con la sua squisita cortesia ha dichiarato di credere che quest'Ufficio centrale fosse quello che potrebbe addivenire la Commissione permanente. Questa sua idea toglie alle sue parole quello che poteva esservi di men che affettuoso per i colleghi che compongono l'Ufficio centrale.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Sono molto soddisfatto e contento delle dichiarazioni fatte dal relatore Casana e dal senatore Melodia a nome dell'Ufficio centrale; il quale, avendo accettato l'ordine del giorno Arcoleo, ha mostrato di avere, con la elevatezza dell'animo, molta serenità di giudizio.

CAVALLI. Del resto è bene che sia avvenuta questa discussione.

PRESIDENTE. Anzitutto debbo porre ai voti l'ordine del giorno del senatore Arcoleo, che è stato accettato dall'Ufficio centrale, e in secondo luogo la proposta del senatore Melodia, circa il giorno in cui si dovrà nominare questa Commissione permanente.

Leggo ora l'ordine del giorno del senatore Arcoleo:

« Il Senato plaudendo in massima all'iniziativa dei proponenti ed all'opera dell'Ufficio centrale, nel comune intendimento di assicurare la frequenza e l'ordine dei lavori, riserva ogni ulteriore deliberazione ».

Chi intende di approvare quest'ordine del giorno, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Più che una proposta, io feci una domanda ed elevai un dubbio; ma, giacchè il Presidente ha parlato di una mia proposta, allora

io propongo che lunedì in seduta pubblica il Senato proceda alla nomina dei membri della Commissione permanente per il regolamento.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Credo che la proposta del senatore Arcoleo debba essere, innanzi ogni cosa, votata a scrutinio segreto, e quindi prima di venire alla...

Voci. Sì, sì.

BORGATTA ... proposta Melodia bisogna che il Senato voti alle urne la proposta Arcoleo. Parleremo in seguito del come e quando si dovrà nominare la Commissione permanente.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Borgatta è perfettamente conforme al nostro regolamento; del resto faccio osservare che io avevo già avvertito che la proposta del senatore Arcoleo doveva essere votata a scrutinio segreto.

Questa votazione la faremo in principio della seduta di lunedì, nella quale si delibererà pure sulla proposta del senatore Melodia.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 2,760,860.32 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso:

Senatori votanti	79
Favorevoli	72
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	79
Favorevoli	73
Contrari	6

Il Senato approva.

Costituzione in comune autonomo della frazione di Rosazza:

Senatori votanti	79
Favorevoli	59
Contrari	20

Il Senato approva.

Concorso dello Stato nella spesa per monumento dei Mille sullo scoglio di Quarto:

Senatori votanti	81
Favorevoli	76
Contrari	5

Il Senato approva.

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per il Real Corpo del Genio civile:

Senatori votanti	77
Favorevoli	70
Contrari	7

Il Senato approva.

Cessione e riscatto di canoni e d'altri oneri reali:

Senatori votanti	79
Favorevoli	71
Contrari	8

Il Senato approva.

Costituzione in comune autonomo della frazione di Castelvecchio Calvisio:

Senatori votanti	79
Favorevoli	59
Contrari	20

Il Senato approva.

Presentazione di disegni di legge.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANO, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per i sottufficiali;

Approvazione della vendita a trattativa privata al comune di Palmanova di alcuni immobili.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno passati agli Uffici.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato tre disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Stanziamiento in bilancio di un fondo straordinario di L. 90,768.30 occorrente per eseguire lavori urgenti e indispensabili all'edificio del Museo nazionale di Napoli;

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1901, n. 407, contenente provvedimenti per le scuole e per i maestri elementari;

Determinazione mediante decreto Reale per l'esercizio 1906-907 del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie e governative.

Pregherei il Senato a volerli dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questi disegni di legge, ai quali sarà dato corso a termini del regolamento.

Il signor ministro ha chiesto che questi disegni di legge siano dichiarati d'urgenza.

Se non si fanno opposizioni, l'urgenza s'intende consentita.

Leggo l'ordine del giorno per lunedì 9 luglio.

Riunione degli Uffici alle ore 10.30; quindi seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto di un'aggiunta all'art. 32 del Regolamento del Senato (N. LXV - *Documenti*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247);

Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 292 - *urgenza*);

Costruzione delle strade ferrate complementari della Sicilia (N. 305 - *urgenza*);

Proroga del termine stabilito dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1905, n. 295, per conseguire agevolazioni in tema di vulture catastali (N. 338);

Modificazioni al testo unico della legge sull'ordinamento dell'esercito (aumento di un maggior generale per il comando generale dell'arma dei carabinieri Reali) (N. 308 - *urgenza*);

Sull'organico dell'Amministrazione centrale della guerra (N. 307 - *urgenza*);

Classificazione del porto di Porto Torres in prima categoria nei riguardi alla navigazione (N. 316);

Tombola telegrafica a favore dei Regi spedali riuniti di Livorno (N. 229);


Separazione dei comuni di Lunamatrona, Collinas ed altri del mandamento di Mogoro e aggregazione dei medesimi alla pretura di Sanluri (N. 328).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 12 luglio 1906 (ore 21).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



CXXXV.

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Osservazioni del senatore Melodia sul processo verbale della precedente tornata — Sunto di petizioni — Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Presentazione di disegni di legge interpolatamente — Avvertenza del Presidente — Su proposte ed osservazioni del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e dei senatori Serena, Cavalli e Astengo, il Senato ammette l'inversione dell'ordine del giorno — Si approva una proposta del senatore Melodia e del ministro dei lavori pubblici, relativa all'esame di due disegni di legge riguardanti ferrovie — votazione a scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie di Stato » (N. 292), parlano il relatore, senatore Roux, ed il ministro dei lavori pubblici — Senza osservazioni se ne approvano poi tutti gli articoli — Parlano nella discussione generale del disegno di legge: « Costruzione delle strade ferrate complementari per la Sicilia » (N. 305), i senatori Cannizzaro, Cadolini, ed il ministro dei lavori pubblici — Gli articoli del disegno di legge si approvano senza discussione — Approvazione e rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 338, 308, 307, 316, 229 e 328 — Chiusura e risultato di votazione — Nomina di Commissioni — Lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Colonna Fabrizio al ministro dell'interno sui provvedimenti circa le leggi di abolizione delle servitù di pascolo, legnatico, ecc. nelle ex-province pontificie, è fissato per la tornata successiva.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della marina, dei lavori pubblici, delle finanze, dell'agricoltura, industria e commercio, delle poste e telegrafi, del tesoro, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

MELODIA. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Risultando dal verbale semplicemente che la proposta d'iniziativa del senatore Casana, per modificazioni al regolamento, è stata

sospesa, io vorrei in questa occasione dichiarare che credo di non ingannarmi dicendo che tanto il proponente quanto il Senato intendevano che questa sospensione doveva significare rinvio di quella proposta alla nuova Commissione che fu votata l'altro giorno.

Quello che è certo, e che tengo a dichiarare, si è che l'Ufficio centrale, del quale avevo l'onore di essere presidente, aveva inteso la sospensione in questo senso.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onor. Melodia della fatta dichiarazione, che sarà inserita nel processo verbale. Se non vi sono altre obiezioni, il verbale si intenderà approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

« N. 210. L'ing. C. De Lorenzi, consigliere delegato della Società miniere solfuree Trezza-Albani (Romagna) fa voti al Senato perchè il disegno di legge « Istituzione di un Consorzio e altri provvedimenti per l'industria zolfifera siciliana » venga emendato in modo da permettere il pareggiamento delle condizioni dell'industria nelle varie regioni d'Italia.

« 211. Il sig. Vincenzo Marsilii, ufficiale di scrittura nell'intendenza di finanza di Mantova, fa voti al Senato perchè nel disegno di legge « Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro » siano introdotti emendamenti atti a migliorare la condizione degli ufficiali di scrittura di 4ª classe delle intendenze.

« 212. Il sig. Salvatore D'Alena ed altri proprietari del feudo Vicenne Piane in agro di S. Pietro Avellana, fanno voti al Senato perchè sia approvato senza modifiche il disegno di legge « Aggregazione del comune di S. Pietro Avellana al mandamento di Carovilli.

« 213. L'Associazione nazionale dei ragionieri provetti, con sede a Firenze, propone al Senato un emendamento al disegno di legge « Sull'esercizio della professione di ragioniere ».

Messaggio**del Presidente della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di un messaggio pervenutomi dalla Camera dei deputati.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

« Roma, addì 7 luglio 1906.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge " Aggiunta all'articolo 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari " d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 7 luglio 1906, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso ».

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. BIANCHERI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa comunicazione.

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio nell'aprile 1906;

Proroga di un anno degli effetti della legge 30 luglio 1896, n. 344, sulla inversione delle rendite di opere dotali e di altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia;

Proroga dei poteri del Regio commissario dell'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

Presento inoltre la « Relazione sui provvedimenti di concentramento, raggruppamento, trasformazione e revisione di statuti delle istituzioni pubbliche di beneficenza dal 1º gennaio 1904 al 31 dicembre 1905 ed elenco delle amministrazioni disciolte. (Art. 102 della legge 17 luglio 1890, n. 6972) ;

Relazione sul servizio degli ospedali e sulle spese di spedalità. (Art. 97 della legge 17 luglio 1890, n. 6972).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Modificazioni all'articolo 94 della legge 25 giugno 1906, n. 255, pei provvedimenti per la Calabria;

Conferimento dei banchi del lotto;

Autorizzazione della spesa di 95,000 lire per l'acquisto di locali e pei lavori di sovraedificazione necessari allo scopo di riunire nel palazzo demaniale detto della Consolazione in Genova, diversi uffici finanziari di quella città;

Disposizioni relative alle conservatorie delle ipoteche;

Modificazioni alle leggi 6 agosto 1891, n. 483 e 3 febbraio 1901, n. 50, sul conferimento dei magazzini di vendita e delle rivendite di generi di privativa;

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

Avanzamento dei guardiamarina al grado di sottotenente di vascello;

Miglioramenti delle condizioni di carriera ed economiche dei sottufficiali, e specialmente del Corpo Reale equipaggi;

Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della Regia marina a San Bartolomeo (Spezia);

Acquisto diretto di carboni per la Regia marina;

Riforme nei servizi amministrativi nell'Amministrazione centrale della marina;

Sistemazione dei depositi di munizioni, dei depositi viveri e dei panifici per la Regia marina, e lavori per le piazze marittime.

Prego il Senato di volerli dichiarare di urgenza e di deferire ad una sola Commissione, da nominarsi dal Presidente, il loro esame.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge; se non si fanno opposizioni, si intenderà ad essi accordata l'urgenza richiesta.

Il signor ministro ha proposto poi che l'esame di questi disegni di legge sia deferito ad una sola Commissione da nominarsi dal Presidente. Se non vi sono osservazioni, la proposta si intende approvata.

Farà conoscere più tardi i nomi dei componenti la Commissione.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti di-

segni di legge già approvati dalla Camera dei deputati, e chiedo siano dichiarati d'urgenza:

Riscatto delle strade ferrate meridionali e liquidazione della gestione della rete Adriatica;

Accordi per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e rimessi per ragione di competenza alla Commissione di finanze.

Se non si fanno opposizioni, si intenderà ad essi accordata l'urgenza richiesta dall'onorevole ministro.

(Accordata).

PRESIDENTE. Come il Senato vede, noi abbiamo molti progetti di legge da portare all'ordine del giorno. Ora io faccio appello allo zelo dei colleghi perchè vogliano intervenire numerosi agli Uffici, affinchè l'esame di questi progetti possa farsi al più presto possibile. Quelli presentati oggi non potranno essere inviati agli Uffici prima di mercoledì mattina, eccetto che Senato preferisse adottare il sistema degli uffici riuniti...

(Voci: No, no!)

PRESIDENTE. Allora io ripeto la mia preghiera ai colleghi perchè facciano in modo che il lavoro degli Uffici si svolga regolarmente nella mattina di mercoledì prossimo.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Non per me, ma per molti miei colleghi, e poichè l'esperienza ne ha dimostrato l'utilità, proporrei che gli Uffici si adunassero nelle ore pomeridiane.

PRESIDENTE. Sia pure, ma allora dovrò convocarli per le ore 14.

ASTENGO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io propongo invece che rimanga ferma l'adunanza degli Uffici per le ore 10.30 antimeridiane.

CAVALLI. Questa mattina intanto lei non vi era! (ilarità).

PRESIDENTE. Io non posso che interpellare su di ciò il Senato. Coloro che intendono che gli Uffici vengano riuniti nelle ore antimeridiane, favoriscano di alzarsi.

La proposta è approvata.

Inversione dell'ordine del giorno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei pregare il Senato che il disegno di legge posto al numero uno dell'ordine del giorno sia portato in fondo all'ordine del giorno medesimo, poichè si tratta di un disegno approvato dall'altro ramo del Parlamento, ma sul quale l'Ufficio centrale, di accordo col Governo, propone delle modificazioni. Siccome l'altro ramo del Parlamento ora è chiuso, mi pare che sarebbe più opportuno dare la preferenza a quei disegni di legge che sono proposti per l'approvazione, così come furono trasmessi dall'altro ramo del Parlamento.

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Non ho nulla da opporre alla proposta dell'onor. Presidente del Consiglio. Capisco che un disegno di legge, che darà luogo a lunga discussione e a cui l'Ufficio centrale ha apportate non poche modificazioni, debba essere rinviato a miglior tempo. Però io profitto di questa occasione per fare una preghiera all'onor. ministro. Questo disegno di legge in sostanza, come fu detto nell'altro ramo del Parlamento, non fa che consolidare lo stato di diritto attuale, creato dalla giurisprudenza della sezione contenziosa del Consiglio di Stato. Ora, che i ricorsi contro i decreti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali debbano dichiararsi ammissibili per giurisprudenza o per legge, è cosa che si può a suo tempo esaminare e stabilire definitivamente. Quel che è davvero urgente è che la IV sezione sia messa in condizione di poter funzionare. Io non dirò cose che l'onor. Presidente del Consiglio conosce meglio di me. Egli sa che vi sono tremila ricorsi arretrati contro provvedimenti amministrativi che di loro natura sono immediatamente esecutivi. Tra gli altri vi sono, per esempio, molti ricorsi contro elezioni avvenute tre o quattro anni or sono. È serio che dopo tre o quattro anni si annullino elezioni che sono state seguite da altre elezioni? Basterebbe questo esempio per dimostrare la urgente necessità di mettere la IV sezione del Consiglio di Stato in grado di poter

funzionare. Diciamolo francamente, siamo a tal punto che quella sezione si deve sdoppiarla o sopprimerla.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come ha notato bene l'onorevole senatore Serena, il disegno di legge che ho chiesto sia posto in fondo all'ordine del giorno non porta alcuna novità, non fa che consolidare lo stato attuale di fatto. Anche questa è una ragione di più per confermare che non vi è urgenza. Il senatore Serena ha perfettamente ragione quando dice che è necessario di mettere la IV Sezione in condizione di poter funzionare, ma su questo argomento mi consentirà di osservare che sono stati già presentati due disegni di legge; uno ne presentai io e precisamente al Senato tre anni or sono; ma non ebbi il bene di vederlo portato in relazione; l'altro l'ha presentato il mio predecessore, e non è neppure all'ordine del giorno. Quindi non è colpa mia nè del mio predecessore (perchè amo di essere equanime), se questo disegno di legge che provvede a migliorare le condizioni della giustizia amministrativa non sia venuto fin oggi in discussione. Io credo che vi sia anche qualche cosa di più da fare oltre quello che è stato proposto, e mi riservo di studiare l'argomento al riaprirsi della sessione dei lavori: farò allora al Senato le proposte necessarie per assicurare il funzionamento della IV Sezione. Aggiungo poi che questi provvedimenti riguardanti la IV Sezione sono resi anche più urgenti dall'ultima legge sulle ferrovie di Stato, la quale devolve alla competenza della IV Sezione altri ricorsi. Questa è una ragione di più quindi per provvedere a che possa funzionare regolarmente.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Dopo le osservazioni fatte dal senatore Serena e dal Presidente del Consiglio, io crederei opportuno che questo progetto di legge fosse rimandato a novembre. (*Approvazioni*).

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Tengo a dichiarare al Presidente del Consiglio che non ho fatto colpa nè a lui nè al suo predecessore se i disegni di legge

che si sono presentati su questo argomento non sono stati discussi. Soltanto ho approfittato di questa occasione per richiamare tutta la sua attenzione sopra uno stato di cose che richiede urgenti provvedimenti.

E, detto ciò, non mi resta che a ringraziare il Presidente del Consiglio e a prendere atto delle dichiarazioni da lui fatte che provvederà a novembre in guisa da rendere *seria* la funzione della Sezione contenziosa del Consiglio di Stato.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Mi associo alla proposta del collega Cavalli.

Questo progetto sullo scioglimento dei Consigli comunali porterà una discussione lunga perchè la Camera lo ha votato in un modo, l'Ufficio ha proposto un controprogetto, ed anche io ho presentato degli emendamenti. È meglio quindi rimandarne la discussione a novembre.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La mia formula di mettere in fondo all'ordine del giorno la discussione di questa legge equivaleva precisamente alla proposta fatta di rimandarne a novembre la discussione. (*Vivissima ilarità*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rimandare a novembre la discussione di questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvata).

**Per il riscatto delle ferrovie meridionali
e per le liquidazioni ferroviarie.**

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Fra i disegni di legge presentati dal Ministero oggi, vi è quello che riguarda il riscatto delle ferrovie meridionali. Siccome dovremo riunirci negli Uffici mercoledì mattina, dai quali verrà poi nominato l'Ufficio centrale che a sua volta dovrà discutere e nominare il relatore che dovrà presentare la relazione, nella previsione che le nostre sedute non possano essere molto numerose, prego il Senato di delegare lo studio di questo disegno di legge ad una Commissione speciale, dando incarico al Presidente di nominarla.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi associo alla proposta del senatore Melodia, anzi pregherei il Senato di volere consentire che quella medesima Commissione speciale che esaminerà la legge sul riscatto delle ferrovie Meridionali, esamini pure la legge sulle liquidazioni della rete Mediterranea, di guisa che tutta la materia ferroviaria verrebbe deferita ad una medesima Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti queste due proposte.

Chi intende di approvarle è pregato di alzarsi.

(Approvate).

Farò conoscere più tardi anche i nomi dei componenti questa Commissione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego ora il senatore, segretario, Mariotti di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto della proposta di un'aggiunta all'art. 32 del Regolamento del Senato.

MARIOTTI F., *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie dello Stato» (N. 292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie di Stato».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe a volerne dar lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 292).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ROUX, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, *relatore*. Io debbo fare, onor. colleghi, alcune brevi dichiarazioni. Anzitutto questa legge, che è di carattere transitorio, ebbe nell'Ufficio centrale un giudizio che parrà forse severo, a riguardo della forma. Debbo però dichiarare che questo giudizio non aveva nes-

sun carattere di censura al ministro che l'ha presentata. Comprendevamo benissimo che l'imperfezione della forma veniva di necessità dalle varie modificazioni che il disegno ha subito nelle sue trasformazioni e da alcuni emendamenti fatti durante la discussione nella Camera dei deputati. L'onor. ministro vorrà avere la cortesia solamente di ritenere che a parte questa censura di forma, l'Ufficio centrale si rivolge con molta fiducia a lui, perchè specialmente, per quello che riguarda l'applicazione di questa legge, il senno del Governo e la pratica dell'amministrazione ferroviaria sapranno interpretarla secondo il vero spirito che le volle dare il Corpo legislativo.

Intanto l'Ufficio centrale comincia a fare una calda raccomandazione a riguardo dell'art. 2, che converte in legge, modificandolo, un Regio decreto, oggi in vigore.

Tutte le disposizioni le quali hanno carattere di urgenza, per il trasporto e per il traffico, per il recapito a domicilio, per i termini abbreviati onde accelerare il traffico sulle linee ferroviarie, tutte queste disposizioni, che col presente disegno di legge sono confermate e sono convertite in legge, siano adoperate dall'amministrazione con quella prudenza, con quella temperanza, che son necessarie perchè non nuocciano al commercio e alle industrie. In verità tutte le facoltà che queste disposizioni accordano all'amministrazione, se non fossero usate con un certo criterio, potrebbero nuocere molto con la loro severità, col loro rigore ai trasporti, all'industria e ai commerci.

L'Ufficio centrale desidera poi ancora dall'onorevole ministro dei lavori pubblici che, quando avvenga la necessità di valersi di alcune di queste disposizioni, faccia sì che la notizia pubblicata dall'amministrazione sia estesa in modo che non solo designi il giorno in cui comincia l'uso di queste disposizioni e di queste facoltà eccezionali, ma avverta anche quando queste siano per finire. Comprenderà l'onor. ministro l'importanza di questa raccomandazione, affinchè il commercio e l'industria siano informati dei provvedimenti che essi debbono prendere non solo quando il trasporto, o il carico, o il discarico è fatto per conto loro, ma anche quando queste operazioni debbano essere fatte direttamente dai privati interessati.

Un'altra preghiera muove l'Ufficio centrale e si riferisce alle disposizioni del primo comma dell'art. 8. Questo stabilisce che « per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a metri cinquanta dal confine della ferrovia, la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

In un comma seguente è disposto che saranno soggetti alla stessa dichiarazione, e previa solo una maggior formalità, i terreni distanti 100 metri. Ora è bene inteso, e certo nessuno potrà metterlo in dubbio, che si tratta di terreni adiacenti e contigui al suolo o alla rete ferroviaria. Ma è bene che questa disposizione sia precisata da un'affermazione e da una dichiarazione dell'onorevole ministro; perchè, lasciandola nei termini in cui si trova, potrebbe avvenire che per i terreni che non siano distanti oltre 50 o oltre 100 metri possa liberamente farsi l'espropriazione, anche se non siano adiacenti e contigui alle linee ferroviarie.

Un'ultima dichiarazione riguarda l'art. 10. Questo art. 10 dice che « non può essere promossa azione giudiziaria prima che l'interessato abbia presentato reclamo in via amministrativa e sieno trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

« Si potrà tuttavia procedere agli accertamenti, di cui agli articoli 402 e 71 del Codice di commercio, anche prima che sia presentato il suddetto reclamo ».

Ora il primo comma così generico di quest'articolo parrebbe potersi applicare a tutti i reclami da farsi verso l'amministrazione ferroviaria. Invece risulta dalla discussione, e specialmente dal secondo comma dell'articolo stesso che esso riguarda soltanto i reclami per mancati trasporti o per guasti durante il trasporto. Con la speranza di ottenere dichiarazioni che spieghino l'importanza e il significato di queste disposizioni, l'Ufficio centrale approva il disegno di legge e prega il Senato di dargli voto favorevole.

L'Ufficio centrale dovrebbe ancora riferire su alcune petizioni che furono inviate al Senato. Ma tutte o la maggior parte di esse riguardano

specialmente i ruoli organici, le competenze accessorie, da stabilirsi a norma della legge del 22 aprile 1905 e le quali avrebbero dato, secondo le petizioni, luogo a lagnanze da parte degli interessati. Ora con il savio provvedimento degli articoli 5 e 6, tutte le questioni che possono riguardare le tabelle organiche e le competenze accessorie dovranno essere pubblicate entro il mese di agosto, e potranno essere oggetto di reclami e di ricorsi alla IV sezione del Consiglio di Stato; a questo magistrato contenzioso potranno quindi più fruttuosamente rivolgersi gli interessati.

Or dunque l'Ufficio centrale non avendo altre osservazioni da fare a questo riguardo, risponde solamente a quelli che hanno promosso le petizioni, che questa materia formerà oggetto di studio e di esame pel futuro ordinamento del Consiglio di Stato. E qui mi permetterò di fare un'ultima raccomandazione, associandomi a quella dell'onor. senatore Serena e degli altri oratori che hanno testè parlato sulla composizione del Consiglio di Stato.

Certamente questa facoltà di ricorso concessa oggi agli 80,000 impiegati ferroviari produrrà tale una congerie di lavori, almeno nei primi tempi, per il Consiglio di Stato, che ci sembra urgente e necessario di provvedere affinché questa giustizia affidata al Consiglio di Stato e la facoltà di ricorso data agli impiegati ferroviari possano procedere pronte, efficaci e tali che fin da principio possano dirimere tutte le ragioni di turbamento nel personale ferroviario.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Ringrazio l'onor. relatore dell'Ufficio centrale delle cortesie parole che ha voluto rivolgermi.

Io sono il primo a riconoscere che, per la forma, il progetto non risponde a quella correttezza ed eleganza di dizione che sarebbero desiderabili. Ma ciò per molte ragioni.

Una delle ragioni, ed è forse la precipua, è l'esercizio troppo facile del diritto di emendamento che rende talvolta impossibile coordinare diverse parti di una legge in guisa che la forma tecnica corrisponda a quella che dovrebbe essere il nostro continuo esempio, quella del diritto romano. Ma io sono lieto

che da parte le questioni di forma, l'Ufficio centrale abbia riconosciuto che questo disegno di legge nella sua sostanza risolve buona parte dell'arduo problema ferroviario. Certo una parte soltanto poichè, impreparati come eravamo, avevamo ed abbiamo bisogno ancora del soccorso dell'esperienza per procedere all'ordinamento definitivo, che risponda non a ideali teorici più o meno astratti, ma alle condizioni vere del nostro paese e del traffico.

Forse non abbiamo fatto bene ad assumere impegno di presentare il disegno di legge definitivo entro il 1906, perchè non ostante la buona volontà del Governo, potrebbe non adempiersi a questa promessa: ma ricordo che la legge del 22 aprile 1905 aveva segnato come ultimo termine il 31 dicembre 1905 per la presentazione dello stesso disegno di legge: siamo quindi in ritardo di un anno, ed a me parve prudente di non lasciare *sine die* la risoluzione del formidabile problema.

Vengo ora ad alcune questioni particolari sollevate dall'onorevole relatore. Una questione assai grave è quella che riflette le stazioni ingombre, ed egli ha chiesto con quali criteri procederà il Governo per siffatte dichiarazioni, poichè il danno del commercio può essere grande. La medesima domanda mi fu rivolta nell'altro ramo del Parlamento, ed io assicurai allora la Camera, come assicuro oggi il Senato, che in tali dichiarazioni si procederà sempre con criteri eminentemente ristrettivi.

Soltanto in alcune stazioni per un certo numero di giornate si può verificare l'ingombro; si determina il giorno in cui l'ingombro comincia; non si dichiara quando finisce, poichè ciò dipende dalle successive operazioni; ma sebbene non si dichiara quando l'ingombro cessa, è bene che l'onorevole relatore noti che la direzione generale delle ferrovie finora ha dichiarate ingombre soltanto 5 o 6 stazioni, e per periodi brevi.

La dichiarazione che durò più a lungo fu per la stazione di Napoli, le cui condizioni sono tali che dal 1864 non vi si fecero ampliamenti e pure questo ingombro non durò che per 6 o 7 giorni.

Due punti io ho tenuto a che fossero chiaramente enunciati nel decreto: primo, che l'autorità giudiziaria fosse assolutamente incompe-

tente a giudicare se a ragione o a torto fu dichiarata ingombra una stazione. Se avessimo ammesso la competenza giudiziaria, noi avremmo visto il più umile pretore dichiarare che le ferrovie di Stato avessero commesso un atto arbitrario.

Un altro punto sul quale egualmente deve ritenersi incompetente l'autorità giudiziaria è quello di sindacare se il pubblico che si rivolge alle stazioni scarichi o non la quantità di merci che potrebbe.

Questo è un giudizio di estimazione che non può essere assolutamente sindacato dall'autorità giudiziaria. Salvo questi due criteri che devono salvaguardare l'Amministrazione dello Stato da aggressioni giudiziarie, il Senato può riposar tranquillo che nella dichiarazione di ingombro, si procederà sempre cautamente.

Accettai la proposta che questi articoli non avessero valore definitivo, ma solo fino a che non verrà il progetto di ordinamento definitivo, perchè spero che a quel tempo i nostri impianti ed i raddoppiamenti di binari, e l'ampiamiento delle stazioni, saranno tali che potremo rinunciare a questo provvedimento.

Vengo all'art. 8 sul quale il relatore mi ha domandato uno schiarimento.

L'art. 8, come è noto al Senato, ha antiche origini in progetti che non ebbero l'onore di esser discussi ed approvati. Dichiarata una volta la pubblica utilità, di questa non si può più discutere, se si tratta di procedere soltanto all'ampiamiento dell'opera pubblica già dichiarata di pubblica utilità. Non si possono dolere i proprietari che non venga una dichiarazione nuova di pubblica utilità, quando essa è già stata fatta, e per le nuove opere deve ritenersi sufficiente.

Si è detto quindi che per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie dello Stato contenuti entro i 50 metri — il progetto Tedesco diceva 100 — la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del Ministero dei lavori pubblici, previa approvazione dei progetti da parte del Comitato d'amministrazione.

Ora l'onorevole relatore richiedeva: ma con l'aver voi riconosciuta oziosa una nuova dichiarazione di pubblica utilità, si intende che la disposizione si riferisca soltanto a quei terreni i quali sono contenuti entro la zona dei 50 metri purchè siano contigui alla ferrovia? Questo

è il dubbio, se cioè l'articolo debba ritenersi applicabile unicamente a quei terreni mantenuti fra i 50 metri e contigui alla ferrovia oppure anche a quei terreni che essendo contenuti nei 50 metri non sono contigui.

Io non sono autorizzato a dare una interpretazione autentica della legge perchè questo sarà il compito dell'autorità giudiziaria, ma leggendo il testo dell'articolo come è, ritengo che non facendo esso menzione alcuna della contiguità, a me pare che basti la condizione che i terreni siano inclusi entro i 50 metri, siano o non siano essi contigui.

Perciò ritengo che l'articolo debba interpretarsi in senso ampio.

In quanto all'art. 10 riconosco che la vera interpretazione di questo articolo è data dal secondo comma e potrei aggiungere che è data anche da tutti i precedenti parlamentari, perchè l'articolo è nato in occasione di speculazioni giudiziarie organizzate soprattutto in alcune regioni d'Italia a danno delle ferrovie, giovandosi delle disposizioni della legge dei conciliatori.

Essendo assicurato ai patrocinatori un certo emolumento, superiore talvolta all'indennizzo, si facevano tali liti appunto per dare il modo ai patrocinatori di guadagnare cotesto emolumento.

La tabelle pubblicate al riguardo erano così eloquenti che si vide la necessità di porre un freno a questa speculazione.

Il primitivo progetto diceva che fosse in ogni caso da tenere incompetente il conciliatore e si dovesse sempre adire almeno il pretore.

A me pareva ciò troppo grave, e proposi alla Camera, la quale lo accettò, un altro sistema, che del resto è già in uso, che non fosse ammissibile, l'azione giudiziaria finchè non fosse stato proposto reclamo amministrativo. Proposto questo, la direzione ferroviaria di Stato lo accoglierà se lo troverà fondato; se poi, entro i 40 giorni non avrà deciso o in un senso o nell'altro, rimarrà aperta la via dinnanzi alla autorità giudiziaria.

Poche parole dirò intorno alle petizioni pervenute alla Commissione. Ne vennero molte anche nell'altro ramo del Parlamento e riguardavano soprattutto i movimenti avvenuti nel personale, in occasione della costituzione dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato e so-

prattutto dei passaggi dal Ministero dei lavori pubblici all'Amministrazione delle ferrovie di Stato.

Era evidente che non fosse compito parlamentare esaminare il valore di tali reclami e di giudicarne. Ritenni che questa era materia di competenza dell'autorità amministrativa in sede contenziosa o gerarchica, e fu allora che proposi, e fu accettato, di deferire alla IV sezione del Consiglio di Stato le contestazioni che fossero proposte per lesioni degl'interessi legittimi dei funzionari in occasione della costituzione dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato.

E, perchè non paresse illusorio il provvedimento, proposi che fossero reintegrati in tempo i funzionari e che il termine di 60 giorni decorresse dalla pubblicazione di quel certo ordine di servizio.

Naturalmente la IV sezione del Consiglio di Stato dovrà essere fornita di personale sufficiente per attendere al nuovo e grave ufficio che la fiducia del Governo e del Parlamento le affida, di giudicare i reclami del personale.

Altre petizioni l'onorevole relatore diceva essere pervenute all'Ufficio centrale le quali si riferivano alle competenze accessorie, materia assai difficile, che non si può regolare evidentemente per legge, la quale può divenire iniqua contro il pensiero del legislatore, per il mutare delle condizioni locali.

Questa questione delle competenze accessorie fu vivamente dibattuta anche dinanzi all'altro ramo del Parlamento; e mentre nel disegno di legge presentato dal mio predecessore si diceva che la materia dovesse regolarsi per legge, e ciò in conformità della legge 22 aprile 1905 io proposi, e l'altro ramo del Parlamento accettò, che questa materia fosse riservata al potere esecutivo come era stata riservata nel 1902, quando ebbero luogo quelle convenzioni con le Società ferroviarie, per cui lo Stato dette 10 milioni per migliorare le condizioni dei ferrovieri e si stabilì che si dovessero rivedere gli organici e le competenze accessorie.

E appunto perchè non paresse che il Governo del Re potesse procedere alla revisione soltanto per delegazione e per affermare che vi procedeva per diritto proprio, perchè tale è l'intrinseca natura della materia, fu dichiarato che si potesse modificare per decreto Reale.

Posso assicurare il Senato che nell'esame di

questo argomento la direzione delle ferrovie di Stato ha proceduto e procederà con la massima equanimità. Ci sono i diritti acquisiti. È una materia che ha un sostrato storico. Le competenze esistevano presso tutte le Società, e ciascuna aveva disciplinato questa materia con criteri diversi.

Ora il Senato intende quanto sia arduo il compito della direzione delle ferrovie di unificare questa materia, rispettare i diritti acquisiti e tener conto dei bisogni che si vanno man mano svolgendo.

Posso assicurare il Senato che si procederà con ogni equanimità; e, quando fosse dimostrato che qualche errore fosse stato commesso, avremo il modo di provvedere, non essendoci preclusa la via di farlo con successivo decreto Reale.

Confido che il Senato darà voto favorevole a questo disegno di legge che risolve le questioni più gravi e più urgenti: quelle che le condizioni del traffico e del personale richiedono siano, per l'esperienza dei fatti, sollecitamente risolte. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

Nomina di un'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali e in Sicilia, i loro rapporti coi proprietari e specialmente sulla natura dei patti agrari.

Nomina di una inchiesta parlamentare per lo studio delle condizioni degli operai delle miniere della Sardegna e dei loro rapporti cogli esercenti le miniere stesse.

Pregherei il Senato di affidare l'esame di questi disegni di legge a un solo Ufficio centrale, attesa la grande connessità della materia.

PRESIDENTE. Do atto all'onore. Presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge.

Se il Senato non dissente, s'intenderà appro-

vata la proposta del Presidente del Consiglio di deferire l'esame di questi progetti ad un solo Ufficio centrale.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1906-907;

Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1905-906.

A nome mio poi e del collega dei lavori pubblici, presento il disegno di legge:

Provvedimenti per riparare alle deficienze della Cassa soccorso della ex-rete Sicula.

A nome del mio collega degli affari esteri, presento poi questi tre disegni di legge:

Lavori addizionali e spese di arredamento per la casa demaniale in Therapia ad uso della R. Ambasciata in Costantinopoli;

Stanziamento di L. 140,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 colla denominazione « Spese per la Macedonia »;

Maggiore assegnazione di lire 68,500 al capitolo 29: « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali » sul bilancio passivo del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1905-906.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti, a seconda della competenza, o agli Uffici o alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie di Stato ».

Essendo stata chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'ordinamento provvisorio per l'esercizio delle ferrovie dello Stato sancito dalla legge 22 aprile 1905, n. 137, in quanto non sia modificato dalla presente legge, rimarrà in vigore fino all'approvazione delle proposte per l'ordinamento definitivo, le quali dovranno essere presentate al Parlamento entro l'anno 1906.

(Approvato).

Art. 2.

Il Regio decreto 22 febbraio 1906, n. 36, che approva provvedimenti di urgenza per migliorare le condizioni di servizio delle ferrovie dello Stato, è convertito in legge con modificazioni agli articoli 2, 3, 4, 5, nel testo seguente:

Art. 1. La facoltà attribuita all'Amministrazione delle ferrovie dall'articolo 117, lettera o), delle vigenti tariffe e condizioni per i trasporti, di ridurre fino di un terzo il termine per il ritiro della merce, e di aumentare di un terzo i diritti di deposito o di sosta, può estendersi, per ottenere una migliore utilizzazione del materiale rotabile, anche alle stazioni non ingombre durante i periodi di traffico più intenso.

Art. 2. Durante la sospensione di accettazione di merci per una stazione dichiarata ingombra, rimangono sospesi, per le merci ad essa indirizzate o in transito per la medesima, i termini di resa stabiliti dagli articoli 58 e 70 delle tariffe, e dalle condizioni vigenti per i trasporti di merci a piccola velocità accelerata. I giorni non lavorativi o dichiarati tali dalle autorità portuali, saranno computati, per le merci in arrivo o in partenza da scali marittimi, in aumento del periodo di tempo consentito dalle disposizioni dei citati articoli, per la esecuzione dei trasporti.

Art. 3. Cessano di avere effetto le disposizioni degli articoli 3 e 5 del Capo I dell'allegato 8 alle tariffe e condizioni per i trasporti, in quanto

riguardino la facoltà dei destinatari di effettuare riseduzioni da scalo a scalo fra le stazioni di Genova P. C. locale e Genova P. P. e fra le dette stazioni e gli scali, e di far eseguire manovre speciali per la spinta dei carri da un punto all'altro di uno scalo. Rimangono però ferme le disposizioni stesse per la prima e la seconda fermata di Sampierdarena.

Art. 4. Negli scali marittimi di Genova è in facoltà dell'Amministrazione ferroviaria di inviare a sue spese, preavvisandone il destinatario, ad una calata diversa da quella indicata dal mittente sul documento di trasporto, i carri carichi che nella località designata non potessero essere, per causa di ingombro o per deficienza degli impianti, sollecitamente consegnati.

Art. 5. Nelle stazioni nelle quali, a giudizio esclusivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il pubblico, o per deficienza degli impianti o per altra causa qualsiasi, non carica o non iscarica giornalmente le merci ascritte alle ultime tre classi in quantità corrispondente all'affluenza del traffico, è data facoltà all'Amministrazione di provvedere direttamente al carico ed allo scarico delle merci stesse. Le merci scaricate verranno depositate a terra o su piani caricatori o in magazzini, a norma del caso, quando non siano trasbordate nei veicoli ordinari per la consegna a domicilio.

È pure data facoltà all'Amministrazione di eseguire direttamente il trasporto a domicilio delle merci predette e anche di quelle delle prime cinque classi.

I trasporti, pei quali l'Amministrazione userà della facoltà di eseguire direttamente il carico completo, non saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 8 delle condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali comuni, e a quelle dell'articolo 9 delle condizioni generali per l'applicazione delle tariffe locali.

I pesi indicati come minimi per le dette tariffe saranno considerati quali minimi per ogni singola spedizione.

Per le operazioni di carico e per quelle di scarico, l'Amministrazione percepirà il diritto fisso in vigore di lire 0.515 per tonnellata, salvo a convenire cogli interessati una quota minore, se le circostanze locali lo permettono.

Per il trasporto a domicilio varranno i prezzi e le condizioni delle tariffe in vigore.

L'Amministrazione ferroviaria darà notizia del giorno in cui comincerà a fare uso delle facoltà suindicate, mediante avviso pubblicato almeno tre giorni prima.

Art. 6. Con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, saranno approvate le modificazioni che in conseguenza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli dovranno introdursi nelle vigenti tariffe e condizioni pei trasporti.

Analogamente saranno approvate le opportune varianti alla forma delle richieste di spedizione.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 2 della presente legge rimarranno in vigore fino all'approvazione delle proposte per l'ordinamento definitivo.

(Approvato).

Art. 4.

La revisione delle competenze accessorie e la unificazione delle tabelle organiche del personale proveniente dalle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e dal Regio ispettorato generale delle strade ferrate, di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 1905, n. 137, dovranno essere compiute entro il mese di luglio 1906 e approvate con effetto dal 1° gennaio 1906 mediante decreto Reale.

Le tabelle delle competenze accessorie potranno essere modificate con successivi decreti Reali.

L'aumento di spesa derivante dalla revisione e dalla unificazione suddette non dovrà eccedere la somma di 7 milioni di lire.

(Approvato).

Art. 5.

Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo precedente, il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, passato definitivamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con decorrenza dal 1° gennaio 1906, avrà le qualifiche conferite dal Comitato d'amministrazione, in esecuzione dell'art. 17 della legge 22 aprile 1905, n. 137,

nonchè gli stipendi, in base ai quali furono dal Comitato medesimo stabilite le indennità previste dal succitato articolo, coi relativi avanzamenti e con le competenze accessorie dell'ordinamento del personale della rete Mediterranea, salve le disposizioni dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e dell'art. 1 della legge 3 luglio 1902, n. 248.

Al personale suddetto sarà applicato il regolamento pel personale della rete Mediterranea, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente circa il trattamento di pensione.

(Approvato).

Art. 6.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato pubblicherà entro il mese di agosto 1906, con apposito ordine generale di servizio, un elenco contenente l'indicazione del personale sia proveniente dalle Società, sia dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dal Regio ispettorato generale delle strade ferrate, che dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906 abbia avuto promozioni di grado, aumenti di stipendio o paga ed assegnazione di gradi, di stipendi e di competenze accessorie.

È fatta facoltà al personale di qualsiasi provenienza, entro 60 giorni dalla pubblicazione del detto ordine di servizio, di ricorrere contro i provvedimenti medesimi alla IV Sezione del Consiglio di Stato a termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3^a).

Sarà pure ammesso il ricorso alla IV Sezione a termini del citato articolo 24 contro i successivi provvedimenti di nomina, promozione ed aumento di stipendio o paga, e contro i provvedimenti disciplinari di proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, di degradazione e di destituzione, deliberati dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato. Il termine di giorni 60 decorrerà dalla pubblicazione dei successivi ordini generali di servizio, che saranno mensilmente pubblicati a cura della Direzione medesima.

(Approvato).

Art. 7.

Per gli impiegati provenienti dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dal Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, se

appartenenti al ruolo organico, si applicano, per quanto riguarda il trattamento di pensione, le disposizioni dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

L'importo della pensione o dell'indennità spettante sarà ripartito fra il Tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che saranno stati corrisposti agli impiegati prima e dopo il loro passaggio alle ferrovie dello Stato.

Sono mantenute per gli impiegati stessi le disposizioni della legge 7 luglio 1876, n. 3212, (serie 2^a) per quanto riguarda le ritenute sugli stipendi e sulle pensioni.

Rimangono impregiudicati, per il trattamento di pensione, gli effetti delle speciali dichiarazioni rilasciate dagli impiegati all'atto della loro ammissione in servizio.

Gli impiegati provenienti dal Regio Ispettorato generale, se appartenenti al ruolo transitorio del personale aggiunto, hanno facoltà fino al 30 settembre 1906 di iscriversi con decorrenza 1° gennaio 1906, al nuovo Istituto di previdenza, di cui nella legge 29 marzo 1900, n. 101.

Quelli che avranno esercitato tale facoltà, ed in caso di morte le loro vedove ed i figli, avranno diritto, oltre al trattamento loro dovuto dall'Istituto, di ricevere dal Tesoro, in tutti i casi previsti dall'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, il pagamento di quanto loro sarebbe spettato al 31 dicembre 1905 in base a detto articolo, se fossero stati allora collocati a riposo o dispensati dall'ufficio.

Per gli altri e per le loro famiglie sarà mantenuto, anche dopo il 1° gennaio 1906, il trattamento previsto dalla citata legge 3 marzo 1904, n. 66, restando a carico del Tesoro quanto sarebbe spettato, in base alla legge stessa, al 31 dicembre 1905, agli impiegati medesimi, se a quella data fossero stati collocati a riposo o dispensati dall'ufficio, ed il rimanente a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli impiegati provenienti dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dal Regio Ispettorato generale, che fossero collocati in disponibilità od in aspettativa, a sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento sul personale della rete Mediterranea, quando siano scaduti i termini prefissi senza che vengano riammessi

in servizio, cesseranno di far parte dell'Amministrazione, salvo ai medesimi il diritto di conseguire quella pensione di riposo o quell'altra indennità, che a termini di legge ed a sensi del presente articolo, possa loro competere.

(Approvato).

Art. 8.

Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a metri cinquanta dal confine della ferrovia, la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

I lavori di ampliamento, miglioramento e riparazione, necessari sulle ferrovie esercitate dallo Stato, possono, con decreto del ministro dei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato, essere dichiarati urgenti e indifferibili agli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, quando i beni da espropriare siano contenuti nel limite suindicato.

Quando i beni da espropriare eccedano il limite suindicato, la pubblica utilità dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(Approvato).

Art. 9.

Tutti i contratti od atti, stipulati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, relativi esclusivamente all'esercizio delle ferrovie stesse, sono soggetti al diritto fisso di una lira ed esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

(Approvato).

Art. 10.

Non può essere promossa azione giudiziaria prima che l'interessato abbia presentato reclamo in via amministrativa e sieno trascorsi

quaranta giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

Si potrà tuttavia procedere agli accertamenti, di cui agli articoli 402 e 71 del Codice di commercio, anche prima che sia presentato il suddetto reclamo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Costruzione delle strade ferrate complementari per la Sicilia » (N. 305).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Costruzione delle strade ferrate complementari della Sicilia ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 305).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cannizzaro.

CANNIZZARO. Richiamo la benevola attenzione dell'onor. ministro dei lavori pubblici sulla raccomandazione contenuta nella relazione dell'Ufficio centrale riguardante altre linee ferroviarie della Sicilia non comprese in questo disegno di legge, e soprattutto su quella linea Leonforte-Giardini, la quale partendo dalla spiaggia della provincia di Messina, si inoltra per la valle dell'Alcantera, allacci diversi importanti centri di popolazione e li mette in comunicazione, da un lato col centro dell'isola, e dall'altro con Messina, capoluogo della provincia.

Sull'importanza di questa linea non mi fermo; giacchè negli archivi del Ministero dei lavori pubblici vi sono molti documenti coi quali tale importanza è stata riconosciuta. Tale importanza è maggiore di quella di una semplice linea locale. Vi è stato anche un momento in cui è stata creduta una linea di importanza militare. Difatti anche lo stato maggiore italiano ha dichiarato che sarebbe di una grande utilità poter avere una più diretta comunicazione tra Messina e il centro dell'isola: però alla condizione che non fosse fatta a scartamento

ridotto; la quale cosa non si può certo oggi richiedere, dal momento che questa linea non è stata compresa tra quelle che si fanno dallo Stato coi metodi ordinari. Non ostante che sia stata riconosciuta l'importanza anche nell'altro ramo del Parlamento, di una linea simile come utile alle comunicazioni di Messina, essa non fu compresa tra quelle contenute in questo disegno di legge e fu rimandata tra quelle le quali dovranno essere costituite per mezzo del sussidio chilometrico. Ora l'Ufficio centrale non ha dimandato di mutare questo sistema; solo dimanda delle agevolazioni, degli incoraggiamenti che lo Stato potrebbe dare perchè almeno questo sistema sia applicato. Dimanda l'aiuto se non altro per i progetti, giacchè una delle difficoltà per fare applicare il metodo di un consorzio è stata precisamente la compilazione del progetto. Il progetto che la provincia fece fare non poté essere accettato, o perchè le persone incaricate non erano sufficientemente competenti, o perchè degli interessi divergenti avevano introdotto modificazioni non accettabili.

A me pare, e credo di non andare errato, che soltanto il Governo potrà fare compilare un progetto il quale tenga giusto conto delle esigenze delle diverse località, e dei diversi interessi che si collegano a questa linea. Non sarebbe certo domandar troppo il chiedere che lo Stato voglia venire in soccorso delle difficili condizioni di quella provincia, intervenendo almeno negli studi necessari per compilare un progetto il quale possa poi essere adottato da un consorzio; che faccia insomma quanto è possibile per incoraggiare e promuovere tale consorzio e applicare così il metodo dei sussidi chilometrici; tutto questo non mi pare troppo anche se dovesse formare oggetto di una eccezione e di un favore.

Tutti conoscono le condizioni in cui si trova la città di Messina e non per colpa sua o di altri, ma per il corso stesso del commercio, il quale ha preso nuove vie. Quella città si trova in grande decadenza economica, appunto perchè la più gran parte del suo commercio si è sviato.

Un valido aiuto lo Stato potrebbe dare a quella benemerita città agevolando quelle comunicazioni che possono mantenere una certa attività economica, almeno quelle che la riuniscano con i comuni della propria provincia e delle provincie attigue, e coll' interno dell'isola.

La raccomandazione quindi che l'Ufficio centrale fa potrebbe avere in questo caso un'applicazione; certo non si potrà facilmente presentare qualche altra occasione, ed un simile insieme d'interessi i quali richiedano provvedimenti simili a quelli che ora io invoco. Non pretendo che si riporti Messina alla sua antica attività, ciò purtroppo non sarebbe possibile, ma si può benissimo venire in aiuto delle sue condizioni, e mitigare alcune cause della sua decadenza.

L'aiuto dello Stato sarebbe in favore di una città che è una delle più benemerite per la causa della libertà, e anche una delle più civili dell'isola se non la più civile addirittura. Non si tratta poi di interessi ristretti all'una o all'altra località, ma di venire in aiuto alla vita di una intera provincia, e di importanti centri di popolazione, e credo che sia legittima una eccezione alle regole ordinarie e lodevole la sollecitudine del Governo nel farsi promotore e guida per organizzare un consorzio che riesca a fare costruire la importante linea ferroviaria di Giardini-Leonforte almeno col metodo dei sussidi chilometrici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Rispondo subito al senatore Cannizzaro dichiarandogli che, come ho avuto occasione di dire nell'altro ramo del Parlamento, a mio parere, il problema ferroviario della Sicilia non è esaurito con questa legge.

Questa legge non è che l'attuazione di una antica promessa, la costruzione della Castelvetro-Porto-Empedocle, la quale fu da prima deliberata a scartamento ordinario e, quando si riconobbe l'utilità di costruirla invece a scartamento ridotto, si pensò a provvedere a tutte le altre linee che formano tema di questo disegno di legge.

Ora non si può dire con ciò di aver fatto tutto il nostro dovere in fatto di costruzioni ferroviarie verso l'Isola patriottica della Sicilia. Sull'utilità della costruzione della linea Taormina-Giardini non sorge dubbio; ma sul modo di attuazione può sorgere dissenso, perchè non sempre è possibile costituire legalmente un Consorzio, o avere offerte serie da Società costrut-

trici, non ostante i più larghi sussidi chilometrici stabiliti.

Si è costituito un Consorzio per la costruzione della linea Nicosia-Paternò. Questo Consorzio fin dallo scorso marzo ha presentato la sua domanda ed il progetto di massima da esso presentato si trova nell'Ufficio del circolo ferroviario di Palermo, ed io ho fatto premure perchè sollecitasse l'esame del progetto ed attendendo che si compia l'istruttoria necessaria per poter procedere alla concessione. Non posso dire altrettanto per le altre linee perchè altri Consorzi non si sono costituiti, e devo dire all'onor. Cannizzaro che non vedo nemmeno lontanamente prossima la costituzione di altri Consorzi o Società le quali vogliono chiedere la concessione di nuove linee ferroviarie.

Ciò che io posso fare è questo: cosciente dei doveri del Governo, io non mi limiterò, giovandomi del patto della liquidazione con la Sicula, ad acquistare solamente quei progetti che si riferiscono alle linee contemplate in questo disegno di legge; io acquisterò tutti o quasi tutti i progetti di costruzione delle ferrovie della Sicilia, perchè una delle difficoltà maggiori in Sicilia è la compilazione dei progetti, importanto questi una spesa, il più delle volte, superiore alle forze dei comuni cui dette linee interessano.

Si convinca il senatore Cannizzaro della buona volontà mia di fare tutto quello che potrò perchè le linee secondarie della Sicilia vengano costruite, confidando nell'aiuto del mio vicino ministro del tesoro che tiene i cordoni della borsa e quindi è sempre il padrone della situazione.

CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO. Non mi resta che ringraziare l'onor. ministro sperando che si presenti presto l'occasione di manifestare la sua buona volontà.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Queste ferrovie si devono costruire, come è detto nella relazione, a scartamento ridotto, cioè di 95 centimetri, e non occorre fare commenti su tale misura che risulta la più conveniente. Solamente conviene osservare che in un'altra legge si parla di diverse forme di ferrovie a scartamento ridotto, e cioè alcune a 95 centimetri, altre ad un metro, altre ancora a un metro e cinque centimetri.

Ciò premesso, appare desiderabile che il Governo procuri di tenere per norma la massima uniformità. Una volta che, come si fa con questa legge, si adotta per un gruppo di ferrovie, la sezione di 95 centimetri, non c'è ragione di costruirne altre, variandone la sezione di cinque o dieci centimetri. Ciò che importa è che tutte abbiano la stessa sezione, affinchè il materiale mobile sia uniforme, e quel che serve per una linea possa servire per l'altra.

Fu un errore quello di escludere prima d'ora le ferrovie a sezione ridotta. Sembrava che i paesi i quali dovevano essere percorsi dalle nuove linee, subissero, per così dire, una umiliazione, nel possedere ferrovie non a scartamento ordinario; mentre era tanto necessario costruire ferrovie economiche per costruirne in maggiore quantità. Per le linee principali e di grande traffico lo scartamento ordinario è indispensabile, per evitare le interruzioni ed i trasbordi delle merci; ma quando si tratta delle linee destinate ad un piccolo movimento commerciale, e specialmente di una piccola rete come quella che ci sta dinanzi, e che deve servire a bisogni circoscritti, è più che mai opportuna la sezione ridotta, che permette molte economie nella costruzione, anche derivanti dalla possibilità di adottare curve di piccolo raggio. Ciò che importa ora affermare si è che, volendosi costruire ferrovie a sezione ridotta, debbesi adottare per tutte una medesima sezione, affinchè il materiale mobile di ciascuna possa, occorrendo, essere impiegato in tutte le altre.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Evidentemente l'osservazione dell'onor. Cadolini è giustissima. Sappiamo tutte le difficoltà a cui si va incontro a causa della diversità di scartamento. Le ferrovie russe, per esempio, hanno uno scartamento diverso delle altre, il che rende perciò difficile il traffico; quindi sono pienamente d'accordo con l'onorevole Cadolini che si debbano costruire le linee complementari di Sicilia col medesimo scartamento.

In quanto alle altre del continente io non prendo un impegno assoluto.

L'impegno che io posso prendere in questo momento è che, potendoci giovare del tratto Palermo-Corleone, si seguirà quello scartamento

di 0.95, perchè quello è lo scartamento normale ridotto e si deve perciò raccordare con le linee complementari della Sicilia.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il Governo provvederà alla costruzione diretta delle ferrovie complementari, a sezione ridotta, della Sicilia, autorizzate con l'articolo 1 della legge 4 dicembre 1902, n. 506, comprese le diramazioni Bivio Filaga-Prizzi-Palazzo Adriano e Belia-Aidone, autorizzate con l'articolo 6 della legge 9 luglio 1905, n. 413.

Esso si varrà all'uopo degli studi e progetti preparati dalla Società per la rete Sicula, riveduti, in quanto occorra, anche al fine di assicurare che, a maggiore economia nella spesa, il tracciato definitivo sia tale da utilizzare quanto più sia possibile le strade ordinarie, in conformità al disposto dell'art. 15 della citata legge 9 luglio 1905, n. 413.

(Approvato).

Art. 2.

Per le spese occorrenti per la costruzione delle dette linee, il Governo si varrà della somma di lire 3,500,000 già stanziata per le linee stesse nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1905-906 in dipendenza della tabella A, annessa alla legge 9 luglio 1905, n. 413.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo, esauriti gli stanziamenti di cui all'articolo precedente, provvederà alle ulteriori spese occorrenti per la costruzione di dette linee mediante operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti o con altri Istituti, sulla base di un interesse non superiore a 3.65 per cento, e della corresponsione di annualità, da inserirsi nel bilancio del tesoro in surrogazione di quelle già autorizzate per la concessione di dette linee alla industria privata, e per un periodo non maggiore di quello ammesso per la

concessione stessa, oppure mediante obbligazioni ferroviarie di tipo ordinario.

(Approvato).

Art. 4.

Entro due mesi dall'approvazione della presente legge, saranno costituiti gli uffici ed iniziate le espropriazioni allo scopo di mettere mano immediatamente ai lavori di costruzione, i quali saranno regolati in modo da garantire il completamento e l'esercizio di tutte le linee entro 5 anni.

(Approvato).

Art. 5.

Le provincie traversate od interessate alla costruzione delle dette linee saranno esonerate dai contributi che le leggi 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2^a, e 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3^a, hanno stabilito a carico delle provincie quando la costruzione fosse compiuta a diretta cura dello Stato, e con le agevolzze contemplate dalle vigenti leggi.

(Approvato):

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito dalla legge 9 luglio 1905, n. 295, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali ».

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge intitolato: « Proroga del termine stabilito dalla legge 9 luglio 1905, n. 295, per conseguire agevolazione in tema di volture catastali ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È prorogato di un anno il termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, contenente provvedimenti di favore per la esecuzione delle volture catastali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Classificazione del porto di Porto Torres in prima categoria nei riguardi della navigazione » (N. 316).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Classificazione del porto di Porto Torres in prima categoria nei riguardi della navigazione ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il porto di Porto Torres è classificato in prima categoria nei riguardi della sicurezza della navigazione generale, ferma restando l'attuale sua classificazione secondo il Regio decreto 3 giugno 1888, n. 5477, per le opere interessanti il commercio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dei Regi ospedali riuniti di Livorno » (N. 329).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Tombola telegrafica a favore dei Regi ospedali riuniti di Livorno ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alla Commissione amministratrice dei regi ospedali riuniti di Livorno, eretta in ente morale

con Regio decreto 20 marzo 1865, una tombola telegrafica per l'ammontare di un milione di lire con esenzione di ogni tassa erariale, a beneficio della pia istituzione, con l'onere di concorrere col 15 per cento del netto ricavo alla costruzione di case popolari ed a fissare la data dell'estrazione non oltre il 30 giugno 1908.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Separazione dei comuni di Lunamatrona, Collinas ed altri del mandamento di Mogoro e aggregazione dai medesimi alla pretura di Sanluri » (N. 328).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Separazione dei comuni di Lunamatrona, Collinas ed altri dal mandamento di Mogoro e aggregazione dei medesimi alla pretura di Sanluri ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 328).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

I comuni di Lunamatrona, Collinas, Ussaramanna, Siddi, Pauli Arbarei e Villanovaforru sono separati dal mandamento di Mogoro e aggregati alla pretura di Sanluri.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione sulla proposta di aggiunta all'art. 32 del regolamento del Senato, e prego i signori segretari di procedere allo scrutinio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. In adempimento dell'incarico avuto dal Senato, ho chiamato a far parte della Commissione speciale, incaricata dell'esame dei disegni di legge presentati oggi dal ministro della marina, i signori senatori Bacci, Biscaretti, Carafa d'Andria, Conti, Frigerio, Pucci e Roux.

A comporre la Commissione speciale incaricata dell'esame dei due progetti di legge, relativi al riscatto delle Meridionali e alle transazioni con la Società Mediterranea, ho chiamato i signori senatori Borgatta, Cavalli, Guala, Lanzara, Melodia, Mezzanotte, e Pelloux Leone.

Prego queste due Commissioni, stante l'urgenza, di volersi riunire domani mattina stessa per l'esame dei disegni di legge loro affidati.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazione al testo unico della legge sull'ordinamento dell'esercito (Aumento di un maggior generale per il Comando generale dell'arma dei Carabinieri Reali) ». (N. 303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione al testo unico sull'ordinamento dell'esercito (Aumento di un maggior generale per il Comando generale dell'arma dei Carabinieri Reali) » (N. 308).

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con Regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898 e modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216, del 2 giugno 1904,

n. 300 del 3 luglio 1904 e n. 347 del 9 luglio 1905, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 14: ad « un ufficiale generale addetto (maggiore generale) » sostituire: « due ufficiali generali addetti (maggiori generali) »;

b) nella tabella n. 1 degli ufficiali dello stato maggiore generale: ad « 88 maggiori generali » sostituire: « 89 maggiori generali »; a « 141 totale » sostituire: « 142 totale ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Sull'organico dell'Amministrazione centrale della guerra » (N. 307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Sull'organico dell'Amministrazione centrale della guerra » (N. 307).

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge: (V. Stampato N. 307).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa. Passiamo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo organico dell'attuale personale dell'Amministrazione centrale della guerra è stabilito dal 1° luglio 1906 in conformità della tabella che fa parte integrante della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Gli impiegati, che per effetto dell'applicazione del ruolo organico stabilito dalla presente legge risulteranno in eccedenza, saranno conservati in soprannumero coll'intero stipendio.

(Approvato).

TABELLA UNICA.

Ruolo organico per l'attuale personale dell'Amministrazione centrale della guerra.

GRADI	Organico complessivo	Organico dei posti spettanti ad impiegati civili di ruolo (1)	Organico dei posti che possono spettare ad ufficiali in servizio attivo permanente o in posizione ausiliaria	Stipendio annuo	Importo della spesa	Somma totale	
Ministro	1	»	»	25,000	25,000	35,000	
Sottosegretario di Stato	1	»	»	10,000	10,000		
	2				35,000		
Carriera amministrativa e di ragioneria.							
Direttori generali	5	2	3	9,000	45,000	936,500	
Direttori Capi di Divisione di 1 ^a cl.	9	9	»	7,000	63,000		
Id. di 2 ^a cl.	11	7	4	6,000	66,000		
Capi Sezione di 1 ^a classe	32	32	»	5,000	160,000		
Id. di 2 ^a classe	30	24	6	4,500	135,000		
Segretari di 1 ^a classe	45	45	»	4,000	180,000		
Id. di 2 ^a classe	35	35	»	3,500	122,500		
Id. di 3 ^a classe	25	25	»	3,000	75,000		
Vice segretari di 1 ^a classe	24	24	»	2,500	60,000		
Id. di 2 ^a classe	15	15	»	2,000	30,000		
	231	218	13		936,500		
Carriera d'ordine.							
Archivista Capo	1	»	»	4,000	4,000		569,900
Archivisti di 1 ^a classe	5	»	»	3,500	17,500		
Id. di 2 ^a classe	20	»	»	3,200	64,000		
Id. di 3 ^a classe	50	»	»	2,700	135,000		
Ufficiali d'ordine di 1 ^a classe	100	»	»	2,200	220,000		
Id. di 2 ^a classe	58	»	»	1,800	104,400		
Id. di 3 ^a classe	15	»	»	1,500	22,500		
Assistente alla Biblioteca Centrale	1	»	»	2,500	2,500		
	250				569,900		
Personale di servizio	»	»	»	»	»	110,850	
						1,652,250	

(1) Un posto di Capo Divisione e tre posti di Capo Sezione saranno occupati da impiegati civili di ruolo quando sarà tolto il relativo incarico agli ufficiali che attualmente ne disimpegnano le funzioni.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

**Per l'interpellanza
del senatore Colonna Fabrizio.**

PRESIDENTE. Essendo presente il Presidente del Consiglio, lo prego di voler dichiarare se accetta l'interpellanza presentata dal senatore Fabrizio Colonna, già annunciata in altra tornata, circa i provvedimenti intorno alle leggi di abolizione delle servitù di pascolo, gnativo, ecc. nelle ex provincie pontificie, e quando intenda rispondervi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto l'interpellanza del senatore Colonna, e sono agli ordini del Senato.

COLONNA F. Se il Presidente del Consiglio non ha difficoltà, lo pregherei di permettermi di svolgere domani la mia interpellanza, in principio di seduta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora così rimane stabilito.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo ora il risultato della votazione sopra la proposta di una aggiunta all'art. 32 del regolamento del Senato:

Senatori votanti	78
Favorevoli	65
Contrari	13

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Votazione per la nomina della Commissione per il regolamento interno del Senato.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 292 - *urgenza*);

Costruzione delle strade ferrate complementari della Sicilia (N. 305 - *urgenza*),

Proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 295, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali (N. 338);

Modificazioni al testo unico della legge sull'ordinamento dell'esercito (aumento di un maggior generale per il comando generale dell'arma dei carabinieri Reali) (N. 308 - *urgenza*);

Tombola telegrafica a favore dei Regi Spedali riuniti di Livorno (N. 329);

Separazione dei comuni di Lunamatrona, Collinas ed altri dal mandamento di Mogoro e aggregazione dei medesimi alla pretura di Sanluri (N. 328).

Sull'organico dell'Amministrazione centrale della guerra (N. 307 - *urgenza*);

Classificazione del porto di Porto Torres in prima categoria nei riguardi alla navigazione (N. 316).

III. Interpellanza del senatore Colonna Fabrizio ai ministri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio sopra i provvedimenti che intendono prendere onde la legge 28 luglio 1882 - 2 luglio 1891 sull'abolizione della servitù di pascolare, legnare, ecc., ecc., nelle ex-provincie pontificie, ritorni al suo scopo, e non sia pretesto di deplorate agitazioni agrarie.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spese per opere pubbliche e variazioni ai residui di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 333-*urgenza*);

Aggregazione del comune di San Pietro Avellana al mandamento di Carovilli (N. 315);

Trasporto di fondi riguardanti le pensioni per l'esercizio 1905-906, dai bilanci del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici a quelli degli affari esteri e dell'istruzione pubblica (N. 350);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale di Chieti (N. 343);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 334);

Autorizzazione ad applicare provvisoriamente modificazioni alla tariffa dei dazi doganali (N. 336);

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali nella parte relativa all'applicazione

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1906

della sovratassa dell'alcool ai vini importati dall'estero (N. 337);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 325);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,081,300.96 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative (N. 320);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 39,864.22 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 321);

Proroga del termine fissato per la zona monumentale nella città di Roma (N. 341 - *urgenza*).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 14 luglio 1906 (ore 21).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche





CXXXVI.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Congedo — Votazione a scrutinio segreto — Il senatore Colonna Fabrizio svolge la sua interpellanza al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e al ministro di agricoltura, industria e commercio, sopra i provvedimenti che intendono prendere onde la legge 28 luglio 1888 — 2 luglio 1891 sull'abolizione delle servitù di pascolo, legnatico ecc., nelle ex-provincie pontificie, ritorni al suo scopo, e non sia pretesto di deplorate agitazioni operaie — Risposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e replica dell'interpellante — L'interpellanza è esaurita — Il senatore Paternostro svolge la sua interpellanza al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sull'attuale sciopero tramviario nella capitale e sull'azione dell'autorità di pubblica sicurezza nella tutela della libertà del lavoro — Risposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e replica dell'interpellante — L'interpellanza è esaurita — Approvazione dei disegni di legge nn. 333, 315, 350, 343, 336, 337, 325, 320 e 321 — Si approva senza discussione il disegno di legge: « Proroga del termine fissato per la zona monumentale di Roma » (N. 341), e, dopo osservazioni del senatore Cefaly, relatore, il Senato approva un ordine del giorno, dell'Ufficio centrale, accettato dal ministro del tesoro — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ed i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, della guerra, delle finanze, della marina, di grazia e giustizia e dei culti.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Rossi Luigi domanda un congedo di otto giorni, per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, questo congedo intenderà accordato.

Votazione a scrutinio segreto:

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

I. Votazione per la nomina di una Commissione per il regolamento interno del Senato.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie dello Stato:

Costruzione delle strade ferrate complementari della Sicilia:

Proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 295, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali:

Modificazioni al testo unico della legge sull'Ordinamento dell'esercito (aumento di un maggior generale per il comando generale dell'arma dei Carabinieri Reali);

Tombola telegrafica a favore dei Regi Spedali riuniti di Livorno:

Separazione dei comuni di Lunamatrona, Collinas ed altri dal mandamento di Mogoro e aggregazione dei medesimi alla pretura di Sanluri:

Sull'organico dell'Amministrazione centrale della guerra:

Classificazione del porto di Porto Torres in prima categoria nei riguardi alla navigazione.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Fabrizio Colonna ai ministri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio sopra i provvedimenti che intendono prendere onde la legge 28 luglio 1888-2 luglio 1891 sulla abolizione delle servitù di pascere, legnare, ecc., nelle ex-province pontificie, ritorni al suo scopo, e non sia pretesto di deplorate agitazioni agrarie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Colonna Fabrizio ai ministri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio sopra i provvedimenti che intendono prendere onde la legge 28 luglio 1888-2 luglio 1891 sull'abolizione delle servitù di pascere, legnare ecc., ecc., nelle ex-province pontificie, ritorni al suo scopo, e non sia pretesto di deplorate agitazioni agrarie.

L'onor. senatore Colonna Fabrizio ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

COLONNA FABRIZIO. Signori senatori, innanzi tutto domando venia al Senato se, in questo momento di lavoro intenso, abbia insistito a svolgere questa interpellanza; interpellanza che ho molto indugiato a presentare, sempre nella speranza, che voce autorevole e più di quello che possa essere la mia, sorgesse in quest'Aula, nella serenità di questa assemblea, per domandare al ministro dell'interno e al ministro dell'agricoltura quali provvedimenti intendano prendere onde la legge che vuole abolite le servitù di pascere, legnare ecc. nelle provincie ex-pontificie, raggiunga il suo scopo

e non continui ad esser pretesto di deplorevoli agitazioni.

Io ho indugiato altresì, a presentare quest'interpellanza, a discorrere su quest'argomento, per un sentimento affatto personale, temendo che, discorrendo sopra una questione che molto interessa la proprietà in questa provincia, mi si potesse fare il rimprovero che vengo qui a parlare d'interessi miei particolari.

Il rimprovero potrebbe anche essere giusto, quando io venissi qui, innanzi a voi, egregi colleghi, innanzi a voi, signori ministri, a portare un fatto speciale, ma io a fatti speciali non alludero, e sarò scrupolosamente obbiettivo.

E debbo aggiungere che ciò che mi ha incoraggiato, anzi, deciso a parlare, è la convinzione profonda in me di compiere un dovere; perchè, se nelle Aule parlamentari, per un certo sentimento che si spiega, ma che occorre vincere, i proprietari debbono sempre tacere, quando si tratta di proprietà, io credo che il sistema renda troppo agevole la vittoria a coloro che fuori di qui, suggestionando le popolazioni rurali ed abusando della loro credulità, le conducono per una via fatale e che mena, anzichè al vero progresso che tutti ed in tutti desideriamo, ad un doloroso ritorno a tempi veramente barbarici.

Ciò premesso, signori senatori, io non devo dire molte parole per ricordare a voi ed ai signori ministri quello che va accadendo da qualche tempo in molti comuni di questa nostra provincia.

Invasioni di terre per vantati diritti di semina; invasioni di terre per vantati diritti di pascolo, invasioni di terre per vantati diritti di legnatico; e tutto ciò è accaduto sotto gli occhi della pubblica forza, la quale ha assistito a queste invasioni, a queste manomissioni, nulla facendo per impedirle.

Questo è un contegno che si può solo spiegare col ritenere che il non intervento fosse obbedienza ad una consegna, quella cioè, di non intervenire nei conflitti tra capitale e lavoro. Ma, se questa è la consegna, è una consegna errata, perchè qui non si tratta di conflitti tra capitale e lavoro; questi non sono conflitti per mercede o per salari; qui si tratta di un reato previsto dal Codice penale, si tratta di violazione, di usurpazione di proprietà.

La legge del 24 giugno 1888 aveva, ed ha,

uno scopo nobilissimo, e cioè quello di liberare le proprietà ancora afflitte da istituti, resti di tempi che nessuno certamente vorrebbe più vedere, e che inceppano ed anzi sono di ostacolo ad ogni più commendevole energia per intraprendere miglioramenti sulle terre.

Io voglio ricordare al Senato quello che autorevolmente scrisse il relatore del progetto di legge del 1888 qui in Senato, persona autorevolissima, allora primo presidente della Cassazione, il senatore Miraglia. Egli, chiudendo la sua dottissima relazione, scriveva queste parole:

« Se questo disegno di legge, modificato dall'Ufficio centrale, sarà accolto, come speriamo, dal vostro autorevole suffragio, potete gloriarvi di veder compiuta un'impresa di rigenerazione sociale ed economica nella provincia dell'ex Stato pontificio ».

E veramente oserei dire, e credo di non esagerare dicendo che, quando fu votata quella legge, i proprietari ben a ragione credettero di aver toccato, come si suol dire, il cielo con le dita, perchè credettero che fosse spuntata l'alba del giorno che doveva segnare la rigenerazione delle loro terre avviliti. Da allora ad oggi, sono passati parecchi anni, ed è certo che le cose sono alquanto mutate, e, per dir meglio ed essere più sinceri, dirò, che molti appetiti sono cresciuti per farle mutare, o per tentare di farle mutare.

Il fatto è, che, da qualche anno, il movimento è divenuto più intenso. Abbiamo veduto sorgere i soliti irresponsabili, i legalmente irresponsabili, i quali poi sono mandatari delle ancor più irresponsabili Camere del lavoro, e questi signori hanno intrapreso, mi si scusi la parola, una infame propaganda fra le popolazioni rurali, sovvertendole e insinuando loro che la legge di affrancazione era lesiva dei loro interessi.

E, subito dopo gli irresponsabili, sono venuti fuori dei professionisti, che si dicono specialisti nella materia; e questi signori specialisti nella materia non se ne dispiacciono, ma io credo proprio, che trovarono che questa legge del 1888, la quale doveva essere feconda di bene per l'agricoltura di questa provincia, era invece un campo fecondo per loro.

E, così, incominciarono a consigliare, a spingere, a far liti spesso temerarie, e questi pro-

fessionisti, lo dico con tutta coscienza e per la profonda conoscenza che ho delle cose, hanno succhiato quei pochi risparmi che aveva quella povera gente, e finiti questi, hanno gettato sempre più nelle unghie di sfacciati e rapaci usurai, piaga cancerosa di questi comuni della provincia di Roma, quei poveri contadini.

Se ne possono ben gloriare!

Io non mi faccio a questo mondo molte illusioni, e credo che sia assolutamente vano dissimulare, che questa legge del 1888 è stata trovata un eccellente mezzo per eccitare le popolazioni rurali ad un vero odio di classe assolutamente ingiustificato, perchè non vi è un solo proprietario che non sia desideroso del miglioramento morale, del miglioramento materiale dei veri contadini, dei veri lavoratori della terra i quali, siano mezzadri, siano coloni parziari, siano coloni a corrisposte fisse, hanno sempre avuto tutto da guadagnare stando in pace coi proprietari, e certamente molto più che seguendo i suggerimenti di questi apostoli di mala fede.

Spinti, aizzati da questi sobillatori, abbiamo veduto invadere campi di biade con bestiame brado; abbiamo veduto invadere boschi rigogliosi, abbattere alberi, farne carbone; abbiamo veduto invadere prati e riserve di erba, pur necessaria per l'allevamento razionale del bestiame, ed infine abbiamo veduta una vera e propria manomissione della proprietà altrui; e di fronte a questo stato di cose, la forza pubblica è rimasta inerte; di fronte a queste violenze, che cosa hanno fatto i signori ministri che in questi ultimi 15 mesi si sono, con tanta rapidità, succeduti sul banco del Governo?

Il Governo, allora era ministro d'agricoltura, industria e commercio l'onor. Rava, nominò una Commissione, dandole il mandato di studiare, se e quali riforme meritasse la legge del 1888.

E intanto che la Commissione studia, i signori che si sono succeduti sopra quei banchi si sono imposti, si direbbe, la più assoluta inazione contro fatti delittuosi, che hanno gettato alcuni comuni della nostra provincia in una vera e propria anarchia.

Si è detto, si è ripetuto, che sopra questa questione non vi è parità di vedute fra l'autorità politica e la magistratura. Io questo non lo so, ma so, che i più vandalici atti (ai quali

la pubblica forza ha assistito indifferentemente) sono rimasti impuniti.

Ora io domando: è ammissibile, mentre una Commissione nominata dal ministro d'agricoltura, industria e commercio studia, e, se gli studi sono terminati, mentre il Governo sta maturando i suoi progetti, che questo anormale stato di cose perduri?

Il Governo presieduto dall'onor. Sonnino credeva proprio che il suo dovere fosse di far niente! Pensa lo stesso l'onorevole ministro Giolitti? Io non lo credo; perchè io non posso supporre che l'onor. Giolitti possa, nemmeno lontanamente pensare, che l'assistere indifferentemente a queste violenti invasioni della proprietà altrui, come ha fatto, ripeto, l'onorevole Sonnino, corrisponda a quell'apostolato di pace sociale che egli, onor. Giolitti, con una recente circolare ha raccomandato ai prefetti, ai questori, a tutti i suoi dipendenti di esercitare in questo momento.

La circolare raccomanda l'apostolato di pace sociale, ed io la lodo; ma, se questo apostolato si deve esplicitare col non intervento, se questo fosse il concetto dell'onor. Giolitti, mi permetta di dirgli che erra, perchè, quando capitano di queste deplorabili agitazioni, il non intervento dell'autorità, il non intervento della forza pubblica, non è interpretato, dalla grandissima maggioranza del paese, come espressione di imparzialità, non è interpretato così, nè dagli uni, nè dagli altri, nè dagli invasi, nè dagli invasori; gli invasori si sentono incoraggiati, e gl'invasi avviliti perchè non protetti.

Io credo che la vera espressione di imparzialità sarebbe di far rispettare lo *statu quo*; e, se le parti credono di avere delle ragioni da far valere, si rivolgano, con i mezzi consentiti dalla legge stessa, alle autorità giudiziarie competenti; ma nessuno da il diritto di ricorrere a violenze per avvantaggiarsi, e il Governo, ha il dovere di impedirle, di reprimerle, occorrendo, ed ha il dovere di far rispettare la proprietà, che ci è garantita inviolabile. Facendo rispettare la proprietà, che è inviolabile, onorevole Giolitti, non abbiate dei falsi scrupoli, perchè non gioverete soltanto ai proprietari, ma gioverete a migliaia e migliaia di contadini, ai veri lavoratori della terra, ai quali nulla giovano queste agitazioni che sono invece fatte a profitto di pochi, ed in molti luoghi, a pro-

fitto di pochi proprietariucci di poche pecore e vacche magre, ai quali fa comodo di farle pascere sovra le terre degli altri, impedendo qualunque utile e proficuo lavoro a migliaia e migliaia di contadini.

Il signor ministro di agricoltura vede o no che con queste agitazioni si minaccia, non solo, ma si arresta assolutamente, in questa provincia di Roma, qualunque tentativo di sviluppo agrario? Creda, che nulla si può fare tenendo aperti i campi; qualunque miglioramento fatto subito è rovinato dal bestiame, che vi si porta a pascere, e da questo ne viene pure che non si possono trovare contadini i quali vogliano andare a stare stabilmente sopra i fondi, e ciò si capisce, perchè potrebbero rimanervi un anno, due o tre, ma poi viene quell'anno fatale in cui quella terra da loro fecondata diventa proprietà di tutti ed ogni bonifica va all'aria.

Però se l'onorevole ministro di agricoltura industria e commercio crede, che la legge del 1888 abbia bisogno di modificazioni, se è convinto di questo, si affretti e presenti queste modificazioni e le discuteremo quando ne sarà giunta l'ora, ma, fintanto che queste modificazioni non saranno state discusse, e rimane in vigore la legge del 1888, la quale dà il diritto ai proprietari di affrancare, il dovere del Governo è di farla rispettare, com'è in noi cittadini, l'obbligo di essere ossequenti alle leggi dello Stato; ed il Governo incominci col darne l'esempio.

Ora dirò che, se è vero, ci che abbiamo letto nei giornali, che ci sono cioè delle circolari o delle lettere, dei consigli dati ai magistrati e alle autorità prefettizie in ordine a queste deplorate invasioni, sul modo di considerarle, e come la forza pubblica e la magistratura si debbano contenere in queste circostanze, se è vero, dico, ma è verissimo, perchè ne ho le prove qui...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ne sa più di noi.

COLONNA FABRIZIO... Ho anche delle lettere che dicono che non è vero. Dunque, se è vero dico che esistono queste circolari e queste lettere, io esorto proprio il Governo, sentendomi buon cittadino, di ritirarle, di annullarle, perchè queste sono cose per le quali ne soffre l'autorità del Governo, ne soffre la maestà

della magistratura e ne soffre il diritto di proprietà.

Io non attribuisco a colpa dell'onor. Giolitti nè a colpa di alcuno dei Ministri che siedono sopra quei banchi questo stato di cose, perchè al ritorno dell'onor. Giolitti al potere (secondo il mio modo di vedere e credo secondo il modo di vedere di moltissimi) egli ha proprio trovato uno stato di cose molto deteriorato da quello che aveva lasciato; ma il Governo parlamentare coi suoi pregi e coi suoi difetti è così fatto che chi viene dopo deve riparare gli errori dei predecessori; ora, onor. Giolitti, ci siete voi, tocca a voi rimediare.

Non credo che sarebbe il momento di entrare oggi a discutere la legge del 24 giugno 1888, lo stare a segnalare quali si crede che ne siano i difetti, quali le correzioni che meriti; prego solo di non tardare a presentare le modificazioni che si credono opportune.

Lo scopo della mia interpellanza non è quello di discutere la legge del 1888, è soltanto di sapere quali siano le intenzioni dell'attuale Gabinetto e se crede che, dinanzi a queste invasioni della proprietà, che sono poi violenze di socialismo rivoluzionario, il Governo possa rimanere spettatore indifferente e se noi dobbiamo far la parte di vittime rassegnate.

Io questo domando.

Ma, prima di finire, debbo dire un'altra cosa al Senato ed al Governo, una cosa che si riferisce alla condizione spietata (non trovo altra parola) che si farebbe ai proprietari di questa provincia, quando con le modificazioni vagheggiate da alcuni, si cambiasse lo scopo della legge; e si mira a questo, e ci si arriverebbe, quando dell'eccezione contemplata dall'art. 9 della legge che stabilisce che l'utente, in sole certe e determinate circostanze ha il diritto di affrancare, se ne facesse la regola, cioè, si stabilisse, che l'utente avesse sempre ed in qualunque circostanza il diritto di affrancare ed il proprietario mai.

Questo si vuole e lo vogliono per costituire la proprietà collettiva, e s'indora la cosa, magnificando i pregi delle Università agrarie. Ma quei tali sobillatori e quei professionisti ai quali alludevo prima, non dicono ai poveri contadini la pura verità; li illudono, anzi a loro fanno credere che così finiranno per diventare dei piccoli proprietari, ma essi invece non lo diventerebbero affatto, cambierebbero soltanto di padrone; con la differenza, che, quando noi proprietari saremo liberi sulle nostre terre, quando cioè le avremo liberate di questa servitù, faremo noi i miglioramenti dei quali si gioverà il contadino e tutto il paese; ma, quando queste terre saranno in possesso delle Università agrarie, i miglioramenti non verranno fatti e le terre resteranno nelle condizioni in cui oggi si trovano e l'esistenza dei contadini rimarrà immutata.

Ma non ho ancora detto tutto. Il Senato ricorda certamente la legge sulla bonifica dell'Agro romano, legge sulla quale tanto fu discusso. Ebbene, quella legge dice ai proprietari: per l'utilità pubblica voi dovete bonificare queste terre, dovete migliorare questo deserto che circonda Roma, e, se voi ciò non farete, sarete espropriati. Ed io aggiungo che questa espropriazione sarà ben fatta.

Però, quando avrete cambiato lo scopo della legge del 1888, quando avrete secondato i desideri che con violenza si manifestano, ciò equivarrà a dire ai proprietari: fermatevi, non fate più niente, non coltivate, non migliorate le vostre terre, perchè tutti i pastori del paese hanno il diritto di portarvi sopra le loro greggi, le loro bestie, e pascervi, a danno vostro e dei contadini.

Ma questa è una contraddizione scandalosa. Nell'Agro romano, dove nella maggior parte della sua estensione, per natura geologica di suolo, l'unica industria possibile è la pastorizia, dite: niente pastorizia, coltivate! E negli altri circondari di Frosinone, di Viterbo, di Civitavecchia e Velletri, dove la pastorizia è l'eccezione e si può coltivare e si può fare ciò che si vuole, si dice: non fate niente, lasciate pascolare! Queste sono cose che proprio non si possono capire.

Ma questa è una contraddizione scandalosa. Nell'Agro romano, dove nella maggior parte della sua estensione, per natura geologica di suolo, l'unica industria possibile è la pastorizia, dite: niente pastorizia, coltivate! E negli altri circondari di Frosinone, di Viterbo, di Civitavecchia e Velletri, dove la pastorizia è l'eccezione e si può coltivare e si può fare ciò che si vuole, si dice: non fate niente, lasciate pascolare! Queste sono cose che proprio non si possono capire.

Si verrebbe dunque a questa conseguenza: dove non si può, si fa una legge per obbligare a fare, e dove si può, si dice: fermatevi, contentatevi di quel poco che potete prendere dalle vostre misere colture, non le recingete, lasciate che tutti vi possano scorazzare, rinunziate a qualunque miglioramento avvenire... Quando si arrivasse a quest'ora fatale, allora sarebbe più onesto, ma meno patriottico, di dire ai poveri contadini: se non volete morire di fame, voi, le vostre mogli e i vostri figli... traversate l'Oceano, andate nella lontana Ame-

rica, andate a sfamarvi colà, poichè la madre patria non può far nulla per voi! E questo sarà un altro trionfo del socialista!!

Le terre dei circondari dei quali ho parlato si prestano a miglioramenti di coltura; non sono delle terre di prima classe, ma possono dare molto di più, purchè si cambi il sistema di rotazione agraria, ma purtroppo lo dobbiamo rispettare ed unicamente per il diritto di pascolo.

Se conserviamo la legge del 1888, che abolisce queste servitù, le terre potranno render di più, e migliorare le condizioni di migliaia di persone.

Io, però, non sono un ostinato, e dico anzi che la legge merita delle modifiche ma senza cangiarne il fine; correggiamola con le modificazioni necessarie, ed io le invoco dal ministro; nella legge del 1888 vi sono frasi infelicissime, che non si sa che cosa vogliono dire, e per le quali la suprema magistratura non ha potuto fissare una giurisprudenza costante.

Si corregga adunque, ma si salvi l'istituto della prescrittibilità.

Questo principio non deve esser vulnerato, poichè, proclamando che qualunque diritto civico non è soggetto alla prescrizione, in questo caso tutto è finito, e tutto sarà inutile.

Domando scusa al Senato se l'ho intrattenuo sopra questa questione, e pongo fine alla mia interpellanza, dichiarando che sono convinto che la giustizia e l'equità assistono la mia tesi, sono certo che tutte le persone oneste e serene, come l'onor. Giolitti, e come i suoi colleghi, mi approveranno, e tutti seguiranno con simpatia un'azione energica e risoluta del Governo che valga a por fine ad un'opera nefasta, sovvertitrice, che compromette l'onore e la prosperità d'Italia. (*Approvazioni vivissime*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Fabrizio Colonna ha detto che i fatti speciali che han dato luogo alla sua interpellanza sono avvenuti prima che il Ministero attuale venisse al Governo. Per questa ragione, e poichè non ne conosco i particolari, mi asterrò dal discorrerne, come se ne è astenuto l'interpellante; però è certo che quei fatti sono indizio di uno stato di cose molto grave.

Non vi nessun'altra parte d'Italia in cui fenomeni di questo genere si sieno verificati, in cui vi sieno state continue invasioni di terre. La causa di ciò sta in un vantato diritto; i contadini che hanno invaso le terre, in buona fede o no, hanno compiuto le invasioni affermando che essi avevano da esercitare quei loro diritti sulle terre che invadevano. Questi diritti li fanno risalire alla non buona applicazione della legge del 1888, intorno alla quale, come il senatore Colonna sa, furono innumerevoli le cause civili.

Certo che lo scopo della legge del 1888 era il progresso agricolo, e questa parte dal punto di vista che una terra sulla quale gravano delle servitù di pascolo, di legnatico ed altro non è suscettibile di tutti i progressi agricoli, perchè il proprietario il quale sa che una parte dei frutti dei miglioramenti che introdurrebbe andrebbe non a beneficio suo, ma a beneficio di altri, da questi si astiene, anche perchè il fatto stesso dell'uso di pascolo, legnatico ed altro, esclude la cultura più intensiva.

È necessario procedere in questo con grande equità, e certo è che l'applicazione della legge del 1888 in parecchi casi, dei quali ho avuto occasione di avere notizie particolareggiate, negli anni scorsi fu fatta in modo che non tutti i diritti delle popolazioni furono rispettati. Ma questi pochi casi di violazione dei diritti delle popolazioni, riconosciuti da sentenze dell'autorità giudiziaria, hanno destato un sentimento di reazione, contro la legge del 1888, in quei sobillatori di cui parla l'onorevole senatore, e soprattutto, diciamo pure anche la verità, negli avvocati in cerca di cause. Essi hanno profitato di questo stato di animo delle popolazioni anche per eccitarle laddove forse un loro diritto non esisteva. E naturalmente questo fenomeno è contagioso, perchè, quando una popolazione di un paese vede che nel paese vicino contadini poveri vanno ad invadere le terre, viene facilmente la tentazione di imitarli.

Ora qui sorgono due questioni principali: Quale deve essere il contegno dell'autorità politica, di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria di fronte a questo fatto? Quali possono essere i rimedi legislativi?

Certo, se tutti i proprietari avessero usato una certa larghezza verso queste popolazioni, forse questo fenomeno non si sarebbe verificato così

accentuatamente, perchè, mi consenta l'onorevole senatore, egli fu un poco ottimista quando disse che non vi è un solo proprietario il quale non desideri il miglioramento dei contadini.

Qui è bene dire tutta la verità. Nella provincia di Roma mi consta personalmente che vi sono ancora dei salari bassi come quelli delle donne di campagna, che, lavorando dal levare al tramontare del sole, percepiscono dai 25 ai 50 centesimi al giorno. (*Commenti*).

Questo crea uno stato di animo che non è favorevole ai proprietari, e credo che, se questa classe allargasse un poco la mano nel trattare meglio quei contadini, che sono ridotti assolutamente alla fame, forse questa reazione non sarebbe così forte. Ma ciò posto unicamente per determinare quali siano state le cause, che hanno eccitato le folle, specialmente nel circondario di Frosinone e in qualche altro paese lì vicino, e che hanno reso facile l'opera dei sobillatori e quella degli avvocati in cerca di cause, veniamo ad esaminare qual'è il dovere del Governo.

Io credo che la questione debba porsi in questo modo: il Governo, la forza pubblica e l'autorità giudiziaria devono tutelare lo stato di diritto. Coloro i quali sono in possesso del diritto di pascere, di legnare, o di altro, hanno il diritto di andarlo ad esercitare, e, se esercitano un diritto del quale sono in possesso, nessuno credo possa impedirglielo.

Il proprietario di un terreno sul quale grava una servitù non può richiedere all'autorità pubblica che impedisca l'esercizio di questa servitù, perchè richiederebbe all'autorità pubblica cosa che non ha il diritto di fare.

Dove invece il diritto di pascere, legnare od altro non è in istato di possesso nella popolazione, allora, secondo il mio avviso, non vi può essere altro che il ricorso all'autorità giudiziaria, per far riconoscere l'esistenza di questo diritto, e, quando l'autorità giudiziaria l'avrà riconosciuto, allora il Governo dovrà tutelare la popolazione che l'esercita. Ma, finchè non v'è il possesso del diritto di pascere, legnare od altro, non v'è il possesso di questa servitù, il proprietario ha il diritto di essere tutelato nell'esercizio del suo diritto di proprietà, perchè l'autorità non può che riconoscere il possesso, senza entrare nell'esame della questione di diritto.

Qui viene la seconda parte della interpellanza, e cioè: Allo stato della legislazione attuale, credete che essa sia intangibile, o credete occorrono delle modificazioni alla legge del 1888? E se, disse l'onorevole senatore Colonna, voi credete che questa legge del 1888 abbia bisogno di ritocchi, portatela innanzi sollecitamente. Come ha già ricordato l'onorevole senatore, in un Ministero che mi ha preceduto fu nominata una Commissione per studiare precisamente questo gravissimo problema, Commissione la quale è presieduta da uno dei più distinti magistrati, membro di questa assemblea, dal senatore Quarta, che offre tutte le garanzie di uno studio imparziale e diligente.

Questa Commissione non ha terminato i suoi lavori; evidentemente non si può d'altra parte ritenere che noi, che ci troviamo a questo posto da meno di due mesi, possiamo avere avuto la possibilità di studiare a fondo un argomento così importante.

Finora io non posso dire se non questo, di accordo col mio collega ministro d'agricoltura: noi non crediamo che quella legge, quale è, e che ha dato luogo a tante discussioni, a tante contestazioni, a tanti dubbi, come lo stesso interpellante ha riconosciuto, e che ha degli articoli intorno ai quali è assolutamente contraddittoria la giurisprudenza, non crediamo, dico, che questa legge possa essere considerata come intangibile.

COLONNA. Non l'ho detto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Noi crediamo che sia necessario perfezionare, chiarire quella legge, ma non potrei, in questo momento, fare delle dichiarazioni esplicite circa l'indirizzo che sarà da dare.

Evidentemente è una legge che non potrà essere presentata se non quando la Commissione predetta avrà terminato i suoi studi, e li avrà rassegnati al Governo. Evidentemente ciò non potrà essere prima del riaprirsi dei lavori parlamentari.

In questo frattempo studieremo a fondo l'argomento, salvo a suo tempo a portare innanzi al Parlamento il risultato dei nostri studi.

Il senatore Colonna ci interpellò se noi conoscevamo circolari, se eravamo a cognizione di consigli dati al magistrato.

Io al Ministero dell'interno non ho trovato traccia di atti di questo genere; d'altronde io

credo che nessun Governo dia dei consigli alla magistratura; i magistrati si rispettano troppo per sentire i consigli di chicchessia, per ciò che forma argomento della loro autorità e del loro potere.

Posso assicurare che per parte nostra nessun consiglio di questo genere sarà dato, giacché il Governo non deve entrare a vedere in alcuna maniera in qual modo si risolvano le questioni inerenti al diritto di proprietà. Il Governo non può intervenire se non per mantenere nel possesso legittimo colui che vi si trova; non può adempiere ad altra funzione che a questa.

L'onorevole senatore Colonna ha fatto un confronto fra la legge che si fece per l'Agro romano e la legge del 1888. Io credo però che vi sia una differenza sostanziale fra le due leggi. Quando si leggifera intorno alla proprietà dell'Agro Romano, si veniva ad imporre ai proprietari l'obbligo di migliorare le loro terre, ma qui non v'erano usi civici; erano i proprietari liberi ai quali si diceva: o migliorate le vostre terre o noi per un interesse pubblico altissimo le esproprieremo, per togliere questo scandalo del deserto intorno alla capitale del Regno. Ora noi ci troviamo in un argomento molto più delicato, perchè si tratta di vedere fin dove si estendano i diritti dei contadini per usi civici antichissimi.

E qui osservo ancora all'onorevole senatore che si tratta di diritti imprescrittibili, perchè in tutte le legislazioni i diritti che non sono di privati proprietari, ma dell'universalità dei cittadini, non ammettono assolutamente la prescrizione.

In ogni modo anche questa questione è da risolversi dall'autorità giudiziaria. Non credo che al Governo possa domandarsi di fare dichiarazioni in qualsiasi senso. Se una dichiarazione si deve fare è questa: che i diritti della universalità dei cittadini, secondo tutte le legislazioni, sono imprescrittibili. Mi riassumo. Credo che sia dovere del Governo intervenire colla forza pubblica per difendere l'autorità ogni qual volta colui che invade la proprietà non è in possesso del diritto di una servitù da esercitarsi. Al di là non può andare.

Quanto alla legislazione, ci riserviamo piena libertà di studiarla, e di presentare innanzi al Parlamento i risultati dei nostri studi, ciò che sarà fatto certamente al riaprirsi della Sessione parlamentare. (*Approvazioni*).

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F. L'ultima parte del discorso pronunziato dall'onor. Presidente del Consiglio in sostanza dice questo: dove ci sono dei diritti di pascolo e di semina o altri, che si vogliono esercitare, il Governo non può impedirli...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Deve difenderli.

COLONNA F. È giustissimo, e non ho mai domandato che sia impedito il diritto di nessuno, ma ho detto soltanto che il Governo deve impedire l'abuso di entrare nei terreni altrui, quando si vantano dei diritti che in realtà non si hanno. Questa è la questione grave. Ma veniamo al fatto concreto. Dei proprietari hanno affrancato le loro terre dalla servitù di pascere, di semina e di legnare, e per questo affrancamento hanno pagato, in natura o in danaro, delle somme ai comuni, concedendo anche delle estensioni e delle enormi estensioni di terreni; ma dopo l'affrancazione, fatta con tutte le regole volute dalla legge, si sentono dire: « quel che avete fatto, l'avete fatto male, e noi invadiamo le terre ». E di fatti sono andati, hanno rovinato tutto e i carabinieri sono rinasti inerti, ed il Governo non è intervenuto.

Questa è la verità, questi sono i fatti che deploro, ed io spero che sotto il governo dell'onor. Giolitti questi fatti non si ripeteranno.

L'onor. Giolitti, alludendo ai salari, ha detto che nel circondario di Frosinone si pagano non so se 50 o 60 cent. al giorno alle donne.

No, onor. ministro, creda che questo è un errore...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In molti casi l'ho riscontrato io personalmente. Non dico che sia l'universalità, ma il fatto avviene. (*Commenti*).

COLONNA FABRIZIO. ...Deve essere qualche caso molto isolato. E poi, sa a chi lo deve attribuire? Agli affittuari, che hanno, per molta parte, condotto a questi conflitti coi contadini.

Siamo tutti uomini, ma è certo che l'animo dei proprietari non è come quello degli affittuari che sono spesso degli sfruttatori; ed io ne sono tanto convinto che nel mio piccolissimo, mi glorio di non averne più, mando tutto per conto mio; ci perderò, o ci guadagnerò, non lo so, ma, senza questi intermediari, tra

proprietari e contadini, credo che questi stiano meglio, e ciò mi basta; gli affittuari hanno fatto il loro tempo, e chi insiste nel valersene, commette una cosa non molto umana ed un cattivo affare. (*Approvazioni*).

Riguardo alla questione delle circolari e dei consigli, io non so se dal Ministero dell'interno sia partito niente; ma so che dal Ministero di grazia e giustizia sono partiti consigli sul modo di considerare queste invasioni, non come un reato di azione pubblica, ma come questione privata; e quantunque sia stato assicurato, per informazioni assunte presso il Gabinetto, che la notizia portata dalla pubblica stampa era inesatta, io so che il fatto è vero. Il predecessore poi dell'onor. Cocco-Ortu, ha scritto ai presidenti delle Giunte arbitrali che andassero piano nelle sentenze, che tergiversassero, che trascinassero queste questioni il più che potevano, in attesa delle riforme alla legge, e posso dire che ci sono delle questioni che da oltre un mese e mezzo o due pendono innanzi alle Giunte e non si può avere la decisione, mentre le questioni sostenute dai proprietari non si possono non ritenere giuste, ed invece quelle degli avversari non hanno giuridico fondamento, e questo stato di cose si deve allo scritto del predecessore dell'attuale ministro di agricoltura.

Del resto mi dichiaro soddisfatto delle risposte che mi ha dato l'onor. Giolitti, ed ho fede che sotto il suo governo queste usurpazioni non si rinnoveranno, o, rinnovandosi, egli saprà far rispettare la legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Annunzio e svolgimento della interpellanza del senatore Paternostro.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che è giunta una interpellanza del senatore Paternostro rivolta al Presidente del Consiglio così concepita:

« Il sottoscritto chiede interpellare il signor Presidente del Consiglio ministro dell'interno, sul modo come si svolge l'attuale sciopero tramviario nella capitale, e sull'azione delle autorità di pubblica sicurezza nella tutela della libertà del lavoro.

« PATERNOSTRO ».

Prego l'onor. Presidente del Consiglio di voler dichiarare se accetta questa interpellanza e quando intende che sia svolta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non ho alcuna difficoltà a rispondere anche subito.

PRESIDENTE. Allora non facendosi osservazioni, do facoltà di parlare al senatore Paternostro per svolgere la sua interpellanza.

PATERNOSTRO. Quello a cui assistiamo da 11 giorni nella capitale del Regno, è uno spettacolo ben triste: si tratta della sospensione di un servizio di grande importanza, sopra tutto perchè la città di Roma, con la grande estensione che ha preso, mercè la costruzione di quartieri eccentrici e col rincaro enorme dei prezzi delle pigioni, dà asilo a una quantità di inquilini disgraziati, per lo più funzionari pubblici, i quali sono costretti a ricoverarsi in questi quartieri lontani ed hanno assoluto bisogno di un mezzo di locomozione rapido e a buon mercato. A costoro, ad un cenno, è stato tolto questo mezzo di locomozione. La cittadinanza, il pubblico minuto, il popolino; poichè il tramway è chiamato giustamente la carrozza del popolo; non ha più il mezzo di farsi trasportare con pochi centesimi. Quali sono le cause? Il personale che lavora su questi tramway, dopo credo, un paio di anni da che si è accordato con la Società esercente con una tariffa dei salari e con la condizione che questa tariffa dovesse rimanere immutata per tutta la durata dei contratti attuali tra la Società e il comune, questo personale rompe tale patto, o contratto di lavoro, ed arbitrariamente proclama lo sciopero. Allo sciopero, come avviene in questi tempi di organizzazioni operaie, aderiscono per solidarietà altre classi, ed il supremo organo del lavoro, la così detta Camera del lavoro; la quale io credo che prenda questo nome con argomento *a contrario*, perchè in sostanza l'opera sua consiste nel ripetere ad ogni occasione tentativi di sospensione di lavoro; questa Camera, dico, ricorre a tutti i mezzi, concioni, riunioni, comizi dove se ne dicono contro il Governo e il Municipio di tutti i colori. Questa Camera dispone che si raccolgano offerte per questi scioperanti per venire in loro soccorso, ed avviene che la classe dei vetturini di piazza, la quale trova tutto il suo tornaconto nello sciopero dei tramvieri, volen-

tieri dà il suo contributo per alimentarlo e prostrarlo. La Camera del lavoro dispone la nomina di certe squadre o Commissioni di vigilanza, le quali hanno il compito di sorvegliare i cantieri, le rimesse, le scuderie della Società dei tramways per impedire che escano altre vetture all'infuori di quelle poche che mercé l'aiuto di guardie municipali e di personale rimasto fedele alla Società si sono potute mettere in circolazione. Queste commissioni hanno poi il compito speciale di vigilare a che nessuno ritorni al lavoro tradendo i colleghi. Quei poveri uomini, i quali avendo una famiglia che chiede il pane, vorrebbero tornare al lavoro, non lo possono, perchè sono trattati da *krumiri*. Si è trovata questa parola sciocca per dileggiare quelli che vogliono lavorare. Se ben rammento, questa parola venne fuori quando la Francia occupò la Tunisia e tolse a pretesto talune bande di malfattori immaginarie, che furono dette appunto di *krumiri*. Non so come questo c'entri con lo sciopero e con la libertà di lavoro.

Dunque queste Commissioni di vigilanza vanno nei domicili dei tramvieri non scioperanti o sospetti di *krumiraggio* e s'impongono con le minacce.

Io posso intendere la libertà di sciopero, sebbene anche su questa teoria avrei da fare le mie riserve; perchè la libertà di non lavorare teoricamente può ammettersi, ma non si può ammettere che uno non lavori quando non ha mezzi di sussistenza. In nazioni di civiltà antichissima come in Grecia i cittadini erano obbligati a presentarsi al magistrato per dimostrare con quali mezzi potessero vivere. Non sono più quei tempi, ma è certo anche adesso che l'individuo che nulla possiede e che non lavora deve rubare o vivere alle spalle degli altri o magari alle spalle di donne pubbliche come vivono molti nella capitale del Regno.

Queste squadre di vigilanza, ripeto, esercitano violenze. Nè si dica che l'autorità pubblica interviene per impedire le violenze, perchè nei pochi casi in cui ha saputo cogliere in fragranza di minaccia qualcuno di questi scioperanti, costui tratto in arresto, è stato subito liberato per l'intervento di una Commissione della Camera del lavoro.

Io posso narrare ciò che ho visto con i miei occhi in un altro sciopero precedente, quello

degli operai dell'arte muraria. Nella casa dove io abito lavoravano, come lavorano tuttora, circa 80 fra muratori, falegnami ed altri artigiani. Proclamato lo sciopero dei muratori, questa buona gente nella quasi totalità voleva continuare il lavoro. Si rivolsero all'appaltatore per chiedere consiglio, ed egli disse: io desidero che lavoriate perchè se no ci vado di mezzo anche io. Allora questa povera gente si mise al lavoro. Di lì a pochi minuti si presenta un individuo, dico uno solo, mandato dalla Camera del lavoro, il quale dice: figliuoli, smettete perchè altrimenti fra poco vengono qui numerosi a massacrare voi e le vostre famiglie. Quella povera gente se ne andò. Un'altra volta pure davanti alla porta di casa mia, avvenne un fatto simile. C'era lo sciopero dei cocchieri, e un vetturino fu investito da una di queste squadre di vigilanza che gli disse: bisogna staccare perchè c'è lo sciopero. Egli rispose: la vettura è di mia proprietà ed anche il cavallo, io non sono iscritto a nessuna lega, ho i figli a casa che aspettano il pane, io voglio lavorare. No signori, fu costretto a smettere il lavoro *per solidarietà*. Ora io domando: che Stato è questo? Questo è uno Stato violento!

Io non tratterò l'aspra questione della organizzazione del lavoro, della disciplina di questi organi supremi degli operai. Sono problemi che affaticano le menti di grandi statisti, ed anche presso popoli di civiltà più avanzata non si è arrivati ad una completa soluzione di essi. L'Inghilterra ha disciplinato le « Trade-Unions », in modo che esse sono società alle quali è riconosciuta l'entità giuridica, che hanno dei fondi, e che rispondono anche materialmente dei danni che possono arrecare; ma si tratta dell'Inghilterra, dove la popolazione è di altra stoffa che la nostra. Qualche cosa si è anche fatto in Germania, ove c'è una legge di pubblica sicurezza severissima, che vieta quella certa intimidazione che è fatta sotto forma di consiglio; perocchè i componenti le squadre di vigilanza persuadono gli operai alla solidarietà coll'argomento molto persuasivo di essere massacrati essi e le loro famiglie!

Nella Francia stessa abbiamo visto recentemente che il ministro dell'interno parlando di scioperi grossi, ha detto: io sono andato tra gli scioperanti ed ho detto loro: volete vedere uno sciopero senza forza pubblica? Allora garan-

tite l'ordine voi stessi. Ma non sono state ascoltate queste parole. Ora il vero è che queste Camere del lavoro non vogliono essere legalizzate, ed il perchè si intende; ma, se non lo vogliono loro, lo devono volerlo i poteri dello Stato. Che cosa rappresentano questi sussidi di Municipi? Che cosa fa l'autorità tutoria quando vede nei bilanci dei comuni stanziare migliaia di lire per sussidio a questi organi di disordini, a questa organizzazione di rivoluzione? Quando si può avere l'autorità di indire lo sciopero generale, il quale è una sospensione della vita, si organizza la rivoluzione, perocchè da esso alla rivoluzione non so che distanza ci sia. Noi contro questi siamo disarmati. Ma è proprio vero? E allora se è vero, noi dobbiamo dire che vengano a governare essi, gli uomini del disordine perchè vengono meno le condizioni su cui si basa la civile convivenza.

Se io mi son permesso di dire queste cose oggi, è perchè mi pareva che il tacere sopra una questione così importante fosse quasi una colpa; perchè abbiamo visto su qualche giornale questi scioperanti vantarsi, farsi belli del favore della pubblica opinione. Questo è falso; ad eccezione dei giornali sovversivi e di un giornale di un ex-Presidente del Consiglio, dove forse prevalgono interessi di borsa, presso altri giornali gli scioperanti non trovano favore.

Io credo poi che realmente i mezzi per combattere questa sopraffazione da parte di tali elementi (bisogna tener presente che queste squadre di vigilanza sono scelte fra i più facinorosi) stiano più che altro nella prevenzione; solo con questo credo si possa ottenere lo scopo. Quando queste squadre si mettono in giro è allora che bisogna stare attenti, ed al primo atto di minaccia si debbono assicurare all'autorità. Ho sentito dire che questo sciopero è avvenuto più facilmente perchè la Società attuale dei trams si era provveduta di un personale pessimo.

Ho chiesto qualche informazione ad una persona che credo bene informata e mi ha risposto: questo personale non serve per farne nè magistrati nè funzionari; si tratta di un impiego umile, e quindi la stoffa è quella che può offrire il paese.

Ho sentito dire che a Torino la Società si è provveduta di contadini i quali per un certo tempo riescono bene; non saranno ancora vi-

ziati, non saranno abbastanza evoluti e coscienti, secondo la frase moderna; ma c'è di più: questo personale prima di essere assunto in servizio è vagliato dalla questura.

La Società Romana manda l'elenco di questi aspiranti, che può accettare oppur no, per avere il consenso della questura, e la questura qualche volta ne elimina qualcuno, ma spesse volte passa sopra. E a questo proposito io devo dire (non so se succeda ancora così adesso) chè il personale della questura è mutato in gran parte ed il funzionario che sta a capo di quell'importante servizio e che io conosco per servizi da lui compiuti egregiamente, è una persona svelta, intelligente e operosa, e credo che questi cattivi procedimenti non ci siano più, ma a me risulta che in passato avveniva nel servizio dei vetturini di piazza, che è cosa pure delicata perchè hanno da trattare con stranieri, e spesso si incontrano dei manigoldi i quali, ubriachi maltrattano anche i viaggiatori.

Una volta mossi lagnanza per un fatto di questo genere e mi fu risposto essere proprio la questura la quale vuole che le patenti si diano a questi tali pregiudicati, condannati, per evitare che si diano a mal fare.

Se si tratta di non mandar a morir di fame individui solo perchè hanno cattivi precedenti, sono d'accordo, ma se da questi cattivi precedenti voi ne dovete cavare un titolo di preferenza di questi tali alla gente onesta, io dico: sbagliamo strada assolutamente. Questo è il sistema che si teneva: voi siete malfattore e appunto perchè tale vi si dà la patente.

Ma ora, ripeto, c'è a capo della questura un personaggio che stimo moltissimo. Quelli accennati sono i mezzi che si usavano per il passato, ed ora io credo e spero che si segua un altro sistema; sebbene in questo caso mi sembra che la intromissione della questura per pacificare gli scioperanti non sia riuscita; spero che riesca almeno nella repressione, ed anche nella prevenzione delle violenze che si esercitano continuamente; perchè, credano, signori senatori, senza queste violenze, se la libertà del lavoro fosse tutelata effettivamente, realmente, lo sciopero non sarebbe durato tanto.

Ora, la Società Romana fa sapere che ha un certo personale pronto per fare il servizio e che avrebbe potuto anche nei giorni passati

mettere in circolazione altre vetture, ma che per fare ciò il Prefetto di Roma gli rispose che non aveva la forza sufficiente per farle accompagnare; dunque non c'è la libertà di lavoro, dal momento che questi tram non si possono fare circolare perchè possono essere aggrediti, e senza la forza che li accompagna non sono sicuri. Ecco perchè io rivolgo questa mia vivissima preghiera all'attuale Presidente del Consiglio il quale non è responsabile certo di questo fatto, egli non c'entra, ma egli è una persona energica che pensa colla sua mente e sa quel che vuole, ed io credo che in questo non transigerà.

Libertà di sciopero quanto volete, quando questo si svolge tranquillamente, a patto però che, accanto alla libertà di sciopero ci sia realmente la libertà del lavoro, e questa, me lo perdonino, per ora non c'è. (*Bene*).

Io spero che il Ministro mi possa dare una risposta che mi rassicuri. E non ho altro da dire.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi di tre senatori incaricati dello scrutinio della votazione per la nomina della Commissione per il regolamento interno del Senato.

Vengono estratti i nomi dei signori senatori Biscaretti, Fiocca e Cannizzaro.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Paternostro mi interpella principalmente sul contegno dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità politica relativamente allo sciopero dei tramvieri in Roma.

Comincio dal premettere che questo sciopero non è di quelli che siano per legge proibiti, perchè l'articolo della legge dice così: « Sono

considerati pubblici ufficiali coloro che sono investiti di pubbliche funzioni anche temporaneamente, sia stipendiati o gratuiti, a servizio dello Stato, delle provincie o dei comuni o di un'Istituto o Società posta per legge sotto la tutela dello Stato, della provincia o dei comuni ».

Dunque qui, siccome il servizio tramviario non è esercitato dal comune, nè v'ha alcun ente che sia soggetto per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune, questo non è sciopero di servizio pubblico ed è pertanto perfettamente libero.

Ora noi ci troviamo di fronte ad uno dei tanti scioperi che affliggono, non l'Italia, ma tutto il mondo; cioè ad una contestazione fra gli operai che vogliono un aumento di salario e l'imprenditore che non vuol concederlo.

Evidentemente non è possibile allo Stato (non essendoci alcuna legge che vieti lo sciopero) di intervenire in alcun maniera in questa questione; ed io in questo caso mi sono tenuto così neutrale che non ho voluto ricevere, nè i rappresentanti della Società, nè i rappresentanti degli operai.

PATERNOSTRO. Ha fatto benissimo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questa è una questione che non riguarda in alcuna maniera lo Stato; la Società è un privato, il quale non ha rapporti se non col comune di Roma; il Governo non ha alcun diritto d'intervenire nei rapporti fra il Comune e la Società, nè nei rapporti tra la Società e i suoi operai. Il dovere del Governo è unicamente questo, di mantenere l'ordine pubblico: e in questo senso furono dati gli ordini più rigorosi. Non nego che degl'inconvenienti ne sono avvenuti, specialmente nella giornata di ieri, ed io ho richiamato molto severamente l'autorità a mantenere più rigidamente l'ordine pubblico, e se occorrerà qualche provvedimento di rigore, lo prenderò senza riguardi a nessuno, qualunque sia il suo grado.

Ciò premesso veniamo ad esaminare le questioni singole sollevate dall'onorevole senatore Paternostro. Egli dice: vi sono delle squadre di vigilanza che vanno ad impedire che si ritorni al lavoro. Finchè queste squadre di vigilanza si contentano di consigliare, di cercare di persuadere non v'è alcuna legge che lo vieti loro ed è tutto lecito ciò che la legge non vieta. Come non è proibito alla Società di mandare

dei suoi agenti per incoraggiare i suoi operai a tornare al lavoro, non può essere proibito agli altri di persuaderli a non tornare. Finchè siamo nel campo della persuasione non v'è violazione di legge, nè possibilità di intervento, perchè, se anche l'autorità di pubblica sicurezza arrestasse queste squadre e le portasse davanti all'autorità giudiziaria, questa non potrebbe far altro che assolverle ed evidentemente chi ne rimarrebbe più esautorata sarebbe l'autorità di pubblica sicurezza, accusata di avere proceduto ad un arresto illegale. Ma l'onorevole senatore Paternostro citò l'esempio che ottanta operai che lavoravano, di fronte ad uno che li minacciava, smisero di lavorare. La vigliaccheria umana non è proibita da alcuna legge. Che cosa posso fare io se queste ottanta persone hanno così poco coraggio, che si lasciano intimidire da un solo? In primo luogo l'autorità di pubblica sicurezza, per quanto vigile, per quanto numerosa, non può essere presente in tutti i punti, in tutti i luoghi, in cui una persona vuol minacciare un'altra. Ma se l'autorità l'avesse arrestato, che cosa avrebbe fatto?

Creda, onor. senatore Paternostro che è molto facile deplorare dei fatti, ma è difficile in questi casi singoli trovare le prove del reato, ed iniziare il procedimento, che si chiuderebbe con un'assolutoria. Credo anzi che ciò farebbe più male che bene.

In fine l'onor. senatore Paternostro citò due fatti che sarebbero gravi. Il primo che la questura incoraggia a prendere a servizio dei tramvieri delle persone di non buona condotta. Io credo che sarebbe bene che l'autorità di pubblica sicurezza non si ingerisse in alcuna maniera, neanche nel dare informazioni a privati cittadini. Se la Società dei trams deve reclutare il personale, pensi essa ad assumere le informazioni che crede; anzi io non ritengo nemmeno che sia nelle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza il dare informazioni ad una Società che rappresenta un interesse privato. Quindi, per parte mia, se avrò da dare istruzioni le darò in questo senso: l'autorità di pubblica sicurezza non si ingerisca in alcuna maniera, non dia informazioni di alcun genere: per chi vuole avere informazioni v'è il casellario giudiziario, entro i limiti della legge. L'autorità pubblica non ha alcun diritto di dichiarare se un privato che cerca lavoro meriti

o non meriti di essere preso in servizio da una impresa privata.

Ma in ogni caso poi mi permetta di escludere, in modo assoluto, che l'autorità di pubblica sicurezza possa avere interesse a che un servizio, così importante come quello dei trams, sia esercitato da persone le quali non presentino alcuna garanzia. È un servizio dei più difficili della pubblica sicurezza quello di evitare i piccoli furti nei trams, nelle ferrovie: come potrebbe avere interesse di mettere proprio là, coloro che commetterebbero questi furti? Evidentemente agirebbe così contro a tutti i suoi interessi, a tutti i suoi doveri; anche io, in verità, finchè non ne avrò la prova provata non posso ammettere come avvenuto il fatto denunciato; il giorno invero in cui ne avessi la prova, manderei via quel funzionario che si fosse permesso simile indelicatezza...

PATERNOSTRO. Domando la parola.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In fine, disse il senatore Paternostro che il comune voleva mettere in circolazione un numero maggiore di carrozze, ma la prefettura si oppose. La prefettura non fece se non questo (e ne fui informato), disse cioè al comune: guardate di non mettere in circolazione carrozze che non siano condotte da persone, che abbiano la patente di conduttore, perchè, se deste le carrozze a condurre a persone non pratiche, andereste incontro a dei guai seri e si avrebbero facilmente degli investimenti, poichè le linee tramviarie di Roma sono molto difficili ad essere esercitate per le grandi pendenze; e mettere le carrozze in mano a gente mal pratica sarebbe una cosa assolutamente pericolosa. In questo senso il prefetto di Roma credo abbia fatto il suo dovere. Ma il giorno in cui il municipio crederà di mettere in circolazione tutte le carrozze che crede, purchè siano condotte da persone munite di regolare patente, che le autorizzino a condurre, l'autorità di pubblica sicurezza darà il permesso non solo, ma garantirà la sicurezza della circolazione dei trams.

Io spero così di aver risposto completamente ai due quesiti proposti dall'onorevole senatore Paternostro.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio per le dichiarazioni fatte e non dubito che egli metterà nell'attuare le sue intenzioni tutta la sua buona volontà ed energia.

Mi permetto però di far notare che io non ho detto che i funzionari di pubblica sicurezza, quasi impongono alla Società dei tram di assumere in servizio dei cattivi soggetti. Ho detto solamente che la Società dei tram manda l'elenco degli aspiranti alla questura per avere le informazioni, e qualche volta in seguito alle informazioni avute ne elimina qualcuno. Io non credo poi che si debba proprio disinteressare l'autorità di pubblica sicurezza da questi servizi pubblici, non fatti cioè per conto dello Stato; si tratta però in definitiva di un servizio pubblico e quindi io non posso rassegnarmi a credere che sia inutile o quasi dannoso che il questore sia pregato di dare informazioni sulla moralità e sui precedenti di coloro che aspirano ad entrare ai servizi della Società stessa.

Ho accennato ad un fatto diverso avvenuto in tempi lontani. I vetturini di piazza che credo debbano essere scelti accuratamente e che sono invece individui per buona parte pregiudicati; un assessore comunale di Roma mi assicurò che in questura prevaleva il concetto che piuttosto che far morire di fame questi individui era meglio concedere loro la patente di vetturino.

Ciò è avvenuto in tempi passati.

Del resto torno a ringraziare il Presidente del Consiglio e spero che la sua azione energica saprà tutelare la libertà del lavoro. Si fa presto a dire teoricamente che il tutelare questa libertà è una cosa facile, ma in pratica essa è molto difficile. Perchè mai infatti queste vetture tramviarie che sono adesso in circolazione hanno bisogno di una scorta armata di guardie e di carabinieri? È evidente: perchè altrimenti le vetture verrebbero aggredite. Ciò dimostra appunto che non vi è la libertà del lavoro. Per tutelare la libertà del lavoro ci vuole molta forza, ed è questa che manca, come appunto dice il prefetto.

Ripeto che ho piena fiducia nel ministro dell'interno, poichè sono sicuro che egli farà il possibile per il mantenimento dell'ordine pubblico e per il rispetto della libertà di lavoro.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, dichiarato esaurita questa interpellanza.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per opere pubbliche e variazioni ai residui di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-1906 » (N. 333).

PRESIDENTE. Passeremo ora all'esame dei disegni di legge che sono all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per opere pubbliche e variazioni ai residui di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 333).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione dei singoli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire due milioni novecentoventimila (2,920,000) ripartite come segue:

a) lire 2,870,000 per lavori di riparazione e di sistemazione delle opere idrauliche di 2^a categoria;

b) lire 50,000 per acquisto, costruzione, sistemazione e riparazione di fabbricati ad uso di magazzini idraulici.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzato per l'esercizio finanziario 1905-1906 lo stanziamento della somma di L. 80,000 in anticipazione dei fondi stabiliti all'art. 18 della legge 26 giugno 1902, n. 245, per il rimboschimento del bacino idrologico del Sele.

Tale somma sarà diminuita sullo stanziamento da farsi per i detti lavori nell'esercizio 1908-909.

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate le variazioni in aumento ed in diminuzione ai residui dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Tabella delle variazioni da portarsi ai residui dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906.

Aumenti.

Cap. n. 208. Spese per acquisto, costruzione, sistemazione e riparazione di fabbricati ad uso magazzini idraulici . L.	50,000
» 302. Rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese accessorie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (art. 18 della legge 26 giugno 1902, n. 245) »	80,000
» 592. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2 ^a categoria »	2,870,000
	<u>3,000,000</u>

Diminuzioni.

Cap. n. 386. Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per le eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori L.	250,000
» 402. Ampliamento e lavori nelle stazioni d'innesto delle linee complementari in quelle della rete principale . . »	500,000
» 403. Ampliamento di officine per la rete complementare »	500,000
» 405. Aumenti e migliorie del materiale rotabile e d'esercizio della rete principale in relazione ai bisogni della rete complementare »	500,000
» 411. Somma di riserva per aumenti di liquidazioni, per transazione di vertenze, per interessi e per altre maggiori spese imprevedute relative alle linee e titoli di spesa che precedono, nonchè per ogni altra spesa dipendente da contestazioni relative all'azienda ferroviaria. »	450,000
» 749. Ampliamento delle stazioni di Usmate, Seregno, Piacenza, Brescia, San Zeno, Lucca e raddoppio Cerasomma-Lucca, Mantova, Attigliano, Casale, e allargamento del ponte sul Po, Caianello, Salerno, S. Severino, Cuneo, Valsavoia, Ceva, Foggia, Monselice, Camerlata, Lecco, Bologna, Cerea, Verona, Casarsa ed Ivrea. »	200,000
» 750. Ampliamenti e lavori nelle stazioni di Ferrara, Ravenna, Rimini, San Benedetto, Treviso, Mestre, Lugo, Portogruaro, Brindisi, Messina, Ponte San Pietro, binario indipendente Treviso-San Giuseppe, Novara, Taranto, Spezia, Palermo, Avellino, Benevento, Borgosesia, Firenze, Bergamo, Reggio Calabria, Viareggio »	600,000
	<u>3,000,000</u>

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di San Pietro Avellana al mandamento di Carovilli » (N. 315).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge: « Aggregazione del comune di San Pietro Avellana al mandamento di Carovilli ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 315).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa, si procederà alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il comune di S. Pietro Avellana (provincia di Campobasso) è separato dal mandamento di Capracotta ed aggregato a quello di Carovilli.
(Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Trasporto di fondi riguardanti le pensioni per l'esercizio 1905-906 dei bilanci del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, e quelli degli affari esteri e dell'istruzione pubblica » (N. 350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasporto di fondi riguardanti le pensioni per l'esercizio 1905-906 dei bilanci del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, e quelli degli affari esteri e dell'istruzione pubblica ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.
(V. Stampato N. 350).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa e procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Articolo 1°

Sono approvati i seguenti maggiori assegni per le spese del debito vitalizio a carico dell'esercizio 1905-906:

Cap. n. 18. Ministero degli affari esteri	L. 15,000
Cap. n. 22. Ministero della istruzione pubblica	» 85,000

(Approvato).

Articolo 2°

Sono approvate le seguenti diminuzioni di assegni per le spese del debito vitalizio a carico dell'esercizio 1905-906:

Cap. n. 37. Ministero del tesoro	L. 35,000
Cap. n. 33. Ministero delle finanze »	» 35,000
Cap. n. 17. Ministero dei lavori pubblici	» 30,000

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale di Chieti » (N. 343).

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione del progetto di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale di Chieti », del quale do lettura:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero d'ogni tassa, all'Amministrazione dell'ospedale di Chieti una tombola telegrafica per l'ammontare di L. 200,000 ed a fissare la data dell'estrazione non oltre il 30 giugno 1908.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906 », del quale do lettura.

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 96,000 e le diminuzioni di stanziamento per una egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	7. Ministero - Spese d'ufficio	L.	1,500
»	16. Spese di stampa	»	30,500
»	22. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi indole, per lavori di copiatura da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti dell'Amministrazione centrale	»	5,500
»	68. Servizio ippico - Depositi di stalloni - Alimentazione dei cavalli	»	50,000
»	118. Spese ed indennità per il Consiglio dell'industria e del commercio, per la Commissione del regime economico-doganale, per la Commissione permanente dei valori doganali, e per altri Consigli e Commissioni - Traduzioni e lavori diversi, congressi, inchieste industriali e commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguardanti il commercio e l'industria - Spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio	»	8,500
	Totale	L.	<u>96,000</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	8. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	L.	1,000
»	57. Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamenti e premi per istituzioni di assistenza e previdenza mutua e cooperativa	L.	7,500
»	65. Bonificazione dell'Agro romano - Spese per l'esecuzione dell'articolo 18 della legge 13 dicembre 1903, n. 474 - Spese per la Commissione di vigilanza - Ispezioni - Descrizione dei fondi - Compensi per ricerche e lavori compiuti da estranei - Pubblicazioni e acquisto di strumenti ed oggetti relativi al servizio	»	14,000
»	67. Servizio Ippico - Depositi di stalloni - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (Spese fisse)	L.	12,000
»	69. Servizio ippico - Depositi stalloni - Rimonta - Spese generali pel funzionamento dei depositi, trasporti, compensi, sussidi e gratificazioni al personale dei depositi - Studi - Ispezioni - Consiglio ippico - Stud book	»	8,000
	Da riportarsi	L.	<u>42,500</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	42,500
Cap. n. 70. Servizio ippico - Incoraggiamenti alla produzione cavallina - Premi alle cavalle destinate alla riproduzione - Sovvenzioni ad associazioni di allevatori - Cessioni di stalloni e di cavalle a prezzi di favore a consorzi e privati - Esposizioni, concorsi ed altri incoraggiamenti - Visita agli stalloni privati . . . »		30,000
» 83. Servizio minerario - Stipendi ed indennità al personale (Spese fisse) »		4,500
» 102. Spese per la vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà - Retribuzioni e compensi per speciali lavori di revisione contabile agli impiegati dell'amministrazione provinciale - Spese per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti istituti »		5,500
» 104. Indennità di viaggio e soggiorno alla Commissione consultiva per il credito agrario ed al Consiglio della previdenza - Spese diverse per il servizio del credito e della previdenza »		2,000
» 105. Retribuzioni e compensi ad estranei per traduzioni occorrenti alla compilazione del Bollettino mensile di notizie sul credito e sulla previdenza »		500
» 108. Spese per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro - Ispezioni ordinarie e straordinarie (articoli 137 e seguenti del regolamento 13 marzo 1904, n. 141) retribuzioni e compensi al personale avventizio e dell'amministrazione provinciale ed altre spese per lavori inerenti all'applicazione della legge - Spese di materiale e diverse »		2,500
» 132. Spese di stampa, distribuzione e spedizione di libretti di ammissione al lavoro e delle denunce di esercizio (legge 19 giugno 1902, n. 242) sul lavoro delle donne e dei fanciulli (Spesa obbligatoria) . . . »		7,000
» 134. Indennità di viaggio e di soggiorno e medaglie di presenza ai membri del Consiglio superiore di statistica - Indennità per eventuali ispezioni e missioni nell'interesse della statistica »		1,500
	Totale . . . L.	<u>96,000</u>

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà votato poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione ad applicare provvisoriamente modificazioni alla tariffa dei dazi doganali » (N. 336).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ad applicare provvisoriamente modificazioni alla tariffa dei dazi doganali ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 336).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono aboliti i dazi di uscita iscritti alle voci n. 42, 75 e 306 b) della tariffa generale dei dazi doganali e modificati gli altri conforme all'unita tabella.

(Approvato).

Art. 2.

La tassa interna sulla produzione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione di quello impuro è stabilita nelle seguenti misure:

Acido acetico puro contenente in acido acetico anidro:

	Per quintale
a) 10 per cento o meno	L. 15
b) più di 10 e meno di 50 per cento »	90
c) 50 per cento e più	» 180

(Approvato)

Art. 3.

La tassa interna sulla fabbricazione del glucosio è stabilita nelle seguenti misure:

	Per quintale
Glucosio solido	L. 40
Glucosio liquido	» 20

(Approvato).

Art. 4.

Il benzolo e gli altri oli di catrame minerale, di produzione nazionale, destinati a servire come materie prime per la fabbricazione dei colori organici artificiali o delle vernici, lacche e prodotti simili, sono esenti dalla tassa interna di produzione imposta con l'articolo 1, allegato C, della legge 8 agosto 1895, n. 486, purchè, a spese dell'interessato, vengano adulterati nei modi che saranno stabiliti, per le differenti industrie, dal ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 5.

All'esportazione di unto da carri contenente olio minerale è accordata la restituzione del dazio in ragione di lire 8 il quintale sulla quantità di olio minerale effettivamente contenuta nel prodotto.

(Approvato).

Art. 6.

Il presente disegno di legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1906.

(Approvato).

TABELLA.

Modificazione dei dazi iscritti nella tariffa doganale.

Numero lettera (1)	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
6	Etere e cloroformio Il dazio sull'etere e sul cloroformio si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.	Quintale	90 »
7 a)	Oli fissi di pesce: 1. in bottiglie o altri simili recipienti di capacità non superiore a 5 litri 2. in altri recipienti Gli oli di pesce preparati per uso medicinale con l'aggiunta di altre sostanze, si classificano fra i medicamenti composti.	id. id.	10 » 6 »
10	Lieviti	id.	12 »
14 bis	Zucchero di latte	id.	60 »
15	Glucosio:		
a)	solido	id.	40 »
b)	liquido	id.	30 »
	Tanto sul glucosio solido quanto su quello liquido, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla rispettiva tassa di fabbricazione interna		
26	Zafferano	Chilogr.	20 »
27 a)	Noci moscade, col guscio	Quintale	200 »
31	Acidi:		
a)	acetico impuro	id.	2 »
	È considerato come acido acetico impuro l'acido pirolegnoso greggio e l'acido acetico anche limpido		

(1) I numeri segnati con *bis*, *ter*, *quater* si riferiscono a nuove voci aggiunte in tariffa.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1906

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
31 (segue)	Acidi (Segue):		
	come l'acqua, che contiene sostanze aventi odori empireumatici o bituminosi, provenienti dalla distillazione del legno, e un'acidità complessiva inferiore a 50 per cento, calcolata come acido acetico.		
b)	acetico puro, contenente (in peso) in acido acetico anidro :		
	— 10 per cento o meno	Quintale	2 »
	— più di 10 e meno di 50 per cento	id.	10 »
	— 50 o più, ma meno di 98 per cento	id.	18 »
c)	— 98 per cento o più (acido acetico glaciale) . . .	id.	20 »
	Sull'acido acetico puro si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa di fabbricazione interna, secondo il contenuto in acido acetico anidro.		
d)	arsenioso	id.	4 »
	citrico	id.	25 »
r)	lattico	id.	25 »
	non nominati	id.	10 »
35	Ossidi :		
c)	di piombo	id.	8 »
d)	di stagno	id.	8 »
39	Cloruro :		
a)	di calce, di potassa e di soda (ipocloriti)	id.	4 »
b)	di calcio	id.	1 »
40 bis	Sali d'oro e di platino	Chilogr.	10 »
43	Solfati :		
b)	di ammonio	—	esente
f)	di manganese	Quintale	5 »

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1906

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
43 bis	Silicati di potassio e di sodio :		
a)	liquidi o in soluzione	Quintale	0.50
b)	solidi	id.	1.20
58 bis	Vaselina :		
a)	naturale	id.	15 »
b)	artificiale	id.	30 »
	Clorati e perclorati di potassio e di sodio	id.	20 »
	Solfiti, bisolfiti e iposolfiti, di calcio, di potassio e di sodio	id.	5 »
59	Sali di antimonio	id.	15 »
	Sali di stagno	id.	10 »
	Prodotti chimici non nominati	id.	10 »
	<p>Sui prodotti chimici non nominati, contenenti spirito o nella fabbricazione dei quali sia stato consumato lo spirito, oltre il dazio proprio, si riscuote la sopratassa sulla quantità di spirito che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.</p>		
	<p>L'importazione dei sali di acque minerali e di sorgente, per uso igienico o curativo, contenenti più di 25 per cento di cloruro di sodio è soggetta all'osservanza delle norme stabilite dal ministro delle finanze in riguardo alla vigilanza sul commercio dei sali e delle miscele saline per uso igienico o curativo. Sugli stessi sali contenenti più di 25 per cento di cloruro di sodio, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa in misura eguale alla tassa imposta sulla produzione interna, dall'art. 4 della legge del 3 luglio 1904, n. 329.</p>		
62	Radiche di liquirizia :		
a)	non polverizzate	—	esenti
b)	polverizzate	Quintale	20 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1906

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
63	Legni, radiche, cortecce, foglie, licheni, fiori, erbe, frutti e semi, non nominati, medicinali :		
a)	non polverizzati	Quintale	3 »
b)	polverizzati.	id.	30 »
67 b)	Scorze di china-china :		
	1. non polverizzate	—	esenti
	2. polverizzate.	Quintale	20 »
69 bis	Burro di cacao	id.	30 »
71 bis	Catrame vegetale	id.	2 »
72 bis	Unti da carro o per macchine :		
a)	contenenti oli minerali pesanti	id.	8 »
b)	contenenti altri oli minerali	id.	30 »
c)	altri	id.	8 »
86 a)	Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, di grossezza superiore a 2 millimetri	id.	14 »
96	Tele di lino e di canapa :		
c)	smerigliate.	id.	45 »
97	Maglie :		
a)	calze e guanti :		
	1. tagliati	id.	195 »
	2. foggianti	id.	245 »
	I dazi sulle calze e sui guanti, tanto di questa, quanto delle altre categorie, comprendono anche il sopraddazio per la cucitura, non quello del ricamo.		
	I guanti e le calze semplicemente tagliati da maglia in pezza e non cuciti si classificano come i cuciti. Quelli di maglia a punto diminuito si classificano		

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1906

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
97 (segue)	Maglie (<i>Segue</i>): come calze e guanti foggiate anche se i pezzi usciti dalla macchina uniti uno all'altro non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.		
b)	altre:		
	1. semplici	Quintale	130 »
	2. foggiate	id.	195 »
120 c)	Tessuti smerigliati	id.	45 »
122	Maglie:		
a)	calze e guanti:		
	1. tagliati	id.	210 »
	2. foggiate	—	Dazio delle ma- glie altre foggiate, con au- mento di lire 50 il quintale.
b)	altre:		
	1. semplici	Quintale	150 »
	2. foggiate	—	Aumento di 50 per cento sul dazio delle semplici.
133 bis	Setole:		
a)	greggie	—	esenti
b)	pulite e legate in mazzi o disposte in pacchetti	Quintale	15 »
144	Maglie:		
a)	calze e guanti:		
	1. tagliati	id.	308 »
	2. foggiate	id.	380 »
b)	altre:		
	1. semplici	id.	220 »
	2. foggiate	id.	330 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1906

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
	162. Maglie di seta o di filusella:		
	a) calze e guanti:		
	1. tagliati	Chilogr.	12 »
	2. foggiate	id.	14 »
	b) altre:		
	1. semplici	id.	8 »
	2. foggiate	id.	12 »
162	162-bis. Maglie miste nelle quali la seta o la filusella entrano nella misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento:		
	a) calze e guanti:		
	1. tagliati	id.	7.50
	2. foggiate	id.	9.50
	b) altre:		
	1. semplici	id.	5 »
	2. foggiate	id.	7.50
167 bis	Tessuti, galloni, pizzi, tulli, maglie, passamani e simili, d'oro o d'argento, buono o falso:		
	a) con fili d'oro o d'argento buono, o dorati o argentati	id.	15 »
	b) altri	id.	12 »
181	Carri da strade comuni.		
	a) automobili:		
	1. del peso di 1000 chilogrammi o meno	Quintale	20 »
	2. del peso di più di 1000 fino a 3000 chilogrammi	id.	14 »
	3. di peso superiore a 3000 chilogrammi	Ciascuno	450 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1906

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
181 (Segue)	Carri da strade comuni (<i>Segue</i>):		
b)	coperti, per trasporto di masserizie.	Ciascuno	80 »
c)	altri:		
	1. senza molle.	id.	22 »
	2. con molle	id.	40 »
182	Vetture da strade comuni:		
b)	con più di due ruote, scoperte.	Ciascuna	110 »
	con più di due ruote, coperte.	id.	200 »
	Le vetture con mantice si comprendono fra quelle coperte.		
182 <i>ter</i>	Velocipedi:		
a)	a motore	Ciascuno	80 »
b)	altri	id.	42 »
	I velocipedi con più di tre ruote seguono il trattamento delle vetture.		
c)	parti staccate di velocipedi (escluse quelle greggie, di ferro o di acciaio)	Quintale	100 »
	I telai di velocipedi si classificano come velocipedi completi.		
215 <i>bis</i>	Traversine di ferro o di acciaio, finite, per ferrovie ordinarie	id.	6 »
218 <i>bis</i>	Focolari di lamiera di ferro o di acciaio ondulata, per caldaie a vapore.	id.	11 »
218 <i>ter</i>	Corde di filo di ferro o di acciaio, anche con anima di materia tessile.	—	Dazio del filo di ferro o di acciaio del quale sono composte, con aumento di L. 8 il quintale.
218 <i>quater</i>	Vasellame e utensili per uso domestico, di ferro smaltato	Quintale	35 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1906

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
225	Rame, ottone e bronzo:		
d)	in fili:		
	1. di grossezza superiore a mezzo millimetro . . .	Quintale	
	2. della grossezza di mezzo millimetro o meno. . .	id.	40
f)	in cilindri e stampi, incisi per la stampa . . .	id.	20 »
l)	in viti e chiavarde.	id.	40 »
	in lavori non nominati	id.	»
231	Arsenico allo stato metallico	id.	7.
234	Alluminio e sue leghe col rame:		
a)	allo stato greggio	id.	30 »
b)	in lamiere, in verghe o in tubi	id.	50 »
c)	in fili:		
	1. di grossezza superiore a mezzo millimetro . . .	id.	50 »
	2. della grossezza di mezzo millimetro o meno. . .	id.	75 »
d)	in lavori di qualsiasi sorta.	id.	150
236	Fucili:		
a)	— ad aria compressa, a molla e altri per bersaglio da sala	Ciascuno	8 »
	— di qualsiasi altra specie.	id.	15
b)	Parti di fucili di qualsiasi specie:		
	— di ferro, di acciaio o di ghisa, fucinate a stampo o gettate, greggie	Chilogr.	3 »
	— altre	id.	6 »
237 b)	Parti di pistole e rivoltelle:		
	— di ferro, di acciaio o di ghisa, fucinate a stampo o gettate, greggie	id.	5 »
	— altre	id.	10 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1906

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
240 bis	Accumulatori elettrici e loro parti metalliche	Quintale	16 »
241 bis	Lampade elettriche:		
a)	ad arco	id.	60 »
b)	a incandescenza	Cento	5 »
258 bis	Marmo e alabastro, di qualsiasi qualità, lavorati in vasi, soprammobili e simili altri oggetti, con ornamenti di metallo	Quintale	15 »
260 bis	Terra d'ombra allo stato naturale	—	esente
262	Laterizi:		
a)	mattoni ordinari, tegoli comuni e ambrogette greggie	Quintale	0.25
b)	mattoni refrattari:		
	1. comuni:		
	di peso inferiore a 5 chilogrammi.	id.	0.50
	del peso di 5 chilogrammi o più	id.	0.75
	Per mattoni comuni s'intendono quelli parallelepipedi, i cuneiformi e quelli a corona circolare.		
	2. altri	id.	1.50
c)	embrici alla foggia marsigliese e parigina e mattoni forati	id.	1.50
267 bis	Lavori di grafite	id.	7 »
290	Crusca	id.	2 »
293	Fecole	id.	6 »
297	Uva fresca.	id.	12 »
302 bis	Noci di cocco.	—	esenti

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
307	Olio di palma Olio di cocco	— Quintale	esente 4 »
330	Burro :		
a)	di latte :		
	1. fresco	id.	15 »
	2. cotto o salato	id.	20 »
b)	artificiale	id.	30 »
338 bis	Candele di paraffina Come candele di paraffina si considerano anche quelle di stearina miste con paraffina in misura superiore al 30 per cento.	id.	20 »
354 bis	Celluloide :		
a)	greggio, in massa o in tavole, fogli, bacchette e tubi, non puliti nè altrimenti lavorati	—	esente
b)	in tavole, in fogli, in bacchette o in tubi, puliti o al- trimenti lavorati alla superficie	Quintale	15 »
358 bis	Tessuti gommati in pezza per la fabbricazione delle guar- niture di scardassi Il dazio stabilito per i tessuti di questa specie è ap- plicabile soltanto per le importazioni effettuate dai fabbricanti di guarniture di scardassi, sotto l'osser- vanza delle condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.	id.	20 »
366	Fornimenti da ombrelli	id.	40 »

Anche questo disegno di legge sarà in seguito votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « **Modificazione alla tariffa generale dei dazi doganali nella parte relativa all'applicazione della sovratassa dell'alcool ai vini importati dall'estero** » (N. 337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali nella parte relativa all'applicazione della sovratassa dell'alcool ai vini importati dall'estero** ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

La nota al n. 3a della tariffa generale dei dazi doganali è modificata come segue:

« Sul vino genuino la cui ricchezza alcoolica sorpassi i 12 gradi, oltre il dazio proprio del vino, si riscuote il dazio e la sovratassa sull'alcool eccedente il detto limite, in ragione di un litro di spirito anidro per grado e per ettolitro. Se la ricchezza alcoolica supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcool si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori a un decimo di grado; se la ricchezza alcoolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori a un decimo.

« La ricchezza alcoolica dei vini dolci, contenenti più di 1 per cento di zucchero non fermentato, nei quali lo zucchero totale (sommati

insieme gli zuccheri presenti e quelli corrispondenti all'alcool contenuto nel vino) superi il 26 per cento, si calcola aggiungendo all'alcool contenuto nel vino quello corrispondente agli zuccheri presenti (zucchero \times 0.63).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà in seguito votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « **Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906** » (N. 325).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906** ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 116,500 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	3. Ministero - Spese d'ufficio	L.	4,000
»	3-bis. Ministero - Viaggi e trasferte al personale	»	500
»	16. Spese casuali	»	5,000
»	27. Indennità di 1° stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	»	30,000
»	33. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	»	40,000
»	34. Rimpatrii e sussidii a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero.	»	30,500
»	35. Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo d'archivio all'estero	»	500
»	39. Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri	»	6,000
	Totale	+ L.	<u>116,500</u>

Diminuzioni di stanziamenti.

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	L.	4,000
»	2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	»	500
»	7. Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine)	»	30,000
»	8. Spese postali (Spesa d'ordine)	»	4,000
»	20. Stipendi al personale delle legazioni (Spese fisse)	»	2,000
»	21. Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse)	»	2,000
»	23. Assegni al personale delle legazioni (Spese fisse)	»	14,000
»	24. Assegni al personale dei Consolati (Spese fisse)	»	45,000
»	28. Viaggi in corriere e trasporto di pieghi e casse per l'estero	»	2,000
»	30. Indennità di alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	»	5,000
»	40. Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio sconto e commissioni su cambiali all'estero (Spesa obbligatoria)	»	3,000
»	42. Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse)	»	5,000
	Totale	- L.	<u>116,500</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e trattandosi di articolo unico, sarà in seguito votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,081,300.96 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative » (N. 320).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,081,300.96 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 320).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 226,274.80 verificatesi sulle assegnazioni del capitolo n. 13 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 30,145.91, verificatesi sulle assegnazioni del capitolo n. 15 « Stati maggiori ed Ispettorati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 191,863.55 verificatesi sulle assegnazioni del ca-

pitolo n. 21 « Corpo e servizio sanitario » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 21,391.13 verificatesi sulle assegnazioni del capitolo n. 23 « Scuole militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,782.78, verificatesi sulle assegnazioni del capitolo n. 28 « Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in posizione ausiliaria ed in congedo provvisorio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 250,000, verificatesi sulle assegnazioni del capitolo n. 32 « Foraggi ai cavalli dell'esercito » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 189,865.47, verificatesi sulle assegnazioni del cap. n. 36 « Materiale e stabilimenti 'artiglieria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 100,780.51, verificatesi sulle assegnazioni del cap. n. 37 « Materiale e lavori del Genio militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 9.^{MA}

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 59,196.81, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 33 « Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Anche questo progetto sarà domani votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 39,861.22 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905 » (N. 321).

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 39,861.22 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 321).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 613.26 iscritta al cap. n. 292²⁴. « Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 14: *Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero*, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1903-904 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1435.10 iscritta al cap. n. 292²⁵. « Saldo degli

impegni riguardanti il cap. n. 19: *Spese di stampa*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-904 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 9777.08 iscritta al cap. n. 292²⁶. « Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 30: *Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti - Assegni e compensi al personale straordinario; indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Propine in supplemento della soprattassa di esame (Regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, serie 3^a) - Spese da sostenersi coi fondi provenienti dai diritti di segreteria (articoli 132 e 151 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 13 aprile 1902, n. 127)*, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1903-904 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 9343.37 iscritta al cap. n. 292²⁷. « Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 26: *Regie Università ed altri Istituti universitari - Materiale*, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1903-904 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 7972 iscritta al cap. n. 292²⁸. « Saldo degli impegni riguardanti il cap. 45: *Musei, gallerie,*

ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisti, conservazione, riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali, riscaldamento e illuminazione - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1903-904 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1041.71 inscritta al cap. n. 292²⁹. « Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 53: *Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori - Vestiario per il personale di custodia e di servizio, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-904 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.*

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1050 inscritta al cap. n. 292³⁰. « Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 68: *Sussidi a studenti e ad artisti bisognosi di belle arti, di musica e di drammatica meritevoli di aiuto, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1903-904 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-1905.*

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1068.75 inscritta al cap. n. 292³¹. « Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 72: *Regi ginnasi e licei - Dotazioni per il mantenimento dei gabinetti scientifici e delle biblioteche nei Regi licei e nei ginnasi - Acquisto di materiale scientifico e suppellettile scolastica per i licei e per i ginnasi - Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana e per il ginnasio femminile di Roma - Manutenzione dei casamenti, acquisto e manutenzione dei mobili nei licei ginnasiali di Napoli non annessi a convitto, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-1904 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.*

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 303.90 inscritta al cap. n. 292³². « Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 77: *Indennità per le ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione secondaria classica, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-904 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.*

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 374.80 inscritta al cap. n. 292³³. « Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 78: *Convitti nazionali e Convitto Principe di Napoli in Assisi, per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni - Assegno al personale della scuola professionale ed a quello di servizio annessa al Convitto Principe di Napoli in Assisi, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-904 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del*

Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 227.75 inscritta al cap. n. 292³⁴. « Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 95 *Indennità per ispezioni e missioni presso gli istituti tecnici e nautici e presso le scuole tecniche*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-1904 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 452.50 inscritta al cap. n. 292³⁵. « Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 107 *Spese concernenti la licenza e la gara d'onore nelle scuole normali, e compensi ai segretari delle relative Commissioni esaminatrici - Compensi ai membri ed ai segretari delle Commissioni per i concorsi a cattedre nelle scuole normali e complementari, e per le promozioni del personale insegnante delle scuole medesime - Spese per le ispezioni e remunerazioni per eventuali servizi straordinari prestati a vantaggio dell'istruzione magistrale*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-904 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 30 inscritta al cap. n. 292³⁶. « Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 135 *Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-1904 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della

spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6174 inscritta al cap. n. 292³⁷. « Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 108 *Propine ai componenti le Commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari, rimborso di tassa d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie* (Spese d'ordine) dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1898-99 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga del termine fissato per la zona monumentale nella città di Roma » (N. 341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Proroga del termine fissato per la zona monumentale nella città di Roma ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*. Legge:

Articolo unico.

Il termine indicato all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1898, n. 509, sulla sistemazione della zona monumentale di Roma, prorogato fino al 14 luglio 1906, dalla legge 8 luglio 1904, n. 320, è prorogato di un altro anno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

CEFALY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY, *relatore*. Vi è un ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale e sul quale desidererei conoscere il pensiero del Governo.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato, convinto che alla sistemazione della zona monumentale in Roma, con la costruzione della « Passeggiata archeologica » sono connessi intimamente il decoro e l'interesse generale, invita il Governo a provvedere per la pronta attuazione di tale insigne opera nel modo meglio rispondente al lustro della capitale del Regno ed alle tradizioni di Roma »

Chiedo all'onorevole ministro del tesoro se lo accetta.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. A nome anche del collega ministro della pubblica istruzione, assente, dichiaro che il Governo accetta volentieri l'ordine del giorno e lo fa suo.

Se dovessi essere preciso, dovrei aggiungere nello stesso ordine del giorno le parole: « e in modo rispondente alle condizioni dell'erario ». Ma, ancorchè io questa dichiarazione non faccia, il Senato comprende che è una doverosa restrizione mentale che dev'essere posta all'accettazione dell'ordine del giorno.

CEFALY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, anch'esso assente (*ilarità*), ringrazio l'onor. ministro di avere accettato il nostro ordine del giorno.

Quanto alle riserve fatte relativamente alle condizioni finanziarie dello Stato, mi sento in obbligo di osservare che, se esse nel 1898 determinarono la riduzione dei confini della « Passeggiata archeologica », ora son diventate affatto diverse, e però non devono costituire ostacolo di sorta per l'accettazione ed attuazione totale dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale. Ieri si potè operare, con risultati felicissimi, la conversione della rendita; due mesi dietro passò in mezz'ora, come una leggina non meritevole di discussione, una legge che ordinava una spesa di 1300 milioni per dotazioni alle nostre ferrovie; da qualche anno si sono ripresi, dopo aver potuto sgravare i contribuenti di 32 milioni annui, tutti i lavori pubblici con lena, della quale non si era mai avuta l'eguale, e si fronteggiano le spese, che chiamiamo investimenti di capitali, con l'attivo del bilancio, come nessun altro Stato è in grado di fare. Ciò non pertanto i bilanci si chiudono con civanzi

di 50 e di 60 milioni, e le tasse ogni anno dànno maggiore gettito. Quale migliore momento di questo per non dovere invocare strettezze o motivi finanziari per la « Passeggiata archeologica »?

L'Ufficio centrale quindi confida, ora più che mai, che il Governo, il quale, nell'altro ramo del Parlamento, ha promesso per novembre una legge speciale per la capitale, attuerà ben presto e totalmente il nostro ordine del giorno, che ha accettato.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, pongo ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale del quale si è già data lettura.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti	77
Favorevoli	68
Contrari	9

Il Senato approva.

Costruzione delle strade ferrate complementari della Sicilia:

Senatori votanti	77
Favorevoli	72
Contrari	5

Il Senato approva.

Proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 295, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali:

Senatori votanti	77
Favorevoli	73
Contrari	4

Il Senato approva.

Modificazioni al testo unico della legge sull'ordinamento dell'esercito (aumento di un mag-

gior generale per il comando generale dell'arma dei carabinieri Reali):

Senatori votanti	74
Favorevoli	65
Contrari	9

Il Senato approva.

Sull'organico dell'amministrazione centrale della guerra:

Senatori votanti	75
Favorevoli	64
Contrari	11

Il Senato approva.

Classificazione del porto di Porto Torres in prima categoria nei riguardi alla navigazione:

Senatori votanti	74
Favorevoli	69
Contrari	5

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore dei RR. Spedali riuniti di Livorno:

Senatori votanti	76
Favorevoli	63
Contrari	13

Il Senato approva.

Separazione dei comuni di Lunamatrona, Collinas ed altri dal mandamento di Mogoro e aggregazione dei medesimi alla Pretura di Sanluri:

Senatori votanti	77
Favorevoli	55
Contrari	12

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Non essendo ancora terminato lo scrutinio della votazione per la nomina della Commissione per il regolamento interno del Senato, la proclamazione verrà effettuata nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spese per opere pubbliche e variazioni ai residui di alcuni capitoli dello

stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 333-urgenza);

Aggregazione del comune di S. Pietro Avelana al mandamento di Carovilli (N. 315);

Trasporto di fondi riguardanti le pensioni per l'esercizio 1905-906 dai bilanci del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici a quelli degli affari esteri e dell'istruzione pubblica (N. 350);

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale di Chieti (N. 343);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 334);

Autorizzazione ad applicare provvisoriamente modificazioni alla tariffa dei dazi doganali (N. 336);

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali nella parte relativa all'applicazione della sovratassa dell'alcool ai vini importati dall'estero (N. 337);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 325);

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 1,081,300.96 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905 concernenti spese facoltative (N. 320);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 39,864.22 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 321);

Proroga del termine fissato per la zona monumentale nella città di Roma (N. 341-urgenza).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della vendita di immobili militari al comune di Palmanova (N. 354);

Modificazione alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dell'Amministrazione militare (N. 342);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 326);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-900 (N. 335);

Approvazione del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Repubblica dell'Equatore del 12 agosto 1900 (N. 344);

Approvazione della Convenzione per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura conclusa fra l'Italia ed altri Stati il 7 giugno 1905 (N. 345);

Trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Bulgaria del 13 gennaio 1906 (N. 346);

Esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso fra l'Italia e la

Repubblica di Nicaragua il 25 gennaio 1906 (N. 347);

Convalidazione dei Regi decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903 e del precedente trattato di commercio del 28 marzo 1883 (N. 348);

Nuova proroga dei tribunali misti (della riforma) in Egitto (N. 349);


Istituzione di un consorzio a altri provvedimenti per l'industria solfifera siciliana (N. 351).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 15 luglio 1906 (ore 21).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



CXXXVII.

TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Approvazione della vendita di immobili militari al comune di Palmanova » (N. 354) — Dopo osservazioni del senatore Cavalli, relatore, accettate dal ministro della guerra, il progetto è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione dei disegni di legge nn. 342, 326, 335, 344, 345 — Discussione del disegno di legge: « Trattato di commercio, dogana e navigazione, concluso fra l'Italia e la Bulgaria il 13 gennaio 1906 » (N. 346) — Parlano i senatori De Sonnaz, Bodio, relatore, Pierantoni, ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione dei disegni di legge nn. 347, 348 — Il disegno di legge: « Nuova proroga dei tribunali misti (della riforma) in Egitto » (N. 349), dopo osservazioni del senatore Pierantoni, cui risponde il senatore Faina E., relatore, è rinviato allo scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Consorzio per l'industria zolfifera siciliana » (N. 251) — Parlano nella discussione generale i senatori Cadolini, Arcoleo, Di Camporeale, relatore, Cannizzaro, presidente della Commissione, Finali, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Senza discussione si approvano tutti gli articoli del disegno di legge, meno gli articoli 4, 6, 9, 18, che il Senato approva dopo uditi chiarimenti e dichiarazioni del relatore e del ministro — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, dell'agricoltura, industria e commercio, della marina, delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione fatta nella tornata di ieri per la nomina di una Commissione per il regolamento interno del Senato.

Senatori votanti	74
Maggioranza	38
Il senatore Arcoleo	ebbe voti 62
» Casana	» 59
» Finali	» 36
» Bonasi	» 33
» Adamoli	» 33
» Pagano Guarnaschelli	31
» Blaserna	» 26
» Cefaly	» 26
» Rattazzi	» 25
» Astengo	» 23

Schede bianche 6.

Sono quindi eletti i senatori Arcoleo e Casana che ottennero la maggioranza dei voti; restano in ballottaggio i senatori Finali, Eo-

nasi, Adamoli, Pagano Guarnaschelli, Blaserna, Cefaly, Rattazzi e Astengo.

La votazione di ballottaggio si farà domani in principio di seduta.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge discussi nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione della vendita di immobili militari al comune di Palmanova » (N. 354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della vendita di immobili militari al comune di Palmanova ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

In applicazione della legge 5 maggio 1901, n. 151, è autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Palmanova degli immobili descritti nel compromesso stipulato il 9 marzo 1906.

La vendita sarà effettuata alle condizioni contenute nel detto compromesso.

COMPROMESSO

1° L'Amministrazione militare vende al comune di Palmanova gli immobili posti in comune amministrativo e censuario di Palmanova qui appresso descritti:

a) palazzo del Comando di fortezza al mappale n. 341, di pertiche 2.29 con la rendita censuaria di lire 814.32;

b) fabbricato ex Gran Corpo di guardia con casa annessa al n. 340 (che si estende in parte sopra il n. 339) di pertiche 0.36 colla rendita di lire 135.20;

c) cavallerizza coperta al n. 339 di pertiche 0.35, con la rendita di lire 81.12;

d) orto di 1^a classe al n. 337 di pertiche 3.90 con la rendita di lire 28.50;

e) fabbricato macello al n. 566 di pertiche 0.32 con la rendita di lire 39;

f) prato di 1^a classe al n. 16336 di pertiche 0.40 con la rendita di lire 1.60;

g) fabbricato per conserva di ghiaccio, denominato ghiacciaia delle fortificazioni, al mappale n. 291 di pertiche 0.30 con la rendita censuaria di lire 20.80, rappresentati nel piano mappale descritti nell'annessa tavola prima di disegno pel complessivo prezzo di lire settantacinquemila.

2° Gli immobili sono venduti nello stato in cui si trovano e come sono posseduti dal Demanio con tutte le servitù attive e passive.

La vendita è fatta a corpo e non a misura e non si farà luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore del venditore, nè ad alcuna diminuzione in favore dell'acquirente qualora la superficie effettiva non corrispondesse a quella superiormente indicata per ciascuno dei summenzionati immobili, quando anche la differenza eccedesse la vigesima parte in più od in meno del valore intero degli immobili venduti, e ciò per patto espresso in relazione al disposto dall'art. 1475 del Codice civile.

3° Lo Stato non assume altra obbligazione se non quella della evizione, nel qual caso il compenso spettante all'acquirente sarà limitato al puro rimborso del prezzo e delle spese pagate, ovvero a rimborso di quella minore somma effettivamente pagata dal terzo possessore a colui che avrà agito per la evizione.

4° Il comune di Palmanova dovrà costruire a sua cura e spese i tratti di muro segnati con le lettere M, N, A, B e B, C, sull'unita tavola di disegno n. 2 per isolare il macello e l'area attigua dalla proprietà demaniale militare in consegna al deposito allevamento cavalli.

Il muro M, N, rimarrà di esclusiva proprietà del comune di Palmanova ed i muri N, A, B e B, C, resteranno di proprietà comune fra l'Amministrazione militare e il comune di Palmanova.

5° Fino a che il detto comune conserverà la ghiacciaia delle fortificazioni per l'uso attuale e per quel tempo che in essa vi tenesse depositato ghiaccio, il comune medesimo si obbliga di mantenervi continuamente chilogrammi 100 di ghiaccio a disposizione dell'Amministrazione

militare la quale pagherà il ghiaccio che fosse per prelevare al minimo fra i prezzi che il comune adottasse per la cessione del ghiaccio stesso agli Istituti di beneficenza ed ai privati.

6° Sul recinto della ghiacciaia delle fortificazioni l'Amministrazione militare si riserva la servitù attiva di luce e prospetto dalle esistenti cinque finestre del magazzino lettera B che vi prospettano.

7° L'acquirente subentra in tutti i diritti ed obblighi della venditrice Amministrazione dal giorno in cui sarà immesso nel materiale e civile possesso dell'immobile, del che si farà constare mediante apposito verbale da redigersi in contraddittorio.

8° L'acquirente dovrà provvedere a proprio carico alla voltura catastale entro il termine di giorni novanta dalla stipulazione del contratto, ed entro dieci giorni successivi farà pervenire alla Direzione del genio il certificato dell'eseguito trasporto per essere rimesso alla competente Intendenza di finanza.

In difetto, l'acquirente senza pregiudizio delle penalità in cui fosse incorso a termini di legge, si obbliga a corrispondere l'interesse del 5 per cento sulle imposte indebitamente pagate dal demanio fino al giorno in cui queste verranno al medesimo rimborsate dall'acquirente.

9° Le spese tutte relative del contratto di compra-vendita ed il verbale constatante l'ammissione in possesso, e cioè tasse di registro e bollo, diritti di segreteria, di copia ecc. sono a carico del compratore.

10° L'assenso dell'Amministrazione militare alla vendita non sarà valido se la vendita stessa non sarà approvata per legge.

11° Entro un mese dal giorno in cui la legge suddetta sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, il comune dovrà effettuare il pagamento della somma di lire settantacinquemila rappresentante il prezzo capitale dell'immobile, in difetto di che s'intenderà nulla e di nessun effetto la vendita.

Il versamento della detta somma di L. 75,000 sarà effettuato nella sezione di Regia tesoreria provinciale con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata intitolato: « Ricavato delle alienazioni delle opere fortilizie, degli immobili, terreni, ecc. », e la relativa quietanza di tesoreria sarà dal comune consegnata in originale alla Direzione del genio.

In base alla esibizione di tale documento si procederà alla traduzione del presente schema in contratto formale.

12° Entro un mese dal giorno in cui avendo il comune comprovato l'effettuato versamento si potrà stipulare il contratto, avverrà la consegna effettiva degli immobili da parte dell'Amministrazione militare al comune.

Di essa si farà constare mediante il consueto verbale.

Se per circostanze impreviste la consegna degli immobili non potesse effettuarsi entro il suindicato termine di un mese, il comune avrà facoltà di richiedere pel tempo successivo l'interesse legale sul prezzo di L. 75,000.

Palmanova, 9 marzo 1906.

Il rappresentante dell'Amministrazione militare

G. GABELE, rag. geom.

Il sindaco

ANDREA VANELLI.

Per copia conforme:

Il direttore capo divisione

V. POGGI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI, *relatore*. Mentre si è trovata degna di approvazione e di lode la condiscendenza del Ministero della guerra nell'accettare la proposta del comune di Palmanova giusta l'allegato compromesso, io mi limiterò a fare una raccomandazione d'ordine generale: che questa concessione serva di esempio per facilitare ed accogliere altri contratti con città ad uso fortezza o coi comuni dove si trovano dei fortificati, raccomandando poi specialmente perchè abbiano ad essere abolite le servitù militari non strettamente ed assolutamente necessarie.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Io assicuro il senatore Cavalli che farò il possibile per accondiscendere a questo suo desiderio.

CAVALLI, *relatore*. Lo ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dell'Amministrazione militare » (N. 342).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Modificazione alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dell'Amministrazione militare ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 342).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa; procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

La liquidazione della pensione per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, che si trovano regolarmente iscritti a ruolo o a matricola alla data di promulgazione della presente legge, sarà fatta in base alla seguente tabella:

CATEGORIA	A 25 anni di servizio Giornate di mercede	Aumento per ogni anno di servizio o campagne di guerra Giornate di mercede	Massimo a 25 anni di servizio Lire	Massimo a 40 anni di servizio Lire
Operai con mercede giornaliera di lire 5 o più	150	5	800	1,000
Operai con mercede giornaliera superiore alle lire 2,50 e che non raggiungono le lire 5 . . .	150	5	700	900
Operai con mercede giornaliera di lire 2,50 o meno . . .	150	5	400	600

In nessun caso la pensione di riposo potrà essere inferiore a L. 300.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli operai addetti a lavori insalubri da determinarsi e classificarsi per decreto Reale, ferme restando le condizioni richieste dall'articolo 154 del testo unico approvato con Regio

decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il servizio effettivo prestato in quei lavori insalubri sarà aumentato di un quarto nello stabilire la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa per altro eccedere il massimo fissato dalla tabella.

(Approvato).

Art. 3.

Gli operai che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 e che intendono di esercitare il loro diritto a pensione ai termini delle disposizioni anteriori, potranno optare per l'applicazione delle medesime.

(Approvato).

Art. 4.

Per gli operai assunti in servizio posteriormente alla data di promulgazione della presente legge, si provvederà al trattamento di pensione con la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906 »:

Prego il senatore segretario Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 126,500 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1905-906, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	8. Spese postali (Spesa d'ordine)	L.	3,500
»	14. Spese di liti (Spesa obbligatoria)	»	3,000
»	39. Corpo di Commissariato militare marittimo	»	18,000
»	65. Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino (Spese fisse)	»	5,000
»	69. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	»	2,000
»	70. Spese per trasporti di materiali	»	20,000
»	76. Spese varie per il personale lavorante	»	50,000
»	79-bis. Spese per la inchiesta sulla Regia marina (Legge 27 marzo 1904, n. 139)	»	25,000
Totale L.			126,500

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	1. Ministero - Personale assegnato in base alla legge 11 luglio 1904, n. 353 - Ufficio di stato maggiore - Ufficio di revisione (Spese fisse)	L.	10,000
»	3. Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	»	4,000
»	55. Viveri a bordo ed a terra	»	25,000
»	66. Personale civile tecnico (Spese fisse)	»	5,000
»	75. Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti (scafi, motori, armi)	»	57,500
»	80. Costruzioni navali (Fondo complementare che si stanziava in base alla legge 3 giugno 1901, n. 258) - Stanziamento da ripartirsi esclusivamente fra le navi enumerate all'art. 3 della presente legge	»	25,000
Totale L.			126.500

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906» N. 335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906».

mento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 553,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906 indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1905-906.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	40. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie) L.	353,000
»	42. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine »	200,000
	<i>Totale</i> . . . L.	<u>553,000</u>

Diminuzioni di stanziamenti.

Cap. n.	1. Personale (Spese fisse) L.	8,000
»	2. Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	3,000
»	3. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie) »	10,000
	5. Indennità pel Consiglio di amministrazione e indennità varie al personale in servizio della Direzione generale »	5,000
»	7. Spese pel servizio esterno »	15,000
	10. Contributo, come spesa di amministrazione, al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo per il culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria) »	15,000
»	12. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali »	10,000
»	17. Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria) . . . »	60,000
»	18. Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria) »	5,000
»	19. Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) »	20,000
»	21. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria) »	15,000
»	22. Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria) »	1,000
»	27. Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) »	3,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	<u>170,000</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	170,000
Cap n.	30. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell' art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse) »	4,000
»	32. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse) »	140,000
»	33. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie sopresse (Spese fisse ed obbligatorie) »	110,000
»	35. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse) »	20,000
»	38. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse) »	3,000
»	39. Rendita dovuta ai comuni in forza dell' art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 2036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria) »	70,000
»	44. Personale fuori ruolo e in disponibilità (Spese fisse) »	1,000
»	46. Retribuzione al personale straordinario ed ai volontari, commessi gerenti, applicati, ecc. (Spese fisse) »	1,000
»	47. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	4,000
»	50. Versamento all' Erario dell' imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spese d' ordine) »	20,000
»	53. Concorso straordinario nella spesa per ufficiatura di chiese »	10,000
	<i>Totale</i> . . . L.	<u>553,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione del trattato di commercio e navigazione fra l' Italia e la Repubblica dell' Equatore del 12 agosto 1900 » (N. 344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione

del trattato di commercio e navigazione fra l' Italia e la Repubblica dell' Equatore del 12 agosto 1900 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di commercio e navigazione concluso a Quito fra il Regno d' Italia e la Repubblica dell' Equatore il 12 agosto 1900 e le cui ratifiche furono scambiate il...

Trattato di amicizia, commercio e navigazione
fra l'Italia e l'Equatore.

12 agosto 1900.

(Testo italiano).

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica dell'Equatore, animati dal desiderio di conservare e rafforzare le amichevoli relazioni esistenti, e promuovere il traffico commerciale fra i due paesi, hanno risolto di concludere un trattato di amicizia, navigazione e commercio, ed hanno, a tal uopo, nominato loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

Il signor Giuseppe Pirrone, ufficiale degli ordini Reali dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Repubblica dell'Equatore, e

SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DELL'EQUATORE

Il signor dottor Don Giuseppe Peralta, Ministro delle relazioni estere della Repubblica;

I quali dopo di avere scambiato i loro rispettivi pieni poteri e trovati in buona e debita forma, hanno pattuito gli articoli seguenti:

Art. 1.

Le due Alte Parti contraenti si garantiscono reciprocamente il trattamento della nazione la più favorita in tutto ciò che concerne lo stabilimento dei nazionali, tanto in materia di commercio e navigazione, quanto per l'importazione, l'esportazione ed il transito delle mercanzie, ed in tutto ciò che si riferisce ai diritti di dogana, alle operazioni commerciali, all'esercizio del commercio e delle industrie ed al pagamento delle tasse relative.

Art. 2.

Si eccettua nella stipulazione dell'articolo 1 il cabotaggio, il cui regime rimane sottoposto alle leggi rispettive dei due paesi.

Art. 3.

La presente convenzione sarà ratificata in Roma ed in Quito il più presto possibile, entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio delle ratifiche e rimarrà vigente sino allo spirare di un anno, a contare dal giorno in cui l'una o l'altra delle Alte Parti contraenti ne faccia denuncia.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto, in due esemplari, in Quito, addì dodici del mese di agosto dell'anno mille novecento.

(L. S.) G. PIRRONE.

(L. S.) J. PERALTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione è chiusa e, trattandosi di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura conclusa fra l'Italia ed altri Stati il 7 giugno 1905 » (N. 345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura conclusa fra l'Italia ed altri Stati il 7 giugno 1905 »,

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 345).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alla Convenzione del 7 giugno 1905 per la creazione di un Istituto internazionale permanente di agricoltura avente sede in Roma.
(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad iscriversi fra gli Stati aderenti, nel primo gruppo, in conformità dell'articolo 10 della Convenzione stessa.

(Approvato).

Art. 3.

I fondi occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dalla Convenzione saranno annualmente iscritti in apposito capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri.

In apposito capitolo del bilancio stesso, per l'esercizio 1906-907, sarà stanziato un fondo preliminare di L. 20,000.

(Approvato).

CONVENTION

Dans une série de réunions tenues, à Rome, du 29 mai au 6 juin 1905, les délégués des Puissances intervenues à la Conférence pour la création d'un Institut international d'agriculture ayant arrêté le texte d'une Convention avec la date fixe du 7 juin 1905, et ce texte ayant été soumis à l'approbation des Gouvernements qui ont pris part à ladite Conférence, les soussignés, munis de pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus, au nom de leurs Gouvernements respectifs, de ce qui suit :

Art. 1.

Il est créé un Institut international permanent d'agriculture, ayant son siège à Rome.

Art. 2.

L'Institut international d'agriculture doit être une Institution d'Etat, dans laquelle chaque Puissance adhérente sera représentée par des délégués de son choix.

L'Institut sera composé d'une Assemblée générale et d'un Comité permanent, dont la composition et les attributions sont définies dans les articles suivants.

Art. 3.

L'Assemblée générale de l'Institut sera composée des représentations des Etats adhérents.

Chaque Etat, quel que soit le nombre de ses délégués, aura dans l'assemblée droit à un nombre de voix qui sera déterminé par le groupe auquel il appartient, et dont il sera fait mention à l'article 10.

Art. 4.

L'Assemblée générale élit dans son sein pour chaque session un président et deux vice-présidents.

Les sessions auront lieu à des dates fixées par la dernière Assemblée générale et sur un programme proposé par le Comité permanent et adopté par les Gouvernements adhérents.

Art. 5.

L'Assemblée générale a la haute direction de l'Institut international d'agriculture.

Elle approuve les projets préparés par le Comité permanent relatifs à l'organisation et au fonctionnement intérieur de l'Institut. Elle arrête le chiffre total des dépenses, contrôle et approuve les comptes.

Elle présente à l'approbation des Gouvernements adhérents les modifications de toute nature entraînant une augmentation de dépense ou une extension des attributions de l'Institut. Elle fixe la date de la tenue des sessions. Elle fait son règlement.

La présence aux Assemblées générales de délégués représentant deux tiers des voix des Etats adhérents sera requise pour la validité des délibérations.

Art. 6.

Le pouvoir exécutif de l'Institut est confié au Comité permanent, qui, sous la direction et le contrôle de l'Assemblée générale, exécute les délibérations et prépare les propositions à lui soumettre.

Art. 7.

Le Comité permanent se compose de membres désignés par les Gouvernements respectifs. Chaque Etat adhérent sera représenté dans le Comité permanent par un membre. Toutefois la représentation d'un Etat peut être confiée à un délégué d'un autre Etat adhérent, à la con-

dition que le nombre effectif des membres ne soit pas inférieur à quinze.

Les conditions de vote dans le Comité permanent sont les mêmes que celles indiquées à l'article 3 pour les Assemblées générales.

Art. 8.

Le Comité permanent élit parmi ses membres, pour une période de trois ans, un Président et un Vice-Président qui sont rééligibles. Il fait son règlement intérieur; vote le budget de l'Institut, dans les limites des crédits mis à sa disposition par l'Assemblée générale, nomme et révoque les fonctionnaires et les employés de son bureau.

Le Secrétaire général du Comité permanent remplit les fonctions de Secrétaire de l'Assemblée.

Art. 9.

L'Institut, bornant son action dans le domaine international devra:

a) concentrer, étudier et publier dans le plus bref délai possible les renseignements statistiques, techniques ou économiques concernant la culture, les productions tant animale que végétale, le commerce des produits agricoles et les prix pratiqués sur les différents marchés;

b) communiquer aux intéressés, dans les mêmes conditions de rapidité, tous les renseignements dont il vient d'être parlé;

c) indiquer les salaires de la main-d'œuvre rurale;

d) faire connaître les nouvelles maladies des végétaux qui viendraient à paraître sur un point quelconque du globe, avec l'indication des territoires atteints, la marche de la maladie et, s'il est possible, les remèdes efficaces pour les combattre;

e) étudier les questions concernant la coopération, l'assurance et le crédit agricoles, sous toutes leurs formes, rassembler et publier les informations qui pourraient être utiles dans les différents pays à l'organisation d'œuvres de coopération, d'assurance et de crédit agricoles;

f) présenter, s'il y a lieu, à l'approbation des Gouvernements des mesures pour la pro-

tection des intérêts communs aux agriculteurs et pour l'amélioration de leurs conditions, après s'être préalablement entouré de tous les moyens d'information nécessaires tels que vœux exprimés par les Congrès internationaux ou autres Congrès agricoles et de sciences appliquées à l'agriculture, Sociétés agricoles, Académies, Corps savants, etc.

Toutes les questions qui touchent les intérêts économiques, la législation et l'administration d'un Etat particulier devront être exclues de la compétence de l'Institut.

Art. 10.

Les Etats adhérents à l'Institut seront classés en cinq groupes selon la place que chacun d'eux croit devoir s'attribuer.

Le nombre des voix dont chaque Etat dispose et le nombre des unités de cotisation seront établis selon les deux progressions suivantes:

Groupes d'Etat	Nombres de voix	Unités de cotisation
I	5	16
II	4	8
III	3	4
IV	2	2
V	1	1

En tout cas la contribution correspondant à chaque unité de cotisation ne pourra jamais dépasser la somme de 2,500 francs au maximum.

A titre transitoire la cotisation pour les deux premières années ne pourra dépasser la somme de 1,500 francs par unité.

Les colonies, sur la demande de l'Etat dont elles dépendent, pourront être admises à faire partie de l'Institut aux mêmes conditions que les Etats indépendants.

Art. 11.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées le plus tôt possible moyennant dépôt auprès du Gouvernement italien.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Rome le sept Juin mil neuf cent-cinq,

en un seul exemplaire, déposé au Ministère des affaires étrangères d'Italie, dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Etats contractants.

(L. S.) *Pour l'Italie:*

» » <i>le Monténégro:</i>	TITTONI
» » <i>la Russie:</i>	GENERAL MITAR MARTINOVICH
» » <i>la République Argentine:</i>	KROUPENSKY
» » <i>la Roumanie:</i>	BALD. M. FONSECA
» » <i>la Serbie:</i>	NICOLAS FLÉVA
» » <i>la Belgique:</i>	M. MILOVANOVITCH
» » <i>le Salvador:</i>	L. VERHAEGHE DE NAEYER
» » <i>le Portugal:</i>	J. GUSTAVO GUERRERO
» » <i>les Etats-Unis Mexicains:</i>	M. DE CARVALO E VASCONCELLOS
» » <i>le Luxembourg:</i>	G. A. ESTEVA
» » <i>la Confédération suisse:</i>	L. VERHAEGHE DE NAEYER
» » <i>la Perse:</i>	J. B. PIODA
» » <i>le Japon:</i>	N. MALCOLM
» » <i>l'Equateur:</i>	T. OHYAMA
» » <i>la Bulgarie:</i>	J. T. MERA
» » <i>le Danemark:</i>	D. MINTCHOVITCH
» » <i>l'Espagne:</i>	C ^{te} MOLTKE
» » <i>la France:</i>	DUC DE ARCOS
» » <i>la Suède:</i>	CAMILLE BARRÈRE
» » <i>les Pays-Bas:</i>	BILGT
» » <i>la Grèce:</i>	JONKHEER VAN DER GOES
» » <i>l'Uruguay:</i>	CHRIST. MIZZOPOULOS
» » <i>l'Allemagne:</i>	JEAN CUESTAS
» » <i>Cuba:</i>	A. MONTS
» » <i>l'Autriche et pour la Hongrie:</i>	CARLOS DE PEDRGO
» » <i>la Norvège:</i>	H. LÜTZOW, <i>Ambassadeur d'Autriche-Hongrie</i>
» » <i>l'Egypte:</i>	CARL LÖVENSKIOLD
» » <i>la Grande Bretagne et Irlande:</i>	AZIZ IZZET
» » <i>le Guatemala:</i>	EDWIN H. EGERTON
» » <i>l'Ethiopie:</i>	THOMAS SEGARINI
» » <i>le Nicaragua:</i>	GIUSEPPE CUBONI
» » <i>les Etats-Unis d'Amérique:</i>	JEAN GIORDANO DUC DE ORATINO
» » <i>le Brésil:</i>	HENRY WHITE
» » <i>Costa-Rica:</i>	BARRAS MOREIRA
» » <i>le Chili:</i>	RAFAEL MONTEALEGRE
» » <i>le Pérou:</i>	VICTOR GREZ
» » <i>la Chine:</i>	ANDRÉS A. CACERES
» » <i>le Paraguay:</i>	HOUANG KAO
» » <i>la Turquie:</i>	F. S. BENUCCI
	M. RÉCHID

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Bulgaria del 13 gennaio 1906 » (N. 346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Bulgaria del 13 gennaio 1906 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di commercio, di dogana e di navigazione concluso dall'Italia colla Bulgaria il 13 gennaio 1906.

Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Italie et la Bulgarie.

Sa Majesté le Roi d'Italie d'une part, et Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie, d'autre part,

Désirant développer et faciliter les relations commerciales qui existent déjà entre les deux pays ont décidé de conclure le présent traité de commerce, de douane et de navigation et, à cet effet, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE

M. le chevalier Fausto Cucchi Boasso, officier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, officier de l'ordre de la Couronne d'Italie, Agent diplomatique à Sofia, et

SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE DE BULGARIE

Son Excellence M. le général R. Petroff, Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, grand'croix de l'ordre princier de St. Alexandre etc. etc.

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants:

Art. 1.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre l'Italie et la Bulgarie.

Les sujets de chacune des deux Parties contractantes ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des Etats respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés ou appliqués d'une façon plus onéreuse que ceux qui seront perçus sur les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront en matière de commerce et d'industrie les ressortissants de l'une des Parties contractantes, ou de la nation la plus favorisée, seront communs à ceux de l'autre.

Art. 2.

Les sujets des deux Parties contractantes ne seront astreints sur le territoire de l'autre à aucun service obligatoire, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils seront exempts de tous emprunts forcés et de toute autre contribution extraordinaire, de quelque nature que ce soit. Ils seront également dispensés de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, et jouiront de l'exemple du logement militaire. Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachés à la possession à titre quelconque d'un bien-fonds, ainsi que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles les nationaux et les ressortissants de la nation la plus favorisée peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles.

Art. 3.

Les sujets de chacune des Parties contractantes pourront, en quelque lieu que ce soit des possessions de l'autre Partie, exercer toute espèce d'industrie, faire le commerce tant en gros qu'en détail de tous produits, objets, fabriqués ou manufacturés; de tous articles de commerce licite, soit en personne, soit par leurs

agents, seuls ou en entrant en société commerciale avec des étrangers ou avec des nationaux; ils pourront acquérir, louer et posséder des terres, le tout en se conformant, comme les nationaux eux-mêmes et les ressortissants de la nation la plus favorisée, aux lois et règlements des pays respectifs.

Les dispositions du présent article relatives au libre exercice des professions ne seront pas appliquées aux cabaretiers de villages, aux pharmaciens, aux courtiers, aux colporteurs et marchands ambulants. Ces industriels jouiront du même traitement que les ressortissants, exerçant la même profession, de l'Etat le plus favorisé.

Il est entendu que les dispositions précédentes ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce et d'industrie qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux pays. Ces lois, ordonnances ou règlements ne pourront en aucun cas être appliqués à l'égard des ressortissants de l'une des Parties contractantes d'une manière plus rigoureuse ou moins favorable qu'aux ressortissants de la nation la plus favorisée ou aux nationaux.

Les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes auront le droit, en se conformant aux lois du pays, d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre, et, à cet égard, ils jouiront de tous les droits et immunités des nationaux ou des ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 4.

Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits d'importation et d'exportation, ainsi que par rapport au transit, à la réexportation, à l'entreposage, aux droits locaux et aux formalités douanières ou autres, au transbordement des marchandises, aux transports sur les voies ferrées et, en général, pour tout ce qui se rapporte à l'exercice du commerce, de la navigation et de l'industrie, chacune des deux Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs, à l'importation ou à l'exportation des produits du sol et de l'industrie des deux Pays, que l'une d'elles pourrait avoir accordé à une tierce Pui-

sance. Aussi toute faveur ou immunité concédée plus tard à une tierce Puissance, sera étendue immédiatement, sans condition et par ce fait même, aux produits du sol et de l'industrie de l'autre Partie contractante.

Les Parties contractantes s'engagent à n'entraver nullement le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions à l'importation, à l'exportation ou au transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays et aux pays se trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivant:

- 1° dans des circonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre;
- 2° par des raisons de sûreté publique;
- 3° par égard à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux ou des plantes utiles contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles;
- 4° en vue de l'application, aux marchandises étrangères, des prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois intérieures à l'égard de la production intérieure des marchandises similaires, ou de la vente ou du transport à l'intérieur des marchandises similaires de production nationale.

Art. 5.

Les produits du sol et de l'industrie de la Bulgarie qui seront importés dans le territoire douanier italien et les produits du sol et de l'industrie de l'Italie qui seront importés en Bulgarie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, seront soumis au même traitement et ne seront passibles des droits ni plus élevés ni autres que les produits de la nation la plus favorisée sous ces rapports.

D'ailleurs les produits du sol et de l'industrie de l'Italie, énumérés dans le tarif B, ci-joint (droits à l'entrée en Bulgarie), à leur importation en Bulgarie, ne seront assujettis à des droits d'entrée autres, ni plus élevés, que ceux consolidés par ladite annexe.

A l'exportation vers la Bulgarie il ne sera perçu dans le territoire douanier italien, et à l'exportation vers le territoire douanier italien il ne sera perçu en Bulgarie, d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation

des mêmes objets vers le pays le plus favorisé à cet égard. De même, tout autre faveur accordée par l'une des Parties contractantes à une tierce Puissance à l'égard de l'exportation sera immédiatement et sans condition étendue à l'autre.

Art. 6.

Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'Etat, des Communes ou des corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire d'une des Parties contractantes, ne frapperont sous aucun prétexte les produits de l'autre d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce, ou, en cas d'absence de ceux-ci, que les produits de la nation la plus favorisée.

En ce qui concerne les marchandises, indiquées au tarif *B*, ci-annexé, il ne pourra être prélevé de taxes autres ou plus élevées que celles prévues dans les lois bulgares du 20 janvier 1900, modifiées par celles du 30 décembre 1903 et du 23 mars 1905, et du 31 janvier 1905, que dans le cas où les articles de même nature sont produits ou fabriqués en Bulgarie et y sont frappés de taxes équivalentes.

Les produits du sol et de l'industrie de l'un des Pays importés dans le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit ne seront soumis à aucun droit interne.

Art. 7.

Les négociants, fabricants et autres industriels qui prouvent, par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités de leur Pays, que dans l'Etat où ils ont leur domicile, ils sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils acquittent les taxes et impôts légaux, auront le droit personnellement, ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans les territoires de l'autre Partie contractante, chez des négociants ou dans les locaux de vente publics ou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes dans l'exploitation industrielle desquels les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ni dans un cas ni

dans l'autre, ils ne seront astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale plus élevée que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les industriels (voyageurs de commerce) munis d'une carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec eux des échantillons, mais non des marchandises.

Les cartes de légitimation industrielle devront être établies conformément au modèle de l'annexe A et rédigées en italien ou en français.

Les Parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni commerce, ni industrie.

Les objets passibles d'un droit de douane qui seront importés comme échantillons par les voyageurs de commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans avoir été vendus, soient réexportés dans un délai de douze mois et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit, du reste, le bureau de douane par lequel ils passent à leur sortie.

La réexportation des échantillons devra être garantie dans les deux pays à l'entrée, soit par le dépôt du montant des droits de douane respectifs, soit par cautionnement.

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes se rendant aux foires ou marchés sur les territoires de l'autre, à l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs produits, seront réciproquement traités comme les nationaux et ne seront pas soumis à des taxes plus élevées que celles perçues de ces derniers.

Art. 8.

Les sociétés par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles ou financières, domiciliées dans l'un des deux pays et à condition qu'elles y aient été valablement constituées, conformément aux lois en vigueur,

seront reconnues comme ayant l'existence légale dans l'autre pays et elles y auront notamment le droit d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre.

Il est entendu, toutefois, que la stipulation qui précède ne concerne point la question de savoir si une pareille société constituée dans l'un des deux pays, sera admise ou non dans l'autre pays pour y exercer son commerce ou son industrie, cette admission restant toujours soumise aux prescriptions qui existeront à cet égard dans ce dernier pays.

En tout cas, lesdites sociétés et associations jouiront dans l'autre pays des mêmes droits qui sont ou seraient accordés aux sociétés similaires d'un pays quelconque.

Art. 9.

Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires ou y allant, seront, réciproquement exemptes dans l'autre de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

Art. 10.

Les navires italiens et leur cargaison en Bulgarie, et réciproquement, les navires bulgares et leur cargaison en Italie, à leur arrivée, soit directement du pays d'origine, soit d'un autre pays, et quel que soit le lieu de provenance ou la destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, du même traitement que les navires nationaux et leur cargaison.

Aucun droit, taxe ou charge quelconque, pesant sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire, son pavillon ou sa cargaison, et perçu au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne sera imposé aux bâtiments de l'un des deux Etats dans les ports de l'autre, à leur arrivée, durant leur séjour et à leur sortie, qui ne serait également et dans les mêmes conditions imposé aux navires nationaux.

Tout privilège et toute franchise accordés à cet égard à une tierce Puissance par une des Parties contractantes seront accordés à l'instant même et sans conditions à l'autre.

Art. 11.

La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays au moyen des titres et patentes délivrés aux capitaines ou patrons par les autorités compétentes.

Art. 12.

En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, hâvres, bassins, fleuves, rivières ou canaux, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux de l'un des deux Etats, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre, la volonté des Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments italiens et les bâtiments bulgares soient traités sur le pied d'une parfaite égalité et jouissent réciproquement des avantages accordés aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 13.

Les navires italiens entrant dans un port de Bulgarie, et réciproquement les navires bulgares entrant dans un port d'Italie, qui n'y viendraient que compléter leur chargement ou décharger une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des pays respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Art. 14.

Les dispositions du présent traité ne sont point applicables au cabotage, lequel continue à être régi par les lois qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux Pays. En tout cas, les navires italiens et bulgares pourront

passer d'un port de l'un des deux Pays contractants dans un ou plusieurs ports du même pays, soit pour y déposer toute ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement pour destination étrangère.

Art. 15.

Seront complètement affranchis de droits de tonnage et d'expédition dans les ports de chacun des deux Etats :

1. les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest ;

2. les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, justifieront avoir acquitté déjà ces droits dans un autre port du même Etat ;

3. les navires qui, entrés avec un chargement dans un port, soit volontairement soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Il est entendu que les stipulations de cet article ne regardent pas les droits sanitaires, dont la perception sera réglée d'après les législations respectives.

Art. 16.

En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire de l'une des Parties contractantes sur les côtes de l'autre, ce navire y jouira tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des pays respectifs accorde à ses propres navires en pareille circonstance. Il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du pays. Tout ce qui aura été sauvé du navire et de la cargaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont été vendus, sera restitué aux propriétaires ou à leurs ayants-cause, et il ne sera payé de frais

de sauvetage plus forts que ceux, auxquels les nationaux seraient assujettis en pareils cas.

Les Parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises sauvées ne seront sujettes au paiement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

Art. 17.

Les sujets de l'un des Etats contractants jouiront dans l'autre de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique et de commerce, sous la condition de remplir les formalités prescrites à cet égard par la législation respective des deux pays.

Le Gouvernement bulgare s'engage à mettre à l'étude dans le délai d'un an, qui suivra la mise en vigueur du présent traité, les questions relatives à la protection réciproque de la sculpture et des dessins d'ornement, des brevets d'invention, des noms commerciaux et des noms d'origine.

Art. 18.

Il est fait exception aux stipulations du présent traité en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet.

Art. 19.

Il est entendu que la clause de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière, ni aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière.

Art. 20.

Si des contestations venaient à surgir au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent traité, y compris le tarif, le protocole final et les déclarations, ainsi que toutes les questions concernant l'exercice du commerce entre les deux Pays, et que l'une des Parties contractantes demande qu'elles soient soumises à la décision d'un tribunal arbitral, l'autre

Partie devra y consentir, même pour la question préjudicielle de savoir si la contestation est de la nature à être déferée au tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque contestation de manière que chacune des deux Parties ait à nommer en qualité d'arbitre un propre sujet et que les deux Parties choisissent pour troisième arbitre le sujet d'une tierce Puissance amie.

Les Parties contractantes se réservent de s'accorder, en anticipation et pour une période de temps déterminée sur la personne du troisième arbitre à désigner en cas de besoin.

La décision des arbitres aura force obligatoire.

Art. 21.

Le présent traité entrera in vigueur le 1/14 janvier 1906 et les ratifications en seront échan-

gées aussitôt que faire se pourra. Il restera exécutoire jusqu'an 28 février n. s. 1911.

Dans le cas où aucune des deux Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la dite période, son intention de faire cesser les effets du présent traité, cet acte demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux pays ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Sofia, en double exemplaire le $\frac{31 \text{ décembre } 1905.}{13 \text{ janvier } 1906.}$

FAUSTO CUCCHI BOASSO
(L. S.)

R. PETROFF
(L. S.)

ANNEXE **A.**
(Modèle).

CARTE DE LÉGITIMATION

POUR

VOYAGEURS DE COMMERCE

(ARMOIRIES)

Pour l'année...

N° de la Carte..

Valable pour l'Italie et la Bulgarie

PORTEUR :

(prénom et nom de famille)

Fait à le (jour, mois, année)

(Sceau)

(Autorité compétente

Signature

Il est certifié que le porteur de la présente carte
 { possède un (désignation de la fabrique ou du commerce) à
 { sous la raison
 { est employé, comme voyageur de commerce, dans la maison
 { à qui y possède un (désignation de la fabrique ou du commerce).

Le porteur de la présente carte désirant rechercher des commandes et faire des achats pour le compte de sa maison, ainsi que ^{de la maison suivante} _{des maisons suivantes} (désignation de la fabrique ou du commerce) à, il est certifié, en outre, que ^{ladite maison est tenue} _{lesdites maisons sont tenues} d'acquitter dans ce pays-ci les impôts légaux pour l'exercice de ^{son} _{leur} commerce (industrie).

Signalement du porteur :

Age:

Taille:

Cheveux:

Signes particuliers:

Signature:

.....

Avis.

Le porteur de la présente carte ne pourra rechercher des commandes ou faire des achats autrement qu'en voyageant et pour le compte ^{de la maison susmentionnée} _{des maisons susmentionnées}. Il pourra avoir avec lui des échantillons, mais point de marchandises. Il se conformera, d'ailleurs, aux dispositions en vigueur dans chaque Etat.

NOTA. — Là où le modèle ci-dessus contient un double texte, le formulaire à employer pour l'expédition des cartes présentera l'espace nécessaire pour y insérer l'un ou l'autre des textes, suivant les circonstances du cas particulier.

ANNEXE B.

Droits à l'entrée en Bulgarie.

Numéro du tarif	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits stipulés en leva (franc)
25	Fromage :		
	— parmigiano, gorgonzola, pecorino, cacio cavallo, fontina, provolone et stracchino	100 kg.	30 »
ex 33	Poissons de toute sorte :		
	a) séchés, salés	»	25 »
	b) marinés, conservés, ou autrement préparés	»	35 »
	c) sardines et thons à l'huile, en boîtes	»	22 »
40	Riz :		
	a) décortiqué	»	5 »
	b) non décortiqué	»	4 »
ex 54	Pâtes alimentaires: macaroni, vermicelli et autres pâtes d'Italie	»	8 »
ex 57	Citrons et oranges	»	1.50
110	Bonbons de toute sorte et fruits confits	»	60 »
115	Biscuits sucrés de toute sorte	»	30 »
121	Huile d'olive :		
	a) en barils, en cruches et autres récipients d'une con- tenance au dessus de 10 kg.	»	10 »
	b) en bouteilles et autres récipients au dessous de 10 kg.	»	18 »
ex 134	Savons :		
	a) de blanchissage et autres usages ordinaires	»	12 »
ex 170	Savons de toilette parfumés ou non et savons médicaux	»	70 »
ex 173	Extraits végétaux pour tannage: sumac, châtaignier et que- bracho	»	3 »
ex 186	Cirages pour chaussures de toute espèce	»	15 »
ex 190	Soufre brut et raffiné et fleur de soufre	»	1.50
ex 207	Corail ouvré de toute sorte non monté	»	100 »
ex 228	Chapeaux de paille, copeau, sparte, écorce, fibres de palmier ou de tout autre végétal :		
	a) non garnis :		
	1. de paille et copeau	la pièce	0.30
	2. d'écorce, fibres de palmier ou de tout autre végétal	»	0.50
	b) garnis de rubans, mais sans fleurs ni plumes	»	0.70

LEGISLATURA VII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1906

Numéro du tarif	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits stipulés en leva (francs)
ex 233	Boutons d'os, de corne et de corozo	100 kg.	75 »
235	Marbre, albâtre et granit :		
	a) 1. bruts	—	exempts
	2. équarris ou sciés	100 kg.	1.50
	b) sculptés, polis, moulurés ou autrement ouvrés, pesant 75 kg. ou plus la pièce	»	5 »
	c) objets en marbre, albâtre ou granit, polis, combinés ou non avec d'autres matières, à l'exception des métaux précieux, ivoire, nacre, etc., pesant de 5 à 75 kg. la pièce	»	7.50
	d) autres objets de marbre, albâtre ou granit polis ou façonnés, combinés ou non avec d'autres matières, à l'exception des métaux précieux, ivoire, nacre, etc., pesant 5 kg. et au dessous	»	25 »
258	Objets en faïence de toute espèce :		
	a) unicolores, sans reliefs	»	10 »
	b) à deux ou plusieurs couleurs ou avec reliefs	»	18 »
	c) dorés ou autrement décorés	»	25 »
265	Glaces (miroirs) de toute espèce	»	25 »
ex 270	Objets en verre :		
	perles, bracelets, boutons, pendeloques et prysmes pour lustres	»	30 »
284	Peaux préparées :		
	a) cuirs pour semelle, de toute espèce et qualité	»	75 »
316	Fils simples ou à plusieurs bouts, retors, y compris les fils à coudre (cordonnets) de soie naturelle ou artificielle, même mélangé à d'autres textiles :		
	a) non teints	Kg.	8 »
	b) teints	»	12 »
317	Tissus et étoffes tricotés de soie pure (y compris les fou- lards, crêpes et tulles) mélangés ou non avec des fils d'or, d'argent ou des fils métalliques dorés ou argentés	»	10 »
318	Tissus et étoffes tricotés de soie (y compris les foulards, crêpes et tulles) mélangés avec tout autre textile à l'exception des fils métalliques	»	7.50
323	Passementerie: galons, cordonnets, rubans, boutons, brelo- ques, houppes et autres articles semblables :		
	a) de soie pure ou mélangée de fils d'or, d'argent ou de fils métalliques dorés ou argentés	»	10 »
	b) de soie mélangée avec d'autres textiles	»	8

Numéro du tarif	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits stipulés en leva (francs)
338	Tissus, étoffes et tricotés de laine et d'autres poils d'animaux, mélangés ou non de coton et d'autres matières textiles:		
	a) pesant au dessus de 500 grammes par mètre carré . . .	100 kg.	200 »
	b) pesant de 250 à 500 grammes par mètre carré	»	275 »
	c) pesant 250 gr. et au dessous par mètre carré	»	250 »
343	Articles de bonneterie de laine pure ou mélangée, simplement unis, mais non cousus	»	300 »
	<i>Note au n. 343.</i> — Rentreront dans cette position: les bas et chaussettes, gants, flanelles (maillots), caleçons, gilets, bonnets (toques), fichus et autres objets semblables, même taillés et cousus, garnis ou non de boutons, de rubans, cordonnets, baguettes et autres accessoires semblables, même en soie, à la condition que ces accessoires soient nécessaires pour l'emploi de l'objet et ne constituent pas seulement une décoration.		
ex 352	Chapeaux en feutre:		
	b) garnis, mais sans fleurs ni autres parures:		
	1. en feutre de poils d'animaux	»	400 »
	2. en feutre de laine	»	250 »
355	Déchets de coton, cardés en faldelle	»	20 »
ex 35	Ouates de coton:		
	a) ouates de coton, cardées	»	20 »
	b) ouates de coton, autres, y comprises les ouates gommées et excepté l'ouate médicinale	»	40 »
ex 359	Fils de coton:		
	a) retors (extra hard), écrus jusqu'au numéro 14 (anglais)	»	28 »
362	Fils de tiré et fils retors en échevaux:		
	a) blanchis	»	36 »
	b) teints	»	60 »
	<i>Note au n. 362.</i> — Les <i>sewings</i> et autres fils de coton pour bas rentrent dans cette position.		
364	Ficelles, cordons et cordes de toute sorte, de coton	»	60 »
	<i>Note au n. 364.</i> — Dans cette position rentrent les fils de coton pour la pêche à la ligne et pour fabriquer les filets.		
365	Tissus de coton, écrus	»	40 »
	<i>Note au n. 365.</i> — Sans distinction de poids pour les marchandises entrant dans cette position.		

Numéro du tarif	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits stipulés en leva (francs)
366	Tissus de coton, blanchis ou teints en pièce, sans distinction de poids pour les marchandises lourdes pas fines, comme les gazes, tarlatanes, batiste, linon zéphir, étamine, savachpours (Tangibs) et tenzoufs, milinos, mousselines, tulbents et autres articles semblables, qui sont visés dans la position n. 369.	100 kg.	55 »
ex 366	Tiffons (linon) et autres tissus de la même espèce pour doublures et balayeuses.	»	35 »
367	Tissus de coton, teints en fils à une ou plusieurs couleurs.	»	65 »
368	Tissus de coton dits « barchets », « calmouks », flanelles (maillots) et piqués, tissus de coton imprimés, brillantes ou non; percaline et cretonne; mouchoirs imprimés et couvertures en tissus, reps et autres tissus semblables, imprimés	»	75 »
ex 368	Flanellettes imprimées pesant de 140 à 200 grammes le mètre carré	»	70 »
369	Tissus fins, tissés, brodés, blanchis ou non, teints ou imprimés, à l'exception des tulles et dentelles	»	100 »
372	Rideaux, couvertures, mouchoirs, essuie-mains, draps de lit et autres articles semblables, en pièce, teints ou non, combinés ou non avec des fils en métaux communs et avec d'autres fils de textiles végétaux	»	100 »
374	Articles de coton tricotés, simplement unis, mais non cousus. <i>Note au n. 374.</i> — Rentrent dans cette position les bas et chaussettes, gants, flanelles (maillots), caleçons, gilets, bonnets (toques), fichus et autres articles semblables, même taillés et cousus, garnis ou non de boutons, rubans, cordonnets, haguettes ou autres accessoires semblables, même en soie, à la condition que ces accessoires soient nécessaires pour l'emploi de l'objet et ne constituent pas seulement une décoration. Les étoffes tricotées en coton seront tarifées comme les tissus de coton d'après l'espèce (suivant qu'ils sont bruts, blanchis, teints ou imprimés).	»	225 »
ex 385	Ficelles et cordons de chanvre	»	45 »
ex 386	Cordages de chanvre	»	40 »
505	Automobiles de toute espèce	la pièce	255 »
ex 551	Graine de vers à soie sélectionnée, système Pasteur, importée avec les papillons déposant dans des sachets <i>Note au n. 551.</i> — La santé de la graine des vers à soie sélectionnée, importée dans la forme susdite, sera considérée comme suffisamment établie par la présentation de certificats délivrés par les observatoires bacologiques autorisés par le Gouvernement italien si, pour chaque envoi de graines de vers à soie en sachets, il est présenté un certificat établissant que le contrôle a déjà été fait par les autorités italiennes.	—	exempte

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce, de douane et de navigation conclu en date de ce jour entre l'Italie et la Bulgarie, les soussignés ont convenu ce qui suit :

Ad Art. 7.

Pour pouvoir exercer en Bulgarie le droit prévu à l'alinéa 1 de l'article 7, les personnes y désignées devront être munies, conformément à l'article 6 de la loi bulgare du $\frac{26 \text{ mars}}{8 \text{ avril}}$ 1905 sur les commis-voyageurs, d'une patente spéciale dont la taxe au profit de l'Etat ne dépassera pas 150 francs pour toute l'année et 100 francs pour six mois, si le commis-voyageur représente une seule maison commerciale. Lorsqu'il en représente plus d'une, cette taxe est majorée encore de 100 francs pour toute l'année et de 50 francs pour six mois.

Il est entendu que les taxes prévues à l'alinéa 1 ne frapperont que la maison commerciale et que, par conséquent, cette taxe ne sera payée qu'une fois, n'importe que la maison commerciale envoie un ou plusieurs voyageurs à son service.

Ad Art. 10 — 16.

Il sera permis aux compagnies de navigation et aux propriétaires de bateaux italiens, faisant un service régulier de transport, de louer dans le rayon des ports, pour leurs bureaux, ateliers et magasins, des terrains, même appartenant à l'Etat, contre un prix convenable, lorsqu'il n'en aura pas besoin pour d'autres usages. Il reste entendu que lesdits magasins seront considérés comme entrepôts dès qu'ils répondront aux exigences légales.

Les navires italiens et les marchandises italiennes importées par voie d'eau ou par terre, après avoir acquitté les droits prévus dans le tarif annexé, ne seront soumis en Bulgarie à aucun droit additionnel ou à des taxes accessoires nouvelles ou supérieures à celles qui existent actuellement à l'égard des marchandises et navires nationaux et de ceux de la nation la plus favorisée, savoir :

1. Le droit de plombage :

a) 30 centimes pour chaque grand plomb la ficelle y comprise, et

b) 5 centimes pour chaque petit plomb ou cachet, la ficelle y comprise.

2. Il est perçu une taxe de 10 centimes pour chaque exemplaire des imprimés suivants, fournis par la douane :

a) manifeste ou extrait de manifeste ;

b) déclaration en douanes ;

c) feuilles délivrées pour les marchandises transportées d'un port bulgare dans un autre port bulgare ;

d) feuilles de transit ;

e) feuilles de transport délivrées par les bureaux de douane d'entrée pour les marchandises devant être dédouanées par un autre bureau de douane.

3. Une taxe de 5 centimes est perçue pour chaque exemplaire de quittance imprimé, délivrée par la douane.

Il est également perçu une taxe de 5 centimes pour tous les autres imprimés fournis par la douane.

4. Le droit de timbre est perçu conformément à la loi sur les timbres actuellement en vigueur.

Cependant les navires italiens entrant dans ou sortant de plusieurs ports bulgares après avoir payé une fois le droit de timbre sur les manifestes généraux d'entrée ou de sortie dans le premier port, ne payeront qu'une taxe supplémentaire d'un franc sur les extraits des manifestes d'entrée et de 50 centimes sur les manifestes additionnels de sortie.

5. La taxe pour l'inspection des bestiaux ; les taxes (*béglik*) sur les moutons.

6. Les taxes sur les navires de commerce, fréquentant les ports de Bulgarie, approuvées par la XXVI décision du Conseil des ministres, prise dans la séance du 28 février 1904, protocole n. 21.

7. Les droits de magasinage, perçus conformément à l'art. 64 de la loi bulgare sur les douanes.

8. Le droit de statistique :

a) 10 centimes par colis, à l'exception des envois postaux ;

b) 15 centimes les 1000 kilogrammes des marchandises chargées en vrac ;

c) 10 centimes par tête de bétail.

9. Une taxe prélevée seulement sur les marchandises qui jouissent de la franchise de droit de douane, dont le produit est réservé à la construction et à l'amélioration des ports et échelles en Bulgarie. Le taux de cette taxe ne dépassera pas un $\frac{1}{2}$ pour cent « ad valorem ».

Ad Art. 20.

A l'égard de la procédure dans le cas où l'arbitrage a lieu d'après les deux premiers alinéas de l'article 20, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit :

Au premier cas d'arbitrage, le tribunal arbitral siègera dans le territoire de la partie contractante défenderesse, au second cas dans le territoire de l'autre Partie contractante, et ainsi de suite alternativement dans l'un et dans l'autre territoire. La Partie, sur le territoire de laquelle siègera le tribunal, désignera le lieu du siège. Elle aura la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service, nécessaires pour le fonctionnement du tribunal.

Le tribunal sera présidé par le surarbitre. Les décisions seront prises à la majorité de voix.

Les Parties contractantes s'entendront, ou le cas échéant ou une fois pour toutes, sur la procédure du tribunal arbitral. A défaut d'une telle entente, la procédure sera réglée par le tribunal même. La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des Parties contractantes ne soulève d'objection ; dans ce cas, la disposition de l'alinéa 1 peut être modifiée.

Pour la citation et l'audition des témoins et des experts, les autorités de chacune des Parties contractantes, sur la réquisition du tribunal arbitral à adresser au Gouvernement respectif, prêteront leur assistance de la même manière que sur les réquisitions des tribunaux civils du pays.

Les Parties contractantes s'entendront sur la répartition des frais, soit à l'occasion de chaque arbitrage, soit par une disposition applicable à tous les cas. A défaut d'entente, l'article 57 de la Convention de la Haye du 29 juillet 1899 sera appliqué.

Le présent protocole sera considéré comme approuvé par les Parties contractantes sans ra-

tification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du traité de commerce, de douane et de navigation.

Fait en double à Sofia, le ^{31 décembre 1905.}
_{12 janvier 1906.}

FAUSTO CUCCHI BOASSO

R. PETROFF.

DÉCLARATION A.

Au moment de procéder à la signature du traité conclu en date de ce jour, les soussignés ont convenu de ce qui suit :

1. En cas de procès civils ou commerciaux entre les sujets italiens résidant en Bulgarie et les sujets bulgares, les citations à comparaître et, en général, tous les documents et pièces judiciaires seront expédiés et notifiés aux sujets italiens d'après l'ordre établi par les lois bulgares, sans que l'autorité consulaire italienne ait à intervenir.

2. En matière de faillite commerciale l'insolvabilité commerciale des sujets italiens résidant en Bulgarie sera prononcée par les tribunaux bulgares et la liquidation pleine et entière de la faillite sera faite par ces tribunaux, sans que l'autorité consulaire italienne ait à intervenir.

Il est entendu que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie n'adhère aux stipulations précitées qu'à la condition formelle qu'elles n'entreront en vigueur, sous réserve de ratification du traité conclu en date de ce jour, qu'autant que les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de Grande Bretagne et de Russie auront fait un accord analogue avec la Bulgarie, qui ne mettra pas les sujets italiens dans des conditions moins favorables que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Fait en double à Sofia, le ^{31 décembre 1905.}
_{13 janvier 1906.}

FAUSTO CUCCHI BOASSO.

R. PETROFF.

DÉCLARATION B.

Dédouanement des marchandises en Bulgarie

1. La présentation de la déclaration en douane doit avoir lieu dans les 48 heures (dimanches et jours fériés exceptés) qui suivent la réception de l'avis concernant l'arrivée des marchandises.

2. Les douanes sont tenues de dédouaner les marchandises dans les 10 jours au plus tard qui suivent la présentation de la déclaration en douane. Pour toute cette période l'importateur est libéré du paiement de tout droit de magasinage.

3. Dans l'intérêt du bon ordre et afin d'éviter l'encombrement des marchandises dans les douanes, l'importateur est tenu, une fois les formalités douanières accomplies, de prendre livraison de sa marchandise dans les 48 heures, autrement il devra payer un droit de magasinage après l'expiration du terme susmentionné.

4. Les importateurs qui n'ont pas présenté leurs déclarations en douane dans le délai prescrit, auront à payer un droit de magasinage à partir du 4^me jour de l'inscription de leurs marchandises dans les livres de douane. Les marchandises qui sont retenues dans les magasins des douanes par suite d'une force majeure, au delà des termes énoncés ci-dessus, seront exemptes du paiement du droit de magasinage, conformément au § 65 de la loi sur les douanes.

Les marchandises dont l'importation dans le pays est prohibée pour des raisons sanitaires ou autres, seront exemptes du paiement de tous droits de réexportation; cette mesure ne s'applique pourtant pas au droit de magasinage, qui sera perçu de l'importateur, pour tout l'intervalle que sa marchandise est restée dans les magasins; exception est faite seulement à l'égard des marchandises importées dont la prohibition d'importation n'a pas été notifiée en temps voulu.

Fait en double à Sofia, le ^{31 décembre 1905.}
13 janvier 1906.

R. PETROFF.

FAUSTO CUCCHI BOASSO.

DÉCLARATION C.

Régime des échantillons en Bulgarie.

I.

Les échantillons de tissus ou d'autres articles expédiés par colis postal ou par voie postale, lorsqu'ils sont en fragments trop petits pour être utilisés autrement que comme modèles ou types, seront admis en franchise.

Ne seront considérés comme échantillons des objets fabriqués que des articles uniques dépareillés ou incomplets et dont la destination se prouve par la réunion de choses toutes dissemblables les unes des autres.

II.

Les échantillons de prix que le commerce a intérêt à ne pas détériorer peuvent être admis temporairement soit à charge de consignation du droit ou de la valeur, soit moyennant engagement cautionné, de réexporter les objets dans un délai de six mois au plus et de payer la quadruple valeur, si la réexportation n'est pas effectuée.

Pour faciliter la reconnaissance des objets à la sortie, on y attache un plomb, ou s'ils sont fixés sur cartes, on revêt celle-ci de l'estampille ou du cachet de la douane.

Les facilités prévues dans le présent article ne peuvent être accordées que dans les bureaux ouverts aux marchandises à Sophia, Philippopolis, Varna, Bourgas et Roustchouk.

III.

Les échantillons de vins et spiritueux sont exempts de tout droit d'entrée, d'octroi et d'accise, ainsi que de toute autre taxe intérieure, pourvu que le poids de chaque flacon ne dépasse pas 60 grammes pour les spiritueux et 100 grammes pour les vins, déduction faite du poids du contenant.

IV.

Les échantillons sans valeur importés en Bulgarie par voie postale (colis postal ou poste)

ne seront soumis à la visite douanière que dans les cas où il y aurait lieu de relever l'intention de fraude.

Fait en double à Sofia, le ^{31 décembre 1905.}
13 janvier 1906.

FAUSTO CUCCHI BOASSO.

R. PETROFF.

DÉCLARATION D.

Vérification des filés à l'importation en Bulgarie, pour servir de base à l'application de la loi bulgare sur les marques de fabrique.

1° Pour ce qui concerne l'indication des « numéros » des fils le numérotage anglais sera admis aussi bien que celui à base décimale.

2° Les indications des « numéros » du fil ne seront pas considérées fausses pour autant que la vérification constatera un écart entre ces indications et la réalité ne dépassant pas le 3 % aussi bien au dessous qu'au dessus de celui indique.

3° De même il n'y aura pas lieu à élever des contraventions si dans un paquet les écheveaux ne sont pas tous de la longueur réglementaire, pourvu que le manque de quelques uns se trouve compensé par une plus grande longueur dans les autres du même paquet, avec une tolérance pouvant arriver jusqu'au 3 %.

4° Contre les contraventions élevées par la douane, les parties ou leurs agents (dûment informés), auront le droit de demander en leur concours une nouvelle expertise qui pourra être faite, sur leur demande, jusqu'à la quatrième partie du nombre des écheveaux.

5° Dans le cas que cette nouvelle expertise aurait pour résultat d'établir qu'il y a eu irrégularité dans la confection des paquets, mais non pas un tentatif de fraude de la part de l'importateur (moyennant fausse indication du numéro, ou bien du poids, toujours eu égard à la tolérance indiquée), la marchandise sera admise à l'entrée ou, au moins, elle pourra toujours être réexportée dans le délai maximum de 30 jours, sans être assajettie à des frais de magasinage.

Le délai susdit court à partir du jour où la

douane aura notifié à l'intéressé le résultat de la nouvelle expertise.

6° Pour ce qui concerne les soies à coudre confectionnées en échevettes ou bobines pour la vente en détail, celles-ci devront porter l'indication, au choix des fabricants, ou du poids ou bien de la longueur des fils dont elles sont composées. Cette indication pourra résulter soit par des étiquettes écrites à la main, soit par des étiquettes imprimées appliquées à la marchandise au lieu de provenance.

Fait en double à Sofia, le ^{31 décembre 1905.}
13 janvier 1906.

FAUSTO CUCCHI BOASSO.

R. PETROFF.

DÉCLARATION E.

Epizooties.

Pour ce qui a trait aux mesures de précaution contre l'importation et la propagation d'épizooties, les Hautes Parties contractantes ont arrêté que les sujets de chacune des Parties contractantes rempliront réciproquement dans les territoires de l'autre les mêmes obligations et auront les mêmes droits, faveurs et exemptions dont jouissent actuellement ou jouiront à l'avenir dans ces territoires, en matière de commerce des animaux, des peaux et autres produits bruts d'animaux, les propres nationaux et les sujets de la nation la plus favorisée dans ce genre de commerce.

En ce qui concerne le commerce des animaux, des peaux et autres produits bruts ou résidus d'animaux, les Parties contractantes se mettront d'accord pour stipuler une convention spéciale de police vétérinaire.

Fait en double à Sofia, le ^{31 décembre 1905.}
13 janvier 1906.

FAUSTO CUCCHI BOASSO.

R. PETROFF.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

DE SONNAZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE SONNAZ. Malgrado la premura e l'urgenza di discutere e votare di questi giorni, spero che i miei onorevoli colleghi del Senato mi permetteranno due parole intorno al trattato di commercio italo-bulgaro del 1/13 gennaio 1906, pensando che per dieci anni circa ho avuto l'onore di rappresentare l'Italia in Bulgaria che in questo lasso di tempo traversò tre crisi, una guerra e due rivoluzioni. Quindi come potrei non interessarmi a questo accordo?

Il trattato italo-bulgaro merita encomio e renderà più amichevoli i buoni rapporti fra Roma e Sofia.

È degno di speciali elogi, oltre la clausola della nazione più favorita, quanto riguarda la navigazione e l'importazione in Bulgaria dei prodotti che interessano maggiormente l'Italia.

Accennerò anche che quando ero in Bulgaria, dal 1884 al 1893, l'esportazione italiana nel Principato era, se bene mi rammento, di un milione, poco su poco giù. Nella statistica del 1904 invece osservo, con piacere, che fu già di più di otto milioni, con un aumento annuo quasi costante, mentre l'importazione bulgara in Italia fu ed è sempre modesta, nemmeno un mezzo milione circa.

Debbono avere particolari encomi le concessioni ottenute per gli Italiani residenti in Bulgaria e per l'esercizio dei diritti civili, fra i quali i diritti di proprietà, e pei diritti speciali per le industrie e pei diritti supplementari di accisa, d'octroi e di Porto (tasse queste varie e numerose nel Principato), e per la tutela dei marchi di fabbrica e di commercio, ed infine per un impegno preso dalla Bulgaria di adottare, entro un anno, misure idonee per la protezione della proprietà artistica ed industriale.

I miglioramenti ottenuti da noi, in confronto del precedente regime, su certi prodotti riguardano appunto i prodotti italiani che più erano ricercati, sin dai tempi in cui ero Regio agente e console generale in Sofia, sui mercati bulgari, cioè gli agrumi, l'olio di oliva, il formaggio, lo zolfo, il seme di bachi da seta, etc.

La concessione di grande importanza, cioè la dichiarazione la quale acconsente a che le cause civili e commerciali e la liquidazione dei fallimenti in cui siano interessati Italiani in Bulgaria, siano regolate secondo la legge locale, senza l'intervento delle autorità consolari, si

imponessa all'Italia; come si dovette accettare in Bulgaria e dall'Austria e dalla Germania, e dalla Francia, e dall'Inghilterra e dalla Russia e da altri Stati, tanto più che ora nel Principato vi sono giuristi e giudici insigni e le leggi bulgare sono più o meno simili alle nostre.

Quindi la situazione giuridica o di diritto che esiste nel Principato sull'esordire del ventesimo secolo è ben diversa da quella del 1835, quando l'Europa istituì in Levante il regime delle capitolazioni.

La dichiarazione A: sarà molto gradita ai Bulgari e farà sparire una sorgente pericolosa di attriti e di vertenze continue fra i nostri consolati e le autorità locali principesche.

Il trattato di commercio italo-bulgaro, che il Senato del Regno sta per approvare, non solo è utile al nostro commercio ed alle nostre industrie: ma svilupperà le simpatie politiche verso l'Italia nel Principato.

E si osservi che la nazione Bulgara è, nella penisola dei Balcani, se non la più, una delle più energiche, delle più laboriose, delle più economie e delle più valorose e delle più numerose.

La Bulgaria ha infatti una popolazione di 3,744,283 (ultima statistica pubblicata del 1906) con un esercito di 50,000 uomini in pace e 180,000 sul piede di guerra, con più di 1000 cannoni e dei più perfezionati, ben organizzato, valoroso e ben comandato da ufficiali che, in massima parte, hanno studiato nelle scuole militari italiane e parlano quindi la nostra lingua ed ammirano l'alta cultura italiana; con un bilancio nel 1906 di 117 milioni ed un piccolo eccedente di reddito sulle spese.

Le simpatie bulgare verso l'Italia sono già antiche e provengono da varie cause:

1) I ricordi di civiltà antica della gloriosa Venezia.

2) Le numerose colonie di buoni ed onesti operai, in massima parte delle provincie Venete, che costrussero nell'ultimo quarto di secolo tutte le ferrovie e le strade rotabili del principato ed i principali edifici di Sofia di Filippopoli e di Rustaull e di Oserna, e seppero farsi stimare ed amare. Questi operai nel 1885 meritavano gli encomi del Principe di allora, Alessandro di Buttemberg, per l'opera umanitaria prestata come ambulanziari nella guerra di quei dì.

3) La politica leale seguita a Roma negli anni più pericolosi del Principato.

4) Ed infine — e questa osservazione dovrebbe essere posta la prima — l'alta influenza personale di S. A. R. il principe Ferdinando che parla la nostra lingua ed ama l'Italia. È lui che volle inviare per molti e molti anni (dai 16 ai 18 anni) alle Scuole militari italiane i migliori giovani ufficiali Bulgari per perfezionare la loro cultura militare. Questi giovani tornarono poi nel principato, parlando correttamente l'italiano, amando l'Italia e gli Italiani e conservando buoni rapporti di camerata coi nostri ufficiali.

Nominando S. A. R. il principe Ferdinando e la sua, amicizia verso l'Italia, mi sento spinto da un sentimento di vera gratitudine a menzionare un fatto recente che prova i suoi nobili e delicati sentimenti verso l'Italia; e lo faccio tanto volentieri perchè il fatto riguarda un senatore.

Nell'aprile 1905 il Principe di Bulgaria si trovava in visita in Roma quando ebbe conoscenza del grave lutto che mi colpiva, e, sebbene non avessi più visto S. A. R. da più di 12 anni, ebbe il benevolo pensiero di inviarmi un bellissimo telegramma di condoglianza per la perdita irreparabile del mio povero rampollo fratello, generale Giuseppe De Sonnaz, encomiando le virtù del defunto; e spedì il telegramma a Villa Franca di Piemonte il giorno stesso del funebre, rammentando che mi aveva conosciuto a Sofia quale rappresentante d'Italia in tempi di politica delicata.

Termino il mio dire riferendo le parole del relatore della legge, il mio amico onor. senatore Bodio: « È interesse grande per il nostro Paese di coltivare le relazioni sue colla regione balcanica ed a ciò provvede, in quanto concerne la Bulgaria, il trattato sottoposto all'esame del Senato del Regno ». Dalle mie parole il Senato può convincersi essere il Principato Bulgaro in piena via di progresso e coltura e di prosperità.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Essendo assente il ministro degli affari esteri, per causa di interesse pubblico,

prendo la parola in vece sua per rispondere al senatore De Sonnaz.

Comincio col ringraziarlo sentitamente per l'elogio fatto del trattato. Egli, che fu per lungo tempo rappresentante d'Italia in Bulgaria, può, meglio di qualunque altro, riconoscere l'importanza delle clausole stipulate, con le quali, sopra tutto, come ha notato l'onor. senatore, si è provveduto alla tutela degli Italiani residenti in Bulgaria. Era impossibile che la Bulgaria, entrata nel novero delle nazioni civili in Europa, continuasse il regime delle capitazioni, il quale non aveva più ragion di essere di fronte ad uno stato di cose, che è conforme perfettamente a quello degli altri paesi civili, e, come ha osservato l'onor. senatore De Sonnaz, si è provveduto allo sviluppo di quei rami del commercio italiano, che colà hanno maggiore avvenire.

Come egli ha ricordato, in quei paesi vi sono tradizioni gloriose dell'Italia, ricordi di Venezia e sopra tutto ricordi recenti, perchè le più grandi opere pubbliche sono state costruite da italiani.

Era quindi naturale che, principalmente alla tutela degli interessi degli operai italiani, si rivolgesse l'attenzione del Governo.

Ringrazio quindi novellamente l'onorevole senatore del giudizio che ha dato intorno a questo trattato.

BODIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODIO, *relatore*. Dopo le parole dell'onor. ministro, la Commissione non ha nulla da aggiungere. Soltanto ringrazia l'egregio senatore De Sonnaz di avere dato il suo appoggio alle conclusioni della Commissione, le quali erano perfettamente conformi a quelle della Camera, che ha approvato il trattato.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ho domandato la parola per fare una semplice osservazione.

Io fui il senatore che propose la istituzione di una Commissione speciale per lo esame dei trattati. L'ordine del giorno reca nella grande lista delle leggi: *L'approvazione del trattato di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e la Bulgaria*. Ora ho inteso dall'onor. De Sonnaz e dal Presidente del Consiglio che il trattato contiene cosa maggiore: l'abrogazione parziale

della giurisdizione dei consoli; ossia la modificazione della legge consolare. Io sono favorevole alla piena rientegrazione delle nazionalità, che nell'autonomia della giustizia debbono avere una delle maggiori estrinsecazioni della loro indipendenza. Questa legge, per il duplice oggetto che contiene, non era di competenza della Commissione dei trattati, perchè altra cosa è la loro approvazione, altra cosa l'addimandare la rinuncia di istituzioni antiche, che aduce la riduzione della nostra legge consolare. In altra ora cercherò il momento opportuno per fare alcune raccomandazioni, essendo ora assente l'onorevole Tittoni. Una lunga lista di trattati, che dovrebbero essere approvati per leggi non lo furono; altri numerosi trattati, che dovrebbero essere comunicati alle assemblee legislative con i relativi documenti, non furono comunicati. Chi deve per ufficio proprio fare lo studio di essi è costretto a cercarli nelle pubblicazioni straniere, mentre che dovrebbero essere comunicati alle assemblee legislative e trovare posto negli *Atti Parlamentari*. Omettendo la osservanza di una sanzione dello Statuto, si toglie ai legislatori il modo di rendersi conto della vita internazionale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Farò conoscere al mio collega degli affari esteri la raccomandazione fatta dall'onor. Pierantoni; se non che io credo che in questo caso sia necessaria una legge, sia per ragioni finanziarie, sia perchè si abolirebbe la giurisdizione consolare, e sia infine perchè in questi trattati si stabilisce la clausola compromissoria per tutte le questioni che sorgessero con le altre nazioni. Del resto, se ho ben compreso, l'onor. Pierantoni vuole che sieno comunicati al Parlamento anche gli altri trattati. Ora, se si tratta di quelli per cui è necessaria una legge, credo che tutti lo abbiano fatto; se si tratta poi di convenzioni di cui non sia necessaria la convalidazione per legge...

PIERANTONI. Sono cose pubblicate...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ed allora perchè le considera come clandestine?

PIERANTONI. È certissimo che questa legge tocca alle tariffe ed alla legge consolare, ed

era perciò che io diceva non essere di competenza della Commissione dei trattati.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A questo io sono estraneo.

PIERANTONI. Io nell'ordine del giorno vedo inscritta l'approvazione di un trattato. Invece si tacque che la legge contiene la derogazione di altre leggi.

Occorre che la osservanza della procedura parlamentare ci ponga in condizione di sapere quello che facciamo, e quello che da noi si vuole.

BODIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

BODIO, *relatore*. L'articolo del trattato, che diede motivo alle osservazioni dell'onor. Pierantoni riguarda una parziale rinuncia al regime delle capitolazioni, per cui, da parte nostra, si consente che le cause civili e commerciali e le liquidazioni dei fallimenti, nelle quali siano interessati sudditi italiani, si trattino secondo le leggi bulgare senza intervento della nostra autorità consolare. Questa deroga è già stata consentita dalla Russia, dall'Inghilterra e dalla Germania. Si attende l'adesione anche dell'Austria, e la clausola avrà effetto per noi solo quando vi abbia aderito anche quest'ultima Potenza.

Tale disposizione fa parte integrante del trattato, il quale fu affidato all'esame della Commissione permanente dei trattati. Tutti i trattati internazionali sono affidati alla medesima Commissione permanente, incaricata di riferirne; e nel caso presente essa ebbe cura di rilevare che il trattato di commercio e navigazione colla Bulgaria non riguarda soltanto tariffe doganali e diritti di navigazione, ma ha pure un'importanza politica, in quanto parzialmente deroga al regime delle capitolazioni. La stessa procedura si segue, credo, presso la Camera dei deputati mediante la Commissione permanente dei trattati.

DE SONNAZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE SONNAZ. Io trovo che l'onor. mio amico senatore Bodio ha perfettamente ragione: quella dichiarazione è giustissima. Del resto per molti anni la situazione antica era sorgente di attriti continui, perchè le autorità locali bulgare facevano sempre difficoltà ai consoli quando entravano in quelle questioni di diritto civile, e

di liquidazione di fallimenti. Le leggi della Bulgaria del resto, sono, ora, quasi simili alle nostre, perchè derivate, credo, dal codice Napoleone.

Ecco le ragioni per le quali io ringrazio anche l'onor. Presidente del Consiglio per le dichiarazioni che ha fatto.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. La mia osservazione è stata fraintesa. Non ho parlato per oppormi alla riduzione delle capitolazioni consolari. Io fui nell'anno 1875 uno dei commissari per la legge, che approvò la riduzione delle capitolazioni in Egitto e l'istituzione della giustizia mista. Approvai l'abolizione della giurisdizione consolare nel Giappone. Ho fatto un'osservazione di competenza. La Camera ha pure essa una Commissione dei trattati; la materia della legge è complessa; tuttavia ha esaminato il trattato. Da noi si è pure mandata alla Commissione dei trattati che quasi sempre non è completa. Ho fatto elogio della dottrina dei miei colleghi, ma ho il dovere di richiamare chicchessia all'osservanza delle forme parlamentari che sono la tutela della libertà.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare su questo disegno di legge, dichiaro chiusa la discussione e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso fra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua il 25 gennaio 1906 »
(N. 347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso fra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua il 25 gennaio 1906.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di amicizia, commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Nicaragua firmato a Managua il 25 gennaio 1906 e le cui ratifiche furono scambiate il

Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua.

25 gennaio 1906

Sua Maestà il Re d'Italia e il Governo della Repubblica di Nicaragua, desiderando di regolare ed estendere le relazioni di commercio tra i due Paesi, hanno determinato di concludere a questo scopo un trattato, ed hanno nominato a tal fine per loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

il signor Davide Campari, cavaliere del Reale ordine della Corona d'Italia, suo console generale nella Repubblica di Nicaragua; e

L'ECCELLENTISSIMO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NICARAGUA

il signor dottor Adolfo Altamirano, ministro degli affari esteri;

i quali, dopo essersi vicendevolmente comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

Vi sarà amicizia e completa ed intera libertà di commercio e di navigazione tra gli Stati delle due Alte Parti contraenti.

I cittadini italiani nella Repubblica di Nicaragua ed i cittadini nicaraguesi negli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia potranno approdare e rimanere liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti e fiumi, i quali siano attualmente o possano essere in avvenire aperti al commercio estero.

I cittadini di una Parte godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra Parte degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori, immunità ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno gli stranieri che fruiscono del trattamento della nazione più favorita, senza dover pagare alcuna tassa o imposta maggiore di quelle pagate dai medesimi ed assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Le navi da guerra delle due Potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle della nazione più favorita.

Art. 2.

I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno viaggiare e dimorare liberamente nei rispettivi territori, esercitare industrie ed il commercio tanto all'ingrosso come al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe, siccome potrà loro convenire; effettuare trasporti di merci e denaro, ricevere merci in deposito tanto dall'interno che dall'estero, pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali; vendere e comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta, e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie e qualsiasi altro oggetto, tanto se importati, quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; curare e fare i loro affari e presentare alle dogane le loro dichiarazioni o da sè stessi o per mezzo dei loro procuratori od agenti, senza essere sottoposti ad altre restrizioni, gravami, contribuzioni od imposte che a quelle che pesano sopra i nazionali.

Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai propri concittadini, da stranieri o da nazionali, in qualità di amministratori, commissari, agenti, consegnatari od interpreti.

Infine essi non pagheranno, in ragione del loro commercio od industria, nei porti, nelle città od in qualsiasi luogo dei due Stati, ove si sieno definitivamente e temporaneamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse od imposte che siano o saranno a carico dei nazionali; ed i privilegi, immunità od altri favori accordati in materia di commercio o d'industria ai cittadini di uno dei due Paesi verranno egualmente accordati a quelli dell'altro.

Art. 3.

I cittadini dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della più costante protezione e sicurezza nelle loro persone, nelle loro proprietà e nei loro interessi, e godranno, a questo riguardo, degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.

Essi andranno peraltro esenti negli Stati dall'altra parte dal servizio militare obbligatorio,

sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia; come pure da ogni specie di contribuzioni di guerra, da prestazioni o requisizioni militari, e da imprestiti forzosi speciali.

Art. 4.

Quando in virtù di concessioni fatte a privati dal Governo del Nicaragua si promuova, con destinazione al territorio della Repubblica, l'immigrazione di cittadini italiani, lo stesso Governo di Nicaragua vigilerà per l'esatta esecuzione dei relativi contratti e punirà, in conformità alle leggi, ogni abuso od inganno che fosse commesso a danno degli immigranti.

Art. 5.

I cittadini di ambe le parti contraenti non potranno essere sottoposti, rispettivamente, a sequestri od *embargos*, per ragioni di Stato, nè per spedizioni militari, nè per causa di uso pubblico di veruna sorte; nè potranno essere tratti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie od oggetti commerciali per eguali motivi.

Art. 6.

Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o dell'industria dei due Stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa nell'uno o nell'altro dei due Stati, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani o nicaraguensi, senza pagare altri o maggiori diritti di quelli che pagano legni della nazione più favorita.

Questa reciproca eguaglianza di trattamento verrà indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero sia direttamente dai porti degli Stati contraenti sia da un altro punto qualsiasi, ed anche se imbarcate su bastimenti di altre nazionalità, dovendo, in questo caso, presentare documenti giustificativi della loro origine.

Si osserverà la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni e nei transiti, senza distinzione di provenienza o destinazione, ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi di diritti (*drawbacks*) che la legislazione dei due paesi abbia già stabiliti o potesse in seguite stabilire.

Non si percepiranno inoltre in Italia sopra l'importazione o l'esportazione degli articoli provenienti dal suolo o dall'industria del Nicaragua, e, rispettivamente, nel Nicaragua, sopra l'importazione od esportazione degli articoli provenienti dal suolo o dall'industria dell'Italia, diritti maggiori di quelli che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dall'industria delle nazioni più favorite.

Resta inteso inoltre che i dazi della tariffa doganale del Nicaragua sia *ad valorem*, sia specifici, e, rispettivamente, i dazi della tariffa doganale italiana, non potranno essere in alcun caso nè per qualunque motivo, per i prodotti e le merci italiane e, rispettivamente, per le merci e prodotti del Nicaragua, più elevati di quelli che colpiscono o colpiranno le merci e i prodotti similari della nazione più favorita, comprendendosi fra tali dazi anche i diritti addizionali, governativi o municipali, o di qualsiasi altra specie.

Sono eccettuati delle disposizioni di questo articolo i favori che il Nicaragua avesse accordato od accordasse in seguito ad altri Stati del Centro America.

Art. 7.

Le relazioni circa il commercio di cabotaggio e la pesca saranno rette dalle leggi dei rispettivi paesi.

Art. 8.

I bastimenti mercantili di ciascuna delle parti contraenti che entreranno in zavorra o carichi nei porti dell'altra o che ne usciranno, qualunque sia il luogo di partenza o di destinazione, saranno trattati in ogni rispetto sullo stesso piede delle navi nazionali. Essi non saranno assoggettati, così all'entrata come durante il soggiorno o all'uscita, a diritti di tonnellaggio, porto, faro, quarantena, od altri di qualsiasi classe, più elevati di quelli imposti ai bastimenti nazionali.

Per quanto riguarda il collocamento delle navi, il loro caricamento e scaricamento nei porti, rade, seni, bacini ed in generale per tutte le disposizioni alle quali possono essere sottoposte le navi di commercio, il loro equi-

paggio e il loro carico, le Parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita.

Art. 9.

Quando una nave di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste dell'Italia o del Nicaragua, i cittadini rispettivi riceveranno per essi e per i loro bastimenti, effetti o mercanzie, la medesima assistenza dalle autorità locali, che sarebbe data agli abitanti del paese ove l'infortunio ebbe luogo. Peraltro, le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli agenti consolari della nazione cui appartiene la nave.

Le autorità locali dovranno al più presto possibile far noto ai detti agenti l'infortunio di cui si tratta e limitare il loro intervento alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguono il salvataggio, se non appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dell'adempimento delle disposizioni concernenti la introduzione delle merci salvate.

Art. 10.

In tutti i territori e domini dei due Stati sarà accordata ai bastimenti dell'altro la facoltà di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinai arruolati nel paese, semprechè si conformino alle leggi locali e l'arruolamento sia volontario.

Qualora un bastimento di una delle due parti contraenti voglia completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinai cittadini dell'altra Parte contraente, esso non potrà farlo che in seguito a permesso in iscritto dell'agente consolare dell'altra nazione, il quale non potrà negarsi a darlo senza giustificato motivo.

Art. 11.

Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle Parti contraenti, che fossero stati predati da pirati, sia nei limiti della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali di altro Stato, sia in alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, fiumi, spiagge e domini dell'altra Parte, saranno consegnati ai loro proprietari mediante il rimborso delle spese occorse per la ripresa.

Art. 12.

Saranno considerati come bastimenti italiani nel Nicaragua, e viceversa come bastimenti nicaraguensi in Italia, quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalità dei bastimenti di commercio addetti alla navigazione.

Art. 13.

I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti civili.

Quindi è riconosciuto loro da ambe le Parti contraenti la facoltà di possedere beni mobili e stabili e di disporre a loro piacimento per vendita, donazione, permuta, ed in qualunque altro modo di tutte le proprietà di qualsivoglia specie che possederanno nei territorî rispettivi.

Essi godranno egualmente e reciprocamente del diritto di ricevere e trasmettere detti beni per successione, sia *ab intestato* che per testamento, senza che possano essere sottomessi, per causa della loro qualità di forestieri, ad alcuna tassa od imposizione che non pesi ugualmente sui nazionali.

Art. 14.

In caso di decesso di un suddito di una delle parti contraenti sul territorio dell'altra, le autorità locali dovranno darne avviso immediatamente all'ufficiale consolare nella cui circoscrizione il decesso è avvenuto. Gli ufficiali consolari, a loro volta, dovranno darne avviso alle autorità locali, quando ne siano stati informati nei primi.

Quando un italiano nel Nicaragua o un nicaraguense in Italia muoia sia con testamento o *ab intestato*, senza lasciar eredi legali nel paese, o se questi fossero minorenni, incapaci od assenti, e non ci fosse nel luogo rappresentante legale della successione, nè esecutore testamentario, i consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari della nazione cui il defunto appartiene avranno il diritto di procedere successivamente alle seguenti operazioni:

1° Apporre i sigilli, sia d'ufficio, sia dietro domanda degli interessati, sopra tutti gli ef-

fetti, mobili e carte del defunto, previo avviso dato all'autorità locale competente, che potrà assistere all'operazione e apporre ugualmente i propri sigilli.

Questi sigilli, al pari di quelli dell'agente consolare, non potranno essere tolti senza che l'autorità locale assista all'operazione. Tuttavia, se dopo l'invito di assistere alla levata dei doppi sigilli, direttole dall'ufficiale consolare, l'autorità locale non si presentasse entro un termine di 48 ore a partire dalla ricevuta dell'avviso, l'ufficiale consolare potrà procedere da solo a tale operazione.

2° Formare l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto, in presenza dell'autorità locale, se questa ha annuito all'invito di assistervi. L'autorità locale apporrà la propria firma ai processi verbali compilati in sua presenza, senza che però possa esigere tassa di sorta per il suo intervento in questi atti.

3° Ordinare la vendita al pubblico incanto di tutti gli effetti mobili della successione che potessero deteriorarsi e di quelli di difficile conservazione, come pure dei raccolti e degli effetti pei quali si presentassero circostanze favorevoli.

4° Depositare in luogo sicuro gli effetti e valori inventariati; conservare l'ammontare dei crediti che si realizzerà ed il prodotto delle vendite che si percepiranno, nell'ufficio consolare ed affidarli a qualche commerciante che presenti tutte le garanzie. Questi depositi dovranno effettuarsi d'accordo coll'autorità locale che avrà assistito alle operazioni anteriori se, in seguito alla convocazione di cui al paragrafo seguente, dei sudditi del paese o di un terzo Stato si presentassero come interessati nella successione *ab intestato* o testamentaria.

5° Annunciare il decesso e convocare, per mezzo della stampa locale e di quella del paese del defunto, i creditori che potessero esistere contro la successione, affinchè possano presentare i loro titoli rispettivi di credito, debitamente giustificati, nel termine fissato dalle leggi di ciascuno dei due paesi.

Se si presentassero dei creditori contro la successione, il pagamento dei loro crediti dovrà effettuarsi entro 15 giorni dalla chiusura dell'inventario, se vi fossero dei fondi da poterlo fare, e in caso contrario, non appena si possano realizzare i fondi occorrenti, nei modi più

opportuni, o infine entro un termine stabilito di comune accordo fra il console e la maggioranza degli interessati. Se i consoli rispettivi si rifiutassero al pagamento di tutti o di parte dei crediti allegando l'insufficienza dei valori della successione, i creditori avranno diritto di chiedere all'autorità competente la facoltà di costituirsi in unione.

Una volta ottenuta tale dichiarazione per le vie legali, l'ufficiale consolare dovrà immediatamente rimettere all'autorità giudiziaria o ai sindaci del fallimento, tutti i documenti, effetti e valori appartenenti alla successione, restando incaricato di rappresentare gli eredi assenti, i minori e gli incapaci.

In ogni caso, gli ufficiali consolari non potranno consegnare gli averi della successione agli eredi legittimi o ai loro mandatari se non trascorso un termine di sei mesi a partire dal giorno in cui l'avviso del decesso sarà stato pubblicato sui giornali.

Se la successione risultasse vacante in forza della legge nazionale del defunto, sarà devoluta all'erario dello Stato nel quale avvenne il decesso;

6° Amministrare e liquidare essi stessi, o per mezzo di persona da essi nominata sotto la loro responsabilità, la successione testamentaria o *ab intestato*, senza che l'autorità locale abbia ad intervenire in tali operazioni, a meno che dei sudditi del paese o di una terza Potenza abbiano a far valere dei diritti sulla successione; giacchè, in questo caso, se sopravvenissero delle difficoltà, gli ufficiali consolari non avranno alcun diritto di risolverle, e la questione verrà rimessa ai tribunali locali. Gli ufficiali consolari agiranno allora come rappresentanti della successione, vale a dire che, conservando la gestione e il diritto di liquidare definitivamente la successione e di vendere gli effetti nelle forme precedentemente indicate, veglieranno agli interessi degli eredi ed avranno la facoltà di designare avvocati incaricati a sostenerne i diritti, rimettendo ai tribunali tutti i documenti atti a chiarire la controversia.

Pronunciata la sentenza, gli ufficiali consolari dovranno eseguirla, se non ricorrono in appello, e continueranno allora di pieno diritto la liquidazione, che era stata sospesa sino alla composizione del litigio.

Art. 15.

Quando un italiano nel Nicaragua ed un nicaraguense in Italia venga a morire in un luogo ove non vi fosse agente consolare della sua nazione, l'autorità territoriale competente procederà, in conformità alla legislazione del paese, all'inventario degli effetti che avrà lasciato e sarà tenuta a rendere conto, nel più breve termine possibile, del risultato di tale operazione alla Legazione competente, o al Consolato o Vice-consolato più vicino al luogo ove si sarà aperta la successione.

Ma dal momento in cui quest'agente consolare si presenterà in persona od invierà sul luogo un delegato, l'autorità locale dovrà uniformarsi a quanto prescrive l'articolo precedente.

Art. 16.

Allorquando un suddito di una delle Parti contraenti si troverà interessato in una successione aperta sul territorio dell'altra Parte, sia di un connazionale, sia di un indigeno, sia di un suddito di una terza Potenza, le autorità locali dovranno informare dell'apertura della successione l'autorità consolare più vicina.

Art. 17.

I consoli generali, consoli e vice-consoli ed agenti consolari dei due Stati conosceranno esclusivamente degli atti d'inventario e delle altre operazioni praticate per la conservazione dei beni ereditari lasciati dai marinai della loro nazione, morti a terra od a bordo delle navi del loro paese, sia durante la traversata, sia nel porto di arrivo.

La presente disposizione sarà pure applicabile ai beni ereditari lasciati dai passeggeri nazionali, semprechè siano morti a bordo della nave, od anche a terra, se durante il corso della navigazione.

Art. 18.

I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti godranno nel territorio dell'altro, per tutto ciò che concerne la proprietà delle invenzioni e scoperte industriali, dei disegni e modelli di fabbrica, dei marchi fabbrica, come pure delle opere letterarie ed artistiche, gli

stessi diritti che le leggi dell' altro Stato accordano ai nazionali.

Le invenzioni industriali coperte da brevetto in ambedue gli Stati e che sieno attuate in uno soltanto di essi entro i termini e per la durata che le leggi di questo Stato prescrivono non potranno considerarsi cadute nell'altro in pubblico dominio per mancanza di questo requisito.

Le opere artistiche e letterarie poste sotto la protezione delle leggi dello Stato di origine saranno considerate riservate anche nell'altro Stato, senza che sia richiesto l' adempimento delle formalità prescritte dalle leggi di questo Stato.

Art. 19.

I cittadini dell'una e dell'altra Parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse, all'infuori di quelle imposte ai nazionali.

Avranno inoltre la facoltà di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti, al pari dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni che passano aver luogo in occasione dei giudizi medesimi, semprechè le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicità di tali atti.

Essi godranno, infine, dell'assistenza giudiziaria gratuita, in quelli stessi casi e con quelle stesse condizioni con cui le leggi del paese accordano un tale beneficio ai nazionali. Quando ciò accada, il certificato d' indigenza dovrà essere rilasciato al cittadino che domanda l'assistenza dalle autorità della sua residenza abituale.

Se egli non risiede nel paese in cui si fa la domanda, il detto certificato sarà approvato e legalizzato dall'agente diplomatico o consolare del paese in cui il certificato deve essere prodotto.

Se il postulante risiede nel paese in cui fa la domanda, potranno inoltre essere prese delle informazioni presso le autorità della nazione a cui appartiene.

Art. 20.

I due Governi contraenti si obbligano a far eseguire le modificazioni o citazioni giudiziarie

e le commissioni rogatorie delle rispettive autorità giudiziarie, in quanto le leggi del paese non vi si oppongono.

Le notificazioni, citazioni e commissioni rogatorie saranno trasmesse in via diplomatica. Le spese occorrenti resteranno a carico del Governo richiesto.

Art. 21.

Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale emanate dai tribunali di una delle parti contraenti, e debitamente legalizzate, avranno, sulla richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell'altra parte, la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecari sovra quei beni che ne saranno passibili, secondo le leggi del paese ed osservare le disposizioni delle leggi stesse in ordine alla iscrizione ed alle altre formalità.

Perchè possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo l' esecuzione, mediante un giudizio di deliberazione, in cui, citate le parti in via sommaria, si esaminerà:

1° se la sentenza sia stata proferita da un' autorità giudiziaria competente;

2° se sia stata pronunziata citate regolarmente le parti;

3° se le parti sieno state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4° se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno dello Stato.

L'esecutorietà della sentenza potrà essere richiesta in via diplomatica, ovvero direttamente dalla parte interessata.

Quando è chiesta in via diplomatica, se la parte interessata non ha allo stesso tempo costituito un procuratore, questi gli verrà deputato d'ufficio dal tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.

La parte istante dovrà soddisfare al procuratore deputato d'ufficio il pagamento de' suoi onorari e delle spese che gli sono dovute.

Art. 22.

Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima dell'esecuzione del presente

trattato, avranno rispettivamente nei due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorità locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti a tutte le formalità ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati.

Questi atti, però, non potranno avere la forza esecutiva che la legge loro accorda, se questa non fu loro prima impartita dall'autorità competente del luogo in cui vuol farsi l'esecuzione, previo sommario giudizio, in cui si compiranno le formalità stabilite dall'articolo precedente in quanto vi sono applicabili.

Art. 23.

I cittadini indigeni dei due paesi saranno assistiti e trattati come quelli delle nazioni più favorite, secondo le leggi dei rispettivi Stati.

Art. 24.

Mentre fra i due Governi non sia stipulata una convenzione consolare, i consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari rispettivi, godranno nell'uno e nell'altro paese degli stessi diritti, prerogative ed immunità che le due parti contraenti avessero accordato o potessero accordare agli agenti della stessa categoria della nazione più favorita.

Art. 25.

Se una delle Parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione o di altro oggetto contemplato nel presente trattato, questo s'intenderà *ipso facto* concesso all'altra Parte.

Art. 26.

I due Governi contraenti convengono che le controversie le quali possano sorgere intorno all'interpretazione o all'esecuzione del presente trattato, od alle conseguenze di qualche sua violazione, debbano assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporre direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali, e che il risultato di simile arbitrato sarà obbligatorio per entrambi.

I componenti di tali Commissioni saranno

scelti dai due Governi di comune consenso; in difetto di ciò, ognuna delle Parti nominerà il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.

La procedura arbitrale sarà in ciascuno dei casi determinata dalle parti contraenti, e, in difetto, il collegio stesso degli arbitri si intenderà autorizzato previamente a determinarla.

Art. 27.

Il presente trattato starà in vigore per dieci anni, a decorrere dal giorno in cui si farà lo scambio delle ratifiche, ma, se un anno prima dello spirare del termine, niuna delle Parti contraenti avesse annunciato ufficialmente all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà in vigore per ambo le Parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Art. 28.

Il presente trattato sarà approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e dall'Eccellentissimo signor Presidente della Repubblica di Nicaragua, secondo la costituzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche ne saranno scambiate a Parigi nel termine di un anno dal giorno della firma, ed anche più presto, se ciò sarà possibile.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in due esemplari dello stesso tenore, nella città di Managua, il venticinque di gennaio dell'anno mille novecento sei.

(L. S.) DAVIDE CAMPARI.

(L. S.) ADOLFO ALTAMIRANO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un articolo unico, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione dei Regi decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903 e del precedente trattato di commercio del 22 marzo 1883 » (N. 348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione dei Regi decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903 e del precedente trattato di commercio del 28 marzo 1883 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

(V. Stampato n. 348).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge:

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passiamo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 30 giugno 1904, n. 283, col quale è approvata la dichiarazione scambiata a Cettigne il 10 e 11 giugno 1904 per prorogare l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903.

(Approvato).

Art. 2.

Sono pure convertiti in legge i Regi decreti 23 dicembre 1900, n. 452, 26 dicembre 1901, n. 525, e 28 dicembre 1902, n. 552, concernenti tre successive proroghe, fino al 1° gennaio 1904, del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro del 28 marzo 1883.

(Approvato).

ALLEGATO I.

Regio Decreto 30 giugno 1904, n. 283.

Veduto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione scambiata a Cettigne il 10 e 11 giugno 1904 per prorogare l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia ed il Montenegro del 22 dicembre 1903.

Art. 2.

Il presente Nostro decreto sarà [presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

TITTONI.

ALLEGATO II.

Regio Decreto 23 dicembre 1900, n. 452.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla dichiarazione firmata a Cettigne il 26 novembre 1900 per prorogare al 1° gennaio 1902 la durata del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro del 28 marzo 1883.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

VISCONTI-VENOSTA.

ALLEGATO III.

Regio Decreto 26 dicembre 1901, n. 525.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione firmata a Cettigne il 29 novembre 1901 per prorogare al 1° gennaio 1903 il trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro del 28 marzo 1883.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.

PRINETTI.

ALLEGATO IV.

Regio Decreto 28 dicembre 1902, n. 552.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione firmata a Cettigne il 6 dicembre 1902 per prorogare al 1° gennaio 1904 la scadenza del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro del 28 marzo 1883.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.

PRINETTI.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Nuova proroga dei tribunali misti (della riforma) in Egitto » (N. 349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova proroga dei tribunali misti (della riforma) in Egitto ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È mantenuta in vigore fino al 1° febbraio 1910 la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2^a), per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, con tutti gli effetti derivanti dalla stessa legge e dalle successive leggi 8 febbraio 1881, n. 28 (serie 3^a), 30 dicembre 1881, n. 561 (serie 3^a), 30 gennaio 1883, n. 1191 (serie 3^a), 31 gennaio 1884, n. 1873 (serie 3^a), 13 dicembre 1891, n. 706, 14 giugno 1894, n. 554, e 23 dicembre 1900, n. 446.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. In due minuti farò un'altra raccomandazione.

Io prego la Commissione per i trattati ogni volta che esaminerà le leggi di proroghe che da cinque in cinque anni sono chieste per la continuazione della giustizia mista in Egitto di farsi fornire dal Ministero degli affari esteri i testi delle modificazioni introdotte nelle leggi e nei regolamenti relativi alla detta giustizia, e che si dia la cura d'informare l'assemblea del valore delle modificazioni apportate alla legislazione egi-

ziana e ai detti regolamenti. Si mutò la sede di tribunali, dopo il dominio inglese fu introdotto uno dei l'uso della lingua inglese nell'amministrazione della giustizia. Di giorno in giorno si fanno voti ufficiali per vieppiù ridurre la competenza dei consoli, il rapporto di Lord Cromer dell'anno passato discusse la convenienza di abolire la giustizia mista.

Una Commissione speciale deve in tali indagini trovare la materia sufficiente per compiere il suo ufficio. La sua istituzione sorse dal pensiero di avere un corpo specialissimo e tecnico, che applicando la divisione del lavoro e esercitando una ispezione sul potere esecutivo fornisce al paese e all'Assemblea gli argomenti necessari al buon governo.

FAINA E., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

FAINA E., *relatore*. Faccio osservare che noi abbiamo avuto sette progetti di leggi da esaminare in due giorni. Questo progetto poi non è che la proroga di una legge che vige da trent'anni ed è rinnovata ogni cinque.

Il senatore Pierantoni per ragioni di famiglia sa che di questa legge è stato relatore un uomo che noi tutti per tradizioni veneriamo, il Mancini. Questa legge non si propone nessuna modificazione e quindi è naturale che la Commissione ne proponga senz'altro l'approvazione.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io non ebbi bisogno di sposare una figlia del Mancini per sapere quel che si faceva in Parlamento (*viva ilarità*). Dal 1874 fui nominato deputato, fui uno dei commissari per la legge del 1875, che diede la prima approvazione alla Convenzione internazionale contenente una riforma, la cui promessa rimontava alle deliberazioni del trattato di Parigi del 1856.

Ho desiderato che la Commissione dei trattati si facesse, in ogni altra occasione di somigliante lavoro, fornire la storia di quel che si è fatto, perchè ho detto che parecchi regolamenti e alcune disposizioni dei Codici egiziani furono modificati. Con tale raccomandazione non ho ferita la dignità e la competenza della Commissione per i trattati, ma ho esposto quello che credo necessario ed utile al bene del Paese, alla dignità del nostro ufficio di legislatori. Io non doveva preoccuparmi di quello che si fece nel secolo passato quando si adottò la prima legge

di proroga nel 1875. Siamo nel secolo nuovo e grandemente sono mutate le condizioni dell'Egitto e dell'Oriente.

Mi permetto di dire all'onor. Faina che nel 1875 quelli che studiarono la legge fecero condizione al Ministero (allora era ministro degli affari esteri l'onor. Visconti-Venosta) di fare una relazione alla Camera dei deputati e al Senato intorno all'azione di quell'esperimento nuovo e grandioso. Posso dire all'onor. Faina che se egli vedesse la giurisprudenza della Corte di Alessandria e studiasse la possibilità di conflitti con la ridotta competenza consolare saprebbe che tempo fa fu recata alla Corte di cassazione di Roma una questione di competenza relativa alla giurisdizione civile e commerciale conservata ai nostri tribunali consolari. Noi abbiamo magistrati in Egitto, che debbono fornire tali notizie. La magistratura e i consoli inoltre dovrebbero essere preparati a tali uffici. Le relazioni parlamentari debbono essere dotte e piene. Una volta si presentavano vere monografie; ora siamo ridotti a brevi linee: il tempo del telegrafo senza fili e del telefono vuole tale metodo accelerato?... (*ilarità*).

FAINA E., *relatore*. Ma qui non si tratta che di una proroga.

PIERANTONI. ...ma è una proroga dopo locali modificazioni e novità che debbono essere conosciute, perchè ciascuno sappia darsi ragione del voto, che a lui si chiede, e possa, credendolo, fare raccomandazioni al Governo.

FAINA E., *relatore*. La Commissione non aveva altro incarico che di vedere e riferire su di una proroga.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Consorzio e altri provvedimenti per l'industria zolfifera siciliana » (N. 351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Consorzio e altri provvedimenti per l'industria solfifera siciliana ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 351).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Cadolini.

CADOLINI. La questione che ci sta dinanzi è viva da molti anni. Nel 1894 al Ministero furono fatti molti studi per determinare le cause della crisi degli zolfi, e per ricercare i provvedimenti atti a farla cessare.

Fin da allora, in seguito ai predetti studi, risultò che il solo modo per far cessare la crisi era quello di diminuire la produzione, per tenerla nei limiti dello smercio dello zolfo.

Bisogna notare che, mentre nel 1860 si producevano 150 mila tonnellate di zolfo, nel 1882 si arrivò a 394 mila, e nel 1904 a 496 mila tonnellate. Lo zolfo non è come il grano e come tante altre derrate di vastissimo consumo, le quali, quando pure presentino un aumento, entrano nel mercato mondiale senza produrre alcuna alterazione nei prezzi e nel consumo; lo zolfo invece ha un consumo limitato in rapporto coi bisogni di certe industrie; e allorquando esso fu prodotto in misura cotanto superiore al consumo e alla richiesta che ne facevano i mercati stranieri, i prezzi andarono scemando e sorse la necessità di diminuire la produzione.

Fin dal 1894, da una Commissione istituita presso il Ministero di agricoltura, fu proposto di costituire il Consorzio fra i proprietari, come vuolsi oggi costituire.

Allora questo provvedimento parve troppo ardito e gli stessi interessati in buona parte ad esso si opposero. Senonchè nel 1896 si volle costituire quella Società anglo-sicula, la quale non era un consorzio chiamato a regolare e frenare la quantità della produzione, ma era invece una specie di sindacato che si occupava della vendita e, neppure della vendita di tutto lo zolfo della Sicilia, perchè molti produttori non fecero ad essa adesione.

Ora pare che tutti siansi persuasi, che il miglior modo per evitare tutti i contrasti e tutte le concorrenze sia quello di costituire il Consorzio.

Per quanto appare dagli articoli del disegno di legge il Consorzio dovrà por mano a tanti provvedimenti, ma riguardo alla limitazione della produzione, pare che non si debba occupare, mentre da quest'ultimo provvedimento dipende essenzialmente la cessazione della crisi.

Le disposizioni che si propongono hanno tutte per fine di aumentare il consumo. Ma, per quanto si faccia, non si arriverà ad aumentarlo nelle proporzioni della eccedenza, che si verifica, della produzione in confronto colla reale richiesta dello zolfo in Italia e all'estero.

Infatti quali sono i mezzi che si suggeriscono con questo disegno di legge? Essi consistono dapprima nella costituzione di magazzini generali. Senonchè i magazzini generali sono già e saranno sempre più rigurgitanti, se fin da ora sono occupati da uno *stock* il quale corrisponde al prodotto di una intera annata, come è detto nella relazione. Dunque che cosa si farà di questi magazzini generali? Essi dovranno ampliarsi sempre più per dare ricetto alle nuove eccedenze che si verificheranno nei futuri anni.

Un altro dei mezzi che si propongono è quello della costituzione di una Banca autonoma, che deve aiutare i produttori. Ma come si può sperare che una Banca di questo genere abbia una grande efficacia, quando le sue operazioni, anzichè rimanere nei limiti dell'annuale produzione, dovranno prima di tutto somministrare i fondi corrispondenti al lamentato *stock*? La Banca non produrrà certo l'effetto di far aumentare i prezzi dello zolfo.

Un altro mezzo ancora consiste nelle facilitazioni ferroviarie, e poi nel favorire le industrie che impiegano lo zolfo. Ma questa, permettete che lo dica, mi pare poesia bella e buona.

Bisogna persuadersi che se non si coordina, anzi non si subordina, la quantità della produzione alla quantità del consumo dello zolfo, non si arriverà mai a quietare quelle popolazioni. Bisogna inoltre tener presente che in America furono scoperti nuovi giacimenti minerari, i quali producono una grande quantità di zolfo e ad un prezzo assai moderato. Questo fatto naturalmente viene a costituire un nuovo ostacolo per lo sviluppo della produzione siciliana.

Limitare la produzione, far sparire progressivamente il grande *stock*, ecco la meta alla quale si deve mirare. Senza di ciò non si può prevedere come finirà l'Istituto di credito chiamato Banca autonoma, se questo dovrà continuare a far anticipazioni sopra masse sempre crescenti di zolfo, le quali, proseguendo in questa guisa, non si venderanno mai.

Questo è un pericolo di cui dobbiamo preoccuparci, poichè chiaro appare, che se i produt-

tori, per sostenere le spese della produzione annuale, dovranno ricorrere alla Banca, e poi non arriveranno a vendere tutta la quantità di zolfo prodotta, andranno incontro a sicura rovina. Dunque, per concludere, io dico: che o con un ordine del giorno, o con un invito al Governo, o con un'altra qualunque manifestazione, che risponda alla verità dei fatti e non alle utopie, si dovrebbe esprimere un voto che il Consorzio si proponga un altissimo fine, quello cioè di coordinare la produzione al possibile smercio. Allora i prezzi torneranno ad un livello tollerabile, mentre adesso sono così bassi che parecchi produttori non hanno neppure il tornaconto di produrre. La questione, ripeto, si compendia in queste parole: limitare la produzione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Risponderò poche parole alle notevoli osservazioni dell'onorevole senatore Cadolini. Certamente il fenomeno della sovrapproduzione è tra quelli che hanno influito sulle condizioni dell'industria zolfifera della Sicilia e fatto sorgere l'idea della costituzione del consorzio, con lo scopo d'impedire che essa sia elemento perturbatore del mercato.

Giustamente notava l'onor. Cadolini che a raggiungere questo intento non sono mezzo efficace e sufficiente i magazzini generali, nè l'Istituto di credito minerario. E posso aggiungere, che questi due istituti, se in qualche modo gioveranno, non furono pensati perchè esercitassero un'azione diretta per risolvere l'arduo problema.

È infatti evidente, che, ove si accumulasse una sovrapproduzione eccessiva, che non fosse assorbita dai mercati di consumo, essa eserciterebbe un'influenza deleteria sull'industria dei zolfi.

Il disegno di legge provvede in parte ad allontanare siffatto pericolo, colle disposizioni concernenti lo *stock* dell'Anglo-Sicula; disposizioni le quali consentono che le 400,000 tonnellate circa da cui è formato, si smaltiscano in dodici anni. Ma non è questo il solo mezzo cui si ricorre, poichè non si perde di vista quello suggerito dall'onor. Cadolini. Se egli vuole rammentare l'art. 4, vedrà che in esso è detto:

« Lo statuto stabilirà le norme e le garanzie per la eventuale limitazione della produzione, quando le condizioni del mercato la rendono necessaria ».

Tale disposizione anzitutto parte dall'ipotesi, e, mi sia consentito dire, dalle speranze che tale necessità non sorga, nè si imponga. L'opera intelligente del Consorzio può mantenere un tale equilibrio tra la produzione e il consumo, sia col regolare e disciplinare le vendite, sia col cercare nuovi mercati e sia collocando la sovrapproduzione anche a prezzi minori per usarlo in speciali industrie.

Non è improbabile ed è da augurarsi che quell'equilibrio non sia alterato. La media dello zolfo estratto in questi ultimi anni mostra che la produttività delle miniere ha confini oltre i quali non può molto allargarsi. Invece i consumi sono andati d'anno in anno gradatamente aumentando, e non è detta l'ultima parola sull'uso più diffuso dello zolfo in tanto progresso e innovazione industriale.

Inoltre, e fino ad un certo punto, conviene fare assegnamento sul freno e sulla forza operosa delle leggi economiche, e anche sulla preveggenza d'una direzione accorta e vigilante del consorzio, la quale dovrebbe avvertire in tempo utile i produttori delle condizioni del mercato e delle probabili richieste. In tal modo essi dall'interesse proprio sarebbero consigliati a non esporsi, con eccessiva produzione, al pericolo di vendere con perdita o di non vendere.

Ma se per queste ovvie considerazioni non si è sancita la regola della limitazione obbligatoria, d'altra parte non si poteva fare a meno di prevedere l'ipotesi di eventualità che tale limitazione possano rendere necessaria, per evitare inconvenienti e danni più gravi.

Quando la necessità si presenti e si imponga e sia riconosciuta, allora si potrà ricorrere all'ultima *ratio* della limitata produzione.

Mi pare che le disposizioni della legge relativamente a questo punto, ed i concetti a' quali si ispira sono tali, da tranquillare l'onor. senatore Cadolini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Come siciliano, dovrei essere entusiasta della legge, ma debbo fare qualche osservazione, perchè noi dobbiamo pensare al-

l'avvenire. La legge si può considerare dal punto di vista giuridico, economico e politico. Sotto l'aspetto giuridico bisogna esser molto cauti; a poco a poco mi pare che nei Governi liberi, comincia ad attenuarsi sempre più il rispetto al diritto privato, ci si va di mano mano educandoci ad una specie di dogma collettivo; quindi per un criterio pubblico economico e sociale, non poche volte si offende la libertà privata. Bisogna, è vero, tutelare con leggi speciali tutto quello che può essere deficiente e subisce crisi nella società.

Ma io desidero che non serva come precedente questo consorzio obbligatorio, perchè tali leggi suscitano tendenza epidemica. Così, per esempio, vi è una legge per il risveglio economico di Napoli, che diventa poi della Sardegna, della Calabria, della Liguria ecc. Così non vorrei che il Consorzio siciliano si estendesse dal sottosuolo alla superficie. Noi siamo latini, e quindi facili a queste estensioni, quasi che l'unità nazionale dovesse riprodurre l'uniformità che nuoce anche agli effetti benefici dell'unità medesima.

Consento col relatore, il quale ha una benevola sfiducia nella legge, ma, come lui, conchiudo in favore. Esaminiamo la questione dal lato reale e non ipotetico. Nel rapporto economico, è una legge di difesa; il momento attuale rappresenta una transizione, ma il rimedio potrebbe avere una ripercussione molto grave nell'avvenire, quindi assai modestamente la crisi, evitata oggi, potrebbe per l'eccesso di produzione o per il difetto di consumo produrne un'altra più grave a breve distanza per costituire una difesa contro una concorrenza americana, questa si era prima troppo esagerata, e poi a poco a poco si è attenuata così che non so vedere fino a qual punto possa servire di argomento pro e contro.

Ma vengo all'ultima parte del mio dire, al concetto politico. Ormai al punto in cui siamo non si può che votare la legge, ma bisogna che si temperino le illusioni, e raccomando la osservazione all'onorevole ministro. I limiti del potere legislativo come dell'esecutivo, per costituire una garanzia nel campo economico, sono tutti fallaci.

Io non credo nè alle rigide norme che vorrebbe il nostro collega Cadolini, nè alle provvidenze che prometterebbe per il futuro in forza di certe disposizioni dello Statuto, secondo l'ar-

ticolo 4, il ministro di agricoltura, industria e commercio; cosicchè, restringendo il mio breve dire, voglio sperare che il Senato si fermi con molta cautela su questo nostro indirizzo legislativo, e che pur votando questa legge per i suoi rapporti economici e politici, facendo atto patriottico nel senso di voler venire in aiuto a una importante industria, che sia cauto però in questo sistema. Si vada molto adagio perchè gli effetti e le conseguenze possono essere non buone nè feconde per l'avvenire e, da parte loro, i produttori sappiano imporsi un limite che è necessario nel loro interesse.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Al collega Arcoleo, il quale ha dichiarato di non essere entusiasta di questa legge, rispondo francamente che condivido questo suo apprezzamento. Evidentemente si tratta di una legge d'indole assolutamente eccezionale. Ma la verità è che di fronte ad una situazione assolutamente eccezionale un rimedio eccezionale s'impone. L'esperienza del passato ha dimostrato che questa industria lasciata a se stessa non è in grado di trovare il suo assetto; di guisachè, non provvedendo, si andrebbe incontro ad una grave crisi, creando una situazione disastrosa in intere provincie.

D'altra parte è a considerare che si tratta di un'industria, nella quale lavorano 40 e più mila operai e, aggiungendovi le altre industrie affini per trasporti ecc., non è esagerato il dire che vi è una popolazione di 2 a 300 mila anime che vive esclusivamente dell'industria degli zolfi. E si aggiunga che, in quelle provincie, per la mancanza di altre industrie, qualora le miniere dovessero sospendere il lavoro, sarebbero ridotti alla fame ed alla disperazione. Questa è la verità delle cose, ed è dover mio dirlo chiaramente. L'esperienza del passato ha addimosttrato che g'interessati non possono disciplinare questa industria, perchè troppo numerose sono le miniere, 800 circa, di cui la massima parte piccolissime, e possedute da gente scarsa di mezzi e di cognizioni.

Una coercizione nel loro stesso interesse si impone, ed essi stessi hanno finito, almeno nella grandissima maggioranza, col riconoscere la necessità di questa legge. Non è nuova l'idea

del Consorzio obbligatorio, ma nei primi tempi, come benissimo rammentava il senatore Cadolini, furono sì alte le proteste, che la cosa non potè andare avanti. Oggi invece nessuno, o quasi nessuno, si oppone più al concetto del Consorzio obbligatorio, il quale ha gravi inconvenienti, ed a molti non piace, ma oramai è riconosciuto da tutti come una necessità. E questa è pure la conclusione a cui ha dovuto venire la vostra Commissione, raccomandandone l'approvazione al Senato.

Sono poi perfettamente d'accordo col collega Arcoletto, e nella relazione è stato detto molto chiaramente che questa legge non può, e non deve essere invocata come un precedente. La proprietà e l'industria mineraria escono un po' dal diritto comune.

Si tratta di una industria di sua natura specialissima, che per di più si trova in condizioni così eccezionali e speciali, che difficilmente ve ne sarà un'altra eguale, che richieda provvedimenti della stessa natura; e quindi, in via di eccezione, come una necessità, pur riconoscendo che è una legge di violenza, bisogna egualmente riconoscere che non vi è altra soluzione all'infuori di questa. Ecco il dilemma o adottare questo provvedimento che è il solo che possa avere efficacia, o lasciare che questa industria, che rappresenta 50 milioni di produzione all'anno, e che, come ho detto, dà vita ad una numerosa popolazione, vada alla deriva.

Il senatore Cadolini ha giustamente accennato al pericolo della sovrapproduzione. Evidentemente questo pericolo c'è ed è gravissimo, perchè dalle statistiche che abbiamo e che sono in parte riportate nella relazione, rileviamo una sovrapproduzione che è stata calcolata in circa 20 mila tonnellate all'anno. Infatti dieci anni addietro, quando si costituì la Società Anglo-Sicula, esisteva uno *stock* di 213 mila tonnellate; al 31 dicembre dell'anno scorso questo *stock* era cresciuto a 430 mila, e si calcola che alla fine di questo mese potrà ascendere a 450 mila tonnellate; il che indica appunto una sovrapproduzione di circa 20 mila tonnellate nell'anno. Questo costituisce una situazione molto pericolosa.

Però, da notizie che forniscono i competenti, pare che questa situazione non sia insanabile.

Vi è un'industria che potrebbe utilizzare più largamente lo zolfo, quando lo si vendesse ad un prezzo più basso di quello che non è ora,

perchè in tal caso vi sarebbe la convenienza di sostituire lo zolfo alle piriti. Si afferma, ed il ragionamento pare esatto, che sarebbe opportuno di smaltire una porzione dello zolfo esclusivamente per quest'uso, anche vendendolo a perdita; il conto che mi è stato fatto e che debbo ritenere esatto, è questo: che quand'anche una quinta parte della produzione dello zolfo di Sicilia dovesse essere venduta ad un prezzo molto al di sotto del costo, e cioè a 50 lire o anche al di sotto di 50 lire, al quale prezzo pare che potrebbe essere utilmente sostituito alle piriti, e dato che il resto della produzione, cioè gli altri 4 quinti che in atto servono ad altre industrie si vendessero ai prezzi attuali, si avrebbe una media di prezzo che è stato calcolata in circa 88 lire, prezzo abbastanza remunerativo, che è di 8 lire più alto di quello che la Società Anglo-Sicula ha negli ultimi dieci anni pagato ai produttori.

I competenti affermano che questo grosso *stock* di 500,000 tonnellate si è accumulato appunto perchè la Società Anglo-Sicula, facendo i suoi interessi più che gli interessi dell'industria (e di questo nessuno può fargliene carico), non ha creduto mai di consentire alla vendita di alcuna porzione del suo *stock* a prezzo diverso da quello usuale. E poichè tale prezzo si aggira fra le 90 e le 95 lire, conseguenza che mai lo zolfo poteva essere sostituito alle piriti.

Si spera che, con l'organizzazione del consorzio obbligatorio, a questo inconveniente si possa rimediare e che talune qualità di zolfo inferiori, e precisamente quella che i tecnici chiamano lo *sterro* di zolfo, che non ha bisogno di essere fuso, possa essere utilmente sostituito alle piriti.

CADOLINI. Per far che?

DI CAMPOREALE, *relatore*. Per l'acido solforico. Questa la speranza che nutrono i tecnici; ma questa legge consente anche un altro rimedio. Come ha ricordato opportunamente l'onorevole ministro, l'art. 4 conferisce al Consorzio la facoltà di limitare la produzione. Ma è sperabile che a questo non si debba venire. Che si limiti la produzione può essere necessità tecnica o commerciale, ma indubbiamente è un vincolo posto alla proprietà. Per conto mio, non avrei acconsentito che una legge avesse direttamente prescritto la limitazione della produzione, ma questa limitazione, col meccanismo

del consorzio obbligatorio, viene decretata non dal legislatore, ma dagli stessi interessati: sono essi che, per l'organo delle loro rappresentanze, dovranno stabilire un limite alla produzione e la misura di questo limite, e quindi viene ad essere notevolmente attuata la violazione del diritto di proprietà.

L'onorevole Cadolini riteneva che la Società Anglo-Sicula non avesse il diritto di limitare la produzione. Ecco come stanno le cose: l'Anglo-Sicula era riuscita ad associare circa i due terzi dei produttori di zolfo, e rispetto ad essi aveva il diritto di limitare la produzione. Disgraziatamente la Società non riuscì mai a vincolare più dei due terzi dei produttori, e quindi naturalmente un limite non poteva applicarsi che ad una parte sola dell'industria e non a tutta; onde, per ragioni evidenti, la Società Anglo-Sicula non poté mai avvalersi della facoltà di imporre alcuna limitazione, perchè questa avrebbe giovato unicamente ai produttori non vincolati alla Società, incitandoli anzi sempre più ad aumentare la loro produzione. D'ora innanzi invece le condizioni saranno diverse; tutti i produttori essendo vincolati in consorzio, la eventuale limitazione che verrà stabilita, sarà obbligatoria per tutti ed a tutti egualmente giovevole.

Concludendo, io non posso che pregare il Senato di fare benevola accoglienza a questo progetto di legge, il quale nelle circostanze attuali è il solo rimedio che si è potuto escogitare per allontanare una crisi, la di cui gravità, sotto tutti i rapporti, non è possibile esagerare: e per questa considerazione l'Ufficio centrale è stato unanime nel proporvene l'approvazione, quantunque riconosca che è un provvedimento di molta gravità e che certamente, in condizioni diverse, non sarebbe stato consigliabile.

CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO. Certamente la salute dell'industria solfifera sarebbe nella riuscita del tentativo, che è indicato dal relatore, che tornasse cioè a fabbricare l'acido solforico bruciando lo zolfo; ma non bisogna però alimentare troppo illusioni che a questo risultato sia facile di giungere: forse non è impossibile, ma tutti coloro che seguono il corso dello sviluppo della indu-

stria chimica, lo credono di difficilissima riuscita.

Quando sotto il Governo borbonico avvenne la contesa fra il Regno di Napoli e l'Inghilterra riguardo al monopolio dello zolfo, l'Inghilterra minacciò fin d'allora che si sarebbe abbandonato lo zolfo e sostituito con le pirite: questa minaccia fu molto studiata dal Governo. E il Governo borbonico fece tutti i tentativi perchè questa sostituzione non avvenisse.

Sulle prime egli riuscì, perchè avendo per mezzo del monopolio (monopolio che dovette abolire per effetto delle minacce dell'Inghilterra) avendo, dico, molto le mani nel dirigere anche allora la produzione, poté limitare il prezzo sulle prime in modo tale che questa sostituzione non si effettuò. Ma più tardi cominciarono tentativi isolati per superare le gravi difficoltà che si incontravano per bruciare pirite in luogo di zolfo. Bisognava rifare tutti gli impianti delle fabbriche impiegando vistosi capitali; bisognava accrescere le camere di piombo e ritrovare un mezzo di bruciare la pirite regolarmente. Questo richiese più anni di studio; si offrirono grandi premi affinché si ritrovasse il forno adattato che permettesse un bruciamento continuato e regolare della pirite. Ora prima del 1870 il prof. Piria, il quale anche sotto il Governo borbonico si era molto occupato di consigliare i mezzi di impedire la minacciata sostituzione della pirite allo zolfo, si propose insieme a me di fare una specie d'inchiesta nell'Inghilterra e nella Scozia per vedere a che punto era quella trasformazione. Ed allora noi trovammo nella maggior parte delle fabbriche che essa era al punto di semplice tentativo; ma tutti i proprietari di quelle fabbriche ci aprivano proprio l'animo loro dicendo: se abbassate di uno o due franchi il prezzo dello zolfo, noi abbandoneremo questi studi, perchè i fastidi di bruciare la pirite, i capitali nuovi che bisogna impiegare ci farebbero preferire il metodo attuale. Questa fu una dichiarazione unanime nelle fabbriche di Scozia, soprattutto di Glasgow: i fabbricanti erano irritati della ostinazione dei produttori italiani di mantenere i prezzi elevati, e ci dicevano: badate, una volta che abbiamo superate le difficoltà, la qual cosa avverrà di certo, di bruciare regolarmente le pirite, c'è tale abbondanza di pirite che i prezzi

andranno successivamente diminuendo e sarà impossibile ritornare a bruciare dello zolfo. Ora, tornato in Sicilia, mi affrettai a propagare i desideri ed i consigli dei fabbricanti di acido solforico tra i produttori di zolfo. Riuniti prima a sedute private poi ad una solenne conferenza nella grande aula universitaria in Palermo tutti i produttori e tutti coloro che avevano interesse nella produzione dello zolfo, narrai ciò che aveva veduto ed udito. Mi fu risposto: finchè lo pagano, perchè dobbiamo diminuire il prezzo?

La sostituzione della pirite riesci, ed ora purtroppo credo che sarà difficilissimo tornare allo zolfo senza dover ridurne il prezzo al disotto del costo, ma non come cosa temporanea ma come cosa permanente. Ciò sarà molto difficile ad attuarsi. Or se non vi sarà la sicurezza che l'abbassamento del prezzo dello zolfo sia permanente gli industriali non abbandoneranno il loro attuale sistema.

Il prezzo della pirite potrà ancora abbassare. Non c'è che la spesa di escavazione e la spesa di trasporto, e nuovi giacimenti di pirite si scopriranno; cosicchè nella lotta bisognerà sostenere dei sacrifici per molto tempo, ed io non credo facile la riuscita. Ad ogni modo non faccio profezie contrarie ai miei desideri, ma dichiaro che ho pochissima illusione che si arrivi a smontare la pirite nella fabbricazione dell'acido solforico.

L'America fu l'ultima che rinunciò al consumo dello zolfo e ciò fece illudere i produttori siciliani i quali vedevano che l'America continuava ancora non ostante i prezzi elevati a bruciare zolfo. Ma erano fabbricazioni nelle quali poteva preferirsi lo zolfo alla pirite; invece nelle grandi industrie non importa che l'acido solforico sia meno puro come è quello che viene dalla pirite.

Tutto questo però non deve cambiare il progetto di legge. consorzio obbligatorio è stato proposto fin dal 1866 da una Commissione della quale io feci parte con molti ingegneri delle miniere e molti commercianti di zolfo.

La prima proposta fu appunto diretta a regolarizzare l'industria con un consorzio obbligatorio non solo per la vendita ma anche per i metodi di escavazione; e il consorzio avrebbe diminuiti tutti gl'inconvenienti del frazionamento; e si credeva l'unico mezzo di salvezza

per l'avvenire dell'industria dello zolfo. Non mi resta che sperare che mercè qualche trasformazione industriale si accresca l'impiego dello zolfo; invece va piuttosto diminuendo, mentre la produzione va crescendo.

Ad ogni modo, ripeto, tutto questo non deve impedire che noi approviamo il presente disegno di legge il quale è il solo che potrà attenuare le cause poco favorevoli al progresso economico di quelle provincie.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di fare lo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del progetto di legge sugli zolfi. L'onor. Cadolini ha facoltà di parlare.

CADOLINI. L'onor. ministro ha citato l'articolo 4 del disegno di legge per fare osservare che in esso è implicitamente detto che il consorzio potrà eventualmente fare quanto occorre per frenare la produzione nei limiti del bisogno.

Io non ho parlato contro il disegno di legge. Solo ho creduto opportuno di richiamare l'attenzione del Senato e di quanti possono avere azione o ingerenza, nell'esercizio delle solfate sicule, sopra questo principio, che se si vuole ottenere che i prezzi aumentino, e così sia assicurata la salvezza dell'industria degli zolfi, bisogna subordinare la quantità del prodotto annuale alla quantità della possibile vendita.

Si è espressa la speranza di impiegare lo zolfo nella fabbricazione dell'acido solforico. Ma in cose di questo genere non basta esporre delle idee, bisogna esporre anche dei numeri; e gioverebbe sapere, da coloro che confidano in questo provvedimento, la quantità di minerale che potrà essere impiegato nella fabbricazione di preparati chimici, che davvero dovrà essere molto piccola. Previsioni non se ne possono fare, perchè si tratta di cose le quali presentano molte incognite; ma anche da quanto ha detto l'onor. senatore professore Cannizzaro, che è uomo tanto valente ed autorevole in queste materie, chiaro appare, che quella di trovare

nuovi consumatori degli zolfi, sia una speranza fondata sulla rena.

Quando si parla di pirite bisogna mettersi in mente che la pirite, quale si scava si adopera a fabbricare l'acido solforico, mentre il minerale di zolfo bisogna andarlo a ricercare nel fondo della terra, bisogna trasportarlo, bisogna fonderlo, e fondendolo si perde...

DI CAMPOREALE. Per lo sterro di zolfo, no.

CADOLINI. ...ma lo sterro non è lo zolfo di cui si hanno pieni i magazzini, e che bisogna trovare il modo di mettere sul mercato.

Lo zolfo, dicevo, costa molto in ogni modo, e anche il consumo di una parte del minerale che serve a fondere l'altra parte, aumenta questo prezzo. Ci sono è vero alcuni stabilimenti in cui si usano metodi moderni, e non si fa questo consumo, ma la vera industria in maggior parte non è arrivata a questa perfezione.

Trattandosi nientemeno, come diceva l'onorevole relatore, di uno *stock* di 450,000 tonn., che supera notevolmente il prodotto di un anno, come si fa a vendere tutta questa quantità di merce senza restringerne di molto la produzione nei primi anni?

Bisogna che il Consorzio sia animato da molta forza di volontà, e da molta intelligenza; ma se esso seguirà la via additata dalla ragione, potrà, anche senza portare una grande perturbazione fra i produttori, potrà giungere dopo qualche anno a superare la crisi.

Da principio tosto che fu compiuta l'unità di Italia, essendosi esteso il mercato dello zolfo i siciliani si sentirono animati ad aumentare la produzione, e però presa la corsa giunsero presto a triplicarla; ma questo furore di produzione solfifera facendo rinvilire i prezzi è andato tutto a loro danno.

A questo danno bisogna riparare; e io non dubito che le dichiarazioni del ministro e quelle del relatore, le quali confortano il principio da me sostenuto, varranno a incoraggiare l'applicazione del principio stesso.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. I discorsi dei vari oratori consentono nel riconoscere opportuna ed utile l'approvazione del disegno di legge. Siccome

questo è il punto sostanziale, potrei anche rinunciare alla parola, se debito di cortesia non mi imponesse di non lasciar cadere senza risposta alcune osservazioni.

Non mi fermo più sul problema della sovrapproduzione. Ho già poc' anzi spiegato che il disegno di legge, sebbene non lo risolva, pure lo lascia impregiudicato; e quante volte gli eventi creino necessità tali che impongano di limitarla, ne dà la facoltà, non senza circondarne l'uso delle norme e delle garanzie opportune. Le previsioni ed il giudizio d'un uomo di un'alta competenza tecnica indiscutibile, quale è l'onorevole Cannizzaro, e quello tecnico dell'onor. Cadolini, mi fanno pur troppo temere che la speranza di altro impiego della sovrapproduzione non si realizzerà facilmente, e che aumentino le probabilità di valersi della facoltà prevista dall'art. 4. Ma intanto, e finchè rimane la speranza, è meglio evitare una di quelle deroghe alle norme del diritto comune e alla libera attività individuale che tanto allarmarono il mio amico l'onor. Arcoleo...

ARCOLEO. Non mi spaventarono.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*... al quale però io sono grato d'aver dato l'aiuto del suo spirito acuto a questo disegno di legge. Egli ha posto la questione nel suo vero terreno e segnato i punti sostanziali, sui quali si deve fermare l'attenzione di un'assemblea legislativa, e cioè le ragioni d'ordine economico e d'ordine politico, che sono decisive e si impongono. Non ripeterò quanto s'è detto sulla prima. Basta ricordare quali erano, or volgono appena dieci anni, quali sarebbero, ove non si provvedesse, le condizioni dell'industria solfifera della Sicilia. Nel 1895 essa traversava una crisi dovuta principalmente a quell'eccesso di produzione accennato dall'onor. Cadolini, eccitata anch'essa dall'anormale aumento di prezzi del 1891. Da quell'anno in poi incominciò la fatale graduale diminuzione che li aveva fatti discendere sotto il costo di produzione in molte miniere, producendo la disoccupazione di numerosi operai e un grave perturbamento economico.

Costituita la Società Anglo-Sicula, formatosi attorno ad essa il consorzio, che va a cessare tra pochi giorni, disciplinate le vendite, dato un assetto al mercato, come per incanto, i prezzi risalirono, mantenendosi d'allora in poi in una

giusta misura, e l'industria si è risolledata e svolta in condizioni normali e tranquille.

Il 31 luglio ha termine la Convenzione con l'Anglo-Sicula, si scioglie il Consorzio e cessa questo regolare stato di cose, e faremo un salto nel buio se dalla organizzazione odierna si passa all'abbandono totale, se il mercato oggi ben regolato, ripiombasse nel disordine in cui era dieci anni or sono; e tutto ciò avendo di fronte anche maggiori cause perturbatrici. Basta accennare tra queste allo *stock* dell'Anglo-Sicula, che ammonta a circa 400 mila tonnellate, ossia a una quantità quasi corrispondente alle richieste del commercio di circa un anno, e alla concorrenza americana che ha già fatto discendere notevolmente la nostra importazione nei mercati degli Stati Uniti.

Il senno del Senato, senza che io aggiunga altro, può prevedere i pericoli e i danni ai quali fatalmente si andrebbe incontro. La più elementare prudenza esige di antivenirli, ed a questo scopo è volto il disegno di legge preparato dai nostri predecessori, e che il Ministero non poteva assumersi la responsabilità di non accettare.

Anche nell'animo mio, quando, assunto l'ufficio, lo presi in esame, sorsero gli scrupoli giuridici posti innanzi dall'onor. Arcoleo, ma dovetti piegare, di fronte alle necessità economiche e soprattutto politiche riconosciute anche da lui. Debbo però dargli l'assicurazione che il provvedimento legislativo imposto dalle circostanze non è la rivelazione d'una tendenza, nè può costituire il precedente da lui temuto. Certamente il diritto non è immobile e obbedisce pur esso alla legge del progresso indefinito. Esso deve adattarsi alle mutabili condizioni dei bisogni sociali e dei tempi nuovi, e non si può oggi opporsi alle innovazioni che essi esigono, e trincerarsi nell'assioma dell'an-

utto è scritto con ordine mirabile nelle pandette mercè l'ingegno di Ermogeniano, di Triboniano e di Scriboniano.

Del resto, una discussione sopra i principii e le regole del diritto è pressochè superflua dopo quanto ha detto l'onor. Arcoleo, il quale, dopo aver pagato ad essi il tributo del giurista, ridivenendo uomo politico, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Io confido perciò che il Senato gli vorrà dare il voto favorevole.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Io son grato all'Ufficio centrale e specialmente al suo relatore, per aver accennato in modo molto benevolo ad una petizione pervenuta al Senato da parte degli industriali produttori di zolfo delle Romagne; rispetto ai quali l'onor. relatore dice, anzi, con pensieri molto cortesi, che egli deplora che la petizione non sia pervenuta in tempo opportuno al Parlamento.

Ora l'industria del zolfo delle Romagne e delle Marche per quanto immensamente meno considerevole di quella della Sicilia, ha una certa importanza, perchè rappresenta qualche cosa vicino a un decimo della produzione totale della Sicilia; interessa molti capitali e dà lavoro a tre o quattromila operai.

Questi industriali temono le conseguenze di questa legge a loro riguardo, e ne invocano i benefici.

L'Ufficio centrale con pensiero molto equo e molto civile, esprime il voto che il Governo venga a una perequazione dell'industria romagnola con quella siciliana.

Dieci anni fa io feci una raccomandazione analoga a quella che oggi l'Ufficio centrale fa per organo del suo relatore, Di Camporeale, al Ministero di allora, ed ebbi la soddisfazione di avere una risposta, che dava le maggiori e più positive assicurazioni da parte del ministro delle finanze d'allora, onor. Branca.

Disgraziatamente quella regione e quella industria hanno dovuto aspettare nove anni prima che la promessa ministeriale fosse eseguita.

Io spero che l'onor. ministro dell'agricoltura e commercio, anche in nome del suo collega delle finanze, vorrà accogliere benevolmente la raccomandazione fatta dall'Ufficio centrale, senza poi attendere tanto tempo quanto ne corse per la legge del 1896, e vorrà prendere quei provvedimenti che sono invocati dall'industria zolfifera delle Romagne e delle Marche, sia che questi provvedimenti possa pigliarli di propria autorità, sia che debba ricorrere a proposte legislative.

Desidererei avere una dichiarazione in proposito dall'onor. ministro di agricoltura.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. senatore Finali intende benissimo che io non potrei assumere impegni per il mio collega delle finanze, al quale sarà mia cura di far conoscere i desideri da lui tanto autorevolmente espressi per le industrie delle Romagne. Intanto debbo dichiarare che il Governo non potrebbe meritare il rimprovero di non aver tenuto conto delle aspirazioni degli industriali romagnoli, perchè nelle loro rimostranze, giunte al Ministero prima che fosse portato il disegno di legge avanti la Camera, si limitavano a tre domande. Essi chiedevano prima di tutto, a nome dell'industria, che il Consorzio non potesse stabilire opifici di lavorazione: ossia volevano che si evitasse il pericolo, denunciato e temuto da parecchi oratori alla Camera dei deputati, che quel Consorzio diventasse un mezzo di monopolio che assorbisse tutto il movimento, tutta l'attività della produzione zolfifera.

Veramente il disegno di legge, come è formulato nelle sue disposizioni, non giustificava questi timori, anzi mostra che non hanno serio fondamento. Per eliminarli l'articolo 2 fu emendato e meglio determina gli scopi del Consorzio, e gli assegna quello, che potrei dire unico, della vendita dello zolfo non lavorato, prodotto da tutte le miniere dell'isola; e quindi la sua attività non si può estendere oltre questi precisi confini. E così il voto dei produttori ed industriali in Romagna è soddisfatto. Essi domandavano che si stabilisse nella legge che il prezzo dovesse essere uguale per tutti ed anche a questo corrisponde una disposizione dell'art. 7 introdotta nella discussione della Camera dei deputati. In fine essi chiedevano che la tassa di una lira per tonnellata fosse sostituita a quella diretta e indiretta concernente il commercio e le industrie dello zolfo. L'articolo 24, del disegno di legge, converte in legge il decreto Reale che concede queste facilitazioni fiscali. Nessun'altra istanza degli industriali romagnoli venne nel periodo in cui si discuteva il progetto di legge avanti alla Camera dei deputati, e nessun'altra poteva essere esaminata e discussa. Oggi, intende benissimo l'onor. senatore Finali, che non sarebbe consentito per nuove domande ritardare l'approvazione del disegno di legge, e introdurre modificazioni che lo farebbero ritornare all'altro ramo del Parlamento.

Debbo anche aggiungere una osservazione di cui alla mente equanime dell'onor. Finali non può sfuggire l'importanza. La parità di trattamento è invocata oggi, e tale domanda, dopo che la Camera ha deliberato sul consorzio obbligatorio, mira a far godere delle facilitazioni concesse a coloro ai quali si impone l'onere di tale vincolo anche a quelli che ne sono liberi. Ora gl'industriali ai quali ha alluso l'illustre senatore si adatterebbero ad ottenerle, sottoponendosi anche all'onore del consorzio obbligatorio?

Esse vanno considerate e valutate sotto tale aspetto. E poichè parlo di vincolo imposto ai produttori siciliani, mi permetta il Senato che aggiunga una osservazione la quale mi è sfuggita rispondendo all'onorevole Arcoleo, e che credo debba essere degna di attenzione; ed è che se è vero che noi, stabilendo il vincolo alla proprietà per il consorzio obbligatorio della vendita, in certo qual modo menomiamo il diritto di proprietà, è altresì vero, che ciò si fa col consenso unanime di tutti i produttori, i quali non solo con domande individuali invocavano questo provvedimento, ma con manifestazioni forse eccessive si dolevano per il pericolo che il voluto provvedimento non fosse adottato. Ed è antico quanto vero il detto che *volenti non fit iniuria*.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Io intendo tutta la circospezione che deve usare in quest'argomento il ministro di agricoltura, industria e commercio; e poichè io non gli faceva raccomandazione di un provvedimento piuttosto che d'un altro, intendo le sue dichiarazioni nel senso che a quell'industria la quale si svolge in condizioni più difficili ed onerose che non sia l'industria siciliana, sarà fatto quel trattamento che è voluto dalla equità e da ragioni industriali.

Rinnovo i miei ringraziamenti all'Ufficio centrale che ha dato occasione a queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

CAPO I.

Costituzione, scopo e funzioni del consorzio.

Art. 1.

Dal 1° agosto 1906, i proprietari o possessori e gli esercenti delle zolfare presenti e future di Sicilia sono costituiti di diritto in consorzio, per la durata di 12 anni, sotto il titolo di *Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana*.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consorzio ha lo scopo di vendere lo zolfo non lavorato per conto e nell'interesse comune di tutti i consorziati.

Il Consorzio non potrà rifiutarsi di vendere lo zolfo a chiunque ne faccia richiesta per l'esportazione nei mercati italiani ed europei, disponendo le vendite in modo da soddisfare a tutte le richieste di acquisto.

Il prezzo sarà uguale per tutti e sarà fissato per periodi, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento.

Il Consorzio si propone inoltre:

1° di provvedere, con capitali estranei al Consorzio, alla costituzione di un'azienda autonoma per l'impianto e l'esercizio dei magazzini generali a servizio degli zolfi, nei porti di Catania, Porto Empedocle e Licata, e, quando se ne presenti il bisogno, in altri porti dell'isola;

2° di conferire a fondo perduto, come all'art. 23, il capitale di L. 2,000,000 per la costituzione di una *Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia*, che faccia anticipazioni ai produttori al tasso non maggiore del 5 per cento, con garanzia sullo zolfo grezzo, od altra equipollente.

3° di costituire in conformità dell'art. 13 un fondo speciale per corrispondere sussidi di invalidità e di vecchiaia ai lavoratori delle zolfare siciliane.

Il Consorzio in quanto avrà bisogno di personale dovrà, di regola, dare la preferenza a quello della Società per gli zolfi di Sicilia (*Anglo Sicilian Sulphur Company*).

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Mi permetto di segnalare al Senato e all'onor. ministro che sono giunti alla Commissione alcuni telegrammi inviatili da interessati a questa legge.

Di essi è inutile dar lettura; si rileva però da questi telegrammi che è sorto qualche malinteso riguardo all'interpretazione di questo art. 2, malinteso che credo sarà bene chiarire.

Nel terzo comma dell'art. 2 si dice che il prezzo dello zolfo sarà eguale per tutti. Ora a quanto pare, è sorto il dubbio che con queste parole si voglia intendere che vi debba essere un prezzo uniforme per tutte le qualità di zolfo, il che evidentemente è un errore. Vi sono varie qualità di zolfo, le quali, naturalmente, hanno diverso prezzo; questo terzo comma deve intendersi nel senso che ogni qualità di zolfo avrà il suo prezzo speciale, ma che ogni singola qualità dovrà esser venduta a tutti allo stesso prezzo.

È, del resto, evidente la necessità di potere stabilire prezzi diversi, appunto per lasciare speranza di potere sostituire le qualità inferiori di zolfo alle piriti.

Un'altra osservazione si è fatta, ma essa si basa sopra un errore di fatto. Il testo primitivo della legge, prima cioè che venisse modificato dalla Camera dei deputati, lasciava bensì il dubbio che il Consorzio da costituirsi avesse il monopolio dell'esportazione, ma nel testo modificato dalla Camera questo monopolio dell'esportazione non è riservato al solo Consorzio.

Anzi il secondo comma stabilisce chiaramente la libertà dell'esportazione, così per il Consorzio, come per i privati. Questo comma stabilisce anzi che il Consorzio debba dare a tutti coloro che ne lo richiedono lo zolfo a eguale prezzo.

Ciò fu fatto appunto per permettere agli esportatori di acquistare lo zolfo direttamente dal Consorzio e poi mandarlo dove credono.

Quindi il testo dell'articolo, rettammente interpretato, non può dar luogo a quegli equivoci che taluni interessati hanno creduto di dovere segnalare alla Commissione.

Non dubito che l'onor. ministro sarà pienamente d'accordo nell'interpretazione di quest'articolo, con la Commissione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sono pienamente d'accordo con l'Ufficio centrale e col suo relatore circa l'interpretazione dei capoversi dell'articolo secondo, ai quali si riferivano le sue ultime osservazioni.

La ragione e le origini di questi capoversi spiegano le disposizioni nei medesimi contenute.

Essi furono introdotti, come notai poco innanzi, e come ricorda l'onorevole relatore, per eliminare un dubbio, cioè che il Consorzio potesse avere il monopolio esclusivo dell'industria solfifera, o diventasse strumento di monopolio a vantaggio di alcuni industriali ed a pregiudizio di altri.

Questo pericolo non esisteva poichè, secondo la legge stessa e per il fatto che tutti possono esportare, risulta chiaro che solo la gestione della vendita dello zolfo grezzo dei consorziati appartiene al Consorzio.

In quanto al prezzo eguale, mi spiego come possa esser sorto un dubbio che però non ha ragione di essere.

Anzitutto lo elimina il tenore della disposizione, la quale stabilisce che i prezzi saranno determinati secondo le norme del regolamento.

Sarebbe inconcepibile che i prezzi fossero eguali per tutte le qualità dello zolfo, in qualunque caso e in qualunque condizione del mercato.

Il concetto di questo articolo è quello cui s'ispira l'art. 274 della legge delle opere pubbliche per le tariffe ferroviarie, il quale vieta di accordare con speciali convenzioni ribassi di tariffe od altre facilitazioni ad alcune persone, se non siano concesse ad altri nel medesimo genere di trasporto o che offrano alle ferrovie uguali vantaggi.

Lo stesso significato ha il nostro articolo. Con esso s'intende vietato ogni speciale trattamento di favore ad alcuni, che non sia concesso ad altri nelle stesse condizioni.

Se ad esempio, il Consorzio vendesse una quantità di zolfo per una certa industria a un determinato prezzo, dovrebbe cederlo allo stesso prezzo e usare eguale trattamento a chiunque facesse domanda in identiche condizioni.

Questo è il concetto chiaro e preciso dell'articolo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

I possessori di depositi di zolfo non lavorato, esistenti in Sicilia al 1° agosto 1906 ed in quantità superiore alle 15,000 tonnellate, dovranno entro la prima decade del detto mese dichiarare se intendano consegnare il loro zolfo al Consorzio per tutti gli effetti dell'articolo precedente, ovvero venderlo al Consorzio stesso.

In questo secondo caso, il prezzo dello zolfo, posto alla vela nei porti d'imbarco, verrà calcolato nella ragione fissa di L. 59 per tonnellata, qualunque ne sia la qualità secondo gli usi commerciali riconosciuti e sempre fuori miscela di sostanze estranee e di zolfi ribruciati. Esso sarà corrisposto agli aventi diritto mediante rilascio alla pari di obbligazioni del valore nominale di L. 500, alla emissione delle quali il Consorzio è autorizzato nei limiti degli acquisti corrispondenti.

Tali obbligazioni frutteranno l'interesse del 3.65 per cento netto, esente da ogni imposta presente e futura, pagabile semestralmente al 1° febbraio e 1° agosto di ogni anno; e saranno rimborsate dal Consorzio entro 12 anni, mediante sorteggi annuali non inferiori ad un dodicesimo ciascuno. I sorteggi si faranno al 1° luglio, a cominciare dal 1907.

Le obbligazioni stesse sono garantite dallo Stato, tanto in conto capitale quanto in conto interesse e non potranno esser emesse se non sieno munite della firma dell'ispettore governativo, di cui nel regolamento.

Quando nel termine sopraindicato manchi la dichiarazione, si riterrà avvenuta l'accessione al Consorzio.

Nel caso in cui la Società degli zolfi (*Anglo Sicilian Sulphur Company*) preferisca la vendita, il Consorzio, alle condizioni fissate nel presente articolo, ne riscatterà le giacenze esistenti al 1° agosto 1906, risultanti dalle scritture.

Per la garanzia della quantità dello zolfo ceduto, da dimettersi gradualmente a richiesta

del Consorzio fino alla consegna totale e che dovrà essere effettuata non oltre il 31 luglio 1907, rimarrà vincolato nella cassa del Banco di Sicilia sino a quella data, un decimo delle obbligazioni emesse, il frutto delle quali però sarà percepito dalla Società degli zolfi.

Le spese di custodia fatte dalla detta Società sino alla consegna dello zolfo le saranno rimborsate dal Consorzio nei limiti dei contratti da essa stabiliti coi suoi magazzinieri.

Riguardo alle vendite fatte dalla Società stessa per consegna fino al 31 luglio 1906, il Consorzio dovrà rispettare le consuetudini locali.

Coloro che al 1° agosto 1906 possederanno depositi di zolfo inferiori alle 15,000 tonnellate saranno liberi di venderli; ma, entro la prima decade di quel mese, dovranno denunciarne la quantità; quindi, a misura che le faranno, denunciare le relative vendite in modo che dal Consorzio possano essere controllate.

(Approvato).

Art. 4.

Lo zolfo destinato all'agricoltura nazionale, da riconoscersi nei modi e colle cautele che saranno stabiliti per decreto Reale, sarà dal Consorzio venduto ad un prezzo non maggiore della media di quello segnato dalle mercuriali nel triennio precedente, diminuito del 5 per cento.

Lo statuto stabilirà le norme e le garanzie per la eventuale limitazione della produzione quando le condizioni del mercato la rendano necessaria.

La limitazione sarà sempre soggetta all'approvazione del Ministero di agricoltura.

(Approvato).

Art. 5.

Durante tutto il periodo di cui all'art. 1, il diritto di vendere lo zolfo di cui all'articolo 2 spetta esclusivamente al Consorzio salvo la eccezione di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 3.

Lo zolfo non sarà ammesso all'imbarco nei porti di Sicilia, senza una speciale richiesta del Consorzio, e non sarà ammesso al trasporto nelle ferrovie o in altri veicoli dell'Isola, se non sia diretto ai magazzini di cui

al seguente articolo 21, o se la richiesta di spedizione non sia fatta dal Consorzio.

Nel regolamento di cui all'articolo 28 saranno determinati i modi e la misura delle penalità per le contravvenzioni alla disposizione del presente articolo.

(Approvato).

Art. 6.

Le vendite, cessioni, pegni, assegnazioni di zolfo ed altri simili atti, anche se avvenuti anteriormente all'attuazione della presente legge, producono, nei rapporti col Consorzio, il solo effetto di surrogare i compratori, cessionari, creditori con pegno e simili nei diritti, escluso il diritto di voto, e nelle obbligazioni che i loro danti causa hanno verso il Consorzio.

Il Consorzio, nei limiti del deposito esistente per conto del venditore e salvo i prelevamenti di cui all'articolo 13, non potrà rifiutare la consegna dello zolfo venduto con contratti aventi data certa anteriore al 1° luglio 1906, quando lo zolfo stesso sia effettivamente destinato all'industria dell'Isola o all'esportazione ed il compratore paghi prontamente il prezzo convenuto, detratti gli anticipi secondo le consuetudini locali, in quanto dal contratto risultino dati al venditore. Le differenze saranno dal Consorzio imputate al venditore.

A questo effetto i contratti di vendita dovranno perentoriamente essere denunziati al Consorzio entro il 15 agosto 1906.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Anche qui a riguardo di questo art. 6 pare che vi sia stata in Sicilia qualche dubbio di interpretazione, che è bene di chiarire.

Si suppone che vi sia una contraddizione tra il primo e il secondo comma dell'articolo stesso, ma non è così.

Il primo comma riguarda le operazioni interne cioè le operazioni fatte in Sicilia stessa, esclusa quindi l'esportazione fuori dell'isola; riconosce la validità di queste operazioni, ma stabilisce che nei rapporti col Consorzio il compratore viene a surrogare il venditore. E questo è natu-

rale, perchè, fatta la vendita, il compratore è colui che ha assunto la disponibilità della merce.

Il secondo comma invece contempla i contratti di compra e vendita di zolfi destinati all'esportazione fuori dell'isola.

Interpretato in questo modo l'art. 6, viene meno qualsiasi dubbio sul significato e il valore dell'articolo stesso.

Credo che l'onorevole ministro confermerà che questa, e non altra, deve esserne l'interpretazione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. È stata così precisa la interpretazione data dal relatore che sarebbe superfluo aggiungere ulteriori spiegazioni, o schiarimenti.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti l'art. 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

I consorziati possono, coll'autorizzazione del Consorzio, usare o alienare a terzi il loro zolfo grezzo o il loro sterco di zolfo per applicarlo nell'Isola alla fabbricazione di prodotti industriali.

Il Consorzio ha il diritto d'invigilare tale impiego e di riscuotere i prelevamenti di cui all'articolo 13, in proporzione dello zolfo utilizzato.

(Approvato).

Art. 8.

I consorziati votano o per numero o per interesse: nel primo caso, ciascuno di essi ha un voto; nel secondo, il diritto di voto e il numero dei voti, dipende dal grado d'interesse ch'egli ha nel Consorzio.

Nel primo anno, l'esercente ha per interesse un voto in ragione di ogni gruppo di 10 operai impiegati nella sua miniera, secondo il numero risultante dalla denuncia fatta al 31 dicembre 1905 al Sindacato obbligatorio per gli infortuni sul lavoro; l'interesse del proprietario o possessore della miniera è ragguagliato al quinto di quello dell'esercente.

Negli anni successivi, l'interesse è in ragione di un voto per ogni 100 tonnellate di zolfo immesse dal consorzio nei magazzini di cui all'art. 21.

Le varie quote di esercizio di una miniera o le varie quote di proprietà o di possesso della stessa, devono essere rappresentate rispettivamente da una sola persona. La rappresentanza spetta al maggiore interessato, se non sia stata conferita ad altro interessato, a norma dell'art. 678 Cod. civ.

(Approvato).

Art. 9.

Il Consorzio è amministrato da un Comitato dei delegati, composto di 50 membri, a cui sono conferiti i poteri dell'assemblea generale; da un Consiglio di amministrazione composto di 9 titolari e 4 supplenti, e dal direttore generale.

Il direttore generale è nominato dal Governo del Re.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, il Consiglio generale del Banco di Sicilia e le Camere di commercio di Palermo, Catania, Girgenti e Caltanissetta nominano al di fuori dei consorziati e al di fuori dei propri componenti e di quelli che sui loro bilanci percepiscono stipendi, assegni o compensi anche transitori, cioè:

il primo, e il secondo, ciascuno, due membri del Comitato dei delegati e un titolare e un supplente del Consiglio di amministrazione;

e le altre, a maggioranza di tutti i voti riuniti, due membri del Comitato dei delegati e un solo titolare del Consiglio di amministrazione.

Gli altri componenti del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione sono eletti dai consorziati, nel proprio seno, a voti segreti.

La metà è eletta colla votazione per numero, l'altra metà colla votazione per interesse.

Nelle surroghe si procede col sistema con cui il surrogato è stato eletto.

È eletto colui che ha ottenuto più della metà dei suffragi e non meno del terzo dei voti di tutti i consorziati. Se nessuno abbia raggiunto questi limiti, si procede al ballottaggio tra coloro che hanno avuto i maggiori voti e decide la maggioranza.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La procedura della votazione, alla quale si riferiscono le disposizioni dell'art. 9, avrei preferito che, al pari di altre di uguale indole; fosse stata rimandata al regolamento.

Ma prevalse nella Giunta della Camera l'opinione di mantenerla nel disegno di legge, per una ragione speciale, cioè per quietare i timori delle centinaia di possessori di piccole miniere, i quali si erano allarmati perchè temevano che nelle assemblee del Consorzio potessero prevalere, a pregiudizio dei loro interessi, quelli dei possessori delle forti aziende.

A tranquillarli e ad evitare malumori ed agitazioni, si credette conveniente affermare nella legge il diritto al voto anche per numero.

D'altra parte, intendo anch'io l'ovvia osservazione sulla non dirò impossibilità, ma sui gravi inconvenienti ai quali si andrebbe incontro, se si intendesse di raccogliere in un'unica assemblea circa 1600 interessati. Si avrebbe un vero comizio. Per cui anch'io sono d'opinione che nel regolamento si debba disciplinare la votazione in modo da evitare questo agglomeramento inutile, sia accostandosi al sistema in vigore per le elezioni delle Camere di commercio, sia adottandone altro poco dissimile.

Accetto quindi la raccomandazione dell'Ufficio centrale.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola pongo ai voti l'ort. 9.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Appena sarà pubblicata la presente legge, il Governo del Re nominerà un commissario, il quale, compilata la lista dei consorziati a norma dell'art. 8, la farà sollecitamente pubblicare nei fogli degli annunci giudiziari delle prefetture nelle varie provincie minerarie dell'Isola e nell'albo pretorio dei comuni nel cui territorio le miniere sono situate.

Gl'interessati potranno reclamare in prima

istanza allo stesso commissario nei cinque giorni da tali pubblicazioni, e in seconda istanza al ministro d'agricoltura, industria e commercio, nei cinque giorni dalla notificazione delle decisioni del commissario, che sarà fatta per estratto a cura dei sindaci.

Non è ammesso gravame contro la decisione del ministro.

(Approvato).

Art. 11.

Il commissario, in unione alla Giunta speciale di cui all'art. 29, prepara lo schema dello statuto per il Consorzio e lo sottopone all'esame del Comitato dei delegati.

Lo statuto è approvato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti la Commissione di cui all'art. 30, il Consiglio di Stato e il Consiglio delle miniere.

(Approvato).

Art. 12.

Lo statuto determinerà:

la sede principale e le sedi compartimentali del Consorzio;
i diritti e gli obblighi dei consorziati;
i mezzi per raggiungere gli scopi del Consorzio;

le norme di amministrazione, i poteri e la responsabilità degli organi del Consorzio e dei singoli amministratori;

e quant'altro è necessario, nei limiti della legge, per facilitare l'andamento del Consorzio.

Art. 13.

Sul prezzo di vendita dello zolfo potranno essere prelevate solamente:

1. le somme deliberate dal Comitato dei delegati per le spese di amministrazione, che non dovranno mai superare il limite di 1 lira per tonnellata;

2. le somme occorrenti per provvedere a quanto è disposto nel n. 2 dell'articolo 2 e nell'articolo 23, e, a misura della constatata necessità per provvedere ai compensi di cui all'articolo 4, e alle conseguenze dell'eventuale disoccupazione di operai derivante dalla limitazione della produzione: nel complessivo non maggiore di lire 4 per tonnellata;

3. la somma di centesimi cinquanta per tonnellata.

Questa quota, agli effetti dell'articolo 2, n. 3, sarà dal Consorzio versata trimestralmente alla Cassa di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, la quale amministrerà il relativo fondo secondo la convenzione che sarà stabilita tra la detta Cassa e il Consorzio.

(Approvato).

Art. 14.

Le controversie tra il Consorzio e i consorziati sopra tutti gli oggetti attinenti alla presente legge, saranno decise inappellabilmente da tre arbitri.

A questo scopo è costituito un collegio di sei arbitri, di cui tre esperti in materia giuridica e tre in materia mineraria, nominati ed occorrendo surrogati, cioè due dal ministro di agricoltura, industria e commercio, due dal primo presidente della Corte d'appello di Palermo e due dal Comitato dei delegati, che procederà alla nomina con voto limitato.

Nella decisione di ogni singola causa non potranno intervenire più di due degli esperti di una categoria, nè più di uno di quelli nominati dal Consorzio.

La scelta dei decidenti sarà fatta in principio per sorteggio e successivamente per turno.

(Approvato).

Art. 15.

Cessato il Consorzio, le sue attività saranno ripartite tra i consorziati, in ragione dell'ammontare dello zolfo venduto per conto di ciascuno di essi.

(Approvato).

Art. 16.

Nel regolamento di cui all'art. 28 saranno stabilite le norme per la vigilanza governativa sul Consorzio e sui suoi organi.

(Approvato).

Art. 17.

Entro il mese di agosto di ciascun anno, a partire dal 1907 l'Amministrazione delle imposte dirette accerterà l'ammontare degli introiti fatti nell'esercizio precedente per imposta

fondiaria principale sulle zolfare della Sicilia; ne opererà il rimborso a favore del Consorzio; o per conto di esso ne farà il versamento al Banco di Sicilia.

Nel secondo semestre di ciascun anno, pure e partire dal 1907, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accerterà l'ammontare degli introiti di tariffa, fatti per il trasporto degli zolfi sulle ferrovie della Sicilia, di pertinenza dello Stato, durante l'esercizio precedente. Sulle spese di esercizio, essa provvederà al pagamento a favore del Consorzio, di una somma pari alla metà di detto ammontare, versandone l'importo al Banco di Sicilia. In nessun corso tale somma potrà superare il limite di L. 850,000.

Il Consorzio a misura che venderà lo zolfo da esso acquistato a norma dell'art. 3, ne verserà il prezzo al Banco di Sicilia. Tanto questo come gli altri versamenti saranno dal Banco iscritti in un conto corrente speciale, a nome del Consorzio, con vincolo a favore dello Stato per la garanzia prestata alle obbligazioni da emettersi dal Consorzio, di cui all'art. 3; ed in via subordinata con vincolo a favore del Banco di Sicilia per rimborso della quota di capitale da esso conferita, come dispone la prima parte dell'art. 23 della presente legge. Tali somme verranno annualmente erogate per i fini sopradetti.

Il conto corrente del Banco di Sicilia frutterà un interesse eguale a quello che il Banco corrisponderà sui depositi a risparmio a conto corrente fruttifero.

Il servizio di cassa del Consorzio sarà fatto gratuitamente dal Banco di Sicilia.

(Approvato).

CAPO II.

Organi sussidiarii: Magazzini generali e Banca autonoma di credito minerario.

Art. 18.

I magazzini generali, di cui al n. 1 dell'articolo 2, saranno costituiti a norma della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, e della legge 26 dicembre 1895, n. 720, in quanto siano applicabili.

Alla formazione del capitale dei magazzini generali concorreranno il Banco di Sicilia, che ne preleverà l'importo dalla massa di rispetto,

senza pregiudizio dei benefici ammessi dal capoverso della legge sugli Istituti di emissione, approvata col decreto Reale 2 ottobre 1900, n. 373 e la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele, nella misura che sarà concordata tra il Consorzio e i detti Istituti, salvo l'approvazione del ministro del tesoro e del ministro di agricoltura, industria e commercio. Alla formazione del detto capitale potranno concorrere altri enti o privati.

Il bisogno di istituire magazzini generali in altri porti, oltre quelli di Catania, Porto Empedocle e Licata, dovrà essere riconosciuto dal Comitato dei delegati, con deliberazione presa a maggioranza di tre quarti dei presenti in numero legale.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Relativamente all'art. 18 credo necessario di fare una breve dichiarazione.

Nell'art. 16 del progetto presentato dal mio predecessore, tra gli istituti chiamati a fornire il capitale per l'impianto dei magazzini, era compresa la Cassa Centrale Vittorio Emanuele. Non mi nacque neppure il dubbio che si fosse indicato questo istituto senza preventivi accordi col medesimo, e non ebbi difficoltà a mantenere nell'art. 18 la stessa disposizione. E tanto più doveva crederlo, inquantochè risulta al Ministero che la Cassa Vittorio Emanuele si è interessata costantemente della sorte dell'industria zolfifera, e ricordo tra altre precedenti l'iniziativa da essa presa a fin di migliorare le condizioni dei carusi.

Solo dopo approvato l'art. 18 dalla Camera, seppi che l'istituto non era stato invitato a dare la sua adesione. Ma questa omissione non deve essere d'ostacolo a mantenere tale quale è l'articolo proposto; e ciò per varie ragioni. Anzitutto, anche un lieve emendamento impedirebbe l'immediata approvazione della legge, la cui attuazione non potrebbe, senza danno, essere ritardata oltre il primo agosto, secondo spero aver già posto in evidenza.

Inoltre l'articolo ammette un'interpretazione nel senso che non per effetto di esso non sia

rese obbligatorio il contributo. E così l'ha inteso la Camera, secondo appare dall'emendamento introdotto dalla medesima, perchè altri Istituti possano concorrere. Parmi quindi non debba esservi difficoltà ad accettare l'articolo come è, anche perchè confido che quel benemerito Istituto vorrà dare un contributo all'impianto dei magazzini generali, nella misura che esso reputerà opportuna, poichè non è fissata nell'articolo in questione.

E poichè ho la parola, mi permetta l'Ufficio centrale che lo ringrazi dell'avvertimento che ha dato al Governo sui doveri e sulle responsabilità che assume, in specie relativamente ai provvedimenti occorrenti nel periodo transitorio. Ma poteva esso esitare a sobbarcarsi a tale inevitabile responsabilità?

Il Governo accettò, per le ragioni già dette, il concetto del Consorzio obbligatorio cui era informata la proposta di legge originaria. Inoltre e per quanto gli fu consentito in questo breve volger di tempo, pose ogni cura perchè fosse migliorato in modo da renderlo più efficace.

Fra i miglioramenti ricordo le disposizioni che sottraggono alla liquidazione immediata lo *stock* delle 400 mila tonnellate che avrebbe reso pressochè vana l'opera del Consorzio circa la disciplina delle vendite e inefficace l'azione per regolare il mercato; ricordo le facilitazioni fiscali; ricordo le norme dirette a dare al Consorzio i mezzi finanziari a poter esplicare utilmente l'opera sua, e la sistemazione garantita d'un regolare servizio di cassa; ricordo infine le disposizioni intese a fornire i capitali per l'impianto dei magazzini generali e della Banca mineraria.

Ma non era facile, nell'attuare un sistema nuovo, prevedere con apposite disposizioni tutte le difficoltà, e disciplinare tutto in modo da evitare gravi perturbamenti nel periodo che precederà la definitiva costituzione del Consorzio. Ecco perchè si è dovuta domandare una delegazione di poteri senza darsi pensiero della conseguente responsabilità.

Di certo non si potranno evitare gl'inconvenienti ai quali allude l'Ufficio centrale e dei quali rende a priori responsabile il Governo, qualunque essi siano e qualunque ne possa essere la cagione, ma rammentando quanta buona volontà esso ha posto su questo argomento, anche sorgessero eventuali inconve-

nienti non si dimenticherà che sta scritto che molto sarà perdonato a chi molto ha amato!

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Non posso che confermare oralmente quello che ho detto nella relazione, cioè che la Commissione, pur rendendosi conto delle gravi difficoltà che presenterà questo periodo di transizione tra il regime della Società Anglo-Sicula e quello del Consorzio, ha pienissima fiducia che il Governo saprà ovviare a tutti gli inconvenienti che si potranno verificare. La Commissione mi ha dato pienissimo mandato perchè io esprima la fiducia completa nel Governo al riguardo di siffatta questione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 18. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Nello statuto dei magazzini generali sarà stabilito ch'essi assumono l'obbligo di anticipare senza interessi le spese di trasporto degli zolfi siciliani, dalle stazioni ferroviarie di spedizioni ai luoghi di deposito, da rimborsarsi all'uscita delle singole quantità di zolfo.

Il credito per le dette spese di trasporto è preferito al credito con pegno.

(Approvato).

Art. 20.

Oltre quelle indicate nelle leggi di cui all'articolo 18, sono dichiarate di pubblica utilità le opere destinate a facilitare il trasporto degli zolfi dai luoghi di produzione alle stazioni ferroviarie di partenza, o da quelle di arrivo ai magazzini generali, o da questi a bordo delle navi.

(Approvato).

Art. 21.

Tutti gli zolfi delle miniere siciliane saranno depositati e custoditi nei magazzini generali, a disposizione del Consorzio.

Colle norme e garanzie che saranno stabilite nello statuto:

a) i detti zolfi, sino a quando i magazzini

generali non siano in funzione, potranno essere depositati negli attuali magazzini privati; e questi potranno d'accordo col Consorzio essere trasformati in magazzini consorziali, alla diretta dipendenza dei magazzini generali;

b) il Consorzio può concedere che lo zolfo destinato al consumo nell'interno dell'Isola sia consegnato ai compratori sui luoghi di produzione o nelle stazioni ferroviarie.

(Approvato)

Art. 22.

Per lo sconto a tasso di favore delle note di pegno degli zolfi depositati nei magazzini generali, il Banco di Sicilia è autorizzato ad eccedere sino a L. 10 milioni, la somma di L. 6 milioni, di cui all'art. 30 del testo unico della citata legge sugli Istituti d'emissione, con esenzione dell'aumento di tassa, di cui all'articolo 23 della legge stessa, a condizione che l'eccedenza risulti esclusivamente applicata alle operazioni considerate nel presente articolo.

(Approvato).

Art. 23.

Il capitale della *Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia*, di cui al numero 2 dell'art. 2, sarà fornito dal tesoro dello Stato e senza diritto di rimborso, per la somma di L. 2,000,000 da iscriversi a carico dell'esercizio 1905-906, qualora l'avanzo dell'esercizio stesso, accertato dal ministro del tesoro, basti a coprire l'indicata assegnazione e per altri due milioni dal Banco di Sicilia, a misura del bisogno, cogli'interessi al saggio minimo, e gli sarà rimborsato dal Consorzio ratealmente nel termine non maggiore di otto anni.

Il Banco di Sicilia preleverà i due milioni dalla massa di rispetto, salvo gli effetti del capoverso dell'art. 50 della legge sugli Istituti d'emissione.

Il Banco di Sicilia sulla somma destinata per la costituzione della Banca mineraria farà alla Giunta speciale di cui all'art. 29, le anticipazioni che gli saranno richieste per i bisogni della azienda provvisoria. La parte delle dette anticipazioni destinata a spese d'amministrazione, verrà rimborsata sul prelevamento di cui all'art. 13, n. 1.

Sopra la parte dei prelevamenti di cui all'ar-

articolo 13, n. 2, e che sarà destinata al rimborso e sopra tutte le attività della Banca, il Banco di Sicilia avrà diritto di prelazione.

Lo Statuto della Banca sarà preparato e deliberato a norma dell'art. 11, ed approvato dal ministro di agricoltura, industria e commercio e dal ministro del tesoro.

Le cariche di amministratore della Banca e quella di amministratore del Consorzio sono incompatibili.

Chiunque abbia esercitato una di esse non può essere nominato all'altra carica, se non sia trascorso un anno dalla cessazione.

(Approvato).

CAPO III.

Disposizioni generali.

Art. 24.

Dal 1° agosto 1906, nella tassa speciale di abbonamento di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1897, n. 317, sono comprese anche le tasse di registro eccettuate dal detto articolo e le tasse sulle polizze di carico dello zolfo, previste dall'art. 31 della legge 6 luglio 1862, numero 680.

Con questa modificazione è convertito in legge il Regio decreto 28 gennaio 1906, n. 11, che estende agli zolfi delle miniere delle altre provincie del Regno le disposizioni della citata legge 22 luglio 1897.

Le industrie di molitura, molitura con solfato di rame per l'agricoltura, raffinazione e sublimazione dello zolfo nazionale, sono esenti dalle tasse di cui lo zolfo è stato sgravato mercè la tassa speciale di abbonamento.

Dal 1° agosto 1906, salvo i provvedimenti di cui all'art. 42 della legge 1° marzo 1886, numero 3682, la sovrimposta provinciale e comunale sulle zolfare siciliane è consolidata nella somma complessiva riscossa per l'anno 1905.

L'intendente di finanze, in proporzione della produzione di ogni singola miniera nell'anno precedente, farà annualmente il reparto della detta somma alle varie miniere in esercizio esistenti nel territorio della provincia o del comune a cui la sovraimposta spetta.

(Approvato).

Art. 25.

Le nuove società commerciali che si costituissero allo scopo di esercitare miniere di zolfo, industrie ed operazioni commerciali nelle quali lo zolfo sia elemento principale, sono esenti da qualsiasi tassa.

Pari esenzioni godranno in tutta la durata del loro esercizio le società estere costituite per esercitare in Italia i medesimi scopi, sia nelle pratiche legali e fiscali per farsi riconoscere nel Regno, sia nello stabilire una agenzia generale od una rappresentanza.

(Approvato).

Art. 26.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere conforme del Consiglio superiore dell'industria e del commercio, concederà la dichiarazione di pubblica utilità, a norma delle leggi vigenti, per le opere che si renderanno necessarie all'impianto ed all'ulteriore svolgimento di quelle industrie già esistenti e che potranno sorgere in qualsiasi provincia del Regno e che avranno per oggetto l'utilizzazione dello zolfo e dei suoi derivati, escluse le piriti.

(Approvato).

Art. 27.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge per regolare il contratto di lavoro nelle zolfare siciliane.

(Approvato).

Art. 28.

È data facoltà al Governo del Re, sentita la Commissione di cui all'articolo 30, di emanare per decreti Reali le disposizioni transitorie, comprese quelle per i provvedimenti temporanei, necessari durante la gestione provvisoria di cui all'articolo 29 e tutte le altre disposizioni necessarie per la completa attuazione della presente legge.

Un regolamento per la esecuzione di essa verrà pubblicato entro tre mesi dalla data della medesima.

(Approvato).

CAPO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 29.

Dall'attuazione della presente legge la rappresentanza e la gestione del Consorzio sono affidate provvisoriamente ad una Giunta speciale, composta del commissario di cui all'articolo 10, che la presiede e ne esegue le deliberazioni, e di quattro membri nominati dal Governo del Re. La Giunta procederà colle norme e coi mezzi che saranno stabiliti per decreto Reale.

Le funzioni del commissario e della Giunta speciale cesseranno dal giorno dell'insediamento dei nuovi amministratori eletti secondo lo statuto già approvato.

Durante questo periodo le Camere di commercio ed arti ed i comuni dell'isola dovranno dare sollecitamente esecuzione gratuita a tutte le richieste del commissario.

(Approvato).

Art. 30.

Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, vi sarà una Commissione composta di cinque membri nominati con decreto Reale. Essa darà parere sullo statuto del Consorzio, sul regolamento per la esecuzione della presente legge e sopra tutti gli altri argomenti che il Ministero stesso sottoporrà al suo esame.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spese per opere pubbliche e variazioni ai residui di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-1906:

Senatori votanti	83
Favorevoli	77
Contrari	6

Il Senato approva.

Aggregazione del comune di San Pietro Avellana al mandamento di Carovilli:

Senatori votanti	83
Favorevoli	67
Contrari	16

Il Senato approva.

Trasporto di fondi riguardanti le pensioni per l'esercizio 1905-906, dai bilanci del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici a quelli degli affari esteri e dell'istruzione pubblica:

Senatori votanti	83
Favorevoli	76
Contrari	7

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale di Chieti:

Senatori votanti	82
Favorevoli	68
Contrari	14

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	85
Favorevoli	74
Contrari	11

Il Senato approva.

Autorizzazione ad applicare provvisoriamente modificazioni alla tariffa dei dazi doganali:

Senatori votanti	85
Favorevoli	79
Contrari	6

Il Senato approva.

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali nella parte relativa all'applicazione della sovratassa dell'alcool ai vini importati dall'estero:

Senatori votanti	84
Favorevoli	80
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	84
Favorevoli	77
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1,081,300.96 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	78
Favorevoli	69
Contrari	9

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 39,864.22 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905:

Senatori votanti	78
Favorevoli	70
Contrari	8

Il Senato approva.

Proroga del termine fissato per la zona monumentale di Roma:

Senatori votanti	78
Favorevoli	70
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione di ballottaggio per la nomina di quattro membri della Commissione per il regolamento interno del Senato.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della vendita di immobili militari al comune di Palmanova (N. 354);

Modificazione alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dell'Amministrazione militare (N. 342);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 326);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 335);

Approvazione del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Repubblica dell'Equatore del 12 agosto 1900 (N. 344);

Approvazione della Convenzione per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura conclusa fra l'Italia ed altri Stati il 7 giugno 1905 (N. 345);

Trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Bulgaria del 13 gennaio 1906 (N. 346);

Esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso fra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua il 25 gennaio 1906 (N. 347);

Convalidazione dei Regi decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903 e del precedente trattato di commercio del 28 marzo 1883 (N. 348);

Nuova proroga dei tribunali misti (della riforma) in Egitto (N. 349);

Istituzione di un consorzio e altri provvedimenti per l'industria solfifera siciliana (N. 351).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Acquisto diretto di carboni per la Regia marina (N. 372);

Miglioramento delle condizioni di carriera ed economiche dei sottufficiali e degli specialisti del Corpo Reale equipaggi (N. 369);

Avanzamento dei guardiamarina al grado di sottotenente di vascello (N. 370);

Sistemazione dei depositi di munizioni, dei depositi viveri e dei panifici per la R. marina e lavori per le piazze marittime (N. 371);

Conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale (N. 330);

Modificazione dell'art. 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3^a), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica (N. 314);

Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della Regia marina a San Bartolomeo (Spezia) (N. 368);

Lavori addizionali e spese di arredamento per la casa demaniale in Therapia ad uso della Regia Ambasciata in Costantinopoli (N. 382);

Maggiori assegnazioni di L. 68,500 al capitolo 29 « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali » del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 383);

Stanziamiento di L. 140,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907, con la denominazione « Spese per la Macedonia » (N. 384).

Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro (N. 378).

Autorizzazione della spesa di lire 95,000 per l'acquisto di locali e per i lavori di sovra-edificazione necessari allo scopo di riunire nel palazzo demaniale detto della Consolazione in Genova, diversi uffici finanziari in quella città (N. 366);

Sull'esercizio della professione di ragioniere (N. 332);

Riforme nei servizi amministrativi nell'Amministrazione centrale della marina (N. 373).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 16 luglio 1906 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXXXVIII.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Acquisto diretto di carboni per la Regia marina » (N. 372) — Parlano nella discussione generale il senatore Borgatta e il ministro delle marina — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge — Approvazione dei disegni di legge nn. 369, 370, 371, 368, 373, 330, 314, 382, 383 e 384 — Discussione del disegno di legge: « Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro » (N. 378) — Non ha luogo discussione generale, e senza osservazioni sono approvati i primi sei articoli — All'art. 7 parla il senatore De Cupis, cui risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — L'art. 7 è approvato — Senza discussione si approvano poi tutti gli altri articoli del disegno di legge — Il senatore Mezzanotte, relatore, riferisce sopra una petizione — Risposta del ministro del tesoro — Discussione dell'art. unico del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 95,000 per l'acquisto di locali e per i lavori di sopraedificazione necessaria allo scopo di riunire nel palazzo, detto della Consolazione di Genova, diversi uffici finanziari in quella città » (N. 366) — Dopo osservazioni del senatore Borgatta, relatore, e del ministro delle finanze, è rinviato allo scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Sull'esercizio della professione di ragioniere » (N. 332), parlano il senatore Bettoni relatore, e il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Senza discussione si approvano tutti gli articoli del disegno di legge — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della marina, del tesoro, delle finanze, di agricoltura industria e commercio, di grazia e giustizia e dei culti e della guerra.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« N. 214. Il prof. dott. G. Savarese ed il dott. G. G. Rosasco, da Genova, fanno voti al Senato perchè nel disegno di legge « Organico dei veterinari governativi di confine e di porto », venga introdotta una disposizione transitoria che tuteli i diritti quesiti da alcuni veterinari ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Votazione di ballottaggio per la nomina di quattromembri della Commissione per il regolamento interno del Senato, e votazione a

scrutinio segreto dei disegni di legge discussi nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale: PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Discussione del disegno di legge: « Acquisto di carboni per la Regia marina (N. 362).

PRESIDENTE. Procederemo nello svolgimento dell'ordine del giorno, il quale reca per prima la discussione del disegno di legge: « Acquisto di carboni per la Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge: (V. Stampato N. 362).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Mi compiaccio con l'onor. ministro della marina che, accogliendo anche uno dei voti della Commissione d'inchiesta, abbia presentato questo disegno di legge per essere autorizzato all'acquisto diretto dei carboni sui luoghi di produzione. Le difficoltà che s'incontreranno per l'attuazione di questa riforma, credo, non saranno lievi, poichè anche l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato so che si è trovata di fronte a non pochi ostacoli. Ad ogni modo confido che con la buona volontà e perseveranza, si riuscirà a superare tutte le difficoltà e a toglier di mezzo gli intermediari, cosicchè la marina, come le ferrovie dello Stato, potrà realizzare delle economie non spregevoli.

Intanto una cosa desidero sapere dall'onorevole ministro: la marina ha fatto costruire per proprio conto due navi carboniere; vorrei conoscere quando queste navi saranno pronte a prendere il mare, e se il ministro della marina conti di utilizzarle per il trasporto del carbone dall'Inghilterra ai nostri porti.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Il Ministero della marina, ancor prima delle ferrovie, aveva pensato a provvedere il carbone occor-

rente per rifornimento dei propri depositi direttamente dai porti di produzione.

Ma all'attuazione di tale provvedimento faceva ostacolo la legge di contabilità generale dello Stato e le modifiche a tale legge, da tempo concretate, non poterono finora essere presentate all'approvazione del Parlamento per ragioni non dipendenti dall'Amministrazione della marina. Inoltre erano stati presi accordi con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e col R. console di Cardiff perchè l'Ufficio tecnico, incaricato sopra luogo degli acquisti, fosse composto di personale misto delle due Amministrazioni.

Era stata altresì ventilata l'idea della costituzione di una Compagnia di navigazione italiana per il trasporto in Italia dai paesi di produzione del carbone occorrente allo Stato, in modo da assicurare alla bandiera nazionale tale traffico non indifferente, che per ora si aggira annualmente intorno al milione di tonnellate e che andrà certo aumentando con lo sviluppo delle nostre reti ferroviarie.

Ciò detto, io posso assicurare l'onorevole senatore Borgatta che il Ministero farà del suo meglio per potere ottemperare ai desideri da lui espressi, che sono anche quelli dell'Amministrazione che ho l'onore di dirigere.

Per quanto si riferisce alle navi costruite per la R. marina per trasporto di combustibile ed impostate sotto l'Amministrazione dell'onorevole senatore Morin, posso dichiarare che la prima di esse, il *Bronte*, è pronta e che ho già date disposizioni perchè sia inviata in Inghilterra per fare il primo carico di carbone. Se questo bastimento non è ancora partito, si è perchè appunto non poteva fare acquistare direttamente il carbone per rifornimento dei depositi, perchè la nave da guerra, per le disposizioni vigenti, può acquistare all'estero il solo quantitativo di carbone stabilito per la sua dotazione, e quindi il *Bronte* non avrebbe potuto acquistare le 5000 o 5500 tonnellate che può imbarcare e trasportare nello Stato.

La seconda di dette navi, lo *Sterope*, ha già iniziate le prove, e spero che fra qualche mese, quando sarà pronta, l'Amministrazione potrà con esse conseguire il duplice vantaggio che le perverrà dall'acquisto diretto e dal trasporto, con propri mezzi, di un certo numero di tonnellate di carbone all'anno e dalla formazione

ed allenamento di un buon numero di fuochisti carbonai.

Oltre a ciò, durante l'anno, se capiterà la circostanza favorevole, io disporrò che questi bastimenti al loro arrivo dai porti di produzione raggiungano le squadre per approvvigionarne le navi, e così si conseguirà anche lo scopo di eseguire l'importante esercizio del rifornimento di carbone da piroscafi, sia nelle rade che in alto mare, esercizio questo utilissimo perchè risponde al modo col quale dovranno effettuarsi in gran parte i rifornimenti in guerra.

Mi lusingo con ciò di aver risposto completamente all'onorevole senatore Borgatta; ma se avesse altri schiarimenti da richiedermi, sarò felicissimo di darglieli.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Ringrazio l'onorevole ministro delle informazioni date e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

All'acquisto dei carboni per la Regia Marina ed al noleggio delle navi destinate al loro trasporto potranno essere applicate le norme che, per l'acquisto dei tabacchi esteri, sono stabilite con l'art. 4 della legge sulla contabilità generale dello Stato, testo unico del 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3^a) modificato con la legge 14 luglio 1887, n. 4713 (Serie 3^a).

(Approvato).

Art. 2.

A modificazione dell'art. 7 della legge 2 luglio 1905, n. 320, le somme stanziata nella parte ordinaria del bilancio della Marina per l'acquisto dei combustibili per la navigazione, che non fossero impegnate alla chiusura dei singoli esercizi, saranno portate come residui in aumento dell'assegno del corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio successivo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Miglioramento delle condizioni di carriera ed economiche dei sottufficiali e degli specialisti del Corpo Reale equipaggi » (N. 369).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramento delle condizioni di carriera ed economiche dei sottufficiali e degli specialisti del Corpo Reale equipaggi ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 369).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

All'art. 3° della legge 6 marzo 1898, n. 59, è aggiunto il seguente capoverso:

« La permanenza massima nei gradi di Nocchiere di 3^a e di 2^a classe e nei gradi corrispondenti è di sei anni, trascorsi i quali i detti sottufficiali saranno promossi alla classe rispettivamente superiore, purchè riconosciuti idonei ».

(Approvato)

Art. 2.

I militari di bassa forza del Corpo Reale Equipaggi, quando abbiano compiuto almeno venti anni di effettivo servizio e raggiunto il cinquantaduesimo anno di età, cessano dal servizio attivo e sono collocati a riposo per anzianità di servizio e per ragione di età.

Il Governo ha facoltà di sospendere l'applicazione di questa disposizione durante il tempo di guerra e di ritardarne l'applicazione ai militari destinati od imbarcati all'estero fino al loro ritorno nel Regno.

(Approvato).

Art. 3.

All'art. 3° della legge 27 giugno 1901, n. 276, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3. Sono stabilite due successive rafferme di sei anni, a ciascuna delle quali è annesso un soprassoldo mensile di L. 25.

La prima rafferma con un soprassoldo può concedersi:

a) ai sottufficiali di ogni categoria ed ai sotto capi e comuni di 1^a classe delle categorie Cannonieri, Torpedinieri, Fuochisti e Semaforisti, dopo che abbiano compiuto la ferma di quattro o di sei anni;

b) ai sotto capi ed ai comuni di 1^a classe delle altre categorie, dopo che abbiano compiuto sei anni di ferma,

Non possono però ottenerla i militari che abbiano compiuto 36 anni di età, se graduati, e 32 se comuni.

La seconda rafferma col doppio soprassoldo può concedersi ai militari che abbiano compiuto la prima rafferma di sei anni.

I militari raffermati con uno o due premi in base alla legge sulla leva marittima del 16 dicembre 1888 (testo unico approvato con regio decreto, n. 5860, serie 3^a) e con paga superiore alla ordinaria possono essere ammessi a mutare la rafferma in corso nella rafferma sessennale col doppio soprassoldo, cessando dal percepire il premio o i premi di rafferma e l'assegno in aumento della paga ordinaria del loro grado o della loro classe che ricevono in forza delle disposizioni preesistenti.

Nelle concessioni di queste rafferme si ha per norma la somma disponibile a tale uopo nel bilancio annuale della marina in relazione a quanto è prescritto dall'art. 11. Nei limiti del fondo stanziato avrà la precedenza la concessione della rafferma con un soprassoldo.

Art. 3 bis. — Il soprassoldo annesso alle rafferme di sei anni ha la stessa decorrenza della rafferma.

Però i militari vincolati alla ferma di anni sei, ascritti alle categorie cannonieri, torpedinieri, macchinisti e fuochisti dei ruoli naviganti ed alla categoria semaforisti, potranno, dopo compiuti quattro anni di ferma, essere ammessi all'anticipato godimento del soprassoldo di lire 25, purchè si vincolino a contrarre, al termine della loro ferma, la rafferma di sei anni.

Pei militari ammessi a commutare la rafferma in corso in quella sessennale col doppio soprassoldo, quest'ultimo decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della commutazione.

(Approvato).

Art. 4.

Gli stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1906-907, ai capitoli 53 « Armamenti navali » e 43 « Corpo Reale Equipaggi, paghe alla bassa forza » sono rispettivamente diminuiti di lire 250,000 e di lire 533,813.

La complessiva somma di lire 783,813 è portata in aumento allo stanziamento del capitolo 46 « Corpo Reale Equipaggi, premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni ».

(Approvato).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore col 1° gennaio 1907.

(Approvato).

Disposizione transitoria.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 2° della presente legge non saranno applicate ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi che, alla data della sua entrata in vigore, già fossero stati dichiarati idonei e compresi nel quadro di avanzamento a scelta al grado di sottotenente macchinista del Corpo del Genio navale, o a quello di sottotenente del Corpo Reale Equipaggi.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Avanzamento dei guardiamarina al grado di sottotenente di vascello » (N. 370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Avanzamento dei guardiamarina al grado di sottotenente di vascello ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge.

(V. Stampato N. 370).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge: se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Gli ufficiali dello Stato Maggiore generale del grado di guardiamarina, compiuti trenta mesi di grado, saranno promossi sottotenenti di vascello, previo l'accertamento della idoneità.
(Approvato).

Art. 2.

Il numero dei sottotenenti di vascello e dei guardiamarina è stabilito complessivamente in n. 335.
(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione dei depositi di munizioni, dei depositi viveri e dei panifici per la Regia Marina e lavori per le piazze marittime » (N. 371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione dei depositi di munizioni, dei depositi viveri e dei panifici per la Regia Marina e lavori per le piazze marittime ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 371).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge: se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria in lire 3,535,000 per i titoli seguenti:

1. Sistemazione dei depositi viveri e panifici della Regia marina L. 1,485,000;
 2. Sistemazione dei depositi di munizioni della Regia marina L. 1,603,000;
 3. Lavori occorrenti a piazze marittime L. 447,000.
- (Approvato).

Art. 2.

La somma indicata nell'articolo precedente verrà stanziata nella parte straordinaria del bilancio di previsione del Ministero della marina ed in aggiunta alla somma complessiva di spese effettive consolidate con la legge 2 luglio 1905, e sarà ripartita fra gli esercizi finanziari 1906-907, 1907-908 e 1908-909 in tre speciali capitoli, in conformità dell'annessa tabella.
(Approvato):

TABELLA di ripartizione della spesa straordinaria di L. 3,535,000.*Esercizio 1906-907.*

Cap. n. 00. Sistemazione dei depositi viveri e panifici della Regia marina	L.	200,000
» Sistemazione dei depositi di munizioni della Regia marina	»	270,000
» Lavori occorrenti a piazze marittime.	»	30,000
	Totale L.	<u>500,000</u>

Esercizio 1907-908.

Cap. n. 00. Sistemazione dei depositi viveri e panifici della Regia marina	L.	500,000
» Sistemazione dei depositi di munizioni della Regia marina	»	450,000
» Lavori occorrenti a piazze marittime.	»	417,000
	Totale L.	<u>1,367,000</u>

Esercizio 1908-909.

Cap. n. 00. Sistemazione dei depositi viveri e panifici della Regia marina	L.	785,000
» Sistemazione dei depositi di munizioni della Regia marina	»	883,000
	Totale L.	<u>1,668,000</u>
	Totale generale L.	<u>3,535,000</u>

ALLEGATO A.**Sistemazione dei depositi viveri e panifici della Regia marina.**

<i>Spezia.</i> — Costruzione di un deposito viveri costituito da due fabbricati. Costruzione di un panificio	L.	550,000
<i>Gaeta.</i> — Sistemazione di locali per deposito viveri e per panificio. Costruzione di un pontile per il rifornimento dei viveri alle Regie navi	»	115,000
<i>Messina.</i> — Sistemazione di locali per deposito viveri. Costruzione di un panificio. Costruzione di un pontile	»	135,000
<i>Venezia.</i> — Costruzione di un panificio.	»	250,000
<i>Taranto.</i> — Costruzione di un deposito viveri. Costruzione di un panificio. Costruzione di un pontile	»	385,000
<i>Maddalena.</i> — Costruzione di pontili per il rifornimento dei viveri alle Regie navi	»	50,000
	Totale L.	<u>1,485,000</u>

ALLEGATO B.

Sistemazione dei depositi di munizioni della Regia marina.

<i>Spezia.</i> — Costruzione di un deposito munizioni. Costruzione di nuovi magazzini per deposito di munizionamento di servizio e di riserva delle Regie navi. Costruzione di nuovi laboratori e nuovi magazzini per balistite. Binari, banchine e pontili occorrenti L.	429,000
<i>Gaeta.</i> — Costruzione di una tettoia chiusa per servizi accessori della polveriera. »	10,000
<i>Messina.</i> — Costruzione di un gruppo di magazzini a polvere per deposito di munizionamento di servizio e di riserva delle Regie navi, e relativo binario di raccordo con la ferrovia che conduce al porto »	520,000
<i>Estuario Veneto.</i> — Costruzione di nuovi magazzini per deposito di munizionamento di servizio e di riserva delle Regie navi. Costruzione di nuovi locali per deposito di fulmicotone idrato. Sistemazione di locali per deposito munizioni. Costruzione di traverse-riparo per isolamento dei magazzini delle munizioni. »	319,000
<i>Taranto.</i> — Costruzione di magazzini per deposito di munizionamento di servizio e di riserva delle Regie navi. Costruzione di un magazzino per deposito di balistite e di una tettoia per deposito di proiettili scarichi. Completamento della sistemazione del servizio d'imbarco e sbarco delle munizioni, colla ricostruzione in struttura muraria di un pontile in legno »	165,000
<i>Estuario della Maddalena.</i> — Completamento della costruzione di un gruppo di magazzini e polvere per deposito di munizionamento di servizio e di riserva delle Regie navi. »	160,000
Totale . . . L.	<u>1,603,000</u>

ALLEGATO C.

Lavori occorrenti a piazze marittime.

<i>Estuario Veneto.</i> — Costruzione di opere difensive. Costruzione di fabbricati per alloggiare a terra il personale della Difesa marittima. Impianto di una nuova stazione torpediniere . . . L.	370,000
<i>Messina</i> — Impianto di condotta di acqua potabile per i fabbricati della Difesa e per il panificio »	20,000
<i>Maddalena.</i> — Impianto di nuovi distillatori con relativo serbatoio »	57,000
Totale . . . L.	<u>447,000</u>

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica dei siluri della Regia Marina a San Bartolomeo (Spezia) » (N. 348).

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica dei siluri della Regia Marina a San Bartolomeo (Spezia) ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge.
(V. Stampato N. 348).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Per l'impianto e l'esercizio della fabbrica dei siluri a S. Bartolomeo (comune di Spezia), prevista dall'art. 3 della legge 2 luglio 1905, n. 320, è assegnato un personale lavorante non superiore, in complesso, a 100 individui che costituiranno un ruolo separato.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro della marina ha facoltà di assumere in servizio il personale indicato nel precedente articolo e di provvedere alle successive sostituzioni, con le stesse norme che si troveranno in vigore per il personale lavorante dei Regi stabilimenti marittimi, indipendentemente dalle condizioni contenute nell'art. 7 della legge 13 giugno 1901, n. 258.

(Approvato).

Art. 3.

Il personale ammesso in servizio in base alla presente legge sarà considerato a tutti gli effetti come personale lavorante dei Regi stabilimenti marittimi; non sarà però ad esso ap-

plicabile la legge 26 dicembre 1901, n. 518, che regola le pensioni degli operai della Regia marina e verrà invece iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai con le norme che seguono.
(Approvato).

Art. 4.

Gli operai acquistano diritto a liquidare la pensione presso la Cassa nazionale di previdenza di cui all'articolo precedente:

a) quando abbiano compiuti 60 anni d'età con 25 almeno di servizio;

b) quando abbiano compiuti 25 anni di servizio e siano riconosciuti inabili a continuarlo;

c) quando per ferite od infermità contratte per cause di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata dei servizi anteriori e l'età raggiunta, dietro rinuncia delle indennità previste dalla legge per gl'infortuni sul lavoro.

(Approvato).

Art. 5.

Il tempo di servizio utile per la pensione è rappresentato dalla somma dei successivi periodi di servizio prestati nella qualità di operaio della fabbrica di siluri.

Nella determinazione della durata del servizio utile per la pensione sono anche computati il servizio militare, nonchè gli altri civili prestati nell'Amministrazione dello Stato.

In nessun caso è tenuto conto del servizio anteriore al 17° anno di età.

Le campagne di guerra e gli aumenti nel computo di determinati servizi, stabiliti dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1905, n. 70, sono calcolate nella stessa misura per gli operai della fabbrica dei siluri.

Quando nell'insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intero; se è uguale o inferiore a sei mesi, si trascura.

(Approvato).

Art. 6.

La pensione annua dell'operaio che si trovi nelle condizioni previste alle lettere a) e b)

dell'art. 4 sarà liquidata in base alla media delle due mercedi giornaliere più elevate alle quali sia pervenuto durante l'ultimo decennio e che abbia mantenute per due anni almeno. A 25 anni di servizio la pensione corrisponderà alla detta media moltiplicata per 150. Questo moltiplicatore sarà aumentato di tre unità per ogni anno di servizio oltre i 25.

Le ferite e le infermità provenienti da causa di servizio di cui alla lettera *c*) dell'articolo 4 danno diritto al seguente trattamento speciale:

a) la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi ovvero di due di questi membri, alla pensione che avrebbe liquidato l'operaio a 60 anni di età in base alla mercede più elevata percepita durante il servizio, aumentata di un terzo;

b) l'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermità equivalenti secondo le disposizioni in vigore per i funzionari dello Stato, alla pensione che avrebbe liquidato l'operaio a 60 anni di età in base alla mercede più elevata percepita durante il servizio;

c) le ferite e le infermità meno gravi alla pensione che spetterebbe all'operaio a 25 anni di servizio, calcolata sulla mercede più elevata, sempre che esso non abbia diritto a maggior pensione per anzianità di servizio.

In nessun caso la pensione potrà essere inferiore a lire 480 annue.

(Approvato).

Art. 7.

Gli operai sono iscritti alla Cassa nazionale nel ruolo delle mutualità. Essi possono però domandare di essere iscritti o di far passaggio al ruolo dei contributi riservati secondo le norme che regolano la Cassa di previdenza, rimanendo inalterato il contributo dello Stato per la pensione nel ruolo delle mutualità.

(Approvato).

Art. 8.

Il contributo della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai è costituito:

a) da una ritenuta sulle mercedi, nella misura di lire 1.50 mensili per le mercedi infe-

riori a lire 3 giornaliere e di lire 2 mensili per le mercedi giornaliere di lire 3 o superiori;

b) da un contributo dello Stato, nella misura annua di lire 18 per ogni operaio con mercede inferiore a lire 3 giornaliere e di lire 24 per ogni operaio con mercede di lire 3 o superiore.

Qualora la liquidazione del conto individuale dell'iscritto al ruolo delle mutualità produca, indipendentemente dai versamenti volontari, una pensione inferiore a quella stabilita dall'art. 6, lo Stato verserà alla Cassa nazionale la somma capitale necessaria affinché la pensione raggiunga la detta misura.

Per l'iscritto nel ruolo dei contributi riservati la somma da versarsi dallo Stato sarà uguale a quella che a parità di tutte le altre condizioni sarebbe da versarsi se fosse iscritto al ruolo delle mutualità.

(Approvato).

Art. 9.

Gli operai che diventino inabili al lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio e non si trovino nelle condizioni di età e di servizio stabilite per aver diritto a pensione vitalizia, possono richiedere la liquidazione del conto individuale.

Coloro che nelle condizioni precedenti abbiano prestato più di 10 anni di servizio hanno diritto ad un versamento suppletivo da parte dello Stato perchè, indipendentemente dai versamenti volontari, il loro conto raggiunga un importo:

di 300 volte la mercede media dell'ultimo quinquennio se non abbiano compiuto 15 anni di servizio;

di 450 volte se ne abbiano compiuti 15 e non 20;

di 600 volte quando ne abbiano compiuti 20 ma non 25.

Dietro richiesta dell'operaio la liquidazione del conto rispettivo è fatta dalla Cassa nazionale sotto forma di pagamento della somma capitale assicurata.

Gli operai che lascino il servizio per qualsiasi altro motivo conservano in loro favore anche i contributi già versati dallo Stato.

(Approvato).

Art. 10.

Gli operai che siano espulsi dal servizio per furto, in seguito a sentenza passata in giudicato, nei reali stabilimenti marittimi o sulle regie navi, perdono qualsiasi ulteriore diritto verso lo Stato in dipendenza della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Nel caso in cui qualche operaio passi ad altro ufficio dell'Amministrazione marittima, pel quale sia stabilita una pensione secondo le norme ordinarie, nella determinazione di questa sarà computato anche il periodo di tempo trascorso in servizio della fabbrica di siluri; ma nella liquidazione relativa sarà dedotto l'importo della pensione che fosse dovuta dalla Cassa nazionale di previdenza per i versamenti da essa percepiti.

(Approvato).

Art. 12.

I fondi occorrenti per i contributi a carico dello Stato costituiranno un apposito capitolo del bilancio della marina.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riforme nei servizi amministrativi nell'Amministrazione centrale della Marina (N. 373).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge che ha per titolo: « Riforme nei servizi amministrativi nell'Amministrazione centrale della Marina ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 373).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

I ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione centrale della marina: carriera amministrativa e di ragioneria e carriera d'ordine, sono stabiliti in conformità dell'unita tabella che fa parte integrante della presente legge.

Rimane abrogata la tabella A annessa alla legge 11 luglio 1904, n. 353.

Il ruolo organico della carriera amministrativa e di ragioneria avrà effetto dal 1° novembre 1906, quello della carriera d'ordine dal 1° luglio 1906.

(Approvato).

Art. 2.

Per effetto della soppressione dell'Ufficio di revisione, istituito con Regio decreto 17 luglio 1876, il ruolo organico del corpo di Commissariato militare marittimo sarà, con la data del 1° novembre 1906, ridotto dei posti seguenti:

13 Capitani

3 Tenenti

—

Totale . . . 16

(Approvato).

Art. 3.

Dei posti portati in aumento all'organico del personale civile dell'Amministrazione centrale della marina, saranno messi a concorso per titolo e conferiti a scelta del Ministero ad ufficiali del corpo di Commissariato militare marittimo con le norme seguenti:

Tre posti di segretario di 1^a classe ad ufficiali del grado di capitano cheentino due quinquenni di permanenza nel grado stesso.

Questi verranno classificati tra gli attuali segretari di 1^a classe in ragione dell'anzianità rispettiva nei gradi di capitano e segretario, fermi restando i diritti acquistati alla promozione dagli iscritti nei rispettivi quadri di avanzamento.

Due posti di segretario di 2^a classe ad ufficiali del grado di capitano con un quinquennio di permanenza nel grado stesso.

Questi saranno classificati promiscuamente fra i segretari di 2^a classe in ragione dell'anzianità rispettiva nei gradi di capitano e di segretario.

Otto posti di segretario di 3^a classe ad ufficiali del grado di capitano.

Questi saranno classificati promiscuamente, fra i segretari di 3^a classe, in ragione dell'anzianità rispettiva nei gradi di capitano e di segretario.

Tre posti di vice-segretario di 1^a classe ad ufficiali del grado di tenente commissario, con un quinquennio di permanenza nel grado stesso.

Questi saranno classificati, in ragione dell'anzianità rispettiva, fra i vice-segretari di 1^a classe.

Gli ufficiali commissari che abbiano conseguito il diploma di perito in merceologia continueranno a far parte del corpo di Commissariato militare marittimo.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio 1906-907 le variazioni dipendenti dalla presente legge, nei capitoli del personale del Ministero e del corpo di Commissariato militare marittimo.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

Agli ufficiali del corpo di Commissariato militare marittimo, che, per effetto del loro passaggio nel personale civile dell'Amministrazione centrale, venissero a percepire uno stipendio inferiore a quello effettivamente da loro goduto, compresi i quinquenni, al momento del passaggio, sarà concesso un assegno personale pari alla differenza: questo assegno verrà gradatamente diminuendo in corrispondenza degli aumenti successivamente conseguiti nel nuovo ruolo e cesserà allorquando abbiano raggiunto uno stipendio pari o superiore a quello goduto.

(Approvato).

Art. 6.

I posti che, per effetto dell'applicazione dell'articolo 1° della presente legge, risulteranno eccedenti nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione centrale della marina, continueranno ad essere ricoperti dagli attuali titolari fino a che, per avanzamenti o per eliminazione di essi, non siasi raggiunto il numero stabilito dalla tabella di cui all'articolo stesso.

(Approvato).



Personale civile dell'Amministrazione centrale della Marina

Carriera amministrativa e di ragioneria.

Direttore generale	a L.	9,000	N.	1
Direttori capi divisione di 1 ^a classe.	»	7,000	»	5
Id. id. di 2 ^a id.	»	6,000	»	4
Capi sezione di 1 ^a classe.	»	5,000	»	15
Id. di 2 ^a id.	»	4,500	»	14
Segretari di 1 ^a classe	»	4,000	»	12
Id. di 2 ^a id.	»	3,500	»	14
Id. di 3 ^a id.	»	3,000	»	14
Vice-segretari di 1 ^a classe	»	2,500	»	12
Id. di 2 ^a id.	»	2,000	»	9

Carriera d'ordine.

Capo degli uffici d'ordine	a L.	4,000	N.	1
Archivisti di 1 ^a classe.	»	3,500	»	7
Id. di 2 ^a id.	»	3,200	»	12
Id. di 3 ^a id.	»	2,700	»	18
Ufficiali d'ordine di 1 ^a classe	»	2,200	»	30
Id. id. di 2 ^a id.	»	1,800	»	22
id. id. di 3 ^a id.	»	1,500	»	10

Confronto della spesa fra gli organici attuali e gli organici già proposti col primitivo progetto.

Carriera amministrativa e di ragioneria.

Carriera d'ordine.

Forza numerica		Variazioni	G R A D I	Importo della spesa		Forza numerica		Variazioni	G R A D I	Importo della spesa	
Organico attuale	Organico che si propone			Organico attuale	Organico che si propone	Organico attuale	Organico che si propone			Organico attuale	Organico che si propone
1	1	—	Direttori generali	9,000 »	9,000 »	1	1	»	Capo degli uffici d'ordine	4,000	4,000
6	5	— 1	Capi divisione di 1 ^a classe	42,000 »	35,000 »	8	7	— 1	Archivisti di 1 ^a classe	28,000	24,500
3	4	+ 1	Id. 2 ^a »	18,000 »	24,000 »	7	12	+ 5	Id. di 2 ^a »	22,400	38,400
12	14	+ 2	Capi sezione di 1 ^a classe	60,000 »	70,000 »	12	18	+ 6	Id. di 3 ^a »	32,400	48,600
9	12	+ 3	Id. 2 ^a »	40,500 »	54,000 »	22	30	+ 8	Ufficiali d'ordine di 1 ^a classe	48,400	66,000
12	10	— 2	Segretari di 1 ^a classe	48,000 »	40,000 »	24	22	— 2	Id. di 2 ^a »	43,200	39,600
14	10	— 4	Id. 2 ^a »	49,000 »	35,000 »	22	10	— 12	Id. di 3 ^a »	33,000	15,000
11	10	— 1	Id. 3 ^a »	33,000 »	30,000 »	96	100	+ 4	Totale	211,400	236,100
7	9	+ 2	Vice-segretari di 1 ^a classe	17,500 »	22,500 »				Aumenti sessennali	14,850	3,000
6	9	+ 3	Id. 2 ^a »	12,000 »	18,000 »				Somma complessiva degli organici	226,250	239,100
81	84	+ 3	Totale	329,000 »	337,500 »				Differenza in più		12,850
			Differenza di stipendio a n. 5 segretari di 1 ^a classe incaricati delle funzioni di capo sezione	2,500 »	—						
			Assegno ai volontari	4,000 »	—						
			Spesa complessiva degli organici	335,500 »	337,500 »						
			Differenza in più	2,000 »							

RIASSUNTO

Carriera amministrativa e di ragioneria (Spesa in più)	L. 2,000
Carriera d'ordine (Spesa in più).	» 12,850
Totale	L. 14,850 (1)

(1) Questa maggiore spesa si riduce a sole lire 3,150 per effetto della economia arrecata dalla soppressione dell'Ufficio di revisione. (Vedi Prospetto B).

PROSPETTO **B.**

Stato dimostrativo della spesa, in conseguenza delle variazioni introdotte nel ruolo organico del Ministero per effetto della soppressione dell'Ufficio di revisione.

Diminuzioni.

3 Capitani a lire 4,000	L. 12,000	
2 id. id. 3,700	» 7,400	
8 id. id. 3,400	» 27,200	
3 Tenenti id. 2,700	» 8,100	
Minore somma per indennità agli ufficiali già coman-		
dati al soppresso Ufficio di revisione	» 12,500	
		L. 67,200
Totale diminuzione		L. 67,200

Aumenti.

1 Capo sezione di 1 ^a classe a lire 5,000	L. 5,000	
2 » di 2 ^a id. » 4,500	» 9,000	
2 Segretari di 1 ^a classe a » 4,000	» 8,000	
4 » di 2 ^a id. » 3,500	» 14,000	
4 » di 3 ^a id. » 3,000	» 12,000	
3 Vice-segr. di 1 ^a id. » 2,500	» 7,500	
		L. 55,500
Totale aumento		L. 55,500
Economia		» 11,700

RIASSUNTO GENERALE.

Aumento di spesa portato dal prospetto A.	L. 14,850
Diminuzione di spesa portata dal prospetto B.	» 11,700
	L. 3,150
Aumento di spesa complessivo	L. 3,150

PROSPETTO C.

Confronto tra i ruoli organici della categoria d'ordine delle varie Amministrazioni centrali (1).

	Archivisti				Ufficiali d'ordine			Totale	
	capi	di 1 ^a clas.	di 2 ^a clas.	di 3 ^a clas.	di 1 ^a clas.	di 2 ^a clas.	di 3 ^a clas.		
	L. 4,000	L. 3,500	L. 3,200	L. 2,700	L. 2,200	L. 1,800	L. 1,500		
Ministero Marina .	organico attuale.	1	8	7	12	22	24	22	96
	organico che si propone .	1	7	12	18	30	22	10	100
» Guerra .	organico attuale.	1	5	16	40	86	75	32	255
	organico che si propone .	1	5	20	50	100	58	15	249
» Interno	3	6	1	—	15	23	27	85	
» Esteri	3	5	6	7	10	6	2	39	
» Agricoltura, industria e commercio .	2	8	8	14	32	83	30	87	
» Pubblica Istruzione.	—	7	11	13	28	33	18	114	
» Grazia e Giustizia	2	7	7	14	25	—	39	121	
» Lavori Pubblici	—	12	12	11	25	11	9	80	
» Finanze	5	21	25	36	97	72	37	293	
» Tesoro	—	21	26	46	87	77	32	293	

(1) Non si è compreso l'organico dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi il quale, data la speciale costituzione del personale, non può essere posto a confronto con la categoria d'ordine degli altri Ministeri

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1906

PROSPETTO D.

Confronto dell'anzianità nei rispettivi gradi degli impiegati d'ordine più anziani delle varie Amministrazioni centrali.

	ARCHIVISTI						UFFICIALI D'ORDINE					
	di 1ª classe		di 2ª classe		di 3ª classe		di 1ª classe		di 2ª classe		di 3ª classe	
	Data dell'ultima pro- mozione	Anzianità nel grado										
Ministero della Marina	1892	14	1897	9	1893	13	1893	13	1895	1	1899	7
» della Guerra	1893	13	1895	11	1895	9	1895	11	1901	5	1903	3
» dell'Interno	1904	2	1902	4	—	—	1900	6	1902	4	1902	4
» degli Esteri	1890	16	1902	4	1904	2	1904	2	1904	2	1904	2
» dell'Agricoltura, Industria e Com- mercio	1900	6	1903	3	1903	3	1903	3	1903	3	1903	3
» della Pubblica Istruzione	1899	7	1899	7	1903	3	1898	8	1903	3	1904	2
» di Grazia e Giustizia	1897	9	1905	1	1905	1	1898	8	1905	1	1905	1
» dei Lavori pubblici	1902	4	1904	2	1904	2	1900	6	1904	2	1904	2
» delle Finanze	1900	6	1904	2	1904	2	1904	2	1904	2	1904	2
» del Tesoro	1902	4	1902	4	1903	3	1897	9	1900	6	1904	2

NB. — Dal prospetto suddetto emerge come nei Ministeri della marina e della guerra si verifica un fortissimo ristagno nelle ultime classi di fronte agli altri Ministeri, prodotto dalla sproporzione fra i gradi superiori e quelli inferiori.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale » (N. 330).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di voler dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 330).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le contravvenzioni alla legge forestale del 20 giugno 1877, n. 3917, nonché quelle riguardanti la polizia forestale e le prescrizioni di massima stabilite dal Comitato forestale in ciascuna provincia del Regno, quando è stabilita la pena pecuniaria non superiore alle lire 300, potranno essere conciliate davanti il sindaco del luogo ove la contravvenzione si sia commessa, entro un mese dal giorno della loro constatazione con analogo verbale, pagando una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per la contravvenzione stessa, oltre le eventuali spese del procedimento, fermo l'obbligo di rendere saldo o boscoso il terreno dissodato o diboscato in contravvenzione alle leggi entro il termine di diciotto mesi dalla data della conciliazione avvenuta.

Dopo la seconda recidiva i contravventori sono esclusi da ulteriori conciliazioni.

(Approvato).

Art. 2.

Non avvenendo entro il termine di cui all'art. 1° la conciliazione, i verbali di contravvenzione saranno rimessi avanti l'autorità giudiziaria per l'ulteriore corso di giustizia.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è incaricato di emanare le disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Si applicano le disposizioni della presente legge anche alle contravvenzioni forestali pendenti alla data della pubblicazione della legge stessa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione all'art. 58 della legge 22 dicembre 1886, n. 5849 (serie 3^a), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica » (N. 314).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la discussione del disegno di legge: « Modificazione all'art. 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3^a), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di voler dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 314).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'art. 58 della legge 22 dicembre 1888, numero 5849 (serie 3^a) è sostituito il seguente:

« Il trasporto, nel Regno, di cadaveri da Comune a Comune è autorizzato dal Prefetto, e l'introduzione di cadaveri nel Regno dall'estero è autorizzata dal ministro dell'interno, oppure, per delegazione di esso, dal Prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

« È vietato di seppellire un cadavere in un luogo qualsiasi diverso dal cimitero sotto la

pena pecuniaria al contravventore di lire 51, estensibile a lire 100, oltre le spese necessarie per il trasporto al cimitero.

« È fatta eccezione per l'inumazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita nei cimiteri.

« Sarà inoltre in facoltà del Ministero dell'interno di autorizzare di volta in volta con apposito decreto la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero purchè concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

« La concessione ministeriale di cui al precedente comma sarà vincolata al pagamento di una tassa nella misura prescritta dal n. 40 della tabella annessa alla legge 13, settembre 1874, n. 2086 (serie 2^a): senza pregiudizio del pagamento della tassa dovuta per l'autorizzazione al trasporto della salma da Comune a Comune nel Regno. È fatta eccezione soltanto per gli illustri personaggi ai quali siano decretate onoranze nazionali ».

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è incaricato a coordinare e riunire le disposizioni della presente legge col testo unico delle leggi sanitarie previste dall'art. 17 della legge 25 febbraio 1904, n. 57.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Lavori addizionali e spesa di arredamento per la casa demaniale in Therapia ad uso della R. Ambasciata di Costantinopoli » (N. 382).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Lavori addizionali e spesa di arredamento per la casa demaniale in Therapia ad uso della R. Ambasciata di Costantinopoli ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 382).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 40,000, in aggiunta a quella concessa colla legge n. 377 del 9 luglio 1905, da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1905-906, distinto col n. 45 *quinquies* e colla dizione: « Spesa per lavori addizionali e per arredamento della casa demaniale in Therapia ad uso della Regia Ambasciata in Costantinopoli ».

(Approvato).

Art. 2.

Per gli atti concernenti la esecuzione dei lavori e l'arredamento di cui al precedente articolo, il Governo del Re è autorizzato a derogare alla disposizione della legge di contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni di L. 68,500 al capitolo 29 "missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali" del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 383).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni di lire 68,500 al capitolo 29: « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali » del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1905-906.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di voler dare lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 68,500 al capitolo 29 « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali » del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Stanziamento di lire 140,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 colla denominazione " Spese per la Macedonia » (Numero 384).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Stanziamento di L. 140,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 colla denominazione « Spese per la Macedonia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzato lo stanziamento di L. 140,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1906-907, distinto col numero 45 *bis* e colla denominazione « Spese per la Macedonia ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori incaricati dello scrutinio per la votazione di ballottaggio per la nomina di

quattro membri della Commissione per il regolamento interno del Senato.

Vengono estratti i nomi dei signori senatori Mariotti Filippo, Bacci e Racioppi.

Discussione del disegno di legge: « Riforma dei ruoli organici del personale dipendente dal Ministero del tesoro » (N. 378).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Riforma dei ruoli organici del personale dipendente dal Ministero del tesoro.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo progetto di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 378*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1906 i ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, dell'Ispettorato generale per la vigilanza sugli Istituti d'emissione, d'ordine e di servizio delle avvocature erariali; di ragioneria delle intendenze di finanza; delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo sono stabiliti, rispettivamente, in conformità delle tabelle A, B, C, D ed E annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le ispezioni da eseguirsi presso le ragionerie delle Amministrazioni centrali in adempimento di quanto prescrive l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato, e quelle delle Intendenze di finanza, mediante gl'ispettori e i vice-ispettori di cui le tabelle A e D annesse alla presente legge, saranno ordinate in modo che ciascuno dei detti uffici venga sottoposto a una prima verifica nel triennio dal 1906-907 al 1908-909 e successivamente a periodi non maggiori di due anni.

Il Governo del Re statuirà le norme che regoleranno le ispezioni, con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 3.

Dopochè tutti i candidati riusciti vincitori e quelli risultati idonei negli esami di concorso per i posti di volontario amministrativo e di ragioneria nel Ministero, indetti, rispettivamente, con i decreti ministeriali 30 aprile 1905, nn. 3333 e 3334, avranno conseguita la nomina a volontario e successivamente quella ad impiego retribuito, i posti di volontario e quello di vice segretario di 3^a classe nelle rispettive carriere, a misura che si renderanno vacanti, saranno convertiti con decreto Reale:

a) per la carriera amministrativa: in 15 posti di vice-segretario di 1^a classe e 10 di 2^a;

b) per la carriera di ragioneria: in 14 posti di vice-segretario di 1^a classe e 6 di 2^a;

I posti che resteranno scoperti nella seconda classe dei vice-segretari dopo la soppressione della classe 3^a saranno conferiti, per due terzi a scelta e in base alle note personali, all'anzianità e ai titoli di studio per la carriera amministrativa ai vice-segretari amministrativi di 2^a e 3^a classe delle Intendenze di finanza che abbiano la laurea in giurisprudenza e per la carriera di ragioneria ai vice-segretari di 2^a e 3^a classe di ragioneria delle Intendenze medesime e delle delegazioni del tesoro.

Per l'altro terzo saranno conferiti mediante esame di concorso per la carriera amministrativa ai vice segretari amministrativi di 2^a e 3^a classe delle Intendenze di finanza che abbiano la laurea in giurisprudenza e per la carriera di ragioneria ai vice segretari di 2^a e 3^a classe di ragioneria delle Intendenze medesime e delle Delegazioni del tesoro.

Il giudizio così per la promozione a scelta come per i concorsi sarà dato da una Commissione composta:

per la carriera amministrativa, di un consigliere di Stato che la presiede, di un consigliere di appello, di un vice avvocato erariale, di un professore ordinario di Università e di un direttore capo-divisione del Ministero;

per la carriera di ragioneria, di un consigliere della Corte dei conti, come presidente, dell'ispettore generale di ragioneria del Mini-

stero del tesoro, di un referendario della Corte dei conti, di un professore ordinario di Università e di un professore di ragioneria o di matematica.

Le funzioni di segretario di ciascuna delle Commissioni saranno affidate ad un impiegato del Ministero del tesoro di grado non inferiore a quello di segretario.

Le altre norme dei due concorsi verranno stabilite con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 4.

I fondi che si renderanno disponibili per la soppressione dei posti della classe transitoria degli ufficiali d'ordine del Ministero, saranno destinati ad aumentare gradualmente le tre classi degli ufficiali d'ordine fino al limite di 18 posti per la 1^a, di 22 per la 2^a e di 44 per la 3^a.

(Approvato).

Art. 5.

L'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti d'emissione e sui servizi del tesoro ha grado parificato a quello di direttore generale ed esercita la sua azione direttiva su tutti i servizi affidati all'Ispettorato generale, compresa la vigilanza sulle opere di risanamento della città di Napoli regolata con Regio decreto 8 maggio 1904, n. 180.

Il vice-ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del Tesoro ha grado parificato a quello di ispettore generale.

(Approvato).

Art. 6.

Dopo l'attuazione delle tabelle organiche approvate con la presente legge, i posti di ispettore di ultima classe per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del Tesoro saranno esclusivamente conferiti in seguito ad un esame di concorso scritto ed orale che accerti rigorosamente negli aspiranti una cultura specifica superiore.

Saranno ammessi al concorso tutti i funzionari dell'Amministrazione centrale e provin-

ziale del Tesoro, che all'atto della domanda abbiano otto anni di servizio e stipendio non inferiore a L. 3,500, purchè muniti di un diploma conseguito presso Istituti di studi superiori, in essi compresi l'Università commerciale Luigi Bocconi in Milano, il Regio Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri in Firenze e le Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia, o del diploma di ragioniere rilasciato da un Istituto tecnico governativo o pareggiato.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, di un Consigliere della Corte dei conti, dell'Ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del Tesoro o, in sua vece, dal vice-ispettore generale, e di due professori ordinari o straordinari di Università. Fungerà da segretario della Commissione un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a quello di capo sezione.

Le altre norme del concorso verranno stabilite con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re, contemporaneamente alla presentazione del progetto di legge per l'ordinamento definitivo dell'esercizio ferroviario, e cioè entro l'anno 1906, dovrà presentare un progetto di legge per il riordinamento del servizio e del personale delle regie avvocature erariali.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Ho domandato di parlare per una delucidazione ed una preghiera, o meglio un voto: spiegazioni e voto che rivolgo all'onorevole ministro del tesoro.

Nella relazione del Ministero con cui è presentato questo disegno di legge, leggo queste parole:

« Nel disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, proponevasi di conferire al Governo la facoltà di provvedere, mediante Reale decreto, al riordinamento generale del servizio e del personale di concetto delle R. avvocature; ma la Giunta generale del bilancio fu

d'avviso che l'importante materia dovesse essere oggetto di provvedimento legislativo, tanto più che quella istituzione, chiamata ad uno dei più alti e gravi uffici, deve tuttora la sua vita ad un atto del potere esecutivo, cioè a quello che nel 1876 creò gli uffici del contenzioso finanziario ».

Ora a me preme di stabilire che quello che si dice in questo brano della relazione ministeriale e fu pur detto nella relazione della Giunta generale del bilancio, rispetto all'articolo 6 della relazione ministeriale, col quale era stato presentato il progetto di riordinamento degli uffici delle avvocature erariali, non è esatto. Si è creduto che con quell'articolo si intendesse di rimettere al potere esecutivo la formazione dell'organico delle Regie avvocature erariali, e fu un equivoco.

Il fare ora questa discussione può parere a molti inutile o inopportuna; a me non pare inutile ed inopportuno tutto ciò che serve a metter le cose a posto, a dissipare malintesi ed equivoci.

Io quindi devo dire che quell'articolo col quale era stata proposta la riforma per le Regie avvocature erariali non riguardava l'organico, ma il regolamento.

La storia di quell'articolo è questa: avendo io presentato all'onor. ministro del tesoro uno schema di regolamento per le Regie avvocature erariali, surse il dubbio se, essendo stato il regolamento, che in atto vige, quello del 16 gennaio 1876, fatto per delegazione legislativa, non occorresse anche per il nuovo schema di regolamento una uguale delegazione.

A me pare di no; ma prevalse un diverso parere, ed allora io fui incaricato di redigere un articolo per provocare precisamente dal Parlamento i poteri che avrebbero dovuto servire a fare questo schema di regolamento, e, se si fosse tenuto l'articolo quale io lo aveva concepito, certo ogni equivoco sarebbe stato impossibile. Quell'articolo era redatto in questi termini:

« È data facoltà al Governo del Re di provvedere con ogni più conveniente riforma al migliore ordinamento degli uffici della R. Avvocatura dello Stato, per quanto si attiene all'ammissione, alla carriera e alla disciplina; e di coordinare le norme attualmente vigenti per ogni altra parte del servizio in unico re-

golamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato».

Parve invece preferibile una forma assai più generica adottata che generò l'equivoco e rese in qualche modo dispetto l'articolo stesso.

In quell'articolo si volle vedere chissà quali ree intenzioni rispetto al futuro ordinamento delle Regie Avvocature. Eppure le ree intenzioni io le avevo già manifestate con due progetti presentati, l'uno nell'aprile 1905, che riguardava propriamente l'organico; l'altro nel marzo 1906, il quale conteneva un allargamento dell'organico e insieme la proposta di un nuovo regolamento; ma le aveva presentate col desiderio chiaramente e vivamente manifestato che fossero portate alla Camera. Questa è la spiegazione.

Passo ora alla preghiera, o piuttosto al voto, come diceva in principio. Nella relazione della Giunta generale del bilancio si parla degli uffici delle R. Avvocature con un linguaggio che non saprei dire se nemico o amico, perchè in parte accarezza e in parte graffia. Liscia ed accarezza in quanto fa sperare in buone intenzioni che avrebbe il Parlamento, e voglio augurarmi anche il Governo, di dare alle R. Avvocature tale un organamento che possano meglio corrispondere all'importanza del loro ufficio; in parte però graffia in quanto parla dell'attuale assetto delle Avvocature in una maniera che in verità pare poco soddisfacente.

Leggo la stessa relazione:

« Creata nel 1876 per virtù di una *delegazione legislativa* involuta e sibillina, che autorizzava il potere esecutivo a *riordinare gli uffici del contenzioso finanziario*, oggi, anche per essere mutate le condizioni di ammissione e di carriera della magistratura per effetto di nuove leggi, e specie della legge 8 giugno 1890, n. 6878; e mutate altresì sostanzialmente le condizioni di ammissione in tutti gli uffici pubblici del Regno, specialmente per virtù della legge 11 giugno 1897, n. 182, le sole Avvocature erariali si trovano in una condizione di diritto e di fatto intollerabile.

« Nessuna norma sicura per le ammissioni, nessun pubblico concorso, nessuna garanzia di giustizia per ingredire nell'ufficio più militante, e per assumere funzioni delicatissime, le quali sorpassano quelle dei preposti alla gestione ne' pubblici servizi.

« E mentre vengono messi a pubblici concorsi i più umili posti persino nella carriera d'ordine in tutte le Amministrazioni dello Stato, le sole Avvocature erariali sono sottratte a questa legge comune; la quale oltre che costituire efficace garanzia per le giovani generazioni, costituisce altresì garanzia per la pubblica Amministrazione, che ha interesse ad ottenere la *élite* dedicarsi a' pubblici uffici.

« D'altronde neppure v'ha garanzie efficaci per i funzionari delle Avvocature, mancando il decreto istituzionale di ogni norma certa che ne regoli le promozioni e lo scambio con altre Amministrazioni dello Stato.

« Pure gli avvocati erariali per le loro attribuzioni, pel diuturno esercizio nelle discipline giuridiche, per la pratica delle cose e del movimento delle Amministrazioni pubbliche, se fossero scelti con le maggiori garanzie, e la lor carriera regolata con norme severe e scerre da estranee ingerenze, potrebbero ben meritare e l'avvicendamento nella magistratura ordinaria, e il conseguimento di posti nei consessi amministrativi del Regno ».

Parrebbe dunque che tutta la vita delle Regie Avvocature dipendesse da future norme da doversi emanare, e che allo stato attuale delle cose, le Regie Avvocature non rispondano gran fatto al compito loro affidato.

Eppure io non dico cose che non si sappiano nell'alta Assemblea, quando affermo che, non ostante che attualmente nella Regia avvocatura si entri senza la garanzia dei pubblici concorsi, esse raccolgono tuttavia elementi preziosi, e hanno dato finora tanto alla magistratura, quanto agli alti Corpi amministrativi persone, delle quali non hanno avuto che a lodarsi. Nobili intelligenze presiedono al supremo collegio giudiziario di Roma che sono venute dalle Regie avvocature; lo stesso Consiglio di Stato, al quale certamente alludono le ultime parole di questo brano della relazione della Giunta del bilancio, non credo che abbia finora a dolersi di coloro che ad esso sono giunti per mezzo della Regia avvocatura.

Che abbia a modificarsi l'ordinamento attuale della Regia avvocatura nessuno più di me lo riconosce e desidera; che possa essere opportuno che il reclutamento si faccia mediante concorso, è una cosa che certamente può essere discussa ed alla quale aderisco; tanto è

ciò vero che, nel regolamento da me proposto, un capitolo intiero è consacrato a disciplinare le norme di questi concorsi.

Ma dopo ciò debbono pure le Regie avvocature volger l'animo con gratitudine alla Giunta del bilancio per le intenzioni benevole che sulla relazione sono espresse di conveniente e decoroso miglioramento nell'ordinamento e nella carriera. E sarebbe veramente necessario.

Le Regie avvocature dal 1897 non hanno avuto alcun miglioramento di organico, ed anche quello dell'87 se portò aumento di qualche posto nei gradi superiori, nulla assolutamente cambiò della composizione organica dell'istituto; e da quell'epoca in poi nessun altro mutamento è stato fatto, mentre in tutte le altre amministrazioni dello Stato miglioramenti sensibili sono stati introdotti. E per non allontanarmi dalla amministrazione del tesoro, basti considerare che in questo lasso di tempo il Ministero del tesoro ha subito rimaneggiamenti, riforme, miglioramenti ben otto volte.

Ho veduto poi con piacere dalla Giunta generale del bilancio sollevata la questione della composizione e dell'ordinamento da darsi agli uffici legali della amministrazione ferroviaria.

Ricorderà il Senato la questione che, non eccitata da me, fu però da me portata innanzi al Senato, circa i rapporti che avrebbero dovuto legare gli uffici dell'Amministrazione ferroviaria con l'istituzione della Regia Avvocatura.

Quali siano propriamente gli intendimenti del relatore della Giunta su tal questione non appare chiaramente, e molto meno appaiono le intenzioni dell'onor. ministro del tesoro, il quale, con prudente ed apprezzabile riserbo, ne ha intieramente taciuto. Però, se in qualche modo è lecito divinare l'intenzione del relatore, parmi che dalle sue parole traluca il pensiero che a questi uffizi dell'Amministrazione ferroviaria debba darsi tale assetto, che debbano essi comporsi e disciplinarsi così da riuscire non a disdoro, ma a dignità delle Regie Avvocature erariali, poichè è bene che si sappia, o signori, che in tutta quella questione non ho avuto altra di mira che questo, che fosse cioè salvata la dignità e il decoro dell'Avvocatura erariale. Io non ho fatta altra questione, ed in questa spero che il Governo voglia a me dare il suo appoggio.

Io non ho altro a dire, e quasi a sintesi delle

ragioni che mi hanno spinto a prendere la parola su quest'articolo di legge, io prego il Senato a volermi permettere di concludere queste mie poche parole con quelle stesse con le quali io presentava il mio progetto di organico e di regolamento al ministro del tesoro del tempo:

« Levo ancora una volta, io diceva, la voce nell'interesse di questo istituto, al cui prestigio non vi è cura che a me paia soverchia. Presentai già un progetto di organico al quale in parte il presente regolamento si collega, e fin d'allora esposi le mie idee sull'ordinamento di quest'ufficio e mirando più al vantaggio materiale, alla vitalità dell'organismo, limitai le mie richieste al minimo necessario, lasciando insoddisfatti molti non indiscreti ma giusti desideri. Per la dignità degli uffici e per la integrità del deposito confidatomi con la carica che ricopro, ho combattuto, fronteggiando oneste ed inoneste opposizioni, per la dipendenza degli uffici legali dell'Amministrazione ferroviaria; e stanco, ma non ancora spossato, attendo la soluzione della questione, che è tale solo perchè si è rinunciato a chiederne giudizio al buon senso. Ora a preparare nuovo alimento di giovani forze, a ringagliardire di nuova lena le esistenti energie, a fare che giammai non venga meno l'aiuto di una speciale ed efficace direzione, presento all'E. V. questo schema di regolamento, alla cui attuazione importa che sia prima nella sua inquadratura approvato l'organico, che gli è di base.

« Eccellenza, io batto la mia via; all'autorità del Governo lo assecondarmi: facciamo di poter dire ambedue: *Ho fatto il mio dovere!* ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo mio dovere di protestare contro il sistema di venire qui in Senato a criticare le relazioni fatte dalla Giunta generale del bilancio nell'altro ramo del Parlamento. Credo il sistema non corretto; e, come avrei nell'altro ramo del Parlamento protestato se qualcuno avesse ivi criticato gli atti del Senato, così è dover mio, come capo del Governo, di protestare qui contro la critica fatta degli atti compiuti nell'altro ramo del Parlamento. Qui

non vi sono che senatori, non v'è l'avvocato generale erariale; la sua parola è davanti ai tribunali e sotto gli ordini del ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Ciò che ha detto il Presidente del Consiglio è perfettamente conforme alle disposizioni del regolamento del Senato, il quale all'articolo 48 dice: « Gli oratori avranno particolare cura di astenersi da ogni diretta allusione a cose dette o fatte nella Camera dei deputati, in fuori di una semplice enunciazione ».

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, ma la prego di non rientrare nella discussione di quanto è stato fatto o detto nell'altro ramo del Parlamento.

DE CUPIS. Intendo perfettamente le disposizioni del regolamento, ma con la libertà che deve essermi consentita credo di poter dire all'illustre Presidente che non mi pare sia qui a proposito invocata. Ben dispone l'articolo rammentato che non deve qui farsi nuovo oggetto di discussione ciò che si è detto o fatto nell'altro ramo del Parlamento; ma la relazione della Giunta generale del bilancio è un atto parlamentare stampato, reso di pubblica ragione, che non può essere sottratto alla libera discussione. All'onorevole Presidente del Consiglio poi dico che l'Avvocato generale porta la sua parola innanzi all'autorità giudiziaria per le cause; ma egli, senatore, ha pur diritto di portare la sua parola in ciò che alla discussione e deliberazione del Senato vien presentato. In tale qualità io ho parlato; perchè non credo che questa libertà possa essermi negata per ciò che l'oggetto in discussione riguarda l'interesse degli uffici ai quali sono preposto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dichiaro di non aver nulla da mutare alle dichiarazioni che ho fatto un momento fa.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 7; chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 8

Agli attuali applicati di 1^a e 2^a classe delle Avvocature erariali che non conseguiranno la promozione col nuovo organico sarà corrisposta la differenza fra il precedente maggiore stipendio e quello fissato dall'organico stesso, mediante un assegno personale valutabile agli effetti della pensione.

(Approvato).

Art. 9.

I fondi attualmente stanziati in bilancio per stipendi e assegni personali agli applicati della classe transitoria istituita nelle Avvocature erariali con la legge 23 giugno 1904, n. 258, saranno, a misura che si renderanno disponibili, destinati ad aumentare gradualmente le tre classi di applicati sino al limite di 10 posti per la 1^a, di 11 per la 2^a e di 17 per la 3^a.

(Approvato).

Art. 10.

Il ruolo organico dei magazzinieri economi delle Intendenze di finanza rimane stabilmente fissato in conformità dell'annessa tabella *D*. Il servizio dell'Economato nelle 26 Intendenze per le quali il nuovo organico non istituisce il posto relativo continuerà ad essere affidato ai funzionari designati dal Regio decreto 3 novembre 1894, n. 468, alle condizioni in esso stabilite.

Le nomine ai posti vacanti nella 3^a classe dei magazzinieri-eonomi avranno luogo, a scelta per merito, sentito il Consiglio d'amministrazione del Ministero, fra gli ufficiali di scrittura di 4^a e 5^a classe delle Intendenze medesime.

(Approvato).

Art. 11.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'attuazione del ruolo organico fissato con la tabella *E*.

La fusione del personale delle Delegazioni del tesoro e di quello di gestione e controllo del ruolo unico stabilito nella predetta tabella, sarà fatta in base all'anzianità dei rispettivi funzionari.

Fino a quando non sia interamente attuato l'organico del personale d'ordine delle Delega-

zioni del tesoro, approvato con la legge 23 giugno 1904, n. 258, il relativo capitolo del bilancio viene aumentato di lire 20,000, rimanendo fissato per l'esercizio 1906-907 in lire 1,240,400. (Approvato).

Art. 12.

Il servizio delle Delegazioni del tesoro all'estero sarà affidato in avvenire a funzionari della carriera amministrativa del Ministero del tesoro, aventi grado non inferiore a quello di capo sezione per i titolari delle Delegazioni ed a quello di segretario per i funzionari subalterni.

Gli attuali funzionari delle Delegazioni all'estero saranno incorporati nel personale amministrativo del Ministero nell'ultima classe dei gradi indicati nella prima parte di questo articolo.

(Approvato).

Art. 13.

Il personale fiduciario alla dipendenza del tesoriere centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, è soppresso.

Alle attribuzioni di carattere contabile, d'ordine e di basso servizio presso i rispettivi uffici, sarà provveduto con personale del Ministero del tesoro alla dipendenza della Direzione generale che sovrintende al relativo servizio.

(Approvato).

Art. 14.

Nel ruolo organico istituito con la tabella *E* verranno collocati, assumendo il titolo di cassiere o di aiuto-cassiere, gli impiegati che alla data della pubblicazione della presente legge disimpegnino effettive funzioni di cassa alla dipendenza del tesoriere centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato e del tesoriere della Zecca.

Ai funzionari appartenenti al ruolo predetto aventi gestioni di denaro o di valori, o investiti di un ufficio di controllo, nell'effettivo eser-

cizio di tali funzioni, spetteranno le indennità fissate dall'annessa tabella *F*.

(Approvato).

Art. 15.

I commessi fiduciari del tesoriere centrale e del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato e i cottimisti della amministrazione del Tesoro, assunti in servizio non oltre il 25 giugno 1906, i quali non siano stati compresi nella sistemazione ordinata dalle leggi 28 dicembre 1902, n. 533 e 23 giugno 1904, n. 258, ad eccezione di quelli provvisti di pensione vitalizia a carico del bilancio dello Stato, saranno incorporati con la classe transitoria delle Delegazioni del Tesoro, e classificati di seguito al personale già in ruolo.

I commessi fiduciari provvisti di pensione vitalizia saranno conservati nelle attuali funzioni.

L'elenco nominativo dei funzionari indicati nel presente articolo sarà trasmesso alla Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 16.

Agli impiegati indicati nell'art. 14 ed ai commessi fiduciari, che nella loro qualità sono attualmente provvisti di assegnamenti superiori a quelli stabiliti per i posti cui faranno passaggio, verrà corrisposto in aggiunta allo stipendio normale, un assegno personale, non calcolabile agli effetti della pensione, equivalente alla differenza fra lo stipendio e gli assegnamenti anzidetti.

(Approvato).

Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e in quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1906-907 saranno portate le variazioni stabilite dalla tabella *G*.

(Approvato).

TABELLA A.

Ruolo organico del personale del Ministero del tesoro.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivamente	
Ministro	»	1	1	25,000	25,000	25,000
Sottosegretario di Stato	»	1	1	10,000	10,000	10,000
Totale			2			35,000
Carriera amministrativa.						
Direttori generali	»	3	3	9,000	27,000	27,000
Ispettori generali	»	5	5	8,000	40,000	40,000
Direttori capi di divisione	1 ^a	10	20	7,000	70,000	130,000
Id. id.	2 ^a	10		6,000	60,000	
Capi sezione	1 ^a	19	(a) 38	5,000	95,000	180,500
Id.	2 ^a	19		4,500	85,500	
Segretari	1 ^a	40	(a) 102	4,000	160,000	361,500
Id.	2 ^a	31		3,500	108,500	
Id.	3 ^a	31		3,000	93,000	
Vice-segretari	1 ^a	25	47	2,500	62,500	101,500
Id.	2 ^a	12		2,000	24,000	
Id.	3 ^a	10		1,500	15,000	
Volontari	unica	15	15	»	»	»
Totale			230			840,500

(a) Due posti di Capo sezione di seconda classe saranno conferiti ai delegati del Tesoro di Parigi e Berlino e due posti di Segretario di terza classe ai due Vice-delegati nelle stesse sedi.

Segue TABELLA A.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivamente	
Carriera di ragioneria.						
Ragioniere generale	»	1	1	9,000	9,000	9,000
Ispettore generale	»	1	1	8,000	8,000	8,000
Direttori Capi di ragioneria e Ispettori	1ª	7	14	7,000	49,000	91,000
Id. id. id.	2ª	7		6,000	42,000	
Capi-Sezione e Vice-Ispettori	1ª	11	21 (a)	5,000	55,000	100,000
Capi-Sezione	2ª	10		4,500	45,000	
Segretari	1ª	26	60 (b)	4,000	104,000	214,500
Id.	2ª	17		3,500	59,500	
Id.	3ª	17		3,000	51,000	
Vice-segretari	1ª	15	38 (c)	2,500	37,500	78,500
Id.	2ª	13		2,000	26,000	
Id.	3ª	10		1,500	15,000	
Volontari	unica	10	10			
Totale			145			501,000
Bibliotecario	»	1	1	4,000	4,000	4,000

(a) Uno dei posti di Capo-Sezione di 2ª classe di ragioneria di nuova istituzione è assegnato all'Economocassiere del Debito pubblico.

(b) Un posto di Segretario di ragioneria di 3ª classe sarà conferito al Segretario di ragioneria delle Intendenze di finanza attualmente distaccato al Ministero.

(c) Un posto di Vice-Segretario di ragioneria di 2ª classe sarà conferito al Vice-Segretario di 2ª classe nelle Delegazioni del Tesoro, attualmente distaccato alla Direzione generale del Tesoro.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1906Segue TABELLA **A**.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivamente	
Carriera d'ordine.						
Archivisti Capi	»	7	7	4,000	28,000	28,000
Archivisti	1 ^a	40	130	3,500	140,000	403,000
Id.	2 ^a	40		3,200	128,000	
Id.	3 ^a	50		2,700	135,000	
Ufficiali d'ordine	1 ^a	100	200	2,200	220,000	388,000
Id.	2 ^a	60		1,800	108,000	
Id.	3 ^a	40		1,500	60,000	
Ufficiali d'ordine di classe transitoria	unica	121	121	1,200	145,200	145,200
Totale			458			964,200
Personale di servizio			155			183,600

RIEPILOGO

	Numero	Lire	
Ministro e Sottosegretario di Stato	2	35,000	
Carriera amministrativa	230	840,500	
Carriera di ragioneria	145	501,000	
Bibliotecario	1	4,000	
Carriera d'ordine	458	964,200	
Totale		836	2,344,700
Personale di servizio	155	183,600	
		991	2,528,300

TABELLA **B.**

Ruolo organico dell'Ispettorato generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione sui servizi del Tesoro, e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Personale degli Ispettori.						
Ispettore generale	»	1	1	9,000	9,000	9,000
Vice-Ispettore generale (1).	»	1	1	8,000	8,000	8,000
Ispettori.	1 ^a	6	10 (a)	7,000	42,000	66,000
Id.	2 ^a	4		6,000	24,000	
Id.	3 ^a	»		»	»	
			12			83,000
Personale dell'Ufficio di segreteria appartenente ai ruoli del Ministero del tesoro.						
N. 1 Capo Sezione di Ragioneria.						
» 2 Segretari amministrativi.						
» 2 Segretari di ragioneria.						
» 1 Archivista.						
» 3 Ufficiali d'ordine.						
N. 9						

(1) Resta soppressa l'indennità di carica in lire 500, assegnata al Vice-Ispettore generale.

(a) Nella attuazione delle presenti tabelle organiche, un posto di Ispettore di 2^a classe sarà conferito all'attuale Capo dell'Ufficio di segreteria dell'Ispettorato generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione sui servizi del Tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

TABELLA C.

Ruolo organico del personale d'ordine e di servizio delle Regie Avvocature erariali.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivista capo.	»	1	1	4,000	4,000	4,000
Archivisti	1 ^a	6	18 (a)	3,500	21,000	56,400
Id.	2 ^a	6		3,200	19,200	
Id.	3 ^a	6		2,700	16,200	
Applicati	1 ^a	11	33	2,200	24,200	60,500
Id.	2 ^a	11		1,800	19,800	
Id.	3 ^a	11		1,500	16,500	
			52			120,900
Uscieri	1 ^a	8	27	1,300	10,400	32,300
Id.	2 ^a	10		1,200	12,000	
Id.	3 ^a	9		1,100	9,900	
			79			153,200

(a) Uno dei posti di nuova istituzione nella 1^a classe degli Archivisti sarà conferito all'attuale Commesso di procura, il cui posto viene soppresso col presente ruolo organico.

TABELLA D.

Ruolo organico del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontore della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Ispettori di ragioneria per le Intendenze di finanza .	»		3	6,000	18,000	18,000
Primi ragionieri	1ª	35	69	500	175,000	328,000
Id.	2ª	34		4,500	153,000	
Segretari	1ª	55	165	4,000	220,000	577,500
Id.	2ª	55		3,500	192,500	
Id.	3ª	55		3,000	165,000	
Vice-segretari	1ª	100	225	2,500	250,000	480,000
Id.	2ª	85		2,000	170,000	
Id.	3ª	40		1,500	60,000	
Volontari	unica	40	40	»	»	»
			502			1,403,500
Ufficiali di scrittura	1ª	40	265	3,000	120,000	579,000
Id.	2ª	60		2,500	150,000	
Id.	3ª	60		2,200	132,000	
Id.	4ª	65		1,800	117,000	
Id.	5ª	40		1,500	60,000	
			265			579,000
Magazzinieri economi	1ª	18	43	3,000	54,000	112,500
Id.	2ª	17		2,500	42,500	
Id.	3ª	8		2,000	16,000	
			43			112,500
Totale generale			810			2,095,000

TABELLA E.

Ruolo organico del personale delle Delegazioni del Tesoro e di gestione e controllo.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa	Totale
		er classe	Totale	individuale	complessivo		
Tesoriere centrale	»	1	1	7,000	7,000	7,000	
Agente contabile dei titoli di debito pubblico	»	1	1	7,000	7,000	7,000	
Controllore capo della Tesoreria centrale	»	1	1	6,000	6,000	6,000	
Delegati del Tesoro e Controllori capi (1)	1 ^a	38	76	5,000	190,000	361,000	
Id. id.	2 ^a	38		4,500	171,000		
Segretari di delegazione, Controllori e Cassieri	1 ^a	32	100	4,000	128,000	348,000	
Id.	2 ^a	32		3,500	112,000		
Id.	3 ^a	36		3,000	108,000		
Vice-segretari di delegazione, Controllori e Cassieri	1 ^a	67	150	2,500	167,500	317,000	
Id.	2 ^a	50		2,000	100,000		
Vice-segretari di delegazione e aiuti Cassieri	3 ^a	33		1,500	49,500		
						1,046,000	1,046,000
Volontari	»	20	20	»	»	»	
Ufficiali di delegazione	1 ^a	10	80	3,000	0,000	161,500	
Id.	2 ^a	10		2,500	25,000		
Id.	3 ^a	15		2,200	33,000		
Id.	4 ^a	20		1,800	36,000		
Id.	5 ^a	25		1,500	37,500		
Ufficiali di classe transitoria	»	113	»	1,200	»	»	
Uscieri	1 ^a		12	1,300	3,900	13,500	
Id.	2 ^a	3		1,200	3,600		
Id.	3 ^a			1,100	2,200		
Id.	4 ^a	2		1,000	2,000		
Id.	5 ^a	2		900	1,800		
			441				1,221,000

(1) Tre delegati del Tesoro sono incaricati delle funzioni di Cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, di Magazziniere dell'officina delle carte-valori, di Tesoriere della Zecca. Il Cassiere speciale ha lo stipendio di L. 5,000.

TABELLA F.

Tabella indicante l'ammontare della indennità di funzioni per gli impiegati di gestione e di controllo, compresi nel nuovo ruolo organico.

GRADO	Importo della indennità	
	individuale	complessiva
Controllore capo della Tesoreria centrale	500 »	500 »
Controllore capo dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico	500 »	500 »
Controllore capo della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato	300 »	300 »
Tesoriere della regia Zecca	300 »	300 »
Controllore capo della regia Zecca	300 »	300 »
Controllore capo dell'officina carte-valori	500 »	500 »
Controllori (26)	250 »	6,500 »
Cassieri (6)	200 »	1,200 »
Aiuti-cassieri (2)	100 »	200 »
Totale ammontare indennità L.	»	10,300 »

TABELLA

**Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
e a quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1906-907.**

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

AUMENTI:

Cap. n. 44. Personale di ruolo - Ministero	L.	463,482	»
» 45. Id. id - Indennità di residenza in Roma »		28,500	»
» 57. Personale dell'Ispettorato genera.	»	7,000	»
» 61. Personale di ruolo - Avvocature erariali	»	17,298	»
» 67. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle intendenze	»	102,700	»
» 71 bis. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uf- fici di gestione e di controllo	»	1,240,400	»
» 71-ter. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uf- fici di gestione e di controllo - Indennità di resi- denza in Roma	»	30,380	»
» 71-quer. Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni	»	15,670	(a)
» 125. Maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione a favore del personale	»	6,605	»
Totale degli aumenti		L. 1,912,035	»

DIMINUZIONI:

Cap. n. 24. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipa- zioni statutarie degli Istituti di emissione	L.	450,000	»
» 46. Personale straordinario - Ministero	»	51,877	»
» 47. Personale straordinario - Ministero - Indennità di re- sidenza in Roma	»	10,000	»
» 48. Spese d'ufficio del Ministero	»	13,060	»
» 71. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli, ecc.	»	132,220	»
» 72. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile di titoli, ecc. ecc. - Indennità di residenza in Roma »		8,880	»
» 73. Spese d'ufficio della tesoreria centrale dell'agente con- tabile, ecc. ecc.	»	25,055	»
» 74. Personale fiduciario della tesoreria centrale e dell'a- gente contabile dei titoli, ecc.	»	1,600	»
» 75. Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria gestita dalla Banca d'Italia	»	931,929.50	
» 76. Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria, ecc. - Indennità di residenza in Roma »		13,650	»
Da riportarsi		L. 1,638,271.50	

(a) Compresa la somma di lire 5,370 per assegni e indennità concesse dal Regio decreto 19 agosto 1900, n. 322.

Riporto L. 1,638,271.50

Cap. n. 60. Indennità di missione agli ispettori dell'Ispettorato generale e al personale addetto all'Ispettorato medesimo »	8,000 »
» 89. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro, ecc. »	32,355 »
» 92. Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa »	20,000 »
» 93. Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli, ecc. »	16,885 »
» 94. Indennità di viaggio e soggiorno agli impiegati in missione »	5,000 »
» 112. Spese casuali »	5,000 »
» 128. Spese pei lavori straordinari per l'Amministrazione del debito pubblico »	23,200 »
» 129. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per l'esercizio e la manutenzione del forno crematorio, ecc. »	70,200 »
Totale delle diminuzioni	L. 1,818,911.50

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.

Cap. n. 57. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro + L. 125,000 »

Riassunto.

Variazioni alla spesa: Ministero tesoro:

Aumenti	L. 1,912,035 »
Diminuzioni	» 1,818,911.50

Maggiore spesa L. 93,123.50

Variazioni all'entrata: Aumento » 125,000 »

Minor carico di bilancio L. 31,876.50

NB. — Le variazioni che si propongono col presente specchio sono riferite ai capitoli enumerati nello stato di previsione presentato dal Ministero; esse saranno pertanto coordinate alla nuova tabella dei capitoli stessi, in base al progetto sul quale sarà autorizzato l'esercizio provvisorio.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Quando già era stampata la relazione, è pervenuta una petizione del signor Vincenzo Marsili. L'onor. ministro del tesoro sa di che si tratta: ed io vorrei domandargli che cosa si può fare al riguardo.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Questa petizione, di cui dalla cortesia personale dell'onorevole relatore ho avuto cognizione, riguarda argomenti già stati disciplinati dalla legge. Quindi non si può far nulla. Questa categoria d'impiegati è compresa nel complesso dei provvedimenti presi. Se considerazioni personali per qualcuno dei funzionari più anziani di questa classe consigliasse dei trattamenti speciali di favore, l'Amministrazione non mancherebbe di usarli, ma, in linea generale, ripeto, non si può far nulla.

MEZZANOTTE, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro e prendo atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 95.000 per l'acquisto di locali e per i lavori di sopraedificazione necessaria allo scopo di riunire nel palazzo demaniale, detto della Consolazione in Genova, diversi uffici finanziari in quella città » (N. 366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 95,000 per lo acquisto di locali e per i lavori di sopraedificazione necessaria allo scopo di riunire nel palazzo demaniale, detto della Consolazione in Genova, diversi uffici finanziari in quella città ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria della stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1905-906, è stanziata la somma

di lire 95,000 per l'acquisto di locali e per i lavori di sopraedificazione necessari allo scopo di riunire nel palazzo demaniale detto « della Consolazione » in Genova, diversi Uffici finanziari di quella città.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. A proposito di questo disegno di legge, desidero richiamare brevemente l'attenzione dei ministri proponenti, del tesoro e delle finanze, non intorno alla sostanza della legge, che approvo pienamente, ma sull'imputazione della spesa stessa. Si tratta di una spesa che non potrà essere iniziata che nell'esercizio 1906-907; quindi è manifesto che la relativa spesa avrebbe dovuto iscriversi in questo esercizio e non in quello 1905-906 come è scritto nel disegno di legge. Queste osservazioni ho creduto di fare onde la competenza delle spese rispetto ai diversi esercizi sia rispettata.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. L'onorevole relatore deve avvertire che questo progetto di legge da lungo tempo era preparato, ed è stato soltanto per il sopravvenire della crisi che ha potuto essere approvato così in ritardo dalla Camera dei deputati. In realtà ormai la spesa a cui esso si riferisce si compirà nel 1906-907, ma, trattandosi di una spesa straordinaria, si ammette generalmente che essa possa venire attribuita alla competenza di un determinato esercizio, senza bisogno che l'impegno risulti definitivo e perfetto nell'esercizio stesso, purchè però vi sia un impegno iniziale e poichè questa legge è stata presentata nell'esercizio testè decorso, e vi erano convenzioni relative all'acquisto di aree attigue alle demaniali e relative all'uso dei locali da edificarsi, così non si è creduto di offendere troppo la legge di contabilità attribuendo la spesa all'esercizio da cui siamo ora usciti.

Del resto, come osserva giustamente l'onorevole relatore, l'impegno preciso legale non sorgerebbe che nel 1906-907, ma, ripeto, si tratta di una spesa che tocca la parte straor-

dinaria del bilancio, e per cui basta un semplice impegno iniziale.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Ho creduto di richiamare l'attenzione del Senato e del Governo su questa circostanza; ad ogni modo ringrazio il ministro delle finanze delle spiegazioni che mi ha fornite.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare su questo disegno di legge, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Sull'esercizio della professione di ragioniere » (N. 332).

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno il disegno di legge che ha per titolo: « Sull'esercizio della professione di ragioniere ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 332).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Io desidererei di sapere dall'onorevole ministro guardasigilli se accetta le raccomandazioni fatte dall'Ufficio centrale riguardo all'art. 4 di questo progetto di legge.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sono perfettamente d'accordo con l'Ufficio centrale nel ritenere che dall'art. 1 del disegno di legge si possa rilevare ciò che reclamano i ragioniere, cioè, la preferenza nella scelta a periti giudiziari nelle materie di loro competenza, senza bisogno di ripristinare l'art. 4 del disegno di legge. Quest'articolo imponeva l'obbligo all'autorità giudiziaria di non potersi servire nelle perizie che dei ragioniere iscritti nel Collegio, mentre invece, non ostante la soppressione di quest'obbligo, non si può ritenere escluso il concetto che l'autorità giudiziaria si possa nelle perizie servire, a preferenza, di coloro i quali, avendo ottenuto il riconoscimento della loro professione, hanno maggiore ragione di avere questa nomina. Questa maggiore ra-

ragione oltre che dall'art. 1 a me pare che si potrebbe ricavare anche dal secondo capoverso dell'art. 3, il quale impone l'obbligo ai ragioniere di eseguire gl'incarichi che siano loro affidati dalle autorità giudiziarie per ragioni di tutela o di cura degli interdetti o inabilitati poveri, e per qualsiasi altra forma di assistenza dei poveri.

A me sembra che a questi doveri che vengono dati ai ragioniere debbono corrispondere dei diritti; e perciò l'autorità giudiziaria, che in certi casi si serve di loro gratuitamente, non dovrebbe poi trascurarli quando si tratta di perizie con adeguati compensi.

Finalmente nell'articolo 6 si parla della formazione di un albo secondo i principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1874 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore per i poteri disciplinari. Ora cosa significa la formazione dell'albo? Che l'autorità giudiziaria, meno i casi d'incompatibilità per qualsiasi motivo, dovrebbe nella scelta dei periti restare dentro la cerchia limitata dei ragioniere iscritti in quell'albo. Dunque è chiaro il concetto che quando si tratta di perizie in materia di ragioneria non può scegliere gente che sia estranea a questa materia, meno il caso d'impedimento preciso, e deve valersi dell'opera dei ragioniere. L'art. 4, che venne soppresso dalla Camera dei deputati, imponeva l'obbligo, senza aver riguardo a quegli impedimenti di cui ho parlato; e questa è stata la sola ragione per la quale l'articolo 4 è stato dalla Camera elettiva cancellato.

Qualunque apprensione, per parte dei ragioniere, io credo che su questo punto dovrebbe essere priva di fondamento. Confortati dalle mie dichiarazioni, che sono conformi a quelle dell'Ufficio centrale, riguardo a questo primo punto, credo che gl'interessati dovrebbero essere soddisfatti di queste mie dichiarazioni.

Non potrei però consentire relativamente all'altra raccomandazione che si riferisce al Codice di procedura penale. Il Codice di procedura penale in generale disciplina l'istituto della perizia, non si occupa specialmente delle singole categorie di perizie. Questa non sarebbe materia riflettente il Codice di procedura penale, ma bensì di legge speciale.

Pure accettando la prima raccomandazione, io non potrei accettare la seconda, perchè in tal caso trarrei una cambiale nella certezza di

non poterla pagare. Con questa spiegazione credo che l'Ufficio centrale potrà essere soddisfatto.

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Io mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni esplicite fatte dall'onorevole guardasigilli.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare sulla discussione generale, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'esercizio pubblico della professione di ragioniere spetta ai ragionieri regolarmente iscritti nei Collegi, secondo le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È istituito un Collegio di ragionieri in ogni provincia avente sede nel comune capoluogo e ripartito per sezioni di circondario.

Per far parte del Collegio è necessario:

a) essere cittadino italiano o appartenente alle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato ed avere il pieno godimento dei diritti civili;

b) non essere incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1874 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore;

c) avere conseguito il diploma di ragioniere; oppure essere abilitato all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici, o licenziato da una scuola superiore di commercio, sezione di ragioneria o di commercio; o essere stato abilitato all'esercizio della professione di ragioniere prima dell'attuale ordinamento scolastico e secondo le norme nel tempo vigenti;

d) avere, dopo ottenuto il diploma, fatto pratica, presso un ragioniere collegiato, durante almeno due anni, ed avere superato un esame pratico;

e) avere la residenza abituale nella provincia al di cui albo si vuole essere iscritti.

(Approvato).

Art. 3.

I ragionieri iscritti in un Collegio hanno facoltà di esercitare la professione davanti a tutte le Autorità giudiziarie del Regno.

Essi non possono senza giusto motivo, ricusare il proprio ministero per gli incarichi che loro siano affidati dalle Autorità giudiziarie per ragioni di tutela o di cura degli interdetti o inabilitati poveri e per qualsiasi altra forma di assistenza dei poveri.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Saranno esonerati dall'obbligo della pratica coloro i quali, avendo uno dei titoli indicati alla lettera c, dell'articolo 2, esercitano le funzioni di ragioniere all'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Possono essere iscritti nei Collegi di ragionieri coloro che, pur essendo sforniti di alcuno fra i titoli di cui all'art. 2, lettera c, provino di avere esercitato abitualmente per almeno dieci anni anteriori alla data della presente legge le funzioni di ragioniere.

Possono del pari essere iscritti nei Collegi coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, abbiano esercitato le funzioni soltanto da cinque anni, purchè superino un esame pratico.

Queste iscrizioni dovranno chiedersi entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il regolamento per l'esecuzione della presente legge e per la costituzione e l'azione dei Collegi, prendendo a norma le disposizioni della legge 8 giugno 1874, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore per i poteri disciplinari, l'esazione dei contributi, la costituzione del Consiglio di ogni Collegio e la formazione dell'Albo.

Il regolamento determinerà pure le norme per l'esame pratico.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti. Prego pure i senatori nominati scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari e i senatori scrutatori procedono alla numerazione dei voti.)

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di quattro membri della Commissione per il regolamento interno del Senato.

Senatori votanti	71
Il senatore Adamoli ebbe voti	51
» Finali »	38
» Bonasi »	36
» Cefaly »	36
» Pagano »	31
» Rattazzi »	30
» Astengo »	27
» Blaserna »	19

Proclamo eletti i senatori Adamoli, Finali, Bonasi e Cefaly.

La Commissione risulta quindi composta dei senatori: Arcoleo, Casana, Adamoli, Finali, Bonasi e Cefaly.

Annuncio ora al Senato il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge.

Approvazione della vendita di immobili militari al comune di Palmanova:

Senatori votanti	75
Favorevoli	72
Contrari	3

Il Senato approva.

Modificazione alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dell'Amministrazione militare:

Senatori votanti	75
Favorevoli	70
Contrari	5

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	75
Favorevoli	70
Contrari	5

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	77
Favorevoli	73
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Repubblica dell'Equatore del 12 agosto 1900:

Senatori votanti	77
Favorevoli	73
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura conclusa fra l'Italia ed altri Stati il 7 giugno 1905:

Senatori votanti	76
Favorevoli	73
Contrari	3

Il Senato approva.

Trattato di commercio, di dogana e di navigazione tra l'Italia e la Bulgaria del 13 gennaio 1906:

Senatori votanti	77
Favorevoli	74
Contrari	3

Il Senato approva.

Esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso fra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua il 25 gennaio 1906:

Senatori votanti	77
Favorevoli	75
Contrari	2

Il Senato approva.

Convalidazione dei Regi decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903 e del precedente trattato di commercio del 28 marzo 1883:

Senatori votanti	73
Favorevoli	70
Contrari	3

Il Senato approva.

Nuova proroga dei tribunali misti (della riforma) in Egitto:

Senatori votanti	73
Favorevoli	70
Contrari	3

Il Senato approva.

Istituzione di un Consorzio e altri provvedimenti per l'industria solfifera siciliana:

Senatori votanti	73
Favorevoli	63
Contrari	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Acquisto diretto di carboni per la Regia marina (N. 372);

Miglioramento delle condizioni di carriera ed economiche dei sottufficiali e degli specialisti del Corpo Reale equipaggi (N. 369);

Avanzamento dei guardiamarina al grado di sottotenente di vascello (N. 370);

Sistemazione dei depositi di munizioni, dei depositi viveri e dei panifici per la R. marina e lavori per le piazze marittime (N. 371);

Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della Regia marina a San Bartolomeo (Spezia) (N. 368);

Riforme nei servizi amministrativi nell'Amministrazione centrale della marina (N. 373);

Conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale (N. 330);

Modificazione dell'art. 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3ª), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica (N. 314);

Lavori addizionali e spese di arredamento per la casa demaniale in Therapia ad uso della Regia Ambasciata in Costantinopoli (N. 382);

Maggiori assegnazioni di L. 68,500 al capitolo 29 « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali » del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 383);

Stanziamiento di L. 140,000 in uno speciale capitolo della parte ordinaria della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 colla denominazione « Spese per la Macedonia » (N. 384);

Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro (N. 378);

Autorizzazione della spesa di L. 95,000 per l'acquisto di locali e per i lavori di sovraedificazione necessari allo scopo di riunire nel palazzo demaniale, detto della Consolazione, in Genova, diversi uffici finanziari in quella città (N. 366);

Sull'esercizio della professione di ragioniere (N. 332).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione per il servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie (N. 352);

Stanziamiento di un fondo straordinario di L. 90,768.39 per lavori occorrenti all'edificio del Museo nazionale di Napoli (N. 355);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di

stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 380);

Provvedimenti per riparare alle deficienze della Cassa soccorso dell'ex-rete Sicula (N. 381);

Proroga dei poteri del Regio commissario dell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti in Roma (N. 361);

Proroga di un anno degli effetti della legge 30 luglio 1896, n. 344, sulla inversione delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia (N. 362),

Riscatto delle strade ferrate Meridionali e liquidazione della gestione della rete Adriatica (N. 374);

Accordi per la liquidazione della gestione della Rete Mediterranea (N. 375);

Provvedimenti per le provincie meridionali per la Sicilia e per la Sardegna (N. 313-urgenza)

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 359);

Conferimento dei banchi del lotto (N. 365);

Anmento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari (N. 356);

Organico degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 357);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 379);

Provvedimenti in favore delle R. Guardie di finanza (N. 339);

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 (N. 360);

Modificazioni all'articolo 94 della legge 25 giugno 1906, n. 255, pei provvedimenti per la Calabria (N. 363);

Modificazioni alle leggi 6 agosto 1891, n. 483 e 3 febbraio 1901, n. 50, sul conferimento dei magazzini di vendita e delle rivendite di generi di privativa (N. 364);

Disposizioni relative alle Conservatorie delle ipoteche (N. 367);

Nomina di una commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali e in Sicilia, i loro rapporti coi proprietari e specialmente la natura dei patti agrari (N. 376);

Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per lo studio della condizione degli operai delle miniere nella Sardegna e dei loro rapporti cogli esercenti le miniere stesse (N. 377);

Aggiunta all'art. 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari (N. 358);

Provvedimenti per i sottufficiali (N. 358);

Estensione della legge 19 maggio 1904, n. 185, a tutte le provincie del Regno ed aggiunte alle disposizioni vigenti per la Cassa dei depositi e prestiti (N. 322).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 18 luglio 1906 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXXIX.

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto* — *Approvazione o rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge N.° 352, 353, 380 e 381* — *Nella discussione del disegno di legge: « Proroga dei poteri del R. commissario di S. Spirito ed Ospedali riuniti in Roma » (N. 361), parlano il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e il senatore Tiepolo, relatore* — *L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Approvazione o rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge N.° 362, 374 e 375* — *Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le provincie Meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna » (N. 315)* — *Il senatore Manassei svolge un ordine del giorno, firmato anche dai senatori Morandi e Colonna Fabrizio* — *Parlano poi i senatori Arcoletto, Cadolini, Cavasola, relatore, Melodia, Faina E., ed i ministri delle finanze, dei lavori pubblici e di agricoltura industria e commercio* — *Si approva l'ordine del giorno dei senatori Manassei, Morandi e Colonna Fabrizio* — *Senza discussione sono approvati tutti gli articoli del disegno di legge* — *Approvazione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 359)* — *Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Conferimento dei banchi del lotto » (N. 365)* — *Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge, meno l'articolo 4, sul quale chiede chiarimenti il senatore Cavasola, e il 17, sul quale parla il senatore Astengo; ad ambedue risponde il ministro delle finanze* — *Approvazione dei disegni di legge N.° 356, 357, 379* — *Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e i ministri di agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, della guerra e della marina.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge discussi ed approvati nella seduta di ieri:

Acquisto diretto di carboni per la Regia marina;

Miglioramento delle condizioni di carriera ed economiche dei sottufficiali e specialisti del Corpo Reale equipaggi;

Avanzamento dei guardiamarina al grado di sottotenente di vascello;

Sistemazione dei depositi di munizioni, dei depositi viveri e dei panifici per la R. Marina e lavori per le piazze marittime;

Conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale;

Modificazione dell'art. 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3^a) per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della Regia marina a San Bartolomeo (Spezia);

Lavori addizionali e spese di arredamento per la casa demaniale in Therapia ad uso della R. Ambasciata in Costantinopoli;

Maggiori assegnazioni di L. 68,500 al capitolo 29 « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali » del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906;

Stanziamiento di L. 140,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 colla denominazione « Spese per la Macedonia »;

Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro;

Autorizzazione della spesa di lire 95,000 per l'acquisto di locali e per i lavori di sovraedificazione necessari allo scopo di riunire nel palazzo demaniale detto della Consolazione in Genova, diversi uffici finanziari in quella città;

Sull'esercizio della professione di ragioniere:

Riforme nei servizi amministrativi nell'Amministrazione centrale della marina.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione pel servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie » (N. 352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione per il servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie ».

Prego il signor senatore segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 352).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 70,000 sul bilancio di previsione 1906-907 del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per dare esecuzione alla Convenzione approvata con la legge 29 settembre 1904, n. 572.
(Approvato).

Art. 2.

Per l'applicazione delle disposizioni derivanti dalla Convenzione richiamata nell'articolo precedente il Governo del Re si servirà del personale a sua disposizione, incaricherà quello delle Associazioni contro gl'infortuni e sussidiariamente, ove occorra, provvederà con personale provvisorio.

Entro l'esercizio corrente esso presenterà una relazione sull'impiego dei fondi accordati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Stanziamiento di un fondo straordinario di lire 90,768.39 per lavori occorrenti all'edificio del Museo Nazionale di Napoli ».
(N. 355).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Stanziamiento di un fondo straordinario di L. 90,768.39 per lavori occorrenti all'edificio del Museo Nazionale di Napoli ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

In apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906, parte straordinaria, è stanziato un fondo di lire 90,768.39, per provvedere alla esecuzione di lavori di restauro, impianto di parafulmini e bocche da incendio nell'edificio del Museo nazionale di Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà votato poi a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

Approvazione del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906» (N. 380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 380).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 147,000, e le diminuzioni di stanziamento per egual somma, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906 indicate nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 11,325,000, da ripartirsi tra i seguenti capitoli

dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1905-906:

Cap. n. 151 « Restituzione di diritti all'exportazione » (Spesa obbligatoria). . . L. 90,000

Cap. n. 152 « Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli art. 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova » (Spese d'ordine) » 235,000

Cap. n. 175 « Vincite al lotto » (Spesa obbligatoria). » 6,000,000

Cap. n. 195. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dello acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria) . . . L. 5,000,000

L. 11,325,000

(Approvato).

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento su altri capitoli della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	1. Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse) . . . L.	14,000
»	18. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio ed indennità per recarsi al domicilio eletto agl'impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degl'impiegati ed agenti morti in servizio. »	15,000
»	23. Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali, provinciali ed esecutivi finanziari. »	25,000
»	42. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo straordinario ed assegni ai periti straordinari degli uffici tecnici di finanza. »	6,000
»	106. Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (Spese fisse) »	2,000
»	115. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza. »	10,000
»	135. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiali per il suggellamento di meccanismi, e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e mercedi al personale straordinario incaricato della vigilanza nelle officine di gas-luce e d'energia elettrica e dell'applicazione e riparazione di congegni meccanici; spese per misure di previdenza a favore del personale medesimo ed altre diverse relative alle tasse di fabbricazione »	21,000
»	138. Personale di ruolo - Dogane (Spese fisse) »	25,000
»	142. Indennità di viaggio e di soggiorno agl'impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale. »	4,000
»	181. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degl'impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi e supplemento d'indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta »	5,000
»	195. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di assistenza medica e medicinali; di mantenimento degl'incunaboli ed asili infantili ed altre per le coltivazioni, nei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale ed agli uffici suddetti »	15,000
	<i>Da riportarsi</i> L.	142,000

Riporto . . . L. 142,000

Cap. n. 202. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei sali - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degl'impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni ed operai pel servizio dei sali, e supplemento d'indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta »	5,000
	<u>L. 147,000</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 10. Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour (Spese fisse) »	7,000
» 35. Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse). »	6,000
» 46. Personale di ruolo - Demanio (Spese fisse) »	10,000
» 55. Indennità ai volontari dell'amministrazione demaniale »	10,000
» 88. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse) »	15,000
» 130. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni (Spesa obbligatoria) »	30,000
» 183. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese fisse ed obbligatorie) »	50,000
» 199. Pensioni agli operai delle saline. »	14,000
» 234. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236 (Spesa obbligatoria). »	5,000
	<u>L. 147,000</u>

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per riparare alle deficienze della Cassa soccorso dell'ex-Rete Sicula » (N. 381).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per riparare alle deficienze della Cassa soccorso dell'ex-Rete Sicula.

Prego il senatore segretario Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge.

(V. Stampato N. 381)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a prelevare dai fondi accumulati presso la Cassa depositi e prestiti per effetto della legge 29 marzo 1900, n. 101, le somme che saranno necessarie per provvedere alle deficienze di bilancio della Cassa di soccorso per il personale della ex-Rete Sicula, relative al periodo posteriore al 30 giugno 1905.

prelevamenti saranno fatti per decreto Reale, in base a deliberazione del Comitato della Cassa di soccorso, approvata dal Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Le somme prelevate, nei sensi del precedente articolo, costituiranno un debito della Cassa di soccorso, che essa restituirà, accresciuto dell'interesse 4 per cento netto, all'atto del riparto definitivo da eseguirsi ai termini della citata legge 29 marzo 1900, e in caso d'insufficienza della somma ripartita, si provvederà a carico dell'ente che deve rispondere del disavanzo prodottosi nella Cassa medesima.

(Approvato).

Art. 3.

Col provvedimento adottato dalla presente legge non si intendono in alcun modo pregiudicati i diritti dello Stato in confronto della Società già esercente la Rete Sicula, in quanto riguarda la sua responsabilità per le deficienze degli Istituti di previdenza per il personale della detta Rete.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga dei poteri del Regio commissario per l'istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma » (N. 361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei poteri del Regio commissario per l'istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

Articolo unico.

I poteri del Regio Commissario straordinario per l'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma sono prorogati di due anni.

Egli è assistito da una Commissione consultiva, da lui presieduta, il parere della quale è

obbligatorio per le deliberazioni soggette ad approvazione tutoria. La Commissione è composta di sei membri, da nominare con decreto ministeriale: tre fra funzionari dell'Amministrazione dell'interno; uno tra i Consiglieri provinciali; uno tra i Consiglieri comunali; uno tra i membri della Congregazione di carità di Roma. Ai membri governativi può essere delegata la direzione di determinati servizi ospitalieri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Avverto il Senato che nella sua relazione l'Ufficio centrale ha presentato un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato ritiene che l'opera della Commissione consultiva presso il R. commissario degli ospedali di Roma debba essere assolutamente gratuita ».

Domando al presidente del Consiglio se lo accetta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Qui bisogna partire dal concetto che le spese per gli ospedali di Roma non le sopporta il patrimonio dei poveri, ma il tesoro dello Stato, perchè, per effetto di legge, tutto ciò che manca al funzionamento di questi istituti lo sopporta il tesoro dello Stato. Quindi se pagamenti vi fossero per questi commissari andrebbero a spesa dello Stato e non a diminuzione della somma stanziata per la beneficenza. Del resto il concetto è che questa Commissione sia gratuita, ma siccome tra i commissari vi devono essere tre funzionari dell'Amministrazione dell'interno, questi non avranno indennità, ma il solo loro stipendio; perchè se dovesse prendersi alla lettera l'ordine del giorno, resterebbe impossibile eseguire la legge. Io credo che basti prender atto come raccomandazione di questo desiderio espresso dall'Ufficio centrale, perchè il tesoro dello Stato non ha interesse ad accrescere la spesa, essendo esso che deve farvi fronte. I funzionari dello Stato che sono in missione a Roma avranno di-

ritto all'indennità di soggiorno. Quanto agli altri, poichè si tratta di consiglieri comunali e provinciali, le loro funzioni saranno gratuite. Quindi, ripeto, che accetto quest'ordine del giorno come semplice raccomandazione.

TIEPOLO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TIEPOLO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIEPOLO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Non era certamente nell'intenzione dell'Ufficio centrale, proponendo l'ordine del giorno, di pretendere che i funzionari dello Stato, i quali saranno destinati a far parte della Commissione consultiva, debbano perdere lo stipendio. Intendimento dell'ordine del giorno si è quello soltanto che il bilancio dell'opera pia, già gravato della spesa del Commissario straordinario, non abbia ad essere gravato altresì dalla spesa di medaglie di presenza conferite ai membri della Commissione, sia che sieno funzionari dello Stato, sia che sieno consiglieri comunali o provinciali.

L'Ufficio centrale confidava che il suo ordine del giorno sarebbe stato accettato come tale dall'onor. ministro. Ma poichè l'onor. Presidente del Consiglio, pur consentendo nell'intendimento dell'ordine del giorno, dichiara di accettarlo soltanto come raccomandazione, l'Ufficio centrale, fidando nelle dichiarazioni del Governo, aderisce e ringrazia.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Presidente del Consiglio accettato l'ordine del giorno come raccomandazione, non è il caso di votarlo.

Non facendosi altre osservazioni e trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga di un anno per gli effetti alla legge 30 luglio 1896, N. 344 sulla inversione delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera della Sicilia » (N. 362).

PRESIDENTE. Segue ora all'ordine del giorno il disegno di legge: « Proroga di un anno per gli effetti della legge 30 luglio 1896, n. 344, sulla inversione delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera della Sicilia ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il termine indicato nell'articolo 1 della legge 30 luglio 1906, n. 344, è prorogato di un anno.

La discussione è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riscatto delle strade ferrate Meridionali e liquidazione della gestione della rete Adriatica » (N. 374).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscatto delle strade ferrate Meridionali e liquidazione della gestione della rete Adriatica ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di dar lettura del progetto di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 374).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione, stipulata in data 26 marzo 1906 fra il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri dei lavori pubblici e del tesoro da una parte, e la Società italiana per le strade ferrate Meridionali dall'altra, per il riscatto delle ferrovie medesime dal 1° luglio 1906 e per la liquidazione della gestione della rete Adriatica al 30 giugno 1905, con la seguente modificazione all'art. 2, lett. a) della Convenzione stessa:

« Per le linee di concessione anteriore al 1888 un'annualità di lire trenta milioni (L. 30,000,000), restando la Società esonerata dal pagamento del canone per la linea Bologna-Ancona con diramazione Castelbolognese-Ravenna ».

(Approvato).

Art. 2.

Dalla stessa data, 1° luglio 1906, e con le norme, disposizioni e condizioni stabilite dalle leggi 22 aprile 1905, n. 137 e successive, lo

Stato assume l'esercizio delle ferrovie a esso cedute in base alla suddetta Convenzione.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a regolare mediante accordi con la Società e a liquidare la gestione dell'esercizio stesso dal 1° luglio 1906 al giorno della presa di possesso definitivo delle suddette ferrovie.

Fino a che non siano con legge stanziati appositi fondi, l'Amministrazione è autorizzata a provvedere, per le ferrovie stesse, alle spese indicate nell'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137, valendosi delle somme assegnate dalla legge 19 aprile 1906, n. 127.

(Approvato).

Art. 3.

Il personale che, a sensi dell'art. 7 della Convenzione 26 marzo di cui all'art. 1, passa col 1° luglio 1906 alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, avrà il trattamento stabilito con la legge 22 aprile 1905 n. 137 e successive, per il personale appartenente all'Amministrazione stessa.

Le somme occorrenti per estendere al personale stesso le disposizioni di regolarizzazione e unificazione adottate per il personale delle ferrovie dello Stato saranno imputate alla parte ordinaria della spesa del bilancio ferroviario.

(Approvato).

ALLEGATO N. 1

al disegno di legge.

Convenzione per il riscatto delle strade ferrate Meridionali e per la liquidazione della gestione Adriatica.

Fra le Loro Eccellenze il Presidente del Consiglio dei ministri onor. barone SIDNEY SONNINO, il ministro dei lavori pubblici onor. ing. PIETRO CARMINE ed il ministro del tesoro onor. professore LUIGI LUZZATTI, contraenti in nome dello Stato, da un parte

ed

il commendatore ing. SECONDO BORGNI quale direttore generale e legale rappresentante della Società italiana per le strade ferrate Meridio-

nali (anonima con sede in Firenze) dall'altra parte,

si è convenuto e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Con decorrenza del 1° luglio 1906 e senza pregiudizio dei risultati delle liquidazioni della gestione Adriatica, la Società cede e trasferisce allo Stato, che accetta, la proprietà ed il possesso delle linee tutte da essa assunte in base alle diverse sue concessioni, con tutto il materiale rotabile e di esercizio in dotazione al primo luglio 1905, salve le eccezioni di cui nel terzo comma del presente articolo intendendosi questa cessione fatta a tutti e per tutti gli effetti di cui alle varie disposizioni riflettenti il riscatto, contenute nel contratto d'esercizio della rete Adriatica, approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3^a), nella Convenzione 20 giugno 1888, approvata con legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3^a) e nella Convenzione 29 gennaio 1896, approvata con legge 2 luglio 1896, n. 269.

Le linee saranno accettate nello stato in cui si trovano all'atto della presa di possesso, salvo il disposto dell'art. 19 del Capitolato annesso alla Convenzione 25 agosto 1862, per quanto riguarda la manutenzione delle linee stesse, e salvo l'accertamento dell'adempimento degli obblighi relativi alle espropriazioni ed alle opere d'arte pel secondo binario, di cui all'articolo 3 del Capitolato predetto.

Non sono compresi nella cessione di cui sopra, nè gli approvvigionamenti valutati ad un quinto del prodotto lordo nel 1884 della rete ceduta e precisamente nella somma di lire cinquemilioni settecentosessanta mila settecento quarantotto ed ottantotto centesimi (L. 5,760,748.88), nè il patrimonio privato mobiliare ed immobiliare fuori o lungo la rete, da stabilirsi d'accordo fra le parti, e del quale la Società potrà liberamente disporre per la parte che il Governo crederà di non acquistare per suo uso.

Art. 2.

In corrispettivo della cessione di cui sopra, saranno pagate alla Società dal 1° luglio 1906 al 31 dicembre 1906, in due uguali rate semestrali al 20 giugno ed al 20 dicembre di ciascun anno, le seguenti somme:

a) Per le linee di concessione anteriore al 1888 una annualità di lire trentamili e cinquecentomila (L. 30,500,000), restaudo la Società esonerata dal pagamento del canone per la linea Bologna-Ancona con diramazione Castelbolognese-Ravenna;

b) Per le linee della Convenzione 20 giugno 1888 un'annualità di lire novemilioni cinquecentotrenta e centesimi novanta (L. 9,053,689.90).

Saranno inoltre dovute alla Società quarantotto annualità di lire centosessantadue mila ottocentotrentotto e centesimi ventisei (L. 162,838.26) ciascuna, a scadere la prima il 14 marzo 1907 e l'ultima il 14 marzo 1954, ad estinzione del credito della Società per il sovrappassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti.

Art. 3.

Lo Stato entrerà in possesso col primo luglio 1906 delle ferrovie e di tutto quanto altro è stato ad esso ceduto con la presente Convenzione, ed anche delle cinque linee di sua proprietà concesse in esercizio alla Società con la Convenzione 28 giugno 1905, approvata con decreto Reale 29 stesso giugno, n. 344. La Società continuerà fino al 30 giugno 1906 a fare l'esercizio delle linee di cui è rientrata in pieno possesso dal 1° luglio 1905, ed i conti con lo Stato per il 2° semestre 1905 e per il 1° semestre 1906 verranno liquidati in base alla Convenzione 28 aprile 1881, all'art. 7 del contratto d'esercizio della rete Adriatica, all'art. 9 della Convenzione 20 giugno 1888 ed all'art. 1 della Convenzione 27 novembre 1894, per ciò che rispettivamente riguarda: la ripartizione degli introiti dell'esercizio, le sovvenzioni per le linee di concessione anteriore al 1888 (senza la deduzione di cui al 3° comma dell'art. 7 suddetto), le sovvenzioni per le linee avute in concessione nel 1888 ed il credito della Società pel sovrappassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti.

Si intenderà prorogata a tutto il 30 giugno 1906 e per le sole linee di proprietà della Società da essa attualmente esercitate, la validità delle norme seguite durante il contratto d'esercizio della rete Adriatica per quanto concerne i reintegri di prodotto lordo in dipendenza di ribassi di tariffe ordinati dal Governo ed il rimborso delle maggiori spese di personale oltre

quelle accettate dalla Società a suo carico secondo gli allegati A), B), C) della Convenzione 1° agosto 1902, approvato con Regio decreto 4 agosto stesso, n. 379.

La Società continuerà del pari fino al 30 giugno 1906 a fare l'esercizio delle cinque linee di proprietà dello Stato, in base alla relativa Convenzione 28 giugno 1905, di cui al primo comma del presente articolo.

Rispetto al nolo del materiale rotabile in servizio cumulativo, varranno per il secondo semestre 1905 e per il primo semestre 1906 le disposizioni di cui alla lettera B), paragrafo 2°, della Convenzione 15 maggio 1905, tenuta ferma la ripartizione del materiale adriatico fra le ferrovie dello Stato e le Meridionali già concordata dalle due Amministrazioni.

In corrispettivo dell'esercizio delle linee Napoli-Eboli e Torre Annunziata-Castellammare assunto dallo Stato per il periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906 si pagherà alla Società il compenso di L. 188,000 (lire centottantotto mila) senza oneri di alcuna specie a carico della Società stessa.

Art. 4.

Lo Stato, oltre ad assumere a suo carico le spese in conto capitale che incontrerà la Società dopo la data della presente Convenzione in dipendenza di contratti od impegni anteriormente conclusi, o che, d'accordo con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, concluderà prima del 30 giugno 1906 per i bisogni del servizio, sottentrerà alla Società il 1° luglio 1906 nella osservanza ed esecuzione di detti contratti od impegni e di quelli in corso a tale data per provviste e forniture relative all'esercizio, tenendo sollevata la Società stessa da ogni conseguenza ed obbligazione in proposito.

La Società s' impegna a lasciare nei depositi per combustibile la scorta sufficiente per i bisogni dell'esercizio a norma dei contratti stipulati.

Lo Stato subentrerà del pari alla Società nei contratti, impegni ed oneri di qualunque natura verso i terzi, relativamente all'uso ed all'esercizio delle linee contemplate nella presente Convenzione, salva la competenza attiva o passiva della Società per tutte le questioni inerenti alla sua gestione a tutto il 30 giugno 1906.

Art. 5.

Con decorrenza dal 1° luglio 1906 la Società cede gratuitamente allo Stato:

a) la proprietà della linea da Telese stazione a Telese bagni;

b) la proprietà della linea Ofantino-Margherita di Savoia.

Lo Stato subentrerà negli obblighi e diritti della Società derivanti dalla convenzione con la Società per le ferrovie di Reggio Emilia per trasporto di viaggiatori e merci su detta linea Ofantino-Margherita di Savoia, entrata in vigore col 1° marzo 1906.

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° luglio 1906 lo Stato subentrerà alla Società negli obblighi e di ritti della Società stessa relativi alla linea da Cerignola stazione e Cerignola città, risultanti dal contratto col comune di Cerignola del 6 maggio 1891, salvo l'assenso del comune stesso, restando lo Stato obbligato a versare direttamente alla Società le annualità a questa dovute per spese in conto capitale fatte in dipendenza dell'allacciamento e del completamento di detta linea, a termini della citata convenzione; esclusa la parte d'annualità corrispondente al valore dei carri M e del materiale d'esercizio, di cui è già convenuto il rimborso dallo Stato alla Società per lire cinquantamila quattrocento ventitre e centesimi novantasei (L. 50,423 96); la quale parte d'annualità spetterà allo Stato.

Art. 7.

Col 1° luglio 1906 il personale delle Strade ferrate Meridionali, escluso quello di cui al quarto comma del presente articolo, passerà alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, conservando i gradi e gli stipendi che aveva al 1° marzo 1906, e fruendo dei vantaggi stabiliti negli articoli 17 e seguenti della legge 22 aprile 1905, n. 137.

La Società avrà facoltà di tenere, sia provvisoriamente, sia definitivamente, al proprio servizio, per i bisogni della liquidazione o per altra causa una parte del personale attualmente alla propria dipendenza.

Il personale che, d'accordo fra Governo e Società, rimarrà solo provvisoriamente in servizio

di questa, godrà del trattamento stabilito al primo comma del presente articolo, e concorrerà coll'altro personale delle ferrovie dello Stato nelle promozioni di grado e di stipendio a norma dei regolamenti in vigore, restando, durante detto servizio, a carico della Società tutte le spese per stipendi, indennità e contributi agli Istituti di previdenza.

Il personale invece che a scelta della Società, rimarrà definitivamente in servizio della medesima, godrà trattamento per la circolazione sulle ferrovie dello Stato pari a quello degli agenti di ugual grado delle ferrovie stesse, e conserverà i diritti relativi alla pensione continuando a partecipare agli Istituti di previdenza esistenti, ai quali la Società continuerà a versare i relativi contributi; e si concorderà un concorso a *forfait* da parte della Società nelle spese di amministrazione di detti Istituti.

Cessate le ragioni di permanenza in servizio dei detti funzionari presso la Società, questa, nei rispetti degli Istituti di previdenza, avrà facoltà di applicare ai medesimi, qualunque ne sia il grado, le disposizioni del penultimo comma dell'art. 17 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Art. 8.

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 105 del Capitolato per l'esercizio della rete Adriatica s'intenderanno estese ai lavori di liquidazione della gestione Meridionale anteriore al 1° luglio 1906.

Art. 9.

La liquidazione ed il pagamento delle somme ancora dovute dallo Stato alla Società in conseguenza della cessazione del contratto d'esercizio della rete Adriatica, approvato con legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3^a), si faranno, salvo i debiti aggiornamenti, in base agli accordi in data 11 maggio 1905 allegati al disegno di legge n. 252, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 28 giugno 1905, salvo le varianti di cui in appresso.

È portata da quattro (4) a sei (6) milioni di lire la somma che la Società pagherà allo Stato per compartecipazione agli utili a tutto il 1903, di cui al paragrafo quinto (domanda n. 1 dello Stato) dei suddetti accordi in data 11 maggio 1905), ferma restando l'eventuale garanzia di

un minimo di due milioni di lire sulla quota della riserva straordinaria spettante allo Stato al 30 giugno 1905.

A modificazione di quanto nei suddetti accordi era stabilito circa le domande n. 5 e 6 dello Stato, per il periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906 sarà a carico della Società il servizio, al saggio del tre e sessantacinque (3.65) per cento, del capitale speso dalla Cassa aumenti patrimoniali della rete Adriatica durante il ventennio 1885-1905 per opere e provviste (escluse quelle di materiale rotabile e di esercizio) relative alle linee Meridionali di concessione anteriore al 1888 riprese in esercizio dalla Società il 1° luglio 1905.

Sarà inoltre a carico della Società, per lo stesso periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, il servizio al saggio del tre e sessantacinque (3.65) per cento del capitale speso per la parte di materiale rotabile e di esercizio riferibile all'aumento del traffico, sul quantitativo che è stato al 1° luglio assegnato alla rete Meridionale con la ripartizione già concordata, di cui al quinto comma dell'art. 3 della presente Convenzione, tenuto anche conto di quanto dispongono il terzo comma dell'art. 14 della Convenzione 20 giugno 1888, l'art. 6 della Convenzione 29 gennaio 1896, ed il secondo comma dell'art. 2 della Convenzione 28 giugno 1905.

Si conviene tra le parti di deferire alle due Commissioni di valutazione e riconsegna del materiale rotabile e del materiale d'esercizio della rete Adriatica la determinazione del capitale di cui al precedente comma.

Art. 10.

Sarà obbligo della Società di completare e rimettere al Governo in perfetto stato la linea Lecce-Francavilla con diramazione Novoli-Nardò, ai termini dell'art. 25 del Capitolato annesso alla Convenzione 21 dicembre 1903, approvata con decreto reale 26 maggio 1904, n. 447.

Art. 11.

Sull'annualità complessiva che risulta a pagarsi alla Società ai termini dell'art. 2, l'imposta di ricchezza mobile non subirà applicazione diversa da quella che anteriormente al 30 giugno 1905 si praticava sulle sovvenzioni corrisposte alla Società stessa, tenuto conto di

tutte le obbligazioni fin qui emesse e non ancora estinte.

Art. 12.

Alla presente Convenzione, agli atti e contratti tutti relativi alla sua esecuzione, nonchè agli atti e contratti tutti occorrenti nel periodo della liquidazione, che abbiano per oggetto la definizione delle pendenze relative alle costruzioni e all'esercizio delle reti Meridionale ed Adriatica, si applicheranno le disposizioni relative al bollo e al registro contenute nell'articolo 44 del Capitolato annesso alla Convenzione 25 agosto 1862.

Art. 13.

Sono equiparate ai titoli direttamente garantiti dallo Stato, agli effetti dell'art. 12 della legge bancaria del 10 agosto 1893, n. 449, le obbligazioni fin qui emesse dalla Società a forma dei suoi statuti.

Art. 14.

Gli atti, i documenti, ed in genere la parte degli archivi relativa al patrimonio ceduto, saranno consegnati al Governo; il resto rimarrà presso la Società. Le due parti avranno peraltro diritto di ottenere l'una dall'altra copia autentica, ovvero salva restituzione, lo stesso originale degli atti, documenti e carte di archivio rispettivamente possedute.

Art. 15.

La presente Convenzione non avrà effetto, se non sarà stata approvata dal Consiglio d'amministrazione e dall'Assemblea degli azionisti della Società e sanzionata per legge.

Qualora questa legge non sia promulgata entro il 20 giugno 1906, la presente Convenzione si riterrà come non avvenuta e le parti si intenderanno prosciolte da ogni impegno.

Fatto a Roma, quest'oggi, ventisei marzo millenovecentosei, in doppio originale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri

SIDNEY SONNINO.

Il ministro dei lavori pubblici

PIETRO CARMINE.

Il ministro del tesoro

LUIGI LUZZATTI.

Il direttore generale della Società italiana per le strade ferrate Meridionali

SECONDO BORGNI.

FRANCESCO BENEDETTI, *testimonio.*

POMPEO BODRERO, *testimonio.*

ALLEGATO N. 2.
al disegno di legge.

Tra le Loro Eccellenze il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole avvocato GIOVANNI GIOLITTI, cavaliere dell'Ordine supremo della SS. Annunziata, il ministro dei lavori pubblici, onorevole avvocato professore EMANUELE GIANTURCO e il ministro del tesoro onorevole avvocato professore ANGELO MAJORANA, contraenti in nome dello Stato, da una parte.

E dall'altra parte il commendatore ingegnere SECONDO BORGNI, quale direttore generale e legale rappresentante della Società italiana per le strade ferrate Meridionali (anonima con sede in Firenze), si è convenuto e si conviene quante segue:

Art. 1.

È prorogato al 31 dicembre 1906 il termine 20 giugno 1906 stabilito col secondo comma dell'articolo 15 della Convenzione stipulata in data 26 marzo 1906 per il riscatto delle strade ferrate Meridionali e per la liquidazione della gestione Adriatica.

Sono in conseguenza prorogati al 31 dicembre 1906 e al 1° gennaio 1907 i termini 30 giugno e 1° luglio 1906 indicati nei vari articoli della suddetta Convenzione.

Art. 2.

A deroga delle disposizioni del primo comma dell'articolo 7 della citata Convenzione 26 marzo 1906, le promozioni del personale dopo il 1° marzo 1906 saranno fatte dalla Società di concerto con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e con gli stessi criteri da questa seguiti. In caso di disaccordo deciderà il ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

La presente Convenzione dovrà essere approvata dal Consiglio di amministrazione della Società.

Fatta a Roma, quest'oggi nove giugno mil-
lenovecentosei, in doppio originale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GIOVANNI GIOLITTI.

Il ministro dei lavori pubblici
EMANUELE GIANTURCO.

Il ministro del tesoro
ANGELO MAJORANA.

*Il direttore generale della Società italiana
per le strade ferrate Meridionali*
SECONDO BORGNI.

CAMILLO PEANO, *teste*.
GIULIO ROSSI, *teste*.

APPENDICE ALL'ALLEGATO N. 2
al disegno di legge.

SOCIETÀ ITALIANA
PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Società anonima sedente in Firenze.
Capitale L. 260 milioni interamente versato.

**Estratto delle deliberazioni prese dal Consiglio
di amministrazione nell'adunanza del dì 15 giu-
gno 1906.**

Presidenza di S. E. il principe don Tommaso Corsini, presidente.

Presenti i consiglieri signori: Corsini principe don Tommaso; Bassi nob. comm. Girolamo; Balduino comm. Giuseppe; Bastogi conte Giovannangelo; Bensa prof. avv. Paolo Emilio; Cini cav. Giovanni Cosimo; Decio comm. avv. Innocente; Papadopoli conte Nicolò; Revedin conte Giovanni; Strozzi duca Leone; Sullam comm. ing. Giuseppe; Vigoni comm. Giulio.

Omissis.

IL CONSIGLIO

riferendosi alla propria deliberazione del 2 corrente mese, approva l'atto stipulato col Regio Governo in data 9 detto, col quale viene prorogato al 31 dicembre 1906 il termine previsto dal 2° (secondo) comma dell'articolo 15 (quindici) della Convenzione 26 marzo 1906 per il riscatto della rete Meridionale e per la liquidazione della gestione Adriatica, e modificato il 1° (primo)

comma dell'articolo 7 (sette) della Convenzione stessa, riguardante le promozioni del personale sociale dopo il 1° marzo 1906.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione, a forma dell'articolo 46 degli statuti sociali, certifica il precedente estratto conforme al suo originale trascritto nel registro dei verbali delle adunanze del Consiglio d'amministrazione medesimo.

Firenze, li 16 giugno 1906.

Il Presidente del Consiglio
T. CORSINI.

Il Segretario del Consiglio
BARBISIO.

Autenticazione di firme.

N. 34442 del Repertorio.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele Terzo per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno millenovecentosei e questo di sedici del mese di giugno in Firenze, certificasi da me cav. Carlo Querci notaio residente in Firenze con studio in via dell'Orivolo n. 4, iscritto presso il Consiglio notarile di questa provincia, che le soprascritte firme sono vere e proprie degli illustrissimi signori principe Don Tommaso Corsini, presidente del Consiglio d'amministrazione della Società italiana per le strade ferrate Meridionali, e cav. ing. Jacopo Barbisio, segretario del Consiglio stesso, ambedue domiciliati a Firenze alla sede di detta Società, da me personalmente conosciuti, i quali hanno firmato alla presenza mia e dei signori Giuseppe fu Giuseppe Reposati, benestante nato a Gubbio, e Silvio di Alessandro Belli, commesso nato al Galluzzo, ambedue domiciliati a Firenze, testimoni aventi i requisiti voluti dalla legge e qui meco sottoscritti.

GIUSEPPE REPOSATI, *testimonio.*
BELLI SILVIO, *testimonio.*

ALLEGATO N. 3
al disegno di legge.

Accordi 11 maggio 1905 per la liquidazione della gestione della rete Adriatica

Estratto dal disegno di legge n. 252 presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 28 giugno 1905.

I signori comm. ADRIANO DE CUPIS, senatore del Regno, Regio avvocato generale erariale presidente della Commissione per le liquidazioni ferroviarie, e comm. ing. SECONDO BORGNINI, direttore generale della Società italiana per le strade ferrate Meridionali, adempiono al dovere di presentare alle Loro Eccellenze i ministri dei lavori pubblici e del tesoro le seguenti conclusioni, concordate sulle domande e questioni proposte rispettivamente dalla Società e dal Governo per la liquidazione della gestione 1885-1905 dell'esercizio della rete Adriatica.

Premesso:

che fra la Società per le strade ferrate Meridionali e il Governo furono scambiati gli elenchi delle rispettive domande e questioni da discutersi per procedere alla liquidazione della gestione 1885-1905 dell'esercizio delle ferrovie della rete Adriatica, quali risultano dagli acclusi allegati *A* e *B*;

che per alcune di tali domande, con riserva dell'approvazione delle due Amministrazioni, fu convenuta la risoluzione risultante dal verbale 7 ottobre 1904, costituente l'accluso allegato *C*;

che la Società ha inoltre presentato il conto del valore del materiale pel servizio di traghetto a Venezia, quale risulta dall'accluso allegato *D*;

che tutte le reciproche domande suddette furono esaminate dalla Commissione per le liquidazioni in contraddittorio del signor commendatore Secondo Borgnini, assistito da funzionari della Società, in adunanze tenutesi in Roma nella sede della Regia Avvocatura generale erariale e al Ministero dei lavori pubblici;

si stabilisce quanto segue:

I.

Le domande nn. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 17 dell'elenco della Società s'intendono risolte in conformità delle conclusioni risultanti dal ver-

bale 7 ottobre 1904 (allegato C), rimanendo annullata, in conseguenza della risoluzione presa sulla domanda n. 1 dell'elenco dello Stato, la riserva riguardante le impostazioni di bilancio, contenuta nella clausola finale del verbale medesimo.

La domanda n. 26 dell'elenco della Società viene rinviata, nell'intesa che la situazione al 30 giugno 1905 dei fondi di riserva, cui essa riguarda, risulterà dalle rispettive liquidazioni di lavori e provviste.

La domanda n. 7 dell'elenco dello Stato, viene rinviata, essendo in corso accordi fra le due Amministrazioni per la sua risoluzione.

II.

La Società rinunzia alle domande n. 5, 6, 7, 14, 21 e 22 del suo elenco.

III.

Sulle domande n. 1, 2 e 3 dell'elenco della Società riguardanti i crediti di essa pel materiale mobile, per gli approvvigionamenti e per le altre partite determinate nei presenti accordi, sotto deduzione degli addebiti per deficienza e pel deprezzamento di tutto il materiale e della somma dovuta per partecipazione dello Stato agli utili netti, la Società per il pagamento di tali crediti, fino a concorrenza di 100 milioni, si dichiara disposta, sia in caso di riscatto, come di non riscatto della propria rete e mediante accordi pei quali fa riserva di intendersi direttamente col Governo, a prestare allo Stato la indicata somma di 100 milioni, all'interesse non maggiore del 3.75 per cento esente da ogni imposta di ricchezza mobile presente e futura, più il relativo ammortamento in un periodo non maggiore di anni 60.

Data l'indole degli argomenti connessi all'anzidetta proposta e data la sua forma riservativa, essa viene rimessa, per competenza, al Governo.

Il credito della Società per scorte di approvvigionamenti, per gli impianti di trazione elettrica sulle linee Valtellinesi e per lavori e provviste a carico dei fondi speciali sarà pagato dallo Stato in contanti in base ai presenti accordi e dopo approvate le singole liquidazioni. Il credito della Società per le provviste di materiale rotabile fatte in base alla legge 25 febbraio 1900, n. 56, le sarà pure pagato in con-

tanti, salvo surrogazione dello Stato nei relativi impegni da essa assunti verso gli Istituti sovventori.

Vengono inoltre rimesse al Governo per competenza le domande n. 27 e 28 dell'elenco della Società, riguardanti il trattamento del personale approvato con Regio decreto 4 marzo 1902, n. 379, e le modificazioni di tariffa introdotte durante il contratto della rete Adriatica.

IV.

Rimangono sospese le domande n. 19 e 20 dell'elenco della Società e la domanda n. 2 dell'elenco dello Stato, che riflettono materia attinente agli Istituti di previdenza del personale.

V.

Sulle residue domande vengono prese le seguenti risoluzioni:

Domanda n. 13 della Società:

Danni derivati dal ritardato risanamento della massicciata.

« Lo Stato pagherà alla Società la somma a corpo di lire quattrocentomila e la Società consegnerà allo Stato la massicciata in condizioni di sicuro e regolare esercizio ».

Domanda n. 16 della Società:

Liquidazione delle spese relative ai lavori eseguiti agli effetti dell'art. 101 del capitolato.

« Sarà pagato alla Società l'importo dei lavori approvati ed esistenti al 30 giugno 1905 con detrazione del 15 per cento dalle rispettive liquidazioni ».

Domanda n. 18 della Società:

Risoluzione delle controversie relative ai lavori di controversa competenza passiva.

« Le controversie formanti oggetto di questo titolo sono state risolte in via amministrativa, tranne quella riguardante l'imputazione delle spese per lavori e provviste destinate a prevenire gli infortuni sul lavoro, per la quale si conviene che sarà rimborsato alla Società, a carico della Cassa per gli aumenti patrimoniali, l'importo risultante dalla liquidazione dei lavori e delle provviste esistenti, da riconsegnarsi dalla Società in buono stato di manutenzione, con valuta dal 1° luglio 1905 ».

Domanda n. 23 della Società:

Approvazione degli accordi presi nel gennaio 1904 per sistemare diverse pendenze.

« Saranno adottate le conclusioni risultanti dal verbale 22 gennaio 1904 (allegato E) ».

Domanda n. 24 della Società:

Approvazione degli accordi presi nel marzo 1904 per la compilazione degli inventari.

« Si adotteranno, per quanto riguarda la rete Adriatica, le conclusioni risultanti dal verbale 28 maggio 1904 (allegato F) ».

Domanda n. 25 della Società.

Liquidazione delle spese relative all'impianto della trazione elettrica sulle linee Valtellinesi, ivi compresa la risoluzione della questione relativa alle tasse di registro indebitamente esatte dalla finanza.

« Quando sia stata riconosciuta la riuscita dell'esperimento, a norma della convenzione 13 luglio 1899, lo Stato, a saldo di tutti i lavori e di tutte le forniture, pagherà alla Società la somma a corpo di L. 8 milioni. La Società assume a suo carico la rimanente parte di spesa all'uopo necessaria, impegnandosi alla completa ultimazione degli impianti e delle forniture formanti oggetto delle partite indicate nell'accluso elenco (allegato G) e all'esecuzione di quanto altro potrà occorrere per la riuscita tecnica dell'esperimento. Il Governo consente a che la suddetta rimanente parte di spesa sia portata nella liquidazione generale del bilancio della Società per l'anno 1904, qualora la Società non credesse opportuno di portarne una parte nel bilancio del primo semestre del 1905. Si intende con ciò risolta anche la seconda parte della presente domanda ».

Domanda n. 1° dello Stato:

Quota spettante allo Stato per compartecipazione agli utili della Società provenienti dall'esercizio e dalle costruzioni, controversie relative alla formazione del bilancio e alla costituzione del capitale sociale, ecc.

« La Società pagherà allo Stato la somma di lire quattro milioni per compartecipazione agli utili a tutto il 1903, e, subordinatamente all'esito favorevole per la Società della controversia sui disavanzi delle Casse di pensione e dei consorzi di mutuo soccorso del personale, essa garantisce un minimo di altri due milioni

di lire sulla quota della riserva straordinaria spettante allo Stato al 30 giugno 1905.

« Per gli esercizi 1904 e 1905 la Società si impegna di non fare innovazioni nelle contabilità e nei bilanci, nè fare accantonamenti per somme di competenza della riserva straordinaria ».

Domanda n. 3 dello Stato:

Deficienza di manutenzione delle linee e loro dipendenze.

« A deroga del disposto degli art. 96 e 10 del capitolato di esercizio, resta convenuto che gli accertamenti delle linee e loro dipendenze, saranno fatti in contraddittorio fra i funzionari del Governo e della Società. Le divergenze che potessero sorgere intorno a tali accertamenti e valutazioni verranno deferite all'esame delle rispettive Amministrazioni, le quali le risolveranno di accordo ».

Domanda n. 4 dello Stato:

Deprezzamento del materiale rotabile e di esercizio.

« Agli effetti della riconsegna, il prezzo medio dei rotabili, a senso dell'allegato C al capitolato, si stabilirà prendendo per base i prezzi di aggiudicazione delle gare internazionali aumentati del 5 per cento. Pei rinnovamenti del primo decennio di esercizio, che non siano ancora stati liquidati, si prenderanno per base indifferentemente i prezzi medi delle gare nazionali ed internazionali; pei rinnovamenti dell'ultimo decennio si prenderanno per base i prezzi delle gare internazionali aumentati del 10 per cento, con che non eccedano i corrispondenti prezzi nazionali. In tutti i casi, in difetto delle gare internazionali, si prenderanno per base i prezzi ottenuti con le gare nazionali senza alcun aumento ».

Domande n. 5 e 6 dello Stato:

5° Importo della parte di nuovo materiale acquistato dal 1° luglio 1885, che la Società deve rilevare a sensi del terzo capoverso dell'art. 48 del contratto.

6° Importo delle spese a carico della Cassa aumenti patrimoniali (linee meridionali) da liquidarsi a sensi dell'art. 23 del contratto.

« Per determinare la parte a valore del nuovo materiale da rilevarsi dalla Società delle ferrovie Meridionali, la porzione dell'aumentato

traffico, a sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 48 del contratto, sarà stabilita in base all'aumento verificatosi nei prodotti lordi del traffico, ferma per la valutazione l'applicazione dei prezzi unitari concordati per il deprezzamento alla riconsegna.

« Per determinare la quantità delle obbligazioni da servirsi dalla Società, in corrispondenza all'importo dei lavori e delle provviste patrimoniali a sensi dell'art. 23 del contratto, e all'importo del materiale rotabile di cui all'art. 48 del contratto, si prenderà per base il prezzo di L. 320 per ognuna delle obbligazioni che si suppone avrebbero dovuto all'opo essere emesse e la Società assume l'obbligo del residuale servizio d'interesse e di ammortamento del capitale così determinato, nel periodo dal 1° luglio 1905 al 31 dicembre 1966.

« Rimangono salvi i diritti e le ragioni delle parti in ordine al materiale ed ai lavori rispetto alle linee Napoli-Eboli e diramazione Torre Annunziata-Castellammare, da risolversi nell'occasione in cui si regoleranno le condizioni della cessione del loro esercizio allo Stato ».

Domanda n. 8 dello Stato:

Partecipazione dello Stato nei fondi di riserva straordinari secondo la situazione risultante al 30 giugno 1905.

« Con le norme dell'art. 27 del contratto spetterà allo Stato la partecipazione nelle riserve straordinarie, quali residueranno a liquidazione ultimata di tutte le pendenze dell'esercizio Adriatico, come se esse venissero a quella data interamente distribuite agli azionisti ».

Materiale pel servizio di traghetto a Venezia.

« Sarà acquistato dal Governo a prezzo di stima, da determinarsi in contraddittorio fra delegati del Governo e della Società ».

Roma, li 11 maggio 1905.

*Il Direttore Generale
della Società per le Strade Ferrate Meridionali
esercante la Rete Adriatica*

SECONDO BORGNI.

*Il Presidente
della Commissione per le liquidazioni*
ADRIANO DE CUPIS.

ALLEGATO A.

Elenco dei titoli di credito e di altre questioni da discutersi con la Società Italiana per le strade ferrate Meridionali per la liquidazione della gestione della rete Adriatica.

1. Credito verso lo Stato per la rivendita del materiale rotabile di esercizio e degli approvvigionamenti a sensi dell'articolo 47 del contratto.

2. Restituzione del capitale speso in acquisto del materiale mobile a sensi della legge 25 febbraio 1900.

3. Pagamento della maggiore consistenza di approvvigionamento delle linee in confronto al 1885.

4. Rimborso alla Società di quanto ebbe a pagare in più negli approvvigionamenti ricevuti al 30 giugno 1885 provenienti dalle ferrovie Alta Italia, perchè per una parte dei medesimi era calcolata una quota di spese generali.

5. Risarcimento dei danni per insufficienza di locomotive.

6. Risarcimento dei danni derivati dalla esclusione delle gare internazionali.

7. Risarcimento dei danni per insufficienza di mezzi di riparazione del materiale rotabile.

8. Rimborso spese per la costruzione del nuovo treno reale.

9. Valore dei carri e del materiale di esercizio acquistato nel 1891 per sostituire *ad valorem* il materiale rotabile R. A. distolto dal servizio della rete Adriatica e destinato alla linea di Cerignola Stazione-Cerignola Città.

10. Valore di 850 carri che si prevede saranno in servizio al 30 giugno 1905 dei 1000 dei quali la Società divenne proprietaria in base alla convenzione 9 giugno 1898.

11. Valore del carro spartineve Z 300.

12. Importo dell'applicazione di sponde alte a 100 carri piatti per trasporto di barbabietole.

13. Danni derivati dal ritardato risanamento della massicciata.

14. Rimborso di L. 80,000 relativo all'impianto del binario del cavalcavia della strada nazionale dello Stelvio all'innesto dell'attuale stazione di Lecce.

15. Rimborso delle spese per l'impianto del secondo binario a S. Lazzaro e tra Castel S. Pietro ed Imola.

16. Liquidazione delle spese relative a lavori eseguiti agli effetti dell'art. 101.

17. Rimborso spesa di ammortamento di capitale impiegato per impianti d'illuminazione e di pompatura d'acqua.

18. Risoluzione delle controversie relative ai lavori di controversa competenza passiva.

19. Maggiori aggravii imposti alla Società a favore degli Istituti di previdenza.

20. Danni derivati dalle leggi del 1897 e del 1900 che hanno stabilito delle soprattasse a favore degli Istituti di previdenza.

21. Rimborso della tassa di ricchezza mobile pagata sul presunto utile della costruzione delle linee concesse con la convenzione 20 giugno 1888.

22. Compenso dovuto alla Società per l'uso delle stazioni comuni con le ferrovie complementari prima del 30 giugno 1885.

23. Approvazione degli accordi presi nel gennaio 1904 per sistemare diverse pendenze.

24. Approvazione degli accordi presi nel maggio 1904 per la compilazione degli inventari.

25. Liquidazione delle spese relative all'impianto della trazione elettrica sulle linee Valtellinesi ivi compresa la risoluzione della questione relativa alla tassa di registro indebitamente esatta dalla finanza.

26. Presunta situazione finanziaria al 30 giugno 1905 dei fondi di previdenza (riserva).

27. Sul regolamento del personale approvato con Regio decreto 4 agosto 1902, n. 379.

28. Sulle modificazioni di tariffe introdotte durante il contratto di esercizio.

ALLEGATO B.

Elenco dei titoli di credito dello Stato verso la Società italiana delle strade ferrate Meridionali - esercente la rete Adriatica - per liquidazione della gestione al 30 giugno 1905.

1. Quota spettante allo Stato per compartecipazione agli utili della Società provenienti dall'esercizio e dalle costruzioni. Controversie relative alla formazione del bilancio e alla costituzione del capitale sociale, ecc.

2. Disavanzi della Cassa di pensione e del consorzio di mutuo soccorso della rete Adriatica, a partire dal 1° luglio 1885.

3. Deficienza di manutenzione delle linee e loro dipendenze.

4. Deprezzamento del materiale rotabile e di esercizio.

5. Importo della parte di nuovo materiale acquistato dal 1° luglio 1885 che la Società deve rilevare a sensi del terzo capoverso dell'articolo 48 del contratto.

6. Importo delle spese a carico della Cassa aumenti patrimoniali (linee Meridionali) da liquidarsi a sensi dell'articolo 23 del contratto.

7. Interessi a decorrere dal 1° gennaio 1895, da compensarsi secondo le disposizioni in vigore, sulle somme che, al 31 dicembre 1894, risultavano pagate alla Società in più del dovuto per lavori dell'allegato B (linee dello Stato).

8. Partecipazione dello Stato dei fondi di riserva straordinari secondo la situazione risultante al 1° luglio 1905.

ALLEGATO C.

I sottodescritti:

Comm. ing. DOMENICO MARCHIANO, Regio ispettore capo delle strade ferrate;

Cav. ing. GIUSEPPE PAGANO, Regio ispettore principale delle strade ferrate;

Cav. ing. ANTONIO LAUGERI, Regio ispettore principale delle strade ferrate;

Cav. ing. DANTE SILVESTRI, Regio ispettore principale delle strade ferrate;

Comm. ing. GIUSEPPE CARTA-MAMELI, sotto capo servizio degli approvvigionamenti della rete Adriatica;

Cav. ing. ARNALDO DE GOGOLA, ispettore capo principale della rete Adriatica;

CAMILLO PESTALOZZA, ispettore capo principale della rete Adriatica;

Cav. ing. ENRICO CORSI, ispettore capo principale della rete Adriatica; incaricati dalle rispettive superiorità, hanno preso in esame le questioni entroindicate, ed hanno convenuto nelle seguenti conclusioni, riserva fatta dell'approvazione delle due Amministrazioni.

1° Domanda n. 4:

Rimborso alla Società di quanto ebbe a pagare in più negli approvvigionamenti ricevuti al 30 giugno 1885 provenienti dalle ferrovie

Alla Italia perchè per una parte dei medesimi era calcolata una quota di spese generali (somma esposta dalla Società in lire 262,214.93).

« Alla riconsegna sarà tenuto conto di tali quote, l'ammontare delle quali sarà accertato da apposita Commissione ».

2° Domanda n. 8:

Rimborso della spesa per la costruzione del nuovo treno Reale (dalla Società indicata in lire 756,251.14).

« Il treno Reale verrà acquistato al 1° luglio 1905 previo accertamento su documenti contabili della spesa di costruzione e delle successive modificazioni in quanto abbiano aumentato il valore dei rotabili; l'importo totale così accertato verrà diminuito del 10 per cento ».

3° Domanda n. 9:

Rimborso del valore dei carri M e di materiali di esercizio acquistati nel 1891 per sostituire ad valorem il materiale rotabile distolto dal servizio della rete Adriatica e destinato alla linea di Cerignola Stazione-Cerignola Città (lire 50,423.96).

« In caso di riscatto delle ferrovie Meridionali, lo Stato pagherà, in via di correntezza, il valore integrale di lire 50,423.96 dei materiali controindicati.

« Se le ferrovie Meridionali non saranno riscattate, non avrà luogo alcun rimborso ».

4° Domanda n. 10:

Acquisto per parte dello Stato di 850 carri circa che si prevede saranno ancora in servizio al 30 giugno 1905 dei mille dei quali la Società divenne proprietaria in seguito al rinnovamento di materiale rotabile autorizzato con decreto ministeriale 31 ottobre 1898, divisione 5^a (la Società ne indica il valore in lire 1,342,832).

« Se avverrà il riscatto delle ferrovie Meridionali, lo Stato acquisterà, al 1° luglio 1905, i carri controindicati, valutati con le norme stabilite per la consegna dell'allegato C al capitolato di esercizio.

« In caso che non avvenga il riscatto delle ferrovie Meridionali, lo Stato rileverà al 1° luglio 1905 quelli dei suindicati carri, valutati com'è precedentemente indicato, che gli potranno essere assegnati, tenuto conto del traf-

fico speciale nel quale sono meglio utilizzati, dalla Commissione di ripartizione ».

5° Domanda n. 11:

Rimborso del valore del carro spartineve Z 300 (secondo la Società lire 10,517.77).

« Al 1° luglio 1905 sarà acquistato dallo Stato a prezzo di stima purchè gli ulteriori esperimenti del carro stesso diano risultati soddisfacenti ».

6° Domanda n. 12:

Rimborso della spesa per l'applicazione di sponde alte a 49 carri piatti per destinarli al trasporto delle barbabetole (importo indicato dalla Società lire 12,096).

« Previa constatazione del lavoro, il relativo importo sarà compreso nella liquidazione del lavoro analogo per 555 carri col decreto ministeriale 4 luglio 1900, n. 10591, divisione 3^a ».

7° Domanda n. 15:

Rimborso della spesa occorsa per i raddoppi di binario a San Lazzaro e fra Castel San Pietro ed Imola (dalla Società indicata in lire 48,569.61).

« Sarà emesso il decreto di approvazione di questi lavori a carico della Cassa aumenti patrimoniali delle linee Meridionali con l'annotazione che, in caso di non riscatto delle ferrovie Meridionali, al 1° luglio 1905, la Società verrà esonerata dall'onere delle quote d'interesse e di ammortamento della somma controindicata. Se si eseguirà il raddoppio per il binario Bologna-Faenza prima che avvenga il riscatto delle ferrovie Meridionali, sarà devoluto allo Stato il contributo dell'autorità militare per i lavori controindicati ».

8° Domanda n. 17:

Rimborso della spesa di ammortamento di capitale impiegato per impianti di illuminazione e di pompatura di acqua (somma esposta dalla Società lire 95,772).

« Viene abbandonata ».

Circa le partite di cui ai numeri 2 e 4 (nuovo treno Reale e 850 carri sociali) i delegati governativi fanno riserva per il caso che negli esercizi finanziari, ai quali competono le spese fatte dalla Società, vi sia luogo a riparto di utili netti fra Governo e Società a senso dell'articolo 27 del contratto di esercizio, doven-

dosi allora portare una congrua diminuzione alle somme da pagarsi dal Governo alla Società per le due partite anzidette.

Fatto in doppio originale.

Roma, 7 ottobre 1904.

<i>I delegati della Società</i>	<i>I delegati del R. Ispettorato Generale</i>
G. CARTA-MAMELI	D. MARCHIANO
A. DE GOGOLA	G. PAGANO
C. PESTALOZZA	A. LAUGERI
ENRICO ROSSI	D. SILVESTRI.

ALLEGATO D.

Servizio di traghetto a Venezia.

1° Valore a nuovo del materiale galleggiante:

Pontone n. 1 . . .	L. 14,067.80
» 2 . . .	» 19,917.80
» 3 . . .	» 21,805.59
» 4 . . .	» 15,874.88
» 5 . . .	» 20,599.44
» 6 . . .	» 15,708.21
» 7 . . .	» 15,708.21
» 8 . . .	» 15,708.22
» 9 . . .	» 19,514.46
» 10 . . .	» 19,514.46
	<hr/>
	178,419.07

Rimorchiatori n. 1. »	32,000 »
» 2. »	25,000 »
	<hr/>
	57,000 »
	<hr/>
	L. 235,419.07

2° Valore a nuovo dei mobili e materiale »	2,111.06
	<hr/>
	L. 237,580.73

ALLEGATO E.

I sottoscritti:

Comm. ICILIO CALVORI, Regio ispettore superiore delle strade ferrate;

Comm. ingegnere DOMENICO MARCHIANO, Regio ispettore capo delle strade ferrate;

Cav. ing. SILVIO A. AVONDO, capo divisione presso la Direzione generale della rete Adriatica;

Cav. ing. ARNALDO DE GOGOLA, ispettore capo principale presso la Direzione generale della rete Adriatica; incaricati dalle rispettive superiorità, hanno preso in esame le quistioni sottoidicate, ed hanno convenuto, in linea meramente transattiva, nelle seguenti conclusioni, riserva fatta dall'approvazione delle due Amministrazioni:

1° *Spese per studi, dirigenza, ecc., sui lavori e sulle provviste approvate a carico dei fondi di riserva anzichè a carico della Cassa aumenti patrimoniali, a cui avrebbero dovuto spettare.*

« La Società rinuncia all'applicazione delle quote di spese per studi, dirigenze, ecc., relative ai rifacimenti in acciaio di binari in ferro approvati o da approvarsi a carico del secondo fondo di riserva per le linee dello Stato.

« Il Governo ammette che sulle spese relative ai rifacimenti in acciaio di binari in ferro lungo le linee Meridionali ed alle miglorie al materiale rotabile approvate e da approvarsi a carico rispettivamente del secondo e del terzo fondo di riserva, siano computate le suddette quote di spese per studi, dirigenza, ecc., a favore della Società ».

2° *Se a costituire il valore di V² di cui all'allegato al capitolato di esercizio sul quale si deve calcolare il concorso sociale nei rinnovamenti del materiale rotabile, debba entrare la quota di spese per studi, dirigenza, ecc., dell'1 e mezzo per cento.*

« Si ammette che a costituire il detto valore di V² debba entrare la quota di spese per studi, dirigenza, ecc., dell'1 1/2 per cento.

« Il decreto num. 15787, div. 3^a del 30 agosto 1888 sarà pertanto applicato nel seguente modo:

« Stabilita l'età del rotabile demolito, stabilito il peso mediante i dati inventariali, fissati i prezzi medii, comprendendovi la quota di spese per studi, dirigenza ecc., nella misura dell'1 1/2 per cento, si calcolerà il valore di V².

« La parte di spesa a carico della Società si otterrà moltiplicando tale valore di V² per la percentuale risultante dalle formole contenute nel sopracitato decreto.

« Analogamente si fisserà la parte di spesa a carico del 3° fondo di riserva prendendo però per base il valore V² depurato dalla quota di spese per studi, dirigenza, ecc.

« La differenza fra la spesa viva (cioè al netto

della spesa per studi, dirigenza, ecc.), incontrata per l'acquisto del nuovo rotabile e la somma delle due precedenti parti di spesa andrà a carico della Cassa per gli aumenti patrimoniali con l'aggiunta della quota di spese per studi, dirigenza, ecc. ».

3° *Determinazione della spesa che deve stare a carico della Società nei rinnovi del materiale rotabile distrutto negli accidenti ferroviari.*

« Si ammette che a carico della Società deve stare il valore che i rotabili hanno al momento della distruzione, tenuto conto della loro età.

« La parte di spesa a carico della Società dovrà perciò essere calcolata colle formole di cui al verbale approvato col decreto ministeriale, n. 15787, div. 3^a del 30 agosto 1888, intendendosi che la Società assumerà a proprio carico anche la parte di spesa che figura a carico della Cassa aumenti patrimoniali nel quadro A, allegato al suddetto verbale ».

4° *Materiali metallici d'armamento impiegati in lavori eseguiti senza autorizzazione e per i quali la Società ha dichiarato di assumere a suo carico la spesa per materiali diversi e mano d'opera.*

« Il Governo ammette per i materiali metallici di armamento occorsi per questi lavori il prelievo gratuito dal magazzino dei fondi di previdenza ».

5° *Materiali metallici d'armamento impiegati nel lavoro, di aggiunta di piastre sul tronco Assisi-Maggione per lire 1,218.36.*

« Il Governo ammette per i materiali di cui si tratta il prelievo gratuito dal magazzino dei fondi di previdenza ».

6° *Quota di spese per studi, dirigenza, ecc., sull'ammontare delle gratificazioni al personale di fatica.*

« La Società rinuncia alle quote finora contestate dal Governo: resta però inteso che per l'avvenire tale quota sarà applicata tutte le volte che le gratificazioni saranno state concordate fra i competenti Uffici governativi e sociali a senso degli accordi presi nelle conferenze di Roma nell'aprile 1893 ».

7° *Quota di spese per studi, dirigenza, ecc., sulle spese incontrate per la delimitazione delle linee ex-Romana ed ex-Alta Italia.*

« La Società accetta di ridurre dal 10 al 5 per cento la quota di cui trattasi e rinuncia altresì

agli interessi sull'importo delle spese anticipate per la delimitazione in parola, purchè queste le vengano rimborsate entro il 31 dicembre 1904, dal quale giorno decorreranno gli interessi sulle somme non ancora rimborsate ».

8° *Rifacimenti in acciaio eseguiti sulla linea Terontola-Foligno in base ai decreti n. 4225-A, Divisione 3^a del 13 marzo 1888 e n. 18657-A, Divisione 3^a del 4 ottobre 1888.*

« La Società rinuncia al rimborso delle spese vive incontrate per i detti rifacimenti; ed il Governo da parte sua ammette per i materiali metallici la stessa soluzione concordata per il precedente quesito 4° ».

9° *Rimborso del valore dei 1021 copertoni per i carri merci esclusi per errore dalla liquidazione del materiale d'esercizio somministrato a tutto il giugno 1904.*

« Il Governo ammette il rimborso. La Società accetta che la somma corrispondente le sia accreditata soltanto con decorrenza dal 31 dicembre 1894 ».

10° *Spese per lavori al vecchio treno Reale.*

« Sulla spesa complessiva di circa lire 61,000 il Governo ammette il rimborso della spesa di riduzione della carrozza C. N. 6699 a sala da pranzo 6 bis del treno Reale, di quella per l'applicazione del freno Westinghouse alle carrozze 6 bis, 8 e 9 del treno stesso e di quella per l'applicazione della stufa a circolazione d'acqua alla carrozza-salone A. N. 37 messa a disposizione di S. A. R. il Duca d'Aosta. La Società rinuncia al rimborso delle rimanenti somme ».

11° *Sistemazione del servizio di acqua nella stazione di Apricena.*

« Il Governo ammette in conto Cassa aumenti patrimoniali la spesa incontrata per la costruzione del pozzo ammontante a lire 30,452.22, salvo verifica, e la Società terrà a suo carico le spese per l'impianto della condotta e per l'ampliamento del rifornitore ».

12° *Spesa incontrata per la copertura in tegame dei ponti metallici sul tronco Modena-S. Antonio.*

« La Società dichiara di abbandonare il domandato rimborso di questa spesa, a condizione però che se la concessionaria pagasse in tutto od in parte la spesa medesima allo Stato, questo ne rimborserà nella stessa misura la Società esercente ».

13° *Spesa per la costruzione di un camino, di*

un soffitto, ecc., nel fabbricato al km. 43 + 297 nella stazione di Riola.

« La Società rinuncia al rimborso di tale spesa ».

14° *Sulle rotaie rimaste giacenti nel magazzino di Ancona.*

« Il Governo rinuncia ai compensi domandati ».

15° *Spesa per il cambiamento di nome alla stazione di Rocchetta Santa Venere.*

« La Società rinuncia al rimborso di tale spesa ».

Fatto in doppio originale.

Roma, 22 gennaio 1904.

I. CALVORI - D. MARCHIANO -
S. A. AVONDO - A. DE GOGOLA.

ALLEGATO F.

Verbale della conferenza tenutasi in Roma il 25, 26 e 27 maggio 1904 per discutere alcuni argomenti controversi relativi ai materiali di esercizio.

Premesso che, in seguito ad accordi intervenuti fra il Regio Ispettorato generale delle ferrovie e le Società esercenti le reti Mediterranea ed Adriatica, era stato stabilito di esaminare in un'apposita conferenza diversi argomenti relativi alla somministrazione di materiali di esercizio ed alle operazioni inventariali, per le quali non si era verificata uniformità di vedute fra il Regio Ispettorato delle ferrovie e quelli delle due Società sovraricordate.

Nella conferenza tenutasi presso il R. Ispettorato generale delle ferrovie nei giorni 25, 26 e 27 maggio 1904, con l'intervento dei signori:

Comm. VINCENZO LONGHI, Regio vice-ispettore generale delle strade ferrate, *presidente*.

Comm. ing. DOMENICO MARCHIANO - Cav. ing. ANTONIO LAUGERI - Cav. ing. FERRUCCIO CELERI - Signor ANGELO LAGURI, per il R. Ispettorato generale delle strade ferrate.

Cav. PIETRO NAI - Signor EUGENIO PEREGO, per la Società Mediterranea.

Cav. ing. SILVIO ALLEGRO AVONDO - Cav. ing. ARNALDO DE GOGOLA - Signor GIUSEPPE PAOLI, per la Società Adriatica.

Ing. LUIGI TOSTI, *segretario*.

Dopo ampia discussione portata sopra ciascuno degli argomenti qui appresso indicati, ed in seguito alle spiegazioni fornite dai funzionari sociali, di comune accordo e salva la superiore approvazione, si conviene quanto segue:

I.

Dovranno considerarsi come veri e propri materiali di esercizio i seguenti oggetti:

- Diamanti per tagliare vetri;
- Catini, brocche e pitali di ferro smaltato;
- Ceste di canna d'India pel trasporto del carbone;
- Guantoni per il taglio delle siepi;
- Cappotti, cappelli e gambali d'incerata per guardie notturne ed operai;
- Astucci di latta per petardi;
- Scatole di latta per polvere di pulimento;
- Canne metriche;
- Inaffiatoi di zinco;
- Flessimetri;
- Apparecchi telefonici per impianti autonomi;
- Brande per il personale di sorveglianza alla cura antimalarica;
- Barili di acciaio per il trasporto di olii minerali;
- Orologi per controllo e orologi da tasca per i conduttori delle due reti, e orologi da tasca per i guardiani della rete Mediterranea.

Questi oggetti perciò potranno essere ammessi a carico della Cassa aumenti patrimoniali, quando ne sia riconosciuta la necessità, previo accertamento e vidimazione dei relativi documenti contabili da parte degli Uffici di Circolo.

Le Società acconsentono che l'interesse di conto corrente sulle somme da iscriversi alla Cassa per gli aumenti patrimoniali per quelli di tali oggetti già somministrati, decorra dall'ultimo giorno del mese in cui verranno presentati i relativi documenti contabili alla vidimazione dei Circoli.

II.

Si conviene che d'ora in avanti non si presenteranno più proposte di aumento d'inventario a carico della Cassa aumenti patrimoniali per:

Timbri e tabelle portanti l'indicazione della ragione sociale.

Si conviene inoltre che le Società rinunciano al rimborso delle somme pagate per la fornitura di tali oggetti tuttora in contestazione.

La Società Mediterranea rinunzia inoltre al rimborso delle spese in contestazione per gli:

Estinsori a base chimica acquistati per esperimento.

III.

Relative alle:

Chiatte per le visite dei ponti, ed ai modelli delle officine per i pezzi di ricambio.

Il Regio Ispettorato generale si riserva di esaminare se gli oggetti in contestazione sono destinati a servire una volta tanto, oppure se possono essere utilizzati periodicamente, nel qual ultimo caso soltanto ne sarà ammesso il rimborso a carico della Cassa aumenti patrimoniali.

Quanto ai:

Paletti di legno portasegnali:

Il Regio Ispettorato generale si riserva di esaminare se siano utili al servizio ferroviario oppure se possono essere causa di inconvenienti.

IV.

Per quanto concerne le:

Buste di legno per atti:

Resta inteso che la Società Mediterranea ne comprenderà l'ammontare nelle liquidazioni finali dei competenti esercizi finanziari anche se i documenti contabili relativi non riportarono la vidimazione dei Circoli di ispezione e non furono accettati e contabilizzati dal Regio circolo di riscontro. Queste liquidazioni saranno da presentarsi direttamente al Regio Ispettorato generale, il quale si riserva di pronunciarsi.

V.

Il Regio Ispettorato generale acconsente che siano radiate dagli inventari le:

Stufe in cotto tolte d'opera dalla Società Mediterranea nel fabbricato dello scalo di Milano P. G.

Purchè la Società accrediti alla Cassa aumenti patrimoniali i tre quinti del valore inventariale delle medesime, come valore dei materiali ricavati e contributo delle Società per omesse spese di riparazione.

VI.

Relativamente ai materiali d'esercizio forniti dalla Società Mediterranea a completamento della prima dotazione della linea Pinerolo-Torre Pellice, per l'importo di L. 641.20:

Il Regio Ispettorato generale, ritenuto che nella liquidazione fatta nel 1894 dalla Commissione Bussi, non furono comprese le provviste di manutenzione d'esercizio per la prima dotazione delle linee complementari, acconsente che venga approvato a carico della Cassa aumenti patrimoniali l'importo sopraindicato, comprendendolo nella liquidazione finale del minuto materiale d'esercizio per l'anno finanziario 1903-904.

VII.

Relativamente alle:

6 gru del porto di Genova

che figurano ancora negli inventari del materiale di esercizio della Rete Mediterranea, mentre furono in seguito a regolare verbale in data 13 agosto 1888 consegnate alla Direzione generale delle opere idrauliche e mai più retrocesse alla Società Mediterranea; si conviene che per la Società stessa il detto verbale servirà come atto giustificativo presso la Commissione di riconsegna.

D'accordo fra la Società e l'Ispettorato generale si prenderà nota di questa decisione nell'inventario della Commissione di valutazione e consegna.

VIII.

Relativamente ai:

Modelli per fonditori

pei quali il Regio Ispettorato generale approvò con decreto n. 6777, del 12 giugno 1896, la diminuzione inventariale dagli inventari della rete Adriatica, si conviene di sostituire la diminuzione inventariale stessa con la radiazione. E cioè si conviene:

a) di esonerare la Società dal rispondere di tali oggetti alla fine del contratto di esercizio;

b) di accreditare alla Cassa aumenti patrimoniali non il valore inventariale, ma soltanto il ricavo della vendita degli oggetti stessi.

IX.

Per gli:

Oggetti relativi all'arredamento degli Ispettorati sanitari, che la Società Adriatica ha già provvisti e la Società Mediterranea ha domandato di provvedere, si conviene di deferire ad apposita Commissione di sanitari governativi e sociali l'incarico di esaminare quali dei detti oggetti siano veramente richiesti dalle esigenze del servizio ferroviario.

X.

La questione riguardante:

Materiali di esercizio acquistati dalla Società in dipendenza dei lavori eseguiti agli effetti dell'art. 101 del capitolato, viene lasciata impregiudicata, rimandandone la soluzione alla scadenza degli attuali contratti di esercizio.

Intanto si avverte che per la Mediterranea il detto materiale d'esercizio figura pel suo importo nell'ammontare dei lavori ed in inventari

speciali per sola memoria, mentre per l'Adriatica il materiale di esercizio non figura nei lavori ed è invece compreso per il suo ammontare negli inventari sociali.

XI.

Le altre tre questioni proposte dalla Società Mediterranea, e cioè:

a) Accreditamento alla Cassa aumenti patrimoniali per diminuzioni di inventari;

b) Regularizzazione delle differenze inventariali. (Eccedenze o mancanze rispetto all'inventario riscontrate nelle ricognizioni sopraluogo);

c) Storno dell'accreditamento fatto alla Cassa aumenti patrimoniali dell'importo dei materiali demoliti in seguito ai lavori di riordino delle officine di Pietrarsa e dei Granili.

Saranno riprese in esame in una prossima conferenza da tenersi a Milano col concorso anche del circolo di Napoli.

Roma, addì 28 maggio 1904.

Firmati: LONGHI — MARCHIANO — LAUGERI —
LAGURI — NAI — PEREGO — A. AVONDO —
A. DE GOGOLA — G. PAOLI — CELERI.

LUIGI TOSTI, *segretario*.

ALLEGATO G.

Elenco delle spese eseguite e da eseguirsi dalla Società esercente la rete Adriatica per la completa ultimazione degli impianti e forniture per la trazione elettrica sulle linee Valtellinesi.

A) *Impianti e forniture comprese nel forfait, come da Convenzione 13 luglio 1899:*

1. Impianto elettrico	L. 2,124,520	
2. Linee primaria e secondaria e sottostazioni.	» 1,483,040	
3. Materiale rotabile	» 1,237,600	
		4,845,160

Avvertenza. — Negli importi di cui ai precedenti numeri 2 e 3 s'intendono comprese le spese per i miglioramenti e perfezionamenti già stabiliti alle condutture elettriche ed al materiale rotabile elettrico.

B) *Impianti e forniture approvate agli effetti dell'art. 101 del Capitolato di esercizio, come dalla stessa Convenzione 13 luglio 1899. L. 298,600*

Avvertenza. — In detto importo si intendono comprese le spese per l'ultimazione degli impianti e forniture per l'illuminazione elettrica delle stazioni e dei treni e quelle per l'impianto degli apparecchi di collegamento fra lo staff, i segnali, gli scambi ed i tratti tampone.

C) *Modificazioni ed aggiunte eseguite e da eseguirsi in seguito a lavori approvati in conto costruzioni:*

1. Modificazioni ed aggiunte all'attrezzatura elettrica ed agli apparati centrali in dipendenza dell'ampliamento della stazione di Morbegno. Proposta sociale 12 dicembre 1902	L. 12,400
--	-----------

Avvertenza. — La proposta 12 dicembre 1902 venne compilata in relazione alla proposta di pari data dell'ampliamento della stazione di Morbegno. Qualora il progetto dell'ampliamento dovesse subire le modificazioni parziali presentemente in discussione, i lavori concernenti l'attrezzatura elettrica e gli apparati centrali verranno opportunamente modificati. La variazione di spesa, che può essere in più o in meno, non potrà essere di grande importanza.

2. Modificazioni ed aggiunte all'attrezzatura elettrica ed agli apparati centrali in dipendenza dell'ampliamento della stazione di Delebio. Proposta sociale 18 dicembre 1903	» 3,030
---	---------

Avvertenza. — Come al n. 1.

3. Modificazioni apparati centrali in stazione di Chiavenna in seguito all'ampliamento di detta stazione. Proposta sociale 3 marzo 1902	» 5,050
4. Modificazioni apparati centrali in stazione di Sondrio in seguito all'ampliamento di detta stazione. Proposta sociale 29 marzo 1902.	» 3,900
5. Attrezzatura elettrica e trasporto linea di staff sulla derivazione della ferrovia al Tartano. Proposte sociali 21 dicembre 1903 e 17 settembre 1904	» 26,900
A riportare . . . L.	51,280

A riportare . . . L. 5,143,760

	Riporto . . . L.	5,143,760
	Riporto . . . L.	51,280
6. Spostamento della linea primaria in corrispondenza di varie case cantoniere ampliate »		3,000
Tale spostamento fu eseguito in corrispondenza di n. 13 case cantoniere, di cui n. 8 sulla linea Colico-Sondrio e n. 5 sulla linea Colico-Chiavenna, con l'aggiunta di nuovi pali e relativi isolatori, allungamento dei conduttori elettrici ed espropriazioni.		
7. Ampliamento delle apparecchiature elettriche delle stazioni di Chiavenna e di Sondrio in seguito all'ampliamento di dette stazioni . . »		26,500

80,780

Riflette le modificazioni e gli ampliamenti della condotta elettrica di contatto che si resero necessari in seguito alle modificazioni dei binari e scambi esistenti, ed all'aggiunta di nuovi binari e scambi.

Inoltre comprende l'applicazione in corso di un nuovo scambio aereo per ognuna delle stazioni e l'attrezzatura del secondo binario merci fino al piano caricatore per Chiavenna e fino al magazzino merci per la stazione di Sondrio.

Avvertenza. — La spesa per i lavori indicati ai numeri 6 e 7 pei quali non venne presentata proposta a cagione della brevità del tempo non poté essere controllata sui documenti contabili, ma si riconosce corrispondente alla entità delle opere a cui si riferisce.

D) Lavori e forniture complementari eseguiti e da eseguirsi, necessari per l'esercizio regolare delle linee Valtellinesi a trazione elettrica:

1. Modificazioni ed ampliamenti delle rimesse di Colico, Sondrio e Chiavenna, ed officina di carica degli accumulatori elettrici nelle stazioni di Lecco, Sondrio e Chiavenna. Proposte sociali 4 dicembre 1901 e 11 febbraio 1904, rispettivamente per L. 27,396 e L. 6,300, in totale . . . L.	33,696
--	--------

Dette modificazioni, ampliamenti ed impianti occorsero per adibire le rimesse sopra indicate a rimesse per vetture elettriche automotrici e per ricavare locali per magazzini, piccole officine ed uffici, e per gli impianti per la carica degli accumulatori per l'illuminazione elettrica delle stazioni e dei treni. Occorsero materiali metallici d'armamento che furono prelevati dai magazzini dei fondi speciali per un importo approssimativo di L. 396.

2. Lavori in stazione di Lecco. Proposte sociali 15 dicembre 1901, 18 febbraio 1902 e 5 giugno 1902, rispettivamente di L. 140,000, 66,000 e 5,000, totale L.	211,000
---	---------

Tali proposte comprendono i seguenti lavori:

Costruzione di una rimessa in legno per ricevere automotrici elettriche.

Impianto di un carrello trasbordatore a manovra idraulica.

Ampliamento rimessa locomotive a vapore per adibirne parte ad officina elettrica riparazioni.

Fabbricato latrine; modificazioni locali uffici P. V.; impianto nuovi binari e scambi; impianto telefono tra il fabbricato viaggiatori e la cabina; macchinario, fucina e trasmissioni per l'officina di riparazione, e posa in opera; impianto di un arganello elettrico per le manovre dei rotabili;

A riportare . . . L. 244,696

A riportare . . . L. 5,224,540

	<i>Riporto</i> . . . L.	5,224,540
	<i>Riporto</i> . . . L.	244,696
<p>attrezzature elettriche conseguenti; chiusura lucernario dell'officina riparazioni e modificazioni varie alle porte e finestre, ecc.; casotto per un trasformatore e tettoia per il motore dell'arganello; tettoia per una piccola fucina.</p> <p>Per i lavori di cui le proposte sopra indicate occorsero materiali metallici d'armamento, prelevati dai magazzini dei fondi speciali, per un importo di L. 20,775.</p>		
3. Altri lavori a Lecco. Proposte sociali 29 ottobre 1902 e 8 aprile 1904, rispettivamente di L. 8100 e 2460, totale »		10,560
<p>Tali proposte comprendono collegamenti di binari ed aggiunte di apparecchiature elettriche sostenute da pali in ferro. Occorse materiale metallico d'armamento prelevato dai magazzini dei fondi di previdenza per un importo di L. 5315.</p> <p>I lavori concernenti l'apparecchiatura elettrica, non ancora eseguiti, saranno compiuti.</p>		
4. Macchinario per l'officina di Lecco. Proposte sociali 7 gennaio 1903 e 15 ottobre 1903 rispettivamente di L. 32,838 e 34,989. »		67,827
<p>La provvista di detto macchinario è in parte eseguita e verrà ultimata d'accordo col Governo, fino a raggiungere l'importo sopra indicato in L. 67,827.</p>		
5. Prolungamento della primaria da Abbazia a Lecco, costruzione di un nuovo fabbricato per sottostazione e trasporto in detto fabbricato di uno dei due trasformatori della sottostazione di Abbazia. Proposta sociale 17 aprile 1904 »		58,700
6. Vari impianti e forniture già eseguiti e per i quali non venne presentata proposta, per un importo complessivo di »		154,043
<p>a) Speciale chiusura nelle stazioni di Ardenno e San Pietro, consistente nell'applicazione sul muro divisorio fra la stazione e la strada provinciale di chiusa costituita da montanti in ferro collegati orizzontalmente con filo di ferro zincato a punte (importo L. 500).</p> <p>b) Raddoppiamento della linea primaria da Colico al Bivio Fuentes (importo L. 12,800).</p> <p>Secondo il progetto dovevasi eseguire una sola linea primaria dal Bivio Fuentes a Colico per il servizio di entrambe le linee Colico-Lecco e Colico-Chiavenna. Si rese manifesta la opportunità di poter comandare separatamente le linee di Chiavenna e di Lecco dalla sottostazione di Colico, costruendo il nuovo tratto di primaria da Colico a Bivio Fuentes.</p>		
<p>c) Impianti di semafori nelle stazioni (importo L. 18,000).</p> <p>A cagione dell'invisibilità dei dischi esistenti in dipendenza della palficazione dell'attrezzatura elettrica, occorse impiantare n. 34 dischi ad ala per le stazioni (fermate escluse). Gli attuali dischi restano di proprietà governativa, anche per la Lecco-Colico, perchè sostituiti con semafori.</p>		
<p>d) Materiale di esercizio e macchinario nell'officina di Lecco ceduto dalla Società per la trazione elettrica per un importo di circa L. 16,400.</p>		
<p>e) Infine i seguenti impianti e forniture non previsti nel progetto allegato alla convenzione 13 luglio 1899 (importo L. 106,343).</p>		

A riportare . . . L. 535,826

A riportare . . . L. 5,224,540

Riporto . . . L. 5,224,540

Riporto . . . L. 535,826

1. Baracca in legno sul cortile della Centrale, coperta con tegole piane.
2. Baracca in legno adiacente alla prima.
3. Baracca in legno coperta con legname e cartone incatramato adiacente alla seconda.
4. Garetta in legname alle paratoie del bacino di carico.
5. Garetta in legname allo sfioratore scaricatore vicino alla Centrale.
6. Garetta in legname allo scaricatore di Desco.
7. Officina di riparazione in Centrale nella quale sono compresi:
Due turbine Riva e Monneret da 25 cavalli, relative valvole e saracinesca e tubazione, trasmissione con 5 supporti a mensola, puleggie, cigne, contralbero per tornio con tutti gli accessori, tornio parallelo n. 16177 con tutti gli accessori, trapano a mano, mola, banco di legno, morse, scorta completa di attrezzi ed accessori di officina.
8. Impianto per l'eccitazione delle eccitatrici costituite da:
Due dinamo [Schuckert V = 110, A = 182 accoppiate alle suindicate turbine, quadro di manovra relativo e quello per la illuminazione della Centrale, con gli strumenti ed accessori.
9. Impianto per esaurimento d'acqua in Centrale costituito da:
Una pompa centrifuga marca PP, relativa tubatura in ghisa, del diametro di 300 mm. e tutti gli accessori pel funzionamento.
10. Filtro ad olio ed accumulatore per i regolatori delle turbine costituiti da:
Un apparecchio per filtrare olio tipo Berk, capacità litri 12 ogni 24 ore con recipienti ed imbuti relativi.
Un accumulatore ad olio, pressione da 0 a 20 atmosfere, con relativo impianto trasmissione, filtro e sacchetti di tela, recipienti ed accessori.
11. Ingrandimento del quadro di manovra della Centrale.
12. Impianto completo d'illuminazione della Centrale ed altre aree annesse.
13. Mobilio ed arredamento della Centrale e case di guardia ed apparecchi telegrafici.
14. Passerella per l'uscita dei fili della Centrale compresi gli scaricatori *Siemens* con le relative resistenze e terre.
15. Impianto dei parafulmini *Friese* e dei reostati di carico.
16. Linea di trasmissione Morbegno Centrale per illuminazione di riserva.
17. Apparecchiatura elettrica del binario Colico-Lago.
18. Fabbriato e grue dell'officina di riparazioni in stazione di Lecco con gli accessori di funzionamento della grue.
19. Amperometri *Hartmann* e *Braun* ed attrezzi sulle vetture di riserva.

A riportare . . . L. 535,826

A riportare . . . L. 5,224,540

Riporto . . . L. 5,224,540

Riporto . . . L. 535,826

20. Telefono fra la Centrale e lo scaricatore al Desco e la presa e tra la Centrale e la stazione di Morbegno, con tre apparecchi tipo alta tensione e due tipo ordinario ed accessori (L. 8000).

Avvertenza. — A cagione della brevità del tempo non potè essere controllata sui documenti contabili la spesa per i lavori indicati al precedente n. 6. Però le spese di cui alle lettere *a*, *b*, *c* e la spesa sub *e*, n. 20, corrispondono all'entità delle opere a cui si riferiscono. La spesa per gl'impianti e forniture sub *e*, dal n. 1 al n. 19, corrisponde all'importo pagato dalla Società alle Ditte che eseguirono detti impianti e forniture, come da regolare contratto registrato.

Lavori e forniture in corso di esecuzione e non ancora iniziati, per i quali non venne presentata proposta, e lavori di cui alla proposta sociale 24 agosto 1903 (per L. 78,000) modificata. Importo complessivo. . . . » 258,400

794,226

a) Telefoni fra le sottostazioni della linea Lecco-Colico.

Detto impianto riguarda la posa di due conduttori metallici di andata e ritorno, portati dalla palificazione esistente per la trazione elettrica, utilizzando il filo per il telefono già impiantato fra Colico e Dervio che verrà trasportato su detta palificazione.

Verranno provvisti in opera n. 7 apparecchi ad alta tensione ed accessori di cui 6 per le sottostazioni ed uno per la stazione di Lecco.

b) Ricostruzione del pavimento dell'officina di riparazione, a Lecco, lungo i binari, come traverse per l'appoggio dei *trétaux*.

Venne già eseguita parzialmente in corrispondenza dell'ultimo binario. Sarà ultimata per detto binario e per gli altri due.

c) Magazzino a Lecco per il materiale elettrico.

Detto magazzino è già in parte costruito. Ad ultimazione completa misurerà la lunghezza di circa 36 metri e sarà in parte provvisto di scaffali fissi.

d) Ampliamento della officina di Lecco.

Detto ampliamento consiste nel prolungamento della parte rettangolare della rimessa locomotive per tre campate con parziale formazione del tetto con soffitto in tavelle; nel prolungamento del binario longitudinale della gru da 20 tonnellate; nel prolungamento della trasmissione dell'arganello elettrico; nell'impianto di una cancellata di chiusura del piazzale esterno dell'officina elettrica; nella costruzione del relativo casotto del portinaio; nell'impianto dell'illuminazione, ecc.

e) Prolungamento della primaria fino a Chiavenna e costruzione di due casotti per sottostazioni di trasformazione, uno a Chiavenna ed uno a Samolaco. Trasporto del trasformatore ed accessori, dal chilometro 21 a Samolaco e provvista in opera di un trasformatore ed accessori a Chiavenna.

f) Nuova fossa sul binario laterale alla rimessa.

g) Chiusura lucernario per impedire l'entrata della pioggia nell'officina di riparazione e parziale ricostruzione del tetto con tavelle.

h) Sistemazione degli uffici nell'officina di riparazione.

i) Rimozione e modificazione degli impianti per l'illuminazione dell'attuale officina di riparazione.

A riportare . . . L. 6,018,766

Riporto . . . L. 6,018,766

l) Bilanciere per sollevamento di motori ed accessori (per la gru da 20 tonnellate) e ponte mobile impiantato nella fossa del carrello trasbordatore attuale per smontaggio motori.

m) Lavori di cui alla proposta sociale 24 agosto 1903.

Detta proposta è da ritenersi modificata nel senso di sostituire ai lavori in essa indicati, i seguenti:

1. Spostamento di piattaforma esistente ed impianto di 12 metri di binario davanti al tornio grande da ruote nell'officina.
2. Rimozione di una piattaforma da m. 3.50.
3. Apertura di due finestroni nei muri perimetrali interni ed esterni della rimessa uso officina con relativo serramento in ferro.
4. Costruzione di un muro divisorio.
5. Arganello elettrico per spostamento del materiale rotabile entro l'officina.
6. Spostamento della capra di sollevamento.
7. Binario di comunicazione tra la rimessa e l'officina elettrica, ed impianto di gru da 6 tonnellate.
8. Impianto di nuovi binari e di 4 fosse a fuoco.
9. Apparecchiatura elettrica del binario di cui al punto 7.
10. Impianto di binari per la trazione a vapore.
11. Spostamento di tre gru idrauliche.
12. Rete di sicurezza del casotto del trasformatore.
13. Nuova gru da 20 tonnellate di scartamento m. 22.10 e binario longitudinale di m. 27.50 con manovra elettrica.

La gru da 8 tonnellate tolta d'opera (ed accessori) venne ceduta alla Ditta fornitrice della gru da 20 tonnellate con diminuzione già computata del valore del nuovo impianto.

14. Passatoia in legno dopo il fabbricato viaggiatori presso il cavalcavia:

n) Applicazione d'interruttori sulle linee dei binari merci per isolarli dalle linee di stazione.

Un interruttore fu già impiantato nella stazione di Bellano. Rimangono ancora da impiantarsi gli interruttori nelle stazioni di Sondrio, Chiavenna, Morbegno, Dervio, Mandello e Colico.

Avvertenza. — L'importo complessivo di lire 242,000 è costituito da spese parziali corrispondenti all'entità dei lavori da eseguirsi e furono stabilite, in parte, prendendo in esame proposte sociali già predisposte, nel resto istituendo computi di confronto con identici lavori eseguiti.

E) *Nuovi impianti per cui non venne presentata proposta, già eseguiti in sostituzione di provvedimenti tecnicamente non ammissibili previsti col progetto primitivo. Aggiunta di apparecchi necessari per la manovra e protezione delle linee elettriche.*

1° Fabbricati per le sottostazioni di trasformazione e telefoni Colico-Dorio, Sondrio-Castione e Chivenna-S. Cassiano L. 50,800

Secondo il progetto primitivo nove trasformatori dovevano essere adattati entro locali di stazione ed uno in un casotto metallico al km. 21 fra Colico e Chiavenna. Furono invece costruiti nove fabbricati speciali per le sottostazioni di trasformazione, con una spesa di lire 65,800 compreso l'impianto dei telefoni, per un importo di circa lire 14,000. Deducendo da detta somma la spesa prevista per gli adattamenti di cui sopra e per la costruzione del casotto metallico in lire 15,000 si ottiene la cifra sopra esposta di lire 50,800.

A riportare . . . L. 6,018,766

Riporto . . . L. 6,018,766

2° Spostamento con una nuova palificazione delle linee primaria e di scarto in corrispondenza delle stazioni L. 34,000

Il lavoro consiste nell'impianto di una nuova palificazione ed accessori per il sostegno delle linee primaria e di scarto per tutta la lunghezza di ogni stazione compresa fra gli scambi estremi.

3° Maggior numero di scaricatori e interruttori di linea oltre quelli in progetto » 25,000

109,800

Il progetto non prevedeva scaricatori sulla linea di contatto e per la linea primaria solo nelle sottostazioni e alla Centrale. Furono invece posti in opera degli scaricatori Siemens tanto sulla linea di contatto quanto sulla primaria in numero di circa 185.

Il progetto prevedeva l'impianto di nove interruttori, uno per ogni sottostazione. Ne furono invece impiantati n. 16 primari tripolari tipo Schuckert e n. 28 secondari bipolari tipo Schuckert, ed uno primario tripolare nella stazione di Morbegno per la disinserzione della primaria Morbegno-Sondrio.

Avvertenza. — A cagione della brevità del tempo non poterono essere controllate sui documenti contabili le spese di cui ai nn. 1, 2, 3 precedenti.

Si riconosce però che gl'importi esposti corrispondono all'entità dei lavori eseguiti.

F) *Secondo binario fra Colico e il bivio Fuentes* » 112,625

Proposta sociale 20 agosto 1899, approvata subordinatamente alla riuscita dell'esperimento.

G) *Provvista di cinque nuove locomotive elettriche di cui:* n. 3 già fornite dalla ditta Ganz in base alla proposta 20 novembre 1904 (importo lire 412,598) e n. 2 da fornirsi dalla ditta Brown-Boveri in base alla proposta 16 settembre 1904 (importo lire 263,900), in totale » 676,498

H) *Lavori occorsi per eliminare le perturbazioni telegrafiche ed impianto di un nuovo circuito telegrafico diretto* » 225,000

La Società avverte che sono a disposizione del Governo, come per tutti gli altri lavori e forniture, i documenti contabili riflettenti i lavori di cui a questo capo H) che riguardano:

a) L'impianto del conduttore di ritorno per ogauno dei circuiti telegrafici esistenti, sociali e governativi.

Circuiti sociali 1357, 1018, 1359.

Circuiti governativi 521, 560 bis, 539, 46, 38, 19, con aumento di palificazione e rafforzamento di quello esistente.

In totale k. 601 di fili di ferro zincato; metri lineari 7324 di cordone a quattro conduttori; metri lineari 3446 di cordone semplice; metri lineari 4745 di cordone per galleria; num. 13,553 isolatori; num. 431 pali di castagno e num. 1613 pali di pino vulcanizzato.

b) Sostituzione di cordoni a quattro conduttori ai fili di ferro zincato nelle gallerie della strada provinciale Lecco-Colico e Colico-Chiavenna e sotterramenti di detti cordoni nei tratti della provinciale soggetti a cadute di frane, ecc.

c) Adattamenti dei circuiti negli uffici e relativi aumenti e modificazioni del materiale telegrafico in dipendenza del raddoppio dei conduttori.

A riportare . . . L. 7,142,689

Riporto . . . L. 7,124,689

d) Utilizzazione e circuiti sociali di ritorno per il nuovo circuito diretto 1417 e relativi apparecchi telegrafici ed accessori.

Avvertenza. — I circuiti di ritorno dei fili telegrafici governativi sono ancora tenuti dall'Amministrazione dei telegrafi. Invece i circuiti di ritorno sociali, che furono riconosciuti, in seguito ai vari e laboriosi esperimenti, superflui, vennero utilizzati per il nuovo circuito telegrafico diretto.

I) *Maggiore spesa incontrata dalla Società per aumentare la portata normale del canale di derivazione prevista nel progetto primitivo in 16 mc.*

a) Importo pagato in più alle Ditte fornitrici per detto titolo e risultante da regolare contratto registrato L. 1,101,657

b) Interessi sopra detto importo » 156,000

1,257,657

Avvertenza. — La Società garantisce una portata del canale di derivazione di circa 22 mc. anche quando l'Adda abbia una portata di soli 24 mc. circa.

Qualora tale condizione non fosse soddisfatta, i lavori che sarà necessario eseguire per soddisfarla saranno eseguiti a carico della Società Adriatica dovendosi ritenere compreso il relativo costo nell'importo di cui sopra.

L) *Importo del maggior canone pagato dalla Società Adriatica alle Ditte subaccollatarie per compensarle del danno subito per avere accettato di riservare a disposizione della ferrovia l'energia eccedente i bisogni delle Valtellinesi anzichè vendere tale eccedenza a terzi, come era consentito dalla Convenzione 13 luglio 1899.*

Detto compenso risulta da contratto registrato » 323,000

M) *Maggiori spese sostenute dalla Società Adriatica.*

1° Spese di espropriazione per la linea primaria fuori sede stradale non previste nel progetto primitivo L. 58,600

Avvertenza. — A cagione della brevità del tempo detta spesa non potè essere controllata sui documenti contabili. Ritiensi però corrispondente all'entità delle espropriazioni eseguite e delle servitù imposte, avuto riguardo alla circostanza che l'esecuzione delle espropriazioni richiede, in aumento dei prezzi di esproprio, spese rilevanti di personale speciale.

2° Maggiori tasse doganali » 50,000

108,600

Avvertenza. — A cagione della brevità del tempo, detta spesa non potè essere controllata. La Società fa presente doversi in ogni modo riconoscere che il maggior peso dei materiali importati dall'estero non poteva che dar luogo ad aumento delle spese doganali rispetto alle previsioni. È un fatto che fu importato un peso di materiali molto superiore alle previsioni. Il materiale rotabile elettrico, ad esempio, riuscì di peso molto superiore alle previsioni ed ha anche maggiore potenzialità rispetto a quello previsto.

Totale generale . . . L. 8,831,946

Avvertenza generale. — In ordine ai lavori e forniture di cui al presente elenco per i quali furono presentate dalla Società le proposte rispettivamente indicate, il delegato del Circolo di Milano fa riferimento ai rapporti che il Circolo stesso ha fatto sulle singole proposte al Regio Ispettorato generale.

Milano, 28 ottobre 1904.

Per il Regio Ispettore capo del Circolo di Milano
Ing. CELERI.

Per la Società per le Strade ferrate Meridionali esercente la Rete Adriatica
Ing. R. RINALDI.

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Accordi per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea » (N. 375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Accordi per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

ABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse Convenzioni stipulate in data 13 aprile e 17 giugno 1906 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro da una parte, e la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo dall'altra, per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea al 30 giugno 1905.

ALLEGATO N. 1.

CONVENZIONE

(13 aprile 1906)

Fra le Loro Eccellenze i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, nelle persone dei signori comm. ing. Pietro Carmine e comm. prof. Luigi Luzzatti, in rappresentanza del Governo

e

il sig. comm. ing. Oliva, direttore generale della Società per le strade ferrate del Mediterraneo, in rappresentanza della Società medesima, come da delegazione risultante da deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società in data 17 marzo 1906, e da lettera della Presidenza della Società al direttore generale in data 8 aprile 1906, che si allegano alla presente Convenzione, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Gli accordi in data 27 maggio 1905, allegati al disegno di legge n. 252, presentato alla Ca-

mera dei deputati nella seduta del 28 giugno 1905, per la liquidazione tra il Governo e la Società Mediterranea, in rapporto alla gestione dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1905, s'intendono confermati, salvo i debiti aggiornamenti, e salve le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il n. II degli accordi 27 maggio 1905 viene soppresso.

Art. 3.

La data del 30 giugno 1905, indicata nel n. IV degli accordi 27 maggio 1905, per i lavori da rimborsarsi alla Società come ivi è detto, viene sostituita dalla data in cui avrà luogo la presa di possesso dei lavori da parte del Governo, da fissarsi di comune accordo.

Art. 4.

Dal n. V degli accordi 27 maggio 1905 è eliminata la partita indicata sotto la lettera b).

Art. 5.

La somma che la Società si obbliga di corrispondere allo Stato, in conformità di quanto è stabilito al n. VI degli accordi 27 maggio 1905, viene elevata da 9 (nove) a 13 (tredici) milioni di lire, e per il pagamento di tale somma rimane applicabile il disposto del primo capoverso del numero stesso.

Art. 6.

Il n. VIII degli accordi 27 maggio 1905, è soppresso, ed è sostituito dal seguente:

Tenuto conto della surrogazione dello Stato nel debito della Società verso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, di cui al n. III degli accordi del 27 maggio 1905, già avvenuta, e dei pagamenti diretti già fatti a tutt'oggi alla Società, sia mediante certificati ferroviari, sia in numerario, ascendenti in complesso, per le tre partite, a L. 210,500,000, il Governo pagherà in contanti alla Società, entro il 25 giugno 1906, la somma di L. 40,225,000.

Su questa somma di L. 40,225,000, come sulle altre somme pagate anteriormente in numerario, sarà corrisposto alla Società l'interesse del

3.65 per cento, al netto della imposta di ricchezza mobile (anche rispetto al reddito industriale) per il periodo dal 1° luglio 1905 fino al giorno del pagamento.

Art. 7.

In relazione al n. X, lettera c), degli accordi 27 maggio 1905, finchè non sia riscattata la linea Varese-Porto Ceresio, il Governo si obbliga a somministrare alla Società l'energia elettrica necessaria per l'esercizio della medesima, a prezzo di costo, coll'aggiunta del 7.50 per cento a titolo di quota per spese generali.

Il passaggio della proprietà dell'officina di Tornavento dalla Società allo Stato s'intenderà aver luogo col 1° luglio 1906.

Il Governo, insieme col contratto 10 gennaio 1905, stipulato per la tramvia Varese-Masnago, sarà tenuto ad osservare anche l'accordo per la eventuale somministrazione della energia elettrica alla funicolare di Campigli.

Stante il differimento che si verifica nell'approvazione degli accordi 27 maggio 1905, oltre ai due depositi ed ai canoni di cui al n. X, punto d) dei medesimi, saranno rimborsati alla Società gli altri che nel frattempo furono pagati o si dovessero pagare.

Art. 8.

La presente Convenzione non avrà effetto se non sarà stata approvata dal Consiglio d'amministrazione della Società e sanzionata per legge.

Qualora questa legge non sia promulgata entro il 20 giugno 1906, la presente Convenzione si riterrà come non avvenuta e le parti si intenderanno prosciolte da ogni impegno.

Fatto a Roma, in doppio originale, quest'oggi 13 aprile 1906.

Il ministro dei lavori pubblici

PIETRO CARMINE.

Il ministro del tesoro

LUIGI LUZZATTI.

Il direttore generale della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo

OLIVA GIUSEPPE.

A. MORTARA, *testimone*.

E. BRASCHI, *testimone*.

ALLEGATO N. 2.

CONVENZIONE

(17 giugno 1906).

Tra le Loro Eccellenze i ministri dei lavori pubblici e del tesoro nelle persone dei signori comm. prof. avv. Emanuele Gianturco e commendatore prof. avv. Angelo Majorana

e

il sig. comm. ing. Giuseppe Oliva, direttore generale della Società italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo in rappresentanza della Società medesima, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Il termine del 20 giugno 1906, stabilito nell'articolo 8 della Convenzione 13 aprile 1906, allegato al disegno di legge n. 422 del 5 maggio u. s., è prorogato, per tutti gli effetti, di comune accordo a tutto il 31 luglio p. v.

Art. 2.

Il pagamento della somma di L. 40,225,000, di cui all'articolo 6 della suddetta Convenzione, sarà effettuato entro l'8 agosto 1906.

Art. 3.

Il passaggio della proprietà delle officine di Tornavento dalla Società allo Stato, di cui all'articolo 7 della Convenzione stessa, avrà luogo al 1° agosto 1906.

Fatto a Roma in doppio esemplare oggi 17 giugno 1906.

Il ministro dei lavori pubblici

Prof. EMANUELE GIANTURCO,

Il ministro del tesoro

ANGELO MAJORANA.

Il Direttore generale della Società del Mediterraneo

OLIVA GIUSEPPE.

A. MORTARA, *testimone*.

E. BRASCHI, *testimone*.

ALLEGATO N. 3.

Accordi 27 maggio 1905 per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea.

I signori comm. Adriano De Cupis, presidente della Commissione delle liquidazioni ferroviarie, e comm. ing. Giuseppe Oliva, direttore generale della Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo, adempiono al dovere di rassegnare alle LL. EE. i ministri dei lavori pubblici e del tesoro che, in esito alle trattative corse all'effetto di fissare i punti cardinali del componimento di liquidazione fra il Governo e la Società suddetta in rapporto alla gestione dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1905, si è stabilito quanto appresso:

I.

Il Governo rientra in possesso delle linee e del materiale della Rete Mediterranea, e rimborsa alla Società l'importo di 135 milioni versati giusta l'articolo 11 del contratto di esercizio approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, come pure l'importo delle spese da essa sostenute per acquisto di materiale rotabile in base all'articolo 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, in 70 milioni, salvo per questa ultima cifra, l'eventuale conguaglio in sede di liquidazione.

Le linee passeranno in consegna allo Stato nelle condizioni in cui si troveranno al 1° luglio 1905.

La riconsegna del materiale rotabile e di esercizio sarà eseguita, sulla base degli inventari aggiornati, per il primo mediante accertamenti da parte di funzionari delegati dal Governo e dalla Società; per il secondo in base alle disposizioni che saranno prese d'accordo fra le due parti per il passaggio, col 30 giugno prossimo venturo, dalla gestione attuale alla nuova. La Società sarà addebitata delle eventuali mancanze di quantità ed accreditata delle eventuali eccedenze.

La consegna degli approvvigionamenti e la loro valutazione nei sensi del contratto di esercizio saranno pure eseguite a mezzo di funzionari delegati dalle due parti.

II.

Il Governo riscatterà dal 1° luglio 1905 le linee da Varese a Porto Ceresio e da Viterbo a Roma Porta Cavalleggeri, con prolungamento a Trastevere:

la linea Varese-Porto Ceresio	
al prezzo di	L. 2,950,000
la linea Viterbo-Roma Porta Cavalleggeri al prezzo di . . . »	19,840,000
e la tratta Roma Porta Cavalleggeri-Trastevere al prezzo di . . . »	1,660,000
	<u>Totale L. 24,450,000</u>

La Società denunzierà al Consorzio per la ferrovia Roma-Viterbo il riscatto concordato, per tutti gli effetti delle Convenzioni approvate coi Regi decreti 28 aprile 1889, n. 6066, e 24 dicembre 1891, n. 776.

III.

Il Governo riscatterà pure dal 1° luglio 1905, a termini degli articoli 17 e 16 delle rispettive Convenzioni in data 27 novembre 1901, le due linee Domodossola-Arona e Santhià-Borgomanero-Arona, per le somme in essi articoli indicate, e cioè lire 28,350,000 per la prima e lire 17,375,000 per la seconda. Avendo però la Società per le spese relative compiuta una operazione a termine con la Cassa di risparmio di Milano per l'importo di lire 50,000,000, con scadenze agosto-settembre 1905, saranno fatte d'accordo fra Governo e Società le opportune pratiche presso la detta Cassa per ottenere, quanto alla parte del capitale corrispondente al prezzo del riscatto, la surrogazione del Governo nell'obbligo del pagamento, impegnandosi la Società a pagare a scadenza la differenza fra il prezzo di riscatto e il suo debito verso la Cassa.

È fatta riserva per le eventuali conseguenze del collaudo della costruzione tanto per le anzidette due linee quanto dell'altra linea Domodossola-Iselle, di cui alla legge 20 luglio 1900, n. 268, fermo l'obbligo nella Società di ultimare tali linee e di sottostare alle spese di manutenzione per un anno dalla data dei rispettivi verbali di ricognizione, esclusa qualsiasi penalità per i ritardi nella ultimazione dei lavori.

Per la tratta Borgomanero-Arona, che sarà

aperta all'esercizio dopo il 1° luglio 1905, lo Stato verrà rimborsato degli interessi già maturati sui certificati da esso dati alla Cassa per la surrogazione di cui sopra nel periodo dal 1° luglio prossimo venturo alla data del verbale di ricognizione per l'apertura all'esercizio della detta tratta. Tali interessi saranno calcolati sulla parte delle lire 17,375,000 corrispondente alla lunghezza chilometrica non ancora aperta all'esercizio.

IV.

La Convenzione 3 febbraio 1901, per la costruzione della linea di allacciamento fr Porto di Genova e le linee dei Giovi col Parco del Campasso, rimane di comune accordo annullata. I lavori eseguiti dalla Società a tutto il 30 giugno 1905 saranno liquidati a rimborso di spesa come se eseguiti in conto Cassa aumenti patrimoniali, portando a credito dello Stato le anticipazioni da esso già pagate per questo titolo.

V.

Oltre le somme di cui fu fatta indicazione agli articoli precedenti, saranno da pagare alla Società, a misura che siano liquidate, le somme dovute per i seguenti titoli, presuntivamente e sotto riserva di accertamento:

a) materiale di esercizio delle due linee di accesso al Sempione L.	200,000
b) nuovi impianti sulla Varese-Porto Ceresio dipendenti dalla trazione elettrica. »	900,000
c) materiale rotabile e d'esercizio delle linee Vasese-Porto Ceresio e Viterbc-Roma Trastevere . . »	1,450,000
d) eccedenze scorte di magazzino e materiali lungo le linee e nelle officine »	3,200,000
e) materiali d'esercizio di proprietà sociale sotto deduzione del 15 per cento a titolo di deprezzamento »	400,000
f) impianto elettrico Milano-Varese »	7,000,000
g) spese allegato B e lavori a rimborso di spesa	} » 19,000,000
h) anticipazioni Cassa aumenti patrimoniali e Fondi speciali	
Totale, presuntivamente L. 32,250,000	

Da aggiungersi:

per lavori di controversa competenza, già presi in esame e discussi a tutto agosto 1904, la cifra già concordata in » 1,757,308

per lavori ed opere in conto articolo 101, salvo accertamento delle opere e del rispettivo importo consuntivo, la cifra già concordata in » 775,000

Totale L. 34,782,308

VI.

Avendo il Governo presentato i titoli di credito indicati nell'elenco sotto A e la Società a sua volta quelli indicati nell'elenco sotto B, per effetto della generale composizione risultante da questo atto tutti gli anzidetti crediti rimangono estinti e la Società si obbliga di corrispondere allo Stato l'importo di nove milioni di lire.

Questi nove milioni di lire saranno pagati allo Stato mediante annualità nella ragione di interesse del 3.65 per cento netto con ammortamenti semestrali decorrenti dal 1° luglio 1905 sino al 31 dicembre 1966. L'annualità stessa sarà corrisposta mediante equivalente riduzione dell'annualità dovuta alla Società a termine dell'art. 9 della Convenzione 21 giugno 1888, approvata con legge 20 luglio 1888, n. 5550. Potrà sempre la Società rimborsare anticipatamente ad ogni scadenza il capitale ancora dovuto sui nove milioni di cui sopra, nell'intesa che in questo caso verrà reintegrata l'annualità di cui al citato art. 9 nella Convenzione del 1888.

Mediante gli accordi risultanti dal presente atto rimangono definite e transatte tutte le questioni che siano sorte o siano per sorgere tra il Governo e la Società; e all'infuori degli effetti nascenti dagli accordi stessi e dei risultati delle liquidazioni delle diverse gestioni in corso di contabilità, s'intende cessato ogni rapporto di dare ed avere fra loro.

VII.

Rimane impregiudicata la questione concernente il disavanzo degli Istituti di previdenza del personale. Rimangono del pari correlativamente impregiudicate la questione circa i mag-

giori contributi che la Società ritiene esserle stati imposti dal Governo indebitamente verso i detti Istituti e l'altro per sovratasse applicate dal Governo ai trasporti ferroviari in virtù della legge 29 marzo 1900, n. 101, e per le quali la Società crede di avere diritto ad un compenso, ai sensi dell'articolo 16 del contratto di esercizio.

Per il caso che la Società fosse giudizialmente tenuta a pagare qualche somma per la questione del detto disavanzo, le viene fin da ora fatta facoltà di provvedervi mediante annualità corrispondenti all'interesse del 3.65 per cento netto all'anno, sino al 31 dicembre 1906.

VIII.

Gl'importi dovuti alla Società in forza degli articoli I e II, nella cifra totale di L. 229,450,000, saranno dal Governo soddisfatti alla Società nel seguente modo:

a) per lire 155,000,000 in contanti, e precisamente:

55,000,000 il 1° luglio prossimo venturo;

30,000,000 il 1° settembre prossimo venturo;

70,000,000 il 1° dicembre prossimo venturo.

Per le due ultime somme le sarà corrisposto l'interesse del 3.65 per cento al netto dell'imposta di ricchezza mobile (anche rispetto al reddito industriale) per il periodo dal 1° luglio prossimo venturo fino al giorno del pagamento;

b) lire 74,450,000 mediante certificati del 3.65 per cento, pure al netto come sopra, oltre la quota di ammortamento, con valore dal 1° luglio 1905, salvo, per le somme non liquide al 1° luglio 1905, l'eventuale conguaglio preveduto dalla prima parte dell'art. 1 del presente atto. Questi certificati potranno girarsi dalla Società con il pagamento della tassa fissa di L. 1.20. La ripartizione dei certificati secondo il taglio di L. 500,000 ciascuno e di L. 250,000 sarà ulteriormente concordata fra il Tesoro e la Società.

IX.

Gl'importi dovuti alla Società in seguito alle liquidazioni, di cui nell'articolo V del presente

atto, le saranno pagati in contanti a partire dal 1° luglio 1905 a misura che siano liquidati.

X.

Quanto all'impianto della trazione elettrica sulla linea Milano-Varese si conviene che, oltre alle somme a *forfait* da imputarsi ai rispettivi fondi e con le decorrenze stabilite dalla Convenzione 7 marzo 1900, ai sensi dell'art. 5, comma b) e c):

a) siano da liquidarsi a carico del secondo fondo di riserva le spese occorse per la fornitura del materiale di armamento impiegato nella formazione della terza rotaia, a parziale modificazione dell'art. 8 della citata Convenzione;

b) siano da liquidarsi a prezzo di stima i lavori e le provviste di cui al comma d) del predetto art. 5;

c) sia da acquistarsi a rimborso di spesa l'impianto a vapore di Tornavento, destinato a fornire l'energia elettrica per il servizio delle linee varesine, con la relativa conduttura ad alta tensione da Tornavento a Parabiago e a Gallarate. Il Governo sarà tenuto ad osservare il contratto 10 gennaio 1905 stipulato per la tramvia Varese-Masnago dalla Società mediterranea con la Società anonima Prealpina per Imprese elettriche in Varese;

d) la concessione della derivazione d'acqua dal Ticino, approvata col Regio decreto 24 giugno 1900, passi senz'altro al nome dell'Amministrazione governativa, come annesso alla proprietà ferroviaria;

Il Governo sarà tenuto a restituire alla Società del Mediterraneo i due depositi ed i canoni già soddisfatti al Demanio e a rimborsarla delle spese effettive (circa lire 20,000) sostenute per lo studio dei progetti e relative pratiche di istruttoria.

e) sia da iscriversi alla Cassa aumenti patrimoniali, l'importo del locomotore elettrico al prezzo di acquisto, subordinatamente al buon funzionamento del medesimo.

XI.

Sulle anticipazioni fatte a favore dei fondi speciali e della Cassa aumenti patrimoniali, nella misura ed alle date in cui, in sede di

liquidazione, risulteranno progressivamente avvenute, decorreranno gli interessi ragguagliati al consolidato 5 per cento a contanti del semestre precedente, al lordo dell'imposta di ricchezza mobile, da trattarsi come gli interessi delle somme anticipate dalla Società per lavori a carico dell'allegato B e del bilancio dello Stato, tenendone quindi conto per l'imposta nei risultati finanziari dell'azienda.

XII.

Le divergenze esistenti riguardo alle contabilità dei fondi di riserva, della Cassa aumenti patrimoniali e dell'allegato B, nonché delle spese sostenute dalla Società per lavori e provviste a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, si intendono risolte in conformità degli accordi risultanti dall'unito verbale (Allegato C).

XIII.

Saranno liquidati a parte i lavori e le provviste a rimborso di spesa in corso a carico del bilancio dello Stato, per la parte che si troverà eseguita al 30 giugno prossimo venturo.

XIV.

Al presente atto ed a quelli occorrenti per la sua esecuzione ed applicazione sarà applicabile l'art. 40 del contratto di esercizio.

XV.

La Società a partire dal 1° luglio prossimo venturo potrà modificare il proprio Statuto a termine del Codice di commercio.

XVI.

Il presente atto non si intenderà perfetto se non dopo che sia stato *hinc inde* approvato nei modi di legge.

Roma, 27 maggio 1905.

Il Direttore generale
della Società Mediterranea

OLIVA.

Il Presidente
della Commissione

A. DEICUPIS.

SUB-ALLEGATO A all'ALLEGATO N. 3.

Titoli di credito del Governo.

1. Quota dovuta dalla Società al Governo sugli utili dell'esercizio e delle costruzioni.
2. Rimborso da farsi dalla Società al Governo dell'1/11 sulla spesa dei noleggi del materiale rotabile.
3. Importo delle multe riscosse o da riscuotere dalla Società per ritardate consegne, dai fornitori del materiale rotabile acquistato in base alla Convenzione 29 novembre 1899.
4. Debito della Società per mancata riparazione dei meccanismi tolti d'opera dai lavori.
5. Maggiore onere derivato ai fondi speciali per avere la Società variati i prezzi di magazzino dei materiali metallici di armamento ricavati da lavori, sui quali, secondo le norme in vigore, compete alla Società in caso di vendita o reimpiego la quota dell'1.50 per cento del prezzo di magazzino.
6. Concorso della Società nelle spese autorizzate per il primo risanamento della massicciata per la quota afferente al suo obbligo di manutenzione, oltre al debito della Società per mancata manutenzione della massicciata da comprendere nell'importo dei lavori occorrenti per mettere le linee in istato di sicuro e regolare esercizio.
7. Quota di 1/11 a carico della Società sulle spese occorse in questi ultimi anni in più delle somme disponibili per il servizio dei Fondi di riserva e della Cassa patrimoniale.
8. Rivalsa di danni dal Governo verso la Società dipendentemente dalla esecuzione dei lavori della nuova stazione di Genova Brignole.
9. Liquidazione dei conti a tutto il dicembre 1902 per l'aggio valuta.
10. Liquidazione conto somme a disposizione, tasse estere in conto sospeso.
11. Quota di sgravio a favore dello Stato per gli abboni delle tariffe eccezionali disposte con i decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903.
12. Somme dovute dalla Società dipendentemente dal deprezzamento e dalle riparazioni del materiale rotabile e di esercizio che passa in possesso del Governo col 1° luglio 1905.
13. Ammontare dei lavori occorrenti per mettere le linee e le loro dipendenze in istato di sicuro e regolare esercizio.

SUB-ALLEGATO B ALL'ALLEGATO N. 3.

Titoli di credito della Società.

1. Danni per la conservazione di treni extra-contrattuali, tanto sulla rete principale come sulle linee complementari.
2. Danni per l'imposta esclusione delle gare internazionali nelle provviste di cui all'art. 21 del Capitolato di esercizio.
3. Compensi per la cessione di 86 locomotive demolienti.
4. Danni per il disconoscimento fatto dal Governo riguardo alla avvenuta compilazione e presentazione del ruolo organico.
5. Danni per la mancata concessione della forza idraulica pattuita nella Convenzione per la trazione elettrica delle linee Varesine.
6. Danni per la mancata prelazione rispetto a nuove linee concorrenti alle linee della Mediterranea.
7. Danni per la interpretazione data alla Convenzione del 1899 circa la determinazione del fabbisogno del materiale rotabile per il biennio 1902-904.
8. Danni per l'inadempimento da parte del Governo riguardo ai lavori ed alle provviste dell'allegato B della Cassa aumenti patrimoniali e dei fondi di riserva.
9. Danni per la violazione del contratto del 1885 riguardo alla costruzione di nuove linee e in ispecie per la violazione dell'articolo 82 del Capitolato.
10. Danni e compensi per la costruzione della linea Domodossola-Iselle.
11. Danni e compensi per la costruzione delle due linee di accesso al Sempione, in aggiunta al prezzo di riscatto a *forfait* previsto nell'ultimo comma dei due art. 17 e 16 delle rispettive Convenzioni del 27 novembre 1901.

SUB-ALLEGATO C all'ALLEGATO N. 3.

Sunto delle soluzioni che si propongono a transazione e salva ogni ragione di principio delle questioni qui appresso indicate.

1. *Interessi su alcune eccedenze ai limiti dei crediti autorizzati pei lavori del deposito*

locomotive di Sampierdarena, approvati in conto allegato B.

« La questione viene così risolta:

« La Società rinuncia alla quota del 7.50 per cento compresa nell'eccedenza passiva di lire 789,816.70 e su questa eccedenza così ridotta verranno liquidati, come di norma, gli interessi al saggio della rendita italiana 5 per cento a favore di essa Società a decorrere dall'ultimo del mese cui sono contabilmente imputabili le spese all'ultimo del mese in cui fu emesso il decreto di approvazione (aprile 1896). Successivamente, e cioè al 1° maggio 1896, capitale ed interessi capitalizzati si porteranno a carico della Cassa aumenti patrimoniali ».

2. *Interessi e quota del 7.50 per cento sulla eccedenza passiva avutasi per lavori di raddoppio Ponte Galera-Palo e Palo-Civitavecchia.*

« La Società rinuncia alla quota del 7.50 per cento compresa nella eccedenza passiva di lire 859,000 circa. Sulla eccedenza passiva della parte di lavoro approvato in conto dell'allegato B, si liquideranno come di norma gli interessi al saggio della rendita italiana 5 per cento a favore della Società a decorrere dall'ultimo del mese cui sono contabilmente imputabili le spese fino al 31 dicembre 1898.

« A decorrere dal 1° gennaio 1899 capitale ed interessi capitalizzati si porteranno a carico della Cassa aumenti patrimoniali. Per l'eccedenza riferibile alla parte di lavori in conto Cassa si corrisponderanno nella loro integrità gli interessi di ragione ».

3. *Quota dell'1.50 per cento sulle spese approvate a carico del 3° fondo di riserva per migliorie del materiale rotabile acquistato in occasione dei rinnovamenti.*

« Viene ammessa tale quota a favore della Società ».

4. *Se a costituire il valore di V² di cui all'allegato C al capitolo di esercizio sul quale si deve calcolare il concorso sociale nei rinnovamenti del materiale rotabile, debba entrare la quota di spesa per studi, dirigenza, ecc., dell'1.50 per cento.*

« Si ammette che a costituire il valore di V² debba entrare la quota di spesa per studi, dirigenza, ecc., dell'1.50 per cento.

« Il decreto n. 15787, divisione 3^a, del 30 agosto 1888, sarà pertanto applicato nel seguente modo:

« Stabilita l'età del rotabile demolito, stabilitone il peso mediante i dati inventariali, fissati i prezzi medi, comprendendovi la quota di spese per studi, dirigenza, ecc., nella misura dell'1.50 per cento, si calcola il valore di V^2 .

« La parte di spesa a carico della Società si otterrà moltiplicando tale valore di V^2 per la percentuale risultante dalle formole contenute nel sopracitato decreto.

« Analogamente si fisserà la parte di spesa a carico del 3° fondo di riserva prendendo però per base il valore di V^2 depurato della quota di spese per studi, dirigenza, ecc.

« La differenza fra la spesa viva (cioè al netto della spesa per studi, dirigenza, ecc.) incontrata per l'acquisto del nuovo rotabile e la somma delle due precedenti parti di spesa, andrà a carico della Cassa per gli aumenti patrimoniali, con l'aggiunta della quota di spesa per studi, dirigenza, ecc. ».

5. *Determinazione della spesa che deve stare a carico della Società nei rinnovamenti del materiale rotabile distrutto negli accidenti ferroviari.*

« Si ammette che a carico della Società deve stare il valore che i rotabili hanno al momento della distruzione, tenuto conto della loro età.

« La parte di spesa a carico della Società dovrà perciò essere calcolata con le formole di cui al verbale approvato col decreto ministeriale n. 15787, Divisione 3^a del 30 agosto 1888, intendendosi che la Società assumerà a proprio carico anche la parte di spesa che figura a carico della Cassa aumenti patrimoniali nel quadro A, allegato al suddetto verbale ».

6. *Assicurazione contro gli infortuni del personale di mano d'opera addetto ai lavori dei fondi speciali e dei capitoli del bilancio dello Stato.*

« L'onere relativo viene assunto dallo Stato ».

7. *Spesa del personale sociale ceduto all'Ufficio di stralcio incaricato di sorvegliare e controllare i lavori di liquidazione della cessata gestione dell'Alta Italia.*

« Le partite relative alle spese di cui contro, da accertarsi come di ragione, saranno introdotte nei competenti conti per lo stralcio della cessata gestione Alta Italia, calcolando gli interessi solo per l'ultimo quinquennio ».

8. *Quota del 5 per cento sul valore dei materiali diversi espressamente acquistati pei la-*

vori senza passare materialmente per il magazzino.

« La Società accetta i criteri del Governo circa tale quota per tutte le partite contestate a tutt'oggi ».

9. *Quota del 7.50 per cento per le opere di difesa del fiume Magra eseguite a mezzo della provincia di Genova.*

« La Società accetta la transazione offerta dal Governo con la nota 4 marzo 1892, n. 1827, Divisione 3^a.

10. *Computo dei corrispettivi chilometrici per le linee di cui alla Convenzione del giugno 1888.*

« Il Governo corrisponderà alla Società un compenso di L. 55,000, a tacitazione delle seguenti questioni;

« a) sul computo delle lunghezze delle linee, tronchi o tratti di linea nelle condizioni di cui al punto B dell'articolo 10 della Convenzione;

b) sul sistema di misurazione della linea (all'orizzontale od al piano delle rotaie);

c) sulla decorrenza dell'annualità della Cuneo-Saluzzo.

« La Società rinunzia ad ogni pretesa sulla quarta questione, quella cioè relativa alle spese dei raccordi per Moretta e Savigliano nella nuova stazione di Saluzzo e del binario principale di corsa in questa.

« Nulla è mutato circa i corrispettivi pagati e le annualità da pagarsi ai sensi della Convenzione ».

11. *Spese relative ai 29 rifacimenti indicati nell'unito elenco.*

« La Società accetta la riduzione del 10 per cento sull'importo della mano d'opera ed il Governo assume l'impegno di approvare integralmente le relative liquidazioni, previa beninteso la predetta riduzione ».

12. *Quota del 7.50 per cento sul compenso alla ditta Capaldo in dipendenza dei lavori di riordino della stazione di Roma (Termini).*

Sarà corrisposta alla Società l'integrale quota del 7.50 per cento ».

13. *Questioni diverse relative al materiale di esercizio.*

1° « Dovranno considerarsi come veri e propri materiali di esercizio i seguenti oggetti:

Diamanti per tagliare vetri.

Catini, brocche e pitoli di ferro smaltato.

Ceste di canna d'India pel trasporto carbone.

Guantoni per il taglio delle siepi.

Cappotti, cappelli e gambali d'incerata per guardie notturne ed operai.

Astucci di latta per petardi.

Scatole di latta per polvere da pulimento.

Canne metriche.

Inafflati di zinco.

Flessimetri.

Apparecchi telefonici per impianti autonomi.

Brande per il personale di sorveglianza alla cura antimalarica.

Barili di acciaio per il trasporto di oli minerali.

Orologi per controllo e orologi da tasca per conduttori delle due Reti, ed orologi da tasca per i guardiani della Rete Mediterranea.

Paletti di legno portasegnali.

Buste di legno per atti.

« Questi oggetti perciò potranno essere ammessi a carico della Cassa aumenti patrimoniali quando ne sia riconosciuta la necessità, previo accertamento e vidimazione dei relativi documenti contabili da parte degli Uffici di Circolo.

« La Società acconsente che l'interesse di conto corrente sulle somme da iscriversi alla Cassa per aumenti patrimoniali per quelli di tali oggetti già somministrati, decorra dall'ultimo giorno del mese in cui verranno presentati i relativi documenti contabili alla vidimazione dei Circoli.

« La Società rinuncia al rimborso delle somme pagate e in corso di contestazione per la fornitura di timbri e tabelle portanti la « ragione sociale » e di estintori a base chimica acquistati per esperimento.

« Il Regio Ispettorato generale acconsente che sieno radiate dagli inventari le :

Stufe in cotto tolte d'opera dalla Società

Mediterranea nel fabbricato dello scalo di Milano P. G. purchè la Società accrediti alla Cassa aumenti patrimoniali i tre quinti del valore inventariale delle medesime, come valore dei materiali ricavati e contributo della Società per le omesse spese di riparazione.

« Relativamente ai :

Materiali di esercizio forniti dalla Società Mediterranea a completamento della prima dotazione della linea Pinerolo-Torre Pellice, per l'importo di lire 641.20.

Il Regio Ispettorato generale, ritenuto che nella liquidazione fatta nel 1894 dalla Commissione Bussi non furono comprese le provviste di materiali di esercizio per la prima dotazione delle linee complementari, acconsente che venga approvato a carico della Cassa aumenti patrimoniali l'importo sovraindicato, comprendendolo nella liquidazione finale del minuto materiale dell'esercizio per l'anno finanziario 1903-904.

« Relativamente alle :

6 gru del porto di Genova,

che figurano ancora negli inventari del materiale di esercizio della rete Mediterranea, mentre furono, in seguito a regolare verbale in data 13 agosto 1888, consegnate alla Direzione generale delle opere idrauliche e non più retrocesse alla Società Mediterranea, si conviene che per la Società stessa il detto verbale servirà come atto giustificativo presso la Commissione di riconsegna.

« D'accordo fra la Società e l'Ispettorato generale si prenderà nota di questa decisione nell'inventario della Commissione di valutazione e consegna.

« Saranno ammessi come materiali di esercizio gli oggetti relativi all'arredamento degli Ispettorati sanitari che la Società ha già acquistati ».

Roma, il 27 maggio 1905.

ANNESSO AL SUB-ALLEGATO C DELL'ALLEGATO N. 3.

Elenco dei rifacimenti di cui alla questione II

Linea: *Sibari-Cosenza.*

Progressivo n.	1. Rifacimento di m.l. 3,000 di binario fra le progressive	Km.	$\frac{0 + 166.95}{3 + 166.95}$
----------------	--	-----	---------------------------------

Linea: *Taranto-Reggio.*

Progressivo n.	2. Rifacimento di m.l. 3,996 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{463 + 343}{467 + 347}$
Id.	3. Rifacimento di m.l. 5,500 di binario fra le progressive	Km.	$\frac{467 + 763}{469 + 763}$
	Km. $\frac{344 + 447}{347 + 743}$ e di n. 3 deviatori nella stazione di Riace.		
Id.	4. Rifacimento di m.l. 3,504 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{458 + 081.97}{461 + 585}$
Id.	5. Rifacimento di m.l. 3,996 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{419 + 890}{423 + 886}$
Id.	6. Rifacimento di m.l. 3,996 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{336 + 815}{340 + 871}$
	e di n. 2 deviatori in stazione di Monasterace.		
Id.	7. Rifacimento di m.l. 3,996 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{239 + 460}{243 + 456}$
Id.	8. Rifacimento di m.l. 3,000 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{236 + 460}{239 + 460}$
Id.	9. Rifacimento di m.l. 3,969 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{220 + 423}{224 + 392}$
Id.	10. Rifacimento di m.l. 9,000 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{10 + 278}{10 + 794}$
	Km. $\frac{20 + 418}{21 + 154}$; Km. $\frac{21 + 406}{24 + 654}$ e Km. $\frac{76 + 090}{80 + 650}$ e n. 3 deviatori nella stazione di Rocca Imperiale.		
Id.	11. Rifacimento di m.l. 5,742 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{70 + 258}{76 + 090}$
	e di un deviatoio nella stazione di Nova Siri.		
Id.	12. Rifacimento di m.l. 3,504 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{10 + 794}{12 + 522}$
	e $\frac{24 + 030}{25 + 86}$ e di uno scambio in stazione di Ginosa.		
Id.	13. Rifacimento di m.l. 756 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{9 + 866}{10 + 118.90}$
	Km. $\frac{20 + 000}{20 + 252}$ e Km. $\frac{21 + 100}{21 + 352}$.		
Id.	14. Rifacimento di m.l. 5,760 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{347 + 747}{351 + 747}$
	e Km. $\frac{469 + 763}{471 + 523}$.		

Progressivo n. 15. Rifacimento di m.l. 8,865 di binario fra le progressive Km. $\frac{51 + 776.72}{55 + 646.72}$
e Km. $\frac{65 + 257.37}{70 + 252.37}$.

Id. 16. Rifacimento di m.l. 8,436 di binario fra le progressive Km. $\frac{196 + 651.85}{202 + 651.85}$
Km. $\frac{218 + 995}{220 + 423}$ e Km. $\frac{235 + 452}{236 + 460}$ e di n. 5 deviatori dei quali uno in stazione di Sibari, uno in stazione di Cirò, un altro in stazione di Strongoli e due in stazione di Cotrone.

Linea: *Eboli-Metaponto.*

Progressivo n. 17. Rifacimento di m.l. 5,382 di binario fra le progressive Km. $\frac{223 + 718}{228 + 496}$
e Km. $\frac{233 + 619}{233 + 971}$ e Km. $\frac{246 + 493}{246 + 854}$.

Id. 18. Rifacimento di m.l. 10,008 di binario fra le progressive Km. $\frac{217 + 268}{223 + 718}$
e Km. $\frac{267 + 272}{270 + 920}$ e di n. 21 deviatori ripartibili in numero di 3 per ognuna delle stazioni di Campomaggiore, Calciano, Grassano, Grottole, Ferrandina, Pisticci e Bernalda.

Id. 19. Rifacimento di m.l. 10,110 di binario fra le progressive Km. $\frac{87 + 124}{97 + 234}$

Id. 20. Rifacimento di m.l. 9,861 di binario fra le progressive Km. $\frac{100 + 881}{103 + 470}$
Km. $\frac{103 + 772}{105 + 203}$; Km. $\frac{105 + 232}{109 + 228}$; Km. $\frac{109 + 228}{111 + 073}$.

Linea: *Napoli-Eboli.*

Progressivo n. 21. Rifacimento di m.l. 6,084 di binario fra le progressive Km. $\frac{73 + 053}{79 + 283}$
e di n. 5 deviatori nella stazione di Eboli.

Id. 22. Rifacimento di m.l. 4,008 di binario fra le progressive Km. $\frac{22 + 290}{23 + 010}$
 $\frac{28 + 680}{31 + 890}$ e Km. $\frac{35 + 710}{35 + 830}$ nonchè di n. 3 deviatori in stazione di Angri.

Linea: *Roma-Pisa.*

Progressivo n. 23. Rifacimento di m.l. 1,331 di binario e di n. 6 deviatori dei quali m.l. 796 di binario; n. 5 deviatori in stazione di Santa Severa e m.l. 535 di binario e n. 1 deviatoio in stazione di Furbara.

Id. 24. Rifacimento di m.l. 503 di binario in stazione di Chiarone.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

Progressivo n. 25.	Rifacimento di m.l. 14,531 di binario fra le progressive	Km. $\frac{137 + 818}{144 + 706}$
	$\frac{131 + 320}{137 + 300}$; Km. $\frac{145 + 000}{145 + 178}$ e Km. $\frac{145 + 296}{146 + 781}$.	
Id.	26. Rifacimento di m.l. 3,313.50 di binario e di n. 13 deviatoi in stazione di Civitavecchia.	
Id.	27. Rifacimento di m.l. 2,997 di binario e di n. 5 deviatoi in stazione di Civitavecchia.	

Linea: *Cancello-Avellino.*

Progressivo n. 28.	Rifacimento di m.l. 3,006 di binario fra le progressive	Km. $\frac{282 + 970}{285 + 976}$
--------------------	--	-----------------------------------

Linea: *Gallarate-Varese.*

Progressivo n. 29.	Rifacimento di m.l. 5,000 di binario fra le progressive e di n. 3 deviatoi in stazione di Gazzado.	Km. $\frac{9 + 433.80}{14 + 523.80}$
--------------------	--	--------------------------------------

NB. - Per quanto concerne i rifacimenti distinti coi progressivi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 28, venne dal Regio Ispettorato generale diretta alla Società esercente la nota 11 marzo 1898, n. 1126, *II-e*.

Per i rifacimenti sulla Roma-Pisa (numeri 23, 24, 25, 26 e 27) fu diretta alla Società la lettera 28 marzo 1898, n. 1129 *II-e*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di un articolo unico, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna » (N. 313).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 313*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. E do facoltà di parlare al senatore Manassei, il quale ha presentato, insieme coi senatori Morandi e Fabrizio Colonna, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a presentare entro l'anno 1907 un disegno di legge che determini le norme ed i giusti criteri da osservarsi nell'ordine e nell'adeguata distribuzione dei lavori catastali, nelle ventotto provincie non accelerate e non comprese nella riduzione del 30 per cento, ordinando che vengano utilizzate le mappe geometriche in quelle provincie che le posseggano, e adottati i metodi più spediti affinché le dette ventotto provincie partecipino il prima possibile ai benefici del riordinamento della imposta fondiaria, sanzionato dalla legge 1° marzo 1886.

« MANASSEI.

« MORANDI.

« FABRIZIO COLONNA ».

NB. Le ventotto provincie suindicate sono le seguenti: Alessandria, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Novara, Parma, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pisa, Porto Maurizio, Ravenna, Roma, Rovigo, Siena, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia.

MANASSEI. Era mia intenzione trattare un po' diffusamente l'argomento sul quale ho chiesta la parola; ma, vista l'angustia del tempo e l'impazienza del Senato, non farò che poche e brevi osservazioni intorno alla riduzione del 30 per cento delle tasse.

La crisi che travaglia varie nazioni di Europa non poteva non estendersi all'Italia, e specialmente rendersi sensibile nelle provincie meno fornite d'industrie e di capitali. Quindi si manifestò più acerba nelle provincie del Mezzogiorno.

Quello che noi abbiamo convenuto di chiamare la questione meridionale, secondome, altro non è che una forma più acuta della crisi agraria; ma la crisi agraria altro non è che una malattia, una epidemia, la quale non può costringersi dentro certi limiti geografici.

Naturalmente essa serpeggia all'infuori di certi confini, e la ritroviamo anche in altre provincie o vicine o lontane del Regno; quindi adottare una legge che in tutte le sue parti riguardi solamente quel gruppo di provincie mi pare che non sia conforme alla diagnosi della malattia.

Come combattere questa crisi agraria? I rimedi certo consistono nel proteggere i prodotti, favorire le esportazioni, attenuare i pesi fiscali, che in Italia certo sono più gravi che in altre nazioni; la Francia paga 221 lira a km. quadrato, la Germania 177, l'Inghilterra 85, l'Italia 370. Oltre a questo abbiamo la sovrimposta, che nel 1871 era in complesso di 104 milioni, e dopo l'avocazione allo Stato dei centesimi dell'imposta di ricchezza mobile, salì a 134 milioni.

Ma queste imposte non si pagano solo dalle provincie meridionali, bensì da tutte le provincie d'Italia, e dallo studio di questa questione si poteva prendere occasione per studiare uno sgravio sia pure modesto, ma generale.

Questo nobile concetto non fu seguito; si volle invece proporre uno sgravio parziale, il quale non fu leggero, perchè si propose uno sgravio del 30 per cento, riduzione notevole ed importante.

Ora, senza andare per le lunghe, esprimo il mio pensiero sopra questo sgravio fatto frettolosamente e sommariamente con criteri geografici. E esso, per me, non ha fondamento giuridico, non ha fondamento razionale di giustizia

distributiva; e non ha fondamento giuridico, perchè non è stata premessa una revisione dei catasti, i quali rappresentano per le imposte come un ufficio di stato civile. Non è stato nemmeno fatto uno studio accurato sulle condizioni agrarie ed economiche delle provincie che si vogliono sgravare.

Se prescindiamo dai catasti e vogliamo prendere a base le condizioni agrarie ed economiche, bisogna esaminarle e studiarle accuratamente, e non prendere in blocco 23 provincie, come se tutte fossero allo stesso grado di ricchezza o di miseria.

Nella relazione che accompagna il progetto di legge dell'8 marzo 1906, la parte più povera, diciamo così, perchè le altre parti sono abbastanza ricche, ragionate, e particolareggiate, ma quella che riguarda le disposizioni tributarie, che è la più interessante, è molto scarsa e sprovvista di dati e di argomenti.

In quella relazione, come argomento massimo, si dice: queste provincie non hanno potuto chiedere l'acceleramento; ciò dimostra che stanno nel disagio. Ora non furono solamente esse che non chiesero l'acceleramento, ve ne furono altre cinquantuna, quindi questa condizione vale anche per queste altre provincie. Non vi sono dati statistici, non documenti di qualche importanza per accertare il disagio di ciascuna provincia in particolare; fu allegato soltanto il prospetto degli emigranti; ma è da notare che il fenomeno della emigrazione, se è un sintomo, non è un tal fatto da potere stabilire quale sia assolutamente la condizione di un paese e la produttività delle sue terre.

Noi abbiamo nel 1905 osservato che la Sicilia ebbe 106,000 emigrati ed il Veneto 108,000; il che farebbe credere, stando solamente a quel criterio, che le provincie venete fossero in peggior stato di quelle siciliane.

Ma, senza indugiarmi troppo su questo argomento, dirò che avrei voluto presentare un emendamento all'art. 1 in questo senso: avrei voluto disporre che i 10 milioni che lo Stato rinuncia a beneficio delle provincie meridionali, fossero dati in assegno alle Amministrazioni provinciali, le quali ne sgravassero in egual ragione i contribuenti, e questo assegno durasse tre o quattro anni, ed intanto il Governo facesse studiare tutte le provincie del

Regno per vedere, dopo uno studio accurato, quali di esse avevano giusti titoli per ottenere l'anticipazione della perequazione.

Però io ho rinunciato a quest'emendamento per non fare un'inutile discussione, in omaggio alla Camera che ha approvato la legge, e in omaggio alla nostra Commissione che ne propone l'approvazione senza emendamenti, e credo che il non presentarlo avrà per effetto che non si faranno dei discorsi inutili, del che i miei colleghi me ne saranno obbligati.

Però, al momento di votare la legge che benefica e favorisce 23 provincie, il pensiero corre a quelle altre provincie che, non comprese nell'acceleramento, e non comprese nella riduzione del 30 per cento, hanno la prospettiva di rimanere ancora per 20, per 30 anni nel limbo, o meglio nel purgatorio dei vecchi catasti, pagando tutte quelle imposte che ora pagano senza ottenere alcun disgravio; queste provincie non dirò che avranno invidia verso le provincie ora beneficate, ma è impossibile che non abbiamo almeno un senso di amarezza nel vedere che la loro redenzione sarà tanto lontana. A queste provincie, io ho detto, diamo almeno il conforto di un'assicurazione che i lavori della perequazione saranno proseguiti e ripartiti fra i vari compartimenti in misura eguale e senza l'ombra del privilegio; diamo loro l'assicurazione che i lavori saranno compiuti e proseguiti nel minor tempo possibile.

L'ordine del giorno da noi presentato chiede un disegno di legge a questo scopo, un disegno di legge, ripeto, che equivalga, ad una garanzia e ad una promessa che tutto questo sarà fatto per le 28 provincie che ora aspettano questi vantaggi.

Molte sono le questioni che possono sorgere intorno al modo di compiere i lavori catastali; e non è fuori di luogo, anzi credo che sia bene opportuno che intervenga una legge che regoli e disciplini questa materia, ma non entrerà in questioni secondarie, le quali si potranno discutere appunto quando questo disegno di legge sarà presentato. Noi, insomma, non potendo dare a queste provincie fin d'ora la perequazione dell'imposta fondiaria, diamo loro almeno l'assicurazione che saranno perequati i lavori, e già sarà qualche cosa. Io finisco col raccomandare vivamente ai miei egregi colleghi di votare quest'ordine del giorno, che dimostrerà

come al di sopra delle legislazioni speciali sta sempre lo spirito di fratellanza e di simpatia delle varie regioni italiane; e così lo raccomando al Governo, il quale spero vorrà dare, accettandolo, una nuova prova di quell'interessamento che ha per tutte le provincie del Regno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carafa d'Andria.

CARAFÀ D'ANDRIA, *della Commissione*. Signori Senatori. Nella mia qualità di commissario della Commissione speciale di questo disegno di legge, io mi associo interamente alle considerazioni e alle conclusioni alle quali è giunto il nostro autorevole relatore. In qualità di meridionale mi sia consentita qualche brevissima considerazione.

Questa legge rappresenta per l'attuale gabinetto una eredità, e l'attuale Ministero, dopo averne emendata qualche parte, l'ha ripresentata ai due rami del Parlamento per provocarne l'approvazione.

A tutti è noto come il giorno in cui questa legge venne per la prima volta presentata, si andò creando un'agitazione fittizia con voti di Consigli provinciali e comunali che plaudivano al disegno di legge e come una corrente di opinioni nei corpi elettorali premeva sulla Camera elettiva. A me pare di sentire quali accuse sarebbero state rivolte al Governo ed al Parlamento se questo disegno di legge fosse stato ritirato, anche se ritirandolo se ne fosse promesso, a breve scadenza, un altro migliore. Non si può dunque negare, o signori, che l'esigenza politica in questo disegno di legge si sia confusa con l'esigenza d'indole economica, e forse, anche sopra a questo potrei dare qualche esempio di legge votata con considerazioni d'indole politica, mentre la legge era di carattere assolutamente economico; ma non voglio abusare della pazienza del Senato.

Ora sarebbe certamente una grave responsabilità che assumerebbe la Commissione e la Assemblea, se volesse rinviare questo disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, e per considerazioni d'indole politica, come bene osservava il relatore, e perchè il ritardo dell'applicazione della parte buona di questa legge, non potrebbe non danneggiare le provincie meridionali.

L'opera lodevole ed attiva di questi ultimi

mesi da parte del Governo e dell'altro ramo del Parlamento non esclude che questa condizione di cose esista.

Noi voteremo questa legge, ma bisogna dare a questo voto il significato vero e sincero che questo voto deve avere.

Il Mezzogiorno si è trovato in condizioni ben diverse dal Nord d'Italia negli anni che seguirono la costituzione del Regno. Nella valle del Po i fiumi navigabili, la vicinanza dei mercati di esportazione, la facilità del capitale straniero che da questi ricchi paesi di confine poteva venire a dare un incremento all'iniziativa di quelle regioni, le condizioni del clima favorevole alla concentrazione del pensiero, più di quello che non sia il clima meridionale, troppo tiepido di sole, e l'opera integratrice dello Stato, hanno sviluppata quella regione in un modo tale che non v'è buon italiano il quale non debba compiacersene. Il Mezzogiorno ha ottenuto qualche vantaggio soltanto quando, disgraziatamente, qualche grido di dolore o qualche tragedia è venuta a scuotere il resto d'Italia. Chi ha potuto dimenticare Napoli nell'epoca del colera, quando la folla di cittadini circondava la carrozza di Umberto Re, e gli mostrava i suoi fondaci dove si agglomeravano povere genti in condizioni tali che parevano più degli animali che degli esseri umani? E la Basilicata disertata dai suoi figli, e ridotta in tali condizioni che presentava una scena di tale desolazione da far inumidire gli occhi del vecchio Zanardelli? E la Puglia che domanda acqua; la Sicilia che si dibatte in una terribile crisi agricola; la Sardegna di cui udiamo pur ieri dalla bocca di due nostri egregi colleghi sardi le miserie e i dolori; la Calabria, dove sembra che un genio distruttore si sia annidato per scuoterne di tanto in tanto il suolo e per minacciarla di morte?

E Napoli? Mi fermo un momento in questa città perchè le condizioni di essa sono analoghe a quelle di gran parte del Mezzogiorno, e la legge che abbiamo in esame provvede con metodo, in parte, simile a quello usato per Napoli. La mia città aspetterà ancora per qualche tempo i frutti della benefica legge che fu fatta a favor suo, e intanto, sapete qual'è la giornata che subisce ogni cittadino che sia un poco in vista? Da mane a sera vengono a picchiare alla vostra porta giovani nel vigore degli anni, ap-

partenenti alla media e piccola borghesia, e vi chiedono che li raccomandiate perchè possano ottenere una qualsiasi umilissima occupazione.

E sono giovani spesso laureati e diplomati, i quali più legittimamente potrebbero trovare un'occupazione, senza bisogno di andarla a mendicare.

E questa gente appartiene ad una classe che tutti i giorni compie il miracolo di andare a pranzo. E vive in un continuo alternarsi di speranze e di scoramenti, il quale riduce spesso questa classe allo scetticismo ed alla maldicenza; scetticismo e maldicenza che tanto spesso deploriamo, ma che trova la sua cagione nel fatto storico che i Normanni, gli Spagnuoli, gli Aragonesi, gli Angioini, gli Austriaci, i Francesi ed i Borboni hanno sempre per ragioni politiche dovuto screditare i loro predecessori, e ci sono riusciti: e mantenere le troppe promesse fatte non hanno potuto.

E al disotto di questa povera borghesia, una plebe lacera, affamata, senza invidia, che applaude, con un senso estetico meraviglioso, rivelatore di quel genio della razza ellenica dalla quale in gran parte deriva, i più eleganti equipaggi nei giorni di corse ippiche e accompagna sulla porta delle chiese, le spose della classe ricca con augurii e benedizioni.

Una plebe che nei suoi canti popolari non ha l'aspra satira politica e l'odio di classe, ma un inno a Mergellina, a Posillipo, a Santa Lucia, o espressioni calde d'amore per una popolana che sorride dalla finestra di Marechiaro. E questa plebe inventa mille piccole industrie ingegnose e geniali per guadagnare la sua modesta giornata.

Si potrà redimere questo paese? Io credo di sì, ma a patto che il Governo, e qui ripeto una cosa che ho avuto l'onore di dire altra volta al Senato, vigili sopra il fenomeno della sovrapproduzione e l'accompagni con la sua tutela paterna alla conquista dei mercati in quel modo che al Governo è consentito. A patto che gli industriali non vengano considerati come nemici, e che si distinguano gli uomini d'affari dagli affaristi. A patto di combattere quelle correnti, le quali hanno creato nello spirito di troppi l'idea che ci sono lauti guadagni da parte degli industriali, e pure sappiamo che nel quinquennio che corre dal 1900 al 1905, il ti-

tolo industriale non ha dato più del 4.27 per cento nella sua media generale.

La legge che ci sta dinanzi è buona, specialmente dove crea le condizioni in favore dello sviluppo della ricchezza, più che in quella parte che può riguardare gli sgravi modestissimi dell'imposta.

Occorre vigilare che nell'applicazione della legge le nuove industrie non facciano concorrenza alle vecchie, e sarebbe stato certamente preferibile che lo spirito riformatore della legge fosse stato diretto a favorire le nuove industrie e specialmente quelle affini all'agricoltura e a favorire lo sviluppo delle primizie agricole, facilitandone i noli marittimi e ferroviari e tutto ciò che può favorire queste produzioni speciali del Mezzogiorno. Poichè a tutti è noto che, mentre più della metà d'Italia è coperta dalla neve, sulle nostre terre gli alberi sono coperti di frutta e la terra di fiori.

Un'altra considerazione che certamente non è fatta per procurarmi le simpatie di molti meridionali è la frequenza di cattivi amministratori o assenteisti; sono gente che anche più ricca, fallirebbe lo stesso, mancando ad essa tutte le qualità necessarie per far produrre il proprio capitale. Il passaggio della proprietà in nuove mani, non è una disgrazia, ma è legge nota agli economisti che essa produce ricchezza. Una volta cominciata, la ricchezza, si è sulla scala ascendente, perchè è legge economica che la ricchezza, creando nuove attività, crea nuovi bisogni, e la ricerca di nuove utilità; e di questo stato di cose ne sentiranno vantaggio operai dell'officine e contadini della terra, contraddicendo così alla dottrina di Carlo Marx, contraddetta già dai fatti, poichè non è vero che dove il capitale aumenta peggiori il proletariato. Gli esempi dati dal Belgio e dall'Alta Italia, ecc. dimostrano assolutamente il contrario.

Noi del Mezzogiorno abbiamo salutato con senso di commozione sincera e profonda, l'attitudine che il Settentrione ha preso in occasione della votazione delle leggi a favore nostro. Le condizioni di Napoli estese a tutto il Mezzogiorno, faranno sì che i settentrionali si gioveranno di queste favorevoli condizioni, come già se ne sono giovati a Napoli. A Napoli vediamo che moltissimi industriali dell'Alta Italia sono venuti ad impiegare i loro capitali, e per

noi siano sempre i benvenuti! Convieni notare che, quantunque la legge fosse ottima per Napoli, non è soltanto per virtù sua che lo sviluppo industriale si è determinato, perchè la sovrabbondanza della produzione e del danaro nel Nord d'Italia ha trovato una regione dove era facile e comodo l'impiego. Per noi è necessario che nel Mezzogiorno si ripeta il fenomeno che si è determinato in Lombardia, la quale ebbe in principio la maggiore iniziativa dal capitale tedesco e svizzero. Noi del Mezzogiorno, se avremo questa iniziativa, questa spinta, non possiamo vederla che con molto favore.

Ho voluto dire queste cose perchè nell'applicazione della legge certamente si riscontreranno degli inconvenienti, e questi dovranno essere corretti sia con nuove leggi, sia con provvedimenti che il Governo e le autorità locali potranno attuare; ma se un giorno torneremo a chiedere, non vorrei che i nostri fratelli del Nord ci rispondessero credendo di aver fatto tutto o molto. Vogliamo che siano persuasi che questa è una questione d'indole eminentemente nazionale che ci affratella nel lavoro e nella produzione, e il caldo popolo meridionale canterà una nuova canzone di gratitudine e d'amore. (*Benissimo*).

Conchiudo associandomi alle conclusioni alle quali è arrivato il relatore e alle considerazioni che ha svolte nella sua pregevole relazione.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. La parola può essere un fastidio anche se breve, ma il silenzio sarebbe una colpa. Mi limiterò a poche osservazioni. Anzitutto debbo dar lode al Governo per la sollecita cura che ha avuto nel presentare il progetto di legge all'altra Camera, e di provocarne subito il voto qui in Senato. Io aveva qualche dubbio rispetto a parecchie disposizioni, ma l'affrettata villeggiatura dei poteri costituiti mi ha acquietato la coscienza, e fatto credere che posso ingannarmi. Nè potrei mai dubitare del patriottismo dell'altro ramo del Parlamento, il quale in caso di nostri emendamenti non mancherebbe al suo dovere. L'anno scorso ce ne diede mirabile esempio, quando il Governo lo convocò il 30 luglio per raccogliere una benevole sfiducia e rinviare lo studio del progetto di liquidazione ferroviaria ad

altra stagione. Quindi sotto questo punto di vista se i miei colleghi non prendono la parola, devo supporre che nel momento si imponga una ragione di opportunità che fa passare sopra alle lacune, difetti e anomalie di un progetto fatto a pezzi e a strati.

Il Governo è depositario di un problema già maturo o per lo meno troppo discusso e comprende tutta la responsabilità di fronte alla pubblica opinione o sia pure ad un pregiudizio che conviene sfrondare. Giova che si sgombri il terreno ad altre più utili e feconde riforme. Il Governo ha compreso, che nella fantasia delle moltitudini non sempre bene guidate dalle classi così dette dirigenti che spesso non sanno dirigere se stesse, si era insinuato il concetto che l'unica risorsa specialmente per alcune regioni fosse lo sgravio: come se per redimersi dall'ignoranza o dalla miseria basti pagare di meno e non piuttosto operare di più.

Io sarei molto più lieto se nelle nostre regioni si sentisse questa responsabilità dai proprietari e dagli agricoltori, cioè di cercare nella propria, comune e concorde iniziativa quello che sempre domandano e non può dare nè il Governo nè la legge. Bene dunque ha fatto il Governo di oggi come aveva proposto il precedente: questo dogma votiamolo perchè in esso pare riposta la salute del Mezzogiorno! ma nella resistenza dimostrata dal Presidente del Consiglio dinanzi ai molti emendamenti nell'altro ramo del Parlamento, nel diniego ad accettare altre proposte ossia pure ordini del giorno da noi; non deve supporre già che egli creda perfetta la legge; ma che è convinto, come noi, che ormai siamo arrivati a tal punto che bisogna chiudere la parentesi di questo tanto agitato problema. E se le moltitudini coscienti o incoscienti, dotte o ignoranti, hanno troppo sperato dalla legge tanto peggio per loro.

Poche osservazioni sul criterio generale, che veramente spinge tutti noi a poter votare con sicura coscienza. Tale criterio si fonda sulla restituzione di quanto hanno pagato in più le regioni più povere di fronte ad altre più ricche che accelerando il catasto ottennero uno sgravio quasi analogo a quello che oggi si propone. È un principio di giustizia distributiva e basta a dar valore al nostro voto. In sostanza si tratta di corrispondere ad un sentimento ormai quasi unanime che c'è una parte d'Italia, la quale

soffre di più. Ma qui si esagera, crescono le illusioni, si crede che la nuova legge « di questa umile Italia fia salute ». Ed infatti cosa si invoca? Pagare di meno nelle imposte. D'altra parte aumentare la ricchezza con modesta o poca o nulla cooperazione degli individui. Si spera che una serie di leggi a getto continuo venga a moltiplicare questi benefizi.

Io non l'invoco, non lo spero, anzi mi auguro che avvenga il contrario.

Questa è una legge di educazione, è una legge di esperimento affinché serva di stimolo ed impulso sia ai proprietari come agli agricoltori, e non discendo quindi ad esaminare le varie disposizioni.

Ma vi ha un punto su cui richiamo l'attenzione dei miei colleghi, ed è proprio quello che è annidato nell'art. 2 nell'ultima parte aggiunta di sorpresa senza criterio logico e giuridico ed alla quale si cerca di rimediare con un art. 83; il quale se fosse vicino avrebbe un'assoluta incompatibilità, ma per la lontananza topografica della disposizione dell'art. 2 può anche coesistere in una legge, che contiene due cose che si escludono. (*Ilarità*). Infatti l'art. 2 concede un'esenzione ed è stabilita a favore di una classe. E quando si concede uno, le popolazioni credono di aver diritto a cento. Il concesso non si revoca più. L'art. 83, invece, limitandosi alla modesta sfera di un regolamento, dichiara che determinerà i limiti con cui si possa applicare questa esenzione. Il che può disciplinare, ma non revocare la concessione. Io ricordo all'onorevole Presidente del Consiglio, che in una sua breve assenza dall'aula fu votato dopo due prove e controprove quell'aggiunta all'art. 2, che se si dovesse applicare nella sua vera sostanza, diventerebbe un privilegio di classe.

Ora, se non voglio dei privilegi per i proprietari in campagna, non ne ammetto neanche per i contadini in città (*bene*), soprattutto in quelle regioni dove abbiamo una sottospecie spuria, che è il contadino urbano, il quale invece di andare a cercare lavoro nella campagna viene a discutere di ozio nella Camera del lavoro. (*Ilarità*).

E aggiungo: come volete applicare una disposizione nella quale è facile la buona o falsa concorrenza?

Chi non aspirerebbe a parere contadino in un

comune rurale dove le case sono esenti da imposta?

È principio di giustizia ammettere che l'agricoltura, solo perchè tale, non debba pagar le imposte, che sono il corrispettivo dei servizi pubblici che offre il comune e di cui essa gode?

L'onorevole Presidente del Consiglio nella sua esperienza comprese che era un grande onere per l'erario ed al tempo stesso non sarebbe stato un beneficio.

Ora io invece di sperare nel disegno di legge indicato nell'art. 83 nel senso che fissi le modalità e disponga i metodi per l'applicazione dell'art. 2, io invoco che si presenti una disposizione di legge con cui con altrettanta sollecitudine si revochi la concessione che in un momento di dormiveglia fu consentita. Io non intendo con questo di togliere serietà o mancare di ossequio all'altro ramo del Parlamento, ma non posso accettare il rimedio dell'art. 83 che è un espediente contro l'inconsulta disposizione dell'art. 2.

La mia parola non paia severa; anch'io ho del cuore per gli umili. Ma temo che purtroppo noi ci spingiamo sempre più sulla via pericolosa delle leggi di classe. E ne abbiamo fatte, e non poche.

Prego il Governo a voler tener conto di quello che con molta saviezza ed esperienza il relatore, a nome della Commissione, ha inserito nella sua relazione; cioè che le disposizioni che toccano le leggi organiche, insinuate in alcune leggi speciali possono produrre certe disarmonie che poi hanno una ripercussione non benefica nel sistema della nostra legislazione; e ne abbiamo un esempio quando s'impedisce di oltrepassare il limite della sovraimposta: divieto che dovrebbe estendersi anche ad altra regione.

Conchiudo. Lo spirito che informa questa legge è quello di chiudere un'era di troppe illusioni di fronte a una concorrenza di miseria che sa di questua e che ha perfino fatto paragonare la ricca Liguria, che è la primogenita in fatto di ricchezze (non solo in Italia ma fra gli Stati più floridi di Europa), per fratellanza di dolore colla Sicilia e Sardegna.

Spero che si voglia anche temperare alcune norme nell'applicazione; e, poichè di qui a poco saremo per votare una Commissione

d'inchiesta, sarà bene vedere come funziona nel suo esperimento questa legge che io ritengo un tentativo.

Debbo del resto render lode al sentimento di concordia che ispira a tutte le varie regioni d'Italia. Non per questo io credo che questa sia una legge di redenzione, di rigenerazione; lasciamole queste parole gonfie e umilianti! Quando si votò la legge per Napoli mi parve che meglio dovesse chiamarsi non legge di risorgimento, ma di risveglio: Risorgono i morti!

Cerchiamo di camminare piuttosto gradatamente e senza fretta, e senza chiedere troppo al Governo nelle piccole cose dimenticando le grosse:—vorrei invece che si sostituisca a qualche beneficio, che è stato voluto dal pregiudizio delle moltitudini, un altro beneficio più largo cioè l'intervento dello Stato in quelle grandi opere che possano moltiplicare la produzione.

E per esempio, senza idea di fare dello spirito, trovo che tutte le disposizioni di questa legge sono asciutte; non ne trovo una che parli per esempio del regime delle acque: nè parlo in rapporto ai torrenti che richiedono l'opera del rimboschimento, ma in rapporto a quelle acque abbondanti delle vallate che potrebbero usufruirsi per irrigare. La vera ricchezza s'ottiene moltiplicando il valore della terra non sgravando le imposte.

Nota in proposito una contraddizione nella legge dei lavori pubblici, la quale ammette come opere di prima categoria, cioè a spese dello Stato, quelle per i corsi d'acqua arginati che esistono nelle provincie più ricche, e lascia invece a carico delle provincie le spese per i corsi di acqua non arginati che esistono nelle regioni più povere.

Finisco augurandomi che anche questa legge serva a ritemprare il carattere e l'iniziativa delle nostre regioni. Per meritare leggi cosiddette industriali, bisogna avere l'animo e l'educazione industriale, ed è buono auspicio che malgrado tanta diversità di clima, di temperamento, di abitudine tra il Sud e il Nord, alita sempre con soffio benefico. Vi ha differenze non contrasti: benchè attraverso bisogni, tendenze e leggi speciali, vibra sempre quello spirito Italico, quell'anima nazionale che ci diede la libertà e che può darci il benessere e la giustizia sociale. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cadolini.

CADOLINI. Il momento in cui arriva al Senato questo disegno di legge, c'impone certamente, per gravi ragioni politiche, non solo di approvarlo, ma di approvarlo senza alcuna modificazione. Imperocchè appar chiaro che non potrebbe il Senato assumere la responsabilità di un solo emendamento, che creasse il bisogno di rinviare la legge all'altro ramo del Parlamento.

Tuttavia non pare inopportuno accennare alle lacune che questa legge presenta, e alla opportunità d'introdurre in essa, con ulteriori provvedimenti legislativi, qualche modificazione atta a rendere più efficace quella serie di provvedimenti che ora siamo chiamati a discutere.

Oltre a ciò giova raccomandare al Governo, non solo di dare sollecita esecuzione a questa legge, ma di tener presente che, nell'applicare tutte le altre leggi concernenti l'economia nazionale, deve con particolare energia renderle proficue alle provincie meridionali specialmente per ciò che riguarda lo sviluppo della viabilità.

Già altre volte ci occupammo di questo argomento, tuttavia è sempre utile ricordare al Governo, che allorquando un paese non ha le vie di comunicazione nella quantità necessaria, tutte le altre disposizioni di legge rimangono infruttuose; ed è poi oggi utile aggiungere che con questa legge, mentre da una parte si vuole avere il vanto di accordare una diminuzione dell'imposta fondiaria, dall'altra parte s'intende costruire le strade, imponendo i contributi nelle spese, di un sesto alle provincie e di un sesto ai comuni.

Ma, se si delibera di ridurre l'imposta fondiaria, si cade in una flagrante contraddizione imponendo contributi nuovi che obbligherebbero ad aggravare la sovrimposta all'imposta fondiaria medesima.

Questa è una parte della legge che dovrebbe essere completata, perchè poco si fa con essa per la viabilità; ed anche quel poco lo si rende infecondo e di difficile attuazione, coll'imporre l'obbligo dei contributi delle provincie e dei comuni. Quando poi si noti che l'aggravamento dell'imposta fondiaria nelle provincie meridionali non dipende dalla elevatezza del contributo principale, bensì dalla elevatezza delle sovrimposte provinciali e comunali, appare tanto più

strano che si diminuisca la prima e si cerchi aggravare la seconda. E chi volesse fare un esame delle pubblicazioni statistiche concernenti le sovrimposte, troverebbe che precisamente appaiono nelle provincie del mezzodì le aliquote maggiori, perchè ai tempi dei tempi, allorquando mancavano allo Stato i mezzi per eseguire certe opere, il ministro di allora, che per tanti anni tenne il portafoglio del tesoro, ricorreva sempre allo stesso espediente; quello cioè di far pagare le spese ai comuni o alle provincie, perchè così non confessava al paese che si andava aumentando progressivamente il tributo fondiario il solo al quale possono ricorrere le amministrazioni provinciali. Quel sistema di finanza contribuì a preparare la *questione meridionale*.

Riguardo alla parte agraria veramente questa legge fa assai poco. Si intende autorizzare società anonime ad acquistare beni stabili, per cederli ai coltivatori, ripartendoli in lotti di quindici ettari ciascuno, e per costituire altrettante enfiteusi irredimibili.

Ora, se noi volgiamo lo sguardo al passato, troviamo che dal 1860 ad oggi furono emanate ben 50 leggi per l'affrancazione delle enfiteusi, e il Codice civile pur provvede perchè la proprietà fondiaria sia liberata da siffatti vincoli; anche la inchiesta agraria del Jacini concluse invocando la liberazione delle terre; finalmente sono trascorsi solo otto giorni dacchè il Senato approvò un disegno di legge avente per iscopo l'emancipazione della proprietà fondiaria da ogni vincolo e avente per titolo « cessione e riscatto di canoni e d'altri oneri reali ».

Allorchè non si sa che cosa fare a beneficio della terra, si ricorre all'enfiteusi. È un metodo che serve a ingannare le popolazioni, che dipoi verrà condannato dai fatti. E basterebbe citare le eloquenti splendide relazioni del Mancini, del Pisanelli e del Conforti, specialmente concernenti le provincie meridionali, per dimostrare come il vincolo enfiteutico sia sempre stato un grave ostacolo allo sviluppo della agricoltura, e perciò condannato da una schiera dei più illustri giureconsulti, e dei più sapienti economisti.

Nè la suddivisione della terra in piccoli lotti di 15 ettari ciascuno, potrà mai essere un mezzo per creare la ricchezza campestre.

Per dare incremento all'agricoltura è necessario ricorrere a quelle trasformazioni che si

ottengono impiegando rilevanti capitali. Bisogna essere ignari dei principî dell'economia agraria, per credere che il frazionamento della proprietà valga a fecondare la terra. Abbiamo veduto in altri paesi, come in Posnanìa e in Algeria, anche per mezzo di società, coltivare fondi molto estesi, creando ammirabili tipi di cultura intensiva.

Il disegno di legge che ci sta dinanzi, come ha osservato l'onorevole relatore, non si occupa punto della questione del rimboschimento, come se questa non fosse di grave interesse per le provincie meridionali. Bisogna pensare che se si vogliono sistemare i torrenti non si può cominciare che dal rimboschimento; e in verità il Governo se ne occupa troppo poco. Basti il dire che, mentre nella legge del primo marzo 1888, portante disposizioni intese a promuovere il rimboschimento, è stabilito all'articolo 20 che, insieme con lo stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sia annualmente presentata una relazione sulla spesa fatta e sui risultati ottenuti per il rimboschimento di cui nella legge stessa (e qui mi rivolgo direttamente all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio), questa relazione invece non è mai stata presentata, il che dimostra che nel suo Ministero si dimenticano le disposizioni raccolte nei pochi articoli di quella legge.

Naturalmente non si può far rimprovero al ministro attuale di questa mancanza che veramente non è di poco momento; ma è utile raccomandargli perchè provveda all'annuale presentazione delle relazioni sui lavori di rimboschimento, che valgano a tener informato il paese, ed a confortare l'animo di coloro, che alla creazione delle foreste attribuiscono grande importanza per l'avvenire d'Italia.

Molti altri argomenti dovrei toccare, ma il momento non mi pare opportuno, e mi limito perciò ad esortare caldamente il Governo, perchè voglia studiare nelle singole parti quali nuove disposizioni potrebbero essere opportune per dare maggior efficacia a questa legge; e perchè nell'applicare tutte le leggi concernenti la viabilità, i rimboschimenti, le bonifiche ed altri provvedimenti d'indole economica, procuri di fare in modo che nelle provincie meridionali e insulari siffatte leggi abbiano sollecita, energica e completa applicazione.

CAVASOLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA, *relatore*. Io sento il dovere di dichiarare anzitutto che non abuserò della pazienza del Senato e mi restringerò a brevissime osservazioni. Avendo avuto l'onore di esporre come relatore il pensiero collettivo della Commissione, non posso rinunciare alla parola, come avrei voluto e come mi era proposto per economia di tempo, perchè è necessario dissipare un equivoco nel quale mi pare che ora ci troviamo ed in cui non vorrei cadesse il Senato, per un apparente disaccordo di vedute tra l'onor. Presidente nostro e noi maggioranza di Commissione, rispetto precisamente all'enfiteusi. Io credo che tutta la Commissione sarebbe venuta alla stessa conclusione alla quale è disceso il nostro onorevole Presidente, se fosse obbligatoria la divisione e la cessione in enfiteusi delle terre che la legge dà facoltà a costituende Società di acquistare, trasformare, fertilizzare e anche dividere fra coloni col sistema dell'enfiteusi a 15 ettari di estensione.

Ma non è così. Non è che la legge faccia obbligo di dare assolutamente in enfiteusi nè di frazionare a coltura suddivisa quelle terre che Società da costituire potranno acquistare dagli Istituti di emissione o da corpi morali; la legge dà facoltà a quelle Società di tenere, coltivare, affittare per conto proprio, rivendere in quella misura che crederanno, le terre acquistate; di suddividerle come potranno *ed anche di darle in enfiteusi*. Ed in vista di quelle porzioni che potranno andare assegnate ai coloni in enfiteusi, si modificano le disposizioni dell'istituto giuridico. In questi limiti noi abbiamo accettato come un beneficio l'innovazione; nel senso che in quei luoghi dove l'unico capitale disponibile sono le braccia, meglio è dare la terra in enfiteusi ed aiutare l'enfiteuta con credito agrario e con quelle sovvenzioni che le Società stesse sono autorizzate a fare, piuttostochè impedire la formazione della piccola proprietà. Con ciò neppure facciamo troppo assegnamento sulla piccola proprietà. Noi sappiamo pure che al giorno d'oggi l'avvenire economico di quelle regioni alle quali si rivolge la legge, come di qualunque altra non può esser riposto nello svolgimento della piccola proprietà. Questa è travagliata da una crisi grave quanto

quella della grande proprietà. Al giorno d'oggi con l'indirizzo industriale dell'agricoltura la piccola proprietà è destinata ad esser battuta; ma non per questo non potranno esserci molte famiglie le quali si gioveranno di questo stadio intermedio. E nella relazione noi pure abbiamo espresso il voto che rimangano le larghe plaghe riunite e sopra di esse si svolga l'azione delle potenti organizzazioni, le sole capaci di portare la nostra agricoltura al livello dell'agricoltura moderna.

Precisato questo punto, affinchè non si cada in equivoci sul carattere delle disposizioni della legge, io non ho per il resto che ad associarmi all'augurio ed alla richiesta del nostro illustre Presidente, che il Governo in tutto che sarà possibile e che da esso dipenda svolga la sua azione nel modo più energico per promuovere tutte le istituzioni e per dare vigorosa applicazione a tutte le leggi che mirano all'aumento ed al perfezionamento della produzione locale. Per ogni altro chiarimento mi rimetterò alla discussione degli articoli.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Riguardo all'enfiteusi bisogna consentire che le disposizioni di questa legge non produrranno nessun male; il principale effetto sarà quello di non produrne alcuno, fuorchè il disinganno.

Chiaro appare che chi dettò per primo siffatti articoli del disegno di legge, non conosceva abbastanza questa materia, nè aveva preso cognizione dei molti volumi della *Biblioteca dell'Economista* che ne trattano; perciò ignorava che l'enfiteusi fu creata in altri tempi per far coltivare i beni incolti.

Anche in Toscana se ne ebbero molti esempi. I beni della mensa vescovile di Pisa posti vicino a Cecina furono concessi in enfiteusi; ma qual era il fondamento di quell'enfiteusi? I terreni incolti si davano ad un canone tenuissimo, e allora i contadini mettevano in coltura i terreni, e facevano i maggiori sforzi per trarre da essi i maggiori frutti, abitando dapprima in semplici capanne come i selvaggi, finchè coi risparmi arrivarono a farsi la casetta. Tuttavia uno dei primi atti del dittatore Ricasoli fu quello di decretare l'affrancazione delle enfiteusi.

Quando invece le Società dovranno acquistare i fondi dai proprietari, i quali naturalmente

vorranno ritrarne un capitale corrispondente ai frutti che ora traggono dalle loro terre, tali Società, per avere un compenso delle somme impiegate, dovranno imporre canoni enfiteutici così elevati, che nessuno acquisterà i beni alle condizioni volute da questa legge.

Faccio poi osservare all'onorevole relatore che nell'art. 38 si legge un capoverso così concepito: « Il fondo non potrà essere di una estensione superiore ai 15 ettari ».

CAVASOLA, *relatore*. Ma può venderlo anche di 1000!

CADOLINI. Sta bene; ma rispetto all'enfiteusi è stabilito l'obbligo di non superare questa superficie, ed è stabilito in termini categorici, nè vedo come si possa supporre altrimenti; mentre, come dimostrò l'esperienza, è un obbligo che può dirsi un vero errore economico e sociale.

Promuovere la divisione della proprietà in taluni luoghi sarà utilissimo; ma perchè mettere questo limite della superficie di 15 ettari, la quale non può attirare il capitale e neppure varrà ad attirare il contadino? Se vuoi far risorgere l'agricoltura, convien chiamare tre elementi: il capitale, l'intelligenza e il lavoro. Questi tre elementi non li create con la suddivisione in lotti di quindici ettari nè con le enfiteusi ai poveri contadini.

Pare incredibile che siffatti articoli della legge abbiano avuto l'adesione di economisti eminenti. È proprio vero che la politica accieca la scienza.

Io non aggiungo altro e concludo che questi articoli non produrranno alcun effetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Gli onorevoli senatori che hanno parlato hanno in genere approvato tutto il progetto; nessuno ha proposto emendamenti al progetto medesimo, e quindi ciò ha reso assai semplice il compito del Governo. Solo il senatore Manassei ha quasi lamentato che il progetto nella sua relazione e così come fu preparato non avesse dati e dimostrazioni sufficienti per giustificare come si introducessero a favore delle provincie del Mezzogiorno benefizi e vantaggi non estesi ad altre provincie.

Ma a lui ha risposto anticipatamente l'onorevole senatore Arcoleo, il quale ha giustamente osservato, come questo punto non avesse

bisogno di ampie dimostrazioni dal momento che vi è, si può dire, in tutto il paese un comune consenso nell'ammettere l'esistenza di una questione meridionale, nel riconoscere che le provincie del Mezzogiorno nel loro complesso si trovano in condizioni economicamente assai più infelici che non quelle del resto d'Italia.

Si potrà disputare se sia o l'uno o l'altro dei vari elementi che costituiscono la ricchezza di un paese e la sua prosperità economica che facciano là maggiormente difetto, ma non vi può essere il menomo dubbio che considerate nel loro insieme queste provincie sono quelle dove vi è maggior deficienza di quegli indici che rappresentano quello stato di civiltà economica a cui si sono già elevate quasi tutte, o almeno in gran parte, le altre provincie d'Italia.

Soprattutto manca ivi l'indice più sicuro costituito dall'affluenza dei capitali, affluenza che crea veramente la produzione, che crea la giusta remunerazione della mano d'opera, che è primo coefficiente della formazione della ricchezza; ed è argomento di sorpresa, per esempio, allorché si esaminano le condizioni della vita industriale del Mezzogiorno il verificare (come ho verificato io quando feci i confronti tra lo stato economico ed industriale del Mezzogiorno con quello delle altre provincie che pretendevano un eguale trattamento) il verificare la quasi assoluta mancanza in tutte le provincie del Mezzogiorno di aziende industriali e commerciali condotte da Società anonime. Sopra 23 provincie comprese nel progetto, in 14 o 15 non esiste una Società anonima che abbia la gestione della più piccola azienda industriale; questo è il segno più sicuro e più doloroso della mancanza di affluenza di capitali poichè questi si accumulano, e fanno prosperare le varie zone di territorio di un paese, appunto riunendosi e organizzandosi sotto forma di Società anonima. Quindi a ragione rilevava il senatore Carafa D'Andria che nelle provincie meridionali vi sarebbe soprattutto bisogno di una vita di affari, (da non confondersi con l'affarismo) e rilevava il senatore Arcoleo che più che pagar meno sarebbe necessario lavorare di più, produrre di più, e possedere di più, anche se su questa maggiore ricchezza si dovessero poi pagare tutte quelle imposte che ora si vogliono sgravare.

Circa le osservazioni che furono fatte sui dettagli del progetto e sulle particolari disposizioni di esso ho pochissimo da dire. L'onorevole senatore Arcoleo ha parlato dell'art. 2 relativo all'esonero delle case rurali, ed egli non ha fatto altro che mettere in maggior luce quelle ragioni di esitazione che ebbe il Governo quando, fermatosi dapprima sul pensiero di entrare in questa via di esonerare le case rurali, comprese che era una via che l'avrebbe portato troppo lontano nei riguardi della spesa e che si trattava di un progetto che richiedeva delle disposizioni di lunga indagine prima di essere attuato. L'onor. Arcoleo mise nello stesso tempo in luce le ragioni per cui il Governo si oppose con ogni forza all'adozione di questo emendamento. E quando, ad onta della opposizione del ministro delle finanze, la Camera l'adottò, il Governo ritenne suo dovere di fare il possibile per riprendere il terreno perduto proponendo l'articolo 83, che richiama la questione per un nuovo esame davanti al Parlamento.

E su questo punto credo che sia bene seguire la cauta riserva dell'Ufficio centrale che dice che sarà il caso di occuparsi di questo argomento quando verrà in esame il progetto di legge destinato a stabilire i termini ed i limiti della adozione di questo provvedimento, termini e limiti che dovranno essere circoscritti e severi. Mi basterà ricordare al riguardo, come l'onor. presidente del Consiglio abbia giustamente notato nell'altro ramo del Parlamento, che questa disposizione di esenzione di poche righe, adottata, ad onta della nostra opposizione, dalla Camera, contiene parecchi evidenti errori tecnici; errori a cui si aggiungerebbero le gravi conseguenze e le perturbazioni che la sua attuazione porterebbe nell'assetto dei bilanci comunali e provinciali. Queste furono le ragioni per cui ci opponemmo vivamente a quella disposizione, e per cui procederemo con ogni cura quando si tratterà di deliberare sul progetto che deve determinarne i limiti e le esplicazioni. E la nostra cura, la nostra prudenza nel procedere in questa via saranno tanto maggiori in quanto che si tratta di una riforma che sarebbe indubbiamente assai onerosa. Ora noi sentiamo da ogni parte domandare, circa le modeste disponibilità del bilancio dello Stato, che siano impiegate in tanti modi diversi; l'uno vuole uno sgravio sul sale, l'altro sul

petrolio, un altro sullo zucchero, molti sulle case rurali, mentre naturalmente con pochi metri di panno non si può fare che un abito solo.

L'onorevole Cadolini, ed anche la relazione dell'Ufficio centrale hanno fatto riserve sulla disposizione per la quale nel presente disegno di legge si è stabilito un limite circa all'imposizione delle sovrimposte da parte dei comuni e delle provincie. Il concetto che ha guidato la determinazione di questo limite, e ci ha consigliati a mantenerla fu questo, che dal momento che una delle basi del progetto in esame consisteva nello sgravio del 30 per cento ai proprietari dei terreni, è sembrato cosa opportuna far sì che questo sgravio, consentito dal Governo, non potesse essere ripreso per altra via dai Corpi locali e così il risultato del beneficio dell'abbuono che la legge voleva consentire ai singoli proprietari, fosse reso nullo.

La relazione della Commissione parla anche delle disposizioni relative ai tributi locali, ed osserva che dal momento che si modificano le norme di procedura per questi tributi locali, sarebbe stato opportuno di farlo per provvedimento generale per tutta Italia. Devo però avvertire che pende tuttora davanti al Parlamento un disegno di legge, presentato dal mio predecessore onorevole Majorana, riguardante il riordinamento dei tributi locali. Il Governo si è riservato di vedere qual seguito dovesse avere questo progetto, e se non fosse quindi conveniente di modificare questo assetto dei tributi locali in qualche cosa di più sostanziale che non sia la semplice procedura; in quella occasione si vedrà se non sarà il caso di regolare con norme uniformi in tutto il Regno, anche la procedura.

L'onorevole Manassei ha presentato un ordine del giorno firmato anche dai senatori Morandi e Fabrizio Colonna, circa la questione dell'acceleramento del catasto nelle provincie che non siano a catasto accelerato, e che non appartengono a quelle contemplate in questo disegno di legge.

Effettivamente, riguardo a queste 28 provincie, non vi è nessuna norma precisa la quale determini come si debba procedere nel successivo ordine dei lavori catastali; questa è una materia che è, diremo così, abbandonata all'apprezzamento ed al prudente arbitrio del Governo; non vi è perciò nessuna difficoltà, in

massima, ad accettare l'ordine del giorno dell'onor. Manassei, il quale chiede un disegno di legge che determini le norme e i giusti criteri da osservarsi nell'ordine e nella adeguata distribuzione dei lavori catastali; non vi è nessuna difficoltà ad accettare che si stabiliscano delle norme generali per regolare l'andamento dei lavori in queste provincie per le quali non vigono disposizioni di legge speciali per l'acceleramento del catasto.

Devo però avvertire che già vi è una disposizione portata dalla legge 8 luglio 1904, la quale stabilisce che si deve procedere allo acceleramento dei lavori in tutti quei circondari in cui i due terzi dei comuni lo domandino. In realtà però si è verificato che i circondari sono poco alacri, poco vigili a far valere questo loro diritto, e quindi potrà essere il caso di studiare se non vi possa essere qualche altro modo di rimmetterli in tempo, ciò tanto più in quanto questa legge del 1904 è applicabile solo in quanto i lavori siano stati incominciati in ciascuna provincia; ed in molte provincie non sono ancora incominciati. Ripeto però che non ho difficoltà di accettare questo concetto che riserva al Governo di fare le proposte opportune per regolare l'ordine dei lavori del catasto.

L'ordine del giorno dell'onor. Manassei domanda anche che sia ordinato che vengano utilizzate le mappe geometriche in quelle provincie che possiedono già il catasto colle mappe geometriche e ciò per rendere più spedito il lavoro e procedere al più presto possibile al riordinamento della imposta fondiaria.

Noi tutti crediamo certo che la legge del catasto ed i procedimenti relativi abbiano bisogno di qualche ritocco, di qualche semplificazione e ciò dicendo non faccio che confermare ciò che ebbe già a dire, in occasione della legge per le Calabrie qui in Senato, il mio collega Majorana.

Effettivamente anche per questa parte riconosciamo che qualche cosa vi è da studiare e da fare.

Circa la parte dell'ordine del giorno in cui si domanda che vengano utilizzate le mappe geometriche in quelle provincie che le possiedono, essa si può in massima accettare, ma però devo fare le mie maggiori riserve sull'ap-

plicabilità, sull'utilizzazione di queste vecchie mappe geometriche.

Io appartengo a quelle provincie dove vi erano le migliori mappe geometriche, al Lombardo Veneto, e queste mappe erano anche ben tenute, ma quando abbiamo cercato di servircene nel catasto accelerato si è veduto che male si adattavano al presente ed è stato necessario aggiornarle tutte; ed aggiornandole si è fatto una spesa e si è speso un tempo non meno breve di quello che si sarebbe perduto se si fosse dovuto rifarle per intero *ex novo*.

Ciò però non toglie che in alcune provincie queste mappe geometriche si possano in qualche parte utilizzare, ma questa utilizzazione va intesa e l'accetto colle dovute riserve. Detto ciò non ho difficoltà, a nome del Governo, di accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Manassei.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. È naturale che io dichiari che non parlo affatto qui come membro della Commissione speciale, ma le osservazioni e le risposte dell'onorevole ministro delle finanze sull'ordine del giorno proposto dal senatore Manassei mi obbligano a fare una domanda.

In quest'ordine del giorno è chiesta la precedenza per le 28 provincie che non godono dei vantaggi del 30 per cento. Ora queste provincie che hanno il vantaggio del 30 per cento, dirò così collettivamente, non hanno affatto il grande e l'assoluto vantaggio che la legge del 1886 deve loro dare, qual'è la perequazione. Ora io capisco perfettamente la prima dichiarazione dell'onorevole ministro quando ha detto che l'Amministrazione è giudice nel fare questa distribuzione, ma quando dichiara di accettare l'ordine del giorno che fa preferire le 28 provincie a tutte le altre nella compilazione del nuovo catasto, mi permetto di pregarlo di tener conto dei diritti di tutte le altre, non parendomi giusto il ritardo al quale dovranno sottostare le provincie che non appartengono alle 28 delle quali si parla nell'ordine del giorno presentato dall'onor. Manassei.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Non avrei

accettato l'ordine del giorno del senatore Manassei se avesse il significato che gli dà l'onorevole Melodia. Con esso si domanda invece soltanto che le 28 provincie partecipino il più presto possibile ai benefizi del riordinamento dell'imposta fondiaria. Si domanda un acceleramento relativo, che non implica precedenza su nessun'altra di quelle provincie per le quali un'anticipazione è stata formalmente prescritta. Non ho del resto nessuna difficoltà a dichiarare che intendo accettare l'ordine del giorno unicamente in questo senso.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. S'intende adunque senza nessuna specie di precedenza accordata sulle altre provincie. In questo senso non ho allora nulla da dire.

MANASSEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI. La risposta data dall'onorevole ministro ha prevenuto quella che avrei voluto dare io. Il significato del mio ordine del giorno non è affatto di dare la precedenza alle 28 provincie sopra quelle altre che non hanno ancora il catasto. Il mio concetto è quello di escludere assolutamente ogni privilegio e mettere tutte a condizioni eguali quelle che non hanno il catasto e poi stabilire con legge il modo, onde i lavori siano ripartiti con eguaglianza e con distribuzione equanime.

Avendo la parola, ringrazio vivamente l'onorevole ministro, anche a nome dei colleghi firmatari, della benevola accoglienza fatta al nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole senatore Cadolini ha richiamata la mia attenzione sulla omessa presentazione al Parlamento delle relazioni annuali dei lavori di rimboschimento. Se le disposizioni della legge del 1888 da lui rievocate lo prescrivessero, mi darei cura di provvedere.

Durante questa breve discussione si è anche accennato ad altri più vitali bisogni, ad altre non meno gravi cagioni di malessere delle popolazioni agricole ed in specie di quelle delle provincie del Mezzogiorno e delle isole. Si potrebbe convenire con quegli autorevoli oratori

nel giudizio sul modesto ausilio che offrono, non dirò al rifiorimento per non ripetere una parola contro la quale si sono appuntati gli strali dell'onor. Arcoleo, ma a dare nuovo impulso e vigore all'agricoltura meridionale.

Ma col tempo che incalza e preme non farei cosa opportuna prolungando la discussione, allentato dal vasto e complesso problema e da alcune notevoli parti di esso, come l'argomento delle sistemazioni idrauliche e delle irrigazioni, alle quali accennò l'onor. Arcoleo, con l'arguta osservazione che la mancanza di provvedimenti intorno ad esse rende la legge asciutta.

Le considerazioni notevoli, svolte con tanta competenza, e spero non invano, i consigli autorevoli per fare opera salutare e feconda nell'interesse dell'agricoltura nazionale, non debbono farmi dimenticare che non vi ha dissenso sull'opportunità politica di pigliare tale quale è il disegno di legge e di non ritardarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io spero che il Senato vorrà riconoscere come il Gabinetto che ha avuto l'onore di presentare a questa Camera Alta il presente disegno di legge abbia sicuramente ampliato il primitivo disegno di legge che fu presentato alla Camera dei deputati, poichè mentre il titolo 5° (e rispondo così all'onor. Cadolini) non conteneva che una sola disposizione relativa alle tramvie, il titolo 5° del disegno di legge da noi emendato e che ha ottenuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, contiene disposizioni che meriteranno, io spero, il plauso del Senato, relative alla viabilità ordinaria, al servizio degli automobili e al mutamento di classifica delle strade presentemente a carico delle provincie. L'onor. senatore Arcoleo si è doluto che non vi fossero disposizioni relative alle opere idrauliche. L'onor. senatore Cadolini si è doluto che tutto il problema che riguarda la viabilità ordinaria non sia stato contemplato. Ebbene, io prego l'onor. Cadolini e l'onor. Arcoleo di considerare che già un gran passo abbiamo fatto, e che il problema non è, a nostro giudizio, in alcun modo esaurito. Ciò che si chiede ha indubbiamente un grandissimo fondamento di ragione, anzi non esito a riconoscere che il sistema delle nostre opere idrauliche è per alcuni ri-

spetti iniquo perchè nega il concorso dello Stato proprio nel caso nel quale l'opera sua dovrebbe essere più vigile e più ampia.

Ma di una riforma fondamentale come questa non si poteva fare parola in occasione di un disegno di legge come il presente.

Noi ci siamo invece preoccupati subito del fatto che vi erano ancora nel nostro paese molti comuni assolutamente fuori del consorzio civile, non allacciati nè da strade rotabili nè da ferrovie, sforniti quindi di ogni mezzo di viabilità e di comunicazione. Questa condizione di cose affligge non soltanto il Mezzogiorno e le isole, ma anche una parte dei comuni alpini assolutamente isolati dal mondo. Infatti da una rapida inchiesta da me ordinata è risultato che vi sono da costruire nell'Italia settentrionale 340 chilometri, 600 nell'Italia centrale, 233 nella Sicilia, 53 nella Sardegna, ed inoltre 119 chilometri di strade ordinarie rotabili per comuni che ancora non posseggono nessun'altra strada.

Ora ci è parso nostro dovere compiere ed ampliare il disegno di legge precedentemente presentato dal Gabinetto Sonnino, innanzi tutto provvedendo a rimuovere questa condizione di cose non degna di un paese civile e di un popolo forte dopo 46 anni di vita unitaria.

La spesa è prevista in diciotto milioni di lire, ma essa non graverà interamente sullo Stato. Ne abbiamo lasciato un sesto a carico delle provincie ed un altro sesto a carico dei comuni. Ma ritenga l'onorevole senatore Cadolini che anche questa distribuzione della spesa non ritarderà in alcun modo il compimento delle opere, poichè il progetto stabilisce che queste siano compiute dallo Stato e che soltanto, dopo compiuto il collaudo, si chiegga alle provincie ed ai comuni il loro contributo in ragione di un sesto per ciascuno della spesa. Sono quindi dodici milioni a carico dello Stato e sei a carico delle provincie e dei comuni. E ciò è stato fatto specialmente con l'intento che i comuni siano cointeressati e che sentano anch'essi l'onere della costruzione per evitare la corsa al pallio che tante volte si è verificata a carico del pubblico erario.

Certo il problema della viabilità non è così esaurito. Vi sono ancora strade di serie da costruire, strade da mantenere, tutte. Anche il problema della manutenzione delle strade - ho

avuto l'onore di dirlo già altra volta a questa alta Camera - è problema di importanza capitale, poichè molti comuni hanno costruito bensì le strade obbligatorie in forza della legge del 1868, ma purtroppo, dopo essersi rovinati e gravati di debiti, dopo aver tagliati i loro boschi, e alienati altri beni patrimoniali, si sono trovati nella assoluta impossibilità di mantenere le strade costruite, onde su di esse ora cresce l'erba e si può dire che bisognerebbe ricostruirle da capo.

Questo problema si coordina ad un altro cui accennarono già il senatore Cadolini ed il relatore, il problema cioè delle strade vicinali.

Anzi l'onor. relatore disse: Noi non sappiamo quali siano stati i risultati degli studi fatti in proposito dalla Commissione appositamente nominata. Gli studi furono compiuti fin dal 1903; la Commissione era presieduta da un illustre giurista, membro di questo alto Consesso, il senatore Oronzo Quarta: essa presentò un progetto di legge su questo argomento, progetto che non è stato ancora discusso nè presentato alla Camera ed al Senato, ed io non posso nascondere che ho qualche dubbio intorno al concetto organico da cui mosse la Commissione. I membri della Commissione dicono: Abbandonata la dottrina che le strade vicinali siano quelle *collatae ex agris privatorum*: si debbono fare invece due categorie, l'una comprendente le vie vicinali, che mettono capo a strade nazionali e provinciali, l'altra comprensiva di tutte le altre. E così per le une, come per le altre, così per quelle gravate, come per quelle non gravate da servitù pubblica, si deve ammettere l'obbligo del consorzio e del contributo dei comuni. Il Senato comprende che questo nuovo ordinamento si deve considerare con molta ponderazione.

Il Consorzio coattivo, perfettamente ammissibile per le strade soggette a servitù pubblica non pare altrettanto ammissibile per le strade vicinali private; lo stesso deve dirsi pel contributo dei Comuni.

Ho già preso l'impegno davanti all'altro ramo del Parlamento di presentare un disegno di legge a questo riguardo; questo impegno ripeto ora innanzi al Senato e prometto che in breve tempo lo adempirò.

Non ho quindi altro da dire intorno a questo progetto.

Non mi resta altro che congratularmi della unanimità dei consensi, e me ne rallegro perchè questa è legge di fraternità nazionale.

Lasciamo stare il risorgimento, non si tratta di morti, si tratta bensì di una gran parte della patria italiana che ha sopportato per secoli gli Aragonesi, i Spagnuoli, i vicerè ed i Borboni, e che purtroppo, dopo questa secolare oppressione, ha perduto molta parte della sua meravigliosa energia.

Questo, come diceva il duca d'Andria, è il giusto senso, è il vero significato del presente disegno di legge.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Io non dubitavo delle intenzioni del ministro dei lavori pubblici; non dubitavo che egli si sarebbe energicamente occupato dello sviluppo della viabilità, ma io desidererei sapere come si possano conciliare in questa legge le due indicate disposizioni, l'una che vieta di aumentare la sovrimposta fondiaria, e l'altra che obbliga le provincie a contribuire alla costruzione delle strade. La provincia dovrà, per dare il contributo, aumentare la spesa e perciò (non avendo altro cespite di entrata) dovrà aumentare la sovrimposta fondiaria, mentre l'altro articolo gliene fa divieto.

È una contraddizione tanto grave che richiede un ulteriore provvedimento.

L'onorevole ministro dichiarava testè che ha fatto fare una inchiesta dalla quale è risultato che occorrono tanti chilometri di strade per una spesa di 18 milioni.

Io prego l'onorevole ministro di far rivedere questa inchiesta perchè, se prendiamo l'ultima statistica pubblicata 5 o 6 mesi fa sulla viabilità generale del Regno, se esaminiamo e confrontiamo lo sviluppo delle strade in alcune provincie con quello di altre, si vede che occorrono ben più delle centinaia di chilometri accennate dal ministro; si tratta di migliaia e migliaia di chilometri per completare la viabilità. La statistica pubblicata parla chiaro: vi sono parecchie provincie dell'alta Italia nelle quali la viabilità complessiva di strade comunali, provinciali e nazionali, arriva e anche supera un chilometro per ogni chilometro quadrato di superficie, mentre in alcune provincie

del Mezzodì e delle Isole non vi è neppure la quarta parte di questo sviluppo di strade.

Io spero che l'onorevole ministro vorrà rifare la utile inchiesta con un criterio più comprensivo. Imperocchè, mentre l'onor. Arcoleo non vorrebbe si parlasse di risorgimento, il compimento della viabilità è proprio quello che produrrà il risorgimento economico di quelle provincie.

Quando si sarà ottenuto il compimento delle reti stradali, i capitali correranno a far rifiorire l'agricoltura, ma senza di quello, le Società di cui parla il disegno di legge, non andranno certamente a coltivare i terreni, che esse non potranno neppure visitare, perchè inaccessibili alle carrozze.

È necessario, è doveroso non illudersi nè illudere le popolazioni, bisogna procurare di vedere lontano più che si può.

Allorchè *le provincie meridionali avranno un chilometro di strada per ogni chilometro quadrato di superficie, il risorgimento a vita novella sarà loro assicurato.*

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.*
Il senatore Cadolini mi diceva che per compiere la rete stradale del Regno occorre un numero di milioni assai maggiore di quello da me accennato. Ma io credevo di aver chiaramente detto quale era il pensiero mio.

Noi non ci siamo già proposti con quei pochi articoli scritti nel disegno di legge di risolvere la grande questione stradale di tutto il Regno.

Lo sappiamo tutti con la maggiore precisione desiderabile, dalla relazione pubblicata non ha guari dal Ministero dei lavori pubblici, che vi sono ancora tante strade di serie da costruire, che occorreranno molti e molti milioni per compierle. Ma noi qui ci siamo proposto un quesito più semplice, sebbene più grave e più urgente, cioè il modo di venire in soccorso di quei comuni che sono fuori del consorzio civile, poichè questo credemmo che fosse il primo dovere del Governo.

Ciascun giorno ha il suo affanno.

Quando noi abbiamo veduto che ci sono 135 comuni nell'Italia settentrionale, 20 nell'Italia centrale, 28 nella meridionale, 7 in Sicilia e 13 in Sardegna, cioè 203 comuni del Regno fuori

del consorzio civile, ci è parso questo il primissimo nostro dovere da compiere.

Si capisce che ciò non ci assolve dal debito di compiere quanto prima si possa la rete stradale nazionale. Questo è un problema che richiederà la nostra cura, ma non potevamo risolverlo ora.

Il senatore Cadolini ci ha accusato di contraddizione: ha detto che da un lato l'art. 2 vieta di eccedere la sovrimposta e segna limiti e dei freni prima non esistenti, mentre poi si vuole addossare ai comuni un sesto della spesa delle strade.

L'onor. senatore Cadolini deve tener conto di questa considerazione che ho già fatta presente al Senato, che cioè il disegno di legge non richiede il previo stanziamento e il previo pagamento dei contributi delle provincie e dei comuni ma invece l'art. 56 dispone così:

« Insieme all'approvazione del collaudo dei lavori di ciascun tronco di strada si provvederà alla liquidazione di tutte le spese occorse, le cui risultanze saranno comunicate alle provincie ed ai comuni interessati per il rimborso all'Erario, in venti annualità eguali, delle quote di spesa a loro carico. Le annualità decorreranno dall'anno successivo a quello dell'apertura al transito di ogni tronco ».

Come vede il senatore Cadolini, le strade saranno costruite dallo Stato, ma, dopo il collaudo, verrà ripartita la spesa fra lo Stato per quattro sestimi, la provincia per un sesto ed il comune per l'altro sesto, e la somma sarà pagata in venti annualità.

Più larghi di così non potevamo essere.

D'altra parte prego l'onor. senatore Cadolini di considerare che per le regioni che forse sono le più povere di tutte le regioni italiane e cioè per la Basilicata e per la Calabria si è provveduto con leggi speciali addossando allo Stato tutta quanta la spesa. Non abbiamo creduto di seguire per tutto il Regno lo stesso sistema seguito per la Calabria e per la Basilicata, per interessare i comuni nella spesa perchè essi non ci richiedessero strade con grandi opere d'arte, ma strade che corrispondessero ai bisogni delle popolazioni senza tante amplificazioni.

Noi Italiani quando si tratta di stazioni ferroviarie vorremmo un monumento, vorremmo strade per le quali passi il carro del trionfo.

tore: a me sembra giunta l'ora di seguire criteri più pratici.

CADOLINI. Domando la parola. (*Mormorii*).

PRESIDENTE. La via lunga ci sospinge, ma non voglio impedirle di parlare.

CADOLINI. L'articolo citato dal ministro attenua gli effetti della contraddizione; ma questa rimane sempre, perchè rimane il fatto che, per dare il contributo, le provincie, presto o tardi, dovranno decretare l'aumento della sovrapposta, mentre un altro articolo della legge vieta qualsiasi aumento della sovrapposta medesima.

FAINA E. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA E. Io aveva chiesto la parola solo per una raccomandazione semplicissima, ma che mi sembra di molta importanza.

È un germe che a me pare necessario di mettere in questa legge.

Ho seguito la discussione intorno all'enfiteusi.

Non è cosa nuova. Vedo al banco del Governo due egregi amici che fecero parte della Commissione del 1893 sui contratti agrari dove fu discussa a lungo la questione delle enfiteusi e ne furono pesati i pro e i contro, senza venire ad una conclusione che riunisse il voto di tutti; ed anche oggi mi pare che fra il Presidente della Commissione e il relatore rimanga qualche cosa d'incerto intorno all'opportunità di questo ripristinamento dell'enfiteusi.

Non vedo invece accennato un altro metodo per la creazione della piccola proprietà che si potrebbe forse con opportuna modificazione introdurre qui. Il metodo di cui parlo è la vendita del terreno alle stesse persone in favore delle quali si vorrebbe ripristinare l'enfiteusi, con ammortamento rateale del prezzo, in cinquant'anni.

CAVASOLA, *relatore*. C'è.

FAINA E. Non mi pare: se invece di concedere ad una famiglia di contadini 15 ettari di terreno in enfiteusi, glieli venderete con le stesse clausole e patti speciali indicati nell'art. 38; ma con l'ammortamento rateale in 50 anni, e qualche privilegio, quale sarebbe quello della esenzione della imposta di ricchezza mobile sulla somma mutuata, avrete facilitata, e di molto, la creazione della piccola proprietà.

Tutti sanno che oggi il prezzo corrente delle cartelle fondiari delle Casse di risparmio di Milano, San Paolo di Torino, ecc., con l'interesse del 3 e mezzo per cento, è alla pari, ed il mutuatario che ha contratto un mutuo estinguibile in 50 anni paga annualmente L. 4.86 per ogni 100 lire di capitale mutuato, compreso l'interesse del 3 e mezzo per cento, tassa di ricchezza mobile, diritti erariali di commissione ed ammortamento: se levaste i 50 centesimi di ricchezza mobile e i diritti erariali, si potrebbe ridurre la quota da pagarsi annualmente al 4 per cento. Il 4 per cento sul valor capitale di un terreno da bonificarsi non è somma così forte da superare notevolmente il canone enfiteutico relativo, nemmeno in casi speciali, mentre generalmente gli resterebbe inferiore.

Non è una proposta che presento, nè un ordine del giorno; ma siccome è stato già detto che da qui a novembre si faranno degli studi per modificare opportunamente la legge (ne ho inteso parlare a proposito della seconda parte dell'articolo secondo e dell'art. 83), mi pare che fra questi studi si potrebbe comprendere anche quello da me accennato, e, senza bisogno di risuscitare i morti, sostituire alla enfiteusi una forma più moderna, che ha dell'enfiteusi tutti i vantaggi senza gl'inconvenienti.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La riforma suggerita dall'onor. senatore Faina è certamente degna di ogni considerazione, sicchè non esito a promettere che ne farò argomento di studio, senza impegni, ed è facile intenderlo, per una determinata e prestabilita soluzione. Anche intorno all'istituto dell'enfiteusi, quando si tratterà di legiferare relativamente a questo istituto giuridico, si dovrà far tesoro delle autorevoli opinioni oggi espresse.

Intanto devo osservare che il disegno di legge si propone uno scopo circoscritto entro più modesti confini, poichè consente solo e regola alcune concessioni enfiteutiche sopra determinati terreni. È uno fra i vari mezzi che si tentano per arrivare alla voluta trasformazione agraria del Mezzogiorno continentale e delle isole, e siccome è facoltativo e non è tassativamente prescritto,

così potrà essere usato là dove lo rendano proficuo le condizioni agricole e i bisogni economici locali. È un esperimento che non conviene condannare *a priori*, tanto più che non esclude altre forme di contratti. Meno preclude l'adito a ricercare e studiare se non torni vantaggiosa quella additata oggi dall'onor. senatore Faina e della quale, lo ripeto, farò tema di studio tanto più volentieri, in quanto io la presi in esame quando presentai, alcuni anni or sono, il disegno di legge sui patti agrari.

In quella occasione io mi valsei del consiglio autorevole dell'onor. senatore Faina, il quale rammenta di certo che all'enfiteusi non assegnai in quella mia proposta legislativa un posto notevole; solamente proposi che fosse regolata rispetto al termine di affrancamento. Invece diedi la preferenza al contratto di miglioria, nel quale, se non può dirsi che si contiene in una certa qual guisa il germe della forma di contratto al quale l'onor. senatore Faina ha accennato, sarebbe stato di certo un avviamento verso la più radicale da lui proposta.

Senza aggiungere altro, do all'onor. senatore Faina e al Senato l'assicurazione che la farò oggetto di studio e di serio e ponderato esame.

PRESIDENTE. Prima di chiudere la discussione generale, il Senato deve pronunciarsi sull'ordine del giorno Manassei, Morandi e Colonna del quale ho già dato lettura.

Domando al Senato se quest'ordine del giorno è appoggiato. Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(E appoggiato).

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

Coloro che intendono di approvare quest'ordine del giorno, accettato in massima dal Governo, favoriscano di alzarsi.

(Approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa e prego i signori segretari di procedere allo scrutinio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge sul Mezzogiorno.

Rileggo gli articoli per porli in votazione.

TITOLO I.

Disposizioni tributarie.

Art. 1

Nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza e di Napoli, a datare dal 1° gennaio 1907 e fino a quando non vengano, in ciascuna provincia o in ciascun circondario, compiute le operazioni del nuovo catasto in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3^a, 21 gennaio 1897, n. 23, 7 luglio 1901, n. 321 e 8 luglio 1904, n. 386, l'imposta erariale sui terreni è ridotta del 30 per cento a favore dei contribuenti iscritti nei ruoli della rispettiva provincia per una rendita imponibile non superiore a L. 6000.

Una eguale parte della imposta sulle rendite imponibili superiori a L. 6000 sarà conferita dallo Stato alla costituzione e all'incremento del capitale delle Casse di credito agrario da istituirsi in ciascuna provincia, come ai seguenti articoli.

Le sovrimposte provinciali e comunali continueranno ad essere commisurate e ripartite in base al contingente attuale dell'imposta senza riguardo alla riduzione concessa con la presente legge.

Le provincie e i comuni che abbiano già raggiunto il limite legale dei cinquanta centesimi dell'imposta erariale, non potranno, dopo la pubblicazione della presente legge, elevare la sovrimposta sui terreni oltre la media risultante dagli ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1902, computando nella media anche gli anni in cui non abbiano ecceduto dal limite legale.

Eguale divieto è fatto per qualsiasi aumento della sovrimposta sui terreni oltre i cinquanta centesimi dell'imposta erariale per le provincie e i comuni che non abbiano anteriormente alla presente legge raggiunto il limite legale.

Ogni disposizione contraria è annullata.

(Approvato).

Art. 2.

A datare dal 1° gennaio 1907 i fabbricati i quali siano da considerarsi rurali a termini del-

l'art. 15 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3^a, saranno esenti, oltrechè dalla imposta sui fabbricati alla quale si trovassero indebitamente soggetti, anche dalla imposta sui terreni.

Le quote d'imposta terreni sgravate andranno in diminuzione del contingente.

Saranno del pari considerate come rurali, ed esenti dall'imposta fondiaria, quelle case le quali, site in centri abitati, servano di personale abitazione e sieno proprietà di contadini, i quali provino tale loro qualità.

(Approvato).

Art. 3.

Per gli opifici tecnicamente organizzati che si impianteranno nel territorio delle provincie contemplate dalla presente legge, compresa la provincia di Napoli, entro dieci anni dalla sua pubblicazione, è concessa per un decennio dalla loro attivazione l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per lo stesso periodo di tempo gli opifici ed i terreni che ne fanno parte integrante saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte.

Per gli opifici tecnicamente organizzati che si impiantano nel territorio delle provincie delle Marche, del Lazio e dell'Umbria entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge è concesso per un quadriennio dalla loro attivazione l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per lo stesso periodo di tempo gli opifici saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte.

(Approvato).

Art. 4.

Per gli opifici attualmente esistenti che si ampliassero o si trasformassero non si potrà per il decennio o per il quadriennio di cui all'articolo precedente, apportare, in considerazione di questi ampliamenti e di queste trasformazioni, aumenti di sorta agli accertamenti stabiliti per le imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati e saranno esentate dalla imposta prediale le maggiori estensioni di terreno che agli opifici stessi venissero aggregate.

(Approvato).

Art. 5.

Per i precedenti articoli 3 e 4 nulla è innovato a quanto sullo stesso argomento dispongono le leggi 31 marzo 1904, n. 140, sulla Basilicata, e 8 luglio 1904, n. 351 per la città di Napoli.

(Approvato).

TITOLO II.

Credito agrario.

Art. 6.

In ogni provincia dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, esclusa la provincia di Napoli, sarà istituita una cassa provinciale di credito agrario.

Alla formazione del capitale di ciascuna cassa provinciale di credito agrario verrà destinata una somma eguale alla metà della imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli pel 1905. Tale somma sarà, su decreti del ministro del tesoro, versata dallo Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, mercè anticipazioni, da estinguersi con l'interesse del 4 per cento, entro 25 anni.

Per la cassa provinciale di credito agrario della Basilicata nulla è innovato al titolo I della legge 24 aprile 1904, n. 160.

(Approvato).

Art. 7.

Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie indicate sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, verrà iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo sarà destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dall'articolo precedente.

Estinte le anticipazioni, la parte di tributo erariale indicata nel primo comma di questo articolo sarà ogni anno, per ciascuna provincia, versata ad aumento del capitale della rispettiva cassa di credito agrario.

Per le provincie, nelle quali, col compimento del nuovo catasto, venga meno, in tutto o in

parte, il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvederà iscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute.
(Approvato).

Art. 8.

Le casse provinciali di credito agrario verranno costituite in enti morali, e saranno comprese tra gli istituti coi quali possono contrattare e operare le amministrazioni speciali istituite per il credito agrario presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia.

Le operazioni delle casse provinciali saranno limitate al solo credito agrario di esercizio.

La gestione di tali casse verrà assunta, sino a che non siano in grado di provvedervi da sè, dalle amministrazioni speciali istituite, per il credito agrario, presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia, rimanendo escluso, per i due istituti di emissione, ogni rischio non consentito dall'ordinamento bancario vigente.

Le norme regolamentari per la gestione e per la sorveglianza delle casse provinciali di credito agrario verranno stabilite e modificate mediante decreti reali da emanarsi; su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, udite le direzioni dei due Banchi e il Consiglio di Stato.

Il regolamento dovrà essere approvato entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Gli atti costitutivi e gli statuti delle Casse provinciali, dei Monti frumentari, delle Casse e Società agrarie e dei Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo. Sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni di tali statuti.

È ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da Società e da Consorzi agrari, fermo restando per le azioni delle Società a forma cooperativa il disposto dell'art. 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile

i redditi che provengono alle Casse provinciali, a Monti frumentari, alle Casse e Società agrarie e ai Consorzi agrari dalle operazioni a cui sono autorizzati.

Gli atti e scritti relativi alle operazioni che compiono le Casse provinciali di Credito agrario sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro e ipotecaria.

Alle Casse predette è esteso il beneficio del gratuito patrocinio.

La disposizione di cui nel primo comma di questo articolo è applicabile anche alla Cassa provinciale di credito agrario della Basilicata.

La disposizione di cui nel terzo comma di questo articolo è applicabile anche alle sezioni della Cassa ademprivile della Sardegna.

(Approvato).

Art. 10.

Il locatore o sub-locatore di fondi rustici, in caso di riconosciuto bisogno, sarà tenuto a somministrare al contadino le sementi occorrenti in proporzione della superficie da coltivarsi nell'annata secondo gli usi locali. La sementa verrà misurata asciutta e non potrà convenirsi un interesse superiore al 5 per cento per l'anno agrario.

La qualità da restituirsi dovrà essere uguale a quella prestata. Quando la restituzione della sementa a grano si faccia sull'aia con grano sconcio, quale esce dalla trebbiatura, potrà convenirsi a favore del locatore (come conguaglio di qualità) la così detta colmatura o sfrido, in misura non superiore al 10 per cento, sempre che la differenza di qualità realmente sussista.

La restituzione delle sementi ed eventuali interessi convenuti dovrà eseguirsi in natura sui raccolti. Nei contratti di partecipazione al prodotto, il locatore dovrà prelevare le sementi ed eventuali interessi sul Monte comune, eccetto che sia convenuta a favore del locatore o del colono una partecipazione al prodotto relativo in misura superiore ai tre quinti del raccolto, nel quale caso potrà prelevarsi sulla parte spettante a quello dei contraenti in cui favore fu stabilita la partecipazione maggiore.

Ogni patto contrario al disposto del presente articolo è nullo.

(Approvato).

Art. 11.

Nei contratti di locazione o di sub-locazione dei fondi rustici a forma di fitto in generi o in denaro, in caso di riconosciuto bisogno e non ostante qualsiasi patto in contrario, il locatore sarà tenuto a somministrare al contadino affittuario i generi o le somme strettamente necessarie alla buona conduzione del fondo nella misura di una somma o di una quantità non superiore ai due quinti del fitto convenuto per l'annata.

L'obbligo delle somministrazioni non comincia che dopo la semina, ed è limitato ai periodi dei lavori agricoli.

Sulle somministrazioni in generi non potrà convenirsi interesse superiore alla sedicesima parte dei generi ricevuti, computando la frazione d'anno per anno intero; sulle somministrazioni in danaro l'interesse non potrà superare la misura commerciale del 0.50 per cento al mese, computando la frazione di mese per mese intero.

La restituzione dovrà eseguirsi al raccolto.

Se la somministrazione fu in generi si seguiranno le norme prescritte all'articolo seguente, se in denaro la restituzione dovrà eseguirsi in denaro o in prodotti raccolti sul fondo, calcolati al prezzo corrente sul mercato più vicino, al momento del raccolto.

Le parti potranno convenire l'una o l'altra forma di somministrazione: nel silenzio delle parti si seguiranno gli usi locali.

Quando il contadino sia debitore, verso il locatore, di parte del fitto precedente, l'obbligo delle somministrazioni di cui nel comma primo del presente articolo resta ridotto di un ammontare corrispondente all'arretrato.

(Approvato).

Art. 12.

Nel contratto di locazione di fondi rustici a forma di partecipazione al prodotto in caso di riconosciuto bisogno e non ostante qualsiasi patto in contrario, il locatore sarà tenuto a somministrare al contadino e sua famiglia i soccorsi necessari alla vita fino all'epoca del raccolto dividendoli ratealmente secondo l'urgenza.

Il soccorso sarà proporzionato al numero dei componenti la famiglia colonica che per necessità di contratto o di fatto, lavorino il fondo

locato, compresi nel numero le mogli dei lavoratori ed i figli minori che abbiano età superiore ai due anni.

Quando per necessità di contratto o di fatto la famiglia colonica debba lavorare per la intera annata sul fondo locato, il massimo del soccorso potrà ammontare ad un quintale e mezzo di grano per persona adulta e chilogrammi 75 per fanciulli da 2 a 14 anni, purchè la cifra complessiva non superi i due quinti del valore della parte colonica d'una annata media.

Quando il contadino sia debitore verso il locatore per soccorsi precedentemente avuti e non restituiti al raccolto, l'obbligo delle somministrazioni di cui nel presente articolo resta ridotto di un ammontare corrispondente al debito arretrato.

Quando di fatto o per contratto, tutta o parte della famiglia colonica abbia facoltà di lavorare fuori del fondo locato per una parte dell'anno, il soccorso verrà ridotto in proporzione. Se nel fondo locato si coltivino, oltre il grano, altri cereali, legumi o tuberi commestibili, il concorso potrà essere convertito in tutto o in parte nei generi suddetti ragguagliando la quantità al valore.

È vietata la conversione in denaro.

Se esiste consuetudine di pagare sui soccorsi un interesse, questo non potrà convenirsi che in generi ed in misura non superiore alla sedicesima parte del soccorso prestato.

Nel contratto di partecipazione al prodotto e quando i cereali, legumi o tuberi somministrati a titolo di soccorso, sieno della natura stessa di quelli coltivati nel fondo, il locatore ritirerà al raccolto, sulla parte colonica, i generi suddetti nella medesima qualità e quantità, più gli eventuali interessi in natura. Qualsiasi compenso per differenze di qualità o valore è vietato.

Quando nel fondo non si coltivino generi usuali a quelli somministrati, o il relativo raccolto sia riuscito insufficiente, il locatore ritirerà sulla parte colonica una quantità di altri prodotti, che ragguagli *ad valorem*, i generi prestati (valutati come al 5° comma dell'articolo precedente), ed eventuali interessi in natura come sopra.

(Approvato).

Art. 13.

Sono soggetti rispettivamente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 della presente legge i contratti di locazione e di sublocazione di fondi rustici a forma di fitto, in generi o in danaro o di partecipazione al prodotto, o mista dell'uno o dell'altro quando il conduttore sia il contadino stesso e lavori direttamente e personalmente il fondo locato, e questo sia destinato a grano, altri cereali, legumi o tuberi commestibili e abbia una superficie proporzionale a quanto può essere lavorato da una famiglia, sia pure con l'aiuto di salariati, tenuto conto del genere di coltura e degli usi locali.

Sono eccettuati i contratti di mezzadria, purchè rispondano alle seguenti condizioni:

1° per tutta la durata dell'anno agrario sia assicurato al mezzadro e sua famiglia il lavoro sul podere mediante compartecipazione a tutti i prodotti del suolo e dell'alberatura industriale ed agli utili di tutte le industrie da lui esercitate;

2° oltre l'ordinaria coltivazione, non sia imposto al mezzadro che l'obbligo della manutenzione, restando le migliorie a carico del proprietario;

3° vengano fornite al mezzadro l'abitazione e le stalle occorrenti sul fondo locato, o almeno nella tenuta di cui il fondo fa parte.

Nei contratti di locazione a forma mista di fitto e partecipazione al prodotto, saranno applicate, in materia di somministrazioni o soccorsi, le disposizioni relative alla forma prevalente.

Le parti potranno stipulare quale delle due forme debba essere applicata.

(Approvato).

Art. 14.

Alle obbligazioni nascenti dagli articoli 10, 11 e 12 è applicabile, a favore tanto del locatore o sublocatore che del conduttore, il privilegio di cui all'articolo 1958, n. 3 e 4 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 15.

Il proprietario potrà adempire agli obblighi di cui negli articoli precedenti, o con diretta

somministrazione in danaro, ovvero in generi valutati al prezzo corrente al giorno della somministrazione, o prestando fideiussione al conduttore presso la Cassa provinciale di credito agrario od altri istituti locali.

(Approvato).

Art. 16.

Tutte le questioni che potranno sorgere per l'applicazione degli articoli precedenti saranno decise, ad istanza della parte diligente, da un collegio di tre arbitri, composto dal pretore del mandamento, che ne sarà il presidente, e da altri due scelti dalle due parti contendenti. Le parti potranno esporre le loro ragioni verbalmente o per iscritto senza intervento di avvocati. Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, senza formalità di procedure e senza alcuna spesa, con decisione irrevocabile non soggetta a qualsiasi gravame di nullità ed inappellabile meno in caso d'incompetenza per ragione di materia. La decisione degli arbitri verrà inserita in un registro che sarà depositato nell'ufficio della conciliazione. Nel caso di rifiuto di una delle parti alla nomina dell'arbitro, la nomina sarà fatta dal presidente del tribunale senza formalità di procedura e senza alcuna spesa.

(Approvato).

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli precedenti avranno effetto in tutte le provincie dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo a cominciare dall'anno colonico 1907-1908.

Le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 saranno applicate dall'anno colonico successivo a quello in cui entri in funzione la Cassa di credito agrario nella provincia.

(Approvato).

Art. 18.

Non si applicano gli articoli contenuti in questo titolo ai contratti stipulati aventi data certa avanti all'attuazione di questa legge.

(Approvato).

TITOLO III.

Disposizioni sui tributi locali.

Art. 19.

La tassa di famiglia o fuocatico, di cui all'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, non potrà mai essere applicata quando l'entrata complessiva dell'individuo o della famiglia tassabile, accertata in qualunque modo per determinarne il grado di imponibilità secondo i regolamenti locali, non ecceda:

L. 400 nei comuni con popolazione fino a 10,000 abitanti;

L. 600 nei comuni con popolazione fino a 20,000 abitanti;

L. 800 nei comuni con popolazione fino a 50,000 abitanti;

L. 1000 nei comuni con popolazione oltre 50,000 abitanti.

Non potranno i comuni stabilire minimi non imponibili per la tassa di famiglia in cifre minori di quelle precedentemente indicate.

(Approvato).

Art. 20.

Potranno sempre i comuni stabilire minimi di imponibilità per la tassa di famiglia in cifre maggiori di quelle stabilite con l'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 21.

Il minimo non imponibile per la tassa di famiglia, di cui agli articoli precedenti, sarà sempre aumentato di una metà, quando i componenti la famiglia del contribuente, che con lui convivono e sono a suo carico, eccedano il numero di quattro.

Sarà per contro ridotto di un quarto quando il contribuente non abbia altre persone di famiglia con lui conviventi ed a suo carico.

(Approvato).

Art. 22.

La graduazione della tassa di famiglia dovrà in ogni caso, e quindi anche nella tassazione per classi, essere tale che la misura percen-

tuale della tassa sull'entrata tassabile non sia nei gradi inferiori mai maggiore di quella che risulterà nei gradi superiori.

(Approvato).

Art. 23.

A cominciare dal 1° gennaio 1907, la tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma, contemplata nel n. 3 dell'art. 164 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164, sarà abolita e compenetrata in quella sul bestiame di cui all'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e agli articoli seguenti della presente legge.

L'applicazione del tributo per le bestie da tiro, da sella e da soma, giusta le disposizioni della presente legge, sarà fatta con le norme attualmente dettate dai regolamenti vigenti per la tassa sul bestiame in quanto non siano contrarie alla legge medesima.

Finchè i regolamenti provinciali non siano modificati in relazione alla presente legge, potranno i comuni conservare o deliberare norme speciali per l'applicazione del tributo alle bestie da tiro, da sella e da soma, in quanto non contraddicano alla legge ed ai regolamenti suddetti.

(Approvato).

Art. 24.

Saranno in ogni caso e senza eccezioni esenti dalla tassa sul bestiame i possessori:

di due bovini od equini di specie armenizia;

di tre suini;

di cinque lanuti;

di due capre;

di un animale da lavoro.

L'esenzione si applicherà anche a chi posseda cumulativamente animali di non più di due delle specie sopra elencate.

Il presente articolo non si estende ai cavalli da sella e da carrozza, salvo il disposto dei regolamenti comunali e provinciali.

(Approvato).

Art. 25.

Perderà il diritto all'esenzione il possessore, il quale conviva con persone legate a lui da

vincoli di parentela o di affinità, e possidenti altri capi di bestiame in numero tale che, pur essendo per sè inferiore al minimo tassabile, raggiunga, in unione a quello del possessore suddetto, il minimo in parola.

(Approvato).

Art. 26.

Sarà in facoltà dei comuni di accordare esenzioni dalla tassa sul bestiame più larghe di quelle previste dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 27.

Sui reclami contro l'applicazione delle tasse comunali di famiglia, o fuocatico, e sul bestiame pronuncerà in primo grado una Commissione, composta di quattro membri oltre il presidente, eletti dal Consiglio comunale con le norme stabilite dall'articolo 31 del testo unico di legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164. La Commissione sarà presieduta dal Pretore del mandamento, al quale il comune appartiene; i membri eletti dal Consiglio saranno rinnovati ad ogni biennio colle norme stabilite dal citato articolo 31 della legge comunale e provinciale.

Al rimborso delle eventuali spese di trasferta, sopportate dal pretore per assistere alle riunioni della Commissione, provvederà il comune, al quale la Commissione stessa appartiene.

(Approvato).

Art. 28.

Nei comuni con popolazione superiore ai 10,000 abitanti potrà il Consiglio comunale aumentare il numero dei componenti la Commissione, di cui all'articolo precedente; ed in questo caso tali membri aggiunti saranno sempre eletti in numero di 4 o in un multiplo di 4 e colle stesse norme stabilite nel citato articolo della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Art. 29.

Potranno reclamare alla Commissione di cui ai precedenti articoli, tutti i contribuenti alle imposte e alle sovrimposte nel comune, di qua-

lunque specie esse siano, e non solo nell'interesse proprio e diretto e contro le tassazioni che li riguardino, ma anche per chiedere che la tassa di famiglia, o fuocatico, o sul bestiame sia applicata in debita misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito.

Su tali reclami la Commissione dovrà emettere decisioni motivate, e qualora ne consegua la rettifica della tassazione anteriore o un nuovo accertamento, disporrà che la decisione stessa sia notificata, oltrechè al ricorrente, anche a colui, cui la rettifica o il nuovo accertamento si riferisce, con diritto a quest'ultimo di ricorrere alla stessa Commissione o a quella di grado superiore.

(Approvato).

Art. 30.

Sugli appelli dei contribuenti o dei comuni contro le decisioni emesse in primo grado dalla Commissione contemplata nel precedente articolo 27, pronunceranno le Commissioni provinciali, istituite per la risoluzione dei reclami in appello in materia di imposte dirette.

(Approvato)

Art. 31.

Contro la decisione della Commissione provinciale in materia di tasse di famiglia o di fuocatico e sul bestiame non sarà ammesso ulteriore reclamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria a tenore delle vigenti leggi, e nei modi e nei termini stabiliti per la imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Non si potranno deferire all'autorità giudiziaria le decisioni delle Commissioni concernenti la esistenza e la estimazione della materia tassabile.

(Approvato).

Art. 32.

Con decreto Reale, da promuoversi dal ministro delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato, potranno i comuni, nel solo caso che abbiano già raggiunto il limite legale nell'applicazione della sovrimposta ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati essere autorizzati a diminuire i minimi imponibili, come sopra sta-

biliti per la tassa di famiglia e per quella sul bestiame, quando ciò si riconosca necessario per provvedere ad esigenze del loro bilancio. (Approvato).

Art. 33.

Entro il 31 dicembre 1906 le prescrizioni della presente legge, in quanto concernono le imposte locali, saranno introdotte nei regolamenti provinciali e comunali per l'applicazione delle tasse di famiglia o fuocatico e sul bestiame in tutte le provincie meridionali continentali, della Sicilia e della Sardegna; e vi avranno forza legislativa fino a quando con altra legge dello Stato sarà definitivamente riordinato il sistema tributario generale dei comuni e delle provincie.

Qualora prima del 1907 i detti regolamenti provinciali e comunali non fossero stati modificati in conformità della presente legge, le disposizioni di essa s'intenderanno senz'altro applicabili di diritto col 1° gennaio 1907, restando abrogata qualsiasi disposizione contraria.

Da questa data cesseranno di funzionare le Commissioni e gli altri corpi, ai quali i regolamenti locali, attualmente in vigore deferiscono la risoluzione delle controversie in materia di imposta di famiglia o fuocatico e sul bestiame. (Approvato).

TITOLO IV.

Disposizioni per favorire l'enfiteusi e la proprietà coltivatrice.

Art. 34.

Potrà essere data dal Governo del Re mediante decreto Reale a società anonime costituite, esclusi gli Istituti d'emissione, od a società anonime da costituirsi, l'autorizzazione a compiere le seguenti operazioni:

a) acquisto di fondi rustici nel Regno appartenenti a privati, agli Istituti d'emissione e loro crediti fondiari, e ad altri enti, per coltivarli, per concederli in affitto o in enfiteusi, e anche per rivenderli, dopo averli migliorati o divisi, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

I fondi rustici degli Istituti d'emissione e loro

crediti fondiari siti nelle provincie napoletane, siciliane e sarde e che saranno acquistati dalle società, verranno divisi in lotti e saranno preferibilmente conceduti in enfiteusi ovvero venduti per lotti ai coltivatori, ovvero saranno venduti per lotti in guisa di favorire la formazione di proprietà coltivatrici;

b) impianto ed esercizio d'industrie agricole di qualsiasi genere;

c) concorso e partecipazione alla costituzione d'intraprese e società anonime, che abbiano gli stessi scopi, di cui alle lettere a, b.

d) concorso e partecipazione alla formazione d'imprese, società e colonie agricole, nonché di cooperative ed associazioni tra produttori per lo smercio dei prodotti;

e) anticipazioni a terzi per miglioramenti e divisione di fondi rustici, e per costruzione di case coloniche; e anticipazione agli enfiteuti per le spese di raccolta, di coltivazione, di sementi, di concimi, per migliorare i fondi e dotarli di scorte vive e morte, di attrezzi e di quant'altro occorre all'esercizio dell'agricoltura, e per la costruzione di case coloniche;

f) qualunque altra operazione direttamente connessa con gli scopi suddetti.

Le dette società potranno impiegare i capitali disponibili in titoli di Stato, in titoli garantiti direttamente o indirettamente dallo Stato, in cartelle fondiari, ed in anticipazioni su tali titoli.

Le anticipazioni, di cui alla lettera e, saranno garantite dal privilegio speciale e dall'ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 31 gennaio 1903, n. 254.

(Approvato).

Art. 35.

Le società anonime di cui all'articolo precedente da costituirsi avranno un capitale non minore di 5 milioni aumentabili sino a 20 milioni per deliberazione del Consiglio d'amministrazione ed oltre 20 milioni per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti.

Il capitale di tali società sarà formato da azioni del valore nominale non inferiore a cento e non superiore a duecento cinquanta lire ciascuna.

Le società avranno facoltà di emettere obbli-

gazioni fino al doppio del capitale versato e della riserva statutaria, osservando in tutto il resto le norme del Codice di commercio.

(Approvato).

Art. 36.

Le Società stesse dovranno avere amministrazione autonoma e indipendente da qualsiasi altro istituto.

Almeno tre quarti dei componenti il Consiglio d'amministrazione e il Collegio dei sindaci, come pure il direttore, dovranno avere nazionalità italiana.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione dovrà essere scelto tra i consiglieri di nazionalità italiana.

Ciascuna Società avrà una sede principale, e potrà istituire filiali e agenzie con le norme che saranno stabilite dallo statuto.

(Approvato).

Art. 37.

Dovranno essere approvati con decreto Reale lo statuto sociale, le successive modificazioni di esso, e la tavola di ammortamento delle obbligazioni.

Sarà indicata nello statuto la misura massima dell'interesse sulle operazioni attive e dell'interesse delle obbligazioni, e sarà stabilito il metodo di rimborso delle obbligazioni.

(Approvato).

Art. 38.

Per le concessioni enfiteutiche disposte dall'articolo 34, lettera *a*), si osserveranno le seguenti norme:

a) l'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare il fondo o dirigerne personalmente la coltivazione.

La mancanza di coltivazione per servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla volontà dell'enfiteuta, non porta la decadenza.

Gli enfiteuti, sotto pena di risoluzione o di perdita dei miglioramenti eseguiti, non potranno per un periodo di venti anni, cedere, alienare, sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo qualunque con-

tratto stipulato durante il ventennio all'oggetto suindicato.

Però le società potranno, quando a loro giudizio concorreranno convenienti condizioni speciali, permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante il ventennio, i beni ad essi concessi.

Tale cessione deve sempre farsi con l'obbligo, nel nuovo enfiteuta, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione del suo fondo.

b) il canone dovuto sarà indivisibile.

Il pagamento del canone nei primi quattro anni dalla concessione sarà della metà del canone convenuto; e la metà dovuta per gli anni medesimi sarà ripartita in aumento dei canoni successivi.

c) il fondo non potrà essere di una estensione superiore a quindici ettari.

È vietata qualsiasi più estesa concessione alla medesima persona;

d) è vietato qualsiasi atto di rinuncia ad indennità per miglioramenti arrecati al fondo

e) il diritto di affrancazione non potrà essere esercitato dall'enfiteuta e dai suoi creditori se non decorso il periodo di sessant'anni dalla data della concessione enfiteutica;

f) quando più eredi siano chiamati alla successione dell'enfiteuta, il fondo non si può dividere senza il consenso delle Società.

Qualora esse neghino il consenso, il fondo sarà assegnato a quello fra i chiamati che offrirà il pagamento in denaro delle quote spettanti agli altri.

Se due o più fra i chiamati facciano tale offerta si procederà, dinanzi al pretore, alla estrazione a sorte per stabilire chi debba essere preferito.

Qualora nessuno dei chiamati voglia o possa fare l'offerta, il fondo sarà venduto a norma dell'articolo 988 del Codice civile. In tal caso l'acquirente subentra in tutti gli obblighi dell'originario enfiteuta.

(Approvato).

Art. 39.

Le Società regolarmente costituite per l'esercizio delle operazioni indicate all'articolo 34 godranno delle seguenti agevolzze fiscali:

1. Per un periodo di tre anni dal giorno in cui le Società cominceranno a funzionare

sarà ridotta di nove decimi la tassa di registro pel trapasso dei fondi rustici dagli Istituti di emissione e loro crediti fondiari alla Società; e per un periodo di anni 20 dallo stesso giorno saranno ridotte di tre quarti le tasse di trasferimento per gli atti stipulati dalle stesse Società per le rivendite a terzi, e le altre operazioni e gli altri fini indicati all'articolo 34, e per le vendite o cessioni fatte ai terzi dalle Società del dominio diretto dei beni concessi in enfiteusi.

Tale riduzione sarà concessa con le norme e garanzie da stabilirsi nel regolamento.

Sarà da ricuperarsi la differenza fra la tassa normale di registro e quella percetta in misura ridotta quando i fondi rustici acquistati venissero destinati a fini diversi da quelli stabiliti nell'art. 34.

2. Agli opifici di evidente utilità agraria, che giusta l'art. 34 sorgessero per opera delle società, verrà applicata la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile nei limiti ed estensione dell'art. 3 della presente legge.

Le riduzioni, di cui sopra, saranno concesse con le norme e garanzie da stabilirsi nel regolamento.

3. Sarà pure ridotta al quarto la tassa di negoziazione sulle azioni ed obbligazioni emesse dalle società.

4. Gli atti di concessioni enfiteutiche di cui agli articoli 34 e 38, quelli di cessione, di assegnazione e di vendita giudiziale contemplati nell'art. 38, saranno registrati con tassa fissa di una lira; e saranno trascritti nella Conservatoria delle ipoteche mediante il solo diritto fisso di una lira.

Per gli stessi atti si farà luogo alla esecuzione delle volture catastali senza percezione di diritti e di tasse.

(Approvato).

Art. 40.

Su gli utili annuali accertati dall'assemblea degli azionisti sarà prelevato non meno del dieci per cento da destinarsi alla riserva statutaria e a quelle altre riserve speciali, che fossero designate dallo statuto o deliberate dall'assemblea degli azionisti.

(Approvato).

Art. 41.

Le società sono autorizzate a valersi nelle procedure esecutive delle norme stabilite dalla legge per il credito fondiario compresa la facoltà di scrivere su carta da centesimi cinquanta gli atti relativi.

(Approvato).

Art. 42.

Nel decreto Reale di concessione saranno stabilite le norme della vigilanza governativa sul funzionamento delle società allo scopo di assicurare la esecuzione della presente legge e dello statuto sociale.

(Approvato).

Art. 43.

In tutte le enfiteusi in perpetuo fra privati, che si stipulano nelle provincie dei compartimenti napoletano, siciliano e sardo, sarà ammessa la pattuizione della indivisibilità del canone, e la rinunzia per 90 anni al diritto di affrancazione di cui all'art. 1564 del Codice civile, a condizione che il fondo abbia una estensione non superiore a 15 ettari.

(Approvato).

Art. 44.

A tutti i contratti enfiteutici che saranno stipulati nelle provincie medesime, ed agli atti consequenziali, saranno applicate le agevolazioni fiscali determinate nell'art. 39, n. 4, della presente legge.

(Approvato).

TITOLO V.

Disposizioni per la viabilità.

Art. 45.

Sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici la somma di L. 500,000 nell'esercizio 1907-908 e di un milione negli esercizi successivi, per sovvenzioni a tramvie extra-urbane con trazione meccanica costruite ed esercitate dopo la promulgazione della presente legge tanto in sede propria quanto sulle strade ordinarie e sui tratturi nelle provincie meridionali continentali e in quelle della Sicilia e della Sardegna.

(Approvato).

Art. 46.

Le sovvenzioni non potranno eccedere il limite massimo di L. 1000 per chilometro e non potranno essere accordati per più di trenta anni.

(Approvato).

Art. 47.

La concessione delle sovvenzioni alle tramvie sarà fatta dal Governo con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

La concessione del suolo stradale occorrente per l'impianto delle tramvie sarà data, per le strade nazionali, con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato; per le strade provinciali o comunali con deliberazione dei Consigli provinciali o comunali; per le strade consortili con deliberazione dell'assemblea generale del consorzio.

Quando la tramvia dovesse percorrere strade appartenenti ad Enti diversi potrà tra questi costituirsi un consorzio.

Ove a ciò non venga volontariamente provveduto, ciascuno degli interessati potrà promuovere la costituzione obbligatoria del consorzio secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 48.

Fra due o più domande riguardanti una stessa regione, sarà data la preferenza a quella avente per oggetto linee e tronchi che si completino fra loro formando una rete tramviaria, o che servano a congiungere o completare altre reti, o facciano capo a ferrovie esistenti.

(Approvato).

Art. 49.

Ferme restando le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, la costruzione e l'esercizio delle tramvie, la misura delle sovvenzioni e le modalità per la concessione e il pagamento delle medesime saranno stabilite

dal regolamento, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, e da pubblicarsi non oltre il 31 dicembre 1906, per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 50.

Sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici la somma di lire 3,600,000, da stanziare in ragione di lire 400,000 annue negli esercizi finanziari dal 1906-907 al 1914-915 per concessioni di sussidi all'impianto e all'esercizio in servizio pubblico di automobili per trasporto di viaggiatori e merci tra località non congiunte da ferrovie o da tramvie, nelle provincie meridionali continentali e in quelle della Sicilia e della Sardegna.

Per l'esercizio 1906-907, la predetta somma di lire 400,000 sarà prelevata dal fondo di riserva assegnato al n. 15 della tabella B annessa alla legge speciale riguardante l'aumento della spesa straordinaria consolidata del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1905-906 al 1920-921.

(Approvato).

Art. 51.

La concessione e il pagamento di tali sussidi, in corrispettivo dei quali l'esercente dovrà, all'occorrenza, assumere anche i servizi postali, saranno determinati caso per caso, con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 52.

Nel caso che gli enti proprietari delle strade da percorrersi con le vetture automobili i quali abbiano chiesta o consentita la concessione, non provvedano alla regolare manutenzione delle strade, il Governo, potrà, nell'interesse del servizio pubblico, assumerla d'ufficio, salvo rivalsa a termini degli articoli 197 e 245 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto del 4 maggio 1898, n. 164.

(Approvato).

Art. 53.

Il Governo è autorizzato a costruire o ricostruire le strade comunali occorrenti per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie, e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie a cui provvede la legge 8 luglio 1903, n. 312. Per i comuni alpestri, ove non risulti la convenienza tecnica ed economica di costruire strade rotabili di allacciamento, si costruiranno o ricostruiranno strade mulattiere.

(Approvato).

Art. 54.

La spesa per la costruzione o ricostruzione delle strade predette sarà ripartita in ragione di quattro sestimi a carico dello Stato, di un sesto a carico della provincia e di un sesto a carico dei comuni interessati.

Oltre il caso in cui la provincia abbia assunto volontariamente anche il sesto spettante ai comuni, saranno a carico della provincia i due sestimi quando le strade indicate nel comma precedente possano seguire il tracciato già approvato di strade provinciali da costruire in base alla legge 23 luglio 1881, n. 333.

La spesa complessiva verrà iscritta in rate annuali nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'entrata saranno iscritte le somme di contributo a carico degli enti interessati.

Per l'esercizio 1906-907 la spesa è determinata in lire un milione, e il Governo è autorizzato ad imputarne il pagamento ad un capitolo da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del detto Ministero, in conto residui, trasportandovi le seguenti somme dai sotto indicati capitoli dell'esercizio finanziario 1905-1906:

Cap. n. 402. « Ampliamento e lavori nelle stazioni d'innesto delle linee complementari in quelle della rete principale » . L. 200,000

Cap. n. 403. « Ampliamento di officine per la rete complementare » » 280,000

Cap. n. 411. « Somma di riserva per aumenti di liquidazione, per transazione di vertenze, per interessi e per altre maggiori spese imprevisse, ecc. » » 520,000

L. 1,000,000

(Approvato).

Art. 55.

L'ordine da seguire nella costruzione o ricostruzione delle strade verrà stabilito con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e tenuto conto della importanza economica di ciascuna strada e della entità della spesa e del difetto di viabilità in ciascuna provincia.

(Approvato).

Art. 56.

Insieme all'approvazione del collaudo dei lavori di ciascun tronco di strada si provvederà alla liquidazione di tutte le spese occorse, le cui risultanze saranno comunicate alle provincie ed ai comuni interessati per il rimborso all'erario, in venti annualità eguali, delle quote di spesa a loro carico. Le annualità decorreranno dall'anno successivo a quello dell'apertura al transito di ogni tronco.

Sono estese alle dette annualità le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 8 dicembre 1901, n. 497.

(Approvato).

Art. 57.

Le opere stradali comunali, contemplate nella presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 58.

Il Governo del Re è autorizzato a classificare fra le nazionali quelle strade o quei tronchi di strade, che, in conformità dei pareri emessi prima del 20 giugno 1906, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, abbiano i caratteri richiesti dall'art. 10 della legge 20 marzo 1865, allegato F.

Alla maggiore spesa per gli esercizi finanziari 1906-907, 1907-908, sarà provveduto mediante prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge 30 giugno 1904, n. 293, riportato al n. 15 della tabella annessa alla legge 21 giugno 1906, n. 238.

(Approvato).

TITOLO VI.

Disposizioni per l'istruzione elementare e professionale.

Art. 59.

A vantaggio dei comuni, le disposizioni ora vigenti, relative al concorso che può essere concesso dallo Stato ai comuni per la costruzione, per l'ampliamento e il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari, e le disposizioni della legge 15 luglio 1900, n. 260, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui di favore ai comuni per il medesimo fine, sono modificate nel seguente modo:

a) La spesa per la costruzione degli edifici scolastici agli effetti del concorso e dei mutui di cui nelle lettere *b)* e *c)* non potrà eccedere la somma di L. 100,000 per ogni comune;

b) Il concorso dello Stato sarà sempre di un terzo della spesa;

c) I mutui di favore potranno raggiungere i due terzi della spesa, essere concessi a tutto l'anno 1916, e l'interesse a carico del comune sarà ridotto all'uno per cento nei comuni che hanno meno di 5000 abitanti e all'uno e mezzo negli altri;

d) I due benefici nel concorso della spesa e nel pagamento degli interessi di cui alle lettere *b)*, *c)* possono essere cumulati a favore dello stesso comune e per la costruzione dello stesso edificio.

La differenza tra il detto interesse di favore e quello normale sarà dal Ministero della pubblica istruzione corrisposta irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per tutti gli anni d'ammortamento del prestito.

(Approvato).

Art. 60.

Qualora fosse dimostrato, su parere conforme del Consiglio provinciale scolastico e della Commissione centrale istituita nel successivo articolo 73, che la costruzione dell'edificio scolastico, sia richiesta da gravi motivi di utilità igienica e didattica, e che, per essa in confronto alla spesa attualmente sostenuta, le finanze del comune, mediante le agevolzze accordate dalla presente legge, non risentirebbero alcun aggravio, può con decreto ministeriale tale costruzione essere dichiarata obbligatoria.

La stessa Commissione centrale è chiamata a dar parere sull'ordine di accoglimento di più domande concorrenti alla concessione dei sussidi, di cui nell'articolo precedente, ove, per deficienza delle somme stanziare, non potessero tutte immediatamente accogliersi. Saranno titoli di preferenza per tale scelta la minore popolazione del comune richiedente e la dimostrazione della maggiore urgenza del bisogno.

(Approvato).

Art. 61.

L'approvazione del progetto per la costruzione di un edificio scolastico da parte del Ministero equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica del 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 62.

Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto delle aree ed alla costruzione, all'ampliamento e al restauro degli edifici delle scuole elementari, di cui all'art 59, saranno registrati col diritto fisso di una lira.

(Approvato).

Art. 63.

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il concorso dello Stato, di cui all'art. 59, lettera *a)*, sarà iscritta per un decennio in apposito capitolo la somma di un milione.

Le somme non impegnate alla fine di ciascun esercizio potranno essere erogate per medesimo fine negli esercizi successivi.

La quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore, concessi per la presente legge ai comuni, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in aumento alla somma, di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1900, n. 260.

(Approvato).

Art. 64.

A datare dal 1° ottobre 1906 nelle frazioni o borgate nelle quali gli obbligati alla istruzione elementare raggiungano il numero di quaranta,

sarà istituita a spese dello Stato una scuola elementare inferiore di 3ª classe rurale.

Ove nelle dette frazioni esista una scuola elementare inferiore facoltativa mantenuta dal comune, questa sarà classificata di terza rurale e lo Stato sosterrà la spesa necessaria per l'aumento di stipendio che fosse eventualmente necessaria per la classificazione.

Sarà, per questi maestri, corrisposta dallo Stato al Monte pensioni la quota normale del contributo del 5 per cento.

Al comune spetterà l'obbligo di provvedere il locale.

(Approvato).

Art. 65.

Ad agevolare l'adempimento dell'obbligo scolastico con gli sdoppiamenti delle classi prescritti dall'art. 11 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, lo Stato concorrerà con due terzi della spesa per le classi di grado inferiore e con una metà per quelle di grado superiore.

La quota da versarsi al Monte pensioni, nella misura normale di cui nell'articolo precedente, sarà divisa fra lo Stato ed il comune in proporzione del rispettivo concorso nel pagamento stipendio.

A tale intento sarà nel prossimo anno finanziario stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 600,000, la quale verrà aumentata a seconda dei bisogni, con legge di bilancio.

Questo concorso dello Stato esclude quelli stabiliti in forza delle leggi 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407.

Le quote da corrispondersi dallo Stato al Monte pensioni, per qualsivoglia titolo, quando i comuni siano in mora nel pagamento dei loro contributi, saranno versate direttamente al Monte stesso.

(Approvato).

Art. 66.

Per le scuole, di cui all'art. 64, e per quelle pure da istituire, alle quali lo Stato avrà assegnato uno dei concorsi di cui al precedente articolo, tre o rispettivamente quattro membri della Commissione giudicatrice del concorso per la nomina dei maestri saranno nominati dal Consiglio provinciale scolastico e due o rispettivamente tre dalla Giunta municipale.

Le graduatorie formate dalla Commissione avranno valore di designazione, così che non sarà consentito di nominare i classificati nel secondo e nei successivi posti, se non dopo rinuncia di coloro che ebbero una classificazione migliore.

(Approvato).

Art. 67.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà annualmente iscritta la somma di L. 250,000, sulla quale saranno accordate indennità, infra le L. 100 annue, ai maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagiati. I criteri per tale assegnazione saranno fissati con regolamento ed i relativi provvedimenti saranno presi su parere conforme della Commissione centrale, di cui all'art. 73 della presente legge.

Sarà pure iscritta in un capitolo del bilancio del Ministero suddetto la somma di lire 250,000, per contributo dello Stato nella spesa per l'istituzione di Direzioni didattiche in comuni che ne fossero privi e ne facessero richiesta, e per indennità di residenza e di missione a quei direttori didattici, che fossero inviati a vigilare su scuole fuori della loro residenza abituale.

Le norme per tale concessione saranno fissate col regolamento, che potrà pure riunire due o più comuni del medesimo mandamento in Consorzi scolastici, e ciò tanto per le direzioni istituite con la presente legge che per quelle attualmente esistenti.

(Approvato).

Art. 68.

Nel caso che il pagamento degli stipendi ai maestri elementari e ai direttori didattici sia ritardato dall'esattore, salvo per questo tutte le sanzioni stabilite dalle leggi vigenti, il prefetto, su domanda del maestro, ordinerà al tesoriere della provincia di fare il pagamento del mandato.

La provincia ripeterà dal comune il rimborso, insieme all'interesse fissato dalle leggi vigenti, a mezzo di mandato di ufficio della Giunta provinciale amministrativa, e darà notificazione dell'eseguito pagamento al Ministero della pubblica istruzione.

A garanzia del credito della provincia, il Ministero sospenderà il pagamento al comune dei rimborsi previsti dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798 ed 8 luglio 1904, n. 407 e di quelli previsti dalla presente legge, per l'anno in corso, e per i successivi, fino alla completa estinzione del credito provinciale.

(Approvato).

Art. 69.

Nei comuni di cui all'art. 59, eccettuati i capoluoghi di provincia, saranno, seguendo le norme della legge 8 luglio 1904, n. 407, istituite duemila scuole serali e festive per adulti analfabeti, oltre quelle già istituite dalla suddetta legge.

(Approvato).

Art. 70.

Allo scopo di rendere più efficace la vigilanza sulle scuole elementari nei comuni, di cui all'art. 59, eccettuati i capoluoghi di provincia, specialmente dove non sia obbligatoria la direzione didattica, saranno istituite cinquanta nuove circoscrizioni scolastiche.

L'indennità per il servizio di ispezione nei detti comuni sarà aumentata di L. 164,000 e sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione.

Il ruolo organico degli ispettori scolastici, annesso alla legge 24 dicembre 1904, n. 689, sarà aumentato di cinquanta posti divisi in parti eguali fra le due classi.

(Approvato).

Art. 71.

Al fine di promuovere l'assistenza scolastica, (refezione scolastica, distribuzione d'indumenti, di libri di testo o d'altro occorrente all'istruzione) a norma dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 407, sarà stanziata per i comuni, di cui all'art. 59, eccettuati i capoluoghi di provincia, nel bilancio della pubblica istruzione per l'anno 1906-907 una prima somma di L. 300,000 che potrà essere aumentata di anno in anno con legge di bilancio.

Col regolamento per l'esecuzione della presente legge, il Governo del Re è autorizzato a servirsi delle somme suddette per ordinare,

possibilmente in maniera uniforme per tutti i comuni di cui all'art. 59, eccettuati i capoluoghi di provincia, una delle suddette forme di assistenza scolastica.

Indipendentemente da tale ordinamento, le concessioni discrezionali di sussidi ai comuni, per le cause suddette, saranno fatte con decreto ministeriale su parere conforme della Commissione centrale, di cui all'art. 73.

(Approvato).

Art. 72.

Per concorrere alla istituzione e al mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia nei medesimi comuni sarà stanziata nel bilancio della pubblica istruzione, per l'anno 1906-907, la somma di L. 450,000.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge ordinerà l'erogazione di tale somma perchè ordinatamente, e cominciando da comuni di minore popolazione, l'istituzione degli asili sia uniforme nelle provincie cui la presente legge si riferisce.

La concessione di tali sussidi sarà fatta con decreto ministeriale, su parere conforme della Commissione centrale, di cui all'art. 73.

(Approvato).

Art. 73.

È istituita presso il Ministero della pubblica istruzione una Commissione centrale per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle isole, costituita di sette membri. Il presidente e due membri sono nominati per decreto Reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, due saranno eletti dal Senato e due dalla Camera dei deputati, fra i propri membri e per tutta la legislatura.

Tale Commissione, oltre le facoltà attribuitele dal presente titolo della legge, darà pareri al ministro su tutte le questioni relative alla attuazione dei fini, che il detto titolo si propone.

Essa amministrerà i residui eventuali, che si verificassero nella erogazione dei fondi stanziati per effetto della presente legge relativamente alla istruzione, i quali residui saranno annualmente ripartiti in tre fondi: a) per le provincie meridionali del continente; b) per la Sicilia; c) per la Sardegna, in ragione della popolazione.

(Approvato).

Art. 74.

Spetta alla Commissione, di cui all'articolo precedente, di dichiarare, su proposta del Consiglio provinciale scolastico, che un comune ha contravvenuto ai suoi obblighi scolastici. In tal caso, un direttore scolastico designato dal provveditore della provincia sarà inviato in quel comune, per assumere la direzione dei servizi scolastici, coi poteri di un commissario prefettizio.

La Commissione centrale determinerà la durata di questa missione straordinaria, la cui spesa graverà sul fondo stanziato nel primo capoverso dell'art. 67.

(Approvato).

Art. 75.

Ai maestri dei comuni, in cui la percentuale degli analfabeti apparirà dai dati delle statistiche ufficiali in più rapido decrescimento, potrà essere assegnato un premio sui fondi e per deliberazione della Commissione centrale, di cui nel precedente articolo.

(Approvato).

Art. 76.

Le disposizioni degli articoli di questo titolo VI sono applicabili ai soli comuni delle provincie meridionali continentali, della Sicilia e della Sardegna, di cui all'art. 59.

Le norme per la loro esecuzione saranno stabilite con regolamento da emanarsi, udito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 77.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di annue lire 530,000 allo scopo di estendere le disposizioni degli articoli del titolo VI alle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma e all'isole d'Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di Roma.

(Approvato).

Art. 78.

A fine di provvedere all'ampliamento ed al miglioramento dell'istruzione professionale in

Sicilia, Sardegna, e nelle provincie del Mezzogiorno per le quali non sia stato provveduto con leggi speciali, si iscriverà sul cap. 131 del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio la maggior somma di lire 150,000 a cominciare dall'esercizio finanziario 1906-907 e nei successivi.

(Approvato).

Art. 79.

Con la somma di cui all'articolo precedente, sarà aumentato il contributo governativo alle scuole industriali e commerciali esistenti nelle regioni anzidette, soprattutto col fine di provvedere alla spesa necessaria per l'impianto o l'ampliamento di officine e laboratori annessi alle scuole, per le esercitazioni pratiche degli allievi, e per acquisto del materiale all'uopo occorrente.

(Approvato).

Art. 80.

Non meno dei due terzi della somma indicata all'art. 78 sarà destinata col concorso degli enti locali all'impianto ed al mantenimento di scuole industriali e commerciali, d'arti e mestieri e disegno industriale, nelle provincie delle regioni anzidette che ne sieno sfornite, come pure alla sorveglianza delle scuole medesime per mezzo di due ispettori da nominarsi per concorso e da aggregarsi al ruolo degli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale.

(Approvato).

Art. 81.

Le scuole esistenti e quelle di nuova fondazione saranno regolate da uno statuto da approvarsi con decreto Reale, sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, in conformità delle norme speciali in vigore per le scuole industriali e commerciali ed in conformità della legge 13 novembre 1859, n. 3725, in quanto non sia altrimenti disposto dalle norme medesime.

(Approvato).

Art. 82.

Le scuole, di cui negli articoli precedenti, sono poste alla dipendenza del ministro di agricoltura, industria e commercio, al quale spetta il governo dell'insegnamento industriale e commerciale in tutti i rami e di promuoverne l'incremento.

(Approvato).

Art. 83.

Entro il 30 giugno 1907 il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge per determinare i limiti e le norme d'applicazione della esenzione stabilita nell'ultima parte dell'art. 2.

(Approvato).

Art. 84.

Con regolamento da emanarsi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente

legge, comprese quelle da osservarsi nella procedura dei giudizi arbitrari di cui all'art. 16.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: «Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1905-906» (N. 359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dell'«Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 359).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e procederemo a quella dei capitoli, che leggo.

TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906.

ENTRATA

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

9	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	+ 2,469,312 »
11	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi. .	+ 10,000 »
12	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (articoli 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti d'esercizio)	— 81,000,000 »
13	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea e Adriatica ed articolo 69 di quello per la rete Sicula)	— 18,270,000 »
14	Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (art. 24, 27 e 21 dei rispettivi contratti di esercizio)	— 185,000 »
14 <i>bis</i>	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137). . .	+ 52,481,460 45
14 <i>ter</i>	Prodotto delle ferrovie complementari esercitate per conto dello Stato dalla Società italiana per le strade ferrate Meridionali (Convenzioni approvate con le leggi 20 luglio 1888, n. 5550 e 2 luglio 1896, n. 269, e col regio decreto 29 giugno 1905, n. 344)	+ 2,510,000 »
14 <i>quater</i>	Quote spettanti allo Stato sui prodotti d'esercizio delle ferrovie concesse alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali (art. 10 della Convenzione approvata con la legge 23 luglio 1881, n. 334) .	+ 12,480,000 »
14 <i>quinq.</i>	Canone dovuto dalla Società italiana per le strade ferrate Meridionali per le linee Bologna-Ancona e Castelbolognese-Ravenna (Legge 14 maggio 1865, n. 2279)	+ 3,557,758 64
14 <i>sexies</i>	Canone dovuto dalla Società italiana delle strade ferrate Meridionali per la facoltà accordatale di valersi del tronco Foggia-Cervaro per la linea Foggia-Benevento-Napoli (Art. 1° della convenzione 10 giugno 1868 approvata con Regio decreto 12 luglio 1868, n. 4535) .	+ 36,000 »
15	Partecipazione dello Stato, nella ragione del 10 per cento, sui prodotti lordi delle ferrovie Vicenza-Treviso, Padova-Bassano e Vicenza-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	— 25,910,468 91

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

	<i>Riporto</i> . . .	— 25,910,468 91
	Thiene-Schio concesse in esercizio alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane (leggi 12 luglio 1896, n. 299 e 9 luglio 1905, n. 392)	+ 121,802 37
16	Canoni dovuti da Società ferroviarie per l'uso comune di stazioni e di tronchi appartenenti a ferrovie dello Stato	— 2,200 »
16 <i>bis</i>	Canone dovuto dalla Società delle ferrovie Nord-Vicenza per l'uso della stazione di Schio in comune con la Società Veneta esercente la ferrovia Vicenza-Schio di proprietà dello Stato	+ 700 »
19	Partecipazione dello Stato sul prodotto lordo del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina	— 165,000 »
20	Imposta sui fondi rustici	— 172,000 »
21	Imposta sui fabbricati	+ 400,000 »
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	+ 3,195,000 »
23	Tasse di successione	— 1,000,000 »
25	Tasse di registro	+ 7,500,000 »
26	Tasse di bollo	+ 3,400,000 »
27	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	+ 2,000,000 »
28	Tasse ipotecarie	+ 100,000 »
29	Tasse sulle concessioni governative	+ 400,000 »
30	Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945)	+ 1,397,000 »
32	Tasse di fabbricazione	— 420,000 »
33	Dogane e diritti marittimi	+ 44,450,000 »
34	Dazi interni di consumo esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma.	— 331,277 26
35	Dazio di consumo della città di Roma	+ 600,000 »
36	Tabacchi	+ 5,800,000 »
37	Sali	+ 2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 43,363,556 20

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		Riporto . . .	+ 43,363,556 20
38		Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	+ 150,000 »
39		Lotto e tasse sulle tombole	+ 6,700,000 »
40		Poste	+ 1,900,000 »
41		Corrispondenza telegrafica	+ 1,400,000 »
43		Prodotto delle reti telefoniche urbane (a)	»
44		Tasse di pubblico insegnamento	+ 250,000 »
57		Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	+ 244,750 »
57 <i>bis</i>		Rimborso dall'amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi delle somme fornite dal tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	+ 325,000 »
57 <i>ter</i>		Rimborso dall'amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi della somma di lire 135,000,000 pagata dal tesoro alle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, mediante certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per acquisto di materiale rotabile in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899 approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56	+ 4,927,500 »
57 <i>quater</i>		Rimborso dall'amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi della somma anticipata dal tesoro mediante certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per prezzo del materiale rotabile e d'esercizio assunto nel 1885 e riconsegnato al 1° luglio 1905 delle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137	+ 7,066,501 63
57 <i>quinq.</i>		Rimborso dalla Società italiana per le strade ferrate Meridionali della quota d'interessi a suo carico sull'ammontare della spesa per materiale rotabile ad essa consegnato in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899 approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56.	<i>per memoria</i>
57 <i>sexies</i>		Rimborso dall'amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi corrisposti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini dei contratti d'esercizio approvati con la legge	
		<i>Da riportarsi . . .</i>	+ 66,327,307 83

(a) Modificata la denominazione.

		Riporto . . .	+ 66,327,307 83
		27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, degli articoli 17 e 16 dei Capitolati annessi alle convenzioni 28 novembre 1901 approvate con la legge 30 dicembre 1901, n. 530, nonchè del contratto 22 novembre 1893 approvato con regio decreto 23 novembre 1893.	+ 1,053,000 »
60		Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	— 10,444 75
62		Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	+ 54,023 26
63		Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	— 85,000 »
64		Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra	+ 200,000 »
66		Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio	— 2,400 »
69		Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	— 750,000 »
70		Quota devoluta al Tesoro dello Stato sugli utili diretti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione di depositi giudiziari .	+ 100,000 »
70 <i>bis</i>		Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	+ 2,600 »
70 <i>ter</i>		Somme iscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 350 e 3 luglio 1902, n. 280 da devolversi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai	<i>per memoria</i>
72 <i>bis</i>		Interessi dovuti dall'amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal tesoro con mezzi ordinari di tesoreria, per le spese del materiale rotabile e d'esercizio consegnato il 1° luglio 1905 per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137 dalle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e per altri titoli a termini dell'art. 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261.	+ 859,977 92
78 <i>bis</i>		Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa di depositi e prestiti per le epizoozie, agli effetti dell'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272	<i>per memoria</i>
		Da riportarsi . . .	+ 67,749,064 26

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i>	+ 67,749,064 26
79		Diritti di segreteria nelle regie Università (articoli 132 e 151 del regolamento generale universitario annesso al regio decreto 26 ottobre 1903, n. 485, allegato A)	+ 10,132 70
79 <i>bis</i>		Tassa speciale per sostenere le spese del corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali	<i>per memoria</i>
85		Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . .	+ 51,730 66
89		Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 402	+ 9,800 »
98 <i>bis</i>		Rimborso al Tesoro da parte della Cassa dei depositi e prestiti della spesa a carico del fondo di riserva delle casse postali di risparmio, per l'acquisto dell'area e per la costruzione in Roma di un edificio ad uso dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesime (Legge 9 luglio 1905 n. 386)	+ 2,200,000 »
102 <i>bis</i>		Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella Regia biblioteca Palatina di Parma (Legge 9 luglio 1905, n. 388)	<i>per memoria</i>
109		Somma corrispondente agli assegni spettanti al personale aggiunto dell'Ispettorato Generale delle strade ferrate, addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie che si dovrebbero pagare sui residui del Cap. 411 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 (Legge 3 marzo 1904, n. 66)	— 345,100 »
110 <i>bis</i>		Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al <i>deficit</i> del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	+ 214,803 31
110 <i>ter</i>		Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma del contributo pagato dal Tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità dell'art. 9, comma 6, e 10 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
		Totale delle variazioni alla categoria I . .	+ 69,890,430 93

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

117	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	— 275,000 »
120	Prodotto della vendita di 30 milioni in monete di bronzo da centesimi 5 e 10 (Legge 7 luglio 1901, n. 302)	soppresso
123 <i>bis</i>	Capitale corrispondente alle azioni della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza, che saranno estratte per l'ammortamento fra quelle convertite in rendita consolidata 5 per cento e fra quelle di proprietà dello Stato ancora in circolazione. (Atto di cessione della linea allo Stato, decreto luogotenenziale 12 luglio 1859)	+ 125,000 »
126 <i>bis</i>	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie, Mediterranea, Adriatica e Sicula, in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articoli 1 e 2 legge 22 aprile 1905, n. 137)	+ 365,000,000 »
126 <i>ter</i>	Somma da ricavarsi, mediante mutui con la Cassa depositi e prestiti, per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137.	104,000,000 »
126 <i>quater</i>	Somma da anticiparsi dalla Cassa dei depositi e prestiti per il riscatto dei porti e dei territori di cui nell'art. 1 della legge 2 luglio 1905, n. 319, concernente i provvedimenti per la Somalia italiana meridionale (Benadir)	+ 3,600,000 »
126 <i>quinq.</i>	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
126 <i>sexies</i>	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato in ordine al fondo di dotazione dei magazzini di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1905, n. 137	+ 20,000,000 »
126 <i>septies</i>	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58, lett. c) della legge 31 marzo 1904, n. 140.	<i>per memoria</i>
129	Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi morali per debiti al 30 giugno 1901 sistemati a sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497	+ 387,276 85
	<i>Da riportarsi</i>	+ 492,837,276 85

		<i>Riporto</i> . . .	+492,837,276 85
129 <i>bis</i>	Ricupero delle somme corrisposte alla Società italiana delle strade ferrate meridionali fino al 30 giugno 1905 in dipendenza della garanzia di prodotto stabilita per la ferrovia Voghera-Pavia-Brescia (art. 14, 2° capoverso del capitolato annesso alla legge 21 agosto 1862; n. 763)		+ 1,170,400 »
141	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili, compresi nella tabella A annessa all'allegato M approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339		— 124,116 50
	Totale delle variazioni alla categoria III . . .		+493,883,560 35
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro.</i>			
149	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro, liberi da ogni vincolo		+ 920 »
151	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo		+ 230 »
155	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione		+ 30,000 »
156	Parte del prodotto lordo del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione		+ 447,061 »
157	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Roma, occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa		— 257,061 »
159	Somma da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonifiche 22 marzo 1900, n. 195).		+ 39,333 84
160	Aumento delle tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al 4° comma degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le tre reti (Legge 29 marzo 1901, n. 101)		— 6,655,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .		— 6,394,516 16

 LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

	<i>Riporto</i>	— 6,394,516 16
160 <i>bis</i>	Aumento delle tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e della Società delle strade ferrate Meridionali da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al 4° comma degli articoli 35 e 31 dei capitolati colle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (Leggi 29 marzo 1900, n. 101 e 22 aprile 1905, n. 137)	+ 6,793,500 »
	Totale delle variazioni alla Categoria IV (<i>Partite di giro</i>)	+ 398,983 84

SPESA

MINISTERO DEL TESORO

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	—	4,829,764 23
2	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria)	+	298 31
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . . .	+	25,912 »
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria)	—	34,599 11
5	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . .	+	3,211,699 48
7	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	+	16,962 43
8	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	+	1,389 52
11	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	—	11,746 88
12	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	+	2,236 25
13	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	—	100 »
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria).	+	2,085 »
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria)	+	100 »
18	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	—	2,100 »
20	Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria).	—	1,400,000 »
			3,017,627 23
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	—	3,017,627 23

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i>	— 3,017,627 23
23		Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria).	+ 1,950,000 »
24		Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazione statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato <i>D</i>) (Spesa obbligatoria)	— 195,000 »
24 <i>bis</i>		Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria).	+ 11,994,001 63
24 <i>ter</i>		Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3,75 per cento netto (Spesa obbligatoria)	+ 325,000 »
24 <i>quater</i>		Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ed oltre il mese stesso ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle convenzioni 28 novembre 1901 approvate con la legge 30 dicembre 1901, n. 530	+ 1,000,000 »
24 <i>quinq.</i>		Interessi dovuti alla Società delle strade ferrate della Sicilia sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 in conto prezzo del materiale acquistato dalla Società per il servizio della navigazione nello stretto di Messina. Contratto 22 novembre 1893 approvato con R. Decreto 23 novembre 1893 in ordine alle leggi 28 febbraio 1892, n. 75 e 6 agosto 1893, n. 491 (articoli 1 e 2 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	+ 53,000 »
25		Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria).	— 562,500 »
27		Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Spesa obbligatoria)	— 190,000 »
28		Onere eventuale pei rischi marittimi dei piroscafi <i>Calabria</i> , <i>Scilla</i> e <i>Cariddi</i> adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380 (Spesa obbligatoria)	<i>soppresso</i>
29		Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto)	— 32,061,645 88
		<i>Da riportarsi</i>	— 20,704,771 48

		<i>Riporto</i> . . .	— 20,704,771 48
29 <i>bis</i>	Sovvenzione fissa chilometrica spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali per le linee di sua proprietà (art. 17 della convenzione 28 novembre 1864 e art. 9 della convenzione 28 aprile 1881, rispettivamente approvate con il R. Decreto 24 giugno 1865, n. 2041 e con la legge 23 luglio 1881, n. 334)		+ 34,562,838 46
30	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria) (a)		»
31	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica (Spesa obbligatoria).		— 2,300,000 »
32	Corrispettivi dovuti alle Società delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le Reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le Reti Mediterranea-Adriatica, e 69 per quello della Rete Sicula (Spesa obbligatoria).		— 23,220,210 »
2 <i>bis</i>	Corrispettivi spettanti alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali per l'esercizio e la manutenzione delle ferrovie complementari di cui alle convenzioni con essa stipulate (Leggi 20 luglio 1888, n. 5550 e 2 luglio 1896, n. 269, e R. decreto 29 giugno 1905, n. 340 (Spesa obbligatoria)		+ 4,188,350 »
33	Corrisponsione alla Cassa delle pensioni e dei soccorsi del personale delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (Art. 35 del capitolato delle Reti Mediterranea ed Adriatica e art. 31 di quello per la Rete Sicula) (Spesa obbligatoria)		— 2,109,480 »
38	Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani e pensioni diverse.		— 15,825 05
39	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli per i veterani 1848-49 ai sensi delle leggi 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489		— 402,847 55
40	Assegni a favore di coloro che presero parte alle guerre per la indipendenza d'Italia a cominciare da quella di Crimea (Legge 8 luglio 1904, n. 341)		+ 418,672 60
6	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria).		— 882,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	— 10,465,273 02

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i> . . .	— 10,465,273 02
46 <i>bis</i>	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, alla Società delle strade ferrate Meridionali ed alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)		+ 1,026,000 »
47	Personale di ruolo (Spese fisse) (Ministero)		+ 36,000 »
48	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) (Ministero)		+ 9,300 »
54	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri		+ 7,000 »
56	Spese per l'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri		+ 4,000 »
57	Personale di ruolo (Spese fisse) (Corte dei conti)		+ 320,000 »
58	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) (Certe dei conti)		+ 8,500 »
59	Spese di ufficio (Corte dei conti)		+ 20,000 »
71	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze - (Spese fisse).		— 3,900 »
77	Spese d'ufficio della Tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, del magazziniere dell'Officina carte-valori e della Tesoreria di Massaua		— 5,340 »
78	Personale fiduciario della Tesoreria centrale e dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		— 400 »
79	Personale delle Delegazioni del tesoro presso la Regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Spese fisse)		— 1,329 08
89	Spesa di esercizio della Zecca (Spesa obbligatoria)		+ 25,000 »
90 <i>bis</i>	Retribuzione e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'amministrazione centrale e provinciale del tesoro per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esame e alla Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508		— 1,450 »
91	Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)		+ 109,000 »
		<i>Da riportarsi.</i> . . .	— 8,912,892 10

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

	<i>Riporto</i> . . .	+ 8,912,892 10
91 <i>bis</i>	Spesa di commissione per la riscossione della indennità dovuta dal Governo cinese	+ 5,767 75
92	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'Officina carte-valori	+ 9,000 »
95	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato	+ 57,876 11
111	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle Istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).	+ 388 80
114	Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80 - Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri istituti congeneri (Spesa d'ordine) (Officina carte-valori)	- 5,000 »
115	Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese di acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti (Spesa d'ordine)	+ 45,000 »
115 <i>bis</i>	Pensioni agli operai d'ambo i sessi dell'Officina governativa carte-valori	+ 5,000 »
116	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	- 1,204,450 14
117	Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	- 853,904 25
118	Interessi del 2 per cento a calcolo sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni a termine dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	- 26,000 »
122	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dal-	
	<i>Da riportarsi.</i> . .	- 10,879,213 83

	<i>Riporto</i> . . .	— 10,879,213 83
	l'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895 approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	+ 1,500,000 »
124	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse).	+ 11,690 »
127	Spesa per i lavori straordinari per l'amministrazione del Debito pubblico	— 8,350 »
128	Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per l'esercizio e la manutenzione del forno crematorio delle carte-valori di Stato (Spesa obbligatoria)	+ 31,200 »
129	Personale della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	— 3,850 »
129 <i>bis</i>	Compensi agli impiegati della Corte dei Conti per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguiti per incarico della Giunta generale del bilancio	+ 7,000 »
130	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine).	— 1,000 »
133	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. 148 (Spesa obbligatoria)	+ 90 »
137	Corresponsione all'Istituto di S. Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale non coperto dalle disponibilità del fondo destinato al pagamento delle pensioni monastiche a carico del fondo speciale di beneficenza e religione, giusta l'articolo 1, comma 2° della legge 8 luglio 1903, n. 321	<i>soppresso</i>
137 <i>bis</i>	Corresponsione all'Istituto di S. Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186).	+ 750,000 »
143 <i>bis</i>	Somma da pagarsi al Governo di Zanzibar per il riscatto dei porti e dei territori di cui all'art. 1 della legge 2 luglio 1905, n. 319, concernente i provvedimenti per la Somalia italiana meridionale (Benadir)	+ 3,600,000 »
143 <i>ter</i>	Spese per provviste e lavori fatti per conto della presidenza del Consiglio dei ministri e lasciate insoddisfatte dal defunto cassiere-economista del Ministero dell'interno, cav. Nardi Walfredo	+ 7,745 29
	<i>Da riportarsi</i> . . .	— 4,984,688 54

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904 906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Ripporto</i> . . .	— 4,984,688 54
143 <i>quater</i>	Rimborso alla Società delle strade ferrate meridionali delle spese per il lavoro notturno eseguito nella stazione ferroviaria di Venezia, in occasione dell'applicazione del regime di favore concordato il 24 settembre 1904 per l'esportazione dei vini italiani in Austria-Ungheria		+ 2,881 01
		Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	— 4,981,807 53
CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>			
145	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria).		+ 18,056 25
155 <i>bis</i>	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261, e articoli 42, 47 e 39 dei contratti stipulati colle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048		+365,000,000 »
155 <i>ter</i>	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato agli effetti dell'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137		+104,000,000 »
155 <i>quater</i>	Sovvenzione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per completare la dotazione normale dei magazzini (articolo 7 della legge 22 aprile 1905, n. 137)		+ 20,000,000 »
156	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1895, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318.		+ 1,500,000 »
158	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine)		— 124,116 50
		TOTALE delle variazioni alla categoria III	+490,393,939 75

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

162	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	+	1,150 »
164	Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le Reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101) (Spesa d'ordine)	-	6,655,000 »
164 <i>bis</i>	Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e della Società delle strade ferrate Meridionali, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le tre reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (leggi 29 marzo 1900, n. 101, e 22 aprile 1905, n. 137) (Spesa d'ordine)	+	6,793,500 »
TOTALE delle variazioni alla categoria IV.		+	139,650 »

MINISTERO DELLE FINANZE

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

7	Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze e paghe agli operai che vi sono addetti	+	6,500 »
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi alla officina governativa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	+	80,000 »
27	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	+	4,706 88
<i>Da riportarsi.</i>		+	91,206 88

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i> . . .	+	91,206 88
38	Retribuzioni, mercedi ed indennità al personale addetto alla formazione e conservazione del nuovo catasto, indennità e spese per la Commissione censuaria centrale e per le Giunte tecniche provinciali, e contributo dello Stato alla Cassa di previdenza a favore degli operatori tecnici straordinari (leggi 1° marzo 1886, n. 3682; 20 giugno 1889, n. 6130; 21 gennaio 1897, n. 23; 7 luglio 1901, n. 321; 7 luglio 1902, n. 302; 8 luglio 1904, n. 386) (Spesa obbligatoria).		+	120,000 »
39	Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi occorrenti pei lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto		-	80,000 »
40	Spese d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, istrumenti e materiale diverso, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese diverse per la formazione e conservazione del nuovo catasto		-	40,000 »
51	Compenso per le spese di ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario (articolo 6, allegato C, legge 8 agosto 1905, n. 486) (Spesa obbligatoria) . .		+	80,000 »
61	Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria).		+	7,500 »
63	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Demanio e tasse sugli affari).		+	1,100,000 »
64	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'Università per essere corrisposte ai privati insegnanti giusta l'art. 13 del Regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Spesa d'ordine)		+	90,000 »
67	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spesa obbligatoria) .		+	20,000 »
69	Spese di materiale, indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi e degli automobili (Spesa obbligatoria) (a) .		+	20,000 »
74	Restituzione di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)		+	75,000 »
84	Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)		-	35,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	1,448,706 88

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904 906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i> . . .	+ 1,448,706 88
85	Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria e d'ordine) (Asse Ecclesiastico) . .		- 5,000 »
101	Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)		+ 10,200 »
103	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Imposte dirette e catasto) .		+ 1,800,000 »
104	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)		+ 100,000 »
123	Spesa di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti e altri accessori (Gabelle)		+ 410,000 »
133	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, <i>dei vini liquorosi, dell'aceto d'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici</i> ; sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)		+ 400,000 »
152	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli art. 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897, e pagamento al comune di Genova delle somme rimosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine)		+ 150,000 »
157	Sussidio annuo ai comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti (art. 15 dell'allegato A alle legge 23 gennaio 1902, n. 25)		- 306,378 87
158	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)		+ 30,000 »
159	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)		- 257,061 »
159 <i>bis</i>	Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e legge 22 dicembre 1905, n. 613 (Spesa obbligatoria)		+ 300,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 4,080,467 01

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

	<i>Riporto</i> . . .	+ 4,080,467 01
164	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	- 2,000 »
174	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine) (Lotto)	+ 870,000 »
175	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	+ 6,700,000 »
182	Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	<i>soppresso</i>
184	Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria) (Tabacchi).	+ 30,000 »
188	Assegni e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative (Spesa obbligatoria)	+ 15,000 »
189	Compra di tabacchi, lavori di bottaio, e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dello acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria)	+ 600,000 »
191	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (Spesa obbligatoria) . .	+ 50,000 »
192	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e materiali diversi, di ingredienti, combustibili, ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture (Spesa obbligatoria) . . .	+ 50,500 »
193	Acquisto, nolo e riparazioni di recipienti e provvista di articoli per l'imbottatura, l'imballaggio e l'incassamento dei tabacchi (Spesa obbligatoria).	+ 20,000 »
199	Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari ed ammalati, indennizzi per infortuni sul lavoro, concorso di assicurazione e contributo dello Stato alla Cassa sociale	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 12,413,967 01

		<i>Riporto</i> . . .	+ 12,413,967 01
		di mutuo soccorso per gli operai della salina di Lungro (Spesa obbligatoria)	+ 50,000 »
199	<i>dis</i>	Pensioni agli operai delle saline (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	+ 100,000 »
201		Indennità ai rivenditori di generi di privativa per il trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	+ 10,000 »
204		Compra dei sali (Spesa obbligatoria)	+ 659,600 »
205		Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito (Spesa obbligatoria)	- 50,000 »
210		Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445) (Spesa d'ordine)	+ 50,000 »
214		Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	+ 15,000 »
218		Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti (Spesa d'ordine)	+ 127,000 »
222		Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali (Spesa obbligatoria)	+ 115,000 »
223		Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino: compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita (Spesa obbligatoria) . . .	+ 40,000 »
224		Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine)	+ 32,000 »
225		Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino - Art. 4, lettera <i>d</i> , della legge 19 maggio 1904, n. 209 (Spesa obbligatoria)	- 37,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 13,525,567 01

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i> . . .	+ 13,525,567 01
231	Indennità ai volontari delle intendenze di finanze e delle amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative giusta l'articolo 63 del regolamento approvato col Regio decreto 29 agosto 1897, n. 512		+ 25,000 »
240	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine).		- 26,400 »
246	Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1 marzo 1886, n. 3682, modificato col'art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23 (Spesa obbligatoria) .		+ 980,000 »
247	Spese per la gestione delle esattorie (Spesa obbligatoria) (Imposte Dirette e Catasto)		+ 1,000 »
256 <i>bis</i>	Sistemazione generale del fabbricato demaniale detto Malapaga ad uso di caserma principale delle guardie di finanza in Genova (Legge 9 luglio 1905, n. 396).		+ 50,000 »
257	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi.		- 10,000 »
258 <i>bis</i>	Costruzione di un edificio nella città di Bari da destinarsi ad uso di una manifattura dei tabacchi (Legge 9 luglio 1905, n. 409) . . .		+ 40,000 »
		Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	+ 14,585,167 01
CATEGORIA IV. — Partite di giro.			
271	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, ed altre (Dazio Consumo di Napoli) . . .		- 2,000 »
273	Restituzione di diritti indebitamente esatti.		+ 30,000 »
274	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Dazio consumo di Napoli) .		+ 2,000 »
0	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento di locali ed altre (Dazio consumo di Roma)		+ 150,000 »
282	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio Consumo di Roma)		+ 40,000 »
		Totale delle variazioni alla Categoria IV . . .	+ 220,000 »

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

CATEGORIA I. — Spese effettive.

6	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	+	150,000 »
---	--	---	-----------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CATEGORIA I. — Spese effettive.

29	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	+	40,000
41	Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle Colonie d'Africa	-	0,000 »
45 <i>bis</i>	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi 4 per cento ed ammortamento di lire 3,600,000 anticipate pel riscatto del Benadir	+	200,000 »
45 <i>ter</i>	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero		<i>per memoria</i>
Totale delle variazioni alla Categoria I			+ 40,000 »

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

9	Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.	+	2,000 »
16	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	+	13,000 »
<i>Da riportarsi</i>			+ 15,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		Riporto . . .	+	15,000 »
20		Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	7,017 64
34		Regi istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e per supplenze ad insegnanti in aspettativa	+	2,500 »
37		Regie Università ed altri Istituti universitari - Stabilimenti scientifici e segreterie delle regie Università - Personale (Spese fisse) - Assegni e paghe al personale straordinario	-	1,000 »
39		Regie Università ed altri Istituti universitari - Stabilimenti scientifici e segreterie delle regie Università - Indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Spese da sostenersi con i fondi provenienti dai diritti di segreteria (articoli 132 e 151 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 26 ottobre 1903, n. 465).	+	45,496 50
43		Regi Istituti Universitari - Materiale - Dotazioni	+	10,7
43 <i>bis</i>		Assegno fisso alle Università siciliane per gli scopi assegnati dal decreto prodittoriale 19 ottobre 1860, n. 274 (Legge 13 luglio 1905, n. 384	+	80,000 »
49		Regio Istituto di studi superiori, pratici, e di perfezionamento in Firenze - Assegno fisso, secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885; e 9 luglio 1905, n. 366, e legato di Filippo Barker Webb - Aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto - Compensi per le Conferenze nelle scuole di magistero	+	40,000 »
51 <i>bis</i>		Spese dei corsi di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, istituiti presso le Università		<i>per memoria</i>
56		Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse scolastiche da erogarsi secondo le disposizioni della legge 28 maggio 1903, n. 224	+	15,850 »
122		Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (Spesa obbligatoria)	+	468,421 90
123		Musei, gallerie, scavi di antichità - Acquisto di opere di notevole importanza archeologica e artistica e spese per la loro conservazione (art. 20 della legge 12 giugno 1902, n. 185).	+	91,538 30
		<i>Da riportarsi . . .</i>	+	775,554 34

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1901-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i> . . .	+	775,554 34
125		Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello delle classi aggiunte - Retribuzioni per supplenze ad insegnanti in aspettativa; compensi per maggiore orario ai professori di lettere latine e greche nei licei	-	8,487 50
133		Sussidi ed assegni ad istituti d'istruzione secondaria classica . . .	+	4,109 67
148		Istituti tecnici e nautici - Scuole nautiche e scuole speciali - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni, indennità e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello per le classi aggiunte - Rinumerazioni per insegnamenti speciali e per supplenze ed insegnanti in aspettativa	-	5,919 92
151		Assegni ad istituti tecnici comunali e provinciali, alle scuole per gli agenti ferroviari di Napoli e di Roma	-	10,000 »
231		Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità; di ammissione e di licenza negli istituti di istruzione classica e tecnica nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie (Spesa d'ordine).	+	40,000 »
253 <i>bis</i>		Università di Pavia - Urgenti lavori di restauro all'edificio, sede dell'Università	+	22,000 »
262 <i>bis</i>		Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna - acquisto di nuovi strumenti per il gabinetto di fisica tecnica	+	9,000
265		Policlinico Umberto I in Roma.	+	63,480 »
268 <i>bis</i>		Regia scuola di applicazione per gli ingegneri in Roma - Somma dovuta agli eredi dell'impresario Acomanni, in seguito a transazione di lite per lavori eseguiti nel 1880-81 al porticato dell'edificio di San Pietro in Vincoli, sede della scuola	+	7,297 95
268 <i>ter</i>		Università di Bologna - Acquisto d'istrumenti per l'Istituto fisico .	+	12,000 »
269		Spese per i lavori di sistemazione dei locali dell'ex convento delle Grazie in Milano, ad uso della Biblioteca Braidense (Ultima rata)	-	20,766 66
274 <i>bis</i>		Acquisto di nuove opere ad incremento della Biblioteca Palatina in Parma (Legge 9 luglio 1905), n. 388)		<i>per memoria</i>
292 <i>bis</i>		Contributo dello Stato nelle spese per l'esposizione internazionale d'arte in Venezia	+	50,000 »
292 <i>ter</i>		Lavori di restauro alla Basilica di San Francesco di Assisi	+	142,660 83
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	1,080,928 71

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i> . . .	+ 1,080,928 71
292 <i>quater</i>	Lavori di consolidamento al campanile della cattedrale di Nicosia .		+ 5,000 »
305 <i>bis</i>	Somma dovuta in seguito a sentenza del Tribunale di Napoli al « secondo gruppo delle opere pie » di quella città per fitto arretrato dei locali dove ha sede la R. Scuola tecnica « Salvator Rosa » e per gli interessi e spese relative		+ 10,000 »
305 <i>ter</i>	Concorso dello Stato nelle spese per il VI Congresso internazionale di chimica applicata, da tenersi in Roma nella primavera 1906 (Legge 22 dicembre 1905, n. 595)		+ 60,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I		+ 1,155,928 71

MINISTERO DELL'INTERNO

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

21	Telegrammi da spedirsi all'estero		+ 9,500 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+ 94,416 12
51	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi .		+ 600,000 »
150 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle spese per il IV Congresso internazionale di assistenza pubblica e privata da tenersi in Milano nella primavera 1906		+ 25,000 »
150 <i>ter</i>	Sussidi ai danneggiati dal terremoto del settembre 1905		+ 250,000 »
151	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2, e 13 luglio 1905, n. 399) (Spesa obbligatoria)		+ 50,000 »
155 <i>bis</i>	Spese per il concorso della Direzione generale per la sanità pubblica all'Esposizione internazionale di Milano del 1906		+ 40,000 »
	<i>Da riportarsi</i>		+ 1,068,916 12

	<i>Riporto</i> . . .	+ 1,068,916 12
158 <i>bis</i>	Costruzione di un nuovo edificio ad uso di carcere giudiziario nella città di Napoli (legge 9 luglio 1905, n. 362) (Spesa ripartita) . .	+ 100,000 »
160 <i>bis</i>	Somma dovuta al signor Signer, cessionario di un credito verso il fondo speciale della viabilità obbligatoria stato manomesso nella prefettura di Messina	+ 24,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria I.	+ 1,192,916 12
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 183,920 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+ 9,496 »
10	Spese postali	+ 1,000 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+ 8,525 94
62	Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova . .	- 20,000 »
63	Personale di ruolo dell'Ispettorato (Spese fisse) (Strade ferrate) . .	- 183,920 »
64	Personale di ruolo dell'Ispettorato - Indennità di residenza in Roma) (Spese fisse) (Strade ferrate)	- 9,496 »
76	Ministero - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse) - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	+ 86,025 »
77	Ministero - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+ 4,550 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 80,100 94

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

	<i>Riporto</i> . . .	+ 80,100 94
366	Maggiori spese impreviste per le opere suindicate e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 25 febbraio 1900, n. 56; 20 giugno 1901, n. 292 e 19 gennaio 1902, n. 275	+ 49,000 »
372	Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe e per conservazione di spiagge (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> , ed articolo 39 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con R. decreto del 2 aprile 1885, n. 3095)	- 49,000 »
378	Personale aggiunto dell'Ispettorato - Stipendi (Spese fisse) - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 (Strade ferrate)	- 86,025 »
379	Personale aggiunto dell'Ispettorato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) (Strade ferrate)	- 4,550 »
383 <i>bis</i>	Spese per la Commissione Reale istituita in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario	+ 30,000 »
386	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	- 2,000,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I (Spese effettive)	- 1,980,474 06
<i>CATEGORIA II. — Spese di costruzione di strade ferrate.</i>		
387 <i>bis</i>	Spese pel compimento e saldo dei lavori relativi alle 39 linee della tabella <i>A</i> allegata alla legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dai relativi titoli di spese elencati nella tabella <i>A</i> annessa alla legge 12 luglio 1894, n. 318	<i>per memoria</i>
388	Linea Roma-Solmona	<i>soppresso</i>
389	Id. Faenza-Firenze	<i>soppresso</i>
390	Id. Eboli-Reggio	<i>soppresso</i>
391	Id. Parma-Spezia	<i>soppresso</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto</i> . . .	»
392	Linea Gozzano-Domodossola	soppresso
393	Id. Cuneo-Ventimiglia	soppresso
394	Id. Benevento-Avellino	soppresso
395	Id. Taranto-Brindisi	soppresso
396	Id. Messina-Patti-Cerda	soppresso
397	Id. Lucca-Viareggio	soppresso
398	Id. Foggia-Lucera	soppresso
399	Id. Valsavoia-Caltagirone	soppresso
400	Id. Macerata-Civitanova	soppresso
401	Id. Sant'Arcangelo-Urbino-Fabriano	soppresso
402	Ampliamento e lavori nelle stazioni d'innesto delle linee complementari in quelle della rete principale	soppresso
403	Ampliamento di officine per la rete complementare	soppresso
404	Materiale metallico di armamento per i tronchi concessi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo colla legge 2 luglio 1896, n. 269	soppresso
405	Aumenti e migliorie del materiale rotabile e d'esercizio della rete principale in relazione ai bisogni della rete complementare	soppresso
408	Assegni al personale temporaneamente addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie (Spese fisse) - Indennità e sussidi eventuali e continuativi al personale stesso in servizio o licenziato	soppresso
409	Spese d'ufficio	soppresso
410	Alle Società esercenti in rimborso di spese per lavori, prestazioni e somministrazioni diverse alle Direzioni tecniche governative, per spese di studio di progetti e per corrispettivo di spese generali di direzione dei lavori eseguiti a norma dell'art. 81 del capitolato di esercizio	soppresso
415 bis	Costruzione del tronco di ferrovia da Spilimbergo a Gemona (art. 6, lettera a della legge 9 luglio 1905, n. 413)	per memoria
	<i>Da riportarsi</i> . . .	»

	<i>Riporto</i> . . .	»
415 <i>ter</i>	Costruzione del tronco di ferrovia da Poggio Rusco a Verona (art. 6, lett. <i>b</i> della legge 9 luglio 1905, n. 413)	<i>per memoria</i>
415 <i>quater</i>	Costruzione delle ferrovie Pietrafitta-Rogliano, Lagonegro Castrovillari-Spezzano Albanese a sezione ridotta e Cosenza-Paola a sezione normale (art. 6, lett. <i>c</i> della legge 9 luglio 1905, n. 413).	+ 1,000,000 »
415 <i>quinq.</i>	Costruzione delle ferrovie complementari a sezione ridotta della Sicilia, comprese le diramazioni Bivio-Filaga-Prizzi-Palazzo Adriano e Belia-Aidone (art. 6, lett. <i>d</i> della legge 9 luglio 1905, n. 413)	+ 1,000,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria II . . .	+ 2,000,000 »
CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>		
421	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	+ 39,333 84
MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	+ 929,539 19
2	Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	+ 20,000 »
3	Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle Poste (Spese fisse)	+ 73,660 81
6	Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo e per eventuali indennità, a senso del regolamento organico vigente	+ 600,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 1,623,199 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904 906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i> . . .	—	1,623,199	»
7	Assistenti ed assimilati - Operai ed allievi meccanici - Avventizi per le feste		—	905,000	»
8	Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di serventi - Inservienti delle sezioni femminili - Allievi guardaflili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linea - Serventi straordinari per le feste.		—	31,000	»
16	Spese di liti (Spesa obbligatoria)		+	11,000	»
18	Compensi e gratificazioni.		+	10,000	»
24	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori . . .		+	1,016	18
25	Spese d'ufficio - Amministrazione centrale		+	5,000	»
28	Mantenimento, restauro ed adattamento di locali - Amministrazione centrale		—	5,000	»
30	Retribuzioni ordinarie agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle Direzioni postali e negli uffici di 1 ^a classe, e concorso per la loro assicurazione alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai		+	50,000	»
30 <i>bis</i>	Rimunerazione straordinaria agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle Direzioni postali e negli uffici di 1 ^a classe.		—	19,000	»
32	Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali delle poste (Spese fisse) . .		—	30,000	»
32 <i>bis</i>	Retribuzioni straordinarie agli agenti rurali delle poste		+	30,000	»
34	Servizio di procacciato - Retribuzioni ordinarie e straordinarie pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.		+	70,000	»
34 <i>bis</i>	Trasporto di agenti postali e di fattorini telegrafici sui tramways-omnibus		+	14,000	»
40	Trasporto in ferrovia di stampe e di materiale per il servizio delle poste (Spesa d'ordine).		+	15,000	»
45	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spesa d'ordine) . . .		—	600	»
46	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione delle poste, ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate (Spesa obbligatoria)		+	60,000	»
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	898,616	18

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i> . . .	+	898,616 18
49	Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi nel servizio dei risparmi (Spesa obbligatoria)		+	50,000 »
50	Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe - Rimborsi dovuti di somme pagate all'Amministrazione (Spese d'ordine) . . .		-	5,000 »
53	Retribuzioni ai fattorini telegrafici (Spesa d'ordine)		+	360,000 »
56	Spese di esercizio e di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche		+	22,000 »
59	Annualità per l'immersione o manutenzione di cordoni elettrici sottomarini - Cambio per l'acquisto dell'oro		-	63,000 »
60	Impianti ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi (Spesa d'ordine)		-	50,000 »
68	Crediti di amministrazioni estere - Cambio per l'acquisto dell'oro (Spesa obbligatoria)		+	270,000 »
69	Rimborsi e bonificazioni diverse (Spesa d'ordine)		+	30,000 »
73 <i>bis</i>	Versamenti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai delle somme iscritte sui libretti postali di risparmio e prescritti ai sensi della legge 27 maggio 1875, n. 2779 e 3 luglio 1902, n. 280, devolute alla Cassa nazionale di previdenza in virtù della legge 17 luglio 1898, n. 350 (Spesa obbligatoria) .			<i>per memoria</i>
77	Sovvenzione alla Società <i>Puglia</i> per il servizio dell'Adriatico . . .		+	153,840 »
81 <i>bis</i>	Compensi alla Società di Navigazione generale italiana per la riduzione dei noli sulla esportazione dalla Sardegna di vino, olio, formaggio e bestiame.		+	60,000 »
81 <i>ter</i>	Istituzione di una linea di navigazione fra Genova e l'America centrale esercitata dalla Società di navigazione <i>La Veloce</i>		+	550,000 »
82	Rimborso al Ministero del tesoro per la spesa occorrente per la carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, cartoline-vaglia, bollettini di spedizione per pacchi postali, cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi, e di dichiarazioni di conferma, ecc. (Spesa d'ordine) .		+	45,000 »
83	Pensioni ordinarie (Spese fisse)		+	100,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	2,421,456 18

		<i>Riporto</i> . . .	+ 2,421,456 18
87 <i>ter</i>	Completamento dei lavori di costruzione del palazzo delle poste e dei telegrafi in Milano		+ 170,000 »
87 <i>quater</i>	Spesa per l'acquisto dell'area e per la costruzione in Roma di un edificio ad uso dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali (Legge 9 luglio 1905, n. 386).		+ 2,200,000
87 <i>quinq.</i>	Retribuzioni, indennità e spese di qualsiasi natura per l'esercizio e la manutenzione della rete telefonica urbana di Venezia		+ 140,000 »
87 <i>sexies</i>	Costruzione di veicoli postali pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie		+ 300,000 »
87 <i>septies</i>	Collocamento di otto nuovi fili di bronzo in aggiunta a quelli esistenti della rete telegrafica nazionale, per l'acquisto dei materiali e delle macchine e per la mano d'opera; per le rettificazioni di linee ora in esercizio e per consolidamento delle palificazioni esistenti		+ 300,000 »
87 <i>octies</i>	Spese per il VI Congresso dell'Unione postale universale da tenersi in Roma nell'aprile 1906		+ 10,000 »
		Totale delle variazioni alla Categoria I	+ 5,541,456 18

MINISTERO DELLA GUERRA

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

16	Corpi di fanteria	+ 6,358,900 »	
17	Corpi di cavalleria	+ 115,000 »	
18	Armi e servizi di artiglieria e genio	+ 832,200 »	
23	Corpo e servizio sanitario	+ 454,100 »	
24	Corpo di Commissariato, Compagnie di sussistenza e personali contabili per i servizi amministrativi	+ 92,400 »	
31	Indennità eventuali e indennità di residenza in Roma per gl'impiegati civili delle amministrazioni dipendenti	+ 200,000 »	
		<i>Da riportarsi</i>	+ 8,052,600 »

	<i>Riporto</i> . . .	+ 8,052,600 »
32	Vestiaro e corredo alle truppe - Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali - Rinnovazioni e manutenzione di bandiere	+ 677,000 »
33	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	+ 1,700,600 »
35	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi ed uffici militari e trasporti vari.	+ 514,800 »
38	Materiale e stabilimenti d'artiglieria	+ 55,000 »
50	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie, e trasporti relativi (Spesa ripartita)	+ 300,000 »
51	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	+ 2,280,000 »
51 <i>bis</i>	Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia)	+ 480,000 »
52	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	+ 2,500,000 »
53	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	+ 100,000 »
54	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita)	+ 1,020,000 »
55	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (Spesa ripartita)	+ 1,750,000 »
57	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita)	+ 4,450,000 »
58	Fabbricazione di materiale di artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa relativa)	- 14,100,000 »
59	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (Spesa ripartita).	+ 1,500,000 »
60	Materiale per la brigata ferrovieri (Spesa ripartita).	+ 200,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I	+ 11,480,000 »

MINISTERO DELLA MARINA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

79 <i>bis</i>	Spese per l'inchiesta sulla Regia marina (Legge 27 marzo 1904, n. 139)	+	50,000	»
80	Costruzioni navali (Fondo complementare che si stanziava in base alla legge 13 giugno 1901). Stanziamento da ripartirsi esclusivamente fra le navi enumerate all'art. 3 della legge 30 giugno 1905, n. 290	—	50,000	»
80 <i>bis</i>	Costruzione ed acquisti di navi e materiali per la Regia marina da guerra (Legge 2 luglio 1905, n. 320)	+	5,000,000	»
82 <i>bis</i>	Spese dipendenti dalla spedizione militare in Cina (Legge 28 maggio 1905, n. 229)	+	1,700,000	»
	Totale delle variazioni alla Categoria I	+	6,700,000	»

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

CATEGORIA I. — Spese effettive.

15	Spese di posta per corrispondenze e per la spedizione del Bollettino ufficiale del Ministero ((Spesa d'ordine)	+	18,000	»
24	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	+	5,000	»
48 <i>is</i>	Spese per gli studi e la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della <i>Diaspis pentagona</i> (Legge 24 marzo 1904, n. 130), della <i>mosca olearia</i> e della <i>brusca</i> (Spesa obbligatoria)	+	55,000	»
63	Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione - Stipendi (Spese fisse)	+	16,500	»
65	Bonificamento dell'Agro romano - Spese per l'esecuzione dell'art. 18 della legge 13 dicembre 1903, n. 474 - Spese per la Commissione di vigilanza - Ispezioni - Descrizione dei fondi - Compensi per ricerche e lavori compiuti da estranei - Pubblicazioni e acquisto di strumenti ed oggetti relativi al servizio	—	15,000	»
	Da riportarsi	+	79,500	»

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		Riporto . . .		
109 <i>bis</i>	Spese per le Commissioni di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro in applicazione del regolamento 8 dicembre 1904, n. 677	+	79,500	»
		+	2,000	»
116 <i>bis</i>	Regia scuola industriale e museo di setificio in Como (Legge 29 dicembre 1904, n. 679) - Personale e spese di mantenimento . .	+	15,919	92
125	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compensi agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'articolo 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3 ^a (Spesa obbligatoria)	+	7,000	»
147	Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> (Spesa obbligatoria)	+	300,000	»
158	Provvedimenti a favore dell'agricoltura in Sardegna e in Basilicata - Spese di vigilanza e diverse per la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382; 28 luglio 1902, n. 342, e 31 marzo 1904, n. 140 .	-	1,500	»
160 <i>bis</i>	Spese per opere forestali di sistemazione e di rimboscamento di bacini montani in esecuzione dell'art. 6 della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905 (Spesa ripartita)	+	50,000	»
167	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera c) della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (seconda annualità) (a)			
167	Contributo dello Stato ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dell'uragano dei 23 e 25 giugno 1905 . .	+	70,000	»
167 <i>ter</i>	Concorso dello Stato ai termini dell'art. 21 della legge 13 luglio 1905, n. 400, portante provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905	+	30,000	»
167 <i>quater</i>	Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa d'ordine)			<i>per memoria</i>
168 <i>ter</i>	Concorso dello Stato nelle spese per l'Esposizione regionale marchi-giana da tenersi in Macerata nell'autunno 1905	+	50,000	»
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	+	602,919	92

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

RIEPILOGO DELLA TABELLA A.

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Entrata. — Totale delle variazioni	+ 69,890,430 93
Spesa:	
Ministero del tesoro	— 4,981,807 53
Id. delle finanze	+ 14,585,167 01
Id. di grazia e giustizia	+ 150,000 »
Id. degli affari esteri	+ 40,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	+ 1,155,928 71
Id. dell'interno	+ 1,192,916 12
Id. dei lavori pubblici	— 1,980,474 06
Id. delle poste e dei telegrafi	+ 5,541,456 18
Id. della guerra	+ 11,480,000 »
Id. della marina	+ 6,700,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	+ 602,919 92
TOTALE delle variazioni della spesa	+ 34,486,106 35
Differenza attiva	+ 35,404,324 58
CATEGORIA II. — <i>Costruzione di Strade ferrate.</i>	
Entrata. — Totale delle variazioni	»
Spesa. — Ministero dei lavori pubblici	+ 2,000,000 »
Differenza attiva	— 2,000,000 »

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Entrata. — Totale delle variazioni	+493,883,560 35
Spesa :	
Ministero del tesoro	+490,393,939 75
TOTALE delle variazioni della spesa . . .	+490,393,939 75
Differenza	+ 3,489,620 60
 TOTALE DELLE VARIAZIONI NELLE ENTRATE E SPESE REALI	
Entrata. — Totale delle variazioni	+563,773,991 28
Spesa :	
Ministero del tesoro	+485,412,132 22
Id. delle finanze	+ 14,585,167 01
Id. di grazia e giustizia	+ 150,000 »
Id. degli affari esteri	+ 40,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	+ 1,155,928 71
Id. dell'interno	+ 1,192,916 12
Id. dei lavori pubblici	+ 19,525 94
Id. delle poste e dei telegrafi	+ 5,541,456 18
Id. della guerra	+ 11,480,000 »
Id. della marina	+ 6,700,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	+ 602,919 92
Totale delle variazioni della spesa . . .	+526,880,046 10
Differenza attiva	+ 36,893,945 18

CATEGORIA IV. — Partite di giro.	
Entrata: Totale delle variazioni	+ 398,983 84
Spesa:	
Ministero del tesoro	+ 139,650 »
d. delle finanze	+ 220,000 »
d. dei lavori pubblici	+ 39,333 84
Totale delle variazioni della spesa	+ 398,983 84
Differenza	»

TABELLE *B, C, D, E, F, G, H, I, K.*

Riepilogo del bilancio di previsione rettificato per l'esercizio finanziario 1905-906.

	PARTE ORDINARIA			PARTE ENTRATE E SPESE EFFETTIVE	PARTE STRAORDINARIA			INSIEME				
	Entrate e spese effettive	Partite di giro	Totale		Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Partite di giro	Totale
Entrata	1,859,733,866 82	68,239,825 74	1,927,973,692 56	12,075,384 76	»	524,731,981 82	536,807,366 58	1,871,809,251 58	»	524,731,981 82	68,239,825 74	2,464,781,059 14
Spesa:												
Ministero del tesoro	706,477,427 03	9,262,510 81	715,739,937 84	12,363,312 80	»	530,159,197 36	542,522,510 16	718,840,739 83	»	530,159,197 36	9,262,510 81	1,258,262,448 »
Id. delle finanze	240,413,916 77	33,023,872 62	273,437,789 39	6,252,851 66	»	3,982,500 »	10,235,351 66	246,666,768 43	»	3,982,500 »	33,023,872 62	283,673,141 05
Id. di grazia, giustizia e dei culti	43,683,720 78	161,913 43	43,845,634 21	17,299 63	»	»	17,299 63	43,701,020 41	»	»	161,913 43	43,862,933 84
Id. degli affari esteri	16,113,193 88	195,052 »	16,308,245 88	269,000 »	»	»	269,000 »	16,382,193 88	»	»	195,052 »	16,577,245 88
Id. dell'istruzione pubblica	60,800,700 42	1,395,184 89	62,195,885 31	3,758,882 58	»	»	3,758,882 58	64,559,583 »	»	»	1,395,184 89	65,954,767 89
Id. dell'interno	80,818,106 16	1,611,969 09	82,430,075 25	4,280,994 66	»	»	4,280,994 66	85,099,100 82	»	»	1,611,969 09	86,711,069 91
Id. dei lavori pubblici	29,423,935 94	11,936,971 90	41,360,907 84	47,908,832 14	11,728,668 »	212,500 »	59,850,000 14	77,332,768 08	11,728,668 »	212,500 »	11,936,971 90	101,210,907 98
Id. delle poste e dei telegrafi	91,941,929 66	765,456 32	92,707,385 98	3,966,666 66	»	»	3,966,666 66	95,908,596 32	»	»	765,456 32	96,674,052 64
Id. della guerra	270,050,000 »	6,995,699 88	277,045,699 88	16,480,000 »	»	»	16,480,000 »	286,530,000 »	»	»	6,995,699 88	293,525,699 88
Id. della marina	117,135,026 77	2,693,100 83	119,828,127 60	10,618,834 55	»	3,500,000 »	14,118,834 55	127,753,861 32	»	3,500,000 »	2,693,100 83	133,946,962 15
Id. di agricoltura, industria e commercio	14,343,403 75	198,093 97	14,541,497 72	4,556,760 »	»	»	4,556,760 »	18,900,163 75	»	»	198,093 97	19,098,257 72
	1,671,201,361 16	68,239,825 74	1,739,441,186 90	110,473,434 68	11,728,668 »	587,854,197 36	660,056,300 04	1,781,674,795 84	11,728,668 »	537,854,197 36	68,239,825 74	2,399,497,486 94
Avanzo	188,532,505 66	»	188,532,505 66	»	»	»	»	90,134,455 74	»	»	»	65,283,572 20
Disavanzo	»	»	»	98,398,049 92	11,728,668 »	13,122,215 54	123,248,933 46	»	11,728,668 »	13,122,215 54	»	»

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1905-906 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero del tesoro				
18 settembre 1905	4148	7	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi	204 »
24 agosto 1905	3816	8	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi	1,389 52
22 settembre 1905	4173	89	Spese d'esercizio della zecca	25,000 »
15 marzo 1906	1230	91 <i>bis</i>	Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese	5,767 75
10 e 28 marzo 1906	1147 1454	95	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato	57,876 11
				90,237 38
Ministero delle finanze.				
24 agosto e 10 dicembre 1905, 6 gennaio e 15 marzo 1906	3848 5377 5931 1271	27	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori	4,706 88
8 aprile 1906	1645	63	Restituzioni e rimborsi (Demanio e tasse)	100,000 »
29 settembre 1905	4256	74	Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour)	75,000 »
26 marzo 1906	1443	123	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori	410,000 »
8 aprile 1906	1695	133	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati; sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie	100,000 »
8 aprile 1906	1695	199	Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari ed ammalati, indennizzi per infortuni sul lavoro, concorso di assicurazione e contributo dello Stato alla Cassa sociale di mutuo soccorso per gli operai della salina di Lungro	150,000 »
11 gennaio 1906	91	204	Compra dei sali	300,000 »
20 ottobre 1905	4594	273	Restituzione di diritti indebitamente esatti - Dazio consumo - Comune di Napoli	30,000 »
9 novembre 1905	5063	280	Spese di manutenzione della cinta daziaria - Canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre	150,000 »
17 gennaio e 8 aprile 1906	176 1695	282	Restituzione di diritti indebitamente esatti	40,000 »
				1,359,706 88

Segue TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1905-906 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero dell'istruzione pubblica.				
19 ottobre 1905	4586	9	Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari	2,000 »
10 dicembre 1905 e 18 febbraio 1906	5169 756	16	Spese di liti	13,000 »
29 dicembre 1905	5836	20	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	7,047 64
29 dicembre 1905	5837	231	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie	40,000 »
				62,047 64
Ministero dell'interno.				
9 novembre 1905	4947	21	Telegrammi da spedirsi all'estero	9,500 »
10 dicembre 1905, 14, 30 gennaio e 3 aprile 1906	5603 131 380 1608	25	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	94,416 12
				103,916 12
Ministero dei lavori pubblici.				
7 settembre 1905	4083	10	Spese postali	1,000 »
10 dicembre 1905, 22 febbraio e marzo 1906	5175 809 1308	13	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.	8,525 94
				9,525 94
Ministero delle poste e dei telegrafi.				
5 marzo 1906	1028	16	Spese di liti	3,000 »
20 febbraio 1906	916	24	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	1,016 18
10 novembre 1905 e 11 gennaio 1906	5059 89	46	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione delle poste ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate	30,000 »
29 marzo 1906	1464	53	Retribuzioni ai fattorini telegrafici	160,000 »
				194,016 18

Segue TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1905-906 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero di agricoltura, industria e commercio.				
30 gennaio 1906	345	15	Spese di posta per corrispondenze e per la spedizione del Bollettino ufficiale del Ministero	18,000 »
11 gennaio 1906	90	24	Spese di liti	5,000 »
15 luglio e 29 dicembre 1905	3221 5838	48 <i>bis</i>	Spese per gli studi e la ricerca di mezzi diretti a combattere la diffusione della <i>diaspis pentagona</i> (legge 24 marzo 1904, n. 130), della <i>mosca olearia</i> e della <i>brusca</i>	55,000 »
3 febbraio 1906	443	125	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi. - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica- zione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3 ^a	7,000 »
7 settembre 1905 e 22 gennaio 1906	3974 231	147	Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera va- statrix</i>	300,000 »
				385,000 »
RIASSUNTO.				
Ministero del tesoro				90,237 38
Id. delle finanze				1,359,706 88
Id. dell'istruzione pubblica				62,047 64
Id. dell'interno				103,916 12
Id. dei lavori pubblici				9,525 94
Id. delle poste e dei telegrafi				194,016 18
Id. di agricoltura, industria e commercio				385,000 »
				2,204,450 14

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

TABELLA D.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

Decreto reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1905-906 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata	
Data	Num.	Num.	Denominazione		
Ministero del tesoro.					
7 gennaio	1906	3	54	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	7,000 »
18 gennaio	1906	17	56	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	4,000 »
7 agosto	1905	468	59	Spese d'ufficio (Corte dei conti)	20,000 »
27 agosto	1905	476	92	Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori . .	14,000 »
24 settembre	1905	493			
22 febbraio	1906	47	129 <i>bis</i>	Compensi agli impiegati della Corte dei conti, per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato, eseguite per incarico della Giunta generale del bilancio . .	7,000 »
22 ottobre	1905	542	143 <i>ter</i>	Spese per provviste e lavori fatti per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e lasciate insoddisfatte dal defunto cassiere-economista del Ministero dell'interno cav. Nardi Walfredo	7,745 29
24 novembre	1905	566	143 <i>quater</i>	Rimborsi alla Società delle strade ferrate meridionali delle spese per il lavoro notturno eseguito nella stazione ferroviaria di Venezia in occasione dell'applicazione del regime di favore concordato il 24 settembre 1904 per l'esportazione dei vini italiani in Austria-Ungheria	2,881 01
					62,626 30
Ministero delle finanze.					
18 gennaio	1906	15	7	Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze e paghe agli operai che vi sono addetti	6,500 »
7 gennaio	1906	5	231	Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative, giusta l'art. 63 del regolamento approvato col Regio decreto 29 agosto 1897, n. 512	25,000 .
					31,500 »
Ministero degli affari esteri.					
7 e 18 gennaio	1906	4 e 16	29	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	40,000 »
Ministero dell'Istruzione pubblica.					
24 settembre	1905	504	253 <i>bis</i>	Università di Pavia - Urgenti lavori di restauro all'edificio sede dell'Università	22,000 »
25 gennaio	1906	27	262 <i>bis</i>	Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna - Acquisto di nuovi strumenti per il gabinetto di fisica	9,000 »
				<i>Da riportarsi</i>	31,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

Segue TABELLA D.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

Decreto reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1905-906 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i> . . .	31,000 »
18 agosto 1905	470	265	Policlinico Umberto I in Roma	63,480 »
21 agosto 1905	471	268 <i>bis</i>	Regia scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Roma - Somma dovuta agli eredi dell'impresario Acomanni in seguito a transazione di lite per lavori eseguiti nel 1880-81 al porticato dell'edificio di S. Pietro in Vincoli, sede della scuola.	7,297 95
28 settembre 1905	510	268 <i>ter</i>	Università di Bologna - Acquisto di strumenti per l'Istituto fisico	12,000
25 agosto 1905	469	292 <i>bis</i>	Contributo dello Stato nelle spese per l'Esposizione internazionale d'arte in Venezia	50,000 »
27 agosto 1905	475	292 <i>ter</i>	Lavori di restauro alla basilica di S. Francesco d'Assisi	81,700 92
22 settembre 1905	492	292 <i>quater</i>	Lavori di consolidamento al campanile della cattedrale di Nicosia	5,000 »
22 ottobre 1905	541	305 <i>bis</i>	Somma dovuta in seguito a sentenza del tribunale di Napoli al « Secondo gruppo delle Opere pie » di quella città per fitto arretrato dei locali dove ha sede la Regia Scuola tecnica « Salvator Rosa » e per gli interessi e spese relative.	10,000 »
			Ministero dell'interno.	260,478 87
5 agosto 1905	465	150 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle spese per il IV Congresso internazionale di assistenza pubblica e privata, da tenersi in Milano nella primavera 1906	25,000 »
16 settembre 1905	477	150 <i>ter</i>	Sussidi ai danneggiati del terremoto del settembre 1905	250,000 »
7 gennaio 1906	6	155 <i>bis</i>	Spese per il concorso della Direzione generale di sanità pubblica alla Esposizione internazionale di Milano del 1906	40,000 »
5 agosto 1905	466	160 <i>bis</i>	Somma dovuta al signor Signer, cessionario di un credito verso il fondo speciale della viabilità obbligatoria, stato manomesso nella prefettura di Messina . . .	24,000 »
			Ministero dei lavori pubblici.	339,000 »
7 gennaio 1906	2	383 <i>bis</i>	Spese per la Commissione reale istituita in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza per il personale ferroviario	30,000 »
			Ministero delle poste e dei telegrafi.	
24 settembre 1905	494	87 <i>quinq</i>	Retribuzioni, indennità e spese di qualsiasi natura per l'esercizio e la manutenzione della rete telefonica urbana di Venezia	60,000 »
4 marzo 1906	61	87 <i>octies</i>	Spese per il VI Congresso dell'Unione postale universale da tenersi nell'aprile 1906.	10,000 »
			70,000 »	

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

Segue TABELLA D.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

Decreto reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1905-906 ai quali vennero iscritte le somme prelevate			Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione		
			Ministero della marina.		
22 ottobre	1905	540	79 <i>bis</i> Spesa per la inchiesta sulla R. Marina (Legge 27 marzo 1904, n. 139).	50,000 »	
			Ministero di agricoltura, industria e commercio.		
12 ottobre	1905	533	109 <i>bis</i> Spese per la vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro; indennità di viaggio e di soggiorno e medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale e le Commissioni provinciali	2,000 »	
7 agosto	1905	467	168 <i>ter</i> Concorso dello Stato nelle spese per l'Esposizione regionale marchigiana da tenersi in Macerata nell'autunno 1905	50,000 »	
				52,000 »	

RIASSUNTO.

Ministero del tesoro	62,626 30
Id. delle finanze	31,500 »
Id. degli affari esteri	40,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	260,478 87
Id. dell'interno	339,000 »
Id. dei lavori pubblici	30,000 »
Id. delle poste e dei telegrafi	70,000 »
Id. della marina	50,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	52,000 »
	935,605 17

TABELLA E.

*Variazioni all'elenco A delle Spese obbligatorie e d'ordine
annesso alla legge di approvazione del bilancio dell'esercizio 1905-906.*

Capitoli modificati nella denominazione.

MINISTERO DEL TESORO.

CAPITOLO N. 30. — Corrispettivo chilometrico alle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge 20 aprile 1888, n. 5550.

MINISTERO DELLE FINANZE.

- CAPITOLO N. 61. — Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzioni ai bollatori diurni pel servizio del bollo straordinario.
- » 69. — Spese di materiale, indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi e degli automobili.
- » 133. — Restituzione di tasse fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, dei vini liquorosi, dell'aceto d'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici; sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

Capitoli da aggiungersi.

MINISTERO DEL TESORO.

- CAPITOLO N. 24-bis. — Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
- » 24-ter. — Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3 75 per cento netto.
- » 32-bis. — Corrispettivi spettanti alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali per l'esercizio e la manutenzione delle ferrovie complementari di cui alle convenzioni con essa stipulate (leggi 20 luglio 1888, n. 5550 e 2 luglio 1896, n. 269 e Regio decreto 29 giugno 1905, n. 340).
- » 46 bis. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, alle Società delle strade ferrate Meridionali e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Segue TABELLA E.

*Variazioni all'elenco A delle Spese obbligatorie e d'ordine
annesso alla legge di approvazione del bilancio dell'esercizio 1905-906.*

CAPITOLO N. 164-*bis*. — Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e della Società delle strade ferrate Meridionali, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli art. 35 e 31 dei capitoli per le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (legge 29 marzo 1900, n. 101 e 22 aprile 1905, n. 137).

MINISTERO DELLE FINANZE.

CAPITOLO N. 159-*bis*. — Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma da corrispondersi al Comune di Roma giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e legge 22 dicembre 1905, n. 613.

» 199-*bis*. — Pensioni agli operai delle saline.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

CAPITOLO N. 73-*bis*. — Versamenti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai delle somme iscritte sui libretti postali di risparmio prescritti ai sensi della legge 27 maggio 1875, n. 2779 e 3 luglio 1902, n. 280, devolute alla Cassa nazionale di previdenza in virtù della legge 17 luglio 1898, n. 350.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

CAPITOLO N. 167-*quater*. — Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Capitoli soppressi.

MINISTRO DEL TESORO.

CAPITOLO N. 27. — Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491).

» 28. — Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria, Scilla e Carriddi* adibiti al servizio di navigazione dello Stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380).

Segue TABELLA E.

*Variazioni all'elenco A delle Spese obbligatorie e d'ordine
annesso alla legge di approvazione del bilancio dell'esercizio 1905-906.*

- CAPITOLO N. 33. — Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
- » 46. — Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
- » 164. — Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al comma 4° degli art. 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101).

MINISTERO DELLE FINANZE.

- CAPITOLO N. 151. — Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

TABELLA 'F.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
ENTRATA		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
1	Consolidato 5 per cento	- 110,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	+ 120,000 »
	Totale delle variazioni della categoria I	+ 10,000 »
SPESA		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
16	Residui passivi eliminati a senso dell' art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+ 5,000 »
17	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	- 20,000 »
19	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	- 10,000 »
21	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	- 20,000 »
24	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine	- 1,000 »
27	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	- 3,000 »
31	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	- 1,000 »
32	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	- 200,000 »
33	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e capellanie sopresse (Spese fisse ed obbligatorie)	- 100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	- 350,000 »

Segue TABELLA F.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto</i>	— 350,000 »
35	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalla cessata Cassa ecclesiastica ed in disgravio dello Stato (Spese fisse)	— 5,000 »
41	Spese casuali	+ 20,000 »
42	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	+ 30,000 »
43	Fondo di riserva per le spese impreviste	— 20,000 »
49	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	+ 215,000 »
50	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine)	+ 120,000 »
	Totale delle variazioni della categoria I . . .	+ 10,000 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

TABELLA G.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
ENTRATA		
—		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
1	Consolidato 3 e 5 per cento	+ 1,600 »
2	Consolidato 3.50 per cento	— 400 »
5	Censi, canoni, livelli, ecc.	— 6,000 »
Totale delle variazioni della categoria I . . .		— 4,800 »
SPESA		
—		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Pensioni e indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	+ 2,000 »
8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	+ 2,000 »
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria).	— 3,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	— 100 »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	— 200 »
19	Assegni agl' investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie).	— 6,800 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie).	— 1,500 »
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	— 6,300 »
<i>Da riportarsi</i> . . .		— 13,900 »

Segue TABELLA G.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto</i> . . .	— 13,900 »
25	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	— 2,750 »
27	Restituzione di somme indebitamente conseguite ad altre spese straordinarie diverse (<i>Spese d'ordine ed obbligatorie</i>)	+ 12,300 »
37	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	— 450 »
39	Contributo al pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospitaliera (art. 1, legge 8 luglio 1903, n. 321)	<i>soppresso</i>
39 <i>bis</i>	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospitaliera, da versarsi in rimborso al tesoro dello Stato (art. 1, legge 8 luglio 1903, e art. 5 Regio decreto 6 marzo 1905, n. 186).	<i>per memoria</i>
		— 4,800 »

LEGISLATURA XXII - 1^a SESSIONE 1904-906 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

TABELLA H.

Prelevamenti eseguiti nell'esercizio 1905-906 in conto residui dal fondo di riserva per le spese ferroviarie autorizzati dalle leggi 12 luglio 1894, n. 318, 30 giugno 1896, n. 251, e 27 giugno 1897, n. 228. (Cap. 411 Es. 1905-906).

Decreto reale di prelevazione		Capitoli del bilancio 1904-905 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somme prelevate in conto	
Data	Num.	Num.	Denominazione	competenza	residui
6 ottobre 1904	511	389	Linea Faenza-Firenze	»	600,000 »
10 novembre 1905	556	713	Spesa per la continuazione e pel saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate e pei lavori in conto capitale relativi a ferrovie già in esercizio. (Art. 25 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 ^a , modificato con le leggi 23 luglio 1881, n. 336 e 5 luglio 1882, n. 875). . .	»	170,000 »

TABELLA I.

*Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1905-906.*

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
ENTRATA		
10	Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle Colonie d'Africa:	
	per l'Eritrea	} — 200,000 »
	per l'Etiopia, la Somalia e il Benadir	
SPESA		
<i>PARTE III. — Somma amministrata direttamente dal Ministero degli affari esteri.</i>		
16	Etiopia, Somalia e Benadir	— 200,000 »

TABELLA K.

Bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
ENTRATA		
<i>Parte ordinaria.</i>		
1	Prodotti del traffico:	
	a) Viaggiatori	123,482,000
	a bis) Viaggi dei membri del Parlamento	732,000
	b) Bagagli e cani	6,100,000
	c) Merci a grande velocità	17,500,000
	d) Merci a piccola velocità accelerata	16,500,000
	e) Merci a piccola velocità ordinaria	162,700,000
		327,014,000 »
2	Introiti diversi del traffico	4,350,000 »
	Totale prodotti del traffico	331,364,000 »
3	Prodotti indiretti	1,650,000 »
4	Introiti a rimborsi di spesa	11,350,000 »
5	Noli attivi	<i>per memoria</i>
6	Proventi della vendita di materiali fuori d'uso provenienti dall'armamento e dai rotabili	3,000,000 »
7	Prodotti provenienti dai lavori in conto patrimoniali	1,600,000 »
	Totale entrata ordinaria	348,964,000 »
<i>Parte straordinaria.</i>		
1	Sovvenzione del tesoro per completare la dotazione normale dei magazzini (art. 7 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	20,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	20,000,000 »

Segue TABELLA **K**.

Bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto</i> . . .	20,000,000 »
1 <i>us</i>	Proventi della vendita a forma di legge di aree, relitti e costruzioni	<i>per memoria</i>
2	Sovvenzione del tesoro per provvedere alle spese di primo impianto, di assetto e di aumento patrimoniale (art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 e art. 2 della legge 19 aprile 1906, n. 127).	59,000,000 »
3	Sovvenzione del tesoro per completare i lavori approvati ed in corso di esecuzione in conto Cassa aumenti patrimoniali e primo fondo di riserva	20,000,000 »
4	Sovvenzione del tesoro per il pagamento del materiale rotabile ordinato in conto 3° fondo di riserva od in seguito alla legge del 1900	25,000,000 »
5	Prelevamenti delle somme depositate al tesoro per fondo di riserva (art. 12 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	<i>per memoria</i>
6	Ministero dei lavori pubblici. Rimborso spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni di cui all'art. 23 della legge 22 aprile 1905, n. 137	1,000,000 »
	Totale entrata straordinaria	125,000,000 »
	Totale dell'entrata ordinaria e straordinaria . . .	473,964,000 »
	<i>Partite di giro.</i>	
1	Approvvigionamenti - Forniture fatte alle stazioni, ai depositi, alle officine, alle linee, ecc.	80,000,000 »
1 <i>bis</i>	Sovvenzione del tesoro in conto corrente contabilità speciali per maggiore dotazione di magazzino (art. 8 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	<i>per memoria</i>
2	Officine - Lavori eseguiti per conto dei vari servizi	40,000,000 »
3	Imposta erariale sui trasporti	22,220,000 »
4	Imposta erariale a favore degli istituti di previdenza	6,070,000 »
	Totale entrata - Partite di giro . . .	148,290,000 »

Segue TABELLA **K.**

Bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
SPESA		
<i>Parte ordinaria.</i>		
1	Spese della direzione generale coi servizi centrali ed uffici dipendenti :	
	Personale	14,000,000
	Spese diverse	1,500,000
		15,500,000 »
2	Spese generali :	
	Imposte e tasse locali	2,000,000
	Contributo istituti di previdenza	8,000,000
	Spese diverse	2,500,000
		12,500,000 »
3	Spese del servizio mantenimento e sorveglianza :	
	Personale	26,500,000
	Lavori ed accessorie	12,000,000
		38,500,000 »
4	Spese del servizio trazione ed officine :	
	Personale	23,500,000
	Combustibile per locomotive	34,500,000
	Manutenzione materiale rotabile ed accessori	37,000,000
		95,000,000 »
4 dis	Noli passivi	4,100,000 »
5	Spese del servizio movimento e traffico :	
	Personale	53,000,000
	Spese accessorie	12,750,000
		65,750,000 »
6	Rinnovamento del materiale rotabile, della parte metallica degli ar- menti e manutenzione straordinaria delle linee	21,040,000
	Detto da sostenersi col ricavo del materiale fuori d'uso	3,000,000
		24,040,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	255,390,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906Segue TABELLA **K**

Bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto</i> . . .	255,390,000 »
6 <i>bis</i>	Spese di miglorie da sostenersi a carico dell'esercizio (Legge 19 aprile 1906, n. 127) 6,000,000	
	Detto da sostenersi col ricavo della vendita di mate- riali fuori d'uso 1,600,000	7,600,000 »
7	Interessi 3.65 per cento sulla somma di lire 225,000,000 (approssimativa) rimborsata alle tre Società pel riscatto del materiale rotabile e di esercizio esistente al 1° luglio 1885	7,066,501 63
8	Interessi 3.65 per cento per l'esercizio 1905-906 sulla somma di lire 135,000,000 rimborsata dal tesoro alle Società per acquisto di ma- teriale rotabile in dipendenza della Convenzione 29 novembre 1899 approvata con legge 25 febbraio 1900, n. 56	4,927,500 »
9	Interessi 3.75 per cento a calcolo di un quadrimestre, per l'esercizio 1905-906 sulle somme provviste dal tesoro come dai capitoli 2, 3 e 4 della parte straordinaria (Entrata)	325,000 »
9 <i>bis</i>	Interessi sulle somme pagate dal tesoro con mezzi ordinari di tesoreria per il materiale rotabile e d'esercizio consegnato al 1° luglio 1905 per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137, dalle tre Società e per altri titoli a termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261	859,977 92
9 <i>ter</i>	Rimborso al tesoro degli interessi corrisposti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle somme loro pagate dopo il 1° luglio 1905	1,053,000 »
10	Fondo di riserva (2 per cento dei prodotti del traffico)	6,627,560 »
11	Quota spettante ai concessionari delle ferrovie delle quali lo Stato è comproprietario e di quelle concesse all'industria privata	12,633,000 »
12	Prodotti netti dell'esercizio da versare al tesoro	52,481,460 45
	Totale della spesa ordinaria . . .	348,964,000 »
	<i>Parte straordinaria.</i>	
1	Spese per completare la dotazione di magazzino	20,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . .	20,000,000 »

Segue TABELLA K.

Bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto</i> . . .	20,000,000 »
1 <i>bis</i>	Spese in aumento patrimoniale da sostenersi coi proventi della vendita a forma di legge di aree, relitti e costruzioni	<i>per memoria</i>
2	Spese di primo impianto, di assetto e aumento patrimoniale e saldo passivo dei noleggi	59,000,000 »
3	Spese sostenute per completare i lavori approvati ed in corso di esecuzione in conto Cassa aumenti patrimoniali e primo fondo di riserva	20,000,000 »
4	Spese per il materiale rotabile ordinato in conto 3° fondo di riserva od in seguito alla legge del 1900	25,000,000 »
5	Spese impreviste a carico del fondo di riserva	<i>per memoria</i>
6	Spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni	1,000,000 »
	Totale della spesa straordinaria	125,000,000 »
	Totale della spesa ordinaria e straordinaria	473,964,000 »
	<i>Partite di giro.</i>	
1	Approvvigionamenti - Materie di primo acquisto o restituite al magazzino	80,000,000 »
1 <i>bis</i>	Spese per eccedenze di dotazione di magazzino (art. 8 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	<i>per memoria</i>
2	Officine - Mano d'opera, materie d'impiego ed altre spese delle officine	40,000,000 »
3	Imposta erariale sui trasporti	22,220,000 »
4	Sovrimposta erariale a favore degli Istituti di previdenza	6,070,000 »
	Totale spesa (Partite di giro)	148,290,000 »

Rileggo ora gli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1905-906 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1905-906 rettificato in conformità al precedente articolo 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	1,871,809,251	58
Spesa	»	1,781,674,795	84
Avanzo	L.	+ 90,134,455	74

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	»
Spesa	»	11,728,668
Disavanzo	L.	— 11,728,668

Movimento di capitali.

Entrata	L.	524,731,981	82
Spesa	»	537,854,197	36
Deficienza d'entrata	L.	— 13,122,215	54

Partite di giro.

Entrata	L.	68,239,825	74
Spesa	»	68,239,825	74
		»	

È approvata la tabella B, che contiene i suddetti stanziamenti, ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata	L.	2,464,781,059	14
Spesa	»	2,399,497,486	94
Avanzo	L.	+ 65,283,572	20

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidati i decreti Reali, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste indicate nel-

l'annessa tabella D. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella C, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016 (Serie 3^a).

(Approvato).

Art. 4.

Agli elenchi delle spese « obbligatorie e d'ordine », annessi alle leggi di approvazione degli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze e delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1905-906, sono portate le variazioni indicate nella tabella E unita alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Il limite massimo delle annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1905-906, pei collocamenti a riposo, sia di autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in lire 420,000 con l'articolo 5 della legge 14 giugno 1905, n. 182, che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è elevato alla somma di lire 456,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	12,000
Id. delle finanze	»	25,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	»	30,000
Id. degli affari esteri	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	12,000
Id. dell'interno	»	48,000
Id. dei lavori pubblici	»	15,000
Id. delle poste e dei telegrafi	»	18,000
Id. della guerra	»	240,000
Id. della marina	»	40,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	»	6,000
	L.	456,000

(Approvato).

Art. 6.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906 dell'Amministrazione del Fondo per il culto, descritte nella tabella *F*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare sui residui 1904-905 e sulla competenza 1905-906 tutti i pagamenti del capitolo n. 40: « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 23 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 8.

È convalidato il decreto Reale 18 settembre 1905, n. 483 col quale, dal Fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 43 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, venne autorizzata la prelevazione della somma di lire 20,000 iscritta in aumento al capitolo n. 41 « Spese casuali ».

(Approvato).

Art. 9.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906 dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, descritte nella tabella *G*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-06 della Colonia Eritrea descritte nella tabella *I* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Sono convalidati i decreti Reali, indicati nella unita tabella *H*, coi quali, durante il decorso periodo dell'esercizio 1905-906, vennero autorizzati prelevamenti dal fondo per le spese ferroviarie, di cui alle leggi 12 luglio 1894, n. 318, 30 giugno 1896, n. 251 e 27 giugno 1897, n. 228.

(Approvato).

Art. 12.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e a riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario 1905-906, a termini della legge 22 aprile 1905, n. 137, e in conformità dello stato di previsione allegato all'assestamento del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario medesimo. (Tabella *K*).

(Approvato).

Art. 13.

Gli stanziamenti assegnati alle singole voci di entrata di spesa distinte sotto separati numeri del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, costituiscono dotazioni di altrettanti capitoli coi vincoli e con gli effetti delle disposizioni sancite dagli articoli 34, 2° comma, e 35 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 sulla contabilità generale dello Stato.

La distinzione in sotto-voci delle stesse dotazioni, è considerata come ripartizione in articoli ai sensi dell'articolo 36 della legge suddetta.

(Approvato).

Art. 14.

A deroga dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, modificato dalla legge 4 giugno 1893, n. 260, gli stanziamenti assegnati nella parte ordinaria della spesa del bilancio dell'amministrazione delle ferrovie di Stato, ai capitoli numeri 3, 6 e 6-bis dell'esercizio 1905-1906 e ai corrispondenti degli esercizi avvenire, per i soli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di rinnovamento e di migliorie, saranno, alla chiusura dell'esercizio finanziario, mantenuti fra i residui passivi, anche se non risultassero impegnati.

(Approvato).

Art. 15.

L'ammontare definitivo del fondo di dotazione di magazzino delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1905, n. 137, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1905-906 in lire 68 milioni.

(Approvato).

Art. 16.

La quota da versarsi dallo Stato per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza del personale subalterno postale e telegrafico, di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1904, n. 314, è stabilita in lire tre mensili per ciascuno agente.

Con decreto del ministro del tesoro, da emettersi su richiesta del ministro delle poste e dei telegrafi, saranno iscritte nel bilancio dell'esercizio 1905-906, oltre le quote di contributo riguardanti l'esercizio stesso, anche quelle maturate in conto dell'esercizio 1904-905.

Le quote riflettenti l'esercizio 1905-906 verranno stanziare nel bilancio distintamente da quelle relative all'esercizio 1904-905.

Con eguale procedimento saranno iscritte nel bilancio dell'esercizio 1906-907 le quote di contributo di pertinenza dell'esercizio medesimo e nei bilanci degli esercizi avvenire le variazioni che occorresse portare alle assegnazioni all'uopo già iscritte negli stati di previsione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conferimento dei banchi del lotto » (N. 365).

Ora viene il progetto di legge: « Conferimento dei banchi di lotto ».

Si dà lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 365).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

TITOLO I.

Conferimento dei banchi del lotto.

Art. 1.

La gestione dei banchi del lotto è affidata a ricevitori. In mancanza e durante la sospensione dei ricevitori la gestione è affidata a reggenti.

Ricevitori e reggenti hanno l'obbligo di esercitare personalmente il banco cui sono preposti. Tuttavia, per età avanzata, e, temporaneamente, in caso di comprovata malattia o di chiamata sotto le armi, i ricevitori possono farsi rappresentare da un commesso in qualità di gerente.

(Approvato).

Art. 2.

I banchi vacanti sono conferiti mediante concorsi per titoli: quelli con aggio non eccedente le lire 1500 e metà di quelli fra le lire 1500 e le 2500 a favore dei commessi di carriera dei banchi del lotto (reggenti, gerenti, collettori e commessi); gli altri, per promozione, a favore dei ricevitori personalmente esercenti.

Per potere concorrere ai banchi, i commessi devono aver prestato servizio stabile per un periodo minimo di:

due anni se l'aggio del banco non supera le lire 1000;

cinque anni, se l'aggio del banco non supera le lire 1500;

dieci anni, se l'aggio del banco non supera le lire 2000;

quindici anni, se l'aggio del banco non supera le lire 2500.

A parità di titoli saranno preferiti i più anziani.

Parimenti, per poter concorrere a banchi di maggiore reddito, i ricevitori devono aver servito in ogni banco per un periodo minimo di tre anni. L'aumento massimo conseguibile in ogni promozione non deve superare le lire 1500.

Agli effetti dei concorsi l'aggio dei banchi si intende determinato dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari.

(Approvato).

Art. 3.

In caso di deserzione i concorsi sono ripetuti. Se la seconda prova fallisce, i banchi vengono rimessi in gara con una congrua dimi-

nuzione dei minimi requisiti di aggio e di servizio da parte degli aspiranti.

(Approvato).

Art. 4.

L'esame dei titoli dei concorrenti e la definizione dei concorsi per le nomine e promozioni dei ricevitori sono deferiti ad una Commissione centrale, le cui deliberazioni sono subordinate all'approvazione del ministro delle finanze.

Tale Commissione è presieduta da un consigliere di Stato, e composta: del direttore generale delle private, del direttore capo della ragioneria delle finanze, del direttore capo della divisione del lotto e di un ricevitore del lotto di Roma, designato dai ricevitori del Regno in conformità delle norme da stabilirsi nel regolamento.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Ho domandato la parola per un semplice chiarimento che spero di avere dall'onorevole relatore e dal ministro.

L'articolo dice che « la Commissione sarà presieduta da un consigliere di Stato »; desidererei sapere se per consigliere s'intende anche un presidente di sezione.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Credo che non vi possa essere dubbio nell'interpretare la disposizione nel senso accennato dall'onorevole Cavasola; così, per esempio, se si dicesse « presieduta da un senatore », nessuno certo penserebbe che non potesse essere presieduta anche dal Presidente del Senato.

CAVASOLA. La ringrazio.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, quest'articolo 4 s'intenderà approvato.

Art. 5.

Le reggenze dei banchi sono concesse, per ordine di anzianità, ai commessi di carriera della provincia. Quelle però occasionate dalla morte del titolare sono di preferenza affidate alla vedova o, in mancanza, a uno dei figli del titolare medesimo.

Quando i commessi, all'uopo interpellati, rinuncino alla profferta reggenza, l'Amministrazione può provvedere con altre idonee persone secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Quando l'aggio lordo di un Banco risulti inferiore alle L. 1500, viene concesso, al termine di ogni esercizio finanziario, un supplemento esente da qualsiasi imposta o ritenuta, e ragguagliato al 10 per cento della somma occorrente per raggiungere le dette L. 1500.

(Approvato).

Art. 7.

L'aggio di riscossione, oltre che sulle somme versate, viene corrisposto, nella misura fissata dall'art. 3 della legge 20 luglio 1891, n. 498, anche sulle somme rimborsate ai giuocatori in seguito ad annullamenti dovuti a cause fortuite o di forza maggiore, sempre quando sia da escludersi il dolo, la colpa o anche la semplice negligenza del gestore.

(Approvato).

Art. 8.

I vaglia postali, che i gestori dei banchi debbano procurarsi per la rimessa delle riscossioni settimanali del lotto alla tesoreria provinciale, sono dichiarati in franchigia.

(Approvato).

TITOLO II.

Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

Art. 9.

È istituita una Cassa di sovvenzioni per gli impiegati e i superstiti degli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

Essa è eretta in ente morale autonomo, con sede in Roma.

Lo statuto organico della Cassa sarà approvato con decreto reale, sentiti il Consiglio di previdenza e il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 10.

Il quinto degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre le L. 1500, viene attribuito alla Cassa sovvenzioni di cui all'articolo precedente, come ordinaria entrata annuale.

Agli effetti di questa disposizione le gestioni di ciascun ricevitore o reggente, inferiori ad un anno, sono ragguagliate ad anno intero.

Rimangono però invariate le disposizioni di cui al menzionato articolo 3 della legge 20 luglio 1891, 498.

(Approvato)

Art. 11.

Sulla Cassa sovvenzioni vengono concessi assegni vitalizi nelle proporzioni seguenti:

a) uno su quindici, agl' impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) nove su quindici, alle vedove senza pensione di impiegati civili dello Stato morti in attività di servizio;

c) quattro su quindici, alla prole orfana senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato morti in attività di servizio;

d) uno su quindici, alle figlie nubili maggiorenni d' impiegati civili dello Stato morti in pensione, purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo.

Sono considerati come verificatisi in servizio attivo la morte e il matrimonio avvenuti in disponibilità, in aspettativa per riduzione di ruoli, o in altra qualsiasi posizione speciale che la legge equipari allo stato di attività.

(Approvato).

Art. 12.

Gli assegni vitalizi non sono cedibili, nè sequestrabili. Essi vengono conferiti mediante concorsi per titoli da indirsi dalla Direzione generale delle private nel primo trimestre di ciascun esercizio finanziario.

Le istanze di concorso e i documenti che le corredano, sono dichiarati esenti dalle tasse di bollo.

(Approvato).

Art. 13.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni sulla cassa sovvenzioni:

a) gl' impiegati e i loro superstiti, se titolari d'una rivendita di generi di privata;

b) le vedove che, alla morte del marito, nonentino un biennio intero di matrimonio eccetto che esista prole anche postuma, o contro le quali sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per loro colpa;

c) gli orfani (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni), quando sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre o la madrigna, salvo il diritto alla compartecipazione dell'assegno per tutta la durata della età minore o dello stato nubile se essi, per legittima ragione, non abitino con la madre, o se avvenga la concessione a favore della madrigna.

Sono temporaneamente esclusi dallo stesso diritto:

d) gl' impiegati, nei primi due anni immediatamente successivi alla concessione della indennità per una volta tanto ad essi attribuita;

e) le vedove e gli orfani, nei primi quattro anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennità stessa.

(Approvato).

Art. 14.

Decadono dal godimento dell'assegno:

a) le vedove, se passino ad altre nozze;

b) gli orfani (figli minorenni), al raggiungere della maggiore età, o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego;

c) le orfane (figlie nubili anche se maggiorenni) se contraggano matrimonio, o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego.

(Approvato).

Art. 15.

Gli assegni alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono reversibili ai rispettivi figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni.

Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione dell'assegno uno

o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni del comune autore, la concessione accresce agli altri.

(Approvato).

Art. 16.

La gestione della cassa sovvenzioni è affidata alla direzione generale delle private.

Nel bilancio di previsione dello Stato vengono iscritti due capitoli, l'uno per le entrate, l'altro per le spese della cassa.

Lo stanziamento della spesa viene variato in corrispondenza del graduale accertamento delle entrate.

Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio sono conservate fra i residui.

(Approvato).

Art. 17.

Gli assegni vitalizi sulla cassa sovvenzioni sono concessi dal ministro delle finanze su deliberazioni di una Commissione centrale presieduta da un consigliere di Stato e composta: di un rappresentante del Consiglio superiore del lavoro, di un rappresentante del Consiglio di previdenza, del direttore generale delle private, di un consigliere della Corte d'appello di Roma, di un sostituto avvocato erariale dell'Avvocatura generale e del direttore capo della divisione della beneficenza pubblica al Ministero dell'interno.

I minimi e i massimi degli assegni sono stabiliti: in lire 250 e 800 per gli impiegati, e in lire 150 e 500 per le vedove e i loro orfani, comprese, fra questi ultimi, le figlie nubili maggiorenni.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io non mi sono opposto, nè mi oppongo a questo progetto, di legge, ma vorrei fare una raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze. L'altro progetto che verrà dopo, sulle concessioni delle private, stabilisce dei canoni per le concessioni dei sali e tabacchi. A me pare che si dovrebbe studiare se questi canoni non debbano andare a beneficio di questo fondo che si istituisce per gli orfani e per le vedove degli impiegati.

È una questione di vera giustizia che sottopongo all'alta saggezza dell'onorevole mini-

stro. Il fondo del lotto, unito a quello della rivendita di sali e tabacchi, è bene costituirlo in modo che possa dare qualche cosa di più delle modeste somme stabilite dal presente disegno di legge.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. L'onorevole senatore Astengo ha levato la voce a favore di una causa simpaticissima. È una dolorosa condizione quella in cui si trovano queste famiglie di impiegati che non hanno diritto a pensione, e gli stessi impiegati che non hanno tale diritto quando al cessare del loro ufficio per cagione di morte o per non aver potuto raggiungere in servizio l'età necessaria si trovano privati di qualunque mezzo di sussistenza.

La Cassa di sovvenzioni che viene istituita col presente progetto di legge comincia a porre un rimedio a questa dolorosa condizione di cose in quanto stabilisce un fondo che può essere assegnato a questi impiegati senza pensione i quali sono pochissimi e a queste vedove e figli loro sono moltissimi. Naturalmente non si tratta che di un germe; è una Cassa di sovvenzione che costituiamo in ente morale e che quindi è suscettibile di ulteriori sviluppi ed incrementi.

Se io dicessi al senatore Astengo che mi impegno ad accogliere la sua proposta di devolvere a questa Cassa i proventi dei canoni che derivano dalle rivendite direi cosa che sarebbe senz'altro contrastata dal mio collega del tesoro perchè si tratterebbe di dare un pingue contributo, un contributo di parecchi milioni, di cui non vi sarebbe nemmeno la necessità. Ma certo è nostro proposito di studiare che a questa Cassa vengano date altre entrate ed incrementi per renderla capace di fronteggiare le infinite necessità di coloro che avrebbero diritto ad attingervi. Ripeto che gli impiegati che si ritirano senza pensione sono pochissimi essendo l'Amministrazione di una tolleranza grandissima prima di porli a riposo d'autorità. E infatti ai banchi del lotto e alle rivendite che sono riservate agli impiegati pochissimi sono sempre i concorrenti, ma invece alle rivendite riservate alle vedove e figli degli impiegati i concorrenti sono moltissimi, il che indica che vi è un grande bisogno a cui sa-

rebbe opportuno soccorrere: cercheremo perciò di vedere se sia possibile dare a questo provvido istituto qualche ulteriore incremento come è nei voti del senatore Astengo.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue buone parole. Sono lieto di vedere che tutti siamo intenzionati di anmentare questa Cassa di previdenza per le vedove e gli orfani degli impiegati che sono in miserevoli condizioni.

Io spero che anche l'egregio ministro del tesoro non avrà difficoltà di studiare la questione che ho sollevata, e con questa speranza non soggiungerò altre parole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 17. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

L'importo complessivo degli assegni da concedersi in ciascun esercizio finanziario deve essere limitato in guisa, da lasciare disponibile un decimo dell'entrata.

Le somme che risultino esuberanti alle necessità della Cassa sovvenzioni, tenuto conto anche delle prevedibili diminuzioni di entrata, vengono investite in rendita dello Stato.

Quando, esauriti gli avanzi degli esercizi precedenti, le entrate della Cassa risultino insufficienti a fronteggiare le spese, si provvede mediante una congrua alienazione di rendita e, occorrendo, mediante una proporzionale riduzione degli assegni in vigore.

(Approvato).

TITOLO III.

Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto.

Art. 19.

Al « Monte vedovile dei ricevitori del lotto », di cui al Regio decreto 8 marzo 1894, n. 110, e al « Consorzio toscano », di cui al granducale rescritto 17 dicembre 1851, è sostituito un « Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto », al quale vengono trasferite, con le modalità da

fissarsi nel regolamento, tutte le attività e passività dei due enti soppressi.

Al fondo di previdenza vengono ascritti tutti i ricevitori del lotto ed i reggenti. Essi vi contribuiscono con una ritenuta generale, sul rispettivo aggio lordo, in misura non superiore al quattro per cento.

Oltre le multe disciplinari, di cui alla legge 22 dicembre 1895, n. 712, sono devoluti al fondo stesso i proventi eventuali del lotto.

(Approvato).

Art. 20.

Il fondo di previdenza è unicamente destinato a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) dei ricevitori del lotto.

Tuttavia, consentendolo le condizioni del fondo, possono pure essere concessi assegni straordinari.

Il fondo è amministrato da una Commissione centrale, presieduta da un consigliere di Stato, e composta: di un rappresentante del Consiglio di previdenza, del direttore generale delle private, di un sostituto avvocato erariale dell'avvocatura generale, del direttore capo della divisione del lotto e di due ricevitori del lotto di Roma, designati com'è detto all'articolo 4.

Sono estese al fondo di previdenza le disposizioni dell'art. 16.

(Approvato).

Art. 21.

Con regolamento speciale, da approvarsi per decreto Reale sentiti il Consiglio di previdenza e il Consiglio di Stato, sarà provveduto a quanto occorre per il funzionamento del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto e per la determinazione delle misure degli assegni e dei requisiti necessari per fruirne.

Col detto regolamento sarà pure disciplinato il passaggio dall'attuale al nuovo regime, con che:

a) i ricevitori in servizio all'attuazione della presente legge vengano assoggettati alla ritenuta generale di cui all'art. 18 e contemporaneamente esonerati da quelle onde si trovino gravati a favore del monte vedovile o del Consorzio toscano;

b) il periodo di ascrizione all'uno o all'altro di tali Istituti venga considerato utile per la nuova istituzione.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

Agli attuali ricevitori del lotto, sino a che non vengano promossi ad altri banchi, non saranno applicabili le disposizioni dell'art. 10. Essi non potranno però concorrere a banchi di maggior reddito, quando non geriscano personalmente.

La facoltà di valersi d'un commesso in qualità di gerente verrà tuttavia conservata agli attuali ricevitori che non provengano dai commessi di carriera, anche all'infuori dei casi tassativamente specificati nell'art. 1.

(Approvato).

Art. 23.

Ai semplici effetti dell'ammissione ai concorsi, si accrescerà d'un quarto la parte di aggio lordo eccedente le L. 1500 a tutti gli attuali ricevitori, sino a quando non siano loro applicabili le disposizioni dell'art. 10.

(Approvato).

Art. 24.

Per cinque anni, a decorrere dall'attuazione della presente legge, gli assegni sulla Cassa sovvenzioni saranno conferiti, mediante concorsi per titoli, nelle proporzioni seguenti:

a) uno su venti, agl'impiegati di cui alla lettera a dell'art. 11;

b) nove su venti, alle vedove di cui alla lettera b;

c) quattro su venti, alla prole orfana di cui alla lettera c;

d) uno su venti, alle figlie nubili maggiorenni di cui alla lettera d;

e) cinque su venti, ai benemeriti dell'unità e indipendenza nazionale e alle loro vedove e prole orfana (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni).

Agli utenti indicati alla lettera e saranno applicabili, per analogia, le disposizioni ed

esclusioni stabilite per gl'impiegati e loro superstiti con gli articoli 12, 13, 14, 15 e 17. Essi saranno inoltre esclusi dal diritto di concorrere agli assegni, quando siano provvisti di pensione a carico del bilancio dello Stato, fatta però eccezione delle pensioni straordinarie.

(Approvato).

Art. 25.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare, sia fra di loro, sia col Codice penale, le disposizioni della presente legge e di quelle precedenti, tuttora in vigore, riguardanti il lotto, e a raccoglierle in unico testo.

(Approvato).

Art. 26.

Con regolamento da approvarsi per regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge. Con lo stesso regolamento, e in coordinazione alla legge medesima, potrà essere modificata la circoscrizione compartimentale del lotto e dei relativi uffici direttivi.

Col suddetto regio decreto sarà fissato il giorno in cui dovranno entrare in vigore le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407 contenente provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari» (N. 356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Allo scopo di provvedere alla completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, la somma stanziata nel capitolo n. 176 dello stato

di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907 è aumentata di lire 1,543,000.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge che consta di un articolo solo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Organico degl'insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie e governative per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 357)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organico degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Per l'esercizio 1906-907 il numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative, che, giusta l'art. 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142, deve essere annualmente fissato con la legge del bilancio della pubblica istruzione, sarà stabilito mediante decreto Reale, secondo le norme prescritte dal predetto articolo di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa e, trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-1906 » (N. 379).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 126,000 e le diminuzioni di stanziamento per uguale somma sui capitoli dello stato di previsione per la spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-1906 indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 8. Indennità di supplenza	L.	86,000
» n. 14. Spese di stampa	»	40,000
		126,000
Totale.	L.	126,000

Minori assegnazioni.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	L.	10,000
» n. 2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	»	6,000
» n. 3. Ministero - Personale straordinario	»	10,000
» n. 9. Indennità di missione	»	30,000
» n. 24. Pensioni ordinarie (Spese fisse)	»	40,000
» n. 25. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria). »	»	30,000
		126,000
Totale	L.	126,000

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Acquisto diretto di carboni per la Regia marina:

Senatori votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

Il Senato approva.

Miglioramento delle condizioni di carriera ed economiche dei sottufficiali e degli specialisti del Corpo Reale equipaggi:

Senatori votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

Il Senato approva.

Avanzamento dei guardiamarina al grado di sottotenente di vascello:

Senatori votanti	89
Favorevoli	82
Contrari	7

Il Senato approva.

Sistemazione dei depositi di munizioni, dei depositi viveri e dei panifici per la R. marina e lavori per le piazze marittime:

Senatori votanti	89
Favorevoli	84
Contrari	5

Il Senato approva.

Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della Regia marina a San Bartolomeo (Spezia):

Senatori votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

Il Senato approva.

Riforme nei servizi amministrativi nell'Amministrazione centrale della marina:

Senatori votanti	90
Favorevoli	84
Contrari	6

Il Senato approva.

Conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale:

Senatori votanti	90
Favorevoli	84
Contrari	6

Il Senato approva.

Modificazione dell'art. 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª) per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica:

Senatori votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

Il Senato approva.

Lavori addizionali e spese di arredamento per la casa demaniale in Therapia ad uso della Regia Ambasciata in Costantinopoli:

Senatori votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni di L. 68,500 al capitolo 29: « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali », del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	90
Favorevoli	84
Contrari	6

Il Senato approva.

Stanziamiento di L. 140,000 in nno speciale capitolo della parte ordinaria della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 colla denominazione: « Spese per la Macedonia »:

Senatori votanti	90
Favorevoli	84
Contrari	6

Il Senato approva.

Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro:

Senatori votanti	88
Favorevoli	80
Contrari	8

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di L. 95,000 per l'acquisto di locali e per i lavori di sovraedificazione necessari allo scopo di riunire nel palazzo demaniale, detto della Consolazione, in Genova, diversi uffici finanziari in quella città:

Senatori votanti	88
Favorevoli	82
Contrari	6

Il Senato approva.

Sull'esercizio della professione di ragioniere:

Senatori votanti	88
Favorevoli	82
Contrari	6

Il Senato approva.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto i signori senatori che nella seduta di domani vi saranno due votazioni; una in principio di seduta per i disegni di legge discussi oggi, ed un'altra in fine di seduta per quei disegni di legge che si discuteranno nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione per il servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie (N. 352);

Stanziamiento di un fondo straordinario di L. 90,768.39 per lavori occorrenti all'edificio del Museo Nazionale di Napoli (N. 355);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 380);

Provvedimenti per riparare alle deficienze della Cassa Soccorso dell'ex-rete Sicula (N. 381);

Proroga dei poteri del Regio commissario

dell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma (N. 361);

Proroga di un anno degli effetti della legge 30 luglio 1896, n. 344, sulla inversione delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia (N. 362);

Riscatto delle strade ferrate Meridionali e liquidazione della gestione della rete Adriatica (N. 374);

Accordi per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea (N. 375);

Provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna (N. 313);

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 359);

Conferimento dei banchi del lotto (N. 365);

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per maestri elementari (N. 356);

Organico degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 357);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 379).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti in favore delle R. Guardie di finanza (N. 339);

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 (N. 360);

Modificazioni all'articolo 94 della legge 25 giugno 1906, n. 255, pei provvedimenti per la Calabria (N. 363);

Modificazioni alle leggi 6 agosto 1891, n. 483 e 3 febbraio 1901, n. 50, sul conferimento dei magazzini di vendita e delle rivendite di generi di privativa (N. 364);

Disposizioni relative alle Conservatorie delle ipoteche (N. 367);

Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali e in Sicilia, i loro rapporti coi proprietari e specialmente la natura dei patti agrari (N. 376);

Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per lo studio della condizione degli operai delle miniere della Sardegna e dei loro rapporti cogli esercenti le miniere stesse (N. 377);

Aggiunta all'articolo 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari (N. 358);

Provvedimenti per i sottufficiali (N. 353);


Estensione della legge 19 maggio 1904, n. 185, a tutte le provincie del Regno ed aggiunte alle disposizioni vigenti per la Cassa dei depositi e prestiti (N. 322).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 19 luglio 1906 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXL.

TORNATA DEL 14 LUGLIO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Per le feste bicentinarie di Pietro Micca — Lettura di una proposta di legge del senatore De Marinis — Votazione a scrutinio segreto — Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle guardie di finanza » (N. 339) — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 » (N. 360) — Parlano nella discussione generale i senatori Zumbini e Bettoni, relatore, ed il ministro delle finanze — Senza osservazioni si approvano tutti gli articoli del disegno di legge — Chiusura di votazione — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 94 della legge 25 giugno 1906, n. 255 pei provvedimenti per la Calabria » (N. 363) — Parlano il senatore Cavasola ed il ministro delle finanze — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione dei disegni di legge nn. 364 e 367 — Discussione del disegno di legge: « Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie Meridionali e in Sicilia, i loro rapporti coi proprietari, e specialmente la natura dei patti agrari » (N. 376) — Parlano nella discussione generale i senatori Arcoleo e Roux, relatore, ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 378 e 338 — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per i sottufficiali » (N. 353) — Parlano nella discussione generale i senatori Sani, dell'Ufficio centrale, Sismondo, relatore, Primerano, Taverna, Presidente dell'Ufficio centrale, il ministro della guerra, ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Si approva un ordine del giorno dell'Ufficio centrale, modificato dal ministro della guerra — Senza discussione si approvano tutti gli articoli del disegno di legge — Approvazione del disegno di legge: « Estensione della legge 19 maggio 1904, n. 185, a tutte le provincie del Regno, ed aggiunte alle disposizioni vigenti per la Cassa dei depositi e prestiti » (N. 322) — Il senatore Blaserna svolge un'interpellanza al ministro del tesoro sui metodi adoperati e sui risultati ottenuti dalla recente conversione della rendita — Risposta del ministro del tesoro — L'interpellanza è esaurita — Proposta del senatore Serena — Osservazioni del senatore Arcoleo sui lavori del Senato, e risposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Il senatore Biscaretti e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, inviano un saluto al Presidente — Risposta del Presidente — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura e risultato di votazione — Il Senato è convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri dei lavori pubblici, delle finanze, di agricoltura industria e

commercio, degli affari esteri, della marina, della guerra e del tesoro.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Per le feste bicentinarie di Pietro Micca.

PRESIDENTE. Debbo annunciare al Senato che è pervenuto alla Presidenza l'invito per assistere alle feste bicentinarie di Pietro Micca e della liberazione di Torino del 1706.

Se non vi sono proposte in contrario, seguendo la consuetudine, il Senato sarà rappresentato a queste feste dai senatori colà residenti, ai quali sarò lieto di unirmi anch'io, trattandosi della mia città natia.

Se non ci sono osservazioni in contrario così rimarrà stabilito.

**Lettura di una proposta di legge
del senatore De Marinis.**

PRESIDENTE. Avverto il Senato che gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge del senatore De Marinis.

Prego il senatore segretario Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Disegno di legge che modifica i capitoli 3° e 5° del Titolo 5°, Libro I del Codice di procedura civile.

Art. 1.

Gli art. 494 e 517 del Codice di procedura civile sono modificati nel seguente modo:

Art. 494. Le sentenze, pronunziate in contraddittorio dalle autorità giudiziarie in grado di appello, possono essere rinvocate su la istanza della parte:

1. se la sentenza sia stata lo effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra;

2. se siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza, o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della sentenza stessa;

3. se, dopo la sentenza, siasi recuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima, per fatto della parte contraria;

4. se la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto, che risulti dagli atti e documenti della causa;

Vi è questo errore, quando la decisione sia fondata su la supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita, e tanto

nell'uno, quanto nell'altro caso, quando il fatto non sia un punto controverso, sul quale la sentenza abbia pronunziato;

5. se la sentenza sia contraria ad altra sentenza precedente, passata in giudicato, pronunziata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto, purchè non abbia pronunziato anche su la eccezione di cosa giudicata.

6. se le forme prescritte sotto pena di nullità sieno state omesse, o violate nel corso del giudizio, sempre che la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente, e qualora essa non sia lo effetto della pronunzia del magistrato;

7. se la sentenza sia nulla a norma dell'art. 361;

8. se abbia pronunziato su cosa non domandata;

9. se abbia aggiudicato più di quello, che era domandato;

10. se abbia ommesso di pronunziare sopra alcuno dei capi della domanda, stati dedotti per conclusione speciale, salva la disposizione dello art. 370, capoverso ultimo;

11. se contenga disposizioni contraddittorie.

Art. 517. La sentenza pronunziata in grado di appello, può essere impugnata col Ricorso per Cassazione:

1. se contenga violazione e falsa applicazione della legge;

2. se sia contraria ad altra sentenza precedente, e pronunziata fra le stesse parti, e sul medesimo oggetto, e passata in giudicato, sempre che abbia pronunziato su la eccezione della cosa giudicata.

Non si può ricorrere per cassazione di sentenza contumaciale, se non sia scaduto il termine per fare opposizione.

Art. 2.

La domanda per revocazione è proposta innanzi alla autorità giudiziaria, che ha pronunziato la sentenza, che si vuole impugnare, ma composta di diversi giudici, e, se ciò non sia possibile, innanzi alla più vicina autorità giudiziaria di egual grado.

Art. 3.

La disposizione dell'art. 498 del Codice di procedura civile, e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge, sono abrogate.

Disposizione transitoria.

Le cause di revocazione, che all'attuazione della presente legge si troveranno pendenti, saranno trattate come è prescritto nell'art. 2 della legge. Se esse, invece, furono decise, e le relative sentenze siano in corso di pubblicazione, questa avrà luogo, come di regola.

Circa i ricorsi pendenti all'attuazione della presente legge, le Corti di Cassazione giudicheranno solo su' motivi previsti dall'art. 517, rinviando, in caso di rigetto, al giudizio di Revocazione quelli preveduti da' numeri 6, 7, 8, 9, 10 ed 11 dell'art. 494.

PRESIDENTE. Ora, a tenore del regolamento, si dovrebbe fissare il giorno dello svolgimento; ma, essendo assente il senatore De Marinis, la proposta sarà svolta a novembre.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge discussi nella seduta di ieri:

Maggiore assegnazione per il servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie;

Stanziamiento di un fondo straordinario di L. 90,768.39 per lavori occorrenti all'edificio del Museo Nazionale di Napoli;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906;

Provvedimenti per riparare alle deficienze della Cassa Soccorso dell'ex-rete Sicula;

Proroga dei poteri del Regio commissario dell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma;

Proroga di un anno degli effetti della legge 30 luglio 1896, n. 344, sulla inversione delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia;

Riscatto delle strade ferrate Meridionali e liquidazione della gestione della rete Adriatica;

Accordi per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea;

Provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906;

Conferimento dei banchi del lotto;

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari;

Organico degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative per l'esercizio finanziario 1906-907;

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore delle R. guardie di finanza » (N. 339).

PRESIDENTE. L'ordine del reca la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti in favore delle R. guardie di finanza ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di dar lettura del progetto di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 339).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale; procederemo a quella degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Guardia di finanza approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 40, e della legge 19 giugno 1902, n. 186, sono sostituite quelle contenute nell'annesso testo, allegato A, che forma parte integrante della presente legge. Il ruolo organico del personale della Guardia di finanza è stabilito secondo l'annesso quadro, allegato B.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a inscrivere nella parte ordinaria della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907:

ai capitoli dei « soldi e soprassoldi per la Guardia di finanza » la maggiore somma complessiva di lire 2,135,992.50;

al capitolo « assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la Guardia di finanza » la maggiore somma di lire 71,220.

(Approvato).

ALLEGATO A.

Nuova legge d'ordinamento della Guardia di finanza.

Art. 1.

Il Corpo della guardia di finanza dipende dal ministro delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica, nonchè delle forze militari di guerra dello Stato, ed è deputato a:

a) impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;

b) tutelare gli uffici esecutivi della finanza;

c) vigilare per conto dello Stato sulla riscossione dei dazi di consumo;

d) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, e, in caso di guerra alla difesa dello Stato.

Nessuno appartenente al Corpo della guardia di finanza può essere impiegato altrimenti che per il servizio del Corpo medesimo.

Art. 2.

Il Corpo della guardia di finanza è comandato da un generale dell'esercito attivo o proveniente dal Corpo stesso e si compone di:

Ufficiali superiori:

Colonnelli;
Tenenti colonnelli;
Maggiori.

Ufficiali inferiori:

Capitani;
Tenenti
Sottotenenti } Subalterni.

Sottufficiali:

Marescialli maggiori;
Marescialli;
Brigadieri;
Sottobrigadieri.

Guardie:

Scelte;
Comuni ed allievi.

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

Art. 3.

Il Comandante generale della Guardia di finanza risiede presso il Ministero delle finanze, ed è coadiuvato da un colonnello comandante in seconda e da un ufficio di segreteria.

Sono di sua competenza l'ordinamento, il reclutamento, gli avanzamenti, l'armamento, l'equipaggiamento, l'istruzione e la disciplina del Corpo, e l'amministrazione della massa, di cui all'art. 41 della presente legge.

Per regolare l'azione di servizio del Corpo, il comandante riceve o provoca disposizioni dal ministro delle finanze o dai capi di amministrazione da lui delegati.

Art. 4.

Il contingente della guardia di finanza è ripartito in otto legioni territoriali, una legione allievi ed una scuola per i sottufficiali.

Le legioni territoriali sono ripartite in circoli, che, a seconda del rispettivo contingente, si suddividono in compagnie, tenenze, sezioni e brigate.

Le legioni sono comandate da colonnelli o tenenti colonnelli; i circoli da maggiori o capitani; le compagnie da capitani; le tenenze da tenenti o sottotenenti; le sezioni da marescialli; le brigate da marescialli, brigadieri e sottobrigadieri.

Al comando dei circoli più importanti possono destinarsi tenenti colonnelli; alle tenenze meno importanti possono preporsi marescialli.

La scuola dei sottufficiali è comandata da un ufficiale superiore.

Con decreto Reale saranno determinate le sedi e le circoscrizioni delle legioni e dei circoli.

Con decreto ministeriale saranno determinate le ripartizioni del contingente, le sedi e la circoscrizione delle compagnie, delle tenenze, delle sezioni e delle brigate, e la sede della scuola pei sottufficiali.

Art. 5.

Per la reggenza degli uffici doganali di ultima classe e pei servizi interni nelle dogane, si potrà mantenere, nei limiti della forza organica del Corpo della guardia di finanza, un contingente speciale costituito di sottufficiali non più adatti al servizio attivo; purchè possiedano l'attitudine e gli altri requisiti da determinarsi con regolamento.

Art. 6.

La nomina del comandante generale da deliberarsi in Consiglio dei ministri, è fatta con decreto reale su proposta del ministro delle finanze.

I colonnelli sono nominati per anzianità fra i tenenti colonnelli.

I maggiori sono nominati per esame di concorso fra i capitani.

I tenenti colonnelli e i capitani sono tratti in ordine di anzianità, rispettivamente dai maggiori e dai tenenti di riconosciuta attitudine ad esercitare maggiori comandi.

Al grado di tenente vengono nominati i sottotenenti a titolo di anzianità.

I sottotenenti sono tratti dai marescialli e dai brigadieri che abbiano compiuto l'apposito corso d'istruzione presso la scuola dei sottufficiali, in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito da essi ottenuti negli esami finali e dai punti di anzianità di grado.

Fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili è fatta facoltà al Governo di nominare sottotenenti, mediante esami di concorso gl'impiegati di dogana che rivestono il grado di ufficiale di complemento nell'esercito, purchè:

a) contino almeno due anni di servizio e non abbiano oltrepassato il ventottesimo anno di età;

b) possiedano l'idoneità fisica e l'attitudine pel servizio nel Corpo;

c) siano celibi o vedovi senza prole, o, se ammogliati, comprovino il possesso della rendita prescritta dall'articolo 18 della presente legge;

d) compiano con buon esito, presso la

scuola dei sottufficiali, un corso d'istruzione regolamentare e militare di durata non maggiore di un anno.

In mancanza d'impiegati che siano anche ufficiali di complemento, potranno essere ammessi al concorso altri funzionari delle dogane forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, i quali trovinsi in possesso dei requisiti su indicati.

Durante l'esperimento gl'impiegati ammessi alla scuola continuano a percepire lo stipendio loro spettante pel posto occupato nell'amministrazione delle dogane, ma nei riguardi disciplinari sono equiparati, per ogni effetto, ai sottotenenti del Corpo.

Quale assegno di primo corredo si corrisponderà loro la stessa indennità che si corrisponde ai sottufficiali promossi ufficiali.

Se durante o dopo l'esperimento non sono riconosciuti idonei, riprendono il grado e l'anzianità loro spettante nell'amministrazione delle dogane.

Art. 7.

I marescialli sono scelti fra i brigadieri, che si distinguono per condotta e per lodevole servizio, e da essi si traggono i marescialli maggiori, in ordine di anzianità.

I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri e i sottobrigadieri fra le guardie, in base ad un esame d'idoneità, al quale sono ammessi rispettivamente i sottobrigadieri e le guardie di buona condotta, purchè contino almeno un anno ininterrotto di grado i primi e due anni non interrotti di servizio le altre.

Purchè possiedano i requisiti di operosità e buona condotta da determinarsi col regolamento, possono essere nominati sottobrigadieri senza esame, dopo due anni ininterrotti di servizio, le guardie che, all'atto dell'arruolamento, erano fornite di titoli di studio non inferiori alla licenza ginnasiale o delle scuole tecniche, o del diploma di capitano di gran cabotaggio.

I sottufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata possono essere ammessi nel Corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esame, purchè contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi Corpi.

Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni d'idoneità fisica e intellettuale e di buona condotta, i sottufficiali e le guardie possono ottenere di continuare il loro servizio mediante successive rafferme.

La rafferma contratta dai sottufficiali e dalle guardie ha la durata di tre anni, se essi non hanno compiuto 25 anni di servizio o 45 d'età; di un anno, se hanno raggiunto tale limite di servizio o d'età.

La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade la ferma o rafferma in corso.

Art. 12.

I sottufficiali e le guardie possono conseguire, per ogni rafferma triennale, un premio annuo di lire 220, fin quando non abbiano compiuto 14 anni di servizio utili per la pensione.

Il premio viene concesso dal ministro delle finanze, e si paga posticipatamente, versandolo al fondo di massa del Corpo, in conto corrente fruttifero a favore del raffermato.

La domanda di rafferma dovrà essere presentata nella forma e col corredo dei documenti da prescriversi col regolamento, e dovrà contenere l'indicazione di tutti i servizi dal richiedente prestati allo Stato.

Nel caso di rafferme con premio ottenute con reticenze, o con dichiarazioni non veritiere, o all'appoggio di documenti alterati o falsi, il raffermato incorrerà nella revoca della rafferma e nella perdita del diritto ai premi ed alla pensione, col conseguente obbligo di restituire quanto avesse indebitamente riscosso e senza pregiudizio delle maggiori responsabilità stabilite dalle leggi penali.

Art. 13.

Il premio annuo della rafferma in corso viene proporzionalmente ridotto, quando nel corso dell'anno il raffermato vien promosso ufficiale, o, per qualsiasi causa, cessa dal far parte del Corpo; non è dovuto per periodo di sospensione od interruzione della rafferma.

I sottufficiali e le guardie puniti con la retrocessione dal grado, col trasferimento alle compagnie di disciplina, ovvero condannati a

qualsiasi pena dai tribunali militari, sono privati del premio di rafferma dal giorno della riportata punizione o condanna, quando tale perdita sia deliberata dalla Commissione di disciplina.

In questi casi, anche quando non sia stata pronunciata l'espulsione dal Corpo, il raffermato, che ne faccia domanda, viene prosciolto dall'obbligo di servizio assunto con la rafferma, senza pregiudizio delle penalità in cui fosse incorso.

Qualora il raffermato si renda disertore od incorra in condanne a pene restrittive della libertà personale, di durata non minore di due mesi, inflitte dai tribunali ordinari o militari, l'interesse liquidato sul premio di rafferma, per tutto il tempo in cui il raffermato non partecipa per tali cause al servizio, va a beneficio della massa del Corpo.

Art. 14.

Il capitale risultante dai premi di rafferma cumulati con gl'interessi sarà, a cura del Consiglio d'amministrazione della massa, consegnato al creditore:

a) all'atto della cessazione dal servizio nel Corpo o della promozione ad ufficiale;

b) al compimento degli anni di servizio indicati nel primo comma dell'art. 12 quando il raffermato continui a servire nel Corpo e non stia compiendo una rafferma con premio.

I premi e gl'interessi corrispondenti non possono cedersi nè sequestrarsi, eccetto il caso di debiti verso lo Stato o verso la massa del Corpo, dipendenti dalle funzioni del raffermato, o per causa di alimenti dovuti a termini di legge.

Art. 15.

Gl'iscritti che, antecedentemente alla presentazione sotto le armi della leva della propria classe, siansi arruolati volontari nel Corpo della guardia di finanza, sono dispensati dal servizio sotto le armi, che sarebbero tenuti a prestare nel Regio esercito o nella Regia armata, finchè continuano a rimanere nella guardia stessa.

Art. 16.

Gl'iscritti, di cui all'articolo precedente, ove vengano per qualsiasi motivo a cessare di far

Le guardie scelte sono nominate fra le comuni, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nel Corpo.

Art. 8.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado, se non è riconosciuto idoneo ad esercitarne l'ufficio.

I modi di accertare l'idoneità all'avanzamento, in quanto non sono determinati dalla presente legge, saranno stabiliti col regolamento.

Nessuno può conseguire la promozione, sia per anzianità che a scelta o in seguito ad esame, senza la esplicita dichiarazione della Commissione compilatrice delle liste d'avanzamento che egli ne sia meritevole per le sue note caratteristiche.

Le proposte di avanzamento a maresciallo e nei gradi di ufficiale, presentate dai comandi di legione, debbono essere convalidate dal Comando generale del Corpo.

Salvo quanto è stabilito per l'avanzamento a sottotenente, a brigadiere ed a guardia scelta, nessuno può essere promosso al grado superiore, nè per anzianità, nè a scelta, se non siano decorsi almeno due anni dalla nomina al grado che copre.

Le nomine nei gradi di ufficiale si fanno con decreto Reale, le nomine nei gradi di sottufficiale con ordine del Comando generale, quelle di guardie scelte con ordine dei comandi di legione.

Art. 9.

Con RR. decreti, proposti dai ministri della guerra e della marina, di concerto con quello delle finanze, si provvede fin dal tempo di pace a tutto quanto occorre per la formazione di guerra e la mobilitazione delle brigate di terra e di mare della guardia di finanza.

I quadri occorrenti per questa formazione saranno presi, di massima, nel personale della guardia; ma, occorrendo, il comando di reparti di più compagnie potrà essere affidato anche ad ufficiali superiori dell'esercito.

I reparti mobilitati dipenderanno: quelli di terra dal ministro della guerra; quelli di mare dal ministro della marina.

Durante la mobilitazione, le guardie di finanza

conservano la divisa, i gradi e i soldi del proprio Corpo, con l'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea, saranno sottoposte alla disciplina militare e godranno dei diritti, degli onori e delle ricompense dei Corpi di truppa dell'esercito.

In tempo di pace il ministro della guerra, previo accordo con quello delle finanze, farà eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni della guardia di finanza.

Art. 10.

L'ammissione nel Corpo della guardia di finanza, si fa per arruolamento volontario.

Al nuovo arruolato viene accreditata la somma di lire 150 per assegno di primo corredo.

L'assegno è stabilito in lire 300 per gli arruolati che abbiano prestato almeno diciotto mesi di non interrotto servizio nell'esercito o nell'armata.

L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:

- a) di essere cittadino o naturalizzato;
- b) di essere celibe o vedovo senza prole;
- c) di aver compiuto il diciottesimo e di non avere oltrepassato il trentesimo anno d'età.

Coloro però che dal servizio attivo dell'esercito o dell'armata passano a quello del Corpo della guardia di finanza, o immediatamente, o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a 35 anni compiuti;

- d) di avere tenuto sempre buona condotta;
- e) di non aver riportato condanne superiori a cinque giorni d'arresto o a lire 50 d'ammenda, secondo le leggi penali generali;

- f) di avere una costituzione fisica sana e robusta;

- g) di saper leggere e scrivere.

Art. 11.

L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio devono contrarre i sottufficiali e le guardie che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.

parte di quel Corpo, e la classe con cui furono arruolati si trovi tuttora in servizio nel Regio esercito o nella Regia armata, ne seguiranno la sorte per compiere con essa classe i rispettivi loro obblighi di servizio, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, secondo la posizione della classe stessa.

Le guardie di finanza sono dispensate dal servizio di milizia comunale.

Art. 17.

I nuovi arruolati, prima di entrare definitivamente in servizio, ricevono l'insegnamento regolamentare e militare presso la legione allievi.

La durata del periodo d'istruzione è, per regola, di sei mesi. Per gli arruolati provenienti dall'esercito o dall'armata, tale periodo può essere ridotto a tre mesi.

I depositi d'istruzione esistenti fuori della sede della legione allievi, nei riguardi del contingente s'intendono aggregati alla legione stessa e dipendono per ogni effetto dall'ufficiale superiore che la comanda.

Art. 18.

Gli ufficiali della guardia di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del ministro delle finanze.

Ai tenenti e sottotenenti il permesso non si concede, senza la prova che l'uno o l'altro degli sposi o tutti due insieme posseggano una annua rendita libera non inferiore:

- a) a lire seicento pei tenenti;
- b) a lire mille pei sottotenenti.

I sottufficiali e le guardie, per contrarre matrimonio, debbono ottenere il permesso dal Comando generale del Corpo e provare di possedere un'annua rendita libera non inferiore a lire quattrocento.

La rendita, tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali e le guardie deve essere costituita di titoli del debito pubblico o di altri titoli garantiti dallo Stato, vincolati a favore della sposa e della prole nascitura.

Possono essere dispensati dall'obbligo della rendita, nei limiti e con le norme da stabilirsi con regolamento:

- 1° gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie che abbiano compiuto il 40° anno di età;
- 2° i sottufficiali indicati nell'art. 5 della presente legge.

Art. 19.

Le mancanze disciplinari dei sottufficiali e delle guardie di finanza del contingente attivo sono punite:

- 1° col rimprovero;
- 2° coll'arresto in caserma fino a quindici giorni;
- 3° coll'arresto semplice in sala di disciplina da tre a venti giorni;
- 4° con l'arresto di rigore in sala di disciplina da cinque a quindici giorni;
- 5° con l'incorporazione nelle compagnie di disciplina accompagnata dalla espulsione dal Corpo e con la perdita o no del diritto alla pensione.

Inoltre, pei sottufficiali:

- 6° con la sospensione dal grado da quindici giorni a due mesi;
- e pei sottufficiali e le guardie scelte:
- 7° con la retrocessione a guardia comune.

L'arresto in caserma, e, nei casi da determinarsi col regolamento, anche l'arresto semplice in sala di disciplina non liberano il punito dai servizi di turno.

L'arresto semplice in sala di disciplina può essere sussidiario a quello di rigore.

Il soldo spettante all'arrestato in sala di disciplina, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie e dopo pagata la retta pel mantenimento, è accreditato per metà all'individuo e per metà alla massa del Corpo; tranne quando il punito presta servizio, nel qual caso il soldo gli si corrisponde per intero.

Gl'individui incorporati nelle compagnie di disciplina passano sotto la giurisdizione militare. Per quelli che non potessero incorporarsi nella compagnia di disciplina, a motivo d'infirmità od imperfezioni fisiche determinanti la riforma, o perchè non più soggetti a servizio militare per età avanzata, la punizione sarà limitata alla espulsione dal Corpo.

Art. 20.

Le mancanze disciplinari dei sottufficiali, di cui all'art. 5 sono punite:

- 1° col rimprovero;

2° con la sospensione dal soldo da tre a quindici giorni;

3° con l'espulsione accompagnata o no dalla perdita dei diritti a pensione.

Pel soldo del sospeso sono applicabili le norme contenute nel penultimo comma dell'articolo precedente, relative al soldo dell'arrestato in sala di disciplina, che non presta servizio.

Art. 21.

Con le norme e nei limiti di competenza che verranno determinati dal regolamento, le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 19, ed ai numeri 1 e 2 dell'art. 20, sono pronunciate dagli ufficiali e sottufficiali del Corpo che esercitano comando:

a) per lievi mancanze alle regole del servizio;

b) per lievi mancanze alla disciplina;

c) per recidiva entro tre mesi nelle stesse mancanze.

La sospensione dal grado dei sottufficiali è pronunciata dal comandante della legione alla quale i sottufficiali appartengono, per notevoli mancanze alle regole di servizio ed alla disciplina, le quali però non siano di tale gravità da meritare castigo maggiore.

La retrocessione delle guardie scelte è pronunciata dal comandante di legione, sentito il parere di una Commissione di disciplina.

La retrocessione dei sottufficiali e la incorporazione nella compagnia di disciplina o l'espulsione dal Corpo sono sancite dal comandante generale del Corpo, sul conforme parere di una Commissione di disciplina.

La composizione e la procedura delle Commissioni di disciplina saranno determinate dal regolamento.

Durante il giudizio disciplinare, l'imputato può essere trattenuto agli arresti in sala di disciplina.

La retrocessione, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal Corpo si applicano nei casi di:

a) incorreggibilità nelle mancanze suaccennate;

b) abbandono del posto;

c) carpito arruolamento;

d) gravi mancanze sia alla disciplina, sia al servizio, sia al decoro, salvo sempre l'ap-

plicazione delle pene maggiori che nei singoli casi fossero comminate dalle vigenti leggi e dal Codice penale comune.

È espulso dal Corpo con perdita del diritto a pensione chi subisce condanna per reati contemplati dalla presente legge e pei delitti previsti dal Codice penale comune, nei casi che verranno determinati dal regolamento.

Durante il giudizio penale, all'imputato può essere sospesa la ferma di servizio, salvo la reintegrazione nel caso di assoluzione.

Chi contrae matrimonio senza permesso è incorporato definitivamente nelle Compagnie di disciplina con la perdita del diritto a pensione.

Se però appartiene al contingente speciale, di cui all'art. 5, viene espulso dal Corpo con la perdita del diritto a pensione.

Art. 22.

Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

1° col rimprovero semplice;

2° con gli arresti semplici da uno a quindici giorni;

3° col rimprovero solenne;

4° con gli arresti di rigore da tre a quindici giorni;

5° con la sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio da un mese ad un anno;

6° con la revoca dall'impiego;

7° con la destituzione accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

Le punizioni, di cui ai nn. 1 e 2 si applicano per le lievi mancanze alla disciplina od alle regole del servizio, e sono inflitte, secondo le facoltà che saranno determinate dal regolamento, da qualunque ufficiale superiore in grado, che abbia comando diretto.

Le punizioni, di cui ai nn. 3 e 4 si applicano per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedenti punizioni, e vengono inflitte dai comandanti di legione.

Quelle di cui ai nn. 5, 6 e 7 si applicano per le gravi trasgressioni alla disciplina ed alle regole del servizio e per le mancanze all'onore, e sono pronunciate:

a) la sospensione dal comandante generale del Corpo, sentito il Consiglio di disciplina, di cui all'articolo seguente;

b) la revoca e la destituzione con decreto

Reale, sul conforme parere del Consiglio di disciplina.

Pei comandanti di legione le punizioni di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 sono pronunciate dal comandante generale del Corpo; quelle indicate ai numeri 5, 6 e 7 si applicano con le norme stabilite per gli altri ufficiali.

Lo stipendio trattenuto all'ufficiale sospeso, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, va a beneficio della massa del Corpo.

Il tempo della sospensione non è computato nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità.

Gli ufficiali sospesi rimangono soggetti alla subordinazione ed alla disciplina, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 23.

Il Consiglio di disciplina, per gli ufficiali inferiori è presieduto da un comandante di legione del Corpo; per gli ufficiali superiori da un generale dell'esercito. Ne fanno parte due ufficiali del Corpo del grado immediatamente superiore e due di grado pari a quello dell'ufficiale che deve essere giudicato.

Qualora nello stesso grado non sianvi ufficiali più anziani di quello sottoposto a giudizio, si risalirà agli ufficiali del grado immediatamente superiore.

Quando debbasi giudicare un colonnello, del Consiglio di disciplina faranno parte quattro ufficiali dello stesso grado, qualunque sia la loro anzianità.

Gli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono designati di volta in volta dal ministro delle finanze.

Il Presidente del Consiglio di disciplina nomina a relatore uno dei membri, il quale dovrà essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale da giudicarsi, salvo che questi sia un colonnello.

L'ufficiale sottoposto a giudizio ha il diritto di recusare per una volta un membro del Consiglio, senza addurne i motivi; purchè ne faccia la dichiarazione entro tre giorni da quello in cui gli viene notificato l'avviso di convocazione. In tal caso l'ufficiale recusato sarà sostituito da un altro di pari grado.

Le norme per la procedura del Consiglio di disciplina saranno stabilite dal regolamento.

Art. 24.

È revocato dall'impiego l'ufficiale che contrae matrimonio senza il permesso di cui all'articolo 18.

L'ufficiale revocato che abbia almeno quindici anni di servizio avrà diritto ad un assegno pari a quello che la legge 25 maggio 1852 stabilisce per gli ufficiali del Regio esercito che incorrano nella medesima mancanza.

Art. 25.

L'ufficiale, il quale sia deferito al Consiglio di disciplina o si trovi sottoposto a giudizio penale a piede libero potrà, durante il procedimento, essere sospeso dall'ufficio e dalla metà del soldo.

In caso di assolutoria, riacquista il diritto al soldo trattenutogli e riprende il posto di anzianità, che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 26.

Sono puniti secondo il Codice penale per l'esercito le guardie di finanza di qualunque grado che si rendano colpevoli di fatti costituenti, a norma del Codice stesso, diserzione, rivolta, ammutinamento o insubordinazione verso superiori in grado o nel comando del Corpo; ovvero anche verso ufficiali dell'esercito o della Regia marina, quando le guardie di finanza siano, per ispezioni o per altri motivi di servizio, posti alla loro dipendenza ancorchè provvisoriamente, oppure si trovino ricoverati o detenuti negli stabilimenti militari.

Per l'insubordinazione, le pene stabilite dal predetto Codice si applicano con la diminuzione di uno o due gradi.

La diminuzione non si applica quando la via di fatto costituisca un delitto che, a norma del Codice penale comune, importi una pena più grave. In tal caso il colpevole soggiace alla pena stabilita nel Codice stesso.

Art. 27.

Quando nel Codice militare si parla di truppa riunita o di militari, agli effetti penali della presente legge s'intende:

a) *Per truppa riunita*, la riunione per cause di servizio di almeno quattro guardie di finanza, non compresi l'offeso e l'offensore;

b) *Per militari*, le guardie di finanza di ogni grado.

Agli stessi effetti, per *stabilimenti militari* s'intendono anche le caserme, i corpi di guardia e gli altri stabilimenti del Corpo.

Art. 28.

La guardia di finanza, che per qualsiasi motivo, fuori dei casi di legittima difesa di se stesso o di altrui, ovvero della necessità di frenare l'ammutinamento e la rivolta, usa vie di fatto contro un suo inferiore in grado o nel comando, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 168 del Codice penale per l'esercito.

Art. 29.

La guardia di finanza che, in servizio od occasione del servizio, commetterà, senza autorizzazione o senza necessità, vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà nelle pene stabilite dagli articoli 257 e 266 del Codice penale per l'esercito.

Art. 30.

Le guardie di finanza che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la finanza, ovvero sottraggano o distruggano a danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono, valori o generi, di cui esse abbiano, per ragioni del loro ufficio, la custodia, l'esazione o l'amministrazione, soggiacciono alle pene stabilite nella prima parte dell'articolo 188, e, secondo il valore del danno, nell'articolo 207 del Codice penale per l'esercito, ferme le pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

È applicabile la pena comminata dall'articolo 191 dello stesso Codice alla guardia che faccia traffico degli stessi generi o valori, o li distrugga a suo profitto, anche quando non concorra il danno dell'Amministrazione, del Corpo o degl'individui che lo compongono.

Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli articoli 200 e 202 dello stesso Codice alla guardia che abbia ricevuto donativi e remunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, ed a chi siasi lasciato corrompere, per trarre in inganno il Consiglio o la Commissione di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggere sia l'espulsione o la destituzione.

Art. 31.

Quando la guardia di finanza per commettere od occultare alcuno dei reati previsti nell'articolo precedente, falsifichi registri o documenti dell'Amministrazione o del Corpo, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 179 del Codice penale per l'esercito, applicata secondo le disposizioni dell'articolo 43 dello stesso Codice.

Art. 32.

Pei reati preveduti negli articoli 26, 28, 29, 30 e 31 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nel titolo 1°, libro 1°, parte 1^a del Codice penale per l'esercito, e la competenza a conoscere dei reati medesimi, qualunque sia la specie delle pene e la legge che le contenga, appartiene ai Tribunali militari secondo le norme che il suddetto Codice stabilisce.

Art. 33.

Nel caso di cui nell'articolo precedente, uno dei giudici del Tribunale militare deve appartenere al Corpo della guardia di finanza, osservate le stesse norme e condizioni che la legge stabilisce per i giudici militari.

Nei Tribunali militari territoriali il giudice anzidetto non può avere che il grado di capitano, e dev'essere designato dal comandante della Divisione militare nella quale ha sede il Tribunale.

Nei Tribunali militari speciali, se l'accusato abbia il grado di sottotenente o tenente, il giudice deve avere il grado di capitano. Se l'accusato abbia il grado di capitano od altro superiore, il giudice deve avere il grado immediatamente superiore a quello dell'accusato; ma in mancanza, assenza o impedimento di ufficiali del grado richiesto, basta che il giudice sia rivestito del grado eguale a quello dell'accusato. In ogni caso, la nomina del giudice è fatta per estrazione a sorte.

La designazione e l'estrazione a sorte si compiono nei modi che saranno indicati dal regolamento organico per il servizio dei Tribunali militari.

Art. 34.

L'articolo 209 del Codice penale per l'esercito è applicabile anche alle guardie di finanza.

Art. 35.

Le onorificenze, le remunerazioni, i diritti a pensione che possono competere alle guardie di finanza ed alle loro famiglie per ferite o per morte, riportate in servizio, saranno regolate con norme conformi a quelle vigenti per l'esercito.

Art. 36.

I gradi e i soldi pel Corpo della guardia di finanza e le pensioni degli ufficiali inferiori, sottufficiali e guardie sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Il Governo è autorizzato ad incorporare nella guardia di finanza, con norme speciali, in qualità di sottufficiali o di guardie, il contingente dei macchinisti, elettricisti e fuochisti eventualmente necessari pei servizi di vigilanza finanziaria; stabilendo i ruoli relativi e gli assegni di soldo e indennità di servizio con decreto Reale, osservate le disposizioni dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372.

Le pensioni di questo personale saranno in tal caso determinate in misura proporzionale a quelle stabilite pei sottufficiali e per le guardie.

Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato.

Ad essi sono anche applicabili le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e quelle del decreto legislativo 25 ottobre 1866, n. 3343.

Gli ufficiali in disponibilità o in aspettativa rimangono soggetti ai doveri di subordinazione secondo le disposizioni della presente legge.

Il trattamento di riposo degli ufficiali superiori è regolato dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili. Essi però potranno far valere il diritto al collocamento a riposo, quando abbiano raggiunto i sessant'anni di età.

Il Governo ha facoltà di collocare a riposo d'autorità gli ufficiali superiori che abbiano compiuto i sessant'anni di età e gli ufficiali inferiori, sottufficiali e guardie, che ne abbiano compiuto cinquanta.

Possono parimenti essere collocati a riposo d'autorità o riformati, gli ufficiali di qualsiasi grado, nonchè i sottufficiali e le guardie, che, pur non avendo raggiunto i prescritti limiti di età, siano resi inabili a continuare il ser-

vizio per infermità, debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.

Il tempo del servizio che verrà prestato ai confini di terra, come sottufficiale o guardia del contingente attivo, è computato in ogni caso con gli aumenti stabiliti dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Agli ufficiali collocati a riposo può essere concesso di continuare a indossare la divisa del Corpo, con le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 37.

Saranno devoluti ai sottufficiali della guardia di finanza presenti al Corpo ed aventi più di 15 anni di servizio; oppure resi inabili al servizio attivo per ferite o malattie riportate nello adempimento del loro mandato, anche se per questo motivo abbiano già cessato di far parte del Corpo:

a) i posti nella carriera d'ordine ed altri analoghi esistenti nel Ministero delle finanze e negli altri uffici direttivi ed esecutivi da esso dipendenti, non riservati ai sottufficiali dell'esercito e dell'armata a termini della legge 2 giugno 1904, n. 217, e che si renderanno vacanti dopo il collocamento del personale indicato nell'articolo 2 della legge 3 marzo 1904, n. 68, e nell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 371.

b) con la stessa limitazione anche i posti d'inservente e quelli di basso servizio in genere negli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, salvo il disposto dell'art. 6 del Regio decreto 26 giugno 1904, n. 338.

c) due terzi dei posti di usciere che si renderanno vacanti nei Ministeri delle finanze e del tesoro e nelle Intendenze di finanza, a' termini dell'art. 22 della legge 8 aprile 1881, n. 149;

d) tutti i posti di verificatori d'ultima classe delle tasse di fabbricazione, dopo il collocamento del personale designato dal Regio decreto 26 gennaio 1902, n. 22;

e) tutti i posti di volontario del Dazio di consumo di Roma e Napoli, per la successiva nomina a ufficiali daziari di ultima classe. Fino al conseguimento di tale nomina, i sottufficiali conserveranno i soldi e soprassoldi inerenti al

loro grado, che saranno loro corrisposti sul capitolo « *Soldo della guardia di finanza* », da reintegrarsi in parte con l'assegno che loro spetterebbe in qualità di volontari.

I posti d'ufficiale d'ordine e quelli di cui alle lettere *d, e*, sono riservati ai sottufficiali aventi grado di brigadiere o maresciallo; quelli indicati nella lettera *c*, in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, possono essere conferiti anche alle guardie scelte cheentino almeno 15 anni di servizio.

Art. 38.

Gli ufficiali della guardia di finanza e i marescialli comandanti di sezione rivestono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, a sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.

Art. 39.

Il fondo attuale della massa del Corpo e quello che verrà successivamente formandosi sarà investito in rendita consolidata 5 per cento intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle finanze determinerà annualmente dover rimanere in deposito infruttifero presso la Tesoreria ed a conto corrente colla Direzione generale del tesoro.

Art. 40.

Il frutto della rendita intestata, come all'articolo precedente sarà erogato:

a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici Istituti di educazione del Regno a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e sottufficiali delle guardie di finanza;

b) in sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani degli ufficiali, sottufficiali e guardie, benemeriti dell'Amministrazione;

c) in doti alle figlie dei sottufficiali e delle guardie, in occasione di matrimonio;

d) in concessioni annue a individui del Corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;

e) in premi straordinari ad individui del Corpo, che più si distinguono, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri;

f) nella fondazione e mantenimento di una scuola, per abilitare al grado di ufficiale nel Corpo quei sottufficiali, che saranno in possesso dei requisiti determinati dai regolamenti per esservi ammessi.

Art. 41.

L'Amministrazione del fondo di massa della guardia di finanza sarà affidata ad un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal comandante generale del Corpo o in sua vece dal comandante in seconda, e composto di un capo divisione della Corte dei conti, di un capo divisione del Ministero del tesoro, di un capo divisione di ragioneria del Ministero delle finanze, di un comandante di legione, di un comandante di circolo e di un ufficiale inferiore della guardia di finanza.

Le funzioni di questo Consiglio sono gratuite.

Art. 42.

Con regolamenti, da approvarsi con decreto Reale, saranno determinate le norme per il servizio, per l'arruolamento e l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione degli allievi guardie e dei sottufficiali, per la divisa del Corpo e i distintivi degli ufficiali e sottufficiali, per la mobilitazione e formazione di guerra, per gli esami e gli avanzamenti da darsi in base agli articoli 6 e 7, e infine per l'applicazione delle pene e per la concessione di licenze ordinarie e straordinarie.

Gli stessi regolamenti stabiliranno le norme pel conferimento dei posti di cui all'art. 37; daranno le norme per il funzionamento e le attribuzioni dei comandi del Corpo; per la concessione delle rafferme e la contabilità dei premi relativi; per la formazione ed amministrazione della massa del Corpo; per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio; per la liquidazione dei crediti erariali pel rimborso delle spese fatte per le guardie, e le istruzioni per le indennità.

Disposizioni transitorie.

Art. 43.

Ai tenenti e sottotenenti, i quali alla promulgazione della legge 22 dicembre 1895, nu-

mere 721, avevano prestato più di trent'anni di servizio, la pensione verrà liquidata in base alle norme vigenti per la pensione degli impiegati civili.

Art. 44.

Il Governo potrà collocare in disponibilità gli ispettori superiori e gli ispettori che non possono essere compresi rispettivamente nei nuovi ruoli dei colonnelli o tenenti colonnelli e dei maggiori, applicando le norme ed i criteri stabiliti nell'articolo 5 del Regio decreto 11 novembre 1894, n. 474, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 507.

Gli ispettori superiori da collocarsi in disponibilità saranno designati dal ministro delle finanze; gli ispettori da una Commissione presieduta dal generale dell'esercito presidente del Comitato istituito dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo approvato col Regio decreto 13 febbraio 1896, n. 40, e composta del vice-direttore generale delle gabelle e di un ispettore superiore della guardia di finanza.

La stessa Commissione designerà per la prima volta, all'attuazione della presente legge, gli ispettori che dovranno essere nominati tenenti colonnelli.

Gli attuali sottoispettori ed i tenenti che hanno superato gli esami di concorso per l'avanzamento a tale grado saranno nominati capitani, ma conserveranno il diritto ad essere nominati maggiori, a misura che vi saranno posti disponibili.

Agli ispettori ed ai tenenti di prima classe verrà corrisposta, con assegno *ad personam*, la differenza tra lo stipendio di cui godono e quello che la tabella annessa alla presente legge stabilisce per i maggiori e per i tenenti.

Art. 45.

Gli assegni di disponibilità e quelli *ad personam*, indicati nell'articolo precedente saranno pagati mediante economie, sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, al capitolo « soldi e soprassoldi per le guardie di finanza.

TABELLA PRIMA DEI GRADI E DEI SOLDI.

Ufficiali.

	Soldo annuo.
Comandante generale	L. 9,000
Colonnelli	» 6,000
Tenenti colonnelli	» 5,000
Maggiori	» 4,400
Capitani	» 3,200
Tenenti	» 2,400
Sottonenti	» 2,000

Sottufficiali e guardie.

	Assegno giornaliero
Marescialli maggiori.	L. 4.25
Marescialli	» 4.—
Brigadieri	» 3.50
Sottobrigadieri.	» 2.90
Guardie scelte	» 2.70
Guardie comuni	» 2.50
Allievi	» 1.90

Ai brigadieri, sottobrigadieri e guardie scelte, che abbiano cinque anni di grado non interrotti e quindici di servizio nel Corpo, è accordato un soprassoldo annuo di L. 100.

Pei sottobrigadieri, questo soprassoldo viene elevato a L. 200 dopo altri cinque anni non interrotti di grado e di servizio.

Il soprassoldo decorre dal 1° luglio dell'anno in cui i sottufficiali e le guardie acquistano il titolo a conseguirlo: si perde o resta sospeso con la retrocessione o sospensione dal grado.

Il soprassoldo è equiparato, per tutti gli effetti, al soldo ordinario.

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio le seguenti indennità annue:

ai sottufficiali ed alle guardie del ramo mare, L. 200;

ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio ai confini di terra, L. 180;

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti interne, L. 144;

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti di linea ed a quelli addetti ai depositi d'istruzione, L. 108.

Le dette indennità si corrispondono ai sottufficiali ed alle guardie solo quando prestano effettivo servizio presso le brigate.

Ai sottufficiali che vengono promossi ufficiali

si corrisponde una indennità di L. 300, quale assegno di primo corredo.

Ai sottufficiali e alle guardie che vengono assegnati per la prima volta ai circoli di confine alpestre, si corrisponde un'indennità di L. 40, per l'acquisto degli indumenti speciali richiesti dal servizio.

Una indennità pari al decimo del soldo è accordata agli ufficiali inferiori ed ai sottufficiali ed alle guardie in attività di servizio, che non hanno alloggio in caserma.

Uguale indennità è accordata alle guardie ed ai sottufficiali ammogliati che sebbene acquartierati, non abbiano in caserma l'alloggio per la famiglia.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per le spese di giro e di ufficio e le indennità di tramutamento e di viaggio ai sottufficiali ed alle guardie saranno determinate con decreto ministeriale.

Ai sottufficiali ed alle guardie durante le licenze straordinarie non determinate da ragioni di salute, viene sospesa la corresponsione del soldo.

Viene pure sospeso il pagamento del soldo ai sottufficiali ed alle guardie che si ricoverano negli ospedali, ma in tal caso si concede loro una indennità giornaliera stabilita nella misura seguente:

per le guardie comuni L. 2.00
per le guardie scelte e i sottobrigadieri » 2.20
pei brigadieri e marescialli . . » 2.40

Il soldo degli allievi, delle guardie e dei sottufficiali, che si curano negli stabilimenti del Corpo, vien versato alla Massa, dedotte le seguenti quote giornaliere da corrispondersi agli individui:

per gli allievi L. 0.40
per le guardie comuni » 0.60
per le guardie scelte e pei sottobrigadieri » 0.80
pei brigadieri e marescialli . . » 1.00

Le guardie e i sottufficiali ammogliati che si curano in famiglia godono dell'intero stipendio per i primi due mesi di malattia e della metà soltanto nel periodo successivo.

Lo stesso trattamento si fa ai sottufficiali ed alle guardie che s'inviano in licenza straordinaria per motivi di salute.

Ai sottufficiali ed alle guardie aventi diritto alla pensione, quando, su loro domanda o per inabilità al servizio debbano inviarsi in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, si corrisponde la metà del soldo se essi hanno meno di 25 anni di servizio, e due terzi se hanno compiuto il 25° anno di servizio.

Gli allievi sono esonerati da qualunque ritenuta ordinaria o straordinaria per la costituzione del proprio fondo di massa, durante il periodo di permanenza nella loro legione.

Seconda tabella delle pensioni degli ufficiali inferiori sottufficiali e guardie.

GRADI	Pensioni accordate	
	per 15 anni di servizio	per 30 e più anni di servizio
Capitani L.	800	2,560
Tenenti »	600	1,920
Sottotenenti »	500	1,600
Marescialli maggiori »	390	1,240
Marescialli ordinari »	365	1,170
Brigadieri »	320	1,020
Sottobrigadieri »	265	845
Guardie scelte »	245	790
Guardie comuni »	230	730

Il tempo passato nei depositi d'istruzione sarà computato agli effetti della pensione, che sarà liquidata con le stesse norme e nella identica misura stabilita per le guardie comuni.

Dopo il 15° anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il *maximum* ed il *minimum* fissati dalla tabella.

Ogni aumento sessennale accresce la pensione degli ufficiali nella misura di un decimo della pensione medesima; ogni soprassoldo accresce la pensione dei sottufficiali e delle guardie scelte di lire 25 nel minimo e di lire 80 nel massimo su indicati.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie, che chiedono di essere collocati a riposo per anzianità di servizio od avanzata età, prima di aver compiuto i trent'anni di servizio, è ap-

plicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Alle vedove dei sottufficiali e delle guardie, senza prole, si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito defunto; alle vedove con prole la metà. Agli orfani (1) durante la minorità, è accordata la metà ripartibile fra coloro che sono ancora di età minore, sino a che siano maggiorenni.

(1) Sono considerati come orfani, quelli privi di padre e di madre, e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

Per le vedove e per gli orfani degli ufficiali si seguono le stesse norme stabilite dal citato testo unico per le vedove e per gli orfani degli impiegati civili e militari.

Non hanno diritto a pensione coloro che non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio od il cinquantesimo di età, se ufficiali inferiori, od il venticinquesimo anno di servizio od il quarantacinquesimo di età se sottufficiali o guardie, non provino la incapacità a prestarlo ulteriormente per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

(Approvato).

ALLEGATO B.

Nuovo organico.

GRADO	Numero dei posti pel servizio				Totale	Soldo			Spesa totale Per categoria
	generale del Corpo	dogana- nale	del D. C. di Napoli	del D. C. di Roma		Individuale		Complessivo	
	Attivo	Seden- tario	Attivo	Attivo		Gior- naliero	Annuo		
Ufficiali superiori.									
Comandante generale	1	»	»	»	1	»	9,000 »	9,000 »	9,000 »
Colonnelli	6	»	»	»	6	»	6,000 »	36,000 »	253,200 »
Tenenti colonnelli	10	»	»	»	10	»	5,000 »	50,000 »	
Maggiori	36	»	1	1	38	»	4,400 »	167,200 »	
Ufficiali inferiori.									
Capitani	98	»	1	1	100	»	3,200 »	320,000 »	844,400 »
Tenenti	148	»	5	3	156	»	2,400 »	374,400 »	
Sottotenenti	68	»	4	3	75	»	2,000 »	150,000 »	
	367		11	8	386				1,106,600 »
TRUPPA									
Sottufficiali.									
Marescialli maggiori	50	»	»	»	50	4.25	1,551.25	77,562.50	4,930,055 »
Marescialli	320	148	16	16	500	4 »	1,460 »	730,000 »	
Brigadieri	1,210	140	38	12	1,400	3.50	1,277.50	1,788,500 »	
Sottobrigadieri	2,032	50	66	57	2,205	2.90	1,058.50	2,461,012.50	
	3,612	338	120	85	4,155				
Guardie.									
Guardie scelte	2,055	»	61	34	2,150	2.70	985.50	2,118,825 »	12,927,387.50
Id. comuni	10,071	»	550	350	10,971	2.50	912.50	10,011,037.50	
Allievi	1,150	»	»	»	1,150	1.90	693.50	797,525 »	
	13,276		611	384	14,271				18,964,042.50
Indennità di carica al comandante generale e al comandante in seconda									L. 4,000 »
Soprassoldo ai marescialli, brigadieri, sottobrigadieri e guardie scelte									» 130,000 »
Indennità del 10 % sul soldo agli ufficiali inferiori, non provvisti di alloggio in caserma									» 60,000 »
Indennità annua di lire 200 a 1577 individui del ramo mare									» 315,400 »
									Totale L. 19,473,442.50

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione dal Vesuvio dell'aprile 1906» (N. 360).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del progetto di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 360).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Il senatore Zumbini ha facoltà di parlare.

ZUMBINI. Il Senato non si spaventi; dirò due parole soltanto; il tempo stringe; nè io poi sono uno di quelli che abbiano la capacità e quindi il diritto di fare lunghi discorsi.

Delle ragioni della presente legge e di quanto valga a illustrarne i motivi, riferirò convenientemente l'egregio relatore della Commissione. A me, che vivo da più anni alle radici del Vesuvio e che, dal principio alla fine, ho potuto assistere al flagello che colpiva quelle regioni, basterà ricordare come a quel grande flagello di natura, si contrapponesse immediatamente, per temperarne al possibile gli effetti, una non meno straordinaria forza di carità e di fraternità umana.

Il flagello fu davvero straordinario: alla eruzione, a quella cioè che comunemente così vien detta, cioè alle lave, agli ininterrotti rombi e scotimenti sotterranei, si accompagnarono, e, pur quando questi fenomeni venivano decrescendo, la pioggia delle ceneri e dei lapilli, e in ultimo i torrenti di fango. Una serie di fenomeni, alcuni dei quali durati fino agli ultimi giorni, che, secondo vari luoghi, danneggiò o devastò quelle pur così liete e belle regioni. (Approvazioni).

Coi danni materiali si congiunsero naturalmente le più crudeli angosce degli spiriti. Fra tanti spettacoli di dolore, ricorderò quello di turbe e di intere popolazioni fuggenti mentre il formidabile monte, continuando sempre a tuonare, pareva volesse far più amara e disastrosa la fuga di coloro a cui esso avea già distrutto

i dolci nidi dove quegli infelici erano nati e cresciuti.

Purtroppo la natura quando è in collera, in nessun altro luogo si mostra, o pare, così tremenda e feroce, come in quello appunto dov'essa, d'ordinario, più splende e più ride.

Or, come dicevo, a quell'immane collera si contrappose subito la forza della carità umana. Primo fra quegli esempi, le visite di S. M. il Re, che una volta vidi giungere colà in uno di quei momenti, in cui il pino del Vesuvio, curvandosi e allargandosi come un'ala immensa, involgeva in sé terre e paesi: e quivi allora anche in pieno giorno, tutto era notte, silenzio e orrore di natura. (Bene!).

Non meno bello l'esempio di S. A. R. il Duca d'Aosta che vidi nelle cucine economiche di Portici: lo vidi assistere alla distribuzione delle minestre e interrogare sulle loro condizioni domestiche quelle povere donne e intenderne la parola dialettale per quell'affetto verace che ci fa intendere in qualunque linguaggio il bisogno degli altri. (Bene!).

Ricorderò ancora i militari tutti, ufficiali, soldati, che fecero prove egregie di abnegazione. Ed ebbero la lode di tutti, non perchè esercitassero esattamente il loro dovere, chè la lode in questo caso sarebbe per essi ingiuriosa, ma per l'amore che ci mettevano. Si sarebbe detto che ciascuno di loro soccorresse e aiutasse la propria famiglia. (Benissimo).

Sarei poi ingrato, e nel tempo stesso infedele interprete del cuore di quelle popolazioni se non ricordassi anche l'onore Sonnino, che in una di quelle terribili giornate incontrai a Portici dov'egli in quello, come in altri luoghi, benchè malato, era accorso per vedere con i propri occhi e provvedere.

Il sentimento della gratitudine e l'ammirazione di ciò che è bello e buono non serra porte, non esclude nessuno di quanti concorsero alla formazione di questa legge: ministri passati, ministri presenti, Camera dei deputati; e così anche sarà del Senato. Ma già tutti questi Poteri medesimi non sono che interpreti di quanto brama e vuole tutta la gran Patria italiana, quando e semprechè qualcuna delle sue parti abbia bisogno del suo aiuto. (Bene!).

Ora un'altra parola su questo disegno di legge; le sue disposizioni nel loro complesso

sono veramente buone e saranno feconde di utili effetti. Il Governo certamente vorrà farle eseguire come si conviene. Tuttavia voglio raccomandargliene due più particolarmente, perchè mi sembrano degne, in singolar maniera, delle sue cure paterne.

La prima contenuta nell'art. 58 *b* è quella per cui saranno elargite lire centomila ai proprietari più bisognosi di fondi rustici urbani distrutti dalle lave vulcaniche. Oh! quei proprietari ne hanno veramente bisogno. Nel più dei casi appartengono al novero di quei piccoli possidenti, che, almeno nelle provincie meridionali, oramai sono poco men che distrutti. Sono piccoli, sì, ma non più proprietari. Appartengono alla borghesia soltanto di nome e, quasi per essere involti nella lotta contro quella, senza neanche averne i vantaggi. (*Bene! Bravo!*).

L'altra disposizione è quella contenuta nell'art. 32. Per essa lo sgravio dell'imposta non sarà concesso se non a condizione che il proprietario del fondo, dato in affitto, provi di avere, alla sua volta, consentito all'affittuario, o al coono, una corrispondente proporzionale del canone.

Codesta è una disposizione più benefica che sarà di gran giovamento a quei poveri contadini ai quali il Governo pensa poco o punto, incalzato com'è continuamente da quelli che sanno farsi più valere; eppure i contadini nel più dei casi hanno molta più virtù e insieme molti più bisogni degli stessi operai. (*Approvazioni*).

Non aggiungo altro. Confido che il Senato darà il voto unanime a questo disegno di legge, e il suo voto in questo momento in cui egli chiude i suoi lavori, giungerà anche come un saluto e come un augurio alle belle contrade vesuviane. Che dico? Giungerà come tale anche ad ogni altra parte del nostro Paese, perchè, se inseparabile è il bene del Re e della Patria, non meno inseparabile è il bene di tutte le regioni italiane. (*Vivissim approvazioni*).

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Il tempo incalza e sarò pertanto di una brevità tacitiana.

A nome dell'Ufficio centrale mi limiterò o richiamare il contenuto della legge, la quale ha per iscopo di lenire i gravi danni portati a

provincie, a comuni ed a privati dall'eruzione del Vesuvio.

Il disegno di legge è provvido, necessario, urgente.

Il Governo è benemerito d'averlo proposto. Prima che si chiuda poi la discussione, credo mio obbligo ricordare le benemeritenze dei Sovrani, dell'esercito e di quanti fraternamente soccorsero gl'infelici fratelli colpiti da quell'immane disastro.

E poi caro a me, settentrionale, raccomandare ai colleghi che, con nuova solidarietà nazionale, vogliano dare unanime il loro voto a questa legge. (*Approvazioni*).

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Il Governo si associa alle nobilissime parole con le quali il senatore Zumbini ha espresso la gratitudine di tutto il Paese verso coloro che si sono prestati nel gran disastro del Vesuvio, dal Re ai più modesti funzionari, ed ha insieme espressa la gratitudine delle popolazioni danneggiate per il grande atto di solidarietà nazionale che si compendia in questa legge.

Ringrazio poi il senatore Zumbini delle parole cortesi avute per il Governo, il quale ha presentato, e ha fatto ogni sforzo, perchè questo progetto, destinato a soccorrere all'immane sventura dei danni del Vesuvio, venisse al più presto possibile ad alleviare i danni medesimi.

Circa le osservazioni fatte sul progetto, queste si aggirarono unicamente su due punti, e furono per richiamare l'attenzione del Senato sulla bontà dei provvedimenti che nei due articoli accennati dal senatore Zumbini, il 32 e il 58, sono contenuti. Il Governo comprende però il significato di questo rilievo fatto dal senatore Zumbini; e lo intende come una raccomandazione che queste disposizioni sieno attuate con sollecitudine e con rigorosa imparzialità. Non dubiti il senatore Zumbini e non dubiti il Senato che questo stesso pensiero ispirerà l'opera del Governo.

Chiudo col rivolgere un vivo ringraziamento all'Ufficio centrale e al relatore, che hanno così presto e bene assoluto il loro compito concorrendo a far sì che questi provvedimenti possano immediatamente essere attuati, e che ad onta della strettezza del tempo, in cui fu

costretto a dibattersi il Parlamento, fosse così presto compiuto questo atto di giustizia e di solidarietà nazionale. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

TITOLO I.

Provvedimenti a favore dei comuni e delle provincie.

CAPO I.

Riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche comunali e provinciali.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3,000,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906, allo scopo di provvedere ai lavori di sgombrò e riattamento delle strade interne ed esterne, nonché alla ricostruzione dei fabbricati di proprietà dei comuni danneggiati in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio.

Con tale somma il Governo del Re rimborserà ai comuni indicati nella tabella A, annessa alla presente legge, l'intera spesa sostenuta e regolarmente accertata, e concederà sussidi in ragione del 75 per cento della spesa stessa ai comuni compresi nella tabella B, e del 60 per cento a quelli della tabella C.

(Approvato).

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui di favore:

a) ai comuni compresi nella tabella D annessa alla presente legge, allo scopo di procurar loro i mezzi per reintegrare le spese sostenute e provvedere a quelle da sostenere per lo sgombrò delle strade o per la riparazione dei danni causati ai fabbricati di loro proprietà in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio;

b) agl'Istituti di beneficenza che esistono ed erogano la loro beneficenza nei comuni compresi nella tabella A, B, C, D, allo scopo di reintegrare le spese sostenute e provvedere a quelle da sostenere per la riparazione dei danni

causati ai fabbricati di loro proprietà in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio, e per supplire alle eventuali deficienze dei loro bilanci del corrente esercizio nella parte relativa alla erogazione dei fondi di beneficenza.

Questi mutui saranno ammortizzabili in cinquant'anni, e le loro annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, saranno a carico dello Stato per i soli primi due anni.

La spesa a carico dello Stato, sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per gli esercizi 1906-907 e 1907-908.

L'ammontare complessivo dei mutui considerati nel presente articolo non potrà superare la somma di lire 1,500,000.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 1,300,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1905-906 del Ministero dei lavori pubblici, per la concessione di sussidi alle provincie di Avellino, Caserta e Napoli in rimborso della spesa strettamente necessaria per lo sgombrò ed il riattamento delle strade provinciali, e per la riparazione dei danni verificatisi ai fabbricati di loro proprietà in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio.

(Approvato).

Art. 4.

Fino alla concorrenza della somma che resta a carico dei comuni compresi nelle tabelle B, C e delle provincie di Avellino, Caserta e Napoli per gli scopi di cui ai precedenti articoli 1 e 3, la Cassa depositi e prestiti è inoltre autorizzata ad accordare agli enti stessi, mutui di favore ammortizzabili in 50 anni.

(Approvato).

Art. 5.

La Cassa di depositi e prestiti è inoltre autorizzata ad accordare ai comuni di Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma mutui di favore per la provvista di acqua potabile.

Tali mutui saranno ammortizzabili in cinquant'anni e le relative annualità, comprensive degli interessi e degli ammortamenti, per metà

andranno a carico dello Stato e per metà a carico degli enti mutuatari.

L'ammontare complessivo dei mutui considerati nel presente articolo non potrà superare a somma di lire 800,000.

Per la spesa relativa a carico dello Stato si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero dell'interno.

Le opere di cui sopra dovranno essere compiute nel periodo di 5 anni dalla pubblicazione della presente legge e saranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche.

(Approvato).

Art. 6.

È autorizzata la spesa di lire 150,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di grazia, giustizia e culti dell'esercizio 1905-906, per le riparazioni delle chiese parrocchiali danneggiate dall'eruzione del Vesuvio.

Con tale somma saranno corrisposti i sussidi ai comuni tenuti a provvedervi, nella stessa proporzione indicata nell'art. 1 della presente legge, qualora però altre persone od enti non vi siano obbligati in precedenza.

(Approvato).

Art. 7.

La concessione dei sussidi di cui agli articoli 1, 3 e 6 della presente legge verrà accordata dal competente Ministero dietro domanda dell'ente da sussidiare.

Tale domanda dovrà esser corredata:

1° da una relazione dell'ufficio del Genio civile che attesti la necessità dei lavori proposti;

2° da una regolare perizia dei lavori eseguiti o da eseguire munita del visto del predetto ufficio del Genio civile.

Si farà poi luogo al pagamento dei sussidi stessi dietro domanda dall'ente interessato corredata:

a) da un regolare rendiconto;

b) da un certificato dell'ufficio del Genio civile che attesti la completa esecuzione dei lavori, e ne accerti l'ammontare.

Su tali sussidi sarà trattenuta e rimborsata

al Comitato centrale di soccorso, istituito con decreto ministeriale 12 aprile 1906, la quota da esso eventualmente anticipata per i lavori stessi.

A tal fine il Comitato suddetto comunicherà al Governo del Re l'elenco delle quote da esso anticipate alle Amministrazioni comunali e provinciali.

Ove le somme anticipate dal Comitato per le spese di cui all'art. 1 della presente legge superino la quota di rimborso stabilita nel 2° comma dello stesso articolo, la eccedenza rimarrà a beneficio dei comuni sovvenuti.

(Approvato).

Art. 8.

Per i prestiti di cui agli articoli 2, 4 e 5 della presente legge non è applicabile il limite del primo comma dell'articolo 163 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164.

Agli stessi prestiti sono applicabili, per quanto del caso, le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 7 luglio 1901, numero 341.

(Approvato)

Art. 9.

È approvato l'unito schema di contratto stipulato tra il maggior generale signor Gustavo Durelli, in rappresentanza del Comitato centrale di soccorso, e il signor Giuseppe Perrone Paladini in data 16 giugno 1906, col quale viene provveduto alla costruzione di casette per pronto ricovero della popolazione di Ottaiano rimasta senza tetto; ed è autorizzata la relativa spesa di L. 700,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1905-906 del Ministero degli interni.

Le case saranno cedute in proprietà alla locale Congregazione di carità, con obbligo di concederle alle famiglie più povere del comune con fitti modicissimi.

Le concessioni in fitto si faranno per sorteggio tra la popolazione povera nei modi che verranno indicati dal regolamento.

(Approvato).

CAPO II.

Mezzi per provvedere ai bisogni finanziari dei Comuni danneggiati.

Art. 10.

Le sovrimposte comunali comprese nelle esenzioni temporanee di cui al 3°, 4°, 5° e 6° comma del seguente art. 28 saranno rimborsate agli enti creditori dal Tesoro dello Stato.

Le sovrimposte provinciali comprese nelle esenzioni temporanee come sopra saranno rimborsate alle provincie dal Tesoro dello Stato soltanto per l'anno in corso.

Sulle quote di sovrimposta da rimborsare ai comuni, lo Stato, dietro richiesta degli interessati, potrà accordare anticipazioni provvisorie.

La commisurazione e la ripartizione delle sovrimposte provinciali e comunali continueranno ad essere fatte in base al contingente attuale dell'imposta senza riguardo alle predette esenzioni nè alle riduzioni di estimo.

(Approvato).

Art. 11.

È autorizzata la spesa di lire 225,000, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ripartita negli esercizi 1905-906, 1906-1907 e 1907-1908, nella misura rispettivamente di lire 100,000, lire 75,000 e lire 50,000 allo scopo di provvedere alle deficienze dei bilanci ed esclusivamente per assicurare il normale funzionamento dei servizi nei comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro di Palma, Somma, Nola per la frazione Piazzolla-Cinquevie, e Boscotrecase per il Rione Oratorio.

Con tali somme il Ministero dell'interno, su proposta delle rispettive Giunte provinciali amministrative, concederà sussidi in proporzione ai danni subiti ed alle entrate venute a mancare ai detti comuni in causa ed anche in conseguenza dell'eruzione del Vesuvio. Anche su queste somme saranno prelevate e rimborsate le anticipazioni a tale scopo fatte dal Comitato centrale di soccorso.

È autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere ai comuni compresi nelle tabelle A, B, C, mutui di favore ammortizzabili in 50

anni, senza alcun contributo da parte dello Stato, per ripianare le deficienze provenienti da mancata esazione delle tasse comunali iscritte nei bilanci del corrente anno 1906.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato ad assumere a mezzo dei Regi commissari, invece dei Consigli comunali, la gestione straordinaria dei comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Somma e San Gennaro di Palma.

Lo scioglimento dei Consigli sarà fatto con decreto Reale e la durata di esso potrà essere prorogata di sei in sei mesi fino a tre anni.

(Approvato).

Art. 13.

I commissari straordinari nominati in virtù della presente legge, oltre alle ordinarie attribuzioni di cui all'art. 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164, potranno in linea d'urgenza assumere tutti i poteri del Consiglio comunale, col parere consultivo di una Commissione di sei membri nominati dal prefetto della provincia fra gli elettori del comune. In tal caso le loro deliberazioni dovranno riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa per produrre tutti gli effetti di legge.

Le indennità spettanti ai commissari suddetti saranno a carico dello Stato.

(Approvato).

TITOLO II.

CAPO UNICO.

Provvedimenti per le opere di bonifica, per la sistemazione dei torrenti e per altre opere di proprietà dello Stato.

Art. 14.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 5,900,000 per riparare i danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 e dalle susseguenti alluvioni, nonché per provvedere alle conseguenti sistemazioni idrauliche e fo-

restali delle opere di bonifica iscritte ai numeri 7 ed 8 della tabella 1 annessa al testo unico approvato con R. decreto 22 marzo 1905, n. 195.

(Approvato).

Art. 15.

È pure autorizzata la spesa straordinaria di L. 2,000,000 per riparazione ai danni e conseguente sistemazione idraulica e forestale dei corsi d'acqua e loro bacini discendenti dalla falda meridionale del Vesuvio compresa fra i torrenti Farina e Campitelli.

(Approvato).

Art. 16.

Le opere di riparazione e sistemazione stabilite nei due precedenti articoli saranno eseguite a totale spesa dello Stato.

(Approvato).

Art. 17.

Le somme da stanziare in bilancio agli effetti degli art. 14 e 15 della presente legge saranno iscritte nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici nel periodo finanziario dal 1905-906 al 1911-912 secondo le tabelle E e F annesse alla presente legge.

Qualora l'urgenza dell'esecuzione delle opere imponesse una variazione negli stanziamenti di cui nelle tabelle predette, il Governo del Re è in facoltà di provvedervi nel limite del complessivo fondo autorizzato mediante le somme disponibili in competenze e residui delle bonifiche dipendenti dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, n. 333.

Le somme in tal guisa prelevate verranno reintegrate a mano a mano che maturano gli stanziamenti, di cui al primo comma del presente articolo.

(Approvato).

Art. 18.

Alla manutenzione delle opere che saranno eseguite in base all'art. 15 della presente legge nella falda meridionale del Vesuvio provvederà lo Stato per i primi due anni e successivamente il Consorzio degli interessati da costituirsi ad iniziativa del prefetto della provincia in ana-

logia a quanto è prescritto dall'art. 38 del testo unico approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523.

(Approvato).

Art. 19.

All'esecuzione delle opere contemplate dagli articoli 14 e 15 della presente legge, provvederà il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello di agricoltura, industria e commercio per la parte riguardante le opere di rinsaldamento della zona montana.

(Approvato).

Art. 20.

Con decreto Reale sarà stabilito il perimetro della zona da sottoporre a vincolo forestale nei monti di Somma e Vesuvio.

Detto perimetro sarà fissato sulle carte dell'Istituto geografico militare nella scala da 1 a 10,000 e diverrà esecutivo quindici giorni dopo la sua pubblicazione nei comuni compresi nel perimetro stesso.

I terreni in esso compresi che non siano sottoposti al vincolo forestale, giusta la legge 20 giugno 1877, rimangono vincolati per gli effetti della presente legge, e potranno essere sottoposti a speciali norme da stabilirsi dal regolamento.

(Approvato).

Art. 21.

Qualora in seguito all'applicazione dell'articolo precedente derivasse diminuzione di reddito ad un terreno sottoposto o da sottoporsi al vincolo forestale, il proprietario avrà diritto ad una indennità, che in caso di contestazione sarà stabilita inappellabilmente da tre arbitri nominati:

uno dal prefetto della provincia;

uno dal proprietario interessato;

ed uno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ricade il terreno da sottoporre a vincolo.

(Approvato).

Art. 22.

In deroga di ogni disposizione contraria ed esclusivamente per le opere da eseguirsi dallo Stato in virtù dei precedenti articoli 14 e 15,

è data facoltà all'Ispettore superiore del Genio civile per il XIII compartimento di approvare i relativi progetti e di disporre l'esecuzione, quando il loro importo non superi le L. 200,000 e sia compreso nei fondi stanziati in bilancio.

L'Ispettore suddetto potrà pure autorizzare l'esecuzione dei lavori stessi in economia o per cottimi fiduciari senza la formalità di cui all'articolo 68 del regolamento approvato con Regio decreto 25 marzo 1895, n. 350.

(Approvato).

Art. 23.

È autorizzata la spesa di L. 50,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1905-1906 del Ministero della pubblica istruzione per riparare ai danni arrecati dall'eruzione all'Osservatorio vesuviano e per provviste di materiale scientifico.

(Approvato).

TITOLO III.

Provvedimenti a favore dei privati.

CAPO I.

Sgravi tributari.

Art. 24.

Sono convertiti in legge i Reali decreti 19 aprile 1906, n. 140, 25 aprile 1906, n. 214, e 14 giugno 1906 (allegati 1°, 2° e 3°) concernenti la sospensione della riscossione della 2^a e 3^a rata 1906 delle imposte erariali sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile in alcuni comuni delle provincie di Napoli, Caserta e Salerno danneggiati dalla eruzione del Vesuvio e la sospensione delle medesime rate delle imposte erariali sui terreni in altri comuni delle provincie di Napoli, Salerno e Avellino, pure danneggiati dall'eruzione predetta.

La detta sospensione nei limiti e per i comuni indicati nel Regio decreto 14 giugno 1906 continuerà ad aver vigore eccetto che per l'imposta di ricchezza mobile, per le successive rate dell'anno in corso e fino a quando verranno attuati in ciascun comune i definitivi provvedimenti di sgravio disposti dalla presente legge.

Le provincie e i comuni, in conformità della sospensione accordata per la quota erariale,

sono autorizzati a consentire la sospensione delle relative sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

(Approvato).

Art. 25.

Le quote di sovrimposta sospese e vincolate alla Cassa depositi e prestiti e alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale a garanzia di mutui, saranno, col carico dei relativi interessi, pagate direttamente dal tesoro dello Stato con le somme dovute ai comuni e alle provincie danneggiate ai termini dell'art. 10 della presente legge, e dal Ministero dell'interno coi sussidi di cui al successivo art. 11.

In difetto delle anzidette somme, le quote di sovrimposta dovute a garanzia di mutui ai predetti Istituti, saranno per la loro rimanenza, col carico dei relativi interessi, ripartite in non più di 48 rate bimestrali, a cominciare dal 1907.

(Approvato).

Art. 26.

Pei fabbricati urbani dei comuni danneggiati delle provincie di Caserta e Napoli, rovinati in tutto od in parte per effetto della eruzione del Vesuvio e per quelli divenuti in tutto o nella massima parte inabitabili o inservibili per necessità di straordinarie riparazioni, la sospensione di cui all'articolo precedente si convertirà in sgravio definitivo dal giorno della distruzione totale o parziale o della inabitabilità o inservibilità delle costruzioni.

A favore dei proprietari dei fabbricati urbani non distrutti nè resi inabitabili o inservibili, ma che hanno subita una diminuzione nel valore locativo in causa dell'eruzione, verrà eseguita d'ufficio la revisione parziale del reddito per qualunque diminuzione e con effetto dall'epoca suindicata.

Per i procedimenti relativi agli sgravi e alle revisioni straordinarie si applicheranno le rispettive disposizioni vigenti in materia.

(Approvato).

Art. 27.

Per gli edifici che saranno ricostruiti o straordinariamente riparati, a causa dei danni di cui in primo comma dell'articolo 26 nei comuni

danneggiati delle provincie di Caserta e Napoli, l'imposta comincerà a decorrere dopo cinque anni dal giorno in cui il fabbricato sarà divenuto atto all'uso o all'abitazione.

Parimenti, per i fabbricati per i quali, in relazione ai danni di cui al secondo comma dell'articolo stesso si è fatto luogo alla revisione parziale in diminuzione, non si potrà procedere a revisione parziale in aumento se non nel quinto anno successivo a quello in cui ebbe luogo la riduzione del reddito.

(Approvato).

Art. 28.

Agli effetti dei provvedimenti concernenti l'imposta sui terreni, i territori danneggiati verranno divisi in cinque categorie a seconda della diversa entità dei danni. Apparterranno alla prima i terreni per i quali risulterà la perdita totale o nella massima parte dell'attività produttiva, anche in via temporanea, per causa della eruzione del Vesuvio, e per essi sarà concesso il discarico del relativo estimo dal catasto, con effetto dall'epoca del disastro, ai termini dell'art. 24 del vigente testo unico sulla conservazione dei catasti del 4 luglio 1897, n. 276.

Qualora però tali terreni riacquistassero totalmente o parzialmente la perdita attività produttiva, l'estimo verrà ripristinato in tutto o in parte, ma la imposta prediale erariale e le sovrimposte relative non potranno esigersi se non dopo il quinto anno successivo a quello del verificatosi evento.

Nella seconda categoria verranno inclusi i terreni per i quali occorrono almeno tre anni, oltre l'anno in corso, per essere posti in istato di normale coltivazione. Essi saranno esenti dall'imposta prediale erariale e dalle relative sovrimposte a partire dalla seconda rata 1906 fino a tutto il 1909. Se però questi terreni alla fine del 1909 non si troveranno ancora in istato di normale coltivazione, saranno, secondo i casi, ammessi ad ulteriore esenzione.

Nella terza categoria saranno classificati i terreni per i quali sono sufficienti due anni, oltre l'anno in corso, per essere posti in istato di normale coltivazione. Essi godranno della esenzione della imposta prediale erariale e relative sovrimposte a partire dalla seconda rata del 1906 fino a tutto il 1908.

Alla quarta categoria apparterranno i terreni per i quali è sufficiente un anno, oltre quello in corso, per essere posti in istato di normale coltivazione. Essi godranno della esenzione della imposta prediale erariale e relative sovrimposte a partire dalla seconda rata 1906 a tutto il 1907.

Alla quinta categoria apparterranno i terreni per i quali è sufficiente l'anno in corso per essere posti in istato di normale coltivazione o che hanno perduto per effetto della eruzione del Vesuvio non meno di un terzo del prodotto dell'anno 1906 per ogni singolo fondo. Questi terreni saranno esenti dalla imposta erariale suddetta e relative sovrimposte per tutto il 1906.

Nel periodo in cui dura l'esenzione dall'imposta si procederà alla revisione degli estimi per i terreni della 2^a, 3^a, 4^a e 5^a categoria, i quali abbiano perduta in parte la loro attività produttiva, e ciò tanto nei riguardi del vigente catasto, quanto del nuovo ordinato con la legge del 1^o marzo 1886, n. 3682 (serie 3^a).

(Approvato).

Art. 29.

Il Governo, all'infuori delle norme ordinarie fissate dal Regio decreto 10 giugno 1817, dalla legge 4 luglio 1897, n. 276, e regolamento relativo della stessa data n. 277, e della legge 1^o marzo 1886, n. 3682, sulla perequazione fondiaria e regolamento relativo 26 gennaio 1905, n. 65, provvederà d'ufficio ed a spese dello Stato a quanto occorre per la esecuzione del precedente articolo, nel termine non maggiore di tre mesi dalla data della presente legge.

Gli sgravi e le riduzioni concesse, sia per la imposta fabbricati, sia per l'imposta terreni verranno portati a notizia degli interessati mercè notificazioni individuali e pubblicazione all'albo pretorio comunale di un elenco, contenente, per ciascun comune, il nome dei contribuenti e lo ammontare degli sgravi loro concessi.

Contro l'operato dell'Amministrazione catastale competeranno i reclami a norma di legge.

Dalla data di pubblicazione del suddetto elenco cesserà di aver luogo nel comune la sospensione di cui al secondo comma dell'articolo 24.

(Approvato).

Art. 30.

L'importo delle quote erariali sgravate per effetto delle disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 28 non sarà reimposto, ma andrà in diminuzione del contingente.

(Approvato).

Art. 31.

Per le case rurali che furono distrutte, o rese inservibili per causa della eruzione del Vesuvio e che siano iscritte in catasto con un estimo proprio, verrà concesso d'ufficio lo sgravio della corrispondente imposta dall'epoca dell'infortunio.

(Approvato).

Art. 32.

Nella ipotesi di terreni che abbiano parzialmente perduta l'attività produttiva e nell'altra contemplata nell'ultimo comma dell'art. 28 lo sgravio non sarà concesso se non a condizione che il proprietario del fondo dato in affitto provi di avere, a sua volta, consentito all'affittuario o al colono una corrispondente proporzionale riduzione del canone, siavi o no tenuto per patto contrattuale o per legge.

(Approvato).

Art. 33.

Ai contribuenti privati per redditi incerti e variabili di ricchezza mobile di categoria B e C nei comuni danneggiati dalla eruzione del Vesuvio, che verranno indicati con decreto Reale, è accordato il diritto di chiedere, entro un mese dalla data della pubblicazione del decreto stesso, una revisione straordinaria del loro reddito, agli effetti dello sgravio per l'imposta del 1906 senza pregiudizio di quella ordinaria che già avessero domandata.

(Approvato).

Art. 34.

Le quote d'imposta e sovrimposta sospese e non comprese negli sgravi definitivi, verranno ripartite in diciotto rate uguali, che andranno a scadere con quelle ordinarie degli anni 1907-1908-909.

(Approvato).

Art. 35.

Le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 si applicheranno nei comuni indicati nelle tabelle A, B, C e D annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 36.

È accordata l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali relativi agli oggetti ammessi dal Governo del Re alla introduzione nello Stato a daziato sospeso, stati inviati dall'estero in dono al Comitato centrale di soccorso dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio.

(Approvato).

CAPO II.

Prestiti e mutui di favore.

Art. 37.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli, le altre Casse di risparmio ordinarie, gli Istituti di credito fondiario e gli Istituti ordinari e cooperativi di credito, qualunque siano le disposizioni dei rispettivi statuti o delle leggi speciali ad essi applicabili, sono autorizzati:

1° ad accordare sovvenzioni ipotecarie per l'ammontare complessivo di lire otto milioni allo scopo di rimettere nello stato di profittevole coltura i terreni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 nei comuni delle provincie di Napoli, Caserta, Avellino e Salerno indicati nelle tabelle A, B, C annesse alla presente legge, purchè la spesa occorrente non superi la metà del valore che acquisteranno i fondi dopo compiuti i lavori di bonificazione;

2° ad accordare fino alla concorrenza di lire due milioni sovvenzioni ipotecarie per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati che nei comuni delle provincie suddette rimasero danneggiati in dipendenza della stessa eruzione.

(Approvato).

Art. 38.

Le sovvenzioni ai possessori di terreni danneggiati avranno la durata massima di anni 30.

Le relative somme saranno somministrate in più rate a cominciare dalla data del contratto

e successivamente a misura che procederanno i lavori ai quali sono destinate, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Dal giorno della prima somministrazione e per cinque anni, le sovvenzioni avranno la forma del conto corrente e gli interessi saranno a carico dello Stato. Trascorso il quinquennio, l'ammontare effettivo del credito degli Istituti sovventori rappresenterà l'ammontare dei mutui definitivi, i quali saranno rimborsati nel termine massimo di 25 anni col sistema delle semestralità eguali comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento.

(Approvato).

Art. 39.

Le sovvenzioni per la ricostruzione e le riparazioni dei fabbricati avranno la durata massima di anni 25.

Le relative somme saranno somministrate in più rate a cominciare dalla data del contratto e successivamente a misura che progrediranno i lavori di ricostruzione o di riparazione con le cautele che saranno stabilite nel regolamento.

Dal giorno della prima somministrazione e per 5 anni le sovvenzioni avranno la forma del conto corrente e gli interessi sulle somme somministrate saranno a carico dello Stato. Trascorso il quinquennio, l'ammontare effettivo del credito degli Istituti sovventori rappresenterà l'ammontare dei mutui definitivi, i quali saranno rimborsati nel termine massimo di 20 anni col sistema delle semestralità eguali comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento.

(Approvato).

Art. 40.

La misura dell'interesse sulle sovvenzioni sarà del 4 per cento all'anno.

Gli interessi dovuti dallo Stato sulle sovvenzioni prima del periodo dell'ammortamento e le rate semestrali per l'ammortamento dei mutui, saranno pagate il 1° luglio ed il 1° gennaio di ciascun anno.

In caso di mancato pagamento delle quote di semestralità dovute dai mutuatari, decorrerà su queste l'interesse nella stessa misura stabilita per le sovvenzioni. Tale interesse sarà interamente a carico dei sovvenuti.

(Approvato).

Art. 41.

Lo Stato concorrerà al pagamento delle semestralità per l'ammontare delle sovvenzioni sui terreni in ragione di una lira per ogni 100 lire dell'ammontare della sovvenzione concessa al danneggiato.

Per provvedere al pagamento degli interessi sui conti correnti relativi alle sovvenzioni suddette, di cui all'articolo 38 della presente legge, e concorrere nella misura di cui sopra al pagamento delle semestralità di ammortamento delle sovvenzioni medesime, sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 320,000 per ciascuno degli esercizi 1906-907 e 1907-908, di lire 275,000 per l'esercizio 1908-909, di lire 225,000 per l'esercizio 1909-1910, di lire 200,000 per l'esercizio 1910-911 e di lire 185,000 per venticinque anni dall'esercizio 1911-912 al 1935-936.

(Approvato)

Art. 42.

Al pagamento delle semestralità per l'ammortamento delle sovvenzioni per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti, lo Stato concorrerà in ragione di una lira per ogni 100 lire dell'ammontare della sovvenzione concessa al danneggiato.

Per provvedere al pagamento degli interessi sui conti correnti relativi alle sovvenzioni suddette di cui all'art. 39 della presente legge e concorrere nella misura di cui sopra al pagamento delle semestralità di ammortamento delle sovvenzioni medesime, sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma annua di lire 80,000 per gli esercizi dal 1906-907 al 1910-911 e la somma annua di L. 55,000 per venti anni dall'esercizio 1911-912 al 1930-1931.

(Approvato).

Art. 43.

L'eventuale rimanenza degli stanziamenti di cui ai due articoli precedenti sarà destinata a rimborsare agli Istituti sovventori le perdite che potranno essere liquidate sulle sovvenzioni, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 44.

Gli Istituti di cui all'art. 37 i quali siano disposti ad assumere le operazioni regolate dalla presente legge e s'impegnino a destinarvi una somma determinata, dovranno notificarlo al Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Se le somme destinate dagli Istituti suddetti supereranno 10 milioni di lire, la quota di concorso di ciascun Istituto sarà proporzionalmente ridotta.

(Approvato).

Art. 45.

Gli Istituti sovventori dovranno formare un Consorzio autonomo per la concessione e l'amministrazione delle sovvenzioni con le norme che saranno stabilite da un regolamento speciale da approvarsi con decreto Reale promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La responsabilità degli Istituti facenti parte del Consorzio è limitata alla somma da ciascuno di essi conferita.

Un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio farà parte del Consiglio d'amministrazione del Consorzio.

Il 10 per cento degli utili netti di ciascun esercizio sarà destinato alla formazione di un fondo di riserva. Il rimanente potrà essere distribuito agli Istituti sovventori in proporzione del capitale da ciascuno di essi somministrato.

Nella stessa proporzione saranno ripartite le eventuali perdite e sarà distribuito, dopo compiuta la liquidazione delle attività del Consorzio, l'eventuale avanzo del fondo di riserva.

La gestione del Consorzio sarà sottoposta alla vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale la eserciterà con le norme che saranno stabilite nel regolamento di concerto col Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 46.

Il Governo del Re mediante decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri, può autorizzare il Consorzio degli Istituti sovventori ad emettere cartelle fondiariae fino a completare la somma di lire 10,000,000 stabi-

lita nell'art. 37, purchè gli Istituti suddetti abbiano versato almeno 5 milioni.

Il decreto di autorizzazione stabilirà la misura dell'interesse delle cartelle fondiariae, il quale non potrà essere maggiore del 3.75 per cento.

Lo stesso decreto stabilirà le norme per la emissione e l'ammortamento delle cartelle.

(Approvato).

Art. 47.

Possono fruire dei benefizi della presente legge i privati proprietari degli immobili danneggiati o distrutti e nei limiti dell'art. 58 gli usufruttuari, gli usuari e i creditori ipotecari; purchè nei modi da stabilirsi nel regolamento dimostrino di non poter altrimenti provvedere alle spese che sono necessarie per ripristinare la coltura dei terreni danneggiati o per ricostruire o riparare le case danneggiate o distrutte.

Le domande di sovvenzione saranno presentate nel tempo, nei modi e con i documenti che saranno indicati nel regolamento.

(Approvato).

Art. 48.

I contratti relativi alle sovvenzioni di cui all'art. 37 dovranno essere stipulati entro sei mesi dalla data della concessione.

I lavori a cui sono destinate le sovvenzioni dovranno essere compiuti con la maggiore sollecitudine e nel termine che sarà stabilito nell'atto di concessione del mutuo.

(Approvato).

Art. 49.

Quando non sia possibile la dimostrazione, a tenere del Codice civile, del legittimo possesso degli immobili danneggiati o distrutti, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3^a).

(Approvato).

Art. 50.

Le iscrizioni ipotecarie che saranno prese a garanzia delle sovvenzioni di cui all'art. 37 avranno priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari la cui iscrizione verrà ad essere preceduta da quella stabilita a cautela delle sovvenzioni regolate dalla presente legge, dovrà essere dai proprietari modificata la domanda di sovvenzione, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per rimettere nello stato di profittevole coltura i terreni, o per ricostruire o riparare le case.

Tale opposizione sarà risolta secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Se i proprietari di terreni danneggiati o dei fabbricati danneggiati o distrutti non si curassero di provvedere alle opere occorrenti per rimettere a coltura i terreni o per ricostruire o riparare le case, il creditore ipotecario, l'usufruttuario o l'usuario, adempite le formalità che saranno prescritte nel regolamento e fornita la dimostrazione richiesta nell'art. 47, potranno valersi delle disposizioni della presente legge per eseguirle nel loro interesse.

(Approvato).

Art. 51.

Il contributo dello Stato consentito con la presente legge e tutte le sovvenzioni regolate dalla legge stessa sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I contratti di sovvenzione di qualunque natura previsti dalla presente legge saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da iscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli atti, anche di notificazione, che possono occorrere all'esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici ufficiali.

(Approvato).

Art. 52.

Le quote delle semestralità di ammortamento dovute dai sovvenuti sono riscosse dal Consorzio degli Istituti sovventori con le norme,

con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti dalla vigente legge per la riscossione delle imposte dirette, ad eccezione della multa, alla quale è sostituito l'interesse di mora di cui all'articolo 40.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 42, 44, 50 e 55 del testo unico della legge sul Credito fondiario, approvata con Regio decreto 16 luglio 1895, n. 646.

Contro il mutuatario moroso si procede dietro richiesta del Consorzio, dall'esattore del comune nel quale sono gli immobili.

(Approvato).

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 53.

Le domande per il conseguimento di sussidio e mutui di cui nella presente legge dovranno essere presentate non più tardi del 1° marzo 1907.

(Approvato).

Art. 54.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge sia che si eseguiscano dallo Stato, sia che in qualsiasi modo siano da queste sussidiate, equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili da espropriare sarà determinata nei modi indicati dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 7897 (serie terza), per il risanamento della città di Napoli.

In caso di contestazione, le indennità e i danni dipendenti dall'esecuzione o dall'esercizio delle opere saranno valutati da un Collegio permanente di tre arbitri, che pronunzieranno come amichevoli compositori e senza formalità di procedura. Uno degli arbitri sarà nominato dal ministro dei lavori pubblici, uno dal presidente della Corte d'appello territoriale, ed uno dal Consiglio comunale di ciascuno dei comuni dove saranno situati i beni da espropriare.

I due primi arbitri saranno membri fissi del Collegio, il terzo interverrà nelle singole riunioni in cui dovranno determinarsi indennità o

danni relativi a beni situati nel comune da cui è nominato. Oltre l'arbitro ordinario, ciascuna delle dette autorità nominerà un supplente.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con decreto prefettizio da pubblicarsi a termini di legge.

Art. 55.

Ai corsi d'acqua nei quali verranno eseguiti i lavori di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 62 del testo unico di legge, decreto Reale 25 luglio 1904, n. 523, e per il servizio di piena sono ad essi applicabili norme analoghe a quelle stabilite dal regolamento approvato col Regio decreto 7 marzo 1895, n. 86. (Approvato).

Art. 56.

La costruzione e la riparazione delle case contemplate nella presente legge dovrà essere fatta con l'osservanza delle norme tecniche e igieniche che saranno disposte dal regolamento. (Approvato).

Art. 57.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 496,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906, da destinarsi:

a) per lire 400,000 al pagamento delle spese sostenute dai corpi del Regio esercito durante il periodo dell'eruzione del Vesuvio e delle successive alluvioni in servizio di pubblica sicurezza e pel periodo sino al 14 aprile 1906 nei servizi di pubblica assistenza;

b) per lire 96,000 alle spese per indennità speciali e soprassoldo ai funzionari di pubblica sicurezza ed agli agenti di forza pubblica nonché ai funzionari dell'Amministrazione civile provvisti di stipendio non superiore alle lire 2500, destinati al mantenimento dell'ordine pubblico od al servizio dei soccorsi durante il periodo dell'eruzione vesuviana.

La ripartizione di quest'ultima somma sarà fatta dal Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 58.

Ad integrazione dei fondi raccolti dalla beneficenza privata per i soccorsi alle popolazioni danneggiate dall'eruzione e dalle successive alluvioni è autorizzata l'assegnazione di lire 600,000 da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1905-906.

La suddetta assegnazione comprende:

a) le lire 500,000 già anticipate al Comitato centrale di soccorso;

b) e lire 100,000 da erogarsi in sussidi ai proprietari più bisognosi di fondi rustici e urbani distrutti dalle lave vulcaniche, in unione con le altre somme che il detto Comitato potrà destinare a tale scopo.

(Approvato).

Art. 59.

Al conto consuntivo del bilancio per l'esercizio 1906-907 sarà allegato un conto generale dell'erogazione delle somme di cui all'articolo precedente e di quelle raccolte dalla pubblica e privata beneficenza a sollievo dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio e dalle successive alluvioni.

(Approvato).

Art. 60.

Entro due mesi dalla data della presente legge sarà formato un regolamento speciale per la esecuzione delle disposizioni comprese nel titolo III, cap. 2° della legge stessa relativa alle sovvenzioni ai danneggiati. Tale regolamento stabilirà le norme per la formazione del piano dei lavori e delle opere che debbono essere eseguite con l'importo delle sovvenzioni, e le cautele per assicurarne l'esecuzione.

(Approvato).

Art. 61.

Con decreto Reale da emettersi su proposta dei ministri interessati nel suddetto termine di due mesi saranno emanate le norme per la esecuzione delle altre disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Allegati al disegno di legge.

TABELLA A.

Provincia di Napoli e di Caserta: Boscotrecase — Ottaiano — S. Giuseppe Vesuviano — S. Gennaro di Palma — Somma Vesuviana — Nola limitatamente alla frazione Piazzolla Cinquevie — Saviano limitatamente alla frazione Piazzolla.

TABELLA B.

Provincia di Caserta: Liveri — Nola (esclusa la frazione Piazzolla-Cinquevie) — Palma Campania — S. Paolo Belsito — Saviano (esclusa la frazione Piazzolla) — Scisciano.

Provincia di Napoli: Pollena — Portici — Resina — S. Sebastiano al Vesuvio — Torre del Greco — Cercola limitatamente alla frazione Massa di Somma.

TABELLA C.

Provincia di Avellino: Avella — Baiano — Domicella — Lauro — Marzano di Nola — Moschiano — Mugnano del Cardinale — Pago del

Vallo — Quadrelle — Quindici — Sirignano — Sperone — Taurano.

Provincia di Caserta: Brusciano — Camposano — Castel Cisterna — Carbonara di Nola — Casamarciano — Cicciano — Cimitile — Cuminiano e Gallo — Mariglianella — Marigliano — Roccarainola — San Vitaliano — Striano — Tufo — Visciano.

Provincia di Napoli: Barra — Boscoreale — Casalnuovo — Cercola (esclusa la frazione Massa di Somma) — Licignano — Poggiomarino — Pomigliano — Ponticelli — Sant'Anastasia — San Giorgio a Cremano — San Giovanni a Teduccio.

Provincia di Salerno: Sarno.

TABELLA D.

Provincia di Caserta: Acerra.

Provincia di Napoli: Afragola — Arzano — Caivano — Calvizzano — Cardito — Casandrino — Casoria — Chiaiano — Crispano — Fratta Maggiore — Fratta Minore — Giugliano — Grumo Nevano — Marano — Melito — Mugnano di Napoli — Napoli — Pianura — Qualiano — S. Pietro a Patierno — Sant'Antimo — Sant'Arpino — Secondigliano — Soccavo — Torre Annunziata — Villaricca.

LEGISLATURA XXII - 1^a SESSIONE 1904-906 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 14 LUGLIO 1906

TABELLA E.

**Ripartizione nei vari esercizi finanziari 1905-906 al 1911-912
della spesa occorrente per le bonifiche dei torrenti di Somma e Vesuvio e di Nola**

Num. d'ordine	Oggetto della spesa	Ripartizione nei vari esercizi finanziari						Totale	
		1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911		1911-912
1	Bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio:								
	a) per la sistemazione idraulica.	800,000	600,000	700,000	600,000	600,000	500,000	400,000	4,200,000
	b) per la sistemazione forestale e per il consolidamento delle sponde. . .	100,000	100,000	200,000	200,000	»	»	»	600,000
2	Bonifica dei torrenti di Nola.	200,000	200,000	200,000	100,000	»	»	»	700,000
3	Per maggiori lavori imprevidi alle bonifiche suddette; per spese di personale, ecc.	100,000	100,000	100,000	100,000	»	»	»	400,000
	Totale	1,200,000	1,000,000	1,200,000	1,000,000	600,000	500,000	400,000	5,900,000

TABELLA F.

**Ripartizione nei vari esercizi finanziari 1905-906 al 1911-912 della spesa occorrente
per la sistemazione della falda meridionale del Vesuvio compresa fra gli alvei Farina e Campitelli**

Num. d'ordine	Oggetto della spesa	Ripartizione nei vari esercizi finanziari						Totale	
		1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911		1911-912
1	Riparazione ai danni e conseguente sistemazione idraulica e forestale dei corsi di acqua situati nella falda meridionale del Vesuvio compresi fra gli alvei Farina e Campitelli. . . .	500,000	500,000	400,000	200,000	200,000	100,000	100,000	2,000,000

ALLEGATO 1.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 10 luglio 1902, n. 296, per l'esecuzione del detto testo unico;

Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati ed il relativo regolamento 24 agosto 1877, n. 4024, modificato dal Regio decreto 3 agosto 1888, n. 5613;

Vista la legge 14 luglio 1864, n. 1831, pel conguaglio dell'imposta fondiaria;

Vista la legge 18 giugno 1905, n. 251;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In seguito ai danni arrecati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906, è sospesa la riscossione della 2^a rata 1906, delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati nei comuni seguenti:

Provincia di Napoli: Santa Anastasia, Polena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Cercola, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Boscotrecase, Boscoreale, Poggiomarino, Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata, Barra, Portici Ponticelli, Resina, San Giorgio a Cremano, San Giovanni a Teduccio.

Provincia di Caserta: Acerra, Brusciiano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciiano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Cumignano, Liveri, Marigliano, Mariglianella, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Gennaro di Palma, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Striano, Tufino, Visciano.

Provincia di Salerno: Sarno.

Art. 2.

È del pari sospesa la riscossione della imposta erariale sui terreni, nei seguenti comuni:

Provincia di Avellino: Baiano, Avella, Mugnano del Cardinale, Quadrella, Sirignano, Sperone, Lauro, Domicella, Marzano, Moschiano, Pago del Vallo, Quindici, Taurano.

Provincia di Napoli: Napoli, Casoria, San Pietro a Patierno, Secondigliano, Arzano, Pomigliano d'Arco, Casalnuovo di Napoli, Licignano, Casandrino, Afragola, Mugnano di Napoli, Soccavo, Pianura, Caivano, Cardito, Crispiano, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Giugliano in Campania, Qualiano, Villaricca, Calvizzano, Melito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE

SONNINO.

SALANDRA.

LUZZATTI.

Visto: *Il guardasigilli* E. SACCHI.

ALLEGATO 2.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'altro Nostro decreto 19 aprile 1906, da convertirsi in legge, riguardante la sospensione della seconda rata 1906 delle imposte erariali ai danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata, a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906, l'applicazione dell'art. 3 della legge 18 giugno 1905, n. 251, anche per la ripartizione della sovrainposta sui fabbricati, delegata in garanzia di mutui della Cassa depositi e prestiti e alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

I ministri del tesoro e delle finanze sono autorizzati a designare, con decreti ministeriali presi di concerto, a quali dei comuni che hanno ottenuto la sospensione dell'imposta erariale sui fabbricati, si possa applicare la disposizione suddetta.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE

SIDNEY SONNINO.

L. LUZZATTI.

A. SALANDRA.

Visto: *Il guardasigilli*: E. SACCHI.

ALLEGATO 3.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette;
Visto il regolamento approvato con Regio

decreto 10 luglio 1902, n. 296, per l'esecuzione del detto testo unico;

Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati ed il relativo regolamento 24 agosto 1877, n. 4020, modificato dal Regio decreto 3 agosto 1888, n. 5613;

Vista la legge 14 luglio 1864, n. 1831, sul conguaglio dell'imposta fondiaria;

Vista la legge 18 giugno 1905, n. 251;

Visto il Regio decreto 19 aprile 1906, n. 140;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In seguito ai danni arrecati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 è sospesa la riscossione della terza rata 1906 delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati nei comuni seguenti:

Provincia di Napoli: Santa Anastasia, Pollena, Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Cercola, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Boscotrecase, Poggiomarino, Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Barra, Portici, Ponticelli, Resina, San Giorgio a Cremano, San Giovanni a Teduccio.

Provincia di Caserta: Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Ciicciano, Cimitile, Cuminano e Gallo di Nola, Liveri, Marigliano, Mariglianella, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Gennaro di Palma, San Paolo Belsito, San Vitagliano, Saviano, Scisciano, Striano, Tufo, Visciano.

Art. 2.

È del pari sospesa la riscossione della terza rata 1906 dell'imposta erariale sui terreni nei seguenti comuni:

Provincia di Napoli: Napoli, Torre Annunziata, Boscoreale, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Licignano, Casoria, San Pietro a Patierno, Afragola, Arzano, Mugnano di Napoli, Soccavo, Pianura, Caivano, Cardito, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore, Melito, Secondigliano, Crispano,

Casandrino, Giugliano in Campania, Qualiano, Villaricca, Calvizzano, Chiaiano e Marano.

Provincia di Avellino: Baiano, Avella, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperrone, Lauro, Domicella, Marzano, Morehiano, Pago del Lago, Quindici, Taurano.

Provincia di Salerno: Sarno.

Art. 3.

È del pari sospesa la riscossione oltrechè della seconda anche della terza rata 1906 dell'imposta di ricchezza mobile nei comuni di San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, ed Ottaviano della provincia di Napoli.

Art. 4.

I comuni e le provincie sopradetti, in conformità della sospensione accordata per la quota erariale, sono autorizzati a consentire dal loro canto la sospensione delle relative sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

Le quote di dette sovrimposte, se trovansi vincolate alla Cassa depositi e prestiti ed alla Sezione di credito comunale e provinciale a garanzia di mutui, saranno ripartite col carico dei relativi interessi, in non più di 48 rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall'anno 1907.

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini del presente decreto e dei precedenti del 19 e 25 aprile 1906, n. 140 e 214, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico nel bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà iscritto apposito capitolo nella parte straordinaria.

Per le anticipazioni di cui nel precedente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, nè il decreto reale di autorizzazione, prescritto dalle norme che regolano la Cassa predetta.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE III

GIOLITTI

MASSIMINI

MAJORANA.

Visto: *Il guardasigilli*: GALLO.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni all'art. 94 della legge 25 giugno 1906, n. 255, per i provvedimenti per la Calabria » (N. 383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 94 della legge 25 giugno 1906, n. 255, per i provvedimenti della Calabria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 94 della legge 25 giugno 1906, n. 255 è sostituito il seguente:

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6, 12 e 93 della presente legge sono estese ai comuni danneggiati dal terremoto della provincia di Messina, che saranno designati con decreto reale.

CAVASOLA. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. L'articolo 94 originario della legge sulle Calabrie estendeva ai danneggiati dal terremoto della provincia di Messina le disposizioni di taluni articoli della citata legge della Calabria, fra i quali articoli l'11° diceva: « col regolamento di cui all'articolo 96, saranno determinate le norme di costruzioni e di restauro riconosciute necessarie per la sicurezza degli edifici nei comuni danneggiati ».

Effettivamente, come ha rilevato allora l'Ufficio centrale del Senato, la Camera, quando aveva votato l'estensione ai danneggiati dal terremoto di Messina delle disposizioni dell'articolo 11, si era riferita a quello del primo testo, che poi è diventato l'articolo 12 della legge, e che riguarda le anticipazioni che deve fare la Cassa depositi e prestiti per diverse operazioni. L'Ufficio centrale del Senato fece notare nella relazione, e poi nella discussione che ebbe luogo in quest'Aula il 28 giugno di quest'anno, che era bensì esatto ed interessante il correggere nel testo della legge la indicazione di quel numero 12, per comprendervi le operazioni di finanza che si estendevano ai danneggiati di Messina, ma che fosse altresì il caso di mantenere l'inclusione dell'articolo 11, inquantochè, riguardando esso le norme assicuratrici dell'incolumità dei cittadini nella ricostruzione di fabbricati, era conveniente che rimanesse nella legge, come era venuta stampata qui, anche quell'articolo 11. In questo progetto di modificazione che ci sta dinanzi, l'articolo 11 non è più citato; di maniera che per i danneggiati di Messina si dovrebbero dare i sussidi per la ricostruzione di fabbricati indipendentemente da ogni norma assicuratrice della stabilità.

Prego il signor ministro ed il relatore di favorirmi in proposito un'assicurazione; e spero che la parola autorevole del ministro confermi il modo mio d'interpretare l'insieme della legge in questo senso, che estendendosi alla provincia di Messina i sussidi determinati da questi articoli, si debba intendere estesa anche la facoltà di determinare col regolamento che verrà, le cautele per gli edifici della provincia di Messina, nello stesso modo che saranno determinate per le provincie della Calabria.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Il presente progetto di legge ha lo scopo di rettificare puramente un errore di numerazione incorso nel progetto di legge per le Calabrie. Essendo stato inserito nell'originario progetto ministeriale un art. 2-bis, ne venne per conseguenza che questo, nella redazione definitiva, assunse il n. 3, e tutti gli altri assunsero un numero più alto di quello portato nel primitivo progetto. Senonchè mentre con l'art. 94 di questa legge, si erano estese ai comuni della provincia di Messina le disposizioni di taluni articoli, in esso art. 94 si lasciò la menzione degli articoli con la numerazione che portavano nel primitivo progetto, anzichè con la numerazione che vennero ad assumere col progetto definitivo.

Il Governo intese di correggere puramente e semplicemente questo errore materiale, che avendo avuto la duplice sanzione della Camera e del Senato, non si poteva altrimenti correggere se non con una legge. Ed è perciò che il progetto non ha potuto estendersi ad altri punti, e non ha potuto nemmeno tenere in considerazione il voto espresso dal relatore dell'Ufficio centrale del Senato, che si estendesse cioè a favore dei comuni della provincia di Messina l'art. 11, perchè questo articolo nel primitivo concetto della Camera non era stato esteso ai comuni medesimi, ed il volerlo comprendere nel nuovo art. 94 non sarebbe stato rettificare un errore del progetto approvato, ma aggiungere qualche cosa di più.

Senonchè il senatore Cavasola giustamente trova che questo art. 11 avrebbe opportunamente potuto venire esteso ai comuni della provincia di Messina; il Governo è della medesima opinione, ma fortunatamente data la natura dell'articolo non vi è bisogno di disposizioni particolari per ottenere lo scopo che l'onorevole Cavasola crede utile raggiungere.

Effettivamente l'articolo dice che col regolamento, di cui all'art. 96, saranno determinate le norme di costruzioni e restauri riconosciuti necessari ecc. « nei comuni danneggiati ».

Detta, cioè, le norme di polizia edilizia per tutti i comuni danneggiati; ora dal momento che mettiamo fra i comuni danneggiati anche quelli della provincia di Messina, anche essi vengono ad essere coperti dal disposto di questo articolo, che solo accidentalmente si trova col-

locato al n. 11, ma che in realtà contiene una disposizione di natura regolamentare che è riferita e va aggiunta all'art. 96 il quale si applica evidentemente a tutti i comuni e a tutte le materie che nella legge sono comprese.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Ringrazio il signor ministro delle spiegazioni date e prendo atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di una legge di articolo unico sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 6 agosto 1891, n. 483, e 3 febbraio 1901, n. 50, sul conferimento dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di privativa » (N. 364).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Modificazioni alle leggi 6 agosto 1891, n. 483, e 3 febbraio 1901, n. 50, sul conferimento dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di privativa ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 364).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendola parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ferma restando la trasformazione dei magazzini di vendita in spacci all'ingrosso stabilita dall'articolo unico della legge 6 agosto 1891, n. 483, è data facoltà al Governo del Re di nominare magazzinieri di vendita funzionari amministrativi e di ragioneria del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza nonchè funzionari tecnici dell'Amministrazione delle private da scegliersi con particolare riguardo all'anzianità in limiti tali che non possano in nessun momento superare quello di 20 pei detti funzionari del Ministero e delle intendenze, e quello di 20 pei funzionari tecnici.

Al momento della concessione, l'aggio a titolo di stipendio di ogni magazzino, che sarà come sopra conferito, non dovrà essere inferiore allo stipendio del funzionario nominato, aumentato di un quarto, escluso qualunque altro assegno di cui egli fosse eventualmente provvisto per indennità di carica anche se data in natura.

(Approvato).

Art. 2.

Agli effetti del loro conferimento, la classificazione delle rivendite di generi di privativa è determinata dal rispettivo reddito a tabacchi verificatosi nell'esercizio finanziario precedente.

Per reddito a tabacchi s'intende la differenza fra l'importo dei tabacchi prelevati dall'ufficio di vendita, calcolati al prezzo di vendita al pubblico, e l'importo dei medesimi calcolato al prezzo di vendita ai rivenditori.

(Approvato).

Art. 3.

Ogni rivendita, che nell'esercizio finanziario precedente abbia avuto un reddito a tabacchi superiore a lire 200, è soggetta in ciascun anno ad un canone corrispondente al reddito ottenuto nell'esercizio finanziario precedente, calcolato secondo la scala graduale seguente:

sulla parte di reddito da oltre lire 200 fino a lire 400, il 10 per cento;

sulla parte di reddito da oltre lire 400 fino a lire 600, il 30 per cento;

sulla parte di reddito superiore alle lire 600, il 35 per cento.

(Approvato).

Art. 4.

Il canone determinato, giusta la prima parte dell'articolo precedente è soggetto ad una riduzione del 15 per cento per le rivendite poste in comuni di popolazione superiore ai 50,000 abitanti; del 20 per cento per quelle dei comuni di oltre 100,000 abitanti; del 25 per cento per quelle dei comuni di oltre 200,000 abitanti.

La popolazione dei comuni è quella accertata con l'ultimo censimento, come residente legale.

(Approvato).

Art. 5.

Il minimo del canone da pagarsi da ogni rivendita è fissato in lire cinque, la qual somma sarà pure annualmente pagata dalle rivendite di reddito non superiore a lire 200.

(Approvato).

Art. 6.

Ogni rivendita, il cui reddito abbia superato lire 2,000, è conferita per un novennio ad asta pubblica, mediante offerte segrete, secondo le norme della legge di contabilità generale dello Stato.

La rivendita è definitivamente aggiudicata a primo incanto al concorrente che abbia fatto la migliore offerta di aumento per ogni 100 lire di canone legale, calcolato esso canone secondo il disposto dagli articoli 3 e 4.

L'appaltatore ha l'obbligo della gestione personale. Tuttavia, in caso di legittimo impedimento, l'Intendenza di finanza può esonerarlo con decreto motivato.

L'appalto non è cedibile sotto pena di decadenza da pronunciarsi dalla Intendenza di finanza con decreto motivato.

(Approvato).

Art. 7.

Ogni rivendita, il cui reddito abbia superato L. 600 e non L. 2000, è conferita per concorso a persona che versi in strettezze economiche, domiciliata almeno da cinque anni nella provincia, secondo le norme stabilite dal seguente art. 9.

La concessione è a vita, ma viene revocata quando cessi la condizione personale necessaria per appartenere alle categorie previste dal detto art. 9 e seguenti.

Se nel corso della concessione il reddito a tabacchi superi L. 2000, il concessionario, oltre il canone legale stabilito dagli articoli 3 e 4, dovrà corrispondere sull' eccedenza un complemento che sarà determinato dall'Amministrazione, tenuto conto degli aumenti avuti nelle aste pubbliche, di cui all' art. 6, per rivendite poste in luoghi assimilabili e delle spese di gestione.

Quando manchino concorrenti, la rivendita è conferita mediante asta pubblica, con le stesse norme del predetto art. 6.

(Approvato).

Art. 8.

Ogni rivendita il cui reddito non abbia superato L. 600, è conferita dalla Intendenza di finanza, sentita la Giunta municipale, a persona domiciliata nel comune da almeno cinque anni.

La durata della concessione sarà di cinque anni, ma potrà essere rinnovata di quinquennio in quinquennio.

È titolo di preferenza l' avere esercitato precedentemente la rivendita in qualsiasi qualità, con piena soddisfazione dell' Amministrazione, e, ferma questa condizione, il coniuge superstite avrà la preferenza sovra ogni altra persona.

Decade dalla concessione chi per qualunque causa non eserciti personalmente la rivendita; ma l' Intendenza potrà in caso di malattia consentire al concessionario una temporanea supplenza.

(Approvato).

Art. 9.

Le rivendite da conferirsi per concorso, giusta il precedente art. 7, sono assegnate, distintamente per provincia e per ordine cronologico di vacanze, in ragione:

di 3/12 a favore della categoria 1^a di cui all' art. 10;

di 3/12 a favore della categoria 2^a di cui all' art. 11;

di 2/12 a favore della categoria 3^a di cui all' art. 12;

di 2/12 a favore della categoria 4^a di cui all' art. 13;

e di 2/12 a favore di tutte insieme le quattro categorie.

L' assegnazione viene fatta a ciascuna categoria e alle categorie riunite sino ad esaurimento delle quote rispettivamente loro devolute.

La preferenza nel conferimento è determinata: dalla rispettiva precedenza di classe, per le rivendite assegnate separatamente a ciascuna delle quattro categorie; e dalla complessiva valutazione dei titoli e delle condizioni di stretta necessità degli aspiranti, all' infuori di ogni precedenza di categoria e di classe, per le rivendite assegnate a tutte insieme le quattro categorie.

(Approvato).

Art. 10.

La prima categoria comprende le seguenti classi:

1^a classe. — I sottufficiali e guardie appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, i militari e gli impiegati governativi resi inabili a servire ulteriormente per ferite o infermità contratte per cause dirette e necessarie del servizio e perciò ammessi al godimento della pensione, semprechè questa non ecceda lire 1000 annue;

2^a classe. — sottufficiali e le guardie appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, i militari e gli impiegati governativi collocati a riposo, se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda lire 800 annue, con preferenza di coloro che sieno sprovvisti di pensione.

(Approvato).

Art. 11.

La seconda categoria comprende le seguenti classi:

1^a classe. — Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, dei militari e degli impiegati governativi morti o collocati a riposo per cause dirette o necessarie del servizio, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre ottenesse il collocamento a riposo, e la pensione conseguita dai superstiti, coniuge o prole, non ecceda lire 1000 annue;

2^a classe. — Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri Corpi armati in servizio dello Stato, dei militari e degli impiegati governativi morti in attività di servizio o collocati a riposo, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio, se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda lire 800 annue, con preferenza di coloro che sono sprovvisti di pensione.

Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri Corpi armati in servizio dello Stato e dei militari di truppa morti in attività

di servizio, saranno compresi in questa classe solo quando il servizio prestato dal marito o padre rispettivo avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

(Approvato).

Art. 12.

La terza categoria comprende le seguenti classi:

1^a classe. — I benemeriti per servigi patriottici o sociali;

2^a classe. — I sottufficiali e guardie appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri Corpi armati in servizio dello Stato e i militari di truppa che abbiano prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni.

(Approvato).

Art. 13.

La quarta categoria comprende le seguenti classi:

1^a classe. — Le vedove e gli orfani dei benemeriti per servigi patriottici o sociali;

2^a classe. — Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri Corpi armati in servizio dello Stato, e dei militari di truppa non compresi nella prima categoria, che abbiano prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni.

(Approvato).

Art. 14.

Agli effetti degli articoli 11 e 13 sono equiparate agli orfani le figlie nubili maggiorenni.

(Approvato).

Art. 15.

Giudica definitivamente sui concorsi per conferimento delle rivendite una Commissione presieduta dall'intendente di finanza, e composta:

di un consigliere di prefettura,

di un giudice di tribunale,

di un consigliere provinciale,

e di un consigliere comunale del capoluogo di provincia, rispettivamente delegati, per un biennio, dal prefetto, dal presidente del tribunale, dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale.

(Approvato).

Art. 16.

Nessuno può essere concessionario di più che una rivendita; nè pei titoli dello stesso autore può aver luogo più d'una concessione.

I concessionari hanno facoltà di riprendere parte ai concorsi preveduti dall'art. 7, sol dopo cinque anni dall'ottenuta concessione.

(Approvato).

Art. 17.

Nei comuni ove si renda vacante l'unica rivendita ivi esistente, spetta alla Giunta municipale, se richiesta, di provvedere alla provvisoria gestione per assicurare la continuità del pubblico servizio.

(Approvato).

Art. 18.

Ogni spaccio all'ingrosso si conferisce per nove anni ad asta pubblica, mediante offerte segrete, secondo le norme della vigente legge di contabilità generale dello Stato.

Morto lo spacciatore, l'appalto può essere continuato dagli eredi, purchè questi presentino un gerente di pieno gradimento dell'Amministrazione.

L'appalto può essere rinnovato per un ulteriore novennio, a trattativa privata, tanto con lo spacciatore che lo abbia esercitato con soddisfazione dell'Amministrazione, quanto con la vedova di esso che lo conduca per conto dei figli, alle medesime condizioni e sentito in ogni caso il Consiglio di Stato.

Il secondo comma del presente articolo non si applica agli eredi della vedova.

È abrogata la legge 3 febbraio 1901, n. 50, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Nulla è innovato, nei riguardi degli attuali rivenditori, circa la durata e le condizioni delle concessioni ad essi fatte; però quelli nominati per effetto degli articoli 3 e 4 della legge 2 febbraio 1901, n. 50, corrisponderanno, a partire

dall'esercizio 1906-907, il canone di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 in luogo di quello stabilito con l'articolo 6 della citata legge.

(Approvato).

Art. 20.

Ogni rivendita, che all'entrata in vigore della presente legge si trovi tuttavia in concessione gratuita per effetto di leggi anteriori a quella del 3 febbraio 1901, n. 50, potrà, al cessare della concessione vigente, venir conferita al suo esercente effettivo: a vita, se egli la conduca da non meno di quindici anni; per un novennio, se la conduca da sei anni almeno, senza interruzione in entrambi i casi, computando nei suddetti termini il periodo di gerenza provvisoria.

(Approvato).

Art. 21.

Ogni rivendita, che all'entrata in vigore della presente legge trovisi concessa in appalto per effetto della legge 6 agosto 1891, n. 483, o che, scaduto l'appalto, trovisi tuttavia condotta in gerenza provvisoria dal cessato appaltatore, potrà essere riappaltata, di novennio in novennio, senza esperire nuovo incanto, all'appaltatore attuale o cessato, ogni qualvolta l'abbia sempre personalmente gerita.

In caso di decesso dell'appaltatore prima del compimento del novennio sarà in facoltà dell'Amministrazione di ammettere alla continuazione dell'esercizio della rivendita per l'ulteriore durata del contratto il coniuge superstite.

Sarà pure in facoltà dell'Amministrazione di ammetterlo alla rinnovazione del contratto per un altro novennio, quando il defunto coniuge abbia gestito l'esercizio personalmente e purchè il superstite si sottoponga a quanto è prescritto nell'art. 22.

Non rinnovandosi il contratto a termini dei commi precedenti, la rivendita potrà ugualmente essere appaltata al commesso o coadiutore attuale, che vi presti servizio da un periodo di tempo non inferiore ai sei anni senza interruzioni, computando nei suddetti termini il periodo di gerenza provvisoria.

(Approvato).

Art. 22.

Chi ottenga una rivendita in forza dei precedenti articoli 20 e 21 dovrà pagare, per tutta la durata della concessione, i canoni stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5.

Ove il reddito a tabacchi superi le lire 2000, il canone verrà aumentato di una quota percentuale da determinarsi dall'Amministrazione, tenuto conto degli aumenti avuti nelle aste pubbliche di cui all'articolo 6, per rivendite poste in luoghi assimilabili e delle spese di gestione.

Saranno altresì applicabili le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'articolo 6.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà oggi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative alle conservatorie delle ipoteche » (N. 387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Disposizioni relative alle conservatorie delle ipoteche ».

Ne do lettura.

(V. Stampato N. 367).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È abrogata la disposizione contenuta nella tabella L annessa alla legge 3 marzo 1904, n. 68, che sopprime le Conservatorie delle ipoteche di quarta classe man mano che si rendono vacanti, e le aggrega ai locali uffici del registro.

(Approvato).

Art. 2.

Con regolamento da emanarsi, sentito il Consiglio di Stato, saranno modificati i criteri e le norme per il conferimento delle Conservatorie delle ipoteche e per le spese d'ufficio relative al servizio ipotecario.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali e in Sicilia, i loro rapporti coi proprietari e specialmente la natura dei patti agrari ». (N. 376)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali ed in Sicilia, i loro rapporti coi proprietari e specialmente la natura dei patti agrari ».

Prego l'onorevole senatore segretario, Arrivabene, di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

Articolo unico.

Una Giunta parlamentare procederà ad una inchiesta sulla condizione dei contadini, sui loro rapporti coi proprietari ed in specie sulla natura dei patti agrari nelle provincie meridionali e nella Sicilia.

La Giunta sarà composta di diciotto membri, dei quali nove nominati dal Senato e nove dalla Camera. Essi rimarranno in carica fino alla presentazione della relazione, anche in caso della chiusura della Sessione, o della fine della Legislatura.

La Giunta eleggerà nel suo seno il proprio presidente.

È autorizzata all'uopo la spesa straordinaria di L. 60,000 da iscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1906-907.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Desiderio di verità ha spinto il Governo a chiedere due Commissioni d'inchiesta. Desiderio di sincerità spinge me ad esprimere qualche dubbio, a chiedere qualche schiarimento ed a finire con un augurio.

Abbiamo votato ieri una legge sulle provin-

cie Meridionali, Sicilia e Sardegna: o le condizioni di quelle popolazioni erano note, e non occorreva più studiarle dopo il voto; o quelle condizioni non erano note, in tal caso avremmo votato senza perfetta conoscenza delle cose. Ma escludo questa seconda ipotesi. L'onor. presidente del Consiglio, dopo la crisi, si trovò in un momento difficile; riprese il potere quando erano venuti gravi disordini in Sicilia ed in Sardegna. Quelli di Sicilia avevano cause morbose e dolorose e si esplicarono con fatti che, se veri, recherebbero oltraggio al sentimento nazionale. Ora io desidero che in tali circostanze il Governo sia oculato nell'indagare, pronto nel provvedere, severo nel punire.

Gli altri disordini erano avvenuti in Sardegna, e questi veramente derivavano da certe cause speciali che vanno bene studiate perchè può essere che qualche elemento nuovo venga ora a modificare alcuni giudizi o pregiudizii del passato. Sulla Sardegna molte inchieste in vari tempi si sono fatte; anzi, se mal non mi appongo, un autorevole capo di Governo (Depretis) aveva già presieduto molti anni prima della sua morte una Commissione d'inchiesta e non presentò mai la relazione; avrà studiato molto l'argomento, ma il Parlamento non ne seppe mai nulla.

Ora il Governo in questa nuova inchiesta intende restringere l'obbietto, e ciò si comprende sia dalla relazione ministeriale, quanto dalla relazione dell'autorevole Ufficio centrale. Ma io parlo della Sicilia e vorrei si potesse giustificare perchè si faccia oggi un'altra inchiesta, dopo quella tanto elaborata sull'agraria che prese nome dall'illustre Jacini, dopo la relazione Bonfadini, che aveva anche prima esaurito gli argomenti principali, dopo le inchieste private (Sonnino-Franchetti) e dopo quanto si è saputo della Sicilia, anche per morbose circostanze di processi famosi e non brevi i quali hanno rivelato alcune condizioni gravi dell'Isola. E non credano che io sia fuori dell'argomento: noi ci preoccupiamo solo dell'interesse, del benessere, ma occorre guardare in alto e più lontano. Ci sfugge che anche nell'animo dei poveri contadini e dei miseri lavoratori della terra vi è un sentimento di sacrificio che spesso non abbiamo neanche noi. L'eroismo spesso ha avuto come base quella miseria e quella ignoranza a cui oggi dob-

biamo provvedere. Quelle povere popolazioni di Calabria e di Sicilia tollerano sovente il disagio economico, ma non tollerano l'oppressione locale, l'ingiustizia, il malgoverno, il feudalismo amministrativo e parlamentare, non tollerano i proconsoli che si disputano in ciascuna provincia il monopolio, la preminenza, la dittatura.

Le inchieste elettorali sono così gravide di fatti che non ho bisogno di aggiungere nulla; il Presidente del Consiglio le conosce, ma per ragioni che non devo qui esporre non ha potuto provvedere.

Ma, lasciando questa parte che non ha bisogno di inchiesta e che ci è nota, quale altra materia si offre alla autorevole Commissione? Le circoscrizioni? Ricordo che vi ha un progetto di legge che si trascina da vari anni attraverso parecchie sessioni e legislature, nè giunge mai in porto perchè in Italia non si può sopprimere nemmeno una agenzia di tabacchi; figuriamoci se si può modificare una circoscrizione in sette provincie. Eppure l'anno scorso presso che 150 sindaci si riunirono a comizio e protestarono che, se non fosse stata presentata subito la legge delle circoscrizioni si sarebbero dimessi. Se allora il Governo avesse accettate quelle dimissioni, la protesta sarebbe apparsa quel che veramente era: uno sfogo retorico (*ilarità*).

Ma in ogni modo a questa rettifica di circoscrizione bisogna venire; ed io auguro che il Governo abbia sempre una tale maggioranza consolidata che gli confidi pieni poteri per cui possa una buona volta sciogliere questo antico problema che è il più importante di tutto quello che riguarda le condizioni dei contadini in Sicilia, perchè vi sono certi luoghi assolutamente senza territorio. Di che dunque si vuole occupare la Commissione? Dell'emigrazione? Ma noi abbiamo fatto una legge sull'emigrazione, un ufficio autorevole, un Consiglio di emigrazione; il fenomeno è cognito ovunque, tutti i giorni si fanno delle pubblicazioni, e noi di Sicilia e di Calabria conosciamo cause ed effetti e la Commissione avrebbe ben poco da studiare.

C'è un altro campo, la viabilità; ma questa non è materia d'inchiesta. Ieri stesso io ricordai all'onor ministro dei lavori pubblici, che mi diede ragione, come basterebbe modificare

un articolo della legge dei lavori pubblici per far diventare onere dello Stato quelle spese che attualmente sono oneri di provincia, per le opere oggi di seconda categoria per corsi di acqua non arginati, come appunto si trovano nelle provincie più povere quale la Calabria e la Sicilia.

A che si ridurrà dunque lo studio della Commissione? L'ho desunto dalla elaborata relazione Ministeriale, e da quella dell'Ufficio centrale. Si ridurrà a conoscere le condizioni dei contadini rispetto ai proprietari. Ieri abbiamo votato una legge in cui si parla dei patti agrari, ma tale questione è già studiata. Ho fatto parte di un'autorevole Commissione, autorevole per gli altri non per me, che si riunì per anni al Ministero di grazia e giustizia e che finì con una elaborata relazione illustrata di parecchi volumi. Diede luogo ad un progetto di legge ed anche ad un regolamento. Dunque la questione dei patti agrari era cognita, i fatti erano accertati, le opinioni no, eravamo in 36 a far parte della Commissione ed avevamo 37 opinioni diverse (*si vide*).

Ma dunque non si deve indagare quello che c'è di nuovo? Io vorrei che in Italia il sistema di indagine fosse coordinato agli stessi organi dell'Amministrazione che potrebbero benissimo accertare le condizioni locali senza quell'apparato scenografico che si porta appresso qualunque Commissione parlamentare, e che è anche un pericolo perchè desta e suscita nuove speranze, illusioni e pretese.

Ieri ho votato la legge per le provincie del Mezzogiorno, perchè credevo doveroso di chiudere una buona volta questa parentesi, e non suscitare altre speranze, altrimenti finiremo col ripetere, come un ritornello facile alle nostre orecchie, ma non conforme alla verità: *l'Italia è ricca assai, chiedi ed avrai*; come abbiamo imparato tutti a memoria nelle nostre prime scuole.

Noi voteremo anche questa Commissione d'inchiesta, con poca fede, io ne avevo una mediocre, poi ne ho avuta una più tenue e gli ultimi risultati mi hanno convinto che le inchieste in tanto hanno valore in quanto si trasformano in provvedimenti di Governo.

Mi auguro che molti elementi che potrà raccogliere la Commissione d'inchiesta giovino al Governo, ma dubito che pendente una in-

chiesta avvenga ciò che si ha quando pende un processo.

Quando si domandono provvedimenti, il Governo potrebbe rispondere: pende il giudizio di un'autorevole Commissione d'inchiesta, aspettiamo che lo studio abbia termine. Nell'articolo di legge trovo che i commissari resteranno in carica finchè presenteranno la relazione. Dunque manca un limite di tempo.

Io non posso aggiungere emendamenti qui, ma fo preghiera all'onorevole ministro affinchè con l'autorità che ha dalla sua posizione stessa faccia in modo che si affretti l'opera di tale Commissione, questa soprattutto potrebbe avere un compito molto più fecondo e utile, cioè esaminare quali risultati abbiano i provvedimenti che noi abbiamo votati ieri.

Altro dubbio devo esporre sulla procedura; le Commissioni d'inchieste in un periodo preliminare usarono di molte attribuzioni che dovevano essere attinte alla legge. D'inchieste che abbiano poteri ben determinati ve ne ha una sola specie: quella compresa nella legge elettorale.

Da ultimo lo stesso presidente del Consiglio attuale riconobbe la necessità di determinare le attribuzioni della Commissione d'inchiesta sulla Marina, e così fu fatto.

Ora questa Commissione parlamentare di quale attribuzione si servirà? In qual maniera potrà interrogare i testimoni e, se alcuno di questi non vorrà comparire o non dirà la verità, come agirà?

Anche in questa categoria di inchieste che non hanno scopo personale e non riguarda l'Amministrazione, vi ha una specie di sottosuolo, una parte occulta che va investigata, che tenta sfuggire alla cognizione, ma che pure deve servire di luce al Governo come al Parlamento. Come farà la Commissione per costringerli a presentarsi, a dire la verità?

Questi dubbi e lacune spingono a desiderare che una buona volta si venga a fare una piccola legge sulle inchieste, che almeno segni la procedura e stabilisca garanzie anche in rapporto all'opera ed alla responsabilità dei commissari.

L'onor. Presidente del Consiglio comprende bene che le mie osservazioni non hanno senso ostile al merito della legge che può essere superflua ma non provoca opposizione. Tanto vale

arricchire la nostra letteratura politica di altri dotti volumi! Ma prometto fin d'ora che non domanderò al Senato che prenda atto delle proposte della Commissione. (*Viva ilarità*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comincio col ringraziare l'onorevole Arcoleo delle parole cortesi che egli ha avuto al mio indirizzo. Egli ha conchiuso dicendo che non proporrà mai di prendere atto delle proposte della Commissione. Io spero invece che questa inchiesta possa terminare con qualche provvedimento così serio che anche l'onor. Arcoleo si decida ad approvarla.

Egli ha cominciato il suo dire col seguente dilemma: O le condizioni di queste provincie meridionali sono già conosciute, oppure non lo sono ancora; se già conosciute, non occorre fare un'inchiesta, e se non lo erano, come mai avete presentato ieri alcuni provvedimenti che riguardano precisamente la materia agraria? Però l'onor. Arcoleo è troppo competente in questa materia per credere che quei pochi articoli, di così lieve importanza, contenuti nel disegno di legge già approvato, possano costituire la risoluzione della grave questione dei patti agrari nel Mezzogiorno; là vi sono alcune disposizioni tenuissime, di cui la più importante è quella che obbliga i proprietari a provvedere i coloni della semenza, sicchè siamo molto lontani da provvedimenti, i quali tengano conto delle reali condizioni gravissime, in cui in alcune parti delle regioni del Mezzogiorno si trovano i contadini. Io ricordo che quando vi furono dei gravi disordini in alcuni luoghi, non solo in Sicilia, ma anche nelle Puglie, ho mandato degli ispettori competentissimi del Ministero a studiare le condizioni del luogo, ho trovato condizioni così gravi, così enormi, che forse nessun paese civile può credere che esistano.

Vi sono dei patti agrari addirittura iniqui in alcune parti, e vi è una grande differenza, riguardo ai patti agrari, anche a piccolissime distanze. Se si vuole realmente studiare questo argomento, è necessario che persone che godano la fiducia intera del Parlamento, e che per conseguenza ispirino una vera fiducia nelle popolazioni, vadano a studiare sul posto le relazioni fra proprietari e contadini per vedere come siano realmente questi patti agrari.

I nove decimi dei disordini che hanno avuto luogo, hanno la loro radice in queste condizioni di cose.

L'onor. Arcoleo ha detto che in Sicilia sono avvenuti dei fatti disonorevoli, ed ha alluso ad un fatto che non ha nessun rapporto coi patti agrari. Vi fu una città presa da una follia collettiva contro la quale certo qualunque provvedimento sarebbe perfettamente inutile; è una follia che passerà da sè, senza bisogno che si prendano provvedimenti.

ARCOLEO. Ho voluto condannarla anche io siciliano.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... Ed ha fatto bene. Io son convinto che si risolverà da sè; il buon senso prenderà il sopravvento, e questo non potrà mancare, perchè si tratta di una popolazione troppo intelligente e patriottica perchè si possa supporre che sul serio abbia potuto inalberare una bandiera straniera; del resto ritengo che questo incidente fu esagerato in un modo deplorevole. Sono stati due o tre ragazzi che hanno inalberato uno straccio che aveva un colore piuttosto che un altro e lo hanno messo là, ma la popolazione non ha sognato affatto di prendere questo sul serio, nè di darvi importanza alcuna. Fu qualche giornalista disoccupato che telegrafò questo incidente ed altri giornalisti parimenti disoccupati richiamarono l'attenzione su di esso dandogli una grande importanza, mentre invece non era che una cosa insignificante. (*Approvazioni*). E questo mi fu riferito immediatamente dalla Prefettura e dalle autorità locali, che rimasero meravigliatissime nel vedere che quell'incidente ridicolo fosse stato preso sul serio nelle diverse parti d'Italia.

Tolta di mezzo questa questione rimane proprio la condizione delle relazioni dei contadini, e dei rapporti in cui si trovano coi proprietari. Io credo che sia nell'interesse, non solo della classe dei contadini, ma anche di quella dei proprietari che questa materia sia studiata a fondo, e che possa formare oggetto, se occorrerà, di questo provvedimento legislativo.

Evidentemente il nostro Codice civile prevede degli stati di fatto che non sono veramente quelli che si trovano in realtà in alcune di quelle località ove, ripeto, dagli ispettori da me inviati fu rilevato uno stato di cose che richiede davvero qualche rimedio. Le inchieste fatte dal

Governo hanno sempre il sospetto di parzialità. Le popolazioni cominciano a credere che siano fatte allo scopo di mettere nuove imposte; questo è l'effetto primo. La classe dei proprietari teme che si voglia farle la guerra; la classe dei contadini è ugualmente diffidente, onde i membri dei due rami del Parlamento che andranno sul luogo a studiare imparzialmente il problema io credo che potranno meglio darci dei risultati utili.

L'onor. senatore Arcoleo teme che la disposizione del disegno di legge per effetto della quale coloro che sono nominati membri della Commissione restano in carica fino alla presentazione della relazione, anche in caso di chiusura di sessione o fine di legislatura, possa indicare l'intenzione di andare molto per le lunghe.

Certo questa non è un'inchiesta sopra un fatto singolo, speciale, determinato, che possa esaurirsi in pochi giorni; è una questione troppo complessa e troppo diversa da provincia a provincia, onde si tratta realmente di un lavoro di lunga lena; ma questa disposizione è stata posta unicamente perchè non si interrompesse il mandato di coloro che avevano incominciato lo studio, qualora per chiusura delle sessioni o per fine di legislatura il loro mandato legislativo fosse venuto a cessare; evidentemente si riferisce unicamente ai membri dell'altro ramo del Parlamento. Egli accennò ad un'altra lacuna, ricordando che nell'inchiesta per la marina si era stabilita la procedura, cioè il diritto ai membri della Commissione d'inchiesta di interrogare e di pretendere la risposta dei testimoni che si chiamavano. Qui questa disposizione non v'è, ma questa differenza dipende da che la natura di questa inchiesta è completamente diversa da quell'altra. Nell'altra si trattava di inquirire sopra una pubblica amministrazione per vedere se vi erano abusi, onde necessariamente bisognava costringere tutti quei che appartenevano a quell'amministrazione a rispondere all'interrogatorio della Commissione d'inchiesta, altrimenti questa si sarebbe trovata completamente disarmata; invece ora si tratta di andare a studiare sul posto un fenomeno sociale, ed è interesse di tutti di dare a questa Commissione parlamentare le notizie che essa domanda.

D'altronde il ricercare quali sono le condizioni dei contratti agrari, le condizioni dei contadini

in paesi dove vi sono migliaia e migliaia di persone che possono rispondere, è tale problema che non può richiedere il diritto d'imporre ad una persona determinata di rispondere. E se qualcuno si rifiuterà di rispondere, la Commissione ne troverà centinaia che risponderanno, invece di lui, oltre di che potrà non solamente interrogare i testimoni, ma anche esaminare i contratti che si trovano negli archivi pubblici, negli uffici di registro e via dicendo. Data la natura di questa inchiesta, è sembrato che non fosse necessario di stabilire una forma di procedura, ma che fosse meglio lasciare ai membri dei due rami del Parlamento, che avranno questo altissimo mandato, di studiare essi stessi la forma colla quale potessero più facilmente giungere ad una conclusione pratica. Con queste spiegazioni io confido di aver risposto alle osservazioni dell'onor. senatore Arcoleo, e prendo atto, a mia volta, della dichiarazione che egli ha fatto di dare voto favorevole a questa legge.

ROUX, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, *relatore*. Dopo le dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio, poco resta a dire al relatore dell'Ufficio centrale in risposta alle osservazioni fatte.

L'Ufficio centrale, pure associandosi, ha però una raccomandazione da fare in riguardo all'inchiesta che sarà compiuta nelle provincie meridionali. La raccomandazione è che la Commissione incaricata circoscriva quanto più si può l'opera sua, perchè se dovesse tener dietro all'elenco di tutti gli argomenti accennati nella relazione ministeriale come oggetto di questa inchiesta, avrebbe da lavorare per molti anni.

Ora è naturale che col rapido svolgersi del movimento sociale oggigiorno un'inchiesta che dura molti anni, come hanno durato talune delle precedenti, arriverebbe troppo tardi e non porterebbe i frutti che si aspettano.

L'onorevole Arcoleo, alludendo ad alcuni degli argomenti dell'inchiesta, trovò inutile l'accenno all'emigrazione, ed ha ricordato che c'è una legge che provvede già ad essa. Ma la legge di emigrazione regola la tutela degli emigranti, non si preoccupa del fenomeno dell'emigrazione, dell'origine e delle cause di essa; ecco perchè questo può essere un utilissimo oggetto di studi della futura inchiesta...

ARCOLEO. Non è nella legge.

ROUX, *relatore*. Ma vi è nella relazione, e ne avete discorso voi.

L'onorevole Arcoleo vorrebbe fissata nella legge la durata e il termine dell'inchiesta; e qui anche io raccomando che almeno questo termine sia il più breve possibile.

Mentre da una parte l'Ufficio centrale avverte di restringere l'inchiesta, da farsi nelle provincie meridionali, ai limiti più precisi e al termine più breve che siano possibili, fa poi una ben altra osservazione per quanto riguarda l'inchiesta della Sardegna. Esso Ufficio trova lodevole l'inchiesta sopra le condizioni dei lavoratori di miniere e sopra i loro rapporti coi direttori delle miniere; ma io credo e spero che da questo esame possa esser sentita la necessità di estendere un pochino i lavori a tutto l'ambiente che circonda le miniere. Nei primi momenti poteva credersi che gli ultimi disordini della Sardegna fossero originati da cause riguardanti i minatori; ma le ulteriori informazioni e l'esame fatto sul luogo da autorità e rappresentanti del Parlamento hanno potuto sincerare che questo movimento proveniva piuttosto da un ambiente molto difficile, da una vita molto stentata, da miserie e ingiustizie di cui son vittime le popolazioni della Sardegna. Or dunque è bene studiare lo sviluppo del lavoro nelle miniere per conoscere le condizioni speciali di quei lavoratori che costituiscono una grandissima parte della popolazione della Sardegna, e specialmente della Sardegna meridionale; è bene studiare le locali condizioni delle industrie estrattive, giacchè esse formano una delle ricchezze più importanti di quell'isola infelice.

Ma vi sono altre condizioni nella Sardegna, altre miserie, le quali pure richiedono, ed urgentemente, i provvedimenti del Governo.

Fu accennato recentemente, in occasione di una discussione che ebbe luogo in questa Camera, alle condizioni tristi e misere di alcuni centri della Sardegna; furono portati esempi dei meschini risultati che hanno dato alcune leggi le quali si dicevano in favore di quell'isola. Ma bisogna convenire che lo stato di essa è ben disastroso, se in molti comuni, in alcuni circondari la sovraimposta supera del 200 ed anche del 289 per cento la imposta diretta, se l'analfabetismo colpisce ancora il 60 per cento

della popolazione, se in alcune regioni le riforme delle reclute militari salgono all'80 per cento per deperimento di costituzione o per malattie di occhi, o per condizioni antigieniche che depauperano quelle popolazioni.

Per il fiorire delle industrie minerarie Cagliari ed Iglesias sono divenute due città belle ed anche eleganti, specie Cagliari, tanto da potere stare a confronto della più belle città del continente; ma nella campagna è rimasta invece una condizione di sfruttamento e di miseria materiale, morale ed intellettuale, a cui si deve soccorrere al più presto con energia.

L'Ufficio centrale applaude quindi che si faccia l'inchiesta sulle condizioni delle miniere; ma crede che necessariamente essa farà conoscere altre condizioni miserrime di quell'isola che meritano non soltanto l'attenzione, ma anche il pronto aiuto e rimedio del Governo e del Parlamento. (*Approvazioni vivissime*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Convengo anch'io che nel fare l'inchiesta sulle condizioni delle miniere la Commissione potrà anche studiare le condizioni sociali delle popolazioni in mezzo alle quali si trovano queste miniere. Ma debbo ricordare all'onor. relatore che il Governo ha già preso impegno, anche davanti all'altro ramo del Parlamento, di presentare degli altri provvedimenti relativi alla Sardegna. Tra essi il disegno di legge più urgente è quello che si riferisce alle bonifiche, che difendono dalla malaria e rendono possibile la coltivazione di terreni per loro natura fertilissimi, ma che non possono essere sfruttati appunto per condizioni igieniche.

Ringrazio l'onor. relatore dell'appoggio che dà a questa legge.

Ripeto poi che certamente i termini della legge non escludono che la Commissione incaricata di studiare le condizioni delle miniere studi anche le condizioni del paese nel quale questa industria si esplica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Nomina di una Commissione di inchiesta parlamentare per lo studio delle condizioni degli operai delle miniere della Sardegna e dei loro rapporti cogli esercenti le miniere stesse » (N. 377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per lo studio delle condizioni degli operai delle miniere della Sardegna e dei loro rapporti cogli esercenti le miniere stesse ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Una Giunta parlamentare procederà ad una inchiesta sulla condizione degli operai delle miniere della Sardegna e sui loro rapporti con gli esercenti le miniere stesse.

La Giunta sarà composta di sei membri, dei quali tre nominati dal Senato e tre dalla Camera.

Essi rimarranno in carica fino alla presentazione della relazione anche nel caso della chiusura della sessione o della fine della legislatura.

La Giunta eleggerà nel suo seno il proprio presidente.

È autorizzata all'uopo la spesa straordinaria di L. 30,000, che sarà iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Aggiunta all'articolo 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari » (N. 358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiunta all'articolo 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

All'articolo 87 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sono aggiunti i seguenti comma:

« Però agli ufficiali che durante la posizione ausiliaria siano stati richiamati in servizio temporaneo (per un periodo di tempo superiore a sei mesi), passando a riposo, la liquidazione della loro pensione definitiva verrà fatta con le norme dei precedenti articoli 85 ed 86 e sulla media degli assegni e della pensione provvisoria complessivamente goduti durante il richiamo.

« Ai tenenti verrà altresì concesso il quinquennio di favore stabilito dal secondo capoverso dell'articolo 6 della legge 3 luglio 1904, n. 302 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per i sottufficiali » (N. 353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per i sottufficiali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Mariotti di dar lettura di questo disegno di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 353).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Sani ha facoltà di parlare.

SANI. Signori senatori, questione antica, difficile e non mai definitivamente risolta, è quella dei sottufficiali negli eserciti moderni, specialmente a causa le ferme brevi e la corrente delle nuove idee, che chiamerò evolutiva, degli

ordinamenti sociali. Pei popoli latini essa assume il carattere di gravità maggiore, stante le condizioni speciali d'indole e di cultura; per l'Italia poi, si può dire, che essa si è sempre manifestata ribelle ad ogni maniera di soluzione.

Si riuscirà questa volta? Io vorrei sperarlo; ma se dal passato si dovessero trarre gli auspicii pel futuro, la speranza in verità si infaucisce, e di questo parere è anche il relatore dell'Ufficio centrale, il quale nella sua relazione così si esprime: « L'indirizzo adunque pare indovinato ed il progresso è notevole; ma la nuova legge può dirsi completa? Può darsi tale da corrispondere interamente alle attuali aspirazioni dei sottufficiali e a quelle nuove che in esso sorgono dalla stessa maggior agiatezza conseguita, e dallo stesso suo funzionare con più larghe più geniali e più elevate attribuzioni? ».

Comunque sia ognuno faccia il proprio dovere, il ministro della guerra ha fatto il suo cercando di migliorare il disegno di legge presentato dal suo predecessore, ed io cercherò di fare il mio manifestando al Senato le ragioni per cui mi sono trovato dissenziente dai miei colleghi nella seconda parte dell'ordine del giorno che vi è proposto dall'Ufficio centrale.

L'attuale provvedimento fu in origine presentato all'altro ramo del Parlamento dal precedente Ministero; lo scopo è identico, i mezzi diversi, se non in tutto almeno in parte, da quelli che l'attuale ministro, d'accordo con la Commissione speciale della Camera, ha creduto convenienti al fine.

Divergenza principale quella della promozione dei marescialli a sottotenenti, che col progetto Majnoni veniva data senza l'obbligo di seguire il corso speciale di studi, istituito alla scuola di Modena; mentre coll'attuale si mantiene in vigore il sistema che ha funzionato da tanti anni, e che certamente è suscettibile di perfezioni e miglioramenti come tutte le umane cose, ma che credo abbia dato buoni risultati. Quale dei due sistemi è il migliore? In altre parole dove si riscontrano le guarentigie maggiori perchè il sottufficiale promosso non si differenzi troppo dai suoi colleghi che provengono dagli allievi e non si trovi in uno stato d'inferiorità intellettuale e morale.

Non v'ha dubbio che la questione posta in questi termini si può considerare risolta, perchè di fronte a un concetto così elevato quale è

quello della omogeneità della massa degli ufficiali, tutte le altre considerazioni perdono di valore e d'importanza.

Infattila Germania, che per i suoi ordinamenti militari eccelle sopra le altre Potenze, ha consacrato i suoi sforzi per costituire un sistema unico di reclutamento degli ufficiali. E le obiezioni affacciate nella relazione che accompagnava il primitivo progetto alla Camera possono essere facilmente tolte di mezzo, senza sopprimere un potente mezzo d'istruzione e di educazione quale è il corso di Modena.

Infatti io non arrivo a capire un ragionamento come questo (Relazione Majnoni) « i sottufficiali di truppa non possono sostenere la concorrenza dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento, dunque è necessario promuoverli senza studio ».

Anzitutto è cosa strana che questo ostracismo all'istruzione venga dato appunto quando scopo del legislatore deve essere quello di avere non soltanto buoni sottufficiali ma anche buoni ufficiali.

Ma poi io capirei che si rendesse meno facile l'ammissione al corso di Modena dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento come si esprime anche la (relazione della Giunta speciale nell'altro ramo del Parlamento, pag. 4).

Io capirei che si fosse più rigorosi nel reclutamento dei soldati che devono passare ai plotoni allievi sergenti dai quali ora non si richiede che di sapere leggere e scrivere.

Capirei che si fosse anche più severi nell'ammettere questi sottufficiali nella scuola di Modena; ma in verità non capisco questo ostracismo dato all'istruzione. (Badi, onor. ministro, che non parlo di lei, parlo del suo predecessore; lei non è in causa); questo ostracismo dato alla dottrina in questi tempi in cui s'invoca dovunque la luce della scienza, in cui persino gli eroi dell'oscurantismo sono costretti a piegare il capo al nuovo indirizzo.

Esso ci porta alla conclusione di avere nello stesso Corpo due categorie di ufficiali, i dotti e gl'indotti, coll'inconveniente grave della vecchiaia, dal quale eravamo usciti e nel quale non dobbiamo più ritornare.

Si parla di garanzie. Cito le parole testuali della relazione: « onde il provvedimento non esorbiti dai suoi confini ».

Ma tutti questi postumi rimedi non valgono la sola, la vera garanzia che si raggiunge col corso speciale.

E lo stesso ministro proponente era tanto persuaso di questo, che nel suo progetto di legge negava a questo genere di sottufficiali la promozione a capitano, inconveniente così grave che non ha neppure bisogno di essere dimostrato.

Migliorare la categoria dei sottufficiali è ottima cosa; ma guardiamoci bene dal farlo pregiudicando il Corpo degli ufficiali, il quale deve costituire una massa omogenea in comunanza di pensiero e di azione onde plasmare il carattere dei nostri soldati perchè vadano di cuore allegro ad immolarsi per il bene della patria, di quella patria che forse al loro giungere sotto le armi non conoscono neppure di nome.

L'onor. Viganò, d'accordo colla Commissione speciale della Camera, trovò che l'innovazione era pericolosa e la respinse. Io gliene fo plauso, e con me tutti coloro i quali pensano che le riforme non consistono nel mutare e rimutare, e tanto meno poi nel ricorrere a vecchi sistemi che hanno fatto cattiva prova.

Ma dopo d'aver plaudito io mi domando: quale scopo avere la seconda parte dell'ordine del giorno che propone l'Ufficio centrale? O nessuno, ovvero quello di tornare alla legge antica che una Commissione autorevole, annuente l'onor. ministro, ha respinta nell'altro ramo del Parlamento. Ma se tale è il pensiero dell'Ufficio centrale, non sarebbe miglior consiglio modificare addirittura la legge? Manca il tempo, si dice, ed è vero, ove la legge si debba approvare prima delle ferie estive.

Ma simile argomento io lo sento ripetere tutti gli anni, e pur troppo si traduce in questa formula: che per la maggior parte delle leggi noi siamo ridotti all'ufficio dei cancellieri in un tribunale.

Quest'anno vi sono delle ragioni impellenti e certo non attribuibili al Ministero, che ha fatta miracoli; ma la cosa è ormai diventata di prammatica il che vuoi dire che noi seguiranno a fare delle leggi imperfette, perchè manca ad esse il concorso di uno dei principali rami del Parlamento come il Senato, il quale, appunto per l'assenza di partiti politici, per la competenza grande dei suoi membri in

tutte le amministrazioni dello Stato è proprio quello più adatto per emendare, per correggere, per perfezionare le leggi.

E così essendo, si è creduto ripiegare ricorrendo agli ordini del giorno; ma, lasciatemolo dire, il rimedio è peggiore del male, perchè queste appiccicature ad una legge 99 volte su 100 rimangono lettera morta screditando il Senato e sempre poi contribuiscono ad esautorare la legge, la quale entra nel dominio del pubblico già sminuita di efficacia, di prestigio, mantenendo i desiderati preesistenti o peggio ancora creandone dei nuovi.

Nel caso concreto molto probabilmente avverrà questo: che mentre la legge si propone di pacificare un'intera classe di cittadini, l'ordine del giorno contribuirà a mantenere il lievito del malcontento e continueranno a invocare il nuovo provvedimento.

Queste sono le ragioni per cui, pur dolente di separarmi dai miei colleghi dell'Ufficio centrale, non ho creduto di approvare l'invito al ministro di presentare a breve distanza una nuova legge. Troppe leggi noi facciamo, o signori, ed è forse questa la ragione per cui sono così poco osservate: *Plurimae leges pessima respublica*. È un dettato della sapienza dei nostri avi che ripetiamo sempre, ma che non mettiamo mai in pratica.

Ed ho finito.

Io vi ringrazio della benevole attenzione che mi avete accordato. Ho preso la parola in quest'ora affaticata proprio contro volontà, perchè sentivo di dover adempiere un dovere e son sicuro che voi tutti vorrete apprezzare questo mio sentimento. (*Approvazioni vivissime*).

SISMONDO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SISMONDO, *relatore*. Avuto riguardo al momento in cui sono giunti i lavori del Senato, io non mi estenderò a tutte le questioni toccate così maestrevolmente dal senatore Sani, ma mi limiterò a quello che riflette realmente il vivo della questione, e che forse non fu abbastanza sviluppato nella frettolosa relazione.

Bisogna chiarir bene l'intenzione dell'Ufficio centrale nel formulare il suo ordine del giorno.

L'onorevole Sani ha supposto che l'Ufficio centrale, nel formulare l'ordine del giorno, com'è concepito, abbia inteso di dire: nulla si tocchi dell'attuale corso di Modena per il

passaggio dei sottufficiali alla categoria di ufficiali, ma si apra soltanto uno sfogo per questi marescialli.

L'Ufficio centrale non ha avuto nessuna intenzione di pregiudicare la questione delle modalità di applicazione, ma ha solo voluto formulare il principio, che: volendosi costituire nel ceto dei sottufficiali una vera carriera, questa abbia il suo prolungamento nella sfera superiore, dando ai migliori fra i marescialli il mezzo di arrivare al grado di sottufficiale per una via più facile che non quella attuale del corso della Scuola di Modena. I mezzi per tradurre in atto questo principio noi ci riserviamo di discuterli ampiamente quando l'onorevole ministro proporrà la soluzione concreta della questione.

Evidentemente questo sviluppo di carriera è richiesto dalle maggiori e più larghe attribuzioni affidate ai sottufficiali. E qui avrei finito, senonchè non posso rinunciare all'occasione di spezzare una lancia, in un Consesso così solenne e così autorevole come questo, contro la tendenza ad attribuire esagerata importanza alla parità di cultura come sorgente di omogeneità negli ufficiali.

L'omogeneità in un corpo di ufficiali, e specialmente degli ufficiali inferiori, ai quali spetta l'educazione e il governo individuale del singolo soldato, non consiste essenzialmente nell'aver tutti più o meno studiato scienze e lettere, ma consiste piuttosto, come ho detto nella relazione, nella comune correttezza perfetta dei modi e soprattutto nella comune elevatezza del sentire. In una corporazione, dove avete tutti gentiluomini, la omogeneità è perfetta e non dipende dall'aver dimenticato o no delle nozioni di matematica o di latino.

Noi siamo entrati in questa corrente d'idee sotto l'impressione dei successi veramente grandiosi ottenuti dalla Germania e ci siamo fatta l'interrogazione: come è ordinato questo esercito che ha vinto? Si constatò che là nessun sottufficiale in tempo di pace può diventare ufficiale, e si è detto allora: facciamo così anche noi e vinceremo anche noi.

Ora non basta copiarne le parvenze più evidenti per trasportare in un esercito lo spirito di un altro esercito. Le istituzioni militari non possono mettere radice se non quando sono perfettamente concordi con le abitudini sociali del

paese. Ora, in un paese dove ha ancora molta potenza l'influenza di una certa aristocrazia, è perfettamente logico che tra l'ufficiale e il sottufficiale esista una barriera di casta.

Ma, badate bene, l'ordinamento militare germanico, mentre stabiliva quella barriera di casta, richiedendo perfino il suffragio degli ufficiali del reggimento prima di ammettervi un nuovo collega, non lasciava sfuggire un rampollo di sottufficiale o di modesto funzionario senza procurare di avviarlo fin dall'infanzia allo stato di sottufficiale.

Noi invece siamo della razza egualitaria per eccellenza. L'antipatia profonda contro tutto ciò che è preconcepita esclusione di una classe dal salire ad un'altra superiore, è istinto della razza latina. Questo sentimento noi troviamo scolpito nella prima legge d'avanzamento fatta in Francia nel 1832 o 1833 sotto l'impressione di quella bella scuola di guerra che furono le campagne di Napoleone. Questa legge riservava il terzo dei posti vacanti di sottotenenti ai sottufficiali. Il Piemonte ha copiato questa legge, e l'esercito che ha fatto la campagna del 1859 l'ha fatta coi suoi quadri di ufficiali composti di due terzi provenienti dalle classi colte, ed un terzo dai sottufficiali. Successivamente le provenienze degli ufficiali si fecero anche più diverse per le improvvisate creazioni di nuove milizie e con le annessioni che unificarono l'Italia.

Giovani borghesi, giovani provenienti da antichi e da nuovi Istituti, sottufficiali in larghissima proporzione, ufficiali formati sotto il governo dei duchi di Parma, di Modena, pontificio, del granduca di Toscana, del re delle Due Sicilie ed ufficiali formati nelle schiere garibaldine.

Ebbene l'esercito italiano ha avuto successi ed ha avuto rovesci, ma non ho mai sentito dire una volta, che di qualche rovescio dovesse attribuirsi la causa a poca omogeneità degli ufficiali inferiori. Poichè ciò che produce la necessaria omogeneità è il crogiuolo della solidarietà nel servizio che si presta. Per gli ufficiali inferiori questo è l'essenziale. Per gli ufficiali superiori invece la omogeneità derivante da uguale livello di più alta cultura generale e professionale è indispensabile.

E qui avrei finito, ma non so astenermi da una breve considerazione, che riguarda il cenno

fattosi a qualche sintomo di malcontento per aspirazioni non soddisfatte nel ceto dei sottufficiali. L'unico fra i sintomi di malcontento che a me pare veramente da temersi è quello che si manifesta colla scarsità di quelli che vengono ad arruolarsi, e coll'abbondanza di quelli che più presto cercano di andarsene. Del resto, ad onore dello spirito che regna nei corpi armati dello Stato, altre dimostrazioni non sono da temersi; ma questa di cui ho parlato, è quella che bisogna temere, perchè è un sintomo contro cui non agisce la persuasione, poichè significa il logoramento, l'anemia, l'estinzione.

Ed ora poche parole a spiegare l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale. Esso consta di due parti: la prima si riferisce al miglioramento della tabella delle pensioni. E qui debbo ripetere quello che ho detto nella relazione: noi con una legge promettiamo ai sottufficiali il massimo di pensione di mille lire l'anno, ma glielo promettiamo alla condizione che raggiunga 35 anni di servizio effettivo, e con un'altra legge gli proibiamo di arrivare a questi 35 anni di servizio, poichè gli diciamo: « Tu dovrai andare in congedo a 47 anni ».

Dunque, senza pregiudicare il giudizio sulla opportunità di miglioramenti a questa tabella delle pensioni dei sottufficiali, in quella misura consentita dai riguardi che si devono alle finanze, è indispensabile che si corregga questa anomalia di promettere una pensione ad una condizione impossibile. Questo è il minimo della correzione che si richiede, e su ciò l'Ufficio centrale aspetta esplicite dichiarazioni dal Governo.

La seconda parte consiste nel proclamare il principio che a questi nuovi sottufficiali, a questi marescialli è aperto l'accesso al grado di ufficiale senza bisogno di passare per la scuola di Modena, però con le volute garanzie di una cultura sufficiente e delle qualità di carattere e di sentimento che si richiedono per ottenere questo grado. A questo riguardo io debbo esprimere un'altra mia idea ed è che al giorno d'oggi la cultura è difficile a misurarsi. La cultura massima è sempre quella che sta fra la calotta del cranio e la pianta dei piedi di un giovane di 18 o 20 anni che ha fatto il corso liceale o l'Istituto tecnico e qualche studio professionale; ma la differenza fra questa

cultura e quella delle classi inferiori tende sempre più a diminuire, perchè la cultura che si dà alle classi inferiori cresce sempre di livello sino ad avvicinarsi a questo limite, così che la differenza diminuisce. Noi abbiamo sotto gli occhi lo spettacolo di contadini ed operai che leggono giornali e che fanno i loro discorsi nei *meetings*. Quando io ho un bravo sottufficiale che mi ha dato prova per molti anni di sapere educare soldati, di sapere esprimersi bene nello spiegare il regolamento, io gli do da fare una composizione italiana e con ciò la cultura è accertata; purchè sappia correttamente esprimere i suoi pensieri, a me basta. S'intende che non dico questo per suggestionare l'onorevole ministro, ma colgo l'occasione per esprimere una mia convinzione, la quale non data dal giorno in cui fui incaricato di questa relazione.

E non ho altro da aggiungere. (*Approvazioni*).

PRIMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIMERANO. Credo sia urgente provvedere a sistemare le condizioni della benemerita classe dei sottufficiali del Regio esercito. Troppo si è indugiato fino ad ora, e si è giunti così a creare un deplorabile malcontento, e deplorabili manifestazioni collettive sia col mezzo della stampa sia altrimenti, e bisogna porvi fine.

Non è mancata la volontà mai, anzi si è cercato da successivi ministri di rimuovere questo inconveniente; e si sono fatte leggi e regolamenti vari e prese misure anche onerose per lo Stato, ma il problema non è stato mai completamente risolto. E perchè? Perchè si è andati di preferenza a cercare gli espedienti e non si è mai abbracciato l'arduo problema nel suo insieme. Anche l'attuale progetto di legge, sebbene contenga molte buone disposizioni, ha lo stesso carattere di ripiego.

Il problema, secondo me, andava risolto in questo modo: anzitutto occorre liquidare il passato con qualunque mezzo. Era un obbligo per il Governo eseguire le leggi che si erano stabilite a favore dei sottufficiali, e questo non si è potuto e voluto fare che in scarsa misura.

In secondo luogo bisognava eliminare la causa del male la quale era e rimane ancora, sebbene attenuata, la promessa di un impiego civile ai sottufficiali dopo 12 anni di grado.

Ma dove prendere tanti impieghi quanti ne occorrono? Vi è forse difetto d'impiegati civili? È forse piccolo il numero dei concorrenti borghesi a questi impieghi? E per l'esercito non ne occorreranno ogni anno centinaia! Questo per una parte.

Dall'altra poi necessita assolutamente rifare una legge sullo stato dei sottufficiali, come c'è quella per gli ufficiali, la quale abbracciasse il modo di reclutarli, il modo di mantenerli, di farli progredire nella carriera, e di congedarli con equa pensione di riposo. Questa è la via, e questo bisognerà fare, e questo non fa completamente l'attuale disegno di legge.

Ad ogni modo tale quale è contiene delle buone disposizioni, ed io sono disposto ad appoggiarlo, meno in una cosa essenziale, su cui principalmente si basa, e cioè la creazione di un'enorme categoria di marescialli.

Finchè si trattava di piccol numero che facevano e fanno ufficio di maggioranza di battaglione e di reggimento, la cosa andava bene come espediente congiunto a vantaggi pecuniari sensibili, ma, naturalmente, i posti essendo pochi, pochi se ne avvantaggiano e moltissimi vi ambiscono. E così si è creduto di far bene portando il numero di questi posti da 300 o 400 che erano a 3380 e più, creando una gerarchia di maresciallo di 1° grado, di 2° grado, di 3° grado, corrispondenti a quelli di maresciallo d'alloggio, maresciallo capo e maresciallo maggiore dei carabinieri. E tutto ciò senza che ci sia l'ufficio corrispondente. Parlo specialmente dei marescialli di compagnia.

L'ufficio loro quale sarebbe? il grado deve essere rispondente all'ufficio; chi ha grado deve avere un comando determinato, delle attribuzioni, degli obblighi, della truppa da istruire. Ora nelle compagnie c'è la squadra che ha il suo caporale, c'è il plotone che ha il sergente e l'ufficiale, ed il capitano che comanda i quattro plotoni, coadiuvato dal furiere (adesso si vuol chiamare sergente maggiore e sia), che è il capo dei sottufficiali, ed ha mansioni contabili disciplinari e d'istruzione, come anche questo progetto di legge ammette. Ed allora che cosa farà il maresciallo di compagnia? Esso tutto al più potrà esautorare il primo sergente e far discendere il prestigio dell'ufficiale quando ne volesse fare le veci.

In sostanza io ammetto nell'art. 1° la gra-

duazione stabilita, ma escludendo il maresciallo di compagnia e lasciando solo i marescialli (chiamarli furieri o marescialli, per me è lo stesso), di battaglione e di reggimento; che hanno carichi ben determinati. Aggiungerei però un art. 2 al progetto di legge per cui tutti i sottufficiali, dopo 12 anni di grado e aventi i requisiti da stabilirsi con decreto Reale, potessero concorrere per un terzo ai posti di ufficiali come quelli di tutte le altre provenienze e seguire con essi la carriera militare a parità di condizione.

E mi pare che i sottufficiali con l'aumento di paga stabilito, e che io approvo, con questa progressione di ascensi e con la possibilità di conseguire il grado di ufficiale e di progredire come tutti quanti gli altri, fin dove i limiti di età lo consentono, dovrebbero preferire questa prospettiva all'altra dell'impiego civile sempre poco retribuito e di non facile conseguimento.

Secondo me gli ufficiali di tale provenienza, quando rispondessero a tutti i requisiti richiesti, sarebbero preziosi elementi, col vantaggio di non nutrire smodate avidità di ascensi, e paghi infine di una posizione di riposo rispondente al grado conseguito, ed al tempo di servizio prestato. Ripeto, occorre ormai una legge completa sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, a larghe vedute, senza grettezze, ispirantesi alle esigenze degli eserciti odierni ed alle condizioni della società attuale, e che assicuri ai sottufficiali una carriera, un avvenire, ma nella vita militare, e un riposo decoroso. Mi pare che fatto questo si sarà fatto tutto quello che umanamente si debba fare non solo perchè cessi ogni causa di malcontento, ma anche perchè la carriera del sottufficiale possa essere intrapresa da ottimi elementi e sufficientemente ambita.

In quanto allo *stock* dei malcontenti bisogna pur provvedere, ma oggidì la cosa è più facile giacchè coll'avocazione allo Stato delle ferrovie, possono esservi collocati molti dei sottufficiali che aspettano l'impiego; così facendo non occorre che si guasti l'ordine gerarchico basato sopra i sani principi d'organica che hanno ricevuto la loro sanzione da secoli di esperienza di pace e di guerra. Confondere sottufficiali con ufficiali francamente non mi pare cosa decorosa. Quindi io ripeto, se si fa in questo modo, e si esclude il grado di mare-

sciallo di compagnia, voterò con piacere questa legge; in caso contrario, francamente, sebbene con rincrescimento, darò voto contrario; la legge passerà egualmente, ne sono convinto, ma io avrò fatto il dover mio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani.

SANI. Dirò solo due parole in risposta al relatore, e anzitutto mi felicito secolui che, oltre ad essere un bravo generale, è anche un ottimo avvocato. (*ilarità*).

Egli ha combattuto bene, ma mi pare che ha spostata la questione. Io non ho mai detto che per fare dei sottufficiali ci volessero degli scienziati di matematica, di filosofia e di letteratura, ma ho domandato quel grado di cultura che possa essere un sufficiente substrato per poter poi da se stessi, anche al reggimento aumentare, le loro cognizioni. Ma fino al giorno in cui per reclutare i sottufficiali nei plotoni allievi non domandiamo che una sola cosa, saper leggere e scrivere, non domandiamo nemmeno il corso elementare che, come sapete, è diviso in due parti, inferiore e superiore e si compone di cinque classi, come volete che questi sottufficiali abbiano tutte quelle qualità morali a cui accennava il nostro collega Sismondi, se ben pochi potranno leggere i racconti del De Amicis sulla *Vita militare*, che sono un libro prezioso; oppure l'altro aureo libro del Marselli, quello che io vorrei che fosse diffuso a piene mani in tutto l'esercito: *La vita nel reggimento*.

Del resto io non ho mai detto che l'onorevole Sismondi avesse intenzione di sopprimere il corso di Modena; io ho combattuto questa soppressione riferendomi al progetto di legge del predecessore dell'attuale ministro, perchè, secondo me, era una cosa rovinosa per l'esercito. Sarò in errore, ma io credo che in fondo chi sa comanda e chi non sa per forza deve stare sottoposto.

E, detto questo, mi taccio perchè non voglio abusare della pazienza del Senato; questa non è che una discussione di delibazione, una discussione preliminare; quando verrà o il progetto di legge che chiede l'Ufficio centrale per le promozioni a sottotenente, o quello più largo, ed al quale io mi associo, dell'onorevole senatore Primerano sullo stato degli ufficiali noi faremo una lotta, lotta nobile, alta e generosa, quale

richiede la grandissima importanza della questione che oggi ci preoccupa.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Comincerò a parlare sull'ordine del giorno che è stato presentato dall'onorevole Commissione dell'Ufficio centrale.

L'ordine del giorno nella forma secondo cui è stato presentato è questo:

« Il Senato confida che il Governo vorrà entro il corrente esercizio finanziario presentare nuove disposizioni di legge, con le quali siano migliorate le pensioni di riposo dei sottufficiali e si dia, colle dovute guarentigie, la possibilità ai migliori fra i marescialli di pervenire al grado di ufficiale ».

Dunque quest'ordine del giorno contiene l'espressione di due desideri; e cioè: il desiderio che si modifichi la tabella n. 2 nel testo unico della legge sulle pensioni, nel senso di migliorare il trattamento di pensione dei sottufficiali; ed il desiderio che si apra l'adito ai migliori marescialli per percorrere la carriera dell'ufficialità.

Io dichiaro francamente che l'uno e l'altro desiderio mi sembrano giusti.

Trovo che il desiderio di migliorare la pensione dei sottufficiali è giusto, perchè è ispirato a sentimento di equità. Se si considera la gravissima perdita nel trattamento finanziario che fa un maresciallo, al momento in cui passa dalla posizione di servizio attivo a quello di riposo, appare subito manifesta la necessità di una disposizione di legge che migliori le condizioni del suo trattamento di pensione. E poi, come è bene osservato nella elaborata relazione del mio caro amico e antico maestro di arte militare, onor. Sismondo, questa modificazione alla legge delle pensioni si impone anche per il fatto che bisogna dare serietà alle leggi; poichè serietà non c'è, se il massimo delle pensioni si consegue, per disposizione di una legge, dopo 35 anni di servizio, e si obbliga poi, con altra legge, un sottufficiale a lasciare il servizio a 47 anni di età. Evidentemente è impossibile che i sottufficiali raggiungano questo massimo.

Ma capirà benissimo l'onorevole Commissione dell'Ufficio centrale che io non posso accettare questa parte dell'ordine del giorno, poichè è

una materia che tocca non me solo, ma anche, ed in particolar modo, il mio collega del Tesoro: essa entra bene addentro nella sfera delle sue competenze. Dirò anzi che è materia, la quale, si può dire, tocca tutti i membri del Gabinetto.

Per conseguenza dichiaro che questa prima parte dell'ordine del giorno non la posso accettare: l'accolgo però, ma solamente come raccomandazione.

Riguardo alla seconda parte, invece, noto che questa tocca me solo; e siccome essa corrisponde ad una mia convinzione, io l'accolgo. Non vi dirò già fin d'ora del modo con cui attuerò questo secondo desiderio espresso dall'Ufficio centrale, perchè... non ci ho ancora pensato (*ilarità*); del resto non è male; c'è tempo di pensare e di ponderare bene; e le conclusioni mie le potrete poi discutere qui nel Senato, quando vi presenterò all'uopo la relativa modificazione alla legge organica riguardante le scuole.

Dunque, concludendo, io pregherei l'onorevole Commissione dell'Ufficio centrale a modificare in questo modo il suo ordine del giorno: « Il Senato confida che il Governo vorrà entro il corrente esercizio finanziario presentare nuova disposizione di legge, con la quale si dia, colle dovute guarentigie, la possibilità ai migliori fra i maresciali di pervenire al grado di ufficiale ».

Prima di continuare, per rispondere all'onorevole Primerano, desidererei che l'Ufficio centrale mi dicesse se accetta o no l'ordine del giorno espresso nel modo che ho or ora letto.

SISMONDO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SISMONDO, *relatore*. L'Ufficio centrale, dopo le dichiarazioni dell'onor. ministro, accetta l'ordine del giorno così modificato.

PRESIDENTE. Vuol dire che s'intenderà la prima parte come raccomandazione.

VIGANÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Due parole soltanto dirò per quanto riguarda le conclusioni del discorso dell'onor. Primerano.

Egli vorrebbe una promessa per la presentazione di un disegno di legge sullo stato dei sottufficiali, a larghe vedute; ed io gli rispondo che me ne occuperò, e spererei di acconten-

tarlo. Egli desidera inoltre che nel progetto di legge attuale si abolisca, nella graduatoria dei sottufficiali, il grado di maresciallo di compagnia; anzi va ancora più in là e dice: se abolirete questo grado, vi darò il mio voto favorevole; se no, darò voto contrario.

Assicuro l'onor. Primerano che questa sua dichiarazione mi ha dolorosamente colpito; tanta è la deferenza che io ho sempre avuta per l'onor. Primerano che, dico francamente, ci sono state poche cose, in questo mio primo breve periodo di vita politica, che mi abbiano così colpito ed addolorato, come questa sua dichiarazione. Mi spiace proprio di non poter accontentare l'antico mio maestro.

Io voglio che il maresciallo di compagnia sia valido elemento educatore ed istruttore dei giovani soldati, di coloro cioè che potranno essere un giorno chiamati a difendere la patria.

Questo maresciallo non dovrà essere il direttore dell'educazione e dell'istruzione della compagnia, ma potrà essere nell'opera il principale aiuto del comandante della compagnia; aiuto forse più valido degli ufficiali stessi, perchè questi vanno e vengono, mentre egli assai più a lungo permane.

Quindi mi permetterei ancora di dirigere all'onor. Primerano la calda preghiera di voler concedere il suo voto favorevole, anche se io mantengo questo grado di maresciallo di compagnia.

PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRIMERANO. Io sono lusingato e nello stesso tempo mortificato delle cortesi parole rivoltemi dall'onor. ministro e ne lo ringrazio vivamente. Prendo atto della sua promessa di studiare e presentare un progetto di legge riguardante lo stato dei sottufficiali.

In quanto al grado di maresciallo di compagnia, prego l'onor. ministro di pensare ancora all'istituzione di esso, poichè quando si sarà istituita una gerarchia di marescialli di 3300 e più non si saprà più come liberarsene. Saranno di grandissimo imbarazzo, maggiore forse di quello già sperimentato quando non si è potuto dare l'impiego civile ai sottufficiali che vi avevano diritto.

SISMONDO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SISMONDO, *relatore*. Prima di tutto debbo

dichiarare la mia profonda soddisfazione nel constatare che l'onor. Primerano, mio antico ed amato superiore, è persuaso anch'egli dell'opportunità di aprire più largo il passo alla carriera di ufficiale per i sottufficiali.

Ma con quella libertà di opinione, che egli mi ha sempre concesso, anche quando ero sotto i suoi ordini immediati, debbo esporre brevemente qualche considerazione in appoggio alla creazione di questo grado di maresciallo di compagnia.

E qui mi permetta il Senato che io esponga come la mia fantasia veda la trasformazione che i tempi moderni tendono a portare nella gerarchia militare e nel modo di reclutarla. Prima noi avevamo una distinzione, dirò così, granitica fra gli ufficiali ed i sottufficiali. Quando facevo lezione definivo la carriera del sottufficiale carriera d'ordine e quella dell'ufficiale carriera di concetto. La missione d'ordine per il graduato di truppa è facilissima a determinarsi. Voi non avete che da scegliere nei regolamenti tutte quelle prescrizioni che debbono essere letteralmente e senza eccezioni eseguite, e l'insegnamento di esse costituisce la mansione del sottufficiale di una volta. Così, per esempio, non vi possono essere due opinioni sul modo di caricare il fucile, due opinioni sul modo di fare con una fune tutti quei nodi che si insegnano ai zappatori e artiglieri, sul modo di insellare o bardare il cavallo ed il mulo, e così di seguito. Oltre a queste mansioni, l'azione educatrice del sottufficiale verso il soldato ne comprende un'altra molto più importante e più nobile, ed è che il sottufficiale deve essere il modello, su cui continuamente le reclute si devono specchiare e si devono formare: esattezza nell'orario, silenzio nei ranghi, pulizia nella persona, nel corredo e nelle armi ecc. e tutto ciò deve essere affidato alla categoria di questi sottufficiali d'ordine.

Naturalmente, noi a tavolino possiamo fare molte di queste astratte separazioni per ragioni di studio, ma poi nelle vita pratica la separazione non è più così netta, e si riscontrano raccordamenti. Difatti, mano mano che si sale nella gerarchia dei sottufficiali, arriviamo fino a quel grado, in cui è probabile che, mancando l'ufficiale, il sottufficiale debba assumere il comando della compagnia; quindi in questo sottufficiale vi è un germe di attitudine alla sfera superiore che costituisce come una riserva.

La difficoltà che tiene viva la questione dei sottufficiali così descritti è il timore di non trovarne il numero sufficiente. Se era necessario, poniamo, un numero di questi sottufficiali quando la ferma del soldato era di cinque, tre anni, quanto maggior numero ne sarà necessario quando la ferma sarà di due anni?

La fragilità delle masse combattenti moderne, così colossali, di fronte ai disagi ed alle stragi della guerra è cresciuta non soltanto per la maggior intensità dei disagi e dei pericoli, ma anche per quella forza di inerzia, che accelera la tendenza allo sfacelo in ragione della mole e del peso della massa. non appena scossa. Tutte le esplosioni dei mali istinti di una folla - dal panico alla ribellione - sono tanto più a temersi, quanto più numerosa e più densa è la folla stessa. Se io mi trovo con 50 uomini in un frangente, colla voce e coll'esempio io posso trovare un rimedio, ma se mi trovo nello stesso frangente con una agglomerazione di migliaia di uomini, ciò sarà molto più difficile. Leggete la *Débauche* di Zola, e vi troverete delle splendide pagine di psicologia militare.

In tali momenti, così facili a prodursi nelle guerre moderne, in cui si agglomerano in pochi chilometri quadrati le centinaia di migliaia di uomini, si manifesta evidente la necessità di avere tra le file un gran numero di graduati forniti di qualità professionali, meno impressionabili e pronti a sorreggere l'inesperto soldato col consiglio, col comando, coll'esempio e colla coazione. Ma di fronte alla difficoltà di trovarli in numero sufficiente, di fronte all'impossibilità che si possano trovare tanti graduati di carriera permanente, che abbiano acquistato col lungo servizio la solidità professionale indispensabile, noi dobbiamo pensare da una parte a rendere sempre più perfetto il sottufficiale che abbiamo potuto trattenere sotto le armi, e dall'altra parte a cercare nei prodotti della leva il numero e la qualità di molti altri graduati inferiori, a cui affidare le più limitate funzioni di puro ordine.

Ora, o signori, ciò non parrà troppo difficile se si considera che l'attitudine a ben disimpegnare queste mansioni, in molta parte è il prodotto di una più lunga permanenza sotto le armi; ma in molta, e anzi massima parte, quest'attitudine è basata su qualità innate: intelligenza, prestanza e vigore della persona, e quella

spontanea inclinazione all'osservanza delle regole, la quale deriva da innata probità e dall'educazione ricevuta prima di venire sotto le armi.

Con opportuna selezione, che non richiede più di qualche mese di prova sotto le armi, non è difficile di sceverare tra 1000 reclute un duecento o poco più individui capaci di acquistare in pochi altri mesi l'attitudine ad inquadrare gli altri 800 nel senso or ora indicato.

Questa è la mia convinzione. Facciamo adunque a fidanza coi caporali e caporali maggiori, che si ottengono anche con breve permanenza sotto le armi, come ce lo prova l'ottimo servizio universalmente riconosciuto, che rendono oggi, con ferma che in pratica è di ben poco superiore a quella di due anni, a cui si tende. E procuriamo di ottenere in qualità quel che ci difetta in quantità nei sottufficiali di carriera. Questi sottufficiali, in sussidio alla massa degli ufficiali, costituiscano, in tempo di pace la scuola a cui si formano i graduati minori e i soldati, e in tempo di guerra siano parte della ossatura maestra, che tiene compatto e ordinato l'esercito alla dura prova dei disagi e dei pericoli.

A ciò tende la creazione del maresciallo di compagnia; grado e posizione abbastanza elevata per soddisfare modeste aspirazioni di molti, e abbastanza accessibile per attirare a più lunga permanenza sotto le armi un sufficiente numero di aspiranti. Ma, intendiamoci bene, a condizione che tale grado conduca a migliore pensione di riposo e apra la via ai migliori per entrare nella carriera dell'ufficiale.

Signori, io sono entrato nell'esercito in un'epoca, in cui le condizioni del sottufficiale erano ben più misere a paragone di quelle che si hanno oggi; eppure si trovavano facilmente i sottufficiali. Come va che dopo tanti miglioramenti ora scarseggiano? (*Commenti*).

Ciò avviene perchè, mi si passi la metafora, lo stato biologico di questo organismo vivente, che è la società moderna, non ha più la potenza di produrre e mantenere nelle antiche condizioni questa parte di sè, che sono i sottufficiali.

Di fronte a lo fatale andare della legge naturale d'evoluzione è vano lottare per mantenere tutto l'antico; è invece più saggio piegare prudentemente alle odierne esigenze, cercando

nell'adattamento nuovi elementi di vitalità per l'esercito nostro.

Queste sono le ragioni, che mi fanno accogliere con fiducia la nuova istituzione del maresciallo di compagnia, il cui successo dipenderà da molte disposizioni regolamentari complesse e non facili a formularsi.

Per me è certo che il sottufficiale del tipo di 50 anni fa, la società odierna non ve lo dà più. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola sull'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e modificato d'accordo col ministro, lo rileggo:

« Il Senato confida che il Governo vorrà entro il corrente esercizio finanziario presentare nuove disposizioni con le quali si dia, con le dovute guarentigie, la possibilità ai migliori fra i marescialli di pervenire al grado di ufficiale ».

Domando se questo ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TAVERNA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Non ho che una preghiera vivissima da rivolgere al ministro della guerra.

Col presente progetto di legge provvediamo ai sottufficiali. Oggi stesso abbiamo provveduto a migliorare le condizioni delle guardie di finanza; pochi giorni or sono abbiamo provveduto a migliorare le condizioni degli agenti di pubblica sicurezza; soltanto la forza delle cose (non vi ha colpa nessuno) non ci ha permesso finora di pensare anche ad un altro Corpo, certamente secondo a nessuno in importanza, quello dei carabinieri...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Abbiamo votato una legge.

TAVERNA, *presidente dell'Ufficio centrale*. È vero, ma quello a cui accenno è dispiacevole. Certamente nella legge attuale all'art. 11 è fatto carico al Governo di provvedere entro un anno con legge speciale alle condizioni dei carabinieri. Io vorrei pregare l'onor. ministro di vedere se è possibile affrettare questo termine, e se alla ripresa dei lavori parlamentari potesse

essere proposto questo disegno di legge, sarebbe veramente una cosa desiderabilissima.

L'arma dei carabinieri è talmente disciplinata, è talmente ispirata al sentimento del dovere, che certamente il suo morale non soffrirà per questo riguardo; ma sarebbe però molto bene che non si perdesse tempo; ed io tengo a dire questo per dimostrare, e credo che avrò consenzienti anche gli altri colleghi del Senato, il grande interessamento e la premura che prendiamo tutti a quest'arma veramente benemerita che ha reso e rende dei servizi grandissimi.

Non parlo del passato, ma anche in occasione del terremoto della Calabria, della eruzione del Vesuvio, negli ultimi torbidi, in tutti i casi in cui sono stati chiamati ad agire, nella campagna antimalarica vicino a Roma, dove si tratta di combattere la febbre, nemico pericoloso anche quello, in tutte le circostanze, i carabinieri hanno sempre fatto il loro dovere perfettamente.

Io insisto perchè si dimostri da quali sentimenti di stima siamo tutti animati verso quest'arma e la riconoscenza che abbiamo tutti per i servizi distintissimi che presta al paese.

Sarei lieto che il ministro della guerra desse qualche affidamento in proposito. (*Approvazioni*).

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Sono lieto di assicurare l'onor. Taverna, che lo studio è a buon punto; e vorrei anche dirgli quali sono i capisaldi di questo studio. Si studia innanzi tutto, di ridurre la ferma a tre anni...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non posso accettare la riduzione, perchè non è concordata cogli altri colleghi.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. L'ho accennato soltanto come studio mio. Questa riforma alla legge, lo dichiaro, non è stata discussa in Consiglio dei ministri. Io accennavo soltanto allo studio iniziato da me che porterebbe un miglioramento a tutti i carabinieri. Il miglioramento poi riguardante l'aumento della paga spero riesca tale da mantenere ai sottufficiali dei carabinieri quella preminenza che hanno rispetto agli altri. Riguardo al resto farò di tutto il mio meglio per soddisfare ai desideri del senatore Taverna, che sono anche i miei.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo necessario di spiegarmi perchè è sempre bene essere chiari in tutto. Io sono concorde col mio collega ministro della guerra circa la necessità di studiare la questione dei sottufficiali dei carabinieri Reali, ma invece la questione della durata della ferma dei carabinieri è una questione della quale non avevamo ancora parlato fra di noi, e nella quale io ho opinione fissa, perchè come ministro dell'interno mi devo occupare molto dell'arma dei carabinieri.

Ora la mia opinione fissa è questa: che la ferma di tre anni per i carabinieri non serve, perchè il carabiniere prima di tre anni non dà risultati molto utili. (*Approvazioni vivissime*). Gli egregi senatori che hanno avuto occasione di occuparsi di pubblica sicurezza lo sanno. Il tempo che il carabiniere passa alla scuola è tale che, se noi reclutiamo il carabiniere per soli tre anni, finiremo per averlo capace di rendere servizi utili, soltanto per un tempo brevissimo.

Questo è un punto che non ha alcun rapporto con la legge di cui si parla, ma ho creduto bene dirlo perchè in uno scatto improvviso avevo manifestato questa mia opinione; aggiungo però che per l'arma, se non si è fatto quanto potrà essere utile, si è però in questi ultimi anni fatto molto.

L'onor. Sismondo ricordò perfettamente che fin da quando egli era comandante dell'arma dei carabinieri noi abbiamo introdotto molti perfezionamenti. Noi abbiamo aumentato le rafferme da 2500 a 3500 e sono 1000 rafferme di più all'anno. Noi abbiamo aumentato lo stipendio dei carabinieri dai tre anni di servizio in su; e una legge votata dal Senato tre giorni or sono, concede altre 500 mila lire per migliorare i primi anni di paga.

Sono d'accordo che occorre studiare o perfezionare la parte che riguarda i sottufficiali e sarò sempre lietissimo tutte le volte che mi sarà possibile di migliorare le condizioni dei carabinieri a qualunque grado appartengano. Tengo soltanto ad avere lunghe ferme nei carabinieri, perchè credo che la ferma breve se può rendere più facile il reclutamento non può recare opera utile pel servizio di pubblica si-

curezza la cui responsabilità spetta al ministro dell'interno.

Bisogna pensare alle piccole stazioni di carabinieri, lontani da qualunque contatto con i loro superiori; in queste stazioni il carabiniere è un'autorità locale, deve avere altissimo il sentimento del dovere, deve conoscere bene tutti i servigi della pubblica sicurezza, e questo non si acquista se non con una permanenza in servizio abbastanza lunga. (*Approvazioni vivissime*).

TAVERNA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ringrazio i ministri dell'interno e della guerra delle buone intenzioni manifestate.

Non intendo di entrare nei particolari della ferma: mi sono espresso in linea di massima. Anche io sapeva perfettamente che pochi giorni or sono avevamo provveduto alle rafferme e al miglioramento delle condizioni loro; ma teneva a che il Parlamento dimostrasse che ha molta premura per questa questione, e spero che le buone intenzioni del presidente del Consiglio e del ministro della guerra prenderanno presto colore e forma. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La progressione dei gradi di sottufficiale è la seguente:

1° sergente di squadra, di contabilità o con incarichi speciali, vice-brigadiere dei reali carabinieri;

2° sergente maggiore, brigadiere dei reali carabinieri;

3° maresciallo di compagnia, squadrone o batteria, o con cariche speciali (capo fanfara ecc.);

4° maresciallo di battaglione, mezzo reggimento o brigata;

5° maresciallo di reggimento, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (ordinario - capo-maggiore).

(Approvato).

Art. 2.

Con apposita legge sarà provveduto nel corrente esercizio a quanto riguarda i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.

(Approvato).

Art. 3.

L'avanzamento ai gradi di sottufficiale ha luogo nel modo seguente:

a sergente e a sergente maggiore con nomina del comandante di corpo;

ai vari gradi di maresciallo con nomina del comandante di corpo d'armata.

Il grado di sergente maggiore è conferito ai sergenti idonei all'avanzamento, compiuta la ferma di sottufficiale.

Il grado di maresciallo di compagnia è conferito per un terzo dei posti a scelta e per due terzi ad anzianità, ai sergenti maggiori delle compagnie che abbiano l'attitudine a disimpegnare le funzioni.

I sergenti maggiori che occupano cariche speciali dovranno provare di possedere l'idoneità voluta per il grado di maresciallo di compagnia mediante un servizio continuato nella compagnia di sergente maggiore per almeno due anni.

In tempo di pace nessun sergente maggiore può essere promosso maresciallo se non conta almeno sei anni di servizio e tre di grado di sergente maggiore.

Le promozioni ai gradi di maresciallo di battaglione, e di maresciallo di reggimento avranno luogo esclusivamente a scelta dopo tre anni di servizio passati nel grado rispettivamente inferiore, previo un esperimento, le cui modalità saranno stabilite dal regolamento.

I capi fanfara di cavalleria, i maestri di scherma, i sottufficiali addetti a funzioni speciali che verranno designati dal regolamento, e gli attuali istruttori di equitazione idonei all'avanzamento, saranno promossi marescialli di compagnia, di battaglione, di reggimento, nella loro rispettiva specialità, quando per provvedere al servizio di compagnia o di maggiorità nell'arma cui appartengono venga promosso a detti gradi un sottufficiale di pari grado iscritto dopo di loro sul quadro d'avanzamento.

I sergenti maggiori delle anzidette specialità,

non promossi marescialli di compagnia per non essersi mai trovati nelle condizioni suindicate, otterranno il grado stesso al compimento del decimo anno di servizio, purchè meritevoli di avanzamento.

(Approvato).

Art. 4.

Il sottufficiale può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

1° Dispensa dal servizio proposta dalla commissione d'avanzamento e dalle superiori autorità gerarchiche;

2° Invio in congedo a domanda;

3° Collocamento a riposo;

4° Collocamento in riforma;

5° Retrocessione dal grado;

6° Perdita del grado in seguito a condanna;

7° Rimozione dal grado;

8° Espulsione dall'esercito per condanna penale.

Il provvedimento indicato al n. 2 è di competenza del comandante il corpo d'armata; quelli indicati ai numeri 1, 3, 4 e 5, sono presi, mediante decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

L'uno e gli altri verranno determinati con modalità da stabilirsi dal regolamento.

Il maresciallo esonerato d'autorità, od a domanda per menomate condizioni fisiche dalle funzioni del suo grado, potrà se idoneo essere chiamato a coprire una di quelle cariche speciali, che saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

L'assegno giornaliero dei gradi di sottufficiale è il seguente:

Sergente	2.10
Sergente maggiore	2.50
Maresciallo di compagnia, ecc.	3.00
» battaglione, ecc.	3.50
» reggimento	4.00

(Approvato).

Art. 6.

Le rafferme con soprassoldo sono abolite.

Sono conservate le rafferme con premio; e possono essere ammessi a tre successive rafferme con premio, purchè ne abbiano i requisiti necessari, i carabinieri reali, siano o no graduati, i sottufficiali musicanti, trombettieri e tamburini, i capi armaiuoli, i caporali e gli appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, nonchè quelli dei depositi cavalli stalloni, i caporali ed appuntati musicanti ed i caporali maniscalchi.

(Approvato).

Art. 7.

Per ogni triennio di servizio e per cinque trienni il sottufficiale avrà diritto ad un aumento giornaliero di L. 0.30. Compiuti i diciotto anni di servizio, il sottufficiale continuerà a percepire un aumento giornaliero di L. 1.50. Questi aumenti saranno concessi ai sottufficiali in ragione dei loro anni di servizio, dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Il sergente maggiore che abbia compiuto dodici anni di servizio, ha diritto ad un impiego civile nel personale delle ferrovie e delle altre amministrazioni dello Stato. Eguale diritto è riservato ai marescialli cheentino non meno di 12 anni di servizio e che ne siano dispensati per motivi estranei alla disciplina.

Salvo i casi di dispensa dal servizio, il sergente maggiore in attesa d'impiego civile può essere trattenuto alle armi sino al conseguimento dell'impiego stesso. Perderà il diritto all'impiego, se dispensato dal servizio per motivi disciplinari.

Per ottenere l'impiego civile non sarà più condizione indispensabile quella di essere rafferme con soprassoldo. Ne sono però sempre esclusi i rafferme con premio.

Gli impieghi riservati ai sottufficiali sono:

a) tutti quelli di ufficiale d'ordine e d'assistente locale, assistente locale del genio, custode ed altri analoghi in tutte le amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e due terzi di quelli di usciere nell'Amministrazione centrale della guerra;

b) in tutte le amministrazioni dello Stato: un terzo dei posti d'ordine e di custodia di locali o materiali, esistenti o da crearsi, che importino una retribuzione compresa fra 1200 e 900 lire.

I posti di ufficiale d'ordine nel Ministero della guerra sono però tutti devoluti agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Quelli di ufficiale d'ordine presso le altre amministrazioni dello Stato sono devoluti soltanto per un terzo agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra ed in mancanza d'aspiranti in quest'ultimo personale anche direttamente ai sottufficiali.

Tale disposizione dev'essere applicata in modo che nelle nomine ad ufficiale d'ordine presso le altre amministrazioni i provenienti da quella militare siano intercalati nella misura di uno a due, alle stesse condizioni di carriera cogli altri concorrenti.

c) nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine, di custodia di locali o di materiali e di servizio, che importino una retribuzione compresa fra le 1200 e le 900 lire.

Dei posti contemplati nel presente articolo ai capoversi b) e c) una parte proporzionale sarà assegnata ai sottufficiali con 12 anni di servizio dei corpi della Reale Marina, i quali avranno sempre la preferenza, ove si tratti di impieghi dipendenti dall'Amministrazione della marina.

(Approvato).

Art. 9.

Il sottufficiale dispensato dal servizio o riformato senza diritto a pensione, acquista diritto ad una indennità di lire 500 se abbia compiuto il sesto anno di servizio, più lire 50 per ogni anno di servizio oltre il sesto.

Il sottufficiale che, avendo compiuto sei anni di servizio, sia retrocesso dal grado, avrà diritto ad una indennità nella misura di tre quarti di quella stabilita al comma precedente, escluso il caso di retrocessione dovuta a colpa di carattere indecoroso, o a pubbliche manifestazioni di opinioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato ed alle libertà garantite dallo Statuto.

Le indennità stabilite nei commi precedenti non spettano al sottufficiale dispensato, riformato o retrocesso, che abbia acquistato diritto alle indennità di cui al successivo art. 15.

Non ha diritto alle indennità stabilite nei commi precedenti il sottufficiale rimosso o condannato a pena che porti la perdita del grado.
(Approvato).

Art. 10.

Per ogni maresciallo di nuova nomina e per i marescialli attualmente in servizio è assegnato ai corpi rispettivi un supplemento assegno di 1° corredo di L. 130 se appartenenti ai granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (escluso il treno), alle compagnie di sanità ed alle compagnie di sussistenza; e di L. 150, se appartenenti alla cavalleria, all'artiglieria ed al treno del genio.

(Approvato).

Art. 11.

È abolita ogni disposizione contraria alla presente legge, salvo la restrizione stabilita dall'art. 4 della legge del 2 giugno 1904, n. 217.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1907.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

I sottufficiali raffermati con soprassoldo alla data in cui entrerà in vigore la presente legge, i quali non optino per il trattamento stabilito dalla medesima e non rinuncino all'impiego civile, conserveranno il grado attuale, continueranno a godere del trattamento stabilito dalla legge vigente e potranno quindi essere ammessi alle rafferme e percepire le indennità ivi stabilite.

(Approvato).

Art. 13.

All'andata in vigore della presente legge gli attuali marescialli saranno nominati marescialli di compagnia, conservando il soldo giornaliero di lire 3.16.

Allo stesso grado potranno essere promossi gli altri sottufficiali, aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 3, per coprire effettivamente i posti di maresciallo di compagnia.

I furieri ed i furieri maggiori che non possono essere promossi marescialli di compagnia, conserveranno il loro grado.

Con disposizioni transitorie del regolamento saranno stabilite le norme per le nomine a maresciallo di battaglione ed a maresciallo di reggimento per la prima applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

I sottufficiali alle armi, che alla data in cui andrà in vigore la presente legge abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo e siano riconosciuti idonei a coprire una delle cariche speciali di cui al 4° comma dell'articolo 4, saranno nominati marescialli di compagnia, purchè rinuncino all'impiego civile.

Avranno diritto alla stessa promozione i sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani per infermità provenienti da causa di servizio.

(Approvato).

Art. 15.

Il sottufficiale che, all'andata in vigore della presente legge abbia acquistato diritto all'indennità di lire 2000, lo conserva alle condizioni stabilite dall'articolo 8 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali 30 novembre 1902, n. 251.

Il sottufficiale, poi, che, nel momento suddetto, avrà compiuto un periodo di servizio fra gli 8 e i 12 anni, avrà diritto, anche rimanendo in servizio, a quella parte della surriferita indennità, che sarà maturata a suo favore all'andata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 16.

La disposizione relativa ad un terzo dei posti di ufficiali d'ordine devoluto presso le altre amministrazioni dello Stato è applicabile ai sottufficiali che acquisteranno diritto all'impiego civile dopo il 1° gennaio 1907.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione della legge 12 maggio 1904, N. 185 a tutte le provincie del Regno ed aggiunte alle disposizioni vigenti per la Cassa dei depositi e prestiti » (N. 322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione della legge 12 maggio 1904, n. 185, a tutte le provincie del Regno ed aggiunte alle disposizioni vigenti per la Cassa dei depositi e prestiti ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Mariotti di darne lettura.

MARIOTTI F., segretario, legge:
(V. Stampato N. 322).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono estese in tutto il Regno alle provincie, ai comuni e ai loro consorzi, ai consorzi di scolo, di bonificazione, d'irrigazione, di derivazione ed uso di acque per scopo industriale ed ai consorzi per opere idrauliche le disposizioni della legge 19 maggio 1904, n. 185, per il riscatto dei debiti contratti dai detti enti in qualsiasi epoca, per la trasformazione dei prestiti loro concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti a tutto il 1905, e per i prestiti nuovi da servire all'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a trasformare alle condizioni stabilite dalla presente legge i mutui concessi alla provincia di Napoli in base alla legge del 27 dicembre 1903, n. 502, mantenendo fermo il beneficio della riduzione delle annualità sino al 1912, giusta l'art. 2 della legge stessa.

(Approvato).

Art. 2.

Sono abrogati il primo comma dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1896, n. 551, e l'art. 21 della legge 24 aprile 1898, n. 132.

(Approvato).

Art. 3.

La decorrenza dell'ammortamento dei prestiti comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.

Nel caso in cui l'ente mutuatario abbia compiuto entro il mese di dicembre tutti gli adempimenti per il vincolo della sovrimposta e del provento del dazio consumo, e rilasciate le relative delegazioni, può il periodo di ammortamento cominciare dall'anno immediatamente successivo, anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione.

(Approvato).

Art. 4.

Sui prestiti della Cassa dei depositi e prestiti e della Sezione di credito comunale e provinciale, e sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento dei prestiti stessi, non sono ammesse opposizioni, sequestri o altro impedimento qualsiasi.

I detti prestiti non possono mai essere ridotti per transazione.

(Approvato).

Art. 5.

La facoltà della emissione di cartelle ordinarie della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale è riservata in casi di importanti operazioni speciali di mutui per somme eccedenti le disponibilità normali della Cassa dei depositi e prestiti e per le quali fosse necessario il concorso delle disponibilità di altri Istituti di credito.

La facoltà è data e regolata di volta in volta, mediante decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il decreto stesso sarà registrato alla Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 6.

La Commissione Reale per il credito comunale e provinciale, istituita con la legge 17 maggio 1900, n. 173, eserciterà le funzioni di tutela che le sono attribuite dalla detta legge e dalle leggi successive del 19 maggio 1904, n. 185, del 29 dicembre 1904, n. 676, del

18 giugno 1905, n. 251, e del 13 luglio 1905, n. 400, unicamente per le provincie ed i comuni insolventi.

Il periodo di vigilanza, di cui all'art. 8 della legge 17 maggio 1900, n. 173, decorre dalla data di approvazione definitiva del bilancio normale.

L'attribuzione deferita alla Commissione Reale dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1904, n. 185, sarà esercitata dalle Giunte provinciali amministrative.

(Approvato).

Art. 7.

Per effetto di questa legge cessano le attribuzioni deferite alla Giunta governativa della Sicilia, alla Giunta governativa della Sardegna, ai prefetti di Livorno e di Grosseto; e per le somministrazioni ancora a farsi dei prestiti già concessi, le attribuzioni delle Giunte e dei prefetti suindicati sono trasferite alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 8.

Al Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti è aggiunto un membro in rappresentanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 9.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in anticipazione il rimborso integrale dei prestiti e anche il rimborso parziale, ove l'importo corrisponda a una o più delegazioni intere successive a quelle in corso; ha però facoltà di esigere un preavviso fino a tre mesi dalla fatta domanda al ricevimento della somma.

(Approvato).

Art. 10.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a tenere in titoli al portatore tanta rendita di quella appartenente ai fondi di riserva delle Casse postali di risparmio, quanta è necessaria per il funzionamento del servizio di cui all'articolo 7 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, riguardante l'impiego in rendita consolidata dei depositi del risparmio postale.

(Approvato).

Art. 11.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in unico testo le disposizioni legislative, in materia di prestiti, a provincie, comuni e consorzi, e di provvedere al relativo regolamento.

È abrogata qualunque disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annunzio e svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta al banco della Presidenza un'interpellanza del senatore Blaserna al ministro del tesoro così concepita: « Il sottoscritto desidera interpellare l'onorevole ministro del tesoro sui metodi adoperati e sui risultati ottenuti dalla recente conversione della rendita ».

Interrogo l'onorevole ministro del tesoro se accetta, e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Accetto l'interpellanza e sono disposto a rispondere immediatamente.

PRESIDENTE. Allora se non si fanno osservazioni, l'onorevole senatore Blaserna ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

BLASERNA. Signori, il Senato sta per chiudere i suoi lavori, ma prima che noi ci separiamo, ho pensato che sarebbe utile pregare l'onor. ministro del tesoro a volerci comunicare tutti quei dati che egli ha e che riguardano la recente conversione della rendita. Otto giorni addietro egli fece una comunicazione all'altro ramo del Parlamento che incontrò il plauso universale; ma otto giorni, in una operazione di questa fatta, possono avere una grande importanza, e vale la pena di ritornare su questo argomento e di chiedere all'onor. ministro se egli non ha altri dati da comunicarci.

Vi è poi una questione che credo interessi altamente questa operazione, ed è quella che riguarda i metodi che furono escogitati e coi quali la grande operazione sarà condotta a termine. Noi abbiamo tutti dato con plauso il nostro voto al progetto di legge quando ci fu

presentato, ed abbiamo ammirato la sicurezza colla quale nella settimana scorsa tutte le operazioni si sono svolte. Ora tutto questo non è che il risultato di un lungo studio, è la conseguenza dei mezzi che furono adoperati. È vero che alcuni credono che forse si poteva fare la cosa in modo molto più semplice o più rapido, ma io non sono di questo parere, ed appunto per questo, desidero sentire l'opinione dell'onorevole ministro del tesoro.

Non dobbiamo dimenticare che le cartelle italiane per molto tempo all'estero erano considerate come una carta da giuoco, ed andavano soggette ad oscillazioni forti che si prestavano a meraviglia a tutte le operazioni di giuoco, sia di rialzo, sia di ribasso. A poco a poco all'estero si sono persuasi che la nostra carta aveva un maggior valore, quando videro che per uno, per due, per tre anni il Tesoro italiano non chiedeva denaro a nessuno. Questa prova pratica ha avuto molto più valore che tutte le altre considerazioni che si potevano fare, e così la rendita italiana, a poco a poco, da carta da giuoco è diventata carta d'acquisto e di acquisto stabile. Noi abbiamo visto, per esempio, nella settimana scorsa, come essa si sia mantenuta ferma non ostante la grande operazione della conversione; abbiamo visto perfino, mentre a Parigi, dalla quale dipendeva prima completamente la nostra Borsa, la rendita per cause interne ribassava, la nostra si manteneva ferma! Tutto questo dimostra il mutamento notevole avvenuto nell'apprezzamento della nostra rendita.

Ma noi siamo al principio dell'operazione, perchè è vero che, solo nella settimana scorsa, quelli che volevano, potevano ritirare il capitale; ma c'è tutto un insieme di operazioni che dovrà durare ancora dei mesi, ed è appunto su questo che io desidero che l'onor. ministro del tesoro ci possa rassicurare, convinto, come sono, che saprà darci delle informazioni molto precise e molto esatte.

Su questo, dunque, io attendo una risposta dall'onor. ministro, il quale ha il vanto di aver posto il suo nome su di uno dei più grandi fatti che vanti la storia del Risorgimento italiano.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Rispondo subito all'onor. senatore Blaserna, usando quella modesta ampiezza ch'è compatibile, da un canto con la brevità dell'ora, e dall'altro con l'importanza dell'argomento.

Il senatore Blaserna, da quell'illustre cultore di scienze sperimentali che è, ha chiesto conto dei *risultati* e dei *metodi*; ed infatti i metodi sono la causa dei risultati ottenuti. Dei metodi prima, dei risultati poi, darò pertanto con- tezza al Senato.

In verità la conversione della rendita (che, per quanto si riferisce ai portatori e al tesoro, oramai è un fatto compiuto, e felicissimamente compiuto) era da molto tempo matura, nella coscienza, non solo economica ma politica, del nostro paese.

L'aumento continuo del valore del nostro consolidato, fermatosi da parecchio tempo al di là del 105, dimostrava — per usare una frase di « fisica finanziaria », che la persona del senatore Blaserna mi suggerisce, con facile metafora — dimostrava, dico, la *saturazione* che nel mercato si era fatta della nostra rendita; il cui prezzo non poteva salire più, come non salì quello del consolidato 4% prussiano nel 1896, quando fermossi a 104 e fu raggiunto dal 3 1/2; come non salì quello 3 1/2 francese, poco prima della conversione del Rouvier, nel 1902, quando si differiva dal 3% soltanto di 80 centesimi, mentre per il valore intrinseco avrebbe dovuto distanziarsi di almeno 12 punti. Alla stessa guisa in Italia, mentre, in vista della conversione, il 4% netto e il 5% si fermavano, il 3 1/2 cresceva e le condizioni economiche del nostro paese fortunatamente si rendevano sempre migliori.

Basti accennare all'abbondanza dei depositi che si valutano a oltre 3 miliardi, investiti, in media, a 2 1/2 %, cioè con interesse molto minore della nostra rendita. Giova ricordare, inoltre, un fatto spontaneamente verificatosi e facilissimamente, quale fu la trasformazione dell'interesse legale, ridotto dal 5 al 4 %, senza, per così dire, che alcuno se ne sia accorto. Ed è bene, ancora, notare il progressivo, mai cessante (e son convinto che non cesserà, se non alla fine) assorbimento della rendita nostra dai mercati esteri: i quali fatti felicissimi, e molti altri analoghi che potrei annoverare, dimostravano la piena saturazione della nostra rendita, rispetto alla conversione.

Guardando poi alle condizioni del bilancio che da 10 anni è sacro agli avanzi — bilancio che impone, per le sue stesse condizioni floride, il dovere, in chi è chiamato a tutelarlo, della maggiore parsimonia e del più strenuo rigore — guardando anche alle grandi disponibilità del Tesoro, il Senato non si meraviglierà dei risultati ottenuti.

Ma, poichè ho accennato al bilancio, non sarà inutile rispondere anche ad una precisa domanda del senatore Blaserna, dando le cifre delle risultanze dell'accertamento del 1905-906: cifre che, meglio di altre, spiegano quello che è avvenuto e che avverrà per la nostra rendita.

È notevole come le maggiori riscossioni che noi abbiamo ottenuto a tutto giugno 1906, in confronto di quelle dell'anno precedente, ammontino a lire 90,162,000.

Rispetto alle previsioni, poi, abbiamo avuto maggiori riscossioni per L. 48,797,000. Tengo a dichiarare che in queste cifre ha avuto parte notevole il grano, ma non parte principale; perchè quasi tutte le nostre entrate sono state in aumento, e del resto ci siamo serviti del maggiore gettito del grano per sopperire a maggiori esigenze, di carattere assolutamente straordinario. A questa savia massima di prudenza finanziaria, come negli anni passati, così ci siamo informati anche nell'esercizio 1905-906, nel quale, sebbene siamo stati funestati da avvenimenti che hanno portato spese straordinarie (basti citare quelle per la Calabria, per il Veneto e per il Vesuvio) abbiamo potuto tenere alta la compagine del nostro bilancio, senza menomamente turbare l'economia generale delle entrate ordinarie.

Ed in riassunto io posso, in maniera abbastanza precisa, dire al Senato come l'avanzo definitivo — s'intende con criteri severi presunto — dell'esercizio 1905-906, appaia per ora in lire 42,022,000 lire; e ciò, pure avendo avuto tutta quella colluvie di spese che il Senato ha veduto passare dinanzi a sè in questi giorni.

Date queste condizioni del nostro bilancio, del tesoro e dell'economia nazionale, era naturale e legittima l'impazienza del paese, che chiedeva a gran voce la conversione. Il paese non si rassegnava a vedere la nostra inoperosità, mentre da molti anni gli altri paesi civili si erano slanciati sulla via delle conversioni, che la Francia già conta nel numero di 7 e l'In-

ghilterra nel numero di 14; e mentre invece da noi, in sostanza, non si era potuto seguire altro sistema fuorchè quello delle conversioni al rovescio, cioè la trasformazione dei prestiti redimibili in irredimibili; come si fece dalla legge 19 aprile 1872 (per la conversione del prestito nazionale) alla legge del 12 giugno 1902: sistema che dimostrava solo la sollecitudine di non gravare il bilancio col peso degli ammortamenti.

Il Ministero comprese la necessità di rompere gli indugi, e valendosi degli studi dei predecessori e specialmente di quelli del Gabinetto che immediatamente lo aveva preceduto (di cui era tanta parte il Luzzatti, che fin dal 1903, nel gabinetto Giolitti, aveva affrontato l'arduo tema) con la più grande equanimità, col più grande spirito d'imparzialità di fronte a tutto ed a tutti, con la più grande fermezza, risolvette di agire, ad ogni costo. E se il Senato me lo consente vorrei dire che alla mente nostra sorrise, come un programma, il detto di uno dei più illustri finanziari, il Goschen; il quale, quando preparò la sua conversione in Inghilterra, disse queste parole, che io amo leggere al Senato e che per molti riguardi si possono anche a noi riferire: « Non amo vedere il credito dello Stato ostacolato nel suo cammino ascendente da questa minaccia di una conversione, che non si fa mai. Se nell'epoca attuale si dovesse attendere che tutte le cause d'inquietudini fossero scomparse, all'interno ed all'estero, passerebbe ancora molto tempo, prima che il Governo potesse accingersi ad alleviare il peso che gravita sulla nazione » (*Approvazioni*).

E fu così che, largamente valendoci del consiglio e dell'opera di coloro che a questa così importante impresa avevano dedicato interamente se stessi, abbiamo potuto presentare quelle proposte che il Parlamento ha approvato.

Quanto ai metodi da seguire, due vie, fin dal primo momento, si presentavano: la via dei premi, che si personifica nel sistema Rouvier del 1902, e la via della dilazione, che si personifica, in parte almeno, nel Goschen, del quale ho citato il nome a titolo d'onore, per la conversione inglese del 1888.

Abbiamo discusso quale di queste vie si dovrebbe seguire; e senza molta esitazione abbiamo preferito la seconda, calcandola però in una maniera speciale, che alla grande conver-

sione dà una fisionomia propria, ben diversa da ogni altra. Fortunatamente la conversione in Italia si presentava in condizioni diverse da quelle che trovò il Rouvier, in Francia: per lui trattavasi di un'operazione con carattere immediatamente finanziario, allo scopo di restaurare il bilancio dello Stato; per noi invece è stata un'operazione di carattere prevalentemente economico, e che, pur venendo a sollievo del bilancio dello Stato, non era resa necessaria dall'esistenza di un disavanzo da colmare.

Non credemmo che si potesse seguire il sistema dei premi, il quale opera immediatamente il bilancio di una spesa maggiore; serve di esca ai portatori, i quali ben tosto possono abbandonare il titolo, dopo aver percepito il premio; così prestandosi al *tripotage* ed alle speculazioni di Borsa. Invece il sistema di dividere in due tempi l'operazione, e di dare un maggior beneficio ai portatori stessi, ci parve preferibile, anche per le condizioni speciali della rendita italiana.

Poichè è bene non dimenticare che la nostra rendita ha un carattere, se così posso dire, essenzialmente democratico; ossia è molto frazionata. Il numero dei portatori della nostra rendita si aggira intorno ai due milioni; abbiamo in tutte le parti del Regno una quantità di piccoli *rentiers* (parola, per costoro, molto inesatta) ossia di piccoli possessori di rendita, o piccoli impiegati, o pensionati, o esercenti, o agricoltori perfino, tutta gente che ha consacrato i suoi sudori ad acquistare e gelosamente conservare un po' di rendita pubblica. Noi non potevamo non preoccuparci di tanta parte dei nostri connazionali; ed anzichè dare premi a speculatori o a banchieri - premi che la Borsa avrebbe malamente giuocato - abbiamo preferito di avvantaggiare i portatori, che del resto sono in massima parte italiani; poichè, com'è noto, sopra 8 miliardi e 200 milioni, poco più di 600 milioni sono collocati all'estero. (*Approvazioni*).

Si aggiungeva anche un'altra ragione per dare lungo un certo tempo il 3 e $\frac{3}{4}$ pagando il cupone intero al 1° gennaio e facendo decorrere il 3 $\frac{1}{2}$ solo dopo cinque anni; ed è che una grandissima parte della nostra rendita è investita in titoli nominativi; e questi appartengono ad Opere pie, ad istituzioni di beneficenza, ad enti morali od ecclesiastici, a doti, a cauzioni, a enti o persone insomma, che l'hanno vinco-

data per ragioni d'ufficio o di famiglia. Era giusto quindi che, preoccupandoci di spostare in un'operazione di questo genere il meno possibile il credito del paese, avessimo cercato di rispettare le posizioni acquisite. (*Approvazioni*).

Questi i metodi seguiti; ma queste, anche, le ragioni principali del successo della nostra operazione. Credo infatti che i cultori della scienza astratta delle finanze dovranno qualificare la conversione italiana come la *impeccabile* fra tutte, come quella che si è svolta - e confido si svolgerà ancora - col maggiore ossequio ai buoni principî.

Nessuna coercizione morale ai portatori della rendita; neanche quella che è data dall'adesamento di subdoli guadagni, sotto forma di premi fallaci. Piena libertà ad essi, invece. Nessuno spostamento d'interessi, nè grandi nè piccoli. Ossequio grande, intero, alle ragioni acquisite, così della rendita al portatore come di quella nominativa, rispetto anche alle condizioni del mercato internazionale.

Poichè, se il risultato dell'operazione è stato lieto, non bisogna dimenticare che noi dovevamo superare un pericolo: quello cioè che, come ho accennato dianzi, da 6 a 700 milioni circa della nostra rendita essendo ancora collocata all'estero, l'operazione, troppo affrettatamente fatta, o poco cautamente condotta, ci procacciasse il contraccolpo di un'agitazione di mercati stranieri. Dovevasi evitare il ribasso del nostro titolo all'estero, e, quello che peggio, un suo rapido ritorno all'interno: ritorno che avrebbe rotto la bilancia dei cambi, che per fortuna d'Italia è a noi vantaggiosa, e sarebbe stato, nei suoi risultati, come una violenta imposizione sui generi tutti che vengono dall'estero, un rincaro di tutti i dazi doganali, un nuovo onere del paese, perfino sul prezzo del grano: e tutto ciò sarebbe accaduto in una maniera non soltanto grave ma brusca!

Questo dovevamo impedire: e questo costituiva una delle specialità, ed insieme difficoltà, della nostra conversione, diversa da quella degli altri paesi, che non avevano, come noi, tanta parte della loro rendita all'estero. Ed è perciò che noi siamo ricorsi ai sindacati esteri e al sindacato interno; ma tengo a dichiarare che questi sindacati, che per un miliardo e cento milioni ci promisero il loro aiuto, noi li raccogliemmo sotto le grandi ali del tesoro italiano,

senza chiedere alcuna garanzia ad esso; perchè l'operazione volemmo che il tesoro l'assumesse da sè; li raccogliemmo invece per avere soltanto un aiuto eventuale.

Il sindacato, come ho detto, era italiano in parte e straniero per il rimanente. Per la parte straniera fu presieduto dai fratelli Rothschild, che tante benemerienze hanno verso il Tesoro italiano. Tutti i grandi nomi della finanza mondiale furono lieti di farne parte; e oltre alla casa Rothschild vi era la casa Mendelsohn, la Hambro Baring, la Bleichröder, quasi tutti i grandi Istituti della finanza internazionale, ed esso ebbe, per noi, una influenza morale, più che altro; perchè l'operazione si è svolta in maniera da non avere avuto bisogno di esso che in scarsa misura. Quanto al sindacato interno, esso fu posto sotto la direzione della Banca d'Italia, retta da un uomo egregio, che anche in questa occasione ha dimostrato quale alto valore lo distingua. Gli uni e gli altri, i nazionali e gli stranieri, si sono condotti in una maniera veramente degna.

I rimborsi sono stati pochissimi; alla Camera accennai in modo presuntivo a più di tre milioni; è venuta adesso una cifra alquanto superiore, per i più esatti conteggi che si stanno facendo; ma restan sempre insignificanti, di fronte alla massa di oltre 8 miliardi da convertire; inoltre è notevole, che furono in massima parte per rendita nominativa, e chiesti da persone che, per impegni o scadenze prossime, non essendo libere di disporre dei capitali, credero di doversi cautelare così.

Ho già disposto che il 19 di questo mese si paghi la cifra relativa; ma la circostanza ancor più notevole è questa: il sindacato estero ed interno, che avevamo costituito per poter dare un eventuale sussidio in ogni peggiore ipotesi, non ha dovuto sul mercato, per sostenere la rendita, acquistare che poche decine di milioni! Ecco la migliore prova del credito alto del Tesoro italiano e del nostro titolo; specialmente quando la si metta in confronto col fatto che anche oggi, mentre ho l'onore di parlare, la rendita è, non solo alla pari, ma di due punti anzi di due punti e mezzo sopra la pari. (*Approvazioni*).

Del resto è bene che il Senato sappia che appunto noi chiedemmo l'appoggio morale di un così largo sindacato, per avere una garanzia,

meno giuridica che morale, ottenendo cioè che le grandi Banche straniere, non solo non convertissero la loro rendita, ma si impegnassero a sostenerla. E difatti queste grandi case, che per parecchie centinaia di milioni posseggono rendita nostra, non solo non l'hanno alienata, non solo l'hanno tenuta in cassa, ma l'hanno tenuta e la tengono alta.

Gli auspici, come vede il Senato, sono ottimi. Come diceva benissimo l'onorevole Blaserna, l'operazione non può ancor dirsi finita; quantunque di fronte ai portatori e per lo sviluppo del suo tecnicismo finanziario, nei suoi rapporti col tesoro, sia finita nel modo migliore possibile, ottenendo facile, pronto, universale assenso e plauso. Nei rapporti del credito e dell'economia nazionale l'operazione continua normalmente a svolgersi. Io sono sicuro, a meno che circostanze sopravvenienti ed improvvise, del tutto indipendenti dalla volontà e dall'opera di chi dirige il governo e da coloro che il movimento economico e finanziario europeo tengono in mano, possano sorgere: sono sicuro, dico, che l'operazione verrà coronata da quel finale successo, che la grande virtù del popolo italiano — il quale, come dissi alla Camera e mi piace ripetere qui, è il vero protagonista, di questa grande operazione — merita! (*Approvazioni vivissime, applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Blaserna.

BLASERNA. Signori, il Senato ha già risposto, plaudendo, al discorso dell'onorevole ministro del tesoro e quindi io non posso far altro che associarmi al plauso col quale le sue dichiarazioni sono state accolte. Per parte mia mi dichiaro completamente soddisfatto. (*Bene*).

Proposta del senatore Serena.

SERENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Oltrechè alla grande operazione della conversione della rendita, ai cui felici risultati il Senato ha testè applaudito, l'Italia ha in questo anno assistito ad un altro grande avvenimento: l'Esposizione di Milano.

Io, meridionale, che ho veduto i nostri colleghi di ogni regione votar qui con rara e fraterna concordia tutte le leggi a favore del Mezzogiorno, credo di adempiere un patriottico dovere pro-

ponendo al Senato un voto di plauso alla nobile città di Milano, alla sua civica rappresentanza e a tutti i benemeriti suoi cittadini che hanno contribuito alla felice riuscita della Esposizione, la quale può ben definirsi il trionfo della nostra industria.

L'Esposizione dimostra sempre più quanto si può e si deve aspettare da quella iniziativa privata, a cui l'egregio e fosforescente nostro collega Arcoleo voleva che gli Italiani del Mezzogiorno chiedessero quel che ora han chiesto ed ottenuto dal Parlamento.

L'onor. Arcoleo diceva ieri che votava la legge per il Mezzogiorno considerandola come legge di stimolo; ma io sono sicuro che lo stimolo maggiore le popolazioni meridionali lo avranno dall'esempio delle altre regioni italiane più fortunate, le quali ci additano la via che dobbiamo seguire per rendere prospere e fiorenti tutte le nostre regioni. (*Vivissime approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE. È inutile mettere ai voti, dopo il plauso unanime che il Senato ha dato, la proposta dell'onor. Serena; quindi sarà mio dovere farmi interprete verso la città di Milano di questo plauso del Senato.

Per i lavori del Senato.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. La mia parola suona un ringraziamento per l'onor. Presidente del Consiglio perchè ha avuto fiducia nel buon volere e nel patriottismo del Senato. Noi avremmo corrisposto anche durante un altro mese di lavoro alla attività che egli ha mostrato presentandoci una serie di leggi tanto importanti (eredità del precedente Ministero) che sgombrano la via ad un migliore avvenire. Insieme a questo ringraziamento, per la fiducia che egli ha mostrato in noi, io mi permetto di rivolgere anche a nome dei miei colleghi una viva preghiera: che egli, alla ripresa dei lavori, faccia in modo che possa essere sempre assicurata la concomitanza dei lavori tra i due rami del Parlamento. Lo chiedono tutti, possiamo chiederlo anche noi il diritto al lavoro! (*ilarità*) e questo contribuirà alla dignità del Governo e del Parlamento. (*Benissimo, approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io posso assicurare l'onor. Arcoleo che il suo desiderio corrisponde pienamente agli intendimenti del Governo. V'è una disposizione statutaria che in alcuni casi produce l'effetto contrario, quella cioè che obbliga a presentare all'altro ramo del Parlamento le leggi di carattere finanziario. Questa disposizione qualche volta ha prodotto l'effetto di diminuire la quantità di lavoro; ma certo vi sono tutti i grandi problemi di amministrazione, di legislazione ed altro che troveranno sempre qui la migliore preparazione possibile, e l'onor. senatore Arcoleo può essere certo che è nei propositi del Governo di seguire questa via, che assicura un maturo studio preliminare, di quei problemi per i quali certamente è indiscussa la più alta competenza del Senato. (*Approvazioni vivissime*).

Saluto al Presidente.

BISCARETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARETTI. Ora che siamo giunti alla fine dei nostri lavori, e ricordandomi quanto disse una delle più simpatiche figure del Senato, il senatore Arcoleo, che parlò dell'uragano delle leggi presentate in questi giorni, ora che vedo l'uragano dileguato, permettete a me che ricordo di avere avuto l'onore di appartenere alla Presidenza della Camera dei deputati e di avere conosciuto quanto sia difficile e faticoso il lavoro del Presidente, permettetemi, ripeto, e spero di avere unanime il sentimento di tutti i senatori, di inviare al nostro amato Presidente un cordiale saluto ed un ringraziamento per il suo operato (*applausi vivissimi*), estensibile ai membri della Presidenza che tutti hanno lavorato, che tutti meritano una parola di lode (*approvazioni*).

Mi concederà, onorevolissima Presidente, che io le mandi un augurio di tutto cuore, e cioè che al più presto ella possa ritornare nella calma e nella tranquillità della sua cara famiglia in oggi così dolorosamente tormentata. (*Vivissime approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A nome del Governo, mi associo pienamente alle parole dell'egregio senatore Biscaretti. Il Presidente del Senato sa quanta devozione e quanto affetto tutti i membri del Governo nutrono verso di lui. (*Approvazioni*).

Io poi personalmente non posso a meno di ricordare un'epoca: quella dei miei studi nella Università di Torino, in cui ebbi la grandissima fortuna di averlo per mio maestro e da allora ho sempre seguitato a considerarlo come una delle più belle figure della vita politica italiana e della nostra magistratura. (*Applausi vivissimi*).

Quindi mi associo dal più profondo del cuore alla parole profferite e al plauso del Senato. (*Approvazioni vivissime, applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle sue benevole parole, che mi hanno veramente commosso. Egli sa quanta stima e quanto affetto io nutro per lui e credo che almeno in questa parte, se non nel resto, io sono pari a lui.

Ringrazio in modo speciale l'onor. senatore Biscaretti delle sue così gentili espressioni a mio riguardo.

Da parte mia non ho che il buon volere ed esso sarebbe ben poca cosa se non mi sorreggesse, o Colleghi, la vostra indulgenza affettuosa, l'aiuto dei miei collaboratori della Presidenza, e la solerte cooperazione degli impiegati del Senato.

In quest'anno, stante il troppo frequente cambiarsi dei Ministeri, il nostro lavoro fu, per necessità di cose, e malgrado ogni mio sforzo, più irregolare del solito. Ma però dobbiamo consolarci che, mercè l'attività e l'operosità, veramente meravigliosa del Governo e lo zelo del Parlamento, importantissimi disegni di legge hanno potuto essere votati.

Ora non si pensa più alle difficoltà della traversata, quando la nave col suo carico è giunta felicemente in porto. (*Applausi vivissimi*).

Nel ringraziare gli onorevoli miei colleghi della loro bontà a mio riguardo, io auguro loro ferie prospere e ristoratrici, come auguro prospere le sorti alla cara nostra Patria, che con gioia noi abbiamo veduto e vediamo consolidarsi sempre più nell'elevata posizione che seppe acquistarsi in mezzo ai popoli civili. (*Applausi*).

In pari tempo mando un reverente saluto

all' Augusto Personaggio in cui s'impernia l'unità d'Italia, alla graziosa nostra Regina e a tutta la Reale famiglia. (*Applausi*).

Concludo gridando: Viva l'Italia! Viva il Re! (*Applausi vivissimi e prolungati e grida ripetute di: Viva il Re!*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti oggi approvati per alzata e seduta

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo scrutinio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione per il servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie:

Senatori votanti	84
Favorevoli	78
Contrari	6

Il Senato approva.

Stanziamiento di un fondo straordinario di L. 90,768.39 per lavori occorretti all'edificio del Museo nazionale di Napoli:

Senatori votanti	84
Favorevoli	79
Contrari	5

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	84
Favorevoli	78
Contrari	6

Il Senato approva.

Provvedimenti per riparare alle deficienze della Cassa soccorso dell'ex-rete Sicula:

Senatori votanti	85
Favorevoli	79
Contrari	6

Il Senato approva.

Proroga dei poteri del Regio commissario dell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti in Roma:

Senatori votanti	83
Favorevoli	74
Contrari	9

Il Senato approva.

Proroga di un anno degli effetti della legge 30 luglio 1896, n. 344, sulla inversione delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia:

Senatori votanti	85
Favorevoli	80
Contrari	5

Il Senato approva.

Riscatto delle strade ferrate meridionali e liquidazione della gestione della rete Adriatica:

Senatori votanti	85
Favorevoli	78
Contrari	7

Il Senato approva.

Accordi per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea:

Senatori votanti	85
Favorevoli	75
Contrari	10

Il Senato approva.

Provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna:

Senatori votanti	85
Favorevoli	75
Contrari	10

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1906

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	85
Favorevoli	82
Contrari	3

Il Senato approva.

Conferimento dei banchi del lotto:

Senatori votanti	85
Favorevoli	70
Contrari	15

Il Senato approva.

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari:

Senatori votanti	85
Favorevoli	76
Contrari	9

Il Senato approva.

Organico degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	85
Favorevoli	78
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	85
Favorevoli	82
Contrari	3

Il Senato approva.

Provvedimenti in favore delle R. Guardie di finanza:

Senatori votanti	94
Favorevoli	92
Contrari	2

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906:

Senatori votanti	94
Favorevoli	92
Contrari	2

Il Senato approva.

Modificazioni all'articolo 94 della legge 25 giugno 1906, n. 255, pei provvedimenti per la Calabria:

Senatori votanti	94
Favorevoli	92
Contrari	2

Il Senato approva.

Modificazioni alle leggi 6 agosto 1891, n. 483 e 3 febbraio 1901, n. 50, sul conferimento dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di privativa:

Senatori votanti	94
Favorevoli	91
Contrari	3

Il Senato approva.

Disposizioni relative alle Conservatorie delle ipoteche:

Senatori votanti	94
Favorevoli	91
Contrari	3

Il Senato approva.

Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali e in Sicilia, i loro rapporti coi proprietari e specialmente la natura dei patti agrari:

Senatori votanti	94
Favorevoli	90
Contrari	4

Il Senato approva.

Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per lo studio della condizione degli operai delle miniere della Sardegna e dei loro rapporti cogli esercenti le miniere stesse:

Senatori votanti	94
Favorevoli	92
Contrari	2

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1906

Aggiunta all'art. 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari:

Senatori votanti	94
Favorevoli	91
Contrari	3

Il Senato approva.

Provvedimenti per i sottufficiali:

Senatori votanti	94
Favorevoli	85
Contrari	9

Il Senato approva.

Estensione della legge 19 maggio 1904, n. 185, a tutte le provincie del Regno ed ag-

giunte alle disposizioni vigenti per la Cassa depositi e prestiti:

Senatori votanti	94
Favorevoli	91
Contrari	3

Il Senato approva.

PRESIDENTE Avverte che il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 20 luglio 1906 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

